

ATTI

DEL

PARLAMENTO SUBALPINO

SESSIONE DEL 1848

dall'8 maggio al ~~30~~²⁸ dicembre 1848

RACCOLTI E CORREDATI DI NOTE E DI DOCUMENTI INEDITI

DA

AMEDEO PINELLI E PAOLO TROMPEO



TORINO 1859

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

palazzo Carignano.



DISCUSSIONI

DEL

SENATO DEL REGNO

AVVERTENZE

Con la pubblicazione del presente volume rimane completa l'intera Raccolta degli Atti parlamentari della Sessione del 1848. Le avvertenze che abbiamo fatto precedere al volume contenente le discussioni della Camera dei Deputati circa le norme da noi seguite nella compilazione del nostro lavoro si addicono egualmente a questo delle discussioni del Senato del Regno; stimiamo quindi inutile di qui ripeterle.

È però nostro dovere di accennare che nel raccogliere e coordinare le discussioni del Senato ci mancò il soccorso della *Stenografia inedita*, sotto la quale denominazione comprendiamo quei discorsi che nel 1848 furono bensì raccolti dagli stenografi, ma che non furono pubblicati (1). Per supplire a tale mancanza non

(1) Ecco la lettera che l'illustre Presidente del Senato del Regno ci diresse a questo proposito:

AI SIGNORI COMPILATORI DEGLI ATTI DEL PARLAMENTO.

Torino, addì 25 aprile 1858.

Duole al sottoscritto di non poter corrispondere all'istanza dei signori compilatori degli *Atti del Parlamento*; ma per quante ricerche siensi fatte negli Archivi del Senato, ed interpellati al riguardo i più anziani fra gli attuali stenografi, alla cui veracità havvi tutta ragione di deferire, non fu possibile di rintracciare alcuno dei discorsi pronunciati in Senato nella Sessione parlamentare del 1848.

Siccome però i processi verbali d'allora recavano paritamente il sunto d'ogni discorso con un cenno sommario degli argomenti principali, pare che dei medesimi utilmente potrebbero valersi i signori compilatori degli *Atti del Parlamento* sin dove mancano i regolari rendiconti, e malgrado che tali processi siano stati periodicamente riportati nel giornale ufficiale, crede lo scrivente di far loro cosa grata col trasmetterliene un esemplare in istampa.

Il Presidente del Senato

C. ALVIERI.

pure ci giovammo del Processo verbale e degli Archivi del Senato, donde abbiamo ricavati non pochi documenti originali inediti, ma raddoppiammo le nostre indagini nei giornali di quel tempo. Con ciò portiamo fiducia che il nostro lavoro sarà giudicato per quanto era possibile copioso, sufficientemente esatto, e scrupolosamente imparziale. E se il favore del Governo e del Pubblico non ci verrà meno, con lo stesso amore e con la stessa alacrità che pel passato noi continueremo la presente ristampa, cominciando dagli Atti delle due Sessioni del 1849, ancor essi assai disordinati ed incompleti.

Torino, 10 febbraio 1859.

TAVOLA

dei Giornali e degli altri Documenti che servirono alla compilazione
del presente volume e delle loro abbreviature.

<i>Arch. del Sen.</i>	<i>Archivio del Senato</i>
<i>Verb.</i>	<i>Processo verbale</i>
<i>Gazz. Piem.</i>	<i>Gazzetta Piemontese</i>
<i>Conc.</i>	<i>Concordia</i>
<i>Cost. Sub.</i>	<i>Costituzionale Subalpino</i>
<i>Op.</i>	<i>Opinione</i>
<i>Risorg.</i>	<i>Risorgimento</i>
<i>V. Doc., pag.</i>	<i>Vedi il volume dei Documenti a pag.</i>
<i>V. pag.</i>	<i>Vedi il presente volume a pag.</i>

SEDUTA REALE D'APERTURA DEL PARLAMENTO NAZIONALE

8 MAGGIO 1848

SOMMARIO. *Giuramento del principe Eugenio, luogotenente generale del Regno — Giuramento dei Senatori e dei Deputati — Discorso della Corona — Dichiarazione di apertura della Sessione.*

Alle 12 1/2 il cannone della Cittadella annunzia l'inaugurazione del Parlamento nazionale, ed il vessillo tricolore italiano con lo scudo di Savoia è inalberato sul verone del palazzo Madama, destinato a sede del Senato del regno.

S. A. S. il principe Eugenio di Savoia-Carignano, luogotenente generale del Re in assenza di S. M. il re Carlo Alberto, che alla testa del suo esercito combatte sui campi lombardi la guerra dell'indipendenza d'Italia, esce in quel punto dal reale palazzo in carrozza di gala, accompagnato dai ministri e da uno scudiere, e si reca al Senato.

Numerose file di guardia nazionale fanno ala al passaggio del Principe, e la piazza Castello, affollata di popolo, echeggia di festose acclamazioni.

Due deputazioni di sei senatori e di sei deputati, state estratte a sorte il giorno innanzi, ricevono S. A. S. ai piedi dello scalone e la accompagnano al seggio reale, preparate di fronte all'entrata, all'estremità della gran sala. A destra e a sinistra di questo corrono per la lunghezza della sala, disposti in più ordini, gli stalli occupati dai senatori e dai deputati. Dietro di questi ed alquanto più elevate vi sono le tribune riservate, nelle quali si distingue il Corpo diplomatico in grande uniforme e molte signore. Alla metà dell'altezza della sala e tutto all'intorno di questa gira una spaziosa loggia gremita di gente.

Al comparire del Rappresentante del Re, la sala rimbomba di applausi, ed i senatori e i deputati si alzano in piedi, gridando *Viva il Re!*

Come il Luogotenente generale del Re ebbe preso posto, il ministro dell'interno gli presenta la seguente formola del giuramento, che il Principe legge tenendo alta la destra :

« Giuro di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le mie funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria. »

Letta quindi la stessa formola di giuramento, pei senatori, dal ministro di grazia e giustizia, e pei deputati, dal ministro dell'interno, giurano successivamente gli uni e gli altri di mano in mano che viene fatto l'appello del loro nome. Essi sono in piedi ai loro stalli e, udito il proprio nome, ciascuno pronunzia la parola *giuro*.

Terminato il giuramento, il Rappresentante del Re si siede, ed invitati a sedere, per mezzo del ministro dell'interno (1), i senatori e i deputati, copertosi il capo, legge con dignitosa calma e con voce chiara e ferma il discorso della Corona. (*V. Doc., pag. 24.*)

Finita in mezzo a vivissimi e ripetuti applausi la lettura del discorso della Corona, il ministro dell'interno dichiara aperta la prima sessione del Parlamento.

Così compiuta la funzione, il Luogotenente generale del Re lascia il seggio, e discende alla carrozza, accompagnato dai ministri e dalle due deputazioni che erano venute a riceverlo.

Entusiastici evviva al Re, allo Statuto, all'Italia accompagnano S. A. S. nel tragitto dal Senato alla Reggia.

(*Verb., Gazz. P., Conc., Cost. Sub., Risorg.*)

Tosto dopo i deputati si avviano al palazzo Carignano destinato per le loro adunanze, ed i senatori, sull'invito del presidente, passano nella sala delle conferenze per udire lettura del progetto di regolamento provvisorio per la loro Camera, già agli stessi distribuito in istampa. (*Verb.*)

Nota. Con decreto reale del 17 marzo 1848 la convocazione del Senato del regno e della Camera dei deputati era stata fissata pel 27 aprile, e con successivo decreto del 9 aprile stesso fu prorogata all'8 maggio.

(1) Secondo il verbale, i senatori ed i deputati sarebbero stati invitati a sedere prima della prestazione del giuramento e direttamente dal Principe Luogotenente. — In tal parte ci siamo di preferenza attenuti alla concorde relazione dei giornali la *Concordia*, il *Costituzionale Subalpino*, il *Risorgimento*, ecc., ecc.

TORNATA DEL 10 MAGGIO 1848

2

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Lettura dei regii decreti di nomina del Presidente e del Vice-Presidente del Senato — Parole di gratitudine al Re ed all'Esercito — Mozione per la celebrazione di una messa solenne per invocare sul Parlamento le benedizioni celesti — Verificazione di poteri — Nomina dei Segretari e dei Questori — Formazione degli uffizi — Ringraziamenti all'uffizio provvisorio.*

La tornata è aperta alle ore 12 1/2.

BALBI-PIOVERA, segretario provvisorio, legge il processo verbale della tornata dell'8 corrente maggio, nella parte che concerne la sola Camera dei senatori, radunatasi dopo il cerimoniale nella sala delle conferenze, e quindi quello della tornata del 9 maggio, che ebbe luogo parimenti nella sala delle conferenze. (Verb.)

(Vengono detti verbali ambedue approvati.) (Verb.)

LETTURA DEI R. DECRETI DI NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE DEL SENATO.

UN SENATORE richiede poscia che siano letti per esteso i due sovrani decreti di nomina del presidente e del vicepresidente. (Verb.)

(Si dà lettura del seguente regio decreto) (1):

CARLO ALBERTO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

ECC., ECC., ECC.

Sulla proposizione del Consiglio dei ministri,
Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale,
Abbiamo destinato e destiniamo il conte Gaspare Collier a presidente per la prossima sessione del Senato.

Il nostro ministro segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente.

Dato dal nostro quartier generale in Sommacampagna il 5 maggio 1848.

CARLO ALBERTO

Vº Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Interni

VINCENZO RICCI

FRANZINI.

(Si legge quindi quello analogo che nomina a vicepresidente il marchese Brignole-Sale.)

(Quale lettura terminata, si procede all'appello nominale.) (Verb.)

IL PRESIDENTE dichiara che, risultando presenti n° 43 senatori, la Camera è in numero per deliberare. (Verb.)

(1) Ci venne gentilmente comunicato l'originale di questo decreto, esistente presso la famiglia di S. E. il conte Collier.

PAROLE DI GRATITUDINE AL RE E ALL'ESERCITO.

D'ORNA. Signori senatori, ieri un membro della Camera dei deputati, facendosi l'organo di tutti gli uffizi, proponeva, e la Camera pronunziava ringraziamenti e voti di piena fiducia al Re ed all'esercito combattenti per le sorti d'Italia. Fin d'ieri io mi proponeva di esternare i medesimi sentimenti, e ne fui impedito soltanto dal non essere stata la nostra seduta pubblica. Credo in conseguenza di essere interprete dei voti di tutta l'intera Assemblea proponendo un tributo di grazie solenni, di riconoscenza e di fede al Re cavalleresco ed al forte esercito che tanto valorosamente propugnano l'indipendenza e la gloria italiana. Io porto fiducia che mentre quest'atto sarà per essi una prova indubitata della nazionale simpatia, tornerà ad un tempo conforto ai magnanimi e stimolo a sempre maggiori fatti e a nuovo eroismo.

I Veneti e i Lombardi fratelli nostri ci guardano: sia nostra cura di provare ad essi quanta sia la concordia, la fede e la costanza del proposito e dei sacrifici fra noi; possa il nostro esempio, il nostro disinteresse e l'abnegazione essere quello che presto li chiami fra le nostre braccia e li riunisca pel bene comune in una sola magnifica famiglia.

Sappiano dunque per bocca nostra il Re, l'esercito e la nazione tutta, e sappiano i popoli stranieri che noi nè per tempo, nè per circostanza, nè per fortuna, nè per disastri ristaremo un solo momento dal sostenere a tutt'uomo con tutta l'energia, con tutti i sacrifici di beni e di sangue questa causa divina che fu sempre il voto dell'Italia moderna, e la quale, checchè si faccia e si dica, Dio volente, e la nazione aiutante, non può oggi mancare.

La nazionalità nostra dipende, o signori, da noi. (Vivissimi applausi) (Conc.)

D'AZEGLIO e **MANNO** parlano in appoggio di tale proposta. (Verb.)

(È adottata con vive e prolungate acclamazioni.) (Verb.)

MOZIONE PER LA CELEBRAZIONE DI UNA MESSA SOLENNE PER INVOCARE SUL PARLAMENTO I LUMI CELESTI.

DE CARDENAS s'alza dopo a proporre che il Senato nomini una Commissione per combinare colle autorità ecclesiastiche la celebrazione di una messa solenne coll'inno d'invocazione dei celesti lumi sul Parlamento.

(Questa mozione è di concorde avviso rimandata agli uffizi per le opportune deliberazioni.)

(Si passa in seguito alla lettura dei rapporti degli uffizi sulla verificaione dei poteri dei signori senatori.) (Verb.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

GIULIO, relatore del I ufficio, incaricato della disamina dei titoli dei senatori componenti il II ufficio, propone l'ammissione dei signori:

Serventi barone Giorgio, Pes di Villamarina marchese Emanuele, Tempia cavaliere Amedeo, De La Charrière cavaliere Bernardo, Plana barone Giovanni, Colla cavaliere Luigi, D'Oria marchese Giorgio.

(Quali tutti vengono ammessi senza discussione.)

LO STESSO RELATORE presenta poi alcune osservazioni rispetto al barone Blanc, il quale non pagherebbe il censo voluto dal § 21 dell'art. 33 dello Statuto; conchiude però che possa il medesimo essere ammesso, avuto riguardo ai capitali cospicui ch'esso tiene in circolazione, ai grandi servizi da lui resi al commercio ed all'industria, non che ai meriti personali ed all'amor patrio da cui si mostrò mai sempre animato.

(La Camera esprime il suo voto per seduta ed alzata, e lo ammette ad unanimità di voti.)

LO STESSO RELATORE osserva pure che l'avvocato Giuseppe Cataldi, compiendo solo nel 18 giugno 1849 il quadagesimo anno dell'età sua, prescritto dalla legge, avrebbe l'ufficio dubitato se possa o no fin'oggi far parte del Senato, e termina col proporre che i senatori i quali riuniscono le condizioni volute dalla legge, meno quella dell'età, possano essere ammessi a sedere e discutere, astenendosi però dal voto fino a tanto che non abbiano compiuta l'età prescritta dallo Statuto.

(La Camera, consultata a tale oggetto per seduta ed alzata, ammette il prefato signor avvocato Cataldi nel senso proposto dall'ufficio.)

CATALDI, relatore del II ufficio, propone l'ammissione al Senato dei signori:

Ricci cavaliere Francesco, De Cardenas conte Lorenzo, Palavicini marchese Ignazio, Di Collegno cavaliere Luigi, Giovanetti cavaliere Giacomo, Della Planargia marchese Giovanni, Serra marchese Domenico.

(I quali tutti vengono dal Senato ammessi all'unanimità.)

GIOVANETTI, relatore del III ufficio, opina per l'ammissibilità dei signori:

Della Torre conte Vittorio, Stara conte Giuseppe, Quarelli di Lesegno conte Celestino, Peyron cavaliere sacerdote Amedeo, D'Azeglio marchese Roberto, Di Pralormo conte Carlo, De Fornari conte Giuseppe, Asinari di San Marzano conte Ermolao.

(Quale ammissibilità viene unanimemente riconosciuta dal Senato.)

QUARELLI, relatore del IV ufficio, propone i signori: Di Panparato marchese Stanislao, Di Saluzzo cavaliere Annibale, Alfieri marchese Cesare, Maffei di Boglio conte Carlo, Balbi-Piovera marchese Giacomo, Sauli d'Igliano conte Ludovico, Nigra cavaliere Giovanni.

(I quali tutti vengono senza eccezione ammessi.)

LO STESSO RELATORE osserva poscia che il cavaliere Mosca essendo solo da cinque anni membro dell'Accademia delle scienze non potrebbe invocare in suo favore il disposto dal § 18 dell'art. 33 dello Statuto, e propone che prima di

pronunciare sulla di lui ammissione si abbiano a domandare schiarimenti al Ministero.

PARETO, ministro degli affari esteri, prende la parola nell'intento di far conoscere le ragioni che mossero il Ministero a proporre a S. M. la nomina del cavaliere Mosca, ed il Senato, convinto che le ammirabili opere d'arte eseguite dal suddetto cavaliere illustrano il paese e lo rendono meritevole di essere compreso fra le persone contemplate dal § 20 del precitato articolo 33 dello Statuto, ammette il cavaliere Mosca all'unanimità di voti.

SAULI, relatore del V ufficio, riferisce sui titoli dei signori: Giulio cavaliere Carlo, Rorà di Lucerna marchese Maurizio, D'Angarles monsignore Alessandro, Avogadro di Colobiano conte Filiberto, Manno barone Giuseppe, Picolet commendatore Lorenzo, Moris cavaliere Giuseppe, Tornielli marchese Gerolamo, Musio cavaliere Giuseppe.

(E vengono tutti ammessi a voti unanimi.) (Verb.)

GIURAMENTO DEL SENATORE COLLI.

COLLI presta il giuramento secondo la formola prescritta. (Verb.)

NOMINA DEI SEGRETARI E DEI QUESTORI DEL SENATO.

IL PRESIDENTE sospende intanto la seduta pubblica, ed invita i senatori a passare nella sala delle conferenze per intendersi sulla definitiva formazione degli uffizi del Senato.

Alle ore due pomeridiane la Camera rientra in seduta pubblica, e procede, per mezzo dell'estrazione a sorte, alla nomina di sei scrutatori, e sortirono dall'urna i signori:

Colla cavaliere Federico, Giulio cavaliere Carlo, Balbi-Piovera marchese Giacomo, Manno barone Giuseppe, Della Torre conte Vittorio, Colla cavaliere Luigi.

Fatto quindi di bel nuovo l'appello nominale, risultano presenti gli stessi 43 senatori, per cui la maggioranza assoluta viene stabilita nel numero di 22 voti.

Si procede poscia per schede all'elezione dei quattro segretari, e nella prima prova riesce eletto il cavaliere Giovanetti con 28 voti.

Nessun altro senatore avendo conseguita la richiesta maggioranza assoluta, si rinnova la votazione, da cui risultano eletti i signori:

Colla cavaliere Federico con 30 voti, Balbi-Piovera con 27 voti, Musio cavaliere Giuseppe con 23 voti, e vengono tutti quattro proclamati dal presidente.

Si passa dopo all'elezione dei due questori, ed al primo scrutinio è nominato il marchese D'Azeglio con 26 voti, e nel secondo riesce eletto il conte De Cardenas con 35 voti. (Verb.)

FORMAZIONE DEGLI UFFIZI.

Si procede poi alla formazione dei cinque uffizi definitivi, da durar questi per un mese.

DE CARDENAS fa la proposizione che siano nei medesimi ammessi anche i senatori assenti.

PARECCHI SENATORI osservano che sono membri del Senato quelli soltanto dei quali vennero verificati i poteri, e che, componendosi gli uffizi per mezzo dell'estrazione a sorte, potrebbe succedere il caso che alcuni dei medesimi venissero composti in gran parte di assenti.

IL PRESIDENTE interpella il Senato, e si stabilisce che i soli senatori presenti possono per ora far parte degli uffizi, e si passa perciò alla formazione dei detti cinque uffizi, i quali, consultata la sorte, riescono come infra:

UFFIZIO I.

Giulio cavaliere Carlo, Maffei di Boglio conte Carlo, Torriani marchese Gerolamo, D'Azeglio marchese Roberto, Moris cavaliere Giuseppe, Giovanetti cavaliere Giacomo, Serra marchese Domenico, Rorà di Lucerna marchese Maurizio, Di Collegno cavaliere Luigi.

UFFIZIO II.

Colla cavaliere Federico, Nigra cavaliere Giovanni, Di Parronato marchese Stanislao, Blanc barone Nicola, Della Plagnargia marchese Giovanni, Quarelli conte Celestino, De La Charrière cavaliere Bernardo, Mosca cavaliere Carlo.

UFFIZIO III.

Stara conte Giuseppe, Di San Marzano conte Ermolao, Alfieri marchese Cesare, Tempia cavaliere Amedeo, Peyron cavaliere sacerdote Amedeo, Defornari conte Giuseppe, Picolet commendatore Lorenzo, Di Colobiano conte Filiberto.

UFFIZIO IV.

Ricci cavaliere Francesco, Pallavicini marchese Ignazio, Pes di Villamarina marchese Emmanuele, Musio cavaliere Giuseppe, Della Torre conte Vittorio, Di Saluzzo cavaliere Annibale, Colla cavaliere Luigi, Serventi barone Giorgio.

UFFIZIO V.

Plana barone Giovanni, Sauli conte Ludovico, De Cardenas conte Lorenzo, Manno barone Giuseppe, D'Oria marchese Giorgio, D'Angennes monsignore Alessandro, Di Pralormo conte Carlo, Balbi-Piovera marchese Giacomo. (Verb.)

RINGRAZIAMENTI ALL'UFFIZIO PROVVISORIO.

GIOVANETTI dimanda in seguito la parola, all'oggetto di ringraziare l'uffizio provvisorio per la maniera lodevole con cui ha disimpegnato l'avuto incarico.

IL PRESIDENTE dichiara chiusa la seduta con invito ai senatori a recarsi intanto negli uffizi, e facendo avvisato il pubblico che non vi sarà più adunanza pubblica fino a nuovo avviso. (Verb.)

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1848

3

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Richiami sul verbale — Verificazione di poteri — Giuramento dei senatori Plezza, Balduini e Nazari — Carteggio — Congedo ai senatori Colla, Di Castagnetto e Colla — Dimissioni di quest'ultimo dalla carica di segretario del Senato — Lettura e discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona — Interpellanze del senatore Stara intorno alla guerra ed allo stato del paese — Seguito della discussione dell'indirizzo.*

Si apre la seduta alle ore 12 1/2.

(Verb.)

BALBI-PIOVERA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato mediante rettificazione proposta dal senatore cavaliere Di Collegno, il di cui nome venne dimenticato, e non fu inserito fra quelli dei membri componenti il I ufficio. (Verb.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

GIOVANETTI legge un rapporto in nome del I ufficio, concernente la verificazione dei titoli dei senatori marchese Vittorio Colli, ispettore delle regie poste; avvocato Giacomo Plezza; cavaliere Balduini Sebastiano; marchese Rolando Dellavalle; monsignor Nazari di Calabiana, vescovo di Casale.

Propone l'ammissione dei primi tre; e quanto agli altri due, dopo di aver osservato che il signor marchese Dellavalle, sch-

bene nato a Mantova, pure deve riguardarsi come regnicolo per l'origine paterna, e per essersi restituito a perpetua dimora in Casale, sotto l'imperio del dritto romano, conchiude che, sebbene tanto esso quanto monsignor vescovo Nazari non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno dell'età loro, tuttavia, secondo il precedente adottato dal Senato, sono da ammettersi, con che non prendano parte alle deliberazioni finchè non abbiano raggiunta l'età prescritta. (Verb.)

(Tutte queste proposte furono dal Senato unanimemente acconsentite.) (Verb.)

GIURAMENTO DEI SENATORI PLEZZA, BALDUINI E NAZARI.

PLEZZA, BALDUINI e NAZARI prestano il giuramento. (Verb.)

CARTEGGIO.

IL PRESIDENTE fa dar lettura:

1° Del messaggio in data dei 19 corrente maggio, con cui il vice-presidente della Camera dei deputati partecipa trovarsi la stessa Camera costituita;

2° Della lettera del senatore cavaliere Colla, il quale, annunciando di essere per ragion di salute impedito per ora di prender parte ai lavori del Senato, chiede un congedo che viene dalla Camera accordato;

3° Della lettera del senatore conte Di Castagnetto, che chiede un congedo illimitato per ragion di servizio presso S. M. (accordato);

4° Della lettera del cavaliere Colla Federigo, con cui domanda un congedo per ragione di pubblico servizio, e dà la dimissione dal posto di segretario del Senato, che viene accordata, rimettendo ad altra tornata la nomina del nuovo segretario;

5° Del dispaccio del Ministero degli esteri in data dei 31 corrente, con cui annunzia l'esenzione dalla tassa delle lettere dirette ai senatori e deputati durante il tempo della sessione del Parlamento, purchè nell'indirizzo siavi espressa la relativa qualità.

Si rimanda successivamente la proposta dell'estensore dei processi verbali alla prima riunione nella sala delle conferenze, dopo il rapporto della Commissione a ciò nominata.

Viene pure rimandata in conferenza la proposta delle due Commissioni, una di finanze e contabilità, e l'altra di agricoltura, industria e commercio. (Verb.)

**LETTURA E DISCUSSIONE
DEL PROGETTO D'INDIRIZZO IN RISPOSTA
AL DISCORSO DELLA CORONA.**

MANNÒ, relatore, dietro invito del presidente dà lettura del progetto d'indirizzo del Senato in risposta al discorso della Corona. (Verb.)

Serenissimo Principe,

1. Il Senato del regno, presentandosi al cospetto di V. A. S., inchina nella vostra persona l'alto Rappresentante dell'augusto Monarca, che vi destinò ad aprire in suo real nome la prima sessione del Parlamento nazionale, e a dare al reggimento rappresentativo auspicii tali che promettono all'Italia, annunziano all'Europa fausto e glorioso avvenire.

2. Era al certo turbata la serenità della lunga pace europea da fosche previsioni, da intestino collidersi di ragionevoli popolari voti e di aspre ripulse. La Provvidenza ci preservò dal ricevere questo annuastramento a sventura, perchè ci concedette nel Principe reggitore dei nostri destini quella sapienza che conosce da lontano tempo i bisogni del popolo, quella magnanimità e quel consiglio che li appagano in tempo opportuno. Il popolo non reclama quando giustamente spera. E il regno di Carlo Alberto, inaugurato con la libertà civile, svolgeva ogni dì, nel succedersi di ottime leggi, di salutari discipline, di generosa protezione ad ogni utile coltura dell'umano ingegno, i semi della politica libertà. Il reggimento rappresentativo fu per altri popoli uno slancio ad altra meta; per noi non fu che un passo.

3. Udiamo noi le voci di provocata ira; ammirammo la magnanima riscossa, le eroiche fazioni dei fratelli nostri della Lombardia; paventammo con essi, non fosse altro la vittoria popolare che indugio a tremenda vendetta. Fu commosso Carlo

Alberto dal cruccio nostro compianto; e il Re leale, che avea veduto violati già da una vicina potenza, a danno delle sue ragioni, a danno dell'Italia, i politici trattati i quali guarentivano ad ogni Stato di essa la propria indipendenza, dovette anche porger orecchio all'imperioso grido di umanità che imponevagli di fraporsi fra il vindice e le sue vittime; e al consiglio pure imperioso che gli veniva dal sentimento della comune italica stirpe, dalla previsione di comuni nazionali destini, dalla necessità di volgere ad italico beneficio quell'ardenza di popolari spiriti, quel movimento d'anime sdegnose che avrebbe forse degenerato in italico scompiglio.

4. Che se fuvvi chi appellò abbandono di politiche obbligazioni questa magnanima risoluzione, perchè non saravvi chi lo riferisca, non così a chi salva, in quanto lo stringersi degli avvenimenti il concede, le sorti italiane, come a chi, avendo potuto, in tempi cheti e di lunga prova, onorare la dignità della nazione, indirizzare faustamente le sue sorti, compiere le larghe promesse dei giorni pericolosi, conculcò o lasciò conculcare ogni legittimo diritto, ogni ragionevole speranza?

5. Iddio benedice palesamente le nostre armi; e il valoroso nostro esercito prende già l'abito di non interrotte vittorie. Così conceda Iddio che l'abito dei pericoli giornalieri, incontrati (oltre ai nostri voti) dal Re, sia per noi argomento solo di plauso, non mai di sgomento.

6. Sia del pari gloria e auspicio per l'esercito l'animo e il braccio dei Principi di Savoia, mostratisi degni discendenti di eroica dinastia.

7. Il Senato pertanto acclama animosi, longanimi, valenti i nostri prodi. Egli invoca sopra di essi la celeste protezione. Egli confida pienamente nel genio dell'augusto suo Capitano e nell'alleanza della fortuna guerresca e della costituzionale responsabilità, la quale fa che non per la storia sola si registrino le grandi gesta, ma per lo Statuto ancora si spieghino.

8. I prosperi augurii accompagnino l'armata nostra di mare; e il suo stendale, già raccapriccio di barbari, sia oggi conforto a tanti popoli italiani, pei quali la gloria marittima è domestica gloria.

9. Sia lenimento al dolore di tante famigliari dolcezze, abbandonate dall'una e dall'altra milizia, l'animo grande e patriottico dei rimasti nei proprii lari, i quali non lamentano l'assenza di tanti amati, perchè il ritorno dei valorosi sarà rallegrato dall'annunzio della compiuta italica liberazione.

10. Sia pur conforto alla vita del campo, al rischio dei cimenti l'esempio dell'animo virile, della costanza di cuore zelante, che la milizia cittadina spiega sotto ai nostri occhi, nel proteggere in ogni parte dello Stato l'ordine pubblico. Forti petti vanno incontro ai nostri nemici; forti petti rinfrancano chi rimane.

11. La Sardegna ha abbandonato volonterosa il retaggio delle antiche sue istituzioni; funesto certamente, se avesse esso durato in questo lume di tempi, in questa fortuna di vicende tutte fauste per lei, tutte promettitrici di quel rifiorimento che è talvolta malagevole a trattare fra soci, sicuro sempre tra fratelli.

12. La Savoia ha incominciato la sua era costituzionale cimentandola. Gelosa del glorioso vessillo de' suoi Reali, fiera delle tradizioni del suo valore, fremente per l'onta minacciata da insane bande raccogliticce, le quali osarono sperare che la sorpresa opererebbe ciò che opera il timore, mostrò in poche ore come all'impeto dei ribaldi soprasta in ogni incontro l'impeto, anche disordinato, dei fedeli.

Il nostro concorso sarà sempre spontaneo e caloroso per conservare alla monarchia, in ogni qualunque evento, questa importante e nobilissima sua provincia.

13. La Liguria, che scende in campo colla storica sua valentia e col generoso slancio de' suoi magnati per la causa italiana, strinse da prima la destra ai confratelli suoi politici; e plaudita e gratulante nello svolgersi propizio delle nostre venture, dopo aver posto già in comune i molti interessi che a noi l'univano, mette in comune gli affetti, le simpatie, le fraterne sorti inseparabili.

14. Il Senato è lieto della concorde volontà che a noi unisce le potenze governate da istituzioni alle nostre uniformi o rette a popolo. Questo accordo di sentimenti e di interessi spianerà le difficoltà che talvolta muovono dal conciliare la politica fiducia, che quelli ispirano, con la politica prudenza che questi impongono; difficoltà che il Governo ha sempre saggiamente superate, sebbene sia avvenuto tale caso, in cui l'agente suo non ne tenne uguale conto.

15. La Spagna darà a noi e riceverà frutto condegno della rannodata politica amista.

16. E il darà soprattutto l'Italia nostra, che, madre amorevole, vuole i figliuoli suoi forti e poderosi; madre saggia, non riconosce altra forza che nell'unione compiuta di quelli fra i suoi popoli che primi affronteranno lo straniero nei giorni di nuovi pericoli, nell'alleanza di tutti gli altri. L'Italia è nazione e patria. Nazione, essa segue il generale movimento europeo, che ricomponne le naturali o storiche associazioni disordinate dalla moderna politica. Patria, fortifica il nostro braccio colla più santa delle umane carità, e dà all'eroico nostro sforzo la rigidezza d'un nobile orgoglio che si riscatta.

17. Che se mai, a stabilire quella unità di dominio politico, dovrà il Re promuovere le annunziate mutazioni nella legge, il Senato, quantunque non tratto ad alcuna precisa sentenza, dichiara fin d'ora ch'egli avrà sempre in vista nel suo consentimento la potenza della Corona e la grandezza e fortuna dell'Italia.

18. Il Governo del Re si è presentato a noi col migliore degli auspicii, franchezza d'intenzioni, vigoria d'opere. La nazione applaude nei collegi elettorali alla sapienza del Re che pose in mani così fide, così operanti, il sacro deposito delle nascenti nostre istituzioni. Dov'è tanta fiducia, ogni previsione di disaccordo è fallace.

19. Faranno soggetto di seria disamina per noi le leggi della civile processura, alle quali deve precedere l'annunziato ordinamento novello delle giudiziarie istituzioni, conformate rigorosamente al sistema costituzionale, perchè non può essere uniformità di giudizi prima che le giurisdizioni eccentriche siano ridotte ad unità di principio ed a corrispondenza d'azione colla legge fondamentale.

20. Saranno del pari argomento di attenta discussione i progetti di legge, per mettere in armonia cogli ordini novelli politici le istituzioni municipali e provinciali, pel governo delle selve, per la riforma del Consiglio di Stato, e soprattutto per lo riordinamento di quella pubblica istruzione che è il palladio dei nostri futuri destini; perchè i lumi, ugualmente e largamente distribuiti, generano uniformità di pensieri e di giudizi.

21. Il Re commettendo a voi, serenissimo Principe, l'alto uffizio di rappresentarlo, ha voluto che restasse a noi l'onore di veder assiso nel Parlamento nazionale un Principe del real suo sangue. Noi tutto sentiamo il pregio del rinunziare che voi feste in tal guisa alla partecipazione vostra in quelle guer-

resche fazioni che furono sempre gloria immanchevole dell'illustre vostra prosapia.

22. Ritorni a voi il glorioso padre vostro. Ritorni a noi il sovrano amato, il legislatore saggio, l'intrepido guerriero, padre pure a noi tutti. Ritorni col trionfo, con le acclamazioni dell'intera patria, con l'ammirazione dell'Europa, con la devozione e la gratitudine degli antichi e dei novelli suoi fedeli, colla rivendicata indipendenza italiana. (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE propone la discussione in generale sul progetto di risposta al discorso della Corona. (*Conc.*)

DE CARDENAS. Mentre sono disposto ad approvare ed appoggiare in massima questo indirizzo che la benemerita nostra Commissione preparava, non lascio però di desiderare fossero stati espressi alquanto più marcati alcuni dei sentimenti di questa Camera a meglio e più chiaramente esprimerne il pensiero. Quando verrà poi la discussione dei singoli paragrafi, mi riservo allora a proporre o preferibilmente ad appoggiare quelle emendazioni che varranno a dare una tinta più pronunziata, un qualche colore più vivo ed energico ai nostri pensieri.

Uno di questi, che già venne manifestato da molti degli onorevolissimi vostri colleghi, ed al quale gli altri credo non saranno tardi ad associarsi, avrebbe, forse più d'ogni altro, bisogno di essere sviluppato ed espresso in modo chiaro e preciso.

Questi nostri tempi sono gravidi di avvenimenti; questi nascono, si succedono, s'incalzano l'un l'altro. Quell'annunzio che dall'angusta bocca del rappresentante il nostro Sovrano, due settimane ora sono, ricevevamo con applauso come un possibile avvenire, è già un fatto maturo al compimento; fra una settimana forse, e non più, sarà imminente a compiersi, e poco dappoi, lo speriamo, sarà un fatto compiuto.

Piacenza già formulava la sua domanda d'adesione e unione coi nostri paesi; altre città ne esprimevano il desiderio; le più vaste provincie di Modena e della Lombardia procedevano ad atti che ci fanno presagire vicina quella desiderata fusione di popoli cui accennava il discorso di S. A. S. il Principe reggente, ed all'evenienza del quale ci era annunziata la proposta di quelle mutazioni alla legge che valessero a far grandeggiare i nostri destini.

Io, e credo ognuno di voi, non altro abbiamo scorto in quelle parole che l'annunzio d'una possibile mutazione al nostro Statuto; mutazione che ora pare anche chiamata come condizione dell'unione dei loro coi nostri destini da Milano e da Modena. Ma forse che a qualcuna di queste mutazioni, che si prepara il nostro Governo a proporre, o che altri potesse desiderare, si opporrebbe, quasi insormontabile ostacolo, la nostra personale posizione, quella inamovibilità che è ora attaccata alla nostra funzione di senatore, e che nè io nè voi vorremmo avesse a servire d'inciampo alla sperata fusione, sotto la costituzionale corona dei Reali di Savoia, di quante più mai si possa di queste sparse membra della nostra terra italiana.

Vorrei adunque od una maggiore spiegazione alle poche parole che da lontano accennano nell'indirizzo questo pensiero, o che meglio uno speciale paragrafo esprimesse questa precisa idea, già da molti dei nostri onoratissimi colleghi manifestata, che noi cioè, ognuno nel nostro particolare, rinunziamo a quella inamovibilità nostra personale che potrebbe essere d'ostacolo alla rifusione della legge; che ci teniamo fermi e costanti al nostro posto finchè potremo coadiuvare al bene inseparabile del Re e della patria, come lo abbiamo giurato, e che siamo pronti a spogliarci della nostra inamovibilità, ad abbandonare questa sede, a deporci volontariamente,

ogniqua volta la nostra posizione potesse portare ostacolo ai nostri interni miglioramenti od a quelle nuove combinazioni che fossero chiamate dall'evenienza delle circostanze sociali.

(Gazz. Piem.)

BALBI-PIOVERA dichiara di aver preparato a questo riguardo un emendamento che si riserva di sviluppare nella discussione particolare degli articoli, e che intanto depone sulla tavola del presidente, persuaso di essere appoggiato da molti, se non da tutti i senatori. (Verb.)

INTERPELLANZE DEL SENATORE STARA INTORNO ALLA GUERRA ED ALLO STATO DEL PAESE.

STARA prende la parola ed interpella i ministri:

1° Sulle voci che corrono intorno alle fazioni di guerra.

(Verb.)

Osserva che nell'attuale commozione dei tempi devonsi emettere pensieri atti a dare quella fiducia a cui hanno diritto il paese e il Ministero. Parla con altissimo encomio del Re e dell'esercito; non poter tuttavia dissimulare il dolore di certe voci che corrono sugli avvenimenti di quel guerresco campo. Sono esse vere o false? Si sciogla il dubbio; il dubbio solo nuoce alla santa causa, esso genera diffidenza, semina zizzania, rompe i vincoli della disciplina e diminuisce se non annienta quel patriottismo di cui erano animati i nostri militi, e che è tanto necessario per l'esito della santa guerra. (Conc.)

2° Sulle cause per le quali sussistono tuttavia in alcune parti dei Regii Stati e specialmente in Sardegna delle inquietudini nelle popolazioni, e perchè non si usi la forza delle leggi per ristabilire dovunque la necessaria tranquillità.

3° Sui rapporti internazionali in genere, e specialmente perchè non siasi nel discorso della Corona spiegato in quali condizioni ci troviamo relativamente ai Governi che non sono nè costituzionali, nè retti a popolo. (Verb.)

Il qual silenzio egli trova pregiudizievole all'attuale ordine delle cose; domanda che ogni ragione sia palesemente discussa e stabilita; e termina concludendo esser egli disposto a prestare il concorso de' suoi sentimenti e dell'opera sua per la totale indipendenza d'Italia. (Conc.)

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri e reggente il Ministero di guerra, risponde che, per quanto tali interpellanze siano di un interesse generale, avendole il senatore interpellante ristrette a tre punti, egli è disposto a rispondere subito a ciascuno di essi, se la Camera lo giudica opportuno, ovvero risponderà in altra tornata se così si desidera.

(Si passa oltre alla discussione dell'indirizzo.) (Verb.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELL'INDIRIZZO.

SAULI presenta pure un emendamento, e lo depone sulla tavola del presidente (1).

(Verb.)

BALBO, ministro, propone che si leggano gli articoli separatamente, a cui ciascuno potrà fare all'uopo le osservazioni che crederà più opportune. (Conc.)

PLEZZA, nell'atto che il presidente sta per chiudere la discussione generale, propone il progetto di un nuovo indirizzo. (Verb.)

PAROCCHI SENATORI, essendosi sollevata la questione preliminare sul punto se possa leggersi il detto progetto dopo chiusa la discussione generale, chiedono che tale discussione sia continuata. (Verb.)

DEFORNARI (1) osserva che la continuazione della discussione non includerebbe la necessità di permettere la lettura di un altro indirizzo. (Conc.)

PLEZZA depone il detto progetto sul tavolo del presidente. (Verb.)

MANNO, relatore, osserva che cinque commissari ebbero dalla Camera l'incarico di compilar l'indirizzo; che non è quindi legale nè conveniente che un membro ne proponga un altro. Si rigetti o si modifichi l'indirizzo se non piace. (Risorg.)

DEFORNARI appoggia il preopinante e accenna la possibilità in questo caso di dover intendere lettura di dieci o più indirizzi. (Conc.)

PLEZZA risponde che la nomina della Commissione non ha altro scopo fuorchè quello di garantire alla Camera la presentazione di un progetto, e che non toglie ad ogni senatore la facoltà di presentare un indirizzo particolare nella stessa guisa che ha l'iniziativa della presentazione delle leggi. (Verb.)

GIOVANETTI dice essere contrario agli usi parlamentari l'introdurre progetti d'indirizzi particolari; che questo sistema produrrebbe l'inconveniente di avere a discutere tanti indirizzi quanti piacesse a ciascun senatore di proporre; che non è applicabile al caso il disposto del regolamento concernente l'iniziativa delle leggi; che in ogni caso il nuovo indirizzo dovrebbe essere rimandato agli uffici, e ne verrebbe un circolo vizioso; che le stesse proposte di legge potrebbero farsi di nuovo sullo stesso soggetto in discussione; e che non potrebbe trattarsi di un nuovo indirizzo se non dopo discusso e reietto il progetto della Commissione. (Verb.)

MANNO, relatore, soggiunge che chi propone una legge gode di un diritto individuale; che nel caso invece della proposizione di un nuovo indirizzo non si farebbe che turbare l'azione della Camera. (Risorg.)

STARA pone questo dilemma: l'indirizzo proposto pecca o nella forma o nella sostanza; se nella forma, si propongano gli emendamenti; se nella sostanza, si disapprovi. (Conc.)

PLEZZA risponde alle varie osservazioni e mantiene il diritto che ha ciascun membro di dire chiaramente la sua opinione. (Conc.)

(Nasce fra lui ed il barone Manno una discussione sul vocabolo *convenienza*.) (Verb.)

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, osserva che il progetto della Commissione avrebbe sempre la priorità e che quindi si deve discutere sopra di esso. (Risorg.)

GIOVANETTI insiste spettare all'indirizzo della Commissione la priorità, epperò non potersi udire lettura di altro indirizzo se non nel caso che sia stato rigettato quello della Commissione. (Conc.)

PLEZZA osserva che l'art. 66 del regolamento indica il modo in cui si debbono redigere i progetti d'indirizzi, non per privare i singoli senatori del diritto di proporre altri progetti, ma solamente affinchè non avvenga il caso che il Senato si trovi senza progetto. Non esservi ragione per cui si abbiano a privare i senatori del diritto di proporre progetti d'indirizzi, tanto più che hanno diritto di fare la proposizione che credono a mente dell'art. 57, e se ognuno può fare una diversa

(1) Quest'emendamento riferendosi all'art. 12 venne in discussione nella successiva tornata del 25 maggio.

proposta di legge, perchè non potrà farla di indirizzi che hanno minori conseguenze? Risponde non negare la priorità al progetto della Commissione sì per la discussione che per la votazione, ma che sarebbe assurdo spingere la priorità sino a votare il primo indirizzo prima di aver udito lettura del secondo, perchè una volta accettato il primo è inutile leggere il secondo, e il Senato si precluderebbe così la via ad adottare l'altro progetto quando anche fosse migliore del primo, e sacrificerebbe la sostanza della discussione alle formalità introdotte per favorirne il regolare sviluppo ed il buon esito.

(Conc.)

DELLA TORRE, DEFORNARI e DE CARDENAS prendono pure la parola intorno a questo punto. (Verb.)

IL PRESIDENTE formula la questione in queste due proposizioni: 1° se si può ammettere un nuovo progetto d'indirizzo dopo quello già presentato dalla Commissione; 2° se la priorità appartenendo a quello della Commissione si abbia a rigettare l'altro. (Op.)

GIOVANETTI oppone che la quistione di priorità debbe precedere l'altra; e che quando sia rigettato il progetto d'indirizzo della Commissione, allora si disputerà se un senatore abbia il diritto di surrogarsi al Senato. (Op.)

(La Camera decide che il progetto della Commissione avrà la priorità, ammessa la dichiarazione del senatore Plezza di presentare il suo progetto in forma di emendamenti. La discussione generale è chiusa.) (Verb.)

IL PRESIDENTE legge il primo articolo dell'indirizzo della Commissione. (Conc.)

D'AZEGLIO propone che si sostituisca la parola *onora* alla parola *inchina*, siccome più conveniente ad esprimere il concetto a cui si accenna. (Conc.)

MANNO, relatore, mantiene la parola *inchina*, la quale è ossequiosa senza essere abietta e servile. (Conc.)

D'AZEGLIO non la rifiuta perchè abietta, ma perchè meglio conviensi alla divinità. (Conc.)

(La Camera consultata in proposito rigetta l'emendamento.) (Verb.)

PLEZZA propone per emendazione il primo paragrafo del suo indirizzo di cui non gli fu consentita la lettura in intero. Esso è concepito nei termini seguenti:

« Altezza serenissima! Il Senato del Regno onora nella persona vostra il Rappresentante dell'augusto Monarca che vi destinò ad aprire la prima sessione del Parlamento Nazionale nella nostra patria.

« Voi inauguraste il sistema rappresentativo in un'epoca solenne per l'Italia, e nelle sue conseguenze forse per tutta Europa. » (Conc.)

MANNO, relatore, GIOVANETTI e DEFORNARI oppongono alcune osservazioni, tendenti a provare che questa emendazione od è superflua od è inopportuna. (Conc.)

(Dopo le repliche del senatore Plezza, l'emendazione è posta ai voti. La Camera non approva.) (1) (Conc.)

IL PRESIDENTE legge il 2°, 3° e 4° articolo. (Verb.)

SAULI (sul 2° art.) domanda che si sopprima l'epiteto *ragionevoli* posto innanzi ai voti del popolo, perchè pericoloso. (Conc.)

DE CARDENAS, MANNO e GIOVANETTI sostengono la convenienza dell'epiteto. (Conc.)

(L'emendazione del senatore Sauli, posta ai voti, non è approvata.) (Conc.)

PLANA (sul 3° art.) propone un emendamento per cui sarebbe più esplicitamente caratterizzata la condotta dell'Austria, la quale non venne nell'indirizzo che indicata (1).

(Risorg.)

MANNO, relatore, combatte l'emendamento, osservando essere identico il pensiero sotto forma velata implicita. (Conc.)

PLANA. Nelle circostanze in cui siamo è necessario un discorso esplicito non implicito. (Conc.)

BALDI-PIOVERA. Non giova il parlare velato nella Camera, quando sul campo si parla col cannone. (Conc.)

D'AZEGLIO opina che si debba marchiare d'infamia la condotta che tenne quella potenza co' suoi popoli, e non essere tempo di tergiversazioni e di riserva. (Risorg.)

Domanda che in luogo di *vindice* si ponga *carnefice*, perchè l'Austria inverso i Lombardi operò da carnefice, e nissun diritto ella può vantare per cui l'epiteto di *vindice* possa passarlesi. (Op.)

MANNO, relatore, osserva che la parola *carnefice* non è parlamentare. (Conc.)

D'AZEGLIO. Ma è sincera. (Conc.)

(Gli emendamenti proposti dal commendatore Plana e dal marchese D'Azeglio sono dalla Camera rigettati.) (Verb.)

DEFORNARI propone pure un emendamento. (1) (Verb.) (È rigettato.) (Verb.)

GIOVANETTI (sul 4° art.) fa alcune osservazioni sull'impero d'Austria, sulla non imputabilità dei ministri, ma dell'imperatore, perchè assoluto e dispotico, e quindi sulla convenienza di dire *conculcò*, togliendo le parole *o lasciò conculcare*. (Conc.)

MANNO, relatore, e DE CARDENAS rispondono in proposito. (Conc.)

(L'emendamento è ritirato.) (Verb.)

DE CARDENAS propone di sostituire alla parola *vindice* quella di *oppressore*. (Verb.)

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti la questione: eli è per l'oppressore si alzi. (I senatori stanno seduti.) Rinnova la votazione ed esclama: chi è per l'oppressore si alzi. (Conc.)

Un senatore. Nessuno vorrà alzarsi per l'oppressore? (Si ride) (Conc.)

(L'emendamento De Cardenas è rigettato.) (Verb.)

PLEZZA legge un emendamento ai paragrafi 2°, 3° e 4°, concepito in questi termini:

« La saviezza del Re coll'accordare ai suoi popoli le riforme e le istituzioni, le quali assicurano la libertà che il progresso della civilizzazione reclama, ha sempre più ristretti i vincoli di mutuo amore, di mutua confidenza tra popolo e principe, che predistinguono nella storia e rendono cari al paese gli annuali della gloriosa sua Dinastia, ed ha dato al regno, colla concordia degli animi, la forza di far la guerra allo straniero che ha violato i trattati, combattuto sul territorio nostro, anche con mezzi demoralizzatori dei popoli, le riforme necessarie, conculcato i diritti dei nostri fratelli e l'indipendenza d'Italia. »

In appoggio dell'emendamento proposto fa osservare aver egli detto che coll'accordare la libertà il Re ristrinse i vincoli d'affetto che anche anticamente legavano il Piemonte alla Dinastia di Savoia, perchè quest'elogio può farsi in conformità della storia; sembrargli invece troppo enfatico lo stile dei paragrafi del progetto, in parte anche men vero. Essere erroneo che il regno di Carlo Alberto sia stato inaugurato colla libertà civile; che egli stesso disse di avere inaugurato solo recente-

(1) A questo punto verosimilmente venne posto ai voti ed adottato l'art. 1 (a) quale venne proposto dalla Commissione, ma ciò non consta né dal verbale né dai giornali.

(1) Le più diligenti ricerche non ci hanno posto in grado di trascrivere i termini né dell'emendamento del senatore Plana, né di quelli stati in seguito proposti dai senatori Defornari e Giovanetti.

mente nel decreto di promessa dello Statuto; essere men vero che ogni di svolgesse nel succedersi d'ottime leggi. Spiacergli di dover discendere a questi particolari, ma essere forzato dal dovere di dire la propria opinione; sembrargli troppo enfatico, e più di quello che alla gravità della Camera si convenga, il paragrafo secondo; sembrargli essere erroneo che Carlo Alberto sia stato mosso dal nostro *crucioso compianto*. (Conc.)

UN SENATORE. Noi non abbiamo pianto nei giorni della rivoluzione di Milano, noi frememmo, e il nostro fremito ha incoraggiato e spinto il Re oltre il Ticino. (Conc.)

MANNO, relatore, rispose non esservi parole adulatorie nella sua redazione; esistervi varie specie di libertà; e la libertà civile, l'eguaglianza avanti la legge, la soppressione dei tribunali eccezionali possedersi da noi fin dal principio del regno di Carlo Alberto. (Conc.)

(Fattesi alcune altre osservazioni, si passò ai voti. L'emendamento fu rigettato.) (Conc.)

PARETO, ministro degli affari esteri, riprende l'osservazione sulla convenienza di sostituire alla parola *vindice* quella di *oppressore*, proposta dal conte De Cardenas. (Verb.)

Vorrebbe che non si qualificasse *vindice* l'Austria, perchè, potendosi prendere questa parola in buon senso, il popolo potrebbe forse scambiare la vera significazione datale nell'indirizzo. (Risorg.)

GIOVANETTI sta per la parola *oppressore*. (Op.)

(La Camera consultata rimanda alla Commissione perchè sia coordinata la frase. Nasce quindi questione sull'espressione del progetto circa l'infrangimento dei trattati per parte dell'imperatore austriaco.) (Verb.)

PARETO, ministro degli affari esteri, a proposito delle parole dell'indirizzo che toccano dei trattati violati da una vicina potenza motiva le dette parole circa la violazione di trattati per parte dell'Austria; prova la santità della guerra che ora si combatte, e il diritto della nostra indipendenza. (Le parole calde e generose del ministro riscuotono vivissimi applausi.) (Conc.)

(Vengono approvati i tre articoli secondo il progetto della Commissione.) (Verb.)

IL PRESIDENTE legge gli art. 5, 6, 7 e 8. (Verb.)

GIOVANETTI propone una variazione all'art. 7 (5) (Verb.), ed entrando a parlare della prerogativa reale e della responsabilità ministeriale osserva doversi conciliare questi due principii in modo che non si escludano, ma comprendano nel loro complessivo significato quella libertà e insieme quell'armonia di azione, per cui regolarmente agisce il Governo rappresentativo; che, avendo il Re la prerogativa di comandare l'esercito di terra e l'armata di mare, certamente i ministri non possono essere sindacabili per gli effetti immediati di questo comando, sebbene lo possano essere per il risultato definitivo della guerra. In Inghilterra i ministri nominano il generale in capo, il quale alla sua volta propone al Re la nomina agli altri gradi; cotà dunque i ministri sono responsabili per la nomina del generale e questo per le altre.

La storia non ci presenta molti casi di Re costituzionali, che siansi posti personalmente alla testa dei loro eserciti, nè sapremmo addurre altro esempio che quello di Guglielmo III, il quale presenta molta analogia colle attuali nostre circostanze; se non che Guglielmo III combatteva contro suo suocero per una corona, appoggiato dal figlio, il duca di Cumberland, vincitore della battaglia di Culloden, e nel caso nostro il magnanimo Carlo Alberto combatte per una causa molto più generosa, molto più sacra, cioè per l'indipendenza d'Italia, e lo seguono in questa via gli augusti suoi figli, che già si segnalano combattendo animosamente per la causa italiana.

Un Re però mentre guerreggia non può tralasciare il potente mezzo delle negoziazioni, quindi non si saprebbe se sia più in diritto o in dovere di mantenere, specialmente colle provincie che sono il teatro della guerra, quelle relazioni che meglio possano condurre ad un felice risultamento delle operazioni militari.

Nel disimpegno di queste incumbenze può adunque il Re valersi di quei mezzi e di quelle persone che meglio crede atti al conseguimento dello scopo, indipendentemente dalla circostanza che un ministro trovisi presso di lui, il quale non potrebbe diminuire quella pienezza di azione che la convenienza e i più savi principii di diritto pubblico gli assicurano (1). (Cost. Sub.)

(1) Crediamo opportuno di trascrivere la seguente lettera diretta dal senatore Giovanetti al direttore del *Costituzionale Subalpino* e stampata nel n.º 74 dello stesso giornale.

« Torino, il 24 maggio 1848.

« Amico carissimo,

« Il vostro foglio di ieri l'altro, rendendo conto della tornata del Senato del giorno precedente, m'ha posto in bocca un errore storico, che mi sembra dovere, non per me, ma per la dignità del Senato, pregarvi di rettificare. Mi gioverò della congiuntura per farvi conoscere brevemente l'ordine e lo scopo delle parole che mossi. Quando fui posto in discussione l'articolo dell'indirizzo che accenna l'utilità dell'alleanza della fortuna guerresca colla responsabilità costituzionale, credetti opportuno di indicare le mie idee sulla responsabilità costituzionale nel caso di guerra capitana dal Re per provocare i ministri a spiegarsi chiaramente su quest'argomento.

« Dissi pertanto che la responsabilità de' ministri era il correlativo, la guarentigia dell'invulnerabilità della persona del Sovrano, che tale responsabilità non si poteva diminuire senza compromettere l'invulnerabilità: potersi e doversi traslocare dal capo sacro del Re a quello dei ministri: essere quindi necessario, indispensabile di definire esattamente i limiti della prerogativa reale, quando il Principe assume il comando dell'esercito o dell'armata di mare, affinchè si sappia quali sono gli atti che tornano, e quali non tornano sindacabili.

« Notai che non mi sovveniva di alcun precedente storico che fornisse lume, fuor quello di Guglielmo III, che glorioso di avere felicemente lottato con Luigi XIV, quale Statolder d'Olanda, erasi recato col suo esercito al conquisto della corona d'Inghilterra sopra lo suocero. Questo caso rassomigliasi assai a quello di Carlo Alberto; senonchè il nostro Sovrano propugna una causa molto più generosa, molto più sacra, molto più sublime; combatte per conseguire ed assicurare l'indipendenza d'Italia.

« Ma Guglielmo III avea necessariamente agito con pienezza di potere. Egli non avea dato una Costituzione: andava a guadagnare un trono costituzionale.

« Soggiunsi che vi erano pure parecchi esempi di principii del sangue che comandarono eserciti, e fra questi fosse notevole quello del duca di Cumberland, figlio di Giorgio II, vincitore della battaglia di Culloden. Non potersi però riguardare questi casi di eserciti comandati da principii del sangue come influenti allo scioglimento della questione, perchè rimanevano sotto la responsabilità ministeriale, come quando sceglievasi qualsivoglia altro generale per preporlo alla condotta della guerra, senza che si complicassero colla prerogativa del Re.

« Affidandosi il comando ad un principe del sangue rimane soltanto più compiuta la responsabilità ministeriale, e si estende la medesima a qualunque atto: annuendosi dal Re è giuocoforza escludere gli atti personali, che sono conseguenza immediata della sua prerogativa, quegli atti senza la libertà de' quali l'ufficio del capitano sarebbe angustiato od impedito.

« Seguendo a ricercare il criterio che avrei desiderato di rinvenire nella storia della Gran Bretagna, ove i principii costituzionali sono più antichi d'assai che non presso altri popoli,

PARETO, ministro degli affari esteri, risponde che assume l'intera responsabilità degli atti del Re e delle persone che gli sono vicine per quanto riguarda le negoziazioni, dichiarando espressamente che nulla si opera se non di commissione o con autorizzazione ed intelligenza del Ministero. (Verb.)

BALBO, presidente del Consiglio de' ministri, assume la responsabilità dei fatti di guerra per tutto ciò che oltrepassa le naturali conseguenze della prerogativa reale di comandar l'esercito. (Verb.)

GIOVANETTI si dichiara appagato delle sincere spiegazioni del Ministero e ritira il suo amendamento. (Verb.)

PIEZZA trova troppo enfatiche le espressioni sia toccante l'esercito che il *genio* del Re. Se tanto proclamasi ora quanto valorosamente sì, ma in soli due scontri ed uno non affatto felice si è operato, quali parole si troveranno per lodare grandi fatti e decisivi? Il Re ha dato non dubbia prova d'intrepidezza, di grande valore; i principii furono buoni, ed egli trovasi

mi parve di avvertire che in quell'impero si suole nominare dal Ministero il generale in capo, poi da questo presentarsi le nomine degli altri uffiziali al Re, onde il Ministero risponde del generale, questi degli uffiziali dell'esercito. Tuttavia un tale sistema non potersi coordinare coll'esercizio della prerogativa del Sovrano di comandare egli stesso; perchè non potrebbe mai dargli alcuna responsabilità per quanto egli opera in virtù d'un diritto proprio, incontestabile. Conseguentemente essermi avviso che doveano distinguersi sempre nel Re gli atti che sono dipendenti dalla sua personale prerogativa, come le operazioni di guerra, qualunque sieno, da lui ordinate qual comandante supremo, dagli atti che rientrano nell'altra prerogativa delle nomine a cariche ed impieghi, la quale non esercisce che sotto la responsabilità ministeriale. I primi non essere mai sindacabili, esserlo pienamente gli altri. L'uso inglese, sebbene non conforme, reggersi dallo stesso principio, condurre ad un medesimo risultato. Senonchè l'uso inglese non suppone che il comando sia assunto dal Re, e fa rimontare al Ministero, che nominò il generale in capo, la responsabilità delle altre nomine, mentre, in mio senso, assumendosi dal Re il comando supremo, non restano che le nomine degli uffiziali a carico del Ministero, insieme alle altre operazioni che personalmente e direttamente non sono ordinate dal Re.

« Questo modo di definire i limiti della prerogativa reale e della responsabilità esposi con animo d'intendere l'opinione dei ministri; la quale, spiegata in tanto solenne congiuntura, avrebbe servito di norma e di precedente. Ad un tempo volleno provocare la loro spiegazione sopra un punto non meno importante. Alla guerra non si marcia, non si accampa, non si pugna soltanto. Occorrono spessissimo negoziazioni o pratiche sì coi paesi occupati come con altri limitrofi. I maneggi diplomatici si mescolano con quelli dell'armi. Queste cose non si possono fare da ministri che siedono nella capitale, nè con esse possono sempre dividersi le cure del solo ministro della guerra che stesse presso il Sovrano. Richiedono l'opera zelante di alcun personaggio speciale, che in sè raccolga ad un tempo la confidenza del Sovrano e quella del Ministero. Pareami che così avvenisse in fatto; tuttavia domandai se il Ministero avea dato in proposito autorizzazioni, e se i rapporti della Corona coi paesi occupati o contigui erano regolati sotto la sua responsabilità.

« A queste interpellanze si fecero le risposte, che voi avete riferite, dal ministro degli esteri e dal presidente del Consiglio. Io mi dichiarai appagato, perchè diedero a dividere che non mi era punto apposto in fallo.

« Vostro affezionatissimo amico
« G. GIOVANETTI. »

sulla via di dar prova di genio; ma allo stato delle cose non si può far uso di tale espressione non ancora giustificata dai fatti, senza incorrere in adulazioni.

Propone quindi il seguente emendamento che riguarda il complesso dei paragrafi in discussione:

« Il Senato applaude al valore del prode nostro esercito che ha saputo dopo sì lunga pace far rivivere, e cinta di nuovo lustro, la fama di disciplina e di virtù militare che ereditammo dai nostri padri. Egli invoca sopra di lui le benedizioni del cielo e sopra l'augusto Capitano il cui esempio finiamma, che lo proteggano coi reali suoi figli nei giornalieri pericoli ai quali (oltre ai nostri voti) si espongono.

« Le benedizioni stesse accompagnino l'armata nostra di mare e la Croce di Savoia, innestata al vessillo dell'unione italiana, sia e in terra o in mare conforto ai nostri fratelli travagliati dalla guerra.

« Confida pienamente il Senato nell'alta mente dell'augusto Monarca, e spera che la responsabilità costituzionale farà sentire la sua influenza benefica anche nell'esercito, ricercando sul campo della prova, e ricompensando cogli onori e coll'autorità il merito, e assicurerà con ciò sempre più la gloria del Re, il buon esito della guerra, l'onore e la salvezza della nazione. »

Continuando, trova oscuro il paragrafo 7º nella parte che riguarda la responsabilità ministeriale. Disapprova nel paragrafo 8º le parole *raccapriccio di barbari*, dette a proposito della bandiera sarda, come quelle che enfaticamente si riferiscono al piccolo fatto di Tripoli, in occasione della grande guerra italiana, il cui concetto e l'ardire di averla intrapresa è assai maggiore del fatto citato.

Trova fuori di proposito quando si va a soccorrere Venezia il dire che per quei popoli *la gloria marittima è domestica gloria* in un momento in cui Venezia non ha peranco date prove di essere erede del valore de' suoi avi. (Conc.)

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, combatte la proposta del proponente, per quanto riguarda l'esercito, lodandone la bravura ed accennando al felice esito che ebbero sinora i nostri fatti d'arme. (Conc. e Risorg.)

MANNO, relatore, spiega la parola *genio* come voce derivata dal greco; dimostra come questa si sia applicata ad Alessandro, Cesare e Napoleone, e conchiude sostenendo la redazione della Commissione. (Conc.)

PARETO, ministro degli affari esteri, appoggia l'espressione *raccapriccio di barbari* applicata alla bandiera nostra, la quale non alla battaglia di Tripoli si riferisce, ma sì alle gesta di Genova, di Pisa e di Venezia, che tutte si riepilogano nella bandiera tricolore italiana. (Visti applausi) (Conc.)

PIEZZA ritira il suo emendamento per quanto riguarda le lodi dell'esercito e l'espressione di *raccapriccio di barbari*, applicata allo stendardo marittimo. (Verb.)

(I paragrafi in discussione vengono tutti approvati come furono redatti dalla Commissione.) (Verb. e Conc.)

La seduta si leva alle ore 4 1/2 pomeridiane. (Conc.)

Ordine del giorno per 23 maggio, alle ore 12 pomeridiane:

- 1º Nomina dell'estensore dei processi verbali;
- 2º Nomina di un segretario senatore in surrogazione del cavaliere Federico Colla, assente per servizio pubblico;
- 5º Continuazione della discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

TORNATA DEL 23 MAGGIO 1848

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. Osservazioni sul verbale — Congedo al senatore Gromo — Seguito della discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona — Presentazione del progetto di legge d'unione del ducato di Piacenza — Seguito della discussione dell'indirizzo.

Si apre la seduta alle ore 12 1/2. (Verb.)

BALSI-PIOVERA, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente. (Verb.)

OSSERVAZIONI SUL VERBALE.

MOSCA propone che per maggior precisione si esprima in detto processo verbale che il marchese Pareto non ha altrimenti adottato, ma sostenuto il vocabolo di *oppressore*; e vuole perciò che si sostituisca: il marchese Pareto *sostiene* invece di *adotta*. (Verb.)

PIEZZA osserva non aver messo in dubbio la priorità del progetto della Commissione, e domanda siane fatto cenno nel verbale. (Verb.)

GIOVANETTI risponde leggendo l'articolo del verbale che si riferisce. (Verb.)

PIEZZA replica che per maggior chiarezza desidera si aggiunga: *fu dal principio non contestata da esso*; propone poi un'emendamento riflettente la questione sulla violazione dei trattati per parte dell'Austria, che egli afferma non essersi trattata nella seduta se non per incidente, e vuole perciò che si esprima: *nasce questione sulle parole con cui nell'indirizzo viene accennata la violazione dei trattati*; per ultimo protesta non aver ritirata assolutamente l'emendamento agli ultimi tre articoli letti in detta seduta, ma soltanto per la parte che riguarda le lodi date all'esercito e l'articolo riflettente la marina, dichiaratosi contento delle osservazioni fattesi in proposito dal ministro degli affari esteri marchese Pareto. (Verb.)

(Nun altro rilievo essendo occorso sul tenore del processo verbale, viene questo approvato.) (Verb.)

CONGEDO AL SENATORE GROMO.

IL PRESIDENTE fa in seguito dar lettura della lettera di congedo accordata dal dicastero di grazia e giustizia a S. E. il senatore Gromo per ragione di salute, e domanda che pari licenza gli venga concessa dalla Camera. (Verb.)
(Accordato.) (Verb.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO D'INDIRIZZO IN RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA.

COLLI. Signori, la bella, l'ottima armata che il Re ha condotta gloriosamente dalle sponde del Ticino a quelle dell'Adige, ha provato che essa sa combattere e vincere; ma essa

non basta al nostro scopo, essa non basta a finir la guerra, nè a ciò bastano i soccorsi che van giungendo dalla bassa Italia.

Signori, io non vedo farsi da noi, dalla vicina Lombardia, da Parma, da Modena sforzi proporzionati alla grandezza dell'intrapresa.

Qualunque fosse per l'addietro l'opinione di un uomo nato italiano, egli comprenderà facilmente che a quest'ora non vi ha più transazione possibile, e che a noi giova assicurare a forza di sacrifici i nostri destini futuri. Che se il giogo dello straniero ha potuto sembrar da temersi agli uni e grave agli altri, assai più grave riuscirebbe dopo una mal tentata impresa. Meglio è giovare dei propri mezzi per la difesa, che serbarli, risparmiandoli, a divenir preda del nemico. Lungi da me lo sparger timori.

So quanto valga il braccio del Re e quello dei suoi prodi; ma le regole dell'arte, ma la prudenza c'impongono, o signori, nuovi doveri. Colui che può assicurarsi la vittoria, non deve, no, lasciarla in balia al caso. Io credo dunque, o signori, che, senza la menoma dilazione, deve esser adunata sull'Adda un'armata di riserva di 50 mila uomini, composta, per la massima parte, dai soldati dell'amica Lombardia, che quivi acquisteranno l'istruzione e la disciplina tanto necessaria. Serviranno ad alimentare l'armata attiva ed a riparare le perdite inseparabili dalla guerra. Credo necessario innalzare sulla sponda sinistra dell'Adda, a guisa di testa di ponte, un gran campo trincerato, munito di poderosa artiglieria. Io credo che si devono aggiungere nuove opere a Pizzighetone e munirla di tutto punto. Queste precauzioni non le trascurava il gran capitano, il quale, mentre le sue armate entravano vittoriose in Ulma e nelle formidabili linee di Caldiero, prescriveva formarsi un campo d'osservazione a Marengo, e sollecitava i lavori della fortezza d'Alessandria; che, vincitore a Iena, ordinava la formazione di un'armata di riserva a Magenza e nuove opere a Cassel sul Reno, e così faceva in tutte le sue guerre.

Per tutti gli allegati motivi io sono di parere, o signori, doversi accennare a questo bisogno nell'indirizzo.

STARA osserva che per tale questione è meglio aspettare l'arrivo dei ministri. (Verb.)

COLLI. Giunti i ministri riproduce il suo progetto.

(Verb. e Conc.)

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, risponde essersi da tempo formato il progetto di portare i depositi di riserva in Lombardia: il ritardo essere occorso per circostanze inevitabili che deduce dalla condizione dei militi di riserva; annuncia che son partite 14 batterie pel campo, che è in pronto la 15^a e che molti sforzi si sono anche fatti per mettere in piede nuova cavalleria; non crede egli però alla ne-

cessità di aumentare di soverchio questa riserva, che esaurirebbe inutilmente d'uomini il Piemonte, mentre si sa che in Lombardia stassi ora formando un sufficiente corpo di riserva, e legge a questo proposito una lettera con cui il conte Pompeo Litta lo ragguaglia che i Lombardi possono offrire 70000 uomini per la libertà d'Italia (*Applausi*): dice poi ch'è mente del Re di non esaurire tanto le forze del regno senza una grande urgenza, e che questa non c'è (*Applausi*): dà inoltre soddisfacenti ragguagli sulle attive forze dell'esercito nostro in Lombardia, per cui viene provato non essere urgente far nuove spedizioni (1). (*Verb. e Conc.*)

COLLI ringrazia il ministro degli schiarimenti favoriti, insistendo tuttavia per l'aggiunta dell'articolo da esso proposto. (*Verb.*)

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, osserva essere questa inserzione, costituzionalmente parlando, una vera domanda, che non parrebbe ora opportuna (2). (*Verb.*)

GIULIO osserva che il solo voto possibile del Senato in quest'oggi è quello di mostrare ai Lombardi la necessità di un'armata di riserva; non potere far questo oggetto dell'indirizzo: propone quindi che basti la sola pubblicità data dai giornali, e domanda che si passi all'ordine del giorno. (*Conc.*)

COLLI replica sulla opportunità della sua proposta e formula il paragrafo nei seguenti termini: (*Conc.*)

« Il Senato confida che il Ministero, del quale ha già sperimentato lo zelo, nulla ommetterà per preparare i mezzi di compiere la bene incominciata impresa, e si dichiara disposto a secondarlo con tutta l'efficacia del suo potere. » (*Verb.*)

PLEZZA appoggia l'aggiunta del proposto paragrafo.

(*Conc.*)

SAULI cita il sito più opportuno per collocare il paragrafo.

(*Conc.*)

(1) Per rettificare quanto vi ha d'inesatto nelle parole attribuite al ministro Balbo riproduciamo la seguente lettera, stampata nel n° 131 della *Gazzetta Piemontese*:

« Torino, 25 maggio.

« Signore,

« Mi trovo nella necessità di reclamare contro all'estratto delle parole da me pronunciate nella seduta del Senato del 23 corrente, inserito nella gazzetta d'oggi 23.

« Ivi si legge, che io diedi soddisfacenti ragguagli sulle attive forze dell'esercito nostro in Lombardia; per cui viene provato non essere urgente far invio di nuovi rinforzi. E più giù, aver io osservato che l'aggiunta proposta dal marchese Colli non era, costituzionalmente parlando, opportuna.

« Io non feci, nè poteva fare, osservazione sulla costituzionalità che era indisputabile dell'aggiunta. Nè dissi che fosse inopportuno o non urgente l'invio di rinforzi in Lombardia. Io accennai anzi che 15 battaglioni de' nostri depositi sono già mandati od in via per Lombardia; che i quattro rimanenti si potrebbero rimandare ancora; e che questi 19 battaglioni di depositi basterebbero ai due scopi, di rinforzare coi loro uomini i battaglioni del nostro esercito attivo, e di accogliere poi nei loro quadri gli uomini di leva lombarda; ondechè non era urgente, nè opportuno mandare per ora i nostri battaglioni di riserva. Non bisogna confondere i nostri battaglioni di riserva coll'armata di riserva già apparecchiata e composta in prima linea dei battaglioni di deposito, ed in seconda dei battaglioni suddetti di riserva. I primi (oltre agli uomini che se ne possono estrarre per rinforzare l'esercito attivo), formerebbero così una forza di 15 mila uomini e più, i secondi ne formano una simile; e così il totale ammonta a 30,090 di sola fanteria.

« E ciò appunto spiegai nella seduta del Senato del 23.

« Ho l'onore, ecc.

« CESARE BALBO. »

(2) Vedasi la nota precedente.

GIULIO aggiunge non essere opportuno ora l'occuparsi di questo; propone che si mandi il progetto alla Commissione.

(*Conc.*)

IL PRESIDENTE formula la questione se si debba mandare alla Commissione l'aggiunta dell'articolo proposto dal marchese Colli.

(*Gazz. Piem.*)

(La Camera decide affermativamente.) (1). (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE legge gli articoli 9 e 10 dell'indirizzo.

(*Verb.*)

MOSCA propone una modificazione con cui vorrebbe toltà la parola *dolore*, come quella che tende a indebolire, anzichè a rinfrancare gli animi (2).

(*Verb.*)

MANNO, relatore, risponde che questa emendazione non cambia, ma solo aggiunge espressioni già riportate altrove, e osserva che, quando la parola *dolore* è accompagnata dai sacrifici che tutti fanno alla salvezza della patria, ben lungi dall'accennare ad abbattimento, è anzi fondamento di virtù e principio di gloria.

(*Verb.*)

DEFORNARI propone di sostituirvi la parola *abnegazione*.

(*Verb.*)

PARETO, ministro degli affari esteri, appoggia la parola *dolore*, perchè chiunque ha i suoi cari alla guerra, anche buon cittadino, vuol essere addolorato.

(*Verb.*)

Il sentire il dolore è prova del grande sacrificio, ed il sacrificio è tanto più bello quanto più è sentito.

(*Conc.*)

GIOVANETTI fa lettura di altra emendazione proposta dal cav. Mosca.

(*Verb.*)

DE CARDENAS trova inconveniente e non giusto d'invitar l'esercito a prender esempio dalle milizie cittadine, perocchè quello ha un modo suo particolare di essere; quindi appoggia la modificazione proposta dal senatore Mosca.

(*Conc.*)

MANNO, relatore, risponde esservi esempi di varii generi, e che nel caso in questione trattasi di esempio da fratello a fratello, da socio a socio, che è conforto a bene operare.

(*Verb.*)

Quest'esempio che io propongo, egli soggiunge, non deve scoraggiare l'esercito.

(*Conc.*)

DELLA TORRE e DI COLLEGGNO LUIGI propongono altre modificazioni di parole.

(*Conc.*)

(La Camera, rigettate le modificazioni proposte, adotta gli articoli 9 e 10 del progetto dalla Commissione compilato.)

(*Verb.*)

IL PRESIDENTE passa alla lettura dell'art. 11.

(*Verb.*)

MUSIO legge una lunga dissertazione sulle antiche guarentigie della Sardegna, le quali dimostra essere state utilissime all'isola al tempo in cui gemeva sotto la dominazione spagnuola, che questo le avevano valso delle concessioni quando si trattava di concedere dei sussidi alla metropoli:

(*Risorg.*)

termina con proporre la sostituzione della parola *insufficiente* a quella di *funesto*.

(*Verb.*)

PARETO, ministro degli affari esteri, dichiara che la parola *funesto* non si riferisce che ai privilegi feudali e a tutte quelle distinzioni di caste che ritardarono i progressi della Sardegna, senza voler parlare dei privilegi politici e liberali per cui le nazioni si costituiscono.

(*Verb.*)

(1) Che il Senato abbia deliberato di mandare alla Commissione l'articolo proposto dal senatore Colli si desume dal verbale stato stampato nella *Gazzetta Piemontese* e dai giornali la *Concordia* e il *Risorgimento*, nonchè da un richiamo fatto dallo stesso senatore Colli nella successiva tornata del 25 maggio; onde noi crediamo inesatta la redazione del verbale originale, il quale si esprime nei seguenti termini:

« Dopo varie osservazioni per parte dei signori senatori conte Defornari, cavaliere Giulio, avvocato Plezza, conte Sauli, il marchese Colli ritira la sua proposta aggiunta. »

(2) Di questo emendamento e di alcuni altri presentati in questa stessa seduta non ci venne dato di avere il testo.

DES AMBROIS, ministro dei lavori pubblici, fa pure una simile dichiarazione, e sostiene l'epiteto *funesto*, perchè è funesto ogni motivo di divisione. (Verb. e Conc.)

STARA difende gli antichi privilegi della Sardegna: dice che in tempi di barbarie quelle istituzioni furono il palladio di salvezza; quindi non potersi dire *funesto* per il passato (1). (Conc.)

SAULI desidera che si esprima l'idea che la Sardegna, mercè gli ultimi provvedimenti emanati dal Governo, venne efficacemente preparata ad entrare con frutto nel sistema costituzionale, (Verb.) e che fu lieta di sostituire le presenti costituzionali condizioni agli antichi ordinamenti. (Conc.)

MUSIO sostiene tuttora di sostituire la parola *insufficiente* a *funesto*. (Verb.)

COLLI e DES AMBROIS, ministro dei lavori pubblici, spiegano il senso della parola *funesto* quivi usata. (Verb.)

MANNÒ, relatore, nota come la Commissione ebbe in pensiero di ripetere la parola *funesto* nel senso che non recasse danno ai passati tempi della Sardegna, pensiero non sufficientemente sviluppato nel discorso della Corona. (Conc.)

Soggiunge ogni sinistra interpretazione alla parola *funesto* venir tolta dalla condizionale espressa nel seguito della frase, e termina con dire che detto vocabolo vuol essere conservato come verità storica e perchè indica aver a sperare che il presente e l'avvenire saranno compenso al triste passato. (Verb.)

IL PRESIDENTE, non essendo appoggiata l'emendazione del cav. Musio, propone la votazione dell'articolo 11 come fu proposto dalla Commissione. (Verb.) (Viene adottata.) (Verb.)

GIOVANETTI, segretario, legge quindi l'art. 11. (Verb.)

SAULI chiede la lettura dell'emendazione da esso depositata il giorno prima sul banco del presidente. (Verb.)

GIOVANETTI, segretario, ne dà lettura: (Verb.)

« La Savoia ha cominciata la sua era costituzionale in mezzo a fieri cimenti. Il turbine da cui venne assalita fu così terribile da far vacillare i petti più gagliardi. Ma gelosa del sacro vessillo de' suoi Reali, giustamente altera della gloriosa memoria del valor suo, la Savoia, cacciata in breve ora da sè lontana l'onta recatale da insane bande rauniche, mostrò come l'impeto dei ribaldi talvolta si frange contro all'impeto anche disordinato di popoli sinceramente affezionati e fedeli. (Conc.)

SAULI sviluppa la sua opinione; parla della sorte che tocca alle emendazioni, ma protesta che ha il coraggio d'incontrare egual sorte, lasciando alla Commissione tutta la responsabilità dell'indirizzo; (Conc.)

vorrebbe che si desse una soddisfazione all'opinione pubblica relativamente alla condotta tenutasi da alcuni ufficiali negli ultimi casi; loda il modo di operare tenuto dai Savoia, e censura alcune frasi dell'indirizzo, (Risorg.) opponendo specialmente alla parola *cimentandola* usata nel progetto della Commissione. (Verb.)

(L'emendamento è appoggiato.) (Conc.)

MANNÒ, relatore, osserva che il cimentare si può riferire a chi cerca il pericolo come a chi, incontratolo, lo ribatte. La Savoia era in questo secondo caso e, benchè disordinatamente, franse l'ira dei ribaldi, ed è questo il cimento con cui ha consolidata la nostra novella era. (Verb.)

SAULI ritira l'emendazione tanto più facilmente, dice egli, inquantochè era già prevenuto che la doveva, come emendazione, terminare come le altre finora presentate. (Conc.)

PLEZZA propone la seguente emendazione:

« La Savoia, col respingere inerme e disordinata le bande insane che, mentre il secolo proclama la libertà di ogni cittadino, hanno creduto potersi imporre ad un popolo, ha ben meritato della patria, e, cementando col sangue de' suoi figli che combattono valorosamente per l'indipendenza italiana l'innesto della sua croce sul vessillo d'Italia, ha reso indissolubili i vincoli di dinastia, di tradizioni, di simpatia e di gloria che da tanti secoli l'uniscono al regno. »

Sviluppando la sua emendazione, osserva che nel paragrafo sulla Savoia redatto dalla Commissione si è ommesso il motivo più potente, più generoso che ha animato i Savoia a respingere dal loro seno le bande invaditrici; e questo motivo è il sentimento d'indipendenza per cui un popolo ricusa di lasciarsi imporre dalla violenza una forma di governo che egli non ha prescelto; che nel paragrafo proposto dalla Commissione si dice che *la Savoia, gelosa del vessillo de' suoi Reali, fiera delle tradizioni del suo valore, fremente per l'onta minacciata*, cacciò le bande insane; ma questi sentimenti, quantunque nobili, non sono da mettersi a confronto colla nobiltà del sentimento d'indipendenza, il quale non può a meno di avere influito più di tutti gli altri sull'animo dei Savoia. Non trova abbastanza energicamente espresso nel paragrafo susseguente che la Savoia sia indissolubilmente unita al regno, perchè, quantunque si dica che il Senato sarà sempre spontaneo e caloroso nel conservare questa nobilissima provincia in ogni qualunque evento, pure, quando si riflette che la Savoia non può essere minacciata che da un'invasione della Francia, contro la quale la resistenza del Piemonte sarebbe impossibile, si capirà che si sarebbe infatti promesso alla Savoia ciò che non si può mantenere, e che si esprime forse meglio l'idea con dichiararla unita e fusa col regno; colle quali parole, oltre tutto l'unito fisico possibile, esprime anche la difesa morale della medesima, mostrando che non può essere divelta dal regno nostro che da un'iniqua prepotenza irresistibile. Per questi motivi propose l'emendazione. (Conc.)

MANNÒ, relatore, risponde nelle parole *gelosa del suo vessillo, fiera delle sue tradizioni, fremente per l'onta* essere diverse le parole, ma il senso eguale. (Conc.)

PICCOLET e STARA prendono alternativamente la parola in appoggio dell'articolo della Commissione. (Verb.)

PLEZZA mantiene non doversi il sentimento più nobile esprimere solo implicitamente, ma doversi spiegare prima e più degli altri, tanto più che la gelosia, la fiera, il fremere non essendo passioni per se stesse generose, ma solo generose applicate al caso presente, non si deve forzare la mente a far tanti raziocinii per giungere a capire il sentimento più generoso di tutti, nascosto implicitamente in queste espressioni. Quanto al rimanente, ripete non essere abbastanza energiche le espressioni usate per significare i vincoli che a noi uniscono la Savoia. (Conc.)

(L'emendazione del senatore Plezza messa ai voti è reietta, e vien quindi approvato l'articolo della Commissione.) (Verb.)

IL PRESIDENTE passa a leggere l'art. 13. (Verb.)

PARETO, ministro degli affari esteri, chiama l'attenzione della Camera sulle parole: *la Liguria scende col generoso slancio de' suoi magnati per la causa italiana*.

Io, magnate e genovese, dice egli, ho unito i miei sforzi col popolo, il popolo ha agito con noi con eguale disinteresse, con eguale slancio, e penso che si debba a ciascuno la sua parte di onore e di merito: domando che siano tolte le parole

(1) Il verbale si esprime in questi termini:
« Il cavaliere Stara sostiene la parola dell'indirizzo e spiega in proposito le antiche istituzioni della Sardegna. »
Circa a questa contraddizione tra il verbale e la *Concordia*, non essendovi altro giornale che accenni all'opinione manifestata in proposito dal senatore Stara, noi ci asteniamo da ogni giudizio.

de' suoi magnati e sostituite quelle del suo popolo. (Vivi applausi) (Conc.)

MANNO, relatore, nota che la Commissione non intese di dire che i soli magnati si fossero mossi animosi per la gran causa italiana; nominando la Liguria si abbracciò tutta la popolazione che la compone: se parlò in specie dei magnati, si fu perchè questi diedero al resto della popolazione un grande esempio. Del resto, egli non ha difficoltà nel sostituire popolo a magnati. (Risorg.)

(Questa emendazione è dalla Commissione acconsentita ed unanimemente approvata.) (Verb.)

GIOVANETTI, segretario, legge in seguito un'emendazione al detto articolo dell'avvocato Plezza: (Verb.)

« La Liguria, coll'unirsi ora francamente e sinceramente alle provincie subalpine ha mostrata la potenza dell'amor di patria e delle istituzioni nostre sugli animi generosi, e ha tolto ai nemici d'Italia l'ultima speranza di renderci deboli colla discordia. » (Conc.)

PLEZZA, in appoggio della variazione proposta, osserva che, oltre l'emendazione nella quale fu prevenuto dal ministro Pareto sulla parola magnati, egli trova meno esatte, anzi erronee le seguenti: *la Liguria, dopo aver posto in comune i molli interessi che a noi l'univano, mette in comune gli affetti, le simpatie, le fraterne sorti inseparabili.* Consta dalla storia, ed è a tutti noto, che essa non ha mai posto in comune col Piemonte i suoi interessi; che essa fu forzatamente unita al Piemonte dalle potenze, dopo aver esaurite tutte le resistenze possibili; che essa non ebbe mai simpatia, nè affetti, nè fratellanza col Piemonte, e che solo recentemente per l'interesse della gran causa italiana e perchè le istituzioni nuovamente concesse gliene facilitarono la via, essa ci diede l'abbraccio fraterno e si fuse cordialmente con noi. Osserva non esser lecito in nessuna occasione dir cose contrarie alla verità e alla storia. (Conc.)

MANNO, relatore, risponde non negare che la Liguria sia stata unita per forza al Piemonte; ma che è di fatto che vi fu unita per gl'interessi fin dal passato e colle simpatie recentemente, ed egli aver espresso lo stesso sentimento del preopinante in modo più velato. (Conc.)

PLEZZA soggiunge non doversi parlare velatamente, ma francamente, e, quando fu unita per forza, non potersi dire che essa stessa ha posto in comune i suoi interessi. (Conc.)

SAULI nota che sin dal principio potendosi sperare migliori condizioni per le nostre provincie, l'unione si presentava già ai Liguri come un progresso. (Risorg.)

DEFORNARI osserva che la compilazione dell'articolo lascia qualche cosa a desiderare; propone che abbiasi a rimandare alla Commissione per quei cambiamenti che giudicherà del caso. (Verb.)

IL PRESIDENTE propone di mandare alla Commissione perchè faccia una nuova redazione del paragrafo. (Conc.)

MANNO, relatore, purchè la Commissione non accetti l'emendazione. (Conc.)

PLEZZA si oppone, salvo che la Commissione abbia per mandato d'inscrivere il sentimento dell'emendazione della Camera. (Conc.)

ALFIERI appoggia ed osserva che nella questione si è parlato in contrari sensi; la Commissione non ha l'abilità di conciliare pareri affatto dissenzienti. (Conc.)

IL PRESIDENTE allora propone l'adozione dell'emendamento del Plezza. (Conc.)

(È rigettata, dopo tre prove, a grande maggioranza.) (Conc.)

DEFORNARI esprime il suo pensiero che si raduni la Commissione e riformi il paragrafo. (Conc.)

MANNO, relatore, si oppone ad una nuova redazione generica e opina che si debba dalla Camera formular precisamente la sua opinione. (Risorg.)

ALFIERI osserva che vorrebbe prima di tutto rigettare il paragrafo come fu esteso dalla Commissione. (Risorg.)

(Il rinvio alla Commissione, dopo qualche discussione in cui ebbero parte i senatori cavaliere Giovanetti, barone Manno, conte Defornari, marchese Colli e marchese Alfieri sullo spirito della proposta, viene dalla Camera adottato.) (Verb.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DEL DUCATO DI PIACENZA.

RICCI, ministro dell'interno, chiede la parola e legge un rapporto col relativo progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati riguardante l'unione del ducato di Piacenza agli Stati Sardi. (V. Doc., pag. 54.) (Applausi) (Verb. e Conc.)

PLEZZA propone che il Senato attesti la sua soddisfazione alla città di Piacenza (*Varie voci dicono che non si può perchè non è ancora accettata l'adesione*); egli soggiunge la sola offerta essere atto tale da meritare pubbliche espressioni di simpatia e riconoscenza, quand'anche i patti, ciò che è impossibile, la rendessero inaccettabile. (*Parlano molli contemporaneamente; l'oratore siede*) (Conc.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELL'INDIRIZZO.

IL PRESIDENTE legge l'art. 14 dell'indirizzo. (Verb.)

PARETO, ministro degli affari esteri, propone la soppressione dell'ultimo paragrafo, perchè include un rimprovero ad un agente che, quantunque non si possa dire immeritato, pare ora inutile, trattandosi di cosa lontana, della quale più non si parla e a cui si richiamerebbe inutilmente l'attenzione del pubblico. (Conc.)

DELLA TORRE è dello stesso avviso, trattandosi di un fatto non molto noto. (Risorg.)

PARETO, ministro degli affari esteri, soggiunge che l'agente diplomatico di cui si tocca spinse un po' troppo il suo mandato e che il Governo lo richiamò in conseguenza. (Risorg.)

SAULI spiega avviso conforme alla proposizione fatta dal ministro Pareto. (Verb.)

ALFIERI, membro della Commissione, dice trattarsi d'un fatto punto ignoto, e la Commissione doverne perciò tener conto; (Risorg.)

osservando però che, siccome dal Ministero sarebbe ovviato ad ulteriori inconvenienti, non dissente quindi che siano soppresse le parole che ne fanno cenno. (Verb.)

PLEZZA propone la seguente emendazione:

« Gode il Senato di sentire dall'A. V. S. l'assicurazione della buona armonia e della simpatia che regna tra il nostro Governo e le potenze costituzionali e repubblicane, e spera che anche le altre non romperanno le relazioni amichevoli con un Governo perchè combatte per la difesa del popolo a cui appartiene, e che non ha cambiata forma di governo che per adempiere il dovere di mettersi in armonia coi bisogni e colla civiltà della nazione. »

L'oratore sviluppa la sua emendazione, osservando che nel paragrafo proposto dell'indirizzo non si risponde a tutto il pensiero dell'articolo del discorso della Corona cui si riferisce: in detto articolo si accenna la simpatia pel nostro Governo dei

Governi costituzionali o retti a popolo; si tace dei Governi assoluti: questo silenzio è eloquente e richiede che vi si risponda nell'indirizzo. Egli è perciò che propose un'emendazione, nella quale si esprime la speranza che anche i Governi assoluti non romperanno le relazioni con noi, appoggiandola a motivi. Osserva inoltre non potersi adottare il paragrafo proposto quale si trova, perchè timido nelle espressioni, che par non osi dare il suo nome alle repubbliche, e, dopo averle nominate colle parole di *Governi retti a popolo*, pare inchiuda l'idea di non potersi andar d'accordo con esse, mentre proclama di esservi con loro *accordo di sentimenti e d'interessi*; non potersi inoltre approvare il paragrafo, perchè, per far elogio ai ministri, si lodano di aver superate le difficoltà dove difficoltà non esistono. Infatti si dice *che si spianarono e superarono le difficoltà che muovono dal conciliare gl'interessi colle potenze colle quali vi è accordo e simpatia*. Ma il conciliare gl'interessi cogli amici non si può chiamare difficile, ed è la posizione più agevole in cui possa uomo trovarsi. È coi nemici ch'è difficile e che vi è merito a conciliare gl'interessi; ma il conciliarli cogli amici non può essere soggetto di lode, massime in un discorso di un Senato alla Corona. (Conc.)

(L'emendazione è appoggiata.) (Risorg.)

SAULI osserva essere l'Austria presentemente costituzionale, epperò non esistere fra noi troppa simpatia; onde desidererebbe maggiore spiegazione nelle nostre relazioni internazionali. (Verb.)

STARA domanda spiegazioni circa le relazioni nostre colle potenze di cui l'articolo non fa menzione. (Verb.)

PARETO, ministro degli affari esteri, risponde che le potenze assolute non possono certo vedere di molto buon occhio i nostri progressi nella via della libertà; che, del resto, queste potenze si riducevano poco fa a tre. Non parliamo naturalmente dell'Austria: la Russia diede i passaporti al nostro ambasciatore e noi femmo lo stesso col suo, perchè anche i paesi piccoli devono saper sostenere la dignità propria. Questa potenza è, del resto, troppo implicata negli affari di casa sua per molestare. La Prussia, la quale potrebbe quasi considerarsi ora come potenza costituzionale, ha richiamato il suo ambasciatore, ma

lasciò un incaricato d'affari, per cui manteniamo ancora con essa amichevoli relazioni diplomatiche. (Conc. e Risorg.)

STARA si dichiara appagato della risposta. (Verb.)

DE CARPENAS osserva che nella discussione non si è domandato quali fossero le nostre relazioni colle potenze assolute. (Risorg.)

DEFORNARI osserva essere desiderabile che con tutti si mantengano per quanto è possibile i più amichevoli rapporti. (Risorg.)

PARETO, ministro degli affari esteri, replica che, meno colla Russia, vi è con tutte le potenze la relazione che si può meglio desiderare. (Risorg.)

Dichiara essere ottime le nostre relazioni coll'Inghilterra e col Turco. (Verb. e Conc.)

Del resto, aggiunge egli, noi non abbiamo bisogno di carezze dalle potenze estere. Cacciamo intanto via l'Austriaco, e le relazioni diplomatiche saranno presto rannodate di poi. (Vivi applausi) (Conc.)

IL PRESIDENTE, dopo la nuova lettura dell'emendazione dell'avvocato Plezza sollecitata dal conte Defornari, la mette a votazione.

(È rigettata.)

Pone quindi ai voti se l'articolo discusso debba terminare colla parola *impongono* o colla parola *superate*.

(Si decide che abbia a finire colla parola *superate*.) (Verb.)

MANNÒ, relatore, rende conto al Senato che la Commissione ha creduto opportuno di surrogare la parola *oppressore* alla parola *vindice* su cui era sorta questione il giorno antecedente. (Verb.)

(La seduta è levata alle ore 4.) (Risorg.)

Ordine del giorno pel 24 maggio a mezzodi:

1° Nomina di un segretario in rimpiazzo del cavaliere Federico Colla, assente per servizio;

2° Continuazione della discussione sul progetto d'indirizzo al discorso della Corona.

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1848

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Richiami sul verbale — Congedo al senatore Billet — Sequito della discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona.*

La seduta è aperta alle ore 12 $\frac{1}{2}$ meridiane. (Verb.)

GIOVANETTI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente. (Verb.)

RICHIAMI SUL VERBALE.

COLLI osserva che l'armata di riserva di 50000 uomini da lui proposta doveva formarsi per la massima parte di Lombardi, e chiede venga in tal senso rettificato il processo verbale. (Verb.)

ALFIERI riflette non essere stato accennato nel processo verbale il progetto di legge relativo alla dedizione di Piacenza. (Verb.)

(La menzione viene aggiunta in detto processo, il quale è quindi approvato.) (Verb.)

CONGEDO AL SENATORE BILLET.

IL PRESIDENTE fa dar lettura di una lettera del vescovo di Ciampieri, monsignore Billet, il quale chiede un congedo illimitato per affari della diocesi. (Verb.)

(Accordato.) (Verb.)

PRALORNO osserva che in un col progetto di legge riflettente l'unione di Piacenza non si è distribuito il rapporto del Ministero letto ieri in seduta. (Verb.)

IL PRESIDENTE risponde che sta sotto i torchi; interpellata poi la Camera se abbiasi a procedere alla nomina del segretario secondo l'ordine del giorno, ovvero discutere immediatamente l'indirizzo. (Verb.)

(La Camera decide per la discussione dell'indirizzo.) (Verb.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO D'INDIRIZZO IN RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA.

MANNO, relatore, dichiarando che la Commissione dell'indirizzo, nel riprendere ad esaminare il paragrafo relativo alla Liguria, che le era stato rinviato onde la redazione fosse rifusa colle idee dalla Camera adottate, non prendeva in considerazione la giurisprudenza che un tale precedente avrebbe potuto introdurre nella Camera, propone la seguente redazione:

« La Liguria, che scende in campo con la storica sua valen-

tia e col generoso slancio del suo popolo per la causa italiana, stringe la destra ai confratelli suoi politici, e mettendo in comune con essi i molti interessi che a noi l'univano, gli affetti, le simpatie, le fraterne sorti inseparabili, toglie ai nemici nostri l'ultima speranza d'infiacchirci con la discordia. »

(Conc. e Risorg.)

DEFORNARI nota che le parole *stringe la destra* potrebbero lasciar luogo a dubitare che prima d'ora la Liguria non fosse bene affetta al Piemonte, e vorrebbe che con qualche aggiunta questo dubbio si levasse. (Conc.)

PARETO, ministro degli affari esteri (giunto il quale si rilegge il paragrafo a richiesta del senatore Defornari), approva la redazione proposta, e protesta non avere il Ministero che opporre alla compilazione ultima, che trova conforme alla verità. (Verb. e Conc.)

D'ANGENNES propone un mezzo conciliativo, che si scriva *stringe ognor più*. (Conc.)

MANNO relatore. Ma questa sarebbe poi una stretta di mano un po' lunga. (Itarità) (Conc.)

IL PRESIDENTE fa procedere alla votazione sull'articolo emendato.

(Viene questo approvato.)

Legge l'articolo 15.

(Nessuna osservazione essendo stata fatta, si passa ai voti per l'adozione dell'articolo, ed è approvato.)

Legge quindi l'articolo 16 sull'Italia. (Verb.)

DE CARDENAS ha la parola, e vorrebbe sostituire all'epiteto di *moderna*, dato nell'indirizzo alla politica, quello di *antiquata*, come che non si possa dire moderna quella politica che tende solo alla disunione. (Verb.)

MANNO, relatore, osserva che colla parola *moderna* si volle accennare quella politica soltanto che viene retta dal trattato di Vienna, la quale è ancora oggidì vivente, forte e gagliarda, e che prima di chiamarla *antiquata e fracida* bisogna gettarla a terra. (Verb.)

DE CARDENAS insiste ancora a dire che se questa politica conta almeno 54 anni non la si può chiamare *moderna*. (Conc.)

PARETO, ministro degli affari esteri, appoggia l'epiteto *moderna*, osservando che si è questa politica rinvigorita col trattato del 1814 che violò impudentemente tutte le nazionalità. (Verb.)

DE CARDENAS si dichiara appagato e ritira la sua emendazione. (Verb.)

PLEZZA sostiene la precedente mozione e chiede si sostituisca alla parola *moderna* la parola *antiquata*, la quale, dice egli, non è ingiuriosa né enfatica. (Conc.)

ALFIERI sostiene la parola *moderna*, osservando che la

politica attuale non è retta solo dal trattato di Vienna, ma da quello pure di Campoformio. (Verb.)

MANNÒ, *relatore*, osserva che le politiche vive sono quelle che decidono in simili questioni, e che l'insurrezione dei popoli contro il trattato del 1814 prova ad evidenza che la politica da quello sanzionata si può dire moderna, tanto più che per tempi moderni s'intende generalmente dal medio evo in poi. (Verb.)

DEFORNARI vorrebbe che invece di *moderna politica* si dicesse *politica introdotta dai moderni trattati*, notando come la parola *moderna* voglia, almeno per essere intesa nel senso della Commissione, i lunghi commenti che le fece il relatore, mentre non potrebbe a meno di recar dubbio, essendovi almeno due politiche moderne, se lo è quella della quadruplice alleanza, la quale visse per tanti tempi non moderni. (Risorg. e Conc.)

IL PRESIDENTE propone la votazione sulla parola *moderna*. (Verb.)

(Viene adottata.) (Verb.)

DEFORNARI osserva che il contrapporre le *storiche* alle *naturali* associazioni è contraddire colla espressione di *moderna politica* applicata a quel sistema che tendeva a sostenere le prime ed opprimere le seconde; le associazioni naturali sono quelle che nel nostro caso invociamo e vogliamo ristabilire; le storiche invece sono quelle che pur troppo furono introdotte da Governi stranieri e prepotenti. (Verb. e Conc.)

MANNÒ, *relatore*, sostiene la parola *storiche*, perchè queste associazioni di popoli, benchè cominciate dalla prepotenza, diventano col tempo egualmente indissolubili per la quiescenza dei popoli. (Verb.)

PARETO, *ministro degli affari esteri*. Io non credo che l'attuale movimento europeo tenda a ricomporre le storiche associazioni. Mi sembra invece che tutto tenda a sciogliere le associazioni storiche, le quali colla forza, coll'oppressione si formarono e si mantennero; le naturali invece risorgono, tendono a ricomporsi. Così vediamo succedere in Italia, così in Germania, dove associazioni storicissime, ma non naturali, si sfasciano o tendono a sfasciarsi. (Conc.)

MANNÒ, *relatore*, risponde che la è questione sempre controversa quella di stabilire i veri caratteri delle *naturali* associazioni, e che le une colle altre talvolta si confondono. (Conc.)

GIULIO prende la parola per notare la grande difficoltà di distinguere con precisi caratteri la nazionalità:

A principale carattere potrebbe assumersi la lingua. Ma noi stessi praticamente applicando questo sistema, dice egli, avremmo una contraddizione; poichè noi colla Savoia e naturalmente e storicamente siamo uni, nè parliam però la stessa lingua. Io propongo quindi, continua egli, che, lasciata questa discussione, le cui conseguenze non ci possono per ora condurre ad importanti soluzioni, si mantenga la redazione della Commissione, ritenendo per quanto alle parole: *storiche associazioni*, il senso che loro vien comunemente attribuito, cioè il lungo uso consentito dai popoli di convivere e di considerarsi fratelli. (Conc.)

MOSCA, facendo parola dell'attuale riunione di Piacenza, propone un articolo addizionale all'indirizzo (1). (Verb.)

ALFIERI osserva che, quantunque il senso di simpatia verso quella popolazione che si volenterosa che si congiunge con noi sia in tutti i cuori, non si potrebbe esternarla in un atto legale prima dell'adottamento della legge. (Risorg.)

PARETO, *ministro degli affari esteri*, osserva che nella possibilità di altre prossime riunioni non sarebbe per ora opportuna quest'addizione, tanto più che la riunione di Piacenza non si può dire legalmente avvenuta. (Verb.)

PLEZZA dice che i Piacentini, per quanto stava in loro, hanno dato prova della uobiltà del loro animo, del che vuolsi tener conto. (Risorg.)

STARA e **MANNÒ**, *relatore*, non consentono al progetto di aggiunta. (Verb.)

(L'articolo proposto dal senatore Mosca viene rigettato.) (Verb.)

PLEZZA propone un altro articolo. (Verb.)

(Se ne dà lettura): (Conc.)

« Il Senato è lieto dell'annunzio felice che le disgiunte parti della nazione italiana tendono ogni di maggiormente ad avvicinarsi e a fondersi.

« Rendiamo grazie a Dio che si è degnato serbarci a stringere tanti amati fratelli in quell'amplesso che ci ricostituisce Nazione, che si è degnato largire alla generazione nostra il vedere compiuto questo primo più caldo voto e ultimo sospiro per tanti secoli di tutte le anime generose; perchè ciò, mentre assicura all'Italia più felici, più gloriosi e meno precarii destini, assicura anche alla civiltà del genere umano la cooperazione valida di una delle nazioni più benemerite di questo grande scopo dell'umanità. » (Conc.)

(È appoggiato.) (Verb.)

MANNÒ, *relatore*, fa riflettere non essere questo che una ripetizione al senso espresso nell'articolo sull'Italia. (Verb.)

PLEZZA soggiunge che le parole dell'articolo 16 sono troppo vaghe, e doversi accennare più esplicitamente all'offerta dei Piacentini che riduce ad atto le tendenze dei popoli italiani alla desiderata unione. (Verb.)

GIULIO vuole che il Senato mostri di associarsi al Re ed al popolo nel festeggiare l'arrivo dei fratelli Piacentini, poichè ogni parola del Senato farà grande effetto sui popoli venienti all'unione. (Verb.)

Chiede però che l'articolo proposto dal senatore Plezza sia mandato alla Commissione, perchè ne rifonda le espressioni colla rimanente redazione. (Conc.)

PLEZZA aderisce alla proposta del senatore Giulio. (Conc.)

MANNÒ, *relatore*, osserva l'idea dell'avvocato Plezza essere pure sviluppata nel paragrafo seguente del discorso; che se il Senato vuole esprimere un voto a parte che tocchi l'unione di Piacenza, egli e la Commissione non dissentono da questa; ma non essendo ancora la cosa legalmente conchiusa, propone sia rimandata la votazione dopo che sarà approvata la legge per l'unione di Piacenza. (Verb.)

(Viene adottato il rinvio alla Commissione dell'articolo dell'avvocato Plezza, nel senso esposto dal cavaliere Giulio.) (Verb.)

IL PRESIDENTE passa a leggere l'articolo 17. (Verb.)

COLLI. Le parole: « Il Senato quantunque non tratto ad alcuna precisa sentenza dichiara fin d'ora, » ecc., segnano un dubbio, che io non ho e che non si ha da nessuno, cred'io, quello cioè di agire, « avendo in vista la potenza della corona, e la grandezza e fortuna d'Italia. »

* Chiedo adunque che le parole: *quantunque non tratto ad alcuna precisa sentenza*, siano soppresse. (Conc.)

MANNÒ, *relatore*, osserva che si è usata questa frase, perchè nel provvedere ai futuri interessi politici possono nascere tante questioni che il Senato non vuol pregiudicare. (Verb.)

COLLI insiste dicendo che la soppressione di questa frase non toglie al Senato la libertà delle sue future deliberazioni, ma leva un dubbio che egli non può ammettere. (Conc.)

(1) Né il verbale, né i giornali riferiscono i termini di quest'articolo.

MANNO, relatore, insiste perchè sia mantenuta la frase.

(*Conc.*)

ALFIERI appoggia il senatore Manno.

(*Conc.*)

COLLI rilira la sua mozione.

(*Conc.*)

GIOVANETTI legge un articolo addizionale proposto dal marchese Balbi-Piovera, sottoscritto da parecchi senatori e deposto il giorno prima sul banco del presidente: (*Verb.*)

« Il Senato, mentre riconosce essenziale al regolare andamento del Governo costituzionale la conservazione di due Camere legislative, sente il bisogno di dichiarare che, se colle mutazioni di legge che il Governo intende proporre onde portare il nostro paese a quel grado di potenza a cui pel bene d'Italia ci vuole la Provvidenza condurre, si ripulasse giovevole di venire a sopprimere i diritti personali accordati dallo Statuto ai membri che lo compongono, ognuno di essi lo deporrà con soddisfazione nelle mani del Re, dal quale al solo scopo e col solo desiderio di promuovere il maggior bene del paese e dell'Italia l'ha ricevuto. »

Sottoscritti: G. Balbi-Piovera — G. Alfieri — G. Doria — Serra — Plezza — Di Pamparato — Plana — Mosca — De Cardenas — F. Ricci — I. Pallavicini — Roberto d'Azeglio — Moris — Luserna di Rorà. (*Conc.*)

BALBI-PIOVERA prende a ragionare sulla sua proposizione, e dice come sarebbe a desiderarsi che il Governo attuale si costituisse sovra le più larghe basi possibili, per cui opinerebbe che il Senato debba sin d'ora esternare al Re il desiderio di essere all'uopo modificata la sua istituzione, onde consolidare vieppiù le due Camere, senza le quali non vi può esistere vero Governo costituzionale; (*Verb.*) doverci la rovina della monarchia francese alla facoltà indefinita di creare dei pari. (*Risorg.*)

GIOVANETTI crede inutile ed inopportuna la mozione del marchese Balbi: ben s'appose, dice egli, il proponente nell'asserire che ognuno dei Senatori è pronto ad ogni personale rinuncia necessaria alla potenza della Corona ed alla grandezza e fortuna d'Italia; ma non è necessario il dirlo, perchè non si può dubitare che ciascuno compirebbe con ciò non altro che un dovere. Chi nol facesse, sarebbe un traditore dell'indipendenza italiana. Nè, dice egli, vi sono qui traditori.

Essere poi inopportuno l'entrare, a proposito dell'indirizzo, in una disquisizione di forma costituzionale, che potrebbe pregiudicare deliberazioni non ancora mature. (*Conc.*)

BALBI-PIOVERA insiste. (*Conc.*)

PLEZZA lo appoggia, chiedendo che questo voto del Senato di abnegazione all'uopo, sia dato, ed esplicitamente, onde niuna considerazione per i diritti acquisiti dallo Statuto ai senatori possa riuscire d'incaglio alle deliberazioni che si rendessero necessarie all'unione di altre provincie alle nostre. (*Conc.*)

Passa poi a discutere sulla frase *la potenza della Corona e la grandezza e fortuna dell'Italia*. Dice essere necessario l'equilibrio dei poteri; che fra il Re ed il popolo avvii il Senato che deve mantenerli nella via costituzionale, onde sarebbe contro il sistema che il Senato spiegasse una tendenza speciale per la potenza della Corona, e propone di sostituirci: *potenza della nazione*. (*Verb.*)

MANNO, relatore, spiega come, lungi dal voler aumentare la potenza della Corona contro i diritti del popolo, la Commissione intese con questo accennare potenza nazionale; e gli reca stupore come siasi potuto fare tutt'altra supposizione sui sentimenti della Commissione. (*Verb.*)

PLEZZA dichiara a questo riguardo non aver voluto per nulla intaccare le intenzioni della Commissione, delle quali non ha giammai dubitato. (*Verb.*)

DELLA TORRE prende la parola per dire essere necessario in uno Stato costituzionale, per l'equilibrio fra i due poteri reale e popolare, che i una Camera sostenga la Corona e l'altra il popolo. Così a suo dire succede in Inghilterra, ove il partito tory sta pei privilegi della Corona, il partito whig peila libertà del popolo, nei limiti però della Costituzione.

Quanto poi alla necessità di mutazioni nel nostro Statuto che possa derivarne dall'unione d'altri Stati italiani, volersi notare che noi porteremo sempre in comune una condizione di vita, d'esistenza organizzata, che gli altri non hanno ancora; che quindi si possono anche da noi porre certe condizioni di forma di reggimento costituzionale. Conchiude poi che debbansi mantenere le parole di cui si chiede l'esclusione.

(*Conc.*)

PLEZZA, in risposta al barone Della Torre, osserva che, se è lecito nelle circostanze ordinarie nominare la Corona per esprimere tutto lo Stato e dire *aumentare la potenza della Corona* per esprimere la potenza della nazione, come si usa in Inghilterra, non ne segue che sia lecito usare le stesse espressioni in un paragrafo della risposta alla Corona in cui si parla della riforma dello Statuto. Quando si parla della *formazione di una nuova Costituzione*, per *Corona s'intende* quella parte di potere che spetta al Re; e il dire *che si avrà in vista la potenza della Corona*, significa che si farà forte la Corona, ciò che non può farsi che a danno del popolo e collo scompiglio dell'equilibrio dei poteri.

Disse il barone Della Torre che in Inghilterra vi sono due partiti, uno che pubblicamente professa di difendere i diritti e la potenza della Corona, l'altro i diritti del popolo, senza però entrambi sortire dai limiti della Costituzione. Se ciò fanno senza sortire dai limiti della Costituzione non v'è danno; ma danno vi sarebbe, e gravissimo, se tendessero ad aumentare, se avessero in vista la potenza della Corona oltre i limiti della Costituzione, o, ciò che torna lo stesso, nel caso della formazione della riforma dello Statuto che fissa e divide i limiti dei tre poteri.

Disse inoltre che noi siamo in buona posizione, che abbiamo armi organizzate, esistenza propria, e che perciò possiamo nella trattativa d'unione dettare buoni patti alle altre provincie che hanno più bisogno di noi, che noi di loro. Che l'unico nostro vantaggio è d'acquistare un'esistenza più sicura perchè più forte, mentre gli altri acquistano con ciò esistenza propria; ma ciò non monta, perchè la forma del Governo non è cosa patteggiabile o commerciabile. Nello stabilirla si deve tener conto dell'opinione, dei desiderii, dei bisogni dei popoli, e, tutto calcolato, determinare quella che è più conforme ai bisogni, più adatta a render felice ed a far progredire la civiltà del paese, senza tener conto d'altre considerazioni di troppo inferiori al soggetto. (*Conc.*)

GIOVANETTI ripiglia la discussione circa l'articolo progettato dal marchese Balbi, ed osserva la Commissione aver creduto inutile una specifica proferta per parte del Senato, quando una Costituzione erasi appunto proposta dai Lombardi per fissare il sistema del Governo da adottarsi. (*Verb.*)

DEFOURNI parlando nuovamente sulle parole *potenza della Corona*, non ammette che il Senato debba considerarsi, come dice il barone Della Torre, quale propugnatore della Corona. Il Senato deve freddamente esaminare, maturare le questioni e giudicare dal solo punto di vista dell'utilità del paese, e non altro. Nè ammette pure che in Inghilterra si faccia altramente; difatti, dice egli, la Corona ha talvolta attorno di sé il partito tory, talvolta il partito whig. (*Conc.*)

Propone quindi che in luogo di *potenza della Corona* si dica *dignità della Corona* e che a *grandezza e fortuna dell'I-*

Italia si sostituisca *libertà dell'Italia*, perchè quel che si vuole, ed a cui tendono gli sforzi di tanti secoli, sono appunto le franchigie costituzionali. (Op.)

GIULIO s'alza a dimostrare come siasi uscito di questione, dal che potrebbe nascere che, votando il Senato contro l'emendamento del marchese Balbi, parrebbe votare contro la libertà e la gloria della patria. (Verb.)

Il Senato, dice egli, si dimostrerà sempre pronto a fare dei sacrifici se il bene della patria lo esiga. Prima di essere senatori fummo cittadini; noi vogliamo sempre essere Italiani. Certo niuno vorrà attenersi a povere prerogative qualora non siano confacenti al bene pubblico. Alcuno suppone che le parole dell'indirizzo non fossero bastevoli ad interpretare tutto il nostro pensiero. Se dopo le parole *la potenza della Corona* si aggiungesse *la libertà del popolo*, credo il paragrafo non lascierebbe nulla a desiderare. (Risorg.)

GIOVANETTI propone la questione preliminare, se l'emendamento del marchese Balbi sia o no compreso nel contesto dell'articolo della Commissione. (Verb.)

(Viene deliberato per votazione che non vi è compreso e segue la questione: se l'emendamento del marchese Balbi sia ammissibile.) (Verb.)

UN SENATORE ne chiede la divisione, poichè in fatto esso contiene due distinte questioni, (Conc.) la prima sull'esistenza o non esistenza delle due Camere, la seconda sulla rinuncia delle prerogative personali dei senatori. (Op.)

UN ALTRO SENATORE domanda che sia data nella votazione la priorità alla seconda parte sulla prima. (Conc.)

IL PRESIDENTE. Chi vuol dividere, si alzi. (Harità) (Conc. e Op.)

(La divisione è adottata.) (Conc.)

PARETO, ministro degli affari esteri, s'alza e dice che crede inopportuna la discussione sul numero delle Camere e consiglia il Senato a limitarsi ad esprimere l'offerta d'ogni sacrificio pel bene comune della patria. (Verb.)

BALBI-PIOVERA ritira la prima parte del suo emendamento. (Verb.)

(Viene quindi per la seconda parte adottato il rinvio alla Commissione.) (Verb.)

CATALDI, non avendo voto deliberativo, si associa ai sentimenti espressi nell'articolo proposto dal signor marchese Balbi. (Verb.)

IL PRESIDENTE legge l'articolo 18: *Il Governo del Re*, ecc. (Verb.)

DE CARDENAS esterna il desiderio che vengano fatte in quest'articolo alcune allusioni all'amministrazione delle finanze; (Verb.)

opina che si tocchi della diminuzione del dazio del sale, se ne domandi una diminuzione anche maggiore e si ringrazi a nome del popolo. (Risorg.)

MANNO, relatore, osserva non essere nel sistema parlamentare che la Camera dei senatori si occupi di finanze, essendo la discussione dei bilanci quasi unicamente riservata alla Camera elettiva. (Verb.)

STARA propone di sostituire alle parole: *ogni previsione di disaccordo è fallace*, la frase: *non può mancare un pieno ed efficace concorso*. (Verb.)

MANNO, relatore, risponde che nello stato attuale di cose non è possibile prevedere disaccordo col Ministero, in cui dobbiamo avere piena fiducia. (Verb.)

STARA si acqueta all'osservazione, e non insiste sul proposto emendamento. (Verb.)

MUSIO trova meno esatta l'espressione di *sacro deposito*,

e vorrebbe almeno s'aggiungessero le parole *una parte del sacro deposito*. (Verb.)

MANNO, relatore, dà alcune spiegazioni sul senso della parola *deposito* usata in questo caso. (Verb.)

MUSIO sostiene il suo emendamento. (Verb.)

SAULI lo appoggia. (Verb.)

(La modificazione proposta dal cavaliere Musio non essendo appoggiata, si passa alla votazione dell'articolo che viene adottato.) (Verb.)

PLEZZA proponè che in seguito al predetto articolo si aggiungano le seguenti parole:

« Noi studieremo con tutte le forze nostre i modi di provvedere col minor possibile incomodo ed aggravio dei contribuenti a che il Governo non manchi dei mezzi indispensabili per compire vigorosamente e colle sole armi italiane la cacciata dello steauiero dall'ultimo palmo di territorio d'Italia, al quale scopo noi ed il paese non ci arresteremo mai nè per molteplicità di sforzi, nè per grandezza di sacrificii. » (Conc.)

PLEZZA formula un altro articolo nel senso di quello proposto dall'avvocato Plezza ed in altri termini (1). (Verb.)

DEFORNARI domanda sia messo in concorrenza un articolo già da esso depono sul banco del presidente (2). (Verb.)

MANNO, relatore, risponde osservando che i voti emessi nell'ultimo paragrafo della Commissione soddisfare sembrano a quanto si ha in mira cogli articoli proposti. (Verb.)

che a mo' di conclusione questo voto sia meglio che dopo le aride questioni di finanze. (Risorg.)

DEFORNARI adotta la conclusione del relatore. (Conc.)

DI COLLEGGNO L. appoggia la mozione dell'avv. Plezza. (Conc.)

GIOVANETTI propone che i proposti articoli siano mandati alla Commissione. (Verb. e Conc.)

PLEZZA. Io non tengo alle parole, ma solo al senso, quindi accetto la proposta. (Conc.)

(La proposta del senatore Giovanetti è adottata, e postosi ai voti se si debba nell'indirizzo far cenno delle finanze, si decide affermativamente nel senso che abbiasi a farne il rinvio alla Commissione.) (Verb. e Conc.)

IL PRESIDENTE legge l'art. 19: *Furanno soggetto*, ecc. (È approvato senza discussione.)

Legge quindi l'articolo 20: *Saranno del pari*, ecc. (Verb.)

SAULI nota che le leggi devono dipendere anche dal voto delle provincie che si possono unire ai nostri Stati. (Risorg.)

MANNO, relatore, osserva non ostare perchè non si proferi alcun tempo. (Risorg.)

DE CARDENAS desidera che si faccia anche un cenno sulle leggi di polizia che avranno a farsi conformi alla civiltà del tempo (3). (Risorg.)

(L'art. 20 è adottato.) (Verb.)

IL PRESIDENTE legge l'art. 21: *Il Re commellendo*, ecc. (Verb.)

DEFORNARI osserva che le parole *restasse a noi* parrebbero aversi ad intendere come se il Principe continuasse a sedere in Senato. (Verb.)

MANNO, relatore, risponde esserci rimasto l'onore per la memoria che serbiamo della preferenza che egli ci diede di sedere fra noi, alla gloria personale. (Verb.)

(Dopo poche discussioni sulla stessa frase si passa alla votazione dell'articolo che viene adottato.) (Verb.)

(1) Veggasi la nota (1) a pagina 17.

(2) Idem.

(3) Il *Risorgimento* non riferisce se abbia avuto seguito la proposta del senatore De Cardenas, e gli altri giornali ed il verbale non accennano neanche che ella siasi fatta.

IL PRESIDENTE legge l'articolo 22, ultimo dell'indirizzo.
(Verb.)
(Questo è senza discussione approvato.) (Verb.)
E, rimandata la votazione dell'intero indirizzo ad altra tornata, dichiara chiusa la seduta, e stabilisce l'ordine del giorno per l'adunanza seguente, fissata pel giorno 25 corrente maggio alle ore 12 meridiane. (Verb.)

(La seduta è levata alle ore 4 1/4.)

(Risorg.)

Ordine del giorno pel 25 maggio alle ore 12 meridiane:

1° Nomina dei due senatori segretari in rimpiazzo dei signori cavaliere Colla e Musio (1);

2° Votazione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona. Poscia riunione negli uffizi per l'esame della legge sull'aggregazione di Piacenza.

(1) Le dimissioni del senatore Musio dalla carica di segretario risultano poi date al fine della seduta successiva (pag. 25).

TORNATA DEL 25 MAGGIO 1848

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. Lettura di un proclama di re Carlo Alberto ai popoli della Venezia — Richiami sul verbale — Discussione sul progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona — Dichiarazione d'urgenza del progetto di legge d'unione del ducato di Piacenza — Interpellanza sulla linea doganale — Adozione di detto progetto di legge — Indirizzo ai Piacentini e al Ministero — Nomina di due segretari.

Aperta la seduta alle ore 12 1/4 si legge il processo verbale. (Cone.)

LETTURA DI UN PROCLAMA DI RE CARLO ALBERTO AI POPOLI DELLA VENEZIA.

IL PRESIDENTE fa in seguito dar lettura di un nuovo proclama di Carlo Alberto ai popoli della Venezia. (Verb.)

CARLO ALBERTO

ECC. ECC.

« Giunti sulle rive dell'Adige, il nostro sguardo ed il nostro pensiero si volgono direttamente a voi, popoli della Venezia, a voi che sul rompere della guerra comprendemmo tutti nelle parole ispirateci dalla condizione di codeste italiane provincie, che si vanno via via liberando dalla oppressione straniera.

« Noi abbiamo mosso le nostre armi per assicurare l'indipendenza italiana. Iddio ha benedetto finora la santa impresa; ma a compierla si ricercano fiducia e costante fermezza in tutti quelli che vi prendono parte. Quanto è irremovibile la nostra intenzione di spingere l'impresa al fine che abbiamo altamente dichiarato nell'assumerla, altrettanto viva è la fiducia che voi sarete per secondare le nostre mire ed i nostri sforzi. Così quelle come questi non hanno altro scopo che l'intera liberazione della comune patria dal giogo straniero.

« Questo è il voto di tutta Italia, questa la necessità dei tempi, questo il supremo dovere che abbiamo risoluto di compiere.

« La vostra fiducia risponda dunque alla mia, e la causa per cui combattiamo non fallirà a compiuta vittoria.

« Dal nostro quartier generale in Sommacampagna il 25 maggio 1848.

« CARLO ALBERTO. » (Gazz. Piem.)

RICHIAMI SUL VERBALE.

PIEZZA surge a notare non essere stato egli l'autore dell'osservazione sulle parole *associazioni storiche*, come gli verrebbe attribuito nel processo verbale. Protesta pure che nel paragone instituitosi tra la costituzione inglese e la nostra, egli non ha punto pronunciato la parola *primordi*, ma accennò anzi al rifacimento di costituzione cui pareva tendere l'articolo in discussione. (Verb.)

(Nun'altra osservazione essendo occorsa sul tenore del processo verbale, viene questo approvato previe le due surriferite modificazioni fattevi dal senatore segretario che ne dava lettura.) (Verb.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO D'INDIRIZZO IN RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA.

ALFIERI ha la parola, e legge un nuovo articolo sull'Italia, compilato dalla Commissione dietro il rinvio alla stessa fatto nella seduta precedente. (Verb.)

L'articolo è concepito nei termini seguenti:

« E il darà soprattutto l'Italia nostra, che madre amorevole vuole i figliuoli suoi forti e poderosi; madre saggia non riconosce altra forza che nell'unione compiuta di quelli fra i suoi popoli, che primi affronteranno lo straniero nei giorni di nuovi pericoli. Unione di cui si ha un'arra preziosa nell'atto generoso e spontaneo dei popoli di Piacenza, che impazienti noi siamo di potere con le forme parlamentarie acclamare nostri politici fratelli. L'Italia è nazione, è patria. Nazione, essa segue il generale movimento europeo, che ricompone le naturali o storiche associazioni, disordinate dalla moderna politica. Patria, fortifica il nostro braccio con la più santa delle umane

carità, e dà all'eroico nostro sforzo la rigidezza di un nobile orgoglio che si riscatta. » (1)

DEFORNARI osserva la parola *impazienti* essere espressione inesatta, perchè potrebbe considerarsi come un'anticipazione di voto. (Verb.)

MANNO, relatore, giustifica l'espressione *impazienti*, appellandone ai sentimenti stessi manifestati dalla Camera nell'occasione che si fece tale proposta. (Verb.)

ALFIERI osserva anzi essersi detto dal Senato che non si doveva con gelide parole accogliere l'offerta dei Piacentini. (Verb.)

DE CARDENAS domanda che le proposte ed amendamenti siano testualmente inseriti nel processo verbale. (Verb.)

GIOVANETTI fa osservare che i processi verbali riuscirebbero in tal modo soverchiamente lunghi. (Verb.)

(Si passa oltre a votare sulla compilazione del nuovo articolo letto dal marchese Alfieri, che viene approvato.) (Verb.)

ALFIERI legge una nuova relazione del paragrafo *Che se mai*, facendo notare alla Camera come dalla Commissione siasi tenuto conto delle osservazioni fatte sulle parole *potenza della Corona*, e della proposizione del marchese Balbi di doversi i senatori mostrare disposti a rinunciare alle loro prerogative, quando lo richieda il bene della patria. (Verb.)

Il paragrafo è concepito nei termini seguenti:

« Che se mai a stabilire quell'unità di dominio politico dovrà il Re promuovere le annunziate mutazioni nella legge, il Senato, quantunque non tratto per ora ad alcuna precisa sentenza, dichiara ch'egli avrà unicamente in mira nelle sue deliberazioni la potenza della Corona, la libertà del popolo, la grandezza e la fortuna dell'Italia; non mai le prerogative personali comunicate ai suoi membri dallo Statuto, che ognuno deporrà di tutto buon grado nelle mani del Re, dal quale al solo scopo e col solo desiderio di promuovere il maggior bene dello Stato e di tutta Italia le ha ricevute. » (2)

DI COLLEGGNO LUIGI propone di sostituire alla parola *deporrà* la frase *è pronto a deporre*.

(La sostituzione viene da tutti approvata.) (Verb.)

SAULI, riflettendo all'importanza dell'articolo in discorso, siccome quello che riguarda una deliberazione con cui il Senato può render vana una prerogativa costituzionale, propone sia nuovamente discusso negli uffizi per quelle osservazioni che richiedessero il segreto. (Verb.)

MANNO, relatore, dice che, essendosi già votato per il rinvio dell'articolo alla Commissione, la cosa è matura per essere discussa in pubblico; (Verb.)

che le ragioni bisognava dirle a tempo; che se le cose si facessero così elleno andrebbero all'infinito; che la sostanza fu già decisa, e neppure i magistrati data una sentenza non possono più discutere sullo stesso soggetto e rimetterlo in questione; che altrimenti basterebbe che un membro fosse contrario perchè le cose rimanessero eternamente in questione. (Risorg.)

GIOVANETTI riepiloga quanto si è detto sulla questione nella precedente seduta, e conchiude col senatore Manno che è impossibile rimettere la discussione di una questione, sopra cui si decise non una ma tre volte. (Conc.)

PIEZZA dice che bisogna distinguere la sostanza del paragrafo di cui si tratta dalle espressioni in cui fu concepito.

La sostanza fu discussa e votata ieri, dunque è immutabile; la redazione delle espressioni fu ieri rimandata alla Commissione, e si presenta oggi per la prima volta al Senato, e non è ancora votata; nulla adunque osta che si discuta in seduta segreta la forma del paragrafo quando un senatore dice di aver osservazioni da fare che crede non conveniente far in pubblico, perchè, quantunque il tempo sia prezioso, anzitutto è necessario far bene, e per far bene bisogna sentire tutte le osservazioni. (Conc.)

BALBI-PIOVERA osserva che, ammettendo la fatta proposta, la Camera ritornerebbe su quistioni già decise. (Verb.)
Voci. Si può.

Altre voci. Non si può. (Tumulto) (Conc.)

PICOLET chiede maggiori spiegazioni su quanto la Commissione abbia inteso accennare parlando dei privilegi del Senato. (Verb.)

ALFIERI risponde che la Commissione non fece che coordinare un'idea del Senato, il quale manifestò le sue disposizioni a rinunciare alla sua posizione ufficiale tuttavolta che lo richiegga il bene della patria. (Verb.)

DI PAMPARATO aggiunge in proposito alcuni schiarimenti. (Verb.)

DI CALABIANA osserva che il voto emesso ieri dalla Camera sull'atto spontaneo d'abnegazione dell'immovibilità fu accettato con voti unanimi; mancare solo il suo voto e quello del senatore Della Valle. Adduce che la sola cagione per cui essi non espressero questo voto concordemente ai loro colleghi si è perchè la decisione della Camera loro vietava di votare, mancando di qualche mese all'età voluta dallo Statuto; egli però in un col senatore Della Valle esprime, non in via deliberativa, ma consultiva, essere pronto a rinunciare al privilegio dell'immovibilità, quando ciò potesse giovare alla comune causa italiana. (Conc.)

PIEZZA sostiene che non si può negare ad un senatore il diritto di esporre in segreto ragioni che non crede dover dire in pubblico. (Verb.)

GIOVANETTI vuole che il conte Sauli dichiari se le osservazioni da fare si riferiscano alla sostanza od alla sola redazione.

MANNO, relatore, soggiunge che se havvi motivo di segreto, riguarderebbe questo la sostanza e non le parole; che la sostanza già venne approvata dal Senato, e non vi è quindi luogo a segreto per la sola redazione. (Verb.)

ALFIERI osserva a tenore dello Statuto potersi fare domanda di discussione segreta, purchè sia questa appoggiata da dieci membri della Camera. (Verb.)

STARA propone che si continui la relazione sulle altre modificazioni già votate dalla Camera e rimandate alla Commissione; che poi la riunione segreta si faccia prima della votazione dell'intero indirizzo. (Verb. e Conc.)

SAULI consente a rimandare al fine della discussione la sua domanda di riunione segreta. (Verb.)

(Si dà nuovamente lettura dell'articolo compilato dalla Commissione.) (Verb.)

DE CARDENAS vorrebbe sostituire la parola *rinunziare* alla parola *deporre*. (Verb.)

MANNO, relatore, risponde che le prerogative in discorso si sono ricevute dal Re, ed al Re solo si devono restituire. (Verb.)

GIOVANETTI soggiunge che l'espressione del conte De Cardenas essere anzi inconstituzionale, perchè i senatori possono personalmente rinunziare alle loro prerogative, il che non può farsi dalla Camera intiera, che deve bensì deporre a mani del Re che ne l'ha rivestita quando lo richiegga il ben pubblico. (Verb.)

(1) Non risultando dalla successiva discussione che si sia fatta a quest'articolo alcuna variazione, lo abbiamo estratto dal verbale della tornata del 26 maggio, in cui venne riportato l'intero indirizzo stato adottato.

(2) Abbiamo estratto quest'articolo dal verbale, di cui nella nota precedente, fattavi però quella variazione che ci venne suggerita dalla presente discussione.

MANNÒ, *relatore*, legge il paragrafo sulle finanze stato aggiunto dalla Commissione dietro deliberazione della Camera nella seduta precedente (1). *(Verb.)*

COLLI ricorda che egli aveva fatta e deposta sul banco del presidente la proposta seguente:

« Il Senato confida che il Ministero, del quale ha già sperimentato lo zelo, nulla ometterà per preparare i mezzi di compiere la ben incominciata impresa, e si dichiara disposto a secondarla con tutta l'efficacia del suo potere; »
e domanda il perchè non se ne sia fatta menzione alcuna, come erasi deliberato. *(Verb. e Risorg.)*

(I membri della Commissione si mostrano sorpresi e si consultano.) *(Conc.)*

ALFIERI pensa che il Senato non abbia accettata questa proposizione perchè non si credeva in diritto di domandare una riserva di 50000 uomini per formare un'armata; *(Conc.)* aggiunge ch'ei credeva che la stessa proposizione fosse stata ritirata dal marchese Colli in seguito alle spiegazioni date dal conte Balbo. *(Risorg.)*

COLLI dice che la Camera aveva decretato che la proposizione da lui fatta fosse mandata alla Commissione, ed aggiunge che in questa proposizione non si fa parola dell'armata. *(Harità) (Conc.)*

ALFIERI afferma che questa proposizione non fu presentata alla Commissione, *(Conc.)* ed attribuisce a sbaglio il non essersene fatto cenno, non a mancanza di buon volere. *(Risorg.)*

(Il presidente, il segretario, i senatori s'interpellano e parlano confusamente. — Si cerca la proposizione del senatore Colli e non si trova.) *(Rumore) (Conc.)*

IL PRESIDENTE. Il segretario Giovanetti mi dice che c'è. *(Conc.)*

GIOVANETTI annunzia che sarà rimessa alla Commissione. *(Bisbiglio) (Conc.)*

DICHIARAZIONE D'URGENZA DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DEL DUCATO DI PIACENZA.

PARETO, *ministro degli affari esteri*, domanda la parola, e prega il Senato a voler considerare l'urgenza grandissima di deliberare sulla proposta legge per l'unione del ducato di Piacenza già votata dalla Camera dei deputati; osserva che la si potrebbe vincere in questa stessa giornata e spedire incontanente un corriere al quartier generale al Re per la sua sanzione, e quindi addivenire subito all'atto di unione di quello Stato. *(Conc. e Risorg.)*

STARA osserva che il regolamento richiedendo alcune forme, si oppone alla pronta speditezza di questo provvedimento. *(Conc.)*

MANNÒ. Si stabilisca per legge d'urgenza. *(Conc.)*
(La Camera acconsente.) *(Conc.)*

INTERPELLANZE SULLA LINEA DOGANALE FRA IL DUCATO DI PIACENZA.

D'AZEGLIO interpella il ministro degli affari esteri se siensi fatte disposizioni per togliere la linea doganale tra Piacenza ed i nostri Stati. *(Verb.)*

(1) Non abbiamo potuto rintracciare i termini di quest'articolo.

PARETO, *ministro degli affari esteri*, risponde che naturalmente deve quanto prima sparire la linea doganale tra il Piemonte ed il Piacentino, ma che se si fosse tolta ora sarebbe stato d'uopo crearne una nuova tra il Piacentino ed il Parmigiano, cioè mettere una divisione dove non c'era; che, potendosi credere che anche il Parmigiano si pronunzierebbe per l'unione, si sarebbe tolta appena stabilita quella linea di dogana; *(Risorg.)*

che, nella necessità di adottare per ora misure doganali semplicemente provvisorie, egli prega il Senato di accordare al Ministero un voto di confidenza quale gli venne consentito dalla Camera dei deputati. *(Verb.)*

ALFIERI domanda che la Camera prima di riunirsi negli uffizi si pronunzi sulla domanda del senatore Sauli, onde la Camera voglia tenere un'adunanza segreta. *(Conc. e Risorg.)*

MANNÒ propone che sia data lettura degli articoli del regolamento riflettenti le discussioni segrete della Camera. *(Verb.)*

IL PRESIDENTE ne dà lettura (1). *(Verb.)*

(La proposta del conte Sauli, formolata in iscritto e appoggiata da dieci senatori, è approvata.) *(Verb. e Conc.)*

IL PRESIDENTE invita quindi il Senato a recarsi agli uffizi per discutere la legge sull'aggregazione di Piacenza, ed avvisa il pubblico che fra un'ora la Camera rientrerà in seduta. *(Verb.)*

(La seduta viene riaperta alle ore 5 1/2 pomeridiane.) *(Verb.)*

RELAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'UNIONE DEL DUCATO DI PIACENZA — INDIRIZZO AI PIACENTINI ED AL MINISTERO.

QUARELLI riferisce l'opinione della Commissione sulla legge riguardante l'unione di Piacenza: la Commissione non ha difficoltà sull'adozione della legge. *(Risorg.)*

GIOVANETTI propone un saluto di gioia ai Piacentini per lo spontaneo fraterno amplesso con cui vogliono unirsi a noi, ed un ringraziamento al Ministero per la sollecitudine adoperata nel facilitare così la desiderata riunione dei popoli italiani. *(Verb.)*

PARETO, *ministro degli affari esteri*, ringrazia il Senato per tali cortesi sensi, e protesta a nome del Ministero che si adopererà vieppiù pel miglior bene della nazione. *(Verb.)*

IL PRESIDENTE fa lettura della legge in deliberazione. *(Verb.)*
(F. Doc., pag. 54.)

(Ogni articolo di questa viene adottato senza discussione; si procede quindi all'appello nominale per lo scrutinio segreto sul complesso della legge anzidetta, la quale è ammessa all'unanimità proclamata dal presidente.) *(Verb.)*

Numero dei votanti	36	
In favore	36	<i>(Conc.)</i>

(1) Verosimilmente furono letti i seguenti articoli dello Statuto e del regolamento.

Art. 52 dello Statuto.

« Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma quando dirci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto. »

Art. 53 del regolamento.

« I senatori chiedenti che il Senato si formi in comitato segreto fanno la loro domanda per iscritto e la sottoscrivono. »

« I loro nomi sono scritti nel processo verbale. »

**VOTAZIONE PER LA NOMINA DI DUE SEGRETARI
DEL SENATO.**

IL PRESIDENTE annunzia che l'ordine del giorno chiama il Senato alla nomina di due segretari, ed invita il cavaliere Giovanetti a dare lettura della demissione da segretario del cavaliere Musio. (Verb.)

BALBI-PIOVERA fa la quistione se i senatori non aventi l'età prescritta possano essere eletti segretari. (Verb.)

(Prevale la contraria sentenza, e succede quindi lo scrutinio di lista, da cui su 36 votanti riescono eletti a maggioranza assoluta il conte Quarelli con 31 voti ed il conte Defornari

con 28 voti. Gli altri voti si ripartiscono tra i signori Giulio, Moris, Piazza, Alfieri, Sauli e Mosca.) (Verb. e Risorg.)

IL PRESIDENTE dichiara chiusa la seduta, fissando l'adunanza pubblica pel giorno 26 corrente maggio alle ore 5 pomeridiane col seguente ordine del giorno. (Verb.)

Ordine del giorno pel 26 maggio :

Alle ore 12 meridiane, riunione negli uffizi per la discussione dell'indirizzo;

Alle ore 5 pomeridiane, seduta pubblica per la votazione sull'indirizzo.

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1848

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Richiami sul verbale — Congedo ai senatori Pettiti e Giovanetti — Sequito della discussione ed adozione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona — Congedo al senatore Balduini.*

Alle ore tre pomeridiane la seduta è aperta. (Verb.)

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente. (Verb.)

RICHIAMI SUL VERBALE.

DE CARDENAS vorrebbe che il verbale spiegasse più chiaramente quanto egli ha inteso dire nella sostituzione proposta della parola *rinunziare* a quella di *deporre*, aggiungendovi: *rinunziare alle prerogative*; alle osservazioni però fattegli in proposito dal presidente e dal segretario Giovanetti si dichiara soddisfatto, e non insiste sulla correzione. (Verb.)

ALFIERI fa osservare che men esatte sarebbero le parole del verbale circa il voto espresso da monsignor di Calabiana, *aderire pienamente alle proposte rinuncie*, comechè paiano queste inferire un fatto che ora è appena in supposizione. (Verb.)

PIEZZA nota che l'osservazione da esso fatta al verbale della tornata antecedente non era già sulla parola di *primordi* che non contesta aver potuto dire, ma bensì sul senso del periodo, il quale non avrebbe riportato la sua idea. (Verb.)

DI COLLEGGNO LUIGI vorrebbe che, parlando di rinuncie alle prerogative, si dicesse *i senatori*, non *il Senato*. (Verb.)

ALFIERI e **PIEZZA** sostengono che, trattandosi qui di corpo che fa l'offerta, si debbe dire *Senato*, nel senso però soltanto che questo esprima il sentimento dei membri che lo compongono. (Verb.)

DEFORNARI insiste per la parola *senatori* invece di *Senato*, dicendo aver inteso di votare in senso che l'offerta fosse personale, e non già di obbligare il corpo. (Verb.)

DI COLLEGGNO LUIGI ritira la proposizione d'ammendamento.

(Fatte perciò le modificazioni come sopra proposte, il processo verbale resta approvato.) (Verb.)

SAULI si dichiara soddisfatto delle spiegazioni avute nella conferenza segreta da lui domandata il giorno prima (1). (Verb.)

CONGEDO AI SENATORI PETTITI E GIOVANETTI.

GIOVANETTI, segretario, per invito del Presidente, dà lettura d'una lettera del conte Pettiti che domanda un congedo illimitato per ragioni di salute, e fornisce in pari tempo gli opportuni schiarimenti intorno a' suoi titoli di nomina. (Verb.)

(Accordato.) (Verb.)

QUARELLI, segretario, legge parimente un'altra lettera del senatore Giovanetti, con cui domanda una licenza di dodici giorni per affari di famiglia urgentissimi. (Verb.)

(Accordato.) (Verb.)

(1) Nell'ordine del giorno pel 26 maggio, riportato in fine della precedente tornata, non fu stabilita la conferenza segreta domandata dal senatore Sauli; onde pare potersi argomentare che le spiegazioni a lui date abbiano invece avuto luogo negli uffizi.

Questa opinione sarebbe avvalorata dai giornali la *Concordia* ed il *Costituzionale Subalpino*, i soli che riferiscono la presente tornata. La *Concordia* dice: « Il senatore Sauli si dichiara appagato delle spiegazioni avute, e ritira la sua proposta per l'adunanza segreta. »

E il *Costituzionale Subalpino* si esprime nei seguenti termini: « ... il conte Sauli si dichiara soddisfatto delle spiegazioni avute, e dice non occorrere altro riguardo alla seduta segreta da lui chiesta nell'antecedente adunanza. »

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL
PROGETTO D'INDIRIZZO IN RISPOSTA AL DIS-
CORSO DELLA CORONA.**

MANNO, *relatore*, viene in seguito a leggere il seguente articolo ammendato:

« Che se mai a stabilire quell'unità di dominio politico dovrà il Re promuovere le annunziate mutazioni nella legge, il Senato, quantunque non tratto per ora ad alcuna precisa sentenza, dichiara ch'egli avrà unicamente in mira nelle sue deliberazioni la potenza della Corona, la libertà del popolo, la grandezza e la fortuna dell'Italia; non mai le prerogative personali comunicate a' suoi membri dallo Statuto, che ognuno è pronto a deporre di tutto buon grado nelle mani del Re, dal quale al solo scopo e col solo desiderio di promuovere il maggior bene dello Stato e di tutta Italia le ha ricevute. »

(Nessuna osservazione essendosi fatta, l'articolo viene approvato ad una grande maggioranza.)

Legge pure l'articolo relativo ai provvedimenti finanziari, di cui si era tacito nel primo progetto d'indirizzo, e coordinato coi due ammendamenti Colli e Plezza:

« Allorchè si presenterà il bilancio finanziario per l'anno 1849, allorchè si proporranno i provvedimenti indispensabili a far fronte alle gravi spese cagionate dalle presenti condizioni del tempo e dalla diminuzione ordinata nel prezzo del sale, il Senato non solamente porrà studio, ma anche impegno vivissimo perchè alla grandezza delle imprese rispondano i mezzi, i quali, mercè i più ampi apprestamenti guerreschi, valgano

a conseguire colle sole armi nazionali lo sgombramento dello straniero dall'ultima terra italiana. »

(Dopo una leggera osservazione viene pure adottato.)

Avvisando poi che la Commissione avrebbe introdotto nel corpo dell'indirizzo alcune leggieri mutazioni rispetto alle espressioni, dà lettura alla Camera dell'intero indirizzo. (*V. Doc., pag. 23.*)

(Dopo la quale si apre lo scrutinio segreto, onde risultano 55 voti favorevoli su 58 votanti.) (*Verb.*)

(Si procede poscia all'estrazione a sorte della deputazione di sei senatori per la presentazione dell'indirizzo al luogotenente generale del regno, ed escono nominati i signori cavaliere Moris, marchese Della Planargia, conte Stara, cavaliere Saluzzo, marchese Serra e cavaliere Balduini.) (*Verb.*)

CONGEDO AL SENATORE BALDUINI.

GIOVANETTI, *segretario*, comunica una lettera del cavaliere Balduini, che domanda pure un congedo di venti giorni per urgenti affari di commercio che lo chiamano in Genova.

(Si procede all'estrazione a sorte d'un nuovo senatore per la deputazione di cui sopra, il quale è il marchese Di Villamarina.) (*Verb.*)

IL PRESIDENTE dichiara chiusa la seduta, invitando i senatori a passare negli uffizi, e previene che per la seduta pubblica i senatori saranno convocati a domicilio. (*Verb.*)
(La seduta è chiusa alle ore 4.) (*Conc.*)

TORNATA DEL 5 GIUGNO 1848

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Richiami sul verbale — Risposta del Principe luogotenente generale del regno alla deputazione dell'indirizzo — Congedo ai senatori Peyron, Colla Luigi, D'Angennes e Di San Marzano — Lettura del regio decreto di nomina del barone Manno a vice-presidente del Senato — Comunicazione di una lettera del senatore Alberto La Marmora concernente la di lui assenza dal Senato — Dimissioni del marchese Carlo Brignole dalla carica di senatore — Verificazione di poteri — Giuramento del senatore Gromo — Nomina delle Commissioni di finanze e di commercio ed agricoltura — Presentazione del progetto di legge per l'unione di Parma e Guastalla.*

Alle ore 12 1/2 la seduta è aperta. (*Verb.*)

QUARELLI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente. (*Verb.*)

RICHIAMI SUL VERBALE.

ALFIERI accenna intorno al processo verbale avere sostenuto perchè si mantenesse la parola *Senato* invece di *senatori*, nel senso però che questo debba esprimere l'assenso particolare di ciascuno dei membri che lo compongono. (*Verb.*)

(Fatta perciò l'annotazione richiesta, il processo verbale è approvato.) (*Verb.*)

RISPOSTA DEL PRINCIPE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO ALLA DEPUTAZIONE DELL'INDIRIZZO.

IL PRESIDENTE partecipa alla Camera che la deputazione incaricata di presentare la risposta al discorso della Corona a S. A. S. il luogotenente generale del regno fu da esso accolta con quella affabilità tutta propria dei nostri Principi; che la risposta fu assai gradita e che il Principe la accompagnò con espressioni onorevoli e benevole di ringraziamento. (*Verb.*)

CONGEDO AI SENATORI PEYRON, COLLA LUIGI, D'ANGENNES E DI SAN MARZANO.

(Si passa quindi a dar lettura di varie domande di congedo per parte dei senatori Peyron, Colla Luigi, D'Angennes e Di San Marzano, i primi due per motivi di salute, monsignore D'Angennes per affari della diocesi, e Di San Marzano per ragione di servizio come incaricato di una missione all'estero; quali congedi vengono tutti accordati. (Verb.)

LETTURA DEL R. DECRETO DI NOMINA DEL BARONE MANNO A VICE-PRESIDENTE DEL SENATO.

(Viene in seguito letto il real decreto di nomina del barone Manno a vice-presidente del Senato.) (Verb.)

COMUNICAZIONE DI UNA LETTERA DEL SENATORE ALBERTO LA MARMORA CONCERNENTE LA DI LUI ASSENZA DAL SENATO.

HALBI-PIOVERA, segretario, comunica alla Camera una lettera del generale Alberto Della Marmora, nella quale, per le ragioni speciali dell'ufficio commissogli, si scusa di non potere per adesso partecipare ai lavori del Senato, dichiarando però associarsi *fra d'ora, e per sempre, spontaneamente a quelli fra' suoi colleghi che nella seduta del 22 ultimo maggio si dissero pronti a qualunque sacrificio pel bene comune dell'Italia.* (Verb.)

(La Camera ordina che si registri nel processo verbale tale dichiarazione.) (Verb.)

DIMISSIONI DEL MARCHESE CARLO BRIGNOLE DALLA CARICA DI SENATORE.

QUARELLI, segretario, dà poscia comunicazione di una lettera del marchese Gian Carlo Brignole, nella quale domanda, attesa la sua avanzata età ed i molli incomodi ond'è accompagnata, di venire esonerato dell'alto incarico di senatore del regno. (Verb.)

IL PRESIDENTE accenna che siffatta domanda sarà trasmessa al dicastero dell'interno. (Verb.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

QUARELLI, segretario, sull'invito del presidente, legge il rapporto sulla verificaione dei titoli del senatore Gromo, (Verb.)
(Viene ammesso per alzata e seduta.) (Verb.)

GIURAMENTO DEL SENATORE GROMO.

GROMO presta il giuramento. (Verb.)

NOMINA DELLE COMMISSIONI DI FINANZE E DI COMMERCIO ED AGRICOLTURA.

IL PRESIDENTE dà contezza alla Camera del risultato dello scrutinio fatto nella seduta privata del 27 ultimo maggio per la nomina delle due Commissioni di finanze e contabilità, di commercio e agricoltura, e legge la lista dei rispettivi membri che le compongono (1). (Verb.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'UNIONE DI PARMA E GUASTALLA.

RUCCI, ministro dell'interno, presenta alla Camera il progetto di legge per l'ammissione al regno dei ducati di Parma e Guastalla nei termini approvati nella sessione II corrente giugno dall'altra Camera. (V. Doc., pag. 49.) (Verb.)

IL PRESIDENTE, dando atto al ministro della presentazione di questo progetto, domanda alla Camera se intenda fissare pel giorno dopo la discussione di questa legge. (Verb.)

D'AZEGLIO, questore, interpellato dal presidente, prende l'incarico di far distribuire il progetto stampato pel mattino seguente. (Verb.)

(La Camera delibera perciò di raccogliersi negli uffizi al mezzogiorno di domani per l'esame preventivo di detta legge.) (Verb.)

IL PRESIDENTE dichiara sciolta la seduta all'una ed un quarto dopo il mezzodi. (Verb.)

(1) Al momento di stampare queste pagine non ci fu ancora dato conoscere quali senatori fossero stati nominati membri di queste Commissioni: se ulteriori ricerche ne faranno rintracciare i nomi, li pubblicheremo nell'indice sotto *Regolamenti del Senato*.

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1848

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Omaggio — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge per l'unione di Parma e Guastalla*
Parole di gratitudine ai popoli di quei Ducati.

È aperta la seduta alle ore 2 1/4 pomeridiane. (Verb.)

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente. (Verb.)

(Viene approvato senza osservazioni.) (Verb.)

(Si comunica alla Camera una lettera del ministro dei lavori pubblici, nella quale offre al Senato un numero di disegni del Penitenziario in Oneglia.) (Verb.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'UNIONE DI PARMA E GUASTALLA.

QUARELLI, relatore della Commissione sopra la legge sull'ammissione di Parma e Guastalla, ne comunica alla Camera il rapporto: (Verb.)

« Le popolazioni componenti i ducati di Parma e di Guastalla, seguendo l'esempio di quelle del ducato di Piacenza, con cui formavano poc' anzi uno Stato solo, hanno con voto universale dichiarato di volersi unire sotto il libero e glorioso vessillo del re Carlo Alberto.

« Quest'aggregazione, per cui verrà accresciuta la nostra famiglia politica, è per noi motivo di nuova esultanza, imperocchè concorre a stabilire quella unità ed indipendenza italiana alla quale tutti aneliamo e pel cui conseguimento combattono con tanto valore i nostri prodi soldati capitanati dall'invitto e magnanimo nostro Sovrano.

« Egli è appunto per rendere legale l'ammissione di detti Ducati coi nostri Stati che il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ha presentato al Senato il progetto della relativa legge già stata accolta dalla Camera dei deputati.

« La Commissione stata da voi incaricata di esaminare e discutere questo progetto di legge si è fatta a ponderarne le varie disposizioni, ed a me commise l'onorevole incumbenza di esporvi il risultamento delle sue osservazioni.

« Considerò innanzi tutto la Commissione che il progetto di legge presentato, contenendo necessariamente la ripetizione di una parte delle disposizioni già state sancite riguardo al ducato di Piacenza, non poteva in ordine alle medesime dar luogo a veruna discussione.

« Tali appunto le disposizioni che formano oggetto degli articoli 1, 2 e 3 dell'ideata legge.

« Nell'art. 4, per cui si propone di sopprimere la linea doganale esistente fra gli Stati Sardi ed i ducati di Parma e Pia-

cenza, riconobbe la Commissione un ordinamento di massima importanza ed utilità; imperocchè, togliendo ogni ostacolo al libero scambio dei prodotti indigeni e al trasporto delle merci estere, le relazioni commerciali saranno grandemente favorite, ed il pubblico ne sentirà un notevole vantaggio, che ben presto diverrà maggiore ancora per la successiva unione del ducato di Modena, per cui già venne fatta la formale proposta di legge nella Camera dei deputati.

« L'art. 5, in cui vien proposta la provvisoria applicazione della tariffa doganale sarda nei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, potrebbe a prima giunta sembrare che contenga una disposizione alquanto onerosa a quelle popolazioni, inquantochè le nostre tariffe doganali importano generalmente dazi maggiori di quelli stabiliti dalle tariffe ora vigenti in quei Ducati; ma la Commissione ha preso a riflettere che nello stato attuale delle cose, il provvedimento da emanare più urgente, perchè più conveniente, essendo quello di togliere la linea doganale onde tosto far sentire il beneficio dell'unione degli Stati, non potrebbesi questo altrimenti conciliare fuorchè coll'estendere per ora a quei Ducati le nostre leggi daziarie.

« Pensò d'altronde la Commissione che quest'aggravio reso indispensabile dalle circostanze trova fin d'ora un compenso nella libertà delle comunicazioni, in tutto ciò che riguarda il commercio per tal modo ampliato e più specialmente per la libera introduzione dei loro prodotti negli antichi Stati Sardi esonerata da ogni dritto.

« Ed inoltre la Commissione stessa ha piena confidenza, come già ebbe l'onore il riferente di far presente allorchè si discuteva la legge per l'unione del ducato di Piacenza, che il Governo, quanto più sollecitamente il consentirà la condizione dello Stato, si occuperà di riformare le tariffe doganali, adattandole meglio alle esigenze dei tempi, che vogliono una ben intesa libertà nel commercio e nell'industria.

« L'articolo 6, che lascia facoltà di provvedere con decreto reale all'eseguimento delle disposizioni dei due precedenti articoli, fu riconosciuto savissimo in quanto che il Ministero, potendo assumere circostanziate ed esatte informazioni intorno agli effetti che potrebbe produrre l'introduzione istantanea di dette disposizioni rimpetto al commercio, sarà in grado di regolarne l'osservanza in tempo ed in modo che gl'interessi del commercio non siano di troppo pregiudicati, e fors'anche rimangano illesi, giacchè difficilmente le transizioni dall'una ad altra legge daziaria possono seguire senza qualche sconcerto.

« Negli articoli 7 e 8 la Commissione ha riconosciuto contenersi disposizioni assai convenienti ed eque. Convenevoli

ed eque quelle dell'art. 7, le quali tendono a stabilire una uniformità di sistema e di prezzo nella vendita dei generi di privativa, cioè a dire del sale, del tabacco e delle polveri, nei detti tre Ducati, imperocchè giustizia vuole che i generi di privativa smerciati per conto del Governo siano venduti in qualità, peso e prezzo eguali in tutto lo Stato.

« Equa poi la disposizione dell'art. 8, il quale mantiene per ora il prezzo del sale quale si trova, giacchè in tal modo rimane conservato momentaneamente a quelle popolazioni un vantaggio sebbene tenuissimo che hanno sul prezzo del sale in raffronto a quello cui si vende negli Stati Sardi; si è detto tenuissimo perchè la differenza in meno non giunge nemmeno ad un centesimo per libbra, e questa differenza scomparirà poi con beneficio anzi delle stesse popolazioni di quei Ducati al 1° del prossimo luglio quando da noi il sale sarà venduto, come già venne dal Sovrano ordinato, al prezzo di centesimi trenta per chilogramma, mentre oggi si vende in ragione di dodici centesimi per libbra di Piemonte, equivalente a centesimi trentadue per chilogramma.

« Giunta la Commissione alla discussione dell'art. 9 e ultimo del progetto, mentre giudicò savia la disposizione in esso contenuta, per cui sono mantenuti provvisoriamente in vigore i Codici civile e penale, e di procedura civile e criminale, sino a che sia estesa a tutto il regno una legislazione comune, ha poi dovuto riconoscere che il non essersi nè in questo articolo nè in alcun altro del progetto fatto parola delle leggi e dei regolamenti concernenti l'amministrazione pubblica e municipale, dà ragionevole motivo a dubitare se da questo silenzio debbasi indurre che siasi inteso di mantenere tuttavia in osservanza le leggi ed i regolamenti in tal parte ora vigenti nei ducati di Piacenza e di Guastalla, ovvero se il Governo intenda di tosto mettervi in esecuzione le leggi ed i regolamenti che sono in vigore presso noi.

« La Commissione avvertì che nel primo caso, vale a dire ove si voglia conservare per ora quelle leggi, la qual cosa pare essere preferibile, rendesi opportuno il dichiararlo esplicitamente, ed anzi diviene indispensabile, giacchè l'averne fatta menzione espressa riguardo ai Codici lascierebbe supporre che diversamente siasi voluto disporre in ordine alle leggi di amministrazione ed altre simili.

« Nell'altra ipotesi poi, cioè a dire qualora il Governo intenda d'introdursi fin d'ora le leggi e i regolamenti nostri di amministrazione, è pure egualmente necessario che lo dichiari nel modo stesso che ha fatto riguardo alle leggi daziarie.

« La Commissione avvisò indispensabile un'esplicita disposizione di legge, ad esempio di quanto venne appunto stabilito nell'articolo 5 della legge del 27 maggio ultimo pel ducato di Piacenza.

« Persuasa la Commissione, giusta le osservazioni già fatte, che sotto ogni aspetto sia più conveniente il mantenere provvisoriamente anche nei ducati di Parma e Guastalla le leggi e i regolamenti di amministrazione vigenti, avrebbe proposto di aggiungere una disposizione speciale nello stesso art. 9, il quale sarebbe riformato ne' termini seguenti:

« Art. 9. Staranno provvisoriamente in vigore i Codici civile e penale, e di procedura civile e criminale, sino a che sia estesa a tutto il regno una legislazione comune.

« Nel resto staranno pure in vigore le leggi e i regolamenti fino a che siasi altrimenti provveduto. »

« Chiudeva la Commissione la sua discussione, rinnovando in questa circostanza la osservazione già fatta allorchando si ebbe ad esaminare la legge relativa al ducato di Piacenza, sulla convenienza che havvi di provvedere onde le attribuzioni del Magistrato di cassazione sieno utili a quei Ducati, e in oggi

maggiormente dacechè, in Parma esistendo un tribunale di revisione il quale esercita incumbenze in parte eguali a quelle conferite al nostro Magistrato di cassazione, sarebbe sconveniente che in un medesimo Stato si trovassero due Magistrati supremi di cassazione, imperocchè mancherebbe allora l'unità di giurisprudenza nell'amministrazione della giustizia, cui si volle garantire creando un Magistrato di cassazione.

« Per ultimo, nell'emettere questo suo voto di adozione della legge proposta, la Commissione ha stimato conveniente di pregare il Ministero che voglia raccogliere e far conoscere al Parlamento colla maggior sollecitudine possibile maggiori schiarimenti intorno

« 1° All'ammontare del debito pubblico dei ducati di Parma e di Guastalla;

« 2° Al modo col quale venne costituito;

« 3° Ai fondi destinati pel servizio di esso, cioè pel pagamento degl'interessi e per l'estinzione progressiva;

« 4° Finalmente allo stato dei beni demaniali del suddetto Ducato.

« In riassunto, la Commissione fu d'avviso unanime nel concludere perchè la legge proposta sia adottata dal Senato, mediante però l'emendamento ossia aggiunta, stata come sovra proposta all'articolo 9 ed ultimo del progetto, e coll'avvertenza poc'anzi accennata (1). » *(Archivi del Senato.)*

(È aperta la discussione generale; ma, niuno domandando di parlare, si passa alla discussione degli articoli.) *(Verb.)*

(L'art. 1° viene approvato senza discussione e si passa all'art. 2°.) *(Verb.)*

D'AZEGLIO nota essersi nel l'ufficio osservato che nel progetto di legge nulla si disse intorno agli ordinamenti militari e soprattutto alla leva. *(Verb.)*

RICCI, ministro dell'interno, risponde essersi veramente il Ministero occupato per ora di leggi soltanto politiche e amministrative; che, per procedere a quella della leva militare, attendeva il Ministero gli opportuni e positivi schiarimenti. *(Verb.)*

PAMPARATO fa qualche osservazione intorno alle parole *guardia nazionale* sostituite a quelle di *milizia comunale*. *(Verb.)*

RICCI, ministro dell'interno, spiega l'introdotta mutazione. *(Verb.)*

(Dopo l'articolo 2°, adottato, vengono successivamente approvati senza discussione gli articoli 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8°.) *(Verb.)*

QUARELLI, relatore, dà nuovamente lettura alla Camera dell'art. 9° modificato dalla Commissione e così concepito:

« Staranno provvisoriamente in vigore i Codici civile e penale, e di procedura civile e criminale, sino a che sia estesa a tutto il regno una legislazione comune.

« Nel resto staranno pure in vigore le leggi ed i regolamenti fino a che siasi altrimenti provveduto. » *(Verb.)*

RICCI, ministro dell'interno, accetta le modificazioni della Commissione, purchè, dopo la parola *provveduto*, si aggiunga con decreti reali. *(Verb.)*

QUARELLI, relatore, spiega le ragioni che indussero la Commissione ad introdurre le proposte modificazioni. *(Verb.)*

STARA appoggia la proposta della Commissione, che vuole si provveda con leggi e non con decreti reali. *(Verb.)*

RICCI, ministro dell'interno, domanda si lasci al Ministero questa facoltà unicamente per le cose che non richieggono

(1) Questa relazione non fu pubblicata nel *Volume dei Documenti* perchè ci venne dato di rinvenirli dopo che quel volume era uscito alla luce.

una legge formale, avendo il progetto fatto distinzione tra questi casi e quelli minori cui vogliono accennare le parole *con decreti reali*. (Verb.)

IL PRESIDENTE osserva che colla parola *altrimenti* s'intende lasciata al Ministero la chiesta facoltà. (Verb.)

DE LA CHARRIÈRE assevera non bastare questa espressione, ma essere necessario di determinare precisamente i casi in cui il Ministero abbia a provvedere con decreti reali. (Verb.)

STARA dice esservi necessità di accettare le conclusioni della Commissione per introdurre uniformità nelle due leggi dei ducati di Parma e Piacenza, essendochè per quest'ultima si credè necessario asserire che sarebbesi provveduto con leggi rispetto alle gravi emergenze: nota che il ministro può benissimo operare con semplici decreti in ciò che legge non richiede, ma, per ciò che spetta alle cose di legislazione, doversi intendere che sia necessario provocare una legge. (Risorg.)

RICCI, ministro dell'interno, spiega la differenza notata dal preopinante fra le due leggi, e la giustifica allegando le espressioni dei due articoli. (Verb.)

QUARELLI, relatore, propone allora si tolga la parola *leggi* rimanendo soltanto quella di *regolamenti*, nel qual caso starebbe l'aggiunta *con decreti reali*. (Verb.)

RICCI, ministro dell'interno, accetta la proposta del relatore. (Verb.)

DE LA CHARRIÈRE vi aderisce parimente. (Verb.)

STARA sorge ad osservare che la Commissione avea eredito dover tacere le parole *con decreti reali*, lasciando così al Ministero il decidere i casi dove basti un decreto reale e quelli in cui si richiegga una legge. (Verb.)

RICCI, ministro dell'interno, osserva che di soverchio vaga riesce così l'espressione della legge, da cui ridonderebbe troppa responsabilità al Ministero. (Verb.)

DE LA CHARRIÈRE non divide l'opinione del senatore Stara, comechè il Ministero sia semplice esecutore della legge e non potersi costituire giudice dei casi dove basti un decreto reale e di quelli in cui sia necessaria una legge; epperò doversi questi esplicitamente determinare, salvo vogliasi accordargli uno special voto di confidenza. (Verb.)

RICCI, ministro dell'interno, spiega il diverso modo tenuto nel compiere le due leggi di Piacenza e Parma, accennando riguardo a quest'ultima che, per secondare il desiderio della popolazione, la quale voleva fossero conservate le sue attuali leggi sino ad una generale riforma, aveva eredito necessario di essere autorizzato a fare con semplici decreti reali quei cambiamenti che nel frattempo potessero occorrere. (Verb.)

BELLA TORRE appoggia la proposta del Ministero. (Verb.)

ALFIERI opina che la nuova legge su Parma colmò una lacuna lasciata nella legge per Piacenza e aderisce in ciò alle spiegazioni date dal senatore De la Charrière. (Verb.)

IL PRESIDENTE, all'oggetto di presentare lo stato della questione e chiarirla, spiega la differenza costantemente osservata nel nostro Governo tra le leggi ed i regolamenti, sanzionandosi le prime con regii editti o patenti sottoposti all'interinazione dei supremi magistrati, e i secondi con semplici biglietti o brevetti; ripete perciò che colla parola *altrimenti* inserita nell'articolo veniva accordata la facoltà chiesta dal Ministero per l'emaneazione dei regolamenti ossia decreti reali che saranno ravvisati necessari all'andamento amministrativo, e che, laddove si presenti la necessità di una legge, il Ministero saprà provocarla. (Verb.)

COLLI vorrebbe l'uniformità delle leggi per Piacenza e Parma, e propone venga senz'altro dato un voto di confidenza al ministro. (Verb.)

ALFIERI nota che, se fuvi una lacuna nella prima legge, non è ragione perchè si faccia lo stesso nella seconda. (Verb.)

RICCI, ministro dell'interno aggiunge non essere del tutto necessaria la stretta uniformità nelle leggi nei due paesi attesa la natura diversa dei loro interni regolamenti. (Verb.)

QUARELLI dà lettura del sotto-emendamento proposto dal senatore Allieri e così concepito:

« Rimarranno provvisoriamente pure in vigore gli ordini amministrativi attuali, fatta facoltà al Governo di provvedere in via d'urgenza con decreti reali alle straordinarie occorrenze che si presenteranno. » (Verb.)

RICCI, ministro dell'interno, fa osservare che le parole *occorrenze straordinarie* porrebbero una diversità troppo sentita colla legge su Piacenza. (Verb.)

ALFIERI sviluppa maggiormente l'idea che lo guidò nel proporre il suo emendamento. (Verb.)

RICCI, ministro dell'interno, insiste tuttavia sulla sua prima osservazione, acciò non risulti soverchia difformità nel reggimento delle due provincie. (Verb.)

PICOLET vorrebbe che si mantenesse la parola *leggi*, facendo notare la diversità ch'è fra queste ed i regolamenti, i quali ne sono la semplice conseguenza. (Verb.)

ALFIERI ritira il suo sotto-emendamento. (Risorg.)

STARA propone di lasciare la parola *leggi*, aggiungendo al fine del paragrafo *con decreti reali in via provvisoria*. (Verb.) (La Commissione vi aderisce.) (Risorg.)

RICCI, ministro dell'interno, trovando troppo ampia la facoltà concessagli dalla Commissione, propone di sostituire alla frase *in via provvisoria* le parole *in via d'urgenza*. (Verb. e Risorg.)

GROMO fa notare che non parrebbe sufficiente di mettere *in via d'urgenza*, comechè si possa dare il caso in cui la cosa non sia urgente, e convenga tuttavia per l'andamento del servizio di provvedervi. (Verb.)

QUARELLI, relatore, dà lettura dell'articolo 9° emendato d'accordo col Ministero e concepito nei termini seguenti:

« Art. 9° Staranno provvisoriamente in vigore i Codici civile e penale, e di procedura civile e criminale, sino a che sia estesa a tutto il regno una legislazione comune. »

« Nel resto staranno pure in vigore le leggi e i regolamenti attuali, salva la facoltà al Governo di provvedere in via d'urgenza con semplici decreti reali. » (Verb.)

(Viene unanimemente approvato.) (Verb.)

QUARELLI, relatore, rilegge la relazione nella parte che tocca il Magistrato di cassazione e gli schiarimenti chiesti dalla Commissione al Ministero circa lo stato del debito pubblico di Parma. (Verb.)

RICCI, ministro dell'interno, nota, riguardo al tribunale di revisione in Parma, che, siccome era necessaria una legge speciale, la proposta cadeva naturalmente sotto le eccezioni poste nel progetto di legge. (Risorg.)

REVEL, ministro delle finanze, dice che intorno alle indagini richieste dalla Commissione sulle materie di finanze può soddisfare alla domanda anche sul momento: che il debito pubblico di Parma sommava a circa 5,900,000 franchi, portanti un annuo interesse di 194,515 franchi; che i beni demaniali di tutto lo Stato di Parma, Piacenza e Guastalla forniscono l'annuo reddito di franchi 1,159,000, dei quali la quota di Parma con Borgo Taro e San Donnino è di 585,000 franchi, o di un centinaio di mille franchi meno, ove la quota pretesa dai Piacentini sia più esatta. Che, del resto, i Parmigiani

giani avevano caldamente espresso il loro voto che quei beni fossero lasciati ad esclusivo loro vantaggio per essere applicati a stabilimenti del paese, su di che i ministri si erano limitati essi pure ad un voto senza entrare in nessuna promessa (1).

(Op.)

BALBI-PIOVERA osserva che la parola *voto* nel senso espresso dai Parmigiani si può dire una quasi condizione esposta con parole assai rispettose, e vorrebbe fosse dal Ministero risposto in termini espliciti, dichiarando fin d'ora provinciali i beni demaniali di quel Ducato.

(Verb.)

REVEL, ministro delle finanze, spiega maggiormente come fosse questo un desiderio espresso dai deputati di Parma e non una condizione; che certamente il Governo voleva fare per quelle popolazioni quanto era in sua facoltà per soddisfare i loro desideri, ma non potere fin d'ora dire positivamente alla Camera qual partito sarà per tenere in questo caso. E finalmente che il dichiarare adesso provinciali quei beni demaniali sarebbe cosa oltre al voto stesso di quella popolazione ed attualmente impossibile, non stando ancora ben definita tra Parma e Piacenza la questione dei beni in discorso.

(Verb.)

BALBI-PIOVERA insiste tuttavia sulla sua domanda.

(Verb.)

REVEL, ministro delle finanze, continua a dimostrare che, definendo fin d'ora una cosa per una città, si verrebbe il Governo a creare gravi difficoltà per le altre; del resto, i deputati parmensi non avergli a questo riguardo espresso altra cosa che un voto, non posta una condizione. Il Ministero non credere perciò di potere in questo momento prendere al riguardo impegno assoluto, ma di compiere il voto manifestato con assicurare in un modo qualunque la conservazione dei

pubblici stabilimenti e istituzioni di quelle provincie, unico scopo cui pare tendere il desiderio espresso dai Parmensi.

(Verb.)

BALBI-PIOVERA chiede in conseguenza che la Camera prenda atto della dichiarazione del ministro delle finanze.

(Verb.)

DE LA CHARRIÈRE s'opponne, perchè il Ministero ha dichiarato non prendere a questo riguardo alcun impegno positivo.

(Verb.)

IL PRESIDENTE legge l'articolo del regolamento relativo alla votazione segreta sul complesso delle leggi.

(Verb.)

(Si procede all'appello nominale, e, spoglio fatto dei voti, viene la legge approvata con 51 voti, cioè di tutti i membri presenti.)

(Verb.)

PAROLE DI GRATITUDINE AI POPOLI DEI DUCATI DI PARMA E GUASTALLA.

ALFIERI si leva, chiedendo sia consegnata nel processo verbale l'espressione di quel giusto orgoglio che noi proviamo vedendo così meravigliosamente personificarsi la grande famiglia italiana nel valoroso Principe cui fu dalla Provvidenza affidata la sorte di questa monarchia e la santa causa dell'indipendenza italiana, e sia pure espresso un cenno della viva simpatia e cordiale compiacenza con cui saranno accolti dal Parlamento i rappresentanti di quei popoli guerrieri e generosi i quali, già fin d'ora uniti alle gloriose nostre schiere vincitrici a Pastrengo ed a Goito, ricevettero il battesimo di sangue che consacra una gloriosa fratellanza.

(Verb.)

(La Camera, tra gli applausi e gli evviva al Re, all'Italia e all'unione italiana, accoglie la proposta.)

(Verb.)

IL PRESIDENTE dichiara chiusa la seduta alle ore 4 1/4 pomeridiane, significando ai signori senatori che per la prossima riunione saranno avvisati a domicilio.

(Verb.)

(1) Il giornale *l'Opinione* attribuisce questo discorso al ministro Boncompagni, a cui fuoi, appoggiati al *verbale*, vi abbiamo sostituito il ministro di finanze.

TORNATA DEL 15 GIUGNO 1848

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Congedo ai senatori Serra e Della Cisterna - ragioni dell'assenza dei senatori Rignon e Brignole-Sale — Omaggio — Relazione della deputazione inviata al Re dopo la resa di Peschiera — Annunzio dell'unione della Lombardia e delle città di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso — Presentazione del progetto di legge concernente i diritti civili e politici degli acattolici — Rinnovamento degli uffizi — Rapporti fra le due Camere del Parlamento.*

La seduta è aperta alle due ed un quarto. (Verb.)

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della tornata del 7 corrente. (Verb.)

(Viene approvato senza osservazioni.) (Verb.)

CONGEDO AI SENATORI SERRA E DELLA CISTERNA, RAGIONI DELL'ASSENZA DEI SENATORI RIGNON E BRIGNOLE-SALE.

BALBI-PIOVERA, segretario, legge una lettera del senatore Serra, dove chiede un congedo di giorni otto per affari privati.

(Accordato.)

Altra del senatore Rignon, inviato con missione straordinaria a Napoli, in cui partecipa alla Camera le ragioni di sua assenza, esprimendo il desiderio di poter presto pigliar parte ai suoi lavori. (Verb.)

DEFORNARI, segretario, legge una terza lettera del senatore Brignole-Sale, ambasciatore a Parigi: « Nominato egli vice-presidente del Senato, adduce le ragioni del proprio ufficio, fattesi ora gravissime dai tempi, che l'impediscono di venire ad occupare il suo seggio. »

Comunica quindi altra lettera del principe Della Cisterna, nella quale, allegando i motivi che gli fanno ancora protrarre il suo soggiorno in Francia, ne domanda l'assenso del Senato.

(Accordato.) (Verb.)

QUARELLI, segretario, legge una quinta lettera del senatore Pettiti, dove fa omaggio alla Camera d'un esemplare d'un suo scritto intorno all'attuale condizione del risorgimento italiano, che il presidente ordina sia depresso nella nascente biblioteca. (Verb.)

RELAZIONE DELLA DEPUTAZIONE INVIATA AL RE DOPO LA RESA DI PESCHIERA.

HANNO, relatore, invitato dal presidente, sorge a leggere la seguente relazione da lui fatta sulla missione affidata dalla Camera ai senatori deputati al quartier generale del Re. (V. Doc., pag. 34.) (Verb.)

ANNUNZIO DELL'UNIONE DELLA LOMBARDIA E DELLE CITTÀ DI PADOVA, VICENZA, ROVIGO E TREVISO.

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, domanda la parola e partecipa al Senato il compimento d'uno dei più grandi atti che farà epoca nella storia d'Europa; l'unione al Piemonte della Lombardia e delle città di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso. Segue poscia a dar conto della votazione in Lombardia, che, spoglio fatto, risultò di 600000 voti all'incirca per l'unione immediata, e di 600 per la dilazione dell'unione. Dice quindi che il Senato sentirà facilmente la piena d'affetti e di sentimenti ch'egli prova in questo momento, ed indovinerà con'egli indovina quello che la Camera sente per sì grand'alto. Termina ripetendo coll'oratore che lo ha preceduto: *Viva Carlo Alberto Re dell'Alta Italia!* (Verb.)

(Tale evviva è ripetuto dal Senato con vivissimi applausi.)

(Verb.)

MOSCA fa istanza perchè sia stampata la relazione del senatore Manno. (Verb.)

(La Camera si leva intera, approvando.) (Verb.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE I DIRITTI CIVILI E POLITICI DEGLI ACATTOLICI.

IL PRESIDENTE, secondo l'ordine del giorno, che porta la presentazione del progetto di legge sul pieno godimento dei diritti civili e politici degli acattolici, ne legge il contesto (V. Doc., pag. 65), non che la lettera d'accompagnamento scritte tagli dal presidente della Camera dei deputati. Accenna altresì avere ricevuto dal presidente di detta Camera il chiestogli stralcio del processo verbale nella parte che riguarda la discussione della predetta legge, e fattolo unitamente ad essa stampare e distribuire a tenore dell'art. 56 del regolamento. (Verb.)

RINNOVAZIONE DEGLI UFFIZI.

QUARELLI, segretario, legge la nuova formazione degli uffizi della Camera, costituiti come segue:

UFFICIO I.

Nigra — Giulio — Della Torre — Serventi — Musio — Provana di Collegno — Di Pralormo — D'Azeglio — Balduino.

UFFICIO II.

Quarelli — Della Valle — Di Pamparato — Blanc — Colla Luigi — Di Colobiano — Di S. Marzano — De La Charrière — Stara — Moris — Peyron.

UFFICIO III.

Maffei di Boglio — Pallavicini — Monsignor D'Angennes — Cattaldi — Monsignor Di Calabiana — Plana — Sauli — Alfieri — Manno — Mosca.

UFFICIO IV.

Picolet — Serra — De Cardenas — Defornari — Colli — Di Saluzzo Annibale — Tempia — Plezza — D'Oria.

UFFICIO V.

Giovanetti — Della Planargia — Gromo — Di Villamarina

— Tornielli — Di Rorà — Colla Federico — Balbi-Piovera — Ricci Francesco.

RAPPORTI FRA LE DUE CAMERE DEL PARLAMENTO.

ALFIERI, protestando di non intendere che abbia ad essere posto incaglio o ritardo alla spedizione della legge, esprime però il desiderio che vengano regolati stabilmente i rapporti tra le due Camere, secondo che si pratica in altri paesi costituzionali. (Verb.)

PARETO, ministro degli affari esteri, risponde che questi rapporti verranno ordinati secondo il giusto desiderio manifestato. (Verb.)

IL PRESIDENTE scioglie quindi la seduta alle ore 3 pomeridiane, invitando i senatori a raccogliersi negli uffici. (Verb.)

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1848

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. Verificazione dei poteri e giuramento del senatore Cotta — Congedo al senatore Balbi — Presentazione dei progetti di legge per l'unione di Modena e Reggio e per la dotazione del Parlamento — Conseguenze per la fusione di altre provincie italiane col Piemonte — Omaggio — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge concernente i diritti civili e politici degli acattolici.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane. (Verb.)
QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente. (Verb.)
 (Viene approvato senza osservazioni.) (Verb.)

VERIFICAZIONE DI POTERI E GIURAMENTO DEL SENATORE COTTA.

MUSIO si fa a riferire sulla verificazione dei titoli del cavaliere Cotta, il quale, riconosciuto compreso nelle categorie di cui all'art. 19 dello Statuto, è proposto a senatore. (Verb.)
 (È dalla Camera approvato all'unanimità.) (Verb.)
COTTA pronunzia il giuramento. (Verb.)

CONGEDO AL SENATORE BALBI.

DEFORNARI, segretario, comunica una domanda di congedo del senatore Balbi, il quale, chiamato al comando della milizia comunale in Genova, chiede un permesso d'assenza di venti giorni per recarsi ad ivi ordinare alcune disposizioni a quella relative. (Verb.)
 (Accordato.) (Verb.)

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER L'UNIONE DI MODENA E REGGIO E PER LA DOTAZIONE DEL PARLAMENTO.

RICCI, ministro dell'interno, avuta la parola, si leva a dar lettura alla Camera: primo della proposta di legge intorno all'unione degli Stati di Modena e Reggio (F. Doc., pag. 52); secondo dello stanziamento in bilancio di lire 250,000 per la dotazione del Parlamento. (F. Doc., pag. 51.) (Verb.)

IL PRESIDENTE dà atto al ministro di questa presentazione. (Verb.)

CONSEGUENZE PER L'UNIONE DI ALTRI STATI AL PIEMONTE.

S. SAULI si alza per manifestare il comune sentimento di giubilo per la successiva fusione di nuove provincie italiane agli Stati Sardi; prosegue dicendo che non si può dare uno spettacolo più meraviglioso di questo, nè che meglio possa compiere i desiderii in cui già da gran tempo erano accesi gli animi della maggior parte degli Italiani. Egli spera che se questo nodo di fratellanza, il quale si forma mercè del valore del nostro esercito, si cimenta colla sapienza politica, esso sarà indissolubile e forte abbastanza per reggere alle ingiurie del

tempo, e varrà a salvarci da ulteriori pericoli e da ulteriori suggestioni. Osserva che, mutando di condizione per effetto della fusione, le provincie che a noi si congiungono esprimono voti che la mutazione di Stato ad esse suggerisce. Loda il Ministero che le accoglie favorevolmente, e lo conforta a tenerle in tutto quel conto che la salute dello Stato può comportare. Ma siccome per causa della fusione si muteranno eziandio le condizioni del Piemonte, così il conte Sauli volge al Ministero la preghiera, che voglia indagare quali siano gli scapiti che per avventura potrebbero intervenire a questa italiana provincia che nulla risparmia per conseguire l'indipendenza d'Italia, e pensare ai compensi ed ai rimedi opportuni per antivenirne i danni, e procurarle tutti quei vantaggi che, senza altrui pregiudizio, procurare se le potrebbero. (*Risorg.*)

RICCI, ministro dell'interno. Non solo come preghiera sarà accolta dal Ministero, ma come dovere di tutto fare coll'intervento dei loro rappresentanti, i quali nelle attuali circostanze fanno conoscere specialmente i desiderii ed i bisogni del paese. Le espressioni che si sono usate nel progetto di legge sembrano necessarie, perchè finora non abbiamo ancora nel Parlamento i rappresentanti di quelle provincie. Quindi era forse indispensabile una parola di cortesia, aspettando che venga confermata dalla sanzione dei Parlamentisti. Quanto poi agli interessi del Piemonte e delle altre provincie, non saranno definiti senza l'intervento dei rispettivi rappresentanti. (*Risorg.*)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE I DIRITTI CIVILI E POLITICI DEGLI ACATTOLEICI.

STARA, in qualità di relatore della Commissione, legge il rapporto sull'esame del progetto di legge circa il pieno godimento dei diritti civili e politici degli acattoleici. (*R. Doc.*, pag. 63.) (*Verb.*)

IL PRESIDENTE partecipa alla Camera l'offerta d'un opuscolo, che riguarda la materia in discussione, intitolato: *Del giudaismo, considerato nelle sue dottrine, nella sua storia e nelle conseguenze della sua emancipazione, per Giuseppe Maria Bertelli.* (*Verb.*)

D'AZEGLIO, chiesta la parola, legge il seguente discorso:

L'ultimo periodo del rapporto della Commissione sul progetto di legge relativo agli acattoleici esprime il voto e la speranza che l'emancipazione civile e politica degli israelitici sia avviamento a sempre più stringere quei vincoli di fratellanza fra membri d'una medesima famiglia, e ad introdurre costumi più uniformi ancora nelle quotidiane loro relazioni.

Io credo compiere un atto di semplice giustizia verso que' nostri fratelli, a cui or solo sarei tali anche noi, osservando che il voto e la speranza articolati dalla Commissione possano dirsi fin da questo giorno in gran parte adempiuti, e che il miglioramento morale e sociale operatosi da alcun tempo nella comunità israelitica sia una verità dimostrata dai fatti a chi imparzialmente ne esamina la condizione in tutta Italia. Basta effettivamente aver contezza dei numerosi istituti d'educazione e di beneficenza che sorsero nelle principali città nostre, per convincersi che i capi di tal comunione riconoscono al par di noi l'urgente dovere che incombe alla società di rigenerare il popolo coltivandone e moralizzandone l'intelligenza. La carità educatrice e la carità soccorritrice presero fra essi uno svolgimento tanto più ammirabile, che spesso i suoi effetti non si limitarono all'incremento dei loro corre-

ligionari, ma si estesero generosamente anche ai cristiani, cioè a quelli che meritamente essi dovean chiamare i loro persecutori, siccome avvenne quando l'israelita Rothschild di Vienna riedificava col sacrificio d'ingente somma il tempio cattolico di Buecarest distrutto da un incendio. Chiunque studia il progresso dell'educazione popolare in Italia non potrà a meno di riconoscere quanto ne siano benemeriti gl'israeliti. Noi vediamo instituite nella Toscana, nella Lombardia, nella Venezia (cioè ne' paesi ove la loro azione riformatrice era meno inceppata dalla reazione governativa) società d'incoraggiamento e di patronato, scuole d'arti e mestieri, opere di privata beneficenza per diffondere le scienze e i buoni studi, istituti per l'educazione femminile, asili d'infanzia, case di ricovero per gl'infermi, e compagnie per la somministrazione di parziali soccorsi alle famiglie indigenti. Troppo lungo sarebbe far qui parziale disamina delle fiorenti scuole che vennero illustrate dalle relazioni di varii dotti filantropi: l'associazione educatrice di Roma, d'Ancona, di Macerata; le numerose scuole della Toscana; l'asilo infantile di Reggio e di Venezia; le scuole elementari di fanciulli e fanciulle di Verona, Mantova, Reggio, Padova, Venezia, Rovigo, Parma, Milano ed altre città. Nel solo Piemonte debbon dirsi meritevoli di speciale considerazione gl'istituti che, a malgrado degli ostacoli di ogni maniera che, pel passato, loro opponeva l'autorità civile ed ecclesiastica, vennero fondati: il collegio Colonna e Finzi di Torino; la scuola di Casale, d'Acqui, e d'altre città; l'ospizio aperto dal signor Lattes ai bagni di ricovero per gl'infermi poveri, a qualunque credenza essi appartenessero; il monte di pietà fondato in Acqui a proprie spese del signor banchiere Ottolenghi. Sono meritevoli d'encomio la spontaneità con cui gl'israeliti d'Asti e di Chieri offerirono la loro pecuniaria partecipazione ai cristiani asili, la munificenza con cui in ogni città essi cooperarono alle sovvenzioni ordinate dalla civica beneficenza a celebrazione dell'era popolare del 29 ottobre 1847. Maggiore d'ogni elogio poi è la forte risoluzione per cui, appena gl'israeliti avevano una patria, se ne mostravano i degni figli, accorrendo animosi sotto il tricolore vessillo che il re Carlo Alberto levava sulla riva del Ticino a sacrificare la vita per l'indipendenza d'Italia.

Appena emanate le nuove leggi, venne stabilita in Torino una Commissione permanente diretta a introdurre nella popolazione israelitica della capitale tutte le riforme che possono tendere alla sua reintegrazione morale e civile, e già si è ordinata nel suo seno una società per la erezione d'un asilo infantile, d'una scuola elementare di fanciulle, e provvedere ad altre importanti riforme.

In ordine a questi fatti osserveremo come, appena ebbe qualche miglioramento l'abbietta condizione in cui un resto di barbarie legislativa (ricordante i crudeli divieti di Giuliano sull'educazione dei fanciulli cristiani) manteneva gl'israeliti, noi li vediamo sorgere dal loro avvillimento ed elevarsi al grado di cittadini. È nella natura dell'uomo che, a misura egli si solleva al sentimento di sua dignità morale e di sua capacità a fare il bene come parte della famiglia e della città, egli divenga pur realmente migliore e, aumentata la propria, concorra più alacramente alla felicità e al decoro universale.

A misura che si diffonderà nel popolo israelita l'elemento educativo, si diffonderanno in esso in pari grado i buoni sentimenti che ne sono il frutto, perchè la coltura dell'intelletto promuove la generosità del cuore. L'onore morale si faceva più malagevole a quelli cui la legge costituiva fin dal nascere in uno stato permanente di degradazione; e la proclività che loro rimproveravasi ai lucri feneratori, doveva pur dirsi effetto della tendenza immorale delle antiche leggi. Noi vietava-

vamo l'agricoltura e le arti professionali agl'israeliti per poi gravarli dei guadagni illeciti; noi inceppavamo la loro istruzione per poi accusarli della loro ignoranza. Noi agivamo coll'istessa giustizia di chi, avendo legate le gambe ad un uomo, gli rimproverasse poi di non voler correre. Le nostre interdizioni falsarono l'applicazione della massima principale del cristianesimo. Esse produssero sulla società israelitica l'istesso effetto reattivo che gl'improvvidi decreti di Costanzo e Costante producevano sulla società cristiana a favore del paganesimo. Ora che finalmente abbiamo rinunciato all'assurdo principio della persecuzione, vedremo svilupparsi vieppiù il sentimento di benevolenza nel cuore dei nuovi fratelli. Ora che lor si aprì ogni onorevole carriera, vieppiù in essi penetrerà il sentimento di quella dignità morale che eleva l'uomo al grado che gli appartiene nella società, che chiama ogni cuore e ogni ingegno a onorare la patria, e che fa abborrire ogni onesto da qualsivoglia atto possa degradarlo fra i suoi, mentre la sensibilità alla pubblica stima (è detto di Melchiorre Gioia) è un mezzo che alla stessa vanità fa produrre gli effetti della virtù. Sarebbe poi ingiustizia nostra il rimproverare in ispecial modo all'infima classe della comunità israelitica la rozza impronta che l'avvicina a quella dell'istessa classe fra i cristiani per ignoranza, abitudini e superstizione, e che è comune dovere cancellare con quel volgarizzamento d'adorazione a cui il nostro secolo ha sopra ogni altro volte le sollecitudini della società. Gli atti di beneficenza, di spontanea riforma, di patria devozione che vennero compiuti dagli israeliti nella condizione d'abbiezzamento e di sociale ostilità in mezzo a cui versavano, ci sono arra del civile incremento a cui, come già in altri Stati liberi, saranno per elevarsi fra noi. Dimostrarono per tal modo essere gl'israeliti emancipati spontaneamente prima che lo fossero legalmente, dimostrarono essere emanato da giustizia anziché da politico riguardo il decreto che li restituiva alla civica dignità, contro il quale può articolarsi un solo rimprovero, quello d'essersi fatto attendere diciotto secoli e mezzo.

Io stimo aver colla mia parola reso omaggio alle intenzioni che dettano all'onorevole relatore della Commissione l'ultimo paragrafo del suo rapporto. La parte che per religioso convincimento mi sono assunto in questi ultimi tempi nella provocazione delle misure governative che hanno attuato un sì giusto decreto, non mi permetteva di astenermi in questa circostanza dal manifestare il senso in cui erano da me interpretate.

(Risorg.)

STARRA, relatore. I sentimenti espressi dall'onorevole propinante essendo conformi a quegli stessi della Commissione, pare che non mi rimanga altro se non che esprimere il desiderio che i voti e le speranze da lui manifestate siano, per mezzo della presente legge, adempiti, e congratularmene con esso lui che fu uno dei più caldi propugnatori di questa causa.

(Risorg.)

DE CARDENAS. Credo difficile il separare la discussione generale dalla particolare; per altro, siccome avrà qualche cosa a dire sulla compilazione dell'articolo, aspetterò per quelle osservazioni la discussione particolare. E, parlando delle leggi precedenti, osserverò che dall'8 febbraio al 29 di marzo, nello spazio di 50 giorni, abbiamo cinque leggi ed ordinamenti consecutivi, che, paragonati tra loro, non danno una sufficiente ragione ad interpretare che gli israeliti potessero godere dei diritti politici. La mia particolare opinione intorno a ciò si è che parmi i diritti civili siano ad essi comunicati, ma non i politici, e che è perciò appunto necessario fare un'apposita legge.

Di fatti vediamo che l'8 febbraio, nel programma della Co-

stituzione, si dice *la religione cattolica essere quella dello Stato*, e che non vi si fa altra disposizione rispetto alla capacità civile e politica degl'israeliti, se non che il loro culto è tollerato. Nelle successive regie patenti del 7 febbraio si ammettono i valdesi a godere i diritti civili e politici. Questa disposizione di legge dimostra che potessero nella mente del legislatore riguardarsi come esclusi dai diritti politici quelli che già lo erano dai civili: noi prima del programma 8 febbraio non godevamo dei diritti politici. Parrebbe quindi che, col fatto di quel programma di Costituzione, essendo accordati a tutti i regnicoli i diritti politici, fossero accordati anche a quegli stessi che prima erano esclusi dai diritti civili, perchè in quell'articolo eravamo tutti egualmente compresi. L'aver veduto per altro che il 17 febbraio in un coi diritti civili erano accordati anche i politici ai valdesi, ci fa supporre che nella mente del legislatore, come si diceva, fossero esclusi dai civili. Successivamente il 4 marzo, nel pubblicato Statuto, venne ripetuta esattamente l'espressione del programma, cioè *la religione cattolica essere quella dello Stato, gli altri culti essere solo tollerati*. Nell'art. 24 è detto *che tutti i regnicoli godono degli stessi diritti civili e politici*, che tutti sono ammessi agl'impieghi, salvo le eccezioni notate dalle leggi. Il 17 marzo venne la legge elettorale. In essa vediamo che sono chiamati ad essere elettori ed eleggibili tutti coloro che godono dei diritti civili e politici. Per gli eleggibili non se ne parla più; ma, in quanto agli elettori, si dice che per essi non si deve avere riguardo alle disposizioni relative ai diritti civili e politici che possono concernere gli acattolici. Venne per ultimo, addì 29 marzo, la legge che riguarda gl'israeliti, nella quale è detto che godranno dei diritti civili, senza punto far cenno dei politici. La serie di questi atti emanati dallo stesso Sovrano, e sotto il medesimo Ministero, è tale che non se ne può combinate altro, fuorchè essere stato nella mente di quel Ministero, di quei legislatori, che agl'israeliti non fossero concessi i diritti politici. Siccome però è intenzione comune che questi siano concessi ad essi e ad ogni dissenziente in punto di credenze, ed io son persuaso che lo debbono essere pel buon andamento dello Stato, per l'eguaglianza che deve regnare fra tutti i regnicoli, così io propengo che si faccia non una legge spiegativa che dichiara le precedenti avere già detto ciò che essa non dice, ma una nuova legge che, derogando alle precedenti disposizioni, stabilisca in modo chiaro e preciso la capacità civile e politica degli acattolici e l'eguaglianza nei diritti civili e politici, qualunque siane la diversità di religione. A questo fine, sia in forma di ammendamento, sia in forma d'una nuova proposizione di legge, io vi presento un articolo che leggerò e deporrò sulla tavola del presidente. Ed a questo proposito osservo ancora che, se giustizia vuole che tolgansi tutte le antiche odiose disposizioni che riguardano gli israeliti od altri dissidenti che non abbiano le credenze che sono dichiarate quelle dello Stato, che sono le nostre, e che protesto altamente essere le mie in particolare, vuole pure giustizia egualmente che siano tolte quelle disposizioni odiose della legge riguardanti i nostri sacerdoti, i quali in uno degli articoli della legge comunale, per la ragione che godono di qualche eccezione di tribunali, sono esclusi indirettamente ed essi ed i vescovi dal poter concorrere alle elezioni. L'articolo quindi di legge che io sarei per proporre sarebbe in questa forma:

Articolo unico. « Sono abrogate tutte le leggi e disposizioni « che per causa di credenza religiosa, di culto o di privilegi « innanzi a tribunali eccezionali escludono qualche regnicolo « dal libero, pieno e totale godimento di qualunque siasi diritto civile o politico. »

(Il senatore depone la proposizione sul tavolo del presidente e quindi continua): In proposito di ciò, voleva interpellare se si intendeva di fare una legge provvisoria per i regimi comunali; ma non vedendo nessun membro del Ministero presente, sospendo, ch  questa   cosa estranea al momento, tutt'och  necessaria.

(Risorg.)

STARA, relatore. La Commissione ha gi  risposto alla quistione mossa dall'onorevole preopinante nel suo rapporto; nondimeno aggiunger  alcune brevi osservazioni. Prima di tutto l'articolo della legge   espresso in modo che si pu  dire *dichiarativa ed estensiva nello stesso tempo: dichiarativa*, in quanto che   intesa a togliere il dubbio che si   eccitato riguardo agli israeliti sulla capacit  loro al pieno godimento di tutti i diritti civili e politici; *estensiva*, dappoich  tende ad ammettere al godimento dei detti diritti anche quelli fra i nostri concittadini che, sebbene non appartengano al culto valdese od israelitico, non professano per  la religione cattolica. A questo proposito ho gi  avuto l'onore di dire alla Camera che un dubbio certamente c'era, ed   cio  di vero che si manifest  pure nei nostri uffizi, nel pubblico, come anche nella Camera dei deputati. Questo dubbio poi come potesse pi  legalmente esser risolto,   altra quistione; ma, comunque, esisteva; bastava esistesse, perch  fosse necessaria una legge che lo togliesse; ed   quello che si fece.

Se questa legge poi propriamente contenga l'interpretazione puramente dichiarativa od estensiva, resta ancora a vedere; ma, siccome la Commissione ha gi  dichiarato che la legge conteneva queste due qualit , l'effetto rimane lo stesso. Per conseguenza la legge pu  essere adottata, n  veggio motivi sufficienti per ritardare quest'adozione; perch , se si introducesse qualche cambiamento, bisognerebbe rimandarla all'altra Camera, il che recherebbe gran perdita di tempo. Debbo poi osservare che si   fatta distinzione tra l'esercizio del culto e il godimento dei diritti civili e politici, cose, come si   osservato nel rapporto, assai disparate fra loro.

L'articolo 1  dello Statuto poi che dichiara la religione cattolica essere religione dello Stato, non viene per nulla immutato n  derogato dalla novella disposizione di legge, la quale ammette gli acattolici al pieno godimento dei diritti civili e politici ed a tutte le cariche civili e militari; dappoich , come gi  ebbi l'onore d'avvertire, anche dopo una tale ammissione continu  pur sempre ad essere interdetta l'introduzione e l'esercizio nei regni Stati di un altro culto qualunque, che non sia nel numero di quelli ora esistenti e solo tollerati.

(Risorg.)

MARINO. A maggiore spiegazione delle difficolt  insorte sulla portata e sulla natura spiegativa od estensiva di questa legge, io debbo osservare che, se la legge parlasse nominalmente degli israeliti o dei valdesi, per i primi dei quali potrebbe credersi che la legislazione anteriore lasciasse piuttosto luogo a *complemento di politica capacit * che ad interpretazione della gi  conceduta, il carattere di novella disposizione sarebbe palese in questo progetto di legge, e perch  sarebbe disconveniente il parlare nel proemio di essa di dubbii che realmente non esistono.

Ma siccome la legge ha uno scopo pi  esteso, perch  nel nostro paese havvi, oltre agli israeliti ed ai valdesi, molti altri cittadini che professano culti eterodossi, sulla capacit  politica dei quali potrebbe ragionevolmente muoversi dubbio, sia perch  la parit  di ragione fra i valdesi e le altre sette cristiane fuori della comunione romana dovrebbe indurre ugualianza di trattamento, sia perch , se eravi leggi contro gli israeliti, se eravi regolamenti sopra i valdesi, non eravi per , per quanto io sappia, alcuna legge che menontasse i

diritti civili degli altri acattolici, perch    che, fatta ragione di queste analogie e di queste disparit , non solo poteva essere dubbia la quistione della politica capacit , ma il dubbio era tale che meritava uno scioglimento concepito in quella maniera generica.

La legge pertanto, a mio credere, partecipa di amendue i caratteri di *spiegativa* e di *estensiva*; di estensiva cio  per gli israeliti, di spiegativa per la generalit  delle credenze religiose acattoliche.

(Risorg.)

DEFORNARI (deposta sul tavolo del Presidente la seguente aggiunta: « Art. 2.   derogato, in quanto bisogni, a qualunque contraria disposizione di legge, » prende a parlare nei seguenti termini): Io non aveva avuto intenzione di prendere la parola dappoich  la proposta disposizione di legge, gi  sancita dall'altra Camera ed altresi reputata urgente all'occasione di talune imminenti elezioni da rinnovarsi, mi appariva sostanzialmente conforme al bisogno dell'epoca ed al voto pressoch  generale, comunque, nella sua enunciazione, sovrabbondante in parte, a fronte della legislazione gi  esistente, solo quanto ad accessori lasciando qualche cosa a desiderare; ma vedendo sollevate alcune difficolt , appunto in proposito, e di pi  aggiungersi una inaspettata complicazione nell'emendazione depositata dal collega senatore De Cardenas, ho stimato opportuno e doveroso anche lo intervenire secondo le mie convinzioni, e mi trovo indotto a proporre io stesso una sotto-emendazione.

Nel parer mio nulla osta a che il dispositivo mantengasi tal qual   proposto; ma sarebbe da sopprimersi il *preambolo*, il quale sembra essere ivi posto non per altro effetto che per qualificare tale nuova promulgazione come semplicemente *dichiarativa* del senso della legislazione gi  esistente, mentre evidentemente a me appare *estensiva*, innovativa in parte, segnatamente cio  applicabile agli israeliti, e solo ad essi; cos  essendo poi, ne segue divenir necessario un secondo articolo derogatorio ad ogni disposizione esistente contraria.

Realmente lo Statuto nell'articolo 24 aveva attribuito a tutti generalmente i regnicoli i diritti civili e politici, riservato solo l'effetto delle disposizioni speciali che li avessero limitati a riguardo di alcune categorie; or queste disposizioni speciali vigenti quanto ai regnicoli erano quelle per i valdesi e per gli israeliti; ma quanto ai valdesi, una disposizione sovrana, emanata prima ancora della promulgazione dello Statuto, sotto il 17 febbraio, aveva largito loro il pieno esercizio dei diritti civili e politici; non cos  agli israeliti; per questi invece, anche dopo, nolisi bene, la promulgazione dello Statuto (prima dell'attivazione), onde attribuir loro taluno dei diritti, i quali dunque non avevano, ebbe a promulgarsi prima una apposita sovrana disposizione, quella del 29 marzo, per i diritti civili e per l'ammissione ai gradi accademici; poi una altra del 15 aprile per l'ammissione a far parte della leva militare, per un effetto e per l'altro a parlare dalle date rispettive: non altra concessione quanto ai diritti politici trovavasi loro concessa, tranne, quanto al diritto elettorale, la disposizione comune a tutti i regnicoli, senza riguardo a differenza di culto, dell'articolo 1  della legge elettorale, al titolo I che tratta delle condizioni per essere elettore, per conseguenza senza relazione alla eleggibilit  ed agli altri diritti.

La disposizione di legge ora proposta adunque   quella che agli israeliti, e solo ad essi, perch  quanto ad ogni altro non ha applicazione, n  eravane bisogno, integra la concessione dei diritti civili e politici tutti, mediante la rimozione generalizzata dall'obbiezione per differenza di culto; e poteva anzi tale disposizione essere ristretta ed applicata ad essi israeliti;

se non che al legislatore può parere più conveniente l'averla generalizzata, nè da ciò deriva qui altra applicabile induzione.

Tale e non altro essendo lo stato della legislazione e l'intento dell'attuale modificazione ossia aggiunta, ne segue che perfettamente vi si adatti la sottoemendazione da me depositata, la quale differisce da quella dell'onorevole collega senatore De Cardenas, in quanto aggiunge l'articolo per la deroga e trasceglie poi, come oggetto disparato e da disaminarsi in un altro ordine d'idee, la proposizione connessa nell'emendazione di esso senatore De Cardenas, concernente l'esclusione dei sacerdoti dalle elezioni comunali.

Per la quale mia sottoemendazione depositata adunque rinnovo la proposizione e vi insisto.

Mi permetto di profittare di questa opportunità per soggiungere alcune parole bensì di cordial plauso all'eloquente discorso dell'onorevole e così benemerito senatore D'Azeglio, il quale, con tanta erudizione e sì generosi sentimenti, chiama a fratellevole comunicazione colla società nostra gl'israeliti e ne ha giustamente e nobilmente rilevato i meriti non abbastanza conosciuti ed apprezzati, sentimenti che, come io, la gran maggioranza ormai divide e proclama, ma ad un tempo non ho potuto, debbo dirlo, in questa congiuntura astenermi da un sentimento di rammarico nell'udire dalla bocca dell'elegregio preopinante parole insistenti di biasimo a carico generalmente dei precedenti Governi, ma soprattutto ove possa parere che riguardino a quello dell'augusto Principe che già molti anni ci ha così paternamente governati e guidati nelle vie di civile progresso e pubblica prosperità; di lui al quale tanta riconoscenza, e dobbiamo e professiamo, e tanto plauso deve e tribula Italia tutta, a cui siamo per essere debitori della futura e perenne indipendenza e floridezza della gran patria nostra.

E poche parole basteranno, a parer mio, onde persuadere non si ingiusta, come ora troppo odiosamente si accusa, la esclusione degli israeliti dalla cittadinanza, dall'esercizio dei diritti comuni, e specialmente dei diritti politici.

Il Governo nostro, tutti i Governi potevano dire, e dire sensatamente, giustamente alla società israelitica: Voi non siete cittadini nostri, voi non lo potete essere a paro degli altri cittadini, mentre che la vostra società, la vostra credenza, la vostra professione di legge vi prepara ad ogni momento a separarvi da noi tosto che vi apparisca realizzarsi quella speranza che, vana ed insussistente ai nostri occhi, è per voi e deve essere sincera e decisiva.

In tal condizione di cose voi eravate, voi sareste ancora ospitati da noi; voi non avete per ora fatto presso di noi uno stabilimento permanente quale è quello che si richiede legalmente per acquistare i diritti civili e politici nella nostra società; per conseguenza il parificarvi alla nostra esistenza, alle nostre maniere d'essere, il rinunciare alle prerogative, alla preponderanza nostra, sarebbe stata una liberalità per parte nostra, una conseguenza della persuasione nostra che voi resterete perpetuamente con noi, perchè non mai si verificherà quella speranza da voi nudrita; ma voi nella vostra opinione siete continuamente in uno stato di possibile, forse imminente separazione dalla nostra società: allora, in questo stato, potete voi lagnarvi che una differenza si facesse tra voi e noi nella comunicazione dei diritti i più importanti della società? No certamente, non lo potete; dovete invece oggi applaudire, essere riconoscenti a quel sentimento che ci sprona ad unirvi in ogni maniera, con fratellevole alleanza, ed associarvi tanto più a' nuovi felici nostri destini.

Questa è la disposizione e quell'esposizione veritiera dello stato precedente delle cose che giustifica senza più l'esclu-

sione precedente, e spiega almeno le conseguenze che ne derivavano, talora deplorabili, è vero pur troppo, secondo i tempi ed i luoghi, con reciproca colpa e comune danno.

Benedetta questa epoca di progresso de' lumi, di comune ravvedimento, di più liberali e cordiali tendenze! Ma in questa bisogna che cessino i rimproveri, e le voci possenti e generose non si facciano sentire se non per una sincera e perenne conciliazione.

A quest'uopo ho creduto utile di cogliere un'opportunità che presentavasi per porre in chiaro, al cospetto della Camera, a chi ci ascolta, queste verità e questi riflessi. *(Risorg.)*

D'AZEGLIO. Io credo che dal tempo in cui gl'israeliti furono ricevuti nel nostro consorzio, nel nostro Stato, sotto l'autorità delle condotte, siano trascorsi abbastanza d'anni, perchè vi sia prescrizione tra quell'epoca e la nostra; credo che il progresso che ha fatto l'incivilimento meriti considerazione, e credo che gl'israeliti, nel tempo in cui viviamo, abbiano diritto di essere trattati come sudditi del Re, non più come una corporazione straniera condotta nella nostra contrada. Per conseguenza ogni distinzione che esisteva tra la maniera in cui erano trattati gl'israeliti ed i sudditi del Re, io credo che fosse un'ingiustizia; quest'ingiustizia è ancor più grande per i tanti rigori che aggravavano la corporazione israelitica; per conseguenza non credo che si possa difendere la condotta del Governo nei tempi passati, credo che sia stato un grande atto di giustizia del grande re Carlo Alberto quando ha fatto cessare quella condizione. *(Risorg.)*

PIZZA. Vi fu un tempo in cui le passioni degli uomini, che abusarono delle cose anche le più sante, abusarono anche della religione per armare gli uomini e le nazioni le une contro le altre, e prevalendosi dell'ignoranza dei tempi, facendo loro credere in pericolo la religione, le condussero con questo pretesto a favorire i loro materiali, e molte volte iniqui interessi, sotto il nome di guerre religiose, tanto più terribili perchè in esse gl'ingannati combattenti erano animati dalla convinzione di conservare per sé e per i loro figli e per la patria il solo conforto delle miserie, la sola guida e lume de' popoli ignoranti, la religione; allora e finchè durarono le animosità di quelle lotte poteva forse non essere ingiusta l'esclusione dai diritti civili e politici e dalle cariche dei cittadini di credenza diversa da quella della generalità, perchè la religione era allora fatta bandiera di partito politico... Ma questi tempi sono fortunatamente passati. I popoli, rian dando le storie e progredendo nella civilizzazione, si sono da lunga mano convinti che il culto del Creatore non può condurre gli uomini a distruggersi vicendevolmente; la religione non è più una bandiera di partito politico, e una guerra religiosa sarebbe oggi un'assoluta impossibilità. Da quel tempo in cui la religione cessò di essere strumento di guerra, cominciò l'epoca in cui si doveva restituire agli israeliti e ai non cattolici il pieno ed intero godimento dei diritti civili e politici, perchè i diritti civili e politici sono diritti naturali di ogni uomo in forza della legge della natura.

Infatti, quali sono questi diritti? Parlerò dei politici come i soli che non spoltano ancora interamente ai non cattolici. Essi sono il diritto di essere elettori, il diritto di essere nominati deputati alle Camere, il diritto di essere ammessi alle cariche civili e militari. Ma il diritto di essere elettori non vuol dir altro se non che avere il diritto di nominare chi esponga al Governo i propri bisogni, chi concorra a fare le leggi necessarie per provvedere a questi bisogni, chi difenda le persone vostre e le vostre sostanze da ingiuste oppressioni, e qualunque uomo è ammesso a vivere ed avere interessi in una società, non può, senza violazione della legge di natura, essere

privato del diritto di far sentire i suoi bisogni, di suggerire direttamente o mediatamente quali sarebbero le leggi più adattate per provvedervi, e non può essere respinto dalle cariche civili e militari quando egli sia la persona per talenti, per moralità, per mezzi, più capace di adempirne le incumbenze.

Io vi prego anche, signori, di considerare che il togliere ai non cattolici il diritto di essere nominati rappresentanti della nazione e di essere ammessi alle cariche civili e militari non è tanto dannoso agli individui che sono colpiti da questa proscrizione, quanto è dannoso alla società stessa che li esclude.

E infatti il diritto di diventare deputato non importa l'obbligo al collegio elettorale di nominarlo, l'ammissibilità degli acattolici alle cariche non impone al potere esecutivo l'obbligo di conferirle loro; gli acattolici dunque non diventeranno deputati, non diventeranno magistrati se non quando, tutto bene considerato, rinunciano in sé tutte le qualità necessarie per rappresentare più degnamente i collegi elettorali, per essere magistrati migliori di quelli che lo sarebbero stati i cattolici che concorrero con loro alla deputazione o all'impiego; ed escludere dalle Camere il deputato migliore, dall'impiego il migliore dei concorrenti per far luogo ad un cattivo cattolico, o per lo meno a un cattolico meno abile di loro, di chi è danno, o signori, se non dell'intera società? Il signor conte Defornari ha detto « che gli israeliti non avrebbero ragione di godere i diritti politici e civili, perchè la loro credenza impedisce loro di fissarsi stabilmente in un paese, perchè aspettando il Messia, che non verrà, hanno sempre la tendenza di abbandonare la nostra patria. » Mi pare che questa non sia ragion sufficiente per privare uomini simili a noi dei diritti che spettano a ogni uomo in forza della legge della natura nel tempo che abitano il nostro paese. Del resto, che cosa è mai la differenza che passa tra i cattolici e gli israeliti, se non un'illusione in materia religiosa affatto innocua alla società, come lo dimostra l'aver essi abitato fra noi per secoli senza disordine? Vi sono delle illusioni ben più pericolose dei cattolici, le quali però non impediscono che si lasci loro il pieno godimento dei diritti civili e dei diritti politici. Per esempio vi sono molti cattolici che stanno aspettando la repubblica nel nostro paese, la quale non è voluta dalla maggior parte, perchè non è creduta adattata ai nostri bisogni. Vi sono molti altri cattolici i quali si illudono credendo di poter far retrocedere il secolo e di ritorglierci le istituzioni libere che abbiamo. (Risorg.)

DE CARDENAS. Ma non è in quanto a' cattolici che hanno queste erronee opinioni. . . (Risorg.)

IL PRESIDENTE. Non s'interrompa l'oratore. (Risorg.)

PIEZZA (continua). Quest'illusione è assai più pericolosa dell'illusione di aspettare il Messia che non verrà, perchè versando appunto sulle materie politiche, delle quali debbono occuparsi i deputati e i magistrati, può venir tempo in cui si servano della loro posizione a danno del paese.

Ai retrogradi, ai repubblicani nessuno pensa di togliere i diritti civili e politici, anzi lo Statuto garantisce loro la piena libertà delle proprie opinioni, quando stabilisce che niun membro delle Camere possa essere molestato per le opinioni in esse espresse. Come mai dunque potrà trovarsi giusto che, mentre si garantisce la libertà e non si tolgono i diritti civili e politici ai cattolici che hanno illusioni in materia politica nocive e pericolose alla società, si abbiano questi diritti a negare agli israeliti perchè hanno una credenza religiosa diversa della nostra credenza, alla società, come lo dimostra l'esperienza, affatto innocua? (Applausi) (Risorg.)

MANNÒ. Parmi che non si debba seguire questa discussione perchè è fuori dell'ordine del giorno: (Risorg.)

la legge riguarda l'avvenire e non il passato, onde la Camera perderebbe inutilmente il suo tempo persistendo in divagazioni che l'allontanano dal suo scopo. (Verb.)

DEFORNARI. Vorrei aggiungere a questo una osservazione, perchè quando è cominciata una discussione sopra una cosa non si deve interrompere. (Risorg.)

PIEZZA. Quel che ho detto son pronto a sostenerlo. (Interruzioni) (Risorg.)

IL PRESIDENTE pone ai voti la chiusura della discussione generale della legge, (È acconsentita.)

e passa a leggerne il proemio. (Verb.)

DEFORNARI osserva che si deve leggere il suo emendamento. (Risorg.)

QUARELLI legge l'emendamento del senatore Defornari. (Risorg.)

(Non è appoggiato.) (Verb.)

IL PRESIDENTE propone la votazione del proemio. (Risorg.)

DE CARDENAS osserva che non si può decidere d'una cosa prima di averla discussa. (Risorg.)

IL PRESIDENTE. Nessuno ha chiesto la parola. (Risorg.)

DE CARDENAS. Allora la prenderò io. Mi pare che sia un cattivo precedente quello di stabilire leggi che ad essere intese abbisognino di un preambolo. Questo mi pare un cattivo precedente che può portare delle grandi conseguenze coll'andare del tempo; lascio dunque l'esame e la decisione al giudizio della Camera. (Risorg.)

STARRA, relatore. La Commissione ha già riconosciuto che di regola non conviene che le leggi che emanano dal Parlamento siano precedute da verun preambolo, ma nel caso speciale ha creduto che si potesse il medesimo lasciar sussistere siccome quello che conferisce alla più chiara intelligenza della legge stessa. Questa poi può riguardarsi come contenente una interpretazione che è nel tempo stesso dichiarativa ed estensiva.

Dichiarativa, nel senso di coloro che opinano che già fossero gli israeliti ammessi al pieno godimento dei diritti civili e politici, in virtù delle leggi anteriori che li riguardano. Estensiva, nel senso di quegli altri che sono d'avviso che secondo le leggi anteriori non godessero ancora gli israeliti della pienezza dei diritti politici; oltre di che è pur da riflettere che, essendo la legge concepita in termini generali, ed abbracciando nella generalità sua non i soli valdesi ed israeliti, ma tutti indistintamente i cittadini che non professano la religione cattolica, ne conseguita che per questo rispetto essa contiene senza dubbio un'interpretazione estensiva, poichè per essa si stabilisce generalmente che la differenza del culto non sarà più d'impedimento e non formerà più eccezione al pieno godimento dei diritti civili e politici ed all'ammissibilità a tutte le cariche civili e militari.

Con questa nuova legge pertanto resta tolto l'ostacolo che la differenza del culto poteva frapporre al pieno godimento dei delli diritti, e tutti oramai, qualunque essi sieno, purchè regnicoli, potranno godere della pienezza dei diritti civili e politici, senza che loro possa essere di ostacolo la differenza del culto ch'egli professano.

Ed in questo senso può sempre dirsi che la nuova legge contiene una interpretazione estensiva e non puramente dichiarativa: dappoi pertanto vuolsi riguardare l'obbietto della medesima dichiarativo nel senso di coloro che, per quanto sia degli israeliti, già li reputa non capaci dell'esercizio di

tutti i diritti anche politici; estensivo ed ampliativo, nel senso di coloro che sostenevano una contraria sentenza riguardo agli stessi israeliti, e molto più ancora riguardo a quegli altri nostri concittadini che, senza appartenere al culto valdese od israelitico, non professano però la religione cattolica.

(Risorg.)

DE LA CHARRIÈRE. J'accepte les observations faites par les préopinants, d'après lesquelles on doit conclure que le préambule est inutile.

(Risorg.)

DE CARDENAS. La Commissione è stata di opinione che il preambolo andasse soppresso. Dopo stabilito ciò di massima, ha spiegato il motivo per cui nel caso pratico lo ammette, dicendo che è per accelerare la formazione della legge e non apportarvi ritardo col doverla rimandare ai deputati. Siccome il progetto di legge tanto del senatore Defornari quanto quello proposto da me sarebbero ancora più ampi di quello della Camera dei deputati, e non presenterebbero alcun ostacolo, eredo che sarebbe l'affare di una giornata o due al più di ritardo. Non pare che questo ritardo di poche giornate in una legge che non è poi d'immensa urgenza sia tale da doversi passare sopra un principio riconosciuto non giusto dalla medesima Commissione che lo propone, quello cioè di farsi precedere le disposizioni di diritto da un preambolo.

(Risorg.)

PICOLET. Les amendements proposés par les sénateurs De Cardenas et Defornari tendant à supprimer le préambule du projet de consacrer par une nouvelle loi les droits civils et politiques des personnes qui ne professent pas la religion catholique, je fais observer qu'il ne peut s'agir d'une disposition nouvelle dès que le Statut fondamental a consacré d'une manière implicite que tous les régnicoles sans distinction de culte jouissent des droits civils et politiques. L'égalité devant la loi doit avoir par conséquence l'égalité de la jouissance de tous les droits; dès lors la réserve énoncée à l'article 24 du Statut (salvo les exceptions déterminées d'après la loi) ne peut s'entendre que d'exceptions communes à tous les régnicoles, et ces exceptions ne peuvent être que celles portées par des lois générales et non par des lois spéciales; du reste les lois spéciales qui excluaient les juifs de la jouissance des droits civils avaient déjà été écartées par l'article premier de la loi électorale; cependant comme par cette disposition le législateur n'a admis le non-catholiques qu'aux droits de concourir aux élections sans parler de leur éligibilité, cette omission a donné lieu à élever des doutes sur la jouissance des droits civils et politiques des juifs.

Pour écarter ces doutes, on ne doit pas recourir à une loi nouvelle qui serait supposer que la Chambre modifie le Statut; on doit se borner à une simple déclaration qui trouve son fondement dans l'esprit de la loi même; telle est le mot qui a fait adopter par la Commission le préambule du projet de loi, sans lequel, comme observe monsieur le rapporteur de la Commission, le projet de loi serait inintelligible.

(Risorg.)

IL PRESIDENTE. Non c'è più alcuno che chiegga la parola sul preambolo? Dunque si passa alla votazione.

(Risorg.)

(Adollato.)

(Risorg.)

Legge l'articolo del progetto.

(Verb.)

DE CARDENAS. La seconda parte di quest'articolo, la quale dice ammissibili alle cariche civili e politiche coloro che sono già dichiarati a godere dei diritti politici, farebbe supporre la possibilità che sianvi delle persone che godono dei diritti civili e politici nel nostro Stato, e che non siano ammissibili agli impieghi. Il che eredo contrario affatto ai principii dello Statuto. E pure, quando si dichiara che uno

gode dei diritti civili e politici, è dichiarato bastantemente che è ammissibile ad ogni impiego dello Stato senza che sia necessario un secondo articolo a spiegarlo.

(Risorg.)

STARRA, relatore. Farò solamente osservare che ben lungi dall'essere le parole notate dall'onorevole preopinante, e che si leggono alla fine dell'articolo unico del progetto di legge, contrarie allo Statuto, sono anzi al medesimo pienamente conformi, poichè sono una pura e semplice ripetizione di quelle stesse che si leggono nell'articolo 24 del nostro Statuto, in cui si legge che tutti i regnicoli debbono godere dei diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari.

E, comunque il pieno godimento dei diritti civili e militari potesse importare anche l'ammissibilità alle cariche civili e militari, nondimeno, contenendo lo Statuto ambedue queste dichiarazioni, si è pur eredito conveniente, a scanso d'ogni dubbio, di ripeterle entrambe nel progetto della nuova legge che viene ora in discussione, affinché questa corrispondesse perfettamente allo Statuto anche nelle parole che si nell'uno che nell'altro si leggono.

(Risorg.)

DEFORNARI. Vorrebbe fare alcune osservazioni in appoggio di quanto fu detto. (Interruzioni)

(Risorg.)

DI CALABIANA. Io avrei desiderato che questo articolo fosse limitato ai soli acattolici già esistenti e tollerati nel nostro Stato. Noi conosciamo le tendenze religiose dei valdesi, noi conosciamo le massime degli israeliti, e portiamo fiducia che tanto gli uni quanto gli altri, mercè l'educazione e l'istruzione che riceverà maggior incremento, sapranno corrispondervi, o, dirò meglio, si renderanno degni dell'atto con cui essi furono emancipati. Ma facciamo il caso che fra noi vengano a sedere musulmani; interrogherei la Camera se noi possiamo essere così tranquilli sul nostro stato politico, se non possono non professare un culto immorale, impolitico, anticonstituzionale. Poniamo che un fanatico del gran profeta venisse fra noi e si credesse di fare un atto di religione sgozzando un cristiano. Che potremmo noi prometterci di questo tale che sedesse tra noi? che delle sue azioni, ove occupasse una delle prime cariche del nostro Stato? Senz'altro aggiungere io esprimo adunque il desiderio che quest'articolo sia limitato o a meglio dire sia preso in considerazione e formulato nel seguente modo: « La differenza dei culti già esistenti e tollerati nel nostro Stato non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici. »

(Risorg.)

IL PRESIDENTE. Nella sostanza è un emendamento.

(Risorg.)

DI CALABIANA. Non lo posso proporre come emendamento, ma solo come un'osservazione.

(Risorg.)

STARRA, relatore. Mi permetterò di osservare che quando un musulmano, o per origine, perchè nato da padre suddito, od altrimenti fosse nel numero dei regnicoli, e potesse ciò non di meno nutrire ancora quei sentimenti o per meglio dire quei pregiudizi a cui accennava l'onorevole preopinante, mai non verrebbe nè dal Governo, nè dalla nazione chiamato all'alto onore di sedere nell'una o nell'altra delle due Camere. E quando egli venga riconosciuto meritevole di un tanto onore, non è neppure da supporre che possa egli essere animato da quei sentimenti e pregiudizi a cui si è voluto accennare. Tutti poi sappiamo che nella presente condizione dei tempi e nella gran luce del secolo in cui viviamo, i detti pregiudizi o più non allignano nelle persone alquanto colte, o molto rimisero della loro forza ed efficacia, per cui non sono punto a temersi i pericoli ai quali si vuole fare allusione. Ma, lasciando da parte queste e molte altre considerazioni che si potrebbero mettere innanzi, torno a ripetere che un figlio nato da un padre suddito od altrimenti regnicolo non

dovrebbe mai essere escluso dal pieno godimento dei diritti civili e politici per la sola differenza del culto che egli professa.

(Risorg.)

IL PRESIDENTE legge l'emendamento De Cardenas;

(Non è appoggiato.)

propone quindi l'approvazione dell'articolo.

(È adottato.)

(Verb.)

(Si procede dopo alla votazione dell'intera legge per isquit-

lino segreto, a tenore del prescritto dal Regolamento, facendo l'appello nominale; onde risulta la legge approvata con 52 voti favorevoli su 55 votanti; e viene perciò proclamata dal presidente l'adozione della legge.)

(Verb.)

IL PRESIDENTE dichiara poscia chiusa la seduta alle ore 4 1/2 pomeridiane, significando ai senatori che saranno avvisati a domicilio pel giorno della riunione per l'esame delle proposte di leggi fatte dal Ministero.

(Verb.)

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1848

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. Carteggio — Ragioni dell'assenza del senatore Rorà — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge per l'unione di Modena e Reggio — Presentazione dei progetti di legge: 1° per un credito di 4 milioni di lire per l'armamento della Guardia Nazionale; 2° per l'abolizione del dazio sui bozzoli — Relazione, discussione ed adozione di questo ultimo progetto.

Alle ore 12 1/4 meridiane si apre la seduta colla lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato senza osservazioni.

(Verb.)

CARTEGGIO.

IL PRESIDENTE fa dar lettura delle seguenti lettere:

1^a Dell'ufficio della Camera dei deputati, dove per le nuove distribuzioni fatte in quella sala offre a disposizione dei signori senatori la tribuna già dei giornalisti, più comoda e più decente della prima ad esso Senato riservata;

2^a Del signor Cantoni, rabbino maggiore, nella quale fa omaggio al Senato del libro d'istruzione per le scuole degli israeliti, intitolato *Bene-zion*;

3^a Del senatore Rorà, dove si scusa per ragion di salute di non poter assistere alla seduta.

(Verb.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'UNIONE DI MODENA E REGGIO.

GIOVANETTI, in qualità di relatore della Commissione, sorge a leggere la relazione sull'esame del progetto di legge per l'unione degli Stati di Modena e Reggio. (V. Doc., pag. 55.)

(Verb.)

(Letto si poscia dal segretario Quarelli il tenore della progettata legge, si apre la discussione generale, e, nessuno domandando parlare, si passa alla discussione degli articoli; sono approvati senza discussione gli articoli 1, 2 e 5.)

(Verb.)

COTTA osserva all'articolo 4, non essere abbastanza chiaramente espresso, comechè le parole: *Le linee di dogana esistenti fra i Ducati assolutamente riuniti* non ispecificano se si tratti degli Stati che attualmente si riuniscono di Modena e Reggio, ovvero comprendano tutti i Ducati già aggregati.

Propone quindi, a maggiore spiegazione, che l'articolo venga così espresso: *Le linee di dogana esistenti verso i Ducati che colla presente legge si riuniscono, e quelle esistenti fra questi Ducati e lo Stato Sardo, verranno abolite.* (Verb.)

RICCI, ministro dell'Interno, avverte che trattasi qui di abolire due linee doganali, quella che separa Parma e Piacenza da Modena, e quella esistente fra il ducato di Modena e la nostra riviera di Levante; essersi pertanto così concepito l'articolo, onde togliere ogni dubbio circa la totale abolizione di qualunque linea doganale fra le provincie stesse nuovamente unite, e fra queste e lo Stato Sardo.

(Verb.)

COTTA insiste che il senso dell'articolo pare riferirsi piuttosto ai soli Ducati che s'uniscono colla presente legge.

(Verb.)

GIOVANETTI, relatore, risponde che la Commissione nell'esame della legge si è fatto carico delle osservazioni del senatore Cotta; ma siccome questi Ducati recentemente uniti avevano fra di loro ciascuno le loro linee di dogana, convenire quindi che l'articolo 4 abbia a comprendere tutte le linee doganali fra i suddetti Ducati, e fra questi e lo Stato Sardo.

(Verb.)

QUARELLI appoggia le conclusioni della Commissione, facendo notare la diversità tra i Ducati di Modena e Reggio, e quelli di Parma e Guastalla, dove questi ultimi aveano fra di loro stessi linee doganali interne.

(Verb.)

(Posto a' voti l'articolo 4, viene adottato, e successivamente il 5, 6, 7 ed 8.)

(Verb.)

STARA all'articolo 9 sorge ad interpellare il Ministero circa la leva per le provincie unite.

(Verb.)

RICCI, ministro dell'interno, risponde che per l'applicazione della nostra legge sulla leva il Ministero è costretto di andare piuttosto a rilente, a causa di molte suscettività particolari a quei paesi; esservi stati a questo riguardo alcuni tumulti; doversi quindi procedere con somma prudenza; del resto il Ministero s'adoprerà a conseguire il giusto intento, assumendo positive ed ampie informazioni nei luoghi istessi. (Verb.)

GIOVANETTI, relatore, commenda la prudenza del Ministero in queste difficili congiunture; ma fa osservare che le popolazioni, le quali vogliono un fine, devono votere anche i mezzi; desidera perciò che il Ministero si impegni vivamente presso quelle popolazioni, affinché vengano quanto prima a dividere i sacrifici col Piemonte, il quale fa ogni dì indicibili sforzi per la santa causa dell'indipendenza italiana; essere comune la causa, dover essere comuni i pesi. (Verb.)

RICCI, ministro dell'interno, trova giuste le considerazioni del senatore Giovanetti, ed accenna che le truppe stanziate nei paesi riuniti prestano già buon servizio alla pubblica causa; che istanze verranno fatte perchè un più valido ne prestino quanto prima sui campi di battaglia, arruolandosi alle nostre file. (Verb.)

(Dopo tali spiegazioni, l'articolo 9 ed ultimo della legge è adottato; e si passa in seguito alla votazione dell'intera legge per isquittinio segreto, secondo il metodo prescritto, facendo l'appello nominale, e riesce la legge approvata con 54 voti favorevoli su 57 votanti, siccome viene proclamato dal presidente.) (Verb.)

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: 1° PER UN CREDITO DI 4 MILIONI DI LIRE PER L'ARMAMENTO DELLA GUARDIA NAZIONALE; 2° PER L'ABOLIZIONE DEL DAZIO DI ESPORTAZIONE DEI BOZZOLI.

IL PRESIDENTE legge una lettera del vice-presidente della Camera dei deputati, con cui trasmette due progetti di legge adottati da essa Camera nelle sedute del 16 e 17 corrente; relativi, il 1° al credito straordinario di 4 milioni per l'armamento della guardia nazionale (F. Doc., pag. 71), e l'altro all'abolizione del dazio nell'esportazione dei bozzoli dalla frontiera lombarda. (F. Doc., pag. 72.)

Consulta quindi la Camera se voglia trattarli in via d'urgenza.

(La Camera acconsente.)

Invita perciò i senatori a passare negli uffizi per l'esame di dette leggi, con che rientreranno dopo un'ora in seduta pubblica. (Verb.)

(È lasciata dai senatori la sala al quarto dopo il tocco.)

(Verb.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEL DAZIO SUI BOZZOLI.

Si riapre la seduta alle ore 5 pomeridiane colla discussione del progetto di legge circa l'abolizione del dazio sull'esportazione dei bozzoli dalla frontiera lombarda. (Verb.)

IL PRESIDENTE ne dà lettura:

« Art. unico. Il dazio sull'esportazione dei bozzoli dalla frontiera lombarda è abolito. » (Verb.)

PLEZZA riferisce sull'esame della stessa fattosi negli uffizi. (Verb.)

La Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per l'abolizione del dazio di estrazione dei bozzoli dalla frontiera lombarda ha esaminato, con quella ponderazione che le strettezze del tempo e la scarsità di dati precisi le permettevano, la legge, ed a maggioranza di voti ha deliberato di proporre la piena ed intera adozione della legge stessa nei termini nei quali fu inviata dalla Camera dei deputati.

Non isfuggì alla Commissione che, esistendo un dazio all'uscita dei bozzoli dalla Lombardia per il Piemonte, sembrano i filatori piemontesi collocati in peggior condizione dei lombardi, massime che le sete grezze, pagando minor dazio di sortita dalla Lombardia che dal Piemonte, i Lombardi sembrano anche da questo lucro invitati a concorrere più di quello che sarebbe desiderabile per un'equa concorrenza a comperare sui mercati del Piemonte.

Non isfuggì alla Commissione che la sortita dei bozzoli dal Piemonte priva le filatrici e gli operai piemontesi della mano d'opera della trattura. Per i quali motivi, se il tempo lo permettesse, se non si trattasse di cosa dichiarata dal Senato di urgenza, e che è di vera reale urgenza, affinché la legge possa arrivare a tempo per produrre l'effetto benefico che si propone, sarebbe forse più conveniente con una diminuzione di dazio proporzionale ai dazi della seta provvedere anche alla tutela dei filatori e delle filatrici.

Non ostante però queste ragioni, di cui la Commissione ha valutato il peso, essa ha opinato per l'adozione pura e semplice della legge, perchè all'interesse dei filatori danneggiati dal maggior dazio che pagano le sete grezze nell'uscire dal Piemonte che dalla Lombardia forse potrà ancora provvedersi col tratto di tempo successivo, e forse verrà anche a togliersi da sè questo pregiudizio prima che le sete siano filate, se si effettua la da tutti desiderata fusione della Lombardia col Piemonte; e quanto alla ragione addotta della diminuzione di mano d'opera delle filatrici e degli operai, si considerò che, essendo di fatto che stante la crisi attuale del commercio molti filatori o per mancanza di capitali o per altri motivi esercitano meno quantità di fornaletti e filande dell'ordinario, quelle filatrici e operai che vi si applicano quest'anno, e sono già accorlati, non mancheranno di lavoro, anzi ne avranno più dell'ordinario, stante che il minor prezzo dei bozzoli di quello che poteva prevedersi abilita i filatori a comperare quantità maggiore di bozzoli di quello che potevano avere calcolato.

Si è considerato che il raccolto piuttosto abbondante dei bozzoli nelle provincie limitime a Lombardia, e la scarsità di filande in quelle provincie, fa che ora i bozzoli non compensano le fatiche del contadino, che privo di questa risorsa non può assolutamente fare le spese e i lavori necessari di campagna per i raccolti imminenti se massaro, e viene ad essere privato del necessario per vivere se giornaliero, e che non sarebbe impossibile che l'arenazione del commercio lo diminuisse ancora.

Si è considerato che il danno dei filatori oltre che non può essere grandissimo cade su minor numero di individui e posti in condizione assai migliore dei contadini.

Si è considerato che questo danno non è neppure sicuro, perchè le sete si venderanno probabilmente sotto l'impero di tariffa comune al Piemonte e alla Lombardia, e quando non fosse, è male rimediabile con nuove providenze; ma irrimediabile sarebbe il danno dei contadini, se si respingesse questa legge o anche solo se ne ritardasse l'adozione.

Si è considerato che nelle provincie che sono finitime a

Lombardia, le filande sono in gran parte esercite da filatrici condotte da Lombardia, le quali ne esportano il guadagno della mano d'opera, e che, diminuendo la quantità dei bozzoli, si chiamerà minor quantità di filatrici lombarde.

Si è considerato che, essendo i prezzi dei bozzoli straordinariamente bassi e tali da non compensare le spese e gli incomodi dell'agricoltore, qualunque i prezzi di giornata delle sete siano bassi, la probabilità è che debbano rialzarsi oltre la somma necessaria a questo compenso, sotto il quale non è naturale che rimangano i prezzi di qualunque derrata, e che i filatori sono in condizione buona per quanto la probabilità può servire d'argomento, quando comperano la derrata greggia al puro costo o prossimamente al puro costo della produzione (1). (Arch. del Sen.)

QUARELLI. Concorro nell'avviso esternato dalla Commissione onde sia adottata dal Senato la legge per la libera estrazione dei bozzoli verso la frontiera lombarda.

Osservo però che questo favore introdotto ora a beneficio dei produttori di bozzoli negli Stati Sardi, e di quelli in ispecie che trovansi nelle provincie limitrofe alla Lombardia pella maggiore facilità che avranno nello smercio di questo prodotto, mentre riesce pure vantaggioso al commercio della Lombardia, al quale somministrerà a miglior prezzo una materia prima, che presta un doppio mezzo di lavoro alla industria, cioè la trattura e la torcitura, potrebbe poi tornare ed anzi tornerebbe più tardi a danno del nostro paese, e particolarmente del commercio, in quanto che il dritto di uscita delle sete tanto greggie che lavorate essendo in Lombardia notevolmente minore di quello vigente presso noi, quelle sete sulle piazze di Francia, Inghilterra e Germania, ove sono dirette, faranno una pregiudicievole concorrenza alle nostre, il cui smercio ha pur unicamente luogo nei detti Stati esteri.

Vuolsi difatti ritenere che il dazio attuale d'uscita stato ridotto dal Governo provvisorio di Milano con decreto del 13 aprile ultimo è stabilito in ragione di centesimi 50 di lira austriaca, pari a centesimi 45 1/2 di moneta nostra, per ogni chilogramma di seta lavorata.

Invece presso noi il dritto è in ragione di lire 1 per ogni chilogramma.

Di una lira austriaca, pari a centesimi 87, per ogni chilogramma di seta grezza.

Invece presso di noi il diritto d'uscita è di lire 2 per ogni chilogramma.

Tale stato di cose dovrà necessariamente cessare quando abbia luogo la sperata fusione della Lombardia col Piemonte; ma siccome sarà difficile, e forse meno possibile l'introdurre tutto ad un tratto una tariffa eguale per tutti gli Stati, diviene perciò urgente che almeno in questa parte, la quale concorre ad un interesse di molta importanza, il Governo avvisi a proporre una disposizione di legge, la quale stabilisca un sistema di perfetta eguaglianza fra la Lombardia e gli Stati Sardi, in ordine al dazio d'uscita delle sete greggie e delle lavorate.

Il mezzo più spiccio e maggiormente conforme agli interessi del commercio sarebbe quello di ribassare sin d'ora i diritti vigenti presso noi, portandoli alla quota stabilita nella Lombardia.

Ma forse nelle attuali emergenze in cui l'erario deve sopportare a tante spese straordinarie, questa riduzione di dazio, che certamente avrebbe per risultato di ridurre l'introito delle finanze di qualche centinaio di mille lire, sarebbe meno opportuna.

(1) Per la tarda comunicazione fattaci di questa relazione non abbiamo potuto pubblicarla nel volume dei Documenti.

Tuttavia, se si considera al prezzo assai basso cui si vendono in quest'anno i bozzoli, e quindi le sete, il dazio d'uscita che negli anni passati si poteva calcolare in ragione del 4 per cento pel valore quanto alle sete greggie, e del 2 per le sete lavorate, in quest'anno e nel venturo corrisponderà al doppio, cioè all'8 od al 4 per cento, sembra che militi un potente motivo onde non ritardare questo provvedimento.

Io mi attingo dal farne una special proposta, e mi limito a chiamare specialmente l'attenzione del Ministero in proposito, persuaso che il medesimo, penetrato di queste circostanze, avviserà a fare quelle proposte che saranno conciliabili coi varii interessi. (Arch. del Sen.)

DEFORNARI. premesse alcune osservazioni sullo spirito ed oggetto della legge, muove interpellanza al ministro delle finanze se, portando il Senato qualche mutamento al progetto di legge in discussione, il ritardo non potrebbe essere riparatò da qualche provvisorio provvedimento. (Verb.)

REVEL, ministro di finanze, risponde che a questo riguardo aveva già fatta proposta alla Camera dei deputati di lasciar esportare i bozzoli sotto una semplice bolletta di sottomissione, ma che non essendo stata accettata, aveva dovuto lungamente discutersi fra chi voleva l'abolizione immediata del dazio sui bozzoli, e chi solo la riduzione della tariffa; essere prevalso il primo partito, siccome quello che non fa che anticipare il beneficio della fusione. (Verb.)

DE LA CHARRIÈRE divide l'avviso della Commissione; vorrebbe però fosse pure concesso alla Savoia la libera esportazione dei bozzoli freschi, adducendo specialmente le condizioni del paese, dove scarseggiano le filature ed è grande il bisogno di quegli abitanti. (Verb.)

IL PRESIDENTE lo interroga se intenda di fare un amendamento. (Verb.)

DE LA CHARRIÈRE si riserva di formularlo. (Verb.)

PLEZZA, relatore, non contestando l'utilità che possa venire alla Savoia da un'eguale abolizione, osserva che l'amplicazione proposta dal preopinante verrebbe a ritardare la spedizione della legge, e con ciò ad annullare l'effetto della stessa a pro del Piemonte e della Lombardia; che d'altronde in questa legge non si fa che anticipare il vantaggio della fusione, che porterà certamente questo beneficio ai produttori del Piemonte e della Lombardia; circostanza questa affatto estranea alla disposizione che il preopinante vuol provocare per la Savoia: intende quindi che tale proposizione sia fatta a parte, onde non abbia ad incagliare la spedizione della legge. (Verb.)

BLANC, premessa l'espressione dei suoi principii in materia di libero commercio, non partecipa dell'opinione che convenga esportare dalla Savoia i bozzoli freschi; ma essere più giovevole la vendita delle sete operate, perchè il vantaggio della manifattura compensa ampiamente quell'immediato ma piccolo lucro che trarsi potrebbe dall'esportazione.

Osserva quindi al senatore La Charrière che non sarebbe negli interessi del paese la misura da esso proposta. (Verb.)

GIOVANETTI, facendo plauso alle ragioni della Commissione perchè non sia recato incaglio nè ritardo alla spedizione della legge, avverte che pel Piemonte e pella Lombardia, essendo i prezzi dei bozzoli generalmente uguali, non riesce per questi troppo sensibile il beneficio della proposta legge; diverso per le provincie limitrofe, dove, scapitandosi meno nel loro trasporto, il vantaggio diventa più sensibile; combatte il privilegio come dannoso; tocca i vantaggi che avrebbero i produttori del Piemonte dal non lasciar uscire i bozzoli dallo Stato, pagandoli nelle provincie limitrofe a giusto prezzo; e conchiude che non abbia ad ammettersi al-

cun cambiamento, onde non ritardare la spedizione della legge. (Verb.)

REVEL, ministro delle finanze, osserva, in proposito della mancanza di sufficienti filature nelle provincie del Novarese, essersi da gennaio in qua autorizzato lo stabilimento di tre nuove filature nello spazio delle cinque miglia di confine. (Verb.)

GIOVANETTI replica che siffatte domande vennero introdotte nella previsione della fusione, poichè altrimenti non potrebbero sussistere rimpetto alle difficoltà e cautele doganali cui sarebbero soggette senza la presente legge. (Verb.)

STARA sostiene abbia ad adottarsi puramente e semplicemente la fatta proposta di legge senza entrare in altri particolari, ed essere urgente, per non menomarne il beneficio immediato, di attendere altro tempo per le quistioni particolari alle provincie. (Verb.)

DE LA CHARRIÈRE, in vista dell'osservazione che la sua

proposta per un ammendamento potrebbe ritardare il beneficio della legge, dichiara di ritirarla. (Verb.)

(L'articolo della legge, posto ai voti, viene adottato, e si procede in seguito alla votazione del complesso della legge per isquittinio segreto, onde, fatto l'appello nominale, risulta la legge approvata con 55 voti favorevoli su 57 votanti, approvazione che il presidente formalmente proclama.) (Verb.)

IL PRESIDENTE chiude la seduta alle ore 4 pomeridiane, fissando la nuova convocazione della Camera pel giorno 25 corrente alle ore 2 pomeridiane col seguente

Ordine del giorno :

Discussione del progetto di legge circa il credito straordinario di 4 milioni per l'armamento della guardia nazionale.

(Verb.)

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1848

- 45 -

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. Rettificazione al verbale — Congedo al senatore Sauli — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge per l'armamento della Guardia Nazionale.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane, e si dà lettura del processo verbale della tornata precedente. (Verb.)

RETTIFICAZIONE AL VERBALE.

DE LA CHARRIÈRE desidera vi si accenni che ha ritirata la sua proposizione unicamente per non arrecar ritardo nella spedizione della legge. (Verb.)

(Con tale rettificazione il verbale viene approvato.) (Verb.)

DOMANDA DI CONGEDO DEL SENATORE SAULI.

IL PRESIDENTE dà comunicazione della domanda del senatore Sauli per un congedo a motivo di servizio nella nuova sua qualità di regio commissario a Modena. (Verb.)

UN SEGRETARIO comunica alla Camera la petizione del signor Guerrieri, sostituito segretario della giudicatura di Sarzana, tendente ad ottenere che sia ad essi sostituiti fissato uno stipendio e determinate le loro attribuzioni. (Verb.)

(Si decreta che questo memoriale sia trasmesso alla Commissione delle petizioni.) (Verb.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ARMAMENTO DELLA GUARDIA NAZIONALE.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sull'armamento della Guardia Nazionale.

COLLI, relatore della Commissione, si leva a riferire in proposito. (Verb.)

« Signori, la Commissione da voi incaricata dell'esame del progetto di legge relativo all'acquisto di schioppi da guerra ne ha riconosciuta unanime l'opportunità, e, quantunque ravvisar si possa come grave il sacrificio di un'ingente somma da spendersi in gran parte all'estero nell'acquisto delle armi suddette, essa è di parere nulla doversi pretermettere per armare la guardia nazionale, pattadio delle libertà civili, sicurezza delle nostre famiglie e difesa dello Stato, ove le circostanze il richiedessero.

« Non egualmente la Commissione ravvisò al tutto soddisfacente il modo di distribuzione delle armi stesse proposto nell'art. 2 della legge.

« Infatti pare che le città le più popolose, le quali necessitano un servizio giornaliero e racchiudono un maggior numero di cittadini in istato di consacrare il loro tempo al maneggio delle armi, e che somministrerebbero probabilmente il maggior contingente nel caso si mobilizzasse una parte della guardia suddetta, dovrebbero avere la preferenza sul litorale, il

quale non si trova, almeno per ora, in verun modo minacciato; tuttavia, desiderando non recare il benchè menomo indugio all'esecuzione di una misura così salutare, e confidando nella saviezza e nel buon volere di chi presieder dovrà alla distribuzione in discorso, la vostra Commissione vi propone l'adozione pura e semplice del progetto di legge trasmesso a questa Camera da quella dei deputati (1). » (*V. Doc., pag. 71.*) (*Arch. del Sen.*)

STARA. Io desidero quant'altri mai che l'incilita e benemerita nostra milizia comunale sia con tutti i mezzi e il più presto possibile recata a quel più alto grado di consolidamento e di perfezione a cui le sia dato di salire; dappoichè quanto più presto e più fortemente sarà ella costituita e bene organizzata, tanto più copiosi ed eminenti saranno i servizi che già presta e potrà col tempo prestare alla causa del buon ordine, e della sicurezza e tranquillità sì interna che esterna, e conseguentemente tanto maggiori i benefici che tutti ne risentiremo.

E se a questo utile e lodevole scopo possono conferire l'acquisto e la distribuzione delle armi, se a raggiungere il più pronto e compiuto consolidamento e perfezionamento della guardia nazionale può questo essere mezzo acconcio ed opportuno, io voto ben volentieri per l'adozione della legge che deve somministrarlo, persuaso che il sacrificio della spesa sarà largamente compensato dal beneficio assai maggiore del mantenimento del buon ordine, di cui questa benefica istituzione è la più ferma garanzia e salvaguardia.

Ma, mentre io voto volenteroso pel progetto di legge come mezzo conducente al propostomi scopo, non posso alla mia volta ristarmi dall'esprimere il vivissimo desiderio che si provvegga in pari tempo a quant'altro possa ancora mancare al conseguimento del fine a cui tendono i voti di tutti i sinceri e devoti fautori del nuovo ordine di cose, di tutti coloro che amano le novelle franchigie e libertà del paese ed il trionfo della santa causa che si propugna contro lo straniero.

Sono elleno infatti le sole armi che manchino alla compiuta e perfetta organizzazione della nostra milizia nazionale? Havvi null'altro a desiderare per raggiungere questo scopo che noi tutti ci proponiamo?

Questo è quello che io non ben conosco e su cui intendo di richiamare tutta l'attenzione del Ministero pel bene dell'istituzione, pel bene del paese e dello Stato.

Io chieggo se nulla rimanga a fare dal lato della composizione, dal lato della disciplina, dal lato dell'esattezza e regolarità del servizio.

Se mai alcunchè rimanesse a desiderarsi in questi tre importantissimi rispetti, la qual cosa potrà meglio vedersi e conoscersi dal Ministero, in tal caso io prego istantemente quest'ultimo a portare tutta la sua attenzione ed a volgere tutte le sue più sollecite cure sur un obbietto di sì vitale interesse, affine di farvi quei pronti ed efficaci provvedimenti che la condizione delle cose fosse per richiedere.

Con questa preghiera e desiderio, che io mi fo lecito di qui esprimere e indirizzare al Ministero pel più pronto e compiuto consolidamento e perfezionamento in ogni sua parte della nostra milizia comunale, dichiaro nuovamente che io mi dispongo assai di buon grado a deporre nell'urna il mio voto fa-

(1) Questa relazione ci fu comunicata dopo che era pubblicato il volume dei Documenti.

vorevole per l'adozione del progetto di legge che viene ora sottoposto alla nostra discussione. (*Arch. del Sen.*)

REVEL, ministro delle finanze, risponde che s'incontrano molte difficoltà per un'organizzazione ferma e ben costituita, al quale effetto il Ministero non cessa d'adoperarsi onde ottenere lo scopo voluto; che però, le armi essendo la prima base di cui si difettava, conveniva innanzi tutto di pensare ai mezzi di provvedervi, siccome viene proposto colla presente legge. (*Verb.*)

DE LA CHARRIÈRE, appoggiando il disposto della legge, insiste particolarmente sulla necessità di armare per primi gli abitanti delle frontiere, come quelli che più facilmente possono essere minacciati di aggressione. (*Verb.*)

REVEL, ministro delle finanze, non dissente dal preoccupante, assicurando che nel distribuire le armi sarà tenuto conto delle difese più urgenti. (*Verb.*)

COLLI, relatore, nota che simile osservazione veniva pur fatta dalla Commissione, la quale aveva a questo riguardo riposta la sua piena fiducia nella vigile attenzione del Ministero. (*Verb.*)

(Non essendo più chiesta la parola sulla discussione generale, questa viene chiusa.) (*Verb.*)

IL PRESIDENTE passa alla lettura degli articoli della legge. (*Verb.*)

(Il primo articolo è approvato senza discussione.) (*Verb.*)

GIOVANETTI sorge a parlare sul secondo articolo e, premesse lodi intorno al contegno della Savoia nell'ultima aggressione fortemente da lei propulsata, esprime il desiderio che il Ministero abbia riguardo a quella provincia, non pure nella distribuzione delle armi, ma eziandio nell'allargare possibilmente il numero dei chiamati a difesa del paese. (*Verb.*)

REVEL, ministro delle finanze, fornisce alcuni schiarimenti sull'impiego della somma e sulla distribuzione delle armi, tenendo per questa ultima la norma già indicata della maggiore o minore necessità di una pronta difesa. (*Verb.*)

GIOVANETTI avverte che la sua proposta s'aggira unicamente sulla maggiore estensione da concedersi nella applicazione della legge sulla guardia nazionale. (*Verb.*)

COLLI, relatore, fa osservare che nella legge stessa trovasi tutta la possibile estensione, siccome quella che chiama all'esercizio delle armi nazionali qualunque paghi il minimo tributo, compresa la tassa personale. (*Verb.*)

(Il secondo articolo è quindi adottato, come il terzo ed ultimo della legge, e si procede poscia all'appello nominale per la votazione del complesso della legge per isquittinio segreto.)

(*Verb.*)

IL PRESIDENTE proclama solennemente che la legge risulta adottata con 53 voti favorevoli su 54 votanti; partecipa in seguito essergli stato trasmesso dal presidente della Camera dei deputati il progetto di legge per una leva straordinaria, ed osserva che, tal legge essendo stata presentata ai deputati dal Ministero, lo stesso vorrebbe esser fatto per il Senato. (*Verb.*)

(In assenza del ministro, si decide che il Senato abbia a convocarsi lunedì 26 corrente, alle ore 12 meridiane, per la presentazione formale del surriferito progetto di legge; dopo del che la seduta viene sciolta, essendo le ore 5 1/4 pomeridiane.) (*Verb.*)

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1848

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Presentazione del progetto di legge per una leva ordinaria sulla classe dell'anno 1828, e straordinaria sulle classi 1825-1826-1827 — Interpellanze del senatore Colli sul corredo dei soldati — Interpellanze del senatore Giovanetti sulla pubblica sicurezza — Presentazione del progetto di legge del senatore Giovanetti concernente i testamenti fatti all'estero — Congedo ai senatori Blanc e Picolet.*

Alle ore 12 1/4 meridiane si apre la seduta colla lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato senza osservazioni. *(Verb.)*

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA LEVA ORDINARIA SULLA CLASSE DEL 1828 E STRAORDINARIA SULLE CLASSI 1825-1826-1827.

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, fa la presentazione alla Camera del progetto di legge per l'anticipazione della leva ordinaria ed una leva straordinaria sulle classi 1825, 1826 e 1827. *(V. Doc., pag. 73.) (Verb.)*

IL PRESIDENTE gli dà atto di tale presentazione. *(Verb.)*

INTERPELLANZE DEL SENATORE COLLI SUL CORREDO DEI SOLDATI.

COLLI sorge a fare un'interpellanza al Ministero in ordine alla calzatura dei soldati, domandando quale maggiore vantaggio nel corredo goda ora il soldato sotto le insegne nei campi della Lombardia. *(Verb.)*

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, risponde che dal tempo in cui il soldato è in campagna, avuto riguardo al corredo con sé recato, non avea dato finora occasione a nuove providenze, di cui il Ministero sarebbe stato sollecito; che se desideransi maggiori schiarimenti, saranno questi forniti nella prima seduta. *(Verb.)*

COLLI soggiunge parergli di giustizia che lo Stato venga in aiuto al soldato in questa parte di corredo, e porta in appoggio vari esempi tratti dalla storia contemporanea. *(Verb.)*

DELLA TORRE prende a corroborare tale sentenza, facendo notare come in tutte le armate d'Europa siasi sempre usato di fare ai soldati in tempo di guerra distribuzioni straordinarie e gratuite di scarpe. *(Verb.)*

COLLI dichiara d'aspettare dal ministro della guerra gli opportuni schiarimenti per presentare un progetto di legge sull'accennata emergenza, quando non siasi di già provveduto. *(Verb.)*

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, non s'opone alla riferita proposta di legge, facendo però notare, come ben disse il preopinante, che poi bisogni straordinari nelle campagne ogni generale è tenuto provvedervi per la sua parte, salvo di ricorrere poscia al Ministero della guerra per le occorrenti disposizioni. *(Verb.)*

INTERPELLANZE DEL SENATORE GIOVANETTI SULLA PUBBLICA SICUREZZA.

GIOVANETTI si leva a fare un'altra interpellanza al Ministero, e premessa l'esposizione di fatti nocivi alla pubblica sicurezza, di cui vuole accagionare i liberati dalle varie case di reclusione, pericolo che si farà maggiore quando sarà rilasciata gran parte dei lavoratori forzati in Sardegna, accenna attribuirsi questo nel pubblico anche ad altre due cause. Primieramente a raffreddamento di zelo nei carabinieri reali, i quali sembrano voler lasciare che la guardia cittadina faccia le sue prove; in secondo luogo al difetto d'attività nella polizia giudiziaria, la quale va assai a rilento in queste sue incumbenze, e talvolta trascura perfino il suo dovere. Vuole quindi che il Ministero indaghi se sia mestieri di ravvivare lo zelo dei carabinieri, e dia le necessarie disposizioni non solo per attivare la polizia giudiziaria, ma ben anche per inculcare ai tribunali il più pronto corso della giustizia. *(Verb.)*

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, fa notare che rispetto ai liberati, era questa giustizia dovuta al modo delle loro condanne, grazia fatta loro dal Re per anticipare la benefica azione dei novelli ordinamenti. Intorno poi ai carabinieri non essere finora giunte lagnanze al Ministero. Del resto, sia per questa che per le altre cose accennate dal preopinante, siccome appartenenti a diversi Ministeri, si potrà interpellare ciascun ministro, che certamente sarà in grado di dare soddisfacenti spiegazioni. *(Verb.)*

DELLA TORRE fa un breve cenno sui Consigli di Governo, che non erano privi di forme giudiziali per l'intervento dell'avvocato fiscale, presente il quale s'istituiva un processo e seguiva regolarmente il giudizio. *(Verb.)*

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, osserva poscia che i surriferiti inconvenienti sono dovuti in parte alla subita transizione dall'uno all'altro sistema di Governo. *(Verb.)*

GIOVANETTI, premessi i suoi ringraziamenti al ministro delle spiegazioni date, e più dell'impegno assunto di far conoscere ai suoi colleghi le considerazioni sottoposte per darvi provvedimento, avverte che la transizione nostra non può essere senza, comechè non sia stato passaggio da sturbare le cose, ma pacifica mutazione dell'ordine sociale senza sconvolgimento alcuno. Insiste quindi perchè il Ministero abbia a dar impulso alla polizia giudiziaria, e vuole poi ritenuti condannati da tribunali non ordinari che si vada con somma prudenza e cautela nel liberarli, onde nel dubbio abbiano piuttosto ad essere sottoposti ad un nuovo e regolare giudizio. *(Verb.)*

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, soggiunge che, sebbene non sia stato un totale sconvolgimento di cose, sono però avvenuti tali cambiamenti, che diedero molto a fare, ed il Ministero nei singoli suoi dipartimenti s'è finora adoperato con tutti i mezzi al buon andamento degli affari. (Verb.)

MANNO dice che, meditando sulle ragioni della lentezza della polizia giudiziaria, ha conchiuso non agli uomini, ma ai sistemi doversi questa attribuire.

In un paese in cui trovavansi molte polizie fra loro nell'azione indipendenti, non poteva esistere una vera polizia; e questo si era il nostro caso, dove nella scala delle polizie rimanevano nell'antico ordine di cose a disposizione dell'autorità giudiziaria solo i soldati di giustizia. Ora poi che la polizia è ufficio degli intendenti, oggidì ancora inesperti di tale servizio, non potrà l'ordine giudiziario neppure per qualche tempo dar prova del voluto zelo nelle sue funzioni di polizia. Vuole quindi sdebitare i magistrati del Ministero Pubblico dall'imputazione di lentezza nel procedere, sicuro che quando la polizia sarà attivata essi pure potranno compiere debitamente le loro parti. (Verb.)

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, divide questa opinione, ed aggiunge un'altra causa del ritardo nei procedimenti giudiziari essere quella dell'opinione pubblica, la quale si onora quasi d'inciampare le operazioni del magistrato di polizia, procurando di sottrarre l'inquisito dalla giustizia. (Verb.)

DEFORNARI osserva che i detenuti nelle carceri di Saluzzo ed in altre case di reclusione, giudicati economicamente, vengono rilasciati per grazia sovrana senza che ne sia mai stato interpellato in massima il Consiglio di Stato; richiama su di ciò l'attenzione del Ministero, viemaggiormente dopo gl'inconvenienti accennati dal preopinante. (Verb.)

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, riserva la risposta su tale interpellanza al ministro di grazia e giustizia, cui tocca particolarmente la materia in discorso. (Verb.)

DE LA CHARRIÈRE, dividendo le riflessioni del senatore Manno, vuole che il Ministero venga in aiuto della polizia giudiziaria, e le siano assegnati fondi speciali, senza di che non si potrà giammai ottenere la necessaria attività nei procedimenti. (Verb.)

DELLA PLANIGIA s'alza a spiegare quella minore attività, di cui vuolsi accagionare il servizio dei carabinieri, e ne dà per motivo l'esserne stato diminuito il numero, mandandone tre squadroni al campo ed altri nelle provincie unite; oltre che dietro due ultime circolari del Ministero sono state assai ristrette le loro attribuzioni. (Verb.)

DI COLOBIANO si spiega pure in egual senso. (Verb.)

GIOVANETTI osserva ancora come converrebbe che il

Ministero Pubblico avesse influenza più diretta sui carabinieri. (Verb.)

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, ripete che l'utilità di tutte queste osservazioni sarà maturatamente ponderata da' suoi colleghi nella parte che a ciascuno d'essi spetta. (Verb.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL SENATORE GIOVANETTI CONCERNENTE I TESTAMENTI FATTI ALL'ESTERO.

GIOVANETTI s'alza a fare una proposta di legge derogativa del secondo alinea dell'art. 797 del Codice civile, e così concepita:

« *Articolo unico.* È abrogata la disposizione del secondo alinea dell'art. 797 del Codice civile, prescrivente che i testamenti fatti all'estero dai sudditi, e non ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, non avranno effetto in questo Stato. » (Verb.)

IL PRESIDENTE osserva che tale proposta, prima di essere letta, dovrebbe essere passata agli uffizi. (Verb.)

(La Camera, interrogata, assente che il proponente dia una idea sommaria dei motivi di essa proposizione.) (Verb.)

GIOVANETTI si fa pertanto a produrre le ragioni che lo consigliarono di fare simile proposta, ed annovera i sommi inconvenienti che derivano dalla disposizione del precitato articolo di legge, per cui dal 1858 avvennero molti casi di persone che avevano testato all'estero e nulle andarono le loro disposizioni, molte volte a detrimento di sudditi nazionali che ne venivano esclusi, a beneficio sovente di esteri o dei Governi che se ne impossessavano; e tutto ciò pel difetto della legge, la quale voleva formalità in certi casi impossibili ad adempirsi. Cita poi a sostegno della sua proposizione varii esempi di nazionali morti all'estero, le disposizioni dei quali riescono nulle per effetto di detta legge. (Verb.)

CONGEDO AI SENATORI BLANC E PICOLET.

GIOVANETTI, segretario, legge in seguito due lettere di domanda di congedo temporario per parte dei senatori Picolet e Blanc, ambedue per motivo d'affari loro particolari. (Verb.) (Accordati.) (Verb.)

IL PRESIDENTE dichiara quindi sciolta la seduta alla mezza dopo il tocco, significando ai senatori che per la prima convocazione saranno avvisati a domicilio. (Verb.)

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1848

PRESIDENZA DEL CONTE COLLIER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Presentazione del progetto di legge d'unione della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso — Omaggio — Lettera del senatore Lacony che si astiene dal prender parte ai lavori del Senato per difetto di età — Verificazione di poteri — Lettura del progetto di legge del senatore Colli sulla calzatura dei soldati.*

Si apre la seduta alle ore 3 pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato senza osservazioni. (Verb.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DELLA LOMBARDIA E DELLE PROVINCIE VENETE DI PADOVA, VICENZA, ROVIGO E TREVISO.

IL PRESIDENTE invita il ministro degl'interni a presentare alla Camera il progetto di legge già adottato da quella dei deputati per l'unione della Lombardia e delle quattro provincie venete coi nostri Stati. (Verb.)

RICCI, ministro dell'interno, premesse alcune considerazioni intorno alla grandezza ed urgenza di quest'atto, dà lettura del progetto di legge. (V. Doc., pag. 80.) (Verb.)

DELA CHARRIÈRE interPELLA il ministro se alla presente legge siano annessi tutti i documenti e protocolli relativi. (Verb.)

RICCI, ministro dell'interno, risponde affermativamente. (Verb.)

IL PRESIDENTE dà quindi atto al ministro della fatta presentazione. (Verb.)

OMAGGIO.

GIOVANETTI, segretario, comunica poscia al Senato una lettera del dicastero interni, con cui gli vien fatto omaggio di due esemplari di due distinte opere del Sismondi, intitolate: *Studi intorno all'economia politica, e Studi intorno alle costituzioni dei popoli liberi.*

(La Camera vota un ringraziamento al Ministero, e manda deporsi gli esemplari nella sua biblioteca.) (Verb.)

LETTERA DEL SENATORE LACONY CHE SI ASTIENE DAL PRENDER PARTE AI LAVORI DEL SENATO PER DIFETTO D'ETÀ.

UN SEGRETARIO comunica altra lettera del senatore Lacony, nella quale accenna a cagione delli non ancora da lui compiuti quarant'anni d'età richiesti per avere voce deliberativa in Senato avere creduto doversi per ora astenersi dal prender parte ai lavori della Camera. (Verb.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

GIOVANETTI legge la relazione sull'esame fatto dal V ufficio dei titoli del senatore Pettiti. (Verb.)

(La Camera ad unanimità ne adotta la proposta ammissione.) (Verb.)

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEL SENATORE COLLI SULLA CALZATURA DEI SOLDATI.

COLLI domanda che gli venga accordato di leggere il già da lui enunciato progetto di legge per la calzatura dei soldati in campagna.

(Accordato.)

Lo legge:

« *Articolo unico.* Un credito straordinario di trecento mila lire sarà aperto al ministro della guerra per procurare gratuitamente un paio di scarpe a ciascun soldato e sott'uffiziale dell'armata in Lombardia. »

Sottoscritta quindi la sua proposta, la depone sul banco del presidente. (Verb.)

IL PRESIDENTE, richiamato alla circostanza il prescritto dal regolamento intorno alle nuove proposte di legge, dice che la stessa verrà passata agli uffizi, ed esaminata per la presa in considerazione. (Verb.)

(Null'altro rimanendo all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 3 3/4.) (Verb.)

TORNATA DEL 1° LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge per una leva di 12 mila uomini sulla classe del 1828 e di 3 mila su ciascuna delle classi del 1825-1826-1827 — Relazione ed adozione del progetto di legge sulla dotazione del Parlamento — Verificazione dei poteri e giuramento del senatore Ricci Alberto — Sviluppo e discussione del progetto di legge del senatore Giovanetti sui testamenti fatti all'estero.*

Alle 12 meridiane è aperta la seduta: è letto ed approvato senza osservazioni il processo verbale della tornata precedente.

(Verb.)

DEFORNARI, segretario, comunica alla Camera una petizione intorno alla soppressione delle linee doganali. (Verb.)

(Osservatosi dal senatore Manno e dal presidente che desi prima trasmettere alla Commissione delle petizioni, la lettura ne è sospesa.) (Verb.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA LEVA DI 12 MILA UOMINI SULLA CLASSE DEL 1828 E DI 3 MILA SU CIASCUNA DELLE CLASSI DEL 1825-1826-1827.

IL PRESIDENTE, letti gli articoli della legge sulla leva straordinaria, invita il senatore Colli, relatore della Commissione, a leggere alla Camera il suo rapporto. (Verb.)

COLLI lo legge. (V. Doc., pag. 75.) (Verb.)

(È aperta la discussione generale.) (Verb.)

SALUZZO ANIBALE. Già in una delle prime tornate del Senato era esposto con lucida previsione da uno de' suoi membri, il marchese Colli, l'urgenza da lui traveduta che si provvedesse senza dilazione a tutto quanto rifletteva i bisogni dell'Esercito pervenuto gloriosamente a superare il Mincio, e che si pensasse per tempo alla difesa materiale del paese lombardo, proponendo fra le altre misure di precauzione un campo trincerato sull'Adda, onde in esso riunire un corpo di riserva.

La proposta venne applaudita, ma poté parer prematura a qualcheuno che si esagerava l'esito felice dei combattimenti avvenuti fra Mantova e Peschiera, e forse codesta lusinga generalizzatasi oltre il ragionevole, come altresì le circostanze che ritardarono la fusione della Lombardia colle altre città dell'Italia superiore, fecero soprassedere al rinnovamento dell'accennata mozione.

Intanto la necessità di provvedere ad un aumento di forza armata nell'interno dello Stato fecesi sentire, e la Camera dei deputati, in sua seduta del 15 corrente, propose che quattro milioni venissero posti a disposizione del Ministero per l'incetta dei fucili da guerra da somministrarsi in certa determinata proporzione ad un numero di militi iscritti sui ruoli della guardia nazionale, e siffatta proposta, appoggiata dal

Senato, venne, pochi di sono, regolarmente sancita dal Governo; e sicchè non avrassi a temere in avvenire per la tranquillità interna del paese.

Ora però, volgendo lo sguardo al teatro della guerra ed in ispecie alle cose militari che avvengono sul Mincio, linea oltre la quale, abbenchè caduta Peschiera, non si poté stabilmente progredire, ognuno scorderà di leggieri l'urgenza che si provveda onde sortire prontamente dall'inoperoso stato nel quale siamo colà per insufficienza di forze numeriche, che non corrispondono alle truppe che il nemico potrebbe opporci in campo aperto, ed all'importanza delle tre fortezze di cui egli rimane tuttora in possesso, due delle quali, come ognuno sa, di ardua espugnazione.

Una leva di dodici mila sudditi sardi e tre contingenti delle classi 1825-26 e 27 vengono a dir vero proposte oggigiorno in sussidio del nostro esercito, ma simile rinforzo non corrisponde ai bisogni della guerra offensiva che ci conviene di fare, e sarà d'altronde di tardo soccorso per rendere possibile lo scacciare ad un tempo il nemico oltre le Alpi venete, stringere Mantova e coprire Verona e Legnago, operazioni per le quali occorrono almeno cento mila combattenti, mentre la causa della libertà ne conta appena sul Mincio sessanta mila.

In questo stato di difficili emergenze pare urgentissimo e conforme allo scopo dell'intrapresa espulsione dello straniero dalla nostra penisola, che per parte del Ministero vengano inviolate pratiche incalzanti onde ottenere che le provincie di recente aggregate a noi somministrino, senza ulterior dilazione, un contingente di soldati proporzionato al bisogno ed agli sforzi egregi che si stanno facendo dagli antichi popoli soggetti al Governo sardo, affin di portare l'Esercito alla forza indispensabile per agire aggressivamente, e che non si tralasci per parte dello stesso Ministero di disporre il Governo provvisorio di Milano ad occuparsi tostamente del campo trincerato sull'Adda proposto dal senatore marchese Colli, come già venne detto.

Le difficoltà esposte, e delle quali sottopongo al Senato lo scioglimento, sono quistioni vitali che interessano l'indipendenza dell'Italia, la gloria del generoso Principe che si assunse l'impegno di liberare il patrio suolo dagli oltramontani, e sono quistioni che interessano sommamente l'Esercito nostro, che, sempre eguale a se stesso, non solamente pareggia, ma supera ogni altro in valore.

Signori, il tempo stringe, la guerra, che strazia il Veneto, diventa minacciosa, e può influire sulle genti delle terre lom-

barde; quindi, se non si vince il nemico nella presente campagna, e se non se gli tolgono le tre fortezze da lui occupate sull'Adige e sul Mincio, l'esito dell'incominciato risorgimento delle nostre contrade diverrà per lo meno di sorte dubbia e rovinosissimo a tutti i popoli che vi presero parte.

L'opera, ne convengo con voi, è opera grave, ma opera generosa, da cui risulteranno gloriosi secoli d'indipendenza nazionale, che faranno benedire i tempi nostri, se noi, autori di tanto bene per i posteri, ce ne rendiamo meritevoli coi sacrifici, ancorché grandi, che c'impone la vastità della magnanima impresa.

Signori, aggiungo a quanto ho detto poche parole sulla leva militare che viene proposta.

Reputo di funesta illusione il credere, come lo pensano alcuni, che sieno sufficienti al bisogno i rinforzi proposti in oggi dal Governo; essi non bastano per porre in grado l'esercito di sortire vittorioso dalla forzata inazione in cui egli è costretto di giacere, frammezzo alle tre fortezze occupate dal nemico, inazione diametralmente opposta alla natura della guerra offensiva e nazionale che si sta combattendo; e reputo altresì illusorio il rinforzo che si vuol spedire in Lombardia, per essere il medesimo rinforzo composto di mere reclute, all'istruzione delle quali converrà necessariamente impiegare più mesi; cosicchè, anche supponendo corrispondenti al bisogno i soldati che si destinano all'esercito, la leva prescritta in questa emergenza non basta e non corrisponde all'urgenza delle circostanze.

E qui mi corre l'obbligo di far presente al Ministero che quattro classi, per non dire cinque, dell'armata di riserva rimangono inoperose alla difesa del paese, e queste classi sono composte d'uomini robusti, istruiti nei doveri militari ed assuefatti alle fatiche, i quali non hanno compiuto interamente l'obbligo che loro corre verso lo Stato; quindi, trattandosi di aver ricorso nelle attuali strettezze a nuovi mezzi onde sostenere onorevolmente contro il nemico la nostra indipendenza, perchè non s'impiegherebbe in primo luogo il più legittimo di tutti i mezzi, cioè quello di chiamare l'intera riserva alle armi? Forse pel motivo che i soggetti che la compongono sono ammogliati?... E non lo sono per la maggior parte pur anco gli uomini delle tre classi ora in discorso?

Io non ardirei con tutto ciò di sostenere l'opinione che i soli soldati dell'armata di riserva bastino per compire l'insufficienza numerica del nostro esercito, ma crederei tradire la verità ed i doveri della carica di cui mi onoro quando non dichiarassi essere io convinto che per non ledere alla giustizia il Governo debba, coll'ordinare la chiamata delle tre classi più volte mentovate, chiamare egualmente sotto le bandiere quattro almeno delle cinque classi della riserva che rimangono tuttora aspettando presso le rispettive famiglie il termine dei sedici anni di servizio che la legge impose ad ognuno di essi nell'averlo colpito colla leva.

Signori, prima di terminare queste osservazioni che vi sottopongo, mi fo ardito di ricordare una seconda volta a questo Consesso che il tempo stringe, che ogni giorno lo straniero aumenta in numero sull'Adige e cresce in ardimento, cosicchè possiamo dire a noi stessi che i soccorsi, i quali non giungeranno in brevissimo tempo all'esercito, diverranno inutili alla causa pubblica, all'onore delle armi italiane ed alla gloria del Capitano che ne regge il destino.

Conchiudo quindi per gli addotti motivi che convenga di porre per primo articolo del progetto di leva da eseguirsi in quest'anno:

* Art. 1. Tutte le classi componenti la riserva sono chiamate a far parte dell'esercito attivo.

* Art. 2. Sarà prelevato il contingente, » ecc. (come nel progetto presentato).

* Art. 3. Sarà parimenti prelevata una leva suppletiva, » ecc. (come nel progetto presentato). (Arch. del Sen.)

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, dice più che l'eloquenza dell'autorità parlar quella dei fatti, quella delle cifre. Divide in tre parti le forze disponibili per la presente guerra: prima linea, l'esercito attivo tra il Mincio e l'Adige, che, tenuto conto del massimo ribasso, somma abbondantemente a 60000 uomini; la seconda linea, in cui sono compresi i Toscani, quelli della divisione e leva lombarda, ed il corpo d'armati a Venezia, dà una forza che, fatto ogni difalco, non è minore di 62000 uomini. La terza linea, che comprende quanto è pronto nel paese, o sotto le armi, o che sta per prenderle, presenta un numero di 62300 soldati.

Le riferite tre parti dell'esercito formano adunque una forza totale di 184300; alla quale aggiungendo fra pochi mesi 20000 della leva pubblicata il 20 giugno in Lombardia, più 2000 Toscani che si aspettano, e finalmente l'esercito di Durando di 10000 che potrà fra 70 giorni ritornare in linea, il numero ne sarebbe portato a 216300; e se si vorrà finalmente tener conto della proporzione con cui gli Stati pontifici e Toscana dovrebbero fornire armati per la comune causa, che presa la metà della nostra misura sarebbe di 50000 invece di 20000 tutto compreso, che sono attualmente arruolati, si verrà in complesso ad avere un'armata di 230000 uomini. Nota qui la insussistenza delle varie critiche fatte e sul numero dell'armata che si voleva esistere solamente in cifra, e per esservi troppi ammogliati nell'esercito. (Verb.)

DI VILLAMARINA (interrompendo il presidente del Consiglio de' ministri) fa un confronto fra l'antica organizzazione militare del Piemonte e la nuova introdotta da Carlo Alberto. Il sistema antico non dava più di 30/m. uomini in tempo di guerra, di cui una metà doveva essere occupata in guernigioni di fortezze; la sola Genova ne esige non meno di 12000, perchè dopo l'invenzione dei vapori essa è da considerarsi come piazza di frontiera, perchè la Francia può in una notte sbarcarvi 18 o 20000 uomini. Inoltre ella è per l'Italia il naturale campo trincerato, di cui la fortezza d'Alessandria è la fronte; ed è perciò che si pensava di munir Genova di alcune opere permanenti di fortificazioni esteriori onde servire agli accampamenti.

Invece col nuovo sistema si ha un esercito mobile e sempre vivo di 50000 uomini, contata ogni arma: intanto che la custodia delle fortezze e gli altri presidii interni sono affidati alla riserva. Inoltre si ha il vantaggio che, mentre si può contare sopra una forza fra l'attivo e la riserva di 100000 uomini, non se ne tengono sotto le armi più di 50000, e non si consumano quindi le finanze solo in mantenere soldati. Il servizio del soldato è di 14 mesi, ma è rinfrescato annualmente dai campi d'istruzione che si tengono in settembre, il qual mese fu scelto appunto perchè sta come un intervallo di riposo tra la mietitura e la vendemmia, e permette all'uomo di campagna di poter attendere agli esercizi militari senza molto suo disturbo.

Alla nostra riserva si rimprovera l'inconveniente di avere molti ammogliati e padri di famiglia, per cui, ove ella sia posta in attività di servizio, ne proviene scarsezza di braccia ai lavori e stento nelle famiglie. Ma la guerra è piena d'inconvenienti di ogni genere, nè è il peggiore quello testè accennato, il quale d'altronde ha un rimedio, perchè se la guerra si fa oltre le frontiere, durante i lavori più urgenti della campagna si possono concedere ai soldati dei permessi. (Op.)

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, aggiunge

qualche considerazione sull'annunciato inconveniente degli am-
mogliati, e mostra come malgrado la nostra organizzazione in
cinque giorni siasi posto in marcia un esercito, il quale ot-
tenne subito sul campo non pochi vantaggi. Paragona il si-
stema di guerra tenuto da Napoleone con quello del duca di
Wellington in ordine ai magazzini, lodato quest'ultimo dagli
stessi ammiratori di Napoleone. (Verb.)

Ribalte le critiche che furono fatte alle operazioni della
guerra; giustifica la pretesa inerzia dell'esercito; dice che le
guerre di Napoleone hanno guastato lo spirito a molta gente,
ma che quelle guerre ora non si potrebbero far più. Da ra-
gione per cui il nostro esercito non ha varcato l'Adige, ri-
battendo la teoria di coloro che dicono non doversi curare le
fortezze, come anco l'opinione di quelli i quali gridano do-
versi fare in fretta. Procedere in fretta e farsi sconfiggere è
lo stesso; ma procedendo con pazienza e secondo le regole
dell'arte, sarà un po' più lungo, ma come abbiamo guadagnato
finora, così anche guadagneremo in seguito. (Op.)

Dice pressare bensì gli apparecchi, ma prima della riserva
proposta dal preopinante doversi provvedere i mezzi pecu-
niari; dimostra poscia col quadro delle forze esibito non es-
sere per ora urgente il chiamare la riserva, confessando che
non sarebbe neppure stata necessaria la proposta leva straor-
dinaria, fatta più per soddisfare l'opinione pubblica che per
reale bisogno.

Risponde all'osservazione dell'estendere tosto la legge sulla
leva alle provincie unite, che già si è in Lombardia praticato
un ottimo sistema di leva, e pei Ducati il Governo rifletterà
quale delle due leggi sia meglio applicarvi, la nostra o la lom-
barda, dichiarandosi esso per quest'ultima come più adattata
alla natura di quei paesi. Parla pure della proposta già fatta
d'un campo trincerato sull'Adda, il quale, se s'intende d'un
campo in genere, già esiste nelle nostre posizioni, e molto
grande; che per un vero campo trincerato non si trova in
Lombardia nè il sito nè l'opportunità; unico campo trince-
rato per noi essere la linea d'Alessandria e Genova. (Verb.)
Genova è il vero campo trincerato, Alessandria il suo avam-
posto; e questi presentano propriamente l'ultima difesa della
libertà italiana. (Op.)

Termina con dire, due essere i periodi della presente guerra:
uno d'impeto, già passato; l'altro di longanimità, di perdu-
ranza, cominciato in questo momento, ed in cui dobbiamo
persistere per non esporci ad un mal passo, e mettere così a
repentaglio i nostri grandi destini. (Verb.)

SALUZZO ANNIBALE domanda allora come colle forze ac-
cennate non si basti a liberare il Veneto, a cacciare oltre le
Alpi il nemico. (Verb.)

Disapprova che non siasi pensato ad impedire l'unione di
Nugent, poi di Welden con Radetzky, e che non si pensi ora
a liberare il Veneto; laddove è regala che prima si debbano
distruggere le truppe nemiche in larga campagna, poi attac-
car le fortezze, e che le guerre più prontamente si decidono
colle battaglie che non cogli assedi. (Op.)

Addita alcuni modi di condotta nella guerra, come quello
di mascherare le fortezze e spingere l'esercito avanti, distrug-
gendo ogni corpo che s'incontri. A quest'uopo essere neces-
sari soldati già esercitati alle armi; esser quindi uopo della
riserva, come quella che può immediatamente prestare un
utile ed effettivo servizio. (Verb.)

BARBO, presidente del Consiglio dei ministri, risponde
non essersi potuto ingaggiare battaglia, perchè quantunque
volte noi andammo contro il nemico egli si ritirò; nè po-
tersi per ora pensare al Veneto, perchè non si può liberarlo
se non a spese della Lombardia; imperocchè, non essendovi

ancora un esercito sufficiente a difenderla, ella resterebbe
tutta quanta scoperta; il nemico la scorrerebbe a tutto suo
bell'agio, la devasterebbe, la saccheggierebbe, vi commette-
rebbe tutti gli orrori a cui è solito. Dopochè il nostro esercito
avrà recuperato il Veneto, gli converrà di recuperare la Lom-
bardia che ora è libera; ma prima di raggiungere il nemico
in aperta campagna, egli si sarà di nuovo fortificato nei posti
che ora tiene, e noi saremo sempre da capo. Con pazienza ed
operando con ordine si arriverà a tutto, ma volendo precipi-
tare le cose si possono correre rischi funesti. (Op.)

DELLA TORRE s'accorda che la guerra debba continuarsi
sul sistema finora tenuto; mancare gli uffiziali per allargar i
quadri, esserci perciò bisogno di tempo, doversi intanto for-
nire dei mezzi necessari: stare pronti, tenere il nemico al-
l'erta con gagliarde dimostrazioni, e provvedere il tutto in
caso di bisogno. (Verb.)

SALUZZO ANNIBALE ripiglia che una guerra di entu-
siasmo non può essere governata colla metodica, ma conviene
spingerla con prontezza ed ardore. Con 50000 uomini si può
passar l'Adige e gettarsi sul Veneto; 20000 uomini bastano
a tener Mantova in soggezione ed impedire al suo presidio di
far delle sortite, e con altri 60000 acconciamente disposti si
può frenare l'esercito nemico ricoverato in Verona. Anche le
piazze di prim'ordine potersi scavalcare o investire, e che ove
per retroguardia si volesse stabilire un campo trincerato sul-
l'Adda, un luogo opportunissimo sarebbe lo spazio tra questo
fiume e Como. (Op.)

RICCI ALBERTO si leva ad osservare che finora si è fatto
solo conto delle nostre forze senza mettere a calcolo quelle
del nemico, delle quali esibisce un breve cenno. Radetzky all'
epoca dell'insurrezione della Lombardia avea 70000 uomini,
i quali nelle ritirato possono essere stati ridotti a soli 58000;
giunta poi la notizia a Vienna si chiamavano tosto all'armi 56
battaglioni di riserva, 18 di cacciatori ed altri sì di fanteria
che di cavalleria, che in totale porteranno ben presto a 150000
il numero delle forze di cui potrà disporre. (Verb.)

Prega perciò la Camera a tener il debito conto delle forze
del nemico per non risparmiare nessun mezzo di accrescere il
numero delle nostre, e conchiude nel senso dell'ammenda-
mento proposto dal senatore Saluzzo per l'istantanea chiamata
della riserva. (Verb.)

BARBO, presidente del Consiglio dei ministri, fa riflet-
tere che l'effettiva delle forze nemiche accennato dal preopi-
nante si è farmata che può mettere in campo l'Austria, la
quale però, avendo ora torbidi e difficoltà molte nel suo seno,
non è certamente in grado di disporre di tutte queste forze
per la campagna d'Italia, mentre il quadro delle nostre forze
da esso riferito è reale e positivo; che se Radetzky si fosse
sentito così forte avrebbe tenuto ben altra condotta nei suoi
movimenti. (Verb.)

Non potersi dubitare che ei non sia un generale abilissimo e
che sa trar profitto di tutti i vantaggi che gli offre l'eccellente
sua posizione, una delle più forti e più acconce alle opera-
zioni strategiche che siano in Europa; ma se avesse cento
o più migliaia d'uomini, e non facesse se non quello che fa,
bisognerebbe dirlo all'incontro un generale assai mal pratico.
Una prova che egli non ci è superiore di forze, e che la supe-
riorità nostra è dimostrata dal fatto, la è questa: che quan-
tunque volte l'esercito nemico si è incontrato col nostro è
stato vinto. Ritiene che tra i soccorsi di Nugent e quelli di
Welden, Radetzky non sia stato rinforzato al di là di 20 o 50
mila uomini; e che del resto quelle pompose denominazioni
di battaglioni e di reggimenti, composti quelli di un tal nu-
mero d'uomini, questi di un tal altro, non sono che nomi e

nulla più, non essendovi niente di completo; che l'impero austriaco essendo vasto può benissimo somministrare grossi contingenti d'uomini, ma che le attuali interiori sue condizioni ne paralizzano di molto la potenza, così per le divisioni intestine, come perchè è costretto a sperperare le sue forze, laddove le nostre sono tutte concentrate; che i suoi quadri sono sulla carta, la nostra riserva esiste realmente, e chiamarla non è altro che adunarla, lo che si può fare in pochi giorni. (Op.)

Asserisce quindi il *maximum* delle forze del nemico non oltrepassare i 70 o gli 80 mila, compresi tutti gli aiuti che gli giunsero finquì durante la guerra. Insiste pertanto sulla necessità di prepararsi con tutti i mezzi, ma non essere necessario per ora maggiore forza; onde prega la Camera di bene ponderare prima che pronunzi nel senso della proposta per la chiamata della riserva, tanto più in vista della mancanza saggiamente notata d'uffiziali e sott'uffiziali. (Verb.)

SALUZZO ANNIBALE ritorna sul sistema d'offensiva che vorrebbe fosse da noi tenuto nella presente guerra pei motivi già da lui enunciati, e perchè riesce nocivo Pozio delle forze preparate: *Semper nocuit differre paratis*. (Verb.)

PLEZZA, prendendo argomento dal quadro delle forze esibite dal ministro, conchiude perchè abbia tosto a chiamarne la riserva, come quella che potrebbe subito porsi nelle prime file, mentre i nuovi soldati ayrebbero così tempo ad abilitarsi. (Verb.)

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, combatte tale sistema, provando chiaramente gl'inconvenienti che da esso inevitabilmente deriverebbero. (Verb.)

PLEZZA risponde pareggi ognora miglior partito avere sotto le armi soldati addestrati che possono servire all'istruzione dei nuovi. Insiste sulla convenienza di gittare un corpo di truppe nel Veneto, e termina in appoggio della proposta Saluzzo con dire come paio più consentaneo in massima ai principii della nostra legge sulla leva di chiamare la riserva prima della levata straordinaria che dovrebbe essere lasciata per l'ultimo. (Verb.)

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, soggiunge che la leva straordinaria non è chiamata per salvare la riserva, la quale serbasi solo per gli ultimi casi, onde avere all'uopo in pronto uomini già capaci; volervi prima la formazione degli uffiziali che mancano per ora ai quadri. (Verb.)

MANNO divide in questo l'opinione del ministro, e sostiene parimenti, nel senso della legalità, che abbiasi a colpire per ultimo la riserva, siccome quella destinata nella sua istituzione al servizio casalingo e non all'allivo. (Verb.)

COLLI, il quale fu dei primi a parlare sulla necessità d'una armata di riserva, si congratula all'udire dal ministro che questa esiste, e non entrando sull'argomento che debbasi la medesima immantinenti chiamar sotto le armi, osserva però la necessità di far un compiuto apparecchio d'ogni sorta di provvisioni e corredo dei soldati, soprattutto per i quadri che dopo le grandi battaglie si disordinano, si distruggono, e non, come dice il ministro, rimangono in piedi. (Verb.)

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, replica non avere già inteso dire che rimangano interi i quadri, ma restarne sempre abbastanza per riordinarli. Avere il Ministero procurato di completarli per quanto possibile, mediante continua nomina d'uffiziali, e che appunto per questo riuscirà più difficile in avvenire, e ci vorrà tempo per riempirli un'altra volta succedendone il bisogno. (Verb.)

DE CARDENAS rileva che, sotto il punto di vista costituzionale, il chiamare o non chiamar la riserva era nei diritti del Ministero, restando alle Camere il diritto di concedere o

riuscire il denaro occorrente per mantenerla; ma che nel caso presente il Senato doveva limitarsi a votare sopra la legge per una leva straordinaria. (Op.)

Essere state ottime e soddisfacenti le spiegazioni date da questo per ben chiarire la quistione, ma non portarne il suo scioglimento. (Verb.)

(Dopo scambiate ancora alcune osservazioni in proposito, si chiude la discussione generale.) (Verb.)

IL PRESIDENTE dà lettura del 1° articolo della legge. (V. Doc., pag. 75.) (Verb.)

DI VILLAMARINA approva altamente la misura adottata per la Sardegna, che non altrimenti per la natura del paese si poteva statuire. (Verb.)

PLEZZA, a proposito della quistione sull'ammendamento Saluzzo, desidera vedere la legge sulla riserva citata dal senatore Manno, secondo cui potrebbe essere la stessa destinata specialmente al servizio della guarnigione interna e dei forti. (Verb.)

DI PAMPARATO dice, non nella legge, ma nei motivi di essa contenersi tale disposizione. (Verb.)

MANNO osserva che quando non fosse nella legge, dovrebbe essere nella coscienza pubblica; lo spirito dell'istituzione della riserva volere questa distinzione, questa destinazione. (Verb.)

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, richiama la quistione pregiudiciale, e dice essere questa, come bene osservava il senatore De Cardenas, quistione di costituzionalità; spettare al potere esecutivo l'uso della riserva, siccome già per legge disposto. (Verb.)

COLLI crede che il ministro sia in ciò indotto in errore; comechè non avendo noi finora l'armata in regime costituzionale, il caso in quistione riesce nuovo, e non pensa che il Governo possa senza l'autorizzazione del Parlamento chiamar la riserva sotto le armi, alla cui spesa non potrebbe di sua semplice facoltà sopperire. (Verb.)

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, fa notare la diversità tra l'uso della riserva serbato al potere esecutivo e la spesa per essa, la cui autorizzazione vuol essere chiesta alle Camere. (Verb.)

COLLI insiste tuttavia sul diritto che ha la Camera di pronunziare sulla chiamata della riserva. (Verb.)

MANNO mostra che questo diritto è mantenuto, richiedendosi l'autorizzazione della spesa relativa. (Verb.)

DEFORNARI è d'avviso che potrebbe stare anche secondo la stessa quistione pregiudiciale l'ammendamento Saluzzo; a quanto s'oppone il Ministero ripetendo le ragioni prima esposte. (Verb.)

SALUZZO ANNIBALE ritira il suo ammendamento. (Verb.)

ALFIERI ripiglia la quistione, e spiega come senza votare direttamente sulla proposta Saluzzo, si possa concepire il voto sugli articoli della legge in modo da obbligare il Ministero ad adottare il provvedimento della chiamata di riserva. (Verb.)

DE CARDENAS propone un ammendamento all'aliuca dell'art. 1°, e suggerisce che si dica per la Sardegna e per le altre provincie unite. (Verb.)

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, osserva che per tale provvedimento le Camere avevano già dato un voto di confidenza al Ministero. (Verb.)

STARA aggiunge che questa difficoltà essendosi già sollevata in occasione delle leggi d'unione, si dissero allora le ragioni, per cui conveniva andare rispettivi nell'applicare immediatamente le leggi sulla leva. (Verb.)

DE CARDENAS ritira perciò l'ammendamento. (Verb.) (Il 1° articolo, messo ai voti, è adottato.) (Verb.)

DI PRALORNO all'art. 2° (V. Doc., pag. 75) vorrebbe

un'eccezione pegli ammogliati fino ad una certa epoca, e propone per amendamento d'aggiungere le parole:

« Eccezzuali gli ammogliati prima del 1° giugno 1848. »
(Verb.)

DI PAMPARATO osserva che è già difficile sulle basi stabilite e senza eccezioni che si possano avere i 9000 uomini richiesti, e combatte perciò la proposta Pralormo che sarebbe giusta ma impossibile.
(Verb.)

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, appoggia le ragioni addotte dal senatore Di Pamparato con alcune osservazioni desunte dallo stesso fine della legge.
(Verb.)

ALFIERI prende argomento dalle difficoltà che s'incontrano in certe provincie nel praticare la legge attuale sulla leva, per interpellare il Ministero se non credesse opportuno di proporle una su nuove basi da estendersi alle provincie unite, in cui invece di aver per misura dei rispettivi contributi di leva la somma totale della popolazione, si partisse dalla cifra della popolazione militare di ciascun circondario, siccome da alcuni anni è stabilito in Francia.
(Verb.)

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, riserva la risposta su tal quistione al ministro della guerra.
(Verb.)

(L'amendamento Pralormo non essendo appoggiato, si adotta l'art. 2° della legge. Segue quindi la votazione del complesso della legge, e, squittinio fatto, risulta questa adottata con 53 voti favorevoli su 40 votanti che il presidente formalmente proclama.)
(Verb.)

(Se ne legge il contesto.) (V. Doc., pag. 73.) (Verb.)

RELAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA DOTAZIONE DEL PARLAMENTO.

DE CARDENAS, relatore della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sulla dotazione del Parlamento, si fa ad esporre la relazione, in cui dopo brevi riflessioni è proposta l'adozione della legge. (V. Doc., pag. 51.)
(Verb.)

(Nessuno domandando parlare, si chiude la discussione generale.)
(Verb.)

IL PRESIDENTE legge un dopo l'altro gli articoli della legge.
(Verb.)

(Sono adottati senza osservazioni e si procede perciò immediatamente alla votazione dell'intera legge per squittinio segreto, che fatto l'appello nominale risulta adottata con 36 voti favorevoli, cioè all'unanimità com'è proclamato dal presidente.)
(Verb.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

GIOVANETTI prende a riferire sull'esame fatto dal V ufficio dei titoli del senatore Ricci Alberto.
(Verb.)

(È dalla Camera ammesso senza voce deliberativa fino al dì 14 del p. v. dicembre, giorno che compie per lui il quarantesimo anno di età voluta.)
(Verb.)

GIURAMENTO DEL SENATORE RICCI ALBERTO.

RICCI ALBERTO presta il voluto giuramento. (Verb.)

SVILUPPO E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL SENATORE GIOVANETTI SUI TESTAMENTI FATTI ALL'ESTERO.

GIOVANETTI si alza a sviluppare la sua proposta di legge sui testamenti all'estero, e ne dà nuova lettura:

« *Articolo unico.* È abrogata la disposizione del 2° alinea dell'art. 797 del Codice civile, prescrivente che i testamenti fatti all'estero dai sudditi e non ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale non avranno effetto in questi Stati. »

Prende poscia a ragionare sul merito della quistione: riandate le fasi della nostra legislazione intorno ai testamenti prima della pubblicazione del Codice, entra a dimostrare che l'articolo, del quale domanda l'abrogazione, lede gl'interessi legittimi dei sudditi; allega l'uso dei testamenti olografi in Francia, in Inghilterra, in Alemagna, in Russia e nella maggior parte degli Stati d'Italia; indaga le ragioni che indussero il nostro legislatore a proscrivere la formola olografa, dimostrando che questo è l'esercizio di un diritto appartenente ad ogni cittadino, vantaggiarsene il pubblico e l'individuo. Chiarisce la fattane eccezione d'ingiusta e dannosa, di deboli ed insussistenti le ragioni sulle quali s'appoggia: il diritto pubblico, le antiche e moderne legislazioni, i molti inconvenienti che trae inevitabilmente seco una simile disposizione richiedere perciò che sia prontamente abrogata.
(Verb.)

IL PRESIDENTE interroga la Camera se voglia passare immediatamente alla discussione della proposta.
(Verb.)

(La Camera non dissente.)
(Verb.)

STARA si fa a produrre la quistione preliminare dell'opportunità, chiedendo si aspetti alla riforma generale della nostra legislazione, necessitata dalle nuove condizioni del regno, a proporre questa e altre molte modificazioni che dovranno farsi.
(Verb.)

SCLOPIS, ministro della giustizia, senza pregiudicare il voto suo quando si faccia la discussione su questa legge, come membro della Commissione che compilò questa disposizione del Codice dà alcuni schiarimenti intorno a' motivi che la dettarono, i quali, lungi dall'essere quelli della fiscalità o dell'interesse dell'erario, furono quelli appunto della libertà del testare e delle guarentigie degli atti dei testanti; non s'accosta però all'opinione del preopinante rispetto all'opportunità di una tal quistione; il lavoro della riforma legislativa generale dover essere immenso ed assai ritardato; creder perciò che le quistioni parziali possano fin d'ora trattarsi a mano che si presentano, anche nell'interesse delle provincie a noi unite: conchiude per la presa in considerazione della proposta Giovanetti, combattendo la quistione preliminare.
(Verb.)

GIOVANETTI ringrazia il ministro, ed aggiunge alle ragioni da lui addotte, 1° le difficoltà che nasceranno per le provincie unite, ignorandosi in quali forme abbiano a testare; 2° l'esperimento di dieci anni fatto dell'applicazione di questa legge del Codice essere stato più che sufficiente per poter ora giudicare in proposito.
(Verb.)

STARA e **MANNO** allora vorrebbero che si facesse non una proposta parziale, ma generale: la prima essere insufficiente.
(Verb.)

GIOVANETTI allega che l'abrogazione da lui proposta può stare da sé; l'articolo che la porta non connettersi con altro; aderire però a chi voglia proporle l'estensione.
(Verb.)

MANNO osserva in contrario che non disgiunta dagli altri articoli, ma strettamente collegata con essi è la proposta abrogazione; che quest'alinea dipende da tutto il contesto di questa parte della nostra legislazione.
(Verb.)

STARCA aggiunge un'altra ragione rispetto alla Lombardia, dove doppia è la forma dei testamenti: indi più necessaria la estensione. *(Verb.)*

SCLOPIN, ministro della giustizia, richiama la quistione a' suoi principii, proponendo alla Camera di affidare al Ministero l'incarico per le necessarie informazioni sulle varie forme testamentarie usate nelle provincie unite, e circa gli inconvenienti che per avventura ne fossero derivati, onde esso e la Camera del pari illuminati procedano con cognizione allo scioglimento della quistione: prega pertanto si rimandi a tempo fisso la discussione in proposito. *(Verb.)*

IL PRESIDENTE richiama l'attenzione della Camera per una notizia di fatto: i difetti delle forme olografe trovarsi luminosamente esposti e corredati d'esempi convincenti nell'opera intitolata: *Académie de Jurisprudence*. *(Verb.)*

GIOVANETTI aderisce alla giusta e ragionata proposta del ministro.

(L'aggiornamento della discussione sulla proposta Giovanetti, finchè non sieno conosciuti i risultati delle indagini ordinate dal Ministero, è pronunziato.) *(Verb.)*

(La seduta si scioglie alle 4 1/2: la prossima convocazione sarà fatta con avviso a domicilio.) *(Verb.)*

TORNATA DEL 6 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Richiami sul verbale — Annunzio delle dimissioni del conte Pralormo dalla carica di senatore — Omaggio — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge d'unione della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso — Annunzio delle dimissioni del Ministero — Sviluppo, discussione e presa in considerazione del progetto di legge del senatore Colli sulla calzatura dei soldati.*

La seduta è aperta alle ore 12 meridiane. *(Verb.)*

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. *(Risorg.)*

RICHIAMI SUL VERBALE.

DI COLLEGGNO LAIGI. Osservo che, laddove nel processo verbale è detto, parlandosi del discorso del ministro della giustizia, *senza pregiudicare il suo voto* intorno la quistione de' testamenti olografi, io riguardo questa frase come impropria, e che piuttosto si debba dire: *pregiudicare l'opinione*, ecc. *(Risorg.)*

GIOVANETTI. La parola *voto* si prende nel significato di *opinione, parere*, ecc. *(Risorg.)*

ALVIERI. Io desidererei che nel processo verbale, là dove si parla della interpellanza da me fatta al Ministero circa una nuova legge sulla leva, si tenesse conto delle precise espressioni colle quali io indicava l'oggetto della legge proposta, perchè altrimenti non ne risulterebbe alcun senso positivo.

Dimanderei perciò che, dopo l'espressione usata nel processo verbale, parlando della legge sulla leva, in cui invece d'avere per base dei rispettivi contributi di leva la somma totale della popolazione, si partisse dalla cifra della popolazione militare, siccome da alcuni anni si è stabilito in Francia, si dicesse che il Ministero si era riservato di rispondere quando si fosse nuovamente trattato di questa quistione.

Non per sollevare nuovamente la discussione in proposito, ma solamente perchè la proposta tal quale fu da me fatta conservasse il suo carattere distintivo, io feci questa osservazione. *(Risorg.)*

IL PRESIDENTE. Si rettificherà. *(Risorg.)*

DIMISSIONI DEL CONTE PRALORMO DALLA CARICA DI SENATORE.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sulla proposta di legge per l'unione ai regii Stati della Lombardia e di alcune provincie venete, adottata dalla Camera dei deputati in seduta del 28 giugno 1848. Prima però debbo avvertire la Camera che c'è da leggere una lettera del signor conte Pralormo che chiede la sua dimissione da senatore.

(Dopo breve discussione, se debba leggersi prima o dopo, si rimanda sino al termine dello squittinio della legge.)

Vi ha un altro messaggio, col quale l'avvocato Prandi fa omaggio alla Camera di un suo libro intitolato: *Unione della morale colla politica*. *(Risorg.)*

DE CAUDENAS. Desidererei sapere se dopo la seduta io possa interpellare il Ministero intorno a cose di amministrazione. *(Risorg.)*

RICCI, ministro dell'Interno. Dobbiamo prevenirla che oggi alle 2 dobbiamo trovarci all'altra Camera.

IL PRESIDENTE. Bene; si differirà ad un'altra volta. *(Risorg.)*

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DELLA LOMBARDIA E DELLE PROVINCIE VENETE DI PADOVA, VICENZA, ROVIGO E TREVISO.

IL PRESIDENTE. Leggo l'articolo unico della legge:
« L'immediata unione della Lombardia e delle provincie di

Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, quale fu votata da quelle popolazioni, è accettata.

« La Lombardia e le dette provincie formano cogli Stati Sardi e cogli altri già uniti un solo regno.

« Col mezzo del suffragio universale sarà convocata una comune Assemblea Costituente, la quale discute e stabilisce le basi e le forme di una nuova monarchia costituzionale colla *Dinastia di Savoia* secondo l'ordine di successione stabilito dalla legge salica, in conformità del voto emesso dai Veneti e dal popolo lombardo sulla legge 12 maggio p. p. del Governo provvisorio di Lombardia.

« La formola del voto sovra espresso contiene l'unico mandato della Costituente, e determina i limiti del suo potere. »

Ora il senatore *Giovanetti* ne legge la relazione. (*Risorg.*)

GIOVANETTI legge la relazione della Commissione in cui, premesse alcune riflessioni sui motivi e sullo spirito della legge, non che circa l'attuale nostro stato di cose, conchiude per la pura e semplice adozione. (*V. Doc.*, pag. 81.) (*Verb.*)

DE LA CHARRIÈRE. J'ai une observation préliminaire à soumettre à la Chambre. Je ne crois pas qu'elle puisse passer à la discussion immédiate du projet de loi. Aux termes du règlement ces discussions devraient être renvoyées à la séance de demain, un intervalle de 24 heures devant s'écouler entre le rapport et la discussion. Mais il y a plus; elle devrait être ajournée indéfiniment, et jusqu'à ce que le Ministère nous ait présenté le projet de loi dans son ensemble. C'est ce qu'il a fait d'abord devant la Chambre des députés; puis dans le cours de la discussion, craignant que quelques-uns des derniers articles du projet ne pussent le faire rater, il l'a, du consentement de la Chambre, scindé en deux.

Après la votation du premier article, il est venu nous le soumettre sans même nous parler des articles subséquents. Cette marche est non-seulement irrégulière, mais elle peut avoir des conséquences fâcheuses. C'est une manière de nous enchaîner, et, quand nous voudrions combattre le reste du projet, on nous opposera notre vote sur le premier article, en soutenant qu'ils n'en sont que la conséquence. (*Risorg.*)

GIOVANETTI, relatore. Il signor senatore De La Charrière dimanda che si procrastini fino a domani, ed anche indeterminatamente, la discussione della legge che, votata dall'altra Camera, fu l'oggetto della relazione che ebbi l'onore di farvi. Quanto al procrastinare la discussione di ore 24, fo presente che è stato uso costante della Camera di ordinare l'immediata stampa della relazione e distribuirla 24 ore prima. Questo è quel che fu fatto, acciocchè potesse la discussione aprirsi in oggi con sufficiente cognizione e soddisfare sì all'urgenza dell'argomento, come alla pubblica impazienza. Aggiungerò a questo proposito che se v'ha caso in cui bisogna seguire gli antecedenti di questa Camera, è il presente, in cui importa moltissimo per togliere tutte le gravi inquietudini che mette l'indecisione di questa causa non solo fra noi ed a Genova, ma fra i popoli stessi che propongono l'unione e ne sentono ognor più vivamente l'alta necessità.

All'osservazione che non havvi argomento, il quale esiga maggiore o più maturo studio per venire ad una discussione degna dell'importantissima controversia, rispondo che la quistione dell'unione è una quistione stata dibattuta sotto tutti gli aspetti dai giornali, nell'altra Camera, in tutte le provincie, in tutti i domestici convegni. Si può aggiungere francamente, che non si tratta di formarsi ora un'opinione, ma di esprimere un voto antichissimo che la Provvidenza istessa ha scritto nel nostro cuore, e maturato da gran tempo. Quindi tutte le ragioni, tutte le osservazioni, tutti gli argomenti sono stati ponderati, non che da ciascuno di noi, certamente non

solo dal pubblico, ma dall'Europa intiera. Conseguentemente mi sembra che il ritardare più oltre, a pretesto di voler studiare viemmeglio la materia, non sia che esporsi a un danno immenso, a dubbi pericolosi, senza alcun vantaggio, senza che vi sia probabilità di scoprire nuove ragioni o favorevoli o contrarie. Questo dissi quanto al rinvio a domani.

Rispetto al rinvio indeterminato, parmi che il preopinante non abbia altro appoggio che quello di un errore di fatto.

La legge che noi abbiamo sotto gli occhi è affatto indipendente e per la materia e per le sue conseguenze e per la competenza dell'altra che si sta ora trattando nell'altra Camera. Formavano, è vero, in origine una sola legge, come uno è il protocollo formato coi Lombardi e coi Veneti; ma l'altra Camera ha usato del diritto di divisione ed il Ministero l'ha consentita.

Perchè si è ordinata, perchè si è consentita questa divisione? Non per altro se non perchè importava sommamente di stabilire innanzi tratto l'unione colle condizioni votate dal popolo lombardo: importava sceverarla da tutte le difficoltà che potevano nascere dal rimanente della proposta legge; importava che le medesime non si cumulassero a danno dell'unione.

Il popolo lombardo non fece altra deliberazione fuor quella che concerne l'unione condizionata proposta nella legge attuale. I provvedimenti regolamentari per ciò che concerne il tempo che passerà tra la fusione immediata ed il primo Parlamento successivo all'opera della Costituente, il modo stesso di adunare la Costituente non sono mai stati oggetti del voto del popolo lombardo: invece sono stati oggetti di una convenzione che si è stabilita fra il nostro Ministero ed i deputati del Governo provvisorio della Lombardia e dei Governi delle quattro città della Venezia. Questi Governi erano investiti di pieno potere dal principio della necessità e dell'aquiescenza, anzi dell'adesione de' popoli da essi temporaneamente amministrati.

Ora, se riguardo al voto dell'unione non abbiamo che la libertà di accettarlo o respingerlo, perchè il modificarlo importerebbe il difficile assunto di consultar di nuovo il popolo lombardo e ci cendurrebbe per lo meno ad un fatale indugio, non è così della parte regolamentare del convegno stipulato coi rappresentanti della Lombardia e della Venezia. Questa parte di protocollo, che saviamente venne separata dalla legge principale, è suscettiva di modificazioni, perchè sopra di esse si può senza verun pericolo, senza compromettente indugio eccitare il consenso del Governo provvisorio di Milano, all'opera del quale si riferiscono pienamente anche le città della Venezia; conseguentemente era giusto, era conveniente che si deliberasse prima sulla legge votata dal popolo lombardo, poichè non è suscettiva che di accettazione o di rifiuto; era giusto, era conveniente che si separasse da un protocollo, da una convenzione che, essendo stipulata da uomini presenti, da uomini che possono dire ancora l'ultima loro parola, possono liberamente e prontamente apprezzare ed accettare le modificazioni che noi abbiamo certamente diritto di proporre dal canto nostro, come ho accennato nella mia relazione quando ho parlato delle condizioni che un popolo chiede allorchè si dà o si associa ad un altro. Il Governo provvisorio ha diritto e tempo di pronunziare e rettificare, se occorre, le nostre idee. Non vi ha dunque alcuna assoluta attinenza fra la presente legge e quella che ancor si discute altrove. La divisione occorsa non presta alcun fondato motivo per attendere che le due leggi ci siano presentate, e poggiando la dimanda del signor preopinante sopra un evidente errore di fatto, credo che il Senato non vi avrà alcun riguardo;

anzi penso che egli giudicherà come il voler attendere la discussione sulla seconda legge d'indole affatto diversa si espone a pregiudicare la discussione attuale, a complicarla e a renderla più dubbia: soprattutto si espone a viemmaggiormente mantenere ed accendere inquietudini, che di certo desideriamo tutti di tutto cuore di cessare, e volgere nel giubilo, che viene dalla soddisfazione di lunga ed intensissima brama.

(Risorg.)

DE LA CHARRIÈRE sostiene che la scissione della legge essendo stata opera d'una transazione tra il Ministero e l'altra Camera, la quistione rimane intatta per il Senato. (Verb.)

RICCI, ministro dell'interno. Parmi che il signor relatore già avesse portato argomenti i quali servono di risposta al signor senatore De La Charrière. Non è vero che si sia scissa la legge, cioè divisa la materia: le parti di essa sono perfettamente distinte: la prima è tutta politica, la seconda amministrativa. Queste due parti potevano benissimo stare anche unite; la loro divisione parve richiesta dalla stessa gravità dell'unione cui riferivasi la prima parte; ma nella discussione i due atti dovettero andare distinti, sicché io prego la Camera di volersi tosto occupare di questo primo. (Risorg.)

DE LA CHARRIÈRE. Je renonce à la première partie de mon amendement.

(Risorg.)

IL PRESIDENTE. Avendo il signor senatore De La Charrière rinunciato alla prima parte della sua proposta che si riferisce al rinvio a domani, interrogo se quattro senatori vogliono appoggiare la seconda parte che si riferisce all'aggiornamento indefinito.

(Nissuno si muove.)

Non è appoggiata.

Gli inscritti in favore del progetto di legge, cioè *pro*, sono i senatori Doria, Manno, D'Azeglio; — *sopra*, Stara, abate Peyron; — *contro*, De La Charrière.

Legge quindi l'articolo del regolamento intorno all'ordine della discussione, e dà la parola al senatore Doria. (Risorg.)

ALFIERI. Fo osservare alla Camera che il relatore avendo parlato in favore della legge proposta, la parola deve concedersi ad un oratore contro.

(Risorg.)

DORIA. Signori senatori, io ho sempre creduto debito sacro per me, e credo sia debito preciso di ogni cittadino il dar opera con quante forze sono in lui al riedificazione di questa nazionalità italiana che fu in ogni tempo il voto più generoso di tutti i più grandi uomini di questa nostra patria. I tempi, già lo disse sguainando la spada il magnanimo nostro Re, i tempi sono maturi, o signori, e sarebbe non so se colpa o stravaganza ostare alla meravigliosa corrente dei tempi e ai visibili decreti di Dio.

Un popolo del medesimo nostro sangue, che parla la stessa nostra favella, ci asperse le braccia, e più che fratello, vuol essere con noi una medesima cosa. Signori, un popolo che ci dà tal prova di amore e di fede può egli essere reietto? Non vogliamo noi quello che egli vuole?

La fusione nostra immediata in un solo tutto, in una sola famiglia colle provincie lombarde e le venete di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, non è dunque presumibile che possa incontrare oppositori sopra questi stalli, in un'Assemblea italiana, senza scandalo, senza che questa cessi di essere italiana. Lungi da noi le discussioni, lungi le considerazioni sofistiche: l'onore e l'utile della patria lo richiedono. Mostriamoci pari al tempo e alla grand'opera.

Io credo di ben giudicare l'Assemblea pensando che dessa, accogliendo per unanime consenso, anzi per acclamazione, un'unione tanto sospirata, saprà porgere un esempio alla nazione, che non andrà certamente perduto.

Non dimentichiamolo, o signori; la nazione ci guarda e attende. Non dimentichiamo che questo è il più gran fatto della storia moderna, e che essa registrerà i nostri nomi secondo i meriti. Non dimentichiamo che questa spontanea fusione di tanta parte d'Italia adombra quasi ed inizia quell'affratellarsi providenziale e successivo di tutte le genti italiane per conquistare una patria, e che oggi soltanto cominciano a mettersi in via.

La Costituente è dunque chiamata ad agevolare tutti i varchi all'armonico sviluppo nazionale colla formazione di quello Statuto definitivo, che, cementando l'unione tra i popoli nuovi e gli antichi della monarchia, getti le basi del comune nostro avvenire, e renda sicura e forte la morale e politica nostra esistenza, e gloriosa e temuta la Sabauda Dinastia.

La comune Assemblea, che mediante il suffragio universale sorgerà fra noi, io non la temo, o signori, e l'affretto anzi coi miei voti. Ho ferma fede che dessa si comporrà della più eletta parte della nazione, dei più illuminati e riputati uomini di tutte le nostre provincie. Io che ho passata la mia vita in mezzo al popolo, ed ho potuto apprezzarne l'acuto buon senso, mi rendo mallevadore per lui.

Signori, so che da alcuni si temono gli abusi di potere od errori della Costituente; ma non è un principe come il nostro circondato di gloria, un principe che libera la patria dal giogo straniero, un principe che è meritamente l'oggetto dell'amore, che è l'idolo degli antichi e dei nuovi suoi sudditi, che può paventare l'usurpazione di potere dalla Costituente, o temere le conseguenze dei di lei errori; perchè gli errori dell'intelletto non sono mai irremediabili tra i popoli ed un Governo che sono uniti di cuore: per ora dunque l'unico pensiero nostro sia quello esclusivamente di fortificare il braccio di questo Principe, di renderci liberi e forti, scacciando uniti e concordati l'Austriaco di casa nostra ed ogni altro straniero che tentasse aggredirci.

Quando questo supremo bene sia conseguito, la nazione, legittimamente congregata, saprà quello che le rimane a fare. Stringiamoci al Re, stringiamoci al popolo con confidenza, o signori, chè nell'unione sta la forza, e coll'unione noi troveremo le armi ed i navigli ed i mezzi pecuniari indispensabili alla riuscita della grande impresa che il cielo ha legato alla nostra generazione: armi dunque, armi, danaro, navi e concordia.

Credo per questi motivi mio preciso dovere come buon cittadino e buon italiano di votare per l'immediata unione colle provincie lombarde e venete, in conformità del progetto presentato dal ministro dell'interno.

(Risorg.)

DELLA TORRE. L'unione della Lombardia agli antichi Stati nostri è l'evento il più felice che potesse succedere ai due popoli e all'Italia tutta; ora vi sarà in Italia una potenza atta a resistere a qualunque urto ostile, vantaggio di cui è priva da più secoli.

La fusione immediata, vantaggiosa ad entrambi, lo è poi più particolarmente a noi, giacchè le finanze e le risorse dello Stato lombardo concorreranno in giusta proporzione colle nostre, il che finora non fu; non così compiutamente posso lodare la condizione appostavi, cioè la Costituente comune; specialmente poi in queste critiche circostanze. Questa circostanza, lo sapete, o signori, è la guerra, e guerra che deve decidere della sorte d'Italia tutta.

In sì gravi frangenti i Romani, quei gran maestri d'ogni cosa di Stato, solevano eleggere un dittatore, il quale, senza nulla variare ai poteri del popolo, del Senato, dei consoli, dei tribuni, li riassumeva, per così dire, tutti in sè, onde dare alla potenza romana un unico energico impulso, il quale

fu quasi sempre vittorioso e decisivo. All'incontro all'apparire della Costituente tutti i poteri del nostro Stato si troveranno o annichiliti o indeboliti; le Camere non esisteran più, ed ognuno è incerto sul modo in cui saran ricomposte. I ministri saranno parimenti, sui poteri che loro saran lasciati, sul più o meno d'attribuzione di cui saranno rivestiti, sul modo in cui sarà intesa e fissata la loro responsabilità futura. Il potere regio stesso, certo della sua durata, non lo è parimenti che nulla nelle sue attribuzioni non possa venire variato; onde in tutti vi sarà titubanza. Dunque meno risoluzione ed energia. Sotto l'aspetto politico vedo pur anche inconvenienti d'una certa gravità: i popoli parmensi e modenesi si son dati a noi sotto la legge dello Statuto, ed al giungere dei loro deputati, invece di quello Statuto che venivano a giurare, trovano una Costituente da formarsi, onde un avvenire incerto e che nessuno può definire. Ove poi l'opera di questa Costituente loro non piacesse, non potrebbero dire: « Noi ci siamo dati ad uno Stato conosciuto: certo voi l'avete mutato senza il nostro preventivo consenso; avete adunque rotto il patto dell'unione, e ora essa non ci conviene, vogliamo deliberare di nuovo. » In quanto alla Venezia si presenteranno non meno gravi difficoltà; infatti nel patto sono nominate quattro provincie, Treviso, Vicenza, Padova, Rovigo; e le altre venete provincie le intendete escluse o incluse? Il patto non ne parla; se dite escluse, badate che vi è Verona e Legnago, sì importanti da aversi; ma anche considerandole incluse, è evidente che nè queste, nè le quattro nominate, nè le altre provincie venete, non possono, nello stato attuale delle cose, eleggere legalmente deputati colle formalità volute, giacchè il loro territorio è occupato dal nemico. La Costituente dovrà dunque farsi senza di loro, ma mentre compirà la sua opera. Queste provincie saran forse sgombre; i Veneti potranno allora manifestare le loro opinioni; non potranno allora direi: per favorire i Lombardi avete distrutto il vostro Statuto, onde formar una Costituente alla quale i Lombardi potessero prender parte; noi vi siamo rimasti estranei; vi domandiamo ugual favore di quello concesso ai Lombardi: domandiamo che si faccia un'altra Costituente, alla quale possiamo intervenire, e questo lo mettiamo come patto all'unione che bramate. Che rispondere, o signori, a questa domanda? specialmente se venisse appoggiata dai popoli parmensi e modenesi, che si dimostrassero poco soddisfatti dell'opera della prima Costituente? Che cosa fare? Esaudirli, fare una seconda Costituente, e per conseguenza distrurre il secondo Statuto come si è distrutto il primo; onde in pochi mesi potremmo dare il rinerescibile spettacolo di tre Statuti successivamente fatti, giurati e disfatti. Tristo iniziamento nelle vie costituzionali e pessimo esempio per l'avvenire!

Parmi, signori, che vi erano due mezzi evidenti e facili di evitare tutti questi inconvenienti, e alla domanda lombarda rispondere: noi siamo regolarmente costituiti, voi no, lo riconosciamo, e vi riconosciamo parimenti in diritto di costituirvi; fate dunque una Costituente lombarda incaricata di fare lo Statuto lombardo; le forme costituzionali non sono sì varie che questo Statuto lombardo potesse essere molto diverso dal nostro.

Il Re era un legame comune, il poter esecutivo era lo stesso pei due popoli; paragonati i due Statuti, osservatene le differenze; trattandosi di popoli amici vicini, fratelli, pare che con mutue concessioni sarebbe stato facile togliere le poche diversioni e combinare uno Statuto comune e gradito ad entrambi; ma anche se per un tempo questo non avesse potuto riuscire, il danno non sarebbe poi stato tale quale forse alcuno se lo presume: infatti, signori, per tre secoli vi fu un Parla-

mento a Londra ed un Parlamento a Dublino; che ne avveniva da ciò? Che alcune leggi adottate per l'Inghilterra erano poi variate per l'Irlanda, e viceversa; ma queste leggiere divergenze non impedirono l'Inghilterra però di essere una delle primarie potenze del mondo, ed in faccia a noi, signori, ancora oggi l'Austria possiede due reami, l'Ungheria e la Boemia: essi hanno Assemblea e Statuti e leggi diverse, e ciò finora non impedì l'Austria di primeggiare fra le potenze europee; e se ora vacilla quell'impero, non è per le diversità che esistono fra i due reami, ma sì per sovvertimenti che ebbero luogo a Vienna stessa. Ove però non piacesse questa Costituente lombarda, vi era un altro mezzo e migliore, quello di mantenere fermo per ora lo Statuto, e di rimandare la Costituente al fine della guerra, alla pace; giacchè non è se non allora che si potranno conoscere le varie provincie che formeranno il nuovo regno italiano, pel quale si sta combattendo. Io sarei dunque d'avviso che la fusione dovesse farsi immediata, e che si dovesse cercar modo d'indurre i Lombardi ad accettare una delle due proposizioni che ho avuto l'onore di esporre, cioè o Costituente lombarda unica, o Costituente generale da rimandarsi alla pace.

(Risorg.)

IL PRESIDENTE. Pare che il senatore Della Torre voglia proporre un emendamento intorno all'Assemblea Costituente.

(Risorg.)

DELLA TORRE, volgendosi ai ministri. Le signorie vostre han veduto i trattati; io non li conosco: non vorrei che la mia proposizione potesse incagliare menomamente la tanto sospirata unione.

(Risorg.)

RICCI, ministro dell'interno. La convenienza dell'unione pare che si possa presumere dalla Costituente, e questa è stata l'unica condizione emessa dai Lombardi nel loro voto d'unione; dimodochè io credo che, senza che si fosse accettata la convenzione di quest'Assemblea Costituente, non sarebbesi potuto venire all'unione immediata, e noi allora ci saremmo trovati in una condizione opposta a questo lor voto.

La Costituente accennata dal preopinante sarebbe stata, a parer mio, non un mezzo per venire all'unione, ma un grave ostacolo per essa; la qualità de' suoi poteri, le inclinazioni naturali a tali Assemblee, l'avrebbero forse tratta lungi dallo scopo comune, dall'unione con noi.

Quanto all'altra quistione dei due Parlamenti, messa in campo dal senatore Della Torre, io mi fo lecito il dire che, posta una tale separazione, il principio dell'unione fra i due popoli era necessariamente perduto. Non giova paragonare il caso nostro con quello dell'Irlanda: io trovo che le condizioni dei due Stati sono molto diverse; e tanto è vero che il Parlamento di Dublino fu contrario all'unione coll'Inghilterra, che dopo di esso la vera unione non fu più possibile.

Passo ai pericoli accennati dal preopinante intorno all'Assemblea Costituente.

Egli dice che il potere esecutivo ne sarà offeso ed impedito nella sua azione. Ma non badò il preopinante che nel frattempo rimane in vigore il nostro Statuto, che le Camere esistono di diritto, se non di fatto, e che, richiedendo il caso, possono convocarsi? I poteri dell'Assemblea Costituente sono limitati, lo dice la stessa formola del voto lombardo: come possono dunque temersene le usurpazioni, se la distinzione e la limitazione ne sono chiaramente pronunciate? Vuole il preopinante si differisca la Costituente a guerra finita. Ma questo stato di agitazione è pericoloso, e debbesi ad ogni modo cessare. Ci vien detto che le provincie occupate tuttavvia dai nemici recheranno difficoltà all'unione definitiva. Io osservo che molti cittadini di quelle provincie son usciti di patria e possono ad ogni modo venire a rappresentare i loro concittadini

nell'Assemblea Costituente; ammettiamo che noi possiamo: si può egli perciò asserire che non sieno per riconoscere ed accettare quanto verrà da essa ordinato? Che si voglia pretendere ad un'Assemblea nuova, e non entrare piuttosto a far parte della comune, già inaugurata dalle altre provincie sorelle?

(Risorg.)

DELLA TORRE nota che il termine di Costituente comune è adattato soltanto ai Lombardi, e non per noi che già eravamo costituiti.

(Cont.)

(I ministri escono dalla Camera.)

(Risorg.)

IL PRESIDENTE. Il senatore De La Charrière vorrebbe parlare contro il progetto.

(Risorg.)

DE LA CHARRIÈRE. S'il n'y a plus le Ministère, on ne peut pas faire des interpellations.

(Risorg.)

PLEZZA. A me pare che si possa proseguire la discussione anche senza i ministri, come si è già fatto altre volte.

(Risorg.)

PARECCHI SENATORI. Ma non quando trattossi d'affari importanti come questi.

(Risorg.)

DE LA CHARRIÈRE si leva ad osservare che in nessun paese parlamentare del mondo si usa discutere una legge importante, assenti tutti i ministri; chiede perciò che la Camera voglia sciogliere la seduta.

(Verb.)

GIOVANETTI, relatore. Io sono d'avviso che non si differisca punto la discussione. Se occorreranno nel corso della medesima interpellanze, le quali siano dirette al Ministero, o il Senato le giudicherà di tale importanza da differire la discussione per attendere l'intervento dei ministri, o no: nel primo caso solamente sarà differita, nell'altro si continuerà.

Consequentemente a me pare che si potrebbe procedere alla discussione; così quando si arrivasse al punto, in cui vedesse o della sua dignità o della convenienza della questione di sentire i ministri, in questo caso soltanto opinerei che si rinviasse la discussione. Ma il rinviarla a dirittura perchè o *necessitati di recarsi alla Camera...*

(Risorg.)

ALFIERI (interrompendo) vorrebbe tolta quest'espressione.

(Risorg.)

GIOVANETTI, relatore. Non è mancanza di rispetto da parte del Ministero se è andato all'altra Camera, dove si discute una legge, non dirò forse di eguale importanza di questa, ma certo di una grande importanza, com'è il regolamento del tempo che passerà tra la fusione ed il nuovo Parlamento.

Io non ho ravvisato ben fatto che tutti i ministri si partissero, ma non essendo sempre necessaria la loro presenza, ho proposto l'accennato spediente, che mi pare convenire. Così verrà anche a dileguarsi quella specie di risentimento, che parmi essersi risvegliato in alcuni.

Lascio ora al Senato di deliberare sopra la mia proposizione, cioè che si proceda senz'altro finché la necessità non ci costringa a soprassedere, perchè qualunque ritardo può sempre esser grave, sempre funesto; e il ritardare solamente perchè non abbiamo in nostra presenza il Ministero, non mi pare opportuno.

(Risorg.)

NIGRA. Vedo che si tratta di sciogliere la seduta. Parmi che si potrebbero prima mandar a pregare i ministri di venire ad assistere alla discussione. Nel caso poi che non potessero venire, sarci d'avviso che si rimandasse la seduta a questa sera, perchè io non estimo conveniente progredire senza la presenza dei medesimi; la qual cosa non credo nè utile nè decorosa.

(Risorg.)

PLEZZA. Appoggio questa proposta, cioè che si mandi ad invitare il Ministero.

(Risorg.)

DE CARDENAS. Lo Statuto, all'linea dell'art. 66, lascia in facoltà de' ministri l'assistere o no alle discussioni del Parlamento.

(Risorg.)

ALFIERI. Ma questa è questione di buon senso.

(Risorg.)

NIGRA. Io insisto perchè si mandino ad invitare i ministri, e nel caso che non possano per ora venire, parmi si debbano avvertire per la seduta di questa sera, giacchè l'affare è urgentissimo, e non ammette più dilazione.

(Risorg.)

IL PRESIDENTE. Ci sono due proposizioni: l'una, di mandar ad invitare i ministri; l'altra, di rimandar la seduta a questa sera.

Domanderò se la prima è appoggiata.

(Risorg.)

(È appoggiata.)

(Risorg.)

ALFIERI avverte che aderendovi la Camera, ammetterebbe la possibilità d'un rifiuto disdicevole per essa.

(Verb.)

DE CARDENAS. Parlerò per ispiegar bene l'osservazione che faceva sull'articolo dello Statuto, e che viene appunto a confermare quello che disse il senatore Alfieri. Lo Statuto non obbliga i ministri ad assistere; per conseguenza non ci autorizza a domandarli, a meno di esporci ad un rifiuto.

Se noi invochiamo la loro presenza, riconoscendo quasi che non possiamo deliberare senza di loro, ci mettiamo nel caso di aver a sospendere le nostre deliberazioni ogni volta che essi non vi assistano.

Divido dunque pienamente l'opinione del senatore Alfieri, che non si debba esporre la Camera ad un rifiuto.

(Risorg.)

DORIA. Io proporrei che si deliberasse di ripigliare la discussione stasera: la cosa è della massima urgenza, e il ritardo potrebbe trar seco spiacevolissime conseguenze.

(Risorg.)

NIGRA. Io aveva proposto due cose: l'una di pregare i ministri (quando dico pregare, è perchè conosco lo Statuto che non li obbliga); la seconda di concertarsi col Ministero per le future discussioni, per quella di stasera specialmente, essendochè è abbastanza urgente per non dovere più oltre differirla.

(Risorg.)

DORIA. Insisto sulla mia proposizione.

(Risorg.)

QUARELLI. Io credo inutile ogni concerto, perchè debbo supporre che i ministri si faranno una premura di assistere a questa discussione.

(Risorg.)

NIGRA. E se questa sera non venissero, perchè io non posso conoscere i loro affari, e potrebbe darsi....

ALFIERI. Allora la Camera potrebbe vedere altro modo per dar corso alle sue deliberazioni.

(Risorg.)

DEFORENARI. Il senatore De Cardenas ha notato che è in facoltà dei ministri l'intervenire o no; ma se vi fossero interpellanze da far loro dovrebbero trovarsi presenti. Propongo adunque che si dichiari che vi sono interpellanze da fare ai ministri.

(Risorg.)

MARINO. Perchè intervengano i ministri non c'è sempre bisogno di fare interpellanze. Trattandosi di una questione vitale come questa, essi possono dare alla Camera molti schiarimenti, molte ragioni.

(Risorg.)

Nessuno di noi potrebbe dare su tali leggi le spiegazioni necessarie; è necessario per questo aver conosciuto l'andamento dell'affare di cui si tratta.

Ora può ella la Camera privarsi dei lumi che ritrarrà da queste spiegazioni del Ministero? Non mai; sarebbe un voler condannare la Camera all'oscurità.

(Risorg.)

IL PRESIDENTE. Vuolsi dunque che si mandi pregando il Ministero?

(Risorg.)

DORIA. Torno a proporre che non si rimandi la discussione più in là di questa sera per le ragioni che già esposi.

(Risorg.)

IL PRESIDENTE Propongo dunque il rinvio della discussione per questa sera alle ore otto.

(La proposta è rigettata.)

(La proposta di rimando alla sera è adottata; ma rientrando in sul momento il ministro degli interni e quello degli esteri, si riprende la discussione.)

DE LA CHARRIÈRE. Messieurs, lorsque je me suis fait inscrire pour parler contre le projet de loi, je ne me suis point dissimulé que ma parole aurait peu d'écho dans cette enceinte: je n'ai pas cru que ce fût là une raison de me taire: le silence dans des conjonctures difficiles, et lorsqu'il peut y avoir quelque danger à le rompre, me semblerait une abdication des deux plus belles facultés de l'homme, l'indépendance de son esprit et le courage de proclamer sa pensée.

Une autre considération m'a encouragé; toutes les convictions sont respectables, lorsqu'elles sont sincères et profondes. Les miennes ont ce double caractère, et, à ce titre, j'ose compter sur l'indulgence et sur l'attention de la Chambre.

L'annexion, dont il s'agit, telle qu'elle a été formulée par les Lombards, et acceptée par le Ministère, présente la plus grave question qui puisse être soumise à nos délibérations. Pour en bien apprécier la portée et les conséquences, il est indispensable de la subdiviser en deux questions: la première concerne l'annexion considérée isolément; la deuxième les conditions auxquelles elle a été subordonnée.

Quant à l'annexion, si elle avait été demandée purement et simplement, comme ont fait les duchés de Parme, Plaisance et Modène, il n'y aurait pas matière à discussion, et je n'aurais pas demandé la parole: je ne veux combattre que la condition qui nous est imposée de réunir prochainement une Assemblée Constituante, qui sera le produit du vote universel, et qui sera appelée à discuter et à poser les bases d'une nouvelle monarchie constitutionnelle. De quel droit, après l'immense service que nous leur avons rendu, les Lombards prétendent-ils nous imposer cette condition exorbitante? Comment n'ont-ils pas craint, lorsqu'ils l'ont formulée, que l'Europe et l'histoire ne leur reprochassent d'avoir manqué de la mémoire du cœur?

Pour vous faire saisir, messieurs, tout ce qu'il y a d'inconvenant dans une semblable prétention, permettez-moi une hypothèse qui, à la rigueur, aurait pu se réaliser, du moins en partie: je suppose que le Roi, avant de passer le Tésin, eût réuni autour de son auguste personne tous les Lombards capables de le comprendre, et qu'il leur eût dit: « Lombards, je vais pénétrer sur votre territoire à la tête d'une armée pleine d'ardeur, d'enthousiasme et d'une généreuse sympathie pour votre cause; je ne suis point guidé par des vues ambitieuses, ni par un désir de conquête; je ne veux que vous affranchir de la domination étrangère. Le ciel, je l'espère, bénira mes efforts; lorsque j'aurai accompli la noble mission que je me suis donnée, vous serez libres de vous constituer en un État indépendant; je protégerai, s'il le faut, le Gouvernement que vous aurez choisi: si vous aimez mieux vous réunir à mes États, j'y consentirai volontiers, et la Haute Italie ne formera plus alors qu'une seule monarchie constitutionnelle sous l'empire du Statut que naguère j'ai fait publier dans mes États, et dont vous connaissez les libérales dispositions. »

Je le demande, messieurs, ce langage du Roi n'eût-il pas été accueilli par d'unanimes acclamations, par des transports éclatants de bonheur, de reconnaissance et d'amour? Que s'est-il donc passé depuis qui ait changé les dispositions des Lombards? Ce qui s'est passé? Deux faits, dont l'un était prévu d'avance, et dont l'autre se produit souvent dans les

moments de crise politique. Le sol de la Lombardie a été purgé de la présence de l'étranger; puis de sourdes menées, des intrigues ont eu lieu dans l'intérieur des États pour aboutir à Milan, on y a envoyé des émissaires officiels et secrets, le tout pour engager les Lombards à demander une Assemblée Constituante. (*Sensazione*) Car je dois leur rendre justice, ils n'y songeaient point; il a fallu que cette idée leur fût suggérée. Je dois le dire; toute la négociation relative à l'annexion de la Lombardie a été, on ne peut plus mal, conduite par le Ministère. Il n'a pas agi en temps opportun: et lorsqu'il s'est décidé à le faire, il n'a rien fait de ce que conseillait la prudence la plus vulgaire.

S'il eût agi immédiatement après l'entrée du Roi sur le territoire lombard, il aurait obtenu les conditions les plus satisfaisantes, ou, pour mieux dire, on ne nous en aurait pas imposées.

Lorsqu'il a traité, son devoir était de s'opposer à la Constituante; il s'est empressé de l'accepter: il aurait pu et dû consulter, si non les Chambres, du moins quelques-uns de leurs membres les plus éclairés. Il n'en a rien fait. J'aime à me persuader que le Ministère s'est trompé.

La votation a été, d'après le mode suivi, une véritable jonglerie. En effet, si l'on voulait connaître l'opinion de chaque votant, il fallait ouvrir trois registres. Dans le premier auraient voté ceux qui voulaient un État indépendant monarchique ou républicain; dans le second, ceux qui voulaient la réunion avec une Assemblée Constituante; enfin, dans le troisième, ceux qui voulaient la réunion pure et simple.

Voyons à présent ce que c'est qu'une Assemblée Constituante. M. le ministre de l'intérieur, dans l'exposé des motifs, a eu soin de nous dire qu'elle ne pouvait seulement en définir les pouvoirs. Quoiqu'on fasse, une Assemblée Constituante est, de sa nature, omnipotente; elle ne connaît d'autres limites que sa volonté.

À ses yeux, le droit n'est pas la limite de son pouvoir, mais son pouvoir au contraire est la limite de son droit.

Cela posé, l'Assemblée Constituante pourrait proclamer la république. Je veux admettre cependant, que, respectant le vœu exprimé par les Lombards, elle consacrerait le principe monarchique; mais, dans cette hypothèse même, la royauté peut être entourée d'institutions tellement démocratiques, qu'elle n'aura pas toute la liberté d'action nécessaire. Si la royauté, par exemple, est placée vis-à-vis d'une seule Chambre, ne sera-t-elle pas exposée à des luttes incessantes?

Cette Chambre, inspirée par les clubs, la presse et le parti du mouvement, ne cherchera-t-elle pas empêcher sur les prérogatives de la Couronne? Que fera le Roi? Il cédera, il cédera toujours jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à céder. Lui conseillera-t-on de recourir à l'emploi de la force? Je ne pense pas qu'aucun des ministres voulût contresigner le décret qui l'ordonnerait.

Je suis loin de les en blâmer; à leur place, j'en ferais de même. Une guerre civile, même en cas de triomphe, laisse toujours des pénibles regrets et d'amers souvenirs.

Je n'ai plus qu'un mot à dire.

Messieurs, lorsque vous vous présenterez devant la table de M. le président pour déposer dans l'urne la boule qui doit constater votre vote, n'oubliez pas qu'une Assemblée Constituante c'est l'épée de Damoclès suspendue sur la couronne du Roi, que nous avons juré de défendre, et que nous devrions protéger, malgré lui-même, contre les erreurs d'une âme trop confiante et trop magnanime. (*Profonda sensazione*) (*Risorg.*)

PARTETO, ministro degli affari esteri, risponde che la proposta dell'unione non è obbligatoria: se il Senato pensa non

doverla accettare, si assuma la responsabilità di questo atto, e rifiuti. (*Applausi*) (*Verb.*)

DE LA CHARRIÈRE osserva alcune cose intorno alla libertà della sua opposizione; non al principio dell'unione, ma al modo della legge essere stata diretta la sua opposizione.

(*Verb.*)

MUNO. Ben a ragione l'onorevole preopinante disse che la quistione, che si presenta oggidì a discutere, è una quistione gravissima. Quistione più ragguardevole di questa forse non si presentò mai in nessun Parlamento, sia che si riguardi alla nobiltà dell'argomento o si riguardi alla novità della situazione politica in cui siamo posti, sia che si ponga mente all'interesse che presso tutti e dappertutto risveglia il nome classico d'Italia.

Noi fummo i primi ad affrontare questa quistione, allora quando nel discutere l'indirizzo nostro alla Corona, prevedendo che la fusione de' due Stati non poteva operarsi senza un nuovo Statuto, che per un nuovo Statuto era già preconcepita l'idea d'un'Assemblea Costituente; prevedendo, dico, che in quest'Assemblea Costituente, separati come articoli indeclinabili, e fuori d'ogni contestazione, quelli che riguardavano la monarchia costituzionale e l'Augusta Dinastia che dovrà reggere i destini degli uni e degli altri, restava prima a tutte le altre ed importantissima quistione quella dell'esistenza, o, per meglio dire, della composizione della Camera dei senatori; noi rispondemmo all'importanza di queste previsioni, facendo l'abbandono delle personali nostre prerogative; abbandonò che forse i più scrupolosi estimatori troveranno non pienamente generoso, perchè la pienezza della generosità non si accomoda che a tempi di liberissima scelta, ma che nessuno potrà negare non abbia avuto i pregi di nobiltà, di prudenza, di opportunità.

Un tal precedente ci ha già vincolati; perchè, se riconosciamo allora la materia dedotta in giudizio, siamo ora condotti a riconoscerne anche i giudici. Ma io voglio trattare la quistione come se oggi per la prima volta fosse trattata; e chiederò perciò se quelle congetture, quelle confidenze, che allora ci condussero a questa deliberazione, abbiano mutato oggi d'aspetto: oggi che le congetture sono diventate convenzioni, oggi che le confidenze dette all'orecchio sono gettate nella pubblicità parlamentare.

Due sono le obiezioni principali che si possono fare a questa legge: l'offesa della dignità nazionale; la mutazione del principio politico del nostro presente Statuto. Prima però che m'inoltri a discutere l'una e l'altra obiezione, permettetemi, signori, ch'io vi dica che la scienza di Stato coi dettami della quale sciogliesi questo quesito, non è già una scienza positiva, la quale abbia egual fermezza nei principii e nell'applicazione di essi; la scienza di Stato non ricerca già il meglio possibile, ma si accomoda a quel meglio che, secondo le circostanze dei tempi e degli uomini, può ottenersi. Perciò più che giudizi, le operazioni degli uomini di Stato si dovrebbero chiamare transazioni. Posto questo principio, io ragiono in questa maniera sopra l'incolpazione fatta alla legge della pretesa offesa alla dignità nazionale. Sia pur vero che l'accettazione non condizionata, oppure leggermente ed apparentemente condizionata (che tale io chiamo la clausola del progetto), sia pur vero che questa accettazione dal nostro canto includa l'abbandono della nostra nazionale dignità; sia pure un sacrificio dal nostro canto il non curare la parte e la quota sociale sovrachianta che noi abbiamo messo in questo contratto; sia anche un sacrificio, il quale alteri e scomponga tutte le idee, tutte le norme storiche, le quali solevano regolare in altri tempi le deferenze dei popoli soccorsi verso dei popoli soc-

correnti. Si dica anzi che, mentre la nostra nazione è la sola che può dar legge al nemico, siamo cioè non ostante condotti oggidì a ricevere la legge dall'amico. Sia vero tutto questo; ma è anche vero che siccome importa ai Lombardi come a noi la fusione de' due Stati; siccome la forza degli avvenimenti o il consiglio hanno condotto uno di questi Stati a pronunziarsi risolutamente sopra quella imposizione di condizioni; siccome la maniera stessa di quelle risoluzioni rende pressochè impossibile un ritrattamento; siccome fra questi due poderosi contraenti, uno dei quali non è più libero nel suo no, mentre che l'altro rimane arbitro del suo sì, non v'ha altro mezzo fuorchè di allontanarsi o di stringersi la mano: stringasi la mano, dico io, e dandosi alla necessità tutto ciò che ha d'imperioso, d'indeclinabile, direi quasi di fatale, piegarsi ad essa. L'Italia ha da essere indipendente; mezzo unico d'indipendenza è la formazione del gran regno; mezzo unico della formazione di questo regno è l'accettazione della Costituente; chi vuole adunque il regno dee voler la Costituente.

Passo ora alla seconda obiezione, a quella cioè i cui argomenti muovono dalla temuta mutazione del principio politico. Prima però ch'io ne parli, acciocchè non paia che le parole che io vi spenderò intorno siano parole inutilmente spese, dirò che sono i principii e non gli uomini che regolano il mondo; e lo regolano anche allorchè, nel sorgere delle politiche tempeste, la nave dello Stato pare lasciata in balia del vento; perchè i nocchieri talvolta affondano, ma la nave galleggia, e una mano più felice ne distende ancora le vele ad aura seconda.

Permettetemi che a questo proposito io vi metta sotto gli occhi fatti avvenuti nei nostri tempi, voglio dire la caduta dei due ultimi sovrani della Francia.

La prima Carta francese aveva per fondamento il principio monarchico; la seconda aveva il principio popolare. Ebbene, per iscrollare il primo trono, fu necessario che il sovrano ponesse egli stesso la mano nel volume dei segnati patti nazionali, e ne lacerasse un foglio, ed anche allora, dopo un sì temerario attentato contro ai diritti nazionali, anche allora la indegnazione popolare avrebbe ammesso un pentimento; e un Ministero cancellatore delle insensate ordinanze di luglio avrebbe restaurato la Restaurazione. Anzi la restaurò in qualche maniera la nazione stessa; perchè una dinastia monarchica novella veniva surrogata all'altra. Tanto era possente il principio che avea in prima servito di base allo Statuto!

Ben diverso avvenne nella seconda caduta. Luigi Filippo avea rispettato la Carta o almeno avea rispettato quella lettera della Carta, la quale, nelle cose politiche come nelle religiose, uccide talvolta e non vivifica. Egli era invisibile alla nazione, era invisibile il suo ultimo Ministero per infedeltà di politici consiglieri, per ignobiltà di politici espedienti. La sovranità popolare, la quale aveato innalzato al seggio reale, appena ebbe il tempo di ammutinarsi, che già egli era balzato dal trono. Bastò il pretesto d'un banchetto, bastarono pochi fucili spianati contro all'animosa principessa, madre dell'erede del trono; bastò il grido troppo tardi, pronunziato nel Parlamento, per gittare a terra una dinastia che contava 17 anni di speranze, e per parecchi di essi molti anni di glorie personali. Così un principio fruttò che un sovrano mal accetto fosse rispettato fino ai termini estremi della pazienza popolare, ed anche allora fosse urbanamente ricondotto e quasi compianto. Coll'altro principio si abbreviarono gli indugi, e il sovrano non ebbe nemmeno tempo di essere posto da banda, perchè non altro tempo gli rimase che quello della fuga.

Fermata così l'influenza che nelle fasi sociali esercita sempre l'impero, o si voglia dir l'abito dei politici principii, io mi pongo a considerare quella mutazione degli stessi principii che si vuol ritrovare nella Costituente. Un amore di otto secoli ci unisce all'augusta Dinastia che ci governa; una *gratitudine sentita, cordiale e ragionatissima*, ci unisce al magnanimo Monarca che ha mutato i nostri destini. Io non parlo delle *teorie del dritto divino e della sovranità popolare*, perchè penso che nella metafisica politica non siavi bene dal quale, per troppo distenderne la portata, non emerga il male. Dirò piuttosto che, secondo le tradizioni e condizioni storiche d'ogni popolo, è lecito e lodevole il propendere piuttosto ad una che ad altra di quelle due dottrine. Ammelliamo ora come cosa di fatto che l'immensa maggioranza dei Sardi, Savoiaardi, Piemontesi, Liguri, Nizzardi, amano nello Statuto d'alcuni dal Re anche il donatore; che essi apprezzano in quello il *fondamento monarchico su cui posa; che egli stimano egualmente durevole l'edificio costituzionale*, sia che trovisi fondato sul principio monarchico o sul principio popolare; perchè, se da un canto v'ha da temere l'ambizione, dall'altro v'ha da paventare la sfrenatezza; se da un canto si può diventare cieco, dall'altro si diventa furioso; se sono da temersi da una parte i consigli passionati della corte, vi son da paventare dall'altro i pericolosi consigli della piazza; se da una parte vi sono dei Cesari, dall'altra vi sono dei Gracchi. Ammettasi che il nostro popolo per questi motivi, per questi timori, ami nello Statuto anche il principio su cui è fondato, e vedrassi tosto qual movimento abbia potuto destare nei dissenzienti la temuta surrogazione di un principio all'altro nel novello politico Statuto.

Tuttavia, considerando bene addentro questa temuta mutazione, io veggio attenuarsi d'assai la portata di tal mutazione. Il principio sarebbe mutato se l'Assemblea Costituente non riconoscesse altra origine che il popolare volere; nel qual caso solamente lo Statuto novello da crearsi da essa avrebbe un principio esclusivamente democratico; ma la cosa procede altrimenti. In Lombardia la Costituente si chiese democraticamente; dalla Lombardia ci si propone democraticamente; ma la Costituente democraticamente dimandata e proposta, da noi non si accetta se non colle forme e coll'autorità che ci concede lo Statuto, il quale ha per fondamento la concessione monarchica. Dunque, se si può dire che molte radici popolari e democratiche saranno nello Statuto formato dalla Costituente, la radice delle radici, quella che avrà somministrato sugo più copioso, sarà palesemente monarchica. E sarà forse ciò di buon auspicio per la durata delle novelle istituzioni; perchè il principio escluso vorrebbe farsi rientrare da chi parteggia per esso, ed i principii concordemente ammessi possono sempre con egual concordia farsi convivere.

Io credo dunque che non a timori, non ad ansietà debba dar luogo questa discussione, ma piuttosto a fauste speranze, e queste speranze io le ripongo nel senno italiano, in quel senno che non potrà non trovarsi nell'illustre Assemblea, la quale deciderà dei nostri destini. Questo senno sarà anche ispirato dalla necessità di creare un regno forte e duraturo. E siccome non può essere forza in un corpo in cui tutti i membri non hanno libera tutta la loro azione; siccome non può esservi durata dove non havvi pace interiore; nè pace interiore dove racchiudonsi i semi sempre svolgentisi di mal accordo nazionale; nè mezzo di concordia perpetua che con l'equilibrio dei con-poteri, talchè l'un l'altro annuanti, l'uno incontra all'altro sopravvegli, ma non mai l'un l'altro annulli ed opprime, perciò è che dee conghietturarsi sieno per valere e sieno per fruttare nella Costituente insieme coi principii di

giustizia che sono di tutti i tempi, i dettami della necessità e i consigli della prudenza che sono condizioni del tempo presente.

Ma fosse anche possibile che una qualche illusione, una qualche passione, una qualche non generosa reazione sorgesse a render sterili le nostre speranze; la verità disconosciuta, la giustizia trascurata, gitteranno allora le ancore in acqua più lontana. Sì: l'Assemblea Costituente potrebbe essere condotta a qualche erramento; ma l'Assemblea Costituente dee stabilire ella stessa il modo delle necessarie od eventuali revisioni dell'opera sua. E non lo stabilisse o lo stabilisse troppo strettamente condizionato, resta sempre intatto e non mai frenabile da legge anteriore, il diritto imprescrittibile e saggio che la nazione ha di salvar se stessa dalle conseguenze di un errore legislativo, allorchè lo stringersi degli avvenimenti o il mutarsi dei consigli reclamano la cassazione di un articolo della legge fondamentale, mal nato o male avviato.

Allora la giustizia e la verità appelleranno dalle discussioni aperte in tempi agitati, a quelle che apriranno in anni cheti. Appelleranno dalle passioni al ragionamento, dagli uomini nuovi agli uomini di fatta esperienza, dal Parlamento costituente del 1848 ai Parlamenti modificatori degli anni avvenire.

Mosso da queste ragioni, io voto per l'ammissione pura e semplice della legge. (Risorg.)

STABIA. La questione fin ora non è stata trattata che come questione politica, e non già dalla parte della legalità. Pregho perciò le SS. VV. di volermi essere cortesi della benigna loro attenzione.

Signori, quando io considero dall'un canto alla gravità dell'argomento che ne tocca oggi di trattare, dall'altro alla pochezza del mio tarpato ingegno, confesso che non è senza una grande trepidazione, che, rompendo il silenzio, io ne intraprendo la difficile discussione, temendo con ragione che le mie forze non sieno pari all'altezza del soggetto.

Se, riguardo alla materia che dobbiamo in questo momento ventilare, non credo che di più grave e delicata siasene mai presentata alla deliberazione, non che del nostro, di verun altro consesso.

Se poi la mente mia si volge e si arresta per poco all'esame delle molte e spinosissime quistioni che il progetto di legge che viene oggi sottoposto alle nostre deliberazioni ne offre a trattare, di tale e tanta importanza, a prima giunta io le ravviso, che a dibatterle e risolverle degnamente di assai maggiori e più profonde cognizioni sarebbe mestieri che non son quelle di cui mi trovi io fornito.

Se per ultimo mi faccio a meditare sulle conseguenze incommensurabili, che dalla nostra qualunque siasi deliberazione saranno per derivare, confesso che la mia titubanza e trepidazione si accresce a mille doppi, non potendo come io vorrei per mia tranquillità e conforto veder ben chiaro nell'avvenire, in cui spingo di continuo lo sguardo, e che pur troppo ci si presenta tuttora assai più fosco e tenebroso di quello che noi tutti vorremmo e potremmo desiderare.

E che la cosa stia nei termini in cui ho l'onore di presentavela, di leggieri, o signori, ne sarete per convenir meco, sol che vi piaccia di volgere uno sguardo al gravissimo obietto della nostra deliberazione.

Di niente meno infatti oggi si tratta, che di deliberare se abbia a cessare di esistere uno Stato, che da ben otto secoli vive florido, potente e glorioso, e a sostituirsegliene un nuovo, che fu ognora nei voti e nei desiderii dei generosi, ma che per fatalità del destino non poté mai nel corso di tanti secoli prendere ferma e stabile radice.

Si, o signori, riconosciamolo tutti, giacchè non è questo nè il luogo, nè il tempo di farci illusione; la conclusione e la conseguenza della nostra deliberazione, qualunque sia la medesima per uscire dalla presente discussione, non è, nè può in ultima analisi essere altra che questa:

« Lo Stato nostro cesserà esso di esistere, ed uno novello ne andremo noi costituendo, nel quale anche il nostro venga ad essere compreso, confuso ed assorbito? »

Ridotta l'ispezione nostra a questi puri e semplici termini, ognun vede che non senza fondamento di ragione fin da principio avvertiva ch'io mi accostava alla trattazione di un sì grave e difficile argomento con somma trepidazione, timore di non essere atto a svolgerlo con quella profondità di dottrina e maturità di consiglio che l'importanza sua richiederebbe.

E se più che all'obbligo che mi corre nella mia qualità di senatore, avessi dovuto riguardare alle proprie inclinazioni, non vi dissimulo che avrei di gran lunga preferito un rispettoso silenzio ad una meno adeguata discussione che sto per intraprendere, e che ben m'avveggo che non sarà mai per corrispondere dal canto mio all'altezza del soggetto.

Ma il dovere della carica mi consigliava altrimenti; ond'è che, deposto ogni altro pensiero, e lasciati da parte tutti gli altri rispetti, io mi accingo a soddisfare al debito del proprio ufficio, recandovi in mezzo quelle poche e brevi considerazioni, qualunque esse sieno, che più vivamente colpiscono la mia mente nell'esame e nella meditazione di questa sì delicata e ponderosa materia, intorno alla quale si aggira la nostra deliberazione.

E tanto più di buon animo impredo a riferirvi brevemente le ragioni dalle quali fui tratto nella mia sentenza, in quanto sono maggiormente persuaso che dalla semplice esposizione loro voi tosto comprenderete, nell'alta vostra saviezza e fino accorgimento, quale sia il conto che ne abbiate a fare, procedendo in simile disamina non cogli slanci generosi e magnanimi della passione, ma coi ponderati calcoli della fredda ragione; non colle ispirazioni del sentimento soltanto, ma coi più sani ed inconcussi principii della ragione di Stato.

E perchè la discussione proceda con quel miglior ordine e chiarezza che per me si possa, io vi esporrò fin da principio il metodo che io sarò per osservare nella medesima.

Molte e variate, come già ebbi ad avvertire, sono le quistioni, dalla cui risoluzione io credo che abbia in gran parte a dipendere la nostra deliberazione: le une pregiudiziali, le altre di merito.

Quistioni pregiudiziali io reputo le due seguenti: 1° Siamo noi Camere e potere esecutivo, investiti dei poteri e delle facoltà necessarie per fare una simile deliberazione? Siamo noi competenti a risolvere da noi soli la gran quistione che ora si agita?

2° Risolta affermativamente la prima quistione, sorge tosto quest'altra: Siamo noi egualmente liberi nella nostra deliberazione, o non più tosto vincolati da precedente obbligazione che tutti abbiamo assunta nel momento solenne, in cui uniti e concordi facemmo, non ha guari, risuonare questo medesimo luogo di lietissimi applausi, facendo l'un dopo l'altro sacramento di essere fedeli al Re e di osservare lealmente lo Statuto?

Le altre quistioni toccano ai meriti della nostra deliberazione, e possono, a parer mio, riassumersi nelle seguenti:

1° Nella presente condizione delle cose è egli conveniente pel Re e pel paese che si accetti la fusione che la Lombardia ed alcune città della Venezia ne vengono offerendo? Ovvero un ben ponderato interesse della Corona e dello Stato non consiglia più presto di rigettarla?

2° Le ragioni di convenienza stando nell'accettazione, dovrà questa essere pura e semplice, ovvero sarà in nostra balia di alligarla a condizioni e di accompagnarla con misure di cautela che l'interesse comune d'Italia ed il nostro in particolare fosse per suggerire?

3° Se non ci è tolta la facoltà di apporre condizioni e di aggiungere cautele e modificazioni all'offerta di fusione che ne vien fatta dalla Lombardia e dalle città della Venezia, conviene egli che alcune se ne appoggino, e quali in ogni caso potrebbero e dovrebbero essere queste?

4° Infine l'indole e la portata di queste condizioni, cautele o modificazioni che si vogliono appellare, sarà poi ella di tanto momento, che dall'accettarla possa essere impedito od allontanato il Governo provvisorio, il quale egli pure è venuto alla sua volta accompagnando l'offerta fusione con alcune condizioni assai più gravi ed importanti? Ovvero l'aggiunta di tali condizioni sarà quanto meno per necessitare per di lui parte una nuova deliberazione ed accettazione da seguire nel modo stesso in cui ebbe luogo l'offerta fusione?

Da questo, quasi specchio, ch'io son venuto facendovi di tutta l'ampia materia che ne cade in acconcio di ventilare nella presente deliberazione, già parmi, o signori, che voi abbiate nell'alta vostra penetrazione potuto far ragione della final conclusione, a cui sia per condurmi lo scioglimento delle varie quistioni ch'io mi son proposto di trattare.

E cominciando dalla prima di queste, io non esito ad affermare e mantenere, che non solamente Re e Camere uniti siamo investiti di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessarie per fare una legittima deliberazione intorno alla proposita fusione, ma siamo ben anche i soli competenti a risolvere questo sì arduo e ponderoso problema.

Questo ufficio infatti non può ad altri appartenere, secondo i più noti principii del pubblico diritto, che a quello o a quelli che esercitano legittimamente la suprema podestà dello Stato, vale a dire il sommo imperio, come sogliono chiamarlo i pubblicisti, ossia il diritto di sovranità, come noi più comunemente usiamo di designarlo.

Ora niuno, ch'io sappia, sarà per contendere che nel Re e nelle Camere risieda, secondo il nostro Statuto, questa suprema podestà, questo diritto di maestà che in sé contiene ed abbraccia tutti gli altri diritti, di cui sono naturalmente investiti quello o quelli che presiedono al governo di uno Stato; e che a noi soli per conseguenza ne spetti il pieno e libero esercizio in tutti quei negozi che agli interessi della nazione in qualunque modo si riferiscono.

Da una quale proposizione, se ella è così vera ed incontrastabile, come a me pare fondata, legittima deriva la conseguenza che noi soli siamo pure competenti a deliberare intorno alla proposita fusione.

E che la cosa stia nei termini ch'io son venuto divisandovi, meglio ancora potrete farvene capaci, quando vi piaccia di risalir col pensiero al tempo in cui eravamo retti e governati dal solo poter regale ed assoluto, e venir poscia discorrendo e considerando le fasi ed i modi per quali, mercè della sapienza e provvidenza sovrana, siam passati da un Governo assoluto ad un libero reggimento.

Non v'ha dubbio che prima di questo avventuroso e benaugurato cambiamento risiedesse nel solo Re la pienezza dei poteri, ed a lui solo spettasse il pieno e libero esercizio dei dritti di sovranità; donde conseguita che a lui solo sarebbesi appartenuto l'accettare o ricusare la fusione di cui si tratta, quando a lui in quella condizione delle cose si fosse la medesima dalla Lombardia e dalla Venezia proposta.

Ora, che altro mai ha fatto il Re, allorquando prendendo,

com'egli si esprime, unicamente consiglio dagli impulsi del suo cuore, ed affine di conformare le nostre sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della nazione, venne nella magnanima e generosa determinazione di sancire e promulgare lo Statuto, se non che deporre una parte di quelle prerogative e poteri che prima da se solo esercitava, e comunicarli alle Camere da lui a tal uopo novellamente create ed instituite, come il mezzo più sicuro di raddoppiare quei vincoli d'indissolubile affetto che stringevano all'itala sua Corona un popolo, che tante prove gli aveva date di fede, di obbedienza e di amore?

Quindi si fa manifesto che, in virtù della novella comunicazione e distribuzione dei poteri operata dallo Statuto, il Re e le Camere trovansi ora investiti di quei medesimi diritti e prerogative che prima risiedevano nel Re solo e venivano da lui solo esercitati. E siccome tutti, nessuno eccettuato, risiedevano nella persona del Re i diritti di maestà, come di sopra si è dimostrato, così tutti parimenti risiedono ora e si trovano concentrati nel Re e nelle Camere, alle quali vennero in parte da chi tutti li possedeva comunicati. Donde conseguiva che il Re e le Camere riuniti possono ora legittimamente fare tutto quello che per lo innanzi poteva fare il Re stesso di per se solo, e conseguentemente fare eziandio la presente deliberazione di accettare o ricusare la proposta fusione in quella stessa guisa in cui avrebbe potuto farla il Re solo, quando egli solo trovavasi investito di tutte le prerogative sovrane.

Al postutto, il Re e le Camere sono ora investiti della suprema podestà dello Stato, del sommo imperio; ed in virtù di questo possono legittimamente fare, ed essi soli lo possono, tutto quello che riconoscano spedito al bene della nazione, ora in comune dal Re e dalle Camere retta e governata.

Che se in altra sentenza potremmo per avventura essere tratti su questo gravissimo argomento nel caso in cui questa comunicazione di poteri ne fosse venuta direttamente dal popolo, parmi che ogni ragion di dubitare debba nel caso nostro scomparire, in cui una tale comunicazione ne venne fatta direttamente dal principe.

Nel primo caso non senza color di ragione potrebbe affermarsi che per fare una sì grave deliberazione si avesse a ricorrere alla sorgente di tutti i poteri, vale a dire alla sovranità del popolo, dal cui volere avremmo avuto in deposito ogni nostra prerogativa e possanza, tantochè potrebbe sembrare assai giusto e ragionevole che l'ordine di cose da lui stabilito non si avesse a variare senza il concorso della di lui volontà, che sola potrebbe all'antica sostituire una nuova forma di reggimento che meglio gli piacesse e convenisse.

Ed è appunto questo il caso in cui si trovarono e si trovano le provincie della Lombardia e della Venezia, le quali vendicatisi in libertà, il popolo rientrò nella pienezza dei primitivi suoi diritti, tantochè egli solo può dei medesimi disporre, delegandone l'interessa od una parte soltanto a quello o a quelli a cui meglio gli paia e piaccia, perchè ne dispongano nel modo e nella forma da lui stabiliti.

Nel caso quindi di quelle provincie, niun altro fuorchè il popolo poteva fare sì grave deliberazione qual è quella della proposta fusione, poichè niun altro fuorchè il popolo trovavasi e trovavasi tuttora investito della suprema podestà di quegli Stati.

Ma ben diversamente procedono le cose nel secondo caso, che è appunto il nostro, in cui la pienezza dei poteri risiedeva prima nel Re solo; epperò da lui e non da altri ne venne a noi comunicata una porzione, tantochè col concorso del Re

noi ora possiamo fare tutte quelle deliberazioni che nello stato popolare farebbe il popolo stesso, e nello stato assoluto potrebbe fare il solo principe; dappoichè, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, vi concorre ognora nella persona di chi li esercita la pienezza di quei dritti, il cui complesso costituisce la suprema podestà ossia il sommo imperio.

Le ragioni sin qui discorse mi sembrano tanto chiare e convincenti, che non credo pregio dell'opera d'intrattenermi a confortarle coll'autorità dei più eminenti e rinomati scrittori di pubblico diritto, parendomi di poter senz'altro concludere che Re e Camere insieme uniti siamo fuor di dubbio competenti a fare la presente deliberazione, concernente alla proposita fusione.

Nè dal fare questa deliberazione, come meglio la ragion di Stato ne consiglia, possiamo essere trattenuti od impediti dalla solenne promessa che noi tutti abbiam fatta di osservare lealmente lo Statuto, poichè non può questa durare al di là dello Statuto stesso.

Se pertanto viene questo per libera volontà di chi abbia potere legittimo di ciò fare, in tutto od in parte modificato o variato, in tutto od in parte come cessa di essere obbligatorio, così cessa del pari la promessa per noi fatta di osservarlo. Non può infatti concepirsi che sia tuttora sussistente ed efficace una promessa qualunque, dopochè legittimamente sia stata sciolta l'obbligazione a cui la medesima si riferiva. E siccome l'obbligo di osservare lo Statuto vien meno, tostochè, da chi abbia la podestà di ciò fare, venga modificato o variato, così cessa alla sua volta ogni effetto della fatta promessa, perchè cessa il fondamento della medesima che consisteva nell'assunta obbligazione dell'osservanza.

Tutta la difficoltà quindi si riduce a vedere se noi siamo investiti del necessario e legittimo potere di recare nella legge fondamentale dello Stato un sì essenziale mutamento, qual è quello che si verrebbe operando per mezzo della progettata fusione.

Ma a risolvere ogni difficoltà in proposito cadono mirabilmente in acconcio le considerazioni per me fatte intorno alla prima questione, e per le quali parmi di avere a sufficienza chiarito e dimostrato che Re e Camere, investiti quali siamo della suprema podestà dello Stato ossia del sommo imperio, siamo pure competenti a fare la presente deliberazione che ha per obbietto l'accettazione o ricusazione dell'offerta fusione.

Nè può la cosa intendersi diversamente, quando si consideri all'intrinseca natura del sommo imperio, il quale essendo essenzialmente uno, supremo ed individuo, cesserebbe tosto di avere quest'ultimo indispensabile requisito, quando da chi ne è investito non si potesse all'uopo e liberamente operare tutto ciò che sia richiesto al comun bene.

Quindi mi sembra manifesto che, qualora un ben inteso interesse dello Stato consigli che si accetti la proposta fusione, per cui cesserà di aver forza e vigore il nostro Statuto, la promessa per noi fatta dell'osservanza del medesimo non potrà mai esserci d'impedimento a fare una simile deliberazione; giacchè, secondo i più noti principii del pubblico diritto, non solamente questa, ma qualunque altra promessa di simil genere diverrebbe nulla ed inefficace, come contraria all'ingenita natura del sommo imperio.

Se così non fosse, ne conseguirebbe che, contro al voto della natura e contro alla volontà del Creatore, più non si troverebbe la società civile ad avere in sé tutti quei mezzi che sieno necessari od utili a conseguire lo scopo a cui è rivolta, a svolgersi e perfezionarsi, a progredire in ogni via di miglioramento, ad operare insomma tutto quello che possa es-

sere richiesto al maggior bene ed utile degli individui che la compongono. La qual cosa sarebbe non solo la più assurda del mondo, ma contraria benanche direttamente alle divine ordinazioni.

Ora, se non c'impedirebbe qualunque altra più esplicita e diretta promessa dal fare la deliberazione di cui si tratta, ogniquale fosse questa richiesta al maggior bene della nazione, molto meno ne può trattenere quella che noi tutti abbiain fatta di osservare semplicemente lo Statuto, poichè questa non può durare al di là dello Statuto medesimo.

Nè potrebbe a questa nostra promessa attribuir maggior forza e valore, o farla operare diversamente il solenne giuramento con cui l'abbiamo accompagnata. Imperocchè il giuramento, come accessorio dell'atto, cade coll'atto stesso a cui va annesso; nè può continuare a sussistere e a produrre il benchè menomo effetto quando cessa di sussistere e di produrre il suo effetto l'obbligazione che con esso si è assunta. È questa la natura di tutte le cose accessorie, le quali, discendendo dalle principali, se queste cessano di sussistere, perdono pur quelle ogni loro forza e valore.

Risolve così le due quistioni pregiudiziali, l'ordine della materia mi chiama a trattare le quistioni di merito, cominciando dalla prima, la quale consiste nel determinare se nella presente condizione delle cose sia per ogni rispetto conveniente che si accetti la fusione che la Lombardia ed alcune città della Venezia ne vengono offerendo.

Nel proporre una quale questione, non a caso, ma di proposito, io toccai della presente condizione delle cose, poichè questa me ne rende, come ognuno di voi di leggieri può scorgere, assai più facile e pronto lo scioglimento, il quale, ove si avesse a ricercare altrimenti e senza tener conto di quanto pel corso straordinario degli eventi già ne sovrasta e circonda, assai più intricato e malagevole sarebbe per riuscire.

Infatti, se noi fossimo liberi di noi stessi ed avessimo a deliberare a cose integre affatto, se la proposta fusione si avesse o non si avesse ad accettare, nessuno, che sia per poco versato nella difficile arte del governare, sarà per disconoscere che la ragion di Stato richiederebbe che noi procedessimo in simile disamina molto cauti e rispettivi. Imperocchè ognuno vede che tratterebbesi in questa ipotesi di rinunciare ad uno Stato quieto e pacifico, antichissimo per data, glorioso per memorie passate e presenti, fortemente costituito, e da tutte le altre nazioni, non che riconosciuto, ammirato e riverito, per correr dietro all'idea molto lusinghiera e generosa senza dubbio, ma nel tempo stesso piena di difficoltà e di pericoli, della creazione, cioè, di uno Stato novello assai più ampio, è vero, ma nelle varie sue parti meno omogeneo e compatto, a pochi dei sovrani stranieri forse benevolo, da nessuno finora, non che riconosciuto, neppur consentito ed approvato, da taluno anzi fortemente combattuto e contrastato, ed in mezzo a passioni contrarie, a sfrenate ambizioni ed in tempi che corrono sì grossi per tutti e tempestosi in ogni dove.

Ma quello che in astratto mi parrebbe assai complicato e malagevole, io lo riconosco nel concreto molto semplice e piano, fatta giusta ragione della condizione delle cose in cui presentemente ci troviamo.

Ed invero, il guanto già fu da gran pezza gittato, e la spada, non che sguainata, fu più volte immersa nel seno del nemico, che tutti conculcava, ed ora ancora barbaramente conculca una gran parte dei nostri fratelli della Venezia e della Lombardia. Le sorti quindi sono irremissibilmente gittate; i nostri prodi si trovano a fronte del nemico di cui sono lo spavento, e la sola via che ne rimane di uscire dalla terribil lotta che abbiamo intrapresa è quella di vincere ad ogni costo.

Tutte le altre, a parer mio, oltrechè si presentano meno sicure, certo riuscirebbero poco soddisfacenti e gradite, e forse neppur compossibili colla conservazione dell'onore e della data fede.

Ma se tutto questo è vero, come io lo reputo verissimo, che altro ne può mai rimanere di presente a deliberare, se non che di accettare senza più ed il più presto possibile l'offerta fusione?

Nè il partito può essere in alcun modo incerto o dubbioso nella presente condizione delle cose, dove vi piaccia di considerare che, rifiutandola, noi aggraviamo di molto la nostra sorte. Laddove, accettandola, noi in ogni modo la miglioriamo.

E per farci capaci della verità di questa mia proposizione, prendiamo a discorrere brevemente e a raffrontare tra di loro i fondamenti e le conseguenze dell'uno e dell'altro dei due partiti che ne vengono posti.

Dal rifiuto io veggio sorgere tale un rimescolamento di cose e contrarietà di umori ch'io non saprei ben prevedere, e molto meno al giusto definire, dove andrebbero alla finfine a riuscire. Abbandonate quelle provincie a se stesse senza verun governo, che sia ancora definitivamente costituito, i varii umori di parte si desterebbero più gagliardi di prima, e la discordia, agitando tra essi le sue faci, tutto farebbe ricadere in quistione e ritornare in discussione. Da questo incompuesto ordine e stato delle cose, quale risultamento sarebbe per uscirne non ben si conosce; ma quale di questi potesse essere, certo è che non sarebbe ai nostri interessi molto favorevole.

La repubblica colle sue utopie o sfrenatezze; lo straniero colle sue soldatesche vessazioni ed altri infiniti aggravi che ne sarebbero la conseguenza; l'Italia divisa, lacera e calpestate, segno all'altrui cupidigia ed alla rabbia tedesca; una guerra universale insomma, che tutto metterebbe a soquadro e che finirebbe forse col condannarla a servir sempre o vincitrice o vinta; ecco, a parer mio, le conseguenze di questo nostro rifiuto.

In quella vece una pronta ed efficace fusione è sola alta nel momento a cessare tutti questi mali, e se tutti non potrà nell'avvenire scongiurarli, una gran parte almeno, e tra questi i più presenti e da temersi, saranno o tolti affatto di mezzo o di molto allontanati; tanto che, composte le cose a maggior quiete, potremo, assai meglio che ora noi possiamo, avvisare a quei rimedi che saranno per sovvenirci più opportuni ed efficaci.

Oltredichè, o signori, io confido abbastanza nel senno degli Italiani, nella gratitudine dei popoli e nel giusto apprezzamento che sarà per farsi del comune interesse, che i mali a cui siamo per andar incontro, coll'accettare questo secondo partito, o non si avvereranno mai o saranno assai minori di quello che ora ci paiono.

Primieramente, a conforto di questa mia sentenza, io fo grande assegnamento nel senno italiano, e porto piena e ferma fiducia che in questa sì solenne e benaugurata occasione non solo non sarà per fallire a se stesso, ma sarà anzi per fare la più splendida prova al mondo che, se la Provvidenza ne' suoi alti ed imperscrutabili decreti è visibilmente disposta a far risorgere l'Italia ed a chiamarla a quegli alti destini a cui ha dritto di poggiare, esso non solo non abuserà di queste benigne disposizioni del cielo, ma saprà anzi trarre dalle medesime il suo maggior profitto, ordinando le cose in modo che le novelle sue sorti siano per durare il più lungamente e prosperamente che ad umane istituzioni possa mai essere concesso.

In secondo luogo vieppiù mi confermo in questa mia opinione, considerato che la gratitudine dei popoli suol essere tanto più grande, quanto maggiore è la fiducia che in essi viene riposta. Ora qual popolo fu mai da maggiori obblighi astretto verso di un ottimo principe che quelli che o già sono o chiamano di essere da lui retti e governati? E qual principe potè mai vantare maggiori titoli alla riconoscenza de' popoli che il propugnatore della libertà e dell'indipendenza d'Italia? Chi più di Carlo Alberto ha mai mostrata piena fiducia nei suoi popoli per meritarsene alla sua volta piena e spontanea la loro gratitudine?

Un monarca che affida se stesso alla conosciuta devozione de' suoi popoli, non dovrà da noi tutti riscotere in contraccambio il più solenne omaggio di una leale riconoscenza, di una riconoscenza di cui a buon diritto è meritevole?

Finalmente, ove tutti questi rispetti fossero nel gran bisogno per venir meno (il che non posso credere), vi supplerrebbe pur sempre quello di un comune e ben inteso interesse, il quale stimolerà e spingerà ognora i rappresentanti del popolo a stabilire nell'ordinamento del nuovo reggimento monarchico costituzionale quelle basi e quelle forme che sieno per procacciare al nuovo regno la maggior prosperità e floridezza e la più lunga e stabile durata; i quali vantaggi noi tutti ben sappiamo che non possiamo altrimenti riprometterci che da una seria, giusta e ben proporzionata distribuzione dei poteri, in cui ciascuno, ottenendo quella parte che gli spetta, non abbia fondato motivo, nè interesse di voler invadere ed appropriarsi quella degli altri.

Tra le due vie pertanto, ch'io son venuto divisandovi, l'una seminata di triboli e piena di grandissimi pericoli, l'altra non senza le sue spine ancor essa, ma assai più piana ed accompagnata da non pochi ed irrecusabili vantaggi, parmi che la scelta non possa essere a lungo sospesa nè dubbia; ond'è che nella presente condizione delle cose io lascio la prima per attenermi alla seconda che mi conduce prontamente e sicuramente alla proposta fusione.

Fermata in questo modo la convenienza dell'accettazione della fusione, rimane a trattare l'altro punto che forma l'obbietto della seconda quistione; se, cioè, quest'accettazione debba essere pura e semplice, ovvero possa essere accompagnata da condizioni che la ragion di Stato sia per suggerire.

Nella quale investigazione non avrò bisogno di lungo discorso per dimostrarvi che, siccome era in piena nostra balia di accettare o rigettare assolutamente la proposta fusione, così non può esserci medesimamente vietato di accettarla bensì, ma con quelle condizioni che un beninteso interesse della nazione ne fosse per consigliare.

Nè per venire in questa tanto semplice quanto inconcussa conclusione parmi che possa essere mestieri di andare ricercando se quella che viene ora proposta alle nostre deliberazioni sia più presto una legge che un trattato; una semplice offerta o sollecitazione, che non una vera convenzione; poichè, qualunque ne sia la forma e sotto qualunque denominazione la si voglia riguardare, non sarà in tutti i casi meno certo ed ineluttabile il nostro diritto di accettarla o rifiutarla definitivamente, ovvero di accettarla bensì, ma con alcune condizioni e modificazioni che a noi paiano convenevoli.

Ed ove ogni altra ragione ne venisse meno per stabilire e far valere questa nostra facoltà di apporre delle condizioni, basterebbe a fornircene il dritto l'esempio delle provincie lombarde e venezie, le quali non puramente e semplicemente, ma con certe e determinate condizioni ne vennero offerendo la mentovata fusione.

Ora chi oserà mai negare a noi quel medesimo diritto di cui già tanto ampiamente elleno stesse si prevalsero?

Liberi noi ed indipendenti, se non di più, altrettanto almeno quanto sono quelle, noi rechiamo nelle comuni transazioni, se non maggiori, certamente eguali diritti.

Il perchiè a ciascuna delle parti fu e debbe esser lecito di apporre al suo libero consenso, in cui sta riposto il vincolo dell'obbligazione, quelle condizioni, modificazioni o cautele, sotto le quali soltanto intende di obbligarsi.

La cosa parmi talmente chiara, ch'io temerei di abusare la benigna sofferenza della Camera, se con un più ampio apparato di ragioni e d'argomenti io m'intertenessi a fornirne una maggiore dimostrazione.

Nè può menomamente alterarsi questo nostro incontestabile diritto o rimettere alcunchè della sua intrinseca forza e valore pel solo cambiamento della forma o del nome sotto cui piacesse all'altra parte di venire offerendo la meditata fusione; mentre è troppo manifesto che, non cambiandosi per ciò solo la rispettiva condizione delle parti, i rispettivi loro diritti rimangono pur sempre gli stessi.

O ritragga pertanto della natura di una legge, o meglio dell'indole d'una convenzione l'offerta di fusione che ne viene presentata, nell'una e nell'altra ipotesi è ugualmente libera a noi la scelta, come di rifiutarla, così di accettarla, ed accettandola, di apporvi quelle condizioni che fossimo per riconoscere convenienti ed opportune.

Ma esiste poi ella veramente questa convenienza, che non solamente ne dia il dritto, ma l'obbligo benanche ne imponga di apporre all'offerta di fusione delle condizioni, modificazioni o cautele?

Nell'accostarmi all'esame di questa terza quistione credo di dover distinguere le une dalle altre, parlando delle varie condizioni che potrebbe a taluno venir in mente di apporre alla proposta fusione.

E primamente, se di quelle si discorre che possano compromettere o rendere impossibile la fusione stessa, per quelle medesime ragioni per le quali fui d'avviso che non si abbia la fusione a rigettare, non troverei conveniente che alcuna vi si apponesse di così fatte condizioni o modificazioni, le quali ne condurrebbero inevitabilmente a quei medesimi pericoli e disastri che già ho di sopra discorsi, nel preveduto caso di un assoluto rifiuto.

Imperocchè, tanto importa il rifiutare senz'altro l'offerta di fusione, quanto monta l'accettarla con condizioni tali che allontanino l'altra parte dall'aderirvi. Nell'uno e nell'altro caso la fusione vien meno, e, questa mancando, noi andiamo incontro a tutti quei mali che accompagnano un assoluto rifiuto, e ci priviamo di tutti quei vantaggi che possiamo riprometterci dall'accettazione.

Lungi dunque da noi il pensiero di apporre all'offerta di fusione condizioni tali che ne possano condurre ad un sì triste risultamento e ad un sì funesto stato di cose che comprometterebbero i più cari interessi nostri e dell'Italia intera, di cui ci siam mostri sin qui, con ogni maniera di sacrifici, i più intrepidi difensori.

Però non sarò io certamente quel desso che con simili condizioni respinga od impedisca l'offerta di fusione, non per mancanza di coraggio civile (che qui alla presenza di voi tutti altamente dichiaro e protesto che, nella piena libertà e tranquillità di mia coscienza, nulla potrebbe ritrarmi dal farvi una simile proposta quando questa mi paresse realmente richiesta dagli interessi della Corona e del paese), ma ben all'opposto, perchè nella condizione delle cose in cui ora ci troviamo, ed in mezzo a tutti gli eventi già compiuti, o

che si stanno maturando, io sono altamente persuaso di non potere nè dovere assumermi il gravissimo carico di quella sequela di mali, che ne sarebbe, a parer mio, la conseguenza.

Tra le condizioni che comprometterebbero non solo, ma impedirebbero senza dubbio questa fusione, credo che si abbia in primo luogo a doverare quella per cui non si ammettesse una comune Assemblea Costituente, la quale discutere e stabilisca le basi e le forme di una nuova monarchia costituzionale colla Dinastia di Savoia.

Quest'Assemblea Costituente infatti è il principal fondamento, il punto cardinale dell'immediata unione della Lombardia e delle città della Venezia, votata da quelle popolazioni.

Posta per condizione *sine qua non* da quelle provincie; desiderata e richiesta, se non da tutti, certo dalla più gran parte dei cittadini di questi regii Stati; proposta dal potere esecutivo, e già adottata dall'altra Camera, l'Assemblea Costituente è oramai divenuta, pel corso degli eventi, una necessità irrecusabile nella presente condizione delle cose.

Ma se questa ed altre simili condizioni che comprometterebbero od impedirebbero l'unione, non sono, a parer mio, da ammettersi, non dico altrettanto di quelle che, lasciando libera e piena all'Assemblea Costituente la facoltà di discutere le basi e le forme di una nuova monarchia costituzionale, l'impediscono per altro di trascorrere oltre ai limiti che sono necessari per raggiungere il determinato suo scopo, e che dalla stessa sua missione le sono ben chiaramente tracciati.

Quindi, mentre nel mio intendimento ammetto ed approvo tutte quelle condizioni ed emendamenti che, o già sonosi proposti, o potrebbero proporsi, purchè unicamente ristretti e conducenti al fine da me, come sovra, divisato, nel tempo stesso affermo e mantengo che tutti sono egualmente, nel modo mio di vedere, superflui e sovrabbondanti, perchè tutti implicitamente compresi nella formola in cui è concepita la proposta fusione, e più chiaramente poi ancora spiegati da tutti gli atti che precedettero, accompagnarono e susseguirono la medesima.

Laonde io m'induco a votare per l'adesione pura e semplice del progetto di legge che ne viene proposto, non tanto perchè l'emendamento dall'altra Camera introdotto vi circoscrive il mandato della Costituente e determini i limiti del suo potere, quanto perchè questa circoscrizione e questi limiti io li trovo già abbastanza stabiliti e determinati dalla formola stessa della votazione, e da quanto l'ha preceduta, accompagnata e susseguita.

Qual altro obbietto infatti si è mai dalla formola della votazione assegnato o voluto assegnare all'Assemblea Costituente, tranne quello di discutere e stabilire le basi e le forme di una nuova monarchia costituzionale?

Ora, stando al significato proprio e naturale di queste parole, parmi che non si possa con qualche color di giustizia mettere in forse che il solo ed unico mandato per esse conferito all'Assemblea Costituente, quello e non altro si è e debb'essere di formolare un nuovo Statuto invece di quello da cui ora siamo retti e governati, di stabilire un altro reggimento costituzionale su quelle basi e con quelle forme che le parranno più convenienti ed appropriate, e nulla più.

La qual cosa mi parve tanto vera, che se l'Assemblea Costituente si arbitrassero di trascorrere in altri atti o legislativi od amministrativi, o si occupasse di sede del Governo o di altre simili cose che sono evidentemente estranee alla nobile ed alta, ma determinata sua missione, eccederebbe senza dub-

bio i limiti del suo mandato, ed opererebbe nullamente ed inefficacemente.

Questo poi che il suono naturale e la proprietà delle espressioni ne dimostra assai chiaro, meglio ancora ce lo discioglie lo spirito che dal principio alla fine ha costantemente presieduto, non tanto alla formola della votazione, quanto altresì a tutte le altre operazioni che la precedettero, accompagnarono, susseguirono, e l'intendimento stesso di tutti coloro che vi presero parte.

Dal primo momento che fu profferita la gran parola di fusione, un solo desiderio si manifestò dai popoli della Lombardia e dalle provincie della Venezia, che venne poscia, come formale condizione, espresso nella formola della votazione, ed in tutti gli altri atti che la precedettero, accompagnarono e susseguirono; quello, cioè, di ottenere un altro Statuto invece di quello che noi possediamo, per mezzo di un'Assemblea Costituente che avrebbe l'incarico di compilarlo.

Fu questo e non altro lo spirito che guidò quei popoli e quelle provincie in tutti i loro atti, e che, a parer mio, abbastanza chiaramente trapela dalla formola stessa della votazione.

Loro non soddisfacendo pienamente in ogni sua parte il nostro Statuto, un altro ne volevano avere che loro andasse più a garbo, per mezzo di un'Assemblea Costituente, e fu in questo solo intendimento, e non altrimenti, ch'essi formolarono l'atto di votazione.

Or bene, s'egli è vero che la buona fede dee dominare in tutte le umane transazioni, e se in quelle che succedono tra socii e tra fratelli, *bona fides exuberare debet*, io domando con qual colore di giustizia si possa sostenere che altra abbia ad essere la missione dell'Assemblea Costituente, tranne quella di compilare puramente ed unicamente lo Statuto di una nuova monarchia costituzionale colla Dinastia di Savoia.

A fronte di queste così ovvie e patenti considerazioni, a me pare di non andar errato nel concludere che il mandato dell'Assemblea Costituente è e debb'essere limitato al solo ed unico suo obbietto, a quello cioè di discutere e stabilire le basi e le forme della nuova monarchia costituzionale, ossia di compilare uno Statuto da cui dovrà questa nuova monarchia essere retta e governata.

Donde mi è lecito d'inferire che, se ella trascorresse in altri atti o si occupasse di altre cose estranee qualunque, eccederebbe evidentemente i limiti del proprio mandato, e conseguentemente sarebbe nullo, irritato ed inefficace il di lei operato, come contrario alla lettera ed allo spirito della formola della votazione ed all'intendimento di coloro a cui la medesima si riferisce.

Ed ecco la ragione per la quale più sopra ho dichiarato che, mentre approvava ed accettava tutte le condizioni, clausole ed emendamenti che già si erano proposti o si venissero proponendo in questo senso, nel mio particolare per altro li giudicava tutti superflui e sovrabbondanti, perchè tutti, nel mio modo di vedere, già implicitamente ed abbastanza chiaramente compresi nella lettera e nello spirito della formola della votazione, meglio ancora spiegata da tutti gli atti che la precedettero, accompagnarono e susseguirono e dall'intendimento di quegli stessi a cui si riferisce.

Poche parole soggiungerò intorno all'ultima quistione, e porrò fine a questo mio oramai troppo lungo ragionamento.

Se tra le condizioni e gli emendamenti o già proposti o che si venissero proponendo, alcuno ve ne fosse che potesse immutare le basi della fusione, quale venne votata dai popoli della Lombardia e dalle provincie di Padova, Vicenza,

Treviso e Rovigo, certo che non potrebbero ammettersi di tali condizioni ed emendamenti, senza un nuovo consenso di quei popoli e di quelle provincie, da prestarsi nel modo stesso in cui seguì la prima votazione. Ma se le condizioni e gli emendamenti non alterano le basi e la sostanza della votata fusione, e sono solamente rivolti a meglio chiarire il vero spirito della seguita votazione, come appunto son quelli già proposti ed adottati, in tale caso nessun nuovo consenso di quei popoli e di quelle provincie è necessario, poichè quello già prestato basta a vincolarli.

Da quanto son venuto sin qui largamente divisando, parmi che se ne possano trarre, quasi altrettanti corollari, le seguenti conclusioni:

1° Che Re e Camere d'accordo sian competenti, anzi i soli competenti a fare la presente deliberazione;

2° Che a questa non può essere di ostacolo il solenne sacramento per noi fatto di osservare lealmente lo Statuto;

3° Che, come è in nostra piena balia di accettare o rifiutare l'offerta fusione, così siamo pur liberi di accettarla a quei patti ed a quelle condizioni che ne paiano più convenienti ed opportuni.

4° Che nella presente condizione delle cose, posti i due partiti dell'accettazione o del rifiuto, le ragioni di convenienza, il corso degli eventi o già compiuti o che si stanno compiendo, la necessità delle cose ne consigliano di attenerci di preferenza a quello dell'accettazione;

5° Finalmente che, essendo l'unico obbietto dell'Assemblea Costituente abbastanza chiaramente determinato dalla lettera e dallo spirito della formola della votata fusione e dall'intendimento stesso di coloro che vi presero parte, se non tornano del tutto inutili le condizioni, modificazioni ed emendamenti o già proposti o che si potrebbero a tal uopo proporre, sono almeno, a parer mio, sovrabbondanti e superflui, essendo e dovendo intendersi il di lei mandato unicamente ristretto e limitato alla sola compilazione della nuova monarchia costituzionale.

Il perchè, mosso dalle discorse considerazioni, e colle fatte dichiarazioni e premesse, io voto per l'adozione pura e semplice del progetto di legge, sperando che l'attuale fusione sarà mezzo efficacissimo al pronto e felice scioglimento della santa impresa che ora da noi soli, si può dire, si propugna sulle rive del Mincio e dell'Adige.

Riflettete, o signori, che dal voto che state per deporre nell'urna fatale dipende forse la sorte d'un antichissimo e nobilissimo reame, a cui carità di patria e cento care memorie ne stringono, e con essa la libertà, l'indipendenza e la salute d'Italia; ond'è che al mio purissimo e vivissimo amore per tanti e sì cari interessi confido che voi sarete per condonare la libertà che mi prendo di por fine a questo mio ragionamento colla formola solenne con cui gli antichi Romani soleano provvedere ai casi più gravi ed estremi. Avvertite, o signori, *ne quid detrimenti respublica capiat.* (Risorg.)

IL PRESIDENTE. Secondo l'ordine degli oratori che han domandato la parola, questa toccherebbe ora al senatore abate Peyron, il quale però ha rinunciato la parola al senatore Quarelli. (Risorg.)

QUARELLI. Signori, nella proposta legge cadente in discussione presentasi a mio senso una considerazione, la quale deve predominare sovra ogni altra. Questa si è, o signori, l'urgenza che vi ha di attuare il più tosto possibile la unione della Lombardia agli Stati sardi, onde con unità di azione e col maggior vigore sieno ordinate e mandate ad esecuzione tutte quelle disposizioni che le gravi contingenze della comune patria rendono indispensabili. Ciò stante, la condizione

imposta dai Lombardi d'una Costituente, se in tempi meno stringenti potrebbe dar luogo per noi a ragionevole esitazione, perchè ognuno conosce quanta sia la importanza di una simile istituzione, in oggi però, ed allo stato in cui furono le cose condotte, ogni titubanza potrebbe tornare di gravissimo danno e trar seco fatali conseguenze.

Adottando la unione della Lombardia e delle quattro provincie venete, alligata alla condizione della Costituente, io riguardo poi come indifferente, e dirò anche soverchia, la limitazione che si volle apporre al mandato della medesima. Imperocchè, o la Costituente sarà composta di cittadini animati da un vero, ragionevole e ben inteso amor patrio, e non avverrà mai che dessa trascenda a deliberazioni ed ordinamenti che possano ostare al pieno conseguimento di quel ben essere cui tutti aspiriamo; ovvero la Costituente sarà formata di cittadini in cui prevalgano idee di un bene ideale non praticamente ottenibile, ed allora, persuasa essa della onnipotenza, che pur tale si è l'autorità d'un corpo rappresentante d'intera nazione, non si crederà vincolata dal mandato che se le volle dare limitato, ma farà quanto essa crede pel meglio. Intimamente persuaso che questa seconda ipotesi non sarà mai per avverarsi, ed all'incontro pienamente convinto che la saviezza degli elettori farà cadere la scelta dei membri della futura Costituente sovra ottimi cittadini amanti della patria, io confido nel senno di questi e nella loro moderazione, e non dubito che, giustamente apprezzando i tempi ed edotti dalla esperienza, compiranno essi la gravissima ed importante missione, con meditare e formare uno Statuto, il quale, fondato sovra solide e durevoli basi, valga a procacciare la felicità del nuovo regno dell'Alta Italia.

Di tanto persuaso, io voto per l'adozione della proposta legge. (Risorg.)

D'AZEGLIO. La legge è stata talmente discussa, che rinunciò alla parola. (Risorg.)

DE CARDENAS. Non credo giusta l'opinione di quegli oratori, i quali giudicano che i Lombardi, col porre per condizione speciale della loro unione agli Stati Sardi la domanda di un'Assemblea Costituente, ci abbiano voluto imporre un patto. A me pare aver essi chiesto che si faccia un'opera comune a comune vantaggio; avere chiesto un nuovo Statuto da farsi in comune; essere fratelli che vengono a noi, e doversi accogliere fraternamente. (Risorg.)

GIOVANETTI, relatore. Con brevissime parole riassumerò la questione generale: fra tanti oratori, la maggior parte, e credo di non errare dicendo tutti, hanno riconosciuto i vantaggi eminenti dell'unione e la necessità suprema di affrettarla. Solamente alcuni hanno espresso dei timori in grazia della condizione apposta alla loro offerta dai Lombardi: che le basi e la forma di una nuova monarchia costituzionale si stabiliscano da una Costituente comune; altri fecero rimprovero al Governo che non avesse condotto la cosa per modo da poter essere noi liberi di rispondere con quelle condizioni che meglio a noi convenissero.

Quanto ai primi oratori che si sgomentarono della Costituente, credo che si sieno di soverchio preoccupati dell'idea troppo vaga ed indeterminata che offrono sovente nella storia queste parole: il principio costitutivo; certo esiste e vive sempre nei popoli, e vanno, a mio avviso, errati coloro che sperano di addormentarlo o spegnerlo, abbandonando il sistema sperimentale ed attendendosi a quel sistema filosofico, col quale, presumendo di emulare il supremo Fattore nell'opera della creazione, s'immaginano di dettar leggi immutabili alla struttura sociale, quasi che l'uomo potesse aspirare alla divina perfezione delle leggi naturali: qui grandemente

s'ingannano. Il principio costitutivo non s'infrena, non si spegne, come nulla non s'infrena e si spegne di ciò che procede dall'ordine provvidenziale. Se si pretende d'infrenarlo, egli si svolge indomito e prepotente tra le folgori ed i tuoni, in quei tempi di tempesta sociale in cui le idee di giustizia, represses lungamente e conculcate, passano al cuore, diventano passioni ardentissime e scoppiano in disordinato furore.

Essendo pertanto incontestabile l'esistenza del principio costitutivo, e trovandoci noi in condizione che sia utile, che sia necessario prestargli ragionevol campo ad operare, affinché incompostamente e fuor dei convenienti limiti non agisca, è mestieri, a tranquillità di tutte le coscienze, esaminare in qual parte ed in qual senso il medesimo si trovi in azione, mercè la progettata Assemblea Costituente.

A questo riguardo io debbo rammentare che la questione è stata fatta da un eloquente oratore, quando domandò se colla Costituente si veniva ad immutare il principio fondamentale dello Statuto, a sostituire cioè il principio della sovranità popolare al principio monarchico. Io credo di poter apertamente negare che segua tale immutazione. Il principio monarchico, di cui ho già avuto l'onore di favellare nella mia relazione, è posto fuor d'ogni possibile questione. Questo principio è stabilito e riconosciuto per un contratto bilaterale, che ho chiamato irrevocabile appunto perchè succedeva fra due popoli liberi di accettarlo o non accettarlo; appunto perchè noi lo volevamo ed il vogliamo, ed i Lombardo-Veneti lo assentirono formalmente e lo sancirono col loro voto, noi l'assentiremo.

Lo sanciremo in oggi, come l'ha assentito e sancito l'altra Camera. Né senza il concorso di tutti coloro che in questo solenne contratto intervengono potrebbe il medesimo disciogliersi; e noi siamo troppo convinti della necessità di tale principio d'ordine per non rigettarlo mai.

Per la qual cosa chiara ed evidente ne viene la conseguenza che questo principio non può dalla nostra Camera Costituente alterarsi, e che le forme di governo, le quali saranno per essere adottate dalla medesima, non possono aggirarsi che sull'equilibrio nazionale degli attributi del Governo e del popolo; non può che regolare saviamente alcune clausole fondamentali coordinate al principio monarchico, lasciando ai futuri Parlamenti di provvedere a una legislazione ed all'amministrazione, e, se vi ha da essere una monarchia costituzionale, per nuova che sia, non vi ha dubbio che al potere esecutivo bisogna dare tutta la naturale libertà d'azione che gli è necessaria per essere entro il limite del rispetto dei diritti popolari. Se vi ha da essere monarchia, non vi ha dubbio che ad evitare il colpo tra l'impeto democratico ed il potere esecutivo deve intermettersi un potere che gli altri due opportunamente moderi e bilanci.

Dopo di questo non esaminerò ulteriormente la questione se convenisse piuttosto dire ai Lombardi: *fate una Costituente a parte*; sarebbe stato lo stesso che procrastinare per molto tempo e forse compromettere affatto la santa unione, in cui sono tutte le speranze d'Italia.

Non esaminerò neppure la questione, se i popoli, i quali sono ora da forza maggiore impediti a concorrere coi loro mandatarii alla Costituente, non possano venire un giorno ad opporsi di voler essere costituiti anch'essi a loro modo ed a pretendere che una nuova Costituente si raduni, ove possano render voti.

No, o signori; questo caso non può avvenire, come non avrebbe potuto avvenire che il resto della Spagna, occupato dai Francesi, potesse dire alla Costituente di Cadice: noi

non abbiamo consentito, perchè la forza maggiore ce lo impediva.

Noi, e con noi i Lombardi abbiamo mandato per tutto il regno unito; i rappresentanti della maggioranza obbligano colle loro deliberazioni anche i paesi, i cui rappresentanti sono assenti, qualunque ne sia la causa.

Se fossero presenti, la maggioranza prevarrebbe pur sempre. È impossibile dunque immaginarci che per un capriccio alcune poche provincie possano venirci dimandando di ritornare da capo, quando le avremo liberate, perchè ci siamo costituiti in tempo, in cui per loro sventura non poteano esaminare con noi direttamente le questioni relative alla forma della nuova monarchia costituzionale: sarebbe pretesto tanto più vano, perchè ai Parlamenti successivi potranno esporre qualunque gravame per mezzo dei loro rappresentanti ad ottenere le soddisfazioni che la giustizia e la ragione consigliassero. Non gioverebbe qui entrare nella questione della legalità, di cui abbastanza ampiamente e bellamente c'intrattene uno degli oratori. Se, o signori, noi siamo rivestiti dall'ultimo Re per pura concessione sua di quella sovranità che non esiste mai di fatto nel popolo, ma che esiste unicamente e veramente ne' suoi rappresentanti, la sovranità per noi in parte fu ritenuta dal Re, in gran parte la partecipò ai rappresentanti del popolo.

Quando tutti i poteri così creati sono d'accordo, possono validamente, senza ledere il giuramento che li lega allo Statuto, assentire che una Costituente disenta e stabilisca e le basi e le forme di nuova monarchia costituzionale.

E quando avverrà che la Costituente sia radunata, essa non esercerà la piena, la totale sovranità, perchè il popolo ha già stabilito che quella parte di essa che si addice e si deve al principio monarchico, a lui senz'altro si appartenga; ma esercerà solamente quella parte di sovranità che è necessaria per stabilire le forme del Governo, affinchè la nuova legislatura, che verrà costituita e che presenterà i due grandi elementi di potere che sono in ogni civile consorzio, provveda, d'accordo col potere regio, alla formazione delle leggi e de' regolamenti.

Considerando le cose sotto questo aspetto, attribuendo alla parola *Costituente* il senso che è segnato dalle condizioni e dalla volontà di coloro che concorrono a crearla, spero che si abbiano a dissipare dalla mente de' miei colleghi tutte le apprensioni che li agitano, e che ci venga fatto di raggiungere alline il momento desiato in cui si possa gridare: *Viva l'unione della Lombardia coi nostri Stati!*...

MARCO. Io chieggo la parola per chiarire la mia opinione intorno al principio monarchico accennato dal signor relatore.

Quando io asseriva che la nuova Costituzione per avere maggiore stabilità e durata avrebbe dovuto informarsi del principio monarchico, non intesi già che il potere regio fosse messo in dubbio dalla Costituente; la monarchia dee stare colla dinastia di Carlo Alberto: questo è ampiamente dichiarato nella legge di unione. La mia questione cadeva soltanto sul principio monarchico che dovesse essere fondamento al nuovo Statuto. In questo e non in altro significato intendo che siano interpretate le mie prime parole. *(Risorg.)*

IL PRESIDENTE. Ho da leggere *alineae per atinea?* ho veduto che negli uffizi si è fatto così. *(Risorg.)*

DI PAMPARATO. Domanderò al ministro se col volarsi della presente legge possa senz'altro farsi la convocazione dell'Assemblea Costituente, o se non sia necessario il fare a quest'uopo una nuova legge. *(Risorg.)*

RICCI, ministro dell'interno. Con quanto è espresso in questo articolo unico non si fa che stabilire e sanzionare il

voto espresso dai Lombardi. Quanto ai modi ed ai limiti da determinarsi, questo farà oggetto di una legge speciale che verrà presentata senza dubbio alle Camere. (Risorg.)

PICOLET. Je remarque que dans notre Statut un article est consacré pour déclarer que la dette publique et les engagements de l'État sont garantis. En conséquence je demanderai à monsieur le ministre, si dans l'Assemblée Constituante le même principe sera reconnu et déclaré dans un des articles de la nouvelle Constitution. (Risorg.)

RICCI, ministro dell'interno. In tutti gli Statuti sono stabiliti i modi e la durata della lista civile. Quanto al determinare i limiti, ciò vien fatto con una legge ulteriore, e così come della lista civile e dei beni della Corona e delle altre sue appartenenze. Quanto al debito pubblico ed agli altri impegni contratti dallo Stato è fuor di dubbio che la Costituente, rispettando i diritti della proprietà, li guarentirà con apposita dichiarazione.

IL PRESIDENTE. Nessuno più chiedendo la parola, do lettura dell'articolo. (Risorg.)

(Votato ed approvato per alzata e seduta l'articolo unico della legge, si procede alla votazione sul complesso di essa). (Verb.)

Risultato della votazione: 33 voti favorevoli su 37 votanti. Il Senato adotta. (Verb.)
(Applausi vivissimi) (Risorg.)

ANNUNZIO DELLE DIMISSIONI DEL MINISTERO.

IL PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri ha la parola per una comunicazione. (Risorg.)

PARETO, ministro degli affari esteri. Signori senatori, avranno osservato che dal principio della seduta improvvisamente ci dipartimmo da loro, costretti da una necessità, la quale niuno di voi potrà certo attribuire a mancanza di rispetto per questa Camera.

Importava al Ministero di andare a chiarire la sua posizione dinanzi alla Camera dei deputati. Quello che ha fatto con essa, viene ora a fare con voi.

Il 16 di marzo io era chiamato dal Re con altre persone a formare un Ministero. Si durò qualche giorno per venire a questa combinazione, perchè naturalmente volevasi cercare e paragonare le persone che fossero concordi nel volere il bene pubblico ed atte a promuoverlo.

Il Ministero dunque inauguravasi pochi giorni prima che l'insurrezione lombarda avesse luogo. Fattasi questa, il Ministero saggiamente decise di far la guerra, perchè nel far la guerra vedeva la salute del paese: e d'accordo nella somma delle cose, con qualche differenza d'opinioni, giunse in tal modo uno a questi ultimi giorni, che si operò la riunione della Lombardia.

Ma, appunto per formare convenevolmente questa fusione, il Ministero credette dover proporre la sua dimissione per far luogo ad alcuni membri tolti dalle provincie unite. Il signor conte Revel e il marchese Ricci erano incaricati di formare questo nuovo Ministero di fusione. Stavano questi occupandosi della formazione del Ministero, aspettando a proporlo quando la fusione fosse sancita dal voto delle Camere, allorchè un fatto accaduto ieri sera, per cui una proposizione del Ministero non poté ottenere la maggioranza della Camera dei deputati, risolvè i due personaggi, di cui parlava, a riunirsi al loro incarico, e perciò tutto il Ministero a porgere la sua dimissione al Re. È inutile ch'io dica al Senato che nel frattempo cia-

scun ministro ritiene il proprio portafoglio, che il governo delle cose pubbliche sarà condotto con quell'amore, con quella fermezza, con quel desiderio del pubblico bene, di che io e i miei colleghi siamo capaci. (Applausi fragorosi) (Risorg.)

IL PRESIDENTE. È vietato ogni segno d'approvazione o di disapprovazione. (Risorg.)

D'AZEGLIO. Pregherei il Senato a voler ordinare la stampa del discorso del senatore Manno. (Risorg.)

(La Camera, annuendo, determina che siano pure messi a stampa quelli degli altri oratori.) (Verb.)

DELLA TORRE. Mi rincresce grandemente il sentire la dimissione dei ministri; parmi però che potrebbero continuare, giacchè, crescendo lo Stato, potrebbero ancora accrescersi i ministri. (Risorg.)

PARETO, ministro degli affari esteri. Ringrazio a nome dei miei colleghi il signor conte Della Torre, ma circa al continuare il nostro ufficio noi potremo, tranne che il Re non ci elegga nuovamente a suoi consiglieri. (Risorg.)

SVILUPPO, DISCUSSIONE E PRESA IN CONSIDERAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL SENATORE COLLI SULLA CALZATURA DEI SOLDATI.

IL PRESIDENTE, annunciando che la proposta di legge del senatore Colli intorno alla calzatura dei soldati è stata appoggiata negli uffici, ne dà lettura:

« *Articolo unico.* Un credito straordinario di trecento mila lire sarà aperto al ministro della guerra per procurare gratuitamente un paio di scarpe a ciascun soldato e sott'ufficiale dell'armata in Lombardia. »

Quindi domanda al senatore Colli se intende svolgerla nella presente seduta. (Verb.)

COLLI. Fo notare alla Camera che il ministro della guerra è assente. (Risorg.)

RICCI, ministro dell'interno. Io non potrei certamente supplire al ministro della guerra, ma sono informato che tutti i materiali e tutto quello che concerne il corredo del soldato già si è provveduto, principalmente nelle parti della calzatura. (Risorg.)

COLLI. Signori, mi permetterò di notare che la distribuzione delle scarpe ha luogo sì, ma non gratuitamente; e siccome i soldati in guerra ne fanno un consumo assai maggiore, per questo io aveva fatto la proposizione di aprire un credito al ministro della guerra di 300,000 lire per provvedere di calzatura gratuitamente i soldati che combattono in Lombardia.

RICCI, ministro dell'interno. Parmi inutile forse una tale proposta, stantechè queste cose sono già provvedute, appunto in maggior copia, avuto riguardo alla maggior consumazione, ed si provvederanno appena il bisogno se ne mostri. (Risorg.)

COLLI. È talmente deciso che il soldato deve pagare da sé le proprie calzature, che, se non viene una legge, non si può altrimenti provvedere le scarpe al soldato senza che quello ne paghi la spesa. (Risorg.)

DI PAMPARATO. Io appoggio quello che dice il senatore Colli, e credo esser necessaria una legge per ottenere l'intento voluto dal proponente.

Tutti sanno che non si dà cosa alcuna al soldato per niente, nemmeno pel valore di un centesimo; vorrei però che non solo alla fanteria, ma alla cavalleria e ad ogni genere d'armi si estendesse questa legge. (Risorg.)

COLLI. La calzatura è una parte importantissima del corredo militare, e il soldato che cammina male diviene non

solo un soldato militare, ma un cattivo soldato: non serve all'esercito al quale appartiene, gli è anzi d'inciampo: per questo io credo necessario che il soldato sia munito abbondantemente di scarpe. Non dubito ch'egli patisca ora questo bisogno, che i magazzini dell'armata non sieno ben provveduti; ma il Governo dee venire in sussidio del soldato, alleggerendolo di questa spesa, e ciò per ricompensarlo in parte delle straordinarie fatiche e delle privazioni che sostiene per la patria indipendenza. (Risorg.)

(Si apre la discussione per la presa in considerazione.)

(Verb.)

SALUZZO ANNIBALE. In tempo di guerra la calzatura è fra gli arredi del soldato di fanteria l'articolo di vestiario il più essenziale e che soffre meno d'essere trasandato da chi governa gli eserciti.

La mancanza di scarpe contribuisce costantemente allo sviluppo di molte malattie nelle truppe, favorisce l'infingarderia di chi non ama lo stato militare e mette il soldato generoso e zelante nell'impossibilità di ben compire il suo dovere.

Già il senatore Colli espose al Ministero per ben due volte al cospetto di questa Camera l'urgenza massima che si provvedesse in via straordinaria all'opportuna calzatura di cui difetta principalmente la fanteria che combatte sul Mincio, e qui credo di non dover tacere che alcuni militari venuti dall'esercito dicono cose affliggenti su questo particolare, assicurando che la deficienza di scarpe è tale in varii corpi delle truppe colà raccolte, da stringere molli soldati a non poter seguitare che a rilento le mosse dei loro commilitoni.

Mutati i principii dell'arte della guerra, e gli eserciti divenuti maggiormente mobili di quel che erano per lo addietro, le truppe che li compongono ai nostri giorni provano, come di ragione, un più frequente bisogno di riparare la calzatura, cosicchè si può dire che, nel caso in cui siamo, il Governo, ordinando la pronta e gratuita distribuzione di scarpe in natura, tale che venne proposta dall'or citato onorevole membro di questo Senato, il Ministero non farà che imitare quanto si pratica in simili circostanze presso gli altri eserciti d'Europa e compirà un atto, se non di stretta giustizia, di larga, sovrana liberalità verso la nostra instancabile fanteria, che prova tanti disagi e milita con tanta lode nel Mantovano.

Avvertirò ancora che solo i soldati che sono nell'esercito combattente debbono godere di questo vantaggio. (Risorg.)

COLLI. Certamente questo è espresso nell'articolo che dice: *i soldati che sono in Lombardia.* (Risorg.)

(La presa in considerazione, messa ai voti, è adottata dalla maggioranza, onde la proposta di legge sarà passata negli uffici.) (Verb.)

UN SENATORE chiama la lettura della lettera portante la dimissione del conte Pralormo. (Verb.)

MANNÒ propone che sia letta nella sala delle conferenze.

(Verb.)

(La proposta è acconsentita.)

(Verb.)

IL PRESIDENTE scioglie quindi la seduta alle ore 4 3/4 pomeridiane, ed avvisa che per la prima convocazione i signori senatori saranno avvertiti a domicilio. (Verb.)

TORNATA DEL 13 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL CONTE COLLIER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Richiami sul verbale — Presentazione della seconda parte del progetto di legge d'unione della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso — Annunzio della nomina del cavaliere Cibrario a regio commissario per sostenere la discussione delle leggi di finanze — Domande di congedi — Questione sul numero di senatori necessario per la validità delle deliberazioni del Senato — Relazione sul progetto di legge del senatore Colli sulla calzatura dei soldati — Competenza del Senato nelle leggi di finanze — Ritiro per parte del proponente di detto progetto di legge — Presentazione del progetto di legge per alienazione di rendite del debito pubblico e per surrogazione della rendita spettante al dosario della regina Maria Cristina — Interpellanze del senatore De Cordenas sulla pubblica sicurezza — Relazione di petizioni.*

Si apre la seduta alle ore 12 1/4 meridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente. (Verb.)

RICHIAMI SUL VERBALE.

MANNÒ domanda sia fatto cenno nel verbale d'oggi delle seguenti rettificazioni intorno al suo discorso sulla legge d'unione: 1° che le critiche mosse contro la legge non erano per

proprio conto, ma per combatterle; 2° che nel far cenno della caduta dei due ultimi re di Francia, egli volle mostrarli caduti non per la violazione da essi fatta dello Statuto, ma caduti diversamente secondo la diversa origine dello Statuto medesimo; 3° finalmente che egli cercò di chiarire come nel nuovo Statuto, che debbe uscire dalla Costituente, le radici democratiche saranno per tal modo intrecciate colla radice monarchica, che niun pericolo sorgerà nè per l'una nè per l'altra parte. (Verb.)

ALFIERI chiede si mutino le parole *aderendo* la Camera si esporrebbe ad un rifiuto per essa *disdicevole*, colla frase che *la proposta d'un invito ai ministri inchiede per parte di essi la possibilità d'un rifiuto.*

(È approvato dopo tali rettificazioni il processo verbale.)
(Verb.)

PRESENTAZIONE DELLA SECONDA PARTE DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DELLA LOMBARZIA E DELLE PROVINCE VENETE DI PADOVA, VICENZA, ROVIGO E TREVISO.

RICCI, ministro dell'interno, si fa ad esporre la sua relazione intorno alla seconda parte del progetto di legge sull'unione della Lombardia e delle quattro provincie venete. (F. Doc., pag. 85.) (Verb.)

IL PRESIDENTE, dato atto al ministro di tale presentazione, accenna che la legge sarà quanto prima sottoposta ad esame negli uffizi. (Verb.)

ANNUNZIO DELLA NOMINA DEL CAVALIERE CIBRARIO A COMMISSARIO REGIO PER SOSTENERE LA DISCUSSIONE DELLE LEGGI DI FINANZE.

IL PRESIDENTE comunica un decreto del Luogotenente generale del regno, nel quale il cavaliere Cibrario è nominato a regio commissario per sostenere innanzi alle Camere le cinque leggi di finanze proposte dal Ministero. (Verb.)

DOMANDA DI CONGEDO DEI SENATORI TORNIELLI, BALDUINI, BALBI-PIOVERA E DELLA TORRE. — QUESTIONE SUL NUMERO DI SENATORI NECESSARIO PER LA LEGALITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL SENATO.

IL PRESIDENTE legge quindi alcune lettere per congedi domandati dai senatori Tornielli, Balduini, Balbi-Piovera e Della Torre. (Verb.)

ALFIERI domanda che la Camera prima di concedere tali congedi voglia fare il computo dei membri rimanenti per vedere se il loro numero sia sufficiente alla legalità delle sue deliberazioni. (Verb.)

(In tal proposito sorge quistione intorno al modo di determinare la maggioranza, se debba essa computarsi dai membri aventi voto o da quelli soltanto nominati.) (Verb.)

PEYRON legge l'articolo 50 del regolamento, il quale dice soltanto *membri*, senza distinzione. (Verb.)

GIOVANETTI nota che debbonsi tenere per senatori effettivi quelli solamente i cui titoli furono riconosciuti, e che hanno prestato giuramento; e di questi solo debba comporsi la maggioranza. (Verb.)

AUFIERI vuole che per la dignità della Camera le deliberazioni siano prese colla presenza del maggior numero possibile de' suoi membri. (Verb.)

STARA dimostra che la quistione relativa alla maggioranza fu già più volte risolta negli uffizi, dichiarandosi che i soli senatori votanti debbono comporre la maggioranza. (Verb.)

IL PRESIDENTE soggiunge che ad ogni dimissione di senatore ne ebbe a dare avviso al Ministero, il quale non ha finora stimato di provvedervi. (Verb.)

MANNO dice che lo Statuto non devesi interpretare, ma

obbedire; parlar esse solo tanto della nomina dei senatori, e dal numero totale dei nominati doversi computare la maggioranza. (Verb.)

GIOVANETTI spiega diversamente lo spirito dello Statuto, ed asserisce oltre la nomina, richiedersi, per l'effettività di senatori, poteri verificati e giuramento. (Verb.)

DELLA TORRE appoggia queste ragioni. (Verb.)

DEFORNARI converrebbe nell'opinione Manno quando il numero dei senatori fosse determinato; ma non essendolo, ragion vuole che la maggioranza abbia ad intendersi composta dei membri aventi voto. (Verb.)

IL PRESIDENTE propone la quistione se debbasi eleggere l'uno o l'altro dei discussi modi per determinare la maggioranza. (Verb.)

MANNO obietta la quistione pregiudiziale se la Camera sia o no competente a pronunziare un tal giudizio. (Verb.)

DE LA CHARRIÈRE sostiene la competenza della Camera. (Verb.)

MANNO la nega, combattendo le osservazioni del preopinante. (Verb.)

RICCI, ministro dell'interno, riassumendo la quistione, conchiude pel precedente stabilito dalla Camera, che debbasi tenere solo conto per la maggioranza dei membri che hanno prestato giuramento. (Verb.)

MANNO persiste sulla quistione pregiudiziale. (Verb.)

(Posta questa ai voti per alzata e seduta, è rigettata.) (Verb.)

IL PRESIDENTE pone quindi ai voti la quistione di maggioranza, se da calcolarsi sul numero dei nominati, oppure di quelli soltanto che prestarono giuramento.

(Viene deciso per quest'ultimo partito.) (Verb.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE DEL SENATORE COLLI SULLA CALZATURA DEI SOLDATI — COMPETENZA DEL SENATO CIRCA LE LEGGI DI FINANZE — RITIRO PER PARTE DEL PROponente DI DETTO PROGETTO DI LEGGE.

GIOVANETTI legge la relazione della Commissione sul progetto di legge sulla calzatura de' soldati in campagna, nella quale, toccato della convenienza di tale proposta, siccome un segno di pubblica gratitudine e compenso al soldato, perchè quest'idea sia maggiormente scolpita e torni a maggior profitto del medesimo propone che, invece di somministrare effettivamente un paio di scarpe, siane imputato gratuitamente il valore sulla massa di ciascun soldato. Termina coll'accennare una quistione costituzionale, se a termini dell'art. 40 dello Statuto appartenga al Senato l'iniziativa di simile legge, la quale potrebbe essere considerata compresa nelle eccezioni di cui è caso in detto articolo. (F. Doc., pag. 122.) (Verb.)

FRANZINI, ministro della guerra, fa osservare che il soldato non aveva bisogno di scarpe, che ne erano state provvedute 250000 paia; distribuite 184900 paia; e che a Peschiera ed a Piacenza si lavorano 5000 paia di scarpe alla settimana. Il soldato essere ben provveduto di ogni cosa: avanzargli 7 soldi netti al giorno, avere inoltre pane, vino, carne, riso, lardo: la sola cosa di cui patisce è la biancheria, non già perchè affatto ne manchi, ma perchè essendo ridotto a farsi da sé il bucato, è naturale che non riesca così bene come fatto dalle lavandaie; d'altronde accampando in bivacchi, esposto alla polvere, al sole, sente tanto più il bisogno di biancheria. Aggiungergli alcuna cosa alla massa, sarebbe fargli un regalo di 5 lire; meglio regalarli una camicia. (Op.)

Chiede che, se l'addimandata somma sarà accordata, se ne

determini l'uso, trovando men buono il partito della Commissione di lasciarlo in arbitrio del soldato.

Non divide l'opinione del senatore Giovanetti quanto all'interpretazione dell'art. 10 dello Statuto, e crede che la questione essendo d'un credito supplementario al bilancio, l'iniziativa spetti di diritto alla Camera dei deputati. (Verb.)

GIOVANETTI, relatore, osserva intorno all'uso della somma che questa è lasciata in facoltà del Ministero e non del soldato; ed in quanto alla questione, che chiama pregiudiziale, fa presente che lo Statuto non viene ad essere violato, non essendo questa questione di bilancio: il caso particolare e lo scopo di questa proposta non contravvenire ai diritti dell'altra Camera; che del resto dovendo la legge ottenere la sanzione degli altri due poteri, non si ha per questo a temere inconvenienti; e le eccezioni dell'art. 10 dello Statuto doversi interpretare strettamente, e non recarle a torre effetto alla regola generale che dà diritto d'iniziativa al Senato tuttavolta che non impinge nella lettera di detto articolo. (Verb.)

FRANZINI, ministro della guerra, trova esplicito l'articolo dello Statuto, e perciò crede debbasì anzitutto decidere la questione preliminare. (Verb.)

DI PAMPARATO ritiene che in fatto il soldato mancherà di nulla, ma alla fine della guerra si troverà oltremodo indebitato; perchè nel nostro sistema il vestiario va a carico del soldato: ciò è buono in tempo di pace, ma non è sempre giusto in tempo di guerra. Se una palla gli trafora il corpo, se anche l'abito è traforato, non è sua colpa; nè è colpa del cavaliere se una sciabolata nemica gli ammacca l'elmo, o se lo perde, quando gli cade sotto il cavallo. Doversi quindi pensare ad alleviarlo da questa indebita spesa. Essere lui indifferente che al soldato si regali una camicia o un paio di scarpe o uno scudo, purchè ciò sia a titolo di semplice gratificazione, non di ricompensa pel suo valore. Questo valore vuole essere ricompensato con qualche cosa di più. (Op.)

Desidera che la Camera prenda in considerazione le sue osservazioni, e che in grazia delle particolari circostanze da lui narrate vengasi con qualche provvedimento ad alleviare la condizione del nostro soldato. (Verb.)

GIOVANETTI, relatore, a questo proposito osserva che in sostanza si crederebbe insufficiente dal preopinante il compenso ora proposto; ma ciò non toglierà che, rimanendo ancora il soldato in debito al tempo del congedo, gli venga affatto condonato, per cui non può rimanere sui registri dell'amministrazione un debito che i soldati cancellarono col proprio sangue. (Verb.)

COLLI dice lo scopo della sua proposta esser più morale che positivo: egli ha mirato al fine accennato dal senatore Di Pamparato, ad un risarcimento da concedersi al soldato: potersi in conseguenza adottare il cambiamento proposto dalla Commissione. (Verb.)

DE CARDENAS, interpretando l'articolo dello Statuto, intende mostrare che il diritto negato alla Camera di discutere una tal legge le compete perchè non è esplicitamente esclusa in essa la facoltà di proporre le spese. (Verb.)

STARA concorre nella stessa sentenza, e dimostra che, mettendo tali restrizioni alla Camera, ben poche leggi potrebbe essa discutere prima dei deputati: essere pareggiate le condizioni d'entrambe le Camere rispetto alla proposta di nuove leggi: molte di esse necessitare in definitivo una spesa, onde se la Camera si dovesse astenere dal proporre per questo rispetto, diverrebbe illusoria la sua iniziativa. La legge presente non è di nuove imposizioni, non approvazione di conti, non stanziamento di bilancio; può in conseguenza essere discussa e votata dalla Camera. (Verb.)

DE LA CHARRIERE distingue tra il votare direttamente una spesa ed una legge, la cui esecuzione richiede somme da stanziarsi in bilancio: la presente legge è un credito morto, è una spesa da votarsi ed entra nelle eccezioni previste dallo Statuto. (Verb.)

COLLI nota che, ad ogni evento la spesa tornando a carico dello Stato, la proposta vuole soltanto definire che se ne abbia a sgravare il soldato: essere la Camera giudice competente in questo fatto. (Verb.)

REVEL, ministro delle finanze, non divide l'opinione del senatore Colli circa la competenza della Camera: si domanda un credito di 500,000 franchi, e questo deve far parte del bilancio; ogni bilancio deve prima essere discusso dall'altra Camera. (Verb.)

DE CARDENAS osserva che la Camera, come dice il ministro, non può la prima discutere il bilancio, ma può bensì approvare una spesa che ad esso si riferisca. (Verb.)

IL PRESIDENTE propone la questione pregiudiziale, se la proposta legge possa o no discutersi prima dal Senato. (Verb.)

DEFORNARI trova pericoloso l'adottare senz'altro questo principio; grande restrizione venirne all'iniziativa della Camera. (Verb.)

PICOLET osserva che si può votare una ricompensa all'esercito senza violare il principio dello Statuto intorno alla prerogativa dell'altra Camera. (Verb.)

MANO invece proporrrebbe un'altra questione antipregiudiziale, cioè se in questo caso la Camera sia competente a decidere il dubbio. (Verb.)

REVEL, ministro delle finanze, asserisce che la Camera è competente, salvo all'altra il suo giudizio in proposito. (Verb.)

COLLI insiste, dichiarando la sua una questione di moralità e non di denaro; una questione di opportuna ricompensa. (Verb.)

FRANZINI, ministro della guerra, esposto il trattamento del soldato in campagna, che dai forniti ragguagli non potrebbe risultare migliore; esposte le condizioni del nostro erario; accennata la sospesa ritenzione da lui stesso provocata a pro del soldato, conchiude non esservi per ora la voluta necessità nè di questa ricompensa nè di questo credito. (Verb.)

DI PAMPARATO sostiene le ragioni del senatore Colli, reclamando la necessità di anticipare una ricompensa ai soldati guerreggianti. (Verb.)

FRANZINI, ministro della guerra, dichiarasi caldo fautore di questa ricompensa; ma dice che la medesima si potrà concedere ben più larga e più opportuna a guerra finita. (Verb.)

DELLA TORRE sostiene un tale partito. (Verb.)

IL PRESIDENTE interroga il senatore Colli se dopo la succeduta discussione persista nella sua proposta. (Verb.)

COLLI acconsente di ritirarla, dichiarandosi soddisfatto degli schiarimenti avuti circa il trattamento del soldato e delle generose intenzioni mostrate dal Ministero. (Verb.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ALIENAZIONE DI RENDITE DEL DEBITO PUBBLICO E PER SURROGAZIONE DELLA RENDITA SPETTANTE AL DOVARIO DELLA REGINA MARIA CRISTINA.

REVEL, ministro delle finanze, previa una relazione ragionata delle condizioni della guerra e dei presenti bisogni, nella quale domanda che la Camera voglia riferire in via d'ur-

genza il progetto di legge di finanze, che sta per presentare, per alienazione di rendite del debito pubblico e surrogazione di quella spettante al dovario della regina Maria Cristina, si fa a leggerne il tenore. (V. Doc., pag. 112.) (Verb.)

IL PRESIDENTE dà atto al ministro della fatta presentazione. (Verb.)

(Si decreta d'urgenza la discussione del progetto. (Verb.)

DEFORNARI vorrebbe muovere alcune interpellanze al ministro della guerra; ma, dopo alcune particolari considerazioni, differisce ad altro tempo. (Verb.)

INTERPELLANZE DEL SENATORE DE CARDENAS SULLA PUBBLICA SICUREZZA.

DE CARDENAS, prendendo la parola circa l'interpellanza che aveva domandato di fare al Ministero nella tornata precedente sull'inoperosità della polizia e sul bisogno di provvedere con una legge transitoria alla sospensione di quella nei comuni e provincie che doveva attivarsi in questo mese, dichiara desistere da tale interpellanza, su cui il Ministero, eccitato ieri dall'altra Camera, aveva dato soddisfacenti schiarimenti; soggiunge però esservi gravi abusi dal Ministero conosciuti, dei quali dicesi pronto a produrre le prove sia in seduta segreta del Senato, come avanti ad una Commissione d'inchiesta formata dalle Camere o dal Ministero. (Verb.)

REVEL, ministro delle finanze, risponde che, sebbene il Ministero sia solidale per gli atti del Governo, ha però ognuno il suo proprio speciale ramo, e che l'interpellanza in discorso tocca direttamente il ministro dell'interno, cui vuol essere fatta. Può nondimeno asseverare che il Governo si sta occupando dei provvedimenti di cui è menzione.

Quanto poi ai fatti particolari, cui accenna il preopinante, essendogli affatto sconosciuti, non potervi rispondere parola. (Verb.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

IL PRESIDENTE annunzia l'ordine del giorno portare la relazione sulle petizioni. (Verb.)

(Sostituti segretari di giudicatura.)

STARA si leva a riferire sulla petizione segnata col n° 1, sporta da **Domenico Guerrieri**, segretario sostituito della giudicatura di Sarzana, tendente ad ottenere che sia ad essi sostituiti segretari fissato uno stipendio e determinate le loro attribuzioni. Svolte quindi pro e contro le ragioni per la domanda Guerrieri, termina con proporre che si mandi a depositare l'originale della petizione negli archivi della Camera e ne sia trasmessa copia al dicastero della grande cancelleria per quei riguardi che ravviserà opportuni in occasione di riordinamento di questo servizio. (Verb.)

(Il Senato adotta la proposta.) (Verb.)

(Abolizione delle linee doganali tra le provincie lombardo-venete e gli Stati Sardi.)

DE LA CHARRIÈRE riferisce sulle petizioni 2, 5 e 6, segnate da particolari di Valenza, Alessandria e San Salvatore,

tutte dirette ad ottenere la totale abolizione delle linee doganali tra le provincie lombardo-venete e gli Stati Sardi.

Premessa pertanto e senza pregiudizio la considerazione se queste petizioni sottoscritte da molti individui abbiano a tenersi come collettive e in opposizione allo Statuto, conchiude perchè siano comunicate al Ministero e alla Commissione del Senato che verrà nominata per l'esame della seconda parte della legge sull'unione della Lombardia e delle provincie venete. (Verb.)

(La Camera consente la proposta.) (Verb.)

(Proprietà letteraria e industriale.)

GRONO riferisce sulla petizione n° 5, dell'avvocato **Duboin**, per l'iniziativa od invito al Ministero a proporre un'apposita legge sulla proprietà delle produzioni dell'ingegno rispetto agli Stati italiani, e, accennate le ragioni su cui è fondata una tale dimanda, nonchè toccato dell'inesattezza de' fatti ivi allegati, conchiude però, considerata l'importanza dell'oggetto e la convenienza di provvedervi in più adatte circostanze, che si abbia il memoriale a comunicare al Ministero dell'interno ed a quello degli affari esteri, perchè a tempo opportuno ne tengano quel conto che merita. (Verb.)

(Il Senato aderisce alla proposizione.) (Verb.)

MANNO nota qui avere la domanda in discorso ogni altro pregio, fuor quello dell'opportunità, in vista delle gravissime circostanze in cui ci troviamo, dove gli affari della guerra ci occupano intieramente. (Verb.)

(Aonzo Nicolò - domanda di crediti verso lo Stato.)

PIEZZA sorge per ultimo a riferire sulla petizione n° 4 di **Nicolò Aonzo** di Savona, il quale reclama circa una domanda già presentata in via di liquidazione per un credito segnato in lire nuove 57,154 per asserti residui averi verso lo Stato, originati da impresa esercita nell'anno 1798. Spiegate, per quanto siasi potuto intendere dal tenore della petizione, le ragioni su cui l'Aonzo fonda la sua domanda, conchiude a senso della Commissione di proporre l'ordine del giorno per le due prime parti della domanda, siccome non corredate di alcuna prova dei fatti allegati, e per essere quelli, di cui risulta, di competenza dei tribunali ai quali deve prima rivolgersi; e parimente per la terza, per trattarsi d'oggetto di grazia dopo una transazione col regio demanio, accordata però piuttosto in via di grazia che per diritti riconosciuti, attesa l'insufficienza dei titoli presentati. (Verb.)

(Il Senato approva l'ordine del giorno siccome viene proposto.) (Verb.)

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, domanda alla Camera se non crede di dover decretare pure d'urgenza la legge d'unione. (Verb.)

IL PRESIDENTE osserva che, sebbene non sia stata questa domandata dal ministro dell'interno, saranno però ambedue le leggi esaminate senza ritardo; consulta quindi la Camera quando intenda radunarsi. (Verb.)

(Vien deciso che vi sarà domani a mezzogiorno riunione negli uffizi, salvo a stabilire l'adunanza pubblica, per cui i senatori saranno avvisati a domicilio, e la seduta è sciolta alle ore 3 pomeridiane.) (Verb.)

TORNATA DEL 17 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Richiami sul verbale — Verificazione dei poteri e giuramento del senatore Collegno Giacinto — Dimissioni del senatore De La Charrière dalla carica di senatore — Omaggio — Presentazione del progetto di legge del senatore Defornari per l'adozione dalla Nazione dei figli dei combattenti in Lombardia — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge per l'alienazione di rendite del debito pubblico e surrogazione di quella spettante al dovario della regina Maria Cristina — Rettificazioni al progetto di legge d'unione della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso — Mozione del senatore Defornari per la nomina di una Commissione per gli affari della guerra.*

Alle ore 12 1/2 meridiane si apre la seduta colla lettura del processo verbale della tornata precedente. (Verb.)

RICHIAMI SUL VERBALE.

COLLI domanda sia sostituita la parola *risarcimento* a quella di *ricompensa* usata nella discussione sulla sua proposta circa la calzatura de' soldati. (Verb.)

GIOMO chiede a sua volta che, là dove s'accenna alla petizione n° 3 dell'avvocato Duboin, aggiungasi alle parole *proprietà dell'ingegno*, quelle *delle produzioni dell'ingegno*. (Verb.)

DE CARDENAS vuole che, nella quistione circa la competenza della Camera sulla proposta legge della spesa per la calzatura dei soldati, si esprima che *la facoltà al Senato di proporre spese non è esplicitamente tolta dal citato art. 10 dello Statuto*. (Verb.)

PLEZZA s'alza per ultimo domandando che ai motivi del proposto *ordine del giorno sulla petizione n° 4 di Nicola Aonzo* si aggiunga quello *perchè i fatti stessi di cui risulta sono di competenza dei tribunali, ai quali deve l'Aonzo rivolgersi*. (Verb.)

IL PRESIDENTE annunzia l'arrivo del luogotenente generale cavaliere Giacinto di Collegno. (Verb.)

VERIFICAZIONE DEI POTERI E GIURAMENTO DEL SENATORE GIACINTO COLLEGNO.

GIOVANETTI legge la relazione sui titoli di nomina del prefato cavaliere Di Collegno e conchiude colla proposta d'ammissione. (Verb.)

(Questa è adottata dalla Camera.) (Verb.)

DI COLLEGNO GIACINTO presta il voluto giuramento. (Verb.)

DIMISSIONI DEL SENATORE DE LA CHARRIÈRE DALLA CARICA DI SENATORE.

IL PRESIDENTE, lette due lettere del senatore De La Charrière, la prima per un congedo illimitato, e l'altra dove

dà la sua dimissione dalla carica di senatore, annunzia quest'ultima essere già comunicata al Ministero interni (1). (Verb.)

OMAGGIO.

IL PRESIDENTE partecipa essersi fatto omaggio alla Camera d'un opuscolo dell'intendente Milanese, intitolato *Metrolologia comparata*. (Verb.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL SENATORE DEFORNARI PER L'ADOZIONE DALLA NAZIONE DEI FIGLI DEI COMBATTENTI IN LOMBARDIA.

IL PRESIDENTE significa quindi alla Camera una proposta di legge del senatore Defornari, perchè siano adottati dalla nazione i figli dei combattenti in Lombardia. (V. Doc., pag. 122.) (Verb.)

DEFORNARI, accennando avere inteso che consimile proposta sia stata fatta all'altra Camera, domanda si tenga conto della sua, finchè l'esito di quella non sia conosciuto. (Verb.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI RENDITE DEL DEBITO PUBBLICO, E SURROGAZIONE DELLA RENDITA SPETTANTE AL DOVARIO DELLA REGINA MARIA CRISTINA.

IL PRESIDENTE dà lettura del progetto di legge per l'alienazione di rendite del debito pubblico e surrogazione di quella spettante al dovario della regina Maria Cristina. (Verb.)

QUARELLI si fa ad esporre la relazione della Commissione in cui, provato il presente bisogno per sopperire alle urgenti spese della guerra, trova assai opportuno il partito proposto, e conchiude per la pura e semplice adozione della legge. (V. Doc., pag. 112.) (Verb.)

(1) Con lettera del 18 luglio il presidente invitò il senatore La Charrière a ritirare la sua dimissione, partecipandogli essergli stato accordato un congedo illimitato.

DELLA TORRE, approvato in genere questo e gli altri progetti di legge di finanza, che dichiara doversi votare d'urgenza onde far fronte ai pressanti bisogni, passa a discorrere delle condizioni interne ed esterne del nostro Stato, e più specialmente della guerra, la quale, rompendo tutto l'equilibrio delle nostre finanze, aggravò la posizione. Osserva la scarsità di danaro nel paese prodotta dalle meno copiose raccolte e dalla diminuzione di prezzo nei generi principali; grande essere la sortita del danaro senza verun mezzo d'entrata. Fatto il computo delle spese dal principio della guerra, non crede possano a gran pezza bastare i fondi proposti per andar alla fine dell'anno. Non vede altro mezzo di far entrare il danaro sufficiente a cotante spese che in un grande prestito fatto all'estero; accenna i mezzi di contrarlo, non dissimulando le condizioni forse un po' gravose a cui converrà piegare. La necessità di questo prestito ci la trova consigliata ugualmente dalle ragioni finanziere militari e politiche, la maggiore delle quali sarebbe che l'abbondanza delle risorse procurate ci metterebbe in grado d'incalzare con maggior forza la guerra o di ottenere più larghe condizioni in caso di pace.

Ei vede oltre ciò la massima premura di fare gli incumbenti necessari al riguardo onde altra potenza non ci abbia a prendere il passo. Confuta finalmente le obiezioni che si potrebbero fare, sia pel caso di pace, nel cui evento è pur sempre necessario d'aver fondi abbondanti per attivare le imprese interne dello Stato e fortificarci alle frontiere, non che circa lo stato precario del presente Ministero, al cui riguardo egli non iscorge perchè non possa dal canto suo adoperarsi a questo grande scopo, che, cominciato solo o terminato, gli frutterà sempre l'approvazione universale. (Verb.)

NIGRA concorre nell'avviso del preopinante, e vuole che si pensi seriamente a negoziare un prestito capace di sopperire non solo ai presenti, ma ai bisogni avvenire dello Stato; opina anch'egli debbasi dare la preferenza all'Inghilterra, e che un siffatto modo di provvedere alle necessità del paese sia migliore d'ogni altro, il quale non procuri che capitali alla spicciolata. (Verb.)

DELLA TORRE aggiunge, in quanto alla parte politica, che se ci procureremo abbondante danaro saremo più temuti e rispettati: accenna maggiori essere le nostre gravezze della guerra in confronto dell'Austria, e termina insistendo per un prestito largo che ci fornisca i fondi per sostenere la guerra, a parer suo, non così tosto finita, e nel caso di pace per fortificarci alle frontiere. (Verb.)

MORCA sta egli pure perchè si faccia un prestito largo all'estero, per cui mezzo si possa pure far fronte alle spese per la costruzione delle strade ferrate. (Verb.)

REVEL, ministro delle finanze, rispondendo alle osservazioni fatte dai preopinanti, narra le varie fasi di un prestito nazionale, il cui pensiero da parecchi anni era nel Governo, e non contratto finora, o perchè il bisogno non ne fosse pressante, o perchè le condizioni particolari di qualche Stato o quelle dell'Europa in generale fossero contrarie. (Verb.)

Racconta che nel febbraio 1845, quando si trattò l'argomento delle strade ferrate, furono fatte varie offerte di prestiti, ancor per somme vistose; ma che non furono accettate pel momento, non sapendosi ancora la cifra presuntiva della spesa a cui ammonterebbero i lavori che si volevano intraprendere.

Nel seguente anno, quando la cifra fu determinata, e che occorreva il danaro, l'occasione di far prestiti non era più opportuna, stante l'universale carestia che si faceva sentire in tutta l'Europa, e che trasse i danarosi ad impiegare i loro capitali in altre speculazioni.

Fu piuttosto una buona che una cattiva ventura che quel prestito non si sia fatto; perchè, quando si hanno denari si ama spenderli, e non potendosi allora prevedere quello che sarebbe successo tre anni dopo, a quest'ora si sarebbero pagati tre anni d'interessi, del danaro forse non ve ne sarebbe più e sarebbe restato il debito.

Sul finire dell'anno scorso quando già l'orizzonte politico dell'Italia s'intenebrava, si tentò per vie indirette di aprire alcune pratiche per un prestito, evitando la pubblicità e la concorrenza, perchè l'Austria, visti i di lei rapporti poco amichevoli che già fin d'allora passavano colla Sardegna, avrebbe messo in opera tutti i suoi raggiri per mandare a monte ogni possibile accordo.

Nel gennaio dell'anno corrente vi era qualche cosa di bene iniziato; ma il condurlo a termine definitivo dipendeva dalla piega che avrebbe preso la politica della Francia, e segnatamente dal carattere dell'indirizzo che la Camera dei deputati avrebbe fatto al discorso del Re. Ora tutti sanno come andò a finire quella faccenda. Questo accidente, che produsse un terremoto politico in tutta l'Europa, fece stringere il cuore e la borsa ai banchieri.

Le vicende successive della Francia non lasciavano speranza che ivi potesse migliorare il commercio, e per conseguenza non era più quivi il luogo opportuno di tentare un prestito.

Se ne fece saggio in Inghilterra, ma i capitalisti inglesi erano sfiduciali al sommo contro i Governi del continente, quasi tutti mezzo falliti; non si poté avere che vaghe parole e vaghe speranze.

Si dovette quindi cercar nel paese quello che non si poté trovare altrove. Non nega che in Inghilterra od in altri paesi non ci sieno denari, e che non si possa in qualche guisa accattarne. Ma tutti mi parlano, ei dice, che avrei dovuto o che dovrei contrarre un prestito, e nessuno finora mi ha fatto una proposta speciale, che sarei disposto ad accettare quando fosse conveniente; ma rischiare senza pro la domanda sopra una cifra preventiva, val quanto mettere in discredito le nostre finanze, che sono ancor lungi dal meritarselo. Il nostro debito pubblico, di 65 milioni, raggiuglia appena i tre quarti dell'annua rendita: nessun altro Stato ha così pochi debiti quanto noi intanto che ha dinanzi una lusinghiera prospettiva.

Confessa che le misure da lui proposte fin qui non riguardano che le urgenze presenti, perchè la Lombardia, che sta per incorporarsi definitivamente con noi, potrà contribuire efficacemente; e perchè migliorando, come se ne ha la speranza, le nostre condizioni, migliorerà del pari il nostro credito di dentro e di fuori. (Op.)

Dichiara però che niuna spesa o per pubbliche opere o per apparecchi ad una guerra probabile fu mai dal suo Ministero contesa. Egli non è dunque avverso all'idea di un prestito all'estero; ma, attesa la difficoltà delle attuali circostanze e la grande sfiducia che percosse tutti i più grandi capitalisti di Europa, non sa vedere così facile la riuscita di questo spediente, impossibile poi al tempo in cui presentava i noti progetti di leggi finanziarie. Vede egli pure che le condizioni di Europa si vanno ora mutando, e prende speranza che in breve saranno tali da mettere il Governo in grado di avere buone condizioni per un prestito all'estero; ma vede altresì la necessità di sopperire ai presenti bisogni con quei mezzi che sono in nostra mano. Non ricusa l'offerta d'un prestito quando gli venga fatta, non istima però doverla troppo cercare; le condizioni delle nostre finanze essere in Europa conosciute, e potersi avere miglior partito aspettando le offerte che cercandole noi primi. (Verb.)

DELLA TORRE vuole che si approfitti dell'attuale bonaccia senza aspettare che il pubblico credito peggiori; non gli pare buona in questo caso l'inoperosità del Ministero, ma insiste onde operi attivamente o faccia operare perchè non gli sfugga l'occasione. (Verb.)

REVEL, ministro delle finanze, osserva essere questa materia delicata da non doversi così facilmente commettere ad altri; non essersi tenuto finora inoperoso, e s'adopererà coi migliori mezzi onde trovare un conveniente partito. (Verb.)

GIOVANETTI non può farsi capace come la Lombardia, terra sì produttiva ed abbondante, che forniva all'erario austriaco annue ingenti somme di danaro, sia ora così stretta di mezzi, che, non avendo al dire del ministro più di 50 mila uomini in armi, non possa colle sue ordinarie risorse bastare alla loro spesa. (Verb.)

Com'è, diss'egli, che il paese pingue, quello che nel '96 poté sobbarcarsi alle ingenti contribuzioni straordinarie di cui lo aggravò Bonaparte, e che ora, più ricco che non era allora, con una rendita ragguardevole la quale non è più esportata a Vienna, sia in così breve tempo ridotto a tali estremi da dover ricorrere agli argenti delle chiese? (Op.)

Egli non sa se il Ministero abbia attentamente esaminate le condizioni di quel paese, e vorrebbe si cercassero più ampi e più positivi schiarimenti: interpella finalmente il ministro intorno alle anticipazioni che ancora recentemente diconsi fatte a quel Governo provvisorio. (Verb.)

REVEL, ministro delle finanze, risponde che intorno alle cose di Lombardia ha solo gli schiarimenti fatti di pubblica ragione, per essere tuttora quel Governo di fatto separato. (Verb.)

La Lombardia ha dovuto fare ingenti spese per provviste di armi e per l'impianto di un esercito, per formare il quale si mancava di tutto, e per ordinare uno stato nuovo di cose. Al principio della guerra fu stipulato che l'esercito sardo, entrando in Lombardia, sarebbe mantenuto da questa. Ma, scartati i vecchi appaltatori e fornitori, i nuovi non sapevano bene il loro mestiere. Ne nacquerò perciò querele; ondechè l'intendente generale dell'esercito, recatosi a Milano, agli 11 aprile stipulò col Governo provvisorio: incaricarsi lui della provianda, gli si anticipasse un milione, ed ogni dieci giorni fosse rimborsato delle sue spese. Ma per propria garanzia volle che i pagamenti gli fossero fatti dall'azienda sarda.

Quest'ultima vi acconsenti e convenne col Governo provvisorio che sarebbe indennizzata alla fine di ogni mese. Se non che a risparmio di far viaggiare il danaro da Torino a Milano, poi ancora da Milano a Torino, i due Governi stabilirono che i pagamenti si farebbero in Milano, coi denari stessi del Governo provvisorio. Ma questo ridottosi al verde, fu mestieri di metterlo in misura di non fallire agli impegni: ed in tre volte gli furono anticipati due milioni e mezzo. Mezzo milione fu restituito; e sui rimanenti due milioni il Governo della Lombardia debbe aver scontato vari assegni nostri, per cui il ministro non saprebbe a che possa ridursi di presente il di lui debito. (Op.)

Spera che ad ogni modo l'erario sarà fra non molto reintegrato. (Verb.)

GIOVANETTI, senza fermarsi nè alla natura nè al modo di questo contratto, del quale non contende la necessità, avrebbe però voluto che il Ministero l'avesse presentato alla sanzione delle Camere. (Verb.)

DE CARDENAS avverte che all'epoca del menzionato contratto la sessione del Parlamento non era aperta, epperò si deve tenere per atto compiuto quanto fece prima il Ministero. (Verb.)

GIOVANETTI nota che lo Statuto era in vigore e doveva quindi il Ministero dare conto di quest'atto al Parlamento tosto riunito. (Verb.)

(È chiusa la discussione generale.) (Verb.)

ALFIERI domanda circa il primo paragrafo se la condizione apposta della pubblicità non potrà fare ostacolo all'alienazione delle rendite istesse e non sia meglio ricorrere alla cassa di ammortizzazione. (Verb.)

REVEL, ministro delle finanze, fatta distinzione tra i due debiti del 1819 e 1831 e recate le cifre di quello del 1819 e dei fondi della cassa d'ammortizzazione, accenna non trovarsi questa in sufficienza, oltrechè non le conviene di concorrere con privati, pel sistema suo di non andar oltre nel prezzo d'acquisto ad una certa determinata misura. (Verb.)

ALFIERI, notate alcune differenze tra le due casse di estinzione d'Inghilterra e di Francia, e ritenute le condizioni della nostra quali vennero presentate dal ministro, non insiste maggiormente. (Verb.)

COTTA sorge poscia a dimostrare le difficoltà che incontrerebbe l'alienazione progettata secondo i modi esposti dal Ministero, e, svolte le ragioni per cui crede più utile l'aprire trattative private sia coi nazionali sia con esteri, propone un paragrafo addizionale al primo articolo, del seguente tenore:

« E però fatta facoltà al Ministero delle finanze d'accogliere a trattativa privata le proposizioni d'alienazione anche parziale delle suddivisate rendite a quel miglior prezzo che non discenda sotto il pari più del 10 per 100, compreso l'interesse del tempo già trascorso dalla data della rispettiva loro decorrenza. » (Verb.)

REVEL, ministro delle finanze, non può accettare l'articolo addizionale, comechè possa dirsi un lusinghiero voto di fiducia; osserva che a fare più esplicite dichiarazioni sarebbe pericoloso: entra a divisare i modi con cui sarà condotta l'operazione, e desidera sia imposto un *minimum*, come fu detto nella relazione.

Del resto non crede questa alienazione possa influire sul corso delle nostre rendite, atteso il vistoso fondo delle casse d'estinzione. (Verb.)

COTTA, non che reputar nociva la facoltà che vuol lasciare al Ministero, la crede anzi agevolar l'operazione, persuaso con una latitudine sotto il pari che verrà coperta la vendita di queste rendite prima dell'incanto stesso, che potrebbe forse andar deserto. (Verb.)

REVEL, ministro delle finanze, reputa esser in tal caso miglior consiglio, onde non ritardare il corso della presente legge, di proporle un'altra per avervi ricorso quando l'aspettamento degl'incanti, come vuole il proponente, riuscisse deserto. (Verb.)

COTTA teme che, una volta deserti gl'incanti, non siasi più a tempo per le misure da esso proposte. (Verb.)

DEFORNARI dice che, competente alquanto anch'egli in tale materia per la direzione esercita così lunghi anni della amministrazione del debito pubblico, si permette d'interloquire per qualche schiarimento! Ben nella discussione, negli uffizi e nella Commissione anche, della quale fa parte, aveva considerato come fosse stato desiderabile che il ministro avesse potuto riservarsi la latitudine onde poter alienare anche altramente le rendite di che si tratta, e segnatamente alla cassa d'estinzione, in quanto potesse questa sopperire co' suoi fondi all'acquisto; ma, attesa l'urgenza manifestata per la legge proposta, e ben persuaso che il Ministero avesse tutto considerato e preordinato, non avere pensato che luogo fosse ad obbiettare; che però, se avesse luogo qualche emendazione, intenderebbe interloquire e, segnatamente quanto alla

emendazione proposta dal senatore Cotta, proporre un sotto-emendamento sopprimente la preventiva manifestazione del prezzo minimo a cui sarebbe fatta facoltà al ministro d'alienare le rendite: soggiunge poi non comprendere come possa essere più spedito ed agevole, come pare riservarsi al ministro, il procurarsi ulteriori facoltà per operare altramente con la proposizione di una legge addizionale, mentre un'emendazione concordata e tosto deliberata da questa Camera può speditamente e agevolmente, com'è sperabile, ottenere presso l'altra Camera l'intento. (Arch. del Sen.)

(L'emendamento Cotta non è appoggiato.) (Verb.)

ALFIERI chiede se, trattandosi di una operazione fortunosa, la quale può di leggeri generare sfiducia nel pubblico, non si possa almeno lasciare la facoltà al Ministero dopo la deserzione degl'incanti di accettare private offerte. (Verb.)

REVEL, ministro delle finanze, esposto il metodo che vuol seguire nel trattare gl'incanti, dividendo la vendita in varii lotti, si riserva di appigliarsi al proposto partito per le schede che porteranno meno del *minimum*. (Verb.)

CIBRARIO, commissario del Re, sorge a spiegare maggiormente il corso dell'operazione; combatte il mezzo proposto, come quello che darebbe campo agli speculatori di concertarsi, e, nel caso che sorgessero difficoltà, il Ministero potrebbe sempre ricorrere allo spedito suggeritogli. (Verb.)

DELLA TORRE non vorrebbe che il partito consigliato potesse nuocere al prestito da lui propugnato, perchè la deserzione degl'incanti screditerebbe all'estero pure i nostri fondi. (Verb.)

REVEL, ministro delle finanze, non crede che siasi per prendere norma del nostro credito da alcune centinaia di mille lire di rendita, e lo speculatore che vorrà imprestare al Governo non si regolerà da queste rendite, ma bensì dal nostro debito, dalla nostra posizione, dalle nostre risorse presenti e future. (Verb.)

ALFIERI domanda ancora se non si possa fare lo scambio dei debiti 1819 e 1851. (Verb.)

REVEL, ministro delle finanze, ravvisa l'impossibilità di questo scambio, attesochè, sebbene abbiano i due debiti lo stesso sistema di ammortizzazione, non hanno però le stesse scadenze, oltre a diversi particolari proprii a ciascun debito. (Verb.)

NIGRA desidera, a preferenza d'ogni altro cambiamento, si lasci facoltà al Ministero di fare questa vendita per incanti pubblici o per trattative private, onde meglio assicurare l'esito dell'operazione. (Verb.)

ALFIERI accenna che l'emendamento Nigra entrerebbe nella sua proposta. (Verb.)

DEFORNARI aderisce alle proposizioni pressochè uniformi dei senatori Alfieri e Nigra. (Arch. del Sen.)

REVEL, ministro delle finanze, assicura che, consentendo le condizioni del Ministero, farà la proposta all'altra Camera, qualunque sia per esserne l'esito. (Verb.)

(Così stabilito, si passa ai voti sul primo articolo, che è adottato, come pure il secondo e terzo.) (Verb.)

ALFIERI, all'articolo 4°, domanda al ministro se non sarebbe più opportuno che l'assegnamento, di cui nell'ultimo paragrafo, si facesse direttamente sull'erario invece di ripartirlo sulle diverse tesorerie provinciali. (Verb.)

REVEL, ministro delle finanze, risponde che, essendo questo il modo tenuto per l'addietro in materia d'assembli, non si credette dovere in questa circostanza cambiare di sistema. (Verb.)

GIOVANETTI nota specialmente che la diversità delle presenti nostre istituzioni necessita pure un cambiamento in questa parte di servizio, sebbene di forma soltanto. (Verb.)

DEFORNARI fa notare che l'essenziale si è che sia inteso, come lo è di per sé, che le assegnazioni in surrogazioni sono fatte *pro solvendo* e non *pro soluto*, pel caso d'impedimento o inesequimento delle surrogate assegnazioni; che d'altronde è noto, non che supposto, essersi passati opportuni concerti coll'intendenza generale di S. M. la Regina vedova. (Arch. del Sen.)

(Votato quindi e adottato il quarto articolo, segue la votazione sul complesso della legge per isquittinio segreto, che risulta adottata da 52 voti favorevoli contro 1 contrario.) (Verb.)

BETTIFICAZIONI AL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DELLA LOMBARDIA E DELLE PROVINCE VENETE DI PADOVA, VICENZA, ROVIGO E TREVISO.

IL PRESIDENTE significa alla Camera l'omissione occorsa nel progetto di legge presentato nell'ultima seduta sull'unione della Lombardia, e, fatto il conto dei due esemplari, risulta la mancanza del seguente paragrafo:

« I rappresentanti che saranno impiegati cesseranno d'aver diritto al loro stipendio per tutto il tempo delle sessioni della Costituente. (Verb.)

MORIS domanda la parola per notare un'altra mancanza al quinto articolo, cioè delle parole *nelle provincie venete*. (Verb.)

GIOVANETTI avverte quest'omissione non portar difetto nel senso della legge. Venendo poi al paragrafo aggiunto degl'impiegati, significa che, alcuni fra i membri della Commissione non credendosi competenti a pronunziare giudizio su questo particolare, si rende necessario che il Senato si riunisca nuovamente negli uffici per discuterne. (Verb.)

PLEZZA, attesa l'urgenza riconosciuta della legge, propone sia trattata domani. (Verb.)

ALFIERI vorrebbe invece si proponesse lo spazio di ventiquattrore, in vista della probabilità della nuova formazione del Ministero. (Verb.)

MARCO trova più opportuno il discutere la legge presenti i suoi autori che non col nuovo Ministero. (Verb.)

MOZIONE DEL SENATORE DEFORNARI PER LA NOMINA DI UNA COMMISSIONE PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

DEFORNARI pronuncia un discorso inteso a dimostrare la somma urgenza ed importanza di rivolgere l'attenzione e tutte adoperare le diligenze ch'essere possano di competenza della Camera in relazione alle cose della guerra, onde assicurare ed affrettare la liberazione d'Italia nostra dalla dominazione e dalle nemiche armi straniere, e così reprimere anche i fautori d'ogni sorta all'interno: al quale uopo segnatamente propone e raccomanda che, a norma anche delle riserve contenute nel regolamento provvisorio, sia creata un'altra Commissione, permanente per la durata della presente sessione, composta dei senatori forniti di speciali cognizioni, proprie o accessorie, e competenti per gli affari della guerra, di che la

Camera ha nella sua composizione riconosciuta dovizie, la quale continuamente, alacramente si occupi in proposito di quanto possa e completare e migliorare ed affrettare le disposizioni legislative, e coadiuvare il Governo, ed influire anche ad illuminare, confortare, sostenere la pubblica opinione, tanto importante e influente anch'essa. (Arch. del Sen.)

IL PRESIDENTE avverte che anche per una siffatta mozione, sebbene di ordine interno, non legislativa, esigesi il

deposito di una formolata proposizione da trasmettersi negli uffici onde essere esaminata nelle volute forme.

(Arch. del Sen.)

DEFORNARI si riserva di tosto eseguire tale deposito, insistendo per la massima urgenza in affare che è il massimo e vitale, cui tutto il resto per ora è secondario e accessorio.

(Arch. del Sen.)

(La seduta è sciolta alle ore 3 1/2 pomeridiane.) (Verb.)

TORNATA DEL 19 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Richiami sul verbale — Verificazione dei poteri e giuramento del senatore Rignon — Relazione e discussione della seconda parte del progetto di legge d'unione della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso concernente il Governo interinale delle stesse provincie.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente. (Verb.)

RICHIAMI SUL VERBALE.

MOSCA. Là dove è stato espresso che ho appoggiato il sentimento del senatore Della Torre in ordine ad un prestito all'estero vorrei che se ne accennasse il motivo, che consiste nell'osservazione che, se la guerra, terminando presto, lasciasse libera una parte anche ragguardevole del prestito, sarebbe utilmente convertita nelle strade ferrate. (Cost. Sub.)
(Dopo tale osservazione, il processo verbale è approvato.) (Cost. Sub.)

VERIFICAZIONE DEI POTERI E GIURAMENTO DEL SENATORE RIGNON.

GIOVANETTI legge la relazione sui titoli del conte Rignon e conchiude per l'ammissione, colla clausola che lo stesso non avrà voto deliberativo se non dopo compiuto il quarantesimo anno di sua età prescritto dallo Statuto. (Verb.)
(Quale proposta è adottata dalla Camera.) (Verb.)
RIGNON presta il voluto giuramento. (Verb.)

RELAZIONE E DISCUSSIONE DELLA SECONDA PARTE DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DELLA LOM- BARDIA E DELLE PROVINCIE VENETE DI PA- DOVA, VICENZA, ROVIGO E TREVISO CONCER- NENTE IL GOVERNO INTERINALE DELLE STESSE PROVINCIE.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sulla seconda parte del progetto di legge sulla unione della Lombardia e di quattro provincie venete. (Cost. Sub.)

GIOVANETTI legge la relazione della Commissione, nella quale, svolte le ragioni pro e contro ad alcune parti del progetto di legge, conchiude con proporre senz'altro l'adozione dei sei primi articoli e la separazione dei due ultimi sui quali cadono due amendamenti, riguardante il primo che si cancelli l'alinea 4° dell'art. 8, ed il secondo portante un cambiamento sullo spoglio dei voti. (V. Doc., pag. 87.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. È aperta la discussione prima sul complesso intero della legge, poscia sui singoli articoli.

Siccome però la Commissione ha proposto che si divida la legge in due parti, una delle quali comprende la discussione dei primi sei articoli, la seconda il settimo ed ottavo, così io propongo alla Camera di deliberare se non sia conveniente che si limitino gli oratori iscritti o da iscriversi sul complesso intero della legge, a ridurre per ora le loro osservazioni sui sei primi articoli della legge; dico *per ora*, perchè deve rimaner libero nella Camera l'arbitrio di scindere o non scindere questa legge.

Ma il momento opportuno per deliberare su questa divisione non può non esser quello in cui i sei primi articoli risultino già ammessi, perchè se i primi articoli dessero luogo a qualche emendamento, cesserebbe il motivo pel quale questa divisione vuolsi operare. Per conseguenza io propongo per ora la discussione intorno ai sei primi articoli, e quindi resta riservato il diritto di riprendere la parola sulla stessa legge per gli articoli 7 e 8. (Cost. Sub.)

DE CARDENAS. Domando la parola sulla divisione...

(Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Mi permetta ch'io le osservi che la divisione non è ancora ammessa. (Cost. Sub.)

DE CARDENAS. Io facea un'osservazione sull'ordine della discussione. (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Io propongo alla Camera che si discuta prima sul complesso. (Cost. Sub.)

PARECCHI SENATORI. Si può concedere la parola.

(*Cost. Sub.*)

IL PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

(*Cost. Sub.*)

DE CARDENAS. Io dico: se è ammessa la possibilità della divisione, può essere che per la premura si passi interamente sopra qualche osservazione che dovrebbe fare sui sei primi articoli. Ammessa la divisione, la premura potendo farci passare sopra i sei primi articoli senza osservazione, fa sì ch'io non proporrò alcun emendamento, perchè può essere che, dopochè non siansi proposti emendamenti sui sei primi articoli, si propongano degli emendamenti sui due ultimi, e per tal motivo dovrà passare all'altra Camera l'intera legge. Se siam sicuri che la legge non s'abbia più a trasmettere all'altra Camera, in tal caso per far presto non si propone emendamento.

(*Cost. Sub.*)

GIOVANNETTI, relatore. Il senatore De Cardenas, secondo il mio avviso, tenderebbe a pregiudicare la quistione. Si deve lasciar libera, liberissima la facoltà del Senato di adottare o non adottar emendamenti anche nei primi sei articoli. È l'esito di questa quistione quello che ci dee determinare ad adottare o no la divisione, ma non è il principio della divisione che ci dee determinare a tralasciar gli emendamenti che per avventura si propongano sopra alcuno dei primi sei articoli. Conseguentemente ritengo che sia miglior partito lasciar alla nostra coscienza, alla nostra parola maggior libertà, e limitar la quistione ai sei articoli per non fare una discussione inutile, e perchè la divisione pare anzi naturale; come pure di aspettar a deliberare sul punto della divisione allorquando i primi sei articoli, non avendo ricevuto alcun emendamento, potranno far luogo alla medesima.

(*Cost. Sub.*)

IL PRESIDENTE. Io propongo che la Camera deliberi se debbano gli oratori iscritti discutere sul complesso della legge, o restringere per ora la discussione sui soli sei primi articoli. Chi è di quest'ultimo sentimento, abbia la compiacenza di alzarsi in piedi.

(La discussione dei sei primi articoli è approvata.)

Il senatore Stara ha la parola.

(*Cost. Sub.*)

STARA. Signori, se nella discussione del progetto di legge di fusione che venne, non ha guari, con sì concorde volere ed unanime acclamazione adottato dalla Camera, poteva questa facilmente essere tratta in diversa sentenza; se una, non dirò già contrarietà, ma divergenza d'interessi, potea allora far sorgere una contrarietà o divergenza d'opinioni; se la formola della votazione, a cui era allegata l'offerta di fusione, potea in qualche modo imporci la dura condizione o d'una pura e semplice accettazione o d'un assoluto rifiuto; se infine il corso degli eventi, la condizione dei tempi e la necessità dei fatti, o già compiuti o che si stanno compiendo, potevano rendere men libera la nostra deliberazione, e quasi forzata la scelta del partito che con tanta unanimità di suffragi fu vinto; ora che il gran fatto è compiuto, che l'immediata fusione fu solennemente e con plauso universale proclamata, tutte queste ragioni, che potevano e dovevano di necessità esercitare una grandissima influenza nella risoluzione di quell'ardua quistione, sono ora, se non del tutto, almeno nella più gran parte cessate, e ci lasciano liberi di noi stessi nella disamina del nuovo progetto di legge che ne viene sottoposto.

Infatti trattavasi allora la più grande delle quistioni che mai siasi agitata durante la monarchia di Savoia, quella cioè di rinunziare alla propria nazionalità per crearne e costituirne una nuova.

Ora l'unione della Lombardia e delle province venete già

venne accettata, e la nuova monarchia costituzionale definitivamente proclamata.

Allora gravissimi interessi, se non del tutto contrari, almeno grandemente divergenti, potevano consigliare a ciascuna delle parti deliberazioni contrarie o divergenti.

Ora, coll'operata fusione di quelle province cogli Stati Sardi, sono rifusi insieme anche i loro interessi, i quali, siccome sono identici e gli stessi, così nelle comuni deliberazioni ne consigliano gli stessi e medesimi partiti.

Allora la formola della seguita votazione ne riduceva alla necessità o di rigettare assolutamente l'offerta di unione, o di accettarla nel modo in cui ne veniva proposta, giacchè ogni sostanziale cambiamento o modificazione che si fosse voluta introdurre equivaleva nel fatto ad un vero rifiuto.

Ora la formola della votazione più non ne vincola nelle nostre deliberazioni, e ne lascia libero il campo di regolare le cose in modo che siano per tornare al maggior vantaggio di tutti che formiamo un solo regno.

Allora insomma la forza prepotente degli avvenimenti, che non era in poter nostro di dominare, e molto meno di cambiare, non lasciava in nostra balia altro partito che quello di una pronta accettazione, siccome la sola ancora di salute che nel pericolo d'un comune naufragio potesse salvare la libertà e l'indipendenza d'Italia.

Ora invece il corso degli avvenimenti e la necessità delle cose suggerisce a noi tutti un solo e medesimo consiglio, una sola e medesima deliberazione, quella cioè di seguire la miglior via che più sicuramente e prontamente ne guidi al conseguimento dello scopo a cui tutti aneliamo con sì ardenti desideri e palpanti speranze, ed al quale, con mirabile slancio di così nobile entusiasmo, abbiamo rivolto tanti generosi e magnanimi sforzi, di vincere ad ogni costo la guerra, cacciando lo straniero al di là delle alpi, e stabilendo in modo definitivo e durevole la nuova nostra nazionalità, e con essa la salute e l'indipendenza d'Italia.

A questa sola meta dovendo pertanto, a parer mio, essere rivolte tutte le nostre investigazioni nell'esame della nuova legge che ne viene proposta, pare che, un solo e comune essendo l'interesse di tutti, non dovrebbe tornare molto difficile l'intenderci e il camminare uniti e di conserva quando, deposto ogni spirito di parte e cessate le rivalità, le emulazioni, i sospetti ed i timori, ci atteniamo nella nostra deliberazione ai suggerimenti della fredda ragione, ai calcoli della prudenza, ai veri ed inecceusi principii della scienza del Governo ed agli ammaestramenti della ragion di Stato.

Nè a rendere meno libera la presente nostra deliberazione parmi che ci si possa ragionevolmente obiettare o la formola della seguita votazione od il tenore del protocollo 13 giugno ultimo scorso.

Non la prima, poichè l'immediata fusione delle provincie lombarde cogli Stati Sardi non venne in quell'atto da altra obbligazione accompagnata, da quella in fuori della convocazione d'una comune Assemblea Costituente per discutere e stabilire le basi e le forme d'una nuova monarchia costituzionale; e quest'unica obbligazione già venne da noi accettata e sarà pure tra non molto fedelmente adempiuta.

Non il secondo, poichè nè il Governo provvisorio di Lombardia potea imporci nuove e maggiori obbligazioni di quelle sotto le quali i popoli di quelle provincie avevano votata l'immediata fusione, nè il Governo nostro è tenuto ad accettarle, quando a ciò non lo consigli il comune interesse e lo scopo stesso della votata fusione, che fu quello di liberare l'Italia dallo straniero e di continuare la guerra dell'indipendenza colla maggiore efficacia possibile.

Nè con ciò crediate, o signori, che siani potuto mai cadere neppur in pensiero di venirci suggerendo che non si abbiano a tenere in conto i voti legittimi e le benevoli intenzioni di quel Governo; mentre, ben all'opposto, io reputo a debito strettissimo del nostro ufficio l'accoglierle e secondarle fedelmente e gelosamente in tutte quelle parti che possano favorire e promuovere il reciproco interesse ed il comune vantaggio, e cospirare a quell'unico scopo a cui tutti dobbiamo intendere con concorde volere e colla maggiore efficacia possibile di mezzi di liberare l'Italia dallo straniero, e di stabilire sopra solide e durevoli basi la libertà e l'indipendenza nostra.

Ridotta pertanto l'ispezione nostra a questi semplici e precisi suoi termini, cui nessuno sarà per contendermi, e portata la discussione su questo terreno, chi sarà per opporci ancora o la formola della votazione od il tenore del protocollo nella ricerca che stiamo per fare dei mezzi più acconci ed efficaci a conseguire il comun voto, quando questi ne vengano indicati e suggeriti da un reciproco e ben inteso interesse e dal comune vantaggio? Forsechè non dobbiam tutti volere le medesime cose ora che, per l'operatasi fusione, formiam tutti un solo regno? Ovvero i sospetti, i timori dovranno prevalere al favore della causa comune e tenere luogo di quella reciproca buona fede di cui diemmo sin qui tante e sì segnalate prove?

Io per me nol credo, nè posso farmi capace che alcuno di voi, che saggi e prudenti siete, il possa credere, siccome nol credettero certo nè popoli nè Governi che ci hanno preceduto in questa medesima trattazione che riguarda le norme, secondo le quali le provincie lombarde debbono intanto essere governate sino all'apertura del Parlamento comune successivo alla Costituente. Imperocchè a nessuno è potuto cadere in mente di votare o pretendere altro nello stabilimento di queste norme che il maggior bene di tutti ed il più pronto e sicuro conseguimento del fine a cui sono rivolti i comuni sforzi.

Ma se questo è vero, siccome io lo reputo verissimo, come possiamo, non che credere, immaginare che siano i Lombardi per adontarsi delle aggiunte, modificazioni od emende che noi fossimo per introdurre nella legge che discutiamo, quando queste siano rivolte al comun vantaggio, quando non abbiano altro di mira che il più facile e spedito conseguimento del fine suddivisato? Pare anzi a me, e crederei di far torto al senno ed alla rettitudine di quegli esimii personaggi se la pensassi diversamente, ch'eglino ce ne sapranno più presto buon grado, perchè avremo fedelmente e rettamente interpretate le loro intenzioni, le quali non sono nè possono essere diverse dalle nostre.

Lungi dunque da noi ogni timore di alienarci con ciò l'animo di quegli egregi ed illustri concittadini, e ne sia guida nelle nostre investigazioni e deliberazioni l'amor santo del vero, il solo desiderio di fare il maggior bene possibile; chè, così adoprando, io tengo per fermo che noi faremo quello che è nei voti e nei desiderii di tutti.

Che se a taluno venisse in pensiero di obbiettarmi che l'offerta della fusione trovisi alligata alla condizione della convocazione dell'Assemblea Costituente, la quale, non essendo ancora adempiuta, lasci le cose in sospenso e tolga al nostro Governo la libera facoltà di stabilir quelle norme che riconosca più adatte e convenienti al reggimento interno di quelle provincie, risponderrei francamente e senza tema di andar errato che questa sua obbiezione urta direttamente colla lettera e più ancora collo spirito della formola della votazione; è contraria affatto al senso che noi tutti abbiamo attribuito alla

formola stessa, e, se fosse altrettanto vera quanto veramente a me sembra erronea, proverebbe troppo; e, provando troppo, proverebbe nulla, secondo il vulgato assioma.

La legge infatti di votazione porta in termini chiari e precisi che la fusione abbia ad essere immediata. Ora la fusione non può essere immediata se noi la facciamo dipendere da condizioni, poichè l'effetto delle condizioni è quello di lasciare le cose nello stato in cui si trovano e d'impedire che la convenzione abbia la sua esecuzione sino a che la condizione non sia stata adempiuta. Adunque, se la fusione dev'essere immediata, non si può dire che la fusione debba ancora dipendere da una condizione. Sono cose tra loro contraddittorie il voler l'immediata fusione ed il volere che la fusione dipenda da una condizione, il cui effetto sarebbe di rimandare l'effettuazione dell'esecuzione al tempo in cui la condizione fosse già adempiuta, e per conseguenza al tempo in cui la convocazione dell'Assemblea Costituente già fosse stata effettuata.

Ma questa idea di condizione, che non si vede nella lettera della formola di votazione, urla poi più ancora colla volontà degli stessi votanti e collo scopo che i medesimi si propongono nel votare la fusione stessa. Infatti, quale altra fu la volontà dei votanti, qual altro scopo essi si proposero nel votare la fusione, se non se di liberare l'Italia dallo straniero e di continuare e proseguire la guerra colla maggiore efficacia possibile di mezzi? Ora, come si poteva questo conseguire se non coll'immediata fusione delle provincie lombardo-venete cogli Stati Sardi? Ed è per questo appunto ch'essi votarono l'immediata fusione.

Che se, per lo contrario, la fusione non si opera immediatamente, allora la volontà dei votanti non sorte il suo effetto; allora si fallisce allo scopo che si proposero, poichè l'effetto della condizione essendo di lasciare le cose nello stato in cui erano, tornano a sussistere gli stessi inconvenienti, per andar incontro ai quali appunto votarono l'immediata fusione. Dunque a me pare che non si possa obbiettare la formola della votazione per dire che contenga una condizione sospensiva. E dimostra il contrario l'intelligenza che noi tutti abbiam dato a questa formola di votazione, la quale non ammette assolutamente l'idea di condizione.

Che cosa infatti ei fece dopo seguita la votazione il Governo di Lombardia? Ei venne offerendo l'unione. Il nostro Governo l'accettò, le due Camere l'hanno sancita; ma come mai il Governo avrebbe potuto offrirci l'immediata fusione, come mai il nostro Governo poteva accettarla e noi avremmo potuto sancirla, se questa fusione era ancora dipendente da una condizione? Allora bisognava attendere necessariamente che la condizione fosse adempiuta; allora bisognava attendere, prima di adoperar tutto questo, che l'Assemblea Costituente fosse convocata, che il nuovo Statuto fosse compilato, che la nuova monarchia costituzionale fosse creata e costituita.

Dunque a me pare chiaro che la formola della votazione non contiene alcuna idea di condizione sospensiva, che la medesima non contiene che una pura obbligazione, una pura promessa, la quale già fu accettata, e sarà presto, speriam tutti, felicemente compiuta, vale a dire la convocazione dell'Assemblea Costituente, la quale possa discutere e stabilire le basi e forme della nuova monarchia costituzionale.

Queste mie poche e brevi considerazioni io ho voluto premettere e rassegnare alla savia considerazione delle signorie vostre sul progetto di legge che stiamo discutendo, nel doppio intendimento: primieramente di allontanare ogni preconcetta opinione che avesse potuto allignare nell'animo di taluno che o la formola della votazione o il tenore del protocollo ci fosse d'impedimento ad introdurre nella nuova legge tutti quegli

ammendamenti e quelle modificazioni che noi ravvisassimo convenienti ed opportuni. In secondo luogo per aprire a me stesso ed agli altri la via di proporre appunto alcuni ammendamenti che il reciproco interesse e comune vantaggio, e soprattutto il favore della causa che noi tutti stiamo propugnando con sì ardenti desiderii e liete speranze contro lo straniero, ne venisse suggerendo.

Con questa riserva pertanto di proporre degli ammendamenti in occasione della discussione dei singoli articoli, io concorro pienamente nel sentimento della Commissione, che il dotto di lei relatore ci è venuto con così eloquenti parole esprimendo.

IL PRESIDENTE. Non essendovi altro oratore iscritto contro, darei la parola ad un iscritto sopra. Fra questi è il senatore Peyron.

PEYRON. Signori, la Lombardia, obbedendo alla necessità suprema, votò la sua immediata fusione cogli Stati Sardi; e noi, obbedendo a pari necessità, l'accettammo. Ma, appena sancita la legge di fusione, si disse che essa bensì ci assicurava il diritto per la Lombardia, ma non ci conferiva il fatto; dacchè la Costituente è tale condizione che sospende il fatto della fusione, si insiste a che la Costituente medesima abbia pronunziato l'ultima sua parola.

Ammissa questa recondita sottigliezza, ne deriverebbero le seguenti conseguenze, invero poco leali. Noi col patto avremmo acquistato un diritto sopra la Lombardia, ossia un mero vocabolo, un puro titolo da aggiungersi a quello di Cipro e di Gerusalemme, paesi, come tutti sanno, utilissimi per ispingere vigorosamente la guerra italiana. La Lombardia avrebbe addossato a noi l'impresa della sanguinosa lotta, senza darci giurisdizione di farvela partecipare con proporzionali mezzi.

Noi, indipendenti da otto secoli, avremmo ottenuta facoltà di *profondere* vita e tesori per l'emancipazione dei Lombardi, mediante il grazioso dono ch'essi ora ci fanno del vocabolo *diritto*, scompagnato dal fatto. Noi saremmo obbligati a far egregi fatti, e non avremmo giurisdizione sui fatti loro. Davvero questo contratto sarebbe stato una nuova edizione di quel famoso già stipulato dal re degli animali. Se tal era la giusta interpretazione della parola della formola lombarda, la cortesia, per non dire la prudenza, imponeva di darne un preventivo avviso, dacchè codesta non prevedibile chiosa inlaccava la sostanza del contratto.

Se non che confortiamoci: i leali Lombardi riprovano tale sofistica interpretazione. Infatti nella loro formola così dissero: « Noi votiamo fin d'ora l'immediata fusione delle nostre province cogli Stati Sardi, semprechè sulle basi del suffragio universale sia convocata una Costituente. » Il vocabolo *semprechè* annunzia una condizione. Questa condizione è forse *risolutiva*? Sì, e se noi non l'adempiamo, il patto è risolto e nullo. Sarà essa *sospensiva*? Se ciò fosse, i Lombardi avrebbero votato così: « Noi acconsentiamo fin d'ora all'immediata fusione, ma sospesa da una condizione. » Come mai? *Una fusione fin d'ora immediata e fin d'ora sospesa*? Questi due vocaboli urtano fra loro. Ciò che è immediato fin d'ora non è fin d'ora sospeso, e ciò che è sospeso non è immediato. I due vocaboli fanno a pugni fra loro e si escludono. Ora i Lombardi pronunziarono il vocabolo *immediato*, dunque escludono il *sospeso*. Epperò noi fin d'ora abbiamo giurisdizione.

Ma, nel periodo interinale che correrà tra la fusione ed il Parlamento consecutivo alla Costituente, dove risiederà l'autorità di far leggi?

Anzi tutto consultiamo la formola che contiene il patto fra popolo e popolo. I Lombardi votarono la fusione immediata cogli Stati Sardi. Col vocabolo *Stati Sardi* intesero forse un

nome geografico? Vollero essi trasfondere geograficamente la Lombardia cogli Stati Sardi? L'impresa sarebbe stata sovrumana. Col nome di *Stati Sardi* intesero Stati costituiti per mezzo dei loro ordini politici, legislativi, giudiziari, militari; intesero Stati ordinati coi loro poteri. A questi Stati, quali erano, si unirono con un voto puro e semplice, senza fare eccezione alcuna. Dunque, se la soluzione del problema, in quanto al tempo interinale, dipende dalla sola formola, non si può dubitare che la facoltà di far leggi stia presso noi dacchè i Lombardi ci accettarono quali siamo con tutte le nostre istituzioni.

Ma esiste pure un protocollo. Questo è forse l'adempimento d'un mandato del popolo votante? No; nella formola il popolo non si riserbò alcun mandato, nè lo commise. Esso contiene una convenzione fra Governo e Governo; qual forza esso abbia in uno Stato costituzionale tutti lo sanno, ed infatti noi ne deliberiamo.

Perchè mai fu deltato codesto protocollo? Siccome la fusione, quanto al periodo transitorio, era pura e semplice, e riconosceva noi con tutti i nostri poteri, niuno eccettuato, però il protocollo ne' suoi primi sette articoli si propose due fini. Primieramente, con parole esplicite dichiarò alcuni punti che stavano implicitamente compresi nel voto della fusione con gli Stati Sardi, come a dire la libertà della stampa, il diritto d'associazione, la guardia nazionale e simili, diritti ed istituzioni che già stavano presso noi, epperò codesti articoli sono meramente dichiarativi, e prevengono le controversie pel valore implicito delle parole, controversie che furono già fatali ad un Ministero caduto per l'implicito e l'esplicito. Inoltre il protocollo introdusse alcune eccezioni ai totali poteri che la formola ci conferiva; così eccettuò la facoltà di concludere trattati politici e di commercio, e quella ancora di cangiar le leggi ed i regolamenti attuali, ossia la legislazione e l'amministrazione vigente in Lombardia. Ma quanto alla legislazione futura il protocollo tace. Da tal silenzio che cosa dobbiamo concludere? La formola riconobbe in modo puro e semplice i nostri poteri, il protocollo propose le sue eccezioni, non eccettuò la legislazione futura; dunque questa risiede là dove la formola riconobbe i poteri. Le eccezioni, come dice il volgar assioma, stabiliscono per regola la massima contraria. Adunque l'aver eccettuato la legislazione presente ed i trattati politici e di commercio nella legislazione futura mostra evidentemente che la futura legislazione sta presso noi, nei nostri riconosciuti poteri.

Si osservò che, se la cosa fosse presa così, ne deriverebbe il grave inconveniente che la Lombardia non sarebbe da alcun suo deputato presso noi rappresentata. Oltre che la colpa non sarebbe nostra, io osservo che tal assenza logicamente deriva dall'essersi stabilita una Costituente. Questa chiude il nostro Parlamento. Prima della sua chiusura potevasi forse formare una legge elettorale, sancirla, promulgarla ed eseguirla? Era impossibile. Dunque i Lombardi non mandarono deputati, perchè sarebbero giunti già chiuso il Parlamento.

Senonchè, vacando la Camera, come mai la Lombardia si accomoderà ad un Ministero, a cui non contribuì con un suo voto di fiducia? Gli Stati Sardi già diedero tante prove e riprove di condiscendenza, di docilità e di fiducia ai Lombardi, che questi poco decentemente ricuserebbero di ricambiarsi con pari sentimenti, fidandosi in quel Ministero in cui confidiamo noi, e stando con noi in termini perfettamente eguali, senza privilegi troppo odiosi tra fratelli, tanto più che nel futuro Ministero lice credere che la Lombardia sarà rappresentata.

Per le ragioni finora discorse io riconosco che nel Governo

del Re sta l'autorità di far leggi durante il periodo transitorio. Accetto però tutti gli argomenti che la Commissione addusse nella pagina 8 della sua relazione, e nella discussione speciale sarò per avvalorarli. Ma non credo che questi sieno vittoriosamente confutati dalle ragioni addotte nella pagina 9, e mi riserbo di confutarle nella speciale discussione. (Cost. Sub.)

PLEZZA. Gli onorevoli signori preopinanti hanno detto che la condizione della Costituente espressa nel voto del popolo lombardo non può considerarsi come condizione sospensiva dell'unione, ed io in ciò convengo pienamente con loro, e credo che l'unione di diritto sia già fatta dal momento che abbiamo votato la prima legge; ma non credo che il motivo per cui non si è ancora eseguita l'unione di fatto, il motivo per cui il nostro Governo non prende ancora possesso della Lombardia, sia perchè si reputi la condizione sospensiva. Questo motivo è semplicemente perchè, quantunque fatta l'unione, non sono ancora stabilite le forme e le norme colle quali il nostro Governo deve reggere quel paese, e senza queste norme è impossibile mettersi a governare.

Tutte le clausole del protocollo non sono condizioni imposte all'unione, sono semplicemente sanzione di modi coi quali deve essere governata la Lombardia.

Si è aggiunto dal signor cavaliere Peyron, che se gli Stati Sardi non hanno acquistato giurisdizione di fatto, ma solo di diritto nella Lombardia, che questo è un assurdo, è un'illusione; io lo prego di osservare, che quando si fa la fusione di due Stati in un solo, niuno di essi acquista giurisdizione sull'altro; è il Governo comune che acquista giurisdizione su tutto il nuovo Stato che risulta dalla fusione, e questa giurisdizione il Governo del Re l'ha di diritto e di fatto, solamente per ora ne è sospeso l'esercizio, persino a tanto che da questa legge siano sanciti i modi, attenendosi ai quali egli deve esercitarla.

Se gli Stati Sardi avessero colla fusione acquistato giurisdizione in Lombardia e dritto di governarla, la Lombardia avrebbe acquistato giurisdizione in Piemonte e diritto di governarlo, e colla teoria del signor cavaliere Peyron non si farebbe tra la Lombardia ed il Piemonte che uno scambio di governi, io credo, non molto conveniente alla causa comune.

Si è detto che col voto lombardo il Governo provvisorio cessava di esistere all'atto dell'accettazione dell'unione, e che egli mancava assolutamente del mandato e dell'autorità necessaria per stabilire i modi con cui la Lombardia deve essere comandata dai nostri ministri nel frattempo tra l'unione e lo statuto della Costituente. A me pare evidente l'autorità del Governo provvisorio per ciò stabilire.

Un Governo provvisorio, nato da una rivoluzione, senza mandato espresso che limiti i suoi poteri, ha tutti quei poteri che emanano dalla natura della sua missione, e questa missione è di condurre a buon termine la rivoluzione e di provvedere a tutto ciò a cui il popolo non può senza inconvenienti provvedere direttamente, e ciò sino a tanto che il paese sia stabilmente e definitivamente ordinato.

La Lombardia si è unita al Piemonte, ma ha dichiarato temporaneamente che non accettava le basi e le forme attuali del Governo piemontese; ha votato l'unione, ma purchè si dia una nuova base e una nuova forma al Governo comune.

Sino a tanto che questa nuova base e questa nuova forma non sia discussa e stabilita dalla Costituente, non esiste in Lombardia forma di governo votata dal popolo; dunque il Governo provvisorio, il quale è stato creato, per così dire, dal sentimento del popolo per fare tutto ciò che è di natura provvisoria, e per condurre il popolo a quella forma di governo stabile che ha votata, ha diritto di stabilire tutte quelle norme

che sono necessarie per arrivare allo scopo della missione che gli ha dato origine. Si dirà forse che con questo ragionamento si verrebbe a dedurre che il Governo provvisorio debba continuare in Lombardia anche dopo l'unione e fino allo statuto della Costituente; ma io nego questa conseguenza, perchè il popolo ha pronunciato che voleva l'unione immediata, che voleva immediatamente riconoscere il Governo della dinastia di Savoia, egli ha dunque pronunciato che voleva la cessazione del Governo provvisorio.

La sola conseguenza legittima che può dedursi dalla natura e dalla missione del Governo provvisorio si è che egli, nel cessare di esistere, abbia il dovere di stabilire le forme transitorie di governo nel frattempo tra l'unione e lo Statuto futuro; perchè il popolo avendo esplicitamente rifiutato di accettare le forme di governo piemontese, ed una forma di governo dovendo di necessità esistere, se non si vuol supporre che un popolo civile e padron di se stesso si sia donato a discrezione, come appena fanno e non sempre i popoli barbari, essa non può stabilirsi che dal Governo provvisorio, che è come il tutore del popolo lombardo e che ha missione di fare tutto ciò che il popolo stesso non poteva fare direttamente per condurlo a una sistemazione stabile dell'ordine sociale.

È in questa missione che il Governo provvisorio ha attinto l'autorità di fare l'accordo che è contenuto nella presente legge.

Si è detto che il popolo lombardo, avendo votato l'unione immediata, ha voluto tutti gli effetti che dimanano da questa unione; si è detto che il popolo lombardo, avendo votato di voler essere retto dal Governo del Re, ha in lui trafuso tutti i poteri necessari a governare, e perciò anche il potere legislativo; e si è soggiunto che, a termini del protocollo, è evidente la trasfusione nel nostro Governo di questo potere; perchè dicendosi all'articolo 6 che il Governo del Re non potrà, senza concertarsi colla Consulta straordinaria, far trattati politici e di commercio, si deve intendere che tutto ciò che non è escluso egli ha potere di farlo, e che l'autorità legislativa dovendo esistere, e non essendogli denegata, gli è implicitamente concessa. Io impugno questa conseguenza, perchè ne verrebbero degli assurdi. È appunto perchè fu rilevata questa omissione di una cosa necessaria che fu aggiunta all'autorità della Consulta sui trattati politici e di commercio anche quella che riguarda le leggi; e che questa sia una vera omissione avvenuta nel protocollo, e non una implicita concessione dell'autorità legislativa, io lo deduco da che con questa implicita concessione si verrebbero a distruggere dei patti espliciti nel protocollo stesso sanciti; e in fatto nel protocollo all'art. 5 si stabilisce che il potere esecutivo sarà esercitato dai ministri del Re, responsabili. Ora io sostengo che è un assurdo il dichiarare responsabile il potere esecutivo di un Governo, il quale ha tutto intero in sé concentrato il potere assoluto legislativo, e senza alcuna responsabilità per esso. Non è egli vero che quei ministri che panno a nome del Re fare le leggi che loro aggradano, possono autorizzare se stessi a fare tutto quello che vogliono? E quando, come potere esecutivo, avranno eseguito le leggi che come potere legislativo avevano autorità di fare, potrà forse il Parlamento punirli? Se s'ammette questo principio, sono un'illusione tutti i diritti guarentiti al popolo lombardo; per esempio: vi si è guarentito col secondo articolo del protocollo la libertà della stampa; ma se i ministri promulgheranno a nome del Re una legge con cui si autorizzano per motivi frivoli o per sospetti a porre in arresto le persone, io domando che libertà di stampa, che libertà d'associazione, di diritto e di fatto rimarrà a un cittadino rinchiuso in carcere. Io non dico che i nostri ministri lo

faranno, ma sostengo che è assurdo il concedere loro l'autorità di poter legittimamente ciò fare. Parmi inoltre che si sia detto che i Lombardi avrebbero potuto e dovuto mandare i loro rappresentanti al nostro Parlamento, ma che forse non l'avranno fatto perchè non sarebbero arrivati in tempo. Questa è una ragione buonissima, perchè dimostra che il riservar loro questo diritto sarebbe stato un'illusione, massime dopo il lungo tempo che l'esperienza ci ha mostrato necessario per la discussione e l'approvazione delle leggi d'unione.

E si dovrebbero cominciar ora e forse anche non ora ma da qui a qualche tempo le elezioni, e certo arriverebbero quando le Camere saranno chiuse; ma vi possono essere state altre ragioni egualmente e forse anche più forti, per le quali pei Lombardi si è creduta ragionevole una specie di rappresentanza propria, invece di mandare i loro rappresentanti al nostro Parlamento. Queste ragioni ponno essere tra le altre il desiderio di non allontanare dalle rispettive città le persone più stimate e più influenti, in questo momento in cui il popolo, fresco di commozioni rivoluzionarie, è governato quasi più dall'ascendente delle persone oneste, che dalla forza e dall'organizzazione del Governo. Molte di queste persone sono negl'impieghi più importanti, e sarebbe immenso danno allontanarli dal loro posto in un momento in cui si desiderano e si chiedono al popolo sacrifici immensi di danaro e di sangue.

Ma ciò non basta, perchè avvi un'altra ragione che parmi anch'essa non disprezzabile, e questa trovo nell'inutilità del loro intervento nel nostro Parlamento. Supponiamo che essi fossero venuti alle nostre Camere: noi abbiamo leggi e istituzioni diverse delle loro, e in conseguenza abbiamo anche bisogni diversi, ai quali si può provvedere e rimediare con leggi nuove e coll'abrogazione delle antiche.

Noi conosciamo le leggi, le istituzioni e i bisogni nostri e non dei Lombardi; essi conoscono le leggi, le istituzioni e i bisogni proprii e non i nostri, perchè non abbiamo avuto ancora il tempo sufficiente di studiarci vicendevolmente.

Che avrebbero dunque fatto i deputati lombardi alle nostre Camere, non potendosi fondere tutte le leggi e le istituzioni dei due paesi se non dopo la Costituente?

Quando vi si fosse trattato di leggi per il Piemonte, i Lombardi avrebbero dovuto seguire ciecamente la maggioranza dei deputati piemontesi; chè, se fatto non l'avessero, avrebbero corso pericolo di far male. Quando si fosse trattato di leggi per la Lombardia, noi avremmo dovuto seguire ciecamente la maggioranza dei deputati lombardi, per l'istessa ragione e per la ragione semplicissima che chi non conosce le leggi, le istituzioni, i bisogni di un paese, deve lasciarsi guidare da quelli che li conoscono.

Ma valeva egli la spesa e il sacrificio d'allontanare dalle loro città, dove sono utilissimi, tanti uomini influenti per condurli a Torino a farsi vedere, a prolungare le nostre Camere, e a presentare al nostro popolo lo spettacolo, certo alquanto ridicolo, di condurci e di lasciarci condurre ciecamente a vicenda?

Per questi motivi si è creduto più utile di stabilire una larva di rappresentanza nella Consulta straordinaria, composta dei membri attuali del Governo provvisorio; uomini che noi conosciamo e che tutti conoscono, distinti per onestà, per principii d'ordine; uomini che godono d'una influenza morale immensa nel loro paese, dalla quale sola sostenuti, essi hanno potuto governarlo per più mesi, imporre tasse straordinarie e leve d'uomini; alla quale sola appoggiati, essi hanno soffocate molte commozioni di popolo senza spargere una stilla di sangue, e colla quale essi hanno potuto condurre l'intero po-

polo a decidere l'unione col Piemonte colle sottoscrizioni dirette d'ogni cittadino per parrocchie, invece di deciderla a guerra finita in un'assemblea, com'era prima stato promesso. Questo solo fatto, questa sola variazione è a' miei occhi atto di potenza morale così grande che crederei cosa assolutamente impolitica per il Governo nostro, nell'assumere il governo delle provincie lombarde, il privarsi dell'appoggio di queste persone, appoggio che si conserva intero accordando loro una specie di autorità nella Consulta, ma che finirebbe a svanire quando fossero ridotti a semplici consiglieri o a condizione privata.

Nè si creda che possano essi servire d'ineaglio al Governo. Essi sono quegli stessi uomini che, riconosciuta la necessità di fare la fusione immediata per proseguire con energia la guerra, si sono esposti a personali pericoli per anticiparla. È egli probabile, è egli possibile che questi uomini vogliano incagliare l'autorità del Governo ed impedirei di raccogliere i frutti dell'unione che essi potevano impedire vedendolo, ed invece hanno fatta ed hanno anticipata? Se mai accadrà il caso che essi rifiutassero il loro consenso a qualche legge, ciò non può essere se non perchè colla conoscenza che hanno del paese la riconosceranno o ineseguibile o dannosa, e il non poter fare degli errori è una fortuna per qualunque Governo, perchè gli errori nelle leggi producono l'effetto contrario a quello che si propone il legislatore.

Il signor senatore Stara ha detto, se non erro, che, quando abbiamo votato nella prima legge l'unione colla Costituente, nonostante che molti senatori ravvisassero gravi difficoltà nell'ammetterla, pure si è passato sopra questi motivi perchè si è ravvisata da tutti la necessità di una unione pronta e immediata per assicurare i destini dell'Italia. Egli ha soggiunto che ora che l'unione è fatta non ci deve più premere tanto di far presto quanto di far bene colla legge attuale. Io lo prego di osservare che l'unione di diritto non era quella che ci premeva di più; essa non ci premeva se non come il primo passo verso l'unione di fatto, e, siccome l'unione di fatto non può eseguirsi se non quando coll'approvazione della presente legge siano sanciti i modi di governare la Lombardia, perciò l'urgenza della legge attuale è precisamente uguale a quella che abbiamo già votata. Fino a tanto che la Lombardia non sia retta da uno stesso Governo con noi, non si potranno mai utilizzare tutte le di lei forze per condurle organizzate sul campo di battaglia, e se noi abbiamo creduto di accettare senza indugio la Costituente per giungere a questo scopo, nonostante le considerazioni gravissime che potevamo tenerci in forse, io credo che cadremmo ora in errore assai grave se, trattandosi di norme transitorie che non dureranno che pochi mesi, noi perdessimo ora quel tempo che allora abbiamo riconosciuto così prezioso.

Non è colla fusione di diritto che si fa la guerra, ma colla riunione di tutte le forze, riunione che non si può eseguire se non estendendo di fatto sulla Lombardia il beneficio che noi abbiamo di un Governo regolarmente costituito e forte.

(Cost. Sub.)

DELLA TORRE. Dirò poche parole, ma queste parole muovono dalle gravissime circostanze in cui siamo. La fusione della Lombardia era la più necessaria, la cosa di maggiore momento. Questa è fatta. Adesso bisogna tirare prontamente partito dalla grande concessione che abbiám fatto. Non conviene per piccole cose tardare il momento in cui il Governo potrà veramente profittare dei mezzi pecuniari e militari della Lombardia, e dare a quel paese una spinta veramente utile al grande oggetto della guerra. Il tempo è prezioso: guardiamoci dall'arrivare troppo tardi. Sinora siamo noi soli a portar

questo peso della guerra, ch'è immenso e cresce tutti i giorni; stanno per venir meno le risorse pecuniarie e facciamo camminare in questi giorni i nostri ultimi soldati. Dunque è tempo urgentissimo, è tempo che la Lombardia presti la sua parte. Che le cose siano a questi termini nessuno lo può contendere. Affrettiamoci adunque a votare i sei primi articoli, salvo che vi fosse qualche motivo gravissimo che ci obbligasse a qualche emendamento; nè per alcun dubbio o per differenza d'opinione bisogna ritardare. I due ultimi articoli poi sono affatto separati; si tratta dell'Assemblea Costituente. A questo riguardo due giorni più o meno non possono far danno. Quel che importa molto si è che il Ministero possa dare agli affari della Lombardia un movimento uniforme e che consuoni coi bisogni generali. Questo è il mio modo di pensare e di vedere; il mio voto sarebbe dunque che si discutessero gli articoli, che salvo motivi gravissimi si adottassero, e poi si studiino bene gli ultimi due e vi si facciano quei cambiamenti che la saviezza del Senato giudicherà necessari. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro dell'interno. Io desiderava soltanto di fare al Senato alcune osservazioni sullo spirito che ha regolata la redazione del protocollo sui crediti pubblici. Non c'è dubbio che non si potesse considerare come condizione sospensiva quella della Costituente, siccome di sua natura non poteva chiamarsi che dopo un certo intervallo di tempo. Le parole *immediata fusione* io credo che danno immediatamente al Governo del Re la facoltà di assumere le redini delle provincie lombarde; ma rimaneva a vedere il modo dell'esercizio del potere esecutivo. Dopo assentita la formazione dell'Assemblea Costituente era in facoltà del Governo d'esercitare tutto intero questo potere; ma era sempre da esaminarsi se il Governo del Re doveva esercitarlo nelle forme, direi quasi, *assolute, senza limite, senza quelle garanzie che costituiscono o almeno assicurano la libertà nelle provincie e nei regni governati con forme costituzionali*. Senza dubbio sarebbe stata una contraddizione, e poco anche lusinghiera per Lombardi, quella che in una parte notabile dello Stato fossero assicurate tutte le garanzie costituzionali coll'esistenza di un Parlamento, mentre nelle provincie lombarde sarebbe stato, per così dire, senza limite, non dirò tanto l'autorità del Re, quanto l'esercizio del suo Ministero. Quindi sembrava di tutta convenienza, anzi dirò di tutta giustizia, di tutta prudenza, di cercare che anche nell'esercizio del potere esecutivo le provincie lombarde avessero una qualche garanzia che questo potere sarebbe stato esercitato nel vero e conosciuto interesse di quelle provincie. Questo è stato il motivo per cui non si ebbe alcuna difficoltà ad ammettere il previo concorso d'una Consulta straordinaria anche nei casi di cui non si è fatta parola nel protocollo. La Lombardia non ha rappresentanti nel nostro Parlamento, ed io dubiterei fortemente se, per il fatto della semplice fusione, fosse lecito allo stesso Parlamento di fare una legge speciale per le provincie lombarde, come certamente lo potrebbe fare se le circostanze lo esigessero per la Savoia, per la Sardegna, per Genova, per il Piemonte, per una provincia qualunque, perchè già ognuna di queste contrade ha i suoi deputati che rappresentano l'intero paese. Ma, riguardo alla Lombardia, non v'è alcun deputato. Restava quindi dubbio se il Parlamento nostro potesse esercitare la sua autorità su queste nuove provincie riunite alla nazione, anzi formanti una sola nazione, di maniera che il potere esecutivo stenda l'autorità sua in una parte come nell'altra; ma, il Parlamento essendo finora speciale per il Piemonte, sarebbe una contraddizione l'attribuirgli potere legislativo fuori del territorio che rappresenta.

In questo stato di cose è sembrato benissimo che, come è

dello prudentemente, si adottasse l'espedito d'una Consulta straordinaria per la Lombardia, siccome quella che non fosse un ostacolo, ma, direi quasi, un mezzo di governo, un mezzo che accresce la forza morale all'azione del Governo ogniqualvolta sarà necessaria.

Probabilmente non sarà il caso di far molte leggi, perchè quelle provincie rimangano sino alla Costituente non solo, ma successivamente fino al nuovo Parlamento in uno stato in qualche modo eccezionale, inquantochè restano con leggi tanto amministrative e giudiziarie che finanziarie affatto diverse; quindi non sarà il caso di far nuove leggi, ma di attendere per poterle far bene.

Se occorresse qualche disposizione, qualche legge, sia finanziaria, sia per leve d'uomini necessitate dalle condizioni speciali in cui ci troviamo finchè dura la guerra, credo che queste saranno naturalmente suggerite, imposte da evidente necessità, e che quindi non si deve temere che ne nasca qualche ostacolo per parte della Consulta straordinaria, la quale, per dir così, com'è già stato osservato, è quanto noi interessata al buon esito, alla pronta definizione di questa guerra; ove si presenti la necessità di nuovo provvedimento, sarà sempre conveniente che sia operato colla sanzione delle persone rispettabili e benemerite di quelle provincie, anzichè emanare unicamente dal Ministero; perchè, quand'anche fosse giustissimo, non potrebbe sfuggire osservazioni, come succede colla libertà della stampa e mentre fervono partiti diversi, le quali sarebbero forse suggerite da malevoli o dallo spirito di calunnia e di maldicenza; invece, colla sanzione della Consulta, acquistano quel grado di forza morale per cui la loro esecuzione diventa facile; di maniera che, ben lungi dall'essere un ostacolo all'andamento del governo, sarà una facilitazione presso a poco nello stesso modo con cui le leggi sanzionate nel Parlamento e discusse dall'opinione pubblica sono nella maggior parte delle circostanze migliori e meglio osservate e meglio ubbidite che quelle fatte nei Governi assoluti, in cui, per dir così, c'è sempre alcun sospetto verso l'autorità pubblica. (Cost. Sub.)

STARA. Signori, accetto il concetto del ministro, vale a dire che, la fusione essendo stata operata immediatamente di necessità, colla fusione immediata è cessato il Governo provvisorio, ed il nostro è stato al medesimo surrogato. Convengo parimente che, non avendo le provincie lombardo-venete accettato il nostro Statuto, non avendo voluto assoggettarsi al medesimo, non avendo voluto che in questa specie d'interregno, che produce la necessità d'adunare la Costituente, esse fossero sottoposte alle disposizioni del nostro Statuto, il nostro Parlamento non ha giurisdizione su quei paesi. Ma il nostro Governo, al quale si sono sottoposti i Lombardi, deve operare, deve fare ciò che il bene di quelle provincie richiede. Ed appunto per questo, poichè la formola del voto lombardo non ha vincolato il nostro suffragio, e parimente il protocollo non tendendo a stabilire le norme di governo ed a stabilirle nello scopo del miglior bene, del miglior vantaggio, unico concetto del mio discorso è stato di rilevare che nelle norme convenute si trovasse essersi mancato allo scopo, essersi andato contro alla volontà dei Lombardi, contro all'interesse comune e comune vantaggio. Mi riservavo e mi riservo tuttora quegli emendamenti che, nel mio sentire, reputerei più atti ad ottenere quello scopo cui tutti miriamo; cioè ottenere una fusione onde liberar l'Italia prontamente, e proseguire la guerra colla maggior efficacia possibile di mezzi; quindi non sta quello che mi si voleva apporre nel mio discorso, che si poteva andar adagio. Ben all'incontro io diceva, che unicamente dovevamo far presto quel che credevamo meglio, senza

che a ciò potesse essere d'ostacolo nella formola delle leggi, come ne conviene il signor ministro, nemmeno il protocollo; e, torno a ripetere, non ebbi altra mira che le migliori norme del governo interno; che se fra queste norme io non ne trovo alcune che siano migliori, è affatto libero il mio voto, il mio suffragio di proporre altre, le quali in senso mio possono essere migliori ad ottenere quello scopo che tutte le provincie lombardo-venete unisce a noi, vale a dire liberare l'Italia dallo straniero, e di proseguire la guerra colla maggiore efficacia possibile di mezzi. In questo senso ho io ragionato, e non in altro.

(Cost. Sub.)

GIOVANETTI, *relatore*. Non è molto difficile, o signori, di presentare il risultato della discussione generale a cui abbiamo assistito.

In brevi parole, è vano e pericoloso il mettersi sulla via de' sospetti, il dubitare reciprocamente delle intenzioni. Mettiamoci francamente sulla via della verità, cerchiamo d'adempiere insieme il comun desiderio e nostro e de' Lombardi, di arrivare a quella fusione definitiva e reale, che solo può darei forza di spingere efficacemente la guerra e di accelerarne il termine glorioso.

Si è ragionato intorno al diritto ed al fatto: non mi pare che la discussione debba volgersi a siffatte considerazioni. In diritto, e per conseguenza eziandio in fatto, la fusione è operata. Quando il popolo lombardo ha sostituito al suo Governo provvisorio quello del Re, ha conferito a questo il diritto di reggerlo ed amministrarlo; ha voluto essere regolato ed amministrato di fatto.

Il popolo non intende le astrazioni; sente il bisogno che una mano forte lo rassicuri, che una mano intelligente lo guidi, che le condizioni del viver suo siano certe e soddisfacenti, che le pubbliche risorse, il risultato delle forze umane e pecuniarie che si raccoglie in mano del Sovrano, siano volte alla sicurezza interna ed a conseguire lo sgombrò del nemico dal suolo italiano. Quando il popolo ha deciso in questo senso ed ha data così solenne prova del suo tatto politico, non resta che mandar ad esecuzione lealmente, opportunamente il voler suo indubitato e solenne. Quindi non si tratta più, non si può trattare se non di vedere se vi abbia o no qualche motivo eminente che ci consigli ad accelerare il conseguimento degli effetti utili della fusione: in questo senso contemplata, da questo lato, che è il vero, non vi ha alcun dubbio che rimanga ancora un motivo gravissimo, eminente, il quale può influire potentemente sopra l'ammissione pura e semplice de' sei primi articoli.

Io non disconvegno che realmente si poteva tralasciare il protocollo, come hanno osservato alcuni oratori, siccome ho indicato io stesso nella relazione; che realmente sarebbe stato meglio tralasciare almeno d'introdurre nella legge che ci viene proposta quell'estensione dei trattati politici e di commercio anche al caso di nuove leggi, di abolire o modificare le esistenti. Io non posso confondere la condizione eccezionale della Lombardia con quella di uno Stato costituito di altro popolo, sia che viva sotto l'impero di un Governo assoluto, sia che goda di guarentigie costituzionali.

La condizione eccezionale della Lombardia è questa: non aveano quei popoli che un Governo di fatto creato e mantenuto dalla necessità in cui si trova qualunque consorzio civile uscente da una tremenda crisi, di ordine, di sicurezza e di difesa. I poteri pubblici sono allora riassunti in uno, non hanno altro limite fuor quello che sorge al nascere della necessità che li ha creati: questo confine è arbitrario, i mezzi sono arbitrari; la scelta ne è rimessa all'intelligenza ed al patriottismo dei pochi che si sono nella tempesta slanciati al timone

della nave pericolante. Ora il popolo lombardo ha voluto uscire da questa situazione; ha voluto immediatamente confidare le sue sorti ad un Governo già ordinato e forte, accomunarle ad un popolo valente per indole, possente pei suoi antecedenti secolari di gloria, di tradizioni, di costumi bellicosi.

Sarà illimitata, sarà arbitraria l'autorità che per tal modo e fino al nuovo Parlamento conferi al Governo del Re? No certamente. Siamo pienamente d'accordo che il popolo lombardo ha voluto invece che i suoi diritti fossero assicurati da uno Statuto, che sarà formato da una comune Assemblea Costituente.

Il suo scopo finale, il suo desiderio egualmente intenso quanto giusto, è quello di guarentirsi il godimento delle libertà costituzionali in una monarchia retta dalla dinastia di Savoia; ma frattanto questo scopo, questo desiderio non può adempirsi, ed è mestieri provvedere nell' frattempo.

Si avrà da lasciar sussistere a quest'effetto il Governo provvisorio? È impossibile senza contrariare il voto lombardo. Era più consentaneo a questo voto, e inoltre più naturale di lasciar agire il Governo del Re, col quale la Lombardia ha voluto conseguire il duplice vantaggio di essere Governo regolato interinalmente non solo da un Ministero, che è fornito a dovizia di idee pratiche, aiutato da amministrazioni da molto tempo ordinate, sospinte dal comune interesse e dalla propria simpatia per la causa italiana, ma eziandio da un Ministero responsabile di tutti i suoi atti, che per urgenza dovesse provvedere anche in via legislativa sino al futuro Parlamento.

Il popolo lombardo otteneva così quelle guarentigie che sono comuni a qualunque reggimento costituzionale, poichè in assenza delle Camere ogni Ministero provvede ai casi urgenti, salvo a risponderne alla legislatura.

Senza questo principio i Governi costituzionali non potrebbero camminare; ogni impreveduto accidente che esige pronto provvedimento arresterebbe il moto della macchina governativa, e i rimedii legislativi giungerebbero troppo tardi.

Dato questo principio, in cui è la salute de' paesi costituzionali, è inutile indagare se nel protocollo vi abbia una lacuna concernente il caso in cui occorra di far nuove leggi, abolirle o modificarle. Questa non era lacuna, perchè al silenzio supplisce un principio costituzionale chiarissimo, e se si vuol chiamare lacuna, non è perciò che fosse menomata o impedita l'azione del Governo del Re. La sua libertà d'azione non poteva aver altro limite, fuor quello di non uscire dall'impero della necessità, e di rispondere al futuro Parlamento di qualunque atto.

Certo non è questione di responsabilità legislativa, la quale non esiste mai in nessun Governo quando agisce il potere investito della legislatura; ma è responsabilità inerente agli atti del potere esecutivo, sia che agisca nei suoi limiti ordinari, sia che per ragione d'urgenza si assuma l'opera legislativa.

Per tal guisa avremmo fatto al popolo lombardo una condizione migliore della nostra, perchè quando da noi una legge è votata dalle Camere, nessuno è responsabile, fuorchè dell'esecuzione. All'opposto essendo conferita al Governo del Re la facoltà di provvedere anche legislativamente, quando la salute della patria lo richieda, ne viene di conseguenza che anche in questa parte il Ministero si trovava responsabile, il suo operato riusciva sindacabile da un Parlamento comune.

Per quale fatalità siansi le cose vedute altrove diversamente non lo saprei immaginare, ma il Senato, nell'apprezzare la nuova clausola introdotta dall'altra Camera nel 6 articolo, non deve in mio senso esaminare se non che se la clausola così introdotta faccia un vero e reale inciampo al fine co-

mune di raccogliere in uno i mezzi per provvedere alla necessità della guerra che combattiamo. Se quest'inciampo è reale, positivo, non vi ha riguardo ch'io non sia disposto a superare. Se non si prevede che la possibilità, od anche la probabilità di qualche inconveniente, sacrifichiamo le nostre opinioni per fondate che sieno al bene immenso di contribuire a che il Governo del Re prenda immediatamente le redini della Lombardia, e soddisfi ai voti di quei popoli ed ai nostri senza indugio, senza peritanza.

La Commissione non ha creduto che esista quest'inciampo, ha ceduto all'alta considerazione di evitare gl'indugi, ma la questione è intatta.

È libero al Senato di apprezzarlo sotto tutti gli aspetti, come la sua saviezza sarà per suggerirgli. Io non tengo che a mantèner questa libertà.... (Cost. Sub.)

PIEZZA. Si è detto che dalle parole del voto del popolo lombardo si può dedurre la di lui volontà di volersi assoggettare interamente al potere legislativo ed esecutivo del Re nel frattempo fra l'unione e lo Statuto che sarà per fare la Costituente.

A me pare che sia assurdo supporre intenzione del popolo lombardo, popolo che ha fatto una rivoluzione di sangue per iscuotersi dal dispotismo, il volere anche temporariamente assoggettarsi a un poter assoluto e senza responsabilità.

Faccio osservare che la responsabilità, non essendo conseguenza necessaria e accessorio inseparabile del potere, non può, secondo l'interpretazione che danno gli avversari al voto lombardo, attribuirsi anche al solo potere esecutivo.

Se questa responsabilità esiste, essa esiste in forza del protocollo che l'ha pattuita. Ma a che ci perderemo noi in congetture e interpretazioni vaghe della volontà del popolo lombardo, quando abbiamo nel decreto stesso del Governo provvisorio del 14 maggio le precise ed esplicite intenzioni di ciò che il Governo provvisorio ha proposto al popolo di sancire colla formola di votazione proposta con quel decreto?

Il popolo ha sottoscritto puramente e semplicemente la formola con quel decreto proposta; dunque il popolo ha accettato interamente ciò che il Governo provvisorio aveva dichiarato di volergli proporre; ora in quel decreto io trovo le seguenti parole.

Dopo di avere il Governo provvisorio esposto tutti i motivi per cui non era conveniente differire la decisione dei destini del paese a guerra finita, come era stato promesso dal Governo provvisorio e dal Re, vi si legge:

« Ecco le nuove e gravi condizioni nelle quali il paese si trova, e che consigliano una decisione. »

Quale sarà questa decisione? Certo quella che più favorisca la gran causa d'Italia, quella che più acceleri il fine della guerra dell'indipendenza. E però come Lombardi in nome e per l'interesse di queste provincie, come Italiani per l'interesse di tutta la nazione dobbiamo riconoscere provvido il pensiero che le nostre terre si associno al vicino e bellicoso Piemonte, salve le comuni guarentigie della libertà, per formare dell'Alta Italia un inespugnabile baluardo contro tutte le forestiere invasioni, sotto lo scettro costituzionale di quell'illustre Casa di Savoia, a cui la storia assegnò il glorioso titolo di *guardiana delle porte d'Italia*.

Quando noi abbiamo una dichiarazione così esplicita di chi ha proposto il voto lombardo, che si dovesse fare bensì l'unione immediata, ma fatta *salve le comuni guarentigie della libertà*, quando è di fatto che il popolo accettò il voto propostogli nella forma e nel senso attribuitogli dal Governo provvisorio proponente, a chi mai sarà lecito, per mezzo di vaghe e arbitrarie interpretazioni, asserire che il popolo volle l'u-

nione immediata senza alcuna guarentigia nel frattempo tra l'atto di fusione e lo Statuto della Costituente? Io so che si dirà avere il popolo volute queste guarentigie per il tempo posteriore alla Costituente; ma ciò che è contrario alle espressioni del decreto che propose la votazione, ciò che non fu detto dal popolo votante, ciò che non è consentaneo ai sentimenti di un popolo incivilito, fresco di una rivoluzione per liberarsi dal despotismo, non può senza assurdo asserirsi, e tale sarebbe l'asserzione di chi pretende che il popolo lombardo abbia voluto, anche per un giorno solo, assoggettarsi ad un potere assoluto e irresponsabile, perchè un giorno di potere assoluto e irresponsabile può distruggere e rendere nulle tutte le speranze e le promesse di guarentigie future. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro dell'interno. Io non intendeva dire che non potesse il Governo del Re usare, in via d'urgenza, della facoltà di far leggi. Era a vedere se dovevasi implicitamente considerare investito della facoltà di far leggi, contrè di sua natura, quando non esiste un altro potere, ovvero se non fosse questione di giustizia e di prudenza il venir ad una forma, la quale si avvicinasse il più possibile alla nostra forma costituzionale. (Cost. Sub.)

DELLA TORRE. Qui però le guarentigie sono già scritte. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro dell'interno. Io diceva che la questione non era di giustizia, ma di prudenza.

PIEZZA. Signori, io rispondo che l'asserire che il protocollo poteva forse essere inutile a termini del voto lombardo è asserzione non sostenibile, perchè ne verrebbe in conseguenza che la responsabilità anche del potere esecutivo pattuita nel protocollo sarebbe nient'altro che una graziosa concessione del Governo del Re, e non un diritto voluto dal popolo lombardo. Io dico che il potere esecutivo può esistere senza responsabilità, e che in ciò io vedo una ragione per condannare qualunque asserzione, qualunque ragionamento voglia condurmi a credere che il popolo lombardo, nell'atto che si liberò col sangue dal dispotismo, abbia voluto anche solo temporariamente riassoggettarvisi. Se il popolo lombardo non può ciò avere voluto, egli non può neppure aver voluto assoggettarsi al potere assoluto del nostro Governo, in modo che il Governo provvisorio non avesse autorità di pattuire per noi quella responsabilità, senza di cui un popolo civilizzato non può voler rimanere neppure un giorno. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro dell'interno. Era una questione di forme. (Cost. Sub.)

PIEZZA. Ma non c'è responsabilità. (Cost. Sub.)

GIOVANETTI, relatore. Il Governo provvisorio di Lombardia ha stipulato nel protocollo alcune norme per regolare l'esercizio intermedio del nostro potere esecutivo, il quale venne sostituito dal voto del popolo lombardo al Governo provvisorio medesimo.

Non ripeterò le ragioni per le quali dubito fortemente che vi fosse necessità od opportunità in queste stipulazioni. Venero fermate: siano.

Vi sono errori che sono di natura irrevocabili e non vi ha prezzo dell'opera nel tentarne la correzione. Ma la difficoltà risiede altrove; risiede nell'aggiunta spontanea, non richiesta dai Lombardi, non richiesta dagli stessi deputati del Governo provvisorio, che le funzioni della Consulta straordinaria si estendano al caso di far nuove leggi, di abrogare o modificare le esistenti. Ora perchè si fece questo cambiamento nell'altra Camera, non proposto dal Ministero, ma ora da lui sostenuto? Il ministro ci disse che fu per acquistar forza morale. Come si acquistò la forza morale lo dissi nella mia relazione, e non lo ripeterò. Il Senato deciderà se invece non si venga ad esen-

tare il Ministero da una giusta responsabilità, ad usurpare sui diritti del futuro Parlamento, a privare il popolo lombardo di una preziosa garanzia, cioè della libera e pubblica discussione de' provvedimenti dati, per sostituirvi l'arbitrio d'una Consulta, composta invero d'uomini sinceramente affetti al loro paese ed alla causa italiana, ma pur uomini. (Cost. Sub.)

SCLOPIS, ministro di grazia e giustizia. Debbo premettere che il voto del popolo lombardo provocato dal Governo provvisorio importa l'immediata unione colla condizione dell'Assemblea Costituente. Tal condizione non era sospensiva, ma formulativa e sostanziale. Ai 29 maggio il presidente del Governo provvisorio ereditò di accedere alla domanda popolare di stabilire altre condizioni, cioè la libertà di stampa, quella di associazione e quella della guardia nazionale. Non isfuggì ai delegati, non isfuggì ai ministri del Re che di ciò il voto non favella. Su di ciò non poterono versare i suffragi delle provincie lombarde. Nondimeno si giudicarono quelle quattro condizioni, della Costituente, della libertà della stampa, del diritto d'associazione e dell'istituzione della guardia nazionale, perfettamente ammissibili.

Vi restava ad esaminare quel che convenisse stabilir ulteriormente. Lunghe furono le discussioni: si vide che dopo aver mantenuto alla Lombardia l'esistenza delle sue leggi, l'esistenza de' suoi regolamenti, lo *statu quo*, come si suol dire, si sarebbe provveduto a quanto è più necessario e più sacro.

Tuttavia si calcolò che poteva succedere il caso di far nuove leggi; allora si stette in forse tra la difficoltà di provvedere mediante una Consulta, un Collegio Conservatore, come altri lo chiamano, e quella di lasciare libero al Governo del Re di statuire gli ordini opportuni. Era il miglior partito di lasciar intatta questa questione, di rimetterne lo scioglimento alle circostanze, e gli stessi delegati del Governo provvisorio riconobbero e convennero con noi che quando fosse stato necessario di provvedere per legge durante l'intervallo, allora, come si fa in tutti i casi di necessità, in via di urgenza il Governo del Re avrebbe preso sopra di sé di provvedere con decreti reali, e di quindi dimandare al comune futuro Parlamento quello che in Inghilterra si chiama *bill* d'indennità. Queste furono le intelligenze che si tennero coi delegati della Lombardia nella conclusione del protocollo. Quando il protocollo passò alla Camera dei deputati, essi vollero aggiungere una clausola diversa, la quale mi pare sia il soggetto dell'attuale questione. La nobile Camera comprenderà che motivi di delicatezza ci astringono a non oltrepassare i confini d'una semplice narrazione. Ma desiderava che in fatto risultasse chiaramente che né il Governo della Lombardia, né noi non abbiamo da principio introdotta questa clausola, e che tutti di consenso abbiamo desiderato che la fusione fosse operata al più presto possibile.

Ma per fare una fusione conviene che due cose si uniscano insieme, che non si confondano, che non ne rimanga che una sola; tutto ciò che tenderà a dividerci, che tenderà comunque a lasciare qualche separazione, ad accrescer la difficoltà di provvedere, sarà contrario alla brama che tutti avevamo ed abbiamo di provocare al più presto possibile una pronta fusione, che formerà la prosperità della Lombardia come la nostra. (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE, interrogata la Camera se sia sufficientemente illuminata, ed avuta l'affermativa, passa a mettere successivamente ai voti gli articoli. (Cost. Sub.)

(Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono approvati.) (Cost. Sub.)

STARA. (all'art. 6°) Siccome io concorro pienamente nel sentimento pronunziato con gran facondia ed eloquenza dal signor ministro della giustizia riguardo al potere legislativo

di quest'articolo, così io propongo un ammendamento, ed è il seguente:

« Il Governo del Re non potrà concludere trattati politici e di commercio, che ragguardino alle dette provincie, senza concertarsi previamente con una Consulta straordinaria, ecc., come prosiegue l'articolo.

« È però fatta facoltà allo stesso Governo di fare, in via di urgenza e per semplici decreti, leggi nuove, come pure di abrogare o modificare quelle esistenti. »

Quindi soggiunge:

A me pare che con questo si ottenga meglio lo scopo. Colla Consulta, secondo la mia maniera di vedere, non si fa che mettere incagli, impedimenti alla celere ed efficace azione del Governo. Laddove col mio ammendamento l'azione del Governo riesce più forte, più compatta, più spedita, e per conseguenza trovo che coll'ammendamento si ottiene lo scopo a cui tutti miriamo riguardo alle provincie venete, e eredo che il Senato ne converrà coll'adottarlo. (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Chiedo se è appoggiato.

(Più di quattro senatori si alzano in favore.)

La parola è al senatore Ricci.

(Cost. Sub.)

RICCI ALBERTO. Signori, nel prender la parola per appoggiare l'adozione del § 6°, io debbo prima di tutto chiedere a questa onorevole Assemblea la permissione di presentarle una rettificazione sopra un fatto che non posso a meno di non considerare come personale.

È stato asserito da un membro attualmente assente da questa Camera che la prima idea della Costituente fu suggerita ai Lombardi da persona spedita da Torino... (Cost. Sub.)

Molte voci. No! no!

(Cost. Sub.)

RICCI ALBERTO. Siccome sta in fatto ch'io sono stato incaricato, sebbene in via officiosa, di alcune negoziazioni col Governo provvisorio della Lombardia, così io credo mio dovere di dare in proposito alcune spiegazioni... (Cost. Sub.)

VARI SENATORI. Non sono necessarie: nessuno ha mosso tale accusa in questo recinto. (Cost. Sub.)

RICCI ALBERTO. A tal riguardo confesserò prima di tutto all'onorevole Assemblea che in massima io non sono mai stato avverso all'idea che fosse conveniente di riunire in una costituente Assemblea tutti i paesi chiamati a far parte del nuovo regno, onde stabilire, dirò così, un nuovo diritto pubblico interno ed esterno in sostituzione di quello risultante dai trattati di Vienna, che tutta Europa sembra in sostanza unanime a dichiarare distrutto ed inammissibile. Pertanto, malgrado quanto è stato detto contro l'utilità della Costituente, io persisto nell'opinione che la medesima sia una vera necessità dei tempi e delle circostanze speciali in cui ci troviamo, e mi dichiaro su questo punto peccatore incorreggibile e determinato a morire nell'impenitenza finale. Ciò premesso, io non farò altra risposta alle asserzioni dell'onorevole senatore assente ed a quelle ben più dirette che si fecero in altro Consesso, se non che è assolutamente falso ch'io abbia suggerito al Governo provvisorio della Lombardia l'idea della Costituente. (Disapprovazione generale)

Signori, anche il ministro di grazia e giustizia ha fatto allusione a cose dette fuori della Camera. (Nuovi segni di disapprovazione) Ho le mie ragioni per dire quel che dico.

(Cost. Sub.)

SCLOPIS, ministro di grazia e giustizia. Debbo notare al signor preopinante ch'io non ho mai inteso fare allusione ai fatti da esso accennati, ma ho narrate solo le intelligenze avute coi delegati lombardi, e nulla più. (Cost. Sub.)

Quanto poi al Governo provvisorio, del quale loda lo zelo spiegato in difficilissime congiunture, assicura la Camera che

unanimi furono le intenzioni di esso e del Ministero intorno alle eccezioni relative ai nuovi trattati da concludersi. (Verb.)

IL PRESIDENTE. Mi farò lecito di osservare al signor senatore Ricci, che noi non siamo fatti qui per prendere al balzo tutto che si dice di fuori, e ch'esso aveva soltanto la parola sul 6° articolo. (Cost. Sub.)

RICCI ALBERTO. Il desiderio di una riunione generale de' rappresentanti del popolo per istabilire il patto comune già era stato espresso da diversi fra i Governi provvisorii della Lombardia assai prima del mio arrivo a Milano, e da quell'epoca le provincie di Brescia e di Bergamo in un indirizzo a stampa inviato al quartiere generale del Re avevano posta, come condizione della loro unione agli Stati Sardi, la convocazione di una costituente Assemblea. Premesse queste semplici osservazioni, mi farò a sottomettere alla Camera alcuni fatti che varranno, io confido, a persuaderla della convenienza di adottare senza modificazione l'articolo 6° della legge propositavi, ed a correggere l'opinione emessa in buona fede da molte persone ed accreditata nel pubblico, cioè che il Governo provvisorio della Lombardia non abbia ben meritato del paese, e fosse così men degno di quella solenne prova di confidenza che la Camera è invitata ad accordargli, col chiamare tutti i membri, che ne fecero parte, a comporre una Consulta straordinaria investita del potere legislativo in Lombardia durante il tempo del regime transitorio.

Signori, il Governo provvisorio della Lombardia ha reso all'Italia eminenti servigi. Chiamato a regolare le sorti di quelle provincie in momenti supremi, ha fatto prova di tutta quella sagacità ed energia che era possibile e desiderabile, ed io credo che sarà bastante il gettare un rapido sguardo sopra due soli de' suoi atti per convincerne sopra di ciò anche i più ritrosi. Infatti ha desso provveduto ai due sommi bisogni della guerra, cioè ha fornito uomini e danaro.

Per mezzo di una legge di leva che riscuoteva non ha guari in quest'Assemblea gli elogi dell'illustre presidente del Consiglio de' ministri incaricato del portafoglio della guerra, ha già messo alla disposizione del paese ed inviate all'esercito attivo le seguenti truppe:

1° Un corpo di 9000 volontari posti alla difesa delle posizioni del Caffaro, dello Stelvio e del Tonale. Più 800 spediti a Venezia e 1500 raccolti a Ferrara;

2° Una divisione di 9000 uomini di truppe regolari sotto il comando del generale Perrone, alla quale fu aggiunto il battaglione degli studenti forte di 1500 uomini;

3° Altra divisione di 9000 uomini, già quasi intieramente organizzata e sulle mosse per raggiungere l'esercito al Mineo;

4° 12000 reclute incorporate nei battaglioni di deposito inviati in Lombardia;

5° Oltre a 2500 uomini tra artiglieri, gendarmi e zappatori del Genio: in tutto 44000 uomini incirca.

Tutte queste truppe furono vestite ed armate a spese del Perario lombardo, il quale sopperisce pure a quelle del loro soldo e mantenimento, che viene corrisposto anche ai battaglioni di deposito sopra indicati della forza collettiva di 7500 uomini.

Restano inoltre a carico del Perario lombardo la provvista dei viveri e medicinali necessari per gli ospedali militari, unitamente a quella dei viveri provvisti all'armata del Re, cioè che occasiona una spesa giornaliera di franchi centomila.

L'impossibilità in cui si trovava il Governo di Lombardia di sopperire fin dai primordi ai bisogni dell'armata, necessità un'anticipazione di fondi, che fu poi estinta, ed altri urgenti bisogni ne hanno ultimamente necessitata un'altra; ma egli è chiaro che il Governo provvisorio ha di già provveduto ai mezzi

necessari per continuare la guerra nazionale con un imprestito forzoso di 24 milioni di lire, e con l'offerta di un'ipoteca sopra fondi di privati per la somma di altri 12 milioni di lire.

Io porto quindi opinione che questi fatti mostreranno quanto siano ingiuste le prevenzioni che si manifestarono contro il Governo provvisorio della Lombardia, e quanto sia in conseguenza meritata la prova di fiducia che il Ministero propone alla Camera di voler sancire col solenne suo voto, e ch'io debbo nella mia condizione eccezionale limitarmi ad affrettare col solo desiderio. (Cost. Sub.)

NIGRA. Signori, a parer mio, io trovo che mettiamo un'importanza esagerata a questa condizione compresa nell'articolo 6°.

Noi abbiamo votato in questa Camera la prima parte della legge d'unione, che, a mio avviso, era la più importante. Quello che io ho detto si è che avrei desiderato di poter troncare la quistione, alla quale io ho amato di prender parte prima che mi fosse presentata così avanzata ed elaborata.

Noi abbiamo dato un segno di approvazione alla legge, poiché una votazione quasi universale, cioè di 55 voti contro 2, è un voto di simpatia quale può trar seco una legge d'unione. Ora noi combattiamo per che cosa? Per eliminare dal Consiglio, che sarebbe chiamato a decidere per le leggi lombarde, un gran numero di persone.

A parer mio il Ministero sarebbe il più interessato a volerle escludere, ma non la Camera, poichè si tratta di leggi che non potrebbero promulgarsi che durante un brevissimo tempo, mentre si starebbe concludendo colla Costituente la forma di Governo che deve reggerei tutti egualmente.

Io dico che non conviene per una quistione che tratta d'una prima parte della legge di prolungare di tanto questa discussione, o di non andar avanti a votare la legge totale, siccome ho inteso pronunziarsi nell'istesso senso S. E. il barone Della Torre e parecchi altri che hanno parlato i primi, e non fermarsi sopra una quistione che tratta di escludere dal Consiglio persone che hanno dato prove della loro capacità. Imperciocchè sarebbe contrario ad ogni supposizione il voler credere che durante questi tre mesi, essendo chiamati ad un Consiglio, volessero portare un'opinione affatto contraria all'interesse generale.

Io opino che in questo caso, se qualcuno riconosce questi grandi inconvenienti, si dovrebbe di preferenza parlare dell'inconveniente che può derivare dall'insistere nel prolungare la discussione.

Quanto a me non ho capito a qual cagione si possa attribuire questo grave inconveniente.

Non debbono mancare i consigli in affari seri ed importanti. (Cost. Sub.)

PERRON. Io dimando la parola per ristabilire la quistione, la quale io credo consistere in questo, che si debba cioè risolvere se riguardante le leggi già fatte o da farsi. Noi dobbiamo decidere sulla qualità, se debba essere deliberativa oppure se debba essere un semplice consiglio.

Ecco la vera quistione. (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Propongo alla Camera se voglia adottare l'emendamento del senatore Stara, il quale vuole appunto che la Consulta abbia un semplice avviso. (Cost. Sub.)

STARA. Osservo che non ho avuto altra mira od intendimento nel proporre il mio emendamento, che quello di rintracciare la miglior via che ne possa condurre al pronto e felice risulfamento, a cui tutti intendiamo, e di stabilire le norme che sieno più alte ed opportune a raggiungere lo scopo che tutti ci proponiamo.

Adunque la quistione si riduce a questi semplici e minimi

termini: qual è la miglior via che convenga di seguire, quella che si contiene nell'articolo 6, ovvero quella che viene indicata nell'emendamento?

A me pare che quella che si contiene nell'emendamento sia la più sicura, la più spedita per condurci a buon fine.

Ora, e perchè ricorressi ad una Consulta nei casi di legge in questo breve frattempo? Certo, se avverrà che debbasi far questo, sarà per qualche inaspettata novità, per qualche cosa straordinaria; lo che si potrà dire *caso di somma urgenza*.

Ma se in questi soli casi dovrà usare della facoltà di far leggi, perchè non potrà solo il potere esecutivo usare di siffatta facoltà? Se si dovranno invece chiamare le persone componenti la Consulta, ne avverrà che, come succede in tutti i corpi, chi la penserà in una maniera, chi in un'altra; ond'è che nasceranno degl'indugi, che sono indispensabili, sono anzi inseparabili da simili procedimenti; laddove, secondo il mio emendamento, allora solo userà di questa facoltà il ministro quando si presenterà una vera necessità.

In questo rispetto dell'urgenza unicamente io desidero che la Camera spieghi la sua intenzione sul miglior partito per ottenere lo scopo che ci proponiamo.

In questo rispetto parimenti io dirigo anche la mia interpellanza al Ministero. Crede egli, il Ministero, che con questo mezzo possa ottenere più facilmente lo scopo cui tutti miriamo? Se vi sono casi straordinari e d'urgenza, come si potrà provvedere con quella speditezza e sollecitudine che si richiede, se dovrà prima esaurire gl'incumbenti che sono necessari per ottenere la deliberazione della Consulta?

Si dice che i decreti e le leggi, se verranno fatti di concerto colla Consulta, saranno meglio accolti e più volenterosamente eseguiti. Ma a questo proposito io osservo che tutti i Lombardi, teneri del bene della patria comune, non saranno per mancare in questi gravissimi emergenti al debito loro, concorrendo con ogni loro sforzo insieme col potere esecutivo a far sì che le leggi che saranno in via d'urgenza, e nel comune interesse da questo proposte, vengano per tutte e da tutti bene accolte e prontamente eseguite; di modo che io spero che non ci sia per mancare questo concorso per parte dei membri del Governo provvisorio non solamente, ma pur anche di tutti i buoni Milanesi e Lombardi, e di tutti quelli che con noi amano e vogliono l'indipendenza d'Italia. Dunque, mentre avremo gli stessi vantaggi, non avremo gl'inconvenienti inseparabili dallo stabilimento di una Consulta deliberante, che, se non altro, arrecherà grave ritardo, se non incaglio, col libero e spedito andamento delle cose, quale è richiesto dalla condizione affatto eccezionale in cui ci troviamo.

Il Ministero pertanto, su cui pesar deve tutta la responsabilità, si spieghi chiaramente e ne dica francamente quale delle due vie che si propongono creda la più atta a raggiungere lo scopo, cui tutti ci proponiamo, di liberare l'Italia dallo straniero, e di proseguire colla maggior efficacia possibile di mezzi la santa guerra che stiamo combattendo sulle rive del Mincio e dell'Adige. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro dell'interno. Non c'è dubbio che la forma di Governo è l'assoluta. Non intendo dire che ne ha le basi, ma semplicemente le forme, e queste secondo le circostanze dei tempi si debbono preferire ad altre forme o più complicate o più spiccie, quando ciò è richiesto da gravi considerazioni.

Noi tutti siamo animati dal più vivo desiderio della fusione. Se il Governo avesse agito da sè, la fusione, ossia l'unificazione perfetta, invece di essere ancora pendente, sarebbe già stata formata nei primi giorni. Io so, mio malgrado, che questa misura sarebbe stata semplice, sarebbe stata quella, per dir così, che avrebbe raggiunto più facilmente lo scopo,

e consumato il desiderio non solo delle provincie lombarde, ma anche del nostro paese. Non so come sarebbe stata accolta presso di noi la fusione, se per toglierci, non dirò questi impacci, ma la sola lunghezza delle firme, si fosse detto: *andatevene a casa*, posso far io. Questa stessa osservazione si estende pure a quanto disse il senatore Stara. Imperciocchè non vi è dubbio che, secondo le circostanze, può essere di maggior vantaggio avere una specie di Consulta che agisca affatto libera, anzichè dover concertare con un'Assemblea Costituente. Ma anche in questo caso bisogna fare il compenso dei vantaggi coi danni che ne verrebbero.

Io credo che in un caso di suprema necessità il Governo deve assumersi la responsabilità; quindi vi sarebbe un evidente pericolo nel differire di occupare un tempo, il quale, perduto, sarebbe irreparabile, nè si potrebbe riparare più tardi.

Ma siccome anche le necessità sono più o meno urgenti, così io stabilirò in modo generale, che anche in un momento difficilissimo, se, per esempio, i nemici fossero alle porte, il Governo potrebbe dare delle disposizioni anche in assenza del Parlamento non solo, ma eziandio in sua presenza, cioè quando è convocato. Questa Consulta adunque non togliere al Governo la facoltà di salvare lo Stato in una suprema circostanza che non ammettesse indugi. Ma il prescindere nelle vie ordinarie dall'aver il potere, riduce la condizione del Governo a forme un po' troppo assolute, le quali possono eccitare non solo nelle persone più illuminate, ma ancora nel volgo una specie di diffidenza. Questo noi dobbiam procurar di evitare, sapendo ognuno che la confidenza fra il Governo ed i governati è quella che forma la base dei Governi costituzionali rappresentativi. Un sospetto, una diffidenza può produrre terribili sconvolgimenti.

Io crederei adunque che, per quanto rigorosamente non fosse compresa nel protocollo, quest'aggiunta sia molto equa e molto prudente, e meriti quindi di essere dalla Camera accettata.

Aggiungerò inoltre un'osservazione, ed è questa: che io credo che fosse in piena facoltà del Re il dare quelle forme più o meno larghe che credeva convenienti alla Lombardia, senza che il Parlamento piemontese potesse farlo. Di maniera che anche sotto questo aspetto sembrerebbe una domanda alla lealtà e convenienza del Senato, se volesse quasi astenersi dal prendere una parte nel suggerire emendamenti in una cosa che riguarda direttamente piuttosto il potere esecutivo che il legislativo, almeno sino a tanto che il Parlamento piemontese non rappresenti l'interesse e la volontà del paese. (Cost. Sub.)

STARA. Se il potere esecutivo crede più spediente il procedere per questa via, e preferisce i previi concerti colla Consulta all'azione libera, forte ed efficace, ch'io intendeva di lasciargli nelle gravi ed urgenti operazioni che possono occorrere nel governo interino di quelle provincie, in tal caso io ne lascio a lui tutta la responsabilità, e ritiro il mio emendamento. (Cost. Sub.)

PEYRON. Domando la parola. (Cost. Sub.)

DORIA. Ai voti! ai voti! (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Ma se ha già ritirato l'emendamento. (Cost. Sub.)

PEYRON. Non intendo parlare dell'emendamento ritirato. (Cost. Sub.)

La vera quistione stata da qualche ufficio stabilita sull'articolo sesto è quella di esaminare se la Consulta straordinaria debba nel periodo interinale concorrere alle leggi urgenti d'interesse generale con un voto deliberativo, ovvero sola-

mente con un voto consultivo. Questo punto venne discusso dalla Commissione, la quale nella relazione addusse gli argomenti favorevoli ed i motivi contrarii. Io instaurando la questione propongo che il sesto articolo venga così emendato:

« Art. 6. Il Governo del Re non potrà conchiudere trattati politici e di commercio, senza concertarsi previamente con una Consulta, ecc., come nella legge.

« Nel fare nuove leggi, abrogare o modificare le esistenti, sentirà l'avviso della Consulta straordinaria. » (Risorg.)

(Non essendo quest'ammendamento appoggiato, l'art. 6 messo ai voti è adottato.) (Verb.)

IL PRESIDENTE propone alla Camera se voglia pronunciare qui la scissione della legge. (Verb.)

GIOVANETTI, relatore. La Commissione ha proposto la divisione nell'intendimento che con molta probabilità i primi sei articoli, i quali contengono tutto ciò che può regolare l'interim della fusione sino al nuovo Parlamento, fossero approvati senza emendamento, e che quindi restasse agevolato il tempo in cui il Governo potesse, per così dire, prendere in mano la Lombardia e regolarla nell'interesse della guerra dell'indipendenza, nè sugli altri articoli la Commissione propose emendamento in via subordinata. Conseguentemente questi articoli, formando una nuova legge, non debbono essere d'incaglio all'esecuzione della prima, ed è perciò che ha proposto la divisione, la quale, a mio parere, è interessante, interessantissima pel motivo che ci abilita ad ottenere senza ritardo l'intento della fusione. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro dell'interno. La prima necessità è quella che le SS. VV. hanno osservato, cioè assumere presto le redini dell'amministrazione lombarda. Ora una discussione a parte dei due successivi articoli può realmente dar ritardo o dar luogo a lunghe discussioni; può ovviare che passi nuovamente da una Camera all'altra. In questo sistema io credo che farà benissimo a limitarsi così ad una legge separata dei sei primi articoli, riservandosi poi a maturare e stabilire gli altri. In tal modo pare che dovrebbe essere inteso non esservi bisogno d'un articolo speciale di relazione, fuorchè nella legge elettorale. Per la Costituente le basi saranno tenute in conto, e saranno adottate dal Parlamento piemontese quelle sole due o tre di esse che saranno segnate nel protocollo. Per verità il Ministero ha con nobile lealtà dichiarato che questa dovrebbe sostenere e tener conto dell'intelligenza presa tra i membri del Governo provvisorio ed il Governo di S. M. È quindi libero di ritenere nella nostra legge elettorale le basi prese e concertate col Governo lombardo. (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Mi permetto di osservare che son già approvate le guarentigie. (Cost. Sub.)

GIOVANETTI, relatore. Io son d'accordo col ministro che si possano conservare le basi della legge d'elezione che si contengono nel protocollo, ma lo riflettere che non è appunto il caso di pregiudicare alla discussione, nè di antivenire la possibilità d'un ammendamento, che non avrebbe le temute conseguenze, perchè un ammendamento di questa natura potrebbe essere, se si vuole, concertato col Governo provvisorio.

Il Governo provvisorio non ha bisogno d'essere adunato: conseguentemente corriere per corriere si può ottenere la sua adesione. Questo io non dico per esprimere un'opinione contraria al protocollo, ma perchè il Senato sia lasciato in tutta libertà di pronunciare come crederà conveniente ed opportuno sopra tutti gli articoli che lo compongono, e che sono relativi alla legge elettorale. (Cost. Sub.)

SCLOPIS, ministro di grazia e giustizia. Sicuramente non è intenzione del Governo d'impedire in nulla la libera azione

del Senato, ma, siccome diceva il mio collega, di sostenere la questione di lealtà e di sostenere i singoli articoli. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro dell'interno. Siccome nel protocollo bisogna che siano stabilite le basi relativamente alla legge elettorale, lo scopo di quest'ammendamento sarebbe appunto di assicurare quelle basi, riservando poi la formazione della legge, onde immediatamente dopo potesse cessare il Governo provvisorio nella Lombardia (Cost. Sub.)

GIOVANETTI, relatore. Si tiene nientemeno che a vincolare il suffragio libero del Senato, come avverrebbe se consentisse di sancire anticipatamente, senza esame, le basi stabilite. (Cost. Sub.)

DEFORNARI. Mi pare che la questione sia di sapere se fin d'ora vogliamo pronunciare la divisione oppure se dobbiamo aspettare quando avremo esaminati gli altri due articoli. Giustissima è l'osservazione del senatore Alberto Ricci, che diceva che eravamo ulteriormente legati, e che per entrare in possesso dell'intera fusione non potevamo a meno di assicurare coll'approvazione di parte almeno degli articoli seguenti il voto dei Lombardi, nella parte cioè di che è menzione nel protocollo. Dunque, se noi intendiamo di separare questi sei articoli per la speranza che si entri così subito in possesso degli effetti della fusione, mentre rimane ancora in dubbio l'accettazione e l'effettuazione degli altri due articoli guarentiti dal protocollo, potremmo trovarci delusi. Se invece andiamo avanti nella discussione prima di dichiarare la divisione della legge, e che nel discutere gli altri due articoli rispettiamo quello che è già consacrato dall'assentimento dato nel protocollo, e ci limitiamo a cambiare quello che era stato aggiunto nell'altra Camera relativamente agli impiegati, ossia alle ritenzioni de' loro stipendi durante la loro residenza nella Costituente, allora si vedrà che abbiamo adempito interamente al voto della Lombardia consacrato nel protocollo, e che nessuna difficoltà può sorgere in proposito. (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Al presidente non appartiene parlare sul merito della questione, ma egli deve conservare l'ordine della discussione, e questo è, se o non debbasi dividere in due la legge che si è proposta, cioè se si debba fare una legge a parte sui due articoli successivi. Naturalmente quando si dice che i due articoli debbono formare una legge separata, non si vuol punto menomare in chi dee giudicarne la pienissima libertà di approvarli e disapprovarli. Quello però che in questo momento vuoi osservare, si è che i senatori si fermino sull'ammissione o sul rifiuto della divisione.

Non possiamo entrare in questo momento a discutere il merito di quegli articoli, i quali non sono ancora stati letti alla Camera. Vero è che havvi legame fra questi ultimi articoli e i precedenti. Ma, siccome è libero a ciascuno di dare maggiore o minore importanza a tal correlazione delle parti diverse della legge, così è lecito di valersi di tal ragionamento nell'ammettere o ricusare la proposta divisione. Lo stesso farassi da chi vuol accoppiare ai primi sei articoli o separarne tutte quelle disposizioni che trovansi comprese nel protocollo segnato dal Ministero e dai deputati del Governo provvisorio di Milano.

La Camera dunque ammetta o ricusi la questione quale è stata proposta. Io deggio perciò proporre che la Camera deliberi se i primi sei articoli della legge debbano o no formare una parte diversa ed essere separatamente approvati. (Cost. Sub.)

SCLOPIS, ministro di grazia e giustizia. Osserverò che qui mi pare vi sia una suddivisione da fare. Sta il sistema della divisione, ma sarebbe necessaria una suddivisione. Si-

curamente il bisogno più stringente è quello della fusione; chè ogni momento di ritardo è danno per la causa lombarda, è danno per la causa italiana. Tutti sentono che vi è ancora un'altra necessità, quella cioè di mantenere questa legge che riunirebbe l'integrità del tema del protocollo. Al quale effetto, siccome ha accennato l'onorevole senatore Ricci, converrebbe staccare quella parte contenuta nel protocollo che può stare da sé, e metterla quasi per anticipazione in questa legge; e sicchè per la Lombardia sarebbe affare conchiuso; pel resto poi che tocca proposizioni comuni tra gli antichi e nuovi Stati a condizioni speciali si potrebbe scindere e fare una legge a parte. Mi pare che, adottando la divisione suggerita dal senatore Ricci, si otterrebbe il fine d'operare la fusione immediata coll'intero protocollo, e verrebbe fatta libera la discussione ulteriore per tutto quello che riflette questioni politiche circa la legge elettorale da emanarsi. (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Io debbo notare che l'eccitamento rinnovatosi per la conservazione nella prima parte della legge delle convenzioni contenute nel protocollo non può recare impedimenti all'ordine presente della discussione. Coloro i quali stimano necessario questa anticipata adesione al protocollo, rigelleranno per ora la divisione della legge; gli altri che pensano diversamente, l'ammetteranno fin d'ora. (Cost. Sub.)

COLLI. Il Senato ha votato sugli articoli più importanti di una legge, l'effetto della quale deve essere immenso. Io credo che dalla divisione ne nascerebbe una tal quale inquietudine, un tal qual dubbio che toglierebbe la maggior parte di quest'effetto, motivo per cui io credo la divisione funestissima. Che cosa sono gli articoli di cui si vuol ritardare la discussione? Sono due articoli cui poco importa, a mio parere... (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Di questo non devesi per ora parlare, perchè, non essendosi ancora letti gli articoli 7 ed 8, non può entrarsi nella disamina del loro merito. (Cost. Sub.)

NIGRA. Mi pare che coloro che vogliono parlare contro la proposizione possono dare il voto contrario. (Cost. Sub.)

PLEZZA. A me pare che si possa, si debba fare la divisione, perchè è verissimo che negli articoli 7 ed 8 vi sono alcune cose, le quali sono contenute nel protocollo; ma è anche vero che la più parte sono cose quasi non suscettibili di diversità di parere, e che potrebbe anche darsi nelle altre che il Governo di Milano non le considerasse d'importanza sì grave da dovere per loro riguardo ritardare l'unione di fatto. Quando noi facciamo la divisione, non pregiudichiamo nulla, ed il Governo di Milano, o crederà di dover subito lasciar le redini della Lombardia al Governo nostro, ed allora avremo anticipata l'unione di fatto di qualche giorno; o egli non crederà di ciò fare, e allora saremo nell'istesso preciso stato in cui siamo proseguendo la discussione. Noi evitiamo con ciò il pericolo che qualche emendamento accidentale su articoli affatto secondari, obbligando la legge a ritornare alla Camera dei deputati, per poi essere un'altra volta a noi rimandata, ci faccia perder molto tempo che è prezioso.

Affrettiamoci dunque a perfezionare quest'unione di fatto, dalla quale dipendono l'esistenza della monarchia di Savoia e le sorti d'Italia. (Cost. Sub.)

COTTA. Ad illuminare il Senato sulla quistione che s'era la prima posta nella discussione della legge, dico che l'utilità della divisione dipende dall'idea che ne ha il Ministero, o che crede ritenerne, cioè se mediante la divisione de' sei articoli per farne una legge a parte, il Governo possa prendere la direzione della Lombardia; e allora credo si debba votare presto la divisione; ma se il Ministero non crede che col voto dei sei

articoli si possa provvedere a prender possesso della Lombardia, in quanto che non contiene tutto quello che è stato votato nel protocollo, allora è inutile di votare la divisione.

(Cost. Sub.)

GIOVANETTI. Io farò osservare a questo riguardo che gli articoli, i quali concernono il governo interinale della Lombardia, sono i primi sei. Essi non hanno menomamente a che fare cogli altri. Benissimo che gli altri due in alcune parti contengano le stipulazioni del protocollo; sono d'accordo che il Ministero nella sua lealtà ha il dovere di sostenerle, di farle valere; ma il Senato dal suo lato ha anche il diritto di dichiarare che una tale e tal'altra stipulazione sia modificata, e però trovar opportuno di proporre conseguenti emendamenti. Il volere fin d'ora far sancire le disposizioni del protocollo è un voler impedire la discussione sopra i due articoli e le diverse parti del medesimo. Intendo che egli debba e possa approfittare della divisione che fosse votata, e ne profitterà. Se il Ministero non sarà per ammettere gli emendamenti, li confuterà; ma intanto non credo che il Senato si debba lasciare imporre anticipatamente e senza discussioni la votazione degli articoli che sono nel protocollo. Dirò liberamente che, sebbene non fossi dell'avviso di mantenere il protocollo nella sua integrità, pure nella mia relazione ho di buona fede riferita l'opinione della maggioranza, che gli articoli del medesimo non vengano alterati. Il mio voto sarà questo, perchè apprezzo le ragioni che mossero la maggioranza della Commissione, perchè le mie non sono abbastanza gravi per non credere all'urgenza di venir a capo della fusione; ma tengo moltissimo alla libertà della discussione e delle deliberazioni del Senato.

(Cost. Sub.)

COTTA. Io son pienamente d'accordo in questo che il Senato non debba lasciarsi imporre di pregiudicare la votazione degli articoli. Dunque non credo che il voto dei sei articoli sia sufficiente per prendere possesso della Lombardia. Meglio vale domani... (Cost. Sub.)

PARECCHI SENATORI. Stassera! (Cost. Sub.)

COTTA....votare l'intera legge. Domando se il Ministero creda sufficiente il disposto dei sei articoli: se non lo sono, è meglio allora di non fare la divisione. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro dell'interno, risponde che i sei articoli votati non bastano se non viene aggiunta la base della legge elettorale a tenore del protocollo. (Verb.)

IL PRESIDENTE. Mi si è presentato un emendamento. (Cost. Sub.)

DE CARDENAS. Domando la parola. (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Ripeto che havvi un emendamento. (Cost. Sub.)

DE CARDENAS. Io chieggo se l'indugio che reca il rimandare la legge modificata all'altra Camera non torai troppo pregiudicievole al fatto della fusione. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro dell'interno, non crede che tenendo la Camera il metodo da lui proposto si rechi ritardo. (Verb.)

PICOLET. Sur les propositions de diviser la loi pour restreindre les délibérations du Sénat aux seules dispositions qui concernent la Lombardie, je me permets de faire observer que l'amendement qui diviserait le projet de loi, y apporterait une modification qui rendrait indispensable de représenter le projet modifié à la Chambre des députés. Ainsi le moyen proposé pour éviter tout retard entraînerait l'inconvénient qu'on se propose d'éviter.

Du reste, le projet tel qu'il se présente constitue dans l'ensemble de ses dispositions une loi unique. On ne saurait admettre la division proposée, avant d'avoir apprécié la portée de chaque disposition pour juger de leur connexité, ou de la

convenance de faire une loi spéciale des dispositions qui ne concernent que la Lombardie.

Ces considérations me portent à voter qu'avant de délibérer sur la division proposée, il soit passé à l'examen de toutes les dispositions du projet de loi dont il s'agit. (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Signori, l'ora essendo avanzata, io propongo alla Camera di prorogare la seduta per ques'a sera alle ore 8. (Cost. Sub.)

(La seduta è sciolta alle ore cinque e tre quarti pomeridiane.) (Cost. Sub.)

TORNATA DELLA SERA DEL 19 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Discussione della terza parte del progetto di legge d'unione della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso concernente le basi della legge elettorale per l'Assemblea Costituente — Adozione del progetto di legge riguardante il governo interinale di quelle provincie.*

Alle ore 8 1/4 pomeridiane è riaperla la seduta. (Verb.)

DISCUSSIONE DELLA TERZA PARTE DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DELLA LOMBARDIA E DELLE PROVINCIE VENETE DI PADOVA, VICENZA, ROVIGO E TREVISO CONCERNENTE LE BASI DELLA LEGGE ELETTORALE PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE.

IL PRESIDENTE, riassumendo lo stato della quistione, espone le ragioni pro e contro la proposta divisione della legge, ed avverte che la Camera o coll'accettare il nuovo amendamento che viene presentato, o col fare quelle altre proposizioni che crede più opportune, verrà per tal modo ad abbreviare la discussione, risolvendola secondo la sua dignità ed importanza del soggetto. (Verb.)

STARA crede meglio che si continui a discutere i due articoli rimanenti, riserbando all'ultimo la quistione sulla divisione della legge. (Verb.)

DELLA TORRE non concorre in questo avviso, e vuole col ministro che si votino i sei primi articoli coll'appendice per la base della legge elettorale secondo il protocollo; si discutano quindi gli ordinamenti relativi che furono proposti dall'altra Camera. (Verb.)

MORIS non crede che la Camera possa scindere la legge senza pregiudicare o l'una o l'altra delle sue parti. (Verb.)

STARA ripropone il modo di discutere avanti tutto i due rimanenti articoli. (Verb.)

DI COLOBIANO, PLEZZA e GIOVANETTI vi aderiscono. (Verb.)

IL PRESIDENTE pone allora ai voti la quistione se la Camera debba proseguire la discussione senza pregiudizio alla proposta della divisione. (Verb.)

(La Camera decide affermativamente.) (Verb.)

Legge perciò Art. 7: *La legge elettorale per l'Assemblea Costituente, ecc. (F. Doc., pag. 87.)* (Verb.)

GIOVANETTI, relatore, fornisce su di esso alcuni schiarimenti. (Verb.)

(Messo ai voti, è adottato.) (Verb.)

IL PRESIDENTE dà lettura dell'intero articolo 8 (1), e quindi lo ripiglia paragrafo per paragrafo. (Verb.)

(Sono successivamente adottati i tre primi.) (Verb.)

(1) Art. 8 *adattato dalla Camera dei Deputati:*

Ogni cittadino che abbia compiuto l'età d'anni 21 è elettore, salvo le seguenti eccezioni, cioè:

Nei paesi soggetti allo Statuto sardo sono escluse le persone che si trovano colpite da esclusione, a termine dell'articolo 104 della legge 17 marzo p. p.

Nella Lombardia e provincie venete i cittadini in istato d'interdizione giudiziale, eccetto i prodighi; i cittadini in istato di prorogata minor età; quelli che furono condannati o che sono inquisiti per delitti, non che per reati commessi con offesa del pubblico costume o per cupidigia di lucro; nella quale seconda categoria però non si riterranno comprese le contravvenzioni boschive e le contravvenzioni di finanza e di caccia; quelli sui beni dei quali è aperto il concorso dei creditori, qualora pel fatto dell'oro fallimento sia stata contro di loro pronunciata in via civile condanna all'arresto; i cittadini che hanno accettato da uno Stato estero all'Italia un pubblico impiego civile o militare, qualora non provino di avervi rinunciato, eccettuati i consoli degli Stati esteri e loro addetti.

Ogni elettore che abbia compiuta l'età d'anni 27 è eleggibile. I rappresentanti che saranno impiegati cesseranno di aver diritto al loro stipendio per tutto il tempo delle sessioni della Costituente.

Tanto nella Lombardia e nelle provincie venete, quanto nei

Art. 8 *proposto dalla Commissione del Senato:*

Ogni cittadino, ecc., *come contro.*

Nei paesi, ecc., *come contro.*

Nella Lombardia, ecc., *come contro.*

Ogni elettore, ecc., *come contro.*
Soppresso.

Tanto nella Lombardia, ecc., *come contro.*

DE CARDENAS domanda sospensasi la votazione del § 4, *Oggi elettore*, ecc., finchè non si giunga a quello emendato dalla Commissione, perchè dall'essere lo stesso adottato o non verrà norma per gli ammendamenti che si possono fare. (Verb.)

GIOVANETTI, relatore, fa presente che il paragrafo in discorso ha dato luogo a discussioni cui la Commissione ha creduto dover passare sopra, sia per riguardo all'espressione del protocollo, nonchè per la poca differenza nell'età che si sarebbe invece voluta. Non vede la necessità di sospendere la votazione di questo paragrafo, siccome contraria all'uso delle discussioni. (Verb.)

IL PRESIDENTE dichiara inoltre non potersi intervertire l'ordine della votazione. (Verb.)

DE CARDENAS ritira la sua proposta sulla considerazione che il paragrafo in discorso è contenuto nel protocollo. (Verb.)

(Il § 4° è adottato.)

STARA, al § 5°, *I rappresentanti che saranno impiegati*, ecc., propone il seguente ammendamento:

« Sarà corrisposto a ciascuno dei deputati dell'Assemblea Costituente un'indennità in ragione di lire dieci per ciascun giorno, a contare da quello dell'apertura sino a quello della chiusura inclusivamente.

« Non godranno però di tale indennità quelli tra i deputati che essendo impiegati godranno d'un annuo stipendio maggiore delle lire quattro mila. »

Svolge quindi le ragioni che lo consigliarono a tale ammendamento; mostra che, ammesso il principio dell'universalità del suffragio, si rende indispensabile un'indennità che dia mezzi alle capacità non facoltose durante la Costituente; altro scopo esservi di pareggiare le partite di tutti i deputati, degli impiegati cioè e di quelli che esercitano altre professioni, e

paesi soggetti allo Statuto sardo, il numero dei rappresentanti è determinato in ragione di uno per ogni 22500 abitanti: il riparto e le nomine di essi si faranno per provincie.

Le frazioni di popolazione per ciascuna provincia eccedente la metà di 22500 daranno diritto alla nomina di un rappresentante di più.

Il suffragio è diretto per scheda segreta.

La votazione dovrà farsi per comune.

Ciascun comune farà lo spoglio dei suoi voti che trasmetterà al capo-luogo di provincia, dove si farà il computo generale.

Per l'elezione basterà la maggioranza relativa.

Il potere esecutivo provvederà pel modo di votazione dell'armata di terra e di mare, non che per la trasmissione dei voti alle singole provincie cui appartengono i votanti.

Le frazioni, ecc., come contro.

Il suffragio, ecc., come contro.

La votazione, ecc., come contro.

In ciascun comune i bollettini dei voti saranno depositi, indichi e suggellati in un'urna, facendone processo verbale, e quindi l'urna stessa verrà trasferita dal sindaco in compagnia del segretario al capo-luogo della provincia ed ivi consegnata col processo verbale al presidente della Commissione incaricata dello spoglio generale che procederà coll'assistenza di due membri della Commissione stessa, dei consegnanti e del proprio segretario alla ricognizione dell'integrità dei suggelli, e farà stendere l'apportano processo verbale in doppio, del quale rimetterà un originale ai consegnanti medesimi.

Per l'elezione, ecc., come contro.

Il potere, ecc., come contro.

termina circa l'eccezione proposta degli stipendi minori di lire 4,000, essere questo nell'intento sempre d'una perfetta parità. (Verb.)

GIOVANETTI, relatore, osserva la questione nel suo doppio aspetto economico e politico: quanto al primo trova che l'indennità, oltre al recare una spesa all'erario, porterebbe il Senato, adottandola, ad uscire dalle sue attribuzioni; circa la politica, combattendo le due obiezioni che soglionsi fare a questo riguardo, quella dell'elemento democratico introdotto per via dell'età e quella dell'ufficio dei chiamati alla Costituente mutato in mestiere, egli non avrebbe difficoltà di accettare l'ammendamento proposto; ma essendo l'indennità già rifiutata dall'altra Camera, e richiedendosi più tempo a ben maturare la questione, stima che il Senato debbasi attenere alla sola modificazione proposta dalla Commissione. (Verb.)

DE CARDENAS si riserva di proporre un sott'ammendamento quando venga adottato l'ammendamento Stara.

Risponde quindi al relatore circa la facoltà al Senato di proporre una spesa, non essere stata decisa la questione, epperò non potersi appoggiare; riflette pure sull'osservazione del preopinante, che, essendo l'altra Camera consentanea a se stessa, verrebbe a rigettare la proposta d'indennità; che ugual cosa dovrebbe, secondo il suo principio, succedere per l'ammendamento della Commissione di tor via dalla legge il paragrafo in discussione. (Verb.)

MORIS o non vorrebbe affatto l'indennità, o, se si ha a concedere, la vuole obbligatoria per tutti. (Verb.)

DELLA TORRE crede invece che l'indennità sia ad ogni modo contraria all'indipendenza ed alla dignità dei rappresentanti. (Verb.)

PLEZZA intende provare che non vuol essere eliminato dalla legge il paragrafo in questione, acciò non riesca soverchio nell'assemblea il numero degli impiegati; chè certo vedendo la Costituente ad essere composta della maggioranza di essi produrrebbe questo un cattivo senso sull'opinione pubblica; cita esempi d'inconvenienti che derivarono nelle assemblee dal troppo numero dei rappresentanti impiegati, e porta la stessa nostra legge elettorale che stimò dover ovviare a quest'inconveniente con limitarne il numero nel Parlamento. Si fa infine a dimostrare che non vuolsi questa misura tenere per un'odiosità fatta agli impiegati, ma riescire invece più decorosa per quelli che, nominati, accetteranno l'incarico; siccome non dubita che, tolto i meno retribuiti, i quali non abbiano verun altro mezzo di sussistenza, si terrà ogni altro ad onore di fare questo sacrificio di danaro al bene della patria. (Verb.)

D'ANGENNES fa qualche osservazione circa gl'ingamovibili. (Verb.)

PLEZZA soggiunge appunto su questo riflesso che prendendo esempio dalla nostra legge elettorale dovrà essere viemmeglio limitato il numero degli impiegati nella Costituente. (Verb.)

NIGRA sorge ad appoggiare il voto della Commissione, comechè non s'abbiano da questa a temere gl'inconvenienti accennati dal preopinante. (Verb.)

GIOVANETTI, relatore, si fa a combattere le ragioni intorno al pericolo d'un soverchio numero d'impiegati nella Costituente, allontanando il dubbio espresso che possano questi venire compri dal potere esecutivo; dimostra l'impopolarità di una tale misura; non considera che la stima possa venire meno agli impiegati con questa disposizione; non crede che l'indipendenza del danaro sia la buona; domanda che si esca una volta da questa via di sospetti, si abbia fede reciproca; non può finalmente aderire alla distinzione che vuolsi fare tra

i grandi e piccoli impiegati, provando come, rapporto fatto delle condizioni, l'ingiustizia dell'esclusione percuota tanto gli uni che gli altri. (Verb.)

PLEZZA ribatte le osservazioni del relatore, opponendo non avere parlato di penalità, ma di pareggiamento; non vede l'impopolarità che vuoi attribuire a questa misura, leg-giero essendo il sacrificio imposto. (Verb.)

NIGRA osserva che nell'appoggiare il voto della Commis-sione addusse due ragioni; abbandonando la prima, insiste specialmente sulla seconda, che cioè la nuova misura esclusiva è contraria ai nostri ordini costituzionali. (Verb.)

DEFORNARI trova odiosa e sconveniente questa disposi-zione, rimpetto specialmente alle provincie unite; mettere questa una diffidenza generale verso una classe così rispet-tabile di cittadini, ed inammissibile la privazione fatta ad eletti di poter concorrere nella grand'opera della Costituente. (Verb.)

PLEZZA riflette che invece l'eguaglianza sarebbe tolta nei rappresentanti, lasciando lo stipendio agl'impiegati; non essere questa un'odiosità particolare per quelli che non hanno altri mezzi di sussistenza, ma misura uguale per tutti. (Verb.)

DELLA TORRE teme che questa misura non possa tor-nare sgradita per le provincie unite nelle quali venne accen-nato che i nuovi impiegati godono tutta la stima dei loro con-cittadini. (Verb.)

RICCI, ministro dell'interno, accenna essere questa una semplice limitazione, non esclusione degl'impiegati; fa notare l'inconveniente d'una prolungata assenza in certi impieghi, e fa chiaro che la misura proposta di sospendere gli stipendi pone un limite allo sfrenato arbitrio ed agl'intrighi per essere eletti, limite che è posto in ogni legge elettorale, per quanto larga voglia essere. (Verb.)

GIOVANETTI, relatore, riassumendo la discussione non trova la disposizione giustificata dall'esempio della legge elet-torale recato dal ministro; osserva che per quella vi erano li-mitazioni, ma qui c'è il voto universale; combatte il sospetto che si vuol far pesare sugl'impiegati, sceverandoli così dagli altri ordini dei cittadini; assevera essere questa una quistione di giustizia, di dignità; doversi ormai lasciare in disparte i so-fismi politici, che in luogo di giovare nucono alla libertà. Prega però il Senato a non voler stigmatizzare la sua propria fronte con questo segno d'indiretta riprovazione. (Verb.)

DEFORNARI nota che la maggior parte dei senatori pas-sarono la loro vita al servizio dello Stato, e non lascieranno certo sfuggire l'occasione per prestarvi la maggiore delle loro opere concorrendo alla Costituente, ed esso pel primo presen-tarsi come candidato. (Verb.)

PLEZZA non trova odiosa penalità la disposizione discussa; quanto poi all'opposta limitazione del voto popolare, già la Camera dei deputati avevala introdotta negando l'indennità. (Verb.)

PLANA, recate le cifre della perdita che farebbe l'erario, stima che coll'indiretta esclusione degli stipendi menomati, le mediocrità debbano essere escluse dalla Costituente. (Verb.)

(Messo pertanto a' voti l'ammendamento della Commissione, che toglie il paragrafo 5° dell'art. 8, è adottato dalla Camera.)

(Verb.)

STARA ripropone il suo emendamento. (Verb.)

MORIS propone la seguente aggiunta all'emendamento Stara:

« Nessun deputato potrà rinunciare all'assegnatagli inden-nità. » (Verb.)

DE CARDENAS sorge a presentare e svolgere un sotto-emendamento così concepito:

« Esclusi coloro che abitano la città ove sederà la Costi-tuente, esclusi egualmente coloro che pagano un censo mag-giore di lire 2,000 ed i figli di coloro che ne pagano più di 5,000. » (Verb.)

(L'emendamento Stara è appoggiato.) (Verb.)

RICCI ALBERTO si leva a ripetere che quanto è com-preso nel protocollo deve formare parte integrante necessaria della legge elettorale ed urgente a votarsi. (Verb.)

GIOVANETTI, relatore, fa notare che nessuna obbiezione è stata fatta dalla Commissione in ciò che concerne il proto-collo, meno che sull'età degli eligibili, su cui pure passò oltre per non ritardare la spedizione della legge. (Verb.)

IL PRESIDENTE legge il seguente emendamento che si propone debba seguire l'art. 6 per la divisione della legge:

« Art. 7 ed ultimo. Le basi del protocollo 13 giugno p. p. intorno alla legge elettorale per la Costituente saranno man-tenute per la Lombardia e per le provincie venete. »

(Posto ai voti, viene adottato.) (Verb.)

ADOZIONE DELLA SECONDA PARTE DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DELLA LOMBARDBIA E DELLE PROVINCIE VENETE DI PADOVA, VICENZA, RO- VIGO E TREVISO CONCERNENTE IL GOVERNO IN- TERNALE DI DETTE PROVINCIE.

IL PRESIDENTE propone quindi che i sei articoli della legge coll'aggiunta di quest'ultimo articolo faccia un sol corpo distinto di legge.

(La Camera approva e passa alla votazione per isquittinio segreto sul complesso della legge, che risulta adottata con 31 voti favorevoli contro uno.)

Di chiara quindi la seduta sciolta alle ore 10 3/4 di sera, av-vertendo i senatori che vi sarà adunanza pubblica pel giorno seguente alle ore 12 meridiane per la continuazione della di-scussione sulla legge dell'unione lombarda. (Verb.)

TORNATA DEL 20 LUGLIO 1848

- 96

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Richiami sul verbale — Discussione e adozione del progetto di legge d'unione della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso nella parte concernente le basi della legge elettorale per l'Assemblea Costituente — Sviluppo e presa in considerazione del progetto di legge del senatore Defornari per l'adozione dalla nazione dei figli dei combattenti morti e mutilati nella guerra dell'indipendenza italiana.*

La seduta è aperta alle ore 12 1/2 meridiane. (Verb.)

GIOVANETTI, segretario, legge i due processi verbali delle sedute di ieri. (Verb.)

RICCI FRANCESCO osserva che sarebbe bene fosse indicato dappertutto dove parla l'altro senatore Ricci il nome suo di battesimo. (Verb.)

DE CARDENAS domanda che sia espresso nel verbale di aver ritirato la sua proposizione di portare dopo l'alinea successivo la votazione del § 4, articolo 8, relativo all'età degli eleggibili, perchè condizione contenuta nel protocollo. (Verb.)

PIEZZA insta perchè, là dove nel primo verbale parlasi della nostra posizione rispetto alla Lombardia, dicasi aver egli asserito che colla fusione dei due paesi gli Stati Sardi non hanno acquistato giurisdizione alcuna sulla Lombardia, ma bensì che questa è data al comune governo dei due paesi. Vuole pure che nello stesso verbale, alla risposta ch'ei fa alle osservazioni del relatore intorno al senso del potere legislativo, si aggiunga che questo potere non potevasi attribuire al Governo del Re in Lombardia nè per interpretazione del voto lombardo, nè perchè non sia stato escluso nel protocollo, essendo assurdo il dichiarar responsabile il potere esecutivo quando il Governo ha intero e libero a sua disposizione il potere legislativo.

Nota al secondo verbale non essere stato egli pel primo a parlare di sospetti e di corruzioni; desidera perciò venga in qualche modo chiarito come la risposta del relatore a questo riguardo non sia stata a lui specialmente diretta.

Vuole finalmente che nella discussione sul quinto alinea dell'articolo 8 si inserisca pure la ragione principale da lui esposta, che, venendosi la Costituente a comporre della maggioranza d'impiegati, produrrebbe questa un cattivo senso sull'opinione pubblica. (Verb.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DELLA LOMBARDIA E DELLE PROVINCE VENETE DI PADOVA, VICENZA, ROVIGO E TREVISO NELLA PARTE CONCERNENTE LE BASI DELLA LEGGE ELETTORALE PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE.

IL PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la continuazione della discussione, riepiloga lo stato della questione (1). (Verb.)

(1) In dipendenza del voto pronunciato nella seduta precedente di formare una legge distinta cogli articoli 7 e 8, questi divengono 1° e 2°, e con tale numerazione noi li distingueremo nella presente discussione

DE CARDENAS avverte che la discussione generale dei due ultimi articoli, esclusa in quella di ieri per la scissione della legge, dovrebbe essere ripresa quest'oggi. (Verb.)

IL PRESIDENTE nota che, sebbene siasi letti parecchi discorsi sul complesso della legge, per cui potrebbesi considerare chiusa la discussione generale, tuttavia non è questa stata pronunciata, e dà perciò la parola al senatore De Cardenas. (Verb.)

DE CARDENAS dice essersi ieri astenuto dal parlar sulla legge elettorale, al cui riguardo intendeva di proporre che si desse un voto di fiducia al Ministero per la formazione di questa legge, ristretta a quanto meno articoli sia possibile, non che per la compilazione del regolamento interno della Costituente. (Verb.)

IL PRESIDENTE osserva che potrà proporre l'una e l'altra cosa mediante apposito emendamento. (Verb.)

STARA riprende in breve il ragionamento, già svolto il giorno prima, sulla sua proposta d'indennità, avvertendo questa essere indispensabile quando, secondo il suffragio universale, si vogliono ammettere tutte le capacità. Accenna che per pareggiare le partite non ha ammesso a questa indennità gli impiegati che oltrepassassero un certo stipendio; combatte i sospetti odiosi che per l'indennità si abbia a prolungare la Costituente; non sa vedere come possano per questa scapitare nella stima i rappresentanti, siccome non iscapita quegli che, incaricato dal Governo di qualunque altra missione, riceve per essa trattamento. Persiste pertanto nel suo emendamento, perchè crede con ciò di rendere un atto di giustizia ai suoi concittadini. (Verb.)

DELLA TORRE, considerata l'altezza della missione che sarà affidata ai membri della Costituente, vorrebbe che fossero pari ad essa le condizioni dei rappresentanti; trova perciò che l'indennità non si confà coll'altezza di quel mandato. Finchè frattossi di non torre lo stipendio agl'impiegati, egli stette per questo partito, ma non può ora consentire che diasi indennità sulla considerazione delle capacità non facoltose, tenendo egli per fermo che i veri ingegni possono sempre procacciarsi nel mondo una fortuna, e che, se non la si procacciano, questo debbasi riputare segno della loro inabilità. (Verb.)

STARA gli fa osservare che il detto del poeta: *nascere grande è caso e non virtù*, si può applicare alle capacità, che è gran caso se pervengono a farsi una fortuna, siccome è noto esservi molti ragguardevoli ingegni che appena giungono a guadagnarsi co' propri sudori una giornaliera onesta esistenza. (Verb.)

GIOVANETTI, *relatore*, affaccia la questione nel suo doppio lato, economico e politico; quanto al primo ei considera l'indennità come un giusto risarcimento a chi le proprie fatiche spende in pro della patria, giusto eziandio per riguardo alla povera condizione in cui rimangono tanti ingegni, anche dopo molti anni di studi e di pubbliche prove di capacità. Combatte quindi l'obbiezione del senatore Della Torre, che i veri ingegni facciano sempre fortuna; mostra la storia italiana piena di esempi contrari, e che precisamente, quanto più grandi furono questi ingegni, tante più contrarietà incontrarono negli uomini, massime sotto i governi assoluti. Dal lato politico osserva che l'indennità conceduta dalla nazione allontana il pericolo di tutt'altre corruzioni; e quanto all'altra asserzione dello stesso senatore Della Torre, che l'indennità nuoca all'altezza della missione, egli nota che questa altezza risiede non già nelle circostanze estrinseche del rappresentante, ma nell'animo suo e nella grand'opera che deve compiere. E per ciò che finalmente riguarda la spesa all'erario, ei la trova questione di sì poco riguardo da non dover arrestare le considerazioni del Senato. *(Verb.)*

DI COLLEGNO LUIGI non crede che possa il Senato prendere l'iniziativa per lo stanziamento in bilancio di una nuova spesa, come sarebbe quella della proposta indennità. *(Verb.)*

GIOVANETTI, *relatore*, risponde circa la negata iniziativa al Senato, spiegando lo spirito dell'articolo 10 dello Statuto, ed assevera ancora che una tale giurisprudenza, come vuole essere messa in campo dal preopinante, verrebbe a restringere stranamente la prerogativa del Senato al segno che non potrebbe più proporre una legge sull'istruzione pubblica, per esempio, perchè naturalmente, per metterla in esecuzione, conviene allargare una spesa. *(Verb.)*

DI COLLEGNO LUIGI concorrerebbe volentieri nella sentenza che interpretasse a favore del Senato l'iniziativa in questione; ma, visto il ritardo che questa proposta cagionerebbe, e sul riflesso degli inconvenienti che una tale misura potrebbe produrre, giudica migliore partito d'astenersene. *(Verb.)*

GIOVANETTI, *relatore*, osserva che, anche dopo la proposta Colli, rimarrebbe intera la questione della competenza del Senato in materia di provvedimenti che traggono seco una spesa. Quanto poi al ritardo non farebbe ostacolo, dovendosi già rimandare la legge all'altra Camera per le introdotte modificazioni. *(Verb.)*

DEFORNARI, non perchè il Senato non abbia iniziativa per una tal legge, ma per l'inconvenienza della cosa, dichiara non accostarsi alla proposizione dell'indennità. *(Verb.)*

PIEZZA avverte che le eccezioni dell'articolo 10 dello Statuto riflettono l'approvazione e non la proposizione d'una spesa. *(Verb.)*

DEFORNARI, riprese la parola sulla questione dell'indennità, ed accennati i vari pericoli ed inconvenienti di questa, non che la poca dignità che ne verrebbe ai rappresentanti, vorrebbe piuttosto che chi fosse nel caso di rifiutare il mandato per pochezza di fortuna la domandasse dal Governo, il che non trova egli punto disdicevole. *(Verb.)*

PICOLET appoggia invece l'amendamento Stara, allegando lo stato di mediocre fortuna in cui sono per lo più gli uomini di studio e di virtù; mostra, dal negare l'indennità, frustrato il suffragio universale; reca esempi di rappresentanti della Savoia che per tal difetto dovettero rifiutare il mandato loro offerto; chiarisce l'indennità, non un pagamento, non una ricompensa, ma un mero risarcimento; vuole però lasciar al Governo il determinarne la somma e fare quelle ec-

cezioni di cui è parola nel sottoemendamento del senatore De Cardenas. *(Verb.)*

DELLA TORRE osserva che i Lombardi, autori della Costituzione, non inserirono nel loro protocollo questa clausola dell'indennità, nell'idea appunto che un tanto mandato non vuol essere in alcun modo retribuito. Qualunque nome gli si voglia poi dare, è pur sempre danaro, sempre una paga, e non trova decoroso l'ammetterne la massima. *(Verb.)*

DEFORNARI aggiunge che coll'allettamento dell'indennità vi può essere pericolo che abbia ad intrudersi nella Costituente maggior numero d'incapaci; e reputa minor danno il correr rischio d'escludere un capace che quello di mandare alla Costituente molti medioeri. *(Verb.)*

PIEZZA parla nello stesso senso, notando che la provincia alla quale appartenesse un uomo d'ingegno ma povero potrebbe benissimo fornirgli dei mezzi necessari. Ora però, sebbene in massima contrario all'indennità, stando alle circostanze allegate dal senatore Picolet, vuole si assumano informazioni se veramente in alcune provincie possa essere il caso che uomini distinti per ingegno vengano esclusi per mancanza di mezzi; la qual cosa essendo, troverebbe giusto d'ammettere l'indennità, anche a fronte degli accennati pericoli. *(Verb.)*

IL PRESIDENTE avverte che egli deve mettere ai voti l'emendamento Stara qual è, quando il preopinante non voglia fare una nuova proposta. *(Verb.)*

DEFORNARI ritorna sui suoi argomenti, dimostrando come si possa altrimenti dal Governo agevolare e diminuire le spese per i rappresentanti delle provincie che verranno alla Costituente; ritorna sul principio che venga dai non facoltosi domandata un'indennità e retribuita dalle provincie cui appartengono; ma non si sancisca il principio dell'indennità non decoroso per l'Assemblea e pieno di pericoli e inconvenienti. *(Verb.)*

GIOVANETTI, *relatore*, nota che dalla questione di massima si venne ad una questione di fatto, alla quale prima egli toruando, mostra che, adottato il principio del suffragio universale, è d'uopo altresì adottarne la conseguenza; che legittima conseguenza è che ogni cittadino possa godere dell'eleggibilità senza che vi ostino le sue private condizioni. Respinge le idee esclusive oramai troppo in corso, siccome quelle che vanno direttamente contro la volontà della nazione. Dimostra che, senza essere un gran genio, si può essere un buon costituente, e che la lunga serie di capacità che sta tra gli inetti ed i genii non si può escludere senza grave ingiustizia. Venendo per ultimo alla questione di fatto, egli pensa non occorran informazioni; lo stato della Savoia, della Sardegna e di parecchie altre provincie di terraferma parlare abbastanza da sé. *(Verb.)*

STARA aggiunge una sola osservazione sul pericolo che coll'indennità vengano ammessi alla Costituente troppi inetti, asserendo che un siffatto timore è un'ingiuria al principio citato e sancito dal suffragio universale. *(Verb.)*

PIEZZA ripete che l'indennità allettando gli inetti conduce la probabilità di mandarne in buon numero all'Assemblea; egli teme più l'intrusione di questi che non l'esclusione d'un genio, perchè al gran talento, sebbene non membro dell'Assemblea, non mancano mezzi per aiutarla co' suoi lumi. *(Verb.)*

IL PRESIDENTE propone la votazione sull'emendamento Stara. *(Verb.)*

GIOVANETTI, *relatore*, osserva doversi prima votare il principio dell'indennità, salvo a trattare sopra delle due aggiunte Moris e De Cardenas. *(Verb.)*

STARA restringe la sua proposizione a questi termini :

« Sarà corrisposto a ciascuno dei deputati dell'Assemblea Costituente un'indennità ; non godranno però di tale indennità quelli fra i deputati che, essendo impiegati, godono già di un annuo stipendio maggiore delle lire quattromila.

(Verb.)

(Posta ai voti la prima parte dell'emendamento Stara circa il principio dell'indennità, è rigettata, onde non occorre più trattare del secondo punto.)

(Verb.)

DE CARDENAS domanda la divisione del paragrafo dell'articolo 8° (ora 2°) dicente *tanto nella Lombardia, ecc.*, per ignorarsi qual base, se dell'antico o del nuovo censimento, si abbia a scegliere onde stabilire il numero degli abitanti, e, osservando che il nuovo censimento non sarebbe ancora terminato, vorrebbe che si stesse a quello del 1858 per avere meno inconvenienti.

(Verb.)

• **GIOVANETTI**, relatore, osserva che col disposto del 7° (ora 1°) articolo sarebbe lasciata al Ministero la facoltà di provvedere per queste e per le altre parti intorno a cui face la presente legge.

(Verb.)

STARA, come commissario della statistica per la città di Genova, può accertare che ivi il lavoro non è peranco terminato.

(Verb.)

(Diviso pertanto il paragrafo e poste separatamente a' voti le due parti, vengono ambedue adottate, nonchè i successivi paragrafi, comprensivamente quello dicente: *La votazione dovrà farsi per comune.*

(Verb.)

GIOVANETTI, relatore, ricorda alla Camera che al paragrafo dicente: *Ciascun comune, ecc.*, fu dalla Commissione proposto il seguente emendamento :

« In ciascun comune i bollellini dei voti saranno depositi, indi chiusi e suggellati in un'urna, facendone processo verbale, e quindi l'urna stessa verrà trasferita dal sindaco in compagnia del segretario al capoluogo della provincia ed ivi consegnata col processo verbale al presidente della Commissione incaricata dello spoglio generale, che procederà coll'assistenza di due membri della Commissione stessa, dei consegnanti e del proprio segretario alla ricognizione dell'integrità de' suggelli, e farà stendere l'opportuno processo verbale in doppio, del quale rimetterà un originale ai consegnanti medesimi. »

Svolti quindi in appoggio i motivi contenuti nella relazione, dichiara persistere in questo emendamento, come utile non solo, ma necessario.

(Verb.)

DE CARDENAS vorrebbe che si desse facoltà al Ministero di comporre per la Lombardia, come sono già tra noi, circondari elettorali.

(Verb.)

IL PRESIDENTE fa notare che, trattandosi di cosa già votata, non potrebbe ricevere un emendamento sul proposito accennato.

(Verb.)

DE CARDENAS nota le accuse fondate o false che sono state fatte in molti luoghi a sindaci e segretari dei comuni, epperò al presidente ed al segretario del collegio elettorale, e non ad essi vuole si commetta l'incarico di recar l'urna contenente i voti al capoluogo della provincia.

(Verb.)

GIOVANETTI, relatore, accetta a nome della Commissione la proposta modificazione di sostituire presidente dell'assemblea e segretario della medesima.

(Verb.)

(Messo così ai voti l'emendamento, è adottato.)

(Verb.)

IL PRESIDENTE dà lettura del penultimo paragrafo.

(Verb.)

GIOVANETTI, relatore, fa riflettere che, trattandosi di suffragio universale, vi sarà sempre un numero sufficiente di voti, e in conseguenza la maggioranza relativa ascendere sempre ad un bastante numero.

(Verb.)

(È adottato.)

(Verb.)

IL PRESIDENTE legge l'ultimo paragrafo.

(Verb.)

DE CARDENAS domanda che si aggiunga *gl'impiegati nazionali all'estero.*

(Verb.)

UN SENATORE nota il picciol numero di quegli impiegati e le ragioni della distanza.

(Verb.)

(La proposta non è appoggiata, e messo ai voti il paragrafo, è adottato.)

(Verb.)

IL PRESIDENTE propone quindi la votazione sul complesso della legge per isquittinio segreto.

(Verb.)

(Risulta la stessa adottata con 51 voti, cioè all'unanimità.)

(Verb.)

SVILUPPO E PRESA IN CONSIDERAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL SENATORE DEFORNARI PER L'ADOZIONE DALLA NAZIONE DEI FIGLI DEI COMBATTENTI MORTI O MUTILATI NELLA GUERRA DELL'INDIPENDENZA.

IL PRESIDENTE annunzia ch'è stata appoggiata negli uffizi la proposta Defornari, tendente a far adottare dalla nazione i figli dei martiri o mutilati nell'esercito combattente in Lombardia (V. Doc., pag. 122), e invita il senatore Defornari a svolgerla.

(Verb.)

DEFORNARI ragiona della giustizia ed urgenza d'un tale provvedimento.

(Verb.)

DI VILLAMARINA accenna sul proposito che già esistono fra noi stabilimenti a questo effetto, fra i quali il collegio pei figli dei militari a Racconigi ed il ritiro delle figlie dei militari in Torino.

(Verb.)

DEFORNARI prosegue poscia a dimostrare che, oltre alle accennate ragioni in favore dell'esercito, altre ve n'avrebbero di convenienza, come quella di dare animo e conforto ai rimanenti soldati della riserva, di rimediare allo scoraggiamento prodotto dalle lunghezze della guerra ed alla prolungata inazione del soldato. E, perchè la sua proposta abbia tutto quel senso di generosità conveniente ad un tal provvedimento, egli la vuole allargata non ai soli regnicoli, ma a tutti quelli di qualunque parte d'Italia che, regolarmente ascritti, militano sotto le bandiere di Carlo Alberto.

(Verb.)

IL PRESIDENTE accenna che, secondo il regolamento, si deve deliberare per la presa in considerazione.

(Verb.)

SALIZZO ANIBALE dice alcune parole in appoggio della proposta.

(Verb.)

(La presa in considerazione è consentita dalla Camera.)

(Verb.)

IL PRESIDENTE dichiara la seduta sciolta alle ore 5 pomeridiane, ed invita i senatori a raccogliersi nella sala delle conferenze per qualche comunicazione.

(Verb.)

TORNATA DEL 24 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Richiami sul verbale — Congedo ai senatori Collet, De Cardenas, Maffei di Boglio e Balduini — Presentazione dei progetti di legge: 1° Per l'unione della città e provincia di Venezia; 2° Per la mobilitazione di battaglioni della Guardia Nazionale; 3° Per l'espulsione dei gesuiti e delle loro affiliazioni — Relazione ed adozione per acclamazione del progetto di legge d'unione della città e provincia di Venezia.*

La seduta è aperta all'una pomeridiana. (Verb.)

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente. (Verb.)

RICHIAMI SUL VERBALE.

PLEZZA nota che nella rettificazione da esso proposta al secondo verbale del 19 non intese già negare il potere legislativo al Re, ma bensì essere assurdo il fare responsabile il potere esecutivo quando cumulasse l'altra facoltà del potere legislativo.

Fa pure istanza acciò si inserisca nel verbale la ragione della sua proposizione, ch'egli temeva più il pericolo dell'intrusione di parecchi inetti che non l'esclusione d'un uomo d'ingegno, perchè al gran talento, sebbene non membro dell'assemblea, non mancano mezzi per aiutarla co' suoi lumi. (Verb.)

PALLAVICINI dice parergli che il sott'emendamento De Cardenas portasse le parole *presidente e segretario del collegio elettorale*, e non *della sezione elettorale*, come è detto nel verbale. (Verb.)

(È approvato quindi il processo verbale.) (Verb.)

CONGEDO AI SENATORI COLLET, DE CARDENAS, MAFFEI DI BOGLIO E BALDUINI.

IL PRESIDENTE comunica alla Camera alcune domande di brevi congedi per parte del presidente del Senato e dei senatori De Cardenas, Maffei di Boglio e Balduini.

(Il Senato accorda i chiesti congedi.) (Verb.)

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER L'UNIONE DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI VENEZIA, E PER LA MOBILIZZAZIONE DI BATTAGLIONI DELLA GUARDIA NAZIONALE.

RICCI, ministro dell'Interno, presenta con sua relazione il progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati per l'unione della città e provincia di Venezia agli Stati Sardi (*Fedi Doc.*, pag. 145); presenta in seguito quello pure adottato dalla Camera dei deputati per la mobilitazione di battaglioni di guardia nazionale. (*F. Doc.*, pag. 129.) (Verb.)

IL PRESIDENTE dà atto della presentazione dei due surriferiti progetti di legge. (Verb.)

STARA propone, stante l'importanza della prima, sia la stessa dichiarata d'urgenza; la Camera passi immediatamente negli uffizi, e dopo breve esame si rientri in seduta per la discussione ed adozione della legge. (Verb.)

(La Camera adotta unanime la fatta proposta.) (Verb.)

D'AZEGLIO, prendendo la parola sul secondo progetto di legge, porta un biasimo al Ministero pel ritardo che frapponesse alla presentazione di questa al Senato. (Verb.)

RICCI, ministro dell'Interno, risponde che il Senato essendo occupato d'altro affare non ha eredito dovere prima d'ora sottoporgli il progetto di legge in discorso. (Verb.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESPULSIONE DEI GESUITI E DELLE LORO AFFILIAZIONI.

IL PRESIDENTE dà quindi comunicazione alla Camera del progetto di legge trasmessogli dal vice-presidente della Camera dei deputati circa l'espulsione dei gesuiti e loro affiliazioni (*F. Doc.*, pag. 68); comunica pure una petizione di Petronio Gastaldi, la quale, riflettendo la mobilitazione della guardia nazionale, significa che sarà passata alla Commissione incaricata di riferire sulla legge relativa, e quindi a quella delle petizioni. (Verb.)

STARA, secondando il desiderio esternato dal Ministero non che dal senatore D'Azeglio, propone che, dichiarata d'urgenza sulla legge sulla mobilitazione della guardia nazionale, si nomini tosto negli uffizi riuniti la Commissione. (Verb.)

IL PRESIDENTE gli osserva che gli uffizi per nominare i rispettivi commissari debbono anzi tutto discutere la legge, e che ciò disturberebbe il lavoro su quella d'unione; invita quindi i senatori a passare negli uffizi, con che rientrano dopo un'ora in seduta pubblica. (Verb.)

RELAZIONE ED ADOZIONE PER ACCLAMAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI VENEZIA.

IL PRESIDENTE alle tre e un quarto riapre la seduta. (Verb.)

PLEZZA espone la relazione della Commissione sul progetto di legge per l'unione della città e provincia di Venezia agli Stati Sardi, la quale conclude proponendo l'adozione pura e semplice della legge. (Verb.)

D'AZEGLIO domanda che la legge sia votata per acclamazione, affinchè si vegga con quanta sollecitudine e con quanto affetto viene da noi stretta la mano dei nuovi fratelli, che le loro sorti confondono colle nostre. *(Verb.)*

IL PRESIDENTE, associandosi al preopinante, spiega il modo d'acclamazione proposta, che significa debbasi solo prescindere dalla discussione col passarsi immediatamente allo squittinio segreto.

(La Camera accoglie unanime un tale partito e si procede incontanente all'appello nominale per lo squittinio segreto.)

Annunzia che dallo spoglio dei voti ne risulta la piena unanimità, che proclama con queste parole: *Il Senato adotta la bene augurata legge.*

(La seduta è sciolta alle ore 5 1/2 pomeridiane, e per la prima adunanza pubblica i senatori saranno convocati a domicilio.) *(Verb.)*

TORNATA DEL 29 LUGLIO 1848

- 24 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Rettificazione al verbale — Congedi ai senatori Mosca e Blanc — Omaggio — Comunicazione di documenti concernenti la forma dei testamenti olografi in Lombardia — Lettura dei progetti di legge: 1° Per la demolizione dei forti che non hanno per iscopo la difesa delle città dal nemico; — 2° Per l'adozione dalla nazione dei figli dei militari morti o resi inabili al lavoro, combattendo per l'indipendenza — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge per mobilitazione di battaglioni di Guardia Nazionale — Annunzio della formazione del nuovo Ministero — Suo programma — Provvedimenti per la difesa dello Stato — Dichiarazione di benemerenzza in favore dei reggimenti della Savoia e di tutto l'esercito.

Si apre la seduta alle ore 12 1/4 meridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente. *(Verb.)*

nunziate nella Camera dei deputati contro l'ordine giudiziario di quei Ducati. *(Verb.)*

RETTIFICAZIONE AL VERBALE.

ALPIERI propone si aggiunga intorno alla petizione di Petronio Gastaldi che questa sia mandata alla Commissione ordinaria per le petizioni. *(Verb.)*

(Il verbale è approvato mediante la proposta aggiunta.) *(Verb.)*

COMUNICAZIONE DI DOCUMENTI CONCERNENTI LA FORMA DEI TESTAMENTI OLOGRAFI IN LOMBARDIA.

IL PRESIDENTE significa finalmente essere state trasmesse dal guardasigilli due note contenenti le nozioni particolari di fatto sulla forma olografa dei testamenti in Lombardia, già richiesta in occasione della proposta di legge fatta dal senatore Giovanetti. *(Verb.)*

CONGEDI AI SENATORI MOSCA E BLANC.

IL PRESIDENTE legge quindi una lettera per domanda di breve congedo del senatore Mosca. *(Accordato.)*

Un'altra ne comunica alla Camera del senatore Blanc, nella quale si scusa di non per anco restituirsi al suo posto stante l'esigenza di parecchie sue private faccende. *(Verb.)*

LETTURA DEI PROGETTI DI LEGGE: 1° PER LA DEMOLIZIONE DEI FORTI CHE NON HANNO PER ISCOPO LA DIFESA DELLE CITTÀ DAL NEMICO; 2° PER L'ADOZIONE DALLA NAZIONE DEI FIGLI DEI MILITARI MORTI O MUTILATI COMBATTENDO NELLA GUERRA DELL'INDIPENDENZA.

IL PRESIDENTE dà poscia lettura dei due progetti di legge adottati dalla Camera dei deputati e trasmessigli da quel vice-presidente, riguardanti il primo il disarmamento delle fortezze dello Stato non necessarie alla difesa esterna (*V. Doc., pag. 69*), e l'altro l'adozione dei figli dei soldati e marinari morti o mutilati combattendo nella guerra dell'indipendenza. (*V. Doc., pag. 122*) *(Verb.)*

OMAGGIO.

IL PRESIDENTE dà pure comunicazione di una lettera del procuratore generale di Parma con cui fa omaggio al Senato di una sua scrittura in risposta ad alcune parole pro-

RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MOBILIZZAZIONE DI BATTAGLIONI DELLA GUARDIA NAZIONALE.

DI COLLEGGNO LUIGI (1) espone la relazione della Commissione sul progetto di legge per la mobilitazione della milizia nazionale. (*Verb.*, pag. 129.)

SALUZZO ANIBALE. Signori, le fazioni combattute con sì alto valore dal nostro esercito nei giorni 23, 24, 25 e 26 or ora scaduti, fazioni di sì poca lode per alcuni nostri compaesani, e che saranno d'obbrobriosa memoria pei disertori che nel bollor della pugna abbandonarono codardamente il vessillo italiano, furono fazioni che, per essere state meno felici che gloriose, devono trarre dietro di esse loro, per parte del Governo, disposizioni energiche e pronte, tali da antivenire i bisogni delle truppe in Lombardia e ogni sconcerto nell'interno del paese.

Ritenute codeste considerazioni e avuto riguardo alle ragioni svolte dalla Commissione che discusse la legge proposta per la chiamata dei 36 battaglioni di guardie nazionali; abbenchè codesta misura da adottarsi sia, per chi non è militare, onerosissima, avuto riguardo però alla situazione delle cose pubbliche ho divisato di redigere l'emendamento che mi era proposto di rassegnare alla Camera, ed ho l'onore di proporre in oggi al Senato di voler approvare che per questa volta soltanto la guardia nazionale da mobilitarsi, sì nella Savoia come nella Sardegna, non abbia a varcare le alpi od il mare; la Savoia a motivo delle momentanee circostanze speciali delle sue frontiere, circostanze che ognuno può agevolmente apprezzare; e la Sardegna per non pesare soverchiamente sopra popolazioni non abbastanza numerose per essere distolte dalla custodia del proprio littorale nelle nostre vertenze con Napoli, e senza che ve ne sia l'urgente bisogno per la salute della madre patria.

Quindi è che sarei per proporre al Senato l'articolo seguente:

« *Articolo addizionale.* Le milizie comunali delle provincie al di là delle Alpi e del mare, mobilitate in forza della presente legge, non sono tenute per questa volta di valicare le alpi o il mare per unirsi a quelle della madre patria. » (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE, nessuno avendo domandato di parlare sulla discussione generale, dà lettura del primo articolo.

(*Verb.*)

DI COLLEGGNO LUIGI, *relatore*, osserva che, ove per le attuali circostanze potesse venire fatta domanda di un maggior numero, non sarebbe il caso per ora di occuparsi per fornirli dell'occorrente d'armi, comechè il numero di 55000 uomini chiamati sia già tale che richiegga assai tempo avanti che possa venire compiutamente ordinato. (*Verb.*)

(È approvato il primo articolo.) (*Verb.*)

IL PRESIDENTE legge il secondo articolo. (*Verb.*)

STARA osserva che in questo articolo si contiene quanto il progetto di legge può offerire di più delicato nella sua attuazione; che dall'esecuzione più o meno ben intesa dello stesso articolo potrà in gran parte dipendere l'effetto più o meno buono della legge stessa; che la designazione della

forza per ciascuna provincia ed il riparto per ciascun comune meglio che per semplici decreti reali sarchbonsi potuti far per leggi. (*Verb.*)

DI COLLEGGNO LUIGI, *relatore*, espone l'avviso della Commissione sulla facoltà che s'intese lasciare al Ministero facendolo giudice dell'opportunità e dei luoghi per levare e distribuire le forze a seconda dei bisogni. (*Verb.*)

DE CARDENAS non consente che sia data questa facoltà al Ministero, ma vuole che si faccia un'equa ripartizione pigliando per norma il numero proporzionale delle popolazioni. (*Verb.*)

DI COLLEGGNO LUIGI, *relatore*, avvisa che il modo proposto dalla Commissione senza pregiudicare l'equità della ripartizione provveda meglio ai bisogni rispettivi de' paesi concedendo maggior numero di forze ai luoghi più minacciati. (*Verb.*)

ALPIERI parla pure in questo senso, notando, quanto al ripartimento proporzionato alle popolazioni suggerito dal senatore De Cardenas, non potersi esso adattare al nostro caso, chè non abbiamo ancora una sistemazione perfetta. (*Verb.*)

DEFORNARI, derivando questa legge da quella dell'istituzione della guardia nazionale, vorrebbe si tenesse il sistema ivi stabilito di far avarti tutto appello ai volontari, e partecipando poi anch'egli dell'avviso della Commissione intorno alla facoltà riservata al potere esecutivo di ordinare la formazione a seconda dei bisogni, non può quindi accostarsi in ciò all'opinione del senatore De Cardenas. (*Verb.*)

(È adottato il secondo articolo.) (*Verb.*)

IL PRESIDENTE legge l'articolo 3° e l'emendamento della Commissione così concepito:

« Non compendosi da qualche Consiglio di ricognizione la designazione dei militi nel termine fissato, la designazione sarà fatta d'ufficio dall'intendente, sentiti nelle loro osservazioni gli ufficiali della milizia del comune. » (*Verb.*)

DELLA TORRE vorrebbe che per gli schiarimenti intorno alla formazione dei ruoli si domandassero piuttosto all'Autorità comunale che non all'ufficialità della milizia del comune. (*Verb.*)

DI COLLEGGNO LUIGI, *relatore*, osserva non essere il caso per i schiarimenti a domandarsi di sostituire i sindaci agli ufficiali della milizia del comune, non avendo a questi ricorso se non dopo che il Consiglio comunale non abbia adempiuto al suo dovere. (*Verb.*)

STARA s'accosta in questo alla Commissione, aggiungendo la ragione del ritardo che porterebbe il sistema proposto nella legge. Vorrebbe però che, stante l'incompiuta organizzazione della milizia, l'ispettore avesse più ampie facoltà. (*Verb.*)

ALPIERI reca a questo riguardo l'esempio recentissimo dell'Assemblea nazionale francese, la quale alloggiò una somma per mandare ispettori di tal fatta nelle varie provincie. (*Verb.*)

DI COLOMBANO e **STARA** scambiano alcune spiegazioni sull'ufficio di questi ispettori. (*Verb.*)

DE CARDENAS basta perchè si faccia espresso cenno nell'Art. 3 di questi ispettori e dell'ufficio ad essi commesso. (*Verb.*)

DI COLLEGGNO LUIGI, *relatore*, non consente che sia data sì ampia facoltà agli ispettori, siccome quella che torrebbe l'ufficio e la responsabilità agli amministratori comunali. (*Verb.*)

(Entra in questo punto il corpo del nuovo Ministero e prende posto al suo banco.) (*Verb.*)

(1) Nel volume dei Documenti, pag. 129, venne indicato il senatore Di Collegno Giacinto come relatore; ma la circostanza di esser egli ministro di guerra quando si presentava al Senato la detta relazione ci lascia supporre che il relatore sul progetto di cui si tratta fosse il senatore Di Collegno Luigi.

ANNUNZIO DELLA FORMAZIONE DEL NUOVO MINISTERO.

CASATI, presidente del Consiglio dei ministri, legge i seguenti nomi dei membri che compongono il nuovo Ministero:

- Casati, presidente.
- Pareto, esteri.
- Piazza, interni.
- Paleocapa, lavori pubblici.
- Durini, agricoltura e commercio.
- Rattazzi, istruzione pubblica.
- Di Collegno Giacinto, guerra e marina.
- Gioia, grazia e giustizia.
- Ricci, finanze.
- Gioberti, senza portafoglio.
- Moffa di Lisio, senza portafoglio, destinato presso il Re.

(Verb.)

PROGRAMMA DEL NUOVO MINISTERO.

CASATI, presidente del Consiglio dei ministri, legge quindi il programma del Ministero. (V. Doc., p. 146.) (Verb.)

IL PRESIDENTE dà atto della presente comunicazione. (Verb.)

LETTURA DEI PROVVEDIMENTI FATTI PER LA DIFESA DELLO STATO.

DI COLLENGO, ministro di guerra e marina, dà lettura dei provvedimenti per la difesa dello Stato fatti dal Ministero della guerra. (V. Doc., pag. 147.) (Verb.)

IL PRESIDENTE dà parimente atto di questa comunicazione e n'assume l'interrotta discussione. (Verb.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA MOBILIZZAZIONE DI BATTAGLIONI DELLA GUARDIA NAZIONALE.

PLEZZA, ministro dell'interno, informa la Camera che già stassi dal Governo ordinando il modo di levare quanto più si possa di guardie nazionali, mandando a questo effetto appositi commissari nelle provincie. (Verb.)

IL PRESIDENTE rilegge l'ammendamento della Commissione all'articolo 5. (Verb.)

PLEZZA, ministro dell'interno, avvisa che, mutatesi d'improvviso le circostanze, il Governo ha creduto dover spedire immantinente commissari, invece di altro amendamento che si era disegnato proporre alla Camera. (Verb.)

(L'art. 5 approvasi come fu modificato dalla Commissione.) (Verb.)

IL PRESIDENTE legge l'articolo 4.
(È approvato.)

Legge quindi l'articolo addizionale proposto dal senatore di Saluzzo.

(È appoggiato.) (Verb.)

DELLA TORRE si fa a propugnare l'eccezione che vuol farsi della Savoia e della Sardegna come giusta ed opportuna. (Verb.)

STARA non dubita che il potere esecutivo non sia per avere questo riguardo a quelle due provincie. (Verb.)

ALPIERI soggiunge che sarebbe contraddicente al principio stesso della legge l'ammettere l'eccezione; lasciando al Governo del Re la facoltà di disporre della guardia nazionale mobilitata, non gli si vuole menomare una tale facoltà con restrizioni anche riputate eque ed opportune. (Verb.)

DEFORNARI appoggia l'opinione Della Torre, riguardandola dal lato dell'ordine e della tranquillità per quei paesi. (Verb.)

PLEZZA, ministro dell'interno, non vorrebbe pure limitata l'autorità del potere esecutivo: avrà il Governo l'avvertenza dovuta alle particolari circostanze della Savoia e Sardegna, e non sarà che in caso di necessità estrema che si chiameranno le guardie nazionali di quei paesi di qua de'monti; si otterrà lo stesso effetto senza porre al Governo una clausola inceppante. (Verb.)

SALUZZO ANNIBALE rappresenta i bisogni speciali di quei paesi che gl'ispirarono soli la proposta eccezione; vorrebbe che la Camera ne tenesse conto. (Verb.)

DI COLLENGO LUIGI, relatore, afferma che l'intendimento di essa in questa quistione non si discosta da quello del ministro, perchè il Governo non avrebbe consentito mai di levar via da paesi dove fossero colanto necessarie le milizie nazionali. (Verb.)

PICCOET nota che, rispetto alla Savoia, ciò non sarebbe pure un favore, ma una necessità inevitabile; adduce l'esempio dell'invasione di aprile, i tardati soccorsi militari, la lentezza e lo scompiglio delle autorità in quella occasione. (Verb.)

ALPIERI, esprimendo i gran motivi d'affetto e di gratitudine che dee avere il rimanente dello Stato colla Savoia, non pensa tuttavia si abbia a contraddire il principio della legge; il Governo, che conosce meglio d'ogni altro questi motivi e le condizioni particolari di quel paese, ne terrà sicuramente gran conto. (Verb.)

SALUZZO ANNIBALE rileva la somma bravura dei soldati di Savoia e l'affetto speciale al Governo del Re che quelle popolazioni, come quelle della Sardegna, hanno in ogni circostanza dimostrato, per cui sono degne d'uno special riguardo. (Verb.)

ALPIERI conviene che sono ottimi soldati, veri fratelli i bravi Savoiaardi, ma ciò non fare che si debba in queste gravi emergenze adottare una simile misura d'eccezione. (Verb.)

DI PAMPARATO invece appoggia l'ammendamento Saluzzo pei grandi motivi di deferenza che militano a favore della Savoia. (Verb.)

IL PRESIDENTE domanda allora se, malgrado l'asseveranza del Ministero che si avranno tutti i riguardi sul proposito accennato, il senatore Saluzzo persista nel suo amendamento. (Verb.)

SALUZZO ANNIBALE risponde che intende sia posto ai voti. (Verb.)

GIOVANETTI, soddisfatto delle significantissime spiegazioni date dal ministro degl'interni, porta opinione che neanche per la Savoia e la Sardegna debbasi menomare la facoltà lasciata al Ministero di disporre delle milizie nazionali, soprattutto quando esso dichiara esplicitamente di volerne usare nel senso dell'amendamento Saluzzo. (Verb.)

DELLA TORRE propone che, ad ottenere viemmaggiormente l'intento di tranquillare gli spiriti di quelle brave popolazioni, il Ministero, nel comunicare la legge, scriva alle autorità della Savoia e della Sardegna essere preciso intendimento del Governo che le milizie di quei paesi siano più specialmente destinate alla difesa delle loro terre. (Verb.)

SALUZZO ANNIBALE trova che, attesi i possibili cambia-

menti di Ministero, sarebbe vana ed illusoria ogni promessa che si facesse. (Verb.)

ALFIERI all'incontro osserva che questo è un dovere, non una promessa, per qualunque Ministero sia per succedere; ma che, dandosi ad esso un immenso carico di responsabilità in faccia alle gravissime circostanze presenti, è d'uopo altresì lasciargli una grande ampiezza di poteri; che l'eccezione propugnata dal senatore Saluzzo, eccetto un caso estremo, dovrebbe essere regola suprema non solo per la Savoia, ma per qualunque altra parte della monarchia. (Verb.)

PICOLET e DI COLOMBANO, soddisfatti delle intenzioni manifestate dal Ministero e dalla Camera, ripongono fiducia, come venne assicurato, che, tolti gravissimi casi, il potere esecutivo non avrebbe consentito mai a chiamar fuori di paese le milizie nazionali della Savoia e della Sardegna. (Verb.)

SALUZZO ANNIBALE persiste nullameno nel suo emendamento, e domanda che sia posto a voti segreti. (Verb.)

(Il che essendo appoggiato da dieci membri, si passa all'appello nominale; e, spoglio fatto dei voti, l'ammendamento è rigettato.) (Verb.)

IL PRESIDENTE invita in seguito alla votazione sul complesso della legge per isquittinio segreto. (Verb.)

(La legge risulta adottata all'unanimità, meno un voto.) (Verb.)

DICHIARAZIONE DI BENEMERENZA IN FAVORE DEI REGGIMENTI DELLA SAVOIA E DI TUTTO L'ESERCITO.

ALFIERI propone che i reggimenti di Savoia siano dichiarati benemeriti della patria in grado eroico. (Verb.)

(La Camera accoglie plaudendo la proposta, ed aggiunge che siano pure dichiarati benemeriti della patria gli altri valorosi reggimenti del nostro esercito.) (Verb.)

IL PRESIDENTE dichiara in conseguenza bravo l'esercito intero, ed i soldati di Savoia bravissimi fra i bravissimi. (Verb.)

PICOLET ringrazia il Senato della nobile e spontanea sua manifestazione a favore dei Savoiani. (Verb.)

(La seduta è quindi sciolta alle ore 5 pomeridiane.) (Verb.)

TORNATA DEL 30 LUGLIO 1848

- 25 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Richiami sul verbale — Congedo per motivi di pubblico servizio al senatore Colli — Petizione concernente i sostituiti segretari di giudicatura — Presentazione del progetto di legge per conferire poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra — Dichiarazione d'urgenza del progetto di legge per l'adozione dalla nazione dei figli dei militari morti o resi inabili al lavoro combattendo per la patria — Relazione, discussione ed adozione di detto progetto di legge — Relazione, discussione e adozione del progetto di legge per conferire poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra — Incidente sul progetto di legge relativo all'espulsione dei gesuiti — Presentazione del progetto di legge per un prestito di 12 milioni di lire con ipoteca sui beni dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente. (Verb.)

RICHIAMI SUL VERBALE.

IL PRESIDENTE. Ho proclamato bravissimi fra i bravi i Savoiani. (Cost. Sub.)

DE CARDENAS. Credo che dovrebbe essere notato il numero dei votanti, principalmente dove si dice: *la legge è adottata*; perciocchè la pluralità dei voti fa risaltare la cosa adottata. (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Se non vi è altra osservazione a fare, il processo verbale è approvato. (Cost. Sub.)

CONGEDO PER MOTIVI DI SERVIZIO PUBBLICO AL SENATORE COLLI.

IL PRESIDENTE. Il senatore Colli, nominato regio commissario a Venezia, domanda per lettera un congedo illimitato. (È accordato.) (Cost. Sub.)

PETIZIONE CONCERNENTE I SOSTITUITI SEGRETARI DI GIUDICATURA.

IL PRESIDENTE. Il guardasigilli con altro dispaccio accusa ricevuta alla Camera della petizione Guerrieri di Sarzana, tendente ad ottenere che i segretari sostituiti giuridici ricevano stipendi dal Governo come tutti gli altri impiegati, ecc., ecc., e scrive che ne terrà conto. (Cost. Sub.)

**PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER
CONFERIRE POTERI STRAORDINARI AL GOVERNO
DEL RE DURANTE LA GUERRA.**

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge che mi fu comunicato dal vicepresidente della Camera dei deputati in seduta del 29 luglio 1848 per un voto d'intera fiducia al Governo del Re. (*V. Doc., pag. 147.*)

La condizione dei tempi in cui questa legge mi fu presentata richiede che io proponga alla Camera se stima che debba trattarsi in via d'urgenza.

(La Camera adotta l'urgenza.)

Si può trattare per urgenza in due maniere: o ritirandosi istantaneamente negli uffizi, e nella stessa tornata restituendosi qui nella sala del Senato per deliberare pubblicamente; oppure coll'incominciare fin d'ora la discussione. Io propongo le due maniere: quelli che credono che la Camera debba ritirarsi prima negli uffizi, si alzano.

(La Camera adotta ed è in atto di ritirarsi negli uffizi.)

(*Cost. Sub.*)

DICHIARAZIONE D'URGENZA, RELAZIONE, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ADOZIONE DALLA NAZIONE DEI FIGLI DEI MILITARI MORTI O RESI INABILI AL LAVORO COMBATTENDO PER LA PATRIA.

ALFIERI. Mi pare che, mentre si sta per adempiere a questo nostro dovere di trattare in via d'urgenza una legge così importante, così indispensabile, non si dovrebbe perdere di vista un'altra cosa assai più importante; quella, cioè, di dovere dar sfogo ad un sentimento di cordialità, di gratitudine, di ammirazione, e sarebbe quella che il Senato, prima di prendere una deliberazione, la quale, quantunque non avrà per effetto legale lo scioglimento del Parlamento, potrebbe tuttavia sospendere le sue adunanze, desse un voto che confermasse quello già adottato nell'altra Camera per l'adozione e sovvenzione delle famiglie dei militari già votata dalla Camera dei deputati nell'adunanza del 27 luglio 1848.

Non mi pare che questa legge possa dar luogo a veruna divergenza d'opinione; anzi ciascun di noi si dovrebbe con se stesso di non aver adempiuto a quel dovere che ci impone se ci sciogliessimo prima che questa legge avesse avuto il nostro voto. (*Applausi*)

(*Cost. Sub.*)

IL PRESIDENTE. Propongo alla Camera che questa legge, la quale venne opportunamente richiamata alla nostra attenzione dal senatore Alfieri, sia nell'intervallo di un'ora esaminata negli uffizi privati.

(La Camera approva.)

(*Cost. Sub.*)

DE CARDENAS. Non so se l'aver fissato un'ora per questo esame potrà bastare.

(*Cost. Sub.*)

D'AZEGLIO. Questa seconda legge mi pare che non dovrebbe dar luogo a difficoltà, ma essere anzi votata per acclamazione.

(*Cost. Sub.*)

DE CARDENAS. Io diceva che non si può dar luogo in questa maniera ad una deliberazione e che gli uffizi e la Commissione debbono esaminare attentamente ogni cosa.

Nessuna deliberazione di affari si può prendere per quanto gravi siano se prima non si adempiono le prescritte formalità. Da queste formalità non si può assolutamente prescindere; forse alcune possono portare incomodo personale ai sena-

tori. Ebbene, si sta ventiquattro ore, e di più ancora, se vi è bisogno, finchè non siasi abbastanza esaminata ogni cosa.

Ma quello che è, prima di deliberare, più necessario si è di ponderare le cose, di riflettere sopra negli uffizi, rimandarle alla Commissione, affinché questa le discuta e ne faccia la relazione che crederà opportuna. Al che mi pare troppo breve il tempo fissato di un'ora. Sugerirei di fissare un tempo maggiore, quanto è necessario per le accennate considerazioni.

(*Cost. Sub.*)

DI COLEGNO LUIGI. Questa legge si conosce già, dacchè se n'è parlato prima della seduta pubblica nella sala delle conferenze. Mi pare adunque che non possa richiedere tanto esame come se ne avessimo sentito parlare solo in questo momento. Per conseguenza io non dubito che non si possa compiere questo esame anche in un'ora.

(*Cost. Sub.*)

ALFIERI. Il deliberare sulla legge dell'adozione non deve parimente prendere troppo tempo, trattandosi di un principio di giustizia generalmente riconosciuto.

(*Verb.*)

La proposta debb'essere considerata come un segnale istintivo della simpatia della nazione.

(*Cost. Sub.*)

DOBIA. Riuniamoci negli uffizi e s'impiegherà più o meno di tempo secondo che sarà necessario.

(*Cost. Sub.*)

IL PRESIDENTE. La seduta è sciolta per rientrare negli uffizi; si riaprirà quindi la seduta pubblica fra un'ora.

(*Cost. Sub.*)

Al loco i senatori rientrano nella Camera.

(*Verb.*)

IL PRESIDENTE. Signori, la seduta è riaperta.

La parola è al senatore Quarelli per la relazione della legge per l'adozione e sovvenzione delle famiglie dei militari, votata dalla Camera dei deputati in adunanza del 27 luglio 1848.

(*V. Doc., pag. 122.*)
QUARELLI, relatore. Nella legge proposta ed adottata dalla Camera dei deputati per l'adozione e sovvenzione alle famiglie dei militari morti o resi inabili al lavoro combattendo per la patria, la Commissione, alla quale ne demandaste la disamina, ha riconosciuto essersi soddisfatto ad un debito di giustizia e ad un sentimento di riconoscenza di cui ogni cittadino è compreso verso quei prodi del nostro esercito i quali combatterono con tanto ardore nella guerra per l'indipendenza italiana.

L'essere accertati questi intrepidi e valorosi militi che la nazione provvederà alle loro famiglie qualora venissero a perire sul campo della gloria, ovvero non fossero più abili al lavoro, non potrà a meno di sempre più animarli a continuare a dar prove di quel coraggio con cui già tanti si sono distinti e resi benemeriti della patria.

L'onore dell'armata risplende, come notò il magnanimo ed invitto nostro Sovrano in un proclama, in faccia a tutta l'Italia ed a tutta l'Europa, e quanto la nazione farà a vantaggio della medesima riuscirà pure di somma utilità allo Stato.

La Commissione ben ebbe presente che un regolamento generale già esiste, per cui è provveduto a favore della milizia nei casi in cui taluno venisse a perire combattendo od a rendersi inabile al lavoro; ma non potè a meno di riconoscere quanto sia giusta ed opportuna una speciale e più generosa disposizione, quale si è quella stata proposta e suggerita dalle circostanze affatto straordinarie in cui si trova la patria.

Per queste considerazioni la Commissione unanime ha opinato per l'adozione della proposta legge.

(*Cost. Sub.*)

IL PRESIDENTE. La discussione è aperta.

Ne leggo l'articolo unico:

« La nazione adotta le famiglie indigenti dei militari o dei marinai morti o resi inabili al lavoro combattendo per la patria.

« Una legge speciale fisserà i modi delle sovvenzioni. Intanto, presentandosi casi d'urgenza, è fatta facoltà al Governo di provvedere sotto la propria responsabilità con sussidi interinali, mediante semplici decreti reali. » (Cost. Sub.)

DEFORNARI. Domando la parola per ricordare che io ho avuto l'onore di presentare una proposizione avente l'oggetto istesso, della quale anzi già pendeva la discussione innanzi questa Camera. Ma, poichè l'altra Camera ha la fortuna di averne prevenuta la deliberazione e di aver così adempito allo scopo comune di soddisfare al debito che la patria contrae verso i prodi suoi figli che per la sua indipendenza e prosperità sulle pianure lombarde espongono la loro vita, col porger loro il conforto della certezza che le loro famiglie saranno in ogni sinistro evento assistite, e dalla riconoscenza nazionale compensate dei loro sacrifici, più non mi resta ad insistere per dar corso alla proposizione mia, e di buon grado mi associo al voto di quella che ci viene proposta coll'approvazione dell'altra Camera. (Cost. Sub.)

D'AZEGLIO. Farei la proposta che la legge fosse votata per acclamazione, come si è fatto in altre circostanze.

(Cost. Sub.)

DEFORNARI. Faccio osservare che forse sarebbe la proposta legge suscettibile di discussione, tanto più a cagione di disposizioni già preesistenti, le quali in parte adeguavano l'intento. Ma, siccome egli è principalmente all'effetto morale che le attuali proposizioni mirano, penso che necessario non sia diffondersi maggiormente; chè, se è desiderabile un maggiore e apposito sviluppo, mi cade in acconcio il far noto che innanzi all'altra Camera pende altra proposizione, la quale sembra essere connessa alla presente o doversi far seguito, della quale è riservata prossima la discussione; laonde neppure mi opporrò a che l'approvazione sia data senza più, come è proposto, cioè di deliberare per acclamazione. (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Premettendo che dallo scrutinio segreto non puossi prescindere, e che l'approvazione per modo d'acclamazione non sarebbe ammissibile che per prescindere dalla discussione degli articoli, propongo che, se la Camera approva in questo senso l'acclamazione, si alzi. (Cost. Sub.)

(La Camera approva: quindi si passa allo scrutinio segreto; la votazione risulta unanime, meno un sol voto, 29 voti su 30 favorevoli.) (Verb.)

(La Camera intera manifesta l'avviso che questo sia seguito per isbaylio.) (Cost. Sub.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER CONFERIRE POTERISTRAORDINARI AL GOVERNO DEL RE DURANTE LA GUERRA.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per un voto d'intera fiducia al Governo del Re. (Cost. Sub.)

GIOVANETTI, relatore, legge la relazione della Commissione. (V. Doc., pag. 147.) (Cost. Sub.)

NIGRA. Signori senatori, nel corso attuale, dove ad ogni momento le cose possono farsi più gravi e necessitare istantanee provvidenze, io credo che sia la migliore delle misure possibili quella di mettere il potere nelle mani del Governo del Re.

I ministri, mantenuti in tutta la loro responsabilità, rifletteranno alla gravità che pesa sopra di loro, e sapranno abbastanza maturare le provvidenze che dovranno fare. Non tacerò

con quanta soddisfazione siasi da me veduta creare dal ministro della guerra una Commissione consultiva per gli affari di quel suo importante dicastero. Il sistema di simili Commissioni è sovente usato con grande successo dai ministri dell'Inghilterra, ed io desidererei che anche gli altri dicasteri lo seguissero quando lo suggerisce la gravità dei casi, e sono certo che una tale misura può essere di un efficace soccorso alle persone che sono chiamate alla direzione degli affari, ed avrebbe soprattutto l'alta importanza d'imprimere agli atti imposti dai casi d'urgenza tutta la possibile confidenza, tanto più se la scelta dei consiglieri sarà fatta di persone speciali e gravi, come appunto quelle che formano la Commissione della guerra.

Signori, io sono fra quelli che guardano come somma qualità d'uomo di Stato il sapersi circondare di buoni consiglieri quando questi giovano alla causa pubblica. (Cost. Sub.)

GIOVANETTI, relatore, fa osservare che questo consiglio potrà benissimo essere accolto dal Ministero, ma non potrebbe essere oggetto di discussione, perchè debbe sempre rimaner integra la responsabilità dei ministri. Circondinsi essi di tutti i buoni di cui possono aver mestieri e ben meriteranno del paese; ma siano sempre essi soli responsabili anche dei consigli che cercano e seguono. (Cost. Sub.)

NIGRA. Il desiderio mio non è d'imporre un consiglio: il Ministero farà uso del mio semplice suggerimento quando lo giudicherà opportuno. Ho citato che questo si fa dai ministri inglesi, perchè ognuno sa che ad ogni istante, quanto più gravi sono le circostanze, tanto più si vanno creando i mezzi per i casi che si presentano. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro delle finanze. Fra i vantaggi delle forme costituzionali non è l'ultimo quello dei vari progetti che sorgono dai membri del Parlamento.

Noi già avevamo osservato nella gravità delle circostanze veramente necessario di formare per diversi dicasteri delle Commissioni delle persone più illuminate, più note per zelo patrio, le quali potessero fornire utili schiarimenti, suggerire delle misure opportune, aiutarci a prendere le occorrenti deliberazioni.

Ma non possiamo che render grazie al preopinante, a tutti i membri del Senato ed a tutti i deputati dell'altra Camera, i quali ci vogliono esser larghi dei loro consigli, affinchè tutti possiamo pervenire allo scopo supremo, che è quello di difendere la patria, di conseguire la tanto sospirata italiana indipendenza. (Cost. Sub.)

COTTA. Prima di votare la presente legge, credo mio dovere d'interpellare il Ministero se, ottenendo il voto di fiducia che ne fa l'oggetto, esso intende di chiederne uno eguale alla Consulta della Lombardia e possa lusingarsi di ottenerlo. Senza di che tutte le misure straordinarie che sarebbero prese dal Ministero per provvedere alle critiche attuali emergenze verrebbero a ricadere tutte sul solo Piemonte, i cui immensi sacrifici gravitano già troppo sul paese, senza che le provincie riunite vi abbiano finora prestato un utile concorso. (Cost. Sub.)

CASATI, presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministero si adoprerà immaninenti perchè la Consulta lombarda concorra nello stesso voto di fiducia con quella alacrità di cui le Camere vengono di dare l'esempio. Si avrebbe già un argomento delle disposizioni della Consulta dall'aver immediatamente accolta la proposta del prestito di 100 milioni da farsi a carico di tutti gli Stati riuniti, assumendo essa pure la responsabilità in proprio del debito da contrarsi, ed anzi scorrendo in ciò un'espressione formale di quella unione che costituisce delle diverse provincie un solo ed unico Stato.

(Cost. Sub.)

COTTA. Ringrazio il Ministero delle spiegazioni date su di un punto così essenziale per tranquillare l'opinione pubblica sul concorso di tutti gli Stati riuniti in tutte le misure che il Ministero sarà per prendere nelle attuali emergenze in virtù del voto di fiducia che si sta per accordargli. *(Cost. Sub.)*

DE CARDENAS. Domando la parola.

Non certamente per elevare delle difficoltà, ma per mettere le cose più chiare, io dimanderei che il nostro voto di fiducia al Ministero, coll'accordare al potere esecutivo la facoltà, direi, dittatoria, fosse limitato strettamente alle condizioni che le Consulte veneta e lombarda dessero il medesimo voto e si associassero per la loro parte a quest'atto, affinché ne siano pareggiate le condizioni. In difetto si verrebbero a dissociare invece di consociare le popolazioni, come appunto è nostro dovere. *(Cost. Sub.)*

D'AZEGLIO. Noi non possiamo imporre le nostre condizioni agli altri: noi abbiamo presa questa determinazione perchè suggerita da un bisogno d'urgenza; noi non possiamo dunque imporla, e sarà espressa dalla Consulta medesima. *(Cost. Sub.)*

DE CARDENAS. Io non parlavo d'imporre le nostre condizioni alla volontà degli altri; diceva solo di dare il voto condizionato a quella circostanza, e che si trattassero tutti egualmente; il che riesce cosa giusta ed utile per tutti. *(Cost. Sub.)*

DEFORNARI. Io trovo tuttora opportuno di sottoporre alla saviezza dei colleghi preopinanti i seguenti riflessi. Quanto al dubbio del senso che possa avere il voto nostro nel conferire alla persona del Re i poteri necessari per la salvezza della patria, senza punto alligarne l'esercizio alla composizione dell'attuale Ministero, siccome il diritto di scelta dei ministri già gli appartiene in virtù dello Statuto, non può cadere in mente che menomato sia questo diritto dall'essere nella real persona cumulati gli altri nostri poteri legislativi.

Quanto poi al vantaggio, certamente è opportuno che dalle Consulte lombarda e veneta sieno ad un tempo conferiti al Re gli stessi poteri: noi diamo loro questo esempio per uno spontaneo sentimento e d'intera fiducia e di necessità di circostanze ed utilità comune; al certo seguiranno essi per le stesse considerazioni più ancora immediate ed evidenti a loro riguardo, non che per lo stesso spontaneo sentimento di fiducia, d'ammirazione e di riconoscenza, l'esempio stesso, senza che sia luogo a farne una condizione alla deliberazione nostra. *(Cost. Sub.)*

ALFIERI. Appoggiando io pure l'opinione spiegata nei nostri uffici, mi era proposto di presentare un emendamento alla legge nei termini del progetto che ci viene mandato dalla Camera dei deputati. A quest'idea aveva poi rinunciato perchè credeva che l'intelligenza di questi termini fosse tale per tutti noi che non rimanesse il dubbio sull'indirizzo che aveva il voto di confidenza che si veniva di dare; tuttavia per le parole pronunciate in questo consesso mi torna il dubbio che questa intelligenza non sia così compiuta e chiara come mi era immaginato; credo dovere di coscienza, non per eccitare diffidenza e far atto di opposizione, ma perchè almeno sia chiarita con tutta la pienezza desiderabile la volontà nostra, che questa legge esprime, di riproporre l'emendamento da me preparato. Quest'emendamento sarebbe espresso nei termini seguenti:

« Il Re è investito durante l'attuale guerra di tutti i poteri legislativi ed esecutivi, e potrà quindi per semplici decreti reali e sotto la responsabilità ministeriale, in conformità degli articoli 63 e 67 dello Statuto, fare tutti gli atti che saranno necessari per la difesa della patria e delle nostre istituzioni, salva sempre l'integrità dello Statuto costituzionale. »

Questo emendamento che io propongo non è un semplice cambiamento di parole, poichè io non ricerco il merito della parola se non in quanto spiega o dissimula il vero concetto che si ha. Tende invece ad introdurre un modo di dire, una formula, la quale abbia la sua radice nello Statuto medesimo. Ora, quell'espressione di *Governo del Re*, la quale si usa volgarmente nel linguaggio parlamentare nello stesso senso che si direbbe *il Ministero*, non ha, come diceva, la sua radice nella Costituzione, ove si voglia farle significare la personificazione del potere esecutivo e non il suo modo di azione. Nello Statuto infatti, laddove è definito come sia per essere retto lo Stato, considerata la somma delle cose, si dice che il governo è monarchico e rappresentativo; poi si viene alla distinzione dei poteri; quindi in altro luogo si parla degli agenti del potere esecutivo, della loro responsabilità, del modo di nominarli e revocarli; ma in nessun luogo si fa uso in questo senso di questa espressione: *Governo del Re*. Da questo riflesso mi è venuto il dubbio che forse, usando una espressione costituzionalmente nuova, si potesse immaginare che si fosse voluto creare una cosa nuova, e che s'imponesse al Re un vincolo di solidarietà lesivo della sua sovrana prerogativa, quasi che la nostra fiducia nell'attuale Ministero fosse il movente che ci trasse a dare al Re quell'ampiezza di poteri; mentre io sono persuaso che il Parlamento (ed intendo per Parlamento tutta la rappresentanza nazionale costituita dallo Statuto medesimo), esprimendo il voto della nazione, si è con essa portato istintivamente verso il Re, ed ha inteso che, mediante i ministri responsabili di sua libera elezione, eserciti nel modo e pel tempo indicato nella proposta di legge quell'autorità straordinaria che gli è conferita per salvare la patria, per preservarla dai maggiori pericoli. E questa fede poi, io lo torno a dire, l'abbiamo nel Principe benefattore del suo popolo, nel più intrepido difensore dell'italiana indipendenza. *(Fragorosi e prolungati applausi) (Cost. Sub.)*

DE CARDENAS. Associandomi con tutto l'animo ai nobili sentimenti del preopinante, prego il signor presidente d'imporre silenzio alle tribune. Ciò è cosa indecente e non si deve tollerare; chè, se si permettono gli applausi, non si potranno poi impedire le disapprovazioni. *(Cost. Sub.)*

IL PRESIDENTE risponde che, trattandosi di una questione che tocca l'istinto nazionale, quantunque la sappia contraria ai regolamenti, non credette interrompere quella pubblica manifestazione della quale l'altra Camera diede così frequenti esempi; tanto più nella circostanza attuale che il plauso proruppe spontaneo alle parole di lode al generoso nostro Re, cui l'Italia intiera va debitrice d'immensa gratitudine. *(Applausi) (Verb.)*

DE CARDENAS. Così non saranno più libere le discussioni. *(Cost. Sub.)*

ALFIERI. La proposta di un emendamento da me fatta, quando per motivi cui non credo di dover fare esplicita allusione non avesse a ravvisarsi per ammissibile da questa Camera, avrà almeno il merito di purgere occasione, tanto ai ministri presenti, quanto ai rispettabilissimi miei colleghi, di dichiarare in modo aperto e perentorio quale sia il vero senso ed il vero movente del suffragio che si è per rendere sulla proposta legge. *(Cost. Sub.)*

DELLA TORRE. Appoggio l'emendamento proposto dal preopinante. L'espressione *Governo del Re* parmi ambigua, cioè potendosi considerare come comprendendo in sé il Re ed il Ministero attuale, il che forma in questo momento il vero governo. Noi certamente non intendiamo affievolire la prerogativa regia, cioè togliere al Re il diritto di cambiare il suo Ministero; di cangiare anche tutti od in parte, se gli piace, i

suoi ministri. Questo è il diritto intangibile della Corona, e non è certamente al momento in cui commettiamo nelle mani del Re tutti i destini della patria che vogliamo privarlo di una *si importante e necessaria prerogativa. Dobbiamo adunque adottare l'emendamento del preopinante dando il voto di fiducia esclusivamente al Re. Che, se si temesse che questa variazione, nel rendere necessario il ritorno della legge nell'altra Camera, ritardasse una decisione così urgente a prendersi, dobbiamo con una solenne dichiarazione, la quale faccio adesso, dichiarare il vero senso che il Senato dà a queste parole: Governo del Re. Prego i signori ministri presenti a dichiarare se l'intendano come noi, che l'art. 65 dello Statuto resti tuttora in pieno vigore, e che al Re spetti sempre il diritto di nominare e di rievocare i suoi ministri.* (Cost. Sub.)

DI COLLEGNO LUIGI. Io ammetto che la parola *Governo* si usa nell'art. 2 dello Statuto in un senso che abbraccia i tre poteri legislativi; ma osservo che nell'art. 59, dove si parla anche di governo, si esprime appunto il solo potere esecutivo: sta infatti prescritto in quell'articolo che le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri fuori dei propri membri, dei ministri e dei commissari del Governo. Or questi commissari non possono essere destinati dal Parlamento, ma si dai ministri, a parlare nelle Camere delle cose che dal Ministero si propongono.

Si aggiunge che nell'articolo 67 dello Statuto medesimo, dopo essersi accennata la responsabilità dei ministri, viene stabilito che le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un ministro. Ora, poichè, oltre le leggi che derivano dal concorso dei tre poteri, si parla di altri atti del Governo, non può nascer dubbio che si tratta di quelle providenze del potere esecutivo per le quali si richiede, non men che per le leggi, che un ministro le rivesta della propria firma. Per queste considerazioni io credo che il testo del progetto di legge che ci vien presentato non abbisogni d'altra più chiara redazione nel senso in cui l'avrebbe proposto il preopinante. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro delle finanze. Parmi che l'emendamento proposto dal marchese Alfieri riguardi ad una varietà di parole, cioè alla forma piuttosto che alla sostanza. Siamo tutti perfettamente d'accordo: non può cader dubbio sull'importanza, sulla valutazione, sull'esercizio dei poteri straordinari che il Parlamento affida al potere esecutivo sotto nome di *Governo del Re*. Quantunque possa quest'espressione in un senso amplissimo abbracciare la riunione di tutti i poteri, però si suole e si deve propriamente usare per designarne l'autorità esecutiva, cioè del Re, esercitata per mezzo di ministri responsabili. Già il signor cavaliere Collegno ha osservato che questa stessa interpretazione è compresa nei vari articoli dello Statuto; ma, per quanto noi siamo nuovi ancora, almeno non sia lunga, antica la pratica nostra nel governo costituzionale, mi pare che vi siano varii esempi i quali spiegano questa precisa e particolare intelligenza nelle varie leggi adottate dal Parlamento per la riunione dei Ducati. Nelle disposizioni che si davano per stabilire l'unione è particolarmente detto in alcune: « Il Governo del Re, per mezzo di decreti reali, provvederà allo stabilimento, all'abolizione delle linee daziarie, alle variazioni di tariffe, a varie providenze interinali necessarie per formare la fusione. » In questo senso le parole *Il Governo del Re* s'intendevano precisamente il potere esecutivo, cioè l'autorità del Re esercitata per mezzo di Ministero responsabile. Dunque pare che non possa cader dubbio intorno al valore dell'espressione *il Governo del Re*; anzi parmi quest'espressione più costituzionale che quella suggerita dal senatore Alfieri, la quale è limitata unicamente a parlare del Re.

Secondo lo Statuto nostro vi ha una differenza rimarchevole, che non vuol trascurarsi: bisogna distinguere la persona del Re dalle prerogative che esercita. La persona del Re è dichiarata sacra ed inviolabile: nessuna eccezione, nessuna rimozione può farsi a quanto il Re crede opportuno; ma l'esercizio della sua autorità è soggetta a certe forme, la prima delle quali si è quella di un agente responsabile il quale possa essere chiamato a render ragione delle disposizioni. Quindi non pare che convenga mai separare la persona dall'esercizio della sua autorità, come in certo qual modo potrebbe metter dubbio la proposta del signor marchese Alfieri, la quale distingue il Re, per dir così, dal suo Governo, non in una cosa personale, ma in quanto all'esercizio delle sue prerogative. Soggiungo di non credere che sia venuto il dubbio a nessuno, ma, se fosse venuto, sarebbe certamente un dubbio che accennerebbe poca pratica nelle cose costituzionali, che il voto di fiducia, così chiamato, proposto al Parlamento per il *Governo del Re* riguardasse in qualche modo più il presente che qualunque altro Ministero. La fiducia è data a chiunque sarà in esercizio del potere, ed il Re sarà sempre in pienissima facoltà, sarà sempre nei termini della sua prerogativa quante volte vorrà mutare i suoi agenti, né sarà tenuto a renderne mai ragione alcuna. Saranno sempre rievocabili quegli agenti a cui egli credette di affidar parte della sua autorità, od almeno quella di cui deve valersi per farla conoscere al pubblico, per servire d'intermezzo, sia colla nazione, sia coi poteri costituzionali: di maniera che io non ravviserei la necessità di variar l'espressione di *Governo del Re*; anzi ravviserei qualche improprietà nel distinguere la persona del Re dal suo Governo, per quanto riguarda l'esercizio del potere esecutivo.

(Cost. Sub.)

ALFIERI. Vorrei fare due osservazioni: la prima sarà diretta a giustificare l'espressione che io ho usata nell'emendamento; io nel comporlo mi son servito dello Statuto proclamato.

Lo Statuto dice al Re solo appartenere il potere esecutivo.

« Art. 6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato.

« Art. 7. Il Re solo sanziona le leggi.

« Art. 8. Il Re può far grazia.

« Art. 9. Il Re convoca, » ecc., ecc.

Dopo l'uso che ho fatto del nome del Re nel mio emendamento, dopo chiarito il motivo, o almeno la giustificazione che volevo addurre, io verrò sul merito dell'emendamento stesso nella sua opportunità. Io aveva già rinunciato di presentarlo, perchè credeva che l'intelligenza di questi termini fosse presso di noi la stessa; ma, siccome da alcuni nostri colleghi è stato pronunciato che si trattava di fiducia nel Ministero, ho creduto, mediante la presentazione dell'emendamento, a cui avea, come dissi, rinunciato, di rimettere la questione al punto essenziale, non per altro se non che non vogliamo esprimere un voto di diffidenza verso nessuno, ma è al Re che vogliamo dare un voto di fiducia. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro delle finanze. La proposta dell'articolo, siccome è redatta, eccede senza dubbio quello che vuol chiamarsi voto di fiducia.

Voto di fiducia generalmente chiamasi una somma preventiva data senza una particolarizzata specificazione, una speciale autorità. insomma qualche affidamento di particolare autorità, che direi quasi indeterminata. Quindi non vi ha dubbio che nessun Ministero, nessuna autorità speciale avrebbe potuto chiedere un voto di fiducia in termini così larghi, com'è stato proposto alla Camera dei deputati, di maniera che non c'è dubbio che il voto è stato espresso in favore, in attestato d'affetto al Sovrano.

I poteri straordinari sono stati affidati, non dirò solo principalmente, ma quasi unicamente al Re. Su questo, direi nel linguaggio parlamentario, non vi può cader quistione.

Credo poi che noi tutti, il paese tutto debb'essere veramente soddisfatto, e riporre le speranze di buon successo, anzi di elementi di vittoria irresistibili, in quell'entusiasmo che si è manifestato di amplissima fede nel Re, mentre anche nelle persone meno pratiche, quella che in certi momenti potevano essere allarmate da notizie esagerate, da pericoli eccedenti il vero, il voto si manifestava sempre nella fede illimitata nella sapienza del Re, come l'unico salvatore del paese. In questi momenti, ne quali la nazione trovasi in gravi contingenze, e vede pericoli forse maggiori del vero, esagerati dalle circostanze, dalle notizie meno esatte, la sua fiducia si volge unicamente al Re.

Questo è il segno maggiore, non solo di perfetta armonia, ma anche di essere disposto a far qualunque estremo sacrificio per la difesa, per l'amore del Re, pel paese stesso.

Questa io la credo la garanzia d'ogni buon successo, garanzia che assicurerà ad un tempo la sorte d'Italia. Quindi io non potrei se non rallegrarmi di questo sentimento, ed esprimere, come credo non vi sia dubbio, che il voto e le ampie autorità confidate al Governo sono date unicamente alla persona del Re, il quale le regolerà nelle forme che giudicherà migliori, e con pienissima soddisfazione senza dubbio di tutto il paese. (Cost. Sub.)

ALLIERI. Mi pare che il vero senso che si debba attribuire alla legge sia ora ben definito in conseguenza delle dichiarazioni formali espresse dal Ministero. Mi pare che fra i colleghi quest'interpretazione sia quella che generalmente prevale, che tutti consideriamo il Re come il *palladio vivente della monarchia costituzionale*: dunque io ritiro il mio ammendamento, e mi rimetto al voto della Camera, la quale rimarrà persuasa ch'io non ebbi, in muovere questa discussione, che un leale, consciencioso intendimento, e non già di suscitare ostacoli a chi assume sì grave responsabilità. (Cost. Sub.)

DELLA TORRE. Dopo le spiegazioni e dichiarazioni reciprocamente fatte dal Senato e dal Ministero, mi pare che non vi sia inconveniente ad adottare l'articolo di legge tal quale si è presentato.

L'invocare che abbiamo fatto il mantenimento dell'art. 63 non deve interpretarsi come una mancanza di fiducia nel Ministero attuale, il quale, entrando or ora nelle sue funzioni, non ha certamente potuto dare nessuna occasione di biasimo, ma per lo stesso motivo non può neppur pretendere a quell'intera fiducia, a cui dà alcune volte diritto un lungo e felice esercizio del potere; onde il Senato non ha avuto in mira in queste spiegazioni, che di assicurare alla Corona il libero esercizio della sua costituzionale prerogativa. (Cost. Sub.)

GIOVANETTI, relatore. Il senatore Allieri ed altri meco fecero presenti le difficoltà che potevano nascere dall'espressione *il Governo del Re*, e la Commissione ha realmente creduto che vi avesse una certa qual dubbiozza, mentre era d'altronde certissimo che al Re si volge il nazionale istinto, al Re, che ha tanti titoli ad essere amato e adorato. Ma nello stesso tempo ha osservato che l'introdurre uno specifico emendamento che rispondesse al vero senso che si dà alle parole *Governo del Re* potrebbe recare degl'indugi che in questa circostanza sono da evitarsi a tutto potere.

Consequentemente si volle che tenessero luogo di emendamento le spiegazioni le quali sono stato incaricato di esporre nettamente nel mio rapporto.

Egli è nei termini che ho avuto l'onore di esporre, e che furono unanimemente approvati dalla Commissione, che si deve

intendere la controversa locuzione. Noi abbiamo dovuto insistere su questo intimo senso; noi v'insistiamo perchè v'ha pur troppo qualche esempio parlamentare che reca che nell'atto di dare la fiducia al Re si è voluto imporgli un Ministero. Mi sovviene essere questo accaduto al tempo della reggenza in Inghilterra, quando fu accordata al principe di Galles colla espressa condizione che mantenesse il Ministero Pitt.

Il nostro paese avrebbe sicuramente veduto con sommo dolore che si menomasse in alcun modo la prerogativa reale se il voto di fiducia non lasciasse liberissime le facoltà di cui il Re viene rivestito dallo Statuto.

Perciò la necessità delle fatte spiegazioni, perciò l'ordine formale della Commissione conforme all'intenzione di tutti gli uffici di ben chiarire che l'istinto nazionale si volge al Re come ad un padre da cui si hanno prove e di affetto e di amore e di ogni sacrificio pel bene de' suoi popoli e di tutta l'Italia. Con questi sensi unicamente ha creduto la Commissione di poter adottare il progetto della legge stato inviato dai deputati.

Aggiungerò poche parole, e non mi servirò di parole mie, ma di parole nate dal cuore e con così energica breviloquenza espresse dal marchese Allieri. *Nessuna diffidenza per alcuno, ma sola fiducia nel Re, palladio della nazione e della monarchia.* Dopo di questo io non farò che un cenno su quanto ha osservato il senatore De Cardenas relativamente alla Lombardia. A questo riguardo la Commissione aveva posto mente che la Consulta mantenuta in Lombardia veniva a far risaltare omai in modo non equivoco la separazione che, invece dell'unione, produceva questo sistema sotto la legge imponente della necessità adottata dal Senato.

In oggi viensi a scorgere che, mentre sono fra noi provvidamente concentrati i poteri nel Re, affinché possa usarne a salvezza della patria e delle nostre istituzioni, il potere esecutivo rimane nella Lombardia e nella Venezia subordinato alle Consulte e ad un tempo senza quella responsabilità che incontra fra noi. Ma la Commissione non ha potuto divincolarsi da questo fatale antecedente; ha dovuto riconoscere che non vi aveva altro ripiego fuor quello di reclamare la stessa fiducia dalle Consulte di Lombardia e delle provincie venete. Porre questo assenso delle medesime per condizione sarebbe inopportuno ed implicante. Il presidente del Consiglio promise che il Ministero vi si adoprerebbe; non può esigersi di più dal suo canto. Confidiamo nel senso politico dei Lombardi. Quello che si operò in Piemonte dal mirabile nostro istinto nazionale, sarà operato in Lombardia e nella Venezia dalla grande e feconda idea italiana. (*Applausi universali*) (Cost. Sub.)

INCIDENTE SUI PROGETTI DI LEGGE RELATIVI AI FORTI ED ALL'ESPULSIONE DEI GESUITI.

DELLA TORRE. Come è probabile che ora si sciogla momentaneamente il Senato, debbo far presente al Ministero i due progetti di legge che furono testè trasmessi, cioè quello relativo ai forti e quello agli ordini religiosi. Il Senato si riserva il diritto di esaminarli e di dare il suo avviso intorno ad essi, onde questi progetti non si debbono considerare come leggi, finchè il Senato non abbia dato il suo avviso sovra ciascun di loro. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro delle finanze, risponde che dappresso lo Statuto non può esservi legge finchè non vi sia l'avviso delle due Camere, e che perciò questi progetti di legge restano come semplici progetti finchè i tre poteri si siano pronunziati intorno ad essi. (Cost. Sub.)

DE CARDENAS. Seguendo e concorrendo nei giusti sentimenti espressi da S. E. il conte Della Torre, soggiungo, quanto stava scrivendo al momento, che, mentre siamo per dare un voto di confidenza legislativa ad un solo dei tre poteri, non posso a meno di mettere il Ministero qui presente in avvertenza, non essere tutte le proposizioni sancite da una sola delle Camere legislative dello Stato la vera e reale espressione del voto nazionale, e quindi lo devo invitare a procedere con la massima prudenza ogniqualvolta si tratti di materie già deliberate, ma non ancora definite nei Parlamenti. Credo tutti avranno inteso che, tralasciando per ora altri interessantissimi affari, alludo principalmente alla iracunda legge di *gesuitofobia*.

Noi l'abbiamo esaminata già negli uffici, ma non venne ancora portata alla pubblica discussione; chè, se lo fosse stata, non sarebbero mancate in questo Consesso persone che avrebbero detto la verità, la quale. . . . (*Rumori e segni di disapprovazione sulle tribune e nella sala.*)

Mi si lasci dire, e poi si risponda. (*Cost. Sub.*)

IL PRESIDENTE. Faccio osservare al proponente che la parola adoperata in questa sua proposizione è una parola che offende il decoro della Camera, la quale dobbiamo rispettare, e lo richiamo all'ordine. (*Cost. Sub.*)

DE CARDENAS. Richiamato all'ordine, si può parlare? (*Cost. Sub.*)

IL PRESIDENTE. Sì; ma non contro il richiamo, a meno che la Camera non approvi quel che si è detto. (*Cost. Sub.*)

DE CARDENAS. Me ne appello alla Camera a norma del regolamento; ora non so l'articolo. (*Confusione di vari senatori i quali rispondono: No! no!...*) (*Cost. Sub.*)

IL PRESIDENTE. Non occorre; mantengo, il richiamo all'ordine. (*Cost. Sub.*)

(È chiusa la discussione generale.) (*Verb.*)

Dà lettura del proemio e dell'articolo unico della legge.

(Vengono adottati.) (*Verb.*)

Comunica quindi l'emendamento del senatore De Cardenas, in cui si propone un articolo addizionale, così concepito:

« Art. 2. Queste disposizioni avranno effetto soltanto dopo che si sia fatto un atto analogo al presente dalle Consulte straordinarie lombarda e veneta. » (*Verb.*)

(La Camera non appoggia l'emendamento e procede alla votazione sul complesso della legge per isquittinio segreto che riesce adottata con 29 voti favorevoli su 50 votanti.) (*Verb.*)

DE CARDENAS. Io aveva domandata la parola sopra. . . .

(*Cost. Sub.*)

IL PRESIDENTE. Questo non può riguardare che il richiamo all'ordine. (*Cost. Sub.*)

DE CARDENAS. Per l'appunto, è pel richiamo al regolamento, e per un fatto mio personale. (*Prende in mano il regolamento e si dispone a leggerlo.*) (*Cost. Sub.*)

IL PRESIDENTE. Siccome questo è un fatto personale, in cui non devo e non voglio rendermi giudice io stesso del fatto mio, così consulto la Camera se debba accordargli la parola. Chi la vuole accordare, si alzi.

(Nessuno si alza.)

(La Camera non accorda la parola.) (*Applausi generali*) (*Cost. Sub.*)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN PRESTITO DI 12 MILIONI DI LIRE CON IPOTECA SUI BENI DELL'ORDINE DEI SANTI MAURIZIO E LAZZARO.

RICCI, ministro delle finanze, presenta il progetto di legge per un prestito di 12 milioni di lire stato adottato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio 1848. (*V. Doc., pag. 416.*) (*Verb.*)

IL PRESIDENTE, dato atto di questa presentazione, significa che sarà la legge colla relazione tosto fatta stampare e distribuire ai signori senatori per essere trattata in via d'urgenza.

(Viene quindi sciolta la seduta, essendo le ore 2 1/2 pomeridiane.) (*Verb.*)

TORNATA DEL 1° AGOSTO 1848

26

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge per un prestito di dodici milioni di lire con ipoteca sui beni dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro — Indirizzò di riconoscenza alla città di Brescia per le cure prodigate all'esercito.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane. (Verb.)
QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.
 (Viene approvato senza osservazioni.) (Verb.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN PRESTITO DI 12 MILIONI DI LIRE CON IPOTECA SUI BENI DELL'ORDINE DEI SANTI MAURIZIO E LAZZARO.

GIOVANETTI prende a riferire sul progetto di legge per il prestito di dodici milioni di lire. (V. Doc., pag. 117.) (Verb.)
 (Niuno chiedendo la parola sulla discussione generale, si passa incontante all'art. 1°.) (Cost. Sub.)

DELLA TORRE dice che egli non si oppone e che crede nessuno si opporrà al presentato progetto di legge per le ragioni espresse nella relazione e che sono nel cuore di tutti, e che converrà pur metter mano sicuramente a più larghi spendenti in tempo non lontano. (Verb.)

Siccome però colla dittatura in questi ultimi giorni conferita al Re par gli conferita anche la facoltà di fare quali e quanti prestiti si possano render necessari per la salute dello Stato, così egli interpella il ministro se l'attuale proposta di legge, a fronte della suddetta reale plenipotenza, non sia inutile; ovvero se per caso creda il Ministero la facoltà di far prestiti in genere non compresa nella dittatura precennata. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro delle finanze. Io ritengo che nella facoltà concessa al Re col voto dei passati giorni sia già pienamente compresa pur quella di contrar prestiti quali e quanti la salute della patria consigli, salvo solo il rendere poi col mezzo della responsabilità ministeriale la debita ragione. Ma osservo che una autorizzazione speciale ed esplicita data già sinora da parte del Parlamento è sempre pel Governo un voto da preferirsi ad un'autorizzazione generale ed implicita; epperò, stantechè l'attuale legge era già passata nella Camera dei deputati, il Ministero miglior partito credette il chiederne l'approvazione anche al Senato.

Osservo poi ancora che l'attuale prestito è di natura tutt'affatto eccezionale, giacchè, mentre gli altri che comunemente si praticano sono affari da banchieri per lo più esteri che, gittati in tante cartelle circolanti, prestano ai medesimi col continuo variare del loro corso proficua materia di specula-

zione, con questo invece intendiamo rivolgerci specialmente ai capitalisti dell'interno che, estranei alle pericolose speculazioni dei corsi, non amano che di collocare sicuramente il loro denaro con perceverne un fisso e sicuro interesse, senza esporre il loro credito alle pericolose fluttuazioni della piazza pubblica.

Egli è perciò che, a differenza degli altri prestiti, questo non si è proposto in cedole circolanti come gli altri dello Stato, e si è sovrabbondato col medesimo in garanzie coll'obbligarvi ipotecariamente i beni dell'Ordine Mauriziano ed anche, in via di sussidio, quegli altri dello Stato che facesse di bisogno.

Sulle quali disposizioni così straordinarie ed anormali era certo gradevole al Ministero avere sin da pria l'assicurazione dell'adesione del Parlamento. Ecco perchè si è creduto, non ostante la già pronunciata dittatura, di dar corso ancora a questa legge speciale giunta già a mezzo del suo cammino, senza però intendere di restringere per nulla l'estensione naturale del voto di fiducia al Re, ch'è così confacente ai bisogni della patria. (Cost. Sub.)

DELLA TORRE soggiunge che la necessità d'un più largo prestito, oltre le ragioni già allegate, viene pure comandata dai bisogni particolari dei varii rami della pubblica amministrazione, notando come una parte del pubblico denaro essendo stata affetta a' speciali servigi, converrà sia restituita alla sua pristina destinazione. (Verb.)

E, benchè non sia tutt'affatto soddisfatto di vedere il prestito di cui si tratta rivolto piuttosto ad esaurire il denaro interno che al trarne dall'estero (che sarebbe, a suo avviso, assai da preferire per gli attuali bisogni in cui siamo ravvolti, giacchè sarebbe tal denaro stato sempre un'aggiunta ai nostri mezzi interiori già non troppi), tuttavia, l'oggetto principale della sua interpellanza essendo stato solo il sapere come intendevasi dal Ministero la dittatura in fatto di finanze, si dichiara soddisfatto delle risposte del ministro. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro delle finanze, s'accorda nel riconoscere i bisogni accennati dal preopinante, e ripete che il Ministero nulla tralascierà per portare a buon termine le trattative già intraprese pel prestito all'estero. (Verb.)

DE CARDENAS espone un suo dubbio: se, cioè, l'interesse al 6 per 100 accordato nel nuovo prestito non sia cosa contraria alle leggi che ne fissano la tassa al solo 5 per 100, non permettendo il 6 che ai commercianti, e non possa quindi dar luogo all'applicazione degli articoli 1934 e 1936 del Codice civile. Come pure se l'ipoteca sui beni demaniali consen-

lita in sussidio a quella sui beni dell'Ordine di San Maurizio e Lazzaro non urti contro le disposizioni degli articoli 425 e seguenti dello stesso Codice civile, che dichiarano inalienabili a qualunque titolo sì gratuito che oneroso i beni demaniali.

Chiede quindi apposite spiegazioni. (Cost. Sub.)

GIOVANETTI, relatore, risponde che, quanto al 6 per 100, sebbene la notata antinomia col Codice civile ci fosse, trattandosi qui di sanzione che deve emanare da tutte le potestà legislative, e che quindi come vera legge sarebbe atta in tutto a derogare all'antica per le parti nelle quali le si ravvisasse contraria, gli scrupoli legislativi del preopinante restano senza fondamento. E che, del resto, se la ripugnanza che egli manifesta per tale interesse muove dal ravvisarci una qualche ombra d'usura, gli fa notare, a tranquillità di sua coscienza, che il denaro non ha alcuna tassa assoluta, cui eccedere sia quindi per se stesso disonestà ed ingiustizia, ma non ne ha che una relativa al maggiore o minor prezzo del denaro dipendente dalla più o men grande difficoltà di rinvenirne, e che quindi nelle attuali circostanze d'Europa una tassa al 6 per 100 per un prestito di 12 milioni non gli pare per nulla eccessiva.

Sull'articolo poi della alienabilità dei beni demaniali ammette anche al preopinante le leggi proibitive in proposito, ma rinnova al medesimo la stessa osservazione già fatta pria; che, cioè, una legge nuova è più possente dell'antica, e che, essendo noi qui non giudici per applicare, ma legislatori per riformare, occorrendo, le leggi medesime, tale ostacolo non può per nulla ragionevolmente soffermarci. Osservando, del resto, anche qui al preopinante che l'inalienabilità dei beni demaniali non è cosa che punto tenga alla loro stessa natura, cui quindi violare sia per se cosa illegittima, ma non è apposta ai medesimi che per volontà della nazione, all'oggetto del maggior suo vantaggio; epperò è che, quando un vantaggio superiore, anzi una precisa necessità in circostanze gravissime ed urgente pericolo della patria ne consigli l'alienazione per provvedere alla sua salute, non solo divien lecito, ma doveroso alla nazione stessa il derogarvi. (Cost. Sub.)

QUARELLI aggiunge alle osservazioni del preopinante in favore dell'alienabilità che nel Codice stesso, qualche articolo più sotto a quello citato dal preopinante, è espressamente riservata in contrario l'alienazione dei beni demaniali quando abbia per motivo un'urgente necessità od evidente utilità della Corona, come la difesa e conservazione dello Stato, l'aumento di esso, utili permuta, ecc.; per cui, anche senza le considerazioni d'ordine superiore esposte dal relatore, si può dire che la difficoltà opposta dal preopinante si trova già nominativamente risolta nel corpo della legge stessa. (Cost. Sub.)

DE CARDENAS si dichiara soddisfatto delle spiegazioni avute dai preopinanti, esponendo ancora tuttavia un suo dubbio, se, cioè, quanto all'interesse al 6 per 100, giacchè si parla di deroga alla legge antica, i cittadini con questa legge non crederanno derogata per tutti la tassa al 5 e lecito anche per loro contratti privati l'attenersi d'ora in poi a quella del 6. (Cost. Sub.)

A toglier questo dubbio vorrebbe venisse ciò esplicitamente dichiarato nel primo articolo della legge. (Verb.)

GIOVANETTI, relatore, risponde che una legge speciale non deroga mai alla generale, e che perciò niun privato potrà da questo esempio autorizzarsi a stipulare validamente un interesse al disopra della rata fissata dalla legge. (Verb.)

(Sono adottati gli articoli 1 e 2, e si procede alla votazione sul complesso della legge, che risulta adottata con suffragi unanimi.) (Verb.)

INDIRIZZO DI RICONOSCENZA ALLA CITTÀ DI BRESCIA PER LE CURE PRODIGATE ALL'ESERCITO.

IL PRESIDENTE si fa a comunicare la seguente domanda del senatore D'Azeglio:

« Il sottoscritto prega il Senato di volergli concedere il permesso di sviluppare una sua proposizione tendente a votare un atto di pubblica riconoscenza verso la città di Brescia per le cure veramente fraterne con cui quel popolo sovvenne ai soldati infermi o feriti del nostro esercito.

« **ROBERTO D'AZEGLIO.** »
(Archivi del Senato.)

Avverte però che, siccome l'oggetto proposto non parrebbe poter formare materia di una vera legge, tendendo solo a suscitare la simpatia e la riconoscenza, che sono affetti dell'animo e non decreti legislativi, egli crede di dover interpellare il Senato se pensi di doversene occupare o no, con permetterne o negarne al suo autore lo sviluppo.

(Il Senato vota l'affermativa.) (Cost. Sub.)

D'AZEGLIO. Signori senatori, al momento in cui, deponeo temporariamente la propria autorità nelle mani del Re, il Senato gli affido la salute della patria, io propongo a voi che l'ultimo voto emanato dalla vostra volontà sia l'effettuazione d'un atto di civica gratitudine verso quell'ammirabile città di Brescia, che con sì stupendi e sì incessanti esempi di amorevole fraternità, si fece in questa nazionale guerra come la Provvidenza consolatrice del nostro esercito. Chi fra noi non fu profondamente commosso al racconto dell'ingegnosa, attiva beneficenza, con cui quel buon popolo, quel popolo a noi sì veramente consanguineo per valore, per fortitudine, per generosità, accoglieva i prodi nostri soldati, quando, affranti dalle immani fatiche del campo, o feriti dal piombo nemico, traevan fidenti, come a luogo nativo, a quelle ospitali mura? I nostri soldati benedicevano alla città di Brescia, quando il carro su cui giacevano esangui volgeva il passo a quella volta, certi com'erano di trovarvi in ogni uomo un fratello, una sorella, anzi una madre in ogni donna, e non solo i soldati, ma gli stessi capitani; e niun senso di riguardosa discretezza, niun timore d'eccessiva confidenza nell'accettare sì smodato beneficio potea sottrarli alle istanti, iterative sollecitazioni di quella maravigliosa e universale benevolenza. Cittadini d'ogni ceto, giovani e vecchi, matrone e donzelle, tutti con gara di pietose cure accorrevano a quel soggiorno di dolore a medicar le piaghe, a tergere il sangue, a confortar l'animo del soldato ferito, a piangere sul cadavere del soldato morto, a pregargli da Dio l'eterna pace della tomba. Ah! sì, la voce del soldato moribondo, che lontano dalla famiglia, al momento d'esalar la sua anima, benedice alla carità del fratello, della sorella che ha trovato in altra terra, ah! quella benedizione del cristiano morente al cristiano consolante, è un'armonia degna di Dio, e prima di giungere a Dio ella passò per i nostri cuori; e tutti aggiungemmo mille volte le nostre benedizioni a quelle dei nostri soldati verso i fratelli e le sorelle di Brescia, verso il Dio ispiratore di sì sublime beneficenza.

Io non dubito di non farmi interprete dell'unanime volontà del Senato, proponendo che un segno della popolare riconoscenza si elevi ad eternare fra noi una memoria che rimane sì altamente riposta nel cuore di tutto il nostro popolo. Niuno splendore, niuna magnificenza di materia a manifestazione d'un sentimento che la materia non può esprimere! Quello che emerge dai più intimi penetrali dell'anima umana non può avere a degno interprete che l'anima umana! La sempli-

città del monumento ricordi ai posteri la gravità del tempo in cui sorse, il pericolo della patria che lo decretò, l'inadequabile grandezza dell'idea che lo ispirava. Quando l'oro d'una nazione non bastò a premio d'un atto di civica carità, voi lo sapete, o signori, bastò una corona di quercia.

Perciò propongo:

1° Che il Senato, articolando l'espressione del suo voto, of-
fra ai Sindaci e al Corpo decurionale l'occasione e l'opportunità di ordinare che, ad eterna memoria della pubblica beneficenza della città di Brescia verso i nostri soldati, sia ogni suo cittadino ammesso alla cittadinanza di quella di Torino, ed abbia, venendo fra noi, gli stessi diritti che a noi tutti appartengono;

2° Che un'iscrizione commemorativa di tal solenne atto e del voto espresso dal Senato del regno venga collocata nell'aula principale e nel luogo più cospicuo del nostro palazzo civico, onde ne sia trasmessa la ricordanza alle più lontane generazioni. (Risorg.)

DEFORNARI viene in appoggio del preopinante, asseverando esser egli stato spettatore di quest'esimia carità non solo dei cittadini bresciani, ma di tutte le popolazioni dei circondarini paesi, come Guidizzolo, Goito, Valeggio, Castiglione delle Stiviere, Volta ed altri, dove, saputo padre di tre figli all'armata, a gara gli proffersero i loro servigi. (Per la subita commozione gli vien meno la parola.) (Verb.)

GIOVANETTI, associandosi ai caldi voti dei preopinanti, invita il Senato a secondarli con una dimostrazione degna di lui, ed allegando l'esempio che già diedero le madri e spose torinesi collo scambiare colle donne bresciane i loro affettuosi sensi di gratitudine e simpatia, mostra quanto sia bello e conveniente che segua ora come suggello la dimostrazione che domandasi al Senato. (Verb.)

DI COLLEGNO LUIGI si associa ai sensi dei preopinanti, senonchè gli sembra irregolare che il Senato, che è rappresentante di tutto il regno, si faccia special interprete della città di Torino, proferendone ai Bresciani la cittadinanza e decretando quelle altre cose che si apparterebbero più specialmente a quest'ultima, quando il Senato non se ne rendesse organo egli stesso contro quanto la natura della sua rappre-

sentanza sembrerebbe richiedere. Crede quindi che sarebbe meglio lasciar la cosa alla città di Torino, che non sarà mai per mancare per isdebitarsene degnamente. (Cost. Sub.)

GIOVANETTI nota che certo non vi avrebbe quella regolarità che di solito suolsi desiderare, ma che essa la dobbiamo attingere dal cuore. Egli tiene per fermo che la città di Torino, anche non invitata, non verrà meno al pietoso desiderio, apprezzando al pari d'ogni altro le delicate ragioni di una siffatta proposta. (Verb.)

NIGRA, nella sua qualità di sindaco, si rende garante che la città acconsentirà con trasporto a questa generosa manifestazione. (Verb.)

DEFORNARI non vorrebbe dimenticati nella espressione della nostra riconoscenza i piccoli paesi e le città del dintorno di Brescia, che tutti hanno resi eguali servigi ai nostri ammalati. (Cost. Sub.)

NIGRA ravvisa giusta l'osservazione Defornari. (Verb.)

DI COLLEGNO LUIGI spiacerebbe gli che, parlando troppo genericamente, non si facesse menzione di Brescia:

(Cost. Sub.)

propone che dicasi *Brescia e le altre città*. (Verb.)

DE CARDENAS propone di dire *Brescia e la sua provincia*.

(Verb.)

DELLA TORRE osserva che avendo in questo ben meritato anche Milano e altre città e terre non debbansi omettere.

(Verb.)

D'AZEGLIO aderisce a quest'aggiunta.

(Verb.)

Molte voci soggiungono: *le città e terre di Lombardia e specialmente Brescia*. (Assenso unanime)

IL PRESIDENTE invita tutti coloro i quali vogliono dare un pubblico segno di gratitudine alla città di Brescia e a tutte le altre città e terre lombarde che più si distinsero nelle cure ospitali e nei servigi prodigati ai feriti e malati del nostro esercito, a levarsi in piedi.

(La Camera intera si alza fra gli applausi unanimi dell'Assemblea.)

Avvisa la Camera che è convocata il giorno seguente alle 3 pomeridiane per una comunicazione del Governo.

(La seduta è sciolta alle ore 3 1/4.)

(Verb.)

TORNATA DEL 2 AGOSTO 1848

- 24 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Richiami sul verbale — Comunicazione del regio decreto di proroga della Sessione — Partecipazione di provvidenze diverse prese dal Ministero dell'interno per la mobilitazione della Guardia Nazionale, per la leva in massa, ecc. — Evviva al Re ed all'Esercito.*

Si apre la seduta alle ore 3 pomeridiane. (Verb.)

GIOVANETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente. (Verb.)

RICHIAMI SUL VERBALE.

DEFORNARI esprime il desiderio che là dove parlasi dell'ospitale carità dei Bresciani e dei circonvicini paesi si segnino i nomi delle città e terre da esso indicate. (Verb.)

DI COLLENGO LUIGI domanda che si faccia cenno come egli, nominando il Corpo della città di Torino, gli abbia attribuite le ben meritate lodi per sentimenti generosi e patriottici in ogni circostanza manifestati. (Verb.)
(È approvato il processo verbale.) (Verb.)

COMUNICAZIONE DEL R. DECRETO DI PROROGA DELLA SESSIONE.

IL PRESIDENTE, secondo l'ordine del giorno, invita il ministro degli interni, senatore Plezza, a fare l'annunziata comunicazione del Governo. (Verb.)

PLEZZA, ministro dell'interno, si leva a leggere il seguente decreto reale:

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
ecc. ecc.

« In virtù dell'autorità che ci è delegata;
« Sentito il Consiglio dei ministri;
« Visto l'articolo 9 dello Statuto;
« Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:
« *Articolo unico.* La sessione per corrente anno del Senato e della Camera dei deputati è prorogata a tutto il 15 del prossimo mese di settembre.

« Il ministro segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato all'ufficio del controllo generale, pubblicato ed inserito negli atti del Governo.

« Torino, addì 1° agosto 1848.

« Firmato: **EUGENIO DI SAVOIA.**

« Controsegnato: **PLEZZA.** »
(Verb.)

PARTECIPAZIONE DI PROVVIDENZE DIVERSE PRESE DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA MOBILIZZAZIONE DELLA GUARDIA NAZIONALE PER LA LEVA IN MASSA, ECC.

PLEZZA, ministro dell'interno, rende in seguito conto alla Camera delle seguenti provvidenze d'urgenza emanate dal dicastero cui esso presiede:

Con decreto reale vennero nominati commissari straordinari nelle varie provincie per l'organizzazione e mobilitazione della guardia nazionale, non che per preparare i popoli alla leva in massa, e per fare quanto il Governo ravviserà utile alla salvezza del paese nell'attuale circostanza.

Si è pure ordinato la leva in massa, e diramato circolari agl'intendenti ed ai parroci: ai primi, perchè provvedano all'armamento ed organizzazione immediata della guardia nazionale, ed a risvegliare lo spirito delle popolazioni; ai secondi, affinchè coll'influenza della religione eccitino l'amore di patria, uno dei primi doveri dell'uomo religioso.

Si sono parimenti diramate altre circolari, acciò siano immediatamente raccolti, riuniti e consegnati all'autorità militare i soldati sbandati dall'esercito, che giungessero ai nostri confini od alle loro case.

Vennero date istruzioni per isciogliere anticipatamente tutte le difficoltà degli articoli men chiari della legge sulla guardia nazionale.

Si è spedito il danaro necessario pel pagamento delle armi comperate, e mandate persone apposite incontro ai convogli dei fucili per affrettarne la venuta, superando tutti gli ostacoli che potessero incontrare per via.

Si pubblicheranno poi senza dilazione:

1° Una legge sull'amministrazione comunale;

2° Una legge contenente alcuni ordinamenti di polizia.
(Verb.)

EVVIVA AL RE ED ALL'ESERCITO.

IL PRESIDENTE, dato atto di questa presentazione, invita la Camera perchè prima di sciogliersi voglia questi primi suoi lavori coronare col grido nazionale di *Viva il Re.*

(Verb.)

(Il Senato intero e le affollate tribune ripetono con altissimi plausi questo saluto, mescolandovi pure gli evviva all'esercito.) (Verb.)

(La seduta è chiusa alle ore 3 1/2 pomeridiane.) (Verb.)

FINE DEL PRIMO PERIODO DELLA SESSIONE

SECONDO PERIODO DELLA SESSIONE

TORNATA DEL 17 OTTOBRE 1848

-28-

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Comunicazione dei regi decreti: 1° di nomina del marchese Alfieri a vice-presidente del Senato; 2° di nomina dei senatori Chiodo, La Marmora Carlo, Gallina, Gallini, Gattino, Monza, Pallavicino-Mossi, Regis e Prat — Verificazione dei poteri e giuramento di parecchi senatori — Comunicazione in ordine alla convocazione del Senato — Allocuzione del presidente — Annunzio di comunicazioni concernenti l'operato del Ministero durante la proroga della sessione — Interpellanze del senatore Defornari sull'Associazione Federale Italiana — Presentazione del progetto di legge riguardante le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli — Spiegazioni del senatore Alfieri circa la di lui uscita dal Ministero — Congedi ai senatori Calabiana, Mammo, Blanc, Tornielli, De La Charrière e Rignon.*

La seduta è aperta ad un'ora pomeridiana. (Verb.)

GIOVANETTI, segretario, legge il processo verbale del 2 agosto p. p. (È approvato.) (Gazz. Piem.)

COMUNICAZIONE DEI REGI DECRETI: 1° DI NOMINA DEL MARCHESE ALFIERI A VICE-PRESIDENTE DEL SENATO; 2° DI NOMINA DEI SENATORI CHIODO, LA MARMORA CARLO, GALLINA, GALLINI, GATTINO, MONZA, PALLAVICINO-MOSSI, REGIS E PRAT.

IL PRESIDENTE annunzia la lettura di due reali decreti. (Verb.)

QUARELLI, segretario, legge i due decreti reali del 14 corrente ottobre, portante l'uno la nomina del senatore marchese Cesare Alfieri di Sostegno a vice-presidente del Senato e l'altro quella di nove senatori, che sono: Chiodo barone Agostino, maggior generale; Della Marmora marchese Carlo, principe di Masserano; Gallina conte Stefano; Gallini cavaliere Giuseppe; Gattino avvocato Antonio; Monza cavaliere Pietro; Pallavicino-Mossi marchese Lodovico; Regis conte Gaspare, luogotenente generale; Prat conte Ferdinando, maggior generale. (Verb.)

GIURAMENTO DEL SENATORE PETITTI.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe primieramente il giuramento del senatore Petitti. (Gazz. Piem.)
PETITTI presta il giuramento. (Gazz. Piem.)

VERIFICAZIONE DEI POTERI E GIURAMENTO DEL SENATORE CASTAGNETTO.

MUSIO. Ho l'onore di riferirvi la nomina a senatore del conte di Castagnetto. Fu nominato senatore del regno per decreto 7 aprile, inserito nel giornale ufficiale. Egli è nato nel 1802, ha quindi già oltrepassata l'età prescritta dallo Statuto; è intendente generale della Casa di S. M. dal 1831, e quindi si trova compreso nella categoria 17 dell'articolo 53.

Il I ufficio, incaricato della disamina di questi titoli, vi propone l'ammissione del prefato signor conte di Castagnetto a senatore del regno. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE interpella il Senato se approvi la proposizione del I ufficio. (È approvata.)

Il signor conte di Castagnetto è ammesso fra i senatori del regno. Presti ora il voluto giuramento. (Ne legge la formola.) (Gazz. Piem.)

CASTAGNETTO. Giuro! (Gazz. Piem.)

VERIFICAZIONE DEI POTERI E GIURAMENTO DEL SENATORE PALLAVICINO-MOSSI.

MUSIO. Adesso ho l'onore di riferire il parere dell'ufficio sulla nomina a senatore del regno del signor marchese Lodovico Pallavicino-Mossi. Egli fu nominato a senatore per decreto del 14 corrente mese. Nacque nel 1803, per cui ha oltrepassata l'età prescritta dallo Statuto. Paga un censo doppio e forse triplo di quello prescritto dall'articolo 53, alinea 21.

Il I ufficio, incaricato dell'esame di questi titoli, ha l'onore altresì di proporvi il signor marchese Pallavicino-Mossi a senatore del regno. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE propone l'ammissione del prefato marchese Lodovico Pallavicino-Mossi a senatore del regno.

(È adottata.) (Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSSI presta il voluto giuramento.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Ha la parola il relatore del II ufficio.

(Gazz. Piem.)

VERIFICAZIONE DEI POTERI E GIURAMENTO DEI SENATORI SAN VITALE E MAESTRI.

DE CARDENAS. Signori, l'ufficio II, al quale furono presentati i titoli del signor conte Luigi San Vitale e del signor cavaliere professore ed avvocato Ferdinando Maestri, ambi di Parma, mi diede l'onorevole incarico di proporvi l'ammissione di questi due distinti personaggi.

Regolare è l'atto di nomina del 6 scorso giugno. Concorrono in essi gl'indispensabili estremi di nazionalità e di età oltre quadragenaria, e si possono trovare ambi compresi in più di una delle categorie entro le quali è circoscritta la nomina sovrana.

Di fatto, potrebbero essere ammessi e come membri della primaria Accademia scientifica di Parma (cat. 18), chè non vi è dubbio nello stato attuale di cose sia equivalente quell'Accademia a quella delle scienze di Torino; e come aventi, prima nella suprema reggenza, e poi nel Governo provvisorio parmense, retti i varii dicasteri di quello Stato in condizioni analoghe ed equiparabili ai gradi di ministri e di segretari di Stato (categorie 4^a e 5^a dello Statuto).

Ma non è su questi titoli che si volle appoggiare il II ufficio nel proporvi la loro ammissione; egli è specialmente su quelli che sono portati dalla decima categoria pei servigi eminenti ch'essi resero a quella parte del nostro regno che amministrarono in tempi difficili, con sapervi mantenere l'ordine, la quiete, il rispetto alle leggi ed ai diritti; egli è per la parte che presero nel promuovere quella unificazione della gran valle del Po che, compiuta in diritto, non l'è pur troppo ancora di fatto. Che, se imperiose circostanze ci costringeranno pure ad accomodarci per una qualche parte ad un semplice desiderio, ripeterò allora col sommo scrittore italiano il voto di rassegnazione (salvo il diritto, s'intende), valido a salvare con un atto solenne questo diritto, a far vedere che non in tutto c'accontentiamo ad un semplice desiderio; io, a nome dell'ufficio che qui rappresento, vi propongo di ammettere al giuramento quali senatori i qui presenti conte San Vitale e cavaliere Maestri, che ambi con eminenti conosciuti servigi, con meriti eminenti illustrarono la loro e la nostra patria, o per dir meglio, la nostra patria comune. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La regolarità vorrebbe che si proponesse l'ammissione dell'uno distintamente dall'altro; ma siccome la relazione trovasi in complesso, così io incomincerò pel signor cavaliere Maestri.

(Questi è ammesso.) (Gazz. Piem.)

MAESTRI presta il giuramento. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Propongo l'ammissione del conte di San Vitale.

(Viene ammesso.) (Gazz. Piem.)

SAN VITALE presta esso pure il voluto giuramento.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il relatore del III ufficio ha la parola.

(Gazz. Piem.)

VERIFICAZIONE DEI POTERI DEI SENATORI LA MARMORA CARLO, DE SONNAZ E REGIS — GIURAMENTO DI QUEST'ULTIMO.

PEYRON riferisce tre nomine: il generale La Marmora marchese Carlo, il generale De Sonnaz e il generale Regis, e ne propone l'ammissione. (Gazz. Piem.)

ALFIERI. Mi pare che tutt'insieme potrebbero esser messi alle voci, approvando le conclusioni dell'ufficio. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE, chiesto se non vi sono difficoltà, pone ai voti la conclusione dell'ufficio.

(Viene adottata.) (Gazz. Piem.)

REGIS presta il giuramento. (Gazz. Piem.)

(I generali De Sonnaz e La Marmora sono assenti.)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Ha la parola il relatore del IV ufficio.

(Gazz. Piem.)

VERIFICAZIONE DEI POTERI E GIURAMENTO DEL SENATORE GATTINO.

QUARELLI. Il IV ufficio, a cui venne demandata la verifica dei titoli presentati dal signor avvocato Giuseppe Antonio Gattino, stato nominato senatore per decreto reale del 14 corrente, mi commetteva l'onorevole incarico di riferirne il risultamento.

Egli nacque nel febbraio 1802 nel luogo di Megliacco, provincia d'Ivrea, e però ha compiuta l'età di 40 anni voluta dallo Statuto. Consta pure che il medesimo è da oltre tre anni quotato per un tributo eccedente 3,000 lire, in ragione dei beni che possiede e degli stabilimenti metallurgici di cui è proprietario; onde trovasi compreso nella categoria 21 dell'articolo 53 dello Statuto.

Verificatosi per tal modo che nel signor avvocato Gattino concorrono i requisiti voluti per la carica di senatore, fu unanime l'ufficio nell'opinare per la di lui ammissione.

(È adottata.) (Gazz. Piem.)

GATTINO presta il giuramento. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE dà la parola al relatore del V ufficio.

(Gazz. Piem.)

VERIFICAZIONE DEI POTERI E GIURAMENTO DEL SENATORE PRAT.

IL RELATORE DEL V UFFIZIO. Il conte Prat, maggior generale nel corpo reale di artiglieria, nuovamente eletto a senatore da S. M., è nato il 25 giugno 1792; epperò ha abbondantemente compiuta l'età richiesta dallo Statuto pei senatori. Promosso a maggior generale d'artiglieria sin dall'anno 1839, è compreso perciò da nove anni nella 14^a categoria dell'articolo 53 dello Statuto.

Conseguentemente non esito proporre al Senato l'ammissione fra' suoi membri del prelodato signor conte Ferdinando Prat.

(Viene ammesso.) (Gazz. Piem.)

PRAT presta il giuramento. (Verb.)

COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLA CONVOCAZIONE DEL SENATO - ALLOCUZIONE DEL PRESIDENTE.

IL PRESIDENTE. Debbo ora far conoscere al Senato la lettera dal Ministero ricevuta, in seguito alla quale io feci l'invito a tutti i signori senatori della loro convocazione. Questa, dopo avermi dato conto della nomina del senatore marchese Alfieri

a vice-presidente, contiene un articolo di cui debbo dar conoscenza al Senato. Eccolo :

« Mi reco a doveroso pregio di pregarla a voler indirizzare a tutti i senatori del regno l'invito perchè vogliano intervenire alla convocazione del Senato che avrà luogo il dì 16 corrente, accompagnando siffatto invito colle più calde istanze, affinchè la tornata di quest'illustre Consesso sia degna dell'eminenza del suo grado, della nazione e delle gravissime quistioni che dovranno trattarsi. »

A personaggi cotanto chiari per titoli acquistati nella frat-tazione degli affari civili, militari e politici, e che diedero prove universalmente applaudite di assennatezza, sarebbe temerario l'aggiungere nuove parole a quelle del Ministero. Il vostro zelo, o signori, non verrà meno certamente nelle difficili contingenze della patria e delle gravissime quistioni che avremo a ventilare; onde ricorderò l'apoforismo appreso nelle scuole: *Inutile imo temerarium ardentibus addere stimulum.*

Accettate, illustri colleghi, l'immensa mia gratitudine per l'indulgenza concessami nel disimpegno dell'onorevole ufficio della Presidenza, nel quale vi mostraste paghi del mio buon volere e benevoli guidatori e sostenitori della mia pochezza; mi è in oggi assai consolante che, chiamato più che prima a compiere i doveri della magistratura di cassazione pel numero crescente degli affari, come lo è l'altro preside in quello d'appello, sarei l'un l'altro surrogati dall'illustre nuovo vice-preside, il quale, libero da altre cure, ricco di vaste cognizioni, e specialmente versato nelle dottrine parlamentarie e nella pratica di altre assemblee legislative, saprà rendere più ordinate e spedite le vostre deliberazioni.

Grazie siano rese adunque all'augusto nostro Principe ed al Ministero risponsabile della giustissima scelta, non che pure quella degnissima de' nuovi senatori, i quali, per le percorse carriere civili e militari, pei molti servigi resi alla patria e per le opere di carità e beneficenza, erano giustamente indicati alla pubblica estimazione. Essi corrisponderanno, son certo, alla comune aspettativa. Quindi è che, forti anche di maggiori lumi, voi imperterriti opererete il bene della patria e del trono, tutelando le istituzioni largiteci, non che quelle dell'ordine e della tranquillità. (*Applausi*) (*Gazz. Piem.*)

ANNUNZIO DI COMUNICAZIONI CONCERNENTI L'OPERATO DEL MINISTERO DURANTE LA PROROGA DELLA SESSIONE.

FERRONE, presidente del Consiglio dei ministri. Au nom du Ministère j'ai l'honneur de vous dire que le même est prêt à faire la relation de tout ce qu'il a fait touchant à l'avantage de l'Etat, de la patrie, et à l'honneur de la Couronne; je prie la Chambre d'avoir la bonté de fixer un jour pour cela.

(*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. Il Ministero si compiaccia d'indicare quel giorno che meglio gli converrà. Del resto, se nulla v'ha in contrario, il giorno s'intenderà fissato per sabato prossimo al tocco.

(Il Ministero approva, e la seduta è fissata per sabato al tocco.) (*Gazz. Piem.*)

INTERPELLANZE DEL SENATORE DEFORNARI SULL'ASSOCIAZIONE FEDERALE ITALIANA.

DEFORNARI. Domando il permesso d'indirizzare al Ministero una interpellazione, non per avere di presente le spiegazioni e le informazioni che si desiderano, ma perchè in tale

occasione siano esse date dal Ministero in quella guisa che più crederà a proposito. (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE ripete ai ministri la proposizione del senatore Defornari, al quale dà nuovamente la parola.

(*Gazz. Piem.*)

DEFORNARI. Signori, nell'unione la forza, è detto antico, e n'è il fascio di verghe l'emblema lasciatoci dai nostri maggiori, quegli antichi Romani che furono maestri della potenza, e dai danni delle loro discordie imparavano ad esserlo dell'unione; detto ed emblema che si riproducono oggi sotto i nostri occhi con grande apparato e con più importanza. Deh! non sia che rimangano vani detto ed emblema!

Questo è l'argomento di cui sorgo ansioso a parlarvi nel riaprirsi del Parlamento, onorevoli colleghi, e su cui intendo qui, con apposita e, come credo, opportuna interpellazione, rivolgermi al Ministero presente, senza però volere già impegnarlo oggi a spiegazioni, bensì invitarlo a fornirle in occasione opportuna, ma prossima; a quel Ministero che frattanto mi reco a dovere e professo di considerare, non che presumere, veracemente benemerito del paese e della comune causa italiana.

Io parlo, il presentite, o signori, dell'*Associazione federale italiana*, non solo, come dapprima, ristretta agli interessi doganali, ma politica, qualificativa di nazionalità, difensiva, che è un manifesto voto generale per entro a Italia tutta, e ch'io riguardo nel senso qui espresso in un colla sperata legittima consolidazione di un potente Stato dell'Alta Italia, propugnatore della difesa comune tutto lungo la natural difesa delle Alpi, come l'istituzione più importante dell'epoca nostra dopo la conquista dell'indipendenza nazionale e delle costituzionali libertà; come complemento di nostra esistenza, ma necessario ad affrettarsi, a stringersi qual meglio si possa fin d'ora, e di mano in mano perfezionarsi al risorgere di propizie evenienze, e frattanto almeno alacramente prepararlo, come il palladio della nostra indipendenza nazionale, e quindi delle libertà, che sono ormai il bisogno, come sempre furono il diritto dei popoli.

Lasciate, o signori, ch'io ingentilisca un istante il mio dire, riproducendo non più che sei versi, i quali, dettati da cinquant'anni, sembrano al vero fatti per l'epoca presente, e riepilogano il mio soggetto, presentimento di quella bell'anima italiana dell'abate Biamonti, mio vecchio perduto amico, nel suo poema il *Camillo*:

Non più Volsci, Tirreni, Umbri, Sanniti,
Nè s'altro vario qui popol si noma,
Tutti italici or s'iam; cessin le liti,
Chè maggior lite or ne sovrasta e doma.
Ma poichè a molti in un sol corpo uniti
Bisogna un capo, il nostro capo Roma
Sia.

versi appunto che, sempre avendone serbata l'impressione in mente, nel cuore, io poneva in capo alla domanda di mia ascrizione nella nascente illustre Società promotrice della Federazione Italiana, e che (mi compiaccio a ricordarlo ancora) aveva prima scritti in capo al mio esemplare di quel volume, per cui il gran filosofo italiano di quest'era nostra avrà eterno vanto d'essere stato l'annunziatore, l'iniziatore delle speranze d'Italia, tanto bene poco dopo dapprima avviate, ma per le quali or tanto ci resta ad operare e forse a combattere.

Ma, io temo, onorevoli colleghi, codesta associazione, illustrata già da tanti bei nomi benemeriti, e che distinguesi, quasi forse per avventura, unica pur troppo, per eccellente spirito e integerrime intenzioni, per vigore insieme e coraggio civile, e per temperanza ed imparzialità d'opinioni, sarà un

vano conato, e può fare invece riuscire ad un ostacolo di più, ad una fatale disunione di tendenze, di volontà, se all'intento della forza, cui ciascuna opinione naturalmente aspira, non si associa il leale intento e la ferma pratica dell'unione.

E per l'unione ci vuole la reciproca fiducia, e per la fiducia ci vuole una franca comunicazione d'intenzioni, d'idee, l'accostamento di volontà e di sforzi; ci vuole la pubblicità.

E frattanto invece, mentre l'illustre associazione, che è designata, ed alla quale ben vorrei poter continuar ad appartenere, come me ne onoro, convocata qui nella nostra capitale, riguardata qual centro attuale delle speranze d'Italia, senza mandato, è vero, come sel riconosce, fuor quello del cittadino suo zelo e d'una immensa celebrità e popolare fiducia, colla più solenne pubblicità lavora indefessa alla grand'opra, non è da dubitarne (e tratto tratto lo ci è rivelato, confessato più o meno ultroneamente o reticentemente), i Governi trattano fra loro per l'intento medesimo, con intenzioni, vogliamo ammetterlo, e dobbiamo per taluni almeno crederlo, propizie e sapienti, e forse già n'è coordinato e prossimo il risulamento; e per fermo il nostro regio Governo n'è principal motore e fautore esso d'ottime tendenze e divisamenti conformi alla generosa missione che il Re nostro primo assunse sul campo, nel foro, e con le liberali istituzioni delle quali già siamo irrevocabilmente in possesso.

Ora ad ogni modo è facile sentire quali incertezze, quali diffidenze lasci negli animi, non solo della moltitudine male istruita, ma dei più eletti, veggenti e discreti ancora, la mancanza totale, sistematica, d'ogni pubblicità per questo lato, e come quindi derivi che le opinioni si rivolgano, i preconcetti si radichino, forse in opposizione a quanto forse plausibilmente è conciliato e fermato; e allora all'resi, sotto l'influenza di sinistre prevenzioni, si trascorra a divergenti mire, e forse funeste collisioni, coi timori, colle rimostranze di molti buoni, associandosi i sospetti, le calunnie, gli eccessi comunque dei pochi; ed il meno sia che la pubblica opinione si formuli, male o bene, più o meno apponendosi essere le occulte trattative condotte nell'interesse più dei principi che dei popoli.

Che n'avviene già di fatto, se mal non m'appongo io? Quegli stessi generosi e integerrimi raccolti in questa associazione si ravvisano obbligati ad inoltrarsi essi nel senso che credono riparo a sinistre tendenze e combinazioni, onde, comunque non ben conosciute, prevenirle, combatterle. Come sempre accade (sia del con pace di quegli onorevoli miei consoci e taluni amici politici), lo spirito di corpo si crea, si rinforza di più in più, *crecscit eundo*, le utopie seducono, le opinioni eloquentemente pronunciate forzano, *volentem ducunt, nolentem trahunt*, e lo scopo facilmente si falsa; più concretamente, l'associazione promotrice d'una federazione che generalmente si concepiva intesa alla difesa comune contro lo straniero, alla concordia fra gli Stati che fan parte del paese, a coordinare ed in comune far valere gl'interessi comuni, ad uniformare, per tali intenti e nelle vie d'un comune progresso di lumi, di perfezionamento, le istituzioni della vita politica, civile, economica; senza avvedersene, la grande maggioranza, intendo, sotto l'aspetto e l'espressione adottata d'introdurre l'unità della vita politica nella coesistenza degli Stati italiani, si fa intenta anzitutto ad ingigantire il potere centrale federale, ma col risultamento quindi corrispondente, necessario, della degradazione degli Stati che trattasi d'invitare a confederarsi, dell'abdicazione per parte loro da ogni dignità, dalla proporzionata applicazione delle loro politiche rispettive rappresentanze all'estero e nell'interno; senza i vantaggi di una vera completa unificazione, come senza quelli nativi d'una distinta legittima politica esistenza e d'un proprio interno reggimento.

Egli è per ovviare in tempo, se tempo ne è, alle sinistre conseguenze di questo antagonismo, di questo duplice avviamento di discussioni e trattative più o meno divergenti, le une solenni, popolari, influenti, che preoccupano le pubbliche tendenze e volontà, e le rendono prepotenti; le altre occultamente concertate, preparate all'attuazione fra gli uomini di Stato e i poteri in azione, ma soggette alle collisioni della opinione pubblica, della resistenza ancora, che è riguardata come importantissima, come urgente, che io reputo come dovere ed atto di buon zelo e coraggio civile il farne soggetto di questa interpellazione all'onorevole Ministero, non richiedendo oggi ben inteso, lo ripeto, le invocate informazioni e spiegazioni, quali, del resto, lo stato delle cose può consentirle, ma perchè segnalamente nell'occasione della relazione, che per fermo esso Ministero è per presentare al Parlamento dell'operato durante la prorogazione e della situazione attuale, voglia non omettere questo soggetto di flagrante interesse e gravi sollecitudini. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Faccio un'osservazione sulla questione mossa dal senatore Defornari. Il Ministero risponderà nell'occasione del rendimento di conto che, come già disse il mio onorevole collega, si farà per sabato. Il Senato però intenderà che sopra tal diplomatica quistione vuoi usare la riserva praticata nelle costumanze parlamentari e richiesta da simili quistioni. Ad ogni modo noi portiamo opinione che il Senato resterà pago dell'esposizione che gli verrà fatta dal Ministero sopra tale soggetto. (Gazz. Piem.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RIGUARDANTE LE LICENZE AGLI ESERCENTI DI ALCUNE PROFESSIONI, DI PUBBLICI STABILIMENTI E SPETTACOLI.

PINELLI, ministro dell'interno. Chiedo la parola per presentare un progetto di legge. (Dà lettura del progetto di legge e dei motivi che lo determinarono sulle licenze agli esercenti di pubblici stabilimenti e spettacoli.) (V. Doc., pag. 148.) (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La Camera dà atto della presentazione della relazione e del successivo progetto di legge, e ne ordina la stampa e la distribuzione nei rispettivi uffici.

SPIEGAZIONI DEL SENATORE ALFIERI CIRCA LA DI LUI USCITA DAL MINISTERO.

ALFIERI. Domando la parola per un fatto personale.

Signori, io non credo di potere con troppa sollecitudine compiere al dovere giustamente impostomi dalla consuetudine e dalla convenienza parlamentaria, dichiarando in modo esplicito e formale, che, se ho cessato dal far parte del Gabinetto, di cui per sommo onore mi era stata da S. M. affidata la presidenza, ciò non avvenne punto per un qualunque dissenso che insorgesse fra me e i miei colleghi, ai principii, ai sentimenti ed agli atti dei quali io pienamente aderiva; ma solo in forza di stringenti considerazioni personali assolutamente estranee alla politica del Gabinetto.

Io ebbi comune coi presenti ministri l'intento d'una pace veramente onorevole e l'invincibile ribrezzo a qualunque patto che l'Italia non potesse averla per tale, e che non potesse prevalere il principio di sua nazionalità e di sua autonomia. Ebbi comune con essi il fermo proposito di adoprarmi a tutta possa per assicurare inviolabilmente il mantenimento delle franchigie costituzionali, in fuori delle quali io non reputo che possa essere per noi nè salute, nè onore; e per promuo-

vere attivamente il progressivo sviluppo di quelle liberali istituzioni, mercè le quali ciascuno, conscio de' suoi diritti e de' suoi doveri, possa con più libertà e con maggior frutto svolgere a suo bene le proprie facoltà, e mercè le quali siano estesi, per quanto è possibile, all'universale i benefici della presente civiltà; infine ebbi comune con essi la fiducia di veder tutte le parti di questa monarchia, quale ora è costituita, confidente nel senno e valore del Principe legislatore e guerriero, concorrere con animo risoluto e generoso per sostenere il sublime assunto dell'italiano risorgimento; poichè gli è solo da quella unanimità risoluta e generosa, scevra d'ogni suscettività, d'ogni prurito parlamentare, che noi possiamo riprometterci o la pace salutare o una gloriosa vittoria. E tanto più volenterosamente m'assumo la responsabilità degli atti del Ministero, quanto più mi persuado che da quel conto medesimo che si renderà al Parlamento de' suoi fatti sarà per apparire che mancanti di giusto fondamento erano alcune appassionate prevenzioni che gli si mossero avventatamente incontro. Nè dec'far meraviglia che tali appassionate prevenzioni sorgano in tempi di straordinarie prepotenti commozioni, ove gli animi concitati a grandi speranze facilmente per una certa naturale impazienza trascorrono a sospetti ed irritazioni verso quelli che hanno il gravissimo e laboriosissimo incarico di porre in equilibrio ciò che si può con ciò che si vuole, senza abbastanza fermarsi a considerare come assai più prontamente si traducono i concetti in parole che non in fatti positivi e durevoli.

Si, o signori, io sono convinto intimamente che voi nella vostra saviezza sarete condotti a riconoscere che i ministri del regno attesero con leale e fermo intendimento a realizzare quell'unico programma che stringesi al patto regolatore della loro politica, la quale non poteva avere per iscopo fuorchè la gloria del Re e l'ottenimento di ciò che la nazione ardentemente vuole ed energicamente spera.

Che, se il Ministero credette di consigliare a S. M. d'accettare la mediazione offerta dalla Francia e dall'Inghilterra sapientemente e generosamente, esso, prevedendo poter succedere che la mediazione stessa non avesse poi quell'effetto che ce ne ripromettevamo, non tralasciò di votare il voluto intervento de' nostri potenti vicini.

Abbiatelo per fermo, o signori, questa mediazione accettata, quest'intervento invocato non fu mai inteso fra noi l'ultima ratio nostra, perchè, se l'una o l'altra potevano fallirci, noi avevamo fede che l'Italia non fallirebbe a se stessa.

Ma insieme noi pensavamo che, posta una questione di pace o di guerra, alla nazione arbitra di se stessa s'apparteneva di pronunziare costituzionalmente o con piena conoscenza di causa il giudizio estremo dal quale hanno a dipendere i suoi interessi presenti e i suoi futuri destini. *(Applausi)*

(Gazz. Piem.)

REVEL, ministro delle finanze. Le parole del signor senatore Alfieri non sono fuorchè un'anticipazione di quelle spiegazioni che il Ministero si riserva di dare, dalle quali emergerà, lo speriamo, pienamente la verità intera di quanto fu detto dal prelodato signor senatore. *(Gazz. Piem.)*

CONGEDO AI SENATORI CALABIANA, MANNO, BLANC, TORNIELLI, DE LA CHARRIÈRE E RIGNON.

IL PRESIDENTE prega i signori segretari di dar lettura di alcune lettere di senatori. *(Gazz. Piem.)*

BALBI-PIOVERA legge la lettera di monsignor Calabiana, il quale chiede un congedo illimitato per affari della diocesi. *(Gazz. Piem. e Verb.)*

(Viene accordato.)

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI, segretario, legge due altre lettere, nelle quali è richiesto pure un congedo: una del vice-presidente Manno, l'altra del senatore Blanc, scritta da Lione.

(Il congedo è accordato.) *(Gazz. Piem.)*

QUARELLI, segretario, dà lettura d'un'altra lettera del senatore Tornielli, in cui, per la cagionevole sua salute, dice non potere per ora recarsi al Parlamento e chiede un congedo illimitato.

(Il congedo è accordato.) *(Verb. e Gazz. Piem.)*

GIOVANETTI, segretario, ne legge un'altra del senatore La Charrière, il quale scrive non potere per imprevduto accidente trovarsi alla Camera prima del 19 corrente.)

Dà finalmente lettura d'una lettera del senatore Rignon, il quale, per esser chiamato a rappresentare il Governo presso la Confederazione elvetica, domanda un congedo illimitato.

(Viene accordato.) *(Gazz. Piem.)*

IL PRESIDENTE. La lettura delle lettere è ultimata. Consulterà la Camera per sapere in qual giorno debba tenersi la nuova riunione. Siccome questa legge, presentata di fresco, vuol essere stampata e distribuita, così io credo non potervi esser riunione prima di sabato. A tal giorno appunto sarebbe fissata. *(Gazz. Piem.)*

D'AZEGLIO. Io opino che di domani saranno stampate le copie della legge proposta. *(Gazz. Piem.)*

IL PRESIDENTE. In tal caso potremmo radunarci giovedì negli uffici al tocco (1). *(Gazz. Piem.)*

COTTA. Faccio osservare che ventiquattro ore occorrono per la stampa e altrettante per l'esamina della legge stampata. *(Gazz. Piem.)*

STARA. La distribuzione verrà fatta immediatamente prima dell'ora della riunione; quindi le ventiquattro ore vi sono. *(Gazz. Piem.)*

IL PRESIDENTE. La riunione negli uffici avrà luogo giovedì ad un'ora pomeridiana. La seduta pubblica sarà sabato 21 ottobre all'ora già accennata.

(La seduta è sciolta alle ore due.) *(Gazz. Piem.)*

(1) Gli uffici, in seguito ad estrazione fatta nella sala di conferenze questo stesso giorno, rimasero composti come segue:

I UFFIZIO.

Ricci marchese Alberto — Nigra cavaliere — D'Angennes monsignore — Musio cavaliere — Ricci cavaliere Francesco — Plana barone — Cataldi avvocato — Stara conte — Doria marchese — Pallavicini marchese — Di Calabiana monsignore — Della Valle marchese — Della Marmora principe di Masserano.

II UFFIZIO.

Di Saluzzo cavaliere Annibale — Della Planargia marchese — De Cardenas conte — Picolet commendatore — Gromo cavaliere — Serra marchese — Giovanetti cavaliere — Tempia cavaliere — Di Collegno cavaliere Giacinto — Di Castagnetto conte — Pallavicino-Mossi marchese.

III UFFIZIO.

Colli marchese — Di Pamparato marchese — Defornari conte — Della Torre conte — Alfieri marchese — Di Colobiano conte — Peyron cavaliere, sacerdote — Piazza avvocato — Sauli conte — Rignon conte — San Vitale conte.

IV UFFIZIO.

Quarelli conte — Moris cavaliere — Maffei conte — Di Collegno cavaliere Luigi — Colla cavaliere Luigi — Tornielli marchese — Cotta cavaliere — Manno barone — Balbi-Piovera marchese — Maestri cavaliere — Regis conte.

V UFFIZIO.

Di Villamarina marchese — D'Azeglio marchese — Mosca cavaliere — Colla cavaliere Federico — Blanc barone — Servenuti barone — Di San Marzano conte — Giulio cavaliere — Di Rorà marchese — Balduini cavaliere — Di Sounaz cavaliere — Prat conte — Gattino avvocato.

TORNATA DEL 21 OTTOBRE 1848

- 24 -

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Letture dei regii decreti di nomina a senatori del cavaliere Cibrario e del conte Maugny — Verificazione dei poteri e giuramento del senatore Cibrario — Rendiconto generale del Ministero sul suo operato pendente la proroga della sessione — Rendiconto speciale del ministro della guerra sui provvedimenti da esso dati nell'intervallo della sessione — Risposta del presidente del Consiglio dei ministri alle interpellanze del senatore Defornari sulla Lega italiana — Interpellanze del senatore Della Torre sulla difesa della Savoia — Spiegazioni sulle dimissioni del Ministero Casati e discussione sulla provvista di armi, sulla leva in massa e sui mezzi per ripigliare la guerra.*

Si apre la seduta al tocco colla lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato senza osservazioni. (Verb.)

(Durante la lettura del verbale sopraggiungono tutti i ministri che siedono al loro banco.) (Gazz. Piem.)

LETTURA DEI REGII DECRETI DI NOMINA A SENATORI DEL CAVALIERE CIBRARIO E DEL CONTE MAUGNY.

IL PRESIDENTE. Prego il signor segretario conte Quarrelli di dare lettura del decreto portante la nomina di due nuovi senatori. (Gazz. Piem.)

QUARELLI, segretario, legge il decreto reale del 17 corrente con cui sono nominati a senatori il signor cavaliere Luigi Cibrario, consigliere presso il magistrato della regia Camera de' Conti, ed il signor conte Clemente di Maugny, luogotenente generale, governatore della divisione di Savoia. (Gazz. Piem.)

VERIFICAZIONE DEI POTERI E GIURAMENTO DEL SENATORE CIBRARIO.

IL PRESIDENTE. Prego il signor relatore del II ufficio di fare la relazione sulla validità dei titoli del nuovo senatore cavaliere Cibrario. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Signori, il cavaliere Luigi Cibrario, nominato da S. M. senatore del regno con decreto 17 corrente, contrassegnato dal ministro degli interni, nacque da genitori regnicoli in questa città il 15 febbrajo 1802; fu ascritto alla reale Accademia delle scienze in gennaio 1850, e dal 1842 a questa parte appartenne alla Camera de' conti, prima qual collaterale, or come consigliere.

Concorrono quindi a suo favore gli estremi voluti dalla disposizione preliminare dell'art. 35 dello Statuto costituzionale, e lo riscontriamo contemplato nella 12ª e nella 18ª delle categorie prefisse nello stesso articolo. Se l'amicizia, quanto è più grande, non avesse maggior debito di usar modestia verso l'amico, non tacerei delle opere storiche ed economiche,

che resero sì chiaro il Cibrario in Europa, e lo collocano fra coloro che eressero splendore alla patria, e per conseguenza anche alla 20ª categoria. Ma non mi sarebbe permesso di dissimulare un suo recente merito, che lo mostrò vieppiù degno della fiducia del Governo del Re, del paese e degli amici tutti dell'Italia nazionale. V'ha delle prove che non sono mai abbastanza proclamate, e che in questi tempi vogliono essere liberamente proposte ad esempio. Nell'ardua missione di Venezia egli si lodevolmente gareggiò, coll'illustre suo collega il generale senatore Colli, di senno e di coraggio civile, che io non dubito di asserire che contribuì a lasciar durevole e feconda reminiscenza dell'alto sentire de' Piemontesi fra quelle nobili lagune, ove in grembo alle antiche glorie del Leone di San Marco ripara tanta parte della virtù italiana. Perciò l'ufficio II unanime mi ha dato l'onorevole incarico di proporre l'ammissione.

(Posta ai voti la conclusione del relatore è approvata.)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La elezione del cavaliere Cibrario essendo approvata, lo richiedo di prendere il giuramento. Si compiacca di alzarsi, io ne leggerò la formola. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO giura. (Gazz. Piem.)

RENDICONTO GENERALE DELL'OPERATO DEL MINISTERO DURANTE LA PROROGA DELLA SESSIONE E SUO PROGRAMMA.

IL PRESIDENTE. Viene ora la relazione del Ministero.

PINELLI, ministro dell'interno, legge l'esposizione già fatta alla Camera dei deputati il 19 ottobre 1848. (V. Doc., pag. 157.) (Gazz. Piem.)

RENDICONTO SPECIALE DEL MINISTRO DELLA GUERRA SUI PROVVEDIMENTI DA ESSO DATI NELL'INTERVALLO DELLA SESSIONE.

DABORMIDA, ministro della guerra, legge l'esposizione pure fatta alla Camera dei deputati. (V. Doc., pag. 166.)

IL PRESIDENTE. Non c'è più alcun ministro che domandi la parola? (Gazz. Piem.)

**RISPOSTA DEL MINISTERO ALLE INTERPELLANZE
DEL SENATORE DEFORNARI SULLA LEGA ITA-
LIANA.**

PERRONE, presidente del Consiglio dei ministri. Messieurs, dans la dernière séance on nous a demandé s'il y avait des traités au sujet de la Lega. Je vous dirai en peu de mots ce que le Ministère a fait à cet égard.

Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, M. l'abbé Rosmini venait d'être envoyé à Rome par le précédent Ministère. Notre programme, dans lequel étaient consignées nos intentions et les bases de la Lega, avait pour première condition l'indépendance de l'Italie. Mais le Ministère de S. S. répondit qu'il ne s'engagerait jamais dans une guerre de chrétiens contre des chrétiens, et il excluait conséquemment l'idée de l'indépendance, idée que le Gouvernement du Roi veut absolument réaliser, parce que hors de là il n'y aurait pour nous ni honneur ni gloire. Le Ministère toscane a adhéré en grande partie à nos intentions, et déjà nous nous trouvons bien avancés dans les traités; quand ils seront à leur terme, nous nous empresserons de les communiquer au Parlement. Maintenant, pour mieux éclaircir ma pensée, je prierai mon collègue le ministre de l'instruction publique de donner lecture de plusieurs pièces relatives.

BONCOMPAGNI, ministro dell'istruzione pubblica, legge:

Estratto di dispaccio diretto al signor abate Rosmini.

« Torino, 4 ottobre 1848.

* Le presenti condizioni degli Stati italiani sono tali da richiedere che si solleciti quanto più prontamente sia possibile la conclusione delle trattative concernenti la lega. Se per una parte il Governo di S. M. non può soddisfare all'impegno ch'egli ha assunto allorché il Re entrava nella Lombardia, gli altri Governi italiani non possono vincere le opposizioni che si succedono contro di loro per mezzo della stampa e delle discussioni parlamentari, se non in quanto mostrino col fatto di adoperare rigorosamente ed efficacemente negli interessi della patria comune. V. S. Rev. potrà far comprendere a codesto Governo come la prossima riunione del Parlamento Nazionale faccia più particolarmente desiderare ai ministri di S. M. di concludere più prontamente queste trattative affine di soddisfare alle giuste esigenze del sentimento nazionale, affine di poter rispondere coi fatti alle interpellanze ed alle obiezioni che gli verranno mosse dagli oppositori. Ella potrà inculcare come questo interesse sia comune anche agli altri due Stati di Roma e Toscana sopra i quali ricadrebbe l'accusa d'essersi mostrati freddi in propugnare l'indipendenza; accusa questa che conviene assolutamente distruggere coi fatti, siccome quella alla quale non Governo d'Italia potrebbe resistere per poco che le si desse occasione o pretesto.

* Gli ordini della monarchia costituzionale introdotti in questi Stati conducono a preparare quella medesimezza d'istituzioni e d'idee per cui si stringono i vincoli della nazionalità. Lavorare di comune accordo con Roma e Toscana ad assicurare e svolgere le istituzioni costituzionali; rimuovere tutto ciò che è di ostacolo alle pronte e facili comunicazioni tra le varie parti d'Italia; procedere d'accordo affinché il sistema stradale, i dazi, la navigazione, i regolamenti sui passaporti, sulle poste, sui pesi e misure, sulle monete, servano a quello scopo, affinché il vincolo della nazionalità unisca in

modo più stretto gli abitatori delle varie parti d'Italia; stabilire nell'ordinamento delle milizie di terra e di mare, nelle leggi civili e criminali, nell'amministrazione, nell'educazione pubblica quell'unità di sistema per cui lo spirito nazionale si ravvivi e si corrobora; lasciare aperta la via agli altri Stati italiani di entrare in tutti gli accordi che si potranno prendere nell'interesse dell'indipendenza e della nazionalità; tale sarebbe l'intenzione del Governo di S. M. Ma perchè questi accordi non potrebbero aver luogo senza molte conferenze, V. S. farà conoscere che a questo sarebbe disposto di buon grado il Governo di S. M., ma converrà pure far conoscere che nelle presenti condizioni d'Italia, a così fatti accordi dovrebbe precedere quella mutua guarentigia di territorio e quella fissazione del contingente d'armi e di danaro, a cui poco innanzi io accennava.

« La lega avrà per iscopo principale:

* 1° Di assicurare la nazionalità e l'autonomia dell'Italia, la guarentigia del territorio di ciascuno Stato, la difesa del paese per mezzo di contingenti somministrati da ciascuna potenza; la conservazione dell'ordine stabilito dalle Costituzioni rispettive, lo sviluppo e la guarentigia delle pubbliche libertà;

* 2° Di facilitare le relazioni commerciali ed amministrative fra i diversi Stati che compongono la lega, mediante l'unione doganale ed un sistema uniforme di poste, monete, pesi e misure;

* 3° Di stabilire in quanto possibile un sistema uniforme di legislazione, di amministrazione e di istruzione pubblica;

* 4° Fostochè sia possibile, sarà convocata in Roma una riunione di plenipotenziari dei diversi Stati, onde formare le leggi organiche che derivano dalle basi stabilite precedentemente. »

Questo è lo spirito con cui furono condotte le trattative colla corte di Roma e Toscana. Differenze di poco momento si ritrovano nel modo con cui l'uno e l'altro dei due Governi considerano la lega. L'abate Rosmini dal canto suo dichiarava che egli non poteva farsi interprete delle idee e dei sentimenti del Governo del Re presso la corte di Roma. Noi abbiamo altresì ricevuto un altro progetto di confederazione formato dal Governo pontificio, nel quale progetto, siccome quello che era stato proposto dall'abate Rosmini, tacevasi affatto su quanto potesse riferirsi al concorrere con comuni sforzi all'impresa dell'indipendenza. Il Governo del Re volle seguire il suo programma; epperò ha creduto adempiere al debito suo verso l'Italia rifiutando tali basi. Qualunque sia la natura di un Governo, qualunque sieno le alte parti che il Principe che lo regge possa sostenere nel mondo, qualunque sia la riverenza che noi professiamo alla somma dignità onde è rivestito nella Chiesa cattolica, noi non entreremo mai in conformità di vedute, nè in comunione di idee con alcun Governo, il quale non prenda a base delle sue operazioni il sacro principio dell'indipendenza italiana. (*Applausi prolungati*)

Debbo ancora fare qualche osservazione sulla differenza di parole, la quale include una differenza di sistema nelle trattative che si sono fatte in ordine all'unione degli Stati italiani. Voi mi avete sentito parlare di lega e di confederazione. Allora quando dopo molti secoli in cui le diverse parti d'Italia, in cui i diversi Stati nei quali è divisa la nostra nazione, erano divisi gl'interessi, i pensieri di tutti i popoli accoglievano con gioia l'annuncio d'una lega, in cui si procedesse d'accordo per gli interessi politici della nostra patria (questa parola di lega non suona diversamente che alleanza. Ben diverso è il significato di confederazione, la quale vale un'unione di Stati permanenti, abbracciante in uno i vari Governi co-

stituiti per reggere gl'interessi comuni); noi credemmo che fosse nostra missione, come è missione di tutti i Governi, non di dar opera ad attuare immediatamente tutti i bisogni che possono concepirsi da una nazione, riducendo ad immediato effetto lo stato definitivo, lo stato ultimo, in cui può trovarsi una nazione, ma di provvedere alle contingenze del momento. Noi credevamo che in questo momento fosse urgente e di suprema necessità collegare insieme gli sforzi di tutti gli Stati italiani verso il fine dell'indipendenza; perciò noi li sollecitavamo alla lega. Non li abbiamo sollecitati alla confederazione perchè le trattative avrebbero avuto una troppo lunga durata, e noi avremmo lasciato scorrere quell'opportunità alla quale ci era necessario andar incontro. Giacchè io ho dichiarato che il Ministero non si credeva chiamato a provvedere ad una confederazione, io posso intorno a ciò dire liberamente la mia opinione individuale. Quanto vi dico è un'opinione, nè vi dico punto cose in cui creda dover impegnare la responsabilità del nostro Gabinetto. È intimo convincimento mio che la nazione italiana debba essere ordinata per modo che sieno assicurati i legami dell'unità nazionale.

Io rifuggo di certo da una forma di governo, la quale distrugga la distinzione dei singoli Stati, e corra dietro ad una chimerica unità; nondimanco io desidererei una federazione, la quale costituisse un Governo che provvedesse stabilmente agli interessi comuni. Ma per quanto io riconosca utile questo stato di cose, per quanto io dichiaro benemeriti della patria i cittadini che si adoperarono a conseguirlo, ogni volta che i loro sforzi non turbino gli ordini costituzionali stabiliti, io non dissimulo le difficoltà e le lunghezze che possono trovarsi nel ridurlo a termine. Il mondo civile presente non ha che tre Governi federativi: quello degli Stati Uniti d'America, quello della Germania e quello della Svizzera. Tali popoli non conoscono altro modo di essere, fuor quello della federazione.

La storia dell'ultimo ci mostra quanto ciascuna di queste contrade sia stata scompigliata dalle innumerevoli questioni che si svegliarono intorno al modo di ordinare sì fatto reggimento, per guisa che la libertà dei singoli Stati fosse d'accordo coll'azione del Governo centrale. Chi non si ricorda la guerra che l'anno scorso agitava i Cantoni della Svizzera? Chi non fu testimonia ogni dì degli ostacoli nei quali versa la Germania, per ordinare definitivamente la federazione, non che dei lunghi sforzi di studio e delle inestricabili difficoltà che nelle speculazioni imbrigliarono gli spiriti meditativi di quelle dotte contrade; speculazioni che ad ogni passo sono di inciampo nella pratica e nelle deliberazioni del tutto?

Non dovremo noi approfittare dei vantaggi di una lega comune finchè tutte le difficoltà non siano appianate e risolte? Certo, o signori! sarà un mio voto la federazione, e sarà il voto, io credo, della maggior parte degli Italiani. L'attuare la lega e l'attuarla per modo che essa secondi l'indipendenza del popolo è il dovere del Governo del Re.

Io spero che dai documenti che vi ho letto vedrete che il Governo ha soddisfatto a questo dovere. In tale opera di buon grado mi sono fatto coadiutore del mio illustre collega presidente attuale del Consiglio dei ministri. Tra i membri del Consiglio poteva certo venirgli in soccorso un pubblicista più di me abile, ma non poteva venirne uno più devoto alla libertà ed all'indipendenza d'Italia. (Fragorosi applausi)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Nessuno domanda la parola?

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Domando la parola.

Mi gode l'animo che le ampie informazioni date dal Mi-

nistero intorno a sì fatto argomento rechino piena soddisfazione.

L'opera è tuttavia incompleta assai, e porta seco gravi difficoltà. Io erami di ciò persuaso nello assistere alle discussioni della società alla quale mi onoro di appartenere. Le informazioni del Ministero serviranno molto utilmente ad illuminare la stessa società sul vero stato delle cose; e le discussioni che ella andrà ventilando con quello spirito ottimo e schietto che la informa daranno molta luce alla pubblica opinione.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Vorrei che non si dilungasse dalla questione.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Il soggetto intorno al quale si fanno le discussioni abbisogna di maggiore sviluppo, che sarebbe ora impossibile.

(Gazz. Piem.)

MAESTRI. La Camera dei deputati vide, già sono due giorni, dal rapporto del Ministero, quale partito abbia risolutamente a prendersi in questo stato di cose, il quale non è nè di pace nè di guerra, ma chiamandosi di tregua non ha i vantaggi della pace, e porta seco i danni della guerra. Due eserciti noi dobbiamo mantenere, l'esercito amico e l'esercito nemico; nè il nemico si sostiene solamente, ma sperpera e conculca la Venezia, la Lombardia ed i Ducati. Vuolsi dunque assolutamente uscire da questo stato insopportabile di cose; ma la determinazione che sta per prendersi è di suprema rilevanza, poichè può decidere del destino del regno non solo, ma di tutta Italia.

Importa adunque di deliberare maturamente, giovandoci eziandio dei lumi dell'altra Camera, non che dei consigli stessi che ci possono essere suggeriti dagli avvenimenti; perciò io domando che la discussione venga differita a lunedì.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, metto ai voti se debbasi protrarre la seduta a lunedì. Chi è di questa opinione, si alzi.

(Mentre parecchi si alzano, il senatore Giovanetti chiede la parola.)

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Farei osservare che la continuazione della discussione non può aver luogo se non quando siasi per noi compiuta la discussione nella quale versiamo.

Gli è inutile il dichiarare fin d'ora che la discussione sarà protratta a lunedì, mentre nessuno ha finora parlato nè pro nè contro. Bisogna di necessità che noi interroghiamo l'adunanza, a meno che si voglia altrimenti in ordine a ciò.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Secondo il preopinante dovrebbe aprirsi la discussione.

GIOVANETTI. Prego il signor presidente a lasciare che io compia il mio concetto.

Quando si viene a dire: noi protrarremo la discussione, ciò suppone che ella siasi continuata durante l'adunanza. In altro modo bisogna dire: noi trasporteremo la discussione a lunedì; e contro il trasporto di questa discussione io farei osservare al Senato che, se è utile e se può essere opportuno il non prendere veruna deliberazione sino a quando sieno venuti a noi tutti i lumi che la discussione della Camera dei deputati può recarci, è però altrettanto utile ed opportuno che il Senato spieghi indipendentemente dalla Camera stessa la propria opinione, o almeno l'accenni, se egli non vuol venire ad una definitiva conclusione.

Io domando per conseguenza che si continui la discussione. (Applausi)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Nessuno domanda la parola?

(Gazz. Piem.)

**INTERPELLANZE DEL SENATORE DELLA TORRE
SULLA DIFESA DELLA SAVOIA.**

DELLA TORRE. Io domando la parola.

Mi fu riferito essersi formato nei dintorni di Bonneville un attrupamento di uomini, i quali hanno concepito il disegno di invadere la Savoia proclamando la repubblica. Questa notizia mi fu data ieri, e, se ciò è vero, potrebbe rinnovarsi lo scompiglio dello scorso aprile.

Laonde io credo che, quantunque debbasi da noi rivolgere tutto il nerbo delle nostre forze verso l'oriente, non debbasi tuttavia dimenticare l'occidente, e sarebbe pur bene il mettere un freno a quel branco d'uomini che mostra volerci assalire alle spalle. Io però non faccio che un'interpellanza.

(Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Pervennero, gli è vero, al Ministero alcune informazioni intorno ad un radunamento di varii rifugiati lombardi che trovavansi in Francia, e che, giunti nel cantone di Ginevra, disegnavano entrare nello Stato per venire in soccorso della causa italiana.

Questo radunamento aveva dato qualche inquietudine a taluna delle autorità della Savoia, ed anche a molti che appartengono a questa generosa provincia.

Il Ministero, avvertitone in ispecial modo dall'intendente generale di Annecy, diè avviso a questo stesso pubblico funzionario di dar opera che i fuggitivi, i quali trovavansi sulle frontiere, fossero introdotti negli Stati a piccoli drappelli disarmati, ed anche con intervallo di tempo dall'uno all'altro, quindi avviati verso Torino, per ovviare a qualsivoglia inconveniente. Avvisi posteriori di questo funzionario ci diedero piena sicurezza intorno ai disegni di quegli individui, i quali non erano scaldati da altro desiderio fuorché da quello di cooperare quando che fosse alla guerra italiana.

Noi abbiamo per soprappiù voluto consultare lo stato della Savoia, onde scorgere se mai qualche pericolo potesse nascere intorno a tal cosa, e abbiamo la gioia di poter dire che in generale lo spirito della Savoia è informato da ottimi sentimenti, e che si può fare gran fondamento sulla guardia nazionale, toltone alcuni, i quali sono per avventura portati a desiderii eccessivi. Ma siatene certi, o signori, il sentimento di fedeltà al Re e allo Statuto prevale in quel popolo.

Le società francesi tentano pur troppo d'introdurvi germi dai quali potrebbero pullulare sensi non consentanei alle istituzioni che attualmente ci reggono; ma i tranelli di tali società cadranno a vuoto, perchè in quella provincia le armi abbondano, le armi non disgiunte dall'entusiasmo al vessillo sabauda.

Circa 7000 fucili trovansi nella sola Alta Savoia, nella divisione amministrativa di Ciambéri; 4000 in quella di Annecy, distribuiti alla guardia nazionale. V'hanno inoltre 4 battaglioni di riserva, formanti un nerbo di circa 3000 uomini. Questa forza cittadina e militare ci dà argomento a riposare tranquilli, ed a disporre di tutte le altre forze per la frontiera d'oriente che più rileva tutelare.

(Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. On est bien assuré des intentions généreuses des peuples de la Savoie, et sans doute la garde nationale est suffisante pour maintenir l'ordre dans le pays, et elle donne un nombre de défenseurs assez considérable. La réserve est aussi forte, mais ce qu'on doit regretter c'est le défaut d'officiers. Je pense que sans nuire à la défense du Piémont, on pourrait envoyer les officiers qui sont nécessaires, et dont le Ministère peut certainement disposer.

(Gazz. Piem.)

DABORMIDA, ministro della guerra. Nel gran bisogno di mettere i battaglioni attivi in istato di far il loro ufficio, essendo il caso di riprendere la guerra, si sono realmente destinati ai battaglioni di riserva tutti gli uomini non valevoli alle fatiche, ed i più giovani i quali si sono riconosciuti non ancora abbastanza esperti militari, ma abili al servizio. Ufficiali non mancano adunque; ma, come dice ottimamente il signor senatore precipitante, questi ufficiali sono ancora in gran parte poco istrutti. Io terrò conto delle osservazioni per dare in proposito le opportune disposizioni.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Dunque pare che la discussione. . . .

(Gazz. Piem.)

**SPIEGAZIONI SULLE DIMISSIONI DEL MINISTERO
CASATI E DISCUSSIONE SULLA PROVVISORIA DI
ARMI, SULLA LEVA IN MASSA E SUI MEZZI PER
RIPRIGLIARE LA GUERRA.**

PLEZZA. (Interrompendolo) Domando la parola.

Io non farò perdere un tempo prezioso in discussioni personali, ma farò solo osservare alcune inesattezze nel rendiconto del Ministero, per ciò che riguarda il Ministero stesso di cui ho avuto l'onore di far parte. Egli accennò per esempio che la dimissione del medesimo sia stata data in modo assoluto da tutti i membri, e che quindi si fossero rimossi gli ostacoli che poteva il Ministero incontrare. Ma invece fu data una dimissione motivata, sicchè, togliendo le cause che la provocarono, avrebbe potuto il Ministero rimanere al posto. Insisto anche su quello che si è detto, cioè che il Ministero, il quale ha preceduto l'attuale, è stato troppo poco tempo al potere per aversi ad occupare dei contratti dei fucili, e che il Ministero che ha preceduto l'attuale ha fatto tutti i contratti di fucili che si siano potuto combinare allora. Quando io sono uscito dal Ministero ebbi a lasciare uno stato di contratti intrapresi che recava la somma delle spese a quattro milioni e mezzo circa, e così a mezzo milione più che non portasse il credito che si era votato dal Parlamento. È però vero che in tutti questi contratti il principale, stato fatto dal mio predecessore, è un contratto di fucili d'America, per cui dubitavasi che noi fossimo stati ingannati. Io stesso ho avuto l'onore di dire al mio successore qualche cosa rispetto ai motivi che io aveva di dubitare intorno ad una siffatta cosa. Ho fatto altresì un contratto di fucili lo stesso giorno che io mi licenziava dal Ministero. E se ho ben conosciuto il conto dei fucili dato nel rendiconto attuale che 125000 siano stati acquistati dal presente Ministero, 52000 erano già stati distribuiti alla guardia nazionale prima dell'attuale Ministero e 50000 mila che erano comperati dalla Francia, pare che dovrebbe risultare differente la cifra dei fucili che esistono attualmente. Ma, come dico, non voglio far perdere il tempo in discussioni che unicamente riguardano cose personali. Non posso tuttavia omettere di porre sott'occhio al Senato una causa, la quale non è solo una causa personale, ma segna anche una differenza tra la politica del Ministero passato e quella dell'attuale; perciò mi pare di qualche interesse a dovervi dilucidare; ed è che non sussiste la taccia di leggerezza che in detto rendiconto si appone al Ministero passato, ove si dice che altri avrebbe voluto usare delle misure più energiche; il che io non credo possa riferirsi ad altro che alla levata in massa ed al decreto della nomina dei commissari straordinari, i quali nel decreto del Principe erano stati destinati ad uno scopo speciale, ma tuttavia potevano anche ri-

cevere altra destinazione dal Ministero quando ciò avesse potuto essere necessario. E difatti il Ministero passato aveva creduto non solamente di preparare l'esercito, ma anche di elevare lo spirito del paese e di preparare una leva in massa, e tutti gli sforzi possibili, ove ne fosse venuto il caso; perchè avendo noi un armistizio di quarantacinque giorni soli, nei quali non era possibile rifare e perfezionare l'esercito, come lo ha dimostrato il fatto, bisognava che noi mettessimo a disposizione parte di tutti quegli altri mezzi che si potevano avere per la difficoltà della posizione. Questi mezzi non mi pare che si possa dire, come nel rendiconto, che non riescano fuorchè nel regno del terrore, il quale ha spinto i cittadini ad affrontare la morte sul campo per non riceverla sul palco. La storia ci reca in mostra non pochi esempi di popoli che senza la mannaia presero la difesa del paese. Quando l'Ungheria imprese a difendere Maria Teresa non vi sono stati patiboli per sospingere gli Ungheresi: e noi avremmo desiderato che il Piemonte avesse rinnovato quell'esempio, perchè sarebbe stato capace, e lo è pur di presente, d'imitare quell'esempio degli Ungheresi quando intervenisse il caso, e che fossero preparati gli spiriti della popolazione.

Quando la Sicilia cacciò i Francesi nei famosi vespri siciliani, non il terrore, ma l'amor patrio fu sprone a' Siciliani stessi per quella memoranda scacciata. Anche nella guerra recente essi hanno cacciato il Borbone, non sospinti dai patiboli, ma concitati dall'amor di patria. Quando la Spagna con quella guerra, che fu guerra di popolo, contrastò con tanto onore contro l'impero più forte che abbia esistito nei tempi moderni, gli Spagnuoli non furono spronati dal terrore a far la guerra; e nella Francia stessa io non credo che sia il terrore e il timore dei patiboli che abbiano gagliardamente condotto i Francesi a combattere ed a vincere tutta l'Europa, perchè mi pare un assurdo il supporre che i Francesi, i quali andavano a morire a molte miglia distanti dalla patria, non siano volati sul campo dell'onore per la difesa della loro nazione. Quando sono volati per la difesa della loro nazione, non vi furono spinti dalla paura di pochi terroristi che erano a Parigi. Se avessero adoperato, non per amore di patria, ma per paura, si sarebbero rivolti a Parigi, dov'era l'armata francese, ed era ben facile respingere i terroristi e distruggere tutta l'oste nemica. Io m'avviso che vi fossero cause sufficienti perchè pur noi potessimo riuscire non col terrore, ma coll'amor di patria e libertà, a spingere per una causa giusta il Piemonte, dov'è amata la Dinastia, dove tutti sarebbero stati pronti ai più grandi sacrifici per la causa italiana e per la difesa delle nostre istituzioni e della Dinastia medesima. Si avevano abbastanza leve morali, abbastanza argomenti per produrre un entusiasmo, il quale avrebbe potuto vincere, non la sola attuale armata tedesca in Italia, ma ben altre forze, quando veramente il popolo si fosse lanciato nell'arringo.

Non è mio intendimento di enumerare tutti i mezzi che avevamo di far la guerra. E veramente io credo che uno dei grandi difetti della nostra guerra è stato appunto quello del non voler trarre partito delle forze del popolo. Quando ebbe cominciamento la guerra, quando la nostra armata passò il Ticino, certo non si faceva conto della sola armata regolare. Sarebbe stato un assurdo che l'armata regolare del Piemonte, di un paese che somma a quattro milioni di abitanti, affrontasse l'Austria, che dispone di un tal novero di soldati che sono tratti da trenta e più milioni d'abitanti; sarebbe stato un assurdo incominciare tale guerra. Si è fatto conto dell'armata regolare aiutata dal popolo. Or dunque era dovere, pria di far la guerra, di cercare tutti i mezzi possibili perchè il popolo si gittasse nell'arringo in un coll'armata regolare, e allora sa-

rebbevi stata speranza di riuscire nello scopo, e per cotai modo la sola armata piemontese avrebbe vinta l'austriaca.

Ed io mi reco a dir questo perchè mi pare che anche di si fatto mezzo non si fa troppo gran conto presentemente, nel mentre che si cerca di ristabilire un nuovo esercito. Ma l'esercito solo non basterà mai, se le dissensioni dell'Austria non fanno esse la nostra causa; no, non basterà mai l'esercito. E d'altronde noi non siamo sicuri di avere la pace onorevole, se l'Austria ristabilisce le sue forze; e quando non solo non volesse concederci la pace onorevole, ma non volesse consentirci nemmeno la pace, come potrebbe fare pel diritto della guerra, saremo noi pronti a difenderci? Sarebbe assurda cosa lo sperare di poter difenderci colla sola armata regolare. Invece se fosse presto coll'esercito anche il popolo, convenevolmente preparato nello spirito, allora sì che si potrebbe prendere una sicura difesa, sempre ed in qualunque tempo, perchè si verrebbe a fare una guerra che non si può perdere giammai, quando si ha coraggio d'intraprenderla. *(Applausi fragorosi)*

Io ho creduto di far osservare le sopraddette cose. Avrei alcune interpellanze da fare sullo stato dell'esercito al ministro della guerra, ma parmi che sia il caso di mettere ciò ad effetto, quando altri de' miei colleghi concorrano nell'avviso di domandare per questo oggetto una seduta privata.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Quanto a fare interpellanze. . . .

(Gazz. Piem.)

PLEZZA. *(Interrompendolo)* Io dimando una seduta privata.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Quando sarà il tempo di fare questa interpellanza.

(Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Domando la parola.

Credo dover fare qualche risposta alle osservazioni del signor preopinante. Egli nel suo discorso mi fece tre appunti sul rendiconto che ho avuto l'onore di esporre.

Il primo è d'inesattezza, apponendomi avessi detto che il precedente Ministero desse la sua dimissione in modo assoluto e deciso; e su questo credo dichiarare che il senso delle parole *assoluto e deciso* era unicamente in quanto non vi era posta una formale condizione per cui si proponesse di restare ancora al governo della cosa pubblica, per quanto a noi consta, tanto collettivamente quanto individualmente.

Questa dimissione non fu presentata in modo condizionato.

(Gazz. Piem.)

PLEZZA. *(Interrompendolo)* È però motivato.

(Gazz. Piem.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Motivato, non è condizionato.

In sostanza il Ministero diede la sua dimissione in modo assoluto e deciso, non ci essendo la condizione di riprendere il maneggio degli affari, quando si fosse fatta la tale o la tal altra modificazione di sistema. Quindi conservo la mia frase, perchè è quella che consta a noi tanto individualmente che collettivamente.

L'altro appunto che mi si fece è che avessi detto non aver avuto il Ministero che mi precedette il tempo di stringere contratti per riguardo all'armamento; anzi mi si osserva che si fecero contratti per i quattro milioni pei quali si era aperto il credito al Ministero dell'interno; e si aggiunge ancora che, nel giorno prima di uscire dal Ministero, il ministro che mi precedette avesse fermato un contratto.

Io dichiarai che, quando venni al Ministero, non trovai nota di altri contratti se non di due, l'uno con un certo signor Albinolo che, presentatosi al Ministero, fin dal 4 marzo, gli

aveva proposto un contratto di 100000 fucili, da ricavarsi dagli arsenali degli Stati Uniti d'America a 15 franchi l'uno; proposta che fu trovata buonissima e molto utile, e conseguentemente accettata, avuto anche riguardo alle spese di trasporto e ad altre ancora. Al signor Albinolo furono dati 4,000 franchi. Però trascorse il tempo fissato dal Ministero, e non s'ebbe risposta intorno all'effettuazione di questo contratto. Non fu che dopo circa 20 giorni, a quanto parmi, che io aveva già fatto scrivere al nostro incaricato d'affari negli Stati Uniti, per conoscere se questo signor Albinolo si fosse presentato, che si venne a sapere essere il medesimo a Liverpool, e che negli arsenali degli Stati Uniti d'America non vi erano le armi convenute. Venne annunziato però che ve ne aveva nelle manifatture private, ma che queste costavano cinque dollari o 27 franchi e mezzo. Avuta questa risposta dall'incaricato d'affari, io credetti di essere sciolto dall'impegno col signor Albinolo, e ho dato opera a procedere per questi quattro milioni ad altri contratti. Giunse poi la risposta del signor Albinolo, il quale si era recato veramente in America. Esso scriveva che questi fucili non si potevano avere a 15 franchi, ma a cinque dollari; aggiungeva però che nel mese di ottobre si sarebbero posti all'asta pubblica 200000 fucili, e che per far miglior contratto conveniva comperarli tutti insieme; si mandasse per questo colà il contante acciò farne l'acquisto, che egli se ne incaricava. (Risa)

Io credetti savio consiglio di non fare risposta. Questo è il contratto di cui ho trovato cenno nel Ministero; ma ne ho trovato un altro, e cioè quello del signor Semenza, di 20000 fucili; ed anche questo è quello che io dissi che andò fallito per allora, sebbene adesso siasi ripigliato, perchè questo contratto, che doveva avere principio ai 15 di luglio, se non m'inganno, dopo quindici giorni da quella data, e a rate per settimana, non aveva ancor dato alcun risultato. Le informazioni prese sul conto di questo Semenza ci avevano fatto credere che egli non presentava alcuna responsabilità di esecuzione; e perciò io, lasciandolo in sospenso, disponeva di quell'altra parte del credito per istringere altri contratti.

Passato molto tempo, finalmente il signor Semenza, avendo trovato altri socii, si presentò di nuovo. Si venne in allora con lui ad un nuovo contratto, per guarentigia del quale si fecero depositare 10,000 lire, e quindi s'incominciò la prestazione. Questo è uno dei contratti fatti, ed io ripeto che non ne ho trovati altri; ed il numero di quelli che furono da me ultimati è precisamente quello che ho riferito. Quanto poi alla quantità, di cui faceva cenno l'onorevole signor senatore, cioè che dovesse essere molto maggiore il numero di quello che io diceva, osservo che nei 125000 fucili sono compresi pure i 50000 dei 50000 che doveva dare il Governo francese, in virtù dei contratti che aveva già stretto col Governo provvisorio. Una parte dei 50000 già ne era stata somministrata allo stesso Governo, di modo che non ne restavano che 20000. Ma in seguito, sull'istanza da me fatta, la Francia compì di nuovo il numero dei 50000 (sono 50000 e non 50000, e nulla più); tutti gli altri contratti non ebbero esito.

L'ultimo appunto che mi si fece è questo: mi si attribuirebbe un'accusa che io non ho mai inteso di fare, cioè che io volessi censurare di leggerezza il Ministero precedente. Ora io prego l'onorevole preopinante ad osservare che, quando il Ministero uscì dal governo degli affari, non era ancora stipulato l'armistizio; e quindi tutte quelle misure, a cui egli accenna, non erano state prese. La levata in massa, e la nomina dei commissari nelle provincie non si sono dal nuovo

Ministero riprovate per nulla. Io parlo nel mio rendiconto di alcuni mezzi che a coloro i quali avevano altre opinioni non potevano troppo piacere. Io non mi riferiva alle misure date dal Ministero precedente, ma solo alle varie opinioni che potevano esservi intorno al modo di reggere la cosa pubblica nel momento della crisi ministeriale. Perciò io rifiuto assolutamente la taccia di aver voluto accusare il Ministero precedente di leggerezza; respingo che mi si apponga che io abbia voluto in qualunque modo condannare la levata in massa ordinata e la nomina dei commissari straordinari. Dirò anzi che questa Commissione fu da me approvata, poi fu specificamente utilizzata allo scopo di mobilitare la guardia nazionale. Quanto poi alla levata in massa, io risponderò che non l'ho mai censurata; ma che ad ogni modo non credo che tutti gli argomenti del preopinante per appoggiarla possano essere veramente validi. Le osservazioni fatte, a cui accennava il preopinante medesimo, si riferiscono ai casi in cui la guerra era in paese. Allora il paese, che doveva difendersi, insorgeva in massa, ed era più facile persuadere l'insurrezione in massa a chi doveva difendere la moglie, i figli, la sua casa.

Ma ordinare una leva in massa ad uomini che devono passare quelle frontiere, di cui allora avevano fresca memoria, per portarsi a scacciare un nemico, il quale stava oltre quella frontiera stessa, non era di assai facile esequimento; perchè per ciò stesso noi non crediamo che le circostanze fossero favorevoli per attuare la levata in massa in Piemonte.

Quelle della Grecia, della Spagna, della Francia non possono recarsi ad esempio. Quando dissi che solamente poteva aver efficacia alcuno dei mezzi straordinari, i quali vengono usati per que' momenti in cui si vuole imprimere maggior energia, e non possono valere se non sotto un governo di terrore, io dissi perchè così almeno ci veniva insegnato dalla storia.

Noi potremmo ancora rispondere che questi stessi argomenti non riuscirebbero guari per persuadere la possibilità di una leva in massa, poichè anche nel nostro paese abbiamo un esempio di levata in massa, la quale fu ordinata nella prima rivoluzione nel 1796, benchè non venisse effettuata. Ed anche in oggi direi pure che la levata in massa in quella generosissima terra di Savoia, che non possiamo mai nominare senza ricordare quanto sangue ella abbia sparso nei campi della Lombardia, e con quanta forza siasi levata nel momento in cui volevano introdursi in lei de' perturbatori dell'ordine pubblico, anche in oggi, ripeto, la levata in massa quando fu pubblicata eccitò grandissimi mali umori. (Applausi) (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Faccio osservare alle tribune che non si possono dare segni nè di approvazione, nè di disapprovazione. (Gazz. Piem.)

PLEZZA. Quanto alla risposta debbo far considerare al ministro che altri contratti furono fatti. Io mi ricordo precisamente dell'ultimo contratto col signor avvocato Costa a Genova.

A me pare che qui si confondano i 50000 fucili comperati dal Governo provvisorio con quelli che furono comperati dal nostro Governo. Io non mi ricordo precisamente delle persone che hanno stretto il contratto: so che lasciai sul tavolo del Ministero apposta nota. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Quel che è certo io non ho trovato alcuna nota, e non conosco altri contratti fuori quelli di cui ho fatto menzione. (Gazz. Piem.)

PLEZZA. A me pare tuttavia che di quello del signor Costa non se ne sia fatto menzione. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Quello del signor Costa per 6000 fucili è anche vero, ma non si trattò quel contratto se non dopo che io era al Ministero. (Gazz. Piem.)

PLEZZA. Quanto all'altra osservazione che la levata in massa non possa riuscire se non quando si fa la guerra in paese, a me pare che proprio in paese noi avevamo la guerra. La Lombardia è pure nostro paese, essendosi essa fraternamente unita a noi, solennemente dichiarando, mercè della fusione, di volere con noi correre gli stessi destini. Dal momento adunque che l'esercito nemico era sulle sponde del Ticino, di cui non potevamo impedire il passo, esso d'ora in ora poteva essere su questa terra. Sostengo io adunque che bisognava preparare i popoli perchè pronti fossero a levarsi in massa. Per farli andare incontro al nemico era mestieri prepararli, e allora, venuta la necessità, stati sarebbero pronti. Il Piemonte avrebbe servito d'esempio alla Lombardia. (*Applausi*) Nè senza efficacia, mi pare anzi essere utilissimo di preparare lo spirito dei popoli. (*Gazz. Piem.*)

PINELLI, ministro dell'interno. La legge che chiama i popoli a levarsi in massa, quando vi sia necessità, si può tosto mandare ad effetto; ma perchè la leva in massa possa essere efficace, è però necessario che questi uomini siano armati. Ma se è chiaro a vedere dall'esposizione da me fatta che i fucili comperati con quelle somme, per cui si è aperto un credito presso il Ministero degl'interni, non bastavano ad armare i due terzi della guardia nazionale ordinaria, leverem dunque noi in massa il popolo, e non gli daremo le armi? Prima conviene pensare all'armamento completo della guardia nazionale, la quale già di per sè potrebbe servire quanto una leva in massa. (*Gazz. Piem.*)

PLEZZA. Io convengo che non si possa preparare la leva in massa se non si forniscono le armi, ma dico che in molte di quelle leve di simil fatta che si sono effettuate dai popoli, e che riuscirono felicemente, non c'è mai stata una distribuzione generale d'armi.

Il popolo ha sempre molte armi che il Governo non sa che egli abbia. Le armi ci son sempre nelle famiglie; e quando il popolo vuole, qualunque stromento diventa un'arma nella sua mano potente. (*Forti applausi nell'assemblea e nelle tribune*) (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. Farò evacuare le tribune, se continuano in questo modo a far romore. (*Gazz. Piem.*)

PLEZZA. Io non dico che la leva in massa si debba ordinare leggermente, nè fuori dei casi straordinari; ma dico che per preparare lo spirito del popolo ad essere capace di farla anche senza che venga messa in atto una distribuzione d'armi, secondo il mio avviso sarebbe stata cosa commendevolissima il sanzionarla, perchè in un paese in cui vi è tanto spirito guerriero, tanto amore per la causa italiana, tanto affetto per la Dinastia di Savoia, non è mestieri di grandi eccitamenti.

Siccome può venire il caso di rompere nuovamente la guerra con Austria, col solo esercito non si potrebbe resistere. Può intervenire il caso che essa ci voglia assalire, o non ci voglia concedere la pace: dunque bisogna apparecchiare tutti i mezzi possibili. Questo è già riuscito felicemente in molti luoghi, senza una regolare distribuzione d'armi; è riuscito con quelle armi che il popolo ha, poichè qualunque stromento basta per uccidere il nemico, quando si combatte per la patria. Per tutto questo adunque mi pare il caso che anche di presente si avesse a ricorrere al popolo capace di fare questa mossa quando l'uopo il richiegga. (*Gazz. Piem.*)

PERRONE, presidente del Consiglio dei ministri. La question de la levée en masse est une question militaire, qui aurait dû être traitée, à ce qu'il me paraît, dans la séance secrète.

J'ignore si M. le sénateur, auquel je répons, est ou n'est pas militaire; en tout cas il a été ministre, et il va, je l'espère, me comprendre. Il me comprendra facilement. L'insurrec-

tion de Sicile n'a pas été une levée en masse dans le genre de celle dont on veut parler ici. Ça a été un soulèvement général contre les étrangers, que l'on a détruit sans leur donner le temps de se reconnaître.

L'insurrection d'Espagne a été une insurrection de guérillas tout-à-fait différente de l'insurrection en masse dont il est question. Elle était formée, dans son origine, par 4 ou 5 personnes qui, ne craignant pas la mort, attendaient les Français derrière l'armée pour les tuer individuellement; ils détruisaient les ponts, les postes, etc.

Effectivement, messieurs, toutes les fois que dans un pays conquis un homme se fait une loi de tuer un ennemi, bien certainement il le tuera, s'il ne craint pas d'être pendu. Quand il s'agit de guérillas ou d'insurrection instantanée, toute armée peut servir. Mais quand il s'agit d'une insurrection, c'est-à-dire d'une réunion d'hommes agglomérés, destinés à livrer bataille à des troupes réglées, l'usage des pierres, des bâtons, des pistolets devient inutile; il faut des fusils et des canons; il faut plus encore, il faut des officiers capables pour conduire ces masses. Mais si celles-ci ne sont pas bien ordonnées, bien disciplinées, elles ne feront que gêner et affamer l'armée régulière, qu'elles voudraient appuyer. Pour faire la guerre, il faut de l'argent, de l'argent, et puis de l'argent; mais il faut aussi des vivres. Or, les levées en masse détruisent, en nombre égal, deux fois plus de subsistances que ne font les troupes régulières.

Pour les levées en masse, il faut que tout le monde ait le même avis pour la guerre; il faut que le fils ne balance pas à quitter sa mère, son père, sa femme et ses enfants. La dernière guerre de Pologne a donné un bel exemple à ce sujet.

Si jamais, messieurs, il arrivait un moment où nousussions profiter de la levée en masse, nous en tirerions, vous pouvez en être sûrs, tout le parti possible, et ce ne sera pas nous qui oublierons un des moyens que nous pourrions employer pour la destruction de l'ennemi. (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. Il senatore Balbi-Piovera ha facoltà di parlare. (*Gazz. Piem.*)

BALBI-PIOVERA. Vengo a richiamare la quistione al punto centrale della discussione, la quale verserebbe sulla negoziazione politica e sopra i mezzi di guerra. Dal momento che si è entrato nella deliberazione di fare una seduta segreta, io mi riservo di interpellare il ministro della guerra intorno i rimedi ch'egli crede avere per l'esercito nelle presenti contingenze. Pregherei solo il ministro della guerra di rendere alla popolazione di Genova quella giustizia che parmi convenirle pel riattamento delle fortificazioni e di tutte le opere fatte da' cittadini, e soprattutto dalla guardia nazionale. Egli disse che il Ministero aveva provveduto a tutte le fortezze, e che i Genovesi, in seguito alle truppe che erano venute, vennero provvisti de' mezzi de' quali erano privi. Ma piacemi di far notare che quasi tutte le opere furono fatte allorchè l'armata si ritraeva dal Mincio, e che il Capo la conduceva sopra Milano; per la qual cosa avveniva che il Piacentino rimaneva scoperto, e che un corpo di nemici poteva per conseguente assai di leggieri invadere Genova varcando la valle della Trebbia. Ripeto che una tale giustizia vuolsi ad un popolo che, provvedendo alle fortificazioni ed all'armamento delle batterie, fece quello che opera un popolo, il quale nulla cosa lascia in tentata per levarsi a propugnatore della propria città. (*Applausi*) (*Gazz. Piem.*)

DABORMIDA, ministro della guerra. Le opere furono per verità iniziate dai Genovesi; ma non è men vero che il Ministero emanò quegli ordini e quelle disposizioni opportune a porre in buon assetto le fortificazioni. (*Gazz. Piem.*)

UN SENATORE. Alcune sono state compiute dall'artiglieria.

(Gazz. Piem.)

PERRONE, presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministero si compiace di poter rendere questa giustizia alla guardia nazionale di Genova ed allo spirito generosissimo che infiamma i Genovesi. . . . Excusez-moi, je ne sais m'expliquer assez clairement en langue italienne. Les Génois ont pris des mesures que leur ont fait un grand honneur; le Gouvernement se réjouit de rendre justice à ses sentiments généreux; nous pouvons dire avec toute sûreté que si la ville avait été attaquée, elle se serait héroïquement défendue. (Gazz. Piem.)

BALBI-PIOVERA. La ville de Gènes a déjà dans une autre époque montré quels sont ses soins, quel est son amour pour la patrie, et cela montre avec éclat ce qu'on peut s'attendre d'elle. (Applausi) (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Dunque consulterò la Camera pel giorno in cui si deve fissare la continuazione della discussione.

(Gazz. Piem.)

PETITTI. Parmi non potersi continuare la discussione prima di avere gli schiarimenti che ci furono promessi.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Mi proponeva di consultare la Camera se vuole venire a questa seduta privata prima o dopo la protrazione della discussione. (Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Si potrebbe fissare lunedì. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Pregherei il Ministero di indicare il giorno.

(Si propone lunedì.) (Gazz. Piem.)

UN SENATORE. Lunedì sarebbe troppo tardi: si proporrebbe domani. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Mi pare che la seduta segreta proposta dal senatore Piazza non possa avere altro oggetto che quello di conoscere i preparativi per il caso di guerra e i diversi ordinamenti che si sono dati affine di riuscire sia nel caso di aggressione per parte del nemico, sia nel caso in cui noi avessimo a passare il Ticino per attaccarlo.

Ora che si aggiungono anche a questo degli schiarimenti politici, io debbo far osservare che innanzi tutto la vera quistione è quella di vedere se il sistema che si è proposto il Ministero sia quello che merita l'approvazione del Senato, oppure abbia ad essere disapprovato; imperciocchè le quistioni che tengono ai preparativi della guerra, le quistioni che tengono alle negoziazioni della pace, quantunque non possano essere soggetto di una discussione senza gravi inconvenienti, i quali a mala pena si evitano che raccogliendosi in conferenza, sono però sempre gli elementi che determinano le dichiarazioni di pace e di guerra, che costituzionalmente non appartengono che al Governo del Re, nè possono essere soggetto di una deliberazione del Senato.

Il Parlamento ha diritto di negare i sussidi per la guerra, se vuole la pace; al Parlamento spetta di riprovare la pace; di rifiutarla, se viene proposta in termini i quali non s'addicano all'interesse od all'onore della nazione. Ma il Parlamento non può entrare nella discussione degli elementi preparativi sia della pace, sia della guerra, senza usurpare la prerogativa reale.

Questa sentenza non è mia; io la tolgo a uno dei più potenti oratori politici che abbia avuto l'Assemblea Costituente di Francia nel 1790: io la tolgo a Mirabeau. Egli dice chiaramente che il dare i sussidi, il riprovare la pace conclusa è il solo modo con cui possa utilmente concorrere il Parlamento ad esercitare il diritto della pace e della guerra.

Questa sentenza è quella che regola il diritto pubblico interno di tutti i popoli costituzionali; questa sentenza è con-

secrata dal nostro Statuto; questa sentenza è quella che mi muove ad osservare quanto sia distinto l'argomento delle informazioni che il Senato desidera di avere in adunanza segreta, dall'approvazione o disapprovazione del sistema esposto dal Ministero.

Questo sistema riguarda gli atti che ebbero luogo nel tempo della prorogata sessione del Parlamento, comprende la quistione della mediazione e le sue conseguenze più o meno probabili; conchiude a lasciar il giudizio dell'opportunità della guerra al poter esecutivo.

Io mi riservo di dimostrare, se alcuno prenderà la parola in contrario, che altro sistema non è possibile nelle contingenze attuali. Chiunque altri sarebbe costretto a seguirlo. Ma se nessuno si leva a combatterlo, se il difetto di oppositori accenna già fin d'ora qual è il generale sentimento del Senato, parmi che sarebbe utile e degno di dar un'esplicita approvazione. Forse alcuno vorrà meglio illuminare il suo voto nella segreta discussione; non mi parrebbe però che la quistione dei preparativi della guerra possa influire sul giudizio degli atti pubblici del Ministero, perchè, lo ripeto, la medesima non può essere che un elemento di calcolo sulle forze materiali e morali dell'esercito, onde risolversi, ove sia d'uopo, piuttosto in oggi che domani alla guerra. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Mi pare doversi sospendere questa proposizione: noi eravamo in aspettativa di avere degli schiarimenti, di sentire la relazione del Ministero; non potevamo essere preparati a parlare sopra questo soggetto mentre non avevamo ancora inteso questa relazione che è assai diffusa e che abbraccia gran numero di oggetti. Dunque io non credo che molti dei membri abbiano a fare alcuna osservazione, perchè non sono stati preparati per questo; tanto più se immediatamente noi ammettiamo la proposizione di troncare la discussione che si premetterà dopo la proposizione fatta dall'onorevole preopinante. Io mi riservava appunto di fare al Ministero un'interpellazione, che mi pare di gran momento. Io sono stato estremamente soddisfatto nell'udire il tema delle condizioni che parve al Ministero di proporre alla mediazione. Ma siccome la risposta delle potenze mediatrici, e l'effettuazione di questa mediazione vien tanto ritardata (e forse ritardata ad arte dai nostri nemici), io non sono tranquillo vedendo ad un tempo indefinito protratta la soluzione. E intanto va forse perduta l'opportunità di riprendere le ostilità che per avventura non ritornerà più in nostro favore. Per questo la mia interpellazione che mi riservava a tempo opportuno, sarebbe appunto quella intorno a cui il Ministero dovrebbe spiegarsi. Su questo punto sono quindi di parere doversi procrastinare prudentemente una decisione che in prima io aspettava di avere. Io temo assai che l'interesse del nostro paese sia molto compromesso lasciando passare un'opportunità che tutti ravvisiamo, e di cui la pubblica opinione è molto preoccupata. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. All'interpellazione che ci vien fatta dall'illustre senatore io rispondo in brevissimi termini. Credo che anzi ciò risulti già dall'esposto rendiconto del Ministero. Dopo avere narrato le tergiversazioni dell'Austria nel processo della mediazione, soggiunsi come essa poco lealmente (diciamolo francamente) venisse anche ad eseguire le condizioni dell'armistizio, e dopo aver esposto come le circostanze dei tempi di nuovo si addensassero sull'impero austriaco, noi dicemmo che il Ministero aveva protestato in quanto all'armistizio che esso non intendeva di prolungarlo, ma che bensì doveva denunziarsi otto giorni prima del riprendimento delle ostilità. Dissi però che il Ministero aveva dichiarato alle potenze mediatrici che se fra brevissimo termine

le tergiversazioni dell'Austria sulla mediazione non si finivano, se non erano compiutamente osservati i patti dell'armistizio, esso si teneva sciolto da ogni impegno. Dissi di più, secondo che io posso ancora dichiarare, che siccome le circostanze dei tempi mutano, così noi ci possiamo trovare in tali contingenze in cui si debba rompere la guerra, se queste contingenze si presentano. Il Ministero dichiarò alle potenze mediatrici che non si teneva vincolato da nessuno impegno, e neppure da quello di dover loro notificare prima la denunzia della cessazione dell'armistizio. Vedono adunque, o signori, che nello stato in cui si pose il Ministero non havvi nessun incioppo od ostacolo; per cui, quando l'opportunità gli si parasse dinanzi, può ripigliare le ostilità. Da questo noi vediamo che è troppo seria la quistione della guerra o della pace. Noi crediamo che molto ci onora il voto di fiducia e di approvazione che ci verrà consentito dal Senato sull'amministrazione che noi tenemmo sinora. Ma pure desideriamo che quest'approvazione sia maturata, e quindi noi volentieri acconsentiamo che esso voto non sia in oggi pronunziato, ma che ciò si faccia dopo che vi sarà maggior campo nella seduta segreta di ottenere più ampi schiarimenti, i quali possano far riconoscere se siasi conservata una prudente politica. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Dunque la seduta segreta sarà per lunedì. (Gazz. Piem.)

PETITTI. Domanderei la parola a proposito della seduta segreta. Questa è stata proposta per richiedere delle spiegazioni al Ministero della guerra intorno ai provvedimenti militari. In questi termini io ritengo per giusta la domanda della seduta segreta, perchè vi possono essere tali indicazioni cui non conviene al Ministero di far di pubblica ragione. In quanto alla quistione politica, o signori, la pubblica opinione ora è troppo agitata, secondo che mi pare, perchè convenga parlarne in seduta segreta. Quello che i ministri non istimano di dover partecipare pubblicamente, io opino per lo contrario doversi manifestare appunto per non agitare maggiormente l'opinione, sicchè il pubblico non abbia argomento di mettere in campo critiche e contraddizioni inopportune; nè i giornali abbiano a far glosse per aver il Senato tenuto una seduta segreta sopra una quistione politica di grandissimo interesse; al che vorrei che il Senato avvertisse seriamente prima. (Applausi dalle tribune) (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Ho già ordinato più volte alle tribune di osservare il silenzio. (Gazz. Piem.)

PETITTI. Io credo fare atto di buon cittadino avvertendo che dobbiamo mirare all'unione e non ad ulteriori divisioni. In conseguenza non dobbiamo presentare il fianco al nemico, avvegnachè la minima censura, anche non fondata, potrebbe per avventura agitare l'opinione. (Gazz. Piem.)

BALBI-PIOVERA. Non è certo per cagione di nascondere al pubblico quelle nostre discussioni che si è chiesta una seduta privata: ma vi ha una cosa che pur troppo è da temere.

Noi siamo presentemente innanzi al nemico, che a poche miglia da qui ha lo stato maggiore ed il generale in capo. In questo caso, trattandosi d'indicazioni militari, e puramente militari, è prudente forse di palesarle? Per questo io appoggiava la domanda di una seduta segreta. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Vi ha pieno accordo in questo che si è domandata una seduta segreta per avere notizie dal ministro della guerra. (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. C'est pour éviter l'inconvénient de dévoiler le secret que prudence requiert soit bien caché à l'ennemi, que nous avons été d'accord de tenir une séance secrète. En conséquence je serais d'avis de tenir la séance publique lundi, et ensuite la séance secrète, afin que l'opinion publique ne pût s'égarer sur la portée de notre vote. (Gazz. Piem.)

ALFIERI. Mi pare che le opinioni espresse si possano ridurre ad una sola in questo senso.

Le spiegazioni, che intendiamo di domandare al Ministero della guerra sull'ordinamento dell'esercito, sono parte di quelle informazioni che si rendono necessarie per decidere con coscienza sovra l'una o l'altra cosa. Il voto col quale il Senato potrà accostarsi alla politica del Ministero od allontanarsene, include che si determini se l'attuale Ministero ha la confidenza del Parlamento, che rappresenta la nazione. Perchè sia chiarito se il Ministero meriti veramente questa confidenza bisogna che il Senato possa assicurarsi che le misure da esso prese per rendere possibile la guerra, e per assicurarne, quando la fortuna ce lo permetta, l'esito, sono tali da non lasciar luogo a rimproveri. Poichè se dalle spiegazioni, che debbono esser date nella seduta segreta che si è promossa, venisse a risultare che il Ministero non avesse fatto tutto quanto da lui dipendesse per assicurare la sorte della guerra, negherebbe allora un voto di fiducia, e quindi sarebbe il caso che venisse privato delle redini del Governo.

Dunque importa che si conosca, come il Senato ha mostrato desiderio di conoscere, quali siano stati i provvedimenti dati dal Ministero; se questi provvedimenti siano tali da doversi giudicare validi e sufficienti; se quindi il Ministero sia per meritare il voto di confidenza che esso promuove, e che potrà essere poi dichiarato nella seduta che seguirà, ed in quelle che succederanno la seduta privata. Così io propongo che si tenga la seduta privata lunedì, e quindi martedì sia riaperta la pubblica discussione, la quale venga poi a chiudersi con un voto d'approvazione o disapprovazione. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La seduta privata sarà fissata per lunedì al loco, la pubblica per martedì. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Purchè non sia impegnata la discussione alla Camera dei deputati. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Se il Ministero sarà impegnato, me ne faccia avvisato per tempo, ed io avvertirò i senatori.

La seduta è sciolta alle ore 4 1/2. (Gazz. Piem.)

TORNATA DEL 24 OTTOBRE 1848

- 80 -

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. Rettificazioni al verbale — Verificazione dei poteri e giuramento del senatore Alberto La Marmora — Sequito della discussione sul rendiconto dell'operato del Ministero durante l'intervallo della sessione, sulla mediazione e sull'opportunità di rompere la guerra — Adozione di un ordine del giorno motivato del senatore Stara — Congedo ai senatori D'Angennes, Billel e Giulio.

La seduta è aperta ad un'ora e un quarto pomeridiana.

(Verb.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

(Gazz. Piem.)

RETTIFICAZIONI AL VERBALE.

COLLA FEDERICO, ministro senza portafoglio. Nel verbale sarebbe occorso un equivoco: dove parlasi dell'armistizio si farebbe dire al Ministero che esso si è esonerato dell'obbligo di lasciar passare otto giorni tra la denuncia della cessazione dell'armistizio e la ripresa delle ostilità. Ciò è d'obbligo, nè puossene il Ministero dispensare. Il Ministero si è dichiarato sciolto da un obbligo che aveva contratto colle potenze mediatrici, di non denunziare l'armistizio se non previo concerto colle potenze medesime. Il Ministero ha detto che vuole essere in piena facoltà di denunziare l'armistizio qualunque volta meglio gli convenga.

(Gazz. Piem.)

PLEZZA. Nel processo verbale mi si fa dire che il Ministero, di cui ho fatto parte, è stato troppo poco tempo al potere per potersi occupare di acquisti di fucili. Queste sono le parole del Ministero nel rendiconto che anzi io ho combattuto. Io ho detto che mi era occupato di questo e che aveva fatto varii acquisti. Indi si fa dire nella risposta del signor ministro dell'interno che il contratto col Costa è stato stipulato dallo stesso ministro dell'interno. Egli disse che le regolari formalità del contratto erano state fatte dopo, ma che, in verità, le intelligenze dell'acquisto erano state fatte con me.

(Gazz. Piem.)

QUARELLI. È quello che precisamente dice il processo verbale.

(Gazz. Piem.)

PLEZZA. Come è stata espressa la mia idea, non si lascierebbe comprendere che, se le formalità furono fatte dopo, non mancarono però prima le intelligenze.

(Gazz. Piem.)

MAESTRI. Nel processo verbale, all'osservazione del senatore Giovanetti se bisognava continuare la discussione sul rapporto del signor ministro, io dissi che era pienamente d'accordo con lui e che domandava la parola se da alcuno si continuava la discussione.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Premesse queste rettificazioni, propongo l'approvazione del verbale.

(Approvato.)

(Gazz. Piem.)

VERIFICAZIONE DEI POTERI E GIURAMENTO DEL SENATORE ALBERTO LA MARMORA.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno sarebbe la relazione del II ufficio da parte del senatore Giovanetti per l'ammissione del generale Alberto La Marmora.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI, relatore. Signori, il conte Alberto Ferrero della Marmora, nato il 6 aprile 1789 da antica ed illustre schiatta di questa capitale, venne chiamato a far parte del Senato con decreto reale del 3 aprile scorso, controsegnato dal ministro dell'interno. Il suo nome splende di sì viva luce letteraria e militare, i servigi da lui resi alla patria sono così eminenti e chiari che non sarebbe mestieri d'indagare a quale delle categorie prefisse dall'art. 55 dello Statuto costituzionale egli appartenga per riconoscerlo ammissibile.

Tuttavia era compito che pure dovevasi assumere il II dei vostri uffizi, ed io brevemente ho l'onore di significarvi che questo celeberrimo nostro concittadino si trova nel novero degli accademici delle scienze da 19 anni, e conta più di 8 anni di servizio nel grado di maggior generale e di comandante la Reale Scuola di Marina in Genova. L'opera sua sulla Sardegna e la preziosa carta geografica sulla medesima lo associarono alle benemerenze del Gemelli, che, ad impulso del Bogino, iniziò il primo gli studi del risorimento di quell'isola interessantissima. Giustizia vuole ch'io dica, quantunque io abbia culla e sangue comune col Gemelli, che, se lo pareggiò nella generosità dell'animo, nella copia dell'erudizione, nella larghezza delle idee economiche e nella nobiltà dello stile, lo vinse nella tenacità di laboriosissime ed accurate indagini, nell'arte di passare dai più minuti particolari ad una sintesi utile e giusta, e nell'esposizione chiara e semplice di profondi concetti. Nessuno più scrive della Sardegna che non citi Gemelli e La Marmora. Un altro lato di onorevole contatto v'ha per questi due illustri scrittori: gli studi archeologici nei quali entrambi si sono segnalati. Di più, mentre l'uno fu reputatissimo professore di eloquenza, l'altro, come dissi, diresse la Scuola di Marina, e con sommo accorgimento e non minore felicità operò che prosperasse questo ramo importantissimo di forza pubblica e di commerciale progresso, affinché la patria di Colombo e di Andrea Doria seguiti degnamente le orme gloriose di questi immortali. Senonchè or più non si tratta dell'ardimento di dare un nuovo mondo a principe straniero, nè di deporre con sublime abnegazione una corona intrecciata di alloro e di quercia in grembo al proprio municipio, ma d'indirizzare queste medesime virtù, che sempre germogliano in seno ai

Genovesi, al conquisto più nobile della comune indipendenza, alla ricostruzione più gloriosa della nazionalità italiana.

Alla quale meta siamo certi che niuno più alacramente anela dell'esimio candidato che l'ufficio il unanime desidera che il Senato accolga, plaudendo, nel suo grembo. (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. Consulto la Camera su questa ammissione.

(La Camera approva.)

Leggo la formola del giuramento, ed il generale Alberto La Marmora giurerà. (*Gazz. Piem.*)

LA MARMORA ALBERTO presta il voluto giuramento. (*Gazz. Piem.*)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL RENDICONTO DELL'OPERATO DEL MINISTERO DURANTE LA PROROGA DELLA SESSIONE, SULLA MEDIAZIONE E SULL'OPPORTUNITÀ DI ROMPERE LA GUERRA.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione rimandata nell'ultima seduta: fra i senatori che vogliono parlare, il primo iscritto sarebbe il cavaliere Maestri.

MAESTRI. Tutti convergono nella necessità della guerra, ove non sia conclusa una pace onorevole. La guerra dunque non è che sospesa per la decisione pendente delle potenze mediatrici.

Ma questa decisione pende già da due mesi e omai tre. Si deve o non si deve attendere ancora? Il decidere dell'opportunità della guerra dipende dal Governo. Questo è certo; ma noi non dobbiamo ristarci perciò dal recargli innanzi quello che può concorrere ad una prudente e ponderata determinazione in uno dei più grandi negozi di Stato, come quello che riguarda la salvezza di questo regno e dell'Italia.

Un onorevole deputato sosteneva nella proposta gravissima questione che si deve far la guerra e subito, perchè torna inutile, al suo avviso, la mediazione, ed è impossibile l'intervento della Francia; quindi bisogna accogliere l'occasione che si offre favorevole dai casi di Vienna e d'Ungheria, e non perdere il tempo in vane speranze.

Non è dubbio che il soccorso di Francia sarebbe stato senza paragone più vantaggioso della mediazione.

Ma è egli vero che la mediazione sia per tornare inutile? Se guardiamo al passato, ciò è pur troppo da temersi. L'Austria non ha ancora eseguite le condizioni dell'armistizio; non ha ancora renduto tutto il parco dell'artiglieria che trovasi in Peschiera. Com'è da credere che vorrà indursi a rinunciare alla Lombardia ed alla Venezia? Eppure, se ella non rinuncia al dominio di queste provincie, non vi è l'indipendenza dell'Italia, e, se non si ottiene questa indipendenza, la guerra è inevitabile.

L'Austria, come una condizione dell'armistizio, domandò che partissero da Venezia le truppe sarde. Partono queste truppe e la flotta, ed ella pone il blocco a Venezia in opposizione al patto dell'armistizio. E il blocco non si è levato, non ostante l'intimazione delle potenze mediatrici, che quando si è veduta la forza delle navi italiane e quando le giunse l'annuncio della nuova rivoluzione di Vienna.

Questi fatti provano che l'Austria sarà difficile ad accettare le condizioni della pace. Ma, accettate che le abbia, le potenze mediatrici la costringerebbero ad eseguirle.

Se poi non le accetta, anche in questo caso non è inutile la mediazione, poichè un tale rifiuto renderebbe necessaria la

guerra, ed allora avremmo l'aiuto della Francia e dell'Inghilterra, che in quel rifiuto vedrebbero offeso il loro interesse, ch'è quello della pace.

E noi pace non vogliamo finchè rimanga in Italia un Austriaco a ricordarci il lungo patito servaggio.

È indubitato che Francia e Inghilterra hanno interesse alla pace. Lo hanno professato esse medesime, ed è facile il persuadersene da ciò che l'Inghilterra ha il principal nerbo della sua ricchezza e potenza nell'industria e nel commercio, a cui nuoce la guerra, ed a quest'ora hanno già nociuto le diverse rivoluzioni d'Europa nelle sue esportazioni. L'Inghilterra vede di mal occhio che si costituisca la confederazione germanica, la quale, ove ottenesse un adito al mare per un trattato coll'Olanda, sarebbero maggiori i danni che a quest'ora riceve dalla lega doganale germanica. Francia poi, come a tutti è chiaro, è troppo persuasa che avrà nell'Italia indipendente una nazione amica, che sarebbe con lei contro la Germania che tende a costituirsi in uno Stato potente, e contro l'Austria che ora combatte, e contro l'unione compatta dei popoli slavi che risorgerebbe dalle rovine dell'impero.

Le potenze mediatrici hanno dunque interesse nel sostenere le proposte condizioni ed evitare la guerra.

L'onorevole deputato di sopra detto asseriva che noi abbiamo dei *diritti*, ma che i *fatti* stanno contro di noi, e che segnatamente l'Inghilterra ha rispetto ai fatti compiuti. Ma il principio del fatto compiuto sta in favor nostro, come vedremo. Voglio supporre che non abbiano che dei *diritti*. Ora i diritti sono tutto davanti ad un tribunale di amichevoli compositori, armati d'onnipotenza in Europa, come sono le due nazioni mediatrici. E i nostri diritti sono fondati sui principii del Codice delle nazioni.

Dico il principio, ch'è le nazioni sono libere ed autonome; ch'è questo diritto di autonomia e di libertà è innato, inviolabile, inalienabile, imprescrittibile; lo è nell'uomo e così nelle nazioni, che pur si compongono d'uomini. Questo principio è proclamato dalla Dieta di Francoforte, dalla stessa Vienna moderna.

Francoforte, è vero, ha voluto farne un'odiosa privativa, ma ne è stato punito. Come si può fare un'eccezione ad un principio? I principii sono universali, immutabili come l'umana ragione che li scuopre e proclama, come l'Essere eterno da cui emanano.

Può l'Austria far valere la conquista? La conquista non dà alcun diritto: la conquista non è un principio; è un fatto, l'immananza della forza brutale nell'oppressa umanità. Quindi il diritto delle libertà delle nazioni può essere usurpato, compresso, paralizzato per un secolo; ma quel diritto non si perde, non muore, perchè è inerente alla natura degli umani consorzi, inviolabile, imprescrittibile.

Se una nazione ricupera il violato diritto, la propria autonomia, scuotendo il giogo della servitù e suggellando col sangue la propria indipendenza, nulla toglie alla tirannide che la opprimeva, ma ritorna nel possesso del suo proprio diritto, in quella condizione a cui tutti i popoli sono destinati nell'ordine della Provvidenza.

Altro principio del Codice moderno delle genti si è che una nazione possa darsi quel governo che meglio le conviene e che nessuna umana potenza abbia diritto d'ingerirsi nelle sue faccende.

Ecco l'altro principio a cui si è aggiunto il fatto compiuto. La Lombardia e la Venezia ed i Ducati si sono per voto generale uniti al regno sardo, facendo con lui una sola famiglia, un solo Stato. Francia sostenne colle armi il *fatto compiuto* in pro del Belgio. Ora il regno dell'Alta Italia non è un fatto

meno compiuto, e questo regno è per la Francia un altro Belgio.

L'Austria adunque non ha diritto di occupare le dette provincie e di scindere e smembrare un regno legalmente costituito.

Quale diritto infatti ha l'Austria? Non il diritto della conquista, il quale, come vedemmo, non è un diritto, ma un fatto che contrasta al diritto delle nazioni.

Si opporrebbero forse i trattati del 1815? Ma questi trattati li potrà invocare la sacra alleanza; ma la sacra alleanza dov'è? Questi trattati non si possono invocare contro i popoli, poichè i popoli non ci presero parte, ed ora la quistione è coi popoli, che vogliono essere liberi, indipendenti. I trattati del 1815, che imposero le catene ai popoli d'Europa, cessavano quando le baionette austriache laceravano la bandiera della libera Cracovia, in cui quei trattati erano scritti; essi furono cancellati dal sangue delle vittime della Gallizia. E, ove ne rimanesse una traccia, questa è ora in preda al fuoco che arde in Vienna, in Ungheria e si estende ad ogni parte della Germania e dell'impero.

Suonò l'ora in cui la divina Provvidenza ruppe i ceppi della schiavitù in cui gemevano i popoli, e spirò loro il soffio onnipotente che li chiama alla vita dell'indipendenza, all'aura della libertà.

Dal fin qui detto risulta che la mediazione non può tornare inutile se le potenze mediatrici, come non è da dubitarsi, vorranno sostenere la causa italiana secondo giustizia, secondo i principii del diritto europeo, secondo lo stesso principio del fatto compiuto. Non può tornare inutile, poichè le stesse potenze mediatrici hanno il loro interesse a farne accettare le basi per la conservazione della pace, e giova loro eziandio che l'Italia indipendente faccia contrasto all'impero germanico o austriaco o slavo che possa essere. Non può tornare inutile, poichè vi è impegnato l'onore e la dignità loro. Finalmente non torna inutile, poichè abbiamo così in nostro favore la sentenza delle potenze mediatrici, le quali, proponendo all'Austria le condizioni del trattato che ha per base l'indipendenza d'Italia, vengono ad assicurare questa indipendenza come fondata nella giustizia degli esposti principii.

La mediazione però dovrà condurre ad uno di questi risultati che il Ministero espone nel suo rapporto del 19:

O deciderà l'Austria ad accettare la mediazione sulle basi medesime da esso Ministero accettate;

O l'Austria rifiuterà le condizioni e aggredirà, ed allora, ripigliando la guerra, avremo l'aiuto della Francia, se vorremo; aiuto che ci è assicurato, e spingeremo la guerra sino alle estreme sue conseguenze;

O finalmente l'Austria, senza rompere la guerra, si terrà nell'indeciso, ed allora noi, che ravvisiamo impossibile rimanerci in questo stato, che a tutta la spesa della guerra aggrunge l'inquietudine all'interno e l'oppressione di quelle provincie italiane che votarono con noi l'unione, ripiglieremo, secondo l'opportunità, la guerra, per la quale sono pronti i mezzi, e siamo sicuri che la nazione non ci ricuserà alcuno dei mezzi che possono essere necessari all'uopo.

No, non mancherà la nazione al grande scopo, e tutte le città e le provincie al primo colpo di cannone sorgeranno come un sol uomo; le città saranno converse in castelli dal valore dei cittadini, ed i nemici si troveranno in una terra dove ad ogni passo incontreranno la morte.

I generosi emigrati, rinforzati dalla sventura nell'odio contro lo straniero, e il valoroso battaglione del tremendo Garibaldi faranno più micidiale la guerra, e Milano rinnoverà i prodigi delle cinque giornate. Ogni italiano sarà un soldato;

non mancheranno le armi, poichè il furore le somministra: *furor arma ministrat.*

Ma vorrebbe forse dedursi dal fin qui detto che noi accettiamo puramente e semplicemente il sistema del Ministero? Onorateci della vostra attenzione. — Un egregio deputato ha posto ne' suoi veri termini la questione; ha chiarita la diversità che passa fra il sistema del Ministero e quello dell'opposizione. Questa differenza sta nell'opportunità di continuare nelle vie della mediazione (secondo il Ministero); nell'opportunità di rompere immediatamente la guerra (secondo l'opposizione).

Sul principio, ei dice, che domina queste due questioni tutti sono d'accordo, giacchè i ministri riconoscono essi pure essere la guerra non che possibile, probabile, e quasi inevitabile, a poter diventare da un giorno all'altro opportuna.

L'opposizione va più avanti, e, senza condannare in assoluto la mediazione, dichiara esser questo il momento opportuno per far la guerra.

Io credo che, lasciando al Ministero il diritto che ha di giudicare dell'opportunità, vi sia a fare che il Ministero si accosti all'opposizione in modo che non ne resti malcontenta e che si possa soddisfare alla giusta impazienza che agita tutti gli uomini di uscire da questo stato d'incertezza che si chiama tregua, ed è accompagnato da tutti i danni e da tutti i mali della guerra, e dai pericoli di rivoluzioni e di stragi che possono essere fatali.

Mi pare, se non erro di grosso, che si possa mettere un termine a questo stato di cose senza nuocere alla prerogativa del Ministero, senza mancare alle potenze mediatrici e senza porci nel cimento di fare la guerra quando fosse necessario di tenerla in sospenso. Non si tratta di porre un termine alle determinazioni del Ministero, nè delle potenze mediatrici, ma si di porlo al nemico.

Ecco la proposta:

Propongo all'onorevole Ministero che ei faccia urgente istanza alle potenze mediatrici, acciocchè vogliano significare all'Austria un termine perentorio e brevissimo, nel quale debba rispondere se accetta o ricusa le basi della mediazione, con dichiarazione che il silenzio sarà considerato come rifiuto.

Questa proposta non offende le potenze mediatrici, perchè non sono esse a cui intimiamo un termine perentorio, ma l'Austria; ad esse non indirizziamo che un atto ordinario, una istanza urgente sì, ma officiosa.

Se l'Austria accetta, l'indipendenza italiana è assicurata ed abbiamo l'elemento supremo di una pace onorevole.

Se ricusa o tace, lasciando passare il termine perentorio e brevissimo, di due o tre giorni per esempio, noi non siamo perciò forzati alla guerra.

Ma la nostra condizione migliora grandemente. L'Austria ha il torto in faccia alle potenze mediatrici rifiutando le condizioni da esse proposte. Quindi le potenze hanno l'obbligo d'onore di costringere l'Austria ad accettare, o di giovarci con soccorsi nella guerra.

Alla peggio, scorso il termine perentorio e gli otto giorni d'armistizio, noi faremo la guerra, se vorremo.

Dico se vorremo, poichè, se l'Austria ci aggredisce, siamo assicurati dal Ministero che noi avremo il soccorso della Francia.

Le potenze mediatrici troveranno necessaria questa intimazione del termine, perchè l'attuale stato di cose non può assolutamente continuare.

Ma la troveranno anche più conveniente dell'intimazione

che questo Governo facesse d'intraprendere la guerra senza più dopo gli otto giorni dalla denunzia dell'armistizio.

La mediazione non è rotta bruscamente, ma è condotta al naturale suo termine dall'alternativa dell'accettazione o del rifiuto.

L'Austria ha un grande interesse a prolungare l'armistizio, e noi l'interesse del contrario; ella lo ha mostrato fino dal principio: dopo aver chiesto a Palmerston la mediazione dell'Inghilterra il 9 ed il 13 agosto, quando le fu poi significata la mediazione dell'Inghilterra e della Francia ha frapposti indugi ad accettare. Si è dovuto spingerla ad una dichiarazione, e la dichiarazione è stata che accettava la mediazione, ma tergiversava nell'accettarne le basi e condizioni. Questo tergiversare dura tuttavia, e non se ne vede il termine, se il Governo del Re non la spinga per mezzo delle potenze mediatrici al sì o no.

Noi naturalmente abbiamo l'interesse opposto; quello d'affrettare la conclusione della pace o della guerra, rimanendo tuttavia noi nella posizione di poter fare o di non poter fare la guerra. Si noti che anche ora non saremmo distanti dalla guerra se l'Austria ci denunciasse cessato l'armistizio.

Costringere l'Austria alla risposta giova anche alla causa liberale di Vienna e dell'Ungheria, poichè, se ella rifiuta le condizioni della mediazione, Vienna ed Ungheria prenderanno animo, sapendo che la reazione imperiale non solo non potrà ritirar truppa dall'Italia, ma dovrà pensare, in un rovescio, a mandarne.

Bisogna dunque aver modo che l'Austria esca dal mistero di cui si copre e non rimanga più ella sola con suo profitto e nostro danno arbitra sì della pace che della guerra.

Si oppone che la proposta ci mette nella necessità di far la guerra; ma questo non è punto, e ci rimettiamo a ciò che ho detto di sopra.

Il ministro dice di aver fatto più di quello che porta la mia proposta; imperciocchè, avendo dichiarato alle potenze mediatrici di tenersi sciolto da ogni precedente avviso alle medesime qualora credesse di rompere la guerra, non è obbligato ad aspettare una risposta.

Rispondo che ciò è più in ciò solo che risparmia questo avviso, ma è meno nella sostanza della cosa, in ciò che importa, cioè l'uscire dalla presente indecisione, dalla presente incertezza, la quale, secondo lo stesso Ministero, è cagione d'incalcolabili danni.

Nel sistema del Ministero, l'Austria continua nello stato presente, arbitra di accettare e di rifiutare le condizioni, e noi dipendiamo da questo suo arbitrio. Ella intanto approfitta di questa indecisione tenendoci a bada ed in una pernicioso incertezza.

Nel mio sistema, l'Austria non profitta più dell'indecisione; se si determina pel rifiuto, ella perde la facoltà di mandar truppe a Vienna, e perde perciò nella potenza, dovendo dividere le forze fra Austria e Italia.

La mia proposta adunque avendo l'apparenza di voler meno vuole assai più, vuole una decisione; mentre il sistema ministeriale lascia le cose in uno stato indefinito e non porta alcun vantaggio reale.

Tuttavia, come il Ministero è arbitro di giudicar egli della opportunità della guerra, così lo è di ciò che vi si può riferire. Quindi la mia proposta non può entrare in via di ragionamento e di osservazione. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Pregherei il signor cavaliere Maestri di redigere in termini precisi la sua proposta, perchè vi sono altre proposizioni, di cui darò lettura a suo tempo.

(Gazz. Piem.)

ALCUNI SENATORI. La proposizione del senatore Maestri è abbastanza specifica. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. La mia proposta è redatta, ed è questa:

« Il Ministero faccia urgente istanza alle potenze mediatrici acciocchè vogliano significare all'Austria un termine brevissimo e perentorio, nel quale debba rispondere se accetta o ricusa le condizioni della mediazione; od il sì, od il no. Il silenzio sarà riputato come un rifiuto, come una dichiarazione che l'Austria vuol cessato l'armistizio e continuata la guerra. » (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Domanderei anch'io la parola, salvo a rinunziarvi ov'io lo creda. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Ora viene il senatore Pettiti.

(Gazz. Piem.)

PETTITI. Prego il Senato di permettermi che io stia seduto perchè son troppo debole per restare in piedi.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Segga pure liberamente. (Gazz. Piem.)

PETTITI. Signori, la solenne, gravissima discussione che sta per compiersi giustamente muove tutti coloro che amano sinceramente l'italiano progresso a trattarla con tutta quella attenzione che sola può farla giudicare con piena conoscenza di causa.

Altrettanto lontano dalle dottrine dell'infalibilità ministeriale che da quelle di un'opposizione sistematica, io vengo qui, signori, a pronunciare sull'argomento in discussione un'opinione imparziale, previo maturo esame.

Fondandomi su questo, propongo per conclusione un ordine del giorno motivato, come suol dirsi nella lingua parlamentare, e, per meglio sviluppare la mia proposta, pregovi accordarmi breve attenzione.

Premetto che le ampie spiegazioni dateci dal Ministero nelle due sedute pubblica e privata, cui già siamo convenuti, hanno generato in me l'intimo convincimento che nel governare gli interessi del paese i ministri si provarono operosi, accorti, zelanti quanto era loro dovere di mostrarsi. Aggiungo che, rispetto all'operosità specialmente, essi oltrepassarono ancora quei confini che erano segnati dal tempo brevissimo del loro governo e dalle difficili condizioni in cui si trovarono. Soggiungo ancora che, se si eccettuano nelle leggi promulgate senza il nostro concorso alcune mende facili a correggersi, quelle leggi, a mio avviso, migliorarono notevolmente il pubblico reggimento, e meritano perciò d'esser lodate.

Queste premesse adunque, godo nel dirlo, mi fan persistere nella mia antica simpatia personale per coloro che seggono al potere; simpatia dalla quale, per divozione prepotente alla causa italiana, confesso che un momento ho temuto dover recedere all'udire certe imputazioni ad essi fatte da altri, ad alcuni dei quali del pari mi stringe sincera amicizia.

Ciò malgrado, signori, l'indipendenza delle mie opinioni mi muove a notare ancora quanto mi pare utile a dirsi pel desiderato miglior esito delle fatiche ministeriali.

E cominciando senz'altri preamboli dalla condotta politica del Ministero all'estero, dirò che, avuto riguardo al punto cui esso trovò gli affari, per cause sulle quali stimo tirar un velo, perchè vi ha inutilità per lo meno, se non v'ha pericolo, a recriminar sur esse, dirò adunque che era impossibile al Ministero medesimo operare diversamente da quel che fece, e che esso trasse dalla difficilissima condizione dei tempi che corrono tutti quei profitti che si potevano ritrarre, salvando almeno quella parte d'interessi e dignità che solo potevasi ancora conservare dopo le terribili peripezie onde l'imperizia, per non dir altro, aveaci travagliati.

Solo, confesso, avrei desiderata una maggiore pubblicità

ufficiale alle querele diplomatiche sicuramente mosse alle potenze mediatrici contro i soprusi del nemico, la di cui mala fede, iniquità e prepotenza furono e sono tuttora, durante l'armistizio, incessanti a segno di stancare qualsiasi più longanime pazienza.

E questo io noto, o signori, non tanto per isfogo della ben giusta indignazione provata all'udire i soprusi fattici, quanto perchè sono convinto che siffatte querele, meglio rese note ai popoli non dai soli giornali, spesso fondatamente imputati di esagerazione, nè ristrette soltanto al cerchio della fredda diplomazia, ma provate ufficialmente fondate all'universale, avrebbero provocato nella pubblica opinione migliori tendenze a nostro riguardo, risvegliando in tutti gli uomini giusti e generosi simpatie spesse volte atte a far mutare i calcoli diplomatici più radicali.

Nè io credo ostassero ad una tale pubblicità gli usi della diplomazia, purchè, propalando lo scempio acerbo e crudele della misera Italia, si osservassero, come potevansi osservare, quelle riserve che dovevano cautelare il processo dei negoziati.

Al segreto di questi, signori, so rassegnarmi, comprendendo che certi particolari solo debbono esser noti ai negoziatori, finchè siano condotti a termine e se ne possano attuare le conseguenze.

Vedendo il Ministero come noi convinto della necessità di uscire quanto prima è possibile da uno stato di cose, economicamente ruinoso per l'incomportabile dispendio che ne deriva, politicamente pericoloso per lo stato febbrile che genera nel paese, a segno da potersene temere derivanti, ove durasse ancora, gravi trambusti e la stessa guerra civile, umanamente fatale e crudele finalmente per le vittime che produce, io nulla aggiungerò intorno a siffatta necessità. Solo mi par lecito notare che la stessa nostra condizione di relativa maggior debolezza a fronte di un potente nemico ed anche a petto di mediatori che fossero meno teneri dei nostri interessi e dei nostri diritti, debbe consigliarci a *parlar alto* ed a *molto osare*.

Perocchè le conseguenze del nostro ardire potendo suscitare una conflagrazione universale, che io non desidero, ma prevedo pur troppo inevitabile, fors'anche imminente, ne avviene che lo stesso interesse del nemico, per scemarsi gli ostacoli, e quello segnalatamente dei mediatori, per sottrarsi a tali conseguenze, onde non essere costretti ad intervenire, debbono muoverli tutti a cercare di comporre la vertenza, ossivvero a tentare ogni sforzo per terminare la terribil lotta nel più breve tempo possibile, ove non riesca la via della persuasione.

La pubblicità delle querele, signori, siami lecito ripeterlo ancora, purchè vengano esposte con dignità e con verità, può anche giovare a questo assunto, perchè esse sempre sono, se note a tutti, la miglior arma del debole; seppellirle nel segreto è incoraggiare la prepotenza del forte. Porgetele adunque, o ministri del Re, e porgetele altamente in tutto l'orbe civile, se volete uscir quanto prima dalle ambagi che vi si oppongono. Vedrete infatti, io n'ho fede intera, che i risultati più favorevoli deriveranno da una tale mutazione di sistema, e, ridotte le opposizioni che vi travagliano, troverete nella gratitudine dell'universale tutta quella forza e quella energia d'azione che or forse vi manca per condurre in porto la sdruscita nave dello Stato.

Questa considerazione, onde nasce per conseguenza la più sollecita decisione concernente il partito da prendersi, mi fa riconoscere, quanto all'opportunità di appigliarsi all'estrema ragione dei Governi, che il Ministero risponsale è solo giudice competente nel valutare cotesta opportunità.

Confesso che le nuove peripezie, ond'è meritamente per la subdola sua condotta travagliato il nostro nemico, mi fecero dapprima desiderare, con molti devoti com'io alla causa dell'italiano risorgimento, di veder tosto troncato ogni indugio, e colta l'occasione che sembra presentarsi più che mai propizia di prostrare affatto l'oppressore della penisola.

Ma, più seriamente pensando dipoi alla necessità di essere anzitutto bene informati della vera condizione dell'avversario e posto mente al pericolo che si corre di vedere codesta condizione fatta nota con preconcette opinioni, mi sono convinto doversi prima accertare i denunciati fatti.

Coteste opinioni parziali sono del resto, signori, bene scusabili in coloro fra i nostri fratelli che giustamente anelano a vedersi quanto prima liberati dal crudo servaggio in cui ricaddero; ma noi dobbiamo accoglierle con prudente riserva, onde non essere indotti in errore, pregiudicando per troppa fretta la stessa loro e nostra causa. Perocchè è minore il pericolo dell'aspettare l'opportunità ben giudicata con intera esattezza, che non lo sia quello del risolversi con improntitudine sulle sole apparenze.

D'altronde, se il nemico ha tempo a riaversi d'alcuno dei danni recatigli dai turbamenti che lo travagliano, non è men vero però che gli sforzi di repressione cui è condannato vieppiù distruggono i mezzi di lui, accrescendo la debolezza, forse anche il disordine della politica sua condizione; mentre noi, benchè astretti a qualche aumento di spesa, non possiamo negare che abbiamo maggior campo a compiere il nostro riordinamento e ad essere così meglio preparati alla nuova riscossa.

Ancora, l'importanza gravissima di questo può prendere intanto un'estensione tale da costringere, anche i più schivi di quel che sono, i nostri vicini a secondarci non tanto per mantenere le fattee promesse, quanto per cautelare gli stessi loro interessi, i quali, noi prostrati altra volta, sarebbero troppo evidentemente compromessi.

Nè mi spaventano, lo dichiaro fermamente poichè ne ho l'interno convincimento, certi lontanissimi e potentissimi aiuti che sento annunciati al nostro nemico, onde si deduce la necessità di prevenire codesti aiuti. Perocchè vedo tra quegli aiuti e noi sorgere la decisa antipatia di parecchie nazioni interessate a tenerli lontani e a non soffrire la necessaria precedente loro invasione.

La questione orientale, del resto, da alcuni giorni essa pur sollevata, io scorgo, o signori, avviata forse ad una soluzione più vicina di ciò che presumevasi. Quindi tengo per fermo che essa costringerà probabilmente anche coloro che più desiderano la pronta e pacifica soluzione della nostra italiana vertenza ad affrettare altrimenti la consolidazione della nostra nazionalità ed indipendenza, onde avere in tutti gli abitanti dell'Europa meridionale un valido concorso atto a respingere le invasioni settentrionali.

Notiamo ancora, signori, che la coscienza dei popoli può per tale rispetto farsi così imperiosa nella quistione in discorso da costringere anche loro malgrado i Governi ad alleanze che ora credonsi difficili per conseguire codesto intento comune della difesa della libertà dell'incivilimento europeo, evidentemente pericolante se prevalessero gli sforzi del dispotismo.

Nè mi sconsortano cziandio certi pericoli che si van susurrando d'importata repubblica regolare, ordinata, o, quel che è peggio ancora, di quella disordinata precedente coll'anarchia e col terrore, sempre conducente pure al dispotismo.

Coloro che osservano le condizioni presenti d'Italia, se non sono travati dalla paura solita ad ingrandire i pericoli ed a renderli più gravi, attuali e reali, laddove eran prima mi-

nimi, lontani e più apparenti che veri, possono agevolmente persuadersi che l'idea repubblicana è ridotta nella nostra penisola, e specialmente fra noi, a una minorità impercettibile, debolissima nel fatto e facilmente vinta ogniqualvolta s'opera con intera buona fede, esclusa ogni arte subdola, e si osa guardarla in faccia e resistervi.

L'idea costituzionale invece, quella che ci ha qui convocati, fondata sull'abolizione giustissima dei privilegi e dei soprusi, come sulla eguaglianza dei diritti e dei doveri, non che sulla nazionalità, fatte l'una dall'altra indipendenti, è entrata per tal modo nel convincimento dell'universale da essere irresistibile e dominare qualsiasi conato dell'arbitrio e della forza materiale, invano riluttanti a confessarsi vinti e impotenti ormai a qualunque reazione durevole ed efficace.

Tutte queste considerazioni mi persuadono adunque, o signori, che l'opportunità, giudicata maturamente da chi s'aspetta con piena conoscenza di causa, non può mancare di presentarsi quanto prima più propizia che mai al nostro assunto del compiuto, e da tanti secoli sospirato, italiano risorgimento.

E, postochè vedo il Ministero pigliare il generoso impegno di combattere, se ne viene il caso, per meglio assicurarlo giudico più a prudenza conforme di aspettare questo caso, convinto come sono dalle avute spiegazioni che un indugio non soverchiamente protratto non ci farà fallire la buona occasione, e che, questa giunta, sarà colta con tutta quella premura e quella risoluzione d'animo che debbono ispirare a ministri coscienziosi ed illuminati la grave responsabilità che assumono ed il severo conto che potrebbe ad essi chiamare la nazione, ove, esitanti, timidi o trascurati, tralasciassero di risolversi a tempo opportuno con danno comune e con propria vergogna.

A queste ragioni appoggiato, io credo pertanto doverci noi dichiarar paghi degli esposti rendiconti, e meritevole il Ministero di conservare la fiducia del Parlamento.

La condizione della politica estera come precede esaminata, passo ora a toccar brevemente di quella interna della nostra penisola.

Voglio parlare della lega tra i principi italiani, la quale lega sarebbe così valido mezzo al nostro risorgimento.

Esordita un momento da quegli che così facilmente poteva avviarla e mandarla a termine, per subitaneo, impreveduto ritorno a quei tranelli che la sentenza del Segretario fiorentino già dichiarò essere sempre stati contrari alla nazionalità italiana, codesta lega rimase per noi finora un voto e nulla più.

Qui, signori, nuovamente, come in precedenti mie scritture, protesto che, separando il pontefice, cui professo, come a padre comune, somma venerazione e sommissione, separando, dico, il pontefice, del quale mi credo lecito giudicare i provvedimenti governativi, debbo prender atto de' chiarimenti datici dal Ministero.

Cotesti chiarimenti provano in modo non dubbio che esso, nel promuovere la lega in discorso, non mancò all'obbligo suo, come neppure vi mancarono i due altri Ministeri costituzionali che lo precedettero; che anzi tutti tre, anticipando con mezzi potenti ed esclusivi sul punto più essenziale delle convenzioni da pattuirsi, il concorso cioè d'uomini e di denaro per conseguire l'assunto primario della nazionalità e dell'indipendenza, precedettero ogni italiano Governo nella bella e utile impresa.

Questo ho creduto dover notare a scarico di questo Governo, accusato così a torto da certuni di frapposti indugi per privata ambizione, mentre i fatti a noi riferiti dai ministri del

Re provano invece che, se finora non fu concluso l'accordo desiderato da ogni buon Italiano e necessario al nostro compiuto riscatto, malgrado le replicate nostre istanze, ciò fu unicamente perchè i concorrenti all'assunto, riluttanti agli oneri con cui debb'esser fondato, si mostrarono finora disposti soltanto a partecipare agli utili, lasciando a noi tutto l'aggravio ch'eravamo in diritto di ricusarci a sopportar soli.

Se l'esiguità del concorso e le altre cause allegate da taluno dei concorrenti per tenersi estraneo alla prima conseguenza della lega, l'ordinamento della sua difesa e, occorrendo, la guerra, mi lasciano poca lusinga, pur troppo lo confesso, di veder attivata con efficacia siffatta lega, tuttavia, mentre non posso che lodare il Ministero degli sforzi fatti per attuarla con ulteriori negoziati, debbo confortarlo a continuarli.

Reputo inoltre utilissimo a tale assunto il concorso della pubblica opinione, sì potente ai di nostri; epperò a siffatto titolo io pure mi era ascritto ad una società della quale vi ha parlato un nostro collega. Codesta società proponeva d'offrire ai Governi italiani il suo concorso, secondandoli con ogni mezzo lecito ed onesto nell'impresa, ne' termini però soltanto del bandito programma, il quale venne da noi inteso nel senso che fosse rispettata l'autonomia e l'indipendenza dei singoli Stati italiani. Perocchè, ove prevalessero certi principii proposti ad imitazione di altre confederazioni, io credo con molti che, oltre al non probabile esito dell'assunto, preveduto poco durevole qui come altrove, vi sarebbe il pericolo di essere condotti a principii unitari, reputati in pratica impossibili fra noi, e solo atti a condurci all'aumento di quelle rivalità e di quelle discordie le quali sempre furono causa fatale del ritardato nostro risorgimento.

Questi infatti, signori, furono, sono e sempre saranno motivo insuperabile della nostra debolezza ed occasione funesta della straniera dominazione, principale nostra sventura, cui non dobbiamo cessare a qualunque costo, e non ostante qualunque sacrificio, di tentare di sottrarci, non già correndo dietro a mere illusioni, ma mercè di sforzi ben combinati e praticabili.

Dal politico operato del Ministero passando ai militari provvedimenti da esso dati per riparare ai danni che l'avversa fortuna e molti errori ed imprevidenze, forza è confessarlo, fecero piombare su noi, cui solo restò intera l'antica fama di provato valore, io mi affretto, signori, a dichiararmi convinto che nel brevissimo tempo trascorso l'operoso e illuminato Ministero che presiede al governo della milizia seppe fare per consenso di molti fra gli stessi opposenti oltre a quanto presumeyasi possibile.

I risultati denunciati nella sua relazione e gli schiarimenti datici debbono a mio parere averci convinti che, se non tutti, gran parte almeno dei danni patiti dalla valorosa nostra armata sono a quest'ora rimediati o ben prossimi ad esserlo.

L'operosità illuminata del Ministero lo ha reso degno della gratitudine de' suoi concittadini e del favorevole voto del Parlamento, e noi dobbiamo, a mio parere, concorrervi senza esitazione, posciachè l'abbiamo veduto deciso alle più salutari determinazioni invocate dalla pubblica opinione.

Io avrei desiderato, lo confesso, di vedere un'inchiesta solenne purgare da non meritate taccie molti fra coloro che vennero accusati di non aver fatto il proprio dovere nella guerra lombarda, e punire quegli altri che veramente furono colpevoli delle nostre peripezie. Un sistema più indulgente si è preferito dal Ministero per motivi sui quali, benchè non del tutto convinto, stimo nell'urgenza delle circostanze inutile insistere, purchè non venga continuato più siffatto sistema.

Le recentissime provvisorie ieri fatte di pubblica ragione,

le quali affidano l'attivo supremo governo dell'armata a capi responsabili e periti, cui si potrà chieder conto dell'opera loro, hanno esaudito il giusto voto dell'universale, e fanno presumere per l'avvenire risultati diversi da quelli che deploriamo.

Quest'atto del Ministero, che mi compiacio lodare perchè acquieta più d'un timore, mi conferma nel credere i ministri degni della nostra fiducia, posciachè li scorgo veramente persuasi dei loro doveri costituzionali e decisi a soddisfarli in tutta la loro estensione.

Riepilogando il sinqui detto, conchiudo:

1° Avere il Ministero, rispetto alla politica estera, fatto, al punto in cui trovò gli affari, tutto ciò che era in sua facoltà di fare, riparando, per quanto gli era possibile, alle peripezie che ci travagliavano e tuttora ci travagliano;

2° Rispetto alla politica interna poi avere i ministri con zelo ed operosità, come in modo bastevolmente illuminato e facile ancora a perfezionare, usato de' poteri straordinari loro conferiti, avuto riguardo ai tempi difficili ed agli ostacoli che dovettero superare;

3° Essere il riordinamento dell'armata recato a segno da lasciar presumere che a caso opportuno, di cui riconosco i ministri responsabili solo giudici competenti, il Governo può, quanto prima, ove non ottenga quella pace onorevole che assicuri la nostra nazionale indipendenza, riconoscendo i fatti compiuti ed i nostri diritti, ricominciare la guerra alla quale si mostra deciso;

4° Le speciali presenti contingenze farci lecito di sperare un miglior esito dell'assunto, perchè il nostro nemico sembra ormai ridotto a peggiori condizioni attuali e future, perchè la probabilità degli aiuti necessari è fatta maggiore, perchè più providenti provvisori meglio assicurano di non vedere ripetuti i succeduti infortuni;

5° Essere finalmente il caso d'approvare l'opera del Ministero, come, terminando il mio discorso raccomandato all'indulgenza di questo Consesso, propongo che si approvi col seguente ordine del giorno motivato, del quale, conservato il senso e lo spirito, mi dichiaro disposto a modificare i termini in quel miglior modo che sarà dettato da più felici pensieri e da maggiore perizia;

« Il Senato, udita la relazione dell'operato, sentiti gli schiarimenti dati, riconosce che il Ministero ha provveduto in ragione dei tempi e dei bisogni, e che si è posto in grado di provvedere ancora all'evenienza dei casi ulteriori, come potranno richiedere la dignità e l'interesse della nazione.

« Ancora, valutando il Ministero l'opportunità, della quale solo è giudice, ed operando colla necessaria risoluzione d'animo cui si mostra disposto, assumendone la responsabilità, crede il Senato dover approvare le determinazioni prese, e, confidando in quelle annunciate, passa all'ordine del giorno. »

(Gazz. Piem.)

BONCOMPAGNI, ministro dell'istruzione pubblica. Trovandosi assenti alcuni dei miei colleghi ministri, prendo invece loro la parola.

Nella considerazione dei vari periodi che ha corso questa discussione, così innanzi alla Camera dei deputati, come a quella dei senatori, io credo che tutto il dissenso tra il Ministero ed i suoi oppositori possa fidarsi a questo: se cioè debba rimettersi al Governo il far la guerra purchè la giudichi e quando la giudichi opportuna, o veramente se il Parlamento debba fin d'ora dichiarare doversi troncata le trattative ed incominciare le ostilità.

Queste considerazioni provocate dalla nostra discussione mi davano un nuovo argomento di quella meravigliosa ten-

denza degli ordini rappresentativi in cui le più veementi accuse, le più accanite disputazioni prendono un termine assai più ragionevole, allorchè sono portate alla faccia del pubblico. Venendo ora a particolari discussioni, delle quali possono essere oggetto i due discorsi che si sono pronunziati, io credo che il sistema del signor senatore Maestri in gran parte comprenda un'approvazione delle operazioni delle quali il Ministero ha reso conto. Infatti egli vi espose come debba lasciarsi al Governo l'assunto di giudicare il momento in cui abbiansi ad interrompere le trattative, scendendo alle ostilità. Egli ci fece per altro una proposizione, doversi cioè da noi fare istanze alle potenze mediatrici per proporre all'Austria un termine, entro il quale si abbia a cessare dalle trattative. Penso che questa sia la sola cosa che egli creda dover aggiungere a quanto il Governo aveva proposto. Circa agli indugi, circa al modo di condurre tali trattative, parmi non ci possano essere che due sistemi: o rimettere intieramente il paese all'arbitrio delle potenze mediatrici così che la mediazione duri quanto a loro piacerà; o che il Governo, riservandosi di giudicare quando crederà utile piuttosto rompere la guerra che continuare nella mediazione, dichiarasse alle potenze mediatrici di essere disciolto dall'impegno che aveva assunto di aspettare la mediazione. Questo secondo partito poteva parere più pericoloso, ma il solo onorevole che non condannasse il paese a soffrire interminabili ritardi. È appunto a questo partito che si attenne il Ministero. Voi avete sentito, o signori, com'egli abbia dichiarato alla Francia ed all'Inghilterra che, ove sorgesse il momento in cui le condizioni delle cose conducessero il Governo del Re a rompere la guerra, noi ci crederemmo sciolti dall'obbligo di aspettare l'esito della mediazione, e ci crederemmo liberi di rompere l'armistizio, purchè si facesse la denuncia otto giorni innanzi alle ostilità. Ora, sebbene io creda che poco avrebbe mutato la condizione delle cose un'istanza alle potenze per prefiggere un tale termine all'Austria, opino nondimeno che siffatta proposizione non possa opportunamente essere argomento ad una discussione parlamentaria. È questo un particolare di esecuzione, cosa che debbe rimettersi alla responsabilità del Governo, il quale tratta la mediazione, ed in cui conviene lasciare alle potenze mediatrici la libertà dell'azione. Noi non abbandoniamo all'arbitrio di queste il prolungare la mediazione quanto loro aggrada. Il Governo del Re non è certamente rassegnato a sostenere tutti i danni che possono venire da indefiniti indugi; ma noi non crederemmo corrispondere alla fiducia che dobbiam collocare nelle potenze mediatrici finchè dura la mediazione, mettendo queste come in mora di prefiggere un termine all'Austria; noi adopreremmo in un modo poco decoroso pel Governo del Re, inquantochè noi faremmo una domanda per far prevalere la quale noi non avremmo alcun mezzo. Quindi io conosco che lo spirito da cui è dettata questa proposta è lo spirito istesso che condusse il Governo del Re, quello cioè di non volere soffrire indugi indefinitamente prolungati dalla mediazione. Noi l'abbiamo dichiarato alle potenze, l'abbiamo dichiarato al Parlamento, l'abbiamo dichiarato solennemente al cospetto della nazione, e lo dichiareremo quante volte si presenterà l'opportunità; noi romperemo la guerra purchè sia utile ad ottenere l'indipendenza d'Italia.

Vengo ora alla proposizione del mio onorevole amico il conte Petitti sopra le operazioni del Ministero.

Una sola delle sue osservazioni parmi richiedere qualche risposta; quella, cioè, con cui avverte che una maggiore pubblicità dovevasi dare alle infrazioni dell'armistizio. Noi abbiamo creduto che la vera pubblicità utile a darsi in questa

negoziazione era quella che noi volevamo dare al cospetto del Parlamento. Se noi l'avessimo pubblicata prima di questo tempo, avremmo denunciato all'opinione pubblica tutti quei fatti di cui si è resa ragione alla Camera, e sarebbesi operata cosa poco utile al paese; perocchè avremmo aggiunta nuova esca alle dissensioni che versavano tra noi e che le discussioni parlamentari ci mostrarono essere meno grandi che forse altri non credeva. Di più avremmo dato stimoli agli impazienti di spingerci alla guerra prima che fosse mestieri, e posta un'arma in mano alle passioni che cercavano occasione di distruggere il sistema da noi abbracciato e per mezzo del quale noi credevamo poter raggiungere l'indipendenza italiana. Io credo dunque che dai discorsi dei due preopinanti si possa raccogliere un'approvazione della parte sostanziale del sistema voluto dal Ministero; credo che essi infatti sono tali da far vedere che in sostanza noi abbiamo seguito lo spirito che dettava le loro proposizioni. (Cost. Sub.)

MAESTRI. Domando la parola. Non è il termine che io voglia imporre alla mediazione; ma vorrei che il Ministero dovesse significare all'Austria se accetta o non accetta le condizioni, imponendo alla medesima il tempo nel quale debba rispondere. In tale modo parmi che non si ledano le convenienze dovute alle potenze mediatrici. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Risponderò quanto già si disse anche sopra una stessa proposizione alla Camera dei deputati: cioè che il Ministero ha cessato di fare queste istanze presso le potenze, della cui lealtà e buona volontà è abbastanza assicurato, dietro offerta che esse hanno fatto. Il che fa giustamente credere che, per quanto le circostanze il comportano, esse non mancheranno di sollecitare presso l'Austria quella definitiva risposta che deve sciogliere il nodo. Il Ministero procedette più oltre, ed a tale che rende inutile la proposizione che si vorrebbe fare. Quando si dovessero ripigliare le ostilità, noi abbiamo fiducia che appunto per le tergiversazioni dell'Austria e le replicate infrazioni dei capitoli dell'armistizio, il Governo del Re può essere in tale condizione da non più attendere una risposta che fosse prolungata. Quindi, sovraggiungendo la circostanza di poter credere opportuno il ripigliamento delle ostilità, il Governo non si tiene legato altrimenti che dalla condizione di denunciarle otto giorni prima. Mi pare che la risposta fatta in succinto lasci nulla a desiderare, perciocchè dico che, potendosi ripigliare le ostilità quando l'opportunità si presentasse, un qualunque maggior indugio dell'Austria, qualunque sua indecisione non tornerebbe a danno del paese. Di più, le circostanze in cui trovasi di presente l'impero austriaco possono pur anche rendere difficile e pressochè impossibile alle potenze mediatrici di veramente attivare in un termine perentorio questa mediazione, perchè, essendo in isfalso quell'impero di cui non si sa ancor bene dove stia il Governo ed a chi si debbano rivolgere le potenze mediatrici per avere risposta, io credo molto più utili le disposizioni prese dal Ministero, per le quali esso non è legato a nessun termine, e solo prende consiglio dall'opportunità. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Io desidero che il Ministero si dichiari pel sì o pel no. (Gazz. Piem.)

PERNONE, presidente del Consiglio dei ministri. Messieurs, il me semble que l'honorable sénateur veut que nous nous décidions que si dans tel délai la paix n'est pas faite, nous ferons la guerre. Il faut, d'après le préopinant, que nous fassions une intimation à l'Autriche pour répondre péremptoirement, et que nous lui disions: Si vous ne répondez pas dès aujourd'hui, nous vous déclarons que nous vous ferons la guerre.

Je ne trouve pas convenable de nous obliger d'une certaine manière à faire la guerre dans huit jours; et si nous pouvions l'entreprendre au neuvième avec plus d'avantage, d'après notre engagement nous nous verrions forcés de la faire à notre détriment au jour assigné.

Ce n'est pas pour tuer la guerre que nous attendons, mais c'est pour en assurer le succès.

Nous partageons le sentiment de la nation; nous savons bien qu'il y a des victimes qui souffrent, nous en éprouvons une douleur indicible, et il nous serait bien consolant de pouvoir verser du baume sur les plaies saignantes! Mais notre devoir avant tout, et notre devoir est d'entreprendre la guerre avec la chance du succès. (Applausi)

Que la nation se réjouisse donc et qu'elle en soit sûre: nous saurons bien juger des circonstances qui pourront nous être favorables. Au jour qui conviendra, nous ferons la guerre, et nous la ferons certainement avec succès. (Vivissimi applausi) (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Signori, io aveva divisato di parlare più ampiamente sulla importante materia che ci occupa, ove altri, precedendomi, non avesse anticipato i riflessi e le conclusioni ch'io stesso aveva in mente di far prevalere. Ora appunto essendo così avvenuto per parte dei due egregi colleghi preopinanti, ed assai meglio di quello che io avrei potuto, mi riferisco volentieri al detto da essi, onde evitare le ripetizioni e risparmiare il prezioso tempo del Senato, e quello prezioso più, quanto più scarso, dell'onorevole Ministero. Mi limiterò a qualche squarcio sopra punti non toccati da essi oratori; quindi proporrò una distinzione che a me sembra doversi introdurre nel formulare la votazione tra ciò che forma soggetto d'ordine del giorno, comunque motivato o no, e ciò che estendesi ad un voto di fiducia e condizionale.

Un'avvertenza gioverà non omettere. Il pubblico sa, perchè pubblicamente fu stabilito, che in privata seduta, nel giorno di ieri, il Ministero ha rinnovato ossia completato la sua relazione al Senato: ora è bene che il pubblico sappia, e mi credo autorizzato a rivelarlo, che questa comunicazione confidenziale non ha menomamente versato sopra la questione politica. Il Senato aveva portato le sue sollecitudini, in particolar modo, ad inchiesta sullo stato dell'armata, sulle sofferenze, sulle privazioni a cui soggiacque, sui bisogni che tuttora subisce, sui modi di riparare, e alle sinistre conseguenze del passato ed agli inconvenienti del presente e dell'avvenire.

E mi credo pure autorizzato a manifestare che tali inchieste, alle quali l'egregio ministro della guerra ha corrisposto con ogni più opportuno e desiderabile schiarimento, e con onorevole deferenza ad ogni opportuna ed importante osservazione, hanno, posso dire generalmente, non che nella personale opinione mia, appieno soddisfatto a quelle comuni sollecitudini; sempre, ben inteso, avuto riguardo alle difficoltà, delle quali è infinitamente troppo più facile rilevare e censurare gl'inconvenienti che ne risultano, che l'aver potuto antivederli ed eliminarli. Narrerò che in tale intervensione mia non ho saputo escogitare interpellazione nuova, non m'è rimasto un dubbio, un rammarico, se non riguardo a questo; voglio dire perchè non si fosse fra tanti bisogni e tante sofferenze dell'armata, onde riparare più prontamente alla deficienza dei mezzi più essenziali per riconfortare, per ristorare, per tornare a mantenere sano il soldato, segnatamente in oggetti di casermaggio, di tutto ciò che possa almeno tener luogo di letto, non si fosse, dico, contato sopra uno slancio di fraterna carità, di patriottico entusiasmo in favore dei disastri della patria, con un appello a questi gene-

rosi sentimenti e con forzosa requisizione, qualora d'uopo fosse, ciò che non pare a supporre. Ma ciò pure, per altra parte, riesce a lode del Ministero, perchè rifuggisse, adoperando ogni sforzo nelle ordinarie vie, dallo imporre oneri e vessazioni straordinarie e considerabili, quali occorressero in quelle vie. Al certo questa idea, lo spero, ove i bisogni si prolunghino, si rinnovino, si accrescano nel rigore della stagione, o all'occasione di traslocazione, sarà utilizzata, si feconderà spontanea, per poco che si proclami, e si rinnoveranno qui in favore dei nostri reduci difensori, valorosi ma affranti, gli esempi di fraterna carità generosa, che feriti, sofferenti, incontrarono nella ospital Brescia ed in altre benemerite terre lombarde. Codesta reciprocità di soccorso e di riconoscenza, specialmente associata ad entusiasmo di amor di patria, di simpatia ai difensori dell'italiana indipendenza e delle pubbliche libertà, è un elemento prezioso anche agli effetti morali per la creazione di un migliore spirito pubblico e di nobili, generose tendenze; me ne appello, o signori, alle convinzioni che vi parlano in mente, in cuore.

Nella questione politica sull'imminente nostro avvenire, sulle risoluzioni, che urgente forse diviene di formolare e proclamare, io volevo qui constatare e consegnarne una parola di storico lamento, come il ripiego della mediazione di Francia, associata in tale missione ad Inghilterra, annientava la speranza, un istante invocata, benedetta nel nostro disastro, di un generoso slancio di interessamento e d'aiuto di quel popolo ordinariamente così pronto a slanci generosi. L'intervento francese ci ha completamente, inaspettatamente fallito. Quella nazione, che, se infruttuosamente, audacemente almeno, e, direi, cavallerescamente, ogni anno consecrava un solenne voto, una legale protesta in favore della nazionalità, già tante volte condannata, polacca, ha esitato a pronunciarsi in favore, che dico? non ha esitato a diniegare il favore del suo aiuto alla nazionalità italiana. Quel generoso popolo ne avrà forse un rimorso vedendoci ricondotti a ricordare, a riflettere che per secoli, invece di un disinteressato soccorso alla nostra nazionalità, sempre invocata e mai estinta, essa alternava coll'Austria, con la Spagna, austriaca allora anch'essa, il contrastato privilegio d'invaderci, di signoreggiarci. Speranza ora ci riconforta che la forza delle cose, il generale richiamo delle nazionalità (e la nostra ben ha diritto di figurare in cima di tutte), che l'interesse stesso europeo per consolidare alfine un sistema di pace e prosperità generale, intento solo degno di veri e magnanimi uomini di Stato, onde non mantenere in Italia un pomo di perpetua discordia, onde non creare dopo questa gran crisi, e per le emigrazioni furenti che ne sortirebbero, una seconda, una vivente e non meno servente Polonia, produrranno necessariamente il consentimento generale, pacifico, alla ricognizione della nazionalità, della garantita indipendenza italiana.

Ove anche questa speranza vada fallita... resterà la gran parola feconda di grandi fatti, prima o poi: *Italia farà da sé.*

Vengo ora brevemente a motivare la conclusione che intenderei, con qualche variazione da quella proposta dai due onorevoli colleghi che mi precedevano, formolare distintamente, parte come un ordine del giorno motivato, e questa prima parte non sarebbe dissimile da quel che è proposto dai preopinanti, e parte come voto di fiducia condizionata al sistema stesso annunciato dal Ministero ed all'annunciato tenore dei capi concertati di proposizioni per parte delle potenze mediatrici, cioè ricognizione dell'indipendenza italiana, con la ricognizione pure del nuovo già legalmente creato *Regno unito Sardo Sabauda dell'Alta Italia*, da sostenersi come un atto legittimamente compiuto, il quale non si potrebbe

d'altronde annullare con un qualsiasi negoziato, senza il concorso dell'approvazione dei tre poteri costituzionali, condizionato in fine tal voto di fiducia all'impegno preso dal Ministero di non assentire ad intempestiva procrastinazione della conclusione della mediazione; di assicurarsi invece dell'opportunità propizia per riconquistar colla forza legittima ciò che n'è contrastato con la forza brutale; in ogni caso ferma ogni esplicita non che implicita riserva e protesta contro ogni contrario risulamento in estranei protocolli o trattati.

Questo modo di votazione di un assentimento di fiducia, alquanto complicato invero, è sorto dalla natura stessa e dalla situazione delle cose. L'intento ne è che in mano del Ministero sia non solo una norma sicura alla sua condotta politica e militare, ma sia in sue mani (senza dover ricorrere ai verbali annessi, a discorsi isolati) un documento, un *memorandum*, il quale, esibito ai negoziatori mediatori, constati la ferma volontà nostra nazionale solennemente, irrevocabilmente pronunciata, dalla qual via il Ministero non può dipartirsi.

In questo senso vo a deporre alla Presidenza la redazione motivata dell'ordine del giorno motivato, e susseguito voto di fiducia condizionato. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. L'abate Peyron ha la parola.

(Gazz. Piem.)

PEYRON. Rinunzio alla parola perchè ripeterei le cose già dette. Vorrei solo che il Senato approvasse una mia proposta.

Io propongo che il Senato approvi quanto il Ministero operò ne' varii rami dei servizi pubblici, approvi la sua condotta politica nella vertenza della mediazione, della guerra e della pace, e gli dia ancora un voto di fiducia. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Io mi riservo di parlare quando sarà appoggiato il voto di fiducia nei termini concepiti dal senatore Maestri. (Gazz. Piem.)

DI COLLEGO GIACINTO. Le spiegazioni date dal Ministero versarono su due punti. Noi fummo chiamati ad esaminare in primo luogo i provvedimenti generosi presi dal Ministero per condurre ad effetto il suo programma; in secondo luogo a parlare della condotta che intende seguire. Quanto al primo punto, parmi che il Senato possa difficilmente esigere dal Ministero più di quello che operò nei due mesi trascorsi. Il ministro della guerra in particolare ne ha date sull'attuale stato dell'esercito spiegazioni tali che a nessuno di noi pare possa rimanere alcun dubbio sullo zelo intelligente da lui spiegato e sui risultati da lui conseguiti. Il ministro della guerra ha dimostrato che ciò veniva iniziato dal suo collega dell'interno; cioè che il ministro teneva in pronto i mezzi per aggredire quando che sia aggredito. Penso adunque che il Senato possa approvare i provvedimenti presi dal Ministero come propone il senatore Maestri. Ma di molto maggior importanza pare a me sia il secondo punto, proposto dal ministro all'approvazione del Senato; la condotta, cioè, che intende seguire. Signori, la questione attuale, come fu detto, già è questione di pace, se la pace è possibile, nel solo modo per noi onorevole, nello stabilimento della nazionalità italiana e nel riconoscimento per parte dell'Austria di questa nazionalità. Noi accetteremo la pace, la quale non sarà già dovuta alla generosità del nemico, ma alla paura di vedere rinnovate dal valoroso esercito le prove di Goito, di Pastrengo, di Pesciera, di Sommacampagna.

Ma quando tal pace non si potesse concludere, sembrando le basi proposte dalle potenze mediatrici non accettabili, se il nemico per acquistiar tempo volesse ritardare la risposta per piombare sull'Italia con forze maggiori, allora vorrei che

il Senato pigliasse atto delle promesse fatte dal Ministero ai termini che ho l'onore di proporre :

« Il Senato, soddisfatto dei provvedimenti presi dal Ministero nei due mesi trascorsi e confidando nella promessa da esso fatta di aggredire la guerra quando riconosca che l'Austria voglia di troppo prolungare lo stato d'indecisione attuale, passa all'ordine del giorno. » (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. Messieurs, avant de m'engager dans l'importante discussion qui nous occupe, je veux et je dois déclarer hautement que le Ministère actuel, dès son avènement au pouvoir, a obtenu les sympathies de l'immense majorité de la Savoie.

Plusieurs de mes amis ont cru devoir me faire comprendre la nécessité de le soutenir; je leur ai répondu que cette mission je me l'étais donnée spontanément.

Ce n'est pas néanmoins un concours systématique que j'entends lui promettre, mais un concours fondé sur la similitude que je crois exister entre ses vues politiques et celles du parti conservateur, auquel je m'honore d'appartenir.

Que voulons nous en effet?

Nous voulons à l'extérieur une paix honorable et qui assure l'affranchissement de l'Italie; à l'intérieur nous voulons l'alliance de l'ordre et de la liberté sous le sceptre constitutionnel du Roi. Sur ces deux points le Ministère partage nos sentiments; ce fait est attesté soit par le compte qu'il a rendu de son administration, soit par les vues politiques qu'il a développées dans son programme.

Pour atteindre le double but que je viens d'indiquer, que faut-il faire?

Quant à ce qui regarde la politique extérieure, est-il besoin de recommencer de suite la guerre? Je ne le pense pas; je vais plus loin, je crois que ce serait une faute.

Nous serions seuls ou presque seuls pour supporter le fardeau de la lutte.

Les partisans de la reprise immédiate des hostilités semblent compter, il est vrai, sur une assistance sérieuse et efficace de la part de quelques-unes des puissances italiennes. Mais cette assistance n'est rien moins que certaine. Où sont les traités qui lient ces puissances envers nous? A-t-on arrêté, d'un commun accord, le contingent que chacune d'elle devra fournir en hommes et en argent? Je ne le sache pas. Le Ministère lui-même a loyalement déclaré qu'on était en négociations à cet égard, mais qu'on n'avait encore abouti à aucun résultat positif.

Cela posé, la ligue italienne, dont les journaux ont tant parlé, n'existe encore qu'à l'état de projet. Il faudrait qu'elle fût une réalité, si nous voulons que nos espérances ne soient pas de nouveau déçues. Que le Ministère s'occupe donc sans relâche et activement de la formation de la ligue, c'est là le point de succès certain; sans le succès, ruine de la Monarchie et de l'État; car, on ne doit pas se le dissimuler, une défaite nous conduirait infailliblement à l'anarchie. (Sensation)

Les partisans de la guerre immédiate se fondent aussi sur les embarras de l'Autriche, qu'il considèrent comme inextricables depuis les derniers événements survenus soit à Vienne, soit en Hongrie. Ces événements n'ont point, à mes yeux, toute la portée qu'on leur donne.

Les diverses provinces dont se compose l'empire d'Autriche, rattachées à ce centre par une affection mutuelle et par de longues habitudes, ne songent pas à une séparation complète et absolue; du moins aucun fait n'est venu jusqu'à présent révéler cette intention. Ce que veulent ces provinces, c'est la jouissance d'une vie politique qui leur soit propre.

Ce désir peut être satisfait au moyen d'une fédération d'États sous la suzeraineté de l'Autriche. Si cette éventualité s'accomplissait, la puissance de l'empereur, loin de diminuer, s'accroîtrait au contraire de toute celle qu'aura acquise chacun des États confédérés.

De notre part n'oublions pas que la Diète de Francfort paraît disposée à prendre le parti de l'empereur s'il avait à soutenir une nouvelle lutte dans la péninsule italique. Dans cette hypothèse nous aurions un plus grand nombre d'ennemis à combattre. Nous devons donc avant tout nous assurer des alliés qui aient le même intérêt que nous. Il est donc nécessaire, indispensable de laisser au Ministère le temps de mener à bien la négociation entamée pour la formation d'une ligue italienne.

Je passe à ce qui concerne la politique intérieure; elle se résume, selon moi, à l'alliance de l'ordre avec la liberté. Pour opérer cette alliance, il faut que le pouvoir soit fort, qu'il soit toujours et partout respecté; il faut que l'autorité des lois recouvre son empire et qu'on sévise contre leurs infractions.

Les partis hostiles au Gouvernement, quelle que soit leur nuance, quelle que soit leur bannière, doivent venir expirer impuissants au pied du trône constitutionnel que le Roi a fondé, et que nous avons juré de défendre. Le Ministère a déjà fait quelques pas dans cette voie de salut; qu'il y persévère: le concours du Sénat ne lui fera pas défaut et il obtiendra le plus beau des triomphes, l'assentiment de tous les bons citoyens, l'approbation de tous les hommes de bien. (Applausi)

(Gazz. Piem.)

PERHONE, *presidente del Consiglio dei ministri*, assicura che il Governo fa tutti i suoi sforzi per la guerra quando non si abbia ad ottenere una pace onorevole; esso desidera di potersi certamente giovare di alleati, ma, quand'anche questi mancassero, la farà da sé. (Verb.)

DE SONNAZ. È la prima volta che parlo avanti a questo Consesso; invoco quindi la sua indulgenza se non m'esprimerò elegantemente in una lingua che non è la mia natale. Dopo quanto è stato detto dagli eloquenti oratori che mi precedettero, non avrò grandi cose ad aggiungere alla quistione; solamente io lodo il Ministero d'aver dato all'armata un capo, perchè questo è il primo passo che era necessario di fare per dar prova che veramente si sarebbe fatta la guerra nel caso che la guerra sia necessaria. Lodo che questo generale sia italiano. Nissuno meglio di un generale italiano potrà avere a cuore la difesa per l'indipendenza d'Italia. Lodo sia stato scelto fra i condottieri dell'armata, perchè questo non può che essere gradito all'esercito. Il capo dello stato maggiore è quello che fu già, come si dice, capo dello stato maggiore della dittatura della Polonia.

Dappoichè i dissidi destatisi fra i Polacchi sorti a difendere quella santa causa l'obbligarono a dismettere la sua spada ed abdicare, non può che essere gradito all'armata nostra. L'armata nostra, capitanata da un solo capo, sarà presto in istato d'entrare in campo; e tutte le difficoltà, che alcuno voleva addurre per riguardo alla disciplina e per altre circostanze, saranno presto tolte di mezzo. Questo generale si ricorderà, ove sia d'uopo, delle prove di Governolo; e per questo spero che tutti i soldati e gli uffiziali dell'esercito volontari gli daranno la loro confidenza. Essendo egli ammaestrato dalla esperienza delle cose passate, la guerra sarà di certo meglio condotta. I soldati saranno più docili e più pazienti nelle sofferenze, nei disagi; gli uffiziali non mancheranno di darne loro l'esempio; non dico che eglino debbano essere più intrepidi e valorosi, perchè basta la nobile prova che già fe-

cero. Essendovi un solo capo, gli ordini saranno tenuti segreti e non saranno più comunicati al nemico, come pur troppo lo furono nella passata campagna. Si potrà provvedere al comando generale più facilmente, e meglio potranno ravvisarsi le riconoscenze necessarie sui fatti del nemico. Gli uffiziali, se i casi difficili verranno a presentarsi, saranno essi i primi a dare l'esempio della fiducia nel capo e della confidenza: e così questa si manterrà pure fra i soldati; e i cittadini che dovranno scrivere le nostre gesta, rifiuteranno le non fondate critiche, e i male intenzionati si guarderanno dal disseminare per tal modo zizzania nel campo e di far conoscere i nostri disegni, qualora venissero ad indovinarli. Perciò io opino che il Governo possa parlare ed energicamente adoprarsi; ed io ho ferma confidenza che quando fossero dall'Austria respinte le condizioni che Italia vuole, saremo in grado di rivendicarle coll'armi, e che la vittoria coronerà di nuovo le nostre bandiere. Mi spiace solo che io non potrò aver parte nella vendetta. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Mi piace di tributare un omaggio di riconoscenza all'illustre generale Sonnaz, il quale volle anche approvare uno dei più recenti atti del Ministero; quello, cioè, che affidava al generale Bava il comando in capo dell'armata. Non ignora il pubblico, come dopo ch'egli fu sopraffatto da una sventura, e come dopo una stampa, la quale non fu sempre giusta nelle sue accuse, si fosse gettata una sfiducia anche sopra quelli che conducevano l'armata. Il Ministero credette che fosse necessario di ritemperare la disciplina dei soldati anche cercando fra le potenze amiche un nuovo condottiero. Non ignora il pubblico che molte furono le pratiche fatte per ottenere un nome celebre nella guerra attuale.

Le circostanze personali, le circostanze che si richiedevano dal Governo non permisero che questo generale potesse prestarci anche l'aiuto della sua spada; noi ci rivolgemmo allora con confidenza a quelli che avevano condotta la guerra, poichè sapevamo che la sventura dell'armata non era dovuta ad essi, ma bensì alle circostanze che hanno potuto rendere meno attive le loro scienze militari; ci rivolgemmo a quello che nell'ultima ritirata dimostrò ben bene come egli conoscesse l'arte di condurre un'armata. Vi si aggiunse ancora un uomo, il quale, come indicava il generale Sonnaz, ha prestata l'opera di capo dello stato maggiore nell'armata polacca. Egli è esperto in una guerra che si fece anche senza lunghi preparativi, per portare un vero aiuto al nostro esercito, il quale entrerebbe in una campagna che non è ancora da lungo tempo sperimentata. Ma all'aiuto di questi uomini noi crediamo che, quando occorra di entrare in tenzone col nemico, non mancherà la generosa spada del generale Sonnaz. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Io non mi farò per certo a ripetere ciò che con molta maggiore eloquenza hanno fra noi esposto molti onorevoli senatori sopra i motivi che debbono determinare il Senato a concedere piena approvazione alla politica del Ministero; solo mi permetterò d'invocare l'indulgenza del Senato sul progetto di un altro ordine del giorno motivato, che io avrò l'onore di sottoporgli. Mi pare che importi alla dignità del Senato ed all'interesse d'Italia di spiegare con precisione quali sono i motivi per cui concede al Ministero un voto di fiducia, o, per dire più esattamente, l'approvazione di quello che ha mostrato di aver operato e di quello che ha mostrato di voler operare. Il mio progetto sarebbe concepito nei termini seguenti:

«Attesochè dal rendiconto del Ministero appare sufficientemente che le basi della mediazione anglo-francese dal Mini-

stero accettata sono l'indipendenza d'Italia e la costituzione d'un forte regno dell'Alta Italia;

«Attesochè dallo stesso rendiconto e dalle ulteriori spiegazioni date al Senato risulta che il Ministero ha fatto e sta compiendo tutte le provvisioni atte ad abilitarlo a riprendere quando che sia le ostilità;

«Che esso Ministero è disposto a romper la guerra alla prima occasione opportuna quando la mediazione anglo-francese non riesca ad una pace onorevole o ne sia troppo protratta la conclusione;

«Il Senato, approvando la politica del Ministero e lodandone l'operosità, passa all'ordine del giorno.» (1) (Gazz. Piem.)

COLLI. Si è parlato del modo con cui sono alloggiati i soldati. Io non disconosco le immense difficoltà colle quali il Ministero ha avuto a lottare e l'attività colla quale ha preso a superarle; bisogna però confessare che molto rimane a farsi. Lo stato delle cose attuali può prolungarsi. L'inverno è imminente e la maggior parte dei locali dove sono alloggiati i soldati diverrebbe affatto inabitabile se non si prendessero alcune precauzioni in proposito. Oltre i motivi di umanità che sono di gran lunga i più importanti, gl'interessi e politici ed economici lo prescrivono imperiosamente. Queste spese, a parer mio, devono esser fatte dai comuni, i quali dovrebbero alloggiare i soldati suddetti, godendo oltre ciò del vantaggio inseparabile dalla presenza di un corpo numeroso di truppe. Un tavolato dato ad impresa, colla condizione che l'impresario se lo riprenda tra sei mesi od un anno, costruito in modo da non sciupare le tavole che lo compongono; un asse perchè il soldato vi riponga il pane ed il bagaglio, saranno una tenue ed utile spesa; siavi un sacco per ciascuno ed una coperta in due, ed il soldato sarà sufficientemente provveduto. A ciò bisogna aggiungere delle stufe, di cui i troppo previdenti Austriaci danno l'esempio, avendole già ordinate da un mese.

Per noi non vi è tempo da perdere; il dicembre non è lontano.

Temo poi che l'amministrazione dei viveri costi molto e giovi poco, come l'esperienza lo ha provato in tutti i tempi.

Un'armata che non si muove può ricevere le distribuzioni con regolarità, come è avvenuto nell'ultima campagna dal passaggio del Mincio sino al 24 luglio; ma un'armata in operazione non può vivere che di requisizioni, se il paese è uberloso, o facendo portare dal soldato i viveri per tre o quattro giorni. Nel primo caso bisogna far dei buoni, pagare il più presto possibile. I requisiti che sanno di esser pagati, somministrano facilmente.

Si è detto che il Ministero abbia ordinato la formazione di 20/m. tende; temo parimenti che saranno inutili cose. Le tende sono di un grande ingombro pel trasporto. Se fa caldo, si soffoca; se piove, non ci si può stare. Un'armata in operazione deve stare al bivacco. Ma come si sta al bivacco? Con tagliar molli alberi per bruciarli, coll'atterrare nei vicini villaggi tutte le porte, col raccogliere tutti gli assi, tutta la paglia che si può trovare; ponendo una porta di dentro ed improvvisando un po' di tetto se piove; e così durando il fuoco, si sta al bivacco senza ammalare.

(1) Dopo la presentazione di quest'ordine del giorno il verbale aggiunge quanto segue:

«In questo mentre il senatore Defornari e poscia il senatore Petitti dichiarano di ritirare gli ordini del giorno da essi proposti, riunendosi a quello del cavaliere Cibrario.»

Secondo il rendiconto della Gazzetta Piemontese tale dichiarazione sarebbe stata fatta in fine della seduta dal senatore Petitti e non dal senatore Defornari. Crediamo ancora di osservare che non ci risultò che il senatore Defornari abbia formulato il suo ordine del giorno annunziato in fine del suo discorso.

Nè si creda poter far la guerra in altro modo, sotto pena di avere i risultati pur troppo infelici dell'ultima campagna.

Tosto eseguita l'operazione, si rientra nei quartieri d'accantonamento, ed il talento del generale provvede al mezzo di poterlo fare senza compromettere la propria armata, onde poter poscia con maggior lena procedere a nuove imprese. Quanto alla disciplina, mi limiterò a dire che ho passato quattro anni consecutivi in Germania col mio reggimento, senza vedere una caserma, e la disciplina ciò non ostante era ottima: la disciplina non consiste tanto nel rigor dei castighi, quanto nello spirito che i superiori sanno ispirare al soldato. Conchiudo per la pronta costruzione dei tavolati e delle stufe, la salute del soldato essendo più preziosa delle nostre ricchezze. (Gazz. Piem.)

STARA. Io aveva chiesto la parola. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io non lo aveva inserito. (Gazz. Piem.)

PERRONE, presidente del Consiglio dei ministri. Chacun sait que la discipline est l'un des ordres plus essentiels des armées.

Mais je pense qu'on ne peut produire, comme exemple, la discipline de l'armée napoléonique en Italie. Je ne connais pas exactement l'ordre de discipline qui a été observé dans la guerre récente de la Lombardie; mais je sais que l'armée italienne conduite par l'empereur demeurait au bivouac, était disposée par cantonnements, et elle n'était pas extraordinairement disciplinée, vu que, lorsque les soldats étaient arrivés en un lieu, un tiers d'eux allait au pillage des vivres, un autre tiers fourrageait, et le troisième bivouaquait.

Quant aux tentes, il est impossible que le soldat se charge d'un tel poids; et pour les transporter il faudrait un grand nombre de charriages qui seraient un encombrement inutile, et pour lesquels on ne trouverait pas dans nos pays des chevaux suffisants.

Enfin, quant aux observations faites sur la manière que sont logés les soldats, il me semble que hier le ministre de la guerre ait donné dans la séance privée des rapports détaillés et suffisants, dont le Sénat se montra satisfait. (Approuvé) (1) (Gazz. Piem.)

COLLI. Je demande la parole pour un fait personnel.

Monsieur le président du Conseil des ministres a dit que j'ai accusé le Ministère. Cependant je puis dire ce que je pense. L'expérience nous a convaincu que les entreprises pour le transport des vivres ont rendu peu de service aux armées.

On veut trainer des magasins immenses, tandis que le soldat peut transporter très facilement des vivres sur son sac. Je ne crois pas avoir attaqué le Ministère, je crois avoir dit ce que je croyais utile si nous devons encore recommencer la guerre, ce que n'a jamais été fait. (Gazz. Piem.)

DE SONNAZ. Si può facilmente conciliare l'opinione del ministro con quella del preopinante. (Gazz. Piem.)

COLLI. C'est ce que je dis. (Gazz. Piem.)

(1) Crediamo opportuno di qui aggiungere la redazione del verbale, a cui pare più consentanea la risposta del senatore Colli:

« Presa la parola dal ministro degli esteri (Perrone), espone il dubbio che il senatore Colli abbia inteso di fare un rimprovero al ministro della guerra, il quale nella seduta segreta del giorno prima avea fornito le debite spiegazioni sull'oggetto della proposta del preopinante. Combatte egli pure il sistema delle tende, impossibile nella nostra guerra.

« Quanto al consiglio che il senatore darebbe, di accantonarsi, sarebbe suggerimento da farsi al generale in capo, sebbene non sia sempre un tal consiglio facile a seguirsi. Passando poscia alla disciplina, nota la differenza di questa negli accampamenti ed al bivacco.

« E finalmente circa l'amministrazione dei viveri il ministro della guerra diede pure tutti gli schiarimenti desiderabili in proposito, di cui crede che il Senato sia rimasto soddisfatto. »

DE SONNAZ. È bensì vero che in questa campagna il metodo del trasporto dei viveri ha lasciato molto a desiderare; ma ciò avvenne perchè ci era l'inconveniente grave dell'esistenza di due Governi, di cui uno faceva eseguire la distribuzione e l'altro pagava. C'erano due amministratori, spese volte non andavano d'accordo e i nostri commissari di guerra si trovavano qualche volta impacciati.

Invece l'amministrazione che si vuole stabilire, e che venne promessa dal Ministero da ieri per essere subito posta in pratica, toglie di mezzo tutti gl'inconvenienti di prima.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il ministro non ha niente a ripetere? Ci è ancora l'avv. Plezza. (Gazz. Piem.)

PLEZZA. Convengo pienamente col Ministero che non sia di convenienza nostra fissare un termine all'Austria, passato il quale, senza l'accettazione delle basi della mediazione, si debbano riprendere le ostilità; perchè, potendo noi allo stato attuale delle cose riprendere le ostilità col preavviso di otto giorni, ci pregiudicheremmo quando cambiassimo la nostra posizione. Qualunque termine, anche brevissimo, volessimo fissare, dovendo noi naturalmente concedere il tempo materialmente necessario perchè la comunicazione giunga all'Austria per mezzo delle potenze mediatrici e per la via stessa ritorni a noi la risposta, noi ci obbligheremmo implicitamente a non riprendere le ostilità per assai più tempo di giorni 8, cosa pregiudicievole in queste crisi, nelle quali la perdita di un'occasione può essere fatale.

Io sono tanto meno disposto a censurare gli attuali ministri ai quali so grado di avermi tolto da posizione così grave, così difficile e così piena di responsabilità. Essendomi però trovato in circostanze di dover studiare la condizione ed i bisogni del paese, penso dovere esporvi alcune considerazioni, le quali credo necessarie abbiate sott'occhio prima di passare ad un voto di approvazione della condotta del Ministero, il quale voto, una volta emesso, e rinfrancherebbe i ministri a proseguire interamente nella loro attuale linea di condotta, nella quale io ravviso alcuni vitali errori, e trasporterebbe sul Senato gran parte della responsabilità ministeriale in faccia al paese.

Ieri nella seduta segreta ho segnalato alcuni difetti nei preparativi della guerra, ora ne sottoporro al vostro giudizio alcuni nella condotta politica, di importanza, a mio credere, anche maggiore, e che, se non erro, vi condurranno alla conclusione di sospendere il voto proposto di approvazione della condotta del Ministero, insino a tanto che non siano radicalmente rimediati.

Io riconosco negli attuali ministri attività non comune, e giudico l'attività una prova di buon volere; ma l'aver agito non basta a procurarsi l'approvazione dell'operato, se si è peccato d'omissione in cose necessarie alla salute della patria, ed io opino che tale è stata la loro condotta.

Signori, quando scoppiò la generosa guerra dell'indipendenza italiana e noi ci stanciammo nell'arringo, noi piccola frazione d'Italia, ma soli militarmente costituiti, ci trovammo naturalmente alla testa del movimento. Fu fatale errore allora il voler servirsi esclusivamente di truppe regolari, le quali non potevano che in molti mesi esserci fornite dalle provincie lombarde e il considerare come inutile l'ardore de' popoli e le bande di volontari che, quantunque non docili e disciplinati, pure avrebbero potuto esser utili, dimostrando la storia che i popoli anche senza disciplina sono capaci di guerre tremende, massime appoggiati da un esercito, e come lo aveva dimostrato per allora l'esperienza, cacciando col solo furor del popolo da tante città i reggimenti dell'Austria. Io sono

convinto che di tanti inconcepibili errori nostri, questo sia stato il più fatale, e per le forze che non si utilizzarono, e perchè, coll'aver voluto fare una guerra regolare di soli eserciti, noi, con un esercito minore di numero e non rinnovabile dopo una sconfitta, rinunciammo non solo a tutti i vantaggi di chi guerreggia in paese proprio una guerra di nazionalità, ma ci pregiudicammo abbandonando in balla a se stessa e in ozio tanta gioventù e tante città senza governo e senza direzione: dal che nacquerò e le differenze d'opinioni e le discordie e i partiti che pur ebbero tanta parte nelle disgrazie nostre e che non sarebbero neppure sorti quando la gioventù generosa e le forze del paese fossero state rivolte, occupate e affaticate e spinte nella guerra attiva, ognuno secondo la sua capacità e il suo genio.

Dopo che una triste esperienza ci doveva aver illuminato sugli errori passati, era dovere del Governo di non ricadervi, e ridotti noi a non poter più agire direttamente che sulle provincie di qua dal Po e dal Ticino, giacchè nelle provincie nostre occupate dal nemico non potevamo più agire che col l'esempio, e col promuovere, suscitare, diffondere quell'agitazione, quell'entusiasmo che nè i cordoni militari nè i rigori possono escludere o trattenerne in determinati confini, era dovere del Governo con tutti i mezzi possibili scuotere i popoli dal letargo, dallo stupore, in cui i rovesci, il disgraziato armistizio, e più di tutto l'incertezza prodotta dalle voci contraddittorie e di colpe gravi e di mala volontà e di inettezza non abbastanza riconosciute, riparate o punite, li avevano immersi.

Era dovere del Governo sondare con mano ferma la piaga in tutta la sua profondità ed estensione, scoprirla ed applicarvi il rimedio. Era dovere del Governo persuadere il popolo e l'armata e non riposare fino a tanto che questa persuasione vi fosse bene e generalmente penetrata, che, cioè, gli errori o le colpe passate non si sarebbero più rinnovate; era dovere del Governo preparare lo spirito dei popoli a una guerra accanita e tremenda, e guerra a morte, ove d'uopo, giacchè con tutta la nostra buona volontà non è in nostra facoltà, non dipende da noi soli la conclusione della pace, e quando si avessero a riprendere le ostilità potrebbero venire anche giorni di rovescio, nei quali, senza la più energica cooperazione del popolo, l'esercito non potesse più avere la possibilità o il tempo di riordinarsi per ritornare alla battaglia.

Che hanno fatto i ministri per risvegliare questo entusiasmo? Essi hanno rivestito, riarmato, riordinato l'esercito. Ma supponiamo pure l'esercito ristabilito di disciplina, di capacità, di forze e di buon volere, saremo noi per ciò sicuri di aver salvato la patria? Ignoriamo noi forse, che n'abbiamo così recente esperienza, da quanti accidenti fortuiti può dipendere l'esito di una battaglia, perchè vi sia lecito senza taccia rimettere ad essa sola la sorte della nostra indipendenza, dell'esistenza nostra politica? Io non sono uomo di guerra, ma so bene che niuna nazione può esser vinta da eserciti, se essa nol vuole. Quando si nomina una nazione, si nominano molti milioni d'uomini, e quando si parla di un esercito, si parla di migliaia di uomini ammaestrati a certe evoluzioni, e, per grande che sia la potenza dell'arte, essa può ben dare per qualche tempo in un determinato punto la superiorità ai pochi sui molti, ma non potrà mai conservarla inconcussa ad un esercito, se i molti, se la nazione, animata da un sentimento generoso, persiste a difendersi, ed è dall'entusiasmo resa inaccessibile alla paura. Non fa bisogno di molto acume per capire che è la virtù o l'indifferenza dei popoli che dà sì grande importanza agli eserciti. Colla distruzione di una città, colla sconfitta di un'armata in cui periscono poche migliaia

di soldati, si sparge il terrore nelle masse, e le nazioni si prostrano avvilito avanti a pochi, che dalla resistenza di poche altre città, colla rinnovazione di pochi altri conflitti, col solo assalirli, affaticarli, tenerli in moto e in agitazione sarebbero stati immancabilmente distrutti. Ma per ottenere che un popolo sia inaccessibile alla paura è necessario che sia animato da una passione, da un sentimento generoso. L'affetto alla propria dinastia salvò l'impero d'Austria, già quasi prostrato dalle forze riunite di gran parte d'Europa, quando Maria Teresa si presentò col figlio in braccio alla Dieta ungherica; l'amore della propria indipendenza salvò le città lombarde del medio evo, la Spagna e la Grecia; l'amore della libertà salvò la Francia e gli Stati Uniti. Signori ministri, non erano forse a vostra disposizione questi tre potenti alleati, dei quali un solo ha salvato queste nazioni da nemici ben più terribili del nostro? Credete voi che se aveste con quei mezzi che parlano agli occhi e al cuore dei popoli, giacchè i popoli son condotti più dal sentimento che dal raziocinio, aveste predicato la guerra di libertà e d'indipendenza, se aveste consigliato al Re di visitare le provincie egli e i suoi figli e la famiglia ove d'uopo, di farvi appello ai soldati ed al popolo, di dirgli che a lui solo, egli che per amore del suo popolo e dell'indipendenza italiana aveva messo a repentaglio la sua corona, ne confidava la difesa, credete voi che il Piemonte, che non è meno guerriero dell'Ungheria, e che non ama la dinastia di Savoia meno di quello che gli Ungheresi amassero Maria Teresa, non sarebbe sorto, ove d'uopo, come un sol uomo a difenderla? Credete voi che tutte le nostre antiche e nuove provincie che non amano l'indipendenza e la libertà meno dei Francesi, degli Spagnuoli, degli Americani e dei Greci, non si sarebbero scosse e non avrebbero anche le occupate dal nemico fatto scottare la terra sotto i piedi dell'oppressore?... Io lo credo, come pure credo che con una guerra grossa sulle braccia e nell'incertezza dell'esito di una mediazione non si dovevano trascurare questi mezzi potentissimi e che essi si dovevano preparare di pari passo col riordinamento dell'esercito.

Ma vi sono altre ragioni non meno forti di queste, perchè non è il solo Tedesco l'avversario che il nostro Governo ha la missione di combattere, ed io ho perciò detto a disegno che si deve far appello al popolo per salvare la Dinastia quantunque ben sapessi che, contentandosi della pace che il Tedesco vorrà concedere, si sarebbe essa per ora ancor conservata.

Tutti sanno che in tutta Europa ferve più che mai fiera una guerra di principii; tutti sanno che i Governi monarchici, avendo ritardate troppo ai popoli le libertà ragionevoli, e non avendole sempre date, parte per abitudine, parte per ritrosia, abbastanza franche e complete, hanno alimentato nel loro seno un partito alieno da qualunque siasi forma di monarchia, partito che la tarda concessione non fu bastevole a sradicare. Io non ho simpatia nè antipatia per nessuna prestabilita forma di Governo, le credo tutte buone o cattive a norma delle circostanze e dei bisogni dei popoli ai quali esse si vogliono applicare; io però sono avverso alla repubblica nel nostro paese, perchè credo che per instabilirla troppo grandi sarebbero i sacrificii e di sangue e d'interessi e d'istituzioni. Ho detto istituzioni, perchè penso ogn'istituzione introdotta nei nostri costumi essere una forza, una ricchezza del paese da non distruggersi quando si può correggere, e non è radicalmente cattiva, e niun meglio di noi lo sa che vediamo quanta fatica si vuole ad abituarci a istituzioni che abbiamo sempre desiderato. È sistema rovinoso e non è da buon padre di famiglia il distruggere dalle fondamenta la casa propria per

fabbricarne una nuova, anche quando la moda, l'arte del disegno o l'architettura facessero un progresso, se nell'antica si ponno procurare i comodi ragionevoli, perchè la distruzione della vecchia casa e la fabbrica della nuova richiedono un dannoso sciupio dei capitali, la cui conservazione non deteriora, e il cui impiego in altre operazioni migliorerebbe la prosperità ed il ben essere della famiglia.

Ma, quando ferve nei popoli una guerra d'opinioni sulle diverse forme di Governo, è dovere d'ogni Governo stabilito di non pregiudicare nell'opinione pubblica la forma che a lui fu affidata.

Non debbono mai perdere di vista i Governi che essi non sono che un mezzo con cui condurre un popolo alla felicità, alla civilizzazione, un mezzo con cui scoprire, pubblicare, far eseguire la giusta, la vera legge sociale, ed un mezzo con cui difendere o riconquistare i diritti naturali di ogni nazione.

Non devono dimenticare che, non esistendo essi che come un mezzo destinato per condurre ad uno scopo, abdicano moralmente la forma propria, o almen la pregiudicano quando dan luogo a crederla insufficiente allo scopo, quando lasciano soccombere una nazione in uno dei suoi interessi vitali senza avere almen tentato tutti gli sforzi che erano in lor potere. Quando non fervevano le guerre d'opinioni sulle varie forme di Governo, guerre che ora fervono, non si pensava mai a cambiare forma; ma ora che in tutta Europa i due principii sono in presenza, ogni atto di un Governo è complicato di questa guerra morale, e se noi ci credessimo, col lasciarci ridurre a una pace meno onorevole, di aver fissato la quantità del disonore e del danno che siam disposti a subire, noi siamo in errore, perchè noi avremmo bensì limitato e definito i danni della guerra col Tedesco, ma avremmo avuto anche una sconfitta nell'opinione pubblica, le cui conseguenze, i cui danni sarebbero incalcolabili. Ora, o signori, il non essere sconfitti e pregiudicati nell'opinione pubblica è in nostra mano; nelle battaglie fisiche si può soccombere anche senza colpa, nelle morali non è così. Preparino i ministri il paese a tutti gli sforzi che può fare un paese guerriero; se noi dovremmo soccombere nella lotta contro i Croati in guerra o con una pace meno vantaggiosa, soccombiamo come lo devono uomini generosi, e la nostra Dinastia, la nostra forma di governo non saranno pregiudicati nell'opinione e risorgeranno anche dalle rovine; ma se la nostra condotta sarà tale che si potrà ragionevolmente dire al popolo che con altra forma di governo si sarebbero fatti sforzi maggiori, ed egli avrebbe avuto la vittoria, o almeno avrebbe salvo l'onore, io lo dico perchè lo sento, la nostra forma di governo, la nostra Dinastia sono gravemente pregiudicate e scosse nei fondamenti.

Io ben m'immagino perchè i ministri omisero di scuotere l'entusiasmo del popolo; essi certo temettero che, una volta risvegliate le masse, esse loro sfuggissero di mano, e servissero appunto a quel partito che non calcola i sacrifici per realizzare le sue teorie, e certo la difficoltà non manca di valore, perchè per maneggiare un movimento popolare, dominarne l'irregolare fermento, e condurlo a un certo determinato scopo, senza che devii dalla meta, vi vuol vigore di direzione, forza di convinzioni, elevatezza di sentimenti; ma ho già detto che il soccombere collo straniero avvilisce chi vi si adatta per elezione, e che l'avvilimento di un Governo lo scuote e lo pregiudica assai più gravemente che il pericolo inerente a un movimento di popolo da noi svegliato, da noi educato, da noi risolto a uno scopo generoso. Aggiungo ora che il non soffocare, il coltivare anzi l'entusiasmo del popolo è necessario, è indispensabile per condurre a buon esito anche la me-

diazione, che è la sola speranza e conforto dei ministri nell'ardua posizione in cui si sono collocati. Io penso che non vi sia uomo di senno, il quale creda che la mediazione otterrà dall'Austria, che non fu mai generosa, che si privi delle più belle e più fruttifere provincie dell'impero, riconoscendo l'indipendenza e l'autonomia d'Italia che ci hanno promesso i ministri, se i mediatori non sono disposti ad appoggiare i loro consigli cogli argomenti più validi delle loro baionette, dei loro cannoni; giacchè noi lo sappiamo per lunga e per luttuosa esperienza, la forza fisica è il solo genere di argomenti che trovi la via di penetrare nelle teste croate. Se ciò non fosse, l'Italia e l'Austria, invece di essere oggi in guerra, sarebbero da lungo tempo amiche, e lavorerebbero insieme colla Francia e l'Inghilterra non alla distruzione dell'uman genere, ma alla civilizzazione del mondo. Ora io dico che fin a tanto che i nostri ministri proseguiranno nella linea di condotta che hanno adottata, è impossibile che l'Inghilterra e la Francia siano disposte a spargere il sangue dei loro popoli e spendere i loro milioni a difesa nostra.

Se esse a ciò si risolvono, ciò devono fare o per calcolo d'interesse o per simpatia. Per calcolo d'interesse materiale non lo faranno, perchè bisognerebbe esser ciechi per non vedere che alle grandi potenze, che dispongono al di d'oggi a loro talento dell'Europa, conviene assai più la conservazione nel cuore di essa di un impero sfasciato e cadente, perciò servo di chiunque ha della forza, che la fondazione di un nuovo regno nel vigore della gioventù, pieno di risorse e di uomini capaci di svilupparle, e che non tarderà a voler dire la sua ragione nel consesso delle nazioni. È naturale che i Governi delle potenze mediatrici, destinati a fare l'interesse delle loro nazioni, non iscegliranno mai di sostituire un amico che bisognerà rispettare, a un impero per debolezza interna obbligato a sempre cedere, a sempre comperare il loro favore, la loro protezione; non iscegliranno di sostituire un regno indistruttibile a un impero che, essendo sempre in dissoluzione, offre loro e speranza d'aumento di territorii e facili compensi con cui terminare le quistioni proprie.

Se dunque l'Inghilterra e la Francia combatteranno per noi lo faranno per simpatia, e sono capaci di farlo, perchè sono popoli generosi, nei quali gl'interessi morali della civilizzazione dell'uman genere ponno valere quanto e soverchiare anche gl'interessi materiali.

Ma la simpatia, o signori, non è un calcolo dell'intelletto, non è un atto della volontà; essa non si fa nascere con raziocinii, non si ottiene con preghiere; essa è un sentimento involontario dell'uomo che nasce spontaneo e irresistibile ogni volta che si toccano le fibre più nobili del cuore umano. Ora che hanno fatto i ministri per pulsare queste fibre? Essi hanno trascurato e lasciato traviare, e per quanto fu in loro soffocato e spento l'entusiasmo che esisteva naturale nel popolo. Se noi avessimo presentato all'Europa lo spettacolo di un popolo pronto a qualunque sacrificio per il trionfo della nobile nostra causa, credete voi che la Francia e l'Inghilterra avrebbero potuto trattenersi dal simpatizzare per noi e dal soccorrere? Non è possibile. Studiate la natura del cuore umano e vi convincerete che non era possibile. Volgete uno sguardo alle varie fasi dell'opinione pubblica in Francia e in Inghilterra a nostro riguardo nei passati mesi, e vi convincerete della verità delle mie parole.

Quando Milano affrontò una lotta, che forse i nostri ministri avrebbero giudicata imprudente, ma tutto il mondo giudicò generosa; quando le città lombarde e venete cacciarono tutti i reggimenti croati con dei movimenti di popolo, che i nostri ministri avrebbero giudicati inutili, perchè non strategici, e

non fatti da truppe regolari le sole capaci di far la guerra; quando noi passammo il Ticino con una risoluzione, che i nostri ministri avrebbero chiamato e i loro difensori chiamano temeraria, ma tutto il mondo ammirò; quando dopo quattro mesi di vittorie ebbimo dei rovesci, allora la simpatia della Francia e dell'Inghilterra era per noi, e lo provano la loro stampa periodica, i loro discorsi ai Parlamenti, le loro promesse di protezione, di soccorso, la dichiarazione delicata del presidente della repubblica francese del suo dispiacere che avessimo aspettato sino ai rovesci per chiamarla in aiuto; ma allora noi ci presentavamo ai loro occhi come un popolo valoroso, risoluto a farsi distruggere piuttosto che cedere o disonorarsi, e i fatti di città e di cittadini alieni per indole, per abitudine, per sesso dalla guerra, che affrontarono la morte, parlavano alle fibre nobili del cuore umano. Ma quando videro che anche dopo i rovesci, prima che fossero giunti i loro soccorsi, ci ostinavamo a voler fare non una guerra a morte per la causa vitale d'indipendenza e di libertà, ma una guerra assurda d'eserciti (dico assurda, perchè una guerra di soli eserciti del Piemonte contro l'Austria è assurda), allora ci giudicarono incapaci del grande scopo, e la simpatia svanì almeno in gran parte, e ne sono sintomi per noi terribili la loro stampa periodica, i loro discorsi, il ritardo dell'esecuzione delle promesse. Non poteva essere altrimenti, o signori; la simpatia non si comanda o persuade, la simpatia s'acquista con atti generosi oltre il comune. Una guerra regolare, ordinaria di soldati che fan la guerra per mestiere o per inclinazione o per forza non scuote il cuore dell'uomo: è la guerra di cittadini pacifici, di donne, di ragazzi, che avean scossi i cuori dei Francesi e degl'Inglese; e li scuoterà ancora; essa sola può far nascere la simpatia capace o di dar valore alla mediazione o di soccorrerci nella guerra.

Lo stupore momentaneo in cui sono i popoli, che non vorrebbero con moti incostanti turbare l'azione del Governo, fu interpretato per freddezza nostra dagl'Inglese e dai Francesi, in una guerra nella quale la freddezza è delitto, è viltà; e non si può aver simpatia per un popolo creduto vile.

E questa loro interpretazione erronea (giacchè l'entusiasmo esiste, ed esiste sotto la superficie tremendo, e non sarà impossibile che, avendolo noi trascurato in balia di se stesso, non avendo noi saputo od osato impadronircene, disciplinarlo e disporlo nelle nostre file, altri più coraggiosi o più audaci ne afferrino la direzione), e questa interpretazione erronea fu favorita dai ministri, che non solo neglessero, ma soffocarono quest'entusiasmo. Dico soffocarono, perchè veramente farà epoca nella nostra storia che durante una guerra di nazionalità, d'indipendenza e di libertà, una guerra che può cancellare la Dinastia di Savoia dal novero delle famiglie regnanti, durante un armistizio di pochi giorni, dopo una disfatta, il Governo abbia avuto il coraggio di confidare tutti i nostri destini all'esito sempre incerto e fortuito di una sola altra battaglia quando non si potesse aver pace, e nel tempo stesso abbia avuto tanta freddezza d'intelletto, tanta calma di cuore da potere in quei giorni stessi ideare, studiare e promulgare una legge di polizia, della quale maggior refrigerante a qualunque genere d'entusiasmo era impossibile concepire. Chi non ci crederà e in Francia e in Inghilterra già rassegnati al nostro destino, noi presso i quali, nelle circostanze in cui siamo, che essi credevano gravissime e vitali tanto da assorbire esse sole tutti i pensieri del Governo, tutti i sentimenti del popolo, il Governo si occupa di fare, ed il popolo riceve tranquillo una legge organica di polizia! Veramente se non fossi nel paese, se non vedessi e toccassi con mano lo stato reale delle cose non simpatizzerei per quel popolo che avessi a giudicare

da questi soli dati, a cui vedessi prendere queste sole misure in queste circostanze.

Concludo questo già troppo lungo discorso osservando che avendo bensì il Governo molto fatto, ma ommesso alcune cose delle più essenziali, che non conoscendo noi le basi della mediazione, e non avendo ancor discussa nessuna delle sue leggi, non siamo abbastanza illuminati per accordare per ora nè un voto di fiducia, nè un'approvazione del passato, perchè un voto così autorevole di uno de' corpi della legislatura non si deve concedere così leggermente, non chiesto, e senza bisogno, per cui si risolverebbe in un estraneo complimento; e propongo che si sospenda la deliberazione sul voto proposto a tempo più opportuno. (*Applausi fragorosi*)

(Gazz. Piem.)

FINELLI, ministro dell'interno. L'onorevole senatore viene negando l'approvazione al modo con cui si condusse il Ministero dopochè tolse in mano le redini della pubblica cosa.

Questa sua negazione o sospensione si appoggia a' fatti che sono secondo lui assolutamente irrimediabili e consisterebbero in asserire che noi abbiamo spento l'entusiasmo del paese, e che non abbiamo messi in atto i mezzi i quali solo avrebbero potuto ridestarlo. Signori, io credo che eglino tutti conoscano assai bene il nostro paese, e vedano pure se per l'educazione che ebbe sinora possa accendersi d'entusiasmo per una guerra dell'indipendenza italiana. Ora i mezzi che il signor senatore viene annoverando possono giovare soltanto ad eccitare un pensiero che esiste bensì nel petto di gran parte degl'intelligenti, ma non già nelle masse. Ora noi crediamo che ciò sarebbe stato impolitico, e l'abbiamo detto appunto nel rendiconto.

Noi avevamo fiducia che in cotale masse si sarebbe potuto svegliare quell'entusiasmo cui il signor senatore accenna. Invece abbiamo potuto comprendere che questi mezzi avrebbero partorito un effetto contrario, che si sarebbe cioè ridestato molto più forte lo spirito di municipalismo (il quale, noi non possiamo negarlo, esiste tuttavia), e che quando fosse stata chiamata la massa intera a sopportare immensi sacrifici, immense privazioni, a porsi in uno stato di cui essa non ha un'idea giusta, non avrebbe corrisposto; perchè, correndo funestissimi tempi, avrebbe rigettato l'idea che noi riconosciamo essere santa e tale da doversi ad ogni modo propugnare.

Noi avremmo temuto che allora appunto queste misure, le quali si riassumono in una perpetua agitazione, in un perpetuo subbuglio di passioni, avrebbero sollevato un'altra parte della nostra popolazione, la quale non trova vita fuorchè nel disordine e non mai nell'ordine; ed allora avremmo veduto che una gran parte di quelli che respirano soltanto le idee di tranquillità, che cercano l'ordine, si sarebbe ribellata contro questo giusto assetto, ed avrebbero pur detto che queste istituzioni libere, che noi oggi soltanto abbiamo instaurate in questa nostra patria, avevano prodotto tale frutto da portare ovunque lo scompiglio, e sconvolgere la società persino dalle fondamenta! Ed allora avrebbero pur detto che il generoso Principe, il quale largiva a' suoi popoli le riforme, le istituzioni liberali, aveva tradito la sua patria. Ora noi abbiamo creduto che ci fosse invece molto più assennatezza nel ricomporre la forza dell'esercito, nel dimostrarsi di nuovo preparati a scendere in campo con un'armata che da antichi tempi ha fama di coraggiosa, di valorosa, e d'illustre, ed illustre per memorandi fatti.

Quando le potenze mediatrici ci venivano ad offerire quella stessa mediazione, la quale era stata sollecitata dal Ministero precedente (lo dico, perchè abbiamo documenti), non è il no-

stro Ministero che abbia emessa l'idea di siffatta mediazione, e da che siamo spinti a dirlo, affermiamo che l'idea di mediazione fu proposta dal Ministero precedente; allora noi diciamo che, trovando un'idea la quale tendeva ad essere utile, e la quale era offerta dalle potenze istesse, perchè avrebbero salvato con ciò l'Europa da una guerra universale, da noi non si doveva ricusare.

Noi ci rechiamo ad onore di aver dato l'esempio che, mentre ci preparavamo tutti ad una guerra terribile, tuttavia non si trascurava da noi l'ordine interno.

Noi abbiamo dato l'idea alle potenze mediatrici delle nostre stesse forze, e facemmo vedere che abbiamo tali mezzi da poter ricomporci ad ogni istante, anche quando la sventura nuovamente sopra noi cadesse; ed è perciò che noi abbiamo creduto non si dovesse intralasciar di ordinare la pubblica sicurezza dal momento che erano caduti tutti gli ordini antichi; ed abbiamo più volte sentito lamentare anche nello stesso Parlamento come nulla si fosse operato per rassettare un altro ordine sopra quello che si trovava.

Noi abbiamo avvisato che si dovesse pigliare occasione per instabilire un'amministrazione, la quale ristorasse l'ordine, togliesse assolutamente l'idea di una vessazione continua, e conducesse invece quella della tutela dei cittadini e delle proprietà. *(Applausi)*

Noi non crediamo perciò in questa parte d'aver in alcun modo demeritato del paese. Non abbiamo creduto (lo ripetiamo) che si potesse col suonare le campane a stormo, col far predicare per le piazze, col far trarre colpi di cannone, ridestare l'entusiasmo della nazione; noi l'avremmo atterrito, e la nazione si sarebbe alzata per dire: quest'ordine di cose io non voglio. *(Applausi)*

ALCUNI SENATORI. Ai voti! *(Gazz. Piem.)*

PLEZZA domanda la parola per risponder al ministro dell'interno. *(Gazz. Piem.)*

UN SENATORE dice che allora la seduta sarebbe prolungata di troppo. *(Gazz. Piem.)*

STARA. Dirò due parole soltanto dopo la luminosa discussione che ha avuto luogo: la quistione mi pare ventilata e chiarita. Cotal quistione, che si sta ora agitando, è quistione di vita o di morte; e ciò che concorre a renderla più grave si è che nell'indugio a risolverla sta la nostra rovina. Come già si disse con ragione di Fabio Massimo, che *cunctando restituit rem*, con non meno ragione si può dire di noi che *cunctando* corriamo ad un'aperta rovina. Importa quindi assai più (ed il Ministero lo sente con noi) d'uscire il più presto possibile da questo stato anormale, da questo stato di violenza, da questo stato che ne rode e consuma a poco a poco. Premessa quest'osservazione, mentre dichiaro d'approvare la condotta del Ministero, sottopongo alla deliberazione del Senato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, dichiarandosi soddisfatto del rendiconto che gli è stato fatto dal Ministero, e delle spiegazioni e schiarimenti datigli, e ritenute le dichiarazioni e promesse del medesimo, passa all'ordine del giorno. » *(Gazz. Piem.)*

DE LA CHARRIÈRE. Quant à l'ordre du jour motivé, on a présenté plusieurs formules; il me semble que M. le Président doit mettre d'abord aux voix la formule la plus simple; si elle est acceptée, les autres formules seront implicitement rejetées; il n'y aura même pas lieu de délibérer. *(Gazz. Piem.)*

IL PRESIDENTE. Consulto la Camera se si deve passare ai voti. Io credo che per la regolarità della discussione, si debba votare sulla proposta del cav. Maestri, la quale si allontana maggiormente dalle altre, ed è la più semplice. *(Gazz. Piem.)*

DE LA CHARRIÈRE. Ce n'est pas la plus simple; la plus simple est celle du sénateur Stara; elle est la plus distincte.

(Gazz. Piem.)

ALPIERI. Mi pare che non si possa dire che sia la più semplice, essendosene lette sette, lo che ingenera una confusione d'idee. *(Gazz. Piem.)*

IL PRESIDENTE. Si leggeranno adunque tutte di bel nuovo. *(Gazz. Piem.)*

GIOVANETTI, segretario, legge la proposizione Maestri. *(Gazz. Piem.)*

« Che il Ministero faccia urgente istanza alle potenze mediatrici, acciocchè vogliano significare all'Austria un termine brevissimo e perentorio, nel quale debba rispondere se accetta o ricusa le condizioni della mediazione: o il sì o il no: il silenzio sarà reputato come un rifiuto, come una dichiarazione che l'Austria vuol cessato l'armistizio e continuata la guerra. » *(Verb.)*

MAESTRI. Questa proposizione non tende nè ad approvare nè a disapprovare. *(Gazz. Piem.)*

IL PRESIDENTE. Questa sarebbe una nuova proposta. A tenore del regolamento bisogna che sia appoggiata da quattro membri. *(Gazz. Piem.)*

MAESTRI. Non è proposta su cui si possa deliberare, giacchè, come dissi, essa è fatta al Ministero in via di *ragionamento* e di *osservazione*; nè può essere altrimenti, poichè il Ministero essendo giudice dell'opportunità della guerra, è necessario rimettere alla sua saggezza tutto ciò che vi si riferisce. *(Gazz. Piem.)*

IL PRESIDENTE. Prego il cav. Giovanetti di leggere le altre proposizioni. *(Gazz. Piem.)*

GIOVANETTI, segretario, li legge successivamente: *(Verb.)*

Ordine del giorno del senatore Petitti (1):

« Il Senato, udita la relazione dell'operato, sentiti gli schiarimenti dati, riconosce che il Ministero ha provveduto, in ragione dei tempi e dei bisogni, e che si è posto in grado di provvedere ancora all'evenienza dei casi ulteriori, come potranno richiedere la dignità e l'interesse della nazione.

« Ancora, valutando il Ministero l'opportunità della quale solo è giudice, ed operando colla necessaria risoluzione d'animo cui si mostra disposto, assumendone la responsabilità, crede il Senato dover approvare le determinazioni prese, e, confidando in quelle annunciate, passa all'ordine del giorno. » *(Gazz. Piem.)*

Ordine del giorno del senatore Peyron:

« Io propongo che il Senato approvi quanto il Ministero operò nei varii rami de' servizi pubblici, approvi la sua condotta politica nella vertenza della mediazione, della guerra e della pace, e gli dia ancora un voto di fiducia. » *(Verb.)*

Ordine del giorno del senatore Di Collegno Giacinto:

« Il Senato, soddisfatto dei provvedimenti presi dal Ministero nei due mesi trascorsi, e confidando nella promessa da esso fatta di aggredire la guerra quando riconosca che l'Austria voglia di troppo prolungare lo stato d'indecisione attuale, passa all'ordine del giorno. » *(Verb.)*

(1) Secondo il verbale il senatore Petitti avrebbe ritirato il suo ordine del giorno in seguito alla presentazione di quello del senatore Cibrario.

Ordine del giorno del senatore Cibrario :

« Attesochè dal rendiconto del Ministero appare sufficientemente che le basi della mediazione anglo-francese dal Ministero accettate sono l'indipendenza d'Italia e la costituzione di un forte regno dell'Alta Italia ;

« Attesochè dallo stesso rendiconto e dalle ulteriori spiegazioni date al Senato risulta che il Ministero ha fatto e sta compiendo tutte le provvisori atte ad abilitarlo a riprendere quando che sia le ostilità; che esso Ministero è disposto a rompere la guerra alla prima occasione opportuna, quando la mediazione anglo-francese non riesca ad una pace onorevole o ne sia troppo protratta la conclusione ;

« Il Senato, approvando la politica del Ministero, e lodandone l'operosità, passa all'ordine del giorno. » (Verb.)

Ordine del giorno del senatore Plezza :

« Il Senato sospende per ora il voto di fiducia e di approvazione del Ministero. » (Verb.)

Ordine del giorno del senatore Stara :

« Il Senato, dichiarandosi soddisfatto del rendiconto che gli è stato fatto dal Ministero, e delle spiegazioni e schiarimenti datigli, e ritenute le dichiarazioni e promesse del medesimo, passa all'ordine del giorno. » (Verb.)

PETITTI. Io concordo colla proposizione del cavaliere Cibrario. (Gazz. Piem.)

PEYRON. Dichiaro io pure di unire il mio voto alla proposizione del cav. Cibrario. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Dunque porremo ai voti la più spiegativa. (Gazz. Piem.)

ALCUNI SENATORI. No, no, la più semplice. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Onde la più semplice.... (Gazz. Piem.)

ALFIERI. La più semplice è quella dell'avvocato Plezza. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Essa è una nuova proposta; interrogo la Camera se sia appoggiata.

(Fattone l'esperimento, riesce negativo.)

Viene ora la proposta del senatore Stara. (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. Il faut la relire (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Si legga dunque nuovamente. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI, segretario, ne dà nuova lettura. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io ne propongo l'adozione. Chi vuole approvarla, si alzi.

(Se ne fa la prova, ed è adottata.)

Si vuole forse la controprova? (Gazz. Piem.)

STARA. C'è la maggioranza decisiva. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. C'è la maggioranza. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI, segretario. Dobbiamo passare ai voti. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Se avessero chiesto lo scrutinio segreto, l'avrei ammesso. (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. Sur l'ordre du jour il n'y a pas de vote à donner. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Giovanetti è pregato di leggere le domande di congedo dei nostri colleghi. (Gazz. Piem.)

**CONGEDO AI SENATORI D'ANGENNES, BILLET
E GIULIO.**

GIOVANETTI, segretario, dà lettura delle domande di congedo dei senatori D'Angennes, Billet e Giulio, i primi due per affari delle loro diocesi ed il terzo per motivo di salute (1). (Accordati.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. Ora consulterò la Camera sul giorno che intende fissare per la discussione della proposta legge circa la tariffa in favore delle comunità. (Gazz. Piem.)

ALCUNI SENATORI. Si mandi l'avviso a domicilio. La seduta è sciolta alle ore 4 $\frac{3}{4}$. (Gazz. Piem.)

(1) Nel rendiconto stampato nella *Gazzetta Piemontese* è pure accennata la domanda di congedo del senatore Ricci Francesco.

SENATO DEL REGNO
SESSIONE DEL 1848

TORNATA DEL 26 OTTOBRE 1848

- 31 -

PRESIDENZA DEL MARCHESE ALFIERI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Allocuzione del vice-presidente — Rettificazioni al verbale — Spiegazioni del senatore Plezza sopra il discorso da esso pronunziato nella precedente seduta — Osservazioni del vice-presidente sulla massima d'uso che una Camera si astenga dal fare allusione a ciò che si dice nell'altra — Presentazione e dichiarazione d'urgenza del progetto di legge per una leva straordinaria — Il Senato si ritira negli uffici — Ripresa della seduta pubblica e adozione di detto progetto di legge.*

Si apre la seduta alle ore 2 1/4 pomeridiane. (Verb.)

ALLOCUZIONE DEL VICE-PRESIDENTE.

IL PRESIDENTE. Nell'assumere per la prima volta l'incumbenza affidatami dalla bontà del Re di supplire nella presidenza gli onorevoli e sapienti personaggi che il magistrato della giustizia ama di vedere ne' suoi sacrarii, io con non minor confidenza mi raccomanderei alla benevolenza vostra se non pensassi esservi abbastanza noto che io non mi sono mai creduto di poter ambire un così alto seggio fra voi.

Fedele alle opinioni che io ho altamente fin qui professate, ma libero da ogni spirito di antagonismo, con tutto l'animo io mi adoprerò ad assicurare, mercè l'osservanza del regolamento nostro, e con tutta imparzialità, la chiarezza, l'ordine, il decoro delle vostre deliberazioni, e sarò contento se col'opera potrà acquistarmi qualche benemerenzza della quale vi piacque spesso volte onorarmi. (Applausi)

Il cav. Giovanetti legga il processo verbale dell'ultima seduta. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI, segretario, dà lettura del processo verbale. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Domando la parola. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Cibrario ha la parola. (Gazz. Piem.)

RETTIFICAZIONI AL VERBALE.

CIBRARIO. Quando ho proposto nell'altra adunanza un ordine del giorno motivato ho spiegato chiaramente, mi pare, essere mia opinione che si dovessero con precisione dichiarare i motivi per cui il Senato concedeva questa approvazione. Ho detto che nella mia opinione importava alla dignità del Senato ed all'interesse dell'Italia che questi motivi fossero chiaramente espressi. Dunque pregherei il signor segretario di far notare queste poche parole che ho premesse all'esposizione dell'ordine del giorno. C'è ancora un'altra osservazione la quale non voglio pretermettere, perchè tengo a grande onore che un mio onorevole collega, il senatore Peyron, abbia di-

chiarato di accostarsi anch'egli alla mia proposizione. Di ciò non credo che il verbale abbia fatto parola. In ultimo, mi sembra che il signor senatore De La Charrière abbia proposto anch'egli un ordine del giorno. (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. Non, non. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Parmi aver egli detto che l'ordine del giorno fosse privo di motivi. Credo esser questo il senso che io trassi dalle sue parole. (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. J'ai dit que les motifs de l'ordre du jour motivé se terminent dans les explications du Ministère ou dans les raisonnements des sénateurs qui l'ont soutenu: je n'ai présenté aucune formule; je n'ai pas fait de rédaction. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Il me paraît qu'il en avait proposé un, mais qu'il ne fut pas motivé du tout. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Chiederei se sono ammesse le osservazioni del senatore Cibrario.

(Sono ammesse.) (Gazz. Piem.)

SPIEGAZIONI DEL SENATORE PLEZZA SOPRA IL DISCORSO DA ESSO PRONUNZIATO NELLA SEDUTA PRECEDENTE.

PLEZZA. Domando la parola.

Siccome l'altro giorno non mi è stato permesso di rispondere al Ministero, richiederei che risultasse dal verbale che io, quando ho parlato e di leva in massa e di movimento di popolo, non ho mai inteso di dire che si dovesse recare in atto la leva in massa subito, ma solo che si dovesse preparare lo spirito della popolazione, affinchè fosse disposta ad effettuarla quando la necessità ne facesse nascere il caso. Avrei voluto che si fosse spiegata bene al popolo, e singolarmente a quello delle campagne, l'importanza di questa guerra. Che, ove noi fossimo stati forzati a riprenderla per decidere e dell'indipendenza d'Italia e delle libertà nostre e della sorte della Dinastia, il popolo fosse ben penetrato e fosse disposto a prendere le armi a tutela del paese nel caso in cui l'armata avesse avuto un rovescio. Bramerei pure che il signor segretario scemasse alquanto il dolore troppo duro in quella stessa parte del verbale che riguarda ciò che ho detto. Imperocchè sembrami che la sua penna ne abbia un po' caricati sfavorevol-

mente i colori, esponendo parole che non sono quelle da me significate. Per esempio, esso vi accenna aver io detto che l'entusiasmo del popolo è stato spento nelle ultime sciagure, ed io invece dichiarai che cotale entusiasmo viveva tuttavia, che soltanto avrei bramato che esso venisse maggiormente coltivato e che il popolo fosse preparato e disciplinato in guisa da brandire le armi quando la sua libertà fosse minacciata.

Si assevera altrove aver io detto che la monarchia era minacciata. No, io significai che alla monarchia potrebbero per avventura venire gravi danni ove si fosse lasciato cadere quell'entusiasmo.

Si aggiunge aver io detto che il Governo demeritò colla sua debile condotta. Io non mi sono espresso per tal modo; che anzi dissi il Governo aver fatte molte cose bene, ma che avrei desiderato che avesse operato anche questo. (Gazz. Piem.)

OSSERVAZIONE DEL VICE-PRESIDENTE CIRCA LA MASSIMA D'USO CHE UNA CAMERA SI ASTENGA DAL FARE ALLUSIONI A CIÒ CHE SI DICE NELL'ALTRA.

IL PRESIDENTE. Ammesse le osservazioni del senatore Piezza, se ne farà la debita aggiunta nel verbale. La lettura del verbale mi suggerisce un'osservazione che credo non sia fuori di proposito, ed è questa: che in tutti i paesi ove il Parlamento è diviso in due Camere è massima osservata che ciascuna di esse si astenga dal fare allusione a ciò che si fa o che si dice nell'altra, siccome è avvenuto nell'ultima nostra discussione, in cui qualche singolare allusione si è fatta, impensatamente al certo e senza che ne derivasse veruna offesa all'altra Camera. Tuttavia, perchè nel verbale non se ne diede cenno, mi parve opportuno di fare questa osservazione, la quale metta in avvertenza il Senato per l'avvenire. E, se il Senato lo pensa, si potrebbero torre quelle parole che ricordano le allusioni direttamente. Prego coloro che approvano il processo verbale di alzarsi.

(È approvato.) (Gazz. Piem.)

PRESENTAZIONE, DICHIARAZIONE D'URGENZA E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA LEVA STRAORDINARIA.

IL PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola. (Gazz. Piem.)

DABONEDA, ministro della guerra, presenta il progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati il 24 ottobre per una leva straordinaria. (F. Doc., pag. 170.) (Gazz. Piem.)

Essendo urgente di attivare questa leva, io pregherei il Senato di volersene occupare nel più breve termine possibile. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il Senato dà atto della presentazione della legge. Giusta il desiderio espresso dal ministro, io prego il Senato di venir ai voti se sia il caso di dichiarare d'urgenza la legge di cui si tratta; in conseguenza, coloro che sono di tale avviso sono pregati di alzarsi. (Gazz. Piem.)

(È adottata l'urgenza.) (Gazz. Piem.)

Coloro che sono di avviso contrario sono pregati eziandio di alzarsi. (Gazz. Piem.)

(Un senatore si alza.) (Gazz. Piem.)

Ora che la legge è dichiarata d'urgenza, proporrei che i signori senatori si ritirassero momentaneamente nei loro uffici per esaminarla, e quindi di nuovo si radunassero affinché, compiutane la lettura, si deliberi fin d'oggi sulla medesima. (Gazz. Piem.)

UN SENATORE. Ma si potrà averla stampata?

IL PRESIDENTE. Se ne faranno fare le copie necessarie. (La seduta è sospesa alle ore 3 1/4, e i senatori si ritirano negli uffici.) (Gazz. Piem.)

RIPRESA DELLA SEDUTA.

I senatori rientrano alle ore 4.

IL PRESIDENTE. Signori, la seduta è riaperta.

Viene all'ordine del giorno la relazione sul progetto di legge presentata testè, colla quale è chiamata all'armi una leva sui nati nell'anno 1829. Il relatore signor Collegno ha la parola. (Gazz. Piem.)

DI COLLENO GIACINTO legge la relazione della Commissione. (F. Doc., pag. 170.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. Ora si apre la discussione generale sul progetto. Non vi è alcuno che domandi la parola?... Non essendosi domandata la parola da nessuno, si passa alla discussione dei singoli articoli. (Gazz. Piem.)

« Art. 1.

Nessuno domanda la parola?... Io metto ai voti questo articolo. (Gazz. Piem.)

(È approvato.) (Gazz. Piem.)

« Art. 2.

Se nessuno domanda la parola, metto anche ai voti questo articolo. (Gazz. Piem.)

(È adottato all'unanimità.) (Gazz. Piem.)

Ora non resta che il voto complessivo sulla legge, il quale avrebbe d'uopo d'uno scrutinio segreto. Il senatore segretario Quarelli è pregato di far l'appello nominale. (Gazz. Piem.)

(Fattosi l'appello, si procede ai voti. I votanti sono 36 e tutti votano in favore.) (Gazz. Piem.)

La legge è approvata ad unanimità. (Gazz. Piem.)

Niuna cosa essendovi all'ordine del giorno, la seduta è sciolta (ore 4 1/2), e sarà dato avviso a domicilio per la prossima adunanza. (Gazz. Piem.)

TORNATA DEL 30 OTTOBRE 1848

PRESIDENZA DEL MARCHESE ALFIERI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Congedo ai senatori Balduino, Di Collegno Giacinto e De Cardenas — Omaggi — Comunicazioni del Ministero sovra alcuni tumulti avvenuti in Genova il 28 e 29 ottobre — Verificazione dei poteri e giuramento dei senatori Gallina e Gallini — Osservazioni del senatore De La Charrière sul congedo della riserva — Relazione e discussione del progetto di legge concernente le norme per le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli.*

Si apre la seduta al quarto dopo il tocco. (Verb.)

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato senza osservazioni.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. Il segretario Giovanetti darà lettura al Senato d'alcune lettere sia per congedo che per presentazione d'alcune opere. (Gazz. Piem.)

CONGEDO AI SENATORI BALDUINO, DI COLLEGNO GIACINTO E DE CARDENAS.

GIOVANETTI, segretario, legge tre lettere di domanda di congedo temporario: la prima del senatore Balduino, l'altra del senatore Giacinto Collegno, la terza finalmente del senatore De Cardenas.

(Accordato il chiesto congedo.) (Gazz. Piem.)

OMAGGI.

GIOVANETTI, segretario. Legge quindi una lettera del nobile avvocato Enrico Prandi, colla quale fa omaggio alla Camera d'un nuovo suo opuscolo *Sulla società agraria*.

Dà anche lettura di tre altre lettere: la prima del professore di filologia greca e latina e di storia universale, revisore-stenografico del Senato, Bernardo Bellini, colla quale fa omaggio alla Camera d'un poema in dieci canti, intitolato: *L'arte della guerra*, del conte Du-Pont, da esso lui traslatato in versi italiani, e dedicato a S. M. il re Carlo Alberto.

Il Senato conosce il signor Bellini come uno de' professori più distinti in lingua greca e latina, e come uno de' migliori letterati d'Italia.

Il signor Pier Luigi Donnini, anche stenografo del Senato, fa omaggio alla Camera d'una sua opera intitolata: *I Commentari della rivoluzione italiana*, riserbandosi, appena il possa, di presentarne altra sua assai maggiore, cioè della traduzione delle venti commedie di Plauto, che non può ora, esule qual è, far venire di Cremona, sua patria.

Il Donnini eziandio è uno de' più distinti letterati d'Italia.

Viene ultima una lettera del signor Pietro Corelli, revisore

pur esso nel servizio stenografico del Senato, con cui fa omaggio alla Camera d'alcune sue opere, alle quali il pubblico fece miglior viso, cioè tragedie e poesie varie; *Fra Girolamo Saronarola*, storia del secolo xv; *Oliviero Capello*, storia del Monferrato del secolo xvi.

A questo pure tributa ben giusti elogi. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Interprete de' sentimenti del Senato, io ringrazio l'avvocato Prandi, il professore Bellini ed i signori Donnini e Corelli per l'offerta fatta al Senato d'alcune loro opere.

L'ordine del giorno porta ora di sentir la relazione sul progetto di legge per le licenze agli esercenti di pubblici stabilimenti e spettacoli. (Gazz. Piem.)

COMUNICAZIONI DEL MINISTERO SOVRA ALCUNI TUMULTI AVVENUTI IN GENOVA IL 28 E 29 OTTOBRE.

PINELLI, ministro dell'interno. Domando la parola.

Ho chiesto la parola per recare a notizia del Senato alcuni fatti dolorosi di Genova, di cui forse alcuno di voi, signori, ha già prima avuto contezza per corrispondenze particolari. I movimenti di Genova furono suscitati da un partito piccolo sì, ma ardimentoso, che si agita in tutti i momenti ed attende le occasioni per giungere ad eccitare il disordine.

I fatti ultimi di Toscana diedero la parola, per dir così, del raccoglimento a questi perturbatori. Fu nella sera del 28 corrente affisso per la città un cartellone a lettere cubitali che portava l'iscrizione: *Viva la Costituente italiana!* Allora le autorità presero le misure che la legge stessa indicava, cioè che questo affisso, il quale provocava certamente alla sedizione, al riconoscimento d'una bandiera che non è la nostra, dovesse essere tolto e fosse arrestato chi era preso in flagrante.

Questo arresto, eseguitosi dai carabinieri reali, appoggiati da una pattuglia di guardie nazionali mista di truppa, diede occasione ad un assembramento di varii rifuggiti e di monelli, i quali, schiamazzando, fischiarono la pattuglia che avea eseguito siffatto arresto. La fermezza e l'imperturbabilità della pattuglia evitò ogni scontro con questi mal consigliati; però si andò ingrossando tale assembramento, il quale si portò al

palazzo ducale, e parve che avesse intenzione d'introdursi nel palazzo stesso a liberar l'arrestato. Ma, respinto dalla fermezza della guardia nazionale che vi si trovava colla truppa, rivolse i suoi passi verso il palazzo Tursi, dov'è il quartiere della guardia nazionale. Ivi crebbe il tumulto, e si giunse persino a minacciare di morte il comandante della guardia nazionale, il marchese Lorenzo Pareto ed il colonnello Federici, e tutti quelli che s'opponcano a queste ostili mire, le quali si formarono allora con istanza perchè venisse un mandato di porre in libertà l'arrestato; al che si rifiutarono le autorità, osservando che l'arresto dovea fare il suo corso legale e che quindi dovesse l'autorità provvedere.

Essendo cresciuto questo assembramento, e minacciandosi anche di dare la scalata al palazzo, la guardia nazionale che lo difendeva fece fuoco, e ne conseguirono alcuni ferimenti. Venne ferito gravemente un certo Rossi, lombardo; altri poi meno gravemente, anzi non vi fu nessuna gravità. Tuttavia avvenne un fatto doloroso, ed è che uno di questi avventati giovani, certo avvocato Castiglione, gettando egli stesso la sua pietra contro il palazzo, questa di rimbalzo lo ferì nelle tempie, sicchè cadde svenuto ed ora si crede morto. La fermezza delle truppe ed il contegno della guardia nazionale fecero sì che l'assembramento dovesse poi disciogliersi, e tornasse la città nella sua tranquillità.

L'indomani si rinnovarono ancora altri assembramenti; ma le stesse cause che avevano dissipato il primo bastarono per disperdere il secondo. In oggi le notizie ultime che ricevo sono che si teme sempre che si voglia tentare un movimento. Però l'ordine pubblico è guarentito dalla forza e dall'accordo assoluto tra la guardia nazionale e le truppe. Quindi credo che il paese può essere tranquillo sopra l'energia della forza pubblica e del Governo e la legalità del Governo stesso, per cui non vi sarà a temere nessun disordine ulteriore.

Però questi fatti diedero occasione al Governo perchè egli avesse a dare dei provvedimenti per trovar modo di dissipare un assembramento che si forma nella città di Genova di molti rifuggiti, i quali, sotto nome di Lombardi, di esuli per la causa italiana, ivi si riuniscono e tentano assolutamente di sconvolgere lo Stato, ed adoperano insieme a generare un nuovo Stato nello Stato medesimo. Il Governo credette suo dovere il distinguere quelli che veramente esulano per la causa nostra da quelli che esulano soltanto per procurare dei torbidi; epperò propose alla Camera dei deputati una legge, la quale tenda essenzialmente a conoscere quali siano gl'individui che si presentano sotto il nome d'esuli lombardi in questo Stato, ed a provvedere perchè quelli che hanno mezzi di sussistenza e giustificano della loro moralità possano tranquillamente rimanere dove loro meglio aggrada; e quelli poi che non giustificano i mezzi di sussistenza possano essere arruolati nelle truppe, se così vogliono, oppure, non potendo arruolarsi, siano diretti in alcuno dei depositi esistenti nello Stato, ove si provvederà pel loro mantenimento.

Questa legge fu portata alla Camera dei deputati, e domani sarà discussa d'urgenza. Mi riservo di farla passare e presentarla anche al Senato tosto che sarà votata dalla Camera dei deputati, pregando il Senato di tutta l'attenzione, di tutta la sua sollecitudine per dar modo al Governo d'antivenire ogni ulteriore disordine. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro degl'interni della comunicazione che ne fa, nè dubita che tutti concorrano nella fiducia che il Governo provvederà colla massima energia, conservando tuttavia la legalità, a mantenere l'ordine, che è la base principale d'ogni libertà.

(Gazz. Piem.)

VERIFICAZIONE DEI POTERI E GIURAMENTO DEI SENATORI GALLINA E GALLINI.

IL PRESIDENTE. Riparerò ad una mia dimenticanza, invitando il signor relatore del IV ufficio a far la relazione dell'elezione dei signori senatori conte Gallina e cavaliere Gallini. (Gazz. Piem.)

QUARELLI, relatore. A nome del IV ufficio ho l'onore di esporvi il risultamento della disamina per esso fatta dei titoli prodotti dai signori conte Stefano Gallina e cavaliere Giovanni Battista Gallini, stati nominati senatori con real decreto del 14 cadente mese.

Parlando in prima del signor conte Gallina, l'ufficio accerta che, essendo egli nato in marzo del 1799, avrebbe raggiunta l'età di 40 anni prescritta dallo Statuto.

Ritenendo poi che il medesimo ha coperto durante quasi dieci anni, cioè dal 1835 al 1844, la carica di primo segretario di Stato per gli affari delle finanze, a cui negli ultimi tre anni vennero uniti quelli dell'interno, e che successivamente venne nominato all'attuale impiego di presidente capo degli archivi, riconobbe come egli trovisi compreso in due delle categorie contemplate nell'articolo 33 dello Statuto, cioè a dire nella categoria 4^a relativa ai ministri segretari di Stato, e nella categoria 8^a che concerne i primi presidenti e presidenti del Magistrato di cassazione e della Camera dei conti, ai quali può essere equiparato per grado e per dignità il presidente capo degli archivi di Corte, insignito del titolo di presidente capo.

Passando ora al signor cavaliere Giovanni Battista Gallini, mentre accertava che il medesimo, essendo nato in febbraio del 1788, compie l'età prescritta, riconosceva poi che, avendo giustificato come da oltre i tre anni egli paghi, in ragione dei beni che possiede nelle province di Voghera e Tortona, una imposizione maggiore di lire 3,000, trovasi compreso nella categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto.

Risultando così stabilito che nei signori conte Gallina e cavaliere Gallini concorrono i requisiti voluti dallo Statuto per rivestire la qualità di senatore, l'ufficio unanime vi propone per organo mio di pronunciarne l'ammissione. (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. Je voudrais faire une observation à M. le ministre. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Quand ceci sera fini.

Ora propongo alla Camera di adottare le conclusioni del IV ufficio.

(La Camera adotta.) (Gazz. Piem.)

Il conte Gallina ed il cavaliere Gallini sono proclamati senatori del regno.

Leggerò la formola del giuramento. (Gazz. Piem.)

GALLINA e GALLINI prestano il giuramento. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore De La Charrière ha la parola. (Gazz. Piem.)

OSSERVAZIONI DEL SENATORE DE LA CHARRIÈRE SUL CONGEDO DELLA RISERVA.

DE LA CHARRIÈRE. Je ne sais pas si j'ai été induit en erreur: mais on m'a assuré, ce matin, que l'ordre avait été donné de renvoyer les réserves dans leur foyers. S'il en ait ainsi, je prierais M. le ministre de vouloir bien s'entendre avec son collègue de la guerre, afin que celui-ci prit les me-

sures convenables pour que la Savoie ne soit point laissée sans garnison. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Il Governo del Re, mentre presenta una legge per mantenere la promessa di fare una nuova levata di giovani iscritti, crede che questo mezzo possa dar facoltà di rinviare alle loro case le due classi di riserva del 12 e del 13. Certamente che nello stesso tempo si provvederà perchè la Savoia resti guernita di truppe. (Gazz. Piem.)

RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE LICENZE AGLI ESERCENTI DI ALCUNE PROFESSIONI, DI PUBBLICI STABILIMENTI E SPETTACOLI.

IL PRESIDENTE. Il relatore della Commissione per l'esamina del progetto di legge sulle licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, ha la parola. (Gazz. Piem.)

STARA legge la relazione, che, proposte alcune modificazioni, conchiude perchè il Senato adotti il progetto di legge. (V. Doc., pag. 149.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. S'apre la discussione generale sul progetto di legge. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. « La proposizione delle leggi apparterrà al Re e a ciascuna delle due Camere.

« Però ogni legge d'imposizione di tributi o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei deputati. » (Statuto, art. 10.)

Quest'eccezione alla proposizione d'una legge ha due parti: l'una riguarda l'imposizione di tributi, l'altra l'approvazione dei bilanci e conti dello Stato: l'una è generale, l'altra speciale.

Essendo generale la frase *imposizione di tributi*, essa abbraccia tutti i tributi diretti, indiretti, prediali, personali, mobiliari, regalie, gabelle, ecc. Quella di cui si disputa è *personale*. È una specie di patente.

Essendo generale, è indifferente che sia a vantaggio dei comuni o dello Stato; è inutile cercare quale ne sia l'oggetto, quale l'uso. È un tributo, un aggravio che cade sulla proprietà dei cittadini. Che importa al cittadino che sia aggravato per un motivo o per un altro? Per lui la cosa è uguale. E però lo Statuto gli dà le convenienti garanzie negli articoli 29 e 30, come vedremo.

La contribuzione è un peso che si sopporta mal volentieri: la sapienza del legislatore ha voluto che sia volontaria quanto era possibile; che il primo a concorrervi sia il popolo, cioè la Camera dei deputati, che più direttamente lo rappresenta, secondo l'opinione.

Rispetto ai contribuenti, che il danaro da sborsare sia per un oggetto o per l'altro, è indifferente; che si esiga dal tesoro regio o dalle casse comunali è pure indifferente. Le garanzie sono negli articoli 29 e 30 dello Statuto.

O la tassa è un tributo o non lo è. Se non è tributo, potrà sancirsi da tutt'altre autorità che dal triplice potere della Nazione, il Re e il Parlamento. Ma il Ministero ha riconosciuto che vi vuole la sanzione del Parlamento, e certo lo ha riconosciuto per l'articolo 30, il quale dice: « Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è consentito dalle Camere e sanzionato dal Re. »

Ora la parola *tributo* usata nell'articolo 30 dello Statuto ha lo stesso senso dell'articolo 10. Se tributo significa qua-

lunque aggravio, qualunque fassa nell'articolo 30, significa lo stesso nell'articolo 10. Epperò *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere possumus*; e per questo io sono d'avviso che questa legge sia ritornata al ministro degli interni, perchè di là venga rimessa alla Camera dei deputati, giusta l'articolo 10. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il ministro degli interni ha la parola. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. L'osservazione che fece l'onorevole precopinante nella supposizione intorno a ciò che avrebbe voluto che questa legge dovesse prima esser presentata alla Camera dei deputati, quasi che involgesse l'idea di un tributo, mi pare si appoggi sopra una falsa applicazione della parola *tributo*; la quale, secondo che viene contemplata dallo Statuto, si può unicamente riguardare per quelle gravanze che sono imposte sopra le persone o le proprietà per favore dello Stato.

La legge proposta non impone gravanze nei rapporti dell'individuo collo Stato; ma invece stabilisce i rapporti fra certi esercenti ed un comune qualunque. Per questo nello Statuto non sono certamente regolate nè la tassa provinciale, nè la tassa comunale; e perciò i Consigli provinciali e i comunali impongono da se medesimi le tasse loro proprie, e quelle riguardanti le proprietà o le persone si collegano e si comprendono sotto il nome di *tributo*.

Per una ragione più che essenziale si potrebbe dire che questo non è che il prezzo che paga chi ottiene la facoltà di esercitare un tal mestiere, una tal professione. La classe che abbiamo detto non entra nella proprietà, ma in questi esercizi di mestieri; e perciò è tutta accomandata ai municipii, i quali usano per essa una specie, a dir così, di monopolio nel concentrico del loro distretto; monopolio che è dato all'autorità pubblica per quella ragione di sorveglianza che deve esercitare sopra queste arti, le quali possono in qualunque modo turbar l'ordine ed influire anche alla pubblica sanità. Per conoscere questo adunque vuoi un modo di sorveglianza interna a cotale esercizio, dal qual modo si traggono anche i mezzi a dover sopperire alle spese di pagamento per questa sorveglianza stessa.

Quindi io credo che non si possa in nessuna guisa violare l'articolo 10 dello Statuto, non obbligandosi il Ministero a presentare questa legge prima alla Camera dei deputati, che non al Senato.

Tale questione fu anzi da un deputato della Camera stessa posta in campo, il quale, avendo riconosciuto dal pubblico foglio ufficiale come si fosse presentata questa legge al Senato, credette di dover rivendicare la prerogativa della Camera dei deputati, appoggiandosi appunto agli argomenti addotti dall'onorevole senatore.

Ma la Camera dei deputati passò all'ordine del giorno sopra siffatta proposta, apparendo dalla spiegazione d'una sola ragione che si era adottato il principio di passare prima al Senato, perchè egli non era occupato in nessun'altra discussione, e perciò poteva intanto attendere a questa; mentrèchè la Camera era in quel momento occupata, e non avrebbe potuto sollecitamente darvi passo.

Quindi rispetto a questa legge e per guadagnar tempo, e pure per la ragione intrinseca ch'essa non pare che contenga una vera approvazione d'un tributo a termini dell'articolo 10 dello Statuto, io credo che di essa debbasi mantenere la proposta davanti al Senato. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. La tassa disputata è un'imposizione differente dalle imposizioni che sono deliberate dai comuni, le quali sono speciali, e variano in ciascun comune secondo il bisogno.

L'imposta di cui si parla è generale ed uniforme per tutti i comuni dello Stato (ritenuta solo la ripartizione in tre classi), ed è imposta che viene decretata dal potere legislativo. Non si può dunque argomentare da quella a questa.

Rispetto poi alla Camera dei deputati, se si è fatta da lei la stessa questione, e si è dichiarata indifferente che il Senato la discuta prima (il che non mi consta), non avrei allora nulla a opporre.

Io promossi la questione pregiudiziale per un motivo di delicatezza e di convenienza nell'interesse del Senato, e non per altro; poichè non vorrei che la Camera ci attribuisse di pregiudicare la sua prerogativa, quella cioè dell'articolo 10 dello Statuto.

GIOVANETTI. Signori, a me sembra che, se si guarda all'indole ed al fine di questa legge, facilmente si possa convenire nell'opinione espressa dalla vostra Commissione. L'indole di questa legge non è finanziaria; il suo fine non è d'imporre un tributo generale; è diretta a regolare unicamente, secondo che l'utilità pubblica richiede, l'esercizio della libertà industriale. L'indole sua vera è amministrativa; il suo fine è di polizia urbana.

Ognuno sa che le libertà industriali debbono essere più estese che sia possibile, ma che però, quando altri si propone di esercitare un'arte, tocca, per così dire, al paese di sorvegliare se mai ne viene ad alcun privato od al pubblico un danno qualunque.

Ora egli è certo che l'esercizio delle industrie che sono annoverate nella tabella annessa alla legge che discutiamo, egli è certo, diceva, che può recare degli sconceri tanto nell'interesse privato come nell'interesse pubblico, e che quindi una autorità qualunque deve assumersi una sorveglianza, onde porre un conveniente limite all'esercizio di questa libertà.

Il Governo saviamente, a mio avviso, operando, ha voluto incaricare di cotale sorveglianza ciascun comune. Nell'incaricarlo adunque gli ha affidato l'interesse tanto degli abitanti quanto del comune stesso.

Certo questo richiede delle spese, richiede della perdita di tempo, e che alcun impiegato venga a ciò preposto; bisogna conseguentemente che un tal lavoro fosse retribuito. La retribuzione di lavoro che cosa importa? Un diritto a compenso.

Il Governo non ha voluto tuttavia farsi giudice della necessità e quantità di questo compenso, non ha voluto ingerirsi, se non in quanto che il comune non dovesse cadere in eccesso. Dunque non ha posto nessun tributo, ha lasciato al comune il diritto di stabilire o no questo compenso, e solamente ne ha limitato l'eccesso, l'abuso.

Quindi noi vediamo che dai termini della nostra legge può risultare che nessun'arte, in nessun comune, sia assoggettata a tassa quando le amministrazioni vedano che lo possono fare senza un aggravio soverchio del loro paese.

All'opposto, se mai alcuno di questi comuni volesse spingerlo alla speculazione, è allora che la legge viene a frenarlo.

Sotto questo aspetto adunque, questo non si può dire in alcun modo che egli sia un tributo; è la ricognizione d'una facoltà di farsi pagare un lavoro, facoltà che è annessa al diritto del lavoro stesso, qualunque sia il genere del medesimo.

La legge non si è ingerita che di recare un limite all'abuso, limite necessario perchè, essendo l'autorità comunale rivestita del diritto di stabilire un tal compenso, facilmente, o per alleviare altri pesi o per fare delle spese soverchie, potrebbe aggravarlo a danno dell'industria.

È dunque nient'altro che una vera percezione dell'esercizio dell'industria delle diverse arti, le quali sono state annoverate nella tabella annessa alla legge in discussione. Onde credo

che non vi possa essere la menoma difficoltà d'ammettere che questa legge non è contemplata nell'eccezione dell'articolo 10 dello Statuto.

Se noi adottassimo un altro criterio, l'eccezione portata dallo Statuto produrrebbe l'effetto che giammai nessuna legge potrebbe essere presentata prima al Senato, perchè qualunque legge si esamini importerà sempre una spesa o stipendio o altro pagamento qualunque, e conseguentemente l'eccezione porterebbe via la regola principale, regola preziosa, perchè si devono ampliare, per quanto sia possibile, i diritti dei due grandi corpi politici dello Stato nell'esercizio dei loro poteri.

Sotto il medesimo aspetto si è già trattata la questione in Senato, e si è detto che quell'eccezione non doveva, nè per delicatezza, nè per qualunque altro motivo, essere soverchiamente estesa; che anzi di sua natura le eccezioni devono tenersi alla lettera e strettamente al senso che presenta la parola nel comune uso, nella lingua legale adoperata, e come tale doversi tenere l'eccezione dell'art. 10 dello Statuto.

Adunque sotto questi due rapporti mi pare indubitato che la questione preliminare del preopinante possa essere rigettata.

MANNO. Nel chiedere la parola mi proponeva di svolgere questa stessa proposizione che il preopinante ha presentata alla Camera. Mi restringerò quindi a pochissime osservazioni ed argomenti per combattere le riflessioni del senatore Maestri, e ciò dalla stessa definizione che egli ha voluto dare alla parola tributo.

Egli ha detto che ogni legge di tributo doveva essere presentata alla Camera dei deputati, e che il tributo cadendo sul popolo, i rappresentanti del popolo, cioè la Camera elettiva doveva essere la prima a prenderne disamina.

Ora io domando se la tassa di cui si tratta riflette il popolo. La risposta è facile, e da essa deve emergere il dubbio. Mi inoltro ancor più avanti, e dico che nell'aver voluto equiparare i tributi ai vettigali dei Romani si è corso in qualche abbaglio.

I tributi, secondochè suona la parola, non sono altro che quei pesi i quali *tributum seu per tribus distribuuntur*. Questa etimologia, come dà il suono, è il significato vero della parola. In conseguenza oggigiorno i tributi sono quelli i quali si sopportano dal popolo; e, se si sopportano dal popolo, la Camera dei rappresentanti del popolo è investita del potere di esaminarli; tant'è che in Inghilterra si esaminarono dapprincipio nella Camera dei comuni le leggi di finanza, in quanto si sa che i privilegi dell'aristocrazia inglese mettevano tra la Camera alta e la Camera bassa una differenza molto più grande a ciò che appartiene alla rappresentanza del popolo, di quello che vi sia tra le Camere del Senato e dei deputati in Piemonte.

Io osservo ancora che la legge, parlando nell'articolo 10 per eccezione, parla d'imposizione di tributi. Ora io chieggo se vi sia tributo. Il tributo vuol dire una tassa, una gravezza nuova. Qui non si tratta che di restringere, modificare insomma diversi pagamenti, i quali erano già in uso ed erano qui in Torino applicati dal Vicariato; in altri paesi erano distribuiti negli uffizi di polizia e di piazza.

Non si tratta neppure d'imporre un nuovo peso; si tratta solamente di dare una nuova destinazione, cioè, come osservò il senatore Giovanetti, si tratta d'imporre un limite, un *maximum* di queste stesse retribuzioni; di modo che il potere municipale, che è investito della sorveglianza di questo servizio, non possa mai cedere nell'aggravare i cittadini.

Non è dunque il popolo, sono i particolari cittadini ai quali è libero di sopportare o non sopportare questo peso che si contempla.

Posta la cosa in siffatta considerazione, sparisce ogni dubbio che possa sorgere sulla competenza del Senato nell'accogliere primo questa legge. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Io ho richiesta la parola per aggiungere una osservazione, la quale mi sembra diretta e decisiva, in conferma dell'opinione, già così validamente difesa dall'onorevolissimo ministro e da altri fra noi senatori, che, cioè, non si possa alla denominazione *tributi*, nel senso in cui è impiegata nell'articolo 10 dello Statuto, attribuire il significato estensibilmente a ciò che è afferente a casse comunali, ma solo d'imposte da versarsi nell'erario a disposizione del Governo, e che, conseguentemente, la limitazione eccezionale in quell'articolo contenuta per dare, in fatto di tributi, la priorità di discussione e di deliberazione alla Camera dei deputati, è solamente applicabile a queste imposte e non a quelle.

L'osservazione è questa: che in quell'articolo 10, nella limitazione eccezionale suddetta, l'intento che ebbesi in mira non fu altro (non possiamo sconocerlo, non vi è ragione per dissimularlo) che quello di rendere il potere esecutivo più dipendente dalle Camere, la cui potenza, la cui influenza s'esercita ed è appunto resa onnipotente coll'arbitrio di diniegare le imposte, senza le quali non si governa; e non vi è ragione, dico, di dissimularlo.

A tale effetto volle darsi la priorità di discussione, in fatto d'imposte, alla Camera elettiva, alla Camera che più direttamente rappresenta il popolo, che ha quindi voce ed è in grado di maggiormente tutelarne i generali interessi, che, diciamolo, è meno esposta a sospetto di compiacenza al potere esecutivo, e per natura e forza delle cose mantiene nel suo seno una perenne opposizione al medesimo; in virtù della quale priorità è dunque fatta essa arbitra, senza pur concorrervi l'altra Camera, di diniegare i sussidi dal Governo richiesti, al Governo necessari.

Così essendo, tale essendo, voglio dire, l'intento di quella eccezionale prerogativa, è chiaro che quella eccezione non si applica se non ai tributi afferenti all'erario di cui dispone il Governo; nè l'ingegnosa distinzione che trovò appunto necessaria a sostegno della sua opinione l'onorevole senatore, il quale propose la quistione preliminare, di nostra incompetenza fra i tributi e i bilanci mentovati nell'articolo, è ammissibile, né influente, perciocchè evidentemente ivi è coordinata e connessa la disposizione sui due oggetti, e nulla è ivi contemplato che rifletta l'imposta qualsiasi a pro dell'amministrazione comunale.

Questa, concludo, è la prova diretta e decisiva per risolvere la quistione che ci occupa ed escludere la quistione preliminare. (Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Si è citato che la Camera dei deputati in Inghilterra deve dare il primo voto. Questo voto non è decisivo. In Inghilterra, paese costituzionale da cinque o sei secoli, si è creduto che il primo voto appartenesse alla Camera dei deputati per la ragione che i lordi sono ricchissimi. Quindi si è pensato che, se il Governo vuol mettere un'imposta, bisogna badare a quelli che sono meno ricchi. A quel signore che ha un milione di rendita non importa di pagare qualche cosa di più o di meno. Bisogna pensare all'altra classe meno agiata, e questa è rappresentata dalla Camera dei comuni. Dunque prima importa sapere se quella crede che il paese potrà sopportare il nuovo peso.

Questo è il vero motivo per cui fu introdotto in Inghilterra il voto preventivo della Camera dei comuni, dove, del resto, le due Camere hanno il diritto uguale di rigettare la proposizione.

Dunque in sostanza il fine è la stessa cosa. Abbisogna il voto

delle due Camere perchè al paese sia fatta l'imposizione. Questo voto sia dato prima, sia dato dopo, non importa; una Camera non è legata dal voto dell'altra. Parve solo equità che prima fossero sentiti i meno agiati, e se quelli fanno difficoltà, la cosa è finita.

Questo è il motivo di tale uso, che a poco a poco è venuto nei nostri paesi. (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. In qualità di relatore non mi farò a rispondere partitamente a tutti gli argomenti che si sono addotti in contrario dall'onorevole signor senatore Maestri contro il sentimento della Commissione, perchè mi pare che siano già stati vittoriosamente combattuti dal signor ministro dell'interno e dagli onorevoli preopinanti.

Mi limiterò quindi a due semplici osservazioni, che sono le seguenti: la prima si è che tutte le obiezioni del senatore Maestri già si sono fatte negli uffizi ed in seno della Commissione stessa, e nelle medesime tutti convennero, ad eccezione d'un solo membro della Commissione; e si è creduto che non fosse d'ostacolo che la legge venisse esaminata anzitutto dalla Camera dei senatori. La seconda si è che gli argomenti addotti dal senatore Maestri proverebbero troppo, e, provando troppo, non provano nulla.

Se si presentasse adunque una legge sull'istruzione primaria e secondaria, in questa legge sicuramente vi sarebbe qualche pagamento a farsi di diploma per ammettere i medici, i chirurghi, gli speciali e tutti gli altri. Domanderei se questa legge sembrerebbe di quella specie di cui parla l'articolo 10, e per conseguenza se dovrebbe innanzi tutto essere discussa avanti la Camera dei deputati.

Io credo che nessuno di noi potrà sostenere questa tesi. Dunque l'eccezione che si contiene nell'articolo 10 dello Statuto, in quanto all'espressione di essa, non riguarda questa sorta di diritti.

Si osservò dalla Commissione che quella eccezione intese di parlare dei veri tributi, non di quelli che volontariamente si pagano da chi vuole esercitare un'arte o professione di avvocato, medico, chirurgo, farmacista. Io quindi credo che debba star fermo il sentimento della Commissione. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domanderò al senatore Maestri se vuol persistere nella sua proposizione. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Io rispondo che veramente sotto questa forma non saprei ben comprendere la cosa, poichè non mi pare che si possa togliere l'idea che questo sia ancora tributo.

Rispetto al signor senatore Manno, io domando se gli albergatori, gli osti, i bettolieri, cantinieri, venditori di vino all'ingrosso ed al minuto, non siano vero popolo. (Gazz. Piem.)

MANNO. Sono popolo, ma non sono il popolo. Sono passati i tempi dei privilegi; tutto il popolo in oggi è uguale; in faccia alla legge non vi è più distinzione. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Le contribuzioni che cadono sulle proprietà colpiscono i proprietari; quelle che cadono sui mobili colpiscono le persone; dunque colpiscono ora gli uni, ora gli altri. Non credo che si possa facilmente rinvenire una contribuzione che non colpisca il popolo.

Dice il signor Della Torre che questo uso della discussione preventiva della Camera dei deputati ci sia pervenuto dall'Inghilterra. Al che rispondo che qualunque sia il motivo che l'abbia fatto adottare, è però certo che noi abbiamo copiato questa legge dall'Inghilterra.

Rispetto poi all'eccezione dell'onorevole relatore, osserverò che nelle regie Università la tassa non sarebbe che un accessorio, e qui la legge la proporrebbe come principale. (Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSSI. Permettete che dal testo della legge e dallo scopo che risulta dal programma stesso del Ministero io argomenti che lo scopo principale della legge non è il tributo, ma la pubblica sicurezza. Il tributo non è che accidente della legge, come lo è in tanti altri casi. Esso è o una penale, come risulta dall'aggiunta fatta dalla Commissione, o una garanzia; o, come ha detto il ministro, è un prezzo di vendita. Se si dovessero stabilire o ritenere per tributi qualunque prezzo, qualunque tassa, qualunque penale, non vi sarebbe più legge la quale potesse aver preferenza in Senato; nessuna legge potrebbe esser mai preferibilmente portata in Senato, quando che tutte le leggi contengono in sé penalità o garanzie. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Distinguo: qui si applica l'articolo 10; ogni altra tassa che si venga pagando a questo titolo sta precisamente nell'applicazione che si fa di questo tributo; quindi questi tributi sono richiesti dall'utilità dell'intero Stato. Allora questo resta precisamente un tributo contemplato nello Statuto, per la ragione che ho detto già che lo Statuto regola i diritti tra lo Stato e l'individuo.

Ma quando invece riguarda un interesse soltanto di un municipio qualsiasi o di persone o di un individuo, allora non può essere considerato nel caso a cui accenna lo Statuto, ma invece resta sotto il nome di tassa.

Per la quale ragione io credo che, p. e., se si presentasse una tariffa di diritti che si dovessero pagare per le scuole, per l'istruzione pubblica, io non dubiterei che questa si debba pagare al Governo, allo Stato stesso, perchè veramente va a profitto dello Stato ed a carico di tutta quanta la popolazione.

Ma quando invece lo spirito della legge applica il prodotto di questi diritti ad un interesse municipale, allora questo non è un tributo di cui parla lo Statuto; in conseguenza può far parte di tutte le altre leggi, le quali è libero al Ministero di presentare al Senato, come alla Camera dei deputati. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domando se la proposizione del senatore Maestri è appoggiata.

(Nessuno l'appoggia.)

Non essendo appoggiata, si passa oltre. (Gazz. Piem.)

MUSIO. Domando la parola. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La parola è al senatore Musio.

(Gazz. Piem.)

MUSIO. Signori, la mia voce, che a stento arriva ai più vicini, mi avrebbe anche oggi comandato il silenzio, se, assente per altri dovevi il giorno in cui la legge è stata discussa negli uffici, avessi potuto ammaestrarmene in seno ai vostri illuminati consigli. Perciò vi prego oggi dell'aiuto che non mi fu possibile in quel giorno.

Letta la legge, il suo complesso mi chiarisce che non è libero, ma vincolato ad una licenza l'esercizio delle industrie e dei commerci indicati nella tabella. Cercando poi nella legge una regola di questa licenza, trovo chi può concederla o negarla; ma non trovo in quali casi possa essere negata, in quali debba essere concessa.

Trovando per tal modo vincolata la libertà del cittadino colla sola e poco rassicurante malleveria d'un puro e semplice atto di buon arbitrio, mi sorge il dubbio se una tal legge si uniformi ai miglior ordini di pubblica economia, di ragione comune e politica.

Considero che tra le scuole che tutto diedero all'azione del Governo come elemento vitale d'ogni progresso economico, e quelle che tutto le negarono come ad un inciampo, è sorta la terza scuola prevalente che la stima un bene, quando è una necessità.

Ora dubito forte che questa necessità concorra nel nostro caso. Imperocchè, per quanto concerne al bene dell'individuo, basta egli a se stesso, basta il calcolo dell'uomo, il senno del padre di famiglia; e se in ciò egli erra, trova nel dissesto delle sue cose la miglior guida, in se stesso e nella propria casa la miglior magistratura.

E per quanto concerne al bene comune, temo che la legge in discorso, assumendo questa cura, si collochi nel novero delle tante leggi suntuarie, delle tante leggi di tariffa e delle tante altre leggi intorno alle corporazioni di arti e mestieri, che oggi si hanno per errori dei Governi e per travimenti della scienza.

Dagli ordini economici passando a quelli di ragion comune, parmi troppo grave l'atto per cui ad un cittadino s'interdice l'esercizio d'uno dei commerci o delle industrie in discorso, per essere abbandonato alla sola malleveria del buon arbitrio.

Un cittadino che viene colpito da questa interdizione sente danno maggiore di quello che sia condannato a dieci giorni di carcere, ad una multa di cinquanta lire, a tre mesi di confine o esilio locale. Quindi questa interdizione è di fatto maggiore di molte pene correzionali; e se per queste pene minori non vi è e non vi può essere arbitrio, mi parrebbe inconseguenza logica e legislativa che vi fosse per una pena maggiore.

Da ultimo, venendo alle considerazioni politiche, temo che il negare ad un cittadino il libero esercizio d'una delle industrie o commerci in discorso possa vitalmente ferire la sua libertà e la parte migliore e più nobile de'suoi diritti patrimoniali, se l'industria è la miglior parte del patrimonio, e per alcuni si è la totalità.

Nei motivi discorsi per l'adozione della legge nella parte in cui si attribuiscono alla polizia urbana le ispezioni di buon ordine, prima affidate alla polizia generale, s'invocano opportunamente le regole d'una maggiore analogia. Ma se il dare o negare queste licenze implica un giudizio sulla moralità del cittadino, io dubito forte che la legge pecchi appunto contro le regole di analogia, imperocchè attribuirebbe all'autorità municipale un giudizio totalmente improprio della polizia tanto generale quanto locale, rigorosamente ed esclusivamente proprio dell'autorità giuridica.

Per risolvere questi miei dubbi ho posto mente con tutto il mio studio a quanto ne ha esposto la nostra dotta Commissione, la quale ha avvisato giusto il vincolo che s'impone alla libertà nei rispetti giuridici, perchè comandato da ragioni di buon costume e di pubblica sicurezza; e nei rispetti economici, perchè consigliato da motivi d'una proporzionata ed equa concorrenza.

Non dubito che si abbia per giusta ogni diminuzione di libertà comandata dal buon costume e dalla comune sicurezza; ma se la legge in discorso eccedesse questa misura di sua giustificazione, mi parrebbe necessario il rimetterla nei termini dell'invocato principio.

Ora, colla continua sorveglianza che impone la legge, colla pena che infligge, parmi provveduto abbastanza ed al buon costume ed alla pubblica quiete; imperocchè, se il contravventore viene rimosso dall'esercizio della permessa industria, la società trova in questa pena la miglior malleveria, essendo una delle poche pene che rendono impossibile la recidiva.

Parmi dunque che oltrepassi la misura dei pubblici bisogni il vincolo che per un atto di buon arbitrio può essere imposto alla libertà di qualunque onesto cittadino, vincolo che può condannarlo all'inedia e a tutte le calamità della vita.

Che se a grave dubbio soggiace la giustizia dell'imposto

vincolo, a dubbio più grave soggiace l'arbitrio illimitato al quale la legge lo abbandona; perchè si teme che torni pericoloso il prescrivere in siffatte materie una norma generale.

Ma se la legge desse il diritto di ottenere questa licenza ad ogni cittadino non ferito dalla più leggera nota di censura correzionale, confesso che non so immaginare a qual pericolo si esporrebbe la legge.

Ogni cittadino, contro il quale non può essere invocato un atto comprovante giuridicamente la sua improbità, ha diritto d'essere tenuto per probò; e quindi la legge, che circoscriverebbe l'arbitrio in discorso entro i limiti da me proposti, non farebbe che consacrare la formola d'un inconcusso principio di civile e politica libertà.

Vi sarebbe meno a temere da tale arbitrio se la legge non riguardasse che le città e luoghi dove abbonda la probità ed il senno; ma riguarda perfino la più piccola, l'ultima terra dello Stato; e voi sapete che, come più s'impiccolisce la sfera dell'aggregato comune, più s'ingrandisce la sfera delle suscettibilità e dell'egoismo; quindi mi pare che l'arbitrio circoscritto allontanerebbe ogni pericolo, e che invece tutti li possa creare l'arbitrio illimitato.

Per le fatte considerazioni sarei d'avviso che verun vincolo venga imposto alla libertà del cittadino nell'esercizio delle industrie e dei commerci indicati nella tabella annessa alla legge, e che al buon costume ed alla pubblica sicurezza sia tutt'al più sufficiente malleveria quella che l'aspirante alla licenza non sia stato colpito neppure da una leggera nota di *censura correzionale*.

Bastano a me queste poche parole; avvegnachè sono certo che la vostra sapienza combinerà quei migliori termini pei quali sia provveduto bene ed in pari tempo tanto alle malleverie del buon costume e della pubblica sicurezza, quanto a quelle richieste dalla incolumità dei più intangibili diritti dell'uomo e del cittadino. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Il preopinante fece varii appunti sulla legge presentata dal Ministero. Primieramente egli disse che trova bene doversi richiedere le licenze, ma che non trova provveduto nella legge alle norme su cui tali licenze si debbano regolare, per guisa che i concedenti non abbiano ad usare un enorme arbitrio nell'accordarle.

Il preopinante richiama nel tempo stesso la disposizione dell'articolo 5 di quella legge, la quale stabilisce appartenere al Consiglio comunale il prescrivere le norme e le iniziative che riconoscerà necessarie a prevenire gli abusi che potrebbero occorrere nell'uso delle licenze; queste stesse norme devono indicare necessariamente e le condizioni colle quali le licenze si possono accordare ed il numero delle concessioni.

Io credo che questa attribuzione convenga appunto a quel corpo che è chiamato a reggere le cose del comune dalla volontà di tutti gli altri. Esso stabilisce le norme, le quali sono invariabili e servono di guida a tutti coloro che devono poi concedere le licenze.

Questa risposta parmi debba bastare a ciò.

Si fanno ora altre considerazioni, cioè che tanto in linea di giustizia, quanto in linea d'utilità economica, non possa esser conveniente di sostenere questa disposizione che limita l'esercizio di certe industrie all'obbligo di ottenere la licenza, ed osserva che le proprietà, essendo garantite dallo Statuto, non possono essere inceptate nel loro esercizio.

Ma io debbo rispondere che la proprietà derivante da una professione esiste solamente quando si riacquista la facoltà di esercitare la medesima professione. In questo solo caso la proprietà è veramente intaccata, talchè, se amettiamo il sistema del signor avversario, tutti quelli che avessero fatti gli

studi legali e non avessero preso il loro diploma potrebbero esercitare l'avvocatura, perchè sono ornati di quelle cognizioni che li rendono abili ad esercitarla. Eppure gli è certo che essi non possono farla salvo che abbiano ottenuto quel diploma, il quale non è altro che la licenza con cui si viene ad accordare l'esercizio di detta facoltà.

Dunque sotto questa tassa lo Statuto guarentisce a ciascuno l'invulnerabilità delle proprietà acquistate, ma non toglie alla legge il diritto di stabilire i modi con cui la proprietà si acquista.

Ora l'uso della licenza in questo caso è precisamente uno dei modi con cui si è acquistata. Quando un bettoliere ha ottenuto licenza di esercitare la sua professione, certamente questa proprietà rimane inviolabile e nessuno ne lo può impedire, salvo ch'egli se ne renda indegno commettendo colpe.

Quando poi vi è una ragione (come sarebbe quella che deriva dalla suprema legge del luogo o dalla necessità dell'ordine pubblico), è chiaro allora che l'esercizio potrà essere impedito; mentre che tutte queste industrie hanno direttamente od indirettamente un'influenza grandissima sovra l'ordine e i costumi pubblici. Il togliere alla società il diritto di sorvegliare a tali esercizi ed industrie sarebbe levare alla società medesima i mezzi che le furono dati perchè ella non lasci venir meno l'ordine generale.

In quanto poi al lato economico, io sono più che altri non creda favoreggiatore della libertà dell'esercizio di qualunque industria; ma non è men vero però che in certi dati casi questa libera concorrenza è di danno non solo agli stessi esercenti di queste industrie, ma pur anche al comune. Se in un dato paese si potessero aprire quante osterie si volessero senza fissazione di numero e senza una data disposizione, ne verrebbe una tale concorrenza che sarebbe viziato non tanto l'ordine pubblico, quanto il pubblico interesse, perchè non vi sarebbe probabilmente osteria che fosse ben governata e che potesse in modo convenevole servire all'uso. Così si dica di molte altre industrie che sono riunite in questa tabella.

Ora io credo che il Governo non può accettare i principii in modo assoluto e seguirli in tutte le loro conseguenze. Tutti i principii hanno una gran parte d'utile; spetta appunto al Governo di attemperare gli uni agli altri per togliere ciò che c'è di buono e rigettare ciò che può essere di danno.

(Gazz. Piem.)

MUSIO conviene nelle norme stabilite all'articolo 5°, ma vorrebbe che fossero queste più semplici e spedite, siccome non abbastanza determinate nell'accennato art. 5°. (Verb.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Giovanetti ha la parola.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Io non credo che questa sia questione meramente di proprietà. La proprietà non consiste nell'attitudine acquistata; la proprietà è figlia unicamente del lavoro; questa è la vera origine della proprietà.

Ora dunque, quale sarà veramente la questione? La questione è unicamente di libertà, e quindi ella si riduce a vedere se quando l'esercizio d'una libertà può nuocere al comune od allo Stato, può compromettere in qualsivoglia modo l'ordine pubblico, la pace e il pubblico costume, a questa libertà possa essere posto un limite. Si può fare la questione del limite preventivo o penale, ma credo che nessuno possa mettere in dubbio che, allorquando l'esercizio d'una libertà qualunque nuoce ad altri, e più particolarmente nuoce al pubblico, debba essere limitata nell'interesse generale degli altri cittadini.

Io dica che la vera questione è di sapere se si debba agire in via preventiva oppure in via punitiva. Veramente la pre-

venzione decisi evitare il più che sia possibile. Ma io domando: è forse eccessiva la prevenzione, quella prevenzione la quale indaga se chi si propone di esercire una data industria sia provveduto di quella moralità che è necessaria per presentare una tal quale garanzia? Parmi che sia anzi la maniera più utile per evitare i disordini che poi troppo tardi occorrono, e allorchè difficilmente vi si potrà rimediare.

Ma osservava l'illustre senatore Musio che si veniva a dare un estremo arbitrio agli amministratori comunali.

Io dirò che questo arbitrio finalmente si confida ai veri e più stretti rappresentanti del popolo, arbitrio il quale dal popolo stesso, cioè dagli elettori, si può frenare col togliere agli stessi uomini il governo del loro paese, nè può affidarsi meglio che ad essi. Nei diversi casi che occorrono, nessuno meglio di loro può conoscere le cause che rendono sospetto o pericoloso l'esercizio in tali o tali altri uomini. Queste cause sono difficili a conoscersi e ad apprezzarsi; vi vuole una specie, diremo, di giuri, il quale non può essere altrimenti che l'amministrazione comunale.

Vorrebbe invece il preopinante più chiare norme sulla probità giuridica e morale. Ma, o signori, noi sappiamo che cosa è la probità giuridica, e quanti uomini vi siano i quali non sono stati colpiti o non hanno potuto esserlo nè da pene correzionali, nè da pene d'altra sorta, e trovansi presso i loro concittadini in molto sospetto, e con ragione. La probità giuridica è impossibile ad applicarsi quando si tratta di questioni economiche ed industriali.

Dirò, di più, che sarebbe ingiustissima la norma che ci propone il preopinante, imperciocchè egli dice che colui il quale pretende d'esercire uno dei mestieri che sono compresi nella tabella dovrebbe unicamente essere obbligato a far fede che non abbia avuto nessuna nota correzionale. Ma, o signori, è egli possibile concepire l'idea che basti aver incorso in una piccola pena correzionale per un atto d'impeto od imprudenza onde recarsi a punirne l'autore, e che ogni mezzo d'industria a cui si sente atto gli venga interdetto? Sarebbe la più grande delle ingiustizie.

Uno può aver ferito, aver dato un pugno, può aver fatto insomma di quelle cose che sono scusabili in faccia alla società, pure avrebbe una nota correzionale. Ma se invece la nota correzionale dipendesse da furto, allora questo rientra in quell'attribuzione dell'amministrazione, la quale vedrà se quest'uomo, che può essere anch'egli caduto in un delitto di tal sorta per puro accidente, per bisogno, sia scusabile; vedrà se possa avere questo esercizio, malgrado una cotal nota; oppure vedrà se questa nota sia già un indizio sufficiente per assolutamente eliminarlo da quel concorso che produce l'esercizio di questi mestieri.

Con tutto questo io però confesso che non sono pienamente d'accordo colla Commissione, nè cogli altri preopinanti in favore della legge, nè col Ministero medesimo, in ordine al limite che si vorrebbe desumere dai bisogni delle popolazioni.

Io non credo che questo limite sia utile. Non ho finora veramente detto che la concorrenza sia necessaria per fare un giusto limite all'esercizio dell'industria di cui si tratta. Ma siccome quest'argomento avrà a trattarsi allorchè si discuterà l'articolo relativo, così mi riservo a quell'epoca per esporre la mia opinione. (Gazz. Piem.)

STABA, relatore. Aggiungerò alcune parole. Da nessuno di noi sono disconosciuti i generali principii. Noi tutti sappiamo che questo è generale principio legislativo. Le leggi non possono, non debbono essere d'impedimento a che si ponga medesimamente un limite, quando questo limite venga a riescire

a profitto della morale pubblica, del buon costume, dell'ordine, della tranquillità e sicurezza pubblica.

Ora tutta la questione sta in questo. Ma ridotta la questione a siffatto termine, noi tutti, ricorrendo all'esperienza, ce ne faremo facilmente capaci; e, quando non fosse posto questo limite ai generali principii, ne nascerebbero abusi tali che finirebbero per pregiudicare il buon ordine, la tranquillità e la sicurezza.

Dunque la difficoltà sta nel fissare il principio generale, tutti lo riconosciamo; ma siccome questo principio può tendere a degenerare in abuso, è perciò che io sostengo quel limite che ho proposto nella relazione. (Gazz. Piem.)

MANNO Propongo che si passi ai voti, oppure domanderei la chiusura.

IL PRESIDENTE. Consulto la Camera se voglia cessare dalla discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Ora si passa alla discussione degli articoli coll'aggiunta che è stata proposta dalla Commissione.

« Art. 1° Chiunque voglia dedicarsi ad una delle professioni od esercitare alcuno degli atti nominativamente enunziati nella tabella unita alla presente legge, deve munirsi di apposita licenza e soggettarsi al pagamento di una tassa che non potrà eccedere la somma rispettivamente stabilita nella tabella medesima, sotto la pena pecuniaria del doppio della tassa fissata per la non ottenuta licenza. » (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Domando la parola.

Saviamente la Commissione ha proposto d'aggiungere all'articolo della legge la sanzione penale di cui difettava. Ma parmi che in questa aggiunta vi sia ancora un dubbio ed un difetto. Il dubbio consiste in queste parole: *sotto la pena pecuniaria del doppio della tassa fissata*. Ora si potrebbe dubitare di che tassa si tratti.

La tassa che fissa la legge non è una tassa certa, è il *maximum* che le comunali amministrazioni non possono eccedere. Dunque conviene spiegare necessariamente se trattasi di quella tassa che proporrà il Consiglio del comune per tutte le simili licenze, oppure se si vuole indicare sotto il nome di tassa il *maximum* accennato nella legge. (Gazz. Piem.)

STABA, relatore. Quella tassa che sarà determinata doversi pagare. In ciascun comune sarà fissata questa tassa.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Questa risposta è quella che viene suggerita dal contesto della legge; ma dico che è sempre meglio che, trattandosi di penali, la penale sia certa. E come si può con una parola eliminare un dubbio, è meglio torlo di mezzo e dire: *della tassa fissata dal comune*.

Il difetto (il quale è forse anche uno di quelli cui si possa rimediare per mezzo d'una induzione, ma io non amo che in materia di legge, e soprattutto di leggi penali, ci siano delle induzioni) è di non aver parlato della cessazione dell'esercizio abusivo.

E veramente l'infrazione della penale per esercizio abusivo porta di necessaria conseguenza la cessazione; ma credo che sia più prudente l'aggiungere altresì dover seguire questa cessazione dell'esercizio abusivo immediatamente. Questa è la proposizione che ho l'onore di fare. (Gazz. Piem.)

MANNO. Siccome questo articolo contiene in sé anche una disposizione che approva intieramente la tabella, mi faccio lecito d'osservare alla Camera che in questa legge sono comprese le officine degli armaiuoli e la vendita d'armi.

Io non istarò a discutere se in tempi ordinari debba farsi

una distinzione tra gli epifizi degli armaiuoli da tutte le altre industrie che veggio mentovate in detta tabella e debbano essere esenti dalle contribuzioni. Anzi io credo che nei tempi ordinari la natura stessa delle officine debba provocare un'attenzione maggiore del Governo. Sono però d'avviso che nei tempi straordinari in cui siamo, in tempi di guerra che richiedono l'aiuto di braccia volontarie, il sottoporre gli epifizi delle armi e della vendita delle medesime a tassa sia lo stesso che rendere più difficile la moltiplicazione di queste officine.

Quindi io crederei che si dovesse togliere dalla lista delle industrie quella delle officine degli armaiuoli e della vendita delle armi, o almeno si dica dovervisi assoggettare *dopo la pace*. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Debbo sottoporre al Senato alcune osservazioni tanto contro la proposta della Commissione, quanto contro quella che viene espressa dal signor senatore Manno.

Rispetto alla proposta della Commissione, parve al Governo del Re che una sanzione penale esistesse già necessariamente nella facoltà di far chiudere le officine, di togliere l'esercizio a tutti quelli che non fossero muniti di questa licenza; e che non fosse il caso di venire a sopraccaricare ancora la condizione di chi esercita abusivamente una licenza, un uso qualunque con una pena pecuniaria, perchè le sanzioni sono apposte alle leggi onde queste non rimangano senza efficacia, senza ricorrere ad altri mezzi. Tuttavolta che vi è un modo di rendere efficaci le disposizioni d'una legge, io credo che sia da preferirsi questo mezzo.

Ora, siccome per disposizione di questa legge è imposto a tutti gli esercenti di mestieri che sono indicati in siffatta tabella l'obbligazione di rappresentare a un dato termine le loro licenze per legittimare l'esercizio che hanno, così abbiamo un modo d'assicurarci che veramente non vi sono persone le quali esercitano quest'arte abusivamente.

Dunque, avendo noi un mezzo per rendere la legge efficace senza ricorrere alla pena, io credo che sia sufficientemente provvisto con questa legge medesima, e che perciò non debbasi più ricorrere alla penale proposta dalla Commissione.

Quanto alla proposta del signor senatore Manno, io non osserverò che le cagioni gravissime per cui, com'egli notava, si debbono sottoporre ad una licenza e ad una sorveglianza essenzialmente quelli che esercitano il mestiere d'armaiuolo tanto in tempo di pace come in tempo di guerra. Io dico che ciò sta assai più in tempo di guerra che in quello di pace, perchè in tempo di guerra abbiamo bisogno d'essere sicuri all'interno, e non possiamo disporre di tutte le forze dello Stato sino a che non siavi una perfetta sicurezza; epperò, siccome le armi, che possono pervenire facilmente in mano dei perturbatori, vengono per la loro quantità ad essere conosciute dall'autorità pubblica, per quindi prendere quelle misure di ordine necessarie onde evitare funesti avvenimenti, ne seguita per conseguenza ch'io non posso annuire alla proposta, la quale toglie l'esercizio di questa industria dalla sorveglianza dell'autorità, o la sospende pel tempo della guerra.

(Gazz. Piem.)

MANNO. Sono in pienissimo accordo col ministro dell'interno circa la sorveglianza, ma la mia proposta tendeva solamente a sgravare dai pesi imposti gli armaiuoli. Non si può sicuramente esercitare nessuna industria d'armaiuolo senza averne la licenza, ma importerebbe che questa licenza fosse almeno senza peso durante la guerra, onde provvedere nel miglior modo che si può alla moltiplicazione di questa industria. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. La tassa è molto piccola,

perchè è di 30 o di 40 lire al *maximum*. Il comune fisserà poi questa tassa, ed, avuto riguardo alle circostanze, può benissimo diminuirla; di modo che non può mai una tenue tassa portare un impedimento all'esercizio di quella industria, perchè l'importare della tassa medesima si guadagna in pochi giorni. (Gazz. Piem.)

DI COLLEGGNO LUIGI. Osservo che l'art. 9 parla bensì della cessazione della concessione per chi abusi in qualunque modo della licenza, ma non parla di chi non ha ottenuto la permissione. Non v'è disposizione formale contro chi eserciti abusivamente. Nell'articolo 8 si parla del concessionario d'una licenza; lo si obbliga a presentarla. L'articolo 9 assoggetta a penali i concessionari che abusano. Veggio ancor io che può intendersi che, se quegli che è concessionario è soggetto a certe regole, tanto più lo debba essere chi fosse abusivo esercente; ma, secondo che mi pare, sarebbe bene che ci fosse qualche spiegazione in proposito. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. La sanzione sta nell'articolo stesso dove dice che chiunque vuole dedicarsi all'esercizio di quest'arte deve munirsi della licenza. Quando non ha licenza è naturale che non può esercitarla. E quindi in facoltà dell'autorità pubblica d'ordinargli immediatamente ch'egli se ne astenga. (Gazz. Piem.)

LA MARMORA ALBERTO. Desidererei sapere se si intende discutere i particolari della tabella, perchè allora domanderei la parola. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Si discuterà in fine. (Gazz. Piem.)

LA MARMORA ALBERTO. Allora rinunzio alla parola. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. La tabella si riferisce all'art. 1. Quindi sarebbe adesso il momento di discutere. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Si può ora discutere la tabella e quindi l'art. 1 per sapere a che si applica; ovvero discutere a tutta prima l'art. 1, e poi vedere sovra chi dovrà cadere il limite espresso dalla legge. L'uno e l'altro si può fare egualmente. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Io propongo che la multa sia tolta dalla legge, perchè questa multa non potrebbe applicarsi che dall'autorità giudiziaria; quindi ci vorrebbe un giudizio. Mi pare che dedica che uno, il quale ha già perduto la spesa dello stabilimento nel non poter continuare nella sua industria, si debba assoggettare ad un giudizio. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Io prendo la parola per più ragioni: la prima riguarda la questione che fu trattata testè dal signor senatore Maestri; l'altra è di proporre alcune variazioni all'articolo 1.

Quanto alla questione del senatore Maestri, farò osservare che la comminazione semplice d'impedire a chi esercita arbitrariamente uno degli esercizi contemplati nella presente legge non basterebbe, perchè può darsi che alcuno riesca ad esercire due, tre, quattro mesi, senza essere menomamente colpito da alcuna interdizione; onde è troppo giusto che quegli, il quale ha violata così apertamente la legge, abbia anche ad essere punito. La punizione poi deve naturalmente portarsi ad un pagamento del doppio o del triplo del diritto di licenza, senza poterne usare.

Si è fatta a questo riguardo la difficoltà che non sia abbastanza chiara la disposizione dell'articolo, per cui si dubiti se si tratti del *maximum* di cui nella tabella, oppure della tassa che sarà fatta per regolamento da ciascun comune.

A me pare evidente che quando la legge dice che si debba pagare la tassa che è stabilita per la licenza dell'esercizio, si tratta per conseguenza, non del *maximum*, ma appunto di quella tassa che verrà da ciascun comune stabilita.

Aggiungo poi che non è necessario di dichiarare che incorrerà nell'obbligo di cessare dall'esercizio quegli il quale lo esercita arbitrariamente, per la ragione già osservata dal ministro, mentre di sua natura rimane interdetto per quegli che agisce arbitrariamente.

Dette queste poche parole in ordine alla legge, ci sarebbe una questione di stile che veramente nella legislazione deve anch'egli avere i suoi effetti; ed è di torre da quella frase, *alcuno degli atti*, la parola *nominativamente*, giacchè sembra un pleonismo. Quando si dice *un atto*, non fa bisogno di dire più oltre.

L'altro emendamento che proporrei è già stato soggetto di discussione nella Commissione, ed è di aggiungere alle parole *assoggettarsi al pagamento* l'aggiunto *contemporaneo*; perchè, quando si accordasse una licenza senza che contemporaneamente fosse eseguito il pagamento, si esporrebbe il comune ad avere contestazioni, si dovrebbero usare dei mezzi coattivi, si darebbe agio a quello che ha ottenuto la licenza di procrastinare il pagamento. Conseguentemente nella Commissione alcuni avevano opinato che si dovesse aggiungere questa parola *contemporaneo*.

A questo si faceva una difficoltà e consisteva in dire: ma come volete che si faccia il pagamento contemporaneo ad un atto il quale deve necessariamente o precedere o succedere alla licenza?

Alla quale proposta si è osservato che, quando un esercente viene affidato per la licenza, succederebbe quello che interviene quando si fa un contratto col comune e che si hanno da fare pagamenti. Si va dall'esattore o cassiere a ciò destinato, si paga e si porta, all'occasione della stipulazione del contratto, la quitanza, perchè sicuramente l'autorità che ha disposizione di concedere la licenza può affidare anche per decreto colle parole: « Eseguito il pagamento della tale tassa, si concederà la licenza. » Certamente non si debbe supporre che un'autorità qualunque, dopo aver fatto eseguire il pagamento con affidamento, voglia negare la licenza.

In conseguenza io proporrei questi due emendamenti, vale a dire la soppressione della voce *nominativamente*, che è un semplice pleonismo, e aggiungerei *contemporaneo* alla parola *pagamento*. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO combatte la proposta del senatore Giovanetti circa l'aggiunta della parola *contemporaneo*, e crede sia necessario all'oggetto di togliere ogni ambiguità di aggiungere *tassa fissata dal comune*, non che dire che cesserà immediatamente l'esercizio abusivo per i contravventori. (Verb.)

In materia penale, se una sola parola aggiunta può torre un dubbio in qualche modo fondato, mi pare che sarebbe meglio aggiungere essa parola.

Relativamente poi al punto di dire che cesserà immediatamente l'esercizio abusivo, credo ciò tanto più necessario in quanto che chi paga il doppio invece della tassa che dovrebbe pagare non venga poi a credere che, mediante questo doppio pagamento, abbia licenza di continuare. (Gazz. Piem.)

PALLAVICINO MOSSI. Sembrerà forse una sottigliezza; tuttavia parmi che la proprietà, dote della lingua, debba accomodarsi il più possibile alla legge.

Ora gli articoli 1 e 2 insistono sopra una differenza tra professioni ed arti da esercitarsi, mentre tal distinzione non esiste nella tabella, la quale le une e le altre raccoglie sotto il nome d'*esercizi*.

Io proporrei di formulare così il primo articolo: « Chiunque voglia addivenire ad una professione, » ecc. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Nessuno domanda la parola?

(Gazz. Piem.)

PETITTI. Domando la parola.

Si sa da tutti, e specialmente da coloro che hanno amministrato i comuni, che in moltissimi, particolarmente nelle montagne, si pagano dei diritti per alcuni di questi esercizi anche per un sol giorno: per esempio, nell'occasione di fiera, nella occasione di mercati, terminati i quali ognuno ritorna al suo paese. (Gazz. Piem.)

ALCUNE VOCI. Adesso si parla dell'art. 1°. (Gazz. Piem.)

PETITTI. Io credeva che si fosse al 2°. Allora mi riservo di parlare a suo tempo. (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Osserverò soltanto che la parola *nominativamente* forse potrebbe anche cancellarsi, ma non vi si dà maggiore chiarezza nè a torla nè a sostituirla con altra di consimil natura per chi non si credesse compreso sotto il vocabolo che è accennato nella tabella. Perciò io credo si scrivesse *nominativamente* perchè s'intendessero compresi quelli che sono sotto il vocabolo descritto nella tabella. Quindi non sarei alieno dal lasciar la legge qual è, giacchè togliere la parola sarà inutile, il lasciarla aggiungerà sempre maggior chiarezza. (Gazz. Piem.)

ALCUNI SENATORI. Se non era determinata...

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Quanto poi all'aggiunta della parola *contemporaneo* mi pare che quando si dice che soggiaccio al pagamento del doppio diritto per la licenza chi non l'ha ottenuta, s'intende quella che doveva ottenere. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. I due emendamenti ch'io ho proposto furono combattuti dal relatore. Parimente dal relatore mi furono combattute le ragioni che ho dette per ottenere il mio intento.

La ragione per cui ho trovato che l'avverbio *nominativamente* sia superfluo consiste in ciò che la legge ha creduto indicare nella tabella gli esercizi che sono colpiti dalla necessità della licenza.

Ora io so riflettere che, quando si dice *enunziati nella tabella*, non è più necessario d'aggiungere *nominativamente*, perchè chi v'ha che possa per analogia indurre l'estensione della legge? Nessuno. Quindi quel *nominativamente* può essere tolto senza nessun inconveniente.

Quanto al pagamento contemporaneo, parmi che il signor relatore abbia scambiato il posto pel quale io lo propongo. Non è allorquando si parla di contravventori che incorrono le pene della doppia tassa ch'io avrei desiderato che si mettesse quell'aggiunta di *contemporaneo*; è precisamente là dove vi ha la disposizione generale che dice che l'esercente dovrà munirsi d'apposita licenza e assoggettarsi al contemporaneo pagamento.

La ragione per la quale io ho creduto che quell'aggiunta fosse necessaria, ho già avuto l'onore d'esporgli al Senato. Soggiungo che l'inconveniente da me accennato produrrebbe che altri potrebbe procrastinare il pagamento, obbligar l'amministrazione comunale o il sindaco ad atti che importano sempre una spesa e consumano il tempo necessario alla vigilanza di cui è investito; e perciò, per evitare quest'inconveniente, se il Senato crede utile di precisare questa idea, bisogna che adotti il mio emendamento. (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Mi pare che convenga di più lasciare quest'incarico ai comuni. Quando alcuno va in qualche luogo ed è munito di licenza risulterà da un titolo presso la contabilità che per questo avrà apposite regole dietro le quali costui debba pagare tanto. Ma il contabile che è incaricato lo faccia pagare subito o no, poco importa, perchè, come succede in tutte le altre contabilità, così succederà in questa. Se il contabile crede, se il contabile dice: « io mi fido di voi e non ho

dubbio in voi, » non viene per conseguenza che il pagamento debba essere contemporaneo, e perciò non si contravviene alla legge, perchè, sia che si paghi subito la licenza, sia che il pagamento venga ritardato, il contabile è sempre responsabile del versamento della quota dovuta per l'emessa licenza.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Sarebbe appunto desiderabile impedir che si dessero ai contabili queste facoltà, perchè riescono di molto aggravio. Bisogna persuaderci che il contabile, se promette a colui che deve pagare d'aspettare un mese, due, tre mesi ed anche un anno, questo non lo fa gratuitamente, e quindi non faremo che aumentare la tassa.

E d'altronde qui siamo in una condizione affatto diversa. La condizione ordinaria di tributo è una cosa e la condizione della licenza a pagamento contemporaneo è un'altra. I contribuenti sono colpiti involontariamente, sono l'effetto d'una legge generale, ed il contabile può anche avere dei riguardi che si hanno sempre mediante un compenso che loro si lascia dagli indugiatori.

Ma qui si tratta d'un assoggettamento volontario. Chi deve avere capitali per volere un esercizio, chi deve avere raccolti tutti i mezzi per quest'oggetto, non è possibile che non abbia disposto un piccolo fondo per ottenere la licenza. Colui che ritarda a pagare la licenza, dà troppo evidente segno che non è nemmeno capace di proseguire nel suo esercizio.

(Gazz. Piem.)

(Molti senatori interrompono domandando la parola.)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La parola è al ministro. (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Il Ministero accetta la proposta del senatore Giovanetti. Veramente qui si tratta d'un calcolo, si tratta d'un prezzo della licenza, sicchè è naturale che si paghi contemporaneamente il diritto nelle mani del contabile.

Se invece questo pagamento dovesse andare a farlo nella cassa dell'esattore, vedesi tosto l'inconveniente che ne può derivare, risiedendo l'esattore nel capoluogo di mandamento, il quale può essere due, tre, quattro od anche cinque miglia lontano dal paese.

(Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO enumera alcuni inconvenienti che potrebbero nascere dall'obbligo che si volesse imporre del pagamento contemporaneo alla licenza; e pertanto è di parere che non sia ammissibile la proposta aggiunta. (Verb.)

CIBRARIO non crede che la parola *contemporaneo* accettata dal Ministero possa essere accettata dal Senato, ed allega a questo riguardo alcune disposizioni di leggi anteriori, che proibiscono agli esattori di ritirare somme che non sieno portate sui ruoli. (Verb.)

IL PRESIDENTE. Io non credo uscire dall'ufficio di presidente dicendone alcunchè sopra i termini della tariffa. Secondo la tariffa, devono pagare anche quelli che esercitano momentaneamente.

Ora non si può aspettare che costoro abbiano il comodo di pagare, ma bisogna che paghino contemporaneamente allorchè ottengono la licenza. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Mi rincresce di dover intrattenere ancora il Senato sopra questa benedetta aggiunta di *contemporaneo*, ma vi son obbligato per far osservare che appunto è mestieri dare al momento quello che è del momento.

V'è in una villa una festa; qui convengono quelli che hanno giuochi. Chi vende dolci, chi fa veder bestie lo manderete all'esattore perchè paghi dopo la licenza? Sarebbe questo in verità un bello spediente; dopochè quest'uomo ha ottenuto l'intento suo, andate a trovarlo perchè paghi, se lo potrete! (Istoria)

Ora, io dico, è uso presso tutte le amministrazioni che riscuotono tasse d'avere un riscuotitore particolare per questo oggetto, e questo sarà il soggetto del regolamento d'uno dei successivi articoli dell'amministrazione.

È impossibile il voler pretendere che l'esattore mandamentale debba riscuotere queste tasse, a meno che per caso eccezionale, come sono gli esercizi continui. Non è utile di fare questa distinzione fra gli esercenti continui ed i momentanei riguardo al pagamento. L'amministrazione, il sindaco devono avere nel loro segretario od altro impiegato quegli che riscuote le tasse, le quali, indugiando, non si pagherebbero probabilmente mai più. Non bisogna far distinzione affinchè tanto paghino quelli che fanno l'esercizio continuo o momentaneo e dimorano in luogo vicino all'esattore, come quelli che da esso ritrovansi più o meno distanti. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Domando la parola.

Io credo che bisogna collegare l'articolo 2° col 1°, perchè è detto nel 1° che debbasi ottenere la licenza e nel 2° che debbasi ogni anno rinnovare. Se devonsi pagare contemporaneamente alla prima volta, devonsi pagare anche alla seconda nell'occasione della rinnovazione.

Ma faccio osservare che sarà molto imbarazzante e difficile che al rinnovarsi dell'anno possano tutti rinnovare le loro licenze, e a difetto di questo dovrebbero essere impediti dall'esercizio. Mi pare che questi due articoli necessariamente abbisognino d'essere collegati. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domanderei se si deve andare ai voti sopra l'art. 1. (Gazz. Piem.)

COTTA. Vi sarebbero ancora da dire due parole, cioè che la legge ha voluto restringersi a quel *nominativamente*, e che per questo noi vogliamo mantenere questa voce.

Io credo che ciò dia argomento precisamente ad invocarne la soppressione, perchè basterebbe che uno venisse a dire in luogo di *trattoria ristorante* e in luogo di *vendita di birra estaminet* per esimersi dalla licenza, sostenendo che non sono espressi *nominativamente* nella tabella dell'esercizio. Allora si renderebbe illusorio il disposto della legge. Invece, tacendo la parola *nominativamente*, s'intenderà che tutte quelle cose che per analogia rappresentano gli oggetti compresi nella tabella debbono essere soggette alla tassa. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domando al Senato se intende chiudere la discussione sopra l'art. 1. Coloro che credono di chiudere la discussione, si alzino.

(È approvata.)

Ora si procederà cominciando dagli emendamenti che portano la soppressione. Fra questi havvi la proposta del senatore Giovanetti, il quale vorrebbe sopprimere la parola *nominativamente*.

È egli appoggiato?

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, invito quelli che sono d'avviso che si sopprima la parola nell'art. 1 di alzarsi.

(La soppressione è adottata.)

Ora dovrebbesi passare all'emendamento proposto dal senatore Pallavicino-Mossi, il quale si riferisce alle prime parole dell'art. 1. Invece di dire: « chiunque voglia dedicarsi ad una tal professione, » egli direbbe: « chiunque voglia addivenire ad alcuno degli esercizi. » (Gazz. Piem.)

(Qui levansi i senatori Pallavicino-Mossi, Manno, Peyron ed altri, interrompendosi l'un l'altro a vicenda. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE fa per ben due volte osservare essere trascorsi ad una semplice conversazione, invece d'una regolare discussione.

(Tutti ritornano all'ordine.)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Prima d'addivenire alla discussione, è appoggiato l'emendamento Pallavicino-Mossi?

(Non è appoggiato.)

Dunque non è il caso di passare alla discussione.

Viene in seguito l'emendamento proposto dal senatore Giovanetti, il quale aggiungeva la parola: *contemporaneo a pagamento*.

È egli appoggiato?

(È appoggiato.)

Invito coloro che sono d'avviso che venga aggiunta la parola *contemporaneo* ad alzarsi.

(È rigettata.)

Porrò ai voti l'articolo quale trovasi redatto, riservando di porre quindi ai voti le aggiunte che sono proposte dalla Commissione, colla differenza di redazione proposta dal senatore Cibrario.

(Gazz. Piem.)

GALLINA. Ripensando alla proposta Giovanetti per il *contemporaneo pagamento*, dico che era evidente, secondo me, che dovesse introdursi un'altra emendazione nella legge, perchè si è già osservato che si tratta o d'esercizio di professioni o d'atti che si compiono in certo tempo. Dunque pare che propriamente racchiudano in sè un esercizio collettivo di professioni oppure un lungo spazio.

Io crederei che sarebbe a stabilirsi che il pagamento debba essere fatto in una rata oppure in un termine determinato.

In quanto all'esercizio di quegli atti che durano per poco, come a dire quello di vendita di vino in occasione di feste o mercati, o, come sarebbe a maggior ragione, di serenate, di rappresentazioni su pubbliche piazze durative per poco tempo, io credo allora che il contemporaneo pagamento sia indispensabile. Sarei quindi d'avviso che una nuova emendazione dovesse farsi a quest'articolo, introducendo la distinzione fra le professioni continue e l'esercizio di semplici atti, i quali non durano che poco spazio di tempo.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Osservo che l'emendamento che si vorrebbe introdurre potrà trovare un luogo opportuno quando si tratterà del pagamento della tassa, e si potrà indicare il modo d'esso pagamento. Sembrami, del resto, che si possa proseguire il voto sull'art. 1.

Dopo l'art. 1, se il Senato lo giudicherà, si porrà a discussione la tariffa.

Pongo dunque ai voti l'art. 1.

(Posto ai voti, è adottato.)

Ora viene l'emendamento proposto dalla Commissione, il quale modificato dal senatore Cibrario rimane concepito nei seguenti termini:

« Sotto la pena pecuniaria del doppio della tassa fissata dal comune per la non ottenuta licenza, oltre l'immediata cessazione dall'esercizio abusivo. »

Domanderò al relatore se crede che la Commissione persista, o se si voglia unire ai termini proposti dal senatore Cibrario.

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Quanto alla pena, sembra che sia sufficientemente chiaro il testo del progetto. Tuttavia non v'è difficoltà di dirlo esplicitamente. Si è poi osservato nei motivi della relazione che appunto si è proposto il pagamento del doppio perchè la legge senza di questo non avrebbe avuto sanzione penale sufficiente, quale conseguenza della contravvenzione, perchè alcuno poteva rischiare, dicendo: comincerò ad esercitare, e poi che cosa si farà? Mi faranno chiudere. Quindi si è detto che per antivenire queste contravvenzioni frequenti alla legge, oltre la chiusura per la non ottenuta licenza, il contravventore sarebbe soggetto ad una pena pecuniaria, e così al pagamento del doppio diritto che avrebbe dovuto pagare per mu-

nirsi della licenza. Ecco ciò che si è proposto dalla Commissione.

(Gazz. Piem.)

(Posta ai voti, la proposta Cibrario è approvata.)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Resta ancora a venire ai voti sull'articolo nel suo complesso, comprese le emendazioni del cavaliere Cibrario.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Debbo trattenermi il Senato sopra un'espressione che non mi pare abbastanza esatta, ed è questa: *sotto la pena pecuniaria del doppio della tassa fissata dal comune per la non ottenuta licenza*.

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. È già stata votata adesso.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Domando scusa. La variazione che introduce l'emendamento Cibrario è unicamente sulle parole: *fissata dal comune*, ma non sulle altre espressioni su cui noi non abbiamo inteso di votare.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Questa per altro è la redazione del senatore Cibrario.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Non c'è dubbio che la redazione è quella stessa che io ho avuto l'onore di proporvi; ma in quell'emendazione non tutte le parole sono mie. Ci erano termini che io ho dovuto riportare, ed anche frasi intiere, che erano proprie della Commissione, e su questi termini il senatore Giovanetti intende di proporre qualche dubbio. A me pare che sia stata adottata dal Senato l'aggiunta; ma non può dirsi propriamente che il Senato abbia votato quelle parole sulle quali non sono nate delle difficoltà.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Non credo che si possa rivenire sul voto del Senato. Credo che questa redazione ha ricevuto nella sua integrità la sanzione del Senato, e quindi non mi pare possa essere rimessa in votazione. D'altronde, quelli che vi trovano dei difetti voteranno contro l'articolo in complesso, in cui si trovano anche comprese le parole che ora cadono in contestazione.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Mi pare che, senza mettere a pericolo l'intero articolo, si possa ritenere d'aver votato solo sulle parole che il cav. Cibrario proponeva come emendamento, ma non il resto in cui sono trascritte le parole della Commissione. Io dico che il Senato deve riflettere che, quando sarà pubblicata una legge di questa sorta, la quale porta che si pagherà il doppio della tassa, della non ottenuta licenza non si pagherà nulla, perchè non havvi, nè può esservi tassa che sia fissata per il caso in cui non si ottiene licenza.

(Gazz. Piem.)

MANNO. Nelle votazioni non vi sono intenzioni occulte. Si è letta espressamente e si è votata l'emendazione del cav. Cibrario; dunque io credo che sia illegale l'introdurre un emendamento sopra un articolo approvato.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Non posso che mantenere le deliberazioni del Senato, e quindi non mi rimane che di porre ai voti l'intero articolo.

(Posto ai voti, l'articolo è approvato.)

Domando al Senato se intenda, prima d'imprendere la discussione del secondo articolo, di passare a quella relativa alla tariffa.

(Consultata la Camera, si passa alla discussione sulla tariffa.)

(Gazz. Piem.)

MANNO. Dopo la discussione che si è fatta, dalla quale si è rilevato che la parola *esercizi* non può comprendere gli atti che non appartengono all'esercizio stesso, ma un altro atto individuale, io invito a togliere questa parola *esercizi*, che porterebbe complicazione (1).

(Gazz. Piem.)

(1) La parola *esercizi* era nel progetto del Ministero sovrapposta all'elenco designativo delle professioni ed atti da assoggettarsi a tassa.

IL PRESIDENTE. Si è proposto di levare la parola *esercizi*.
(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. La parola *esercizi* è generica e comprende tanto le professioni quanto gli altri atti; quindi mi par molto propria.

MANNO. Non credo che si possa applicare la parola *esercizi* alle serenate; l'esercizio lo fanno i musici, ma non chi la fa fare.
(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. La legge ha contemplato gli atti, e la serenata è l'esercizio di uno di questi atti.
(Gazz. Piem.)

MANNO. Ma non sono i musici che domandano di fare la serenata. E se chi la fa fare non ne domandasse la licenza?

(Gazz. Piem.)

STARA. Se non andasse a chiamarla, la pagherebbe chi ne avesse a far l'atto.
(Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSSE. Non è egli vero che questa tabella contiene e le professioni e gli atti? Perché dunque si chiamano tutti *esercizi*? Mi pare adunque che bisogna mettere in corrispondenza il testo della legge col testo della tabella, o almeno togliere quel tal nome il quale specifica una sola parte degli *esercizi* che sono compresi nella tabella stessa.
(Gazz. Piem.)

PALLAVICINI. Io domando se la vendita di vino all'ingrosso s'intenda comprendere ancora i particolari che vendono il proprio vino all'ingrosso eglino stessi.
(Gazz. Piem.)

PARECCHI SENATORI. Questo non è professione, non è atto di commercio.
(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Bisognerebbe che vi fosse una distinzione per gli atti di commercio.

GIOVANETTI. È però utile questa discussione intorno a quei proprietari i quali vendono i prodotti dei loro beni, perchè altrimenti potea nascere il dubbio che ogniqualvolta vendessero all'ingrosso dovessero essere soggetti al pagamento o come per atto momentaneo o come per professione. Qui, parlando della vendita all'ingrosso, s'intende di tale che faccia professione anche nel senso della legge. E io desidero che sia bene stabilito che il proprietario il quale vende le sue derrate, come quegli che vende grano, non è soggetto ad alcuna licenza, nè ad alcun dazio, perchè questo sarebbe impedire con grave danno e con molta ingiustizia lo smercio dei nostri prodotti.
(Gazz. Piem.)

PALLAVICINI. E quelli che vendono vino al minuto?

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Questi allora sono venditori commercianti, e fanno un esercizio, una professione.
(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. La legge colpisce quelli che si dedicano alla professione e non quello che smercia.
(Gazz. Piem.)

MANNO. La differenza sta nell'aver o nel non avere bottega.
(Gazz. Piem.)

GALLINA. Mi pare che per risolvere una tale quistione si dovrà ricorrere ancora allo spirito della legge e rivenire sulle osservazioni che furono fatte prima d'ora e su quanto ha mosso il Governo a proporre questa legge. Si è detto che questa legge era una legge di polizia, e sotto un certo aspetto era una legge che limitava le libertà. Fu detto che l'utilità di questa legge stava nell'imporre un certo limite a coloro i quali esercitano le professioni e aveano un esercizio di atti che non potevano incontrare col bene del comune. Io non vedo, o signori, come l'esercizio della vendita del vino all'ingrosso possa essere contemplata sotto nessuno di questi aspetti. La vendita del vino all'ingrosso è un ramo di commercio utilissimo, e tale che non può urtare nè coi principii della morale, nè col bene del comune. Quindi limitare la libertà fino a questo punto impedirà che uno attenda alla vendita all'ingrosso

del vino, che compri o venda del grano che ei comprerebbe o venderebbe. Nè io credo che diversità vi sarebbe fra l'essere piuttosto vino che grano. Mi pare questo non implicar nulla, poichè anche il vino è un genere di utilità grandissima. Dunque non vi ha dubbio che ciò, secondo lo spirito della legge e secondo i motivi di questa legge, i quali furono dati dal ministro ed anche dai preopinanti, possa contemplarsi. Che se i venditori di vino all'ingrosso attendono ad un ramo di commercio che non ha nulla che fare colla polizia, può aver a che fare colla polizia se è guasto od imperfetto; ma questo non tocca per nulla l'esercizio dell'atto che contempla solamente la vendita all'ingrosso. Io crederei quindi che si dovesse omettere quell'esercizio.
(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Il preopinante abbia la compiacenza di osservare che precisamente la necessità di una maggiore vigilanza su tutte le altre vendite di commestibili e di vivande interessa il comune. Mi pare che non si disse che questo richiede il bisogno di un'esatta vigilanza amministrativa. Non vedrei tuttavia perchè si possa omettere, mentre si farebbe dipendere dalla condizione che non si vende.
(Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSSE. Allora la parola *rivenditori* potrebbe sussistere.
(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Ho tenuto conto della parola; nel porre ai voti gli emendamenti si proporrà anche questo.
(Gazz. Piem.)

MANNO. Si distingue la vendita al minuto, inquantochè nella vendita all'ingrosso non è lecito vendere e consumare sul posto, e nella vendita al minuto al contrario si trattengono gli accorrenti.
(Gazz. Piem.)

GALLINA. Certamente non intendo di frammischiare insieme cose che non hanno nulla di comune; ma, quando l'analogia esiste fra due cose, quando un'infinità di discussioni legali hanno avuto luogo sopra l'esecuzione di una legge che ha analogia con un'altra che si discute, io credo che il passato possa venire in aiuto del presente. La libertà del commercio dei vini fu vincolata da disposizioni gabellarie. Sono trascorsi molti anni; ma diciott'anni fa una legge si era promulgata la quale vincolava ad esercizio, vincolava a pagamento di diritti la vendita di vini all'ingrosso, e le complicazioni a cui diede luogo questa disposizione furono tali che le sentenze stesse dei tribunali avanti cui si portarono le differenze nate per l'esecuzione di questa legge obbligarono il Governo a pensare che con quella si vincolava l'esercizio di un commercio che deve esser libero a tutti, si sottoponeva a vessazioni che non erano giustificate nè da ragioni di sicurezza pubblica nè di salubrità; epperò questo vincolamento era un peso gravissimo che il Governo non doveva imporre a un tale commercio che aveva bisogno di libertà. Il commercio dei vini è gran parte del commercio di questi Stati. Il commercio dei vini ha bisogno di protezione e non di vessazione: il commercio dei vini all'ingrosso non può presentare nessuna facilità a quelle frodi che vengono a pregiudicare i comuni; meno ancora può aver influito sulla moralità di chi l'esercita. La legge di cui si parlava sottoponeva all'esercizio degli accensatori delle gabelle i venditori di vino all'ingrosso. Una delle questioni che nasceva era questa: vi ha taluno ch'è proprietario di vini, acquista uve, fabbrica vini per rivendere; questo tale dovrà pagare per i vini che fabbrica colle uve proprie e colle uve comprate, oppure dovrà farsi un'eccezione per quelle che ha raccolte?

Questa questione gravissima diede luogo a sentenze le quali eccitarono i richiami delle provincie di Alessandria, di Valenza, del Monferrato, non che di tutte quelle provincie le quali fanno commercio di vini col Milanese, ramo essenziale

di prodotti che il Governo ha avuto cura in tutti i tempi di proteggere. Furono per conseguenza aboliti quei dazi ch'erano imposti sulla vendita dei vini all'ingrosso, qualunque ne fosse la provenienza.

Qui certamente non parliamo di diritti i quali cadono sulle quantità, sebbene la tariffa sia proporzionale; ma parliamo di licenza ch'è equa fino ad un certo punto e che non darà luogo a vigilanza, nè ad aumento d'impiegati; parliamo della causa di privati non aventi l'esercizio pubblico.

Ora io domando: un proprietario il quale, oltre al raccogliere uve nel proprio terreno, ne compera eziandio per modificarle o per farne un ramo di speculazione, sarà egli sottoposto alla licenza? Questo dubbio, il quale può nascere agevolmente, vuol essere compreso nella legge.

Vi ha un'altra osservazione: questi tali che usano dar mano a siffatto negozio e sono in circostanze di doverlo fare, ma non vogliono essere collocati fra gli esescenti, nè amano aver comunanza con chi fa professione di bettoliere o di albergatore, dovranno essi abbandonare l'impresa ed insieme il vantaggio che ne ritraggono, oppure dovranno mettere a repentaglio e sottoporre a lesione il loro amor proprio?

Ciò non può essere il principio della legge. Torno alla prima considerazione. Questa è legge di sicurezza e di polizia, è legge che limita la libertà; ora questa libertà non vuol essere limitata se non quando vi ha una ragione che muove a farlo. Ma qui non vedo ragione nessuna per cui il commerciante di vino all'ingrosso debba essere sottoposto a questa clausola, alla quale io aderirei volentieri se ne vedessi un qualche motivo; ma, finchè non è provato che esiste, non posso consentire di votare la categoria *Vendita di vino all'ingrosso* nella schiera di quelle indicate nella tabella. (Gazz. Piem.)

MAESTRI vorrebbe mantenuta riguardo alla vendita dei vini la disposizione per ragione della salute pubblica, onde sorvegliare che nella manipolazione del vino non siano frammiste sostanze eterogenee e nocive; ragione che non vale per la vendita delle altre derrate. (Verb.)

Il vino si può fatturare; per esempio nel vino bianco suolsi mettere del rame per dargli un certo sapore. Non dico ciò per muover sospetti, ma perchè avvennero realmente di tali casi. Onde sotto questo aspetto potrebbe il venditore di vino all'ingrosso soggiacere alla licenza, nonostante che, secondo le ragioni dette dal preopinante, sembri privarlo della libertà del commercio. (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Aggiungerei una semplice osservazione per semplificare la questione adducendo l'idea di dazio. La questione è ridotta a termine di vedere se chi vende vino all'ingrosso debba anche ottenerne la licenza. La tassa portata nella tabella non è che il *maximum* fissato il quale verrà anche diminuito dai comuni; e una tassa così minima non può incagliare per nulla il commercio. Dunque tutta la questione si riduce a vedere se chi vende vino non proprio, ma che incetta, debba munirsi di questa licenza. Parmi che a ciò vi siano bastevoli ragioni. Nell'altra tariffa fu sempre compreso il venditore di vino all'ingrosso appunto per le ragioni testè accennate, cioè essere necessario che questi venditori siano conosciuti e possano essere sopravvegliati dal comune specialmente, il quale ha un interesse massimo perchè non si commettano inconvenienti, obbligandoli a munirsi prima di questa licenza, la quale non sarà accordata che a tranquillarne sul buon esercizio della vendita all'ingrosso. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Il signor senatore Gallina ha mostrato egregiamente nel suo ragionamento a quante difficoltà potrebbe in pratica dar luogo il voler colpire coll'obbligo di una licenza i proprietari venditori di vino all'ingrosso. Io, ammaestrato

dalla lunga esperienza che ho avuto di tal sorta d'affari nell'ufficio del procuratore generale e nel magistrato della regia Camera, sono persuaso che le ragioni addotte dal conte Gallina sono delle più fondate; ma, lasciando in disparte l'esperienza del passato, la quale peraltro è anche scuola dell'avvenire, dico che non si può rispondere alle osservazioni del senatore Gallina quando dice che manca nella disposizione di cui si tratta la ragione della legge. La legge rientra nell'ordine di quelle di pubblica sicurezza; contempla le professioni e gli atti che importa di sorvegliare. Ora, quale sorveglianza può il municipio esercitare sui proprietari che vendono vino all'ingrosso? Nissuna, perchè la legge non gliene somministra il mezzo. Ben diverso è il caso dei venditori di vino al minuto; essi deggiono esser conosciuti e forniti di licenza, come prescrive la legge, perchè un'osteria, una cantina può divenire convegno di persone rotte al mal fare. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI parla nello stesso senso. (Verb.)

(Sorgono osservazioni alterne e sollecite che la stenografia non può afferrare tra i senatori Stara e Gallina circa la definizione delle due specie di vendita.) (Gazz. Piem.)

CIBRARIO osserva che sono definite dalla legge gabellaria le vendite all'ingrosso e quelle al minuto. (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Nell'atto in cui debbo ammettere questo dubbio col senatore Giovanetti per le ragioni che sono state addotte dal signor conte Gallina onde esimere i venditori anche all'ingrosso dalla licenza, debbo far presente al Senato che sarebbe da indagarsi come possa la commissione sorvegliare persone le quali potrebbero mettersi a falsificare ed a fatturare i vini. L'interesse pubblico esige che i vini sian venduti nella loro purezza e che non siano affatturati. È vero che questo sarebbe da farsi con una legge punitiva; ma, o signori, non ignorate quanto sia difficile il punire, mentre è molto facile il prevenire quando vi sia un diritto di sorveglianza. Io venni a queste osservazioni per l'impressione favorevolissima che mi ha fatto il discorso di un uomo così pratico e così intelligente in materia di leggi finanziarie. Io fo presente al Senato queste osservazioni perchè decida sull'emendamento che viene proposto. (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. In ciascuna delle tariffe che si sono fatte per la città di Torino, e presso del vicariato e presso del comando, tutti questi esercizi erano assoggettati alla licenza ed al pagamento di un modico diritto, e adesso questo diritto si è voluto dare ai comuni per le ragioni ed i motivi che precedono la legge. Dovendo essi sopperire alle spese del delegato, si è voluto dar loro un compenso con questa modica retribuzione per la licenza dell'esercizio. (Gazz. Piem.)

GALLINA. Anmetterò tutte le osservazioni che il signor relatore ha fatte in ordine alla mia proposta, ma non sono in grado di ammettere le illazioni che il signor relatore deduce dalle tariffe che il vicariato di questa città ha fatte per l'esercizio di queste professioni. Io mi sono opposto in ogni tempo a questi arbitrii del vicariato, al quale io credo che non competesse di farle. (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Dietro patenti. (Gazz. Piem.)

GALLINA. Io credo che queste tariffe erano fatte arbitrariamente. Si passò oltre, come si passò oltre su tante cose in via di polizia, e si venne anche alle multe, che nessuna legge autorizzava e che pure il vicariato riscuoteva. Ma io non intendo di prenderne esempio alcuno per me; quindi, se si vuol passare sopra la legalità, non prenderò esempio dalla tariffa fatta dal vicariato per norma di proposizioni di leggi che combatterò quanto il potrò fare, tuttavolta che occorran discussioni di questa natura. (Gazz. Piem.)

MANNO. Io credo che nei dissidi delle opinioni gioverà a

conciliarle la parola *vendita*, che vedo presa in senso proprio. Qui non si tratta già di colpire i venditori, ma la vendita, ed io porto opinione che questa sia una grande diversità. La parola *vendita* in senso mio vuol dir bottega di vendita, magazzino, negozio, luogo aperto appositamente per vender vino all'ingrosso e al minuto. Dunque la parola *vendita* non può applicarsi che al commerciante e non altrimenti al proprietario che traffica il proprio vino. Siccome poi sotto l'apparenza di vendita all'ingrosso si celano il più delle volte le vendite al minuto, e questi atti debbono essere sorvegliati, così è giusto che si vogliano conoscere quali siano quelli i quali si propongono di violar la legge sotto l'apparenza di una vendita all'ingrosso. È giusto che si sottomettano tutti alle condizioni fissate e quindi a quella del pagamento (t). (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Io ripeto che il Ministero non ha inteso di mettere imposizioni salvochè su coloro che fanno veramente speculazioni di rivender vino. Non c'è nessuno che possa negare che non vi sia vantaggio nell'esercitare una vigilanza

(1) Sul principio della tornata successiva il Presidente annunziò essere stato proposto dal senatore Manno un emendamento così concepito: *Vendita commerciale di vino all'ingrosso.*

su queste vendite. Gli inconvenienti che vi sono a fronte dei gravissimi vantaggi che ne abbiamo non tratteranno forse nessuno dall'adoptare queste misure di cautela che vengono adottate, tanto più che il dritto imposto è di 40, di 30, di 20 lire al *maximum*. Quindi non si può mai incagliare il commercio dei vini, e poi la tassa dei comuni non può produrre nessuno degli inconvenienti che si sono allegati e che vi sarebbero se si trattasse d'impedire la concorrenza, se si trattasse di un diritto proporzionale con pagamento per una licenza; ma ciò ha nulla a che fare quando si tratta di un semplice proprietario. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Domando di depositare un emendamento che toglierebbe l'oggetto di questa contestazione. Consiste esso nel mettere nella tabella in luogo di *esercizi* le parole *professioni ed atti soggetti a diritti*; allora s'intende che non si tratta di altri che dei venditori, è conforme all'art. 1°, ed è tolta la difficoltà. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. In vista dell'ora avanzata interrogo il Senato se voglia rimandare la discussione a domani ad un'ora. (Il Senato annuisce e la seduta è sciolta alle ore 8.) (Gazz. Piem.)

TORNATA DEL 31 OTTOBRE 1848

-33-

PRESIDENZA DEL MARCHESE ALFIERI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Rettificazioni al processo verbale. — Seguito della discussione del progetto di legge concernente le norme per le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli.*

La seduta è aperta ad un'ora ed un quarto dopo il mezzogiorno. (Verb.)

GIOVANETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente. (Verb.)

RETTIFICAZIONI AL VERBALE.

CIBRARIO. Sono occorse, io credo, alcune inesattezze nel complesso del processo verbale. La prima, che veramente è lievissima, consiste in vero che il mio emendamento aveva due parti, una per l'aggiunta delle parole *dal comune*, e l'altra per le parole *oltre l'immediata cessazione dell'esercizio abusivo*, e perciò, essendo ambedue queste aggiunte state approvate dal Senato, sembrami opportuno che fossero inserite nel verbale. La seconda è una inavvertenza sfuggita nella redazione. Dove il signor senatore Giovanetti ha proposto l'aggiunta della parola *contemporaneo*, immediatamente dopo mi pare che abbia detto che il senatore Cibrario l'aveva appoggiata; più tardi dice che l'ha combattuta. Quello che mi accerta essere questa una mera inavvertenza sfuggita nel calore della compilazione è il vedere nel processo, immediatamente

dopo dove ho parlato dell'aggiunta proposta dal signor Giovanetti, dirsi che il cavaliere Cibrario ha sostenuto la parola *contemporaneo*, mentre invece io l'ho combattuta. La terza inesattezza consisterebbe in ciò che, quando io presi la parola dopo il senatore conte Gallina, ben lontano dall'approvare che il commercio all'ingrosso dei vini dovesse andar soggetto alla ispezione del comune, sostenni invece che per questo commercio mancava la ragione della legge. Io ho appoggiato in tutto e per tutto le ragioni del signor conte Gallina; anzi mi pare d'aver detto che il comune non avea mezzi di sorvegliare alla fabbricazione del vino all'ingrosso ed ai magazzini dei proprietari. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domando alla Camera se sono ammesse le rettificazioni del senatore Cibrario. (Sono ammesse.) (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Il senatore Gallina diceva ieri che v'era differenza tra i venditori all'ingrosso del riso e i venditori all'ingrosso del vino. Io addussi pure una differenza che il processo accenna esser questa per motivi di salute; io dissi che i venditori di vino possono fare delle frodi e, per esempio, mettere il rame nel vino, il che citai essere accaduto in Bologna. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domando alla Camera se sono ammesse le rettificazioni del senatore Maestri.

(Sono ammesse.) (Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Mi pare essersi stabilito in massima che non s'intendeva di assoggettare a nessuna regola di tassa il proprietario.

(Gazz. Piem.)

ALCUNI SENATORI. Sì, sì. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(Approvato.) (Gazz. Piem.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE NORME PER LE LICENZE AGLI ESERCENTI DI ALCUNE PROFESSIONI, DI PUBBLICI STABILIMENTI E SPETTACOLI.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione sulla legge per l'esercizio dei pubblici stabilimenti e spettacoli. Se il Senato non crede allontanarsi dal procedere di ieri, si continuerà la lettura della tabella. Solamente per memoria risponderò che fu proposta dal senatore Manno la soppressione della parola *esercizi* in testa della tabella. Quindi fu proposto dal senatore Defornari di cambiare quella parte dell'intitolazione, supplendo con queste parole: *professioni ed atti soggetti a diritti*.

Venne quindi una proposta relativa alla vendita di vino, anzi vennero due proposte: la prima, fatta dal conte Gallina, cioè di sopprimere nella tabella la menzione fatta della vendita di vino all'ingrosso; la seconda, dei senatori Pallavicino-Mossi e La Marmora (1), di porre *rivendita* invece di *vendita*, al che il senatore Manno porrebbe questo emendamento, cioè che si dicesse *vendita commerciale di vino all'ingrosso*. Non trattandosi ora di porre ai voti queste modificazioni, è soltanto per memoria del Senato che mi fo dovere di ricordarle. Ora pertanto si può proseguire la lettura, e si verrebbe a cominciarla da queste parole: *vendita di vino al minuto per esportare*.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Per complemento della mutazione da me proposta, proporrei altresì di emendare l'intitolazione della seconda colonna della tabella, dicendo *massimo giusta la classificazione dei comuni*, affinché si sappia che la somma indicata in quella colonna forma il *massimo*, con riferimento all'articolo che viene nella legge. Non mettendosi che è il *massimo*, temerei che altri creda a prima vista, vedendo la tariffa, che quella sia la somma fissa; invece, mettendo *massimo giusta la classificazione dei comuni*, allora si vede interamente l'intento della legge.

(Gazz. Piem.)

(Si prosegue la lettura della tabella.) (Verb.)

MOSCA. M'è avviso che, tenendo conto dell'assennata osservazione fatta dal senatore conte Gallina, convenga ritenersi la legge diretta semplicemente per oggetti di pubblica sicurezza, e che, lasciato libero il commercio, siasi detto giustamente che la tassa debba essere minima, anche partendo dal limite massimo. Tuttavia, vedendo io questi termini: *vendita di vino al minuto da esportarsi*, trovo che la pubblica sicurezza in tale luogo non ha nulla a che fare. Con questo argomento risguardasi ad ogni e qualunque magazzino dove si va per comprare o per vendere. Che c'entra qui la pubblica

sicurezza? Solo c'entrerà quando la merce consumasi nel magazzino o nella casa del venditore. Quindi pare a me che sarebbero da surrogarsi alle parole per esportare quelle di *consumato presso il venditore*, imperocchè la parola *esportare* io credo non sarebbe conforme alla pubblica sicurezza.

Devesi por mente inoltre di favorire questo commercio, perchè, se per esempio l'artiere va a comprare una bottiglia di vino per consumarla in famiglia, non consuma presso chi lo vende; parmi perciò che la legge, cioè il Governo, debba favorire questo e non aggravarlo, se non vuolsi che decresca il numero dei bettolieri; onde mi pare che sarebbe conforme alla pubblica sicurezza piuttosto favorire che sfavorire questo negozio.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Se chi vende vino al minuto per esportare eseguisse il suo debito e non lo vendesse proprio che per esportare, sarebbe fondata l'osservazione del senatore Mosca; ma c'è in questo troppa facilità alla frode. Molte volte accade che chi vende vino per esportare lo lascia consumare nella propria bottega. Queste bettole, cioè questi magazzini di vendita di vino per esportare, sono già soggetti continuamente alle visite degli agenti delle gabelle, appunto per le frodi continue. Dunque io credo che qui c'entri veramente la pubblica sicurezza e che non convenga confondere questa vendita con quella di vino all'ingrosso.

(Gazz. Piem.)

PICOLET. Je me permettrai de demander à M. le ministre si le propriétaire qui vend son propre vin sera obligé, en vertu de la présente loi, de se munir d'une licence et de payer une taxe, comme l'exigeaient les anciens réglemens de police.

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Si è già detto ieri che i soli commercianti ci si trovano compresi.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. L'observation que M. le sénateur Picolet vient de faire sur l'emendement proposé, c'est-à-dire s'il y a quelques autres lois qui régissent la matière, ne me paraît pas avoir une portée sur ces lois; d'ailleurs elle pourra avoir lieu plus bas dans les discussions qu'on a encore à faire.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Mi pare che importa assai all'interesse pubblico di lasciare una piena libertà ai proprietari per vendere i loro vini.

(Gazz. Piem.)

COLLI. Questi dovranno sempre essere soggetti ai diritti di gabella se vorranno vendere il loro vino al minuto.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Io non credo che sia vietato ai proprietari di vendere il proprio vino al minuto.

Il fondamento della mia credenza sta nell'aver io dovuto giudicare diverse cause di questa natura; bensì, quando un proprietario vende vino al minuto, per questo stesso fatto si assoggetta a tutte le regole che sono comuni a quelli che fanno commercio di vino. Io credo che sarà un'eccezione in Savoia; ma nei paesi al di qua delle Alpi non è vietato ai proprietari di vendere il vino al minuto se si conformano ai regolamenti di polizia relativi.

(Gazz. Piem.)

COLLI. Qui, trattandosi di una legge nuova, può nascere il dubbio e sarebbe meglio toglierlo.

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Pregherei la Camera di osservare che lo scopo del progetto consiste nel surrogare l'autorità municipale alla autorità che finora ha la polizia. Non andiamo a cercare tutte le altre leggi che riguardano tributi, perchè esse non hanno che fare colla legge presente.

Finora chiunque voleva dedicarsi alle professioni indicate nella tabella, chiunque intendeva d'esercitare gli atti che sono nella tabella stessa, doveva, per esserne abilitato, ricorrere alla polizia e munirsi d'una licenza, per ottenere la quale pa-

(1) Non appare nella precedente tornata che il senatore La Marmora abbia fatta veruna proposizione; egli ha verosimilmente aggiunto il suo nome alla proposizione che sarà stata depositata al banco della Presidenza dal senatore Pallavicino-Mossi.

gava una tassa al magistrato. Torno a ripetere : il progetto di legge consiste nel surrogare all'autorità della polizia l'autorità municipale , e con molte buone ragioni si sono attribuiti ai dazi comunali quei diritti, quelle piccole tasse di licenza che si pagavano alla polizia e che ora si pagheranno al dazio comunale. Tutte le altre leggi sono affatto estranee a questa. Noi dovremo entrare in siffatte esposizioni quando ci si presenteranno come una discussione di bilancio od un altro esame qualsivoglia. Per conseguenza dobbiamo restringerci a vedere quali di questa vogliono assoggettarsi all'obbligo di pagamento. (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Io sono d'accordo col relatore della Commissione. Vorrei tuttavia fare qualche osservazione, la quale mi sembra che possa influire a render più semplice e più spedita questa legge. Credo bene che tutti abbiano a farsi un'idea esatta della natura e dello scopo della legge che è proposta. Qui non si tratta di una legge finanziaria o di un provvedimento diretto a stabilire un dazio, una gravezza, un tributo qualunque sull'industria; qui si tratta unicamente d'una legge di sicurezza pubblica locale, di un provvedimento d'ordine municipale, sopra il quale le autorità comunali sono messe in grado d'invigilare quei rami d'industria denominati nella tabella, per evitare quegli abusi che potrebbero introdursi a danno della sicurezza della salute e della tranquillità pubblica nei comuni. La questione mi pare debba essere esaminata sotto due aspetti: l'uno è di vedere quali sieno quelle professioni, quali quegli atti che, in quanto al loro esercizio, più facilmente incorrano in quegli abusi, e devono perciò essere soggetti alla licenza; l'altro è di vedere se convenga che queste licenze siano spedite gratuitamente, ovvero debbano essere soggette al pagamento di un emolumento.

E qui insisto assai perchè la tassa che si è proposta sia considerata non già come un diritto, un dazio, ma, com'è scritto in testa di quella legge, un diritto di licenza, vale a dire tabella di emolumento che si paga per la spedizione della licenza.

Questo vale ad agevolar non poco la questione degli emendamenti su tale proposito. Quindi la questione tutta si riduce ora a vedere, come ho sovraaccennato, quali siano quelle professioni, quali quegli atti che il Senato erede possano nel loro esercizio dar luogo più facilmente a qualche abuso a danno della salute e della sicurezza pubblica.

Io porto opinione che non vi sia dubbio in ciò che infino a qui ho esposto. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Domanderei uno schiarimento sopra una difficoltà che vengo a proporre.

Fino adesso apparteneva alla autorità della polizia forse municipale.... (Gazz. Piem.)

ALCUNI SENATORI. No, no, alla polizia, cioè al comando della piazza. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI.... di stabilire questi regolamenti. Ora, l'autorità legislativa avendo tolto sopra di sé il carico di determinare le regole di questi brevetti, pare che implicitamente escluda ogni altra facoltà nell'autorità di polizia od autorità municipale d'introdurre regolamenti analoghi. Stabilita, per esempio, questa tariffa, io suppongo che più non possa essere nell'arbitrio di qualsivoglia autorità l'introdurre un'altra categoria. Osservo che vi erano altre categorie che fino adesso pagavano. Dico ciò per opportunità di fatto, chè, essendo io proprietario di olii, e trovatomi nel caso di far venire degli olii nella capitale e farli vendere per conto mio, fui soggetto per questo alla licenza che pagava e ritirava dal vicariato di Torino. Questa categoria, quantunque non si trovi nella tariffa, potrebbe credersi che si dovesse continuare, onde sa-

rebbe opportuno di domandare che fosse stabilita esattamente, cioè se essa continui ad essere facoltativa ad altre autorità senza il concorso della nuova legge, o se si facciano cambiamenti a questo riguardo. (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. La legge stabilisce quali siano le professioni soggette all'obbligo della licenza. Tuttavia, se qualcheuno dei membri del Senato brama aggiungere nella tariffa i venditori di olii o di altre cose, sarà un'emendazione fatta dalla legge per evitare ogni arbitrio, in ordine a quello che finora non venne specificamente contemplato. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Questo deroga ai regolamenti precedenti. (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Ciò che non è proibito, ma permesso. (Gazz. Piem.)

MANNO. Io prevedo che, se intorno ad ogni articolo ci fermeremo a fare osservazioni di questa natura, daremo luogo ad una troppo lunga discussione senza venire alla disamina degli emendamenti proposti per conciliare queste due opinioni, e domanderò la parola per giustificare il mio emendamento. Io credo che sia tempo perduto l'intrattenerci ora sopra una discussione, mentre si devono discutere quegli emendamenti che tendono appunto a conciliare le opinioni. Chieggo adunque che si continui la discussione sul rimanente della tabella. (Gazz. Piem.)

GALLINA. Nuovissimo in questa Camera, io non conosceva ieri l'idea della legge che si discute: la cognizione che ne presi fu superficiale; ma questa legge, sulla quale mi occorre ora di parlare, credo che intorno a diversi articoli meriti ancora una discussione più estesa. Questo è il motivo per il quale io credo che, sebbene noi siamo giunti al punto di esaminare gli articoli che si misero in discussione, sia ancora necessario di fare un'osservazione generale in proposito. Io confido che il Senato vorrà accordarmi un momento di attenzione. Spero di sottoporre al Senato considerazioni tali che possono giustificare il mio assunto, se vengo ad interrompere il soggetto della discussione.

Questa legge, o signori, posa sopra una disposizione essenziale alla legge medesima. Questa legge stabilisce norma generale per tutti i municipii. Questa legge non tien conto di quello che è ora in vigore nei municipii, ed è generalmente modellata sopra una disposizione legislativa che riguardava a un municipio solo, o a due o tre di maggior entità per il numero della popolazione e che non è applicabile per nulla ai municipii di secondo e terzo ordine, ai comuni rurali specialmente. Le osservazioni che io intesi pur ora dal senatore Defornari sono buonissime, perchè esse tendono ad aumentare e a diminuire la tabella della produzione che la legge ha indicata. Anzi questa osservazione è utilissima e tocca al punto essenziale della difficoltà. Essa merita la massima considerazione. La legge che noi discutiamo, volendo equiparare tutti i comuni fra loro, volendo estendere un provvedimento a tutti i municipii, inciampa in un grave errore, ed è che tutti i municipii non sono paragonabili fra loro. Io farò la distinzione massima tra i municipii di prima e seconda classe e i municipii di terza classe, vale a dire comuni rurali. Tutto quanto è di somma entità, tutte le professioni che sono comprese nella tabella e che hanno un'importanza grave nei municipii di prima categoria, sono poca cosa pei municipii rurali. Io porrei quindi una classificazione delle diverse professioni indicate nella tabella; io le ridurrei a tre, e così chiarirei alquanto la questione che si agita: ma amo tralasciare questa prima parte, essendo riaperta la discussione sopra gli argomenti di ieri. Mi atterrò piuttosto ad una sola, vale a dire alla seconda; a questa differenza io porrò la classificazione dei comuni. Non è in-

dicato in questa legge, nella quale l'ultimo articolo si dirige a quanto è in vigore, non è indicato, dico, il regolamento dei comuni. Questo regolamento dei comuni, da legge nuova modificato e che un giorno in parte sarà abolito, deve pur tuttavia sussistere per quella parte che questa legge stessa contempla.

Ma io mi tengo a quella parte che ha relazione all'entrata del comune. Vedo nell'esordio, e, per meglio dire, nella esposizione dei motivi di questa legge che essa è in dubbio sul fine; vedo in questa legge un fine di polizia che ha per iscopo di procacciare l'entrata ai comuni; è detto che ciò è per far fronte alle spese dei delegati distrettuali.

Ora, signori, in questa, com'è già contemplato nel regolamento dei *Pubblici*, non parlasi di polizia, ma parlasi di leggi di entrata comunale secondo i principii dello Statuto. Vi ha un gran paragrafo che tutti gli amministratori dei comuni conoscono, come lo conoscono tutti quelli che sono soggetti alla amministrazione; vi ha, dico, un gran paragrafo riguardante un'imposta che è o personale o intitolata di quozizzo. Questa, o signori, è un'imposta sopra gli esercenti d'arti e mestieri nei comuni, non risparmiandosi nemmeno l'agricoltura. Questo quozizzo è in uso in tutti i comuni, perchè è una delle risorse alle finanze dei medesimi. L'articolo del regolamento comprende le osterie, gli alberghi, i macelli, i venditori dell'acquavite, comprende i panattieri, comprende tutte le arti che si esercitano nel comune e le sottopone ad una tassa; questa non è tassa di polizia, ma è tassa d'introito comunale. Ora io domando se la legge, che abroga tutti i regolamenti contrari a quella, è la presente. Ora io domando adunque se questa legge passa sopra al regolamento dei *Pubblici*, se questa legge distrugge l'introito dei comuni, se questa legge, la cui tabella non comprende che pochissimi degli esercenti professioni che si esercitano nelle grandi città, può essere applicata ai comuni. Mi pare, o signori, che questa osservazione debba far risolvere il Senato a por mente alla disposizione, ovvero ad ottenere dal Ministero gli schiarimenti che sono necessari, altrimenti converrebbe dire che questa legge vuol essere sommamente modificata, oppure rimandata.

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Mi farò lecita una sola osservazione per rispondere agli argomenti del preopinante. Egli, verso la fine del suo discorso, accetta la stessa osservazione che ho avuto l'onore di fare poco fa alla Camera; si è osservato che questa legge non trattava che di surrogare, come ho detto, l'autorità municipale alla polizia. La seconda osservazione cade sull'estensione dell'abrogazione, la quale vuol essere ristretta nel progetto di legge, che è unicamente di surrogare l'autorità municipale a quella della polizia e di volgere a profitto delle autorità locali, ossia dei comuni, quella piccola tassa che prima si corrispondeva alla polizia. Ma ogni altra maniera di dazio, ogni altra maniera di diritto in questo momento nulla hanno a fare col presente progetto di legge.

Riducendo adunque la cosa a' suoi termini, la tassa che si paga per le professioni enunciate nella tabella e per la tabella è quella stessa che pagavasi prima alla polizia ed al dazio del luogo.

(Gazz. Piem.)

NIGRA. Mi pare che uno degli onorevoli senatori abbia indirizzato al ministro qui presente la domanda se, pubblicata la tabella, tutti gli altri diritti usi a perceiversi dai comuni abbiano ancora a perceiversi.

(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Io dissi che bisogna ritener bene i fatti. Trattasi di dare una licenza in via di pubblica sicurezza; resta poi a vedersi se questa licenza si debba dare *gratis*, o mediante un emolumento. Il ministro ha esposto al Senato le ra-

gioni per cui credeva essere conveniente assoggettare siffatta licenza ad un diritto di emolumento: ora è in facoltà del Senato d'adottare o no simile sistema. Egli sta nella tabella come un diritto della segreteria e un emolumento per la spedizione della licenza, il quale non impedisce per nulla tutti gli altri dazi.

(Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Mi permetto di osservare che la legge del 7 ottobre scorso ha abrogato tal legge sui comuni. Ivi è detto espressamente che il regolamento del 6 giugno 1778 e la legge del 1847 sono abrogate. Io credo che, in confronto di questa abrogazione, non possano più essere citate quelle disposizioni.

(Gazz. Piem.)

MANNO. Se continua la discussione, ripeto la proposizione dell'altro giorno. Io, economo del tempo e per natura e per posizione, credo di rendere un vero servizio alla Camera proponendo che la discussione s'interni sul merito, ovvero si proceda ad altro articolo: se si decide d'inoltrarsi nel merito, allora discutiamo gli emendamenti, ma almeno concludiamo.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Consulto la Camera se intenda proseguire l'esame della tabella, ovvero se voglia fermarsi a questo punto di discussione generale.

(Posto ai voti, si adotta di continuare la discussione sulla tabella.)

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI, segretario, legge la tabella. (Gazz. Piem.)

PALLAVICINI. (Interrompendo la lettura alla parola *dozzinanti*) Dozzinanti sono quelli che stanno a dozzina. Bisognerà dire *padroni di dozzina*.

(Gazz. Piem.)

MANNO. La parola *dozzinanti* non si trova nei buoni scrittori, dove realmente si menzionano case in cui si pongono persone a dozzina.

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. È però ricevuta generalmente.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI, segretario. (Interrompendosi nella lettura giunto alla categoria *Caffettieri*) Qui accade l'aggiunta della Commissione: per i bigliardi, col pagamento di lire 40, 20 e 10.

(Gazz. Piem.)

QUARELLI. In ordine ai bigliardi, la legge 20 ottobre 1821 aveva già stabilito un diritto di licenza a favore della polizia, il qual diritto oggi si esige dalle finanze. Ivi è già detto che si pagherà un diritto di lire 40 in Torino e Genova e di lire 10 in tutte le altre città. Dunque adesso sarebbe un doppio diritto che s'imporrebbe, non cessando quello stabilito già a favore della polizia. Difatti nella patente del 1821 era detto tutti i diritti a favore della polizia essere aboliti, ad eccezione di quelli sui bigliardi. Se perciò vi è già un diritto di polizia, sarebbe un doppio diritto l'attuale disposizione. Nell'anno scorso l'ammontare di questo diritto è salito a lire 11,620.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Dal momento che il ministro viene a stabilire egli stesso la massima che tutti quanti i diritti di polizia debbano esser dati, in compenso ai pesi dei delegati, ai municipii, mi pare che la questione suscitata dall'onorevole senatore Quarelli non sia opportuna, perchè egli verrebbe a favorire le finanze. Il giudice migliore in questo argomento è lo stesso Governo: col far trasportare i diritti di polizia, qualunque sia l'origine loro, nel municipio, egli sancisce implicitamente che debbasi cessare dall'esigere i primi. Ora io dico: ama meglio l'onorevole senatore Quarelli che sia abolito, o che esista in favore dei municipii? La Commissione opina che questo diritto sui bigliardi, anche allorquando non fosse contemplato nella tabella, dovrebbe cessare ordinariamente, perchè non si possono mantenere i diritti di polizia in un senso e nell'altro, solamente perchè si percevano ora dalle finanze,

Volendo adunque ridurre la legge alla uniformità, volendo sinceramente adottare il principio postoci dinanzi dal Governo, è di necessità che si decida se questo articolo dei bigliardi sia o non compreso nelle tabelle. Se sarà compreso, cadrà anche egli, come gli antichi diritti di polizia, nei diritti dei municipii; all'opposto, se non è compreso, non ne perceveranno l'emolumento né i municipii né le finanze. Io domando permissione al Senato di dare le ragioni per le quali io crederei che si dovessero comprendere nelle tabelle. Si sa che i bigliardi sono un convegno della gioventù, quindi è necessario che i padri di famiglia, col mezzo della polizia municipale, possano esercitare qualche vigilanza; opportunamente dunque la Commissione ha compreso i bigliardi nella tabella.

(Gazz. Piem.)

QUARELLI. Qui si tratta di vedere se le finanze vogliono rinunciare a questo diritto che percevano, e che la legge disponeva a favore della polizia, come le finanze percevano pure quello del porto d'armi fin dal 1823. Ora, se il ministro di finanze non ha difficoltà che questo diritto sia ceduto a favore dei municipii, io non mi oppongo; ma incongruo è il dire che continuano i due diritti.

(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Dal momento che le finanze si sono impadronite del diritto sui bigliardi, pare che questo abbia cessato di essere un diritto di polizia e che propriamente sia divenuto un dazio, un'imposta sopra quelli che tengono bigliardi, e perciò che non possa essere compreso in questa legge. Ma il Ministero non tenne calcolo di siffatto diritto, perchè non vi voleva la permissione del Ministero delle finanze; quindi non è più da considerarsi come un diritto di licenza, ma sibbene come un dazio sopra gli esercenti tal genere di commercio.

(Gazz. Piem.)

QUARELLI. Domando la parola ancora per uno schiarimento.

Come sanno lor signori, mentre si accordarono finora dai comandi questi permessi, come si concessero quelli per porto d'armi, i diritti si versavano nelle casse dei ricevitori. Partiamo sempre dal punto, dal motivo per cui si accorda la licenza. Il diritto di questo si esigea dalle finanze, ma doveva prima esservi la licenza del Governo, e così era pure del porto d'armi.

(Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Non importa sapere chi riscuoteva questo diritto, perchè evidentemente è un diritto di polizia, e la licenza era data da chi presiedeva alla polizia; ne conseguita ora ch'esso spetterà ai comuni e non più alle finanze.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Nell'interesse della discussione farò riflettere al Senato che essa potrà aver luogo più opportuno quando verrà quella tassa compresa nel bilancio nel quale si troverà l'articolo autorizzante la riscossione del diritto sui bigliardi. Quello adunque che si adotterebbe nella legge attuale non prestabilitrebbe assolutamente che il diritto sui bigliardi debba essere a profitto delle finanze. Un tal punto dovrà esser messo in discussione allorchando si tratterà di determinare essere conveniente che i bigliardi siano soggetti, oltre al diritto di emolumento di licenza, ancora ad un altro finanziario.

(Gazz. Piem.)

CERRARIO. Parmi che la discussione sia condotta a tal punto da potersene fare dal Senato un giusto criterio da questo stesso momento.

Svolgendosi i registri demaniali, se questa tassa è iscritta a titolo di licenza data dalla polizia di tenere un bigliardo, allora è evidente che il Governo, avendo surrogati i comuni alla polizia, deve cessare la tassa che si pagava alle finanze. Oppure, riscontrandosi sui registri demaniali, essa ha cambiato

natura ed è iscritta come una tassa di finanza che si paga per l'esercizio di certa professione, ed allora non ha più che fare colla licenza e continua senza che noi ce ne occupiamo. Dunque nel primo caso cessa di sua natura; nel secondo non abbiamo da occuparcene, perchè non riguarda la polizia.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Aggiungerò una parola nell'interesse sempre della discussione.

Trattandosi di levare un articolo dal bilancio, ciò non si potrebbe fare in questa occasione, e si ricadrebbe nella questione preliminare se la legge attuale debba essere presentata prima al Senato. Ora si può proporre che l'emolumento sia applicato anche a questo oggetto, ma non si potrebbe all'occasione di questo emolumento agire sul bilancio, il quale deve essere portato prima avanti alla Camera dei deputati.

(Gazz. Piem.)

DE SONNAZ. Potrebbe darsi che nella proposizione il Ministero avesse ommesso i bigliardi.

(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Ho chiesto al ministro dell'interno se ci avea pensato e n'ebbi in risposta che nemmeno qui a Torino è portato l'articolo *Bigliardi* nella gran tabella degli esercizi di professione, e che in quella attualmente proposta non vi sono i bigliardi perchè i diritti spettano alle finanze.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI, segretario, prosegue la lettura della tabella.

(Gazz. Piem.)

(Si domanda la parola dal senatore Moris sulla categoria *Vendite di liquori.*)

(Gazz. Piem.)

MORIS. Io propongo che a questo articolo si aggiunga *rosolio, acquavita, brandwin e simili*, e che si sopprima l'articolo che viene dopo e che riflette la vendita del brandwin, e ciò per le ragioni seguenti. Il brandwin appartiene ai liquori, e perciò deve far parte dell'articolo *Vendite di liquori*. Il brandwin, parola olandese, è conosciuto col nome di *acquavita*, e forse anche sotto altro nome in alcune provincie del Piemonte. In Sardegna o è sconosciuto o distinto con nome diverso. È difficile che un venditore si limiti al solo brandwin. La minore tassa proposta nella tabella per la licenza di vendita del brandwin non deve far ostacolo a che l'articolo venga tolto o riunito a quello dei liquori, sempre rimanendo in facoltà del consiglio delegato dei comuni l'esigere secondo i casi ed entro i limiti fissati dalla legge il *maximum* od il *minimum* dei diritti.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI, segretario, prosegue la lettura della tabella.

(Gazz. Piem.)

(Dal senatore Moris si chiede di nuovo la parola all'articolo *Offellerie con vendita di vino e liquori.*)

(Gazz. Piem.)

MORIS. Propongo la soppressione dell'articolo. Nel progetto non sonosi volute comprendere le offellerie in genere; perocchè, non solendo andar disgiunte dalle confetterie, non entravano nello spirito della legge, ma sonosi comprese le offellerie con vendita di vino e di liquori.

Mi pare adunque inutile mantenere l'articolo, trovandosi già i venditori di vino e di liquori compresi negli articoli precedenti.

(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Ma presso noi nelle offellerie vi sarebbe vendita di vino, e perciò potrebbe dirsi *bottega d'offelliera con vendita di vino*; il principale negozio sarebbe qui l'offelliera.

(Gazz. Piem.)

MORIS. Le offellerie sono state imposte non per se stesse, ma per la vendita del vino e liquori; dunque sono già comprese nell'articolo precedente.

(Gazz. Piem.)

DEFOURNARI. Mi pare che vi sia equivoco: se l'offelliera è senza liquori non paga, eppure questo è l'oggetto principa-

lissimo. Bass paga perchè vende vini e liquori; ma se domani non vende più vini e liquori, non paga più, mentre sarebbe pure il suo negozio uno dei principali della città.

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Non è nello spirito della legge di contemplare questo negozio.

(Gazz. Piem.)

MORIS. Si tolga l'articolo: Qualunque officina che venda vino bisogna che paghi.

(Gazz. Piem.)

COTTA. Si diminuisca il diritto, ma siano contemplate le offetterie.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Ora la questione degenera in conversazione. Quando venga il caso, l'emendamento del senatore Moris sarà proposto.

(Continuasi la lettura della tabella: all'articolo *Merciai ambulanti, gridatori, venditori e distributori nelle piazze, strade ed altri siti pubblici, di litografie e stampati*, il senatore Defornari domanda la parola.)

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Mi pare che questo articolo esiga un poco di riflessione. In esso si parla di gridatori; ma questi gridatori noi sappiamo oramai cosa siano; sono ragazzi, sono proletari che vanno girovagando per le vie, e, se non hanno il permesso, avranno violata la legge. Io osservo questo non per muovere difficoltà, ma perchè non capisco come sia compresa questa categoria.

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Sarà in contravvenzione per ogni atto senza permesso.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Perciò quegli che vende, per esempio, *La Tribuna del popolo* sarà colpito.

(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. L'articolo dice *litografie e stampati*.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Mi permetterà di osservare che, appunto per sorvegliare i venditori di queste stampe, è necessario di assoggettarli a prendere la licenza, vale a dire che coloro i quali andranno attorno strillando e vendendo stampe e litografie senza aver la licenza, dal giorno dell'emanazione della legge dovranno cessare.

(Gazz. Piem.)

(Proseguitasi la lettura della tabella il senatore D'Azeglio chiede la parola all'articolo *Licenze per cantanti, suonatori e cerretani per le strade*.)

(Gazz. Piem.)

D'AZEGLIO. Chiederei alla Camera se una considerazione di semplice umanità non suggerirebbe d'introdurre in tale categoria del regolamento un'eccezione a favore di quegli infelici che, essendo afflitti di cecità, si procacciano il proprio sostentamento colla professione di suonatori ambulanti, dispensandoli non già dalla licenza da ottenersi dalla autorità municipale, ma bensì dai diritti fiscali da sborsarsi a norma della legge, onde evitare di aggravare le ristrettezze di una esistenza già per se stessa si misera e sì laboriosa. Nel formulare una tale proposizione credo poi che essa debba limitarsi all'individuo che procede isolatamente, senza estendersi al caso ove questi si trovasse aggregato ad una truppa più o meno numerosa. È vero che la facoltà di concedere una simile esenzione potrebbe da noi abbandonarsi al potere discreto dell'autorità municipale, ma temo che, non essendone fatta menzione nel testo medesimo della legge, una tale mancanza non fosse per difficolitare la risoluzione di quei sindaci o consiglieri comunali che sarebbero indotti a farlo per suggerimento di commiserazione.

Propongo perciò di fare all'articolo che riguarda i cantanti, i suonatori ed i cerretani per le strade, il seguente emendamento:

« Gli individui che, afflitti da cecità, esercitano la professione di suonatori ambulanti vanno esenti dai diritti fiscali attribuiti dalla legge all'esercizio della medesima quando non procedano

in compagnia di altre persone addette alla medesima professione. »

(Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Siccome spetterà ai comuni lo stabilire questa tassa, essi potranno anche imporre nulla.

(Gazz. Piem.)

D'AZEGLIO. Ma il comune, trovandoli compresi nella tabella, non si crederà autorizzato di concedere tale esenzione.

(Gazz. Piem.)

(È proseguita e terminata la lettura della tabella.)

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Io proporrei un'aggiunta, ed è la licenza per le maschere, le quali debbono essere più di tutto sorvegliate. Si ha bisogno di conoscere chi si maschera.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il primo emendamento presentato sulla tabella è quello del senatore Defornari. Esso si divide in due parti: la prima riguarda l'intitolazione che vorrebbe si cambiasse e che, dove dice attualmente *esercizi*, si dicesse *professioni ed atti soggetti a diritti*; la seconda riguarda l'intitolazione della colonna dei diritti che vorrebbe a vece delle parole: *nei comuni di*, si dicesse: *massimo giusta la classificazione dei comuni*.

(Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MORIS. Scendiamo alle sottigliezze prima che vi scendano gli interpreti della legge. La tabella contiene una serie di *professioni* e di *atti esercitabili* sotto il cumulativo titolo di *esercizi*.

Fu già osservato mancare il titolo di proprietà e di esatta correlazione colle espressioni dell'art. 1°.

Osserverò inoltre che nella seconda faccia della tabella che porta l'intitolazione medesima ricorre in ogni articolo una seconda intitolazione, che è la parola *licenza*, mentre nella prima faccia, ora gli articoli si esprimono per la persona esercitante, ora per la cosa esercitata.

Ciò prova il vizio dell'intitolazione, che non è abbastanza generica o collettiva per comprendere sotto una medesima formola regolare tutte le varie specie.

Ma la formola più adatta al caso ce lo addita appunto la parte seconda della tabella, nella quale la minutissima varietà della specie trasse per necessità alla formola più collettiva.

Or dunque, inseguendo questa inavvertita ma logica manifestazione, proporrei che la stessa formola reggesse tutta la tabella, e così ad *esercizi* si surrogasse *licenze*. Perciò verrebbero ad indicarsi nel seguente modo tutti gli articoli: *per alberghi, per osterie, per bettole, ecc., ecc.*

Noterò ancora intorno al titolo *esercizi* essere desso meno che esatto, inquantochè, esattamente parlando, non sono gli alberghi, le osterie, le bettole che sieno imposte dalla tassa, il che potrebbe non a disragione far ripetere che questa legge concerne un vero tributo, ma sono le licenze che si trovano tassate; tassa che può anche considerarsi in parte come indennità d'ufficio, sia per rilascio delle licenze, sia per la relativa particolar riscossione.

E per questa ragione, e perchè inoltre l'art. 1° dice *tassa e non diritti*, proporrei di surrogare al titolo generale della *Tabella dei diritti di licenza* quest'altro titolo: *Tabella delle licenze e loro tassa*.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Io mi unisco alla proposizione dell'onorevole preopinante, il senatore Pallavicini, e ritiro perciò il mio emendamento, perchè corrisponde intieramente al suo proposito.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Parmi che non sia esatto il dire *licenze* nella tabella delle professioni e degli atti per cui occorre licenza, e che invece sarebbe più esatta la locuzione *esercizi*.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. È appoggiata la proposta del senatore Pallavicino-Mossi?

(Non è appoggiata.)

Non essendo appoggiata, leggo la proposizione del senatore Defornari.

(Gazz. Piem.)

Varie voci. È ritirata.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Io l'ho ritirata colla condizione che venisse accettata quella del senatore Pallavicino-Mossi.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE legge l'emendamento Defornari che sottostituisce alla parola *esercizi*, le seguenti: *professioni ed atti soggetti a diritti*.

(Gazz. Piem.)

MANNO. Io sottopongo al giudizio della Camera se non convenga torre la parola *esercizi*.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Siccome la proposta del senatore Manno è più ampia, io chiedo se è appoggiata.

(È appoggiata.)

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Si può parlar contro? Allora osservo... (Qui molte voci lo interrompono)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io pongo ai voti se si debba sopprimere la seconda intitolazione, cioè la parola *esercizi*.

(Si passa alla votazione; fatta la prova e la controprova, essa riesce in favore della soppressione.)

La seconda intitolazione è soppressa.

Quindi viene il secondo emendamento del senatore Defornari, che concerne l'intitolazione della colonna dei diritti sostituendo alle parole *nei comuni di*, le seguenti: *massimo giusta la classificazione dei comuni*.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI si alza per fare qualche osservazione. (Una nuova interruzione impedisce che sia inteso.)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. È appoggiato l'emendamento Defornari?

(Non è appoggiato.)

Il primo emendamento poi nell'ordine della tabella in quanto alle professioni ed agli esercizi si riferisce all'articolo *vendita di vino all'ingrosso*. Due proposte furono fatte: una del senatore Gallina, che si avesse cioè a sopprimere la menzione che è fatta di *vendita di vino all'ingrosso*; l'altra del senatore Pallavicino-Mossi e del senatore La Marmora, i quali vorrebbero che, invece di dire *vendita di vino all'ingrosso e vendita di vino al minuto*, si dovesse dire *rivendita di vino all'ingrosso e rivendita di vino al minuto*; e ciò per escludere in modo più chiaro la vendita che si può fare dai proprietari del prodotto delle proprie ville. Un terzo emendamento su questo articolo è stato proposto dal senatore Manno, il quale propone che, invece di dire *vendita di vino all'ingrosso*, si sostituisca *vendita commerciale di vino all'ingrosso*.

Siccome la proposta la più radicale è quella del senatore Gallina, perchè tende a torre assolutamente la menzione della vendita di vino all'ingrosso, così domando se questa è appoggiata.

(È appoggiata.)

(Gazz. Piem.)

GALLINA. Una osservazione fatta dal senatore Manno ha dato una spiegazione a questa espressione della tabella; egli ha detto che qui, parlandosi di vendita, s'intendeva bottega dove vendesi. Posta la cosa in tale termine, io non ho niente ad opporre; ma osservo solamente che vi possono bensì essere nelle grandi città botteghe dove si venda vino all'ingrosso, ma non generalmente nei comuni ove la vendita all'ingrosso si fa dai proprietari nel modo che si presenta. Ciò avviene sicuramente nelle città, e in Torino sono parecchi magazzini dov'è aperta al pubblico la vendita del vino all'ingrosso; ma così non può dirsi dei comuni.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Dunque si riunirebbe al baron Manno?

(Gazz. Piem.)

MANNO. Io svilupperò il mio emendamento. Nella vendita commerciale di vino all'ingrosso due opinioni si manifestarono ieri nella nostra Camera. Alcuni tenevano per l'immunità assoluta, e ciò per la ragione speciale che la maniera generica con cui l'articolo era concepito poteva colpire le proprietà. Altri tenevano non potersi spingere la intelligenza di questa legge al segno da colpire la proprietà, e perciò pensavano che l'articolo dovesse essere approvato sia per la natura speciale sua propria, sia perchè alcuni abusi possono facilmente introdursi in questo ramo di negozio, e specialmente quello di colorire con una vendita al minuto il loro smercio all'ingrosso. Posta la questione sotto questo aspetto, chiaramente si vede che non due opinioni diverse o contrarie stavano fra di noi, ma due interpretazioni della legge alquanto discoste l'una dall'altra; gli uni, cioè, temevano per la proprietà, e gli altri credevano che la proprietà rimanesse illesa. In questo stato di cose io credo che introducendo la parola *commerciale* venga a dileguarsi la differenza ch'esiste fra gli uni e gli altri.

La causa del dubbio che può nascere su quanto spetta alla vendita del vino non è punto differente; tutti i giorni essa viene agitata.

I proprietari, rasentando, per così dire, l'operazione commerciale, danno luogo di frequente a quistioni vendendo robe loro proprie e nel tempo stesso facendo negozio di roba comprata da altri.

Accadendo questioni di pagamento, bisognerà rivolgersi al giudizio dei magistrati ordinari, i quali opineranno sulla tariffa che dovrà pagarsi da quel proprietario che vende vino proprio. Dicendo *commerciale*, sparisce la difficoltà se egli sia soggetto alla tassa, giacchè non è per ragione commerciale che ha venduto un vino tratto dal proprio vigneto e al tempo stesso rivenduto quello che è comprato in vigneto altrui. Pagando il dazio sulla operazione, sarà di tal natura da vestire la qualità di persona commerciante? A chi il giudizio? Rimarrebbe a decidere su mille ed una questione. Io credo che bisogna rimetterla ai tribunali, e, siccome questi giudicano delle cose di commercio, così giudicheranno pure le quistioni che possono nascere sul pagamento di tali dazi. Io credo adunque che, quando si aggiungano le parole *commerciale di vino all'ingrosso*, ogni difficoltà sia dileguata (1).

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Defornari ha la parola.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Io domanderei uno schiarimento. Vorrei sapere se sia compresa nella vendita commerciale la vendita di vino eseguita, per esempio, da un commesso viaggiatore estero.

(Gazz. Piem.)

MANNO. Allora basta la condizione personale del commesso viaggiatore per far giudicare che l'operazione è commerciale.

(Gazz. Piem.)

GALLINA. Non posso assentire alla osservazione dell'onorevole senatore Manno, benchè sostenuta dalla spiegazione che io aveva data; tale spiegazione non era svolta in termini forse molto chiari.

Il motivo, per cui io credeva che il commercio e la vendita del vino all'ingrosso non dovessero essere sottoposti al pagamento del diritto di licenza, nè sottoposti ad ottenere la licenza, era perchè questo commercio non poteva essere considerato nei fini della legge. Io non credo che un venditore, un commerciante di vino all'ingrosso abbia a che fare colla sicu-

(1) Veggansi le rettificazioni che l'oratore ha fatto al presente discorso in principio della seduta del 13 novembre.

rezza pubblica. Non credo nemmeno che possa cadere sotto quella tale vigilanza di comune nei termini che la legge acconsente. Sicuramente, se uno farà la professione di venditore di vino all'ingrosso, come accade massime nei porti di mare, ove questo vino si fabbrica e ove si legge scritto: *Fabbrica di vino di Champagne*, capisco che la polizia può averci mano; ma essa non può di certo intromettersi nel fatto di chi vende vino all'ingrosso, procacciandoselo col suo commercio ed acquistando anche dai venditori parlate di piccole quantità.

Io ben credo che l'esercizio di questa professione, esercizio essenzialmente commerciale, non soggetto ad una vigilanza speciale e meno ancora alla vigilanza comunale, sveli che gli atti suoi danno luogo a sospetti; ma allora ciò avviene come in qualunque altro atto di un privato il quale contravvenga alla legge o turbi l'ordine pubblico. Credo fuor di dubbio, fuor di contestazione che questa legge non ha voluto colpire un commercio. Le spiegazioni date dal signor ministro sono abbastanza chiare intorno a siffatta materia. Io ho sospettato che i termini della legge potessero portare con sé un'interpretazione di principio della libertà di commercio. Io non credo certamente che il Ministero volesse frenare e restringere questa libertà quando non eravi ragione per farlo. Ho l'onore di osservare al Senato che questa legge delle licenze è legge sotto un certo aspetto arbitraria, vale a dire lascia in arbitrio al consiglio comunale di concedere o no questa licenza. Ora io domando: in un comune qualunque, in un comune di 800 abitanti per esempio, vi possono essere 50 commercianti di vino; il sindaco od il consiglio comunale potranno rifiutare a questi commercianti la licenza che gli si domanda? Del resto, la natura stessa della legge, che è la sicurezza pubblica, dice che nella concessione bisogna aver riguardo alla probità ed onestà di coloro che la dimandano. La probità di un negoziante di vino all'ingrosso non può essere argomento alla discussione di un consiglio comunale. Io non so raccapezzare il filo che possa legare la frase di *commercio all'ingrosso*.

Osserverò di più per la natura stessa di questo commercio, vale a dire pel caso che io supponeva che la vigilanza del consiglio comunale avesse ad esercitarsi nei proprietari di vigneti, proprietari i quali fanno nelle loro cantine quantità grandissime di vino, e vogliono sovente far incetta di uve le quali non possiedono e che servono maravigliosamente per mitigare la qualità del vino medesimo. Questi proprietari sono soventi volte ricchissimi e non sono persone che appartengano ad ogni classe della società. Il domandar licenza per essi non si conviene. (Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSSI. Io crederei che si potrebbe spiegare tutto con un asterisco, in cui si dicesse che tale disposizione non riflette i proprietari i quali smerciassero vino per loro conto. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Generalmente però non si tiene questo modo nella compilazione delle leggi. (Gazz. Piem.)

MANNO. Domando la parola per confrontare insieme l'emendamento del senatore Pallavicini, il quale ha molta somiglianza col mio. Credo che la parola *commerciale* salvi più la proprietà che la parola *rivendita*. La parola *commerciale* vuol dire che allora solamente vi sarà vendita quando le operazioni, anche del proprietario, siano tali che vestano interamente la natura dell'atto commerciale, e come tali possano esser giudicate dai tribunali secondo la giurisprudenza stabilita. La parola *rivendita*, al contrario, potrebbe talvolta colpire il proprietario, perchè ve ne sono di quelli che hanno vino proprio e comprano uve e ne fanno vino. Allora rigorosamente si può dire che questi, nel vendere il proprio vino,

rivendono anche parte di quel vino fatto colle uve altrui. Ecco che colla parola *rivendita* colpiremo i proprietari, mentre colla parola *commerciale* noi eviteremo quest'inconveniente. Io credo che il Senato, dovendo decidere sui due emendamenti, la parola *commerciale* favorisca maggiormente la proprietà. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Io appoggio la proposizione del senatore Manno. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Mi pare che il conte Gallina abbia proposto la soppressione assoluta dell'articolo, *vendita di vino all'ingrosso*, eccetto il caso in cui per *vendita di vino all'ingrosso* s'intendesse la vendita fatta in una bottega espressamente tenuta a quest'oggetto. Dunque io credo che prima di tutto si debba porre ai voti l'emendamento soppressivo del senatore Gallina, perchè sembra che quello del senatore Manno secondo le spiegazioni da lui date ferisca il proprietario, il quale faccia acquisto di uve per correggere il proprio vino. (Gazz. Piem.)

MANNO. No, anzi dico il contrario; per evitare questa sinistra interpretazione, io vorrei posta la parola *commerciale* e non la parola *rivendita*, che è un po' meno specifica e non ha senso positivo. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Ad ogni modo la quistione della soppressione dell'articolo deve avere la priorità. (Gazz. Piem.)

QUARELLI. Proporrei si adottassero le parole: *magazzini di vini per vendere all'ingrosso*. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Allora si direbbe: *magazzini per rivendita di vini*. (Gazz. Piem.)

QUARELLI. Questa è l'espressione che nel 1814 si usava, ed indica un luogo che serve per vendere vino all'ingrosso. La parola *magazzino* rende manifesto che è un luogo dove si deposita il vino. Anche il Ministero l'intende in questo senso, e volendo impedire che in que' luoghi si radunassero persone che potessero nuocere alla sicurezza ed all'ordine pubblico, assoggetta questa vendita alla sorveglianza. (Gazz. Piem.)

GALLINA. Io intendo di dire: *vendita in bottega di vino all'ingrosso*. (Gazz. Piem.)

MANNO. Io unisco la mia proposizione a quella del senatore Gallina. (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Io m'unisco pure a questa proposizione. (Gazz. Piem.)

MANNO. Io formulo in questa maniera: *vendita commerciale di vino all'ingrosso in bottega*. (Gazz. Piem.)

SAULI. Il commercio dei vini incontra tutti i giorni difficoltà, e per conseguenza non bisogna incagliarlo maggiormente. Questa è legge di buon ordine, dunque può sottoporre a licenza quelli i quali vendono vino al minuto, ma non coloro che vendono vino all'ingrosso; i quali servono a smerciare il vino dei proprietari; perciocchè si stabiliscono dei magazzini in certi luoghi centrali, ove vengono a confondersi i vini di tanti paesi circonvicini. Il voler inceppare questo commercio sarebbe un danno essenziale, epperò io credo che non debba essere soggetto a licenza, come non lo sono i magazzini di altre derrate. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Faccio un'osservazione, che cioè il Senato non deve perdere di vista che la parola *all'ingrosso* non significa già veramente un commercio fatto all'ingrosso, perchè comprende sino una mezza brenta. (Gazz. Piem.)

CERRARIO. Mi pare che, fra i vari emendamenti, il più semplice e che spiega maggiormente sia quello di: *traffico di vino all'ingrosso*. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Farò osservare che il traffico si fa anche dai proprietari. Mi pare che tutti siamo d'accordo di non voler assoggettare i proprietari, ma solamente quello il quale fa traf-

fico di vino ricavato dai fondi altrui. Questo è il pensiero della Camera. Ora tanto l'idea del senatore Gallina quanto quella del senatore Manno si riferiscono in un punto solo: vorrebbero essi colpire unicamente ciò che è commerciale, e mi pare che l'espressione *vendita commerciale*, più l'aggiunta della *bottega*, non lascino luogo alla quistione di dire se sia vendita in bottega perchè si fa al primo piano, oppure sia vendita in cantina perchè si fa sotto il primo piano. Ma all'opposto l'idea netta di *vendita commerciale* comprende tutti quelli che fan commercio di vino, quando anche ne siano proprietari. Nè io lascio di osservare che la quistione di commercio è una quistione giudiziaria e talvolta molto sottile. Ma faceva appunto riflettere ottimamente il senatore Manno che per questi fatti c'è una giurisprudenza stabilita, e che perciò sarà agevolissimo di risolvere qualunque quistione si presentasse. D'altronde osserverò che nei comuni, massime rurali, il buon senso giudicherà degli atti di commercio; per cui si dirà: questi non è che un grosso proprietario, il quale bensì avrà comperato alcuni rubbi d'uve all'oggetto di correggere il suo vino, per formarne una maggior quantità con più utile, e conseguentemente non è commerciante all'ingrosso. All'opposto, nelle città dove si trova questo commercio, dove ci sono quelli che fanno incetta di vino per procurare ai proprietari la vendita dei loro prodotti, questi saranno facilmente colpiti dalla licenza. Perciò io stimo che l'espressione *vendita commerciale* abbracci la vera e giusta idea dell'oggetto che noi vogliamo colpire, e che così non occorra aggiungere le parole in *bottega*, perchè queste possono dar luogo a quistioni.

(Gazz. Piem.)

NIGRA. Appunto per dimostrare la necessità di definire bene quale sia la vendita che si deve comprendere fra la vendita commerciale e quella dei proprietari, addurrò per prova che prima del 1854 la vendita del vino all'ingrosso era permessa a tutti. Non fu che in novembre del 1854 che venne emanata una legge in cui si mettevano i limiti fra la vendita all'ingrosso e quella al minuto, e ciò per la necessità che i comuni avevano di distinguere il libero commercio dalla vendita. E fu presa questa deliberazione perchè immensi abusi si erano introdotti, e i comuni non potevano più distinguere quale fosse la vendita che si faceva al dettaglio e quale all'ingrosso. Dunque bisogna, per non ledere la libertà del commercio, spiegar bene quali saranno quelli che venderanno vino all'ingrosso e quali al minuto. Adottandosi la parola *commerciale*, viene risolta la quistione, e non si tocca la proprietà.

(Gazz. Piem.)

PICOLET. Les judicieuses observations de M. le sénateur Gallina démontrent d'une manière péremptoire la nécessité d'écarter de la présente loi toutes les mesures qui pourraient entraver la liberté du commerce.

Il conviendrait en conséquence de ne soumettre à l'obligation d'obtenir une licence que les vendeurs de vins en détail et en gros dans une boutique.

En Savoie, comme en Piémont, il se fait des transports considérables de vins d'une province pour être vendus dans une autre; il y aurait des graves inconvénients à soumettre à l'obtention d'une licence les propriétaires de ces transports; il suffirait à leur égard qu'ils fussent soumis aux lois générales de police sur les subsistances.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Io sono d'avviso che si debba concedere la priorità alla proposizione dell'onorevole senatore Gallina. Essa però potrebbe conciliarsi con quella del senatore Manno, di *vendita commerciale*, aggiungendovi: *fatta in bottega o in magazzino*.

(Gazz. Piem.)

MANNO. Vedendo come il contrasto che incontra la mia

proposizione procede dalla parola *bottega*, io formolerei anche quest'altra: *Vendita pubblica commerciale di vino all'ingrosso*.

(Gazz. Piem.)

NIGRA. Per la ragione secondo la quale pare a me dover questa proposizione avere la priorità, domando che sia posta ai voti.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposizione Manno. (È adottata.)

Siccome si sostiene che la parola *rivendita* sarebbe applicabile anche per l'articolo seguente, così domando se si intenda che si abbia a mantenere questa proposta.

(Gazz. Piem.)

PALLAVICINO e LA MARMORA. Noi l'abbandoniamo.

(Gazz. Piem.)

GALLINA. Credo che sarebbe indispensabile una annotazione per spiegare che cosa s'intenda per *vendita al minuto*. Ben veggio che c'è una legge generale, ma non ha che far con questa, perchè è una legge di gabella; e perchè la nostra legge sia compiuta, mi pare debba essere esplicativa. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Pare che, quando nella discussione, che precede l'adozione di quest'articolo, si è detto chiaramente che s'intenda per vendita di vino al minuto, ciò sia sufficiente senza bisogno di nessun asterisco.

(Gazz. Piem.)

MANNO. Il senatore Giovanetti ha ragione; altra volta si facevano le leggi e poi le glosse; ora si fa il contrario.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Si potrebbe ridurre a questi termini: *vendita di vino al minuto non maggiore di 20 o 25 litri*.

(Gazz. Piem.)

GALLINA. Credo che si abbia una norma generale nei regolamenti delle gabelle, e si potrebbe dire: *a tenore dei regolamenti*.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Sono di altro ordine.

(Molte voci si fanno intendere simultaneamente.)

Abbiano la compiacenza di determinare se stanno per 20 o 25.

(Gazz. Piem.)

QUARELLI. Siccome tra breve saranno in vigore le disposizioni per l'uso generale dei pesi e misure decimali, così mi pare che si dovrebbe dire: *non maggiore di venticinque litri; venticinque litri pareggiano a un dipresso la mezza brenta*.

(Gazz. Piem.)

CINERARIO. Bisognerebbe dire: *vendita di vino al minuto per esportare in quantità minore di mezza brenta o di 20 litri*.

(Gazz. Piem.)

STABA, relatore. Mi pare che sarebbe più chiaro il dire: *non maggiore di mezza brenta*.

(Gazz. Piem.)

CINERARIO. Chi vende mezza brenta, vende all'ingrosso.

(Gazz. Piem.)

(Farii senatori parlano contemporaneamente, tanto che non se ne raccoglie il significato.)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Dunque l'emendamento è questo: *vendita di vino al minuto per esportare, in quantità minore di 25 litri*.

Se nessuno ha delle osservazioni a fare, domanderò se è appoggiato.

(Alcuni senatori si alzano.)

Ora che è appoggiato, lo metterò ai voti. Chi intende di adottare questo emendamento, voglia levarsi.

(L'emendamento è adottato.)

Viene l'osservazione se la parola *dozzinanti* debba essere mantenuta.

Non si insiste? Dunque la metto ai voti.

(È adottata.)

Viene l'aggiunta proposta dalla Commissione. Dopo la men-

zione dei caffettieri sarebbe fatta quella dei bigliardi, sottoposti ai diritti di 40, 20, 10.

Non c'è osservazione?

Metto ai voti l'emendamento della Commissione.

Coloro che sono d'avviso che sia fatta questa aggiunta, si levino.

(La votazione è incerta. Si passa alla controprova.)

Coloro che sono d'avviso contrario, vogliono levarsi.

(L'aggiunta della Commissione è rigettata.)

Quindi viene l'emendamento proposto dal senatore Moris, relativo alla vendita di liquori. Il senatore Moris propone di aggiungere alla categoria *vendita di liquori* la specificazione di *rosolio, acquavite, brandwin e simili*, sopprimendo la successiva categoria *vendita di brandwin*.

È appoggiato l'emendamento?

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(È adottato.)

Il senatore Moris ha pure proposto un secondo emendamento per l'articolo: *offellerte con vendita di vino e liquori*, che vorrebbe soppresso, perchè stima che sia sufficientemente già colpita la vendita di liquori nelle offellerie dall'articolo che ora si è votato.

Io domando se l'emendamento del senatore Moris, che consiste nella soppressione di quell'articolo, è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è adottato. Si mantiene l'articolo.)

In seguito verrebbe una proposta relativa agli armaiuoli, che non so se sia mantenuta, dell'onorevole senatore Manno.

(Gazz. Piem.)

MANNO. Dopo le spiegazioni di ieri, io la ritiro.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Verrebbe quindi la proposta del senatore D'Azeglio per introdurre un'eccezione a favore dei ciechi alla categoria *licenze per cantanti, suonatori o corretani per le strade*.

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Siccome non è stata formulata in termini espressi, prego di formoli.

(Gazz. Piem.)

D'AZEGLIO. Si fece menzione di quelli che suonano per le contrade, e mi pare che potrebbero essere eccettuati i ciechi.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Spinto da un motivo lodevolissimo di zelo e di carità, il senatore D'Azeglio proponeva un emendamento in favore dei ciechi. Ma, oltre che i ciechi che suonano per le contrade non vanno mai soli, anzi sono quasi sempre accompagnati, ed assai di rado avviene che le persone che li accompagnano siano loro appartenenti, non pare che la legge possa occuparsi di quei casi speciali, in cui, per esempio, un cieco solo, guidato da un fanciullo, andasse questuando coll'esercitare il suono o il canto o altra cosa. È necessario che le autorità municipali sappiano quali e quante siano queste persone che esercitano simili atti, altrimenti con un siffatto pretesto quelle si potrebbero sottrarre alla vigilanza delle autorità, simulando la cecità. Chi non sa quanti usano la scaltro maniera di fingersi ciechi?

Io credo che per un sentimento di umanità, che onora chi lo ha proposto, noi non dobbiamo esporci ad inconvenienti che potrebbero nascere da questa eccezione. Io porto opinione che sia necessario di assoggettare chiunque indistintamente al pagamento, senza togliere ai diversi comuni la facoltà di avere quei riguardi che saranno suggeriti in qualche caso

speciale; perchè noi non istabiliamo che una legge in massima, un provvedimento generale. I comuni, i quali credono di poter concedere una eccezione, non ne sono impediti ove giudichino esserci veramente il caso di farlo; ma la nostra tassa generale mi pare debba essere mantenuta.

(Gazz. Piem.)

MAESTRI. L'emendamento D'Azeglio è appoggiato?

D'AZEGLIO. Io ho proposto questo emendamento per timore che le autorità comunali non si credessero a ciò autorizzate, mentre la legge non fa eccezioni.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Faccio osservare che questa legge può prevenire un finto mendicantismo.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Se un cieco, invece di mendicare, ricorre ad un'industria, e o diletta o strazia le nostre orecchie, mi pare che meriti maggior riguardo, perchè si vede che cerca un'occupazione e che è amico del lavoro.

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Questo riguardo sarà usato dal municipio. La legge deve prevedere gl'inconvenienti che possono nascere, come ha osservato benissimo il senatore Giovanetti.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Vi è ancora un sottoemendamento del senatore La Marmora, il quale vorrebbe che fossero eziandio eccettuati gli storpj.

Metto ai voti l'emendamento col sottoemendamento.

(Non è accettato.)

Sono con questo esaurite tutte le proposizioni. Debbo però far menzione della proposta del senatore Giovanetti, con cui vorrebbe sottoposte alla licenza le maschere.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Osservo essere necessario, massime nei tempi che corrono, che il municipio possa conoscere coloro che usano maschere.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La proposta Giovanetti è appoggiata?

(È appoggiata.)

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Farei osservare che noi facciamo una legge con cui vogliamo tassare un'arte, un mestiere, un atto. Ora, quello che va in maschera potremo noi metterlo in tariffa?

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Quelli che vanno in maschera hanno sempre pagato. Mi appello a molti di questi signori, i quali furono governatori nelle province, perchè dicano se le maschere non hanno sempre pagato.

(Gazz. Piem.)

LA PLANARGIA. È bensì vero che le maschere pagavano, ma dal 1838 in poi non hanno più pagato.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Metto ai voti quest'aggiunta.

(Gazz. Piem.)

MANNO. Domanderei uno schiarimento. Se è per non pagare, la appoggio.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Anzi è per pagare.

(Gazz. Piem.)

SAULI. Allora non la vogliamo. Vogliamo un poco di allegria.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Rimetto la votazione per avere una soluzione.

Chi è d'avviso di ammettere questa aggiunta, si compiacca d'alzarsi.

(Non è ammessa.)

(Gazz. Piem.)

PETITTI. Non mi sono trovato presente quando si è parlato della tabella, altrimenti avrei proposto di osservare che in molti comuni si paga un diritto per i giorni di fiera, di mercato, e che questo diritto per alcune comunità (cito, per es., nella provincia di Cuneo, quello di Vinadio) è un prodotto assai considerevole.

È bensì vero che molti non vendono che per quella giornata, ma vendono alle volte più di quello che non sogliano in tutto l'anno.

(Gazz. Piem.)

PARÈCCHI SENATORI. Sono compresi. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Non vi è più altra osservazione?

(Gazz. Piem.)

LA MARMORA ALBERTO. Propor go che si tolga la parola *licenza* ripetuta in principio della categoria.

(Gazz. Piem.)

MAESTRI. Invece di *rarietà* direi *curiosità*. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Io mi proponeva di far un articolo addizionale ed una distinzione, osservando che la parola *licenza* parrebbe doversi mettere solo per gli atti e non per le professioni.

Quanto a queste, certamente non è intenzione che sia limitato il numero degli esercenti e che sia riservata la facoltà di esercitarle.

Ciò interessa la libertà e la proprietà.

Invece, per gli atti che si contengono nella tariffa, è necessario che sia determinato se questi esigono lavoro, perchè possono anche essere impediti e meritano una particolare vigilanza.

Se si presenta, per esempio, uno che voglia mostrar delle fiere, allorchè queste possono esser pericolose, l'autorità municipale può benissimo negare la licenza. L'esercizio di una professione non può restringersi nè negarsi.

In conseguenza io credo che debbasi ora o successivamente provvedere a questa distinzione importantissima, indicando le categorie delle licenze.

Poichè l'onorevole senatore ha creduto di togliere questa parola che è applicabile appunto ai soli atti, io proporrei che si ponesse un articolo addizionale, il quale faccia sentire che questa legge non autorizza menomamente le autorità municipali a restringere l'esercizio delle professioni, quantunque possa impedire l'esercizio degli atti. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. L'emendamento che propone il senatore Defornari cade sotto l'art. 3, precisamente sull'aggiunta introdotta dalla Commissione. Conseguentemente mi pare inutile in questo momento d'entrare in una quistione gravissima. È giusta l'osservazione di togliere la parola *licenza*. Quella continua ripetizione di *licenza* è, per vero, una superfluità, una ripetizione noiosa che non serve a nulla. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Io vorrei che questa tabella fosse ritornata alla Commissione, perchè vi fossero fatte queste piccole emendazioni. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento per sopprimere la ripetizione della parola *licenza*. (È adottato.)

Pongo pure ai voti se si debba sostituire, secondo la proposizione del senatore Maestri, la parola *curiosità* a quella di *rarietà*.

(È adottata.)

Porrò ai voti l'intera tabella come è stata emendata.

(È approvata.)

La discussione ricade ora sull'articolo 2 della legge. Si proporrebbe dalla Commissione che per maggiore chiarezza si dovesse aggiungere: *sotto la pena pecuniaria, portata dall'art. 4.* (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Vorrei fare un'osservazione sulle parole: *si rinnovano di anno in anno*, che non sono a sufficienza spiegative; per cui chi ha ottenuta la licenza potrà crederci in regola dopo averla conseguita. Converrebbe spiegare se ogni anno si deve rinnovare al primo dell'anno. (Gazz. Piem.)

ALCUNI SENATORI. No, no. Se uno la ottiene al mese di luglio, s'intende che finisca al mese di luglio. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Debbo manifestare al Senato un'opinione di alcuni nostri colleghi, i quali hanno ravvisato una specie

di imperfezione in questa legge sotto il rapporto della distinzione tra le licenze continue, vale a dire di quelle che non sono minori di un anno e di quelle che ne sono minori. Taluno ha detto che un sindaco potrebbe abusare, perchè è data facoltà al sindaco per gli atti momentanei o che non arrivano all'anno, come è data facoltà al sindaco insieme ai Consigli dei delegati quando si tratti di cose continue; epperò concederà una licenza per alberghi, non per un anno continuo, ma per undici mesi e ventinove giorni, e poi la rinnoverà sempre con minor durata, e si emanciperà in questo modo dal Consiglio delegato.

Io proponeva adunque che, invece di dire che le licenze sono di un anno per le professioni che vengono ad essere di loro natura continue, si dividesse la tabella in due parti, nell'una delle quali fossero comprese le professioni continue, nell'altra gli atti affatto temporanei o momentanei, affinché per quelle occorresse sempre la concessione del Consiglio, e di questi soltanto potesse il solo sindaco ingerirsi.

Se il Senato crede che questa riflessione meriti qualche attenzione, allora formulerò l'emendamento. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Io non credo fondata quest'osservazione, perchè non è il sindaco che imprime all'atto la natura di continuo, ma sì il tenore della domanda. Dunque se alcuno chiede, per esempio, la licenza per l'esercizio d'un'osteria, essendo questo un atto che si suppone durativo almeno un anno, il sindaco non è competente a concederla. Ma se invece alcuno domanda una licenza per una serenata, trattasi d'un atto passeggero, onde il sindaco è competente a concederla. Dunque non vedo che ci sia questo pericolo di abusare. Ripeto che la misura della continuità dell'atto deriva dalla domanda, non dal capriccio o dalla volontà del sindaco. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Ma la domanda può essere formolata in modo da lasciar luogo a questo abuso. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Farò notare al Senato che l'osservazione del senatore Giovanetti si riferirebbe piuttosto all'articolo 3.

Se non si fa alcuna osservazione, porrò ai voti l'articolo 2 coll'emendamento della Commissione.

(È adottato.)

Viene l'articolo 3, su cui vi ha un emendamento del senatore Castagnetto, che è concepito così:

« Il sindaco, come ufficiale del Governo, potrà sospendere l'effetto delle licenze concesse dal Consiglio delegato del comune, nel qual caso sarà tenuto di rassegnare tosto un motivato rapporto all'intendente per le sue determinazioni. »

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. C'è un emendamento della Commissione che sembra debba avere la priorità. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Quello è già proposto e conosciuto.

(Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Grave e delicata l'onorevole relatore nella elaborata sua esposizione rappresenta essere la materia sottoposta al vostro esame, e ben con ragione egli la disse tale, perchè, oltre i motivi da lui in brevi parole energicamente espressi, v'ha il di più che, se si vuole mantenere nella nazione quell'ordine di cui non v'ha chi non senta urgente il bisogno, importa d'assicurarlo prima di tutto in mezzo alle tranquille ed interessanti popolazioni delle campagne. Chi dice *ordine* dice la moralità, la religione, il buon costume, quelle virtù insomma atte a formare i buoni e generosi cittadini, sulle quali penso debba essere fondato il regime delle nostre istituzioni che tendono a rendere il popolo felice colla vera libertà, non colla licenza. Senza dunque nulla discostarmi dall'assunto dell'egregio relatore, anzi a meglio secon-

dare la di lui opinione ed il savio intendimento del progetto di legge, ho l'onore di proporre alla Camera un emendamento od aggiunta all'art. 3, che mi accingo a sviluppare.

Premetto che la legge di pubblica sicurezza del 30 settembre ultimo scorso all'articolo 2° dispone:

« L'amministrazione di sicurezza pubblica è posta sotto la immediata dipendenza del ministro segretario di Stato per gli affari interni ed è affidata in ogni divisione all'intendente generale, in ciascuna provincia all'intendente, nei mandamenti ai delegati, e nei comuni al sindaco. »

Disposizione questa alla quale io non saprei abbastanza applaudire, perchè stabilisce una completa gerarchia fra gli impiegati preposti alla sicurezza pubblica, e commette ad un solo funzionario quella responsabilità che non potrebbe dividersi fra un corpo deliberante, come sono i Consigli delegati, senza renderla illusoria.

Quindi è che all'articolo 75 della legge 7 ottobre il sindaco vien qualificato ufficiale del Governo, ed all'articolo 73 gli si dà speciale carico di vegliare a che la morale pubblica sia rispettata.

Fin qui io trovo perfettamente in armonia le disposizioni delle leggi 30 settembre e 7 ottobre con quella che si discute; come trovo anche concordi gli articoli 15 della ridetta legge 30 settembre, ed il 76 della legge 7 ottobre, perciocchè, comunque la legge 30 settembre ponga sotto la esclusiva dipendenza delle amministrazioni comunali gli alberghi, trattorie, caffè e altri stabilimenti di analoga natura, è da ritenere l'espressione di quell'articolo in cui è detto che toglie su di essi all'amministrazione di pubblica sicurezza ogni ingerenza amministrativa. Sussiste quindi che al sindaco spetta, come vien disposto all'articolo 76, di regolare l'esercizio conformemente all'ordine pubblico, tanto più che al successivo alinea è prescritto che per le concessioni il sindaco, di concerto col Consiglio delegato, ne riferirà all'intendente. Consentanea a questi principii io trovo la relazione di sua eccellenza il ministro dell'interno, nella quale viene esposta la economia della legge e vedo che il Governo ha voluto distinguere le materie di mera polizia da quelle che hanno un carattere amministrativo, e queste affidò esclusivamente ai municipi.

Una, se non manifesta, certo implicita contraddizione vi ha fra il presente progetto e le due precedenti leggi nel successivo paragrafo della relazione ministeriale ove è detto che, quanto alle facoltà di concedere le licenze, è sembrato che si potesse senza inconvenienti affidarla al sindaco, ecc. La contraddizione fu ben rilevata dalla Commissione, la quale propone in conseguenza di derogare all'articolo 76 della legge 7 ottobre. Quanto a me, non crederei che si tratti di espressa contraddizione; se si pon mente alla distinzione fra la parte di polizia e quella amministrativa, si potrà dire che il Governo, colla proposta disposizione dell'articolo 3 del progetto in discorso, non ha voluto derogare all'articolo 76 della precedente legge del 7 ottobre. E per verità, sostituendo il citato articolo 76 all'articolo 3 in discussione, sembra che sarebbe tolta ogni difficoltà; e d'altronde, dovendo il sindaco agire di concerto col Consiglio delegato, sarebbero conciliati gli interessi della sicurezza pubblica, e dirò poi della moralità colla sorveglianza amministrativa che giustamente si volle accordare ai municipi, tanto coll'articolo 15 della legge di sicurezza pubblica, come dallo spirito dell'attuale progetto. E qualora non si creda di acconsentire all'accennata sostituzione, pare che il proposto emendamento garantirebbe quella giurisdizione che, in ordine alla sicurezza pubblica, la legge del 30 settembre volle conferire ai sindaci e non ai Consigli delegati.

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Mi farò solo lecito di osservare come l'antinomia che possa esistere tra la legge che si sta discutendo e la legge sui comuni sparirà; poichè, allorchè una legge anteriore è contraria ad una posteriore, l'ultima deroga alla prima.

Quanto poi all'ingerenza che debba avere l'autorità amministrativa per reprimere gli abusi intorno a fatti momentanei, i quali possono succedere improvvisamente, osserverò al preopinante che questa ingerenza vi è necessariamente.

Se nell'esercizio di un negozio succede improvvisamente un fatto pel quale debba intervenire l'autorità della polizia, non avvi nessun dubbio che quest'autorità non è impedita di provvedere; ancorchè la licenza si accordi dal Consiglio delegato o dal sindaco tanto per queste varie professioni, quanto per l'esercizio loro, se sorgono inconvenienti che richiedono provvedimenti istantanei, nessuno dubita che, non solamente il sindaco come esercente una parte dell'autorità di pubblica sicurezza, ma ogni altra sopra ciò incaricata e che vi abbia ingerenza, potrà provvedere. Ma se poi si tratta di caso non momentaneo, improvviso, che richieda un provvedimento istantaneo, ma d'altri abusi, allora a questi già provvede l'art. 3, nel quale si stabilisce che i Consigli comunali potranno prescrivere le norme che crederanno, per prevenire gli abusi i quali potrebbero introdursi. Apparterrà poi a questi regolamenti, che farà ciascun comune, di fissare le norme di questa disciplina.

(Gazz. piem.)

PEYRON. Due diversi sistemi furono dal Ministero seguiti entro breve spazio di tempo. La legge del 30 settembre p. p. toglieva all'amministrazione di pubblica sicurezza ogni ingerenza amministrativa negli alberghi, nelle trattorie e per altri stabilimenti di simile natura, concedendola pienamente ai Consigli comunali. La legge del 7 ottobre p. p. prescriveva che, per le concessioni di tali esercizi, il sindaco, di concerto col Consiglio delegato, ne riferisse all'intendente della provincia. Il progetto di legge che stiamo esaminando dispensa il sindaco dal riferirne all'intendente e gli concede nuovamente piena facoltà.

Se il provvido Ministero ebbe in breve spazio di giorni a seguire diversi sistemi, possiamo asseverare che l'argomento è grave e degno di seria considerazione.

Io premetto colla benemerita nostra Commissione che la moltitudine di tali stabilimenti influisce sull'oziosaggine, sulla intemperanza e sull'infelice sequela di tali vizi; che importa assai per la morale e pubblica sicurezza che l'esercizio di tali professioni sia regolato in giusto modo, che ponga un riparo ai gravi e frequenti disordini a cui dà occasione ed alimento l'eccessivo numero di tali stabilimenti. Vale a dire, io premetto che noi ora stiamo deliberando intorno agli interessi morali e di sicurezza delle popolazioni.

Ciò premesso, io prendo a considerare in qual modo le ordinarie leggi provvedono ad altri interessi di minor conto delle popolazioni.

Comincio dalle strade comunali. Queste sono pur poste sotto l'ingerenza amministrativa del municipio, e vivamente interessano non solo il Consiglio delegato, ma ancora i singoli cittadini che, in caso di trascuranza, farebbero vive rimostranze. Eppure l'articolo 14 della legge del 30 settembre prossimo passato suppone che il municipale Consiglio possa trasandare il miglioramento di tali strade, e che le rimostranze dei cittadini possano tornare inutili; epperò incarica i delegati mandamentali ad invigilare su tali strade, e riferire all'uopo ai sindaci ed all'intendente quanto può tendere a migliorarle.

Quanto agli interessi intellettuali, ben vedo che la parte

amministrativa delle scuole spetta ai Consigli comunali; essi debbono provvedere i locali, i banchi, gli arredi della scuola. Importa ai municipi che i loro ragazzi non assistano alla scuola stivati come pecore, ma, seduti su ben disposti banchi, osservino la disciplina e l'ordine. Eppure le leggi della pubblica istruzione suppongono che i Consigli possano porre in non cale gl'interessi della parte materiale delle scuole; quindi stabiliscono ispettori per tutelare codesti interessi e per rappresentare ai Consigli che non sono ciechi, siccome neppure la metà della scolaresca capisca nel locale della scuola e siccome con cinque soli banchi non si può insegnare a scrivere a 70 ragazzi.

Riunendo insieme gl'interessi d'ogni genere, l'articolo 13 della legge del 30 settembre p. p. incarica i delegati mandamentali ad indagare e suggerire i miglioramenti di qualsivoglia natura che le popolazioni ed anche i singoli cittadini ravvisino applicabili a qualunque ramo di pubblica amministrazione, ed a riferirne, ove sia d'uopo, alle minori e maggiori autorità competenti.

In tutti questi provvedimenti riguardanti gl'interessi materiali, intellettuali e di qualsiasi genere, testè da me riandati, io osservo due massime del Governo: 1° si suppone che i Consigli comunali possano trasandare cotali interessi od anche solo non migliorarli; 2° a tal difetto si provvede collo stabilire una superiore autorità che vi supplisca.

Or bene, il progetto di legge che stiamo esaminando e che riguarda gl'interessi della morale e pubblica sicurezza, stabilisce appunto il contrario. Già non ammette la supposizione che i Consigli delegati possano trascurare simili interessi e trasmodare nel numero di tali stabilimenti e nella qualità degli esercenti; epperò non li sottopone ad alcuna autorità, e cancella la legge del 7 ottobre.

Io osservo che questa legge non è consentanea colle altre; e, per porla in armonia con esse, bisogna o tornare al disposto della legge del 7 ottobre, ovvero almeno stabilire che i delegati mandamentali, ove riconoscano che gli stabilimenti anzidetti pel loro numero o pel sito o per altri motivi abbiano una dannosa influenza sulla morale e pubblica sicurezza, debbano riferirne ai sindaci e all'intendenza, appunto come fanno per tutelare le strade comunali.

Tuttavia, mi si ripete, fidiamoci, facciamo almeno l'esperienza. Dal passato io ricavo un augurio per l'avvenire, e arredo un esempio.

Chiunque aspira a vendere roba viva dee ottenere dal Consiglio comunale un voto favorevole; tal voto, espresso in un ordinato, viene rassegnato al magistrato del protomedicato, il quale, consultando il numero degli esercenti tale professione in quel dato villaggio, e considerando ancora il numero della popolazione, non che la patente di idoneità del richiedente, concede o nega la chiesta licenza. I tre punti, numero d'esercenti, quantità di popolazione, patente d'esame, sono pur tali che non trascendono la capacità intellettuale dei consiglieri; eppure la legge prescrive che il loro voto debba sottostare alla decisione del protomedicato.

Or bene, l'esperienza del passato c'insegna che i Consigli comunali sono indulgenti nel concedere il loro voto favorevole a tali aspiranti, e che il loro numero sarebbe con danno della pubblica salute cresciuto a dismisura se fosse mancato il freno del provvido magistrato. Se ciò accade e succede in quanto al numero degli aspiranti a vendere roba viva, perchè non accadrà a favore degli aspiranti ad aprire osterie e bettole?

Quanto è maggiore il lucro che si spera di ritrarre da tali stabilimenti, tanto più cresce il numero dei richiedenti. Quanto

più la tassa comunale impingua le finanze del municipio, tanto maggiore sarà l'indulgenza dei consiglieri nel concedere tali licenze. A questa tentazione si aggiungano le raccomandazioni, i riguardi, le attinenze personali, la commiserazione, il desiderio di giovare ad una famiglia, e così le osterie si moltiplicheranno, come sarebbero moltiplicati i venditori di robe vive se questi avessero dovuto dipendere solamente dai Consigli comunali.

Concludo. Questa legge non è in armonia colle altre d'analogia natura. Quanto più gl'interessi della pubblica sicurezza e della morale debbono soprastare agl'interessi materiali, sanitari e di qualsivoglia natura, tanto più li dobbiamo tutelare.

O noi torniamo alla legge del 7 ottobre, la quale, preventiva, sottoponeva il voto del Consiglio all'approvazione dell'intendente, ovvero introduciamo in questa legge un'aggiunta repressiva che dice: «Ove mai tali stabilimenti, pel loro numero o pel sito o per altri motivi, avessero una dannosa influenza sulla pubblica morale e sicurezza, gli uffiziali di sicurezza ne faranno relazione al sindaco ed all'intendente.»

(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Se il Ministero avesse proposto al Senato d'abbandonare interamente alla potestà municipale la vigilanza sopra le osterie, gli alberghi, ecc., io concorderei col due preopinanti, avvegnachè forse dubitassi che avesse ecceduto nella sua confidenza verso gli amministratori comunali. Ma prego le loro signorie a considerare che il Ministero altro non abbandonò all'autorità municipale che la sola parte riguardante la concessione delle licenze. In questa parte fu avviso del Ministero che i Consigli municipali, costituiti come sono attualmente secondo le nuove leggi, ed i sindaci principalmente, possono essere i migliori giudici sulla convenienza di concedere o no queste licenze. Per altra parte debbono essere concesse con larghezza e non negate che in pochi casi, in cui si creda possano esse veramente riuscire nocive alla moralità pubblica.

Del resto poi, quanto si appartiene alla vigilanza sopra questi alberghi, sopra queste osterie, è riservato agli uffiziali di pubblica sicurezza.

(Gazz. Piem.)

PEYRON. Se mi permette, osserverei una cosa, ed è che l'articolo 14 della legge 30 settembre incarica i delegati mandamentali d'invigilare sulle strade comunali, e nello stesso tempo dice che, se essi osservano alcun miglioramento a farsi, debbono riferire ai sindaci ed all'intendente. Perchè dunque non si farebbe la stessa cosa anche qui se essi osservano che per qualche ingannevole influenza nell'esercizio o nel numero delle osterie debbasi riferire anche ai sindaci e all'intendente?

(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Sarà appunto in questo modo, perchè il delegato nel mandamento vigilerà, e se troverà che vi sono delle cose inconvenienti...

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. La quistione...

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Parla sull'emendamento!

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Io parlo...

(Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Il progetto di legge ha avuto dei riguardi alla parte amministrativa affidandola ai Consigli municipali, ma ha sicuramente voluto riservare maggiori facoltà al sindaco, il quale col delegato e coll'intendente forma una gerarchia per la parte che rappresenta. Mi pare che l'aggiunta dell'emendamento da me proposto sia conforme al sistema stesso del Governo. Il sindaco è uffiziale di polizia; si trova alle deliberazioni del Consiglio e deve avere la responsabilità che ha un incaricato speciale.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. È appoggiato l'emendamento del senatore Di Castagnetto?

(È appoggiato.)

Ne darò nuovamente lettura:

« Il sindaco come ufficiale del Governo, potrà sospendere l'effetto delle licenze concesse dal Consiglio delegato del comune, nel quale caso sarà tenuto di rassegnare tosto un motivato rapporto all'intendente per le sue determinazioni. »

(Gazz. Piem.)

GALLINA. Mi pare che questo implica coll'articolo 9 della stessa legge, nel quale è detto: « Il concessionario che abusa in qualunque modo della licenza, » ecc.

La fatta la proposizione, si può lasciare; la quistione rimarrebbe soltanto a vedere se il sindaco che dà licenza sia quello che debba rivocharla, oppure il Consiglio.

(Gazz. Piem.)

Alcune voci. Si è già preveduto.

(Gazz. Piem.)

MARINO. Per ischiarire la quistione, mi pare che si proponga la difficoltà, non già in caso di abuso, ma anche in caso di dimandata licenza; sembra che sia questo il senso.

(Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. In caso di motivi d'abuso allora non c'è difficoltà, ma questa vi può essere nei casi in cui è divietata la licenza, in quelli di un servizio, di una licenza mal data. La proposta dell'emendamento tende appunto a dare al sindaco uno scopo determinato, di togliere cioè la licenza dopo l'abuso, di sospenderla se fosse mal data.

(Gazz. Piem.)

GALLINA. Mi pare che, se queste osservazioni avessero ad essere introdotte nella legge, sarebbe assai più semplice il togliere al Consiglio la facoltà di concedere queste licenze.

Ora la legge ha voluto stabilire che l'ufficiale del Governo avesse parte nel Consiglio, vale a dire che il Consiglio comunale presieduto dal sindaco, udite le sue osservazioni, risolve e decida per maggioranza. Se il sindaco, dopo le deliberazioni del Consiglio comunale, lo crederà opportuno, o per sè direttamente o per mezzo dell'intendente, ha il diritto di far annullare le risoluzioni del Consiglio.

Queste disposizioni sono chiarissime. Anzi mi sembra che nella legge dei comuni sia detto che questa legge è provvisoria, che non è definitiva; ed è giusto che lo sia, perchè una legge che tende a ordinamenti di comuni, al vero stabilimento di Consigli provinciali e divisionali, che racchiude tutta l'amministrazione di secondo ordine, la quale è l'elemento primo dell'amministrazione generale, ha d'uopo di discussione ancora, e può essere soggetta a modificazioni. Mi pare che, poichè il Governo ha creduto sia conveniente, coll'elezione dei Consigli comunali come sono proposti, che il Consiglio comunale abbia un'influenza in questa parte, mi pare, dico, che il Governo ha veduto che anche il sindaco potrebbe alcune volte sbagliare e che anche questi ha bisogno del voto della sua gerarchia.

(Gazz. Piem.)

COLLA, relatore. Ammetterei difficilmente l'emendamento che si propone su questo articolo, giacchè questo emendamento porterebbe la legge stessa in contraddizione con sè. L'art. 3 del progetto di legge vuole che le licenze di minore importanza siano concesse dai sindaci, e che quelle d'importanza maggiore si diano dal Consiglio delegato; chiara prova che il Governo ripone molto maggior fiducia in un Consiglio delegato, di quello che si debba e possa riporre nel sindaco. Ora, se si dicesse che le deliberazioni del Consiglio delegato debbano essere annullate colla supposizione che il sindaco... (Interruzioni) ... questa supposizione non sarebbe tolta anche mediante un ricorso all'intendente della provincia, il quale potrebbe alle volte essere indotto a secondare i desideri del

sindaco, senza conoscere abbastanza i motivi di tutti gli altri membri del Consiglio.

Io dico che questo sistema sembra mancare al principio stesso della legge, e verrebbe a menomare l'autorità del Consiglio delegato, l'estimazione che deve avere e la fiducia che la legge in esso ripone.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. La legge che è in discussione non riflette la polizia propriamente detta, ma ne riflette solamente l'amministrazione. Lo stesso rapporto del Ministero dice che ha creduto di attribuire al sindaco e ai Consigli delegati dei comuni le licenze da concedersi per arti e mestieri della natura ivi contemplate, perchè hanno un carattere più amministrativo; e pertanto appartengono più a quella specie di polizia, la quale appunto cade nel novero delle cure amministrative, piuttosto che in quello della polizia generale.

Ora l'altro ordine di idee, il quale sembra che abbia potuto influire sopra la proposizione dell'emendamento, appartiene all'idea appunto della polizia generale, di cui è investito il sindaco per tutt'altra legge e disposizione.

Io credo per conseguenza che l'emendamento, oltre ad essere preso sotto l'aspetto di mettere in contraddizione la legge stessa col suo principio, sotto l'aspetto di togliere quella fiducia nei Consigli che il Governo ha creduto di attribuir loro e che veramente è meritata da un Consiglio composto di cinque o sei persone, molto più che non dall'individuale arbitrio di una persona sola, io credo, dico, che, oltre a ciò, sarebbe volersi ingerire in quanto appartiene alla semplice polizia generale.

Certo è che quando si sia accordato, anche contro la propria volontà o secondo la propria volontà stessa, una licenza, possono sopravvenire argomenti tali che interessino la sicurezza generale ed esigano pronti provvedimenti, non più nell'ordine dell'idea amministrativa, ma in quello della sicurezza pubblica.

Io credo che in questo caso il sindaco potrà farne il rapporto all'intendente e provocare un provvedimento. Ma col voler noi ingerirci attualmente nel trasportare l'idea della polizia generale alla semplice polizia amministrativa, mi pare che faremmo una confusione e daremmo una deliberazione sulla quale noi non siamo chiamati in nessuna maniera a deliberare.

(Gazz. Piem.)

CIBARIO. Io non credo di poter appoggiare la proposta dell'egregio senatore Castagnetto, quantunque conosca che le varie ragioni che ha addotte meritino d'essere considerate e possano avere qualche peso in un'altra sfera d'idee e di provvedimenti.

Penso che non si possa ammettere per tre ragioni. Prima di tutto non mi pare che sia logico stabilire che vi ha miglior criterio di verità e di prudenza nel giudizio d'un individuo che in quello d'un corpo deliberante; e nel senso dell'emendamento del senatore Castagnetto si preferirebbe il criterio del sindaco, il quale troppo spesso (e tutti lo sanno) in un buon terzo dei comuni si riassume in quello del segretario. La seconda ragione è perchè sarebbe contrario al buon ordine dell'amministrazione comunale e nuocerebbe a quell'armonia de' rapporti scambievoli che debbe esistere tra il sindaco ed il Consiglio delegato. Una volta sola che il sindaco, usando del potere straordinario che gli vorrebbe attribuire l'onorevole precipitante, annullasse una deliberazione del Consiglio, basterebbe a distruggere forse per sempre questa tanto desiderabile e tanto necessaria corrispondenza di buone relazioni tra il Consiglio ed il suo presidente, poichè il Consiglio non sarebbe insensibile a quello sfregio.

La terza e principalissima ragione si è che il sistema pro-

posto pregiudicherebbe all'autonomia del comune. Uno dei fini principali per cui si sono promosse le libere istituzioni, delle quali, grazie alla sapienza del Re, ora noi godiamo, è di togliere la centralizzazione e assicurare l'indipendenza dei comuni fra i limiti in cui possono goderne senza nuocere al bene universale dello Stato. Ora questa indipendenza correbbe gravissimo pericolo quando, in una materia che il Governo e il Senato riconoscono esser tutta d'interesse locale, e perciò eminentemente comunale, la legge aprisse al sindaco il mezzo d'introdurre in seno alle deliberazioni comunali e

contro l'efficacia delle medesime l'autorità preponderante del Governo. Sarebbe questa una facoltà anormale, sarebbe un esempio pericoloso. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Se il Senato si crede abbastanza illuminato, porrò ai voti l'emendamento del senatore Castagnetto. (Non è approvato.)

Stante l'ora avanzata, domando alla Camera se vuole che si continui la discussione, o venga rimandata a giovedì al tocco.

(Quest'ultima proposizione è accettata.)

(La seduta è sciolta alle ore 3.)

(Gazz. Piem.)

TORNATA DEL 2 NOVEMBRE 1848

- 94 -

PRESIDENZA DEL MARCHESE ALFIERI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Richtami sul verbale. — Congedo al senatore Regis e motivi dell'assenza del senatore Gattino. — Verificazione dei poteri, ammissione e giuramento del senatore Chiodo. — Mozione del senatore Mosca sul numero di senatori da richiedersi per la validità delle deliberazioni del Senato. — Seguito della discussione ed adozione del progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli. — Presentazione del progetto di legge concernente norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito — Dichiarazione d'urgenza dello stesso progetto.*

È aperta la seduta al quarto dopo il tocco. (Verb.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale. (Gazz. Piem.)

RICHIAMI SUL VERBALE.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

Il processo verbale dice che la proposizione era di attribuire solamente al sindaco la concessione di questa licenza. Io non l'ho voluta riservare espressamente al solo sindaco; ho proposto in via subordinata che il sindaco, come ufficiale del Governo, potesse, quando lo giudicasse, far sospendere l'effetto di questa licenza. Il motivo l'ho desunto dalla legge stessa sulla quale si trattava di discutere, e che pareva ripugnare colle disposizioni contenute nella legge di sicurezza pubblica, la quale stabilisce che il sindaco sia ufficiale del Governo, e di pubblica sicurezza. Ivi non è detto che il Consiglio abbia nissuna ingerenza nella polizia, la quale espressamente si dava al sindaco; ma ora, nella legge posteriore che si discute, questa attribuzione si dà al Consiglio. Io dunque osservava che, trattandosi di una legge non ancor fatta, pareva più conveniente di metterla in armonia colla legge già esistente; tanto più che il signor relatore aveva detto risultargli dalle prese informazioni che il Governo aveva avuto presente la disposizione della legge sui comuni, la quale all'articolo 76 stabilisce. . . . (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Debbo farle osservare

che qui non si tratta di discussione, ma di semplice osservazione con proposta di emendamento al verbale. (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Conchiudo adunque che il mio assunto intendeva stabilire che non al sindaco solo, ma al sindaco di concerto col Consiglio delegato spettasse la facoltà di sospendere l'effetto delle licenze quando ne venisse il caso.

(Gazz. Piem.)

QUARELLI, segretario. Mi pare che si trattasse che il sindaco potesse sospendere l'effetto della licenza quando il Consiglio delegato l'aveva concessuta, poichè se il sindaco col Consiglio la sospendevano, sarebbero state le stesse autorità che l'avevano concessuta. (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Osservo che nei Consigli comunali il sindaco ha una sola voce e i delegati sono cinque; dunque sarebbero quattro voci contro una sola. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Questa è discussione. Essendo stato proposto un emendamento, vuolsi riferire.

(Il senatore Quarelli legge l'emendamento.) (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Ripeto che nel verbale, ove è detto che al solo sindaco spettava accordare la licenza, si aggiunga: *di concerto col Consiglio.* (Gazz. Piem.)

(La rettificazione è accordata.) (Gazz. Piem.)

MORIS. Nell'articolo approvato dal Senato, all'aggiunta *brandvin*, ho aggiunto anche *e simili*; questo *simili* è stato dimenticato, crederei conveniente di aggiungerlo. (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. È un errore di scritturazione.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Se nissuno più domanda la parola, il processo verbale s'intenderà approvato. (Gazz. Piem.)

CONGEDO AL SENATORE REGIS E MOTIVI DELL'ASSENZA DEL SENATORE GATTINO.

QUARELLI, segretario, dà comunicazione di due lettere, una del senatore Regis, il quale domanda un congedo per motivo di salute.

(La Camera concede.)

L'altra del senatore Gattino, che si scusa di non poter per ora intervenire alla seduta, attesa un'indisposizione sopravvenutagli che lo obbliga a letto. (Verb.)

VERIFICAZIONE DEI POTERI, AMMISSIONE E GIURAMENTO DEL SENATORE CHIDO.

IL PRESIDENTE. Il segretario Defornari, incaricato dal terzo ufficio di verificare i titoli per l'ammissione del generale Chido, ha la parola. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Il signor Agostino Chido, luogotenente generale e capo del Genio militare, nacque nel 1792. Egli venne eletto a senatore con decreto reale 14 ottobre 1848, ed è contemplato nella categoria XIV. A niuno di voi, o signori, sono sconosciute le virtù che adornano l'illustre generale Chido, ed i segnalati servizi resi da lui alla patria lo fanno degno di questo onore anche per l'effetto di un'altra categoria. A nome pertanto del III ufficio ve ne propongo l'ammissione.

(L'ammissione viene approvata ad unanimità.)

(Gazz. Piem.)

CHIDO presta il giuramento.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io proclamo il generale Chido senatore del regno. (Gazz. Piem.)

MOZIONE DEL SENATORE MOSCA SUL NUMERO DI SENATORI DA RICHIEDERSI PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL SENATO.

MOSCA. Per evitare che le determinazioni del Senato siano intaccate d'illegalità, sembrami che sarebbe opportuno il determinare, una volta per sempre, il numero voluto per la validità delle deliberazioni, il quale poi sia ad ogni nomina rettificato, perchè il numero dei membri del Senato è soggetto a variazioni. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Se questa domanda è appoggiata, se ne farà il caso opportuno negli uffici. (Gazz. Piem.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE LICENZE AGLI ESERCENTI DI ALCUNE PROFESSIONI, DI PUBBLICI STABILIMENTI E SPETTACOLI.

IL PRESIDENTE. Ricordo alla Camera che la discussione sulla legge relativa alla licenza per esercire certi pubblici stabilimenti e spettacoli era portata sull'articolo 3°, e già fu discusso un emendamento proposto dal senatore di Castagnetto sull'articolo medesimo, il quale fu poi rigettato.

Ora vengono proposti nuovi emendamenti. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI annunzia avere a sottoporre al Senato os-

servazioni sulle risultanze della discussione di questa legge, e, comunque inoltrata sia tale discussione, intendere egli proporre la questione preliminare per causa d'inopportunità ossia d'intempestività; la quale proposizione opina potere aver luogo, a seconda delle risultanze, in qualunque stadio della discussione. Lamenta tuttavia dovere esitare nel suo proponimento atteso il non trovarsi presente il Ministero.

IL PRESIDENTE avverte ciò dipendere dall'essere oggi il giorno in cui il Re settimanalmente tiene consiglio di conferenza, al quale i ministri intervengono; potere ad ogni modo il proponente svolgere la sua proposizione per quel seguito che possa avere prima che siasi per riprendere la discussione. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI viene esponendo dei motivi tratti dalle anomalie, dalle divergenze, dalle difficoltà diverse, quasi ad ogni passo manifestatesi, dipendenti dalla mancanza di possibile coordinazione con leggi connesse, che sarebbero coesistenti od in parte deficienti: esigere l'opportunità che, segnatamente, tale coordinazione si compia con la revisione probabile delle leggi sull'amministrazione comunale e sull'amministrazione novellamente creata di pubblica sicurezza, emanate per urgenza, senza il concorso delle Camere, in virtù dei poteri straordinariamente cumulati con la regia autorità, quindi repute provvisorie e di esperimento; frattanto nulla ostare a che la materia in discorso continui ad essere regolata nelle attribuzioni del potere esecutivo, a mente altresì della legge suddetta sull'amministrazione di pubblica sicurezza del 30 settembre scaduto, la quale ne dispone all'articolo 13.

Per le allegare ragioni e considerazioni, ed altre che all'uopo svolgerebbe ulteriormente, conchiude proponendo la questione preliminare, o almeno la sospensione della discussione, pel caso che il Ministero si determini a ritirare il progetto di legge all'uopo della desiderata coordinazione.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE interpella se la proposizione sia appoggiata. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI (Interrompendo). Se si prescinde, come propongo, dall'emanare una legge, la cosa rimane in potere del Governo. Io propongo questo per le ragioni che ho spiegate. Infatti, che risulta da tutta questa discussione? Essa, oltre ad essere complicatissima, ha lasciato a me ed a molti altri, come io credo, non pochi dubbi. La legge municipale, l'amministrazione di pubblica sicurezza sono leggi emanate un po' precipitadamente. Quando i poteri straordinari si conferiscono al Re, questo avvenne per tutt'altra considerazione che quella di una definitiva legislazione da emanarsi in quell'intervallo; furono leggi di puro esperimento, e per conseguenza non ancora coordinate. Perchè senza necessità aggiungere ancora una legge e deliberarla prematuramente in mezzo alle ambagi delle nostre convinzioni, per aggiungere ancora un esperimento agli altri? Perchè non lasciare questa parte delle disposizioni regolamentarie al potere esecutivo, il quale le eserciterà secondo i principii professati dal Ministero in continuazione delle attribuzioni sue precedenti, le quali esistono tuttora? Le eserciterà per via di esperimento, e quando poi sarà venuto il momento di maturare una legislazione completa e definitiva avrà l'esperienza di più in suo favore e potrà per conseguenza meglio maturare quelle disposizioni che già fossero in vigore. (Gazz. Piem.)

STARA. Domando la parola per due sole osservazioni.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Osservo al signor senatore che secondo l'articolo 43 del regolamento una proposta non può essere discussa se non è appoggiata da quattro membri.

Chiedo al Senato se la proposta pregiudiziale del senatore Deformari è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Il senatore Picolet ha proposto un emendamento concepito in questi termini :

« Le licenze che hanno per oggetto l'esercizio delle professioni enunciate nella prima tabella saranno rilasciate dal Consiglio delegato del comune ; le licenze per l'esercizio degli atti enunciate nella seconda tabella saranno concesse dal sindaco. »

(NB. Per coordinare la tabella col proposto emendamento converrà trasportare nella seconda parte l'articolo ultimo della prima parte *Merciai ambulanti*, ecc.) (Gazz. Piem.)

PICOLET. Pour justifier l'amendement que j'ai l'honneur de proposer, je ferai observer que l'article 3 du projet ne détermine point d'une manière assez précise les attributions respectives des syndics et des Conseils délégués des communes relativement aux licences qu'ils sont respectivement autorisés à délivrer. Cet article porte :

« Les Conseils délégués des communes accorderont les licences dont l'exercice est limité à une année ; les syndics délivreront les autres licences. »

Or, d'après ce texte, le syndic pourra s'attribuer le droit de donner des licences d'hôtellerie, de café ; il pourra, en un mot, autoriser l'exercice de toutes les professions désignées dans le premier tableau annexé au projet ; il lui suffira, à ces fins, d'accorder les licences pour quelques mois et de les renouveler après le terme convenu. Ce pouvoir que s'arrogeraient les syndics serait un abus contraire à l'esprit du projet et donnerait lieu à de graves conflits entre ce fonctionnaire et le Conseil délégué. Telle n'a pas été l'intention de l'auteur du projet ; on voit, en effet, par le rapport de monsieur le ministre de l'intérieur, qu'il n'a entendu confier au syndic que la délivrance des licences qui n'ont pour objet que l'exercice de quelques actes déterminés et qu'il a voulu réserver au Conseil délégué de la commune la délivrance des permis qui ont pour objet l'exercice d'une profession qui, à raison de son importance, exige un examen plus sévère sur la moralité du pétitionnaire et sur la convenance d'accéder à sa demande. Mais le texte de l'article 3 du projet confond toutes les professions, en n'admettant d'autre différence entre elles que la durée de leur exercice, tandis qu'elles doivent être distinguées par leur objet et leur importance.

D'après ces observations, il me paraît indispensable de changer la rédaction de l'article 3 du projet. Celle que j'ai l'honneur de présenter détermine d'une manière précise les attributions des Syndics et celles des Conseils relativement aux licences qu'il sont respectivement chargés d'accorder, et prévient ainsi des conflits toujours regrettables entre les membres d'une même administration. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Evvi una redazione quasi consimile a quella del senatore Picolet. Io credo che giovi alla discussione il conoscere questo secondo emendamento, il quale riguarda lo stesso oggetto che ha quello del senatore Picolet.

Il senatore Giovanetti proporrebbe di scrivere l'articolo nei termini seguenti :

« Le licenze sono concesse dal Consiglio delegato del comune, se si tratta di quelle la cui durata è di sua natura continua. »

Qui debbo fare osservare al Senato che la proposta del senatore Picolet incontrerebbe una leggiera difficoltà sui termini della tabella, poichè la prima parte della tabella contiene esercizi i quali possono essere o continui o solamente momentanei. (Gazz. Piem.)

MANNO. Questa è una distinzione che è mestieri di fare, poichè accade che nelle fiere ed anche in altri luoghi si stabiliscano momentaneamente alberghi e caffè volanti.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domando al senatore Picolet se persiste nel suo emendamento.

(Gazz. Piem.)

PICOLET. Je persiste dans mon amendement.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. L'emendamento del senatore Picolet era suggerito da una necessità di evitare appunto, come egli diceva, che il sindaco abusasse della sua facoltà nel concedere le licenze anche per professioni continue, riducendo unicamente il tempo per cui le accorda. Ma l'emendamento del senatore Picolet incontrava alcune difficoltà. Colla prima bisognava dividere la tabella in due parti ; colla seconda, che era ancor più grave, si osservava che spese volte una stessa professione può essere esercitata per un tempo determinato, non continuo ; per esempio si è notato appunto il caso di locanda e caffè temporari in una fiera. Allora io ho immaginato, in vista di queste difficoltà, di rettificare tal cosa con un nuovo emendamento, il quale rientra perfettamente nell'idea del senatore Picolet. L'articolo 3° invece di dire: *la cui durata è fissata ad un anno*, parlerà di quelle licenze, il cui diritto è fissato ad un anno, dicendo: *la cui durata è di sua natura continua*.

Comprendo che vi possa essere difficoltà anche in questo, perchè è difficile il definire e dichiarare in modo assoluto qual sia la professione di sua natura continua, qual sia di durata momentanea : per esempio il merciaio ambulante potrebbe fare il suo esercizio per otto giorni, per un mese, per due, e lo potrebbe anche per anni. Ma bisogna pur far quel che è possibile. Credo che l'idea dominante, l'idea madre debba essere quella della natura continua delle arti e degli atti determinati a tempo.

Se diciamo solamente : *la cui durata è fissata ad un anno*, finiremo per dar arbitrio al sindaco di esclusivamente rilasciare qualunque licenza. Questo inconveniente io credo che il Senato comprenderà essere necessario di evitare. E perchè ciò non accada, non veggo altro mezzo fuorchè questo, vale a dire di determinare che i Consigli delegati concederanno la licenza per le professioni la cui natura è continua, e quindi allora di natura continua viene ad essere l'oggetto istesso per cui è chiesta la licenza. Se io chiedo in genere la licenza per esercitare una locanda, un'osteria, un caffè, si capisce immediatamente lo scopo della mia domanda ; allora il sindaco dovrà consultare il Consiglio prima di rilasciare la licenza. Ma se all'opposto accade che in tempo di mercato, in tempo di festa, io voglia aprire un caffè, esercitare una trattoria, allora il sindaco dice : qualunque questa professione sia di sua natura continua, pure quest'atto è determinato a tempo ; essendo un atto determinato, ha un limite sicuramente inferiore di un anno perchè dura un giorno, due o tre, epperò il sindaco riconosce la propria competenza. Bisognerà lasciare qualche cosa anche al criterio delle persone che sono incaricate di questa facoltà ; ma l'idea madre, l'idea principale è quella di indicare le professioni di natura continua e gli atti determinati a tempo, e quando abbiamo nella legge fissata questa base certa, e che nè il Consiglio, nè il sindaco possano levare dubbio sulla loro competenza, noi abbiamo conseguito l'intento. (Gazz. Piem.)

STARA. Io proporrei quest'emendamento :

« Il sindaco però non potrà mai rinnovare le licenze al medesimo esercente per un tempo che ecceda la durata di un mese. »

La ragione per cui lo propongo è per andar incontro agli inconvenienti di cui si fece menzione. Ora la legge sta tale quale è, e si provvede all'inconveniente che finora ci occupò, nè si apre l'adito a tutte le altre incertezze cui dan luogo gli emendamenti proposti dalle professioni continue, che sarà sempre difficilissimo definire, e tra gli altri emendamenti di tal genere è quello del senatore Picolet, il quale lascia anche tanta ambiguità da cui appunto seguirà il dubbio. Invece l'unica cosa che noi dobbiamo aver di mira si è provvedere che il sindaco per via indiretta non si arroghi diritti che non ha. A me pare che si raggiungerebbe questo scopo quando si dicesse che, ov'egli trovi il pretesto di accordare licenza che non ecceda un anno, non la rinnovi però in modo che usurpi i poteri del Consiglio delegato, cioè non conceda tante licenze che eccedano l'anno prese cumulativamente, le quali non avrebbe potuto concedere se si fosse proceduto per via ordinaria legale, perocchè, se quell'individuo voleva fare l'esercizio per più d'un anno, avrebbe dovuto ricorrere per questa licenza non al sindaco, ma al Consiglio delegato.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Lo prego di ripetere i termini precisi del suo emendamento. (Gazz. Piem.)

GALLINA. Mi pare che per l'ordine della discussione sia necessaria un'osservazione. Il signor presidente ha citato un momento fa l'articolo del regolamento nel quale si dice che, facendosi un'emendazione, questa si sviluppa dal proponente e il Senato vede se sia da appoggiarsi o no. Mi pare che qui, da qualche momento, abbiamo tre emendazioni, senza che nessuna di esse sia stata appoggiata finora, e tuttavia si discute. Parrebbe più conveniente che, siccome quest'articolo può essere soggetto a non poche modificazioni ancora, così si volassero ancora una alla volta. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Farò osservare che, quando vi sono proposte note al presidente riguardo allo stesso oggetto e dirette allo stesso fine, mi pare sia bene che il Senato, prima di decidere, di appoggiare o negare l'appoggio all'emendamento presentato, debba avere conoscenza degli emendamenti che rappresentano la stessa idea, ma solo in termini differenti, ed è per questo che sospendi l'interpellazione al Senato se l'emendamento del senatore Picolet fosse appoggiato. (Gazz. Piem.)

GALLINA. Allora mi permetterò di proporre uno il quale, secondo che io avviso, toglierebbe ogni difficoltà, giacchè, non ostante la questione che si è mossa sullo spazio di tempo o nella durata dell'esercizio, mi pare che sia dubbia ancora la cosa.

Lo spazio del tempo, secondo me, è il solo, l'unico che toglie ogni difficoltà quando sia ben determinato. In quanto alla continuità degli atti, io non vedo troppo bene come ella si possa dimostrare in un modo preciso, e come si possano togliere tutti i dubbi che ne seguirebbero. Nè li toglie interamente lo spirito dell'emendazione proposta dal senatore Picolet, perchè credo che realmente, secondo che fu dimostrato, è indispensabile che si corregga questa disposizione, ed essa ha tanto più bisogno di essere corretta in quanto riguarda i comuni d'ogni specie, più o meno popolosi, fra i quali dovrebbe esservi una differenza grandissima. Non c'è dubbio che nei comuni essenzialmente piccoli tutte le licenze che abbiano ad eccedere un mese non potrebbero essere lasciate al sindaco solo. Questa necessità di restringere il tempo è tanto più evidente in quanto che un'altra emendazione dovrà collocarsi in questo luogo, che è quella riguardante il pagamento e i modi del pagamento stesso. Proporrei che, quanto alle licenze da rilasciarsi dai Consigli

delegati, invece delle parole: *la cui durata è fissata ad un anno*, si dica: *la cui durata è fissata a più di un mese*. Con questa sola parola si toglie la difficoltà. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. L'emendamento Picolet è desso appoggiato? (Gazz. Piem.)

STARA. Convieni ripeterne la lettura. (Gazz. Piem.)

PICOLET. Je me joins à M. le sénateur Giovanetti. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE domanda se sia appoggiato l'emendamento del senatore Giovanetti.

(È appoggiato.) (Gazz. Piem.)

Mette quindi innanzi quello del senatore Gallina. (Vrrb.)

STARA, relatore. Signori, mi faccio lecito di osservare che coll'emendamento del senatore Gallina nasce sempre lo stesso dubbio. Il sindaco può concedere per pochi giorni la licenza e poi rinnovarla. Io non sarei alieno dal credere che il Consiglio delegato dovesse intervenire sempre quando le concessioni eccedono un mese, perchè parmi esservi già tanta importanza per far intervenire il Consiglio delegato. Mi accosterei a quest'emendamento, ma esso lascia la questione dubbia, lascia sempre aperto l'adito a quelle frodi che si teme poter essere commesse dal sindaco, come sarebbe a dire che egli allerasse la legge. Egli la accorda non più per un mese, perchè vedrebbe che eccede i suoi poteri, ma l'accorda per venticinque giorni, scaduti i quali la rinnova. La Camera, parmi, vuole provvedere a questo inconveniente; allora, anche adottandosi questo emendamento, ci vorrebbe il sotto-emendamento mio, cioè che il sindaco, quando la rinnova dopo la scadenza dei venticinque giorni, non lo possa più che per tre o quattro giorni, per modo che non ecceda il mese; ma se la darà per dieci giorni (essendo evidente che è per far frode alla legge, perchè se l'avesse accordata per la durata complessiva non l'avrebbe potuto come eccedente il mese, e sarebbesi per conseguenza dovuto ricorrere al Consiglio delegato), conviene ordinare la cosa per guisa ch'egli non lo possa fare, e che per gli stessi dieci giorni si debba ricorrere al detto Consiglio. (Gazz. Piem.)

MARINO. Nell'udir la lettura dell'emendamento proposto dal senatore Giovanetti io mi sono intieramente conformato al suo pensiero; solamente ho trovato una difficoltà nelle parole che sono di sua natura continui. Queste parole sua natura fanno risorgere una nuova difficoltà, la quale convien togliere; perchè le professioni, non per la natura menzionata nella tabella saranno continue o discontinue, ma sibbene per la volontà di chi le esercita. Gli alberghi, per esempio, sono certamente di loro natura continui; però vi sono casi in cui, come avea avuto poc'anzi l'onore d'espore, essi si piantano come padiglioni e non sono destinati ad altro salvo che a servire per una fiera, per una festa. Così fatti riescono ad essere i teatri e tutti gli spettacoli che sono talvolta fissi in una città e talvolta vengono trasportati da un luogo all'altro, e sono continui o no secondo il loro intento.

Mi pare che le parole di sua natura continui invece di sciogliere la difficoltà la impaccino nuovamente. Io proporrei che in luogo di *quelle professioni che sono di loro natura continue*, si dicesse: *quelle professioni l'esercizio delle quali si chiede continuativo*, di modo che dipenda da chi chiede e non già dalla natura della professione. Quando uno domanda: io voglio piantare un teatro di marionette, vedesi che questo atto non è continuo, perchè dura tanto quanto dura la fiera; allora chiederà la licenza al Sindaco. Al contrario, quando si voglia stabilire un teatro in una città, si presume che lo si faccia coll'idea di continuare.

Dunque non per natura della cosa, ma per la volontà di

chi chiede credo che la legge debba stabilire a chi si debba ricorrere, se al sindaco od al Consiglio. (Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Ma la parola *continuativo* ha un senso definitivo. (Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSSÌ. Mi pare che non vi sia pericolo di questo eccesso, perchè è stabilita una tassa. Colui il quale vuole esercitare lungamente una professione non vorrà cercarla per poco tempo, perchè altrimenti dovrà ogni volta rinnovare la tassa.

Dunque non trovo necessità d'introdurre questa mutazione. Lasciando l'articolo tal quale è, il Sindaco non sarà mai sedotto, nè sarà nell'interesse del richiedente il ricercare una licenza per poco tempo, mentre il suo interesse è di averla per lungo tempo. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. La discussione che si è elevata sull'articolo 3° della legge presente supponeva che la disposizione dello stesso articolo sia insufficiente ed in dubbio. Io ho avuto l'onore di dire che se si adottassero le parole: *la cui durata è di sua natura continua*, sarebbe la sola maniera forse con cui si potrebbero antivenire tutte le difficoltà, mentre nel discutere le altre proposizioni noi siamo venuti a conoscere che le medesime non giungono punto all'effetto che esse si sono proposto.

Se noi stiamo alla semplice proposizione del senatore Gallina, la differenza fra il mese e l'anno non finisce per togliere la difficoltà che abbiamo rilevata.

Non vale l'osservazione del senatore Pallavicino, il quale dice che non converrà al richiedente di rinnovare continuamente, per tempo minore di un anno, la licenza, onde non sottoporsi al pagamento. Tutta la questione si riduce al punto di vedere se un sindaco compiacente voglia fare da sè, non ostante il voto contrario dei consiglieri delegati, od autorizzare all'esercizio uno il quale abbia motivo di temere una espressa negativa dal Consiglio, perchè in tal caso quegli volentieri si assoggetterebbe ad un pagamento doppio, triplo ed anche quadruplo, ove occorresse. Quanto al sotto-emendamento Stara, il quale porterebbe che il sindaco non possa rinnovare la licenza ad un anno o ad un mese, dopo di averla concessa una volta per minor tempo, esso non toglierebbe di mezzo i due inconvenienti, nè l'arbitrio che il sindaco, accumulando le diverse licenze che può aver dato ad un soggetto per atti non continui, venga ad essere obbligato a consultare il Consiglio anche per quegli atti che sono momentanei.

Ne do un esempio: un merciaio domanda la licenza per otto giorni; durante l'anno viene e la domanda ancora per altri otto giorni; questi sono atti che sicuramente appartengono alla competenza del Sindaco; tuttavia avendola accordata una volta non potrebbe più accordarla, quantunque sia di sua competenza. Quindi noi vediamo che si cade di mano in mano nei diversi inconvenienti che ho notati. Bisogna di necessità concludere che tutte le proposizioni che sono state fatte non raggiungono lo scopo a cui furono dirette. Nè lo raggiunge pure il sotto-emendamento del senatore Manno, perchè egli vorrebbe che la continuità fosse determinata dalla volontà. Egli intende dunque che quegli il quale chiede, essendo d'accordo col sindaco, produrrebbe lo stesso inconveniente che noi vogliamo antivenire. Anzi sarà appunto originato da questo, poichè l'espressione della volontà del sindaco farà che sia domandata per un anno o per più di un mese, ed in siffatto caso bisogna che consulti il Consiglio. Se poi sospetta che nel Consiglio siavi chi non creda potersi accordare questa licenza, allora dice: domandatela per minor tempo ed io ve l'accorderò. (Gazz. Piem.)

MANNO. Ma io non ho detto questo. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Permetta che io continui.

Il sotto-emendamento direbbe: *quelle professioni l'esercizio delle quali si chiede continuativo*. Ora egli ripone nella volontà del richiedente e del sindaco la possibilità di far frode alla legge ogniqualvolta e richiedente e sindaco sieno d'accordo; e questo accordo vi sarà sempre quando si tratti di far frode alla legge. Tutte queste difficoltà mi hanno fatto necessariamente ritornare alla prima proposizione, non per desiderio di far prevalere la mia opinione, ma per trovar modo di metter freno a queste usurpazioni del sindaco. Credo che dagli atti di loro natura determinati si distingua il tempo determinato in cui si compiono. Ora io dico: se la professione è di sua natura continua, ognuno lo riconosce, per poco buon senso che egli abbia, poichè vede che quegli il quale domanda di esercitare una locanda in città in occasione nè di fiera, nè d'altro, questa è di sua natura continua, perchè nessuno domanda di aprire un caffè, una locanda, un'osteria, se non se volendo continuare la professione per quanto gli sarà possibile e gli consentiranno i capitali. All'incontro non può qualificarsi atto di sua natura continuo se uno, in occasione di una fiera, di un mercato, di una festa, dice voler aprire un'osteria o caffè. Si vede dalle circostanze che quello non è di sua natura continuo, e allora sarà il caso che il sindaco può usare della sua autorità di accordare cioè da solo questa licenza, che non incontrerà difficoltà poichè nessuno dubita della competenza. Le professioni di loro natura continue si palesano da sè, ed il semplice buon senso capirà, dalle circostanze in cui è fatta la domanda, se è o no destinata ad essere continua. Le leggi non possono pienamente determinare, come si vorrebbe, in una tabella tutti gli atti delle professioni continue e discontinue; ma le circostanze in cui è fatta la domanda aiutano a conoscere immediatamente se siano di loro natura continue o no. (Gazz. Piem.)

MANNO. Io credo che questa questione non sia di tale importanza da prolungare più oltre la discussione; mi rimetto al buon senso della Camera perchè decida sull'emendamento più conveniente, e rinuncio alla parola. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Domando la parola. (Gazz. Piem.)

MANNO. Se altri chiama la parola, allora ripeterò la priorità. (Gazz. Piem.)

COTTA. Io crederei in due parole di poter troncata ogni difficoltà:

« Ogni rinnovazione di una licenza per un tempo determinato sarà accordata dal Consiglio. »

Io credo che questo raccolga in sé quanto si è detto e levi ogni difficoltà. . . . (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Vi sono due fiere: uno viene per esercitare qualche atto per soli tre giorni, al mese di marzo o di aprile. . . . (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Mi pare che il Senato sia abbastanza illuminato. L'emendamento che mi sembra avere un maggior valore è quello del senatore Gallina, il quale riduce ad un mese solo il diritto delle licenze che si possono accordare dal sindaco. Nel senso del conte Gallina l'emendamento sarebbe ridotto in questo modo: invece che nel progetto si dice ad un anno, si dica ad oltre un mese.

La proposta è appoggiata?

(È appoggiata.)

Chi è d'avviso che si debba adottare l'emendamento Gallina, è pregato di levarsi.

(Fatta la prova e controprova, l'emendamento è adottato.) (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Ora viene il mio emendamento.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Stara ha proposto il seguente emendamento, cioè un'aggiunta all'articolo che si discute:

« Il sindaco tuttavia non potrà mai rinnovare le licenze al medesimo esercente per un tempo che ecceda la durata di un mese. »

(Gazz. Piem.)

MANNO. Io proporrei una sola rettificazione, ed è di cambiare la parola *rinnovare* in quella di *prorogare*.

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Non ho veruna difficoltà, anzi adotto pienamente la rettificazione del senatore Manno. (Gazz. Piem.)

GALLINA. Se io proponi di ridurre la facoltà del sindaco ad un mese, l'aggiunta proposta viene ancora più a convalidare questo mio principio, vale a dire di frenare l'arbitrio del sindaco. Quindi in tal senso non ho osservazioni a fare in contrario; se non che mi pare che il sindaco, capo del Consiglio comunale, ufficiale del Governo, a termine della legge, porta con sé ed un principio di onestà che non è da supporre se ne dimentichi ed una tal quale responsabilità sia verso il Governo, sia verso il Consiglio medesimo; cosicchè, se nel prorogare siffatta licenza commette abusi, essi saranno agevolmente riconosciuti.

Tuttavolta, se si crede che quest'arbitrio o abuso possa succedere di frequente, è utilissima una tale aggiunta, e sebbene io non la creda assolutamente necessaria, pure non ho difficoltà ad ammetterla.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Stara e emendata dal senatore Manno, concepita in questi termini:

« Il sindaco tuttavia non potrà mai prorogare la licenza al medesimo esercente per un tempo che ecceda la durata di un mese. »

Chi è d'avviso di adottarla, è pregato di alzarsi.

(È adottata.)

Resta ancora, prima di passare ai voti per l'articolo complessivo, l'emendamento ossia l'aggiunta proposta dalla Commissione:

« Il Consiglio, nel concedere le licenze, avrà particolarmente riguardo ai bisogni della popolazione ed alle buone qualità personali e morali di coloro che le richiedono. »

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Signori, l'aggiunta che per modo di emendamento ha proposto la Commissione all'articolo 5° è feconda di tali conseguenze, che, malgrado mia ripugnanza a prolungare questa discussione, non posso a meno di pregarvi ad ascoltarmi benignamente.

Non è mai tempo sciupato quello che s'impiega a bene scandagliare e coordinare un progetto che non ha solo per oggetto l'apparente sfera limitata di stabilire una tariffa, ma ha fini ed attinenze molto più importanti, di gran lunga più influenti sull'ordine politico e sull'ordine economico del paese.

La sola sostituzione della polizia comunale alla polizia ministeriale, quand'anche si consideri per se stessa, è un gran fatto politico del maggior momento. È un principio di quella prudente decentralizzazione che ognuno ravvisa omai necessaria per restituire la vita ai comuni, che sono il primo anello de' civili consorzi, e per renderli liberi ed autonomi fino al punto in cui non vi ha pericolo di sciorre lo Stato in miseri e rivali municipii.

Il Governo del Re intese il bisogno di rompere al fine con un passato che, raccogliendo nel centro una gran forza, la-

sciava però paralizzate ed inerti le altre parti del paese, e quindi ne scemava la prosperità generale e la potenza.

Avvezzare i cittadini alla gestione de' loro proprii affari, ad apprezzare la portata de' loro veri interessi; associare la vita privata alla pubblica, è il solo modo di attaccare al proprio suolo gli abitanti, di dar loro un'idea concreta di patria e di richiamar l'amor della medesima ad uno scopo determinato ed utile, invece di lasciarlo svaporare in un sentimento vago, ideale e senza applicazione.

Ma, o signori, l'opera sarà imperfetta e sterile, anzi tornerà a gravissimo danno, se nel regolare le attribuzioni dei rettori comunali noi non rispetteremo i principii della libertà economica, ci faremo ad agevolare lo stabilimento di privilegi contrari alla medesima e fatali all'ordine sociale; se sostituiremo all'arbitrio, coscienzioso quanto il comporta la difficoltà di vedere da lungi, dei Ministeri il dispotismo appassionato de' municipii. Il dispotismo è un mostro che, discendendo dall'apice alle basi della società, non perde nulla della sua nefandità, anzi diventa più esiziale avvelenando le fonti dell'ordine civile. Ebbene! contro la libertà economica è diretta una delle due parti dell'ammendamento proposto dalla Commissione.

Avendo avuto l'onore di trovarmi in essa, l'ho combattuta, e vengo ora a ridire al Senato i motivi pei quali la giudico perniziosa al pubblico e privato interesse, ed inetta a raggiungere lo scopo da cui s'inspirò la Commissione per introdurla nella legge.

Il Governo nel suo progetto non fece che attribuire al Consiglio od al sindaco, secondo i diversi casi, la facoltà di concedere le licenze. Non prescrisse loro alcuna norma. Non dubito che siasi lasciato guidare dal principio che ogni maniera di vincoli è nociva all'industria.

La Commissione, non paga di esprimere la norma, sottintesa naturalmente, delle buone qualità personali e morali per l'esercizio delle diverse professioni contemplate nella tabella, vorrebbe che il Consiglio dovesse aver riguardo ai bisogni della popolazione.

Già di molto arbitrario è il primo vincolo. Ne' piccoli paesi, è pur forza il dirlo, le passioni private facilmente si mascherano dello zelo del ben pubblico e del buon costume. Tuttavia comprendo che importi di non permettere l'esercizio d'una locanda, di un caffè, di una taverna ad un uomo di perduta riputazione.

Comprendo che quest'esercizio può nelle mani di costui divenire pericoloso alla pace e sicurezza pubblica, all'ordine delle famiglie ed al buon costume. Fra questo pericolo e quello di un ingiusto arbitrio non esito un momento a scegliere il secondo per il minor male, altronde rimediabile.

Può darsi il caso, ma sarà raro, che altri sia lesa nella sua riputazione da un ingiusto rifiuto di una licenza. Ma nella presente luce di pubblicità gli eccessi ed i soprusi che toccano il privato interesse sono facilmente denunziati alla pubblica opinione, e contro di essa non vi ha arbitrio che regga, non vi ha intrigo che non ceda.

Nè mi si dica che anche la stampa talora si presta alla calunnia e serve agli intrighi. Essa è anche scudo contro l'una e contro gli altri, e la verità finisce per iscaturire limpida dal cozzo delle accuse e delle difese. I fatti finiscono per governare il tempestoso abuso delle parole.

Ma il secondo vincolo proposto dalla Commissione, quello che fa dipendere la concessione della licenza dal giudizio del Consiglio sui bisogni della popolazione, è una restrizione alla industria, è piena de' più sinistri effetti: io non avrei parole sufficienti per riprovarlo quanto esigono le mie convinzioni.

Quando alcuno colla sua condotta non diede luogo a sospetti, quando i suoi antecedenti sono quelli dell'uomo onesto, egli ha diritto, e diritto sacro ed inviolabile, guarentito chiaramente dalle leggi fondamentali, di speculare come gli piace, d'impiegare i suoi capitali intellettuali e pecuniarii nel modo che sente meglio convenirgli. Egli è il solo giudice del suo interesse. Interdirgli l'esercizio che preferisce, a cui forse si crede unicamente capace, a cui lo consigliano le cognizioni che acquistò, perchè vi siano altri che hanno stabiliti prima di lui di simili esercizi, non è soltanto creare un privilegio ingiusto in favore di chi abbia preoccupato il posto, di chi è nato prima, ma è far di chi giunge più tardi un malcontento, a ragione malcontento, perchè è privato, in vantaggio altrui, dell'esercizio di un diritto naturale e legale; è rinnovare nella proprietà industriale tutta l'odiosità de' vincoli primogenitali sulla proprietà fondiaria.

Con qual ragione, dirà egli, e questo avverrà in tutti i comuni dello Stato, con qual ragione mi condannate ad astenermi dal lavoro, a tener giacenti i capitali che metterei in giro, a non prevalermi delle cognizioni che ho? Certo io non ne saprei trovare una che sia plausibile.

Alcuni vorrebbero paternamente fargli da tutore e persuadergli che, dovendo lottare con esercizi già stabiliti, non gli conviene mettersi con essi in concorrenza e pericolare di sciupare i suoi capitali in una rovinosa speculazione; ma egli risponderà che è uscito di tutela, che è libero d'amministrare il fatto suo come gli conviene, che spera di riuscire colla diligenza ed il buon servizio, e che ad ogni modo se sbaglierà sarà egli che pagherà del suo e non i benevoli che vogliono levarsi gratuitamente a tutelarlo.

Altri si fa scudo dell'interesse pubblico e pretende che la libera concorrenza tolga agli esercenti quell'onesto guadagno mercè cui sostenersi e servir bene il pubblico, e che, mentre cagiona la loro reciproca rovina, li obbliga a scendere all'inganno in pregiudizio del pubblico stesso.

In verità questa obbiezione non è fondata nè sull'osservazione dei fatti, nè sui principii della scienza economica.

In linea di fatto la concorrenza è della massima utilità al pubblico, perchè risveglia nell'esercente lo spirito di speculazione, gl'inspira l'ordine e la previdenza, e lo obbliga a rendere migliore il servizio per attirarsi gli accorrenti. In principio, quando sono più che offrono, il pubblico sceglie e vi guadagna in qualità ed in prezzo.

Si circoscrivano all'opposto gli esercizi col pretesto del calcolo elastico dei bisogni della popolazione, ed allora che si fa? Si presta ai Consigli comunali un arbitrio senza limite. Cresceranno o diminuiranno i bisogni della popolazione secondo la maniera di vedere di qualche amministratore, e talvolta secondo l'interesse di un suo parente, di un suo amico, di un suo cointeressato. Si stabilirà spesso, o per idiotismo economico, o per occulto interesse, un monopolio in favore dei primi occupanti, in danno dell'operosità dei nuovi speculatori, e quel che è più in danno del pubblico. Imperoicché i protetti dal monopolio, sicuri della concorrenza, si addormentano nelle dolcezze della protezione di cui godono, non hanno alcun interesse a migliorare il servizio, a limitare il guadagno. Ognuno vede che la concorrenza opera prodigi nelle città in favore del pubblico, mentre il difetto della medesima nei borghi e nelle terre mantiene locande ed osterie nella condizione più meschina.

Questa riflessione mi trae ad un'altra non meno rilevante, ed è che il primo, più giusto e necessario calcolatore dei bisogni è quello stesso che divisa di aprire un esercizio. Egli certo non si mette a trafficare per capriccio e per gettar fa-

tica e capitali. Egli dunque esamina, colla diligenza che viene somma dal proprio interesse, la probabilità del buon esito della sua speculazione; dalle sue cognizioni locali è tratto ad avvertire le circostanze favorevoli o contrarie; misura le forze del suo peculio a fronte di quelle dei suoi rivali; prevede come e donde potrà avere le migliori derrate a miglior prezzo; calcola la probabilità delle domande secondo i gusti, le inclinazioni, gli appetiti più dominanti, ed entra in tutti quei minuti particolari che soli possono formare un sano giudizio.

Date questo giudizio al Consiglio comunale, egli non ha verun interesse di raccoglierne gli elementi, non ne avrà nemmeno la capacità, perchè questa non nasce che dall'esperienza pratica e dall'acume dell'interesse personale, e finirete a stabilire un odioso e pernicioso monopolio. Lasciate questo giudizio a chi intende di fare un nuovo stabilimento, ed i bisogni veri della popolazione, il miglior servizio della medesima gli saranno di guida; perchè, se si tolgono a norma altre idee, altri fini, quella stessa libera concorrenza di cui si prevale lo punirà e lo costringerà a recedere.

Non ignorò che si fanno altre eccezioni apparentemente gravi al libero esercizio di queste industrie.

Si accusano di promuovere e fomentare i vizi. Si accusano in particolare le taverne e le bottole di giovar a convegno dei malfattori.

Parliamo separatamente di queste due accuse. Prestano occasione ai vizi? No certo, nè le locande, nè i caffè, che sono anzi segno di progredita civiltà e giovano ad accomunare le diverse classi, a diffondere la gentilezza delle maniere, a coltivare il sentimento della dignità. Anche la prima accusa come l'altra non si conviene che ai semplici rivenditori di vino o di acquavite.

Ebbene, si vogliono restringere o proibire? Restringervi è vano; finchè ve ne resterà uno, il bevitore, l'ubriaco troverà da soddisfare il brutale suo appetito. Proibirvi è impossibile. Dunque la restrizione che stabilisce un semplice privilegio in favore dei preoccupanti, di cui ho dimostrato la odiosità ed il danno, non giova all'intento, è rimedio affatto inefficace. Il rimedio vero, unico, è nell'educazione del popolo. Finchè si lascerà nell'ignoranza, la sua attività non troverà pascolo che nei sensi, avrà bisogno di essere assopita nel vino e nell'acquavite. Dategli coll'istruzione e coll'educazione dei bisogni intellettuali, prestategli colla libertà industriale il modo di occupazione onesta e lucrosa, ed imparerà a rispettare se stesso ed altrui. Non solo le restrizioni materiali, come quella che reca l'emendamento della Commissione, ma le stesse restrizioni morali tornano inutili. Che cosa fecero gli sforzi della società di temperanza in Inghilterra? Nient'altro che sostituire all'uso della birra e dei liquori l'uso assai più pernicioso dell'oppio. Finchè il popolo non sarà educato, sentirà sempre soprabbondare in se stessa un'attività di spirito che, essendo per la sua ignoranza senz'applicazione, si troverà spinto ad assopire nel vino e nei liquori.

Non regge maggiormente a coppella l'altra accusa che le osterie e le bottole servano di continuo ai malfattori. Ricorre la stessa risposta. Proibirle è impossibile, restringerle è vano. Invece di quattro taverne ne avremo due, e basteranno ugualmente e ad alimentare i vizi ed a prestare un luogo di convegno ai malfattori. Qui non vi ha altro rimedio che la vigilanza, e val molto meglio che la polizia conosca dove per avventura si raccolgono le persone sospette, di quello che tali riunioni succedano in luoghi ignobili e reconditi. La restrizione non può che produrre l'effetto, o di non togliere i convegni giustamente sospetti, o di nasconderli. Con essa si viene ad operare precisamente all'opposto di quanto importa

alla pubblica sicurezza. Si rende più difficile e scabrosa la vigilanza.

Raccoglio il mio dire in breve. L'ammendamento che combatto lede la proprietà industriale, introduce un vincolo arbitrario ed ingiusto, disgusta i privati, nuoce al pubblico, non riesce ad alcuno dei buoni effetti che i suoi propugnatori si lusingano di ottenere. Non sarebbe che la sanzione del monopolio, non sarebbe che un'arma pericolosa data in mano agli amministratori comunali che pur sono uomini.

Signori, se le libertà politiche sono una guarentigia, riescono una guarentigia spesso inutile se non sono accompagnate dalle libertà economiche. Sono queste che hanno una diretta influenza sulla prosperità privata e pubblica; sono queste che sviluppano a vantaggio comune l'individuale operosità; sono queste che diffondono dalla capanna ai palazzi il senso soddisfacente della libertà e dell'uguaglianza. È degno del Senato di dar l'esempio di riprovare i vincoli che mantengono privilegi sempre funesti, appunto perchè privilegiare è torre altrui, è mettere l'ineguaglianza fra quelli che prima o dopo sopravvivono; è degno del Senato di mostrarsi avverso all'arbitrario ed ai monopoli, di rendere benefica una legge, che dall'ammendamento della Commissione sarebbe fatta sterile di buoni effetti e feconda di tristi. Perciò io propongo che siano tolte dall'ammendamento della Commissione le parole ai bisogni della popolazione. (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Non abuserò della sofferenza della Camera in una discussione che dura omai troppo tempo. Intendo anche di semplificare le proposizioni e ridurle ai loro veri termini. La Commissione si propose questi due quesiti: primo, conviene o no di lasciare libero e concedere a chiechessia piena, assoluta e indistinta la facoltà dell'esercizio di queste arti, di questi mestieri? secondo, se non conviene di accordarla libera, sarà egli meglio che il principio regolatore sia formato, sancito per legge, o lasciato a pieno assoluto arbitrio delle autorità municipali?

La Commissione, mossa anche dall'esperienza del passato che è maestra dell'avvenire, ha creduto che questo libero esercizio per qualunque individuo nuocesse, non fosse da tollerare. Ha perciò proposto quelle modificazioni che ha credute necessarie. Si pretende che fin ora gli abusi ebbero luogo perchè si negarono queste permissioni; ma, io dico, il passato che cosa ha dimostrato? forse che gl'inconvenienti nascessero dalle soverchie restrizioni di queste licenze? oppure non abbiamo sempre inteso che si lamentassero questi inconvenienti nel troppo numero? Si è poi detto: ma deve essere libero: lo so anch'io. Questo principio di libertà nessuno lo contrasta; so che l'esercizio di qualunque diritto deve essere libero; sì, ma finchè non pregiudichi, finchè non urti l'esercizio dei diritti altrui, e quello dei diritti che competono alla società. Tutta la questione dunque si riduce a vedere se l'esercizio pieno, assoluto, indistinto di questo diritto, non venga ad impingere coll'esercizio dei diritti altrui e coll'esercizio dei diritti che competono alla società. La vostra Commissione ha creduto che questo libero esercizio d'un diritto impingesse nei diritti individuali altrui e nell'esercizio dei diritti della società, notando quegli inconvenienti per cui questi ultimi verrebbero compromessi. Perciò appunto ha proposto l'emendamento, lasciando alla saviezza della Camera a decidere quale partito meglio convenga adottare. (Gazz. Piem.)

SAULI. Intorno al discorso testè pronunziato dall'onorevole cav. Giovanetti farò una piccola osservazione, ed è che nel determinare il numero delle osterie non si nuoce punto alla libertà. Facendo ora dare le licenze dai Consigli delegati, si toglie quell'arbitrio che c'era prima, dirò, di un solo. Mol-

tiplicando poi le osterie, si moltiplicano le occasioni, e l'occasione fa l'uomo ladro. Io sono d'avviso che le virtù cittadine siano il miglior appoggio della libertà. Per conseguenza io dico che chi non esercita le virtù domestiche non è buon cittadino. Di fatti la molteplicità delle osterie favorisce i beoni, mentrèchè, diminuendo il numero delle occasioni, si diminuisce il vizio; e penso che l'esercizio dei pubblici diritti non sarebbe lesa lasciando quel solo numero di osterie che sarà creduto bastante per ogni comune. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Propongo che l'aggiunta sia soppressa o corretta.

Essa pone due limiti alle concessioni, la *probità* e il *bisogno* della popolazione.

Io mi oppongo a quest'ultima limitazione.

E direi: « lo stesso Consiglio, nel concedere la licenza, avrà unicamente riguardo alle buone qualità morali delle persone che la richiedono. »

Oppure la sopprimerei interamente, poichè lo spirito della legge e la relazione del Ministero mostrano bastantemente che il motivo delle concessioni è la *probità* voluta nel richiedente.

Signori, quest'aggiunta, nello stabilire una limitazione, avuto riguardo ai bisogni della popolazione, è contraria alla massima economica: *lasciate fare, lasciate passare*. Se il paese non può alimentare colla sua concorrenza che un albergo, che un caffè, non è a temersi che se ne stabiliscano due, o che durino. L'interesse dell'albergatore o del caffettiere che non ritragga il profitto che si propone dalla sua industria e dai suoi capitali lo fa cessare dal suo esercizio.

Si noti che i pochi possono fare il monopolio, al che si ripara solo colla libera concorrenza. Un'industria esercitata in molti torna a vantaggio dei consumatori, e ciò pel principio economico: che il prezzo delle cose è in ragione inversa delle offerte. Più saranno gli offerenti, minore sarà il prezzo.

Poniamo che un onest'uomo fornito di capitali voglia stabilire un terzo caffè, un terzo albergo. È un'ingiustizia che si fa a lui, a cui s'impedisce l'esercizio della industria; un danno che si fa al comune, il quale sarebbe meglio servito da questo terzo postulante.

L'onorevole ministro lo disse nella sua relazione, vale a dire indicò il solo requisito della moralità; con che venne ad escluderne ogni altro. Così egli:

« Siccome poi il concedere o negare una di siffatte licenze implica necessariamente un esame sulla moralità del richiedente, » ecc.

La limitazione è pure prescritta in esercizi analoghi dalla legge 7 ottobre sulla riforma della legge comunale all'articolo 160.

I regolamenti di polizia urbana stabiliscono:

« 1° Le regole e cautele per lo smercio delle cose destinate al vitto e quelle da adempersi per lo stabilimento ed esercizio delle arti del panattiere, fornaio, macellaio, » ecc., senza però limitare il numero degli esercenti o stabilire le condizioni che tendono a simile limitazione od a vincolarne l'esercizio.

Ecco un tributo che il legislatore rende alla libertà del commercio e dell'industria.

La nostra aggiunta è contraria alla libertà del commercio e dell'industria.

« Tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge. » (Art. 24 dello Statuto.) Quindi non si può concedere l'esercizio d'una industria all'uno e negarlo all'altro. La *probità* debb'essere il solo requisito necessario; il solo difetto di *probità* mette una differenza tra cittadino e cittadino.

L'aggiunta contrasta all'articolo 29 dello Statuto: « Tutte le proprietà sono inviolabili. » Ora l'industria è la più sacra

delle proprietà. Il mio ingegno, la mia capacità sono più sacri del mio potere. Si lasci dunque libero il campo dell'industria. L'industria è il patrimonio della maggioranza dei cittadini, e specialmente della classe più numerosa e bisognosa.

L'industria è la creatrice e l'amica della libertà; l'industria è una grande potenza; quella che ha mutato e va mutando i destini delle nazioni, quella a cui i popoli dovranno un giorno tutta la somma dei beni che è possibile in questa vita. Quindi non è da tollerare alcuna cosa che tenda in qualsivoglia modo ad offenderla. La massima delle offese si è quella che ne restringe il libero esercizio, la libertà. Il senatore Manno ha proposto gli inconvenienti della libertà dell'industria; risponderò quello che disse in caso simile un celebre giureconsulto: *non vogliamo essere più savi della legge*, della legge suprema che è lo Statuto. Ora la proposta aggiunta è in opposizione collo Statuto, colla legge municipale 7 ottobre, collo spirito della legge stessa che si discute, fatto palese dalla relazione del signor ministro dell'interno. Signori, lo ripeto, la proposta è incostituzionale. (Gazz. Piem.)

MANNO. Di qualunque massima, anche delle più generose, delle più sante, si può abusare, e forse si abusa in questo momento della giustizia, della libertà commerciale ed individuale per porre un freno a quello che in questa legge volete introdurre.

La polizia finora è stata considerata come armata di spessi, circondata di spie; io vorrei che venisse tempo in cui la polizia avesse l'aspetto di una magistratura paterna, e per ciò vorrei che, come magistratura paterna, attendesse all'esecuzione degli articoli che sono compresi in questa legge. Io mi servo dell'argomento dei molti caffè, delle molte osterie che nuociono le une alle altre. Pur si dice: si lasci la libertà a tutti. Ebbene la magistratura paterna della polizia, in questo caso, non solamente farà un ufficio di polizia impedendo che, oltre al bisogno del paese, vi sia un soverchio numero di questi stabilimenti, ma farà un atto utile agli stessi intraprenditori che, per una emulazione indegna, rovinano se stessi e gli altri. Quando adunque vi sia il caso in cui un Consiglio delegato riconosca che gli stabilimenti esistenti soddisfano ai bisogni del paese, il permettere che se ne aggiungano dei nuovi altro non è che un voler trarre in rovina i nuovi ed i vecchi speculatori. Io dico: delle due cose l'una: o si vuole lasciare libero intieramente il commercio, e allora sia votata la libertà di questa industria; ma se si riconosce per principio di politica e di buon senso che questi stabilimenti siano tali da avere gli occhi del Governo aperti sopra di essi, allora non una sola, ma molte qualità si debbono richiedere, e quella della moralità è la prima. Ma, domando io, la moralità è forse necessaria in questi stabilimenti? Per far ballare i cani occorre forse la moralità? Dunque la moralità è negli stabilimenti continui, negli stabilimenti in cui traggono a convegno molte persone, affinché non succedano disordini. Ma non è la sola moralità che si debbe considerare, si debbe anche riguardare ai bisogni del paese, alla sua posizione sociale ed anche economica, perchè certi stabilimenti contribuiscono in un paese a far fiorire alcune industrie, in altri vi sono contrarie; dunque, o bisogna togliere ogni vincolo, o, ammettendone alcuno, conviene tener conto di tutti quelli i quali, secondo il comune senso degli uomini, sono i più savi ed i più vantaggiosi. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Io ripeterò con un celebre giureconsulto: « non vogliamo essere più savi della legge. » Questa proposta pugna collo spirito stesso del Governo, pugna colla legge sui municipi. (Gazz. Piem.)

SAULI. Non è solo necessario riguardare alla moralità di

quelli che esercitano le osterie, ma anche di quelli che le frequentano. (Gazz. Piem.)

ALCUNI SENATORI. Ai voti! ai voti! (Gazz. Piem.)

(Messo ai voti l'emendamento Maestri e Giovanetti, non è appoggiato. È quindi adottata l'aggiunta della Commissione, come pure l'articolo intiero.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. Si passa all'articolo 4, su cui vi ha un emendamento. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Signori, nell'esame della tabella annessa alla presente legge il Senato ha dovuto osservare come una parte delle professioni che vi sono enumerate potesse esercitarsi per un tempo indeterminato, altre per un tempo più o meno circoscritto. Nella discussione poi dei precedenti articoli, le signorie vostre hanno distinto tra le licenze che sono domandate per uno spazio maggiore di un mese, la cui concessione venne attribuita al Consiglio delegato, e le licenze per uno spazio minore di tempo, che rientrano nelle facoltà del sindaco. Ed il Senato, nell'occasione in cui si era da un onorevole membro di questa Camera proposta l'aggiunta dell'obbligo del pagamento contemporaneo al conseguimento della licenza, ha già riconosciuto che conveniva anche in questo fatto distinguere professione da professione, le durative cioè dalle passeggiate. In quell'occasione io ho avuto l'onore di far osservare al Senato che il pagamento contemporaneo incontrava un ostacolo nelle istruzioni ministeriali del 1826, secondo le quali l'esattore mandamentale, che è pure il cassiere dei comuni, non poteva ricevere somma alcuna che non fosse prima portata sui ruoli. Si è per altro giustamente notato che alcuno degli atti, alcune delle professioni enunciate nella tabella, potendo vestir il carattere di passeggiare e quasi momentanee, come le serenate, le osterie ed i caffè improvvisati sotto tende in tempo di feste patronali, di fiere, di mercati, l'erario comunale sarebbe nella maggior parte de' casi defraudato se non si desse facoltà al comune di riscuotere in tali casi la tassa contemporaneamente alla consegna della licenza; secondo questo concetto, che è conforme a quanto venne saviamente osservando nell'ultima seduta l'onorevole senatore Gallina, io ho l'onore di proporvi il seguente emendamento all'articolo 4:

« Il pagamento della tassa nella somma che sarà determinata dal Consiglio comunale, mediante apposita tariffa, si farà nella cassa del comune e nei termini che verranno stabiliti per le domande d'un esercizio continuativo per più d'un mese; in ogni altro caso il pagamento avrà luogo contemporaneamente alla consegna della licenza e nelle mani di chi verrà a ciò deputato dal comune.

« Il prodotto della tassa cade intieramente a beneficio della cassa comunale. » (Gazz. Piem.)

(Giunge il nuovo ministro della guerra, Alfonso della Marmora, e va a prender seggio al banco dei ministri.)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Cibrario è egli appoggiato?

(La Camera lo appoggia.)

(Messa ai voti questa redazione dell'articolo 4, la Camera adotta, come pure il susseguente articolo 5.) (Verb.)

PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE NORME PROVVISORIE PER L'AVANZAMENTO AI GRADI SUPERIORI DELL'Esercito.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola per una comunicazione. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.
(Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra, presenta un progetto di legge sulle promozioni degli ufficiali superiori nell'esercito, già adottata dalla Camera dei deputati nella sua tornata del 31 scorso ottobre e ne dà lettura facendo istanza perchè il Senato se ne voglia occupare il più presto possibile.
(V. Doc., pag. 179.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro della guerra della fatta proposizione di legge.

Consulterò la Camera se intenda dichiararla d'urgenza, e proporrei che gli uffici si vogliano radunare domani alle ore 11.

(Adottato.) (Gazz. Piem.)

DI PAMPARATO. Osserverò che questa legge lascia sussistere un provvisorio, il quale durerà ancora lungo tempo, ed anzi durerà per un tempo che per noi è il più vitale.

(Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Non si aspetterà alla nuova convocazione del Parlamento per presentare la legge definitiva, anzi credo che ciò avverrà fra poco.

(Gazz. Piem.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE LICENZE AGLI ESERCENTI DI ALCUNE PROFESSIONI, DI PUBBLICI STABILIMENTI E SPETTACOLI.

IL PRESIDENTE. Ora viene l'articolo 6 della legge in discussione.

(Letto e messo ai voti, è adottato.)

Art. 7.

(È pure adottato.)

All'art. 8, il senatore Moris propone la seguente aggiunta:

« Inoltre i venditori di liquori, di birra e d'acque gazose, prima di valersi dell'ottenuta licenza, devono farla inscrivere presso gli uffici dei Consigli di sanità. » (Gazz. Piem.)

MORIS. Domando al Senato di svolgere le ragioni dell'aggiunta che ho proposta. Egli è necessario, a fine di prevenire qualunque abuso, che l'autorità sanitaria vegli sovra gli esercenti le arti le quali hanno rapporto coll'igiene pubblica; che gli esercenti tali arti conservino una dipendenza dai Consigli di sanità, epperò che non si apra officina di liquorista, di venditore di birra e d'acque gazose, senza che i Consigli medesimi ne siano fatti consapevoli.

In Sardegna la licenza per l'esercizio delle professioni di acquavitaio, fabbricante o venditore di birra e d'acque gazose, si concedè sinora dal protomedicato mediante esame. (Art. 108 del regolamento pel protomedicato di Sardegna.)

Negli Stati di terraferma il permesso a darsi dal protomedicato mediante esame venne limitato ai soli distillatori. (Art. 92 del regolamento pel protomedicato di Torino, e 84 per quello del protomedicato di Genova.) Degg'io leggerne gli articoli? (Gazz. Piem.)

ALCUNI SENATORI. No! no! non è necessario!

(Gazz. Piem.)

MORIS. Ma sì in Sardegna che in terraferma i liquoristi, i venditori di birra e di acque gazose furono sinora astretti a presentar ai protomedicati od ai protomedici il permesso comunque ottenuto d'esercitar l'arte loro; ne fanno fede gli articoli 109 e 110 del regolamento pel protomedicato di Sar-

degna, gli articoli 94 e 95 del regolamento pel protomedicato di Torino, ed 86 e 87 di quello pel protomedicato di Genova.

L'articolo 10 della legge che ora il Senato discute stabilisce che dal 1° di gennaio del 1849 s'intenderanno abrogati i regolamenti attualmente in vigore sulla stessa materia, vale a dire sovra le licenze. Se il Senato adotta costesto articolo quale ora è, gli esercenti sovra mentovati non avranno a munirsi d'altra licenza fuorchè di quella del Consiglio delegato dei comuni, ed io son d'avviso che questa basti. Credo tuttavia conveniente provvedere, acciocchè pel fatto della licenza ottenuta gli esercenti, cioè i venditori di liquori, di birra e d'acque gazose, non s'intendano sciolti dall'obbligo d'inscrivere presso l'autorità sanitaria.

Tristi casi sono succeduti a cagione non solo di confetti, ma di liquori colorati con sostanze minerali velenose (verde Scheel., giallo di Cromo, verde minerale, cinabro, ecc.); tristi casi eziandio dall'essersi messo nei liquori foglie d'oro e d'argento falso; dall'essersi i liquori chiarificati con zucchero di salurno; dall'essersi colati o filtrati i liquori zuccherati in carta colorata con sostanze minerali, o profumati con acqua coobata di lauro cerase. Per lo che il protomedicato di Torino s'è veduto costretto a proibire con apposito manifesto quelle sostanze che nella preparazione e nella colorazione de' liquori e de' confetti non potevano impiegarsi senza arrecar danno.

Fa d'uopo che l'autorità sanitaria sia in grado di procedere quando che sia alla visita non solo de' liquori, ma delle acque gazose, delle sostanze colle quali preparasi la birra, e della birra stessa, così facile nella stagione calda ad alterarsi. Per le quali cose è necessario che nessuna officina si apra fra quelle appartenenti alle arti sovra notate senza che i Consigli di sanità ne siano informati: a questo fine tende la proposta d'aggiunta all'articolo 8, che sottopongo al giudizio del Senato:

« Inoltre i venditori di liquori, di birra ed acque gazose, prima di valersi dell'ottenuta licenza, devono farla inscrivere presso gli uffici dei Consigli di sanità. » (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Io piglierei la parola per appoggiare l'osservazione del senatore Moris, se non credessi che, mediante una modificazione che mi riservo di proporre all'articolo decimo, del quale fu giustamente notata l'imperfezione, si ottenga lo stesso scopo senza aggiungere una disposizione speciale. È pur troppo vero, e nessuno può saperlo meglio dello egregio collega signor senatore Moris, che talora accadono tristissimi casi, e non è gran tempo che n'è avvenuto uno in questa capitale, per essersi messo un'infusione velenosa col fine di accrescere la fragranza di una semata; ma ripeto che, mediante la correzione che io proporrei all'articolo 10, per la quale si vedrà chiaramente come questa legge non tocchi per nulla nè le leggi sulla sanità pubblica, nè a quelle che riguardano la vasta materia delle gabelle, che verrebbero anche ad essere gravemente compromesse se si lasciassero sussistere nell'articolo 10 le parole: *s'intenderanno abrogati i regolamenti*, mediante una modificazione di queste espressioni, dalla quale risulti che non sono derogate fuorchè le disposizioni contrarie alla legge presente, rimane, credo, inutile di aggiungere a questo articolo la specifica disposizione proposta dal senatore Moris. (Gazz. Piem.)

MORIS. I regolamenti del protomedicato, in quanto ai venditori di birra e di acquavite, li tengono soggetti ad un esame. Questo esame, convien ben dirlo, è piuttosto lucrativo che altro. La licenza si dava in Genova ed in Sardegna, qui però limitatissima; ma si dava mediante un esame; è questo esame che converrebbe togliere nei regolamenti della Sar-

degna, del Piemonte e di Genova. L'esame si versava sulle regole dell'esercizio dell'arte rispettiva, onde prevenire qualunque caso che fosse pregiudiziale alla pubblica salute. Lo scopo dell'esame è sempre stato per prevenire qualunque abuso pregiudiziale alla pubblica salute. Ma ognuno vede che si prevengono gli abusi piuttosto colla vigilanza dell'autorità sanitaria che con un esame. Intanto conviene che questi esami siano tolti, e che chi ha ottenuto questa licenza dal Consiglio delegato del comune possa valersene. Dirò di più che gli esami agli acquavitari, ai venditori di acque gazoze, e principalmente quelli che si danno agli acquavitari e liquoristi, sono esami che non si possono dare dall'Università, sono esami che dovrebbero darsi da un maestro dell'arte stessa.

L'esame si dava per evitare qualunque abuso pregiudiziale alla pubblica salute. La mia aggiunta è necessaria, perchè, secondo questa, si tratta di abrogare cotali esami.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Aggiungerò due sole parole all'osservazione fatta dall'onorevole senatore Moris.

L'opportunità d'assoggettare ad un esame finirebbe per cagionare una spesa inutile ad alcuno degli esercenti professionisti contemplate in questa legge. Ma io faccio osservare che non è questa la legge. Qui è questione di opportunità. Come mai, trattandosi di una legge municipale sulle osterie, si dovrà implicitamente abrogare un regolamento sul protomedicato, sulla pubblica sanità? Ma io crederei che sarebbe cosa molto pericolosa di abrogarle senza conoscerle e discuterle; qui sono annunziate dal senatore Moris; ma noi non le conosciamo, e a me pare che non sia il caso di abrogar leggi se non si conoscono.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il Senato potrebbe riservare di dare il suo voto sentita la modificazione che verrà proposta all'articolo 10, e allora, dato che ella non fosse ammessa dal Senato, si potrà tornare indietro, essendo cosa riservata sull'articolo 8 ed il paragrafo proposto in aggiunta dal senatore Moris verrebbe collocato fra il primo ed il secondo alinea.

Passeremo all'articolo 9.

(Letto e messo ai voti l'art. 9, è dalla Camera approvato.)

Articolo 10. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. La mia proposta sarebbe di togliere la parola *abrogati* e di sostituirvi quella di *derogati*. La parola *abrogare* è troppo vasta, e nella immensa sua significazione importerebbe l'abolizione di tutti i regolamenti sulle materie identiche, e l'identico sovente si confonde poi coll'analogo. La materia di cui si occupa la legge che discutiamo è molto complessa. Hanno con essa connessione ed affinità i regolamenti e le leggi sulle gabelle accensate, i regolamenti di pubblica sanità, i regolamenti di pubblica sicurezza, quelli sulla amministrazione dei comuni e sulla contabilità. Ora si potrebbe dubitare, quando noi adottassimo la locuzione: « si intenderanno abrogati i regolamenti attualmente in vigore sulla stessa materia, » si potrebbe, dico, dubitare che fossero anche abrogate le altre leggi testè accennate. Ora io credo che questa non sia l'intenzione della legge; osservo che in tutte le leggi si suole prudentemente adoperare una parola molto meno pericolosa e molto più savia, che è quella di dire, come ho l'onore di proporre: « dalla qual epoca si intenderà derogata ogni disposizione di legge e regolamenti che vi fosse contraria. » In questa maniera nessuna delle disposizioni che sono contrarie alla disposizione di questa legge si lascia sussistere, e non si corre pericolo di abolire ciò che veramente non intendiamo di voler abolire. (Gazz. Piem.)

MORIS. Osservo che, adottando la proposta del senatore Cibrario, ne verrebbe che alcuni esercenti dovrebbero mu-

nirsi di due licenze, la qual cosa sarebbe troppo grave; dovrebbero munirsi della licenza del Consiglio delegato del comune, inoltre dovrebbero munirsi della licenza del protomedicato, perchè il protomedicato oppure il Consiglio sanitario e quelli che soltentreranno al protomedicato possono esercitare la vigilanza loro per ciò che spetta alla salute pubblica. Mi pare che la licenza che deve concedersi d'ora in avanti dai comuni basti, e che coll'aggiunta che ho proposto io, essendo tuttavia riservato al Consiglio di sanità la facoltà di procedere alla visita, e potendo procedere a questa visita quando che sia, se gli esercenti faranno le necessarie dichiarazioni, mi pare che sia tolto ogni altro imbarazzo. Se poi all'articolo ottavo si dice che il concessionario della licenza deve, prima di giovare, presentarla all'uffiziale di sicurezza pubblica del luogo, e perchè non si dovrà questa stessa licenza presentare anche al Consiglio di sanità? Aggiungo che non si tratta qui di mettere un peso agli esercenti di cui parlai, perchè finora mai non si trattò se non se di continuare quello che finora è stato dalla legge stabilito. A me pare adunque che, adottando l'aggiunta che ho proposto, ogni difficoltà sia tolta, semprechè gli esercenti, in seguito alla promulgazione di questa legge, debbano provvedersi di doppia licenza.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. L'emendamento è appoggiato?

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Oltre alla difficoltà che io provo nel lasciare passare una parola che ha un'ampiezza di significato che mi spaventa, io trovo ancora che la proposizione del senatore Moris pecca d'inopportunità.

Io dico che non possiamo abrogare leggi che non abbiamo esaminate. Quando il Ministero presenterà leggi sanitarie, allora sarà il caso di far valere le ottime ragioni proposte dal senatore Moris, ma adesso, all'occasione di una legge municipale, di sicurezza pubblica, di polizia municipale, noi non possiamo inserirvi disposizioni le quali immutino leggi o regolamenti che non abbiamo sott'occhio, e per conseguenza non possiamo giudicare.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Questa discussione ricorrerà all'articolo 8; ma mi pare che l'emendamento attuale consiste in dire: « dalla qual epoca s'intenderà derogata ogni disposizione di legge e regolamenti che vi fosse contraria. »

Dunque io propongo la nuova redazione di questo articolo nei termini suddetti.

(Messo ai voti è adottato l'art. 10 modificato dal senatore Cibrario, e si viene nuovamente all'aggiunta Moris all'art. 8.)

(Verb.)

GIOVANETTI. Io trovo molto savie e giuste le osservazioni fatte dal senatore Moris. Si fa la difficoltà che questo possa implicare la deroga ad una legge sanitaria che prescrive l'esame.

Io credo che questo implichi per nulla. Sarà una disposizione messa opportunamente in questa legge, la quale non toglierà, quando si tratterà della riforma dei regolamenti sanitari, la facoltà di dare queste istesse disposizioni. Qui siamo nella materia di sicurezza pubblica, della sicurezza pubblica è anche parte la sanità, perchè appunto si tende a guarentire anche la salute pubblica in questa legge. Ora, io dico, non v'ha niente di più giusto e di più opportuno che quello di adottare l'emendamento del senatore Moris. Se poi successivamente si avranno a fare delle riforme e dei nuovi regolamenti, li faremo; diremo la nostra opinione a questo riguardo; ma intanto questa è una disposizione giusta ed innocua. Credo che la Camera farà cosa molto buona di adottare questo savio suggerimento dell'onorevole senatore Moris, il quale è appog-

giato a tutta l'autorità della sua esperienza e de' suoi grandissimi lumi. (Gazz. Piem.)

MANNO. Io credo che le leggi debbano avere quel requisito che richiedesi nelle opere drammatiche, cioè l'unità di soggetto, d'operazione e di situazione. A proposito di una legge che interessi solamente la sicurezza pubblica, l'introdurre le riforme di un regolamento sanitario mi pare appunto che sia contrario a questo principio dell'unità, e questo principio dell'unità non è solamente rispettabile per se stesso, ma è anche rispettabile perchè ordinariamente le leggi mal fatte ed indigeste non si sono mai osservate. Aggiungasi a questo che, quando a proposito di una legge si vuole inserire una clausola eterogenea, essa sparisce, si dimentica e non si osserva. Io credo che l'opinione del senatore Moris, per l'esperienza che egli ha, per il suo giudizio, la sua dottrina, meriti, a preferenza di chiunque, di essere l'organo per la proposizione dell'introduzione di questo emendamento sanitario, ma credo anche sia necessario di farne oggetto ed argomento di tutt'altra legge. Nè è necessario aspettare che il Ministero venga a portarla in faccia a noi, ognuno dei quali ha facoltà di fare una proposizione di legge.

Io credo che le esperienze fatte dal senatore Moris consiglieranno un cambiamento radicale in questa materia. Faccia una proposizione, la deponga sul banco del presidente, sarà esaminata da noi in quella guisa istessa che s'esaminano in ambedue le Camere tutte le proposizioni; ma il trattare di questa mozione che si fa solamente in proposito di un'altra legge, e inchiudere in questa legge una disposizione di questa fatta, credo che sia illegale, inopportuno, e, soggiungo di più, inutile, perchè l'esperienza dimostra che le leggi che contengono materie disparate non s' eseguono.

(Gazz. Piem.)

MORIS. Il barone Manno, colla solita sua perspicacia, ha procurato di dimostrare come non si debba adottare l'aggiunta che io ho proposta, perchè non si devono adottare riforme, dicendo egli che non era conveniente, in una legge la quale tratta di licenze da darsi ad esercenti, toccare menomamente la legge sanitaria; io avverto che nell'aggiunta che ho proposta non c'è la menoma riforma. Io avverto che sinora

i venditori di liquori, di birra, di acqua gazosa, secondo i regolamenti, sono stati obbligati a farsi inscrivere negli uffici del protomedicato. Io non vorrei che in seguito alla promulgazione di questa nuova legge fossero sciolti da quest'obbligo, ed è perciò che io ho limitata la mia aggiunta alle parole: *inoltre i venditori di liquori, di birra ed acque gazose prima di valersi della licenza, di farla inscrivere negli uffici dei Consigli sanitari.* (Gazz. Piem.)

MANNO. O che vi è deroga, o no: se non vi è deroga, allora è inutile quest'aggiunta; se vi è deroga, allora è inopportuna l'aggiunta. Con l'emendamento già fatto ed approvato da noi all'articolo 10, in cui si dice che per nulla si deroga alle leggi vigenti salvo in ciò che sono contrarie, è già ottenuto lo scopo. (Gazz. Piem.)

MORIS. Allora sono contrarie alla presente, in quanto che i venditori dovrebbero provvedersi di un'altra licenza.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La proposizione Moris tenderebbe a far sì che, prima di esercitare il loro mestiere, coloro che hanno ottenuta la licenza si facciano inscrivere presso il Consiglio sanitario, affinchè questo possa esercitare la dovuta sorveglianza. I riflessi che si facevano erano concepiti in questo senso, che importava agli esercenti che in certo modo non credessero potersi dispensare dall'obbligo dell'esame al quale sono attualmente soggetti. Dunque nel dare il voto si avrà presente questa difficoltà, se abbia questi inconvenienti, o non ne abbia.

Porrò ai voti la proposta del senatore Moris.

(È approvata.)

Questo paragrafo verrà intercalato nell'articolo 8, che pongo ai voti nel suo complesso.

(È ammesso.)

Ora rimane il voto sul complesso della legge; si fa l'appello nominale. (Gazz. Piem.)

(La legge risulta adottata per isquittinio segreto con 28 voti favorevoli su 58 votanti.) (Verb.)

(Fissata quindi la riunione negli uffici per l'una del giorno successivo, la seduta è sciolta alle ore 4 1/2 pomeridiane.)

(Verb.)

TORNATA DEL 4 NOVEMBRE 1848

PRESIDENZA DEL MARCHESE ALFIERI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Osservazioni sul verbale — Presentazione del progetto di legge per modificazioni al regio decreto 7 settembre 1848, portante creazione della rendita di L. 2,500,000 — Omaggi — Rinnovazione degli uffizi — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge concernente norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito.

È aperta la seduta alle ore 2 1/2 pomeridiane. (Verb.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente. (Verb.)

OSSERVAZIONI SUL VERBALE.

DEFORNARI. Domando la parola per fare un'osservazione sulla redazione del processo verbale. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Defornari ha la parola. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Ho domandato la parola per una breve osservazione sulla redazione del verbale. Non è che siavi errore a rettificarsi, ma solo insufficienza, a me premendo che non appaia la mia intenzione tale da essere disconosciuta nell'aver io proposta la questione preliminare, proposizione che giungeva inaspettata, perchè tarda; su di che io appositamente notai che credeva tale questione proponibile a seconda delle risultanze, in qualunque stadio della discussione. Le risultanze a tal uopo mi si erano manifestate da tutta la discussione, dalle difficoltà, dalle anomalie, dai dissentimenti, ad ogni passo. Io non ho proposto che sia il progetto di legge respinto se non attesa la mancanza di attuale possibile coordinazione con leggi che si troverebbero coesistenti, le quali, sembra riconosciuto, abbisognano di essere pur esse rivedute e coordinate. In questo stato di cose io preferiva e proponeva che la materia in questione provvisoriamente continuasse nelle attribuzioni del potere esecutivo, come lo è attualmente, anche a mente della recente legge sull'amministrazione della sicurezza pubblica del 50 scorso settembre nell'apposito art. 15. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. È ammessa l'osservazione Defornari? (È ammessa, ed il processo verbale approvato.) (Gazz. Piem.)

REVEL, ministro delle finanze. Domando la parola per una comunicazione da parte del Governo.

IL PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha la parola. (Gazz. Piem.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 7 SETTEMBRE 1848 PORTANTE CREAZIONE DELLA RENDITA DI LIRE 2,500,000.

REVEL, ministro delle finanze, presenta un progetto di legge di finanza portante modificazioni al decreto 7 settembre 1848, del qual progetto esposti i motivi ne dà lettura. (V. Doc., pag. 156.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. Il Senato dà atto al Ministero della presentazione del progetto di legge.

Ora interpello la Camera se intende mandarlo agli uffizi, ovvero alla Commissione specialmente istituita di finanze e contabilità.

(È adottato il rinvio alla Commissione speciale.)

(Gazz. Piem.)

OMAGGI.

IL PRESIDENTE. Il segretario conte Quarelli è pregato di dar lettura di una lettera del ministro d'agricoltura e commercio, diretta al presidente del Senato. (Gazz. Piem.)

QUARELLI, segretario (legge). « Ho l'onore d'indirizzare a V. S. illustrissima ed eccellentissima 100 copie del volume *Del censimento della popolazione dei regii Stati di terraferma, eseguitosi nel 1838 sotto la direzione della Commissione superiore di statistica*, e 100 di quello *Del movimento durante il decennio compreso fra gli anni 1828 e 1837*, stato pure compilato dalla suddetta Commissione superiore, e la prego a volerne distribuire una copia di ciascuno ai signori senatori del regno.

« Mi riservo di trasmettere in seguito a cotesto illustre Consesso gli altri lavori statistici già intrapresi dalla Commissione stessa e quelli che si propone d'intraprendere in avvenire, e colgo frattanto l'occasione per protestarmi, » ecc., ecc.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Interprete del voto del Senato, manderò a distribuirsi le copie a domicilio unitamente agli esemplari di un opuscolo offerto dal Ministero delle finanze, intitolato: *Considérations sur l'emprunt obligatoire, porté par les décrets du 7 septembre 1848, dans ses rapports avec la Sa-vote*. Ora c'è un sunto di due petizioni, di cui verrà data lettura dal senatore segretario Giovanetti. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI, segretario. 1° L'arciprete Paolo Travaglio supplica il Senato a provvedere che gli venga fatto di esigere il reddito di un censo di lire 2,000, fruttante lire 100 annue, a profitto dei poveri della parrocchia di Cerreto d'Alba.

2° Giovanni Battista Bonaria da Susa supplica il Senato a provvedere che gli sia agevolata la via del giudizio che vuole intentare contro gli attuali sindaco e segretario della civica amministrazione di Saluzzo. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Le petizioni saranno rimandate alla Commissione. Ora vi sarebbe ancora a dare lettura della ri-

composizione degli uffizi estratti a sorte nella seduta privata del 3 corrente mese.

Il segretario Giovanetti è pregato di darne lettura.

(Gazz. Piem.)

RINNOVAZIONE DEGLI UFFIZI.

GIOVANETTI, segretario (legge).

UFFIZIO I.

Cavaliere Di Sonnaz — Cavaliere Luigi Provana di Collegno — Monsignore D'Angennes — Avvocato Cataldi — Conte De-fornari — Marchese Ignazio Pallavicini — Cavaliere Musio — Avvocato Plezza — Conte Avogadro di Collobiano — Conte Petitti — Monsignore Di Calabiana — Conte Sauli.

UFFIZIO II.

Cavaliere Colla Luigi — Marchese di Villamarina — Cavaliere Maestri — Commendatore Picolet — Cavaliere Alberto La Marmora — Marchese Alfieri — Marchese D'Azeglio — Cavaliere Giovanetti — Marchese Rorà — Cavaliere Moris — Cavaliere Federico Colla — Cavaliere De La Charrière.

UFFIZIO III.

Cavaliere Tempia — Barone Manno — Cavaliere Cotta — Marchese Di Pamparato — Conte Maffei di Boglio — Cavaliere Giulio — Cavaliere Gromo — Conte Gallina — Cavaliere Cibrario — Cavaliere Saluzzo Annibale — Marchese Della Valle — Cavaliere Ricci Francesco.

UFFIZIO IV.

Marchese Serra Domenico — Conte Castagnetto — Conte Quarelli — Cavaliere Mosca — Marchese Tornielli — Barone Serventi — Conte Prat — Marchese Della Planargia — Marchese Balbi-Piovera — Conte Stara — Marchese Pallavicino-Mossi — Cavaliere Nigra.

UFFIZIO V.

Cavaliere Giacinto Di Collegno — Marchese Carlo La Marmora — Avvocato Gattino — Marchese Doria Giorgio — Conte De Cardenas — Conte Sanvitale — Barone Chiodo — Abbate Peyron — Barone Plana — Cavaliere Gallini — Marchese Colli — Conte Della Torre. (Gazz. Piem.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE NORME PROVVISORIE PER L'AVANZAMENTO AI GRADI SUPERIORI DELL'ESERCITO.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione intorno al progetto di legge sugli avanzamenti degli ufficiali superiori nell'esercito nazionale.

La parola è al relatore della Commissione senatore Colli.

(Gazz. Piem.)

COLLI, relatore, legge il rapporto della Commissione. (V. Doc., pag. 180.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul progetto di legge.

SALUZZO ANNIBALE. Domando la parola. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La parola è al senatore Saluzzo Annibale. (Gazz. Piem.)

SALUZZO ANNIBALE. Signori senatori! Membro della Commissione nominata dal Parlamento per discutere la proposta ministeriale relativa all'avanzamento degli ufficiali generali, ufficiali superiori e capitani dell'esercito, io dichiaro essere concorde co' miei colleghi sull'opinione espressa nel rapporto letto in proposito dal chiarissimo signor marchese Colli, relatore.

Ciò nondimeno reputo essere mio dovere il far presente al Senato la convenienza che si aggiunga al progetto di legge della Commissione:

1° Che ogni qualunque ufficiale promosso debba rimanere almeno due anni nel grado in cui trovasi prima di poter essere promosso, salvo nel caso d'avanzamento meritato sul campo di battaglia;

2° Che nell'avanzamento si debba costantemente rispettare la progressione naturale di grado in grado. (Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Godo sentir fare queste osservazioni, le quali sono appunto quelle contemplate nella legge definitiva che fra poco verrà sottoposta all'approvazione. La legge attuale ha da operare per pochi giorni.

Siccome premeva oltremodo di fare promozioni, e volevasi che queste seguitassero secondochè portano i presenti incalzanti bisogni dell'armata, era necessario che vi fosse l'appoggio della legge. A tal fine si è fatta questa proposizione di legge provvisoria. Intanto la legge, quando sarà ultimata, verrà sottomessa alla discussione del Senato. Vedranno le SS. VV. che le osservazioni del senatore Annibale Saluzzo vi sono contemplate tanto per ciò che riguarda il passar da grado a grado per anzianità, quanto per ciò che spetta il passare da un grado a qualunque altro per istraordinaria bravura e distinzione. In questo caso si va di volo da un grado all'altro. Altrimenti conviene che un tale passaggio si faccia per tutti i gradi, anche per quelli di ufficiale o sott'uffiziale, pei quali è fissato un tempo debito in cui ciascuno deve trattenersi. Avvenendo la cosa per altro modo, si romperebbe la carriera e non si finirebbe che per lasciare in tutti il malcontento. Lo scopo di una tal legge è di avere alla testa dell'armata, nei gradi più importanti, persone capaci. Io credo che molti di loro, o signori, siccome militari, avranno avuto occasione di far campagne, tanto che conosceranno la differenza che passa fra la disciplina e l'aver buoni o cattivi capi. Quello ch'è più d'assai importante qualche volta si cerca in altri mezzi straordinari quando si hanno alla mano i mezzi opportuni. Basta ricercare buoni capi; e v'ha un assioma nel militare che dice: « Dove c'è un buon comandante, i soldati sono buoni; dove si trova un buon capo, tutti obbediscono; e colà dove c'è un cattivo capo, succede il disordine. » Dunque la cosa più essenziale è quella di far soprintendere all'esercito ottimi condottieri. Ma non tutti hanno mezzi straordinari, e bisogna stare in sul guardingo. Importa che la legge si rechi altresì in guardia contro coloro che molte volte, servendosi di mezzi illeciti o poco onorati, si permettono di farsi valere più di quello che meritino. Quindi conviene che la legge porti con sè eziandio la sicurezza che l'avanzamento, nel tempo stesso che porterà ai gradi superiori quelli che sono maggiormente capaci, accerti anche l'avvenire di quelli che hanno capacità bensì, ma sono di mediocre distinzione. (Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Non posso che approvare quanto il ministro della guerra ha esposto sul modo in cui sarà fatta la legge che voleva raccomandare. La carriera è aperta a tutti: nell'avanzamento si recherà un po' più innanzi quegli che ha maggior merito, e qui intendo parlare della legge provvisoria. Io, per massima, sono contrario alle leggi d'urgenza, perchè quelle si fanno con poca comodità nè si può discutere intorno

ad esse, e la legge, quando è fatta, è fatta; epperò mi sento poco inclinato per le leggi provvisorie. Le leggi provvisorie pugnano collo stato attuale, direi anche passato; pugnano qualche volta colle leggi future, e, se si possono risparmiare cotali leggi d'urgenza e provvisorie, il mio avviso è che ciò sia meglio. Io credo che vi sia per noi un temperamento da prendere senza bisogno di legge. Questo medesimo temperamento l'ho veduto messo in atto altrove, ed era anche abituale presso uno de' più celebri capitani, il grande Federico. All'epoca sua l'anzianità era riconosciuta, ma pure si trovò il bisogno che quel tale su cui non si poteva fondar certezza fosse rimpiazzato. Quale spediente conveniva prendere? Mandarlo via? Non avendo egli demeritato, non lo si poteva fare. Dunque si prese il ripiego di affidare il comando ad altri in via provvisoria. Questo offre molti vantaggi, non lede il diritto dell'anzianità, perchè è un semplice comando affidato più per mettere a prova, per così dire, colui che lo riceve. Se si comporta meglio di quello che avrebbe fatto un altro, tutti approvano poscia che questo grado provvisorio sia reso definitivo. Se poi si sbaglia (e si può fare spesso uno sbaglio quando si prende uno che non è stato ancora provato, perchè chi sarà un buonissimo colonnello, fatto generale potrebbe scapitare alquanto, per la ragione che il colonnello deve il più delle volte non far altro che eseguire ordini, mentre il generale sovente deve prendere un partito da sè); se si sbaglia, ripeto, il Governo è in tempo di riparare la cattiva scelta; ma cancellare uno dal grado dopo la nomina non conviene. Io non trovo che vi possa essere difficoltà in questo. Se uno fa bene nel modo che proposi, si nomina poi con più prudenza; se il fatto riesce al contrario, lo lasciate seguitare più o meno senza confermarlo, perchè, oltre il convenevole, non tolga la mano a quegli altri che pure meriterebbero il posto. Io sono d'opinione che questo metodo si potrebbe seguire nei bisogni attuali. Al tale che deve essere fatto comandante della divisione B si dirà che gli è affidata provvisoriamente la divisione B, e poi si vedrà a che potrà riuscire. Voi gli fate già un vantaggio, gli mostrate fiducia, ed egli, in vedendo che lo volete avanzare, si applicherà moltissimo, se ha capacità, per corrispondere all'aspettativa. È poi seguitato uno sbaglio? Allora il male non è molto grave. Non lo si conferma; ed egli, non avendo cambiato di grado, giunto poi al suo turno, lo si promuove, e resta così terminata la questione, perchè non gli fate torto. A me pare che ciò sarebbe più prudente. Del resto, non è che un mio semplice suggerimento. Se io fossi ministro della guerra, terrei questo modo; mi porrei a farne una prova, ed una prova non lascia mai alcun pentimento, e tanto più perchè ci è promessa vicina una legge definitiva. Se facciamo di presente tutto quello che porterebbe la nuova legge per mettere l'armata in buon assetto ed all'ordine, la legge gioverà poco.

LA MARMORA, ministro della guerra. È l'urgenza che porta quello che venne proposto. (Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. E per ciò appunto dico: si prende il maggiore A o B, e gli si dice: Voi siete incaricato del comando di questo reggimento. Se lo avrete comandato bene, di poi sarete generale, quantunque la vostra anzianità non vi possa portare a questo grado; ma lo sarete dappoichè avrete dato prova che voi siete effettivamente un buon colonnello, il che io ben suppongo, ma non ne ho l'esperienza. E questo mi piace perchè il modo sarebbe più sicuro e potrebbe fors'anche dispiacere assai meno. Imperocchè, non bisogna illudersi, quegli che è lasciato addietro è malcontento. Se fosse in tempo di pace, il malcontento per avventura sarebbe meno pericoloso; ma in tempo di guerra, se il malcontento si generalizza,

può ingenerare cattivi effetti. Io parlo per esperienza. A gradi eguali, colui che non è promosso alle volte poi non ubbidisce così bene a chi fu elevato ad esser superiore. Poniamo faceva a Napoleone, che pure era un gran capitano. Quando faceva di questi eserciti composti di due, tre o quattro corpi d'armata e ne affidava il comando ad uno de' suoi marescialli, ordinariamente la cosa non procedeva gran fatto bene se egli non c'era, perchè quelli si trovavano esser l'un dell'altro gelosi. Ognuno diceva (come si dirà sempre): poteva scegliere me, e ha scelto quello che non riuscirà a fare più di me: quando il porti l'occasione, non l'aiuterò tanto; se egli ben se ne cava, se ne cava; se no, tanto peggio per lui; così l'imperatore vedrà che ha fatto male. E ciò abbiamo noi osservato per esperienza nella campagna con Bernadotte. Napoleone formò due armate, l'una di tre, l'altra di quattro corpi e l'esito riuscì mediocrementemente, e si è veduto ad evidenza che ciò originossi dalla poca cooperazione dei marescialli posti sotto gli ordini di un altro: se ci fosse stato Napoleone, l'impresa sarebbe seguita a meraviglia; la non compiuta riuscita adunque interviene per la ragione che dispiace ubbidire ad un eguale. (Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Pure Napoleone non ha progredito per anzianità. (Gazz. Piem.)

UN SENATORE. Tutti i marescialli di Francia sono proceduti innanzi per anzianità. (Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che non ve ne sia pur uno. (Gazz. Piem.)

COLLI, relatore. Quasi tutti erano de' più anziani generali di divisione quando furono nominati. (Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Eravi una guerra continua e si dava tempo a chi doveva scegliere di esaminare, e tutta l'armata ne avea prove evidenti, e perciò non recavano stupore le nomine che si faceano. Ora siamo in tempi di calma; quelli della guerra sono già un po' lontanelli, e sono controversi i fatti sul come siano andati. Questi dice dell'uno, quegli dell'altro, e i fatti stessi non si possono più chiarire eziandio con mille indagini, nel che non si viene mai a capo di nulla. Quindi io credo più prudentiale di non nominare definitivamente, ma di affidare il comando dell'armata, perchè il risultato sarebbe lo stesso.

In Prussia, al comandante di un corpo, senza attribuirgli il grado nei casi consimili ai nostri, per questa rappresentanza si corrispondeva una paga, e cotale metodo mi è sempre parso migliore di quello che ora si propone. Piacemi che qui sia presente il ministro della guerra perchè ci rifletta; io non intendo già di far opposizione.

Evvi un'altra cosa: questa nuova legge richiede tempo.

(Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. La legge attuale è dettata dagli urgenti nostri bisogni per riempiere i vuoti che vi sono nei gradi superiori dell'armata. (Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Non intendo fare opposizione, ma propongo sola per lo scopo dell'interesse proprio del Ministero e del servizio. Mi pare che sarebbe forse meglio il delegare, come in Francia, un'autorità momentanea che all'occorrenza non si conferma (come ho già ripetuto), piuttostochè procedere a nomine definitive, per cui un individuo non dotato di sufficiente capacità deve essere rimandato o lasciato ad un grado che non merita. (Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Il signor senatore preopinante ha portato per esempio la Francia dove le cose sono maturate, tanto che per questo devono essere le sue leggi le migliori per se stesse anche per ragione dello spirito eminentemente militare del paese. Ebbene, per appunto un cotale regolamento è basato sul sistema stabilito in Francia,

la quale io credo che sia la nazione con cui noi abbiamo maggior analogia tanto per la natura degli uomini, quanto ancora per le nostre relazioni continue.

L'onorevole preopinante addusse in appoggio della sua proposizione l'esempio della Prussia. Io domando se crede che quelle difficoltà non si trovino ancora presentemente in Prussia. Ma, appunto in fatto di disciplina, io domando se, in vista delle difficoltà che vi sono adesso quando succede una nomina, si potrebbe esser sicuri che un tale obbedisca ad un tal altro, perchè gli fu detto: *fate da maggiore*; quando questi sia meno anziano di quello. (Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. In Francia le cose si facevano con un grande arbitrio. Questo grande arbitrio io non lo credo nocivo in Francia: ben lo crederei nocivo presso di noi, e ne darò la ragione, che mi dispiace di pur addurre; ma sopra questo ho già recato più volte il pensiero. Presso di noi i Ministeri durano poco, ed è un gran difetto. Per questa forma le cose nel nostro paese non andranno mai bene, ed il fatto sta in questi termini che in sei mesi abbiamo avuti tre Ministeri.

Dunque, se tutti trovansi così investiti di un arbitrio, ben si vede quante cose succederanno, quante anomalie. È questo uno dei motivi che riguardano la sopraddetta ragione. Ma forse da noi passerà una cotale smania. Non è ch'io dubiti che questo Ministero possa fare abuso dell'arbitrio che gli verrebbe lasciato (e certamente il ministro La Marmora è uno di quelli a cui lascerei tutto l'arbitrio possibile), tuttavia, avuto riguardo allo spesso rimutarsi di Ministero cui ci troviamo soggetti, io credo che bisogna andare a rilento. Questa, ripeto, è una delle cagioni che mi hanno spinto a fare cotali osservazioni. (Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Non v'ha dubbio, come già disse il senatore Annibale Saluzzo, che, se non si stabilisse una base, potrebbero nascere dei gravissimi inconvenienti. Ma dirò che presso noi un colonnello non è come un colonnello in Francia. In Francia ci sono gli ispettori che vanno nei reggimenti, s'internano nella disciplina e nell'istruzione, parlano cogli ufficiali e con essi altresì recansi a pranzare. Esaminano principalmente i lavori, perchè colà è stabilito che tutti gli ufficiali debbano fare dei lavori. Questi sono presentati, e, affinché l'uno non possa presentare quello dell'altro, sono recati in pubblico ed in pubblica vista esaminati. Oltre a questo ci sono le circostanze. Naturalmente la guerra è una circostanza che deve far conoscere gli uomini: noi, per certo, abbiamo avuto luogo nella campagna scorsa di vedere grandissime cose dagli ufficiali, e da siffatti ufficiali da cui molto si aspettava. Ma poi?... La guerra può far conoscere chi è capace di comandare e chi non lo è. Io credo che, se si procedesse avanti così, non si potrebbe ottenere lo scopo. Io dico schiettamente che le cose non sarebbero riuscite a quel termine in che le abbiamo vedute se avessimo avuti altri ufficiali superiori. Io mi sono trovato in una circostanza decisiva nell'affare del 24, ed il fatto si è che, per mancanza di buoni capi, mancarono pure i soldati. Nella brigata in cui noi eravamo non si trovava più una compagnia in ordine; non eranvi che 50 o 60 soldati sospinti da ufficiali, da aiutanti di campo o da volontari: nel qual frangente si videro perfino alcuni ufficiali rendersi così zelanti da comandare i soldati di un altro battaglione. (Gazz. Piem.)

COLLI, relatore. Io divido l'opinione emessa dall'onorevole senatore Della Torre. Io la credo indispensabile nell'adozione della legge definitiva, della quale il ministro ci fa sperare la prossima presentazione. Ma, tanto per rimediare ai bisogni dello Stato di cui il ministro ci ha fatto cenno, quanto per

evitare gl'inconvenienti lamentati dal senatore testè accennato, la Commissione ha creduto opportuno di richiedere che lo spazio di tempo in cui deve avere azione la legge che si viene a distendere sia brevissimo. Con questo mezzo esso ha creduto di poter raggiungere i due scopi, di provvedere cioè ai bisogni urgenti dell'armata e di procurare ai prodi che la compongono un avvenire bene assicurato e degno de' loro meriti. L'anzianità, questo patrimonio dell'uomo che consacra la vita al servizio del suo paese, siccome quello che non è altresì disgiunto, da gravissimi pericoli, deve pure essere rispettata. Per questa ragione io porto fiducia che il Ministero non dimenticherà i diritti che competono all'uomo che ha prestato i suoi servizi molto tempo nelle file dell'armata. Ma credo però eziandio molto utile d'introdurre nel modo d'avanzamento un metodo che permetta al merito veramente distinto di avanzare nei gradi più rapidamente. (Gazz. Piem.)

DI PAMPARATO. Signori! poche parole mi restano ad aggiungere a quanto già fu detto dagli onorevoli senatori che mi hanno preceduto. Dirò soltanto che l'opportunità e l'urgenza di questa legge sono state generalmente riconosciute, quantunque in certo modo si potessero contrastare. Il ministro ci fa sperare che fra pochi giorni ci sarà presentata una legge definitiva che speriamo sarà ben ponderata, per guisa che dia modo anche a noi di discuterla posatamente. Tuttavia esiste un'abitudine, anzi una legge che non citerò per esempio, ma che, rispetto a quell'articolo, può essere opportuna. In quanto agli avanzamenti, la legge del dicembre 1847 permette e ordina che si facciano promozioni a seconda della necessità. Intorno a quella di ufficiali superiori, abbiamo veduto nei Ministeri passati esempi di persone collocate al disopra del loro grado per merito o per servizio, e di cosiffatti presso noi ve ne sono sì nazionali che esteri. Io conosco alcuni, della cui amicizia grandemente mi onoro, i quali si trovarono in questo caso. E non è a dire che l'armata abbia giudicato che il Ministero abbia male adoperato, perchè tutti riconoscevano che con buoni capi si fanno buoni soldati. Per questo pure credo che il ministro poteva collo stesso passo progredire in quei pochi giorni che rimanevano a compiere questa nuova legge definitiva. Se però si crede che si debba procedere ad una legge transitoria, converrebbe pensare, secondochè l'accennava il barone Della Torre, come si abbia a rispettare l'amor proprio di ognuno. Impertanto io mi accosto all'emenda-zione fatta dalla Commissione, cioè di sopprimere le parole che possono accennare un demerito per colui che non è stato promosso. Avrei poi qualche altro sottoemendamento, che tuttavia proporrò quando si discuteranno gli articoli. Ritornando sulla quistione, aggiungerò che l'amor proprio delle truppe va rispettato il quanto più si può, poichè tutti hanno il diritto di essere nell'armata. Epperò dev'esser cercar modo di provvedere ai capi senza nuocere all'amor proprio di chi ha demeritato, avvegnachè spesse volte accade che un ottimo capitano diventi un pessimo colonnello, e un buonissimo fu-riere, un cattivo ufficiale. Per conseguenza bisogna por mente all'amor proprio.

Io dunque porto opinione che fino ad un certo grado, perchè un ufficiale qualunque sia conservato nell'armata, sarebbe necessario un Consiglio di ammissione e non un Consiglio di promozione. Un ufficiale, che dopo tre, quattro o cinque anni ha dimostrato una cattiva volontà, e di essere inetto rispetto al fisico o rispetto al morale, dev'esser posto in tutt'altra carriera e non in quella che è tutta di zelo e di animo fervente.

Per conseguenza mi riservo a proporre qualche emendamento. (Gazz. Piem.)

D'AZEGLIO. Io penso che qui si ha da badare non al me-

todo, ma sibbene all'effetto. Si vuole il riordinamento dell'esercito. Il ministro ci dice che la presente legge grandemente ci provvede. In conseguenza parmi si debba senz'altro adottare, lasciando intera al ministro la responsabilità delle nomine che dee fare. (Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Non assumo sopra di me la responsabilità di queste promozioni, che sono importanti. Chi ha la responsabilità dell'armata è il generale che la comanda. Ed è col generale dell'armata che mi sono consultato, perchè io sicuramente non voglio avere l'ardire di credermi capace a giudicare del merito di tutti. Ora si tratta in ragione d'urgenza. Quando si trattasse poi delle promozioni avvenire, spero che saranno fondate sopra il regolamento della legge, che verrà quanto prima ultimata. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Nella giustizia distributiva non conosco altro titolo per ottenere uffizi pubblici o ricompense civili che il merito. Questo è un principio fondamentale nel governo libero sotto cui fortunatamente viviamo. Il merito per servigi resi allo Stato può essere un elemento semplice, e come tale procacciarsi una civile ricompensa. Ma il merito, ove si consideri nel rispetto colle promozioni civili e militari, è complesso. Il merito può comporsi da onorati servigi resi alla patria e da capacità di renderne altri in avvenire. In questo aspetto il merito è complesso.

Ma questo merito complesso è egli necessario per ottenere un avanzamento nell'esercito o nell'armata?

Mi pare che sì.

Poniamo che un ufficiale siasi reso benemerito della patria per valorose gesta, ma che o per imperfezione fisica o per età sia meno atto alla operosità e alla svegliatezza che richiedono le faticose imprese della guerra. Egli certamente avrà diritto per servigi passati ad una ricompensa pecuniaria e onorevole, ma non potrà ragionevolmente aspirare ad una promozione di attività.

Il merito adunque, il quale può essere motivo e solo motivo di avanzamento, si è la capacità e le azioni precedenti che provano la capacità e promettono un buon servizio in futuro.

Ora questa assicurazione di un buon servizio in futuro non ci può venire da precedenti servigi ai quali non fosse accoppiata l'attitudine all'ufficio esercitato ed una singolare capacità; in altre parole, quest'assicurazione che l'avanzamento tornerà a vantaggio degli ordini militari non può derivare dall'anzianità.

Giustamente adunque la legge ha esclusa l'anzianità come motivo di promozione degli ufficiali superiori.

Nella disposizione che l'avanzamento debba farsi a scelta del Re si è corretto che debba farsi per merito. Dopo le dichiarazioni che abbiamo fatte intorno al merito, la sostituzione non lascia nulla a ridire; essa non fa che esprimere il motivo della scelta, cioè il merito; motivo che sorgeva chiaro dalla antitesi colla anzianità. L'avanzamento infatti non può aver luogo che per l'uno o l'altro di tali motivi senza offendere la giustizia ed eccitare clamori nel corpo militare.

Del resto l'anzianità mi pare che in un solo caso dovrebbe essere apprezzata, quando cioè ci sia fra i due aspiranti alla promozione parità di merito.

Ma, come non trovo nell'anzianità per se stessa motivo di promozione, così non la farei in nessuno dei gradi al disotto del grado di colonnello. Io non sono militare, ma non posso credere che non si richiedano abilità speciali nel capitano, nel maggiore e nel tenente-colonnello. E, se queste abilità sono necessarie o utili, esse possono essere un elemento del merito. Così in quei tre gradi possono pure trovarsi raccomanda-

zioni per segnalati servigi precedenti, che è l'altro motivo del merito.

Quindi non so ben comprendere come l'art. 2 della proposta legge faccia un'eccezione ai principii del merito.

Nonostante le cose brevemente accennate, io do il mio voto per la legge qual è proposta, e perchè è legge di transizione a buone massime, e perchè è legge provvisoria ed urgente; e sarebbe importuna e nociva qualunque specie d'indugio, mentre abbiamo probabile e, direi, inevitabile ed imminente la guerra. Mi sono fatto lecito di fare queste osservazioni al solo fine che non ci fossero opposti dei precedenti pregiudicevoli quando si discuterà la legge definitiva. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Non c'è alcuno che chieda la parola? Allora se il Senato si crede, in quanto alla discussione della legge, sufficientemente illuminato, si passerà alla discussione degli articoli. Prima però domando se è appoggiata la proposta fatta dal senatore Della Torre, la quale equivarrebbe ad una sospensione della legge. (Gazz. Piem.)

(È appoggiata.)

(Verb.)

GIOVANETTI. Domando la parola per appoggiare la proposizione del senatore Della Torre.

Signori, dalla discussione in cui presero parte esertissimi militari, che io ho con tutta attenzione ascoltati, mi pare poter dedurre con sicurezza non essere questa legge che si propone attualmente punto necessaria ed anzi molto viziosa. Non è necessaria, perchè il Governo si trova già investito delle stesse facoltà che domanda. Al Governo non è per niun modo interdetto d'usare anche attualmente della facoltà di preferire la capacità al merito e di rimediare così agli inconvenienti che sono stati riconosciuti nell'ultima guerra. Non solamente dissi non essere necessaria, ma che sarebbe viziosa. Viziosa l'attestano gli emendamenti stessi proposti dalla Commissione; viziosa l'attestano le osservazioni del senatore Annibale Saluzzo; viziosa l'attestano in complesso le osservazioni che vennero fatte e quelle altre a cui darà luogo la discussione degli articoli quando verrà messa in campo. L'art. 1° presenta la maggiore difficoltà per il significato primieramente della parola merito, il quale non verrebbe in ultima analisi ad applicarsi che agli atti e non alla capacità scientifica dell'individuo, quando non sia esternata e non sia tale che si abbia a presumere dalla lunga pratica che il Governo possa avere del modo con cui l'individuo stesso si è comportato. Dal significato adunque di questa parola, dall'antitesi mortificante di questa parola colla anzianità, dal difetto di non aver provveduto sul punto della anzianità stessa, e dal dover questa prevalere allorchando il merito sia pari, si manifesta la viziosità di questa legge. Parimente questi vizi saranno manifesti quando si tratterà dell'articolo 2°, poichè si è voluto inchiudere nelle promozioni, che alternativamente sono riservate metà ad anzianità, metà al merito, anche il grado di capitano, mentre per i capitani si riconosce che quelli che sono capaci ad essere buoni luogotenenti possono essere anche buoni capitani, non richiedendosi nè maggiore spirito nè maggior intelligenza per arrivare a questo grado. All'opposto le difficoltà si manifestano allorchando si tratta di salire al grado di maggiore, dove l'ufficio diventa più complesso, dove si richiedono cognizioni di un ordine differente. Il togliere al capitano il titolo di anzianità (il qual titolo, comunque sotto un certo aspetto non sembri che una prescrizione di tempo, racchiude però la testimonianza dei servigi resi e di una certa pratica), a quanto mi pare, è una vera ingiustizia, e quindi sono certo che i militari che assistono a questa seduta sapranno meglio di me dimostrare l'inopportunità di questa parte dell'art. 2.

Finalmente abbiamo l'art. 3, il quale è totalmente contra-

rio alle disposizioni costituzionali dell'art. 1 dello Statuto, imperocchè lo Statuto riserva tanto al Re quanto alle Camere l'iniziativa della legge. Ora questa facoltà non si può tradurre in obbligo senza un gravissimo inconveniente, che è tanto più grave perchè i ministri, come già accennava il signor conte Della Torre, possono facilmente mutarsi, ed allora non so se l'obbligo imposto al ministro che attualmente regge gli affari della guerra sarà con eguale facoltà, con eguale intento sostenuto dal ministro che gli succedesse. Avendo dunque dimostrato che è viziosa e non necessaria questa legge, avendo fatta una grande impressione sopra tutti lo spediente proposto dal signor conte Della Torre (spediente tanto più attendibile, inquantochè venne adottato da un maestro di guerra che pure si distinse nel secolo passato), sembrami che il ministro debba accontentarsi di essere rivestito dell'ampia facoltà di cui è dotato, e debba essere pur contento di poter mettere, per così dire, ad esperimento la capacità degli uomini che vorrà proporre al grado di maggiore o al grado di generale per ischivar il pericolo d'errare.

Aggiungo di più che, siccome lo stesso ministro ha indicato che le proposte devono esser fatte, come di regola, dal comandante generale dell'armata, ne viene di conseguenza che, non avendovi la sua responsabilità, non possa a meno l'esercito di riconoscere che questo affidamento di comando dei corpi, queste nuove promozioni, se pure se ne vogliono fare, sono dettate dal puro desiderio di fornire l'esercito e l'armata di uomini capaci di condurla alla vittoria. I ragionamenti pertanto che mi sono permesso di brevemente esporre al Senato, anche col pericolo d'incontrare il rimprovero che fece Apelle al calzolaio, m'è avviso che conducano chiaramente a sospendere la legge fino a tanto che ne venga presentata una più completa e meno arbitraria. (Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Prego le SS. LL. di persuadersi che l'urgenza è somma, e che uno dei motivi dell'indisciplina dell'armata procede appunto da questo, cioè che essa lagnasi di non vedere occupati i gradi vacanti. Inoltre aggiungo io che la proposizione fatta dal signor conte Della Torre non è eseguibile, perchè, supposto il caso che dovessero ufficiali più anziani obbedire a capitani meno anziani, domando io qual è fra i capitani anziani posposti che si sarebbe creduto incapace a sostenere le incumbenze del grado? Supposto che sia incapace, diranno: si toglie; ma, supposto che fosse capace, si nomina o si segue a lasciar così? (Gazz. Piem.)

MOLTI SENATORI. Si nomina. (Gazz. Piem.)
DELLA TORRE. Si conferma. Questa è la supposizione che io feci. (Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Allora la cosa è la stessa; ma dal metterlo e dal levarlo senza grado può nascere un gravissimo inconveniente. Un ufficiale senza grado, senza brevetto, non può avere la forza necessaria, perchè senza di queste cose non si trova ufficiale che possa comandare, massime a chi è più anziano di lui. A chi conosce le cose militari non isfugge che non vale il dire: voi comanderete ad un battaglione, voi comanderete ad un reggimento. Ma, domando io, dove sta questo diritto di comandare? La nomina non è un grado, e di qui nasce un motivo d'insubordinazione, e questa insubordinazione la dovrà sopportare sempre chi non ha un brevetto. Ma, se è comprovato che abbia la dignità necessaria, la sua bravura presso i subalterni si dovrà fare maggiore; ma, se non ha questa capacità, si dovrà allora levare? (Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Sarà meno odioso. (Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Anzi più odioso. (Gazz. Piem.)

DE SONNAZ. Mi pare che vi sia una decisione (non potrei indicare la data), ed è che il re Carlo Felice diede facoltà al ministro di non avere riguardo all'anzianità nell'avanzamento dell'armata; ora il ministro si trova avere attualmente la stessa facoltà. (Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. L'ultima legge emanata in dicembre 1847 ha derogato alle antecedenti, e questa non può per l'urgenza essere messa in esecuzione non essendovi tempo di fare i prescrittivi Consigli di promozione. (Verb.)

STARA. Mi farei lecito di osservare che, secondo la proposizione del senatore Della Torre, non si avrebbe il bene del sistema provvisorio, perchè volevasi da lui che si destinasse provvisoriamente non il titolo, ma il grado, adducendo che così l'uomo a cui questo grado è affidato farà le sue prove. Si allegava poi in appoggio di questo che, quando non si tien conto dell'anzianità e si fanno far salti, gli altri, veggendosi lesi e pregiudicati, fanno ogni poter loro perchè tutto riesca male. Ma appunto per questo dico che il provvisorio sistema non è utile, perchè, nel caso in cui uno si antepone agli altri, quelli che si vedono lasciati indietro si studiano di farlo sfigurare ancorchè nominato. Destinato che sia provvisoriamente, per più forte ragione cercheranno di far questo perchè non ottenga l'effettività e non sia definitivamente nominato a tal grado. Che ne avverrebbe ora se di nuovo venisse la guerra? Il Ministero, per esempio, destina un tal capitano a maggiore; tutti gli altri capitani che erano più anziani si crederanno lesi, e più crescerà lo studio di farlo sfigurare se si destina poi a colonnello, a generale; perchè non lo è ancora effettivamente faranno che sfigurino onde non ottenga l'effettività in loro pregiudizio.

Dunque mi pare che in questo sistema non vi sia nulla di buono, anzi che possa nascerne male. (Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Siccome io parlava ad un ministro esperto, così era persuaso che egli ben sapeva che non bisogna mettere alla testa nello stesso corpo uno che in esso una volta era inferiore. Ma si può fare un cambio: questo si manda in un luogo, quello si manda in un altro, e ciò per evitare che chi prima era compagno, e poi è posto avanti, si trovi nel caso in cui abbia ad essere poco obbedito. (Gazz. Piem.)

DI PAMPARATO. Debbo osservare all'illustre senatore che non si deve neppure ammettere che nell'armata per puro cattivo spirito si cerchi di fare sfigurare un capo messo provvisoriamente. Non credo che nel nostro esercito un numero di ufficiali possa convenire insieme per far isfigurare un capo. Quantunque poi io non riconosca l'urgenza di questa legge, tuttavia per la ragione che il Ministero dice essere necessaria, io porto opinione che il Senato debba modificandola adottarla. (Gazz. Piem.)

SILUZZO ANNIBALE. Sembrami che si potrebbe conchiudere: o che il Ministero crede questa disposizione d'urgenza, ed in tal caso potrebbe fare come in altre circostanze; oppure non crede ciò urgentissimo, ed allora potrebbe aspettare la legge che verrà proposta al Parlamento. (Gazz. Piem.)

DELLA TORRE dichiara di ritirare la sua proposta sospensiva (f).

IL PRESIDENTE. Essendo ritirata la proposta sospensiva del senatore Della Torre si passa alla discussione degli articoli. Leggo l'art. 1 della Commissione:

« Provvisoriamente, e finchè sia promulgata una legge de-

(1) Il verbale non accenna al ritiro della proposizione sospensiva del senatore Della Torre; la dichiarazione però che noi gli abbiamo attribuita è appoggiata alle seguenti parole dette dal Presidente e tolte dalla Gazzetta Piemontese.

finitiva sull'avanzamento nell'armata di terra e di mare, il Governo ha facoltà di promuovere ai gradi di ufficiale generale o di colonnello, senza tener conto dell'anzianità se non a merito pari. »

Per questo articolo non havvi emendamento salvo la proposta di aggiunta fatta dal senatore Saluzzo, la quale io credo verrebbe a concepirsi nei seguenti termini:

« Ogni ufficiale per essere promosso ad un grado superiore dovrà essere stato almeno per due anni nel grado immediatamente precedente, salvo si tratti di promozione fatta sul campo di battaglia. »

COLLI. Se si dovesse discutere sulla proposta aggiunta io metterei un anno. *(Interruzione)* *(Gazz. Piem.)*

CHIODO. Se si sostituiscono alla parola *merito* le parole *eguaglianza di capacità*, pare che... *(Gazz. Piem.)*

PRAT. *(Interrompendo)* Io crederei che la parola *merito* non dovesse entrare in questa legge, non conoscendosi quale sarà l'Areopago che giudicherà di questo merito. Quanto al merito è giudice presentemente il Ministero della guerra. Questo Ministero ha tendenze proprie; e per me ho già riposta tutta la mia fiducia in esso. Per conseguenza io credo che sarà ufficio del Ministero istesso il giudicare di quello che abbiasi ad intendere per merito. Se poi questo Ministero si cambia, ed un altro ne succede che abbia tendenze opposte, allora il nuovo Ministero giudicherà del merito ben altrimenti, e così avverrà che quelli i quali hanno meritato, e avevano merito presso il Ministero precedente, si troveranno senza merito presso il Ministero susseguente; e così quelli perciò che avevano demeritato, od erano senza merito sotto ad un Ministero, si troveranno avere molto merito presso d'un altro. Per conseguenza m'è avviso che la parola *scelta* sarebbe molto più opportuna. Ed io non credo già che il Ministero non debba avere la facoltà di comporre l'armata di cui egli risponde, essendo una cotale composizione stata intesa col comandante dell'esercito. Il Ministero deve rispondere del componimento dell'armata, deve rispondere del credito dell'esercito, non già dell'esito dell'impresa, perchè tutta la responsabilità è affidata al comandante dell'esercito. Dunque io opino che si debba sostituire alla parola *merito*, passata in quella legge, la parola *scelta*. Questa scelta sarà fatta conforme all'opinione di quelli che assentono col Ministero presente, e sarà fatta conforme all'opinione di quelli che assentono con un altro Ministero: e osservo pure che la parola *merito* è una parola ingiuriosa per l'esercito e può altresì mettere in campo gelosie e rancori: per conseguenza bisogna rispettare in tutti l'amor proprio. *(Gazz. Piem.)*

LA MARMORA ALBERTO risponde che non vi può essere diversa interpretazione del merito militare qualunque sia il Ministero che ne abbia a giudicare. *(Verb.)*

DE SONNAZ. Io voleva dire che la redazione proposta dalla Commissione pare sufficiente senza entrare nel valore della parola *merito*. *(Gazz. Piem.)*

ALCUNI SENATORI. Ai voti! ai voti! *(Gazz. Piem.)*

IL PRESIDENTE. Si tratta di dare il voto sull'emendamento della Commissione, che consiste in sopprimere le parole *avuto riguardo al solo merito*, aggiungendo dopo le parole *senza tener conto dell'anzianità*, le seguenti, *se non a merito pari*.

(Posto ai voti, è adottato.)

Ora si viene a mettere ai voti l'articolo intiero che rileggo nuovamente come è stato emendato.

(Letto l'articolo, e posto ai voti, è adottato.)

Do lettura dell'articolo 2:

« Le promozioni dal grado di capitano inclusivamente a

quello di colonnello esclusivamente avranno luogo alternativamente metà ad anzianità, metà al merito. »

L'articolo è proposto ad adottarsi tal quale è scritto dalla Commissione. *(Gazz. Piem.)*

DEFORNARI. Io crederei che molto opportunamente si possa in questo articolo sostituire la parola *scelta* alla parola *merito*. Quanto all'articolo precedente mi sarei opposto a quella proposizione, perchè era stata appunto dalla Camera dei deputati sostituita la parola *merito* alla parola *scelta*; quindi sarebbe parso che noi facessimo una specie di antagonismo se si volesse proporre il rovescio. *(Gazz. Piem.)*

IL PRESIDENTE. Osservo che questa menzione è contraria al regolamento. *(Gazz. Piem.)*

DEFORNARI. *Antagonismo* non è parola offensiva: l'ho adoperata qui non per dire che si volesse ristabilire quello che è stato escluso, ma per mostrare che noi intendiamo diversamente la parola. Io proporrei che alla parola *merito* sia sostituito *scelta*; lo avrei proposto già quanto all'articolo 1, se non era l'aver udito dal Ministero che invece nell'altra Camera appunto erasi fatta la mutazione in senso contrario (1). Ma qui nell'articolo 2 mi sembra tanto più opportuno il preferire la parola *scelta*. L'opporre alla promozione per anzianità quella per merito, è, mi sembra, una maniera di confronto sgradevole, se non odiosa, e perciò da evitarsi. *(Gazz. Piem.)*

COLLI, relatore. Ma qui la parola *merito* è intesa per maggior merito in certi avanzamenti, e non esclude il merito in altrui. *(Gazz. Piem.)*

DEFORNARI. Ma siccome il Governo non è legato dall'anzianità, amerei meglio che potesse scegliere senza dover rendere ragione dell'opinione che ha più d'uno che di un altro, e si schivasse d'introdurre una parola la quale stabilisce un confronto sempre odioso fra le persone... *(Gazz. Piem.)*

MANNO. *(Interrompendolo)* Se non fosse già stata decisa dal Senato la preferenza da darsi alla parola *merito* sulla parola *scelta*, certamente avrei desiderato di poter dimostrare che la parola *scelta* soddisfaceva più al voto della legge, all'utilità sua ed alla opinione pubblica. Ma siccome all'articolo primo la parola *merito* è già accettata, io credo che sarebbe una contraddizione della legge, se, mentre nell'articolo primo si dà al ministro della guerra una istruzione, per dire così, circa la scelta, nel secondo, in cui si parla dei gradi inferiori, sparisse questo merito e si sostituisse un'altra parola, quasi che la scelta non dovesse appunto avere per base, per argomento il merito. Allora sarebbe più odiosa la parola *scelta*, ed oltre a questo un'ingiuria detta al ministro della guerra. *(Gazz. Piem.)*

CIBRARIO. L'osservazione che ho l'onore di fare è di un ordine inferiore: mi pare che non sia propria la locuzione *metà all'anzianità, metà al merito*; parmi che si potrebbe dire: *metà a merito*. Io proporrei però di dire così: *Nelle promozioni dal grado di capitano inclusivamente a quello di colonnello si avrà riguardo alternativamente metà all'anzianità, metà al merito*. *(Gazz. Piem.)*

STARA. Si può dire *per ragione d'anzianità, per ragione di merito*. *(Gazz. Piem.)*

CIBRARIO. Io non faccio difficoltà sulla parola. *(Gazz. Piem.)*

GIOVANETTI. Da che quest'articolo viene ad essere soggetto di alcune osservazioni, io riprendo quella fatta già da un abile militare, il quale sostiene, a quanto mi sembra,

(1) Il Ministero accennò alla seguita mutazione nella sua relazione al Senato del 2 novembre 1848. *(P. Doc., pag. 179.)*

che inchinarsi in questo articolo il grado di capitano sia senza fondamento e anzi con qualche pericolo di disgusto per coloro che intraprendono la carriera della milizia. Io aggiungo che quando uno è capace di essere sottotenente o luogotenente, è anche atto ad essere capitano. Parmi pertanto che la questione di merito non possa entrare in questo grado. Affermo anch'io poi che c'è qualche pericolo; perchè ogni uomo che imprende la carriera militare, almeno deve avere la speranza, se è uomo di sufficiente capacità, di buona condotta e di coraggio, di non vedersi sopravanzare da altri per il solo titolo di merito; quindi a buona ragione può questo uomo avere la speranza che, essendo esso fornito delle idee pratiche che valgono a giovargli, dovrà arrivare al grado di capitano. Io però proporrei questo emendamento, nel solo caso in cui i militari sedenti nel Senato lo appoggiassero in qualche maniera. Farei pur osservare che sarebbe il caso anche di correggere una specie d'inconveniente che si trova nel comprendere i diversi gradi dal capitano al colonnello, mentre nell'esercito non vi ha che quello di maggiore, ladove nell'armata di mare vi ha anche quello di tenente-colonnello. (Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Si è detto così perchè la legge deve servire per l'armata di terra e di mare, ed in quest'ultima vi sono i tenenti-colonnelli. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Allora si potrebbe combinare conformemente a quello che si è già detto, e cioè in modo che non ci sia antitesi tra il merito e l'anzianità. (Gazz. Piem.)

LA MARMORA ALBERTO (1). Il signor senatore Giovanetti è stato male informato se crede che chi è abile a fare il tenente sia abile a fare il capitano. Io credo che quanti stanno qui e furono al servizio militare ben sappiano se ciò sia vero. (Gazz. Piem.)

MANNO. Io non entrerei in una questione in cui sono incompetentissimo; ma sembra a me che un ufficiale dopo avere percorsi i gradi di sottotenente e di luogotenente, avendo dovuto durante quest'ultimo grado più volte governare la compagnia in assenza del suo capitano, possa crederci abile ad esercitare effettivamente quest'ufficio.

Un tale articolo si deve pure considerare sotto un altro rapporto. Questa legge ecciterà per certo nell'armata un senso o di approvazione o di disapprovazione e di timore. Se la legge si restringe ai gradi superiori, io capisco che tutto il mondo si fa coscienza che debba in tempo di guerra essere il solo merito quello che si deve preferire, e che ogni uomo d'onore il quale ama la sua patria deve applaudire alla scelta. Ma quando si tratta del grado di capitano, che nell'ordinario corso del servizio militare le più volte è il più alto grado cui si spera pervenire, se si torrà questa fiducia, e si lascerà all'arbitrio del Governo la speranza di un avvenire, io credo che farà ciò un pessimo senso nell'armata. Con tutto ciò io però sottopongo questa mia osservazione ai lumi superiori degli onorevoli colleghi, che con tanta facondia, con tanta scienza militare hanno ragionato su questa materia; e io la propongo col solo scrupolo di un uomo che teme vengano perturbati gli spiriti dalla legge che si sta per adottare. (Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Si potrebbe porre due terzi all'anzianità, un terzo al merito. Nella legge proposta dal Ministero non si parlava di capitani: la Commissione fece un'aggiunta, ed estese la legge sino al grado di capitano. (Gazz. Piem.)

(1) Il rendiconto della *Gazzetta Piemontese* fa qui parlare il ministro della guerra; attenendoci al verbale vi abbiamo sostituito il senatore La Marmora Alberto.

MANNO. Il capitano è inclusivamente. . . . (Gazz. Piem.)
IL PRESIDENTE. Il relatore ha la parola. (Gazz. Piem.)
COLLI, relatore. Io credo che tal discussione dovrebbe essere rimandata al tempo in cui si tratterà di questa legge definitiva. Allora pure si farà valere il diritto che hanno i luogotenenti a divenire capitani per anzianità. Questo diritto non è escluso perchè rimane loro il movimento della nomina per anzianità; ma siffatto diritto potrebbe sembrare di poco momento, perchè, come fu detto, il grado di capitano non esige, per dir vero, tante cognizioni da esser fuori della portata di molte persone. Io credo che questa discussione sarà molto meglio riservata, come già dissi, al tempo in cui si tratterà della legge definitiva; perchè se la facessimo adesso non sarebbe che una legge di brevissima durata. (Gazz. Piem.)

MANNO. Faccio osservare che nell'intervallo che passerà fra la legge provvisoria e l'esame della legge definitiva può avvenire la guerra. Quindi questo non è il momento di fare una legge in cui si possa sospettare l'arbitrio, perchè in allora l'esercito verrebbe scoraggiato. (Gazz. Piem.)

COLLI, relatore. Se è essenziale il buon volere, l'emulazione pure deve essere la principale molla, il solo eccitamento ad ottenere la preferenza ai gradi superiori. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Se non vi è altra proposta. . . . (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Io proporrei che l'articolo fosse concepito in questi termini:

« Le promozioni dal grado di maggiore inclusivamente a quello di colonnello esclusivamente si potranno fare per la metà senza tener conto dell'anzianità, se non a merito pari. »

Così è tolta di mezzo una difficoltà che potrebbe dar luogo a gravi conseguenze.

Quando si dice *alternativamente metà all'anzianità, metà al merito*, si mette un'espressione la quale dà luogo a dubbiezza. Supponiamo che il ministro nomini il tale che i suoi compagni non erodono meritevole; si faranno dei reclami, e si darà poi facilmente luogo all'insubordinazione; quindi sarebbe meglio andare a scelta a dirittura, perchè la scelta è quella che mette fuor di dubbio. Ma poichè si è adottata quell'espressione nell'articolo 1, crederei opportuno di ripeterla piuttosto nel secondo, che ammettere quell'antinomia che esisterebbe in questo articolo. (Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra (1). Per le ragioni addotte dal preopinante, io concorro nell'opinione che le cose siano ancora da esaminare ben bene. Havvi una gran differenza, io credo, tra il grado di subalterno ed il grado di capitano; ma trovo savissime le ragioni addotte dal senatore Manno, per cui non si debbano escludere i luogotenenti dal pervenire al grado di capitano: questa è unica speranza per certuni, ma vorrei anche fossero promossi al grado di capitano quelli solamente che abbiano merito e capacità. (Gazz. Piem.)

DE SONNAZ. L'esperienza ha fatto vedere che non ci fu mai un reggimento intero, in cui tutti i capitani siano buoni, lo che è una cosa impossibile; un colonnello buono però terrà sempre bene indirizzato un reggimento, ancorchè si trovino due, tre o quattro capitani che siano un poco inferiori al merito del loro grado. Per conseguenza credo che sia bene di escludere, per ora al meno, questa alternativa sul grado di capitano. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Sono proposti tre emendamenti. (Gazz. Piem.)

(1) Appoggiati al verbale abbiamo sostituito il ministro della guerra al ministro Colli, che qui fa parlare la *Gazzetta Piemontese*.

CIBRARIO. Io mi unisco a quello del senatore Giovanetti.
(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento proposto dal senatore Cibrario rimangono due.

Il primo è quello proposto dal cavaliere Giovanetti; in virtù di questo emendamento i capitani non sarebbero più compresi nella legge cui si riferisce l'articolo medesimo.

Il secondo è quello del senatore Defornari che sostituisce la parola scelta alla parola merito.

L'emendamento del senatore Giovanetti è appoggiato?

(È appoggiato.)

Prego il senatore Giovanetti di favorirmi l'emendamento scritto perchè io possa parlo ai voti.

(Il cavaliere Giovanetti depone l'emendamento sul tavolo del presidente, il quale ne dà lettura.) (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Egli non si può applicare. Esistono ancora in fanteria tenenti-colonnelli, e qui non sono accennati, le promozioni de' quali non sono ancora terminate; queste si fanno per anzianità; nella marina, a scelta. (Gazz. Piem.)

COLLI. La redazione attualmente sarebbe... (Gazz. Piem.)

PRESIDENTE. Aggiunga una formola propria. (Il senatore Colli pone sul tavolo della Presidenza il proprio emendamento. Il presidente ne dà lettura) (1).

È appoggiato questo emendamento?

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento Giovanetti.

(È adottata.)

Rimane la seconda parte. Chi è d'avviso d'adottarla, si alzi.

(È adottata.)

Ora resta a dare il voto sull'emendamento complessivamente.

(È adottato.) (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Farei osservare.... (Gazz. Piem.)

PRESIDENTE. Non si può più. Ora l'articolo è adottato.
(Gazz. Piem.)

COLLI, relatore. Non si può più proporre un emendamento?
(Gazz. Piem.)

PRESIDENTE. Un'aggiunta sì, un emendamento no.
(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Parmi che l'ultima espressione potrebbe lasciar in dubbio se il tale sia stato nominato a scelta, o per anzianità, e quindi ingenerare degli imbrogli nella nomina- zione seguente. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. L'articolo secondo l'emendamento testè adottato è redatto in questi termini:

« Le promozioni dal grado di maggiore inclusivamente a quello di colonnello esclusivamente si potranno fare per la metà senza tener conto dell'anzianità se non a merito pari. »

COLLA, ministro. Convieni stabilire la differenza che passa tra l'una e l'altra categoria; e per conseguenza vi devono essere due turni ben determinati, uno di scelta, l'altro di anzianità, altrimenti non si possono definire le nomine quando vengono fatte (2). (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. Monsieur le ministre, lorsqu'il proposera quelqu'un à un grade supérieur, il se déterminera en premier lieu par l'ancienneté, ensuite par le mérite, et il n'a qu'à faire mettre dans le brevet, si le promu l'a été par ancienneté ou par mérite; si le premier a été promu par raison de mérite, alors le second le sera en raison d'ancienneté. (Gazz. Piem.)

(1) L'emendamento del senatore Colli non fu nè dal verbale nè dai giornali riferito.

(2) Secondo il verbale quest'osservazione fu fatta dal ministro della guerra.

CIBRARIO. L'osservazione del senatore La Charrière è conforme a quanto si pratica in Francia. Nel brevetto si scrive se la promozione è a scelta, o se è secondo l'anzianità; e nei giornali sempre quando si annunzia una promozione nella parte ufficiale del *Moniteur* si dice à choix o pour ancienneté. (Gazz. Piem.)

MANNO. Credo che la questione, come è stata proposta fin qui, non abbia ancor ricevuto sviluppo sotto tutti i suoi aspetti. A me pare che rimanga ancora una cosa a notare, ed è la differenza sostanziale che passa tra la proposizione del ministro della guerra e la legge che è stata votata.

L'intento del ministro della guerra è di fare due categorie e di dovere per così dire allontanare ogni arbitrio.

In ogni promozione vi devono sempre essere due turni, uno dell'anzianità e l'altro del merito: la legge, com'è concepita, al contrario non designa più alcun turno, ma dà sempre luogo all'arbitrio, poichè si lasciano le nomine, quanto alle categorie, in potere del ministro. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Ma la legge determina questo dovere.
(Gazz. Piem.)

MANNO. La proposta dice *potranno*. A me pare che dovrebbe dire *dovranno*, in modo che sia imperativo: ma quel *potranno* mi suona male. (Gazz. Piem.)

ALCUNI SENATORI. Dovranno! dovranno! (Gazz. Piem.)

MANNO. Allora meglio ciò combina, poichè tra il *potranno* ed il *dovranno* c'è la differenza che vi ha tra l'arbitrario e l'obbligatorio. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Pare che il barone Manno abbia promossa la questione sul significato delle parole. Ora qui si tratta di una legge; e il modo con cui è espressa, avuto riguardo agli antecedenti, non lascia dubbio che quel *potrà* significa *dovrà*, perchè gli antecedenti sono che si deve stare all'anzianità.

La regola generale è che si dà la facoltà al Governo di promuovere per metà ad anzianità e per metà a merito, e quindi ne viene per conseguenza che il modo è imperativo, e che non può prescindere il Governo dal seguire le norme dell'anzianità per la metà, e che invece per il rimanente può derogare a questa norma ed eleggere l'altra metà per merito. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io ricordo al Senato quello che ho dovuto far presente in una antecedente seduta; ed è legge di tutte le Camere, che, quando è stato posto ai voti un articolo di progetto e che in conseguenza è emanata una deliberazione, su questa deliberazione non si ritorna più. Dunque io non credo che sia il caso di tornare sull'articolo del quale si tratta, poichè dopo essere stato letto e rifetto per tre o quattro volte si è venuto a prendere una deliberazione come definitiva, e non rimaneva altro salvochè a darsi un voto complessivo, mediante il quale chi non approva il contenuto in quell'articolo è ancora in grado di poterlo rifiutare. Mi sembra che la cosa essendo in questi termini non rimanga che di votare sul complesso dell'articolo.

(Posto ai voti l'articolo 2, è adottato.)

Qui verrebbe il luogo della proposta fatta dal senatore di Saluzzo, che prendo a riloggere:

« Ogni ufficiale per essere promosso ad un grado superiore dovrà essere stato almeno per due anni nel grado immediatamente precedente, salvo si tratti di promozione fatta sul campo di battaglia. »

Io credo però che per la ragione che si riferisce agli articoli precedenti sia meglio formarne un articolo separato. (Gazz. Piem.)

DI PAMPARATO. Mi permetterò soltanto di osservare che la parola *precedente* potrebbe indurre in errore; direi

nel grado che occupa attualmente. Un capitano non potrà essere promosso al grado di maggiore quando non abbia due anni del grado immediatamente precedente; mi pare che questa parola non sia a sufficienza spiegativa. (Gazz. Piem.)

ALCUNI SENATORI. Si metterà nel grado attuale. (Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo superflua questa emendazione, poichè per ora il Ministero non si occupa che dei gradi superiori, e prima che sia venuto il caso di nominare a gradi inferiori, la legge sarà presentata. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io non entro nel merito dell'articolo: io debbo soltanto osservare che secondo il senso che l'autore ha dato alla sua proposizione, questa è diretta a prevenire che si concedano due gradi in una volta. (Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Si nomina da grado a grado.... (Gazz. Piem.)

SALUZZO ANNIBALE osserva che il provvisorio potrebbe durare, e conviene perciò determinare fin d'ora. (Verb.)

MANNO. Certamente che le osservazioni fatte meriterebbero tutto il riguardo della Camera, se si trattasse di una legge definitiva; ma questa è provvisoria, e deve avere una esecuzione momentanea. Ora, io dico, dappoichè noi abbiamo ammesso il principio, bisogna lasciare un voto di fiducia al Ministero. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Saluzzo. (È rigettato.)

Ora si tratta dell'articolo 3 proposto in questi termini:

« Il ministro segretario di Stato per gli affari di guerra e marina dovrà non più tardi della prossima sessione del Parlamento presentare il progetto di legge definitiva accennata all'articolo 1. »

La Commissione non ha formulato un emendamento in termini precisi, ma presenta solamente osservazioni, per cui essa è di parere di non protrarre l'azione di questa legge oltre un mese a partire dal giorno in cui sarà promulgata. (Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra, considerando che la discussione sola potrà richiedere un qualche tempo, trova troppo breve il limite che si vuol imporre al Ministero. (Verb.)

COLLI, relatore, fa notare che la Commissione ha voluto restringere la soverchia latitudine che quest'articolo lasciava al Ministero. (Verb.)

LA MARMORA ALBERTO propone di fissare alla durata della presente sessione il termine di questa legge. (Verb.)

CIBRARIO aderisce a questa proposta. (Verb.)

DE LA CHARRIÈRE non vuole che venga questa facoltà limitata ad un tempo determinato e così breve, avuto anche riguardo alla durata della discussione per la legge definitiva. (Verb.)

COLLI, relatore. Je suis d'avis qu'on ne peut pas confier une autorité aussi exorbitante au Ministère.

COLLA, ministro. Mi pare che si dia all'art. 3 un significato molto più esteso di quello che non ha veramente il testo della legge.

La legge dura sino a che essa non venga rievocata. Solamente si può prescrivere che la legge venga presentata entro il termine di un mese. La discussione sulla stessa durerà poi quanto le due Camere il richiederanno, ma frattanto la legge provvisoria provvederà. (Gazz. Piem.)

COLLI, relatore. Io chiedo la parola come relatore. Questo era stato il primo pensiero della Commissione; ma alcuno ha osservato che credeva inconveniente di prefiggere un tempo

al Ministero per presentare una legge. Allora si è creduto convenevole di trovare un compenso col dire che la legge avrebbe la durata di un solo mese. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. C'è un emendamento proposto dal senatore Alberto La Marmora concepito in questi termini:

« Si fissa alla durata dell'attuale sessione il termine in cui deve durare la facoltà, ed in cui dovrà essere presentata la legge definitiva. »

È appoggiato questo emendamento? (Non è appoggiato.) (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. L'emendamento che restringe il tempo necessario al Ministero di presentare una legge definitiva, mentre che l'articolo adottato dalla Camera dei deputati parla di tutto il tempo della sessione del Parlamento, cioè dell'intervallo di una all'altra sessione, mi pare ugualmente incostituzionale. Lo Statuto nostro dice che tanto le Camere quanto il potere esecutivo hanno l'iniziativa delle leggi. Ma quando si ha l'iniziativa, non si ha alcuna coazione. Se le nostre Camere credessero che il Ministero non ha abbastanza buona fede, prendano l'iniziativa, ma non intervertano il senso dello Statuto, non lo falsino collo stabilire un'abrogazione che il potere esecutivo non può avere e che incontrerebbe una difficoltà nel cambiamento del Ministero. Si è forse mai dato esempio che un Parlamento abbia imposto ad un Ministero di proporre una legge? Ciascuno ha facoltà di proporla in una Camera, se lo crede utile; ma questo non s'impone. Quello che si costuma nei Parlamenti, e che viene ad essere uso di cortesia ben dovuto al Ministero che merita la nostra fiducia, si è di fidarsi della sua parola. Epperò, guardando alle diverse discussioni che si fanno, sia nel modo che si propone l'articolo nel progetto, sia nella guisa in cui si emendi ora dal Ministero, sia in quell'altra dove s'incontrano pure degli inconvenienti, io dimando che sia intieramente soppresso l'articolo e che s'abbia a porre fiducia nella promessa del Ministero. (Gazz. Piem.)

DI PAMPARATO osserva che dalla prima parola della legge provvisoriamente viene dal Ministero stesso chiamato un termine alla durata della medesima, onde non può riputarsi per incostituzionale che sia posto un limite alla facoltà concessa. (Verb.)

MANNO. La parola *provvisoriamente* indica già per se stessa la necessità di una breve durata. Dal dire: di breve durata, al fissare un termine, non ci è che un passo, anzi è forse conveniente che questo sia prefisso. L'unica difficoltà ch'io vi trovi è quella esposta dal senatore Giovanetti, osservando che l'imporre al Ministero l'obbligo di dare una legge eccede il potere del Parlamento. Io convengo pienamente in questa sentenza genericamente presa; ma non è già un imporre che noi facciamo, perchè parmi, secondo che risulta dal seguito della nostra discussione, che ciò si lascia in arbitrio del Ministero. Egli stesso dichiara che di questo *provvisorio* non vuol giovare per lungo tempo, perchè intende di presentare una legge definitiva. Voi intanto avete bisogno di una legge provvisoria? Noi ve la confidiamo per un tal tempo. (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. J'en conviens; mais on peut l'insérer dans le procès-verbal de la séance. Du reste, la question n'a pas toute l'importance qu'en paraît lui attacher. La promesse de M. le ministre ne constitue qu'un engagement d'honneur; il ne saurait en prendre un autre, car il lui est impossible de prévoir les obstacles qui peuvent l'empêcher d'accomplir la promesse. (Gazz. Piem.)

(Il senatore Stara alzasi per leggere un emendamento.)

Molte voci. L'articolo 1 è già votato.

IL PRESIDENTE. La proposta della Commissione, la quale porta ad un mese la durata della presente legge, è appoggiata? (È appoggiata.) (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Il Ministero fece osservare che il termine di un mese sarebbe troppo ristretto. Io credo ch'è opinione di tutti di concedergli il tempo necessario. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Propone ella un sotto-emendamento? (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Appunto. Adunque io crederei necessario di interpellare il Ministero per sapere se gli basterebbero 2 o 3 mesi. (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Il Ministero ha già detto che un mese basterà; ma frattanto bisogna che la facoltà conceduta colla legge provvisoria continui durante la discussione che si farà nel Parlamento sulla nuova legge. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. In questo caso il Ministero potrebbe domandare che la legge fosse prorogata. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Io persisto sulla soppressione dell'articolo come incostituzionale. (Gazz. Piem.)

COLLI, relatore. Io proporrei un emendamento in cui si dica che una nuova legge debba essere presentata non più tardi di un mese. Il ministro non fa difficoltà in questo? (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. È pregato di formularlo. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Vi sono altri preopinanti che hanno già fatto osservare come il fissare un termine al Ministero è incostituzionale. In tutte le discussioni dei Parlamenti esteri io non ho mai trovato esservi l'uso di imporre un termine al Ministero per presentare una legge. Io dunque prego il Senato di ben ponderare questo passo, ancorchè il ministro consenta, poichè questo non autorizza il Parlamento ad introdurre una modificazione allo Statuto. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Il ministro può impegnarsi verbalmente, e ciò si fa di spesso. Allora si tien conto nel verbale di questa promessa: ma non mi sovviene di aver mai trovato nell'esaminare le leggi tanto del Parlamento francese quanto di quello inglese che si sia posta una simile obbligazione anticostituzionale. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Prego la Camera perchè voglia osservare che forse in questo non ci sarebbe difficoltà. Il ministro attuale può aver bisogno d'impiegare ancora nella legge di cui si tratta un quindici o venti giorni, il che non sarebbe straordinario. Suppongo però che dopo i quindici o venti giorni il ministro si trovi nel caso di ritirarsi, e venga un ministro nuovo il quale non creda adattabile il principio o l'economia di questa legge, e giudichi proporre una nuova legge. Vedono che lo spazio di un mese sarebbe una vera impossibilità. Del resto è mio dovere di metterlo ai voti. (Gazz. Piem.)

COLLI, relatore. Ritiro il mio emendamento. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Allora non ne faremo più caso. (Gazz. Piem.)

COLLI, relatore. Certamente, perchè mi si dice che è incostituzionale. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3 del progetto. (Non è adottato.) (Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Posto che questo articolo è stato soppresso, ho l'onore di assicurare il Senato che fra pochi giorni la legge sarà presentata. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Resta a votare sul complesso della legge; si procede all'appello nominale.

(Risulta la Camera adottare con 32 voti favorevoli contro 4 contrari.) (Verb.)

(La seduta è sciolta alle ore 5 1/2 pomeridiane.) (Verb.)

TORNATA DEL 13 NOVEMBRE 1848

- 36 -

PRESIDENZA DEL CONTE COLLIER PRESIDENTE

SOMMARIO. Congedo ai senatori Stara, Della Cisterna, De Cardenas e Gallina — Osservazioni sul servizio stenografico e sulla stampa dei rendiconti delle sedute del Senato — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge per modificazioni al regio decreto 7 settembre 1848, portante creazione della rendita di L. 2,500,000.

Si apre la seduta ad un'ora e mezza pomeridiana colla lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato senza osservazioni. (Verb.)

IL PRESIDENTE. Vi sono alcune lettere di congedo, di cui prego il senatore Giovanetti a dar lettura. (Gazz. Piem.)

CONGEDO AI SENATORI STARA, DELLA CISTERNA, DE CARDENAS E GALLINA.

GIOVANETTI, segretario, dà lettura di quattro lettere, colle quali i senatori Stara, Della Cisterna, De Cardenas e Gallina chiedono congedi temporari. (Accordati.) (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Ora informerò io stesso il Senato sulla domanda lunghissima di certo signor avvocato Bartolini, il quale, dolendosi di aver indarno presentate varie rimostranze al Ministero di guerra e marina fin dal 1843 per un certo progetto di associazione, presenta questo progetto alla Camera e ne chiede l'interessamento perchè esso sia adottato.

Pare che questa petizione, non che il progetto, debbano essere rimandati alla Commissione delle petizioni, come propongo al Senato.

(Adottato.) (Gazz. Piem.)

MANNO. Chiedo la parola. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Ha la parola. (Gazz. Piem.)

**OSSEVAZIONI SUL SERVIZIO STENOGRAFICO E
SULLA STAMPA DEI RENDICONTI DELLE SEDUTE
DEL SENATO.**

MANNO. Ho chiesto la parola per esporre al Senato alcune osservazioni sopra il modo con cui sono riportati nel giornale ufficiale i discorsi che si pronunziano in questa Camera.

Più volte mi avvenne di notare molte e gravi inesattezze, ma in uno degli ultimi numeri sono tanti gli svarioni che mi sono venuti sotto gli occhi, e questi in gran parte sul mio conto, che ho creduto mio dovere renderne informata la Camera, col doppio fine che il pubblico sappia che gli svarioni contenuti in quei discorsi non sono nostri, e che la Camera, ove lo stimi bene, possa provvedere per l'avvenire. Ho notato alcune particole di questi discorsi che ho scelti fra i miei, perchè io poteva esserne giudice competente, e perchè non credeva che fosse riservata a me sola la privativa degli spropositi; prego adunque il Senato di osservare in che modo si riproducono le nostre discussioni.

Io trovo stampato: *la parola dozzinanti non la trovo nel dizionario; vorrebbe dire: si dice andare a casa di dozzina.* Mi ricordo di aver detto piuttosto in tono confidenziale coi vicini, in forma di discorso, che la parola *dozzinante*, benchè d'uso, non si trova nei buoni scrittori, dove realmente si menzionano case in cui si pongono persone a dozzina. Io diceva adunque una cosa ben differente dalle parole senza senso che mi si attribuirono.

Nel mio discorso sulla quistione agitatasi in ordine alla vendita del vino all'ingrosso ed al minuto, mi si fa dire così: *altri tenevano non potersi spingere la diligenza di questa legge al segno da colpire le proprietà.*

Sono stato veramente dubbioso che consistesse questa virtù di diligenza attribuita alla legge; ma dovetti tosto avvedermi, nel leggere, che la diligenza era stata scambiata colla parola *intelligenza*. Seguiva il discorso: *Posta la quistione sotto questo aspetto, chiaramente si vede che non due opinioni diverse o contrarie stavano fra di noi, ma due interpretazioni della legge, alquanto discoste l'una dall'altra, gli uni cioè temevano per la proprietà e gli altri credevano che la proprietà non rimanesse illesa.* Se ben mi rammento, io aveva allora osservato che, mentre gli uni temevano per la proprietà, gli altri la temevano al disopra del timore. Così, trattandosi di due diverse intelligenze, le mie parole venivano a due diverse conclusioni. All'opposto, nel foglio ufficiale, le conclusioni si riferiscono ad una medesima sentenza, giacchè tanto suona il temere per la proprietà come il credere che la proprietà non rimanga illesa. Fra due proposizioni adunque che dovevano essere discordi e non lo furono, altro di mezzo non vi sta che il buon senso malamente trasandato.

Vi ha quindi: *la causa del dubbio che può nascere su quanto spetta alla vendita del vino non è punto differente, tutti i giorni essa viene agitata.* Io non ho detto questo, ma accennai che la questione sul pagamento del vino non era diversa da quella che tuttodi viene agitata avanti ai tribunali consolari sulla competenza commerciale, perchè, siccome le condizioni personali o reali delle cause fanno che una causa sia soggetta al tribunale commerciale, così la giurisprudenza che regge la competenza si dovrebbe, nel caso di cui discorrevasi, applicare al pagamento del diritto, ove questo venisse fissato sulla vendita commerciale del vino all'ingrosso.

Si disse adunque una cosa inintelligibile affatto. Segue: *I proprietari, rasentando, per così dire, l'operazione com-*

merciale, danno luogo di frequente a questioni, vendendo robe e nel tempo stesso loro facendo negozio di roba comprata da altri, ecc. Questo loro è uno sproposito grammaticale, del quale io non voglio aver carico. Più che sproposito grammaticale segue, a carico mio, uno sproposito legale, non molto tollerabile nella bocca di un magistrato: *così giudicheranno pure le questioni che possono nascere sul pagamento di tali dazi per un atto tra commerciante e commerciante; quasi che, per la competenza commerciale, abbisogni sempre che l'attore ed il reo sieno commercianti, e non sia notorio che in molte operazioni commerciali, specialmente in ordine a lettere di cambio, basti che una delle parti sia negoziante.* Tralascio molte altre cose per notare solamente quest'altra. Parlandosi di un commesso viaggiatore, si ventilava la questione se mai le operazioni che si fanno da questo commesso fossero o no commerciali: io dissi che allora bastava la condizione personale di quel tale commesso per far giudicare che l'operazione era di traffico; invece mi si fa dire: *allora hanno una prova commerciale, il che non ha significato.* Io ho notato queste cose unicamente perchè la Camera abbia un'idea della scorrettezza, e direi insana maniera, della non molta esattezza con cui si riproducono i nostri discorsi. Avviso essere necessario il provvedere a siffatte cose, le quali poco onorano le nostre discussioni.

Questi giornali sono destinati non solamente a far conoscere le nostre discussioni al pubblico dei nostri Stati, il quale certamente conosce la maggior parte delle persone che siedono in questo Consesso, e di certo non giudicherà di noi con tanta leggerezza. Ma questi fogli passano i mari, valicano i monti, epperò sono letti da persone alle cui orecchie i nostri nomi, o parte almeno, arrivano per la prima volta, ed esse giudicheranno che questa è un'assemblea d'uomini non solo di disadorna, ma di spropositata parola. Opino dunque che la Camera debba por mente alla sua dignità e provvedere acciocchè in qualche modo l'uffizio della Presidenza ponga argine a tali disordini. Uno fra i mezzi sarebbe certamente che gli stampati i quali debbono essere inseriti nella gazzetta ufficiale, prima di essere abbandonati ai torchi, siano rivisti dagli stessi oratori, e in questo modo corregga ciascuno i propri detti. Nè si può dire che ciò impedisca la pubblicazione, imperciocchè essa è pressochè sempre posteriore alle nostre sedute di oltre due giorni; così che vi è tutto il tempo di preparare gli stampini e di presentarli a correggere. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Domando la parola. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Giovanetti ha la parola.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Le osservazioni fatte dal senatore Manno sono giustissime. Io debbo però, ad onore del vero, render giustizia alla stenografia, la quale, se non è ridotta a perfezione (perchè è impossibile che lo sia in così breve tempo, volendovi degli anni), va però innanzi assai lodevolmente.

Ma per rimediare agl'inconvenienti accennati dal nostro onorevole collega, i quali, per verità, sono gravi, e finiscono per far onta al Senato, non vi è altro modo che questo, cioè che i senatori abbiano la compiacenza di voler correggere la stenografia prima, poi dopo gli stampini, perchè nella stenografia tante volte ci furono delle lettere che inducono in errore il traduttore. Per esempio: *ferita e furto* hanno gli stessi segni stenografici, ed è facilissimo che invece di *furto* si traduca *ferita*. È assolutamente necessario che ciascuno degli oratori si compiacca (e per questo la Segreteria darà gli ordini opportuni) di correggere egli stesso la traduzione stenografica e le bozze che saranno quindi mandate dalla

stamperia. In tal modo sarà tolta la causa principale del disordine, la quale sta nella suprema imperizia dei protti, compositori e correttori. Convieni che la stamperia sia soprattutto provvoluta di operai intelligenti, ed a questo riguardo è mestieri dare degli ordini decisi e severi, e mettere la responsabilità a carico dello stampatore, e che questo ritragga sufficienti mezzi per poter far fronte alle gravissime spese che richiede una corretta e rapida composizione. Altrimenti noi avremo sempre una gazzetta stampata assai male, dove, benchè siansi mandati manoscritti esatti, come avvenne a me, ho poi veduto che si sono stampati sovente al contrario con molti errori, come sarebbero benissimo quelli rilevati dal senatore Manno. Tuttavia, vi ha un notevole miglioramento dalle stampe anteriori alle presenti, e col concorso degli oratori a rivedere la traduzione stenografica ed a correggere gli stampini, vorrei sperare che raggiungeremo almeno lo scopo d'evitare la più gran parte degli inconvenienti, purchè lo stampatore, essendo rimeritato con sufficiente corresponsivo, procuri di aver operai capaci e periti soprattutto della lingua.

(Gazz. Piem.)

COLLI. Mi credo in dovere di appoggiare la proposizione del senatore Manno, perchè accadde sul mio conto uno di questi inconvenienti, con molto mio dispiacere. (Gazz. Piem.)

MANNO. Dirò anche che alla stamperia frutta l'inserzione dei discorsi parlamentari, perchè molti non si associerebbero a questa gazzetta, divenuta un po' meschina, se non fosse perchè contiene la serie di tutti gli atti del Governo e le discussioni piene e autentiche delle Camere. Se ha pertanto il vantaggio pecuniario risultante dall'aumentare il numero degli associati, mi pare che le si potrebbe imporre l'obbligo di spedire a casa degli oratori i rispettivi scritti. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Non lascerò ignorare alla Camera che questa mattina fu trasmessa alla Presidenza una nota del tipografo, in cui si chiede per cinque sedute del Senato lire 1,500 circa. (Gazz. Piem.)

DI COLLEGNO LUIGI. Io non saprei consentire a che si abbia ad imporre ad ogni senatore la doppia correzione della stenografia e quindi delle stampe. Meno male che ognuno di noi abbia a rivedere le traduzioni degli stenografi, i quali inavvertentemente possono avere sbagliato; ma che si abbia a pagare per la stampa delle sedute e poi rivedere ancora le prove della stamperia stessa (to che è ufficio dei revisori) mi pare che sia una grave perdita di tempo. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Bisogna anche esaminare se sia legale questo pagamento. (Gazz. Piem.)

MANNO. La stamperia ha l'obbligo d'inserire tutti gli atti ufficiali. Ora, i fatti i più importanti, i più solenni in questi tempi sono le discussioni parlamentarie; dunque, mentre le corre l'obbligo di stampare, io non so fino a qual punto o proporzione si debba estendere il pagamento che ci si chiede.

(Gazz. Piem.)

CINERARIO. (Interrompendo) Non ne trova neppure una stamperia che voglia accettar questo peso. (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Le osservazioni del senatore Di Collegno non sembrano applicabili, poichè, siccome la stenografia non scrive i discorsi letti, ma ne manda una copia all'oratore, accadrebbe che, dovendosi rivedere solamente le copie della stenografia e non quelle della stampa, i discorsi letti forse non verrebbero rivisti dall'oratore. (Gazz. Piem.)

DI COLLEGNO. Quando si tratta di discorsi letti e che si sono dati dall'oratore, è dovere, credo, della stamperia stessa di mandarli a rivedere dall'autore. (Gazz. Piem.)

REVEL, ministro delle finanze. L'impresa della gazzetta ha subito recentemente alcune modificazioni, perchè era vi un

contratto che era stato stipulato coll'intervento del Ministero degli affari esteri, perchè la gazzetta di Torino, o meglio *Gazzetta Piemontese*, considerata come gazzetta ufficiale, era per lo passato dipendente dal Ministero dell'estero. Da qualche tempo a questa parte si è creduto che la gazzetta ufficiale dovesse meglio stare nella dipendenza del Ministero dell'interno, e ciò dal giorno che venne introdotta la libertà della discussione, poichè è venuta meno ora quella gelosia che vi poteva essere per lo passato in cui non v'era libertà di stampa, di toccare cioè le questioni estere.

Si strinse dunque un altro contratto coll'intervento del Ministero dell'interno. Ma credo che la Camera non ignori altresì che la stamperia la quale pubblicava la gazzetta, avendo subito degli sconforti, si era preso perciò qualche temperamento per vedere modo di continuare intanto la gazzetta. Non saprei al momento dire quale determinazione precisa siasi presa. Fatto è che la gazzetta di Torino è nelle attribuzioni del Ministero dell'interno, il quale vigila la stampa delle cose che ivi s'inseriscono per quella parte che può essere ufficiale. Per quanto riguarda la stampa delle discussioni parlamentari, mi farò carico di conferirne col mio collega perchè vi provveda e dia disposizioni onde la gazzetta meglio corrisponda allo scopo per cui è istituita. Difatti, siccome essa dal privilegio trae utile e beneficio, così il Governo ha diritto di pretendere che colui il quale riporta siffatto vantaggio debba anche procurare che il lavoro sia meglio fatto e soddisfatto ai bisogni generali. Quanto alle discussioni delle sedute che occorrono in questo Consesso, io non saprei dire se, nei termini del contratto, la gazzetta debba inserirle gratis, oppure mediante corrispettivo. Certo, se dovesse inserirle gratuitamente, siccome è lavoro di molta mole, essa avrebbe maggiori spese, quindi diminuzione di utile, perciò le si dovrebbero dare maggiori compensi per quali essa venisse assicurata contro le perdite che in tal caso le toccherebbero. Ad ogni modo ne conferirò col mio collega dell'interno, e sono persuaso che vi provvederà. In ordine all'inserzione dei discorsi che qui si proferiscono, credo che quando la stenografia li ha trascritti con caratteri leggibili, converrebbe che essi fossero riveduti dagli stessi oratori, e quando avranno messa la loro *parafratura*, dovrebbe essere ufficio del correttore della gazzetta stessa e non dei membri della Camera il correggere le bozze, perchè un troppo lungo tempo costerebbe ai membri il rivedere prima la traduzione della stenografia, poi gli stampini, e da ciò avverrebbe che le discussioni non potrebbero essere rese note al pubblico se non dopo un lungo intervallo. Ad ogni modo, ripeto, ne farò oggetto di conferenza col mio collega dell'interno. (Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. In proposito della pubblicazione dei giornali pubblici e della spesa che può portare, durante le sedute di quest'estate vi era un'altra stamperia che esibì di pubblicare sopra un giornale del nostro paese, il *Costituzionale Subalpino*, tutte le sedute per esteso date dalla stenografia, purchè il Senato e la Camera dei deputati si obbligassero di non comunicare che a quel solo giornale il loro lavoro. Gli altri giornali poi li riprodurrebbero, ma non prima della pubblicazione fatta da questo.

A tal fine, se la Camera lo crede opportuno, la questura del Senato potrebbe entrare in rapporto colla questura della Camera dei deputati, come pure colle due Segreterie, per trovar modo di combinare in comune un qualche temperamento, da concertarsi però col Ministero circa la gazzetta di Torino. (Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. I discorsi costano allo stampatore per istamparli, è naturale dunque che siano pagati.

Mi sembra poi che, se venisse stabilito che ogni senatore dovesse correggere la stenografia, potrebbe in seguito uno degli stessi stenografi essere incaricato di correggere gli stampini, poichè, avendo esso l'originale, conoscerebbe se essi stampini son giusti o no. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Si prenderanno le disposizioni opportune per la stenografia, mentre si aspetteranno le decisioni del Ministero.

Ora vengo all'ordine del giorno. Esso porta la discussione sul progetto di legge circa al *minimum* delle iscrizioni sul debito pubblico stabilito col decreto 7 settembre 1848.

Prego il senatore Quarelli, relatore della Commissione, a leggere la sua relazione. (Gazz. Piem.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 7 SETTEMBRE 1848, PORTANTE CREAZIONE DELLA RENDITA DI LIRE 2,500,000.

QUARELLI, relatore, espone la relazione della Commissione. (V. Doc., pag. 156.) (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Onde aprire la discussione generale darò, secondo l'uso, lettura dell'intera legge. (V. Doc., pag. 154.)

È aperta la discussione. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Non è, o signori, perchè ravvisi in questa legge alcuna menda che mi muovo a parlare. La legge, considerata in astratto, è giustissima. Un'evidente equità ha dettato l'articolo 1°, il quale ammette al guadagno del quarto anche le rendite inferiori di lire 10.

Era naturale che, per evitare la scritturazione del Debito pubblico, si dovessero consentire soltanto delle cedole al portatore per quelli che avessero rendite, come dissi, inferiori alle lire 10. Conseguenza di questa disposizione è quella dell'art. 5°.

Finalmente la revoca portata dall'articolo 4° ha il suo fondamento di ragione in ciò che, non essendovi estrazione a sorte, cessava il motivo di stabilire il *maximum* delle rendite.

Ho chiesto invece la parola per fare alcune osservazioni che in mio senso sono gravissime e che credo indispensabili di mettere pubblicamente sotto gli occhi del Senato, sebbene non dubiti che siasi già avvertite dagli onorevoli miei colleghi.

Non dissimuliamoci che la presente idea di legge importa necessariamente l'implicita approvazione dei decreti reali del 7 e del 12 settembre.

Confesso che le circostanze straordinarie ed eccezionali nelle quali si trovava il Governo del Re in quel tempo non permettevano probabilmente di operare in modo diverso. Parmi che siasi proceduto con accorgimento, e che soprattutto siasi ubbidito alle condizioni economiche del paese.

La malvagità della fortuna aveva ricondotto il nostro esercito alla riva destra del Ticino. Avevamo a fronte un inimico potente per armi e per recente successo, affidato all'appoggio della numerosa ed agguerrita sua nazione; i capitali eransi ritirati sgomentati dalla circolazione, e, quel che è peggio, il commercio estero, il quale non può prosperare che nella pace, e la vuole, ed ha da molto tempo acquistato bastevole ascendente per imporla, negava risolutamente di fornire alimento alla guerra, qualunque fosse la posizione favorevole delle nostre finanze. Il commercio ha la chiave degli scrigni e mette l'Europa in quella stessa condizione in cui una Camera mette un Governo negando sussidi che gli chiede.

Non conviene illudersi su questo punto. La pace e la guerra stanno oramai in mano de' grandi capitalisti dell'Europa.

Conseguentemente era costretto il ministro delle finanze di chieder un concorso diretto al paese, e di volgersi a quella materia che era più facilmente imponibile. Ma se io convengo sulla necessità degli espedienti che furono adottati, debbo però altamente dolermi che siasi introdotto nei mentovati reali decreti il germe funesto dell'imposta progressiva.

I motivi che valgono a giustificare fino ad un certo punto que' decreti non potranno mai purgarsi dalla velenosa infezione che vi pose l'idea dell'imposta progressiva; si rifletta che fra tutti i prodotti del lavoro, i quali devono egualmente concorrere a sostenere i pesi dello Stato perchè ne sono egualmente e proporzionalmente protetti, non si è creduto, e, diciamolo pure, non si è potuto colpire, nella condizione d'urgenza in cui eravamo, se non i risparmi accumulati o da noi o dai nostri antenati; anzi tra questi risparmi si sono, per la facilità di ottenere l'intento, colpiti soltanto quelli che rappresentano il terreno ed i capitali indicati sul medesimo per via dell'ipoteca. Ogni altro capitale mobiliare, che pur forma grandissima parte della ricchezza pubblica, ogni altra rendita del lavoro, se ne vanno esenti. In ultima analisi, il sacrificio fu domandato all'agricoltura, come suggerivano le condizioni agricole del paese; nè si varia la mia maniera di considerare la nostra operazione finanziaria perchè anche il commercio sia chiamato a concorrere, e siasi, a menomare l'aggravio delle proprietà, combinato saviamente un prestito colla banca di Genova. Ciò non toglie che il carattere principale e dominante dell'operazione sia un'imposta domandata alla proprietà fondiaria ed ipotecaria. Non vi avea quindi ragione per renderla progressiva, per sancire un principio sommamente pericoloso, per entrare a piene vele nell'arbitrario. Comprendo l'apparente equità che indusse ad esentare i piccoli proprietari. L'esempio è stato tolto dall'*income-tax* dell'Inghilterra.

Ma in Inghilterra questa imposta abbraccia ogni maniera di rendite, non soltanto i fondi ed i capitali ipotecari. Inoltre non è che un supplemento alle altre imposte nel caso d'insufficienza de' mezzi ordinari.

Da noi, come non lo è in Francia, non sarebbe stato applicabile quest'espediente.

Ci siamo dunque ridotti a lasciar libera ed immune una gran parte della proprietà mobiliare ed a rispettare ogni altra rendita che non venga dai terreni e dai capitali ipotecari.

Non vi era quindi ragione per esentare i piccoli proprietari nè i piccoli capitalisti.

Stava anche per essi il principio di giustizia del concorso in ragione della rendita; stava per la facilità maggiore di sopperire all'imposta; stava perchè non era tocco nè il loro capitale mobiliare, nè il frutto del loro lavoro. Erano in posizione più favorevole de' maggiori possidenti che debbono sostenere gravi impegni, e che non hanno altro mezzo fuorchè le rendite de' capitali accumulati.

Da questo si palesa che ingiusta ed inopportuna è stata la esenzione de' tenui peculii. Ma il peggio si è che insinua ed avvalorava l'idea erronea che si debbano colpire preferibilmente i più agiati, quasi che i meno agiati non godessero proporzionalmente di tutti i favori che presta la società, che derivano dalla tutela del Governo. L'idea di considerare i ricchi come preferibilmente imponibili è anch'essa uno de' lati, anzi il più capzioso, dell'imposta progressiva. Non si pon mente che, aggravando i ricchi d'imposte, si finisce per inabilitarli alle spese che alimentano le arti e l'industria; si menomano se non s'inaridiscono le fonti del lavoro di cui vive il popolo

minuto, e togliendo a questo i mezzi di esistenza si precipita nella miseria.

Ma se il Governo si fosse arrestato all'esenzione dei piccoli proprietari, dei piccoli capitalisti, forse non mi sarei levato ad intrattenere il Senato delle mie opinioni sulla distribuzione delle imposte. Ma si è voluto stabilire una progressione dal 1/2 per 0/0 fino al 2 ed oltre. Qui è dove più chiara emerge la ferita del principio tutelare della proprietà, di questo caposoldo de' civili consorzi. Date in mano ai patareni del secolo XIX quest'arma tremenda, e vi condurranno rapidamente con logica inesorabile fino alla confisca della proprietà.

Non vi ha però una ragione che indicasse come progredire né come arrestarsi. Quando si procede per arbitrio voluto col nome di equità, che il Fabro chiama giustamente cerebrina, non vi è più norma, non criterio.

Tanto è vero, che si scelse pei terreni il massimo del 2 per 0/0, e pei capitali quello del 5. Presumo che il Governo abbia creduto di soffermarsi quando l'imposta veniva ad infaccare il valor capitale.

Ma è facile lo scorgere che, anche volendo imporre soltanto la rendita, riesce ingiusto lo stabilire una proporzione diversa sul diverso ammontare della medesima, come è facile lo scorgere che il metodo adottato può condurre all'assorbimento non solo della rendita totale, ma anche a ledere il capitale.

Molti terreni, o renderanno appena il 2 per 0/0, o renderanno anche meno, come tutti quelli dedicati alle villeggiature. Parcechi capitali, specialmente censi, non renderanno il 5, o poco più.

Queglino stessi che rendessero il 4 od il 5 per 0/0 sono per la riscossione esposti a spese che sovente tornano gravissime.

Ad ogni modo, supponiamo che e terreni e capitali rendano il 4 per 0/0 per termine generale, sarà impossibile il persuadere perchè altri abbia da pagare soltanto l'ottavo della rendita, altri il quarto, altri la metà, altri tre quarti.

Il carico della difesa che porge lo Stato a queste proprietà è proporzionato al loro ammontare: il possessore di 200,000 lire di capitale non ha maggior beneficio da questa difesa di quello che ne possiede soltanto 10,000. Non vi è dunque che l'arbitrio che abbia stabilito delle progressioni, e se l'arbitrio è sostituito alla ragione che dee regolare la distribuzione delle imposte e che governa tutte le transazioni private in cui vi abbia concorso di spese, il diritto sacrosanto di proprietà è compromesso, la proprietà può essere di leggieri annientata.

Mi si opporrà che si tratta d'imprestito obbligatorio e non d'imposta, nella quale i denari sbersati non ritornano più al contribuente. Ma la differenza, quanto ai principii di ragione, non esiste, perchè in sostanza ci riduciamo sempre a far concorrere la rendita alle spese pubbliche, di sottrarre dette somme agli usi ed alle necessità private per consacrarle ad usi, a necessità di maggior urgenza, di maggior importanza.

Il solo lato in cui l'imposta differisce dal prestito è la maggiore o minore probabilità della restituzione e dell'esatto servizio degl'interessi. Io ho fede nelle nostre finanze, e l'hanno tutti i nostri concittadini; ma non è men vero che l'imprestito toglie la disponibilità del capitale e lascia qualche dubbio e sulla sua esigenza e su quella degl'interessi. Non è men vero che i prestiti pubblici dipendono e dalle condizioni finanziere del paese, e da quelle generali dell'Europa, e da molte eventualità cui non sono soggetti i prestiti privati. Una prova evidente ci è fornita dal sacrificio che tocca a coloro che preferiscono di pagare un tanto a chi fa in suo nome

il prestito e ne assume il rischio. Si risponderà che appunto perchè si trovano di questi sovventori vi corre grande difficoltà per l'imposta ed il prestito. Ciò non risolve la difficoltà. Vuol dire che l'imposta, ossia la somma perduta, non corrisponde all'intero prestito, ma soltanto ad una parte aliquota; ciò non toglie che esista sempre ed operi il germe pernicioso della progressione, poichè la quota che si perde, da pagarsi in ragione del 5 per 0/0, sarà sempre sestupla di chi paga il 1/2 per 0/0, nè mai si giustificherà perchè altri sia chiamato al sacrificio di uno, altri a quello di sei.

Questo mio discorso non è diretto a contrariare la domanda del Ministero, io ho voluto soltanto protestare contro la violazione del principio di proporzione, contro l'introduzione nella legge della disastrosa idea dell'imposta progressiva.

(Gazz. Piem.)

REVEL, ministro delle finanze. Io ringrazio il senatore Giovanelli che mi abbia somministrata l'occasione di esprimere le considerazioni che hanno mosso il Governo a far emanare i decreti del 7 e 12 settembre scorso. Io concorro pienamente nel suo modo di vedere, cioè che l'imposta progressiva è in se stessa non solo nociva, ma ancora impolitica, poichè, spinta nelle sue naturali conseguenze, avrebbe per oggetto d'intaccare non solo, ma di assorbire il capitale. Quindi, se si fosse trattato di un'imposta, sicuramente il Governo non avrebbe avventurato un principio di progressività. Osservo che, invertendo la cosa in un senso diverso, come si ottiene lo stesso scopo, si ottiene ancora lo stesso risultato, e il principio resta salvo. Si ponga per base che sulle proprietà fondiarie si sia voluto dimandare il 2 per 0/0 del loro valore, e che siansi fatte delle facilitazioni, delle agevolazioni per le proprietà inferiori al valore di 100,000 lire. Allora questa progressione non esiste più, è ritenuta la tassa in ragione del 2 per 0/0, la proprietà minore di 100,000 lire è tassata meno sino a quel punto in cui ella sia esclusa affatto. Io prego il Senato di considerare la circostanza in cui si trovava allora il Governo, e come si fosse alla vigilia di non essere in grado di poter sopperire alle spese pubbliche in un momento in cui nel paese grande era il timore, perchè, sebbene vi fosse armistizio, pure non gli si voleva dar molta fede; anzi si temeva che il nemico approfittando di qualche infrazione momentanea o di qualche altro pretesto per proseguire il suo cammino, ne nascesse nel paese un subbuglio, appunto a cagione del difetto di mezzi per sopperire alle spese pubbliche, e ne venissero gravissimi inconvenienti.

Il Governo non ebbe in quella circostanza modo d'illuminarsi colle discussioni del Parlamento in allora chiuso. E perchè urgeva molto che si dessero questi provvedimenti provvisori, prese il partito d'illuminarsi col consiglio di un comitato che era stato stabilito dal Ministero precedente. Non si dissimulò punto che questa legge avrebbe incontrato molti contraddittori, e che vi si sarebbero trovate molte imperfezioni; ma questi sono provvedimenti che convenne dare in brevissimo tempo, ed inoltre si dovette mirare più al fondo quasi che alla forma. Io non dubito che si possa giustamente censurare l'idea dell'imposta progressiva, e la ripudio interamente. Se non si fosse trattato di un prestito, ma soltanto di un'imposta, sicuramente il Governo non avrebbe fatta tale proposizione; ma, come dico, trattandosi di un caso in cui il denaro sovvenuto debbe restituirsi, in cui la fede pubblica veniva a confortare chi ne era colpito, si è creduto che si potesse, per via d'eccezione, prescindere dalla regola generale. Egli è vero che s'introdusse altresì una differenza nel *maximum* tassabile tra i capitali ipotecari portanti interessi e il valore delle proprietà. Cotale differenza si fece na-

scere solo quando il capitale imponibile eccede i centocinquanta franchi.

Si credette che, appunto perchè finora i capitali ipotecari non furono mai soggetti a verun concorso nelle spese pubbliche, si potesse fare questa differenza, massime perchè, quando uno ha un credito grandioso ipotecario, è sempre supponibile che questa non sia l'unica sua sostanza, e che una siffatta tassa del 3 per 0/0 non assorba l'intera sua rendita. Quanto ai capitali inferiori poi alle ottomila lire, e in quanto alle proprietà inferiori a diecimila lire si è creduto appunto che, in un momento in cui, se si fossero tassati anche questi capitali, si sarebbe estesa di troppo una gravezza che sarebbe stata male interpretata da tutti i cittadini della nazione, perchè nella classe meno colta il dire imprestito, il dire imposta suona lo stesso, nè questa ha un'idea ben chiara, che quello che danno a prestanza loro rientrerà con utile; quindi si è creduto che appunto per non ingenerare inquietudini, per non apprendersi all'universalità meno agiata, fosse il caso di lasciare da parte e di escludere questa classe assolutamente dall'imprestito. Non ignoro che in principio forse nel loro modo di applicazione queste leggi possono trovare qualche contraddittore, ma l'esito si è quello che giustifica il principio, poichè a quest'ora si è già veduto che la legge viene eseguita con ispontaneo concorso, con un'animazione che non si poteva nemmeno supporre. Quindi la cosa è a tal punto, che si sono già ricevute dichiarazioni per prestiti in somme maggiori di quello che si era primitivamente presunto.

Venne presentata ora alla Camera dei deputati, e verrà poscia presentata a questo Consesso altra legge in cui si concede un nuovo termine per le dichiarazioni spontanee onde godere del beneficio. Io credo che in seguito queste saranno in gran numero, massime per parte dei corpi amministrati da corpi religiosi, i quali non poterono sinora trovare mezzo di avere il denaro occorrente per far questo prestito, ossia non poterono aver tempo per ottenere immediatamente un breve pontificio. Quindi dico che non intendo di discutere passo a passo, nè di entrare nei particolari della legge del 7 settembre, la quale, se avesse potuto essere oggetto di una discussione pubblica per opera del Parlamento, sarebbe emanata anche in termini migliori; ma il fondo credo che sta. Il diritto di promulgare questa legge non è stato contestato. La sua ragionevolezza si doveva manifestare dall'effetto, e questo poi fu così soddisfacente, che credo che il Governo abbia, fino ad un certo punto, a rallegrarsi d'averlo provocato.

(Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. Messieurs, je n'abuserai pas de votre attention pour démontrer la justice et la convenance du projet de loi que nous sommes appelés à discuter. Ce projet, dont les motifs ont été développés par monsieur le ministre des finances et par le rapporteur de votre Commission, se recommande de lui-même à la sanction de la Chambre. J'ai un autre but, messieurs, je veux défendre le décret du 7 septembre dernier contre les attaques que j'ai entendu diriger contre lui.

On lui a reproché d'abord d'être inconstitutionnel. Je l'avouerai, j'étais loin de m'attendre à un semblable reproche. Examinons toutefois s'il a quelque fondement.

Le décret du 7 septembre peut-il être considéré comme inconstitutionnel parce qu'il n'a pas été voté par les Chambres? Non, sans doute, car une loi du 2 août précédent, spontanément rendue par elles, avait conféré au pouvoir exécutif le droit de faire seul toutes les lois d'urgence que nécessiteraient les besoins de l'Etat dans les graves circonstances où

venaient de le placer les événements de la guerre. Le Ministère, par le décret dont il s'agit, n'a fait que se prévaloir du droit dont il avait été investi par la loi du 2 août, et il a légalement agi s'il n'a point dépassé les limites des pouvoirs temporaires qu'on lui avait confiés. Les Chambres ne pourraient le critiquer de l'usage légal de ces pouvoirs sans se mettre en contradiction avec elles-mêmes, sans autoriser à penser et à dire qu'elles ont voulu tendre un piège au Ministère, afin de se ménager un moyen de se mettre plus tard en état de suspicion. Enoncer une pareille intention, c'est la réfuter.

En décrétant un emprunt forcé au taux de 80 francs pour 5 francs de rente, le Ministère est donc resté dans les limites légales, si cette voie était la meilleure pour procurer au trésor les fonds dont il avait un pressant besoin. Que cette voie fût la meilleure, personne n'oserait le contester. On avait déjà essayé, et sans succès, d'un emprunt volontaire; si le nouvel emprunt eût été négocié à l'étranger, on n'aurait pu le réaliser qu'au taux de 70. Il y avait là deux désavantages, l'un pour le trésor qui aurait éprouvé une perte de 10 p. 0/0, et l'autre pour le pays qui aurait vu les bénéfices de l'opération passer en des mains étrangères au lieu de profiter aux nationaux.

C'est en vain qu'on soutiendrait que la loi du 2 août est elle-même inconstitutionnelle; le Ministère ne pouvait s'en constituer le juge, et la loi une fois rendue il devait, sous peine d'engager sa responsabilité, l'exécuter franchement si l'intérêt de l'Etat demandait qu'elle le fût. Cette loi est sans doute exorbitante, elle est même, si l'on veut, extra-constitutionnelle, mais elle se justifie par la raison suprême du salut de l'Etat, qui en faisait une nécessité et dès lors un devoir. Les pouvoirs qu'elle conférerait n'étaient que temporaires et ne pouvaient être exercés que sous sa responsabilité ministérielle. Ainsi, cette loi, loin d'être en opposition formelle avec le Statut, en consacrait, au contraire, le principe fondamental; elle annonçait, d'une autre part, que son empire ne s'étendait pas au-delà de la crise qui l'avait rendue indispensable.

On est allé, il est vrai, jusqu'à prétendre que cette loi était sans force parce qu'elle avait été votée par les Chambres en l'absence de plusieurs de leurs membres qui avaient jugé à propos de s'abstenir. Qu'importe ce fait, messieurs? Une loi est constitutionnellement rendue si les Chambres étaient en nombre suffisant lorsqu'elles l'ont votée, et si elle a été acceptée par la majorité des votes exprimés. Rejeter ce principe, ce serait rendre le Gouvernement parlementaire impraticable, impossible. Une fois votée par la majorité, la loi est obligatoire pour ceux qui l'ont rejetée implicitement ou explicitement, tout aussi bien que pour ceux qui l'ont approuvée. Les premiers ont le droit d'en solliciter, d'en poursuivre la modification; mais jusqu'à ce qu'elle ait été modifiée, la loi ne doit pas moins sortir tous ses effets.

Avant d'aller plus loin, je crois devoir répondre à une objection qu'a présentée mon savant collègue, M. le sénateur Giovanetti. Il a reproché au décret du 7 septembre de renfermer en germe le funeste et injuste principe de l'impôt progressif. Les craintes qu'il a exprimées ne me semblent pas fondées; il y a un immense intervalle entre un impôt et un emprunt: le premier constitue une perte immédiate et réelle, le second n'est, pour le présent, qu'un placement souvent lucratif. Dans un pressant besoin de fonds, il est naturel que le trésor demande davantage aux citoyens riches; ils ont plus de crédit et ils peuvent plus aisément que les autres se procurer le capital qu'ils doivent verser dans les caisses de l'Etat.

S'il s'agissait d'un impôt, je partagerai l'opinion du savant collègue, comme lui je repousserai le principe de l'impôt progressif, qui ne tend à rien moins qu'à détruire la propriété, seul fondement d'une bonne organisation sociale.

J'arrive aux bases que monsieur le ministre des finances a cru devoir adopter pour l'emprunt dont il s'agit.

Les petits propriétaires et les petits capitalistes ont été affranchis de l'obligation de concourir à l'emprunt. C'est un sentiment d'humanité qui a inspiré cette heureuse pensée à monsieur le ministre. Les fonds devant être versés dans un terme assez court, les citoyens peu aisés n'auraient pas eu la ressource du crédit et il leur eût été impossible d'obtenir les fonds nécessaires sans souscrire à des clauses onéreuses; et loin que l'emprunt devint aisé pour eux, il leur eût été une charge plus pesante que pour les autres.

On a encore reproché au décret du 7 septembre d'avoir fixé au chiffre de 80 le capital de la rente de 5, quoique, à cette époque, les cours fussent au-dessous de ce taux. A cet égard, les prêteurs auraient seuls le droit de se plaindre; mais on ne peut se refuser à reconnaître que monsieur le ministre, en adoptant le chiffre de 80, a été soigneux des intérêts du trésor. Je vais faire observer, d'ailleurs, que si une partie des fonds placés dans l'emprunt eût été portée sur le marché, le cours de la rente se serait relevé, peut-être aurait-il atteint le chiffre de 80; l'abaissement au-dessous de ce taux me semble dû moins à une dépréciation réelle qu'à la prévision d'un emprunt devenu indispensable dans les conjonctures du moment.

Les prêteurs n'en réaliseront pas moins un bénéfice de 25 pour 0/0, s'ils ont la patience et le pouvoir d'attendre que la rente soit remontée au pair. Cette éventualité ne se fera peut-être pas attendre longtemps, car il est certain que la paix une fois conclue, les capitaux afflueront, et que, par suite de leur abondance, la valeur des rentes comme celle des autres propriétés s'accroîtra de jour en jour.

Je suppose que monsieur le ministre, au lieu d'ouvrir l'emprunt sur le chiffre de 80 pour 5 de rente, eût adopté celui de 70; le capital de l'emprunt aurait été, par ce seul fait, diminué de 5,000,000. Il aurait fallu combler ce déficit; il n'y avait que deux moyens de le faire, ou établir un impôt extraordinaire, ou augmenter le capital de la rente, ou la masse de l'emprunt. Le premier était impraticable, il aurait soulevé l'opinion publique; le second moyen léguait à l'avenir une plus lourde charge et n'offrait d'autre avantage que d'assurer aux prêteurs un plus grand bénéfice.

Il ne me reste plus qu'à examiner la mesure sous le rapport des commerçants et des industriels. Je conviens qu'elle présente un peu d'arbitraire; il ne pouvait en être autrement; il est impossible de trouver un thermomètre qui permette de calculer, même approximativement, la fortune de chaque négociant. Aurait-on voulu que le commerce et l'industrie fussent dispensés de concourir à l'emprunt? C'est alors qu'on aurait jeté les hauts cris, et avec raison.

Je me résume: le décret du 7 septembre n'est pas inconstitutionnel, il ne dépasse point la limite des pouvoirs conférés au Ministère; enfin, quant aux bases de l'emprunt, monsieur le ministre a obéi, autant qu'il était en lui, à la voix de l'humanité et de la justice.

En ce qui concerne spécialement le projet de loi sur lequel nous avons à délibérer, il a pour objet d'accorder aux prêteurs de plus grandes facilités; il a, entr'autre, pour objet de rendre l'emprunt accessible aux capitaux les plus modiques. Sous ces divers rapports, je le trouve digne d'être accueilli par la Chambre.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Io non parlerò della costituzionalità dei decreti 7 e 12 settembre, perchè ognuno ne va persuaso. In questa Camera non si è elevato alcun dubbio in ordine a ciò. Non credo nemmeno che noi ci dobbiamo guari occupare di ciò che per avventura si dice al di fuori di questa Camera, se non se per bilanciare con quelle opinioni che possono porgere alcun lume o condurre la discussione sopra terreno opportuno.

Convegno col ministro di finanze che il caso fosse eccezionale, nè io ho certamente disconosciuto la gravità straordinaria delle circostanze in cui versava lo Stato, le quali hanno dovuto indurlo a prendere il partito di più facile esito ed il meno nocivo. Aggiungerò che, per quanto a me sembra, il ministro nel determinarsi, massime in un paese agricolo ed avvezzo alle imposte prediali, ad un prestito che colpisce la proprietà, ha dato a divedere con accorgimento pratico degno. . . . (Il tamburo della guardia nazionale impedisce di udire le parole dell'oratore.)

Nel mentre però gli resi la giustizia che gli si deve, non ho potuto passare sotto silenzio il mio dispiacere, il mio dolore che si fosse introdotto il principio esiziale dell'imposta progressiva. Il ministro crede giustificarsi in due modi: il primo è quello d'invertire l'ordine della progressione e di far comprendere che il *maximum* è in principio e che le diminuzioni non sono fatte fuorchè a sollievo di quelli che hanno minor peculio accumulato. Quest'osservazione rientra anche nell'altra del nostro onorevole collega, il senatore De La Charrière, il quale trovò giusto che siano imposti di più i ricchi che quelli i quali non possiedono che poco. Ma entrambe queste osservazioni incontrano sempre la difficoltà del principio, e, lungi dall'essere giuste, tendono alla più grande iniquità; perchè, se è vero che il piccolo proprietario non può così facilmente ottenere i mezzi di far fronte all'imprestito, è vero altresì che queste difficoltà si accrescono in ragione appunto dell'aumento dell'ammontare del prestito medesimo, sia perchè i grandi proprietari hanno proporzionali impegni e sono spesso assai imbarazzati, sia perchè il trovare capitali ragguardevoli è più difficile che il trovarne dei piccoli. Si giustifica in detto luogo colla distinzione che io non posso ammettere, per quanto concerne l'effetto della sottrazione del danaro dalle mani del possidente o capitalista, fra imposta e prestito obbligatorio, perchè in sostanza, qualunque sia l'esito futuro dell'imprestito, non lascia d'essere momentaneamente una vera imposta, non lascia d'essere un pagamento che in alcuni casi assorbirà la rendita intiera, in altri intaccherà lo stesso capitale o pericolerà di farlo. È in questo senso ch'io non posso ammettere il principio della progressività, contro del quale non lascerò mai di protestare, qualunque sia la forma con cui si presenti, qualunque sia il prestigio con cui si voglia ornare. Qui mi accade di soggiungere di più avermi fatto molto senso che il ministro delle finanze abbia dato per motivo del *maximum* proporzionalmente maggiore stabilito pei capitali, che i medesimi finora non sono stati imposti, e che perciò recò per essi la quota dal 2 al 3 per 0/0. A questo riguardo debbo avvertire che, se s'introducesse il principio d'imporre i capitali, sarebbe novità disastrosa, perchè se ne scoraggerebbe l'accumulazione, si obbligherebbero a tenersi nascosti, si rallenterebbero le contrattazioni, si pregiudicherebbe segnatamente quella della proprietà fondiaria, si renderebbero difficili i soccorsi alla agricoltura, e tanto l'erario pubblico quanto la prosperità del paese verrebbero certamente a soffrirne.

Mi basta di aver fatto questo cenno, perchè non è il momento di discorrere, come potrei, l'ingiustizia e il danno che

si producono ricorrendo all'imposta sui capitali. Non ignoro, e mi rallegro, che l'esito dell'imprestito obbligatorio giustificò la saviezza del ministro ed oltrepassò le sue previsioni. Confidò il ministro nel patriottismo del Piemonte, e questo non è venuto meno all'appello del Governo, come non venne mai meno alla fiducia nella monarchia costituzionale. Io per il primo desidero che il nostro ministro di finanze possa ascendere in Campidoglio cinto il crine di gloriosa corona. Non sarò degli ultimi ad applaudirlo di certo, ma non vorrei che in quel lieto momento il diritto di proprietà non avesse a risentire una dolorosa scossa. Temo che, dando in mano ai socialisti il principio dell'imposta progressiva, abbiamo ad imbattere poi in tutte le difficoltà che funestano ed immiseriscono oggigiorno la Francia; abbiamo ad imbattere anche in quei filosofanti i quali, mentre qualificano la proprietà un furto, pure si accontenterebbero che fosse loro concesso il

principio dell'imposta progressiva e s'indurrebbero allora a rispettare la proprietà. Ognuno sa perchè si accontenterebbero dell'imposta progressiva. In breve la proprietà sarebbe assorbita e confiscata. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa, e si viene ai singoli articoli di cui darò lettura.

(Proposti successivamente gli articoli della legge, sono adottati.)

Ora, a tenore del regolamento, si procederà all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultato della votazione: votanti 37, voti favorevoli 36, contrari 1.

(La legge è adottata.)

(La seduta è sciolta alle ore 3 1/2.)

(Gazz. Piem.)

TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1848

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Motivi dell'assenza del senatore Di Pamparato — Presentazione dei progetti di legge: 1° per abrogazione della legge 2 agosto 1848, che conferiva poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra; 2° per prorogare i termini del prestito obbligatorio — Interpellanze del senatore Petitti sopra l'emissione e la circolazione dei biglietti di banca — Presentazione del progetto di legge concernente il soprassoldo annesso alla medaglia al valor militare — Schiarimenti del senatore San Vitale sopra un indirizzo del Municipio di Parma, inviato al Governo del Re, circa le condizioni di quel ducato.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane. (Verb.)

GIOVANETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

(La Camera lo approva senza osservazioni.) (Verb.)

MOTIVI DELL'ASSENZA DEL SENATORE DI PAMPARATO.

GIOVANETTI comunica quindi una lettera del senatore Di Pamparato che si scusa per affari di servizio di non potere intervenire per qualche giorno alle sedute della Camera.

(Verb.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ABROGAZIONE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1848 CHE CONFERIVA POTERI STRAORDINARI AL GOVERNO DEL RE DURANTE LA GUERRA.

IL PRESIDENTE. L'ufficio della Presidenza della Camera dei deputati trasmette alla Presidenza del Senato il seguente progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati nella tornata del 18 corrente mese:

« *Articolo unico.* La legge del 2 agosto ultimo passato, la

quale conferiva al Governo del Re tutti i poteri legislativi, ha cessato di avere qualunque effetto per lo avvenire, e ciò fin dal giorno 17 ottobre p. p. nel quale fu radunato il Parlamento. »

Io darò le disposizioni perchè questo progetto sia stampato e quindi distribuito negli uffizi.

La parola è al ministro delle finanze. (Gazz. Piem.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROROGARE I TERMINI DEL PRESTITO OBBLIGATORIO.

BEVEL, ministro delle finanze, presenta il progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati il 13 novembre con cui viene prorogato il termine per le dichiarazioni del prestito obbligatorio. (F. Doc., pag. 192.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro di finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale verrà secondo il solito stampato e distribuito negli uffizi per poterlo esaminare.

La parola è al senatore Petitti per un'interpellanza.

(Gazz. Piem.)

**INTERPELLANZE DEL SENATORE PETITTI SOPRA
L'EMISSIONE E LA CIRCOLAZIONE DEI BIGLIETTI
DI BANCA.**

PETITTI. Signori, qualunque possa essere l'opinione favorevole o contraria che si possa aver da taluno circa la legge emanata per lo stabilimento del credito, onde procurare alle finanze i fondi necessari per far fronte alle gravi spese dell'erario, non c'è nessuno sicuramente che dubiti sia importantissimo specialmente di sorvegliare quello che è relativo all'emissione e alla spesa dei biglietti emessi dalla banca di Genova.

Questi biglietti i primi giorni perdevano una somma minima, e nessuno poteva lagnarsi a questo riguardo, e si comprendeva che la perdita del 250 per mille era una cosa non eccessiva e non tale da farne lagnanza. Ma uno di questi giorni so che si è pagato pel cambio molto di più, benchè dopo siasi di nuovo rialzato un poco il valore dei fondi. So che si è pagato fino all'1 80 per cento, locchè vuol dire il 18 per mille, somma di qualche gravità.

Questa cosa si ripete da varie cause. Principalmente si ripete dal non essere ancora in corso i biglietti minori, per cui i biglietti maggiori trovano minore facilità d'essere smerciati. Ma si ripete eziandio da taluno dalla circostanza per cui nelle tesorerie qualcuno che debba ad esse una somma che sia inferiore anche di poco ad uno di questi biglietti, la tesoreria si rifiuta alla restituzione dell'ecedente.

Riferirò due casi: uno per il prestito volontario, per cui un tale, che credeva di dover prestare 498 lire, portato avendo un biglietto di 500 lire, gli si ricusarono le due lire di resto. L'altro caso seguì in dogana. Uno doveva sdoganare merci per 247 lire: portato un biglietto di lire 250, gli si ricusarono le tre lire. Questa cosa mi è stata assicurata da persone alle quali io credo dover prestar fede, perchè persone amiche del Governo, cui non hanno nè interesse, nè volontà di screditare.

Io confesso che questo mi ha fatto senso, perchè, se il Governo ricusa di tenere questi biglietti come danaro, ricusa il miglior mezzo di accreditare quest'operazione.

Al che si ripete che i tesorieri non possono ricevere fuorchè in seguito al così detto *borderreau* o numerata del danaro da versare in somma determinata, e che per conseguenza non devono essere nè creditori, nè debitori. Questa può bensì essere una disposizione d'ordine, la quale può avere le sue ragioni per giustificarla; mi pare però che, siccome siamo in tempi così straordinari, il signor ministro delle finanze potrebbe modificarla, onde il credito dei biglietti non sia lesa così che possa esser il caso di derogare a siffatta disposizione d'ordine, col dare le convenienti disposizioni all'ispezione dell'erario.

Credo che il Governo e i privati siano ugualmente in questa materia interessati, ed è perciò che in tale senso ho proposto queste osservazioni. (Gazz. Piem.)

REVEL, ministro delle finanze. Domando la parola.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. (Gazz. Piem.)

REVEL, ministro delle finanze. Mi è cosa assai grata che il senatore Petitti mi abbia data occasione di spiegare il sistema tenuto dal Governo relativamente all'emissione e circolazione dei biglietti di banca.

Prima di tutto debbo dire che i biglietti che vanno attualmente in circolazione sono per la maggior parte biglietti di mille franchi caduno. La banca di Genova, quando emanò il decreto relativo al prestito che allora doveasi fare al Governo

di venti milioni, la banca di Genova, dico, non aveva che 11 milioni circa di biglietti, il *minimum* del valore de' quali era di lire 250. Di questi però non ne aveva che per un quindicesimo della somma posta in circolazione. Quindi, dovendo imprestare al Governo 20 milioni, e dovendo per altra parte ritenere in serbo quella quantità di biglietti che le occorreano per le sue operazioni, pose mano primieramente alla confezione dei biglietti di lire 1,000, perchè così l'operazione procedeva più presto. Ben è vero che una confezione di biglietti di lire 1,000 impiega lo stesso tempo che s'occuperebbe nella confezione di biglietti del valore di 250 lire; ma intanto che se ne fanno dieci del valore di lire 1,000, si ha in pronto una somma maggiore di quella che si avrebbe da dieci del valore di 250 lire; quindi le prime somme che il Governo ricevette dalla banca di Genova erano biglietti di 1,000 lire cadauno. Ricevette successivamente una piccola parte di biglietti di lire 500, e pochissima di quelli di lire 250. Il limite della frazione dei biglietti, dipendentemente dal decreto 7 settembre, è di lire 100; ma dei biglietti di 100 lire non ve n'ha ancora, perchè non esisteva la stampa e non esisteva nemmeno la carta per formarli. Si dovette per il tutto ricorrere a Parigi; e le notizie che ho ricevute questa mattina ancora da una Commissione della banca di Genova portano che forse prima della metà di gennaio non si potranno aver formati e messi in circolazione i biglietti di lire 100.

I limiti dei biglietti prima del contratto fissato col Governo erano stabiliti a lire 250, e non eravene di questo taglio più di un quindicesimo. Ora che vi è il taglio minimo di 100 lire non vi può essere più limitazione alla confezione dei biglietti di lire 250. Ma intanto questi biglietti non sono ancora confezionati; or ora solamente la banca ha portato a termine la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di lire 500; di modo che, come dissi, i biglietti che sono attualmente in circolazione sono quasi tutti di lire 1,000. Pochi ve ne sono di lire 500, pochissimi di lire 250, nessuno di lire 100. Questo fa sì che il biglietto non può circolare sino ad una certa sfera, perchè le operazioni sono meno agevoli coi biglietti d'un valore che non può entrare nelle più ordinarie transazioni giornaliere.

Dirò di più: io aveva proposto alla banca se volesse aderire a che si formasse un taglio anche di 50 lire. Mi pareva che ciò sarebbe stato un utile mezzo, perchè non solo questo biglietto riuscirebbe vantaggioso in una sfera a cui non arrivano biglietti maggiori, ma anche avrebbe fornito il mezzo di cambio per questi. Pur la banca non credette nelle sue convenienze di aderire. In questo mezzo però i biglietti furono messi in circolazione, e sul finire di settembre a un dipresso ne furono emessi per tre milioni e mezzo. Questi biglietti ottennero credito dal momento in cui comparvero, e la perdita nel cambio, al *maximum*, poteva essere di 1 ad 1 1/2 per 100; ma questa perdita non era così forte, inquantochè vi era modo d'impiegarli facilmente per l'integrale loro valore. Allora era il momento in cui affluivano nelle casse del Governo i danari, e ciò dipendentemente dalle dichiarazioni fatte per l'imprestito volontario; sicchè ognuno che aveva da fare un versamento poteva trovar il modo di ricevere il biglietto e di consegnarlo alle tesorerie; ondechè anche in questo la perdita fu piccola finchè duravano cotali operazioni. Ma queste sono ora rallentate; le entrate per questo modo alle tesorerie provinciali sono di molto scemate; per conseguenza, non essendovi biglietto di cui si possa con tanta facilità fare il collocamento per l'integro suo valore, ne viene che chi ha bisogno di cambiare per i suoi affari di dettaglio sia costretto rivolgersi a coloro che fan di questo una speculazione e paghi uno sconto maggiore.

È verissimo che i tesorieri non accettano nè danno a pagamento biglietti per somme diverse da quella che i medesimi biglietti rappresentano. Imperciocchè, se un tesoriere deve pagare 249 lire ad un individuo, può dare un biglietto, se ne ha, di lire 250, ma non può darne uno di lire 1,000 o di 500 per avere la restituzione di una lira; e però si è stabilito che quegli il quale ha da pagare debba pagare l'integrità della somma che deve senza che il tesoriere venga obbligato a fargli considerevole restituzione. Si è creduto anche che questo fosse conveniente per rimediare in qualche maniera ad una speculazione possibile per parte dei tesorieri, voglio dire l'aggiogaggio.

Osserverò poi che i biglietti sono basati sul credito e che nella banca di Genova non sono ritirate finora per conto del Governo che 9,700,000 a 9,800,000 lire. Lungi da essere nella massa circolante, se non isbaglio, 7,200,000 lire sono nella cassa del Governo; cosicchè attualmente di questi 9,000,000 non vi sono in circolazione che 2,500,000 lire. Parmi non sia il caso di dire che questa somma possa portare una differenza così grande, ma che il motivo principale a cui si deve lo scapito attuale dei biglietti sia che non vi è modo di cambiarli.

Chi abbisogna d'impiegare una porzione de' suoi biglietti non trova altrimenti modo che col cambiarli in numerario; chè, se vi fossero dei tagli minori, questo non avverrebbe. I contabili devono pure avere un margine per fare le loro operazioni; e lo stabilire diversamente riguardo a questi, cioè che dessi possano ricevere somme maggiori di quelle che son loro dovute in biglietti, e di dover rifondere in numerario l'eccedente di queste, mi pare non molto conveniente.

Dirò di più: bisogna ritenere che non tutti i pagamenti si possono fare dal Governo in biglietti, quando pure ne avesse a sufficienza, perchè ve ne sono molti che conviene fare tuttavia in numerario. Le somme che si consegnano ai quartiermestri ed agli ufficiali pagatori vogliono essere fatte in numerario, perchè si devono dividere in minime frazioni fra i soldati dell'esercito; nè loro si potrebbero dare dei biglietti, perchè sul cambio avrebbero a perdere qualche cosa. Tutti i pagamenti inferiori alle lire 250 debbono finora essere fatti in numerario, perchè non v'è modo di avere biglietti minori; e siccome poi i biglietti di lire 250 sono ancora in minor numero, ne avverrebbe che i tesorieri dovrebbero trarre fuori molto numerario. Dirò però che dal canto del Governo si è sempre cercato di dare ai biglietti tutto il credito che meritamente debbono avere.

Ne darò una sola prova, che credo sia essenziale. Fino dai primi momenti in cui emanò il decreto del 7 settembre, relativo al prestito della banca di Genova, decreto che fu accolto colà con una certa diffidenza, perchè si credeva che il Governo volesse porre la mano su di una istituzione che doveva reggersi da per se stessa, mentre il Governo non aveva altra intenzione che quella di valersi della carta della banca di Genova per far passare dei biglietti che, emessi da lui, non avrebbero forse avuto tutto quel credito, nei primi momenti, ripeto, occorre un avvenimento in Genova, ed è il seguente. Essendovi nel tesoro di quella città parecchie somme di monete fuori corso, per cui, secondo i nostri regolamenti, non avrebbero più potuto essere spese dal nostro tesoro, era stato commesso all'intendente di Genova di ricercare presso il commercio se alcuno avesse voluto fare acquisto di queste monete ad un prezzo corrispondente al loro valore intrinseco, per cui solo potevano essere spese ossia mandate alla zecca. Trattavasi di 200 e più mila lire. Era stato inteso con un banchiere che le avrebbe accettate al valore convenuto e avrebbe pagato a giorno determinato. Nel frattempo si emanò il de-

creto relativo al prestito della banca di Genova e si diede corso forzato ai biglietti. Il banchiere si presentò e disse che, valendosi della disposizione del decreto, egli si credeva di potere, a vece di dare degli scudi, dare dei biglietti.

Io credo effettivamente che in realtà, essendosi pattuito il corrispettivo in scudi, si sarebbe potuto ritenere che dovesse pagare in scudi; tuttavia, appunto per dare credito ai biglietti che il Governo mandava fuori, non fecesi difficoltà, perchè non si credesse che si facesse una distinzione tra lo scudo ed il biglietto.

Io credo che il lieve scapito dei biglietti dipende da avvenimenti che sogliono succedere nel movimento commerciale e che io non posso impedire. Mi è stato detto che in questo momento il paese debbe saldare alla Francia i danari che gli sono stati imprestati all'epoca della filatura; conseguentemente non può di certo il commercio far uso di biglietti per saldare i suoi debiti verso i banchieri francesi. Conviene perciò radunare degli scudi, e debbono in proporzione naturalmente scapitare i biglietti. Ma credo che, non si tosto s'introdurranno biglietti di minor valuta, e segnatamente, se possibile sia, di 100 lire, i biglietti riprenderanno il loro corso e aumenteranno quel credito che loro giustamente si addice, perchè non credo che vi possa essere un'operazione più sicura di quella che è stata fatta dalla banca di Genova; mentre l'ipoteca dei beni della religione di San Maurizio è sicura, i beni sono liberi perchè sono tutti suscettibili di separazione e vendibili senza portare uno sconcerto nel prezzo, chè sono tutti beni dati in locazione; e conseguentemente vi ha una garanzia morale che renderà sempre l'operazione della banca di Genova molto cautelata.

L'emissione di questi biglietti di taglio inferiore non tarderà a ridonare quella fiducia che momentaneamente diminuì, ma non è spenta, e fu l'effetto solamente della mancanza di numerario.

Del resto, avendo avuto qualche sentore che vi fossero impiegati subalterni che facessero essi il cambio dei biglietti con qualche aggio, ho appunto preparato una circolare che vieterebbe loro assolutamente di fare verun cambio di moneta, perchè, in caso contrario, essi saranno contabili della specie stessa di moneta che ricevono. (Gazz. Piem.)

PETITE. Riconosco le osservazioni del signor ministro delle finanze; ma credo che siamo avanti a due inconvenienti: l'uno è quello di prestare occasione ai contabili di fare qualche mercimonio; l'altro che, ricusando di retribuire l'eccedente del biglietto sul debito che si versa in tesoreria, nel modo che ho accennato, possa venirne qualche discapito al credito.

Nei tempi straordinari, ripeto, in cui versiamo, tempi in cui si cerca di dare cattiva interpretazione ad operazioni governative, parmi questa una quistione così delicata che richiede somma prudenza anche a fronte dell'altro inconveniente, il quale però sarebbe sicuramente ovviato od almeno temperato appunto dall'ottima idea che il signor ministro ha avuto di diramare una circolare che vieti qualunque mercimonio a questo riguardo.

Io dichiaro perciò credere che nella circostanza attuale sia mestieri togliere anche questa causa di discredito e di que-rele. Non posso dunque, mio malgrado, dichiararmi appagato delle ragioni addotte dal signor ministro per non variare le disposizioni d'ordine date alle tesorerie; ondechè persisto a credere quelle disposizioni motivo di discredito dei biglietti.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

(Gazz. Piem.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE IL SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAGLIA AL VALOR MILITARE.

LA MARMORA, ministro della guerra, presenta il progetto di legge sancito già dalla Camera dei deputati il 5 novembre intorno al soprassoldo annesso alla medaglia pel valore militare, e toccato in breve delle ragioni che consigliarono simile proposta, ne esibisce il tenore. (*V. Doc., pag. 196.*)

(*Verb.*)

La differenza sta solamente in questo che si è doppiato il soprassoldo delle medaglie, tanto per quelle d'argento quanto per quelle d'oro. Per le medaglie d'argento da 50 lire si è portato a lire 100, e, rispetto a quello che riguarda la medaglia d'oro, da 100 sino a 200.

Da un calcolo approssimativo delle medaglie che sono state distribuite si è veduto che appunto coincideva il numero di quelle date ai soldati, cosicchè l'erario non avrà a sopportare verun peso maggiore. Gli ufficiali sicuramente tengono in gran conto l'onore della medaglia, ma il soprassoldo di lire 50 era poco decoroso per essi, mentre che per un soldato la differenza di 50 lire in più è notevole. (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. Il senatore San Vitale ha la parola.

(*Gazz. Piem.*)

SCHIARIMENTI DEL SENATORE SAN VITALE SOPRA UN INDIRIZZO DEL MUNICIPIO DI PARMA INVIATO AL GOVERNO DEL RE CIRCA LE CONDIZIONI DI QUEL DUCATO.

SAN VITALE. Presento al Senato alcune informazioni intorno ad un indirizzo mandato dal municipio di Parma al Ministero di S. M.

Si muove, o signori, generale lamentanza nel ducato di Parma pei quotidiani tributi che forzatamente si debbono pagare dal quasi esausto erario pubblico a cagione dello stanziamento delle milizie imperiali. Nè a ciò soltanto colà si rivolge il comune rammarico, chè pur vi si veggono impacciati e vacillanti gli ordinamenti civili per militare comando, sovrastante ad essi fuor d'ogni patto dell'armistizio.

Tutto questo dichiarasi dal predetto indirizzo. Ora esporrò il compendio delle ragioni di esso.

Domandasi dal municipio di Parma che il Ministero notifici dichiarazione di voler ritenere nella sua integrità il patto d'unione dello Stato di Parma collo Stato sardo; che il Ministero procacci con ogni più efficace mezzo il termine del regime militare straniero ed il ripristinamento dell'autorità civile nello stato medesimo; che vi procacci il termine del dispendio cagionato dallo stanziamento delle milizie imperiali.

Si noti che somma dalle 4 alle 6 mila lire al giorno la spesa richiesta per tali milizie.

In breve (seguitando il tributo indebito) mancherà danaro per lo stipendio degl'impiegati e per la conservazione dei pubblici istituti.

Se, rimanendo vuoti gli erari delle finanze e del municipio, cader dovessero straordinarie imposte sulle sostanze dei cittadini, questi sarebbero ridotti a disgrazia insopportabile. Mi consta che stanno in timore continuo d'esserne colpiti da un giorno all'altro, poichè prevegono che all'impossibilità di continuare il pagamento delle spese citate può succedere qualche militare violenza, la quale prescrive imposte straor-

dinarie; laonde il municipio parmense ha rivolto la sua speranza e la sua fiducia a questo Governo, dal quale attende protezione.

Paleserò ringraziamenti ai ministri di Sua Maestà, i quali, accogliendo con benevola sollecitudine l'indirizzo che il menzionato municipio faceva loro presentare da un suo deputato, a questo hanno lasciato documento della interposizione loro e di quella degli ambasciatori di Francia e d'Inghilterra qua residenti, onde abbiano termine i gravami da cui si rimane oppresso lo Stato di Parma.

Non tacerò essere cosa colà molto notevole come i popoli dei Ducati, or divisi per infausta vicenda di guerra, stiano in estrema impazienza di ricevere aiuto da questo regno stesso. Se a lungo dovesse durare tale condizione di animi, ci si presenta dinanzi la possibilità di popolari improntitudini e di pericolosa scissura d'opinione politica, la quale, più che da incostanza di voleri, può avere causa od effetto da nociva circostanze, rese peggiori dalle astuzie degli stranieri, nemici della nostra patria.

Io fo questa osservazione, non attenendomi soltanto a municipale sentimento, ma bensì estendendola a più ampia sfera; perciocchè i tempi corrono tali che ogni soverchia municipale predilezione, invece di ridurre a salvezza un paese, può farsi motivo di sua grande sventura. Ma in questo ragguardevole Consesso si è udito il Ministero dichiarare di essere all'atto o di promuovere una pace veramente onorevole, o, non potendola ottenere, di essere disposto a cogliere l'opportunità di ripigliare la guerra per l'italiana indipendenza, per difendere gli acquistati diritti e quelli della giustizia e dell'umanità.

Mi è grato il fare menzione di ciò e lo sperare nel tempo stesso prossimo il fine delle comuni aspettative.

In questo Consesso io già con sommo piacere udii far plauso all'atto d'unione al regno sardo, recato al nostro Re dagl'inviati del Governo provvisorio di Parma; onde mi accerto che il Senato vorrà avvalorare colla sua approvazione i voti del municipio parmense. (*Gazz. Piem.*)

COLLA, ministro. Destinato com'io fui a rappresentare il Governo del Re nei ducati di Parma e di Piacenza, ho potuto vedere io medesimo con quale entusiasmo e Parmigiani e Piacentini ci strinsero la mano come fratelli, lieti di formare con noi una sola famiglia; e vidi più tardi qual profondo dolore gli uni e gli altri manifestarono al nostro separarci momentaneamente da loro in forza dei patti d'armistizio e per violenza, a cui ci mancava ogni mezzo di resistere; e seppi poi anche con qual coraggio in mezzo alle armi tedesche Piacentini e Parmigiani non cessarono di manifestare arditamente i generosi loro sentimenti ed il fermo loro proposito di rimarsi uniti con noi.

Quindi è che niuno più di me vivamente desidera di veder tosto cessare i mali che ingiustamente opprimono gli abitanti dei Ducati, non solo contro i generali principii d'equità e di diritto, ma altresì contro i patti speciali delle convenzioni, per cui le truppe tedesche poterono militarmente occupare quei paesi.

Ma per amore di giustizia e di verità, assai più che per mia propensione verso il Ministero, a cui ho l'onore di essere associato, io debbo assicurare il Senato, e particolarmente l'onorevole mio amico che poc'anzi ricordava i patimenti dei buoni Parmigiani, che il Ministero, lungi dall'aspettare sollecitazioni ed eccitamenti, non ha mai trascurato di fare tutto ciò che per lui si potesse, prima ad impedire e quindi a far cessare o mitigare almeno nel miglior modo i danni di cui giustamente si dolgono i nostri fratelli dei Ducati.

Allorchè le truppe austriache si presentarono per occupare

la città di Piacenza e il ducato di Parma, i rappresentanti del Re si opposero fortemente, perseverantemente a che si introducesse in quei paesi altro civile governo che quello del Re Carlo Alberto, fondando la loro resistenza sui patti dell'armistizio, i quali tutto al più potevano dar motivo ad un'occupazione puramente militare. Opponevano i generali austriaci la impossibilità di conciliare in un medesimo paese l'esistenza di un governo militare tedesco e quella di un governo civile operante in nome di Re Carlo Alberto, al quale non voleva l'Austria riconoscere alcun diritto di governo sui Ducati. Inutile riusciva contro la forza e contro gli ordini violenti del generale supremo l'invocare il rispetto dovuto ai patti convenuti, e la naturale distinzione fra il contestare un diritto a governo ed il mantenere durante un armistizio il governo di fatto quale che sia.

Soltanto per la città di Piacenza, la quale rimaneva separata dal territorio piacentino, si riuscì a combinare tale convenzione che, insieme con altri benefici, produceva l'utile effetto di mettere i generali tedeschi in contraddizione con se stessi, perciocchè riconoscevano conciliabile in Piacenza ciò che, trattando di Parma, protestavano non potersi mai conciliare; ondechè si rendeva sempre più manifesta l'ingiustizia del voler escludere il governo civile del Re in grazia della militare occupazione. Contro questa evidente ingiustizia vivamente protestarono i rappresentanti del Re, e le loro proteste, pubblicate colle stampe, furono divulgate nel miglior modo possibile.

Vennero più tardi le imposizioni di enormi spese, d'incomportabili gravezze, anche queste apertamente contrarie ai patti dell'armistizio, e le proteste, le rimostranze del Governo non si fecero aspettare nè presso il comando generale austriaco, nè presso le potenze mediatrici; e scarso frutto di queste sollecitudini fu qualche mitigazione di trattamento. Ma, continuando tuttavia l'uso indiscreto ed ingiusto di qualunque diritto procedente dall'armistizio, e rifiutandosi gli Austriaci anche ad osservare i patti della speciale convenzione di Piacenza, il Governo del Re più altamente protestò non solo con parole, ma con tali fatti che non lasciassero dubbio alcuno intorno alla sua risoluzione di voler pienamente osservare dall'Austria tutte le condizioni dell'armistizio.

Malgrado tutto ciò, il Governo del Re non ha voluto che rimanessero senza frutto le rappresentanze che il municipio di Parma gli ha indirizzate per mezzo de' suoi commissari qui mandati; epperò, mentre si fece premura di rinnovare incalzanti uffici presso le potenze mediatrici, sempre assai bene dispo-

ste ad interporre per l'efficacia di così giusti riclami, egli divisò di fare e di proporre al Parlamento tali provvedimenti che valgano a rendere vieppiù manifesta la sua incessante sollecitudine pel benessere dei popoli che a noi si unirono, e la ferma, la irrevocabile determinazione di mantenere e far rispettare a qualunque costo cotesta faustissima unione.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io debbo invitare il signor senatore San Vitale a voler dichiarare se intende ridurre le sue osservazioni ai termini d'interpellanza, alla quale siasi soddisfatto cogli schiarimenti ora dati dal Ministero, oppure dare loro forma di proposizione, come pareva accennassero le prime sue parole.

(Gazz. Piem.)

SAN VITALE. Si desidera dai Parmigiani che le dichiarazioni del Ministero e le sue proteste abbiano la maggior possibile pubblicità.

Udite le risposte del signor ministro, dico di essere soddisfatto.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Poichè la circostanza non mi appare fare luogo ad alcuna speciale proposizione nè discussione, propongo che il verbale esprima nei termini più solenni e più cordiali l'interessamento che il Senato prende alla comunicazione che gli fu fatta, e l'incoraggiamento che intende di dare al Ministero, affinchè tutto sia praticato nel modo che più valga a soddisfare i giusti riclami, la giusta speranza dei Parmigiani.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il processo verbale, dovendo essere lo specchio della seduta, farà cenno di quanto ha detto il signor ministro e dell'osservazione del senatore Defornari, nè potrà alcuno dubitare del sentimento di pienissima approvazione col quale il Senato ha accolto le dateci spiegazioni.

(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Il Ministero non avrà che a congratularsi della deliberazione del Senato, qualora sia diretta ad avvalorare gli sforzi che da lui si fanno a favore dei Ducati, ma non potrebbe di buon animo accettare un voto d'eccitamento, del quale, per le cose già esposte, ha la coscienza di non aver punto bisogno.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Ho detto interessamento, incoraggiamento. Intendo vi sia un'approvazione della giusta domanda dei Ducati, e che il processo verbale debba contenere anche il sentimento unanime dell'Assemblea a questo riguardo.

(Gazz. Piem.)

SAN VITALE. Infatti questo è quanto da me richiedevasi e che ho esposto in fine del mio discorso.

(Gazz. Piem.)

(La seduta è sciolta alle ore 4.)

(Gazz. Piem.)

TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1848

- 38 -

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. Indirizzo del Municipio di Parma al Governo del Re — Ordine del giorno motivato al riguardo — Motivi dell'assenza del senatore Gromo — Relazione, discussione e adozione del progetto di legge per abrogazione della legge 2 agosto 1848, che conferiva poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge per proroga di termini per il prestito obbligatorio — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge concernente il soprassoldo annesso alla medaglia al valor militare.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il verbale della tornata precedente.

(È approvato senza osservazioni.) (Verb.)

MAESTRI. Chieggo la parola. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Sul processo verbale? (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Per un indirizzo che si connette al processo verbale. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Maestri ha la parola. (Gazz. Piem.)

INDIRIZZO DEL MUNICIPIO DI PARMA AL GOVERNO DEL RE, DISCUSSIONE IN PROPOSITO ED ORDINE DEL GIORNO MOTIVATO.

MAESTRI. Il processo verbale or letto dell'ultima tornata 18 novembre espone come il conte S. Vitale ha parlato del messaggio del Consesso civico di Parma.

Io rendo grazie al Senato ed al Ministero del vivo interesse col quale accolsero l'istanza, l'uno perchè assicurava l'oratore che nonostante le precedenti rimostranze e proteste fatte da esso Ministero alle potenze mediatrici ed all'Austria, non ha voluto che rimanessero senza frutto le rappresentanze che il Municipio di Parma gli ha indiritte per mezzo del suo commissario; e però mentre si fece premura di rinnovare incalzanti uffizi presso le potenze mediatrici.... egli divisò di fare e proporre al Parlamento tali provvedimenti che valgano a rendere vieppiù manifesta la sua incessante sollecitudine pel benessere dei popoli che a lui si unirono, e la ferma, l'irrevocabile determinazione di mantenere e far rispettare a qualunque costo questa faustissima unione.

L'altro, cioè il Senato, perchè manifestò il sentimento di pienissima approvazione all'istanza avvalorata dall'onorevole senatore Defornari e alle energiche e soddisfacenti proteste e sollecitudini del Ministero.

Non pertanto mi pesa nell'animo un debito mio proprio, a cui debbo pur soddisfare.

L'incaricato di Parma, zelantissimo che il suo mandato ottenesse il suo intento, non omise alcun mezzo che a ciò credesse opportuno.

Dopo eseguita la sua commissione col Ministero, presentò

alla Camera dei deputati, in via di petizione, le rimostranze del Municipio, le quali, appoggiate dal mio illustre amico il deputato Gioia, ottennero dall'onoranda Assemblea l'espressione d'una universale simpatia e di favore, ripetuta nell'adunanza del 25 novembre, che raccomandò con unanimi suffragi l'indirizzo al Ministero a cui fu trasmesso.

Ma l'incaricato voleva che tutto il Parlamento conoscesse la condizione infelice della città, e mi commise di presentare l'indirizzo al Senato e di appoggiarlo in accordo col prefato senatore concittadino.

Nel giorno convenuto io fui impedito da indisposizione di salute, e ne feci avvertito l'egregio collega. Ma egli credè bene di non frapporte indugi e fece le parti sue.

A sostegno delle sue parole ed a soddisfazione del debito mio vuoi dunque produrre e leggere il documento, il che, permettendolo il Senato, farò di presente.

Nel quale conoscerete, o signori, perfettamente quale sia la condizione della città ed i sentimenti del popolo espressi dai ragguardevoli che compongono il Consesso civico.

Il Consesso civico di Parma al Consiglio dei ministri in Torino.

« Alterato, in forza della convenzione di Milano del 9 agosto ultimo scorso, il vincolo politico con cui il popolo parmense per amore dell'italica indipendenza legavasi al regno di Piemonte, stettero gli animi sospesi intorno all'avvenire che eragli destinato.

« Ma ogni dubbio dileguò, e fu ben presto palese di che sapeva la protezione stabilita all'articolo 3 di quell'infausta convenzione.

« Entrato nel ducato di Parma un grosso corpo d'Austriaci, creatovi un Governo provvisorio militare (riconosciuto poscia ed approvato da un proclama ufficialmente pubblicato al nome di Carlo II di Borbone), ogni segno del Governo sardo vi scomparve.

« Restava a vedere come questo Governo avrebbe fatte le parti sue; ma i sinistri presentimenti sorti all'annuncio dell'accennata convenzione non furono, pur troppo, senza riscontro di realtà.

« Tranne due vane proteste degli assessori del regio commissario intorno al modo con cui le truppe imperiali occuparono il Ducato, ed alla pubblicazione del rammentato pro-

clama, le sorti del popolo parmense vennero dall'autorità del Piemonte completamente abbandonate. L'austriaca invece coi fatti addimostrò che la sua protezione altro non poteva né doveva significare che occupazione militare, governo militare, oppressione militare, per ispece gravi ed intollerabili e per ostacoli alla libertà della stampa.

« Il Consesso civico di Parma non avrebbe certamente indugiato sin qui a richiamarsi di questo procedere contrario tanto alle espressioni dell'armistizio, se non avesse sperato sempre che il Consiglio dei ministri di S. M. il re Carlo Alberto si piglierebbe cura delle calamità del paese a simile protezione avventurata, ed avviserebbe insieme il modo con che farle cessare.

« Essendo però trascorso non breve spazio di tempo senza che apparisse vicino il termine di questi mali, ed avendovi piuttosto indizi che tien essi (e Dio sa fin quando) per continuare, il Consesso medesimo sente che mancherebbe ai propri doveri, se anche per essere tornata indarno la rimostranza dei notabili convocati dal governatore militare per dar parere intorno ai mezzi necessari al mantenimento delle truppe austriache, differisse ulteriormente a protestare al Consiglio dei ministri in Torino contro questo incompatibile e non più sopportabile stato di cose.

« Imperocchè, o collo stipularsi dalle parti belligeranti che il ducato di Parma sarebbe, durante l'armistizio, sotto la protezione del Governo imperiale, s'intese che fosse a questo Governo concesso di poter assoggettare le persone ed i beni degli abitanti a quel trattamento che più tornasse a grado, e allora il Consesso si duole al Ministero che da chi spettava non siasi esercitata la tutela dovuta al ducato di Parma dopo la sua unione al Piemonte; e tale esorbitante potere non venne, com'è da credere, acconsentito, ed allora si domanda che (salvo in quanto è possibile il debito risarcimento pel passato) voglia il Ministero affrettarsi ad impedire che i patti non siano più oltre soprusati, specialmente coll'aggravio del mantenimento delle truppe e col regime d'un Governo militare, il quale, a senso eziandio della notificazione emessa in Verona il dì 26 luglio 1848 dal feid-maresciallo Radetzki e dal ministro di Stato Montecuccoli, non s'addice che alle piazze forti, ovvero alle città strette da assedio.

« Ora, poichè il Governo di Piemonte soccorre alla prode Venezia nella gloriosa sua resistenza, poichè mirasi con lieto animo che posseda ed amministri il ducato di Piacenza, e che la città che gli dà il nome ed in cui stanziavano truppe austriache obbligata non sia a mantenerle, sarà, si confida, reputato almen giusto che Parma sopracaricata della massima parte delle spese che aveva prima della sua separazione dai territorii di Piacenza, di Guastalla e d'olt'Enza, e che perciò ai bisogni immensi, debiti enormi, le casse vuote (e non ostante è pronta a sacrificare ogni cosa che possa pel trionfo dell'indipendenza d'Italia), più non ritardi a mettere un grido con cui, lamentando l'umiliante e penoso abbandono che l'affligge, invochi appoggio e sollievo dal prementovato Governo di Piemonte, a cui pur essa legittimamente appartiene. »

Udite, o signori, in che consistono le giustissime querele del Municipio parmense e le sue proteste contro la forza sovrachiatrica del diritto, violatrice della convenzione: un Governo militare che soppiantò il Governo costituzionale; il paese privato delle franchigie di questo regno dell'Alta Italia di cui fa parte; la città gravata dal peso ingiusto ed insopportabile del mantenimento delle truppe nemiche. A questi mali si domanda un provvedimento, salva l'indennità per le spese che la città ha sostenuto e sostiene indebitamente.

I cittadini dello Stato di Parma, compresi i Piacentini ed i

Guastallesi, vedevano giustamente nell'unione loro col Piemonte di far migliore quanto essi potevano la causa italiana e la propria, siccome inseparabili.

Divenuti parte integrante del regno, credevano pur nel disastro della guerra che sarebbero risguardati e trattati come gli antichi abitanti del Piemonte. L'infausto armistizio scemò, ma non distrusse tutta quella credenza. Videro che la convenzione guarentiva le persone e le sostanze, videro che il patto non portava altro che la partenza delle truppe sarde da parte dello Stato. Quindi, a termini del patto, il Governo politico e civile doveva rimanere qual era, tanto più che i Ducati non erano territorio austriaco, nè di alleato austriaco, essendosi dal principato rotta la mal consentita alleanza; quindi niun aggravio per parte del nemico poteva o doveva cader sui cittadini, doppiamente guarentiti dalla loro condizione politica e dalla convenzione. Tali sono le massime del diritto delle genti applicate alla convenzione militare. Una temporanea convenzione nei rispetti della guerra non muta per nulla i diritti politici e civili. In questi termini io presentai, fin nell'agosto passato, una nota a questo Ministero, nè le potenze mediatrici l'hanno ignorata; ed in questi termini furono le proteste e rimostranze del Governo del Re presso le potenze mediatrici medesime, ma le proteste e le rimostranze non ebbero maggior fortuna che le parole sparse al vento.

Quindi Parma or ora tornò a dimandare soccorso e protezione, come città cospicua che fa parte di questo regno, a ciò costretta dalla sua condizione che fassi ogni di più trista e deplorabile. Capitale dei tre Ducati, trovasi in uno stato straordinario ed unico. Imperocchè, quantunque distaccata dagli altri due Ducati, ne sopporta le spese che erano generali; dico le spese del Consiglio di Stato, della Camera dei conti, dei tribunali di appello e revisione, del protomedicato, del dipartimento militare, dell'amministrazione delle finanze, della casa di forza e altre assai. Il mantenimento degli Austriaci non porta meno di 5 a 6 mila lire al giorno. Le casse sono vuote.

Si è posta la mano ne' depositi dei comuni e dei privati, che pur sono inviolabili; e si teme di essere prossimi al punto di non poter pagare gl'impiegati; il che significa una specie di fallimento dello Stato, e presagisce le miserande conseguenze che è facile immaginare. Secondo un rapporto di quel presidente delle finanze, se la spesa continuasse a tutto dicembre, vi sarebbe nell'erario una deficienza di un milione e mezzo.

Se la mediazione pertanto è una cosa reale, ed è compresa, come non dee dubitarsi, dalla gravità e dalla responsabilità del suo officio in faccia al mondo, non può essere sorda alle voci della ragione e della giustizia.

Ora finchè dura l'armistizio, finchè si agita il negozio della pace o della guerra, l'obbligo delle potenze belligeranti non è forse l'osservanza dei patti della tregua?

Se alcuna delle parti si allontana da questi patti non è obbligo dei mediatori di costringer l'altra ad osservarli?

Questo è certamente voluto dalla natura della mediazione, e dirò di più dalla dignità dei mediatori.

Permettere che una delle parti violi impunemente i patti, mentre si ha la potenza d'impedirlo, è una specie di coesistenza, la quale è peggio che debolezza.

Queste supposizioni oltraggiose alle alte potenze mediatrici non si possono ammettere per nessun conto.

E perciò è da credere che le potenze mediatrici vorranno condurre la parte mancante all'osservanza dei patti e all'indennità dovuta alla parte lesa. E come no?

L'egregio ministro Colla, considerando i danni del comune di Parma, dichiarava non che iniquo, anche assurdo e contraddittorio che il comando austriaco avesse riconosciuto giusto lo sgravare Piacenza dal mantenimento delle truppe e continuasse a volerne aggravata Parma.

Sia bene che il Ministero abbia fatte più forti le sue rimostranze adducendo la contraddizione e l'assurdo non che la violazione della fede de' contratti e d'ogni principio di giustizia.

Ora il Ministero può recare innanzi alle potenze mediatrici che le sue richieste sono il voto della stessa nazione.

Imperocchè le premure del Ministero sono confortate dal voto della Camera dei deputati e da questa del Senato.

Non posso lasciar il discorso senza far considerare intorno all'indirizzo una circostanza che onora e i deliberanti e il deputato qua venuto, e non è senza interesse pel Piemonte. Intanto che si deliberava nella sala municipale, il sindaco Costamezzana si credè in obbligo di far noto all'assemblea che il generale austriaco gli aveva fatto ripetere quella mattina che avrebbe impedito, anche coll'arresto personale degl'incaricati, l'invio d'un indirizzo al Governo piemontese. Udite, o signori. Nonostante quella intimidazione, l'assemblea decise unanimemente (era di 53) di dover nullameno proseguire nelle sue deliberazioni; nonostante quella minaccia è qua venuto l'incaricato avvocato Gandolfi.

Questo coraggio civile vi dimostra, o signori, diverse cose di non lieve importanza. Vi dimostra come l'angustia estrema degli animi e il nobile disdegno non possano più tollerare il peso che li opprime e il buio sull'avvenire che loro toglie ogni conforto; vi dimostra quanto pregio ripongano i Parmensi nell'unione a questo regno, perseverando costanti nell'idea di opporre allo straniero un baluardo invincibile; vi dimostra che sono figli di quella città che seppe guadagnarsi la libertà col sangue; che fu la prima a mandare armati in Lombardia sotto il vessillo de' valorosi condotti dal magnanimo Carlo Alberto, e che è disposta ad ogni sacrificio per fare che si compia l'indipendenza della comune madre, l'Italia.

Ora importa grandemente ne' rispetti, non che dell'umanità, ma della politica, il confermare e fomentare quei sentimenti che il popolo parmense per mezzo de' suoi rappresentanti ci fe' palesi e collo scritto e col fatto. È debito che ai fratelli soccorrano i fratelli; è interesse comune dello Stato che sieno conservate le reciproche simpatie fra le parti che lo compongono, e che si crescano i vincoli reciproci della beneficenza e della gratitudine. Le insidie di una ostile e subdola diplomazia, il sospetto di abbandono o di noncuranza, il bisogno di uscire da uno stato d'incertezze e di angustie, possono rallentare e ben anche spezzare quei vincoli che stringono avventuratamente insieme le provincie unite del nuovo regno.

Ognuno s'accorge di leggeri che questa mia considerazione non si restringe allo stato di Parma; essa abbraccia tutte le provincie unite, le venete e le lombarde, e quelle altre dei Ducati.

Importa grandemente che i popoli ricaduti sotto l'antico giogo sieno di continuo consolati dal pensiero che noi li vogliamo liberati; che tutte le loro pene, i loro dolori son nostri; che noi non vogliamo nè libertà nè indipendenza, ove un solo dei nostri fratelli sia servo di straniero dominio; che per noi niuna patria è possibile, se non una sola patria, l'Italia.

E per verità mi consola il vedere attuati questi sentimenti delle due Camere del Parlamento nella parte sincera che prendono alla sventura di Parma: mi consola questo nobile

accordo, questa comunione di voti che le onora ambedue; poichè è sempre bello e nazionale ciò che esprime concordia, ciò che dimostra come nell'unione abbiano entrambe lo stesso scopo, la stessa legge suprema: la salvezza, la prosperità, la dignità della corona e della patria.

Le assicurazioni del Ministero e i voti del Parlamento saranno di non poco sollievo agli animi rattristati bensì, ma non affranti de' miei concittadini; i quali nella viva speranza di veder fra breve cessati i mali presenti li sentiranno meno gravi.

Nè sarà per avventura inteso con indifferenza che i loro lamenti sieno qui ripetuti da due loro concittadini i quali seggono in questi onorati scanni, come una viva protesta contro la usurpazione dello straniero, e come una garanzia dell'unione consumata e indissolubile.

E un subito alleviamento riceveranno dalla promessa del Ministero, che egli sta per proporre al Parlamento provvedimenti tali che valgano a far conoscere la sua incessante sollecitudine pel bene dei popoli che si unirono al Piemonte e l'irrevocabile risoluzione di far rispettare ad ogni costo l'unione.

Il mio dire pertanto si riassume in queste proposizioni:

1° Che mi sia dato atto della produzione dell'indirizzo del Consesso civico di Parma;

2° Che si affrettino quanto è possibile dal Ministero i promessi provvedimenti;

3° Che il Ministero voglia far conoscere alle potenze mediatrici che la nazione per mezzo del Parlamento concorre ad avvalorare le sue proteste e rimostranze. (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Temerei di usare fuor di proposito della bontà del Senato se venissi oggi ripetendo tutto ciò che ebbi l'onore di esporgli nell'ultima sua adunanza intorno al vivo impegno, alla costante sollecitudine con cui il Governo del Re si studiò primieramente di impedire e poi di far cessare o rendere almeno più comportabili i mali di cui si dolgono ben giustamente i nostri fratelli di Parma e di Piacenza. Ma mi è ben grato di nuovamente assicurare anche il mio onorevole collega ed amico senatore Maestri che il Ministero sente fortemente il bisogno di liberare con tutti gli sforzi possibili i buoni e magnanimi abitanti dei Ducati dalla triste ed insopportabile condizione in cui si trovano per uso sommamente indiscreto ed ingiusto d'un lamentevole armistizio.

Tuttavia perchè questi sforzi non riescano inutili e non servano anzi ad aggravare quei danni che noi tutti vorremmo far cessare prontamente ed altresì in modo durevole, il Ministero è costituito nella dura necessità di dover comparire, ben suo malgrado, meno risoluto e meno energico di ciò che sia veramente. Egli si sottomette coscienziosamente a questo sacrificio, sacrificio gravissimo e da molti non giustamente apprezzato, ed io per ora mi limito a dichiarare che il Ministero, fedele alle promesse da lui fatte ai commissari del Municipio parmigiano, rinnovò presso le potenze mediatrici i più caldi uffizi appoggiati appunto su quegli argomenti che l'egregio oratore a cui rispondo fece valere con nobili e forti parole, colla eloquenza del cuore; ed oltre ciò lo stesso Ministero ha fatto e sta preparando quei provvedimenti che meglio puonno condurre allo scopo dei nostri più vivi desiderii, alla liberazione cioè dei paesi che a noi si unirono col più sacro, col miglior vincolo possibile, l'universale spontaneo voto dei cittadini. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Io mi dichiaro intieramente soddisfatto delle espressioni del signor ministro.

Le nobili ed energiche dichiarazioni dell'onoratissimo signor ministro, le quali dimostrano com'egli prenda a cuore

la triste condizione del mio paese e delle provincie unite, mi obbligano, come fo di buon grado, a ripetergli le più sincere grazie. E ciò sia per quanto il Ministero adopera al fine di ottenere un risultato definitivo ed onorevole, secondo il voto comune, sia pei promessi non lontani provvedimenti.

(Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSSI. Nato anch'io in quella terra che con tanto affetto, con tanta spontaneità, con tanta fiducia a voi si congiunse e che ora si fe' ad implorare l'assistenza di questo Governo, non posso ristarmi dall'unire la mia voce a quella de' miei compaesani e ringraziare con essi il Ministero della sua forte interposizione, la quale non dubito non sia per riuscire efficace.

(Gazz. Piem.)

SAN VITALE. Unisco le mie parole a quelle dei concittadini miei, senatori Maestri e Pallavicino-Mossi, per porgere ringraziamenti alla Camera ed ai signori ministri delle cure che si presero e si prendono della sorte dei popoli dei Ducati e per farmi interprete della gratitudine di questi.

(Gazz. Piem.)

CIBBARIO. Il Ministero ha dichiarato di sentire profondamente la necessità di far cessare le intollerabili sciagure da cui sono travagliati contro ogni ragione e contro la lettera e lo spirito della convenzione gli egregi abitanti di Parma e Piacenza.

Io però credo che ad aggiungere forza ed energia agli uffizi già intrapresi dal Ministero presso le potenze mediatrici possa giovare assai il vedere che la nazione è al tutto risolta di farli rispettare; e dappoichè il Parlamento, il quale rappresenta la nazione, ha già nell'altra Camera espresso energicamente questa sua volontà, credo che il Senato ne farà altrettanto con non minore energia, affinchè il Ministero possa procedere munito di tutti quei sussidi che valgono a rendere efficaci le sue parole.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Non c'è nessuno al certo in questa Camera che non partecipi dei sentimenti con tanta eloquenza espressi dai senatori parmigiani, ed io non aggiungerò parola per aggravare i colori della dipintura dei danni immensi ed incompensabili che iniquamente si fanno patire alle popolazioni dei Ducati. Mi pare soltanto che si debba venire ad una conclusione la quale valga a dimostrare l'efficacia dell'appoggio che intende di dare il Senato alle sporte querele della città di Parma. Onde io propongo un ordine del giorno motivato in questi termini:

« Il Senato, confidando che il Ministero porrà ogni più viva sollecitudine perchè le alte potenze mediatrici facciano cessare le violazioni dell'armistizio che si commettono dai generali austriaci a danno della città di Parma e dei Ducati che ne dipendono, passa all'ordine del giorno. »

(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Io certamente non mi oppongo a quanto possa occorrere a rendere efficaci le rimostranze che ha fatte e intende di fare il Ministero; anzi a tale proposito quanto ci verrà dalle Camere tutto ci sarà gradito. Ma in quanto all'ordine del giorno proposto io avrei una difficoltà, la quale consiste in una sola parola: vorrei che si parlasse di *continuare* e non di *cominciare*. L'ordine del giorno motivato qual è farebbe credere che il Ministero non abbia ancora fatte rimostranze per ottenere coll'aiuto delle potenze mediatrici la cessazione di quello stato ingiusto di oppressione: bramerei si dicesse *nella fiducia che continui, ecc.*

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Io non ho alcuna difficoltà di adattarmi al desiderio espresso dal signor ministro, e che quindi invece di *porrà* si dica *continui a porre*.

(Posto ai voti l'ordine del giorno motivato proposto dal senatore Giovanetti, è adottato.)

(Gazz. Piem.)

MOTIVI DELL'ASSENZA DEL SENATORE GROMO.

IL PRESIDENTE. Il senatore Gromo scrive che a cagione dell'assenza da questa capitale di alcuni dei suoi colleghi del Magistrato di cassazione è obbligato, per non lasciar mancare il servizio, d'assistere a tutte le sedute della classe di detto Magistrato che ha l'onore di presiedere; prega quindi il Senato, che, attesa questa circostanza, si voglia scusarlo se d'ora in avanti non potrà intervenire coll'assiduità che desidererebbe alle sue adunanze.

(Gazz. Piem.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ARROGAZIONE DELLA LEGGE DEL 2 AGOSTO 1848 CHE CONFERIVA POTERI STRAORDINARI AL GOVERNO DEL RE DURANTE LA GUERRA.

IL PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta la relazione e discussione del progetto di legge per la revoca ossia cessazione di quella del 2 agosto. La parola è al signor relatore cavaliere Musio.

(Gazz. Piem.)

MUSIO, relatore, ne legge la relazione della Commissione.

(V. Doc., pag. 172.)

(Verb.)

IL PRESIDENTE. Darò lettura della legge; quindi si aprirà la discussione generale.

« *Articolo unico.* La legge del 2 agosto ultimo passato, la quale conferiva al Governo del Re tutti i poteri legislativi, ha cessato di avere qualunque effetto per lo avvenire, e ciò fin dal giorno 17 ottobre p. p. nel quale fu radunato il Parlamento. »

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Il signor relatore della Commissione ha sagacemente indicati tutti i difetti di cui peccano le locuzioni onde è composto l'articolo unico della legge che è in discussione; ma io non credo che convenga tuttavia passar sopra questi difetti e non mi pare che la questione di tempo che si richiede per rimandare e recare a nuova discussione nella Camera elettiva questa legge medesima, debba indurci a lasciare trascorrere le diverse improprietà cui va soggetta. Io mi permetterò quindi di esporre le diverse ragioni per le quali opino che le locuzioni debbano assolutamente essere riformate; e quindi proporrò un emendamento che vorrei sostituito a questo articolo unico della legge. Primieramente io debbo notare, come ha già notato anche l'onorevole relatore, che non è l'effetto della legge che debba cessare per qualunque tempo si voglia che abbia cominciamento questa cessazione, ma è il vigore della legge. L'effetto della legge sarebbe quello di togliere tutto ciò che si è operato in virtù della legge medesima. Dice benissimo il relatore che, secondo il diritto, gli effetti anche di un mandato transitorio debbono mantenersi; ma questi si mantengono quando il mandato transitorio cessa di sua natura od è revocato. Ma quando abbiamo una legge la quale dice espressamente e ricisamente che gli effetti di una legge anteriore debbono aver cessato dal 17 ottobre p. p., e secondo la maniera logica di ragionare, e secondo la maniera legale, qualunque tribunale giudicherà che nessuno dei decreti reali che sono stati pronunciati può avere ulteriore effetto, e può essere ulteriormente applicato. Egli è adunque sotto questo riguardo che invece di dire: *la legge ha cessato di avere effetto*, io direi: *che ha cessato di avere vigore*. Tale è la locuzione propria. Nell'idea di legge proposta l'aggiunto di *qualunque* all'effetto la rende ancor

più pericolosa. *Qualunque* significa ogni sorta di effetti anche anteriori, principali o secondari. Quindi io dico che: il tale parla qualunque lingua; quel *qualunque* vuol dire che parla tanto il francese, come l'inglese, come l'arabo. Così è degli effetti prodotti dianzi dalla legge abrogata nei termini proposti, o che si potrebbero produrre dappoi; si tratti pure di effetti o politici od amministrativi o giudiziari di qualsivoglia specie. Vuol dunque evitarsi un modo di dire evidentemente *insidioso che potrebbe dar luogo a molte divergenze, a molte discussioni, ad interpretazioni ed applicazioni contrarie alla mente della legislatura.*

Continua l'articolo del progetto soggiungendo la preposizione di tempo *per l'avvenire*, quasi che le leggi guardino al passato. Per sé è un vero pleonasma, che sconviene allo stile legislativo. Se poi s'intese così di correggere la latitudine della frase *qualunque effetto*, non serve a nulla, perchè appunto tolto l'effetto per l'avvenire ai decreti reali emanati in virtù della legge 2 agosto, non potrebbero continuare ad avere esecuzione: cadrebbe, per esempio, la mobilitazione della guardia nazionale, il prestito forzoso cesserebbe in favore di coloro che non vi hanno ubbidito.

E perciò io propongo questo emendamento:

« La legge del 2 agosto ultimo passato, la quale conferiva al Governo del Re tutti i poteri legislativi, ha cessato di essere in vigore fino dal giorno 17 del seguente ottobre. »

Signori! non è una questione di dignità semplicemente grammaticale che io fo, è una questione di proprietà d'espressioni, da cui ne dipende il senso e la portata. La proprietà vale chiarezza, è il risultato del senso logico popolare, senza di cui non è possibile intendersi bene, e in fatto di leggi l'intendersi bene, il dire quel che si vuole, non più, non diversamente, è di capitale importanza. A togliere quindi di mezzo ogni dubbio, a rimuovere qualunque questione potesse insorgere, non solo il pubblico interesse comanda, ma è anche un dovere preciso del legislatore di usare quelle espressioni che meglio conducono ad ottenere l'intento, quelle espressioni che prendono la loro efficacia dalla proprietà del linguaggio. Gli antichi Romani erano non solamente distinti per il senso di equità che dominava nelle loro leggi, ma lo erano pure per la proprietà, la semplicità, la precisione delle espressioni, mercè cui l'equità torna più aperta e più facile a riconoscersi. Questi pregi fecero che la legislazione romana ha diffuso il suo impero in ogni parte del mondo. Se vi fossero state espressioni improprie o dubbie nelle leggi romane, certamente non avrebbe avuto la legislazione di quel popolo la fortuna che ebbe.

(Gazz. Piem.)

PEYRON. Che cosa è la legge del 2 agosto? È una vera delegazione, un vero mandato, per cui il Parlamento commise al Governo del Re i poteri legislativi durante la guerra attuale dell'indipendenza. Ora che cosa vogliamo far noi? Noi vogliamo estinguere questo mandato. Consultiamo il Codice civile. Come si estingue il mandato? Colla rinunzia del mandatario. I ministri odierni colla loro lealtà hanno già protestato di non volersi più servire di questo mandato; ma tale rinunzia vale solamente per essi, giacchè la legge del 2 agosto conferisce questi poteri, non ad essi nominativamente, cioè non ad individui, ma al posto, alla carica, vale a dire al Governo del Re, che sederebbe al timone della cosa pubblica durante la guerra dell'indipendenza; e però la loro rinunzia se vale per essi, che ne hanno data la solenne parola, non vale per il posto, per la carica, ossia non vale per quel Ministero il quale potrebbe succedere; e nel caso di Camere prorogate, un nuovo Ministero potrebbe riprendere questi poteri straordinari. Adunque la rinunzia dei ministri non basta ad estin-

guere questo mandato, conferito non ad individui, ma al posto. Lo estingue per essi soli. Rimane adunque l'altro modo di estinguere il mandato, vale a dire la revoca della procura per parte del mandante. E che cosa facciamo ora noi? Noi stiamo qui dettando una legge appunto per rinvocare un così fatto mandato. Ma questo concetto è egli chiaramente e senza ambagi espresso colle parole del progetto della legge? Io ne dubito molto.

Infatti il progetto di legge dice così: *La legge del 2 agosto ultimo ha cessato di avere qualunque effetto per l'avvenire.*

Prescindiamo da queste parole *per l'avvenire*. L'egregio relatore ha già dimostrato vittoriosamente che cotali parole erano poco logiche o per lo meno soverchie. Prescindiamone adunque. *La legge del 2 agosto ha cessato di avere qualunque effetto e ciò fino dal giorno 17 passato ottobre nel quale fu radunato il Parlamento.* Ora queste parole: *e ciò fin dal giorno 17 ottobre* indicano due cose, la data della cessazione, cioè il giorno 17 ottobre, ed inoltre il motivo della cessazione, perchè *in quel giorno fu radunato il Parlamento.* Ora io non posso accettare queste parole nè come data nè come motivo di cessazione. Infatti, ammettendole come motivo di cessazione, si verrebbe a dire che quando il mandante col suo fatto, senza punto rinvocare la procura, ripiglia la gestione dei propri affari, il mandato è issolato rinvocato. Tutti sappiamo che in tal caso il mandato si considera come sospeso; ma in niuna legislazione si incontra che il fatto del mandante, il quale ripiglia i poteri senza rinvocare il mandato, basti per estinguere il mandato medesimo. Epperò, siccome noi ora facciamo una legge per estinguere questo mandato, riconosciamo precisamente che il mandato non era estinto il 17 ottobre. Il mandato rimase solamente sospeso, ma non è già cessato. Per l'estinzione è necessaria assolutamente la revoca in un modo altrettanto solenne come quello col quale i poteri furono rimessi al mandatario. Io non posso adunque riconoscere in queste parole il motivo di cessazione. Dico che il mandato è solamente sospeso colla convocazione del Parlamento. Non posso inoltre accettare tali parole come data della cessazione; perchè, come ha osservato egregiamente il relatore, la legge avrebbe una forza retroattiva. Egli bensì benignamente soggiunse che tali parole sarebbero solamente dichiarative. Ma io interrogo: dichiarative di che? Dichiarerebbero il motivo della cessazione. Ma il motivo, come ho già dimostrato, non sussiste, perchè il mandante, quando ripiglia col fatto i poteri, sospende soltanto il mandato, ma non lo fa cessare legalmente.

Inoltre nella formola della legge v'ha ancora un vocabolo, che fortemente pesa, ed il vocabolo *qualunque* per sua natura accenna che l'effetto non è un solo, ma che vi sono più e più effetti. Osserviamo quali sono gli effetti della legge del 2 agosto. Io riconosco come effetto primario il mandato; come effetto secondario tutte le leggi emanate in virtù di questo mandato; come effetto di terzo ordine tutte le obbligazioni giuridiche nascenti dalle leggi emanate; p. e. la legge del 7 settembre e la legge della mobilitazione della guardia nazionale sono effetti secondari; ma tutte le obbligazioni nascenti e continuative di queste leggi sono effetti di terzo ordine. Se noi scriviamo: *ha cessato di avere qualunque effetto*, allora noi non solamente annulleremo l'effetto primario ma ancora tutti quanti gli effetti di secondo e terzo ordine. *Poste tale legislative parole, basta solamente una buona logica per dimostrare che un contribuente, il quale non abbia saldate le sue partite coll'erario nel prestito forzato, non è più obbligato a saldarlo, giacchè l'odierna legge annulla tutti quanti gli effetti della legge del 2 agosto.*

Ciò posto, ben vedo che il vocabolo sacramentale, legale e tecnico che qui si desidera, sarebbe quello di *abrogare*. Ma imitando la prudenza della Commissione e la benignità del relatore io mi astengo dal proporre questo emendamento per motivi di prudenza, i quali saranno apprezzati dal Senato senza che io li discorra. Ma non posso rimanermi dal proporre un altro emendamento, ed è il seguente :

« La legge del 2 agosto ultimo passato, la quale conferiva al Governo del Re tutti i poteri legislativi, ha cessato di avere il suo effetto. »

Dicendo il suo effetto, ognuno intende l'effetto primario immediato, e così gli effetti secondari e gli effetti di terzo ordine sono salvi. Inoltre si tralasciano le parole: *fino dal giorno 17 ottobre*, le quali danno a questa legge una forza retroattiva. Si tralasciano ancora le parole: *giorno nel quale fu riunito il Parlamento*, perchè la convocazione di questo ha bensì sospeso l'effetto del mandato, giacchè sarebbe stato incongruo che il potere legislativo nello stesso tempo risiedesse in un modo ordinario presso il Governo del Re. Ho pertanto l'onore di proporre l'emendamento che rassegno alla savia estimativa del Senato, il quale emendamento è concepito nei seguenti termini :

« La legge del 2 agosto ultimo passato, la quale conferiva al Re tutti i poteri legislativi, ha cessato di avere il suo effetto. »
(Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. La loi du 2 août dernier est une loi politique; les pouvoirs exorbitants, qu'elle a conférés au Gouvernement du Roi, ne peuvent donc ni être assimilés à un mandat ordinaire ni appréciés d'après les règles du droit civil applicables à ce contrat. Ces pouvoirs sont d'une telle nature que, dans l'esprit du système représentatif, ils ont dû cesser dès le jour où les Chambres ont été de nouveau réunies, et sans qu'il soit besoin de le déclarer. Le Ministère d'ailleurs l'a reconnu en termes exprimés. Je ne m'oppose point cependant à l'adoption du projet de loi qui nous est soumis et que la Chambre des députés a jugé nécessaire. Quant à la rédaction de ce projet de loi, quelque justes que me paraissent les reproches qu'on lui adresse, j'aurais été disposé à ne pas m'y arrêter, convaincu que je suis que la loi, dans sa teneur actuelle, ne saurait donner matière à un doute sérieux. Cette loi, en déclarant que celle du 2 août a cessé de produire aucun effet quelconque dès le 17 octobre, n'a entendu et n'a pu entendre parler de des effets immédiats de cette dernière loi, c'est-à-dire de la transmission du pouvoir législatif entre les mains du Gouvernement du Roi. Ces termes ne pourraient, sans une interprétation forcée et contraire à leur sens naturel, s'étendre et s'appliquer aux décrets rendus pendant l'absence des Chambres. Mais puisque nous sommes appelés à délibérer sur ce projet de loi, nous ferons bien de lui donner une rédaction plus claire, et je suis prêt à adopter celui des amendements proposés qui, à mes yeux, remplira mieux cet objet.
(Gazz. Piem.)

CERRARIO. L'effetto della legge del 2 agosto fu di autorizzare il Governo del Re a operare solo ciò che di regola generale e in vigore dello Statuto non può fare se non colle due Camere legislative. Il mandato che ha ricevuto il Governo del Re non è ristretto al tempo in cui sarà prorogato il Parlamento, ma si estende a tutto il periodo per cui durerà la guerra.

Convegno coll'onorevole senatore preopinante che col fatto della convocazione del Parlamento il Governo ha manifestata l'intenzione di non valersi, finché dura la sessione del Parlamento, dei poteri straordinari statigli attribuiti in virtù della legge del 2 agosto. Ma se per qualunque causa il Governo

del Re prorogasse di nuovo o sciogliesse il Parlamento, sarebbe per lo meno assai dubbio se il Governo non rientrerebbe nelle facoltà che gli furono attribuite dalla legge 2 agosto, perchè, ripeto, queste facoltà non hanno altro limite che quello della durata della guerra, e la guerra dura tuttora. Noi siamo sotto il peso, o dirò meglio sotto l'oppressione di un armistizio di cui affrettiamo coi voti il termine; dunque io opino che molto opportunamente abbia operato la Camera dei deputati dichiarando che questa legge doveva cessare. In ordine poi alla redazione, io mi rimetto alle osservazioni fatte dal signor relatore, le quali sono opportunissime. Non divido però l'opinione del signor relatore, il quale vorrebbe che vi si passasse sopra per amore di brevità, per risparmio di tempo, e ciò perchè trovo che la legge debbe essere perspicua, debb'essere precisa; e dubito assai che i magistrati e i tribunali, che fossero chiamati a interpretare la legge, si credessero autorizzati di desumere gli elementi del loro criterio dalle discussioni parlamentarie che hanno preceduto la sanzione della legge. Il voto delle Camere non si desume che dal testo della legge: non si guarda alle discussioni che non vestono forma deliberativa, ma al risultato finale delle medesime concretate nelle disposizioni della legge. Io dichiaro pertanto che mi riservo di appoggiare fra i vari emendamenti che sento esser proposti quello che mi parrà più opportuno.
(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Egli è già abbastanza dimostrato che per la convocazione del Parlamento ha cessato di aver vigore la legge del 2 agosto: alcuni però ebbero a dubitarne, e però opportunamente si volle dichiarar la cessazione per legge. Non credo che questo fornisca materia ad ulteriore dimostrazione. Quindi emerge, come ho già detto, che far si doveva una legge dichiarativa e non una legge abrogativa. Per tal guisa è risposto alla difficoltà di dare effetto retroattivo alla legge. Non è che manchino esempi nei quali si è pure derogato giustamente talvolta, ingiustamente tal'altra, alla regola generale che la legge non *habet oculos retro*, ma nella nostra specie, trattandosi di semplice dichiarazione, tutti i giureconsulti sono perfettamente d'accordo che essa ha effetto anche per lo passato quando il fatto non ha ancora ricevuto alcuna decisione, non ha subita l'impressione di alcun vincolo giuridico o convenzionale irrettrattabile. La stessa giurisprudenza interpretativa o dichiarativa della legge ha indubbiamente effetto retroattivo. Or, come non l'avrà una dichiarazione od interpretazione legislativa ed autentica?

Dopo queste brevi parole per far manifesto che non è né illegale né contrario ad alcun principio di ragione, anzi è necessario riportare al giorno 17 ottobre la cessazione del vigore della legge (poichè siamo generalmente d'accordo, ed il Governo stesso ammise che a quel giorno era seguita), mi permetto di sottomettere all'autore dell'altro emendamento alcune osservazioni, cioè che, sebbene egli col togliere l'aggettivo *qualunque* sottragga una parte degli inconvenienti che reca con sé la parola *effetto*, tuttavia questa non è veramente la parola propria, perchè non è nessuno effetto che venga tolto alla legge, né primario né secondario, ma è veramente il vigore; e adoprando la parola *vigore* non vi ha dubbio che si sta nella precisione del termine il più legale che si convenga. Allora non è più mestieri di indicare che il giorno 17 si è quello in cui si è radunato il Parlamento, perchè quando si disse che dalla tale epoca in poi cessò di aver vigore la legge, gli è certo che il Governo del Re non ha potuto da quel momento fare decreti reali ed usare dei poteri legislativi che gli erano conferiti. In conseguenza io persisterei nel mio emendamento.
(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Dopo avere udito le diverse opinioni unirsi nel riconoscere, in un coll'onorevolissimo relatore della Commissione, impropria a più riguardi la redazione e criticabile la sostanza anche del progetto di legge quale ora a noi giunge, io non saprei adattarmi, come essa Commissione, a mantenerlo e sancirlo qual è, e segnalamente e principalmente nella quistione relativa alla *retroattività*; non posso convenire nell'opinione in cui persiste l'onorevole collega senatore Giovanelli e intendo accostarmi a quella da lui in ultimo luogo combattuta, dell'egregio senatore Cibrario, repugnante appunto al retrotrarre l'abrogazione di che trattasi della legge del 2 agosto all'epoca del 17 ottobre quando venne riconvocato il Parlamento; anche senza ricorrere, in questo tema di alta politica, alla teoria del *mandato* in materia privata civile, su di che ragionava più specificamente l'altro onorevolissimo senatore Peyron, io ravviso nei termini stessi di quella legge del 2 agosto, evidente, imprescindibile il non ammettere la retrotrazione di motivo per revoca dei poteri conferiti al Governo del Re; atteso cioè l'essere quei poteri conferiti espressamente come continuativi durante l'attuale guerra dell'indipendenza, guerra disgraziatissimamente non vinta e che dura ancora; laonde non possono ammettersi cessati se non in virtù ed all'atto della pronunciata revoca, ciò che trattasi ora di fare. Nè vale, contro espressa disposizione della detta legge del 2 agosto, voler qualificar come *dichiarativa* la legge odierna che discutiamo, la quale, invece, abbisogna di essere una vera revoca attuale; perciocchè o non sussiste a fronte dei succitati termini della legge del 2 agosto nè altrimenti che dipende l'attuazione di tal revoca ossia la validità o la cessazione de' conferiti poteri dall'essere o non essere in attività il Parlamento, il quale infatti non fu chiuso simultaneamente ed in virtù di quella legge, ma venne prorogato (e riprorogato) per disposizione facoltativa costituzionalmente del Re stesso; e avrebbe potuto del pari, noi lo crediamo, essere mantenuto in azione contemporaneamente; perocchè nulla ostava a che, mentre il Governo del Re aveva facoltà di valersi de' straordinari poteri per la necessità della guerra, e le supreme contingenze pericolose per le nazionali istituzioni, a cui manifestamente, espressamente la legge alludeva, il Parlamento continuasse a maturare le altre leggi ordinarie, il Codice di processura, per esempio, tanto desiderato, i bilanci, i conti arretrati, ecc.

E per vero, signori, non si dimentichi la circostanza che più verisimilmente, anzi evidentemente dovè influire a decidere, e notoriamente anzi decise la prorogazione per a tempo almeno delle Camere legislative, voglio dire la pendenza, la aspettativa ad epoca fissa della convocazione dell'*Assemblea Costituente*, in virtù di espressa clausola pattuita in occasione della operata fusione colle provincie lombardo-venete, e per la ricostituzione del nuovo regno unito costituzionale dell'*Alta Italia*, circostanza che di per sè implicava la sospensione della massima parte dei lavori legislativi; perciocchè era per mezzo appunto della *Costituente* che dovevansi stabilire le nuove legislative competenze, comuni a tutte le parti del nuovo regno unito, per la confezione delle comuni leggi.

Da tutti i quali riflessi emerge che l'ora proposta legge non può già ritenersi come puramente *dichiarativa*, non sussistendo il supposto della incompatibilità della coesistenza e dei poteri straordinari (che non già volevano una dittatura esclusiva) e del Parlamento in azione; e, ciò posto, la retrotrazione dell'abrogazione de' conferiti poteri risulterebbe una vera violazione delle più ovvie e più sane regole della scienza legislativa alla retroattività sempre repugnanti, in materia eccezionale e odiosa comunque. Sarebbe anche ri-

sultata indecorosa alla Corona e compromettente a carico delle responsabilità ministeriali, ove, fidando sopra i termini indicati, si espliciti della legge del 2 agosto, almeno quanto alla necessità per la guerra e pei pericoli d'altra natura ancora, nell'intervallo posteriore ancora alla riconvocazione del Parlamento, il Governo del Re avesse emesso disposizioni o atti eccedenti il potere esecutivo; se non che felicemente lo stato delle cose e la maniera stessa di vedere del Ministero nella lealtà delle sue intenzioni e nella circospezione de' suoi atti tolsero che alcuna circostanza tale siasi intromessa.

In coerenza alla quale, per me inconcussa opinione, mi pongo in dovere di deporre alla Presidenza il seguente emendamento da sostituirsi all'articolo unico di legge proposto, del quale non è se non la riproduzione, meno la clausola retroattiva:

« La legge del 2 agosto ultimo passato, la quale conferiva al Governo del Re straordinari poteri legislativi, ha cessato di essere in vigore. »

(Gazz. Piem.)

REVEL, ministro delle finanze. Il Ministero era così convinto che la legge del 2 di agosto non potesse avere ulteriormente effetto nella parte che si riferiva ad usare della facoltà legislativa colla medesima conceduta al Governo; egli era, dico, così persuaso che questa legge dovesse cessare di avere effetto dal momento in cui si radunava il Parlamento, che non pensò nemmeno in ordine a ciò di fare una proposta specifica; poichè sino dal primo giorno della riunione del Parlamento essendosi in un altro Consesso sollevato il dubbio di sapere se il Governo intendesse ancora di usare di questa legge, rispose che non intendeva di usarne perchè aveva cessato di poter produrre effetto nel senso di poter continuare a far decreti reali, ad usare del potere legislativo che colla medesima era stato conferito al Governo. Non esitò però ad accostarsi al progetto di legge per cui venisse questo più ampiamente dichiarato. Quanto poi al dire che se si ammettessero i termini con cui questa legge fu posta in un altro Consesso e che viene presentata al Senato, e dire eziandio che dichiarando cessati gli effetti della legge ne possa emergere la conseguenza che cessasse pure l'effetto di quelle leggi che in dipendenza della medesima ne sono emanati, io opino con alcuni onorevoli senatori che mi hanno preceduto nella discussione della presente quistione non essere conveniente il ventilare questa quistione sulla base delle massime del diritto relativamente al mandato e de' suoi effetti. Io penso che la quistione è politica e che ognuno può facilmente riconoscere che, col dire cessato l'effetto della legge, s'intende cessata la facoltà di usare di questa legge col fare decreti reali, e che quanto venne fatto in virtù di quella legge debba tuttavia continuare a produrre il suo effetto finchè una nuova legge venga a modificarlo. Quanto poi alla quistione che la legge non debba aver effetto retroattivo, e che facendosi oggi questa legge, per cui verrebbe tolta di mezzo quella del 2 agosto, se ne portano gli effetti sino dal 17 ottobre, io non credo che si possa dire aver questa un effetto retroattivo, poichè, secondo la mia opinione, il diritto aveva cessato di produrre i suoi effetti. Il Ministero, attenendosi a questo principio da lui giudicato inconcusso, si astenne naturalmente di fare verun provvedimento in dipendenza di quella legge, cioè cessò dall'emanare decreti che fossero della competenza del potere legislativo. Per la qual cosa, ancorchè si dichiarasse che questa legge ha cessato di avere effetto sine dal 17 ottobre scorso, non avvorrà che verun decreto reale sia abrogato o tolto di mezzo.

(Gazz. Piem.)

MUSIO. Mi dichiaro altamente obbligato agli illustri preo-

pinanti del loro onorevole e benigno giudizio sull'avviso e rapporto della Commissione; ma tuttavia mi corre un altro debito, ed è quello di meglio giustificare la Commissione medesima.

I cinque uffizi del Senato sono tutti caduti pienamente d'accordo nel ravvisare meno propria la locuzione e meno logico il senso del testo adottato dall'altra Camera; ma siccome, malgrado di ciò, quattro hanno opinato per l'adozione pura e semplice, ed un solo per l'emendamento e rinvio della legge, per ciò la Commissione ha preso a disaminare se colla preponderanza numerica concorresse anche la razionale. In proposito considerava:

1° Che in questo caso non uno, ma tutti concorrevano i modi per cui può e deve cessare un mandato, cioè rinuncia del mandatario, revocazione del mandante, ed incompatibilità dello stesso mandato; quindi non potesse dubitarsi che la legge 2 agosto, di pien diritto ed issofatto, era divenuta inefficace dal 17 ottobre in cui il Parlamento aveva riassunto ed il Governo deposto l'esercizio del potere delegato;

2° Essere inconcussa la giurisprudenza che le leggi dichiarative di principii e regole di diritto e d'altre antecedenti leggi non peccano mai di retroattività; e quindi che la proposta legge meramente dichiarativa dei principii di diritto regolanti la materia del potere delegato non potesse peccare del temuto difetto;

3° L'imperfetta e meno logica locuzione del testo dipendente specialmente dalla discordanza ed invertita successione dei tempi rimanere affatto innocua, anche a fronte del più ampio senso che possibilmente volesse darsi alla parola *qualunque*. Imperocchè questo qualunque effetto della legge non potendosi intendere cessato prima del 17 ottobre, restava chiaro che tutti gli atti di data intermedia, i quali fossero una sua legittima conseguenza, si serbano intatti ed intangibili.

Per questi motivi, che parvero di peso maggiore e definitivo, la Commissione ha stimato di dover secondare l'avviso dei quattro uffizi e ricusare l'emendamento, dal quale personalmente io non sono alieno.

Del resto spiaccemi che non possa convenire con uno degli illustri preopinanti, che distinguendo la materia civile dalla politica, non crede applicabili al nostro caso le regole e teorie del mandato, giacchè parmi che, ove trattisi dei discorsi modi cessativi del potere delegato, non esista differenza fra il mandato politico ed il civile. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Io sostengo il progetto di legge qual è adottato dalla Camera dei deputati e presentato dalla Commissione. La legge del 2 agosto costituisce un mandato politico col quale il Parlamento conferisce al Governo del Re i poteri straordinari legislativi durante la guerra dell'indipendenza. Convocate le Camere il 17 ottobre, il Ministero rinunciava i poteri straordinari. Poteva per avventura bastare che il Parlamento prendesse atto di tale rinuncia, ma poteva forse opporsi che una legge non può cessare che per una legge. Perciò saggiamente fu proposta una legge che dichiarasse cessata col 17 ottobre la legge 2 agosto. Poteva forse essere più preciso il dire *la legge ha cessato di essere in vigore*, come osserva l'egregio senatore Giovanetti; ma se cessa d'aver effetto, la frase non fa altro che sostituire l'effetto alla causa, il che nel caso torna lo stesso.

La legge dice: *cessa di avere effetto anzi di avere qualunque effetto*, e ciò perchè la nuova convocazione delle Camere sospendesse bensì il mandato, ma poteva dubitarsi con ragione, anzi sostenersi, come osservava l'onorevole senatore Peyron, che il mandato era sospeso, ma non cessasse colla nuova riunione delle Camere. La legge dice: *qualunque ef-*

fetto, perchè, essendo molteplice il mandato e relativo ad ogni ramo di amministrazione, ad ogni maniera di provvedimento legislativo, quella parola *qualunque* li abbraccia tutti. Non è inutile la frase *per lo avvenire*, perchè serve a togliere il dubbio che potrebbe farsi, cioè che la legge rimanesse privata d'effetto anche pel tempo trascorso, cioè dal 2 agosto al 17 ottobre, e venissero così infirmate le leggi e gli atti dal Governo del Re emanati in quell'intervallo.

Non mi pare quindi che alcuna grave censura possa farsi al progetto, tanto più perchè trattandosi di una legge transitoria, non richiede tutta quella scrupolosa precisione che per avventura si desidera da alcuno dei preopinanti.

(Gazz. Piem.)

ALFIERI DI SOSTEGNO. Io aveva deposto sul tavolo della Presidenza un emendamento, il quale è unicamente pel caso che la Camera non creda di dover tralasciare di ammettere la legge, la quale nei suoi termini mi pare pressochè da tutti giudicata insufficiente e meno esatta nella sua espressione per fissare in modo più preciso la mira che si ha nel deliberare. Io credo che, ove si venga a modificare la legge, convenga, per quanto è possibile, il richiamare i termini stessi della legge del 2 agosto; ed è questo lo scopo che io ebbi nel proporre l'emendamento. Io cambio alcune parole, le quali saranno rettificcate negli esemplari; mi pare che si eviterebbe una delle difficoltà togliendo assolutamente alcune parole; ed ecco l'emendamento quale io propongo:

« I poteri straordinari attribuiti al Governo del Re dalla legge del 2 agosto 1848 hanno cessato di essere in vigore dal 17 ottobre ultimo scorso. »

Parlando dei poteri straordinari attribuiti al Re si evita di parlare della legge stessa che abbia o non abbia più effetto.

GIOVANETTI. Mi riunisco all'emendamento del senatore Alfieri. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Io mi rimetto a questa redazione, ma insisto sul difetto della retroattività che mi pare essenzialissimo contro tutte le regole legislative. (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. Mais la question de la retroactivité.... (Il tamburo della guardia nazionale impedisce agli stenografi di raccoglierne distintamente le altre poche parole.) (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Siccome mi è sembrato che il signor senatore preopinante abbia inteso che io mi opponessi alla retroattività, cioè presa nel senso in cui egli l'intende, io debbo dichiarare che veramente non intesi che la legge sia retroattiva, ma semplicemente dichiarativa. Il mandatario, cioè il Governo del Re, convocando il Parlamento, ha col fatto proprio sospeso fin d'allora il vigore di quella legge. Ora dichiarando che fino da quel giorno della convocazione del Parlamento l'efficacia di quella legge ha cessato, la legge retroattiva è una semplice dichiarazione di un fatto, e perciò mi unisco all'emendamento proposto dal senatore Alfieri.

(Gazz. Piem.)

PETRON. Io mi unisco pure all'emendamento del senatore Alfieri. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Domando la parola. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Osserverò al signor senatore che ha già parlato due volte su questo argomento, e che non posso perciò concedergli la parola.

La discussione generale è finita; ora dovrebbero proporre gli emendamenti per osservare le regole; parmi però che si riducano tutti nel senso di quello proposto dal senatore Alfieri. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Io non rinuncio al mio emendamento; insisto nell'opinione che vi sia la retroattività. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Chieggo allora se l'emendamento Defornari è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

(Gazz. Piem.)

PALLAVICINO MOSSI. Io domando che l'emendamento Alfieri sia diviso in due.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domando prima se egli è appoggiato. (È appoggiato.)

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. L'emendamento del senatore Alfieri è gradito anche dal senatore Defornari in tutta la sua estensione, meno al punto che farebbe retroagire la dichiarazione sino al 17 ottobre. Questo potrebbe formare oggetto di un sotto-emendamento. Sarebbe dunque da proporsi, secondo la mia maniera di vedere, all'approvazione del Senato la parte dell'emendamento del senatore Alfieri sino al punto dove parla del giorno; e poi quella contenente le parole *dal 17 ottobre ultimo scorso*; di maniera che se le due parti dell'emendamento sono entrambe accettate, allora è quello del senatore Alfieri che viene ad essere approvato; invece, se viene rigettata la seconda parte, allora si verrebbe al sottoemendamento del senatore Defornari.

(Gazz. Piem.)

ALFIERI. Non si tratterebbe più nel caso presente d'emendamento: si tratta solamente della divisione, la quale, quando è chiesta, è di diritto secondo il regolamento. Il mio emendamento è concepito in modo che si può dividere senza cambiare i punti in due parti; eccone i termini: *I poteri straordinari attribuiti al Governo del Re dalla legge del 2 agosto hanno cessato di essere in vigore*; questa è la parte che è accettata dal senatore Defornari.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Mi associo alla redazione dell'emendamento dell'onorevole senatore Alfieri quanto alla prima parte, mantenuta, ben inteso, come emendamento o come subemendamento mio la soppressione d'ogni clausola *retroattiva*.

(Gazz. Piem.)

(Venutosi alla votazione delle due parti dell'emendamento Alfieri, non che sul complesso, la Camera adotta.)

(Verb.)

MAESTRI. Nell'emendamento proposto dall'onorevole marchese vice-presidente Alfieri mi pare che sieno superflue e non del tutto proprie le espressioni di *essere in vigore*. Mi pare che basti il dire *i poteri straordinari cessano*, senza aggiungere di *essere in vigore*. Dissi impropria l'espressione, perchè una legge *cessa* d'aver vigore, secondo il linguaggio legale, non così un *potere*, una *facoltà*. Tuttavia mi riporto al preopinante, giacchè sul suo emendamento è chiusa la discussione.

(Gazz. Piem.)

(Fatto quindi l'appello nominale per l'adozione della legge ad scrutinio segreto, fra 57 votanti ne uscirono 54 affermativi e 3 negativi, per cui la legge è adottata giusta l'emendamento suddetto.)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno sarebbe la relazione e discussione del progetto di legge per la mora accordata ossia nuova proroga pel prestito obbligatorio.

Il signor relatore della Commissione conte Quarelli ha la parola.

(Gazz. Piem.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROROGA DI TERMINI DEL PRESTITO OBBLIGATORIO.

QUARELLI, relatore, ne legge la relazione. (F. Doc., pag. 195.)

(Verb.)

IL PRESIDENTE. Ora la discussione generale è aperta. Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti. l'art. 1

COTTA. La questione pregiudiziale che la Commissione ha fatto sulla convenienza di introdurre in una legge di semplice proroga del tempo utile per le dichiarazioni e versamenti, una disposizione che graverebbe l'erario dell'aumento del quarto sull'ammontare del primo prestito 25 marzo e 1° agosto, della quale spetterebbe l'iniziativa all'altra Camera, mi ha solo trattenuto dal presentare, per apposito ammendamento, la dimanda che gli oblatori di que'primi prestiti venissero ammessi a godere del beneficio accordato a quelli del prestito obbligatorio 7 settembre, come ogni ragion vuole di equità e giustizia che i più diligenti non siano meno favoriti di quelli che risposero più tardi all'invito del Governo, tanto più che quelli non erano atteltati da veruna considerazione di proprio interesse. Ma dietro alla dichiarazione già fatta dal ministro delle finanze, che le dichiarazioni del prestito obbligatorio abbiano sorpassato di già quanto se ne aspettava, trovandosi questo in dovere di presto proporre una nuova legge perchè venga estesa a maggior somma la versazione di 2 milioni e mezzo di rendita per supplire a tutti gli oggetti contemplati nel reale decreto 7 settembre, prego il medesimo di avere, in tale circostanza, riguardo alla condizione dei suddetti oblatori dei primi prestiti aperti col regio editto 25 marzo e real decreto 1° agosto ultimo, onde sostenere il loro zelo ed animarli a mostrare per l'avvenire la stessa premura in sovvenire ai bisogni del paese, con ammettere quelli che faranno la dimanda di conversione in rendita al beneficio dell'aumento del quarto sulle somme realmente versate, stato accordato agli oblatori del prestito obbligatorio 7 settembre.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Tutti i principii di giustizia ed equità sono per favorire i diligenti. Nella legge che si è fatta invece trovo che quegli i quali non furono solleciti di accorrere a sostenere i bisogni dell'erario furono molto più favoriti. Io do sicuramente qualche peso al motivo che ha dovuto determinare il Ministero, che è di non aggravare l'erario; ma mi pare che tutte le ragioni consiglino di dar maggior peso ai principii generali che richiedono che, trattandosi di dispensar favori, non siano preferiti i meno diligenti ai più diligenti. Io mi permetto pertanto di raccomandare la cosa al Ministero e di pregarlo istantemente acciocchè si voglia occupare di quest'atto di giustizia mercè la proposizione di una legge. Se fossero stati meglio trattati i primi sovventori che gli ultimi, sicuramente non vi si sarebbe trovato a ridire; era naturale e conforme ai principii: non si sarebbe neanche forse trovato a ridire se fossero stati trattati egualmente i primi e gli ultimi sovventori, perchè abbiamo l'esempio del Vangelo, là dove il padrone della mistica vigna ha accordato la stessa mercede a quelli che si son presentati alle prime ed alle ultime ore. Ma non trovo in nessun luogo che quelli che sono accorsi più tardi alla chiamata debbano essere meglio trattati dei primi. Mi pare che questa cosa non regga, ed io confido troppo nell'equità e nella prudenza del Ministero per non essere persuaso che profitterà della prima occasione per riparare a questo inconveniente.

(Gazz. Piem.)

REVEL, ministro delle finanze. Io prendo la parola non per oppormi in massima alla giusta proposta d'invito stata fatta dall'onorevole preopinante il senatore Cibrario, ma solamente per difendere alquanto l'amministrazione del Governo dalla taccia che le verrebbe di aver trattato più largamente i nuovi portatori che non i primi. Osservo che vi ha una grandissima differenza tra il prestito che fu aperto col l'editto 25 marzo, da quello che fu aperto con decreto del 1° agosto e reso obbligatorio col decreto del 7 settembre; osservo che i primi due prestiti non erano inscrivibili in ren-

difa del debito pubblico. Questi due prestiti erano restituibili, quanto al primo, in capo all'anno coi suoi interessi al 5 p. 0/0; quanto al secondo, che era adesso al 90 p. 0/0, restituibile in capo all'anno al 100 per 90, coll'interesse al 5, ma colla condizione però e colla facoltà al Governo, in capo dell'anno, di determinare una restrizione da ridursi pel rimborso. Dunque nei primi prestiti era da restituire il capitale in capo dell'anno; l'ultimo prestito obbligatorio non è responsabile della restituzione, essendo costituito di una rendita. Ora, domando io, a questo punto il Governo in che cosa è impegnato relativamente ai portatori delle quitanze? Nel primo prestito è impegnato a restituire loro il capitale in capo dell'anno cogli interessi al 5. Che cosa è impegnato relativamente ai creditori dell'attuale prestito? A dar loro una rendita di lire 5 per ogni 80 lire che hanno versato. Che poi con questa rendita essi possano rientrare nel capitale effettivamente versato; se poi per chi ha versato questo capitale di lire 80, a cui si diano 5 lire di rendita, possa venir fatto di realizzare questo capitale stesso in lire 80, ciò dipende dal credito che avranno, dalla tranquillità, dalla fiducia che ne seguirà, e per la quale potrà forse profittare sul capitale versato. Ma potrà anche succedere che questi non profittino sul capitale, e che invece, se la rendita si abbasserà oltre lire 80, la rendita non dia più che in ragione di 75 invece di 80 che furono pagate. Per lo contrario, se prendono favore nei tempi tranquilli che corrono, potranno avere 100 per 80 che hanno pagato. Dunque osservo che la differenza è grave, e non si può dire che i portatori del primo prestito siano stati meno favorevolmente trattati che i secondi. Osservo che la quistione è piuttosto a lutto del Governo; il Governo vede in questo momento di essere in situazione di poter rimborsare per intero i portatori dei vaglia dei due primi prestiti.

Dipende da lui il vedere se esso crede di avere questa facoltà; allora egli va avanti, e il creditore non può dir nulla, giacchè a capo dell'anno sarà rimborsato. Ma se il Governo prevedesse che all'uscita dell'anno venisse ad essere involto nelle difficoltà per avere tante somme quante son necessarie per rimborsare i capitali, allora sta in lui di domandare ai portatori di questi vaglia: invece di avere un titolo di debito flottante o non costituito volete consolidare il vostro credito? allora il Governo vi offre condizioni vantaggiose, vi toglie dall'imbarazzo e resterà vi il capitale. Una tale quistione è stata agitata negli uffizi del Senato e nel Consiglio del Re; anzi trattasi ora di proporre una legge, colla quale sia reso facoltativo ai portatori delle quitanze dei primi prestiti di convertirli in rendita di debito pubblico, con favore almeno uguale a quello dei primi concorrenti al prestito. Osserverò che anche i portatori dei vaglia dei primi prestiti ebbero già un qualche favore, perchè quelli di 90 ebbero la facoltà di convertirli in rendita per 90, e quelli che avevano versato 100, di avere una rendita aumentando il loro capitale di 5, e ciò era piccola cosa, ma in sostanza era già qualcosa. Quando venga il caso di rimborsare i capitali, il Governo avviserà ai mezzi onde provvedere secondo le circostanze. Ma osserverò ancora su quanto ha già fatto presente il preopinante che, per convertire in rendite i due primi prestiti, fa d'uopo di aumentare le rendite certe di 2,500,000 lire.

Il beneficio che si accorda ai concorrenti a tale prestito resterà assorbito, perchè è molto probabile, sebbene non sia ancor inserito compiutamente, che il prestito oltrepasserà i 40 milioni. Dalle dichiarazioni fatte, la somma di coloro che hanno la facoltà di godere dello sconto, contribuendo già nei primi prestiti, ammonta già a 55,609,000. Ma osservo che vi sono ancora molte quote da esigere, e segnatamente dal com-

mercio, il quale naturalmente aspetta agli ultimi tempi; perchè nelle mani dei negozianti il danaro frutta, ed invece il proprietario, quando ne ha, cerca di collocarlo. In sostanza io credo che questo prestito assorbirà la totalità delle rendite create, per cui se si devono convertire in rendite i vaglia e le quitanze dei primi prestiti, farà d'uopo d'accrescere queste rendite in proporzione. E in vero pare che dalle dichiarazioni se ne hanno finora per circa un milione e mezzo, per cagione dei portatori delle quitanze dei primi prestiti che dichiararono di volerle convertire in rendite. Colui che era portatore di una rendita di lire cento prendeva una rendita di lire cinque. Ma sicuramente che facendo ad essi portatori il favore di aumentare anche il capitale, accorreranno probabilmente tutti, perchè è sempre miglior possesso un titolo, un credito di un debito consolidato, che un titolo di un debito costituito. Su siffatta quistione il Governo si riserva di proporre un'apposita legge. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Io ammetto che esiste gran differenza tra l'indole dei due primi prestiti, e l'indole del prestito obbligatorio; ma ho l'onore di assicurare il Senato ed il Ministero che precisamente ho udito farsi molti richiami, molte querele dai sovventori del primo prestito, perchè non si fosse esteso a loro il beneficio accordato a quelli che erano chiamati al prestito obbligatorio. Forse questi richiami nascono da ciò che pochi sono persuasi che il Ministero, nel mare crescente delle spese, abbia a tempo debito i mezzi necessari per rimborsarlo.

Del rimanente io non ho fatto che esprimere un invito, un desiderio al Ministero; non ho avuto neppur intenzione di imputargli la menoma taccia.

So benissimo che il Senato non è autorizzato a prendere l'iniziativa con una proposizione di legge, ed è perciò che io desiderava avesse quest'iniziativa il Ministero. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Siccome nessuno domanda la parola, verrò agli articoli.

(Posti ai voti i cinque articoli della legge, sono adottati. Procedutosi quindi allo scrutinio segreto, la legge è adottata all'unanimità.)

Proporrèi alla Camera se intenda continuare la seduta di quest'oggi. (Gazz. Piem.)

PALLAVICINI. Pare ci sia ancora tempo. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiamerebbe la discussione del progetto di legge relativo al soprassoldo della medaglia al valor militare; non essendovi opposizione, si continuerà la seduta; perciò il signor cavaliere di Collegno, relatore, ha la parola. (Gazz. Piem.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADDIZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE IL SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAGLIA AL VALOR MILITARE.

COLLEGNO GIACINTO, relatore, ne legge la relazione della Commissione. (V. Doc., pag. 196.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. Per la discussione generale della legge leggerò il progetto come venne presentato dal Ministero.

Art. 1. Il soprassoldo assegnato dall'art. 12 del regio viglietto del 26 marzo 1853 ai militari fregiati della medaglia al valore militare è recato ad annue lire 200 per la medaglia d'oro e ad annue lire 100 per quella d'argento.

Art. 2. Di tale soprassoldo però non godranno gli ufficiali, eccettuati quelli che siano stati fregiati della medaglia mentre erano tuttavia bass'ufficiali o soldati.

« Art. 5. L'anzidetta disposizione non è applicabile ai militari stati fregiati della medaglia prima della promulgazione della presente legge. »

La Commissione propose di sopprimere l'art. 2.

(Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Io trovo giustissima l'osservazione della Commissione che non vuole differenza tra ufficiali ed uffiziali; ma adottandosi la presente legge noi andiamo a fare differenza fra prode e prode; questi non avrebbe nel 1848 lo stesso premio che avrebbe se fosse nel 1849, 50 o 60.

Questa medaglia avendo servito in questa campagna come premio a quelli che si distinsero, invece della croce di Savoia che era altre volte in uso, non so capire perchè il militare che ha fatto un'azione valorosa nel 1848 debba essere meno premiato del militare che la farà nel 1849. Mi si dirà che la legge non era ancora fatta, ma che già esisteva una legge che fissava la retribuzione pecuniaria delle medaglie d'oro o d'argento. I gloriosi fatti personali della campagna del 1848 hanno fatto giudicare conveniente di accrescere questa retribuzione; mi sembra adunque di una evidente giustizia il fare godere di questo vantaggio a quei militari di cui il valore fu la vera causa della nuova legge che ci viene proposta. Osserverò d'altronde che non si tratta di una gran somma, poichè finora non credo che vi saranno più di 100 medaglie concesse in questa campagna.

Il ministro della guerra nè saprà il numero preciso.

(Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non ne saprei ora dire il numero esatto, ma credo che quelle d'oro siano in numero di 400. In complesso fra quelle d'oro e quelle d'argento le medaglie date durante la campagna sommeranno ad 800 circa.

(Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. La medaglia d'oro so di averla veduta rare volte concessa; se si farà un'altra campagna questa primavera, quegli che si è distinto nel 1848 sarebbe meno premiato di quello che si distinguerà nel 1849. Si sa che la campagna del 1848 è stata faticosissima; vi sono stati moltissimi bei fatti d'armi, e sebbene da principio i nostri giovani soldati non fossero ancora avvezzi ai combattimenti, ciò non di meno si sono molto distinti; perciò io avrei veduto con piacere che il premio avesse cominciato da loro; perchè quelli che verranno dopo hanno un po' meno di merito. Chi ha fatto già una campagna, ed è già stato al fuoco, ha meno merito alla seconda campagna, e ne avrà ancora meno alla terza; è per questo che i vecchi soldati son così stimati, perchè l'uso li porta a fare il loro dovere, essendo in generale il loro valore non già un atto spontaneo, ma piuttosto il frutto della disciplina. Avrei dunque desiderato che si fosse combinato in modo che la legge considerasse almeno tutte le medaglie date in questa prima campagna.

(Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che la spesa non sarebbe molto vistosa. La Commissione è stata molto generosa in quanto che volle che gli uffiziali avessero lo stesso soprassoldo raddoppiato che si è proposto per i soldati. Anche a questo si è fatta l'osservazione che, oltre alla differenza che ne verrebbe, la spesa presa in massa sarebbe doppia, il che non accadrebbe se si desse soltanto il soprassoldo ai sottuffiziali come era il nostro progetto.

Io osserverò che vi sono ancora due altri inconvenienti: il primo è quello che ci è una ripugnanza nel domandare la medaglia (poichè è stabilito fino adesso che essa si debba domandare), la qual ripugnanza è naturale alle persone di merito le quali, come sanno i signori senatori, in generale sono molto modeste, di modo che la domanda della medaglia sarebbe

loro cosa assai penosa, la qual pena più si aggraverebbe se avessero poi ancora a domandare il sussidio. Il secondo si è che si tratta di un fatto meritevole di premio; difficilmente la medaglia sarà conferita al più meritevole, ma invece essa andrebbe di preferenza al più bisognoso, ed anche in concorrenza un uffiziale più facoltoso la cederebbe volentieri ad uno meno facoltoso, e così verrebbe la medaglia per gli uffiziali a perdere il vero suo pregio, che è l'onore.

Per questo non posso approvare l'emendamento che ha proposto la Commissione; anzi nel progetto di legge presentato alla Camera dei deputati la linea tra uffiziali e soldati era più marcata, ma parve alla Camera che convenisse lasciare il soprassoldo anche agli uffiziali che questa medaglia prima si avevano guadagnata.

Il Senato ora intende di estendere maggiormente il beneficio del soprassoldo ai premiati durante la campagna; io lodo la sua generosità, ma credo che sarebbe un precedente per altre leggi; imperciocchè, se per la presente è insignificante, in altri casi potrebbe essere grave, conciossiachè si stabilirebbe l'effetto retroattivo d'un'altra legge; e sebbene gran fatto di leggi io non me ne intenda, pure mi sembra che sia conveniente che le cose già fatte si lascino come sono.

(Gazz. Piem.)

COLLEGGNO GIACINTO, relatore. Un aumento di soldo agli uffiziali per esempio non avrebbe effetto retroattivo. La Commissione però non fece la proposta in discussione per timore di aggravare l'erario.

(Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non avrei osato altresì presentare la legge se avessi temuto di aggravare l'erario, perchè, quantunque l'aumento ripartitamente sia tenue, so però che con centesimi si fanno delle somme di considerazione; d'altronde poi credeva che la mia proposizione combinasse perfettamente coll'onore cui s'attiene l'ufficialità.

(Gazz. Piem.)

DE SONNAZ. Je ne vois pas d'inconvénient grave au grand nombre de médailles que l'on a accordées pendant la dernière campagne. J'ai vu de bons effets de l'émulation que cette distribution réveillait. Tel qui peut-être l'avait eue légèrement, prouvait plus tard qu'il en était digne.

Je le répète; la médaille sur le pied actuel était préférée à l'avancement. Je persiste, afin que la médaille accordée aux officiers en récompense de la valeur ne soit pas accompagnée de pension pour lui laisser entièrement le prestige de l'honneur.

(Gazz. Piem.)

LA MARMORA ALBERTO. Non sarei del parere della Commissione di estendere il soprassoldo agli uffiziali, anzi osserverei che per la medaglia venga tolto, se vi esiste, l'obbligo di sollecitarla, perchè, trattandosi di una distinzione d'onore, è quasi un disonore il domandarla, e direi a questo proposito: *se la domanda, non la merita.*

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Sono varie le difficoltà che si fanno a togliere quell'ingiusta inuguaglianza tra gli uffiziali che la proposta legge lascierebbe sussistere. Il principale motivo per cui si vorrebbe mantenere l'ideata differenza sta nella economia; io non credo che tutti i risparmi siano una vera economia. Quando si tratta di un paese come il nostro, il quale ha nell'ordinamento suo militare le basi della ricostruzione della nazionalità italiana ed un elemento prezioso di sicurezza pubblica, quando si riconosce il bisogno di raddoppiare l'energia dei nostri soldati per aggiunger la potenza necessaria di vincere un fortissimo nemico, risparmiare gettamente i mezzi d'incoraggiamento al valore sarebbe la pessima delle economie, la pessima delle speculazioni. Riflettasi altronde che questo punto economico non è poi di quell'importanza che

si crede; se bene ho raccolto dalle dichiarazioni del ministro della guerra, e da ciò che disse lo stesso relatore, sembrami che il soprassoldo aggiunto alle medaglie in forza della legge che è in discussione, e che si vorrebbe estendere secondo la proposta della Commissione a tutti gli ufficiali, non potrebbe importare più di 100 mila lire. Ebbene 100 mila lire annue corrisponderanno a poco più di un millesimo d'imposta prediale; perciocchè se i 12 centesimi danno circa 12 milioni, è certo che 100 mila lire non saranno che un millesimo all'incirca d'imposta. E quale è quel proprietario che ricuserebbe di pagare un millesimo o due di più per un fine così utile e così santo? Se mai vi fosse sotto questo azzurro cielo un simile individuo non meriterebbe di essere associato alla gloriosa missione providenziale della Casa di Savoia.

Dopo di avere parlato dell'economia io mi occuperò brevemente delle due quistioni che si desumono dall'obbligo imposto per la domanda della medaglia, e del pericolo che nella concorrenza tra due prodi mentre un solo abbiassi a premiare si preferisca quello che ha maggior bisogno a questo riguardo. Il primo di questi inconvenienti è grave, e conseguentemente, come osservava il senatore La Marmora, bisognerebbe far in modo che non più sopra domanda, locchè indica più audacia che merito, si abbia a concedere la decorazione della medaglia. Vi si provvede facilmente correggendo il regolamento.

Lo stesso rimedio al secondo inconveniente. Il Consiglio cui spetta decretarla non abbia riguardo che a quello che viene riconosciuto il più degno. Parità assoluta non si presenta mai. Se si presenta, siano altrimenti i più lunghi servizi che diano il tratto alla bilancia; ma non avvenga mai che il bisogno influisca sulla destinazione della medaglia. Il bisogno è un accidente, non un merito; desta il sentimento della carità, non quello dell'ammirazione; è un peso, non un servizio alla patria. Dopo di questo ho ancora da far presente che si versa in errore credendo che la retribuzione annessa alla medaglia si possa dal soldato riguardare semplicemente come un mezzo di godimento materiale, un mezzo di soddisfare dei bisogni; se quest'idea meschina esistesse, sarebbe necessario di sradicarla, di purgarne il nobile sentimento del valore come si purga il campo da funeste gramigne che pericolerebbe di soffocare nell'animo de' guerrieri quell'impeto lodevole, quello slancio sublime, che li trasmuta in eroi. La retribuzione annessa alla medaglia del valore militare ha e deve avere una significazione più elevata, più dicevole allo scopo pel quale è creata.

Non è e non ha da essere che un ricordo continuo, replicato della gratitudine della patria, il quale addoppia in chi lo riceve il desiderio di distinguersi, e presta modo di diffondere questo stesso nobilissimo sentimento. Quando l'uffiziale, qualunque adorno della medaglia, ogni trimestre può mostrare al figlio, al padre, alla sposa, al fratello quella retribuzione, non è danaro come danaro che loro presenta. Non lo potrebbe fare colla nobile compiacenza che sente in quell'istante. È il premio del sangue valorosamente sparso per la patria; e sifatto danaro splende di luce sì cara e sì inebbricante che non può confondersi nè pur nell'arca la meglio fornita coll'oro comune; conseguentemente io penso che sarà ottimamente fatto di mantenere questa retribuzione tanto per l'uffiziale che acquistò il diritto, essendo bass'uffiziale o soldato, quanto per qualunque ufficiale, che per istudi durati nell'accademia od in casa sua, e per aver acquistato l'abito della disciplina, prima di porsi al seguito della bandiera nazionale, sia pervenuto immediatamente al suo grado. Si respinga ogni distinzione, che sarebbe odiosa e quindi nociva, e si tenga per fermo che un generale od un maresciallo avrà molto da più quella

tenue retribuzione di qualunque pingue stipendio, perchè questo è appendice d'una carica, quello è testimonio della propria virtù e della gratitudine nazionale. Notava infatti un prode generale (Sonnaz) che il soldato piemontese preferisce il premio della medaglia a quello della promozione. Io non ne dubito, ed è appunto la contezza de' nobili sentimenti che germogliano in cuore ai nostri che mi dettò le parole con cui mi permisi d'intrattenere la Camera. (Gazz. Piem.)

REVEL, ministro delle finanze. Io non tratterò la quistione sotto il punto di vista finanziaria. Quando si tratta di premiar i prodi nostri soldati, o di premiare quelli che hanno versato il loro sangue, o messa a pericolo la vita per la gloria della patria, nessuno crede che si debba economizzare. Osserverò soltanto che bisogna aver considerazione al fine cui miriamo; il quale è appunto quello d'incoraggiare. Bisogna dunque vedere che cosa è quello che incoraggia maggiormente.

Ora dalle considerazioni fatte qui avanti il Senato stesso da quel prode generale, che ha vedute e riconosciute le cose coi suoi occhi stessi, sappiamo che un ufficiale ha in maggior stima la medaglia che non il grado militare, quantunque questo grado militare lo avvantaggi nelle conseguenze finanziarie, e lo avvantaggi nel procedimento della sua carriera.

Trattandosi adunque non di togliere l'effetto di una remunerazione e potendosi nello stesso tempo fare risparmio, io proporrei che senza scrupolo si togliesse la pensione annessa alla medaglia agli ufficiali, cui questa pensione non sarebbe che una tenuissima risorsa, ma che invece la si aumentasse a' bass'uffiziali, i quali non meno che gli altri sentono l'onore, ma sentono anche il bisogno, perchè i loro assegnamenti non danno loro il mezzo di vivere con molta agiatezza.

Come dissi, non tratto la quistione sotto aspetto finanziario, poichè sotto questo punto di vista i sacrifici non debbono pesare. Io dico che, se abbiamo avute medaglie state concesse in quest'ultima campagna, dobbiamo credere che le circostanze ci condurranno, e forse non tanto remotamente, a doverne dare delle altre.

In simili circostanze l'esperienza del passato ci deve indicare quello che si ha da fare nell'avvenire. Noi vediamo che il coraggio dei nostri soldati si è spiegato egualmente, sia nei gradi subalterni, sia nei gradi superiori. Abbiamo veduto che gli ufficiali pregiavano assai più la medaglia, che non i denari, le ricompense od i gradi che loro si accordavano; ed abbiamo parimente veduto che il basso ufficiale non la pregiava meno.

Quindi sembrami che il conservar la pensione annessa alla medaglia agli ufficiali è bensì un'idea generosa, ma che accrescerebbe una somma di qualche riguardo alle spese dello Stato, che già si fanno gravi e maggiori di giorno in giorno, e molto più si aumenteranno, se, come pur troppo lo indicano le apparenze, noi di nuovo dovremo scendere in guerra.

Quanto poi alla quistione del domandare le medaglie risponderà il ministro della guerra: credo io però che quelle che sono date sul campo immediatamente, non sieno state domandate. Bensì dimandansi quelle che si danno in premio di un'azione valorosa che prima non era conosciuta, e perciò è necessario che prima di concedere la medaglia a quest'azione, quest'azione stessa sia giustificata.

GIOVANETTE. Mi rallegro cordialmente col ministro di finanze che non abbia voluto fare una quistione finanziaria delle ricompense al valor militare, quantunque a dir vero mi pare che nella sua perorazione non abbia lasciato d'insinuare che il suo sistema tornerebbe utile alle finanze, massime in queste gravi circostanze, in cui ogni economia non è mai abbastanza rigorosa.

Ma quando si entrasse nel pensiero, a mio avviso fallace e poco utile, di dare un significato meno nobile di quello che dovrebbero avere alle retribuzioni pecuniarie, e farle discendere a quello di una soddisfazione materiale dei bisogni, allora mi permetterei di osservare che il bisogno non è esclusivamente proprio del soldato e del bass'uffiziale, nè si prosegue sempre nel corso intero della vita.

V'hanno da un canto soldati e bass'uffiziali, che, chiamati dal proprio genio, da istinto generoso assai comune fra noi, escono da famiglie agiate, o sorgono ad agiatezza per successioni aperte in loro favore, dopochè vestirono la nobile assisa militare. Dall'altro canto v'hanno uffiziali che ottennero il grado per isforzi delle loro famiglie, altronde ristrette, o che per qualunque accidente cadono in bisogno.

Quest'osservazione, la cui verità non è contestabile, dimostra essere un errore il desumere dalla qualità di soldato o basso ufficiale che esiste il bisogno, e da quella di uffiziale che questo bisogno non esiste.

Egli è introdurre una presunzione che non ha verun fondamento. Può darsi che un semplice soldato sia agiato non solo, ma ricco: e si aggiunga che la sua condizione e l'austerità delle sue abitudini lo rendono meno dispendioso, invece l'uffiziale può essere ristretto, e sarà messo in bisogno da quella stessa posizione che gli fa il suo avanzamento di grado.

Sarebbe dunque un errore quello di prendere la qualità di ufficiale o di soldato per presumere che esiste o non esiste il bisogno. A che cosa ci ridurremmo noi in questo caso? Che cosa far dovremmo per prender per guida una presunzione insussistente? Ci ridurremmo a dover chiedere una fede di povertà a chi vuole la retribuzione.

A questo modo si finirebbe per favorire unicamente il tesoro, perchè nessun prode si ridurrebbe a presentare questa fede. Ho per certo che anche il tamburino, il quale collo star al suo posto e raccogliere, battendo la sua cassa, la compagnia, che per avventura si fosse smarrita, contribuì ad una vittoria, rifiuterebbe di subire quest'umiliazione.

Lasciate, o signori, che le retribuzioni accrescano l'onore, abbiano un significato nobile, e allora voi vedrete venire dai vostri campi e dai vostri colli, e gli Sforza ed i Carmagnola, i Vauban, i Soult; allora vedrete operarsi prodigi da quelle mani stesse che poco stante maneggiavano rusticali instrumenti.

(Gazz. Piem.)
LA MARMORA ALBERTO. Io faccio osservare che per la Croce di Savoia ci è una differenza: coloro che l'hanno come soldati, godono di una qualche retribuzione, la quale gli uffiziali non hanno.

(Gazz. Piem.)
LA MARMORA, ministro della guerra. Stabilito quello che assevera il signor senatore, cioè che il bisogno non è solo ai soldati, ma anche agli uffiziali, in proporzione naturalmente dei loro impegni, bisognerebbe, per essere conseguenti, che la medaglia avesse un caposoldo proporzionato tra gli uffiziali ed i soldati, imperocchè per un soldato cento franchi sono una cosa di qualche momento, laddove per un uffiziale è una cosa da nulla.

(Gazz. Piem.)
GIOVANETTI. L'errore sta sempre nel voler considerare la ricompensa come soddisfazione dei materiali bisogni. Allora si viene a provare la verità, che io indicava, che i bisogni, invece di diminuire negli uffiziali, crescono in ragione dei maggiori impegni sociali. È una ragione di più perchè non si debba ammettere alcuna attinenza fra la retribuzione del valore militare ed i bisogni del prode che la meritò, per non falsarne il carattere, per non guastare la sola impronta che recar deve. Quindi il mio intento è quello di persuadere che la ricompensa debbe avere un significato elevato, no-

bile, deve essere un ricordo come quello che si porta, alla sposa, al fratello, all'amico ritornando da un viaggio. Non è l'amore del lucro che si legge sul volto di chi riceve questo dono, ma un sentimento di tenerezza che ricambia la buona memoria che si ebbe anche lontani, anche dis-tratti da gravi cure dalla persona amata.

Sul volto del soldato o dell'uffiziale, che riceve la retribuzione assegnata al valor suo dalla patria, non crederei giammai di scorgere l'idea di conseguire un mezzo di materiali soddisfazioni. Mi terrei indegno di guardare il volto abbronzito di un prode guerriero se giudicassi di rinvenirvi espresso sì basso sentimento. Ma io giudico invece che sulla fronte dei nobili nostri soldati non lo vedremo giammai offuscare la purezza di quel nobile orgoglio che li distingue, che li muove ad abbandonare alacramente le domestiche mura, ove pur sono sempre meglio che nel quartiere e nel campo per amor della gloria. Non sono da meno i nostri dei Francesi, presso cui la retribuzione annessa alla Legion d'onore non la rende meno preziosa e meno feconda di prodigi per quella gratitudine che loro ha la patria pel valore che hanno dimostrato.

(Gazz. Piem.)
LA MARMORA, ministro della guerra. Ed appunto per questa soddisfazione c'è il segno esteriore.

(Gazz. Piem.)
DE SONNAZ. Que la médaille soit accordée avec ou sans pension elle sera toujours dans notre armée l'objet d'une louable émulation. J'ai vu toujours que nos soldats attachaient un grand prix à l'obtenir. J'opine pour qu'elle soit accordée aux officiers sans pension. Pour les soldats et les sous-officiers c'est différent; et voici mes motifs:

Quant aux officiers une pension de 100 ou 200 fr. ne change pas leur sort. Par conséquent la loi qui exclurait la pension aux officiers, aurait non assentement et me parait juste.

L'ordre de Savoie établit aussi cette règle dans ses statuts.

L'officier doit estimer la gloire plus que l'argent. Il parviendra aux grades les plus élevés, et sa position sera de jour en jour meilleure. Je tiens comme officier que la médaille soit accordée aux officiers comme un simple signe d'honneur. Nos officiers d'ailleurs y attachent un tel prix que plusieurs pendant la campagne m'ont communiqué leur chagrin d'avoir en récompense été promu au grade supérieur au lieu d'avoir reçu la médaille.

Quant aux sous-officiers et aux soldats ils ont une carrière généralement bornée, ils n'ont pas souvent les moyens pour parvenir aux grades supérieurs, et la pension les mettra plus à l'aise pendant leur pénible carrière, et les aidera devenus invalides: donc la patrie leur doit cette juste compensation à ce qu'on parle pour eux de pension.

(Gazz. Piem.)
DELLA TORRE. Pourquoi celui qui a mérité ne devra pas être récompensé?

(Gazz. Piem.)
SAULI. Io appoggerei volentieri la proposta fatta dal preopinante, il barone Della Torre, stimando opportuno che la legge in discussione consacrì un'epoca memorabile e sommanente gloriosa, in cui per nobile impulso il Piemonte si mosse con ogni maniera di sacrifici a gettare le prime pietre sulle quali si fonderà l'edifizio dell'indipendenza italiana. Per conseguenza appoggio la proposta fatta dal senatore Della Torre, mercè della quale la pensione debb'essere concessuta ai militari che vennero insigniti della medaglia per le prove d'incrito valore da essi date durante la guerra dell'anno corrente 1848.

Propongo inoltre che si conservi tanto pei bass'uffiziali, quanto per gli uffiziali stessi quel soprassoldo che fu proposto dal Ministero, perchè io so esservi molti che servono nella milizia, i quali, giunti al grado di sergente, preferi-

scono di rimanervi anzichè di passare al grado di ufficiale, pel motivo che loro mancano i mezzi onde sostenere il maggior decoro che si richiede in tal grado.

Pertanto, siccome non abbondano molto gl'individui atti al posto di ufficiale, ne conseguità che, rifiutandosi loro la continuazione della pensione, e quindi i mezzi di sopportare incremento di spesa, verremo a soffrire maggiore scarsità di buoni uffiziali nei reggimenti. Per la qual cosa io sarei d'avviso che si mantenesse perenne la pensione quale è proposta dal Ministero della guerra, cioè di duecento lire per la medaglia d'oro e di cento per quella d'argento.

A coloro che mi obbietano non esservi nella milizia uomini che ricusino l'avanzamento da sotto uffiziali ad uffiziali rispondo che tali esempi non di rado s'incontrano nella provincia alla quale appartengo, provincia bellicosissima sì, ma nel tempo stesso una tra le più povere dello Stato.

(Gazz. Piem.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Osserverei una cosa. Io credo che sia rarissimo il caso in cui alcuno si rifiuti di passare uffiziale: per verità io non ne conosco.

(Gazz. Piem.)

SAULI. Ebbene io l'ho sentito da molti de' miei concittadini, i quali dicono così: noi preferiamo di restar bass'uffiziali, perchè se diventiamo sottotenenti ci riesce impossibile di poter sopperire alle spese.

(Gazz. Piem.)

COLLEGGNO GIACINTO, relatore. La Commissione era stata nel limite presentato dal Ministero all'idea di non ammettere in nessun caso veruna ineguaglianza tra gli uffiziali nominati tra gli usciti dall'accademia e gli uffiziali promossi, e per non insidiare al sentimento d'onore, che mai sempre si preferirà da un uffiziale la medaglia pura e semplice senza soldo, perchè questo sentimento di certo è generale negli uffiziali, ma nella campagna attuale, principalmente in quanto ai giovani che si sono arruolati nelle truppe che hanno fatto la campagna come soldati e che sono guidati dallo stesso sentimento di onore che guida gli uffiziali, bisogna cercare ogni modo per ovviare all'ineguaglianza che ne verrebbe. Quando questi giovani sono divenuti uffiziali, se per avventura avessero avuto la medaglia, loro rincrescerebbe di perdere il soldo. Per ovviare adunque a questa disuguaglianza, dico esser necessario che gli uffiziali, ove venissero promossi dai ranghi minori, non avessero a dolersi di questa mancanza, desiderando la Commissione che le medaglie avessero anche a godere del soprassoldo. Io non come relatore, ma come senatore semplicemente, sarei d'avviso che il sott'uffiziale promosso non dovesse perdere il soprassoldo per essere interamente uguale nonostante il grado.

(Gazz. Piem.)

DE SONNAZ. La différence que l'on suppose ne peut être prise en considération, ne peut établir de catégories; ce n'est pas une pension de 100, de 200 fr. qui changera la position d'un officier. Sous le régime actuel nous sommes tous égaux devant la loi. Parmi les officiers, il ne saurait y avoir de catégories par motif de fortune ou de traitement. Les officiers de même grade ne peuvent avoir, ne doivent avoir de distinction que le mérite.

Puisque j'en ai l'occasion, je dirai encore à l'appui de mon opinion, que ce n'étaient pas seulement nos soldats qui ambitionnaient l'honneur d'obtenir la médaille; tous les autres Italiens que j'ai eu l'honneur de commander attachaient un grand prix à l'obtenir, et certes ce n'était pas pour l'argent.

(Gazz. Piem.)

(Posto ai voti dal presidente l'articolo primo, è adottato.)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Sull'articolo secondo è proposta la re-

iezione: chi vota per la reiezione, si alzi; chi intende approvare, resti seduto.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Domando la parola sulla posizione della questione. Il Ministero propone l'articolo secondo adottato dalla Camera; la Commissione propone che quest'articolo sia soppresso. Ora mi pare naturale che si debba porre ai voti l'articolo secondo, e che quelli i quali sono di parere contrario, non si leveranno ad appoggiarlo; quelli che sono d'avviso doversi quest'articolo ammettere, si leveranno; se mai la maggioranza non l'approva, resterà necessariamente reietto, e così un'operazione sola basterà.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Quelli che sono per l'adozione, sono pregati di levarsi.

(Gazz. Piem.)

COLLI. Io fo osservare che non siamo in numero, perchè alcuni senatori sono usciti.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. I segretari riconobbero che siamo nel numero voluto.

(Posto ai voti l'articolo 2, è reietto.)

(Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Io ho domandato che gli uffiziali e sotto uffiziali che hanno fatta la campagna attuale sieno trattati come lo saranno tutti gli altri.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Se noi adottiamo puramente e semplicemente la proposta del signor barone Della Torre, mediante la soppressione dell'articolo 5 io credo che non si otterrà l'effetto che si vorrebbe ottenere, perchè non si direbbe nulla relativamente al tempo trascorso, e non dicendosi nulla si misura l'effetto della legge dalla promulgazione della legge; dunque ne sarebbero egualmente privi i prodi che hanno generosamente versato il sangue per la causa italiana nella scorsa campagna. Se il signor senatore Della Torre desidera veramente, come pare a me e come desidero anch'io, che si estenda questo beneficio a quelli che sono stati decorati per prezzo del loro valore della medaglia d'oro o d'argento nella campagna del 1848, bisogna che si dica espressamente.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Il barone Della Torre propone che semplicemente si ometta il non all'articolo 3.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Mantengo le osservazioni che ho fatte per due ragioni: in prima perchè l'onorevole senatore Della Torre aveva veramente proposta la soppressione dell'articolo 5, e allora nasceva la difficoltà che ho avuto l'onore di far osservare, che la legge non avendo vigore fuorchè dal giorno della promulgazione, rimanevano di fatto esclusi gli uffiziali e soldati decorati nella campagna del 1848; in secondo luogo perchè il mezzo termine proposto dal mio onorevole amico il signor senatore Giovanetti di sopprimere il non, avrebbe poi un effetto molto più esteso che quello proposto dal signor maresciallo, perchè siccome questa medaglia non è di recente creazione, ma è stata creata nel 1833, ed è stata data anche fuori di occasione di guerra ai carabinieri e ad altri soldati che si sono distinti per qualche opera di utilità pubblica, che hanno salvato qualcheduno in occasione d'incendi o d'inondazioni, allora tutti questi vi parteciperebbero: quindi importa che S. E. formoli bene la sua proposta, perchè il Senato possa votare con piena cognizione di causa.

(Gazz. Piem.)

COLLI. Faccio osservare che il numero dei militari fregiati della medaglia prima dell'ultima campagna è piccolo; che d'altra parte essi hanno anche resi dei servizi importanti, e per conseguenza non sia il caso di escluderli. Io appoggio l'emendamento; e il sopprimere la parola non nell'art. 3, il quale diverrebbe l'art. 2, è il vero scopo che si è proposto il maresciallo, e nel quale io concorro.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Faccio osservare che le mie parole non tendevano ad escludere quelli che hanno ottenuta la medaglia d'oro o d'argento prima della campagna del 1848, ma tende-

vano solamente a che si formolasse precisamente la quistione come deve essere affinché il Senato sappia su che cosa ha da votare. (Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Se si vuole estendere agli altri, non mi oppongo, ma sarebbe per i soldati premiati nell'ora scorsa campagna, che è troppo ben memorabile per il valore dimostrato dai nostri soldati per non trattarli al pari di quelli che si distingueranno in appresso. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Vuolsi quindi limitare l'estensione a quelli che ottennero la medaglia nella campagna del 1848. Altrimenti, confondendosi con altri meno patriottici servigi, il premio non avrebbe nè il carattere particolare che gli vorremmo imprimere, nè l'effetto che ci proponiamo. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. L'emendamento Della Torre è concepito in questi termini:

« L'anzidetta disposizione è applicabile ai militari stati fregiati della medaglia nella campagna di quest'anno. »

(Gazz. Piem.)

(Messo ai voti l'articolo 2 così emendato, la Camera lo approva. Letta poscia ed adottata la legge modificata colla soppressione dell'articolo 2, e coll'emendamento all'articolo 3, formante perciò il 2, si passa alla votazione sul complesso della stessa per isquittinio segreto, e risulta la Camera adottare con 52 voti favorevoli contro 4 contrari.) (Verb.)

(La seduta è sciolta alle ore 5 1/2.)

TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1848

39

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Motivi dell'assenza del senatore De Mougny — Presentazione dei progetti di legge: 1° per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati; 2° per provvedimenti d'igiene pubblica contro la sifilide e la prostituzione — Interpellanze del senatore Plezza sull'armamento della Guardia Nazionale e sulla compra di fucili.*

La seduta è aperta alle ore 1/4 pomeridiane. (Gazz. Piem.)
Il processo verbale è letto ed approvato. (Gazz. Piem.)

MOTIVI DELL'ASSENZA DEL SENATORE DE MOUGNY.

GIOVANETTI, segretario, dà lettura di una lettera del senatore generale De Mougny scritta da Ciambri, colla quale si scusa di non poter intervenire alle sedute della Camera per motivi di salute, come anche perchè nutre fiducia che la sua presenza in Savoia possa tornare di qualche vantaggio alla cosa pubblica. (Verb. e Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La parola è ora al ministro degli'interni per la presentazione di un progetto di legge. (Gazz. Piem.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI DI BENEFICENZA VERSO GLI EMIGRATI.

PINELLI, ministro dell'interno, presenta il progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati il 27 novembre, e portante disposizioni di beneficenza verso gli emigrati. (V. Documenti, pag. 184.) (Gazz. Piem.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI D'IGIENE PUBBLICA CONTRO LA SIFILIDE E LA PROSTITUZIONE.

PINELLI, ministro dell'interno, presenta quindi altro progetto di legge per provvedimenti d'igiene pubblica contro la sifilide e la prostituzione. (V. Doc., pag. 221.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. Il Senato dà atto della presentazione dei due progetti di legge testè letti, che saranno stampati e distribuiti. (I ministri accennano di andarsene.)

Prego i signori ministri di volersi trattenerne, perchè il signor senatore Plezza desidera far loro alcune interpellanze. (I ministri tornano a sedere.) (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Domando la parola, perchè la discussione di queste due leggi sia dichiarata d'urgenza, a meno che il senatore Plezza intenda parlare sul medesimo oggetto. (Il senatore Plezza fa segno di accordarla.)

Non avendo inteso che l'urgenza sia stata indicata, io penso pure andare incontro al pensiero, al desiderio, e del Ministero, e della Camera, nel farne parola, nel domandare che sia espressamente dichiarata e, se credasi anche, ove ne resti il tempo e nulla osti, riunendoci fin d'oggi per tal uopo negli uffici. L'urgenza, sia dell'uno sia dell'altro oggetto, per le diverse rispettive ragioni io penso non esser bisogno di dimostrarla: tutto ciò che ne ha detto il ministro la pone in chiara luce, e già si manifestava di per sè alla mente, al cuore di ognuno. La concorrenza di altre discussioni non oppone alcuna ragione di differire: o le proposte di legge ci risulteranno senza difficoltà ed esenti da modificazioni, e sarà gran bene lo averle messe in pronto corso; o ci troveremo nel caso di modificarle, e tanto più dovremo felicitarci di essercene occupati prontamente, poichè nuova discussione avrebbero a subire, e forse lunghi, necessari e deplorabili ritardi. Domando adunque che sia riconosciuta la urgenza. (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. Monsieur le président vient d'ordonner que les deux projets de loi soient imprimés et distribués: cette marche doit répondre au vœu que vient d'expri-

vano solamente a che si formulasse precisamente la questione come deve essere affinché il Senato sappia su che cosa ha da votare. (Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Se si vuole estendere agli altri, non mi oppongo, ma sarebbe per i soldati premiati nell'ora scorsa campagna, che è troppo ben memorabile per il valore dimostrato dai nostri soldati per non trattarli al pari di quelli che si distingueranno in appresso. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Vuolsti quindi limitare l'estensione a quelli che ottennero la medaglia nella campagna del 1848. Altrimenti, confondendosi con altri meno patriottici servigi, il premio non avrebbe nè il carattere particolare che gli vorremmo imprimere, nè l'effetto che ci proponiamo. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. L'emendamento Della Torre è concepito in questi termini :

« L'anzidetta disposizione è applicabile ai militari stati fregiati della medaglia nella campagna di quest'anno. »

(Gazz. Piem.)

(Messo ai voti l'articolo 2 così emendato, la Camera lo approva. Letta poscia ed adottata la legge modificata colla soppressione dell'articolo 2, e coll'emendamento all'articolo 3, formante perciò il 2, si passa alla votazione sul complesso della stessa per isquitinio segreto, e risulta la Camera adottare con 32 voti favorevoli contro 4 contrari.) (Verb.)

(La seduta è sciolta alle ore 3 1/2.)

TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1848

- 39 -

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Motivi dell'assenza del senatore De Mougny — Presentazione dei progetti di legge: 1° per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati; 2° per provvedimenti d'igiene pubblica contro la sifilide e la prostituzione — Interpellanze del senatore Plezza sull'armamento della Guardia Nazionale e sulla compra di fucili.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane. (Gazz. Piem.)
Il processo verbale è letto ed approvato. (Gazz. Piem.)

MOTIVI DELL'ASSENZA DEL SENATORE DE MOUGNY.

GIOVANETTI, segretario, dà lettura di una lettera del senatore generale De Mougny scritta da Ciamberi, colla quale si scusa di non poter intervenire alle sedute della Camera per motivi di salute, come anche perchè nutre fiducia che la sua presenza in Savoia possa tornare di qualche vantaggio alla cosa pubblica. (Verb. e Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La parola è ora al ministro degl'interni per la presentazione di un progetto di legge. (Gazz. Piem.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI DI BENEFICENZA VERSO GLI EMIGRATI.

PINELLI, ministro dell'interno, presenta il progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati il 27 novembre, e portante disposizioni di beneficenza verso gli emigrati. (V. Documenti, pag. 184.) (Gazz. Piem.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI D'IGIENE PUBBLICA CONTRO LA SIFILIDE E LA PROSTITUZIONE.

PINELLI, ministro dell'interno, presenta quindi altro progetto di legge per provvedimenti d'igiene pubblica contro la sifilide e la prostituzione. (V. Doc., pag. 221.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. Il Senato dà atto della presentazione dei due progetti di legge testè letti, che saranno stampati e distribuiti. (I ministri accennano di andarsene.)

Prego i signori ministri di volersi trattenerne, perchè il signor senatore Plezza desidera far loro alcune interpellanze. (I ministri tornano a sedere.) (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Domando la parola, perchè la discussione di queste due leggi sia dichiarata d'urgenza, a meno che il senatore Plezza intenda parlare sul medesimo oggetto. (Il senatore Plezza fa segno di accordarla.)

Non avendo inteso che l'urgenza sia stata indicata, io penso pure andare incontro al pensiero, al desiderio, e del Ministero, e della Camera, nel farne parola, nel domandare che sia espressamente dichiarata e, se credasi anche, ove ne resti il tempo e nulla osti, riunendoci fin d'oggi per tal uopo negli uffizi. L'urgenza, sia dell'uno sia dell'altro oggetto, per le diverse rispettive ragioni io penso non esser bisogno di dimostrarla: tutto ciò che ne ha detto il ministro la pone in chiara luce, e già si manifestava di per sé alla mente, al cuore di ognuno. La concorrenza di altre discussioni non oppone alcuna ragione di differire: o le proposte di legge ci risulteranno senza difficoltà ed esenti da modificazioni, e sarà gran bene lo averle messe in pronto corso; o ci troveremo nel caso di modificarle, e tanto più dovremo felicitarci di essercene occupati prontamente, poichè nuova discussione avrebbero a subire, e forse lunghi, necessari e deplorabili ritardi. Domando adunque che sia riconosciuta la urgenza. (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. Monsieur le président vient d'ordonner que les deux projets de loi soient imprimés et distribués: cette marche doit répondre au vœu que vient d'expri-

mer l'onorevole M. Defornari. La loi dont il s'agit sera assez importante d'ailleurs pour qu'il soit nécessaire de la méditer avant les séances dans les bureaux. Je m'oppose formellement à toute déclaration d'urgence.

(Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Io non penso di dovere costringere la Camera ad occuparsi di presente di questi due progetti di legge; essi sono per certo della massima urgenza, perocchè l'uno riguardando l'emigrazione richiede che venga data una norma a quei sussidi che si vogliono distribuire, tanto più che agli studenti i quali hanno aperto il loro corso potrebbe venirne grave danno dal ritardo; l'altro perchè tocca la prostituzione e i funesti mali che derivano da essa, ed anche perchè giunsero varii richiami al Ministero. Ma il Senato nella sua saviezza saprà cogliere quel momento che crederà più opportuno a ventilare discussioni che richiedono certamente molta maturità di consiglio.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Cibrario ha la parola.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Io cedo la parola al senatore Giovanetti.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Certo le leggi che ci sono state presentate meritano tutta la sollecitudine del Senato. Vogliansi le medesime coordinare con quella maturità di consiglio che si richiede all'uopo. La legge sui sussidi ai rifugiati italiani è di somma rilevanza, perchè comprende varie misure, le quali tendono a ben ordinarne la distribuzione. Gli Italiani ricoveratisi tra noi, i quali si sottrassero colla fuga alle indegne e barbariche persecuzioni del nostro comune nemico, che rinnova gli orrori delle nordiche invasioni dei bassi tempi, hanno il titolo più grande, quello della sventura, alle dimostrazioni di quell'affetto che ci reca a fraternamente soccorrerli, ma vi ha considerazioni sul modo di distribuire i sussidi, sulla loro quantità, sulle persone che debbono assegnarli, sulla dimora dei rifugiati, e sovr'altre circostanze che meritano la maggiore attenzione, lo studio il più serio; l'altra legge è di non minore importanza. È certamente desiderabile che il Senato possa mettervi tutta la riflessione che si esige a formare un giudizio degno del suo senno. Imperocchè si tratta di frenare, di estirpare, se si può, quell'orrida e funesta malattia, a cui Fracastoro diede il nome di *sifilide*, che deturpa e rovina l'umana specie, corrompe ed avvelena le fonti della vita, e tramanda alle più remote generazioni una misera e morbosa esistenza.

Entrambe dunque sono di suprema urgenza. Le questioni d'urgenza sono in sostanza questioni di preferenza, e non essendovi altre leggi in discussione avanti questa Camera, proporrei al Senato che si avviasse innanzi tratto la discussione della legge dei sussidi, perchè è ufficio di umanità il porgere pronti soccorsi a quei nostri fratelli che pugnarono con noi pel risorgimento della causa italiana, e che ora, oltre all'essere bersagliati dai pungentissimi strali dell'esilio, soffrono penuria di ogni mezzo d'esistenza, nè ritrarne possono alcuno dalle pingui loro terre, che occupa un erudo nemico. Potendo esser per domani stampate ambe le leggi, il Senato può raccogliersi tosto negli uffici, e stabilire e provvedere che per la prima si discuta la legge che riguarda i sussidi. Così le premure del cuore saranno conciliate coll'appagamento dell'intelletto. Allora il contento di aver compiuto un atto di amore fraterno, non andrà disgiunto dalla persuasione di aver operato nel modo il più saggio, il più conveniente, il più efficace.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Domando nuovamente la parola. Io non altramente propongo la dichiarazione di urgenza, se non nel senso che è stata notata ed assentita dai proopinanti stessi. L'urgenza

non esclude la maturità di consiglio, e neppure la desiderata e regolare stampa e distribuzione. La maturità si richiede ora, e sempre, somma, segnatamente poi per queste due importantissime proposizioni. In tal senso io insisto perchè senza interruzione alcuna vi si proceda.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Il Senato fa plauso sinceramente al generoso concetto che ha dettato il progetto di legge sull'emigrazione. Io appoggerei l'urgenza, sebbene nella condizione attuale non significhi altro che l'anticipazione di un giorno, ma l'appoggerei, dico, e vorrei abbreviare anche di un sol giorno la discussione se non fossi persuaso che questo breve ritardo, mentre sarà utile alla maturità della discussione, non pregiudica punto i sacri interessi della emigrazione delle provincie unite. Io so che il Ministero non ha mai lasciato indietro opera veruna per sopperire ai bisogni degli emigrati e disacerbare le piaghe del loro cuore, e so che continua a farlo. Nella mia qualità poi di membro del Consiglio universitario debbo, per quanto riguarda gli studenti, assicurare il Senato che quelli i quali vennero a noi dalle altre provincie sono ammessi senza difficoltà ai corsi universitari con quelle dispense e quei favori che comanda la loro infelice posizione e il nostro affetto. Propongo quindi che la legge sia stampata e distribuita agli uffici per essere poi subito esaminata e discussa, nel che non vi può esser ritardo, non essendovi altra legge all'ordine del giorno.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Defornari persiste egli nell'urgenza?

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Nulla impedisce che il progetto venga stampato; ma io insisto nel dire che esso è della più alta urgenza, e richiede che vi si proceda immantinente.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Secondo il regolamento interrogherò il Senato se la proposizione di urgenza è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Non è appoggiata!!!

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Plezza ha la parola.

(Gazz. Piem.)

INTERPELLANZE DEL SENATORE PLEZZA SULL'ARMAMENTO DELLA GUARDIA NAZIONALE E SULLA COMPRA DI FUCILI.

PLEZZA. Desidererei fare alcune interpellanze sull'armamento della guardia nazionale; ma siccome in esse si tratterà di fatti particolari, i quali potrebbero non essere presenti alla memoria del signor ministro degli interni, perciò, quando lo creda, io lo pregherei di fissare un giorno a quest'uopo.

(Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Desidererei conoscere di cosa si tratti precisamente.

(Gazz. Piem.)

PLEZZA. Si tratterebbe della distribuzione dei fucili e di alcune inesattezze di fatto che mi pare aver rilevato nel rendiconto. Se crede di sentire dette interpellanze attualmente...

(Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Non ho alcuna difficoltà, e mi riserverei di rispondere, perchè, essendo questione di cifre, io non le avrei facilmente a memoria.

(Gazz. Piem.)

PLEZZA. Nel rendiconto del Ministero, stampato e distribuito alla Camera dei deputati, si è detto che il Ministero precedente era rimasto troppo poco tempo al potere per occuparsi dei contratti di fucili. Io non avrei più parlato, giacchè ho risposto, quando si è letto il rendiconto, che aveva lasciato

uno stato di acquisti di fucili per più di quattro milioni e mezzo, oltre l'acquisto di seimila fucili dai signori Costa e Scaravaglio. Io dico, non avrei più parlato di questo argomento, tanto più che, per quanto può riguardare me, io era giustificato; ma siccome trovo nel rendiconto alcune inesattezze, l'averne spiegazioni sulle quali mi pare interessi anche il pubblico, perciò farò un'analisi di questi contratti, e dimostrerò le inesattezze che, a mio parere, vi sono. Il primo contratto, cui si accenna nel rendiconto, è il contratto del signor Semenza, contratto di 20000 fucili, 10000 dei quali a L. 50, e 50 cent. caduno; altri 10000 a L. 58, fucili di Saint-Etienne, e contratto che si dice stipulato il 14 ottobre 1848.

Quanto alla stipulazione del contratto, osserverò che questo era già stato inteso sotto il Ministero Ricci, ed è stato stipulato, credo, nei primi giorni del mio Ministero, dall'Azienda dell'artiglieria, di commissione precisa del Ministero dell'interno.

Per la qual cosa non so capire come nel rendiconto si dica che questo contratto mancava delle forme obbligatorie, perchè mi pare impossibile che l'azienda dell'artiglieria, incaricata di stipulare questo contratto, lo abbia fatto in forma non valevole. Di questo contratto, quanto alla forma, non avrei parlato, se non vedessi che ciò produce una differenza grave nella sostanza.

Il signor Semenza aveva offerto 60000 fucili: non ne furono accettati che 20000, perchè avendo noi bisogno di fucili presenti od a piccole more, perchè avevamo l'armistizio di 45 giorni, non si credette conveniente acquistarne una quantità grandissima da una sola fabbrica, perchè si sa che le fabbriche, da cui il signor Semenza li traeva, non potevano provvedere che quella quantità di fucili che le loro macchine ed operai possono in un dato tempo produrre, e che perciò chi vuole avere presto non deve commissionarne troppi agli stessi operai e stesse macchine. Allora si è fatta intelligenza, se ben mi ricordo, che si accettavano 20000 fucili a L. 50 cent. 50 caduno, e che il Ministero si riservava un mese per accettare gli altri 40000 allo stesso prezzo. Ora vedo che il contratto col signor Semenza è accennato per 20000; dei 40000 non se ne parla. Per i 20000 il contratto è diviso in due parti: 10000 a L. 50 e 50, come era stato stabilito allora, gli altri 10000 a L. 58, ciò che importa la somma di più di quello che era già stabilito, a L. 45,000, la quale somma assai considerevole non capisco come possa essere aumentata in un contratto che era già fatto, e non so capacitarci che non fosse stato fatto in regola all'azienda a ciò specialmente deputata.

Segue il contratto di Costa e Scaravaglio di 44000 fucili a L. 58, e di 6680 a L. 57 e 92 cent.

I 6680 fucili, credo, saranno quelli stati da me comprati l'ultimo giorno che io fui al Ministero. Anche di questo nel rendiconto stampato si dice che non era fatto in forma legale. A dire la verità io non so capire che cosa s'intenda per forma legale, quando si tratta di fucili che erano in nostra mano; imperocchè questi fucili sono stati comprati dal Governo in quei giorni di crisi terribile, quando il Re e l'esercito erano assediati in Milano; il Governo allora ha creduto di dovere, fra le altre misure, far sequestrare tutte le armi da guerra appartenenti ai privati che esistevano nel porto di Genova, a chiunque fossero dirette, salva indennizzazione a chi di ragione, perchè in un momento così terribile noi avevamo somma necessità di tutte le armi che si potevano trovare, giacchè da un momento all'altro potevamo avere il nemico nel paese, e si è creduto di ricorrere anche a quest'estremo partito. Allora furono sequestrati i 6680 fucili dei signori Costa e Scaravaglio, i quali venuti a Torino per concertarne il prezzo, non

si poté stabilirlo perchè i fucili erano a Genova, e noi non potevamo sapere di quale qualità fossero. Allora il contratto fu stabilito in questi termini; anzi ho rilasciata una lettera, credo due o tre ore prima di sortire dal Ministero, al signor Costa che me l'aveva richiesta per avere qualche cosa da mostrare al Ministero che mi succedeva, ed in essa mi espressi in questi termini: che accettava i suoi fucili a quel prezzo che sarebbe stato stimato dalla Commissione dell'azienda d'artiglieria di Genova, e quando al venditore non accomodasse questo prezzo, li accettava a quello che sarebbe stato fissato da due periti, uno da nominarsi dalla Commissione, l'altro dal venditore. Ora il loro prezzo bisogna (il che io ignoro) sia di lire 57 e 92, poichè questo è quello che sortì dalla cifra totale che esiste nel rendiconto. I signori Costa e Scaravaglio avevano in quell'occasione anche offerto un'altra grande quantità di fucili, probabilmente di 44000. Io non ho creduto di doverli accettare, perchè il Ministero aveva mandato nel Belgio ed in Inghilterra il signor capitano Solari a fare incetta di fucili, ed il medesimo aveva scritto che ci guardassimo bene di non fidarci troppo dei fucili di fabbriche inglesi che erano attualmente in commercio, perchè ve ne esisteva una grande quantità che era fabbricata in modo affatto inservibile, e destinati per essere venduti agli Indiani ed Africani, dove si cerca forse più il miglior prezzo di quello che si conosca la qualità; e sono tanto inservibili che la guardia nazionale del Belgio essendo stata armata con questi fucili, quando lo fu la prima volta dovette dismetterli subito, e quel Governo ha ancora quei fucili in vendita. Per questo motivo io non credetti di accettare i fucili che i signori Costa e Scaravaglio offrivano, perchè erano appunto di fabbrica inglese, e perchè io temeva di cadere in uno di quegli acquisti da cui eravamo avvisati di guardarci. Perciò dissi allora al signor Costa che quando avesse fatto venire in paese i fucili, e fossero stati visitati dalla nostra Commissione, allora, avendoli sott'occhio, io ne avrei comprata tutta quella maggiore quantità che avesse potuto condurre, ma che aveva bisogno di fucili presenti, e non poteva dargli commissioni di fucili lontani. Segue il contratto coi signori Tachis e Levi di 6000 fucili a L. 55 caduno. A questo riguardo debbo osservare che quei fucili sono delle stesse fabbriche di Saint-Etienne, come quelli, se ben ricordo, che erano stati offerti dal signor Semenza. Il signor Levi è venuto fino nei primi giorni del mio Ministero ad offrirmi questi fucili al prezzo di L. 55 e 50. Io gli ho fatto fare l'offerta in iscritto, e dopo alcune trattative ne ridusse il prezzo a L. 52; ma io non gli ho fatto risposta formale, ma ho trattenuto il campione e l'offerta al Ministero, riservandomi di rispondere, e ciò perchè credeva di convenienza nostra d'acquistar tempo, perchè avevamo bisogno di fucili presenti e non di fucili a lunghe more, perchè coll'armistizio di 45 giorni i fucili presenti erano preziosi, impagabili, ma per i fucili a lunghe more era tempo a ridurne il prezzo, o per lo meno a impiegare in essi il capitale dopo che avessimo perduta ogni speranza di trovare fucili che si rimettessero subito; perciò ho tenuto in sospeso i signori Tachis e Levi, e non ho loro dato definitiva risposta. Ma quando sono uscito dal Ministero eravamo ancora in tempo di accettare l'offerta formale per iscritto, e siccome in quell'offerta domandava 52 lire, non capisco perchè questi fucili figurino oggi nel rendiconto comprati a L. 55, ciò che per 16 mila fucili darebbe la somma di oltre 48,000 lire.

Dopo viene la cessione ottenuta in via diplomatica dal Governo francese di 30000 fucili a L. 45 60; a questa cessione io debbo osservare che fin dal tempo del ministro Ricci il Governo francese aveva ceduto 18000 fucili, e dietro a nuove istanze del nostro Governo, il Governo francese acconsentì a

rimettercene 35000, ed a questo riguardo non posso errare, perchè mi ricordo che il dispaccio del marchese Brignole che scriveva di questi 35000 fucili non spiegava se nei 35000 erano compresi i primi 15000, oppure se ne erano esclusi. Visto che il dispaccio non lo spiegava chiaro, ho creduto bene di rispondere che si ringraziava il Governo francese per i 80 mila fucili, cioè che noi gli accettavamo come se i 35000 fossero oltre i 15000: e siccome questa cosa non era chiara, io ho provveduto per mandare a pagarne 30000 subito, scrivendo che avrei poi mandato a prendere gli altri 20000, ed ho lasciato apposta i 5000 oltre i 30000 da comprendersi nella spedizione futura: imperciocchè se la intenzione del Governo francese non fosse stata di darcene in principio che 35000 in totale, io sperava che, per non lasciarne poi fare la spedizione di soli 5000, fosse indotto più facilmente ad aumentarne il numero. Che questo acquisto sia stato fatto durante il mio Ministero è chiaro, giacchè ho mandato io per pagarsi tutte le cambiali, ho mandato il cavaliere Verani, che credo sia qui di Torino, a prenderli: anzi ci è stato un momento in cui non si trovavano cambiali per tutta la somma, e si era già offerto il signor Peretti, capitano della guardia nazionale, di partire esso colla somma che non si era trovata in cambiali per Parigi.

Da tutto questo appare che non è vero che il Ministero antecedente all'attuale non siasi occupato di questi acquisti, perchè tutti questi contratti sono stati fatti da lui o trattati con riserva di un tempo per accettarli: per quello Tachis e Levi stava a noi il rispondere sì o no: per quello di Semenza ci era un mese per rispondere dei 40000, i 20000 erano accettati.

Il solo che è stato fatto dal Ministero attuale è quello di Costa e Scaravaglio per 44000, i quali però allora noi avevamo motivo di non accettarli. Ma io precisamente vorrei interpellare il Ministero per sapere:

1° Ai termini del rendiconto devono essere giunti e consegnati al Ministero, oltre i 40000 circa distribuiti dal Ministero Ricci e i 10000 circa distribuiti da me, altri fucili 83220. Si domanda quanti e come distribuiti;

2° Per qual motivo i fucili ceduti dal Governo francese risultano dal rendiconto 30000, mentre n'aveva ceduti 50000, o almeno certo 35000. E così 5000 oltre i 30000;

3° Si domanda perchè sia aumentato di L. 45,000 il prezzo dei 20000 fucili Semenza, già stipulato dall'azienda d'artiglieria specialmente a ciò deputata dal Ministero interni, prima che l'attuale Ministero assumesse il potere;

4° Si domanda per qual motivo sia aumentato il prezzo dei fucili Tachis e Levi di L. 48,000, oltre il prezzo a cui Tachis e Levi li avevano formalmente offerti al Ministero antecedente;

5° Per qual motivo si sono comperati i 44000 fucili Costa e Scaravaglio a L. 38, e così più caro dei 6680 da me acquistati, mentre i 6000, essendo stati sequestrati per forza dal Governo, v'era un certo motivo per abbondare nel prezzo, e i 44000, essendo a lunghe more dovevano valer di meno;

6° Si domanda perchè si sono acquistati i fucili di Costa e Scaravaglio a L. 38 di fabbriche, delle quali si era avvertiti di non fidarsi, piuttosto di quelli di Saint-Etienne di Tachis e Levi a L. 32, mentre il Ministero aveva un mese di termine per accettare altri 40000 fucili pure di Saint-Etienne del signor Semenza a L. 30 e 30 centesimi; epperò faccio istanza:

1° Che il signor ministro deponga sul tavolo della Presidenza tutte le carte e documenti relativi al contratto Semenza;

2° Siccome mi risulta che la guardia nazionale di Genova ha rifiutato, perchè inservibili, in ciò d'accordo coll'avvertimento del capitano Solari, i fucili di fabbrica inglese ch'erano

in commercio come sono quelli Costa e Scaravaglio, faccio istanza che il signor ministro deponga sul tavolo della Presidenza tutte le carte e documenti relativi a questo contratto, non esclusi gli esami di detti fucili fatti all'atto della consegna.

Oltre ai contratti più grandi, dei quali ho parlato, ve ne erano anche alcuni altri, che dubito sieno stati fatti durante il mio Ministero. Io non posso ricordarmene precisamente: quello però di cui mi ricordo è che il signor conte di S. Martino, che era allora capo di divisione nel mio Ministero ed era specialmente incaricato di questi acquisti, mi parlò più volte di alcune piccole offerte di fucili, ed io l'ho incombenzato di comprarli anche senza venire a dipendere da me; in quei giorni non aveva tempo di occuparmi in queste piccole cose; ma se ben mi ricordo, mi pare che alcuni piccoli contratti li deve aver fatti, e perciò, non vedendone altri nel rendiconto, possono essere probabilmente alcuni di questi di poca entità; di modo che risulterebbe che la gran maggioranza dei fucili comprati era già stata acquistata quando il Ministero attuale entrò al potere. Risulterebbe anche, ove si voglia proseguire l'esame, che parte di essi sono fucili del Vales che sono stati fermati dalla popolazione perchè nostri e erediti di quelli che il nostro Governo aveva mandato al Sonderbund; è fatto che molti di questi fucili hanno il bollo regio sulla canna, e sull'acciarino sono scolpite le parole *Regia fabbrica di Torino*. Quanto ai fucili Zino e Compagni di Modena, comprati a L. 42 e 20, questi, se non erro, sono fucili che furono comprati pel Governo di Modena, e, quella città essendo stata occupata dai Tedeschi, il negoziante non poteva più là mandarli, e il Governo del Re li acquistò essendo successo al Governo provvisorio di quel ducato. Quelli di Triulzi di Milano erano probabilmente comprati dal Governo provvisorio lombardo, di modo che la somma dei fucili veramente comprata dal Ministero attuale ascenderebbe a 260 da Paradis e Bonisson a L. 53; a 180 a L. 42, da Dinegro e Fedriani; 90 a lire 40 da Dinegro e Gandella, e 1190 da Curti, quando questi non siano stati comperati dal conte di S. Martino, come l'essere già distribuiti pare che indichi. In totale dunque i fucili comperati dal Ministero attuale, compresi quelli Curti, sono 1845, e i 44000 di Costa e Scaravaglio, sulla di cui bontà è lecito di dubitare. Quindi io domando se meritava il Ministero precedente che si dicesse di lui che ha fatto pochissimo, o almeno si dicesse che non se ne era occupato, e che il Ministero presente ha provveduto al bisogno coi contratti di cui ha presentato l'elenco. Io prego pertanto il signor ministro di voler rispondere a queste interpellanze o adesso o nella seduta a concertarsi. (Gazz. Piem.)

FINELLI, ministro dell'interno. Io non posso rispondere adesso alle istanze fatte, perchè in alcune di esse si tratta di cifre, e bisogna che io consulti le carte, relative ai contratti. Perciò siccome vedo che il signor senatore si tien molto punto da alcune parole contenute nel rendiconto, cioè che quel Ministero il quale ci ha preceduti non si fosse occupato di varii contratti, perchè poco tempo rimase al potere, io risponderò di nuovo per mantenere quanto da me si disse allora. Dalle cose che il signor senatore ha esposte, mi pare che risulti bastantemente che di veri contratti formali, secondo lui, non vi sarebbe altro che quello stretto col Semenza, del quale asseriva che esisteva già un contratto vero e in buonissima forma prima del 14 ottobre 1848. È un fatto che un contratto stipulato colle forme che si usano nei contratti, rispetto al signor Semenza, fu approvato dall'azienda degli interni, ma siccome non poteasi forzarlo, perchè non eravi alcuna cauzione (non presentando questo signor Semenza alcuna certa responsabilità), così non si poté ottenere l'adempimento del contratto,

perchè quando venne il caso di dovere somministrare i fucili, egli venne meno, e nessuna quantità di fucili si poté ritirare prima che scorso fosse tutto il tempo fissato, e ciò venne a portare la conclusione del contratto al 14 ottobre 1848 ed anche dopo. Allora il contratto del signor Semenza si ridusse a miglior forma, perchè gli si fece depositare la somma di lire 10,000, le quali si disse che sarebbero state rimborsate alla prima spedizione.

Posso rispondere pure sulle ragioni della diversità del prezzo tra i primi ed i secondi 10000 fucili. I primi 10000 eransi ottenuti realmente al prezzo che erasi convenuto prima con Semenza, cioè L. 50 e 50 centesimi; gli altri vennero portati a 55 franchi, per la ragione che, secondo il primo contratto, i primi 10000 sono fucili raffazzonati, ed invece i secondi sono fucili nuovi; e perciò la differenza del prezzo sta in proporzione alla differenza della qualità della merce di cui si fece acquisto. Quanto al contratto Costa e Scaravaglio, saprà il signor senatore che una parte di questi fucili già esisteva nel porto di Genova, e che perciò non era necessario neppure di avere un contratto in buonissima forma per poter dire che quel contratto fosse concluso, benchè egli avesse fatto una lettera colla quale tiene come convenuto questo contratto coi signori Costa e Scaravaglio. Mi permetterò di osservare al signor senatore che la quantità commissionata dal Ministero non esisteva per intero, ma solo in buona parte, e tuttavia ne dovevano ancor giungere. Imperocchè di questi fucili 4800 erano arrivati e 2000 dovevano arrivare ancora, ed erasi stabilito allora; e perciò secondo quel fatto che osservò il signor senatore (cioè che fosse mestieri di attenersi ad un prezzo che si doveva fare dall'arsenale di Genova), si conchiude che quando non si volesse convenire in quel prezzo, allora fosse lasciata al signor Costa e Scaravaglio la facoltà di far procedere alla stima dei medesimi. Come vedesi dunque, il prezzo non era ancor stato fissato. Certo è che i signori Costa e Scaravaglio non volevansi adattare al prezzo sul quale erasi trattato, di modo che si dovette accrescere il prezzo istesso. Eravi anche prima una partita per la quale era stato convenuto a L. 42 ogni fucile, e questa partita si fece entrare in quella da 44, e si rimase d'accordo in tutto a 58 lire per ciascun fucile, ed ebbesi perciò un vantaggio.

È stata fatta l'osservazione che non avevasi potuto stipulare questo contratto per la maggior offerta di 44000, perchè venuto era l'avviso che vi potesse essere della cattiva merce fra la fabbricazione inglese. Verissimo è che eravi questo dubbio; ma appunto per ciò conveniva procedere con tutte le cautele, e fu questo che determinò a dover fare sperimentare i fucili dall'azienda d'artiglieria per riconoscerne la qualità. Ciò prova intanto che il contratto non era fermato e non si fermò se non quando i signori Costa e Scaravaglio non potevano avere mezzo di somministrare i fucili a queste altre condizioni. Dirò di più: quanto all'aumento di prezzo su quelli comprati da Tachis e Levi, osserverò che da questi era stata fatta un'offerta al Ministero precedente, ma la era stata una semplice offerta eventuale, e nessuna trattativa erasi conclusa. Il perchè siasi conclusa a L. 55 e non a 52, vengo a spiegarlo.

Tachis e Levi avevano presentata un'offerta, per la quale davano una certa quantità di fucili ad ogni mese, credo 500, il che portava un tempo lunghissimo, e non era conveniente attenersi a questa offerta, quando era urgente il bisogno delle armi; ed è forse per questa ragione appunto che non erasi concluso il contratto. Nel progresso del tempo vennero i signori Tachis e Levi a farci un'altra offerta, obbligandosi a darne una quantità molto maggiore, cioè di 5 a 6000 in un dato tempo, e quindi altri 5000. Per fornire questa quantità

maggior nel tempo convenuto richiese un prezzo maggiore, perchè disse che eglino potevano facilmente dare i fucili a 52 lire se si pigliavano così ripartitamente in molto tempo, giacchè facevano lavorare le solite loro manifatture; ed invece dovendosene fare una provvista maggiore, era d'uopo d'incontrare una maggiore spesa. Siccome il prezzo di 55 lire era pure quello delle altre offerte, si credette poterlo accordare, tanto più che si abbisognava di queste armi. Quanto alla cessione del Governo francese, io credo che da questo Governo per conto del Ministero non si poterono avere che 30000 fucili e nulla più. Il fatto è chiarito dall'esposizione stessa che ha fatto l'onorevole senatore. Si vede che intorno a questo contratto era accaduta qualche male intelligenza, di modo che...

PIEZZA. (Interrompendo) I 55000 erano sicuri.

(Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. (Proseguendo) Fatto è che siccome il ministro della guerra avea pure concluso un contratto col Governo francese, probabilmente questi diversi contratti che si intrecciavano.... (Nuova interruzione) Il fatto sta che il Ministero francese non diede più che 30000 fucili. In quanto poi alle altre spiegazioni che il preopinante intende di avere, mi riservo a procurarmi i necessari documenti per rispondere.

(Gazz. Piem.)

PIEZZA. Io risponderò alcune parole agli schiarimenti dati dal signor ministro. Io non ho detto che fosse stato fatto nel Ministero degli interni questo contratto Semenza che il ministro dice che non si è trovato in forma legale, ma ho detto che dal ministro degli interni si è data però una commissione formale all'azienda d'artiglieria di stabilirlo, e non capisco come questa non lo abbia fatto.

PINELLI, ministro dell'interno. Non c'erano le cautele che il contratto esigea.

PIEZZA. Io non capisco come questo non fosse regolare. Quanto poi ai 10,000 franchi di garanzia che egli dice di avere esatti dal signor Semenza, mi pare niente affatto vantaggioso. Quando si aumenta il prezzo di lire 45,000, e si domandano 10,000 franchi di garanzia, si regalano al negoziante i danari della garanzia e di più lire 55,000, e ciò si è fatto accrescendo il prezzo da 52 a 55 franchi.

Quanto poi a quello che ha detto del contratto Costa e Scaravaglio, che la lettera che io ho fatta loro non era un contratto di forma regolare, torno a ripetere che quando il compratore è già al possesso della merce come eravamo noi dei 6680 fucili Scaravaglio da noi sequestrati, non capisco quale sia questa forma legale che richiedesi, se non che andare intesi nel prezzo e pagare. Ora i signori Costa e Scaravaglio eransi rimessi per iscritto al prezzo che sarebbe stato stimato dalla Commissione dell'artiglieria di Genova. I signori Costa e Scaravaglio mi domandarono la lettera, non per forma di contratto, ma perchè, dicevano essi: « se questo ministro esce dal Ministero, il suo successore, non avendo noi scritto alcuno, non può riconoscere l'intelligenza. » Perciò mi pregarono di dar loro qualcosa in mano; dunque il contratto era perfetto. Del resto era già inteso che erano sequestrati per ordine del Governo, e quanto al prezzo era inteso con quei signori che sarebbe stato stabilito secondo il valore della mercanzia, e se non si avesse potuto andare d'accordo, si sarebbe nominato un perito dal venditore ed uno dalla Commissione per stabilirlo.

Io non credo poi che per acquisto di fucili faccia bisogno di strumenti. Quanto a ciò che mi pare che egli abbia accennato, cioè che alcuni fucili dei signori Costa e Scaravaglio siano stati comprati a 42 lire, io in questo non c'entro, io questo prezzo certo non l'ho fatto, e non mi pare che fosse fatto dal mio antecessore, non ricordandomi di prezzo così esagerato, e nep-

pure ricordandomi che i signori Costa e Scaravaglio fossero tra quelli che avevano vendute armi a noi, e mi pare anche incredibile sul riflesso che essi vennero con noi in trattativa, perchè forzati dal sequestro; per cui il prezzo di lire 42 fu probabilmente fatto dal Ministero attuale, e quindi non può ascrivere a guadagno da lui fatto la successiva riduzione a lire 58. (Gazz. Piem.)

SAULI. Mi pare che si potrebbe trovare un mezzo di conciliazione. I contratti che si fanno col Governo si considerano ultimati e definitivamente conclusi solamente dopo d'essere stati sanciti o approvati per mezzo d'un biglietto emanato dall'autorità sovrana. Quindi egli è possibile che siasi detto che il contratto, di cui si ragiona, avvegnachè negoziato o preparato dall'amministrazione anteriore, è opera dell'amministrazione successiva, perchè da quest'ultima venne rivestito della voluta approvazione. L'onorevole senatore Plezza ha fatto cenno d'un contratto per compera di fucili stipulato in Modena col signor Zini e Comp. Tale contratto era, egli è vero, stato stipulato dal Governo provvisorio di Modena, il quale aveva di già fatto pagare a conto una parte del prezzo convenuto. Il commissario straordinario del Governo di S. M., che doveva darvi compimento, convenne con lo Zini di consegnargli in corrispettivo una certa determinata quantità di nitro. I capitoli pattuiti per questo rispetto vennero spediti al Ministero in Torino per conseguirne la voluta approvazione; ma per causa di forza maggiore questa non avendo potuto giungere in tempo, il contratto non venne considerato come ultimato e credo che sia rimasto senza effetto. (Gazz. Piem.)

PLEZZA. Io non ho detto altro se non che non capiva come i fucili stati comprati dal Governo di Modena quando i medesimi non erano tanto cari, e che il negoziante non sapeva più a chi rimetterli e doveva essere ben contento di trovare chi lo rilevasse, questi fucili venissero ad essere pagati a più caro prezzo degli altri. Questa è l'osservazione che io ho fatto. Quanto poi ai fucili di Costa e Scaravaglio osservo che la guardia nazionale di Genova li ha rifiutati perchè li ha trovati difettosi, ed è per questo che io chiedo che si depongano tutte le carte relative a questa pratica per poter vedere come mai la Commissione abbia approvati dei fucili e poi dopo sieno stati trovati difettosi proprio radicalmente in modo di non servire. In quanto poi all'offerta di Tachis e Levi, il dire che non fosse un contratto, non regge, e ripeto che non vi era una offerta fatta in iscritto, e che noi eravamo nel tempo utile a rispondere: dimodochè Tachis e Levi, fuorchè mancando di parola, non potevano più ritirarsi dal contratto, e se Tachis e Levi in quei giorni terribili domandavano 52 lire, i fucili dopo quell'epoca avendo dovuto per tutti i motivi aver ribassato di prezzo a cagione dell'armistizio, prolungato dalla possibilità di pace ed altro, non potevano le armi dopo quell'epoca aver maggior valore. Infatti Modena non comprava più fucili, come neppure Piacenza e Milano. Se quando vi erano tanti concorrenti a comperare non hanno domandato che 52 lire, come mai si venne a concludere il contratto a 58 franchi, quando non vi è più che un solo che va alla bottega a comperare? Questo è quello che non capisco. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. La ragione sta in ciò, che Tachis e Levi avevano pattuito di dar questi fucili in pochissima quantità al mese; adducevano quindi che dovendone somministrare per cinque o sei volte tanto, in questi stessi termini ed allo stesso prezzo di lire 52, loro non sarebbe stato possibile, perchè avrebbero dovuto farne incetta da altri negozianti o stabilire altre manifatture. Si dovette quindi addivenire ad un altro prezzo, e la ragione per cui questo prezzo siasi sostenuto trovasi nell'incetta medesima che da noi si

faceva. Siccome da noi si andava cercando una quantità di fucili per circa 4 milioni, venne in conseguenza....

(Gazz. Piem.)

PLEZZA. (Interrompendo) Erano già due mesi che 4 milioni erano stati votati. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Quanto al rifiuto fatto dalla guardia nazionale di Genova, osserverò che una parte dei fucili che furono rifiutati era stata visitata dalla Commissione dell'arsenale. La guardia nazionale di Genova non li ha trovati buoni. Io non so se lo fossero o non lo fossero, ma certo è che erano stati approvati dalla Commissione dell'arsenale di Genova. Così debbo dire che una quantità pure ultimamente fu riconosciuta non buona dalla guardia nazionale di Torino. (Gazz. Piem.)

DE SONNAZ. La guardia nazionale li rifiutava perchè non erano a percussione. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Erano a percussione. Si trattava di fare il cambio con quelli che già aveva. Vi era l'ordine di far questo cambio, e quando si addivenne al medesimo furono rifiutati. (Gazz. Piem.)

SALBI-PIOVERA. Riguardo ai fucili della guardia nazionale si deve ascrivere il rifiuto a ciò che non si dava la quantità necessaria, e si temeva una gelosia nei diversi battaglioni armandone una parte a percussione ed un'altra parte a silice; perchè non furono mai offerti alla milizia più di 1800, mentre vi erano 6000 uomini e più da armare. Quindi ne viene che la mancanza deve ripetersi più dalla quantità che dalla qualità. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Il fatto di cui parliamo è più recente; questa è una cosa che succedette un mese fa. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Giovanelli darà lettura di un ordine del giorno proposto dal senatore Pallavicino-Mossi. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI, segretario, legge l'ordine del giorno motivato in questi termini:

« Il Senato, dichiarandosi soddisfatto delle risposte del ministro degli interni alle interpellanze del senatore Plezza relative ai vari acquisti di fucili risultanti dal rendiconto ministeriale, passa all'ordine del giorno. » (Gazz. Piem.)

ALCUNE VOCI si oppongono a quest'ordine del giorno. (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. Si l'ordre du jour avait été proposé dès le principe, je ne verrais aucun inconvénient à ce qu'il fût mis aux voix. Mais au point où en est arrivé la discussion, ce vote me paraît prématuré et inconvénient. Il nous importe à tous que la vérité soit mise dans le plus grand jour. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Non rimane che a fissare il giorno per la presentazione dei documenti relativi. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. La prima seduta. Potrò ancora aggiungere qualche cosa sul contratto col signor Zini di Modena; ma l'enormità del prezzo mi pare che fosse sufficiente ragione perchè venisse contrastato. Io credo che il medesimo non si sia eseguito. (Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSSI. Io sostengo il mio ordine del giorno, perchè se noi dovessimo chiamare avanti al Senato tutti quanti i contratti che potrà fare il Governo, per esaminarli minutamente come se fossimo giudici civili, io dico che in questo modo non si farebbe che protrarre le discussioni e perdere il tempo, il quale può essere prezioso anche per i signori ministri. (Gazz. Piem.)

PLEZZA. Dimando la parola. La mia interpellanza è stata mossa da due motivi, uno dei quali è d'aver veduto stampate

nel rendiconto delle espressioni che potrebbero indurre a credere che nel tempo in cui fui al Ministero non me ne sia occupato; ma il principale motivo fu di aver veduto delle diversità nei contratti, e temeva che il Ministero attuale fosse stato ingannato, ed è per questo che io domandava una spiegazione. Io credo non solo di avere il diritto, ma credo che sia dovere di qualunque senatore e deputato, che veda di queste cose, il domandarne spiegazione. (Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSSI. Io faccio osservare che questo rendiconto del Ministero ha già avuto la sanzione del Senato, e che ciò risulta dagli atti del Senato istesso. (Gazz. Piem.)

MANNO. Allorchè havvi una proposizione non può fermarsene il corso, e dee sempre chiedersi alla Camera se la proposizione sia o no appoggiata; e se lo è, dee intraprendersene la discussione. (Gazz. Piem.)

Io prego dunque il presidente d'interrogare la Camera se la proposizione del senatore Pallavicino sia appoggiata. (Gazz. Piem.)

PLEZZA. Rispondo agli onorevoli preopinanti che quando si è fatta la discussione del rendiconto io mi sono contentato di dire, a mia giustificazione, che aveva lasciato sul tavolo del Ministero uno stato da cui risultava che quando io sortii si erano fatti acquisti per più di quattro milioni e mezzo, oltre i 6500 circa da me comperati nel giorno stesso della sortita dal Ministero, e che così io aveva a quell'epoca già ecceduto di 753,000 lire circa i 4 milioni votati dalle Camere. Allora mi contentai di ciò dire senza venire alla discussione dei dettagli dei singoli contratti, perchè credeva mio dovere di non palesare al pubblico e così anche ai nemici il numero delle nostre armi e le fabbriche da cui le aspettavamo, e le persone e i tempi da cui e in cui ci sarebbero fornite, perchè il nemico di ciò edotto può con facilità incagliarcene l'esecuzione, massime trattandosi di fabbriche estere.

Ora che il Ministero, non tenendo conto di questo scrupolo che per me io credeva dovere, ha pubblicato colle stampe i dettagli di tutti i suoi contratti, è anche a me lecito entrare partitamente nella discussione, giacchè il silenzio mio non ha più utile scopo.

E ripeto che quando ho veduto stampato e distribuito il rendiconto, ho creduto dover mio di far queste osservazioni; e faccio osservare al signor preopinante, che quando vuole chiudere la via alla discussione in questi casi, egli fa un danno al Ministero che vuole proteggere. Una volta fatta l'interpellanza, si devono avere spiegazioni. Io confido che il signor ministro darà soddisfazioni tali che tutti saremo persuasi. (Gazz. Piem.)

MANNO. Non è stato mai mio intendimento, nè mai sarà, di chiudere la via alle discussioni; io m'intendo che i regolamenti della nostra assemblea sieno osservati.

Tant'è che io dichiaro non già di sostenere l'opinione del signor senatore Pallavicino, ma solamente il diritto di lui ad ottenere che la proposta da lui fatta abbia il suo corso.

Io chiedo adunque di nuovo che si vegga dapprima se la proposizione del marchese Pallavicino sia o no appoggiata. (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. Si la proposition que nous a fait M. le sénateur Manno n'eût été aussitôt que nous avons connu l'objet des interpellations que l'honorable M. Plezza voulut adresser au Ministère, elle pouvait être prise en considération, et nous aurions à examiner si les interpellations actuelles n'ont pas d'autre objet que celles qui ont été faites dans une autre séance; mais nous ne sommes plus dans cette position: le débat a été engagé, M. le ministre a déjà répondu a quelques-unes des interpellations, et il a promis de répondre aux autres

à la prochaine séance; dans cet état de choses il convient que la discussion continue. (Gazz. Piem.)

MANNO. Io ripeto che la Camera non si è spiegata sull'appoggio a darsi o no a questa proposizione. È dovere della Presidenza di domandar se sia appoggiata o no. Io credo altronde essere nella piena facoltà della Camera di dare al corso delle sue deliberazioni quel termine che essa stima, anche quando il Ministero trovisi disposto a darci schiarimenti sopra una materia nella quale talvolta può ben avvenire che il Senato non creda di abbisognare di maggiori notizie. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Io pregherei il senatore Pallavicino-Mossi a ritirare la sua proposizione, ed io, ad un giorno determinato, darò quegli schiarimenti che mi vengono domandati. (Gazz. Piem.)

MANNO. Applaudisco al signor ministro che trovò un espediente delicato d'impor termine a tal discussione; e ripeto che, dissentendo io dal sig. senatore Pallavicino nella sostanza della sua proposta, non per altro presi la parola se non per ricondurre la disamina d'essa ai termini del regolamento. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Pallavicino-Mossi è dunque disposto a ritirare la sua proposizione? (Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSSI. Io insisto nella mia proposizione. Dichiaro che nel presentarla non ho avuto intenzione di favorire il signor ministro, il quale sono certo che in poco tempo troverà i documenti che sono stati domandati. Io non ebbi altro intendimento che di far risparmiare al Senato il tempo che io credo gli sia pur anche prezioso, avendo esso a discutere due leggi d'urgenza. Inoltre il signor ministro ha già risposto, nella maggior parte, alle interpellanze del senatore Plezza. Siccome io sono persuaso delle sue risposte e sono soddisfatto, così mi è lecito pensare che anche la maggioranza di questa Camera si trovi appagata. Lo sperimento della mia proposizione ne darà la prova. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io domando dunque se è appoggiato l'ordine del giorno del senatore Pallavicino. (Gazz. Piem.)

ALCUNE VOCI. Si rilegga. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Giovanetti abbia la compiacenza di rileggerlo. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI, segretario, lo rilegga.

(È appoggiato da 5 senatori.) (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. Nous ne devons pas l'accepter.... (Gazz. Piem.)

(Qui fra i senatori De La Charrière e Cibrario avviene un dialogo che, per la rapidità con cui si pronunciavano di rimbalzo le parole, gli stenografi non poterono raccoglierte.) (Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSSI. Justement il s'agit de voir si la question se trouve vidée. (Interrotto) On dit que dès que M. le ministre a offert un jour pour donner encore de plus longues et plus larges réponses, le Sénat ne peut pas les refuser. Je répondrai qu'il est fort bien que MM. les ministres, sauf un cas exceptionnel, se montrent toujours prêts à fournir toutes les explications, tous les renseignements qu'on leur demande, jusqu'aux moins nécessaires. Mais que c'est à la Chambre de juger de la portée de la question, et retrancher de la discussion tout ce qui lui paraît superflu. On a dit encore qu'il fallait, dès le commencement, observer que la question avait été déjà jugée par la Chambre; mais puisque la Chambre en a accepté le développement, il faut qu'il s'achève. Je répondrai que pour juger s'il n'y avait rien de nouveau dans les interpellations qu'on vient de faire, il fallait d'abord les entendre. Je ne crois pas d'ailleurs que la Chambre, en s'engageant dans une discussion, s'oblige à l'infini, et son point d'arrêt est sa

conviction. Alors je suis persuadé que la Chambre, si ce n'est pas aujourd'hui, un autre jour finira par un vote comme celui que j'ai l'honneur de proposer. (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. Ce n'est pas le moment de délibérer sur l'ordre du jour. Ne pourrait-on pas dire que nous avons voulu étouffer la discussion? M. le ministre a déclaré que pour répondre à quelques-unes des interpellations, il lui était indispensable de consulter des pièces qui existent dans ses bureaux. Cela posé, la dignité de la Chambre, et l'intérêt même

du Ministère, exigerait qu'il ne soit délibéré sur l'ordre du jour que lorsqu'il aura été répondu à toutes les interpellations. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Je propose l'ordre du jour motivé. (Non è adottato.)

Resta dunque inteso che al primo giorno di seduta il signor ministro risponderà alle interpellanze del senatore Piezza. (Gazz. Piem.)

(La seduta è sciolta alle 3 1/2.)

(Gazz. Piem.)

TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1848

-40-

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. Rettificazioni al verbale — Spesa della stampa dei rendiconti delle sedute del Senato — Posti per i Consiglieri di Stato nelle due Camere — Presentazione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza — Comunicazione del Ministero che l'Austria ha accettata la città di Bruxelles per sede delle trattative della mediazione — Risposta del ministro dell'interno alle interpellanze del senatore Piezza sulla compra di fucili per l'armamento della Guardia Nazionale — Annunzio delle dimissioni del Ministero — Relazione sul progetto di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati.

La seduta è aperta al quarto dopo il tocco. (Gazz. Piem.)
QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Chieggo se il processo verbale è approvato. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Domando la parola. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Ha la parola. (Gazz. Piem.)

RETTIFICAZIONI AL VERBALE.

DEFORNARI. Sebbene ordinariamente io mi astenga da ogni soverchio reclamare sulla redazione del verbale, pure oggi non posso a meno di domandare, abbenchè appaia di poco momento, una rettificazione. Allorchè, presentata dal Ministero la proposta di legge pei soccorsi ai profughi italiani, nulla udendo avvertito intorno all'urgenza di prontamente occuparsene, io sorsi a farne l'osservazione e l'istanza, mi si fa nel verbale proporre positivamente che *avessimo tosto a ritirarci negli uffici* per tal uopo; mentre ciò non accennai io se non *qualora così anche si stimasse di fare*, non come una formale proposizione; a tal che ulteriormente spiegai che già la mia istanza non *escludeva la preventiva stampa*, nè la maturità tutta richiesta dalla importanza della legge, purchè non si frapponesse indugio nel procedere alla sua discussione e deliberazione. Siccome per tale malinteso appunto gli oratori che sorsero dopo me apparvero opporsi all'istanza mia, mentre non fecero che sostanzialmente confermarla, parafrasando la stessa mia idea ed intenzione espressa, quindi è che mi preme non si ometta quell'inciso suddetto, sin da prin-

cipio da me introdotto, circa al ritirarsi anche subito negli uffici, *ove si stimi di così fare.* (Gazz. Piem.)

QUARELLI, segretario. Risponderò al signor senatore che egli stesso ha fatto la domanda che il Senato si ritirasse subito negli uffici; e di questo consta nel verbale. Mi parve superfluo di far cenno di tutti i motivi addotti per l'urgenza, poichè questa era stata riconosciuta, in quanto che si è detto che sarebbe subito stato questo progetto stampato e distribuito, perchè venisse tosto la legge discussa, imperciocchè mi pareva che implicitamente quest'urgenza era stata riconosciuta, ed era quindi inutile di fare un'esposizione dei motivi che davano luogo a questa spedizione d'urgenza, perchè era cosa per sè evidente. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Si aggiungerà adunque la clausola *ove così si stimi.* (Gazz. Piem.)

PIEZZA. Domando anch'io la parola sul processo verbale per correggere un errore di fatto che occorre ove si accenna la seconda delle mie istanze. Ivi si dice che la guardia nazionale di Genova ha rifiutato i fucili coll'intervento del capitano Solari. Io non ho già detto questo. Non so se il capitano sia stato a Genova, se sia intervenuto in questo rifiuto dei fucili. Ho detto solamente che la guardia nazionale di Genova li ha rifiutati, e che questo rifiuto era d'accordo coll'avvertimento che aveva dato il capitano Solari di non fidarsi troppo dei fucili di fabbrica inglese che sono in commercio attualmente. Dunque invece di dire: *coll'intervento del capitano Solari*, si dovrebbe dire: *d'accordo coll'avvertimento avuto dal capitano Solari.* (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Ammesse le rettificazioni richieste, propongo alla Camera l'approvazione del verbale.

(È approvato.)

(Gazz. Piem.)

conviction. Alors je suis persuadé que la Chambre, si ce n'est pas aujourd'hui, un autre jour finira par un vote comme celui que j'ai l'honneur de proposer. (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. Ce n'est pas le moment de délibérer sur l'ordre du jour. Ne pourrait-on pas dire que nous avons voulu étouffer la discussion? M. le ministre a déclaré que pour répondre à quelques-unes des interpellations, il lui était indispensable de consulter des pièces qui existent dans ses bureaux. Cela posé, la dignité de la Chambre, et l'intérêt même

du Ministère, exigerait qu'il ne soit délibéré sur l'ordre du jour que lorsqu'il aura été répondu à toutes les interpellations. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Je propose l'ordre du jour motivé. (Non è adottato.)

Resta dunque inteso che al primo giorno di seduta il signor ministro risponderà alle interpellanze del senatore Plezza. (Gazz. Piem.)

(La seduta è sciolta alle 5 1/2.) (Gazz. Piem.)

TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1848

-40-

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. Rettificazioni al verbale — Spesa della stampa dei rendiconti delle sedute del Senato — Posti per i Consiglieri di Stato nelle due Camere — Presentazione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza — Comunicazione del Ministero che l'Austria ha accettata la città di Bruxelles per sede delle trattative della mediazione — Risposta del ministro dell'interno alle interpellanze del senatore Plezza sulla compra di fucili per l'armamento della Guardia Nazionale — Annunzio delle dimissioni del Ministero — Relazione sul progetto di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati.

La seduta è aperta al quarto dopo il tocco. (Gazz. Piem.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Chieggo se il processo verbale è approvato. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Domando la parola. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Ha la parola. (Gazz. Piem.)

RETTIFICAZIONI AL VERBALE.

DEFORNARI. Sebbene ordinariamente io mi astenga da ogni soverchio reclamare sulla redazione del verbale, pure oggi non posso a meno di domandare, abbenchè appaia di poco momento, una rettificazione. Allorchè, presentata dal Ministero la proposta di legge per soccorsi ai profughi italiani, nulla udendo avvertito intorno all'urgenza di prontamente occuparsene, io sorsi a farne l'osservazione e l'istanza, mi si fa nel verbale proporre positivamente che *avessimo tosto a ritirarci negli uffici* per tal uopo; mentre ciò non accennai io se non *qualora così anche si stimasse di fare*, non come una formale proposizione; a tal che ulteriormente spiegai che già la mia istanza non escludeva la preventiva stampa, nè la maturità tutta richiesta dalla importanza della legge, purchè non si frapponesse indugio nel procedere alla sua discussione e deliberazione. Siccome per tale malinteso appunto gli oratori che sorsero dopo me apparvero opporsi all'istanza mia, mentre non fecero che sostanzialmente confermarla, parafrasando la stessa mia idea ed intenzione espressa, quindi è che mi preme non si ometta quell'inciso suddetto, sin da prin-

cipio da me introdotto, circa al ritirarsi anche subito negli uffici, *ove si stimi di così fare.* (Gazz. Piem.)

QUARELLI, segretario. Risponderò al signor senatore che egli stesso ha fatto la domanda che il Senato si ritirasse subito negli uffici; e di questo consta nel verbale. Mi parve superfluo di far cenno di tutti i motivi adottati per l'urgenza, poichè questa era stata riconosciuta, in quanto che si è detto che sarebbe subito stato questo progetto stampato e distribuito, perchè venisse tosto la legge discussa, imperciocchè mi pareva che implicitamente quest'urgenza era stata riconosciuta, ed era quindi inutile di fare un'esposizione dei motivi che davano luogo a questa spedizione d'urgenza, perchè era cosa per sé evidente. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Si aggiungerà adunque la clausola *ove così si stimi.* (Gazz. Piem.)

PLEZZA. Domando anch'io la parola sul processo verbale per correggere un errore di fatto che occorre ove si accenna la seconda delle mie istanze. Ivi si dice che la guardia nazionale di Genova ha rifiutato i fucili coll'intervento del capitano Solari. Io non ho già detto questo. Non so se il capitano sia stato a Genova, se sia intervenuto in questo rifiuto dei fucili. Ho detto solamente che la guardia nazionale di Genova li ha rifiutati, e che questo rifiuto era d'accordo coll'avvertimento che aveva dato il capitano Solari di non fidarsi troppo dei fucili di fabbrica inglese che sono in commercio attualmente. Dunque invece di dire: *coll'intervento del capitano Solari*, si dovrebbe dire: *d'accordo coll'avvertimento avuto dal capitano Solari.* (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Ammesse le rettificazioni richieste, propongo alla Camera l'approvazione del verbale.

(È approvato.) (Gazz. Piem.)

**SPESA DELLA STAMPA DEI RENDICONTI
DELLE SEDUTE DEL SENATO.**

IL PRESIDENTE. Debbo comunicare alla Camera due dis-
spacci del ministro degl'interni, e prego il signor cavaliere
Giovanetti di dar lettura del primo. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI, segretario. « Ben prevedendo questo Mi-
nistero come sul fondo assegnato nel corrente anno pel servi-
zio ordinario di questo Senato sarebbe impossibile di far ca-
dere la spesa di stampa dei supplementi del giornale ufficiale
del regno per la parte che si riferisce ai rendiconti delle se-
dute di esso, ha perciò disposto perchè nel bilancio passivo
pel 1848 della generale azienda dell'interno sia iscritta una
corrispondente somma per sopperire alla spesa intera di
stampa di tali supplementi, a far tempo dal 16 scorso ottobre,
giorno in cui cominciò ad aver effetto il nuovo contratto che
ora regge la compilazione e la stampa di detto giornale, sotto
la dipendenza di questa regia Segreteria di Stato.

« Recandomi a debito di far conoscere alla S. V. Illustris-
sima questa ministeriale disposizione a conveniente norma di
questo Senato, io le soggiungo, ad ogni buon fine, che deve
considerarsi come di niun effetto la precedente mia lettera re-
lativa alla spesa in discorso, cui, senza un corrispondente au-
mento di fondo a quello assegnato, non avrebbe potuto certa-
mente codesto Senato sopperire.

« Mi valgo con piacere del nuovo incontro per riosserire
alla S. V. Illustrissima gli atti del ben distinto ossequio con
cui ho l'onore di essere

« Di V. S. Illustrissima ed Eccellentissima

« Dev. obbed. servitore

« Per il ministro, il primo ufficiale

« S. BATTAGLIONE. »

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il desiderio del Senato è esaudito.

(Gazz. Piem.)

**POSTI PER I CONSIGLIERI DI STATO
NELLE DUE CAMERE.**

IL PRESIDENTE. Prego il senatore Quarelli di leggere
l'altro dispaccio relativo alla loggia de' consiglieri di Stato.

(Gazz. Piem.)

QUARELLI, segretario. « Nell'intento di secondare il de-
siderio del Consiglio di Stato diretto a che fosse a' suoi mem-
bri assegnato un posto distinto e separato nelle Camere, onde
poter essi pure intervenire alle pubbliche sedute, io mi diri-
geva dapprima all'E. V. che, accogliendo quella dimanda, tras-
metteva a questo Ministero n° 6 biglietti personali e perpetui
d'ingresso in codesta Camera del Senato da distribuirsi al Con-
siglio di Stato, e quindi per lo stesso fine, cioè perchè un
posto distinto gli fosse pure assegnato nella Camera dei de-
putati, io mi rivolgeva al di lei presidente acciò vedesse se vi
fosse modo di appagare le istanze dei membri del suddetto
Consiglio.

« Rescriveva quel signor presidente che, eccettuata la tri-
buna che è lasciata a disposizione de' senatori, non sarebbe
possibile, massimamente per la conformazione della sala, tro-
vare un posto distinto per i membri del Consiglio di Stato.

« Così stando le cose, non vi sarebbe forse altro mezzo per
accondiscendere alla domanda dei membri sullodati, tranne
quello di ammetterli alla tribuna riservata pei senatori, solo
però in quei giorni in cui contemporaneamente sono aperte

le sedute d'ambidue le Camere, giacchè in questo caso ri-
marrebbero vuoti diversi posti nella tribuna riservata pei se-
natori nella Camera dei deputati.

« Laddove l'E. V. veda la convenienza di tale proposta, at-
teso anche il ristretto numero de' membri che interverreb-
bero alle sedute, la prego di dare le occorrenti disposizioni,
ed ho frattanto l'onore di riaffermarmi con distintissima stima

« Della S. V. Illustrissima ed Eccellentissima

« Dev. ed Obb. servo

« Per il ministro, il primo ufficiale

« S. BATTAGLIONE. »

(Gazz. Piem.)

**PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER
PROVVEDIMENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.**

PINELLI, ministro dell'interno, presenta il progetto di
legge per provvedimenti di pubblica sicurezza adottato dalla
Camera dei deputati il 4 dicembre. (V. Doc., pag. 187.)

(Verb.)

IL PRESIDENTE. Do atto al Senato della presentazione
del progetto di legge del ministro dell'interno. (Gazz. Piem.)

**COMUNICAZIONE DEL MINISTERO CHE L'AUSTRIA
HA ACCETTATA LA CITTÀ DI BRUXELLES PER
SEDE DELLA MEDIAZIONE.**

PINELLI, ministro dell'interno. Debbo comunicare al Se-
nato la notizia giunta questa mattina, per cui l'Austria avrebbe
definitivamente acconsentito che la città di Bruxelles fosse de-
stinata per la negoziazione della mediazione, intervenendov-
come rappresentante dell'Inghilterra lord Ellis, e come rap-
presentante della Francia il signor di Tocqueville.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Interprete dei sentimenti della Camera
faccio distinti ringraziamenti al Ministero della notizia che ha
riferita al Senato.

(Gazz. Piem.)

**RISPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO ALLE IN-
TERPELLANZE DEL SENATORE PLEZZA SULLA
COMPRA DI FUCILI PER L'ARMAMENTO DELLA
GUARDIA NAZIONALE.**

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe ora la
risposta del ministro dell'interno alle interpellanze ed istanze
mosse dal senatore Plezza per chi avesse dubbio sul rendiconto
del Ministero.

(Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Per giustificare quanti
io ebbi a dire nel rendiconto, debbo esporre che niun con-
tratto fu veramente conchiuso dal Ministero precedente. Fa-
ceva osservare il senatore Plezza che si fossero conchiusi con-
tratti coi signori Semenza, Costa e Scaravaglio. Quanto a
primo non esisteva fuorchè una privata scrittura non firmata
dal Ministero precedente, la quale scrittura portava un con-
tratto di 20000 fucili. Ma, oltre che esso non aveva cauzione
veruna, il contratto non potevasi dire conchiuso, perchè di-
fettava nelle formole usitate ne' contratti. Verso il fine de
settembre il Ministero presente entrò in trattative col Se-

menza, e nel dì 4 ottobre si formava un contratto nel quale il Semenza obbligavasi a fornire 20000 fucili, 10000 riformati e 10000 nuovi. Il Semenza faceva pure un deposito di 10,000 franchi, che sarebbero andati perduti se nel tempo convenuto non somministrava i fucili.

In quanto al contratto Costa-Scaravaglio non constava in nessun altro modo al Ministero se non che per la seguente lettera in data 19 agosto 1848, giorno in cui io entrai al Ministero.

« Sulla proposta fatta dalla S. V. di vendere al regio Governo una partita di 6500 fucili, di fabbrica inglese, parte di calibro inglese al prezzo di lire 40 caduno se il calcio è in noce, e di lire 37 se il calcio è in faggio, io mi reco a debito di significarle che a tenore della medesima ho commesso al governatore della divisione di Genova di far esaminare da ufficiali da lui delegati se i fucili, in numero di 4460, già pervenuti nel porto di Genova, siano nelle varie qualità adatti all'uso, e se il prezzo dimandato corrisponde alla loro qualità rispettiva.

« In questo caso ed in quello che il prezzo minore del chiesto, determinato dagli ufficiali peritanti, sia accettato dal mandatario di V. S., ben inteso che i fucili siano dichiarati di buona qualità, il contratto di compra si avrà per conchiuso. Se il mandatario non consente al prezzo, il governatore deputerà un terzo perito, che tenterà l'accordo tra i primi, in questo caso rimanendo libero a V. S. il far valere le sue ragioni, ed i fucili saranno ritenuti dal Governo per servire a quel bisogno supremo, che fin d'ora il Governo antivede probabile, e per cui ha ordinato il sequestro di tutti i fucili arrivati in Genova.

« I 2020 fucili rimanenti a compimento della partita offerta non saranno comprati se non a quel modo stesso sovra significato, e colla espressa condizione che giungano nel porto di Genova il 10 settembre prossimo, salvi i soli casi di forza maggiore avvenuti nel corso del viaggio e giustificati legalmente.

« Quanto al prezzo non dissenterò che si sia pagato in Torino, dopo che mi saranno giunti i compiuti riscontri intorno alle consegne, ed ho l'onore, » ecc.

Da tale lettera appare chiaramente non essersi conchiuso nessun contratto, ma cose soltanto delle intelligenze. Dirò di più: oltrechè il contratto non era conchiuso per la forma, non lo era nemmeno per la sostanza, perchè il prezzo non era definitivamente deciso. Sarà dunque stata non molto esatta l'espressione nostra nel rendiconto, ma gli è certo che il Ministero antecedente nulla ha conchiuso.

Quanto al contratto Tachis e Levi, il Ministero non ha creduto doverlo chiudere per la ragione, come ho già detto nell'altra tornata, che egli non fornivano che una piccola quantità al mese, e, prima che il Governo avesse l'intera quantità dei fucili, stando al contratto già cominciato dal Ministero precedente, avrebbe dovuto aspettare un anno e mezzo; perciò ognuno scorge che nella necessità in cui si trovava il Governo di avere nel più breve tempo possibile quella quantità di fucili, il Ministero presente non poteva accettare una tale offerta. Conchiudo adunque ripetendo di aver forse adoperata una cattiva espressione, ma non già aver alterato il rendiconto. Nei contratti poi di piccola entità, cioè uno di sei o settemila circa, un altro di diecimila, il Ministero non crede di dover rispondere, poichè queste sono tutte offerte fatte dopo del Ministero che ci ha proceduto.

Ora vengo alle altre interpellanze. Il signor senatore Plezza chiede nella prima il perchè non siano giunti i 30000 fucili che dovea somministrare il Governo francese. A questa inter-

pellanza dirò che ne giunsero già 20800, e che ne mancano solo 9200, i quali non sono ancora giunti per la difficoltà del trasporto. Ultimamente il signor cavaliere Verani, che è stato spedito appunto per attivare questa spedizione di fucili, comunicò al Ministero che l'unico incaglio era la difficoltà del trasporto; e che si poteva benissimo trovare il modo di questo trasporto per mezzo dei carrettieri francesi, i quali, dovendo fare il giro per tornarsene vuoti di altre merci, chiedevano un assai grave prezzo. Osservava poi il signor cavaliere Verani che se vi fosse stata urgenza li avrebbe inviati col mezzo che aveva indicato; ma se invece non urgeva, potevasi attendere una miglior occasione.

Per allora non v'era di fatto quell'urgenza da dovere aggravare l'erario per tale trasporto; e ciò perchè questi fucili sono destinati al corpo della milizia staccata, per armare la quale se ne avrebbe una bastante quantità, io ho creduto che si potesse sospendere e di aspettare una miglior occasione per il trasporto di questa piccola quantità. Quanto al ritardo dei fucili comperati dalla ditta Costa e Scaravaglio provenne dal timore del cholera destatosi in Inghilterra; il che fu cagione che gli arrivi di mare fossero molto minori: si aggiunga che vi fu posta in vigore la quarantena nel porto di Genova, per cui ne venne un ritardo. Gli spedizionieri incaricati del trasporto di questa quantità hanno data questa ragione ed asseriti altri motivi di forza maggiore, i quali non darebbero luogo a richieste di risarcimenti di danni. Questi allegati di forza si verificheranno in seguito per riconoscere se potrà esservi luogo alla penale posta nello stesso contratto.

Da tutte queste offerte si ricevette da Costa e Scaravaglio la quantità di 15405, da Tachis e Levi una quantità di 2317, che formano un totale di 13722 fucili. Di questi furono distribuiti 1800 a Genova, 500 a Cuneo, 1000 a Savona, 1600 a Novara, 800 a Torino, e così via via ne furono distribuiti circa 40000. Tengonsi 2000 in certi depositi dove si devono raccogliere i corpi staccati in caso di mobilitazione. Non si è creduto di dover distribuire tali fucili alla milizia ordinaria, perchè essendo di migliore qualità e veramente utili alla milizia assoldata, si devono tenere in serbo per l'occasione che i corpi distaccati vengano chiamati sotto le armi.

La seconda interpellanza chiede per qual motivo i fucili ceduti dal Governo francese risultino 30000 dal rendiconto, mentre ne era stata promessa al Ministero antecedente la quantità di 50000. A questo riguardo io non ho altro che a leggere una lettera del nostro ambasciatore a Parigi, in data del 6 ottobre.

« Eccellenza, »

« In risposta all'ossequiato foglio di V. E., in data del 30 settembre p. p., devo permettermi di farle osservare che, a tenore del dispaccio ivi citato di questo signor ministro della guerra del 14 non giugno, ma luglio precedente, non già 50000, ma soli 15000 fucili erano messi a nostra disposizione, poichè sui 30000 già promessi dal Governo francese a quello di Milano, 35000 già erano stati da quest'ultimo ritirati; locchè mi fu confermato dal signor Luigi Antonio Fontana, agente del prefato Governo milanese, con lettera di Marsiglia e del 25 luglio.

« Or dunque, avendone io ottenuto 30000, come è a V. E. ben noto, lungi dal rimaner debitore di tali armi, il Governo francese si trova averne ceduto a quello di S. M. 15000 di più della partita antecedentemente accordata.

« Infatti, con dispaccio del 6 agosto, il signor ministro della guerra, enumerando i fucili somministrati, si esprime come segue :

« La cession de ces armes était déjà un grand sacrifice pour la France dans ce moment. Le nombre vient d'en être doublé et porté à 50000, suivant les désirs de votre Gouvernement. »

« Sembrami aver pienamente soddisfatto con le precedenti osservazioni all'oggetto del precitato foglio dell'E. V., cui frattanto mi è grato ripetere le proteste della mia alla stima ed ossequio. »

Vedono dunque che la partita fu veramente di 50000.

La terza interpellanza è diretta a sapere perchè sia aumentato di L. 45,000 il prezzo dei 20000 fucili Semenza, già stipulato dall'azienda d'artiglieria, specialmente a ciò deputata dal Ministero dell'interno, prima che l'attuale Ministero assumesse il potere.

A questo riguardo occorre precisamente la stessa risposta che ho già avuto l'onore di fare nell'altra tornata, cioè che la ragione della differenza era perchè nel primo contratto tutti i fucili erano fucili vecchi ridotti a percussione, e nel nuovo contratto si cambiò, stabilendosi invece che dovessero essere 10000 ridotti e 10000 nuovi; pei 10000 ridotti restò fissato il prezzo a lire 50 50 c. cadauno, come era nel primo contratto; per i nuovi fu portato a lire 55. La quantità era poi di 20000 e non di 40000 come appare accennasse dapprima il signor senatore Plezza, perchè il contratto dell'azienda del 28 luglio 1848 era di 20000. Eravi però il patto che potesse essere estesa anche questa ad una maggior quantità. Riguardo poi all'effetto della scrittura Semenza, non mi risulta che il Governo avesse fatta la richiesta nel mese dalla data della scrittura, per cui fosse il Semenza tenuto a prestarne una maggior quantità. Quando pure si fosse fatto, il Semenza non prestava neppure quei 20000 cui erasi obbligato formalmente in questo contratto, dietro cui doveva incominciare la provvisione a venti giorni dalla data della scrittura, che avrebbe portato ai 18 di agosto: e siccome non si venne a prestarla che in ottobre, così tornava inutile l'incaricare questo signor Semenza di una maggiore prestazione, quando egli non aveva neppure fatto la minore. Questa maggiore prestazione avrebbe portato un grandissimo incaglio a tutti i contratti, imperciocchè impegnava in grandissima parte i mezzi del Ministero dell'interno, per cui esso non avrebbe potuto venire a legarsi con altri contratti. Dirò di più: avute appunto le informazioni sopra la poca responsabilità del signor Semenza sulla piazza di Torino (non voglio in nessun modo venire ad intaccare la responsabilità di questo signore, ma qui sulla piazza di Torino non era conosciuto), non avendo alcun modo di rinvenirlo, ho avvisato che il Ministero dell'interno non si dovesse tenere legato da questo contratto in modo da non poter trattare nello stesso tempo altri contratti; e bene ho operato, perocchè, se io avessi tenuto conto dell'altro contratto fatto col signor Albinolo di 10000 fucili che dovevano venire dall'America, si sarebbe rimasto sino al giorno d'oggi senza un fucile.

Nella quarta interpellanza si domanda per qual motivo sia aumentato il prezzo dei fucili Tachis e Levi di lire 48,000 oltre il prezzo a cui Tachis e Levi li avevano formalmente offerti al Ministero antecedente.

A questo riguardo ho già risposto essersi cambiati i termini dell'offerta, così che fossero invece obbligati di prestare una maggior partita di fucili in dato tempo (sono 6 o 7 mila per il primo contratto e 10 mila per il secondo), e che si chiedesse una diversità di prezzo dalla offerta per la prestazione poco per volta di questi fucili. Di più è da notarsi che quest'obbligo portava di dare veramente fucili di fabbrica di St-Etienne, e invece, comprandoli alla spicciolata, eglino potevano trovarne nelle altre fabbriche. Dirò ancora che so-

praggiunse un'altra quistione. Quando si venne a formare il contratto, i signori Tachis e Levi credettero di presentare un'offerta di un altro prezzo per alcuni oggetti che si chiamano *piccolo arredo del fucile*, come *cavastraccio*, ecc. Essi dicevano questi oggetti non essere mai compresi nel contratto del fucile; il fucile doveva presentarsi separatamente. Io mi informai presso l'azienda di guerra, e ne ebbi per risposta che se nel contratto non se ne parlava, questi arnesi non potevansi dire compresi nel contratto medesimo col fucile. Ciò fece che per transazione si obbligò poi di dare il *piccolo arredo* con una variazione nel prezzo che credetti accettare.

La quinta interpellanza tende a conoscere per qual motivo si sono comprati i 44000 fucili Costa e Scaravaglio a lire 38, e così più cari dei 6680 dal signor senatore Plezza acquistati durante il suo Ministero.

A questo riguardo è bene ritenere che la lettera del signor senatore Plezza non porta un minor prezzo, anzi porta un prezzo maggiore se il calcio era di noce, un prezzo minore se era di faggio; e nel contratto si aumentava la quantità della partita, e si è detto *metà di faggio e metà di noce*, e si porta il prezzo a 38 lire. Io credo che si ottenne veramente un'utilità in questo contratto, tanto più che se ne erano acquistati anteriormente una quantità a 40 e 41 franchi.

Mi si domanda colla sesta interpellanza perchè si acquistano questi fucili di fabbriche delle quali si era avvertiti di non fidarsi. A questo rispondo primieramente che ha forse qui errato il signor senatore Plezza, quando ha creduto che il capitano Solari avesse dichiarato che si dovesse stare in guardia contro i fucili di fabbrica inglese. (Gazz. Piem.)

PLEZZA. Mi pare che sia delle fabbriche inglesi che parlasse, e tanto è vero che, se non erro, la stessa lettera del capitano Solari diceva che erano fucili che la Compagnia delle Indie faceva fabbricare a posta di poco prezzo per venderli agli Indiani; e non mi pare che la Compagnia delle Indie faccia fabbricare nel Belgio; posso sbagliare, ma la cosa mi sembra stare in tali termini. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Del resto queste notizie si riferivano ad un certo... del Belgio. (Gazz. Piem.)

PLEZZA. Il conte Seyssel. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Sì, il conte Seyssel, i di cui fucili furono da quell'uffiziale riconosciuti inservibili, ed erano già rifiutati dalla guardia nazionale belgica, cui erano stati distribuiti. Vennero poscia alcune offerte dall'Inghilterra, e il sig. Solari fece avvertire il Ministero che non si fidassero troppo dei fucili che potessero esser portati dall'Inghilterra, perchè non erano altro che quelle partite che aveva ricusate il Belgio, le quali si erano trasportate in Inghilterra e si davano come di quelle fabbriche. Ma quanto alle fabbriche di Birmingham, donde sono quegli presentati dai Costa e Scaravaglio, non vi era argomento a credere che fossero quelli appunto di cui accennava il signor Solari. Del resto si stabilì che un ufficiale si trasportasse sul luogo ed esaminasse la merce che gli sarebbe stata offerta coi campioni presentati all'azienda della guerra e trovati di buona qualità. Questa è la ragione per cui si avvisò di fare un contratto tanto più utile, in quanto che non vi aveva offerta migliore.

Il signor senatore Plezza nelle sue interpellanze accenna quelli fatti coi signori Tachis e Levi e col signor Semenza. Quanto a quello di Tachis e Levi occorre la stessa osservazione già fatta, cioè che avevamo bisogno di fucili che si consegnassero subito o almeno a breve intervallo; invece la proposta Tachis e Levi avrebbe portato il termine stipulato coi signori Costa e Scaravaglio a sei volte tanto almeno. Quanto

a quello col Semenza la ragione è chiara, perchè non credevamo di poterci fidare di uno che non aveva neppure provvisti i fucili stipulati in un primo contratto.

Con ciò avrei risposto alle interpellanze: quanto alle istanze mosse a che il ministro deponga sul tavolo della Presidenza tutte le carte relative ai contratti, osservo che se si trattasse della discussione del bilancio, allora potrebbe avere un appoggio l'istanza del signor senatore Plezza: ma attualmente non credo di dover venire ad una discussione di conti a giustificazione dei contratti, salvo che il Senato intero fosse di opinione diversa, chè allora deporrei queste carte dopo averne fatta fare la copia: e così rispondo pure alla seconda istanza.

Quanto però al rifiuto dei fucili per parte della guardia nazionale di Genova, osserverò che è vero aver questa rifiutati alcuni dei fucili provvisti dai signori Costa e Scaravaglio in cambio di quelli già distribuiti, e che non erano stati trovati buoni; ma è vero altresì che tali fucili erano stati riconosciuti buoni dall'azienda d'artiglieria nell'esame che ne aveva fatto nell'arsenale di Genova. Quanto a quegli altri che fossero riconosciuti veramente inservibili, come risulta dal verbale che qui presento, i signori Costa e Scaravaglio sono obbligati a risarcire i danni, a cambiare tutti i fucili che non fossero in armonia col campione presentato. Quanto a quegli altri che debbono provvedere i medesimi, si è inviato apposta il signor capitano Ansaldo in Inghilterra per riconoscerli: e non occorre altro che la lettera del signor capitano Ansaldo che testimonia di avere viste quelle partite e di averle trovate buone.

Credo di aver soddisfatto abbastanza alle interpellanze del signor senatore Plezza. (Gazz. Piem.)

PLEZZA. Accetto la dichiarazione fatta dal signor ministro che sia inesatta l'espressione usata nel rendiconto che il Ministero antecedente non si fosse occupato di contratti di fucili, ma che si dovrebbe dire che li ha cercati, trovati e trattati, ma non li ha conchiusi. A questo riguardo non avrei insistito, perchè è verissimo che, se non ha fatti tutti i contratti, ha almeno tenute le intelligenze per conchiuderli, e lo sono stati dal Ministero..... (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. (Interrompendo) Quanto a questo posso dire che l'unico contratto che meriti qualche riguardo è quello del Semenza. Quello della prima partita Costa e Scaravaglio dei 60000..... (Gazz. Piem.)

PLEZZA. (Interrompendo) Credo che non avrà trovato quello Tachis e Levi, ma avrà trovato l'oblazione al Ministero antecedente, colle ricerche che io ho fatte. Quello di Semenza era già inteso dal Ministero Ricci, e credo benissimo che sarà stato fatto il giorno prima che io entrassi al Ministero. Epperò forse mi parve che fosse stato conchiuso il primo giorno del mio Ministero, poichè mi ricordava di averne col Semenza parlato.

Che questo contratto sia stato allora stipulato dall'azienda d'artiglieria specialmente a ciò deputata dal Ministero interni, lo provo con una lettera del conte di S. Martino che allora era capo di divisione, in cui mi dà, dietro mia richiesta, informazione di tale contratto; epperò io non poteva giudicare che il contratto fatto dall'azienda d'artiglieria, specialmente a ciò deputata dal Ministero dell'interno, fosse seguito in modo irregolare: e soggiunge poi essa lettera che il contratto Semenza era di 20000 fucili, estensibile a 60000.

Avrei altre osservazioni a fare, ma prima di tutto io debbo instare per avere le carte che ho richieste, perchè non mi sembra che sia una ragione valevole quella di dire che ora non è il tempo di fare il bilancio, e che al tempo del bilancio

si avranno tutte le carte sul tavolo. Anche fuori del bilancio il Ministero è in obbligo di comunicare le carte richieste, quando vi sono ragioni forti, come mi sembra attualmente vi siano, per esaminare massime il contratto Costa e Scaravaglio, mentre si sa che hanno già rimesso una parte dei fucili, e che questi fucili sono stati giudicati, come dice il signor ministro, servibili dalla Commissione d'artiglieria, ed inservibili dalla guardia nazionale di Genova; e quindi interessa il paese che si esaminino i motivi che la Commissione d'artiglieria ha avuto, e quelli che ha avuto la guardia nazionale per rifiutarli, affinchè il Governo non seguiti a ricevere dei fucili che poi in ultimo si vengano a trovare affatto inservibili. Perciò credo di essere in diritto d'averle le carte che ho chiesto che siano comunicate, avute le quali mi riservo di fare le altre osservazioni, e ne replico l'istanza. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. L'istanza del signor senatore Plezza può avere due motivi: o di entrare nell'articolo dell'amministrazione, ovvero di formulare un'accusa contro il Ministero. Nel primo caso io mi rifiuto assolutamente di dare in comunicazione le carte richieste, perchè il Senato certamente non ha da entrare in un atto d'amministrazione, salvo nella discussione del bilancio; quanto al secondo, prego il signor senatore Plezza a formulare l'accusa, ed allora mi difenderò. (Gazz. Piem.)

PLEZZA. Io non credo che con queste ragioni il ministro si possa rifiutare di comunicare le carte che sono necessarie per riconoscere se veramente si sono accettati fucili inservibili. Rispetto a ciò che dice di formulare l'accusa, io farò osservare che non ho in mente di fare un'accusa al ministro, tanto più che è attribuzione del Senato giudicare i ministri, e ignoro se gli spetti anche il dritto d'accusarli, ma che anche questa Camera ha diritto d'invigilare se mai nell'andamento del Governo si fa qualche cosa che possa pregiudicare lo Stato.

Ora sarebbe di grave pregiudizio dello Stato che si seguitasse a ricevere dei fucili i quali poi, messi alla prova, fossero rifiutati con buone ragioni, come si vede che la guardia nazionale li ha già rifiutati. Ritengo dunque d'aver avuto giusto motivo per instare, e che non abbia ragione il ministro di negare e il verbale degli esami della Commissione e il verbale fatto dalla guardia nazionale di Genova, affinchè si possa vedere se mai il Governo è stato ingannato, e se il denaro del paese destinato ad armare la guardia nazionale non si spenda a provvedere delle armi inservibili: perciò insisto nella mia domanda. (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Prego il Senato di considerare come, secondo le regole generali e secondo anche quello che si è detto in questo contratto, i fucili non possono essere ritirati se non dopo la relazione degli ufficiali d'artiglieria. Io non credo che il Senato possa farsi giudice se gli ufficiali d'artiglieria abbiano bene o no giudicato di quest'affare. Può accadere facilmente che fucili riconosciuti buoni e collaudati dagli ufficiali di artiglieria riescano poi meno buoni. Sono qui in questa Camera ufficiali che s'intendono assai di cose d'artiglieria, e possono dire poter accadere facilmente questa cosa; e, per ovviarvi, il nostro Governo nei tempi ordinari, e tutti i Governi che amministrano bene le cose loro sogliono, prima della collaudazione, far assistere alla fabbricazione delle canne, esaminar bene il ferro prima di porlo in opera, vedere diligentemente le operazioni che succedono, e queste sole cose possono assicurare che non vi è errore. Ma, acquistando fucili già fatti, è facilissimo che gli ufficiali collaudatori s'ingannino, ed allora non vi ha colpa nel Ministero e neppure negli ufficiali che hanno collaudato. In qualunque modo non

credo che il Senato voglia giudicare se gli ufficiali d'artiglieria hanno bene o male collaudato. Il Ministero sarebbe colpevole se avesse ammessi fucili senza la collaudazione: si accusi il Ministero, e il Ministero farà vedere se ha adoperato onestamente o no. (Gazz. Piem.)

PLEZZA. Quanto a ciò che mi si risponde, faccio osservare che non sussiste ciò che si è dal signor ministro asserito, cioè sia indispensabile assistere a tutte le operazioni della fabbricazione per poter assicurare la buona qualità di un fucile, e che sia impossibile con fucili fatti di vedere se sono veramente buoni o no.

A me pare che quando si può avere non solo l'esame della forma delle diverse parti a dettame delle regole dell'arte, ma si può anche sperimentare l'arma, quei difetti che ha riconosciuti la guardia nazionale di Genova potevano essere riconosciuti dalla Commissione, e quindi io dimando la comunicazione di queste carte, per vedere se si è fatto tutto in regola, se la Commissione ha fatto il suo dovere, se la guardia nazionale ha trovato veramente dei difetti sostanziali e dei difetti che si potevano riconoscere: ed oltre a ciò saper se il Governo, come spero, ha fatto il contratto colle cautele e patti che erano di suo dovere.

Non si può dirmi: *si faccia l'accusa*; quando il Governo meritasse l'accusa, allora si penserà, e la farei se fosse mio dovere il farla. Ma io non dico questo, non posso asserire quello che da me si farà, se non dopo che avrò esaminato i documenti; ma mi pare di essere nel mio dritto quando domando la comunicazione delle carte che riguardano questi fatti; e mi pare che non sia giusto il rifiuto di comunicare le carte che sono necessarie per verificare la cosa. È inutile qualunque discussione prima che queste carte siano comunicate, perchè sarebbe illusoria e vaga una discussione ed un giudizio intorno ad un oggetto su di cui si rifiuta di far vedere i documenti. Io spero che in quei documenti non ci possa essere niente di male, e se non ve n'ha alcuno, non ravviso il motivo per cui si possano negare per ischiarimento i documenti da cui potrei convincermi che il Governo ha fatto il suo dovere. (Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Signori, mi pare che la quistione verta sopra un nuovo punto di fatto. O si è sbagliata l'azienda generale di guerra, o si sono sbagliati i periti scelti dalla guardia nazionale, giacchè l'azienda ha dichiarati buoni quegli stessi fucili che i periti della guardia nazionale han poscia dichiarati cattivi: ma qualunque di queste due opposte dichiarazioni sia erronea, non so vedere in che modo possa venire incolpato il Ministero, giacchè egli aveva commesso l'esame dei fucili all'azienda generale d'artiglieria, siccome è prescritto dai regolamenti. Ove poi questa azienda fosse caduta in qualche errore, osserverò che si dovevano visitare e visitare in fretta i 44000 fucili venuti dall'estero e già montati; ora era mestieri smontarli ad uno ad uno per esaminarne tutte le parti; questa operazione, come ognuno vede, esige gran tempo per essere fatta accuratamente; onde, se nella fretta fosse occorso qualche errore, vedrei in questo un fatto rincrescevole sì, ma però scusabile, e ad ogni modo non vedo che si possa incolpare il Ministero di un errore non suo; onde mi pare che sia inutile il prolungare questa discussione. (Gazz. Piem.)

PLEZZA. Sono varie le cose di fatto da esaminare: è una cosa di fatto l'osservare se l'azienda ha sbagliato, oppure la guardia nazionale, ed è cosa di fatto il vedere se il Ministero ha prese prima tutte le precauzioni che dovea, massime dopo che fu avvertito poter essere questi fucili di cattiva qualità. Se fu data l'istruzione particolare all'azienda di artiglieria, avvertendola che questi fucili potevano non esser buoni, e,

scoperto lo sbaglio, è a vedere se il Ministero ha provveduto, affinché questo non succedesse più; dopo essersi rilevato che questi fucili veramente non erano buoni, a me pare che il paese abbia diritto di avere la soddisfazione di sapere che il suo Governo, sia prima cogli avvertimenti dati all'azienda, sia dopo col rimediare a questa mancanza e col porvi rimedio come si doveva, abbia fatto il suo dovere. Io non dico che il Ministero abbia mancato a' suoi doveri; anzi li avrà compiuti e prima e dopo; ma trovo non esser cosa convenevole il rifiutare la soddisfazione di vedere le carte dalle quali risulti che il Governo ha fatto il suo dovere. Se si rifiuta questa soddisfazione, io dico che è inutile che vi siano le Camere, è inutile che noi abbandoniamo i nostri affari per venire qui a sentirci dire: guardate che noi abbiamo fatto tutto quello che si doveva far da noi in questa bisogna, e credeteci. A me pare perciò di insistere che mi sieno comunicate le carte.

(Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. La questione è di sapere se sopra tutti gli atti del Governo si possa nelle Camere fare istanze. Io credo precisamente di no, perchè, ammesso questo principio per un atto, sarà ammesso per tutti, e conseguentemente il Ministero sarebbe occupato del continuo nella discussione de'suoi atti, e si trasporterebbe il potere esecutivo alle Camere. Io avviso che ogni discussione relativa all'amministrazione abbia sede nelle discussioni sul rendimento dei conti; e non credo di dover venire a deporre sul tavolo della Presidenza tutte le carte che possono essere relative ai contratti di amministrazione, e impegnarmi in una serie continua di discussioni. (Gazz. Piem.)

Nota il ministro potere però il senatore Plezza recarsi al Ministero, dove gli fornirebbe tutti gli schiarimenti che desidera. (Verb.)

GALLINA. Dopo che io aveva dimandata la parola, il signor ministro degli interni fece un'osservazione, anzi un invito cui appunto tendeva l'osservazione che io volevo fare, che cioè il signor senatore Plezza potesse recarsi al Ministero ed ivi gli venissero dati tutti gli schiarimenti di cui potesse abbisognare. Mi permetterò tuttavia di fare qualche osservazione sulla quistione che si è agitata. Dirò che le quistioni di ordine politico, come quelle di ordine amministrativo, si possono presentare sotto doppio aspetto: sotto l'aspetto del diritto e sotto l'aspetto della convenienza. Io difficilmente mi accordo col ministro degli interni nell'opinione che non possa il Senato domandare che siano deposte sul tavolo le carte che abbisognerebbero per motivi di utilità o di necessità o di urgenza, sia pure la quistione politica od amministrativa. Se poi ci facciamo a considerare l'importanza delle cose di cui si tratta, sono volentieri dell'avviso del signor ministro degli interni, che tale non sia l'importanza di queste per dimandare la deposizione sul tavolo del presidente del Senato dei documenti e delle carte relative, mentre il signor ministro ha già risposto alla maggior parte delle interpellanze che gli vennero mosse, e vi ha risposto adeguatamente.

Il Senato può dimandare, può esaminare, può indagare quale sia il corso, lo spirito dell'amministrazione, quando una serie di atti si commetta dall'amministrazione, la quale indichi o frodi continue o noncuranza od incapacità dell'amministrazione medesima. Io opino che il Senato, sebbene corpo politico, possa entrare nell'esame delle parti di questa amministrazione, e, dopo raccolte informazioni straordinarie, possa dimandare anche al Ministero che presenti le carte di cui un membro del Senato abbisognasse per formulare o quelle accuse che credesse fondate, od un complemento d'informazioni che ravvisasse necessarie a questo fine. Ma, si-

gnori, nella questione che si agita, io scorgo una quistione di gretta amministrazione, non di grande amministrazione. Quando il Governo è occupato in affari di Stato così gravi quali sono gli attuali, quando esso mette ogni cura, ogni attenzione nell'andamento dell'economia del Governo, e vi reca una sorveglianza che nulla lascia a desiderare, io non so come il Senato possa risolversi a dimandare che siano presentate sul suo tavolo le carte che riguardano qualche contratto. Il ministro degli interni ha risposto alle interpellanze che furono fatte. Il ministro degli interni ha risposto con documenti, ha offerto la comunicazione delle carte relative negli uffici del Ministero. Da questo che cosa risulta? Risulta che un contratto o fu fatto un giorno prima che succedesse un Ministero all'altro, o che fu fatto un giorno dopo; che in qualche contratto non furono compresi i piccoli oggetti e piccoli ordigni che furono riconosciuti necessari, e che vi fu supplito con una convenzione successiva che aumentò necessariamente i prezzi. Siffatte questioni possono avere qualche gravità in linea amministrativa, ma non tali da somministrare argomento di una seria discussione nei termini proposti dal nostro collega, massime se si riguarda alle gravissime contingenze in cui versa di presente lo Stato.

Signori, io credo che tutte le considerazioni fin qui discorse sulla quistione che si agita siano apparse al Senato piuttosto considerazioni di terzo, quarto od infimo ordine, e non così gravi da poterlo muovere a decidere che siano presentate sul tavolo le carte che riguardano una tale questione. La presentazione di documenti di questa natura sul tavolo del Senato sarebbe un indizio di sospetto, un segno di diffidenza, un principio d'idea d'accusa contro l'amministrazione, ed allo stato delle cose non può esserne il caso. Quando un membro del Senato chiama che siano dati schiarimenti per verificare atti di amministrazione, e che il ministro risponde al senatore: « Si presenti nell'ufficio e gli sarà data comunicazione di tutte quelle carte di cui può abbisognare, » io credo che non resti nulla a desiderare, e che il ministro risponda con ciò adeguatamente alle richieste del nostro collega. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. (Rivolto al senatore Plezza) Insiste? (Gazz. Piem.)

PLEZZA. Insisto, e faccio osservare che questa non è una cosa di gretta amministrazione, come disse il conte Gallina, perchè nel rendiconto stesso del Ministero si dice che il motivo principale per cui non si è ancora potuto bene organizzare la guardia nazionale, è per la mancanza delle armi. Se ora poi, la prima volta che la armiamo, daremo loro armi cattive, noi la disputeremo in modo che non riusciremo mai più a organizzarla. Il contratto di cui si tratta è di quarantamila fucili; di modo che si può disgustare con essi la maggior parte della guardia nazionale del regno. Il disgustare e il non potere organizzare un corpo tanto utile, tanto necessario, non è affare di così piccolo momento, come appare al signor conte Gallina. Non regge poi quanto egli dice che in questi momenti in cui si trattano affari così gravi non si abbia ad occuparsi di tali cose. Se egli avesse ciò detto in un'altra Camera, dove i rappresentanti del regno seggono tutti i giorni, dove si occupano continuamente intorno a nuove leggi, io forse avrei acconsentito ad aspettare occasione migliore per dimandare siffatti schiarimenti; ma quando ciò si dice nel Senato dove sediamo poche volte la settimana, dove abbiamo abbondante tempo ad occuparci anche di questo, mi pare che non regga il dire che noi non dobbiamo occuparcene, specialmente trattandosi di cosa la quale può avere grandi conseguenze, come io di sopra ho osservato; perchè, oltre al disgustare la guardia nazionale, potrebbe fare in modo che il popolo

avesse a dubitare che il Governo, prima col tardare ad organizzarla, poi col darle armi cattive, non abbia sinistre intenzioni; e una volta perduto lo spirito della popolazione, ci riuscirà impossibile risvegliarlo. Dimodochè io insisto nell'istanza che mi sieno comunicate le carte; non m'importa se qui o al Ministero, purchè mi siano comunicate.

(Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. L'offerta fu fatta: io non ricuso mai a niuno dei membri del Senato gli schiarimenti che egli possono chiedere; ma certamente la deposizione sul banco della Presidenza era cosa troppo grave perchè io potessi acconsentirvi. Se vuol venire ad esaminarle al Ministero...

(Gazz. Piem.)

PLEZZA. Non intendeva come non intendo la differenza che il signor ministro mette intorno al luogo; comunque sia, per me fa lo stesso esaminar le carte sul tavolo del Ministero o della Presidenza. (Urarità nelle tribune e nelle gallerie)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Dunque la quistione sembra sciolta.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Accordati essendo il ministro col signor senatore, l'uno offrendo, l'altro accettando, mi sembra che sia evidente l'inutilità di far deporre le carte sul tavolo della Presidenza, e che ciò anche dia una certa apparenza di gravità alla questione che il Senato non vi riconosce. Conseguentemente io credo che si debba passare all'ordine del giorno, che ho l'onore di proporre al Senato:

« Il Senato soddisfatto delle spiegazioni date dal ministro dell'interno passa all'ordine del giorno. » (Gazz. Piem.)

PLEZZA. Prima di passare all'ordine del giorno mi pare che sarebbe conveniente di aspettare che io abbia esaminate le carte. Queste carte io le aveva dimandate per esaminarle prima d'oggi; allora mi furono rifiutate; adesso il signor ministro si offre di lasciarmele esaminare al Ministero: mi pare che si debba aspettare che io le abbia esaminate, perchè, se si passa all'ordine del giorno quale venne proposto, dopo mi sarebbe inutile dire al Senato quello che mi è sembrato, o che mi è risultato dalle carte medesime. (Gazz. Piem.)

DE SONNAZ. Je demande la parole contre l'ordre du jour. Il me semble qu'en adoptant l'ordre du jour qui vient d'être proposé, reviendrait au même que de trancher la question, comme on avait proposé l'autre jour. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Vi ha una gran diversità tra la deliberazione presa nell'ultima tornata e la presente. Allora il signor ministro aveva aderito di presentare i documenti per rispondere alle interpellanze che gli venivano fatte; ora il ministro ha risposto, e credo abbastanza soddisfacentemente, perchè non si debba più oltre prolungare questa discussione. Io ho riflettere che, se si tratta sostanzialmente di chi abbia o no fermato la convenzione, questa è una cosa tanto indifferente al Senato, che non era prezzo dell'opera l'occuparsene. Se si tratta della censura, alla quale tendevano le interpellanze, ossia di quelle spiegazioni che sono state provocate onde togliere ogni dubbio sugli atti dell'amministrazione del Ministero, sotto quest'aspetto non dubiterei che non sia stato dato il più convenevole appagamento. Rimane unicamente, come osservava il barone Della Torre, una questione per così dire insolubile, una questione che rifletterebbe de' vizi occulti, che per avventura potessero manifestarsi dopo che venne approvato il contratto de' fucili che la guardia nazionale di Genova ebbe poi a ricusare. È certo che il Ministero non diede la sua approvazione se non dietro il parere della sola autorità competente a recar giudizio in questa materia, cioè della Commissione di artiglieria di Genova. Egli procedette così osservando

le norme consuete, le norme tracciate dalle leggi e dall'esperienza. Egli fece tutto che poteasi fare da un amministratore diligente: si riferì al giudizio di chi dalle leggi e dagli ordini amministrativi è preposto a darlo, a chi solo poteva darlo con fondamento.

Non ostante tutta l'oculatezza, non ostante le cognizioni speciali di cui sono forniti i nostri ufficiali d'artiglieria, può darsi che qualche vizio sia sfuggito alle loro indagini. È condizione perpetua dell'umanità che in ogni cosa cadente in commercio vi siano delle imperfezioni occulte. Perciò in tutti i tempi, in tutte le legislazioni si diede sempre al compratore un'azione in garanzia. Nessuno quindi può essere chiamato in colpa se ciò fosse avvenuto nel caso nostro. Tanto meno il Ministero, che adempì pienamente al dover suo quando si è rimesso a giudici che sono soli competenti in questa materia, come è la Commissione d'artiglieria.

Anche gli uomini dell'arte poteano ingannarsi, malgrado la maggior diligenza. Ma ripeto che dallo scoprirsi dell'inganno non potrà mai derivarne contabilità al Ministero.

Rispetto alla guardia nazionale di Genova, se bene mi rammento, ho inteso nell'ultima tornata che la medesima non rifiutava questi fucili per ragione di qualche vizio sostanziale, ma perchè non fossero di quelli della fabbrica del nostro arsenale.

Ciò non avrebbe che fare colla bontà dei fucili. Ma sia che la guardia nazionale avesse motivi diversi e giusti del suo rifiuto, sia che la ragione stia per la Commissione, qualunque sia il risultato di nuovo giudizio, di nuove indagini, non sarà mai imputabile al Ministero, e diviene affatto inutile in questo momento l'occuparsi di un punto di amministrazione, il cui esame avrà suo tempo nelle discussioni sul bilancio. Quindi, stante la differenza delle circostanze in cui ci troviamo, insisto per l'ordine del giorno. (Gazz. Piem.)

DE SONNAZ. Aujourd'hui que l'opposition persiste, je ne vois pas pourquoi on devra passer à l'ordre du jour.

(Gazz. Piem.)

PICOLET. J'appuie l'ordre du jour proposé, et je fais observer que le rejet de l'ordre du jour dans la séance précédente a été motivé sur la réserve expresse de M. le ministre de l'intérieur, de donner de plus amples éclaircissements sur les interpellations de M. le sénateur Plezza.

Dans cette discussion le Sénat ne pourrait s'opposer sans injustice à recevoir les plus amples explications que M. le ministre avait jugées nécessaires pour dissiper les doutes qui avaient pu soulever les interpellations qui lui avaient été adressées.

La question est bien différente aujourd'hui; M. le sénateur Plezza demande que M. le ministre dépose sur le bureau de la Présidence les pièces relatives au marché des fusils, que la garde nationale a refusés comme étant de mauvaise qualité.

Mais déjà M. le ministre a expliqué que ces fusils avaient été soumis à l'examen d'une Commission prise dans le corps de l'artillerie, que cette Commission avait décidé que ces fusils étaient recevables; que c'est ensuite de cette vérification que le marché a été conclu. Cependant M. le ministre a fait offre à M. le sénateur Plezza de lui donner une communication dans ses bureaux de toutes les pièces relatives à ce marché.

Or, messieurs, les explications données par M. le ministre ne peuvent laisser aucun doute sur les actes qui sont l'objet des interpellations de M. le sénateur Plezza; le Sénat ne saurait dès lors obliger le Ministère à une justification qui impliquerait une défiance qui est destituée de tout fondement.

Du reste le Sénat ne peut se constituer juge de l'expertise faite par la Commission de l'artillerie; d'un autre côté, le mi-

nistre ne saurait être responsable de la déclaration de cette Commission: sous ce double rapport la communication des pièces requises par M. le sénateur Plezza devient inutile et sans objet.

En conséquence l'ordre du jour proposé doit être sans autre adopté.

PLEZZA. Il senatore Giovanetti ha detto che questioni di due sorta si agitavano ora in Senato, di cui una sopra di un fatto personale che non meritava la pena di occuparsene: rispondo al senatore Giovanetti che, quando si è imputata a qualche membro di questa Camera una cosa che non ha fatta (come è accaduto a me che sono stato imputato dai ministri attuali di non essermi occupato al tempo del mio Ministero degli acquisti dei fucili), ha diritto di giustificarsi. Quanto al rimanente che venne detto da lui e da altro preopinante, cioè che erano essi soddisfattissimi delle spiegazioni avute dal Ministero, io fo notare che il Senato non può concorrere nella loro opinione se non dopo le osservazioni che mi sono riservato di fare dopo le comunicazioni che avrò dal Ministero, poichè è necessario udir prima ambe le parti, e molto più è necessario far questo, considerandosi che le spiegazioni date dal signor ministro in alcune parti non sono per niente nè in armonia co' fatti, nè sono soddisfacenti. Dalle risposte che ha date alle mie interpellanze, per esempio sulla quantità dei fucili che aveva ricevuti, risulta che molti negozianti sono in ritardo nel somministrare questi fucili; ma, o signori, quando si è aumentato il prezzo di L. 93,000 per averli presto, e poi i fucili non si somministrano presto, ma a lunghe more, si può da uomini seri dire che si è soddisfatti di questa cosa, e che il prezzo è stato giudiziosamente e con buone garanzie accresciuto?

I signori preopinanti dicono inoltre che è inutile esaminare questi contratti, perchè non ne può in nessun modo venire accusa al Ministero, e ne adducono per ragione che si sono fatti esaminare i fucili dalla Commissione; il loro giudizio, prima di aver visto, è, a dir poco, prematuro; ma spieghiamoci chiaro. Io non vengo in Senato per fare accuse, nè per il gusto di censurare i ministri; vengo in Senato per esaminare gli atti del Governo, per vedere, e per quanto posso colle mie deboli forze aiutare e assistere il Governo, affinché, se sono occorsi errori dannosi al paese, si rimediino se si è in tempo, e se non si è in tempo, segnalati, non si rinnovino; ed io qui dichiaro solennemente che non credo che mi si combatta con guerra giusta, quando si vuol insinuare e persuadere che venga io qua in Senato per motivi non aperti e pel diletto di fare accuse al Ministero; dichiaro che per sì vile scopo non avrei mai aperta la bocca, nè l'aprirei mai per l'avvenire, e che, se credessi il dover mettere in accusa il Ministero parte dei miei doveri, non lascierei campo ad altri di interpretare le mie intenzioni, ma lo farei apertamente e senza timore.

Io ho fatta questa interpellanza, e desidero esaminare i documenti per vedere se il Governo, se la Commissione, se la guardia nazionale di Genova hanno fatto il dover loro, e siccome gran parte di questi fucili non sono ancora consegnati, ho dimandato questo per vedere, se si è errato, di rimediarmi, ricusando gli altri, e se il rimedio è impossibile, per indurre il governo ad agire più cautamente per l'avvenire, e, se non si è errato, per dare una soddisfazione al paese, facendo vedere che il Governo ha fatto tutto quello che doveva. Si dice poi che nè la Commissione, nè il Ministero, nè alcuno ne ha colpa se si sono ritrovati dei difetti nei fucili, adducendo che in un fucile non si possono conoscere i difetti interni. Questa asserzione io non la meno buona, perchè di fucili me ne intendo anche io, e so che quando si voglia riconoscere i difetti di un

fuocile basta esaminarlo con un po' di attenzione. Quanto alla qualità del ferro, si mette alla prova, e in quello stesso modo che coll'esperienza la guardia nazionale di Genova ha trovati i difetti, così li poteva anche trovare la Commissione se lo avesse voluto.

Io ignoro se la Commissione sia o non in fallo, e non intendo per ora dargliene colpa; non nego che si possa errare in uno, in due, in pochi fucili, in una quantità grande; lo nego e mantengo che, esaminate con diligenza le armi, è impossibile che non risultino i difetti, se ve ne sono, massime mettendole alla prova quando si hanno dei sospetti, come, dopo l'avviso del capitano Solari, si doveva averli in questo contratto.

(Gazz. Piem.)

PRAT. A discolora della Commissione dell'artiglieria che ha visitati i fucili in Genova, debbo dire che li dovè visitare a tenore del contratto stato stipulato dal Ministero colla ditta Costa e Scaravaglio; la premura che si aveva di avere fucili non permetteva che si cercassero tutte quelle condizioni che si vogliono nei fucili che si fabbricano per la truppa nelle nostre manifatture d'armi e nelle altre manifatture estere, che servono esclusivamente le truppe della loro nazione. Per conseguenza non poteva certamente quella Commissione sottoporre quei fucili a tutte quelle prove a cui si sottopongono i fucili che si fabbricano da noi. Come disse benissimo il ministro Colla, la Commissione dovè tenersi alle condizioni del contratto, ed assicurarsi (e questo lo ha fatto) se quei fucili erano servibili; per far questo si esaminano diligentemente i meccanismi, si osserva attentamente la canna, e se, dietro a tale accurata visita, risulta alla Commissione che i fucili sono servibili, allora si collaudano: e così fece la Commissione di Genova, e così si fa dall'uffiziale che è stato mandato a Birmingham e che sta ivi tuttora. Là egli incomincia a visitar i fucili e li accetta per conto della ditta, quindi si portano a Genova dove sono visitati un'altra volta, dopo si fa un processo verbale, e se dalla Commissione sono dichiarati servibili si accettano. Debbo soggiungere ancora che i primi fucili che si sono distribuiti in Genova erano fucili di truppa, e per conseguenza di buona qualità, e quelli che vengono da Birmingham sono fucili di commercio. Nè è da stupire perciò che questi ultimi abbiano scapitato al confronto di quelli che erano distribuiti in prima. Onde ne venne il motivo per cui alcune guardie nazionali di Genova, a cui si erano presentati que' fucili, li rifiutarono e li considerassero come di cattiva qualità. Certamente, ripeto, i fucili comperati in Inghilterra non sono al pari degli altri, ma soggiungo che non sono cattivi; sono essi fucili di servizio, e possono servire ottimamente nelle mani delle guardie nazionali, le quali non ne fanno quell'uso che ne fanno le truppe regolari, alle quali occorrono fucili di qualità superiore, quali sono quelli fabbricati nelle nostre manifatture, e quelli che si traggono da Liegi, che sono eccellenti, e per ultimo quelli che vengono di Francia, i quali poi non sono neanche assolutamente di prima qualità; imperciocchè quelli che si fanno colà per quell'esercito non si vendono, di più è espressamente proibito a tutti i fabbricanti di quella nazione di costruirne di perfettamente identici a quelli stessi, la di cui fabbricazione distinguesi coll'appellazione di *fusiliere*, i quali sono esclusivamente per la truppa. Nelle manifatture particolari si fa il fuocile detto *numero uno*, che è quello che abbiamo comperato noi, il quale, avvegnachè sia eccellente per le truppe, tuttavia è inferiore al primo, di cui n'è la fabbricazione riservata soltanto alle manifatture del Governo. Ripeto pertanto che que' fucili che noi abbiamo comperati, e che ci verranno, sono ottimi, e possono servire per la truppa, ma non posso d'altra parte negare che i fucili comperati in Inghil-

terra, abbenchè di buon servizio, sono inferiori a tutti gli altri comperati dal Governo per la guardia nazionale.

(Gazz. Piem.)

DE SONNAZ. Mi spiace assai di dover contraddire il mio collega preopinante, ma i fucili che furono distribuiti alla guardia nazionale di Genova non erano della nostra fabbrica. Dico ancor io che i fucili della nostra manifattura li credo i migliori fucili di guerra di tutta Europa; che ad essi sono inferiori quelli delle fabbriche nazionali di Francia. Perciò ben sarebbesi potuto chiamar contenta la guardia nazionale di Genova se a lei fossero stati distribuiti dei fucili delle nostre manifatture; il che non avvenne, perchè i fucili, che furono distribuiti alla guardia nazionale di Genova, erano sì fucili tratti dai nostri magazzini, ma erano di fabbrica inglese. Quelli poi che sono stati rifiutati, i quali sono presso a 1200, potrebbe darsi che non fossero stati esaminati da nessuna Commissione, e che sieno stati di quei fucili che, appartenenti a diversi negozianti, da diverse parti giungevano in Genova in quantità, sulla speranza di trovarne un utile smercio; comunque sieno venuti questi fucili, essi non sono la quistione essenziale in questo affare.

(Gazz. Piem.)

PLEZZA. Farò osservare all'onorevole senatore Prat che i fucili vennero rifiutati dalla guardia di Genova non per il peso, non perchè fossero incomodi, ma sono stati rifiutati dietro un verbale fatto fare dalla guardia nazionale di Genova, dal quale apparisce che questi fucili sono stati trovati organicamente difettosi.

(Gazz. Piem.)

PRAT. Il motivo veramente non potrei dirlo; hanno detto che non erano buoni.

(Gazz. Piem.)

PLEZZA. Hanno fatto però di questo un verbale motivato.

(Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. La Commissione della guardia nazionale li ha rifiutati dopo averli fatti esaminare da armaiucoli: si trattava di fare cambio tra i fucili che erano distribuiti e questi che erano ricusati dalla guardia nazionale, la quale sperava di trovare fucili più leggieri di quelli distribuiti: ma se sta che la Commissione di questa guardia nazionale ha trovato questi fucili difettosi, sta anche questo che l'azienda dell'arsenale di Genova li aveva verificati e li aveva trovati buoni per la guardia nazionale, di modo che in questa parte l'azienda non ha alcuna colpa. La questione si riduce a questo punto, perchè quanto all'interpellanza credo veramente di aver date le spiegazioni che si richiedevano.

(Gazz. Piem.)

GALLINA. Prima che la Camera deliberi credo necessario di richiamare l'attenzione del Senato sull'aspetto anche grave che prese questa questione. Quando presi la parola si faceva dal ministro un'opposizione, dicendo che non credeva che il Senato avesse il diritto di domandare la deposizione sul tavolo della Presidenza dei contratti passati in via amministrativa, mentre apposita domanda si faceva dal senatore Plezza perchè queste carte fossero presentate; osservai che la questione del diritto stava pel Senato, ed in quest'opinione persisto. Sostengo che la Camera, quando vedesse motivi abbastanza gravi per domandare la deposizione sulla tavola della Presidenza dei documenti, e questi si rifiutassero, ella avrebbe il diritto di ordinarne la deposizione. Ma la natura della questione speciale che ci occupa era tale, che l'insistenza di un membro del Senato per ottenere il deposito dei documenti sul tavolo della Presidenza vestiva un carattere di sospetto, un carattere di diffidenza e di principio d'accusa, la quale non poteva sussistere a fronte delle spiegazioni date, a fronte delle offerte che lo stesso ministro faceva di dare tutti gli schiarimenti che occorrerebbero negli uffici delle Segreterie. Io credo di essere

entrato nello spirito delle osservazioni del signor ministro quando mi sono alzato a difendere questa tesi, perchè scorgo che non stava in lui difficoltà nessuna di offrire tutti gli schiarimenti che si domandavano e che vi era suscettività giusta, vale a dire che vi era difficoltà dal suo canto, perchè questa domanda portava con sè un sospetto, cui egli era in diritto di rigettare. La proposizione dell'ordine del giorno, a fronte di queste offerte e di chi la promuove, è questione che viene a ledere la sostanza della cosa. Il ministro non si oppone di dare gli schiarimenti, l'istante acconsente di accettarli come gli sono offerti: io domando perchè il Senato dovrà ora provvedere con un ordine del giorno, il quale taglia di mezzo tutta la questione che abbiamo agitata. Le osservazioni speciali fatte finora hanno potuto lasciar dubbi anche sulla questione stessa, sebbene, io ripeto, questione di piccolissima importanza sia quella di vedere qual grado di certezza possa avere la perizia che la Commissione di Genova ha eseguita, e qual grado di fondamento possa avere avuto il rifiuto che la guardia nazionale di Genova ha fatto all'accettazione di questi fucili. Tuttavia, quando non si domandano che schiarimenti, quando un membro del Senato domanda di poter essere messo nel grado di poter giudicare, di poter verificare la questione che egli si propone di fare, quando il ministro non si oppone a questa verifica, e gliene appresta il mezzo, io non vedo perchè il Senato voglia pregiudicare con un ordine del giorno le mosse questioni, quand'anche allo stato della discussione quest'ordine del giorno potesse avere il suo effetto al riguardo delle fatte interpellanze.

Qui, o signori, io debbo spiegare alcune mie osservazioni, le quali forse non furono bene interpretate; quando ho detto affari di gretta amministrazione, di secondo, di terz'ordine, d'infimo ordine, l'ho detto a fronte della gravità delle cose, non già perchè io pensi che gli atti di semplice amministrazione non possano essere suscettivi di censura o di esame: io credo anzi che nelle amministrazioni l'esame e la discussione non siano mai troppe anche sopra i minimi suoi atti; ma siccome gli affari amministrativi, quand'anche ricevano l'impulso dall'alto, debbono poi elaborarsi negli uffici secondari, e, per quanto attenta, oculata e retta sia la superior amministrazione, non vi ha mezzo umano che valga ad impedire od a correggere tutti gli errori; così, quand'anche qualche sbaglio fosse occorso nell'eseguimento delle date direzioni, dove questi errori non vestano altro carattere fuor quello osservato nel caso presente, non si potrebbero mai riversare sopra la superiore amministrazione, nè dar luogo ad interminabili discussioni.

E io, o signori, non è il tempo del Senato che ho voluto risparmiare quando ho detto che in mezzo alla gravità delle circostanze presenti si doveva badare all'economia del tempo, è invece il tempo dei ministri cui io alludeva, il quale è molto più prezioso che non quello del Senato. Per conseguenza non mi sono mai opposto, nè mi oppongo, a che siano presentati tutti gli atti da esaminare sul tavolo della Presidenza, quando questi atti si riferiscono a qualche cosa di grave e concludente per il buono andamento dell'amministrazione. Frattanto, semprechè un membro del Senato crederà dovere insistere in particolare per esaminare documenti, e presentar quindi alla Camera quelle formali proposizioni che giudicherà opportune, io non vedo che nulla possa ostare a questo esame, e quindi appoggio tale istanza, ed in questo senso voto contro all'ordine del giorno. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Progo il Senato di ritenere che il senatore Plezza ha formulato delle interpellanze e delle istanze. Le interpellanze erano relative alla quantità

dei fucili, perchè fossero stati trentamila quelli del Governo francese, invece di cinquantamila, e alla diversità del prezzo dei contratti Semenza, Tachis e Levi, Costa e Scaravaglio. Le istanze poi erano relative a che si deponessero le carte riflettenti questi contratti ed al fatto del rifiuto della guardia nazionale: ora io credo di avere date risposte sufficienti quanto alle interpellanze, e non darò altre risposte di quelle che ho date, perchè stanno le ragioni per cui si fecero varii contratti; quindi l'ordine del giorno proposto dal signor senatore Giovanetti debbe essere ammesso, perchè relativo alle interpellanze: quanto al contratto Semenza del 28 luglio ed atto di sottomissione.... (Gazz. Piem.)

PLEZZA. (Interrompendo) Su questo non insisto, perchè era solo per vedere se si era stipulato in forma sì o no, e, dopo che il ministro ha ammesso che era stata incombenzata dal Ministero l'azienda d'artiglieria per stipularlo, non chiedo di più. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Non mi resta che questa diversità delle due perizie della guardia nazionale e dell'azienda d'artiglieria di Genova: a questo riguardo veramente io sono estraneo: se però il senatore Plezza vuole venire al Ministero avrà comunicazione di questi documenti. Dunque l'ordine del giorno, siccome si può essenzialmente riferire alle interpellanze, ed a queste ho dato delle risposte abbastanza soddisfacenti al Senato, io credo che veramente non si possa negare che l'ordine del giorno venga votato. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Vi sono due quistioni al presente: una è l'insistenza del senatore Plezza, con cui domanda che sieno deposti sul tavolo della Presidenza i documenti in questione, e l'altra è l'ordine del giorno motivato. A tenore del regolamento io debbo prima proporre l'ordine del giorno alla sanzione del Senato. (Gazz. Piem.)

COLLI. Domando la parola contro l'ordine del giorno.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Colli ha la parola.

(Gazz. Piem.)

COLLI. La questione dei fucili divenne ora assolutamente secondaria. Io mi unisco perfettamente a quanto ha detto il preopinante, e sono convinto non dover passare inosservata la proposizione emessa dal ministro, che i documenti chiesti non possono essere deposti sul tavolo del Senato. Io credo che quello ch'ei chiama un affare di semplice amministrazione può vestire in certe circostanze un'importanza gravissima; motivo per cui io non vorrei che fosse emesso questo principio, che il Senato non possa chiedere che sieno deposti sul tavolo gli atti, dai quali possono risultare quali sono state le osservazioni del Governo. Questo Governo istesso deve volere che le sue opere risplendano nella maggior chiarezza; chiamati noi a conoscerle e ad ammettere la nostra opinione onde poterlo fare con sicurezza, è necessario che si vedano i documenti. Egli è probabile che una Commissione composta di ufficiali d'armi speciali abbia potuto emettere un parere giustissimo per la qualità di fucili, ma ciò che non si può in verun modo ammettere dal Senato egli è il principio che gli atti di amministrazione non debbano essere conosciuti dal Senato stesso ove egli li giudichi opportuno. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Io non ho mai inteso di dire che il Senato non avesse diritto di chiedere i documenti relativi anche ad un atto di semplice amministrazione, ma ho significato bensì creder io che la vera sede della discussione sugli atti d'amministrazione non fosse in questo luogo; e che allora soltanto vi può essere ragione di chiedere il deposito dei documenti, quando vi è un principio d'accusa, o una gravità di tal natura, da potere in modo assoluto diffidare di un

atto di amministrazione del Ministero. Se il Ministero fosse tutti i giorni chiamato di venire a giustificare al Senato un qualche atto di sua amministrazione, sarebbe un trasportare l'amministrazione stessa dal Ministero al Senato. Io mi sono rifiutato quanto all'istanza fatta dal senatore Plezza; se non che, domandandogli se intendeva di formulare una accusa, per modo che in tal caso si dovesse venire a questa maggiore spiegazione, io avrei allora dato al Senato quei documenti che avrebbe creduti necessari. Ma io m'avvisai che, se era unicamente per una semplice curiosità sull'atto di amministrazione, non si dovesse ammettere per principio che fosse il Ministero obbligato a trasportare i suoi atti di amministrazione nel Senato stesso. (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. J'aurais à faire une observation sur la forme de l'ordre du jour; il est général, absolu, il comprend et les interpellations de notre collègue Plezza et l'apport par lui demandé sur le bureau de la Présidence de quelques pièces qu'il a besoin de consulter. Sur le premier point on peut adopter l'ordre du jour, si la majorité pense que les réponses de M. le ministre sont satisfaisantes. Il n'en est pas de même du second point. M. le ministre a offert à M. Plezza de lui communiquer dans ses bureaux les pièces qu'il a désignées; ce dernier a accepté cette offre; on ne peut à cet égard voter l'ordre du jour; on ne pourra le faire que lorsque M. Plezza aura présenté les observations qu'il jugera convenables après l'examen des pièces. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Je dois faire observer à M. le sénateur que la rédaction de l'ordre du jour est maintenant corrigée. La parole est à M. le sénateur Giovanetti.

GIOVANETTI. Io aveva già aggiunte le parole che possono essere desiderate dal preopinante, ma però, prima di venire a nuova lettura sull'ordine del giorno, farò presente che il diritto pel Senato di avere dal Ministero comunicazione di documenti anche relativi ad atti di amministrazione non è stato mai revocato in dubbio. Può certamente il Senato volgere le sue investigazioni anche sopra un semplice atto di amministrazione che gli interessi di scrutare. Nulla debbe essergli interdetto di quanto gli valga a scoprire con qual sentimento agisca l'amministrazione, quale sia lo spirito che la dirige, il fine a cui si conduce, ed anche un atto qualunque può rivelare le sue tendenze. Ora però a che siamo noi ridotti? A vedere se abbia sbagliato la Commissione d'artiglieria o la guardia nazionale di Genova. La questione non solo si è così ridotta a tenuissime proporzioni, ma è uscita da quell'alta sfera politica in cui giova che si esercitino le investigazioni della legislatura; che rileva oggi mai per il Senato il sapere se vi ha errore nel giudizio della buona qualità dell'armi, e se in quest'errore incorresse la Commissione d'artiglieria o la guardia nazionale? Tuttavia anche a questa curiosità è disposto di soddisfare il signor ministro, comunicando nel suo ufficio le carte relative a questo argomento: e siccome non è mai stata mia intenzione di impedire quest'esame a qualunque dei miei colleghi, ho proposto l'ordine del giorno in questi termini:

« Il Senato, soddisfatto delle spiegazioni date dal Ministero alle interpellanze, passa all'ordine del giorno. »

(Gazz. Piem.)

PLEZZA. Si propone di adottare l'ordine del giorno sulle mie interpellanze, perchè dicesi che si ebbero risposte soddisfacentissime. A me pare che veramente esaminandole non si possa dire che esse sono tanto soddisfacentissime; perchè nella prima si domandava quando e come fossero distribuiti gli 85223 fucili dal Ministero..... (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. (Interrompendolo) Io domando la

chiusura, poichè il signor preopinante ritorna alla quistione, sulla quale ha già molte volte parlato. (Gazz. Piem.)

PLEZZA. Perdoni; io dico cosa che mi era fin dal principio riservato dire quando avessi veduti i documenti; io mi servo adesso di quella riserva. Se però il Senato crede, vedendo che si vuol passare all'ordine del giorno, di dover decidere senza sentir le ragioni, allora io non parlerò; perchè quando vedo che tanto il signor ministro, quanto il signor senatore Giovanetti tacciono di curiosità il voler esaminare degli importanti documenti, allora stimo non poter rispondere altro, se non che è meglio la curiosità che il decidere senza cognizione di causa. (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Io insisto sulla chiusura.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura.

(È adottata.)

Non rimane dunque che a votare sull'ordine del giorno.

(Gazz. Piem.)

MAESTRI. Io propongo un emendamento. Il Senato ha già riconosciuto il diritto di domandare al Ministero i documenti ogni qual volta lo crede necessario. Io domando che questo principio sia stabilito nell'ordine del giorno.

(Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'Interno. Io non lo contesto.

(Gazz. Piem.)

MAESTRI. Epperò propongo il seguente emendamento:

« Il Senato:

« Ritenuto il diritto ad esso di chiedere il deposito dei documenti sul banco della Presidenza ogni qual volta lo giudica opportuno;

« Ritenuto che nel caso presente il Ministero ha offerto la comunicazione dei documenti nei propri uffici, la quale fu accettata dal senatore Plezza;

« Ritenute soddisfacenti le risposte date alle interpellazioni del detto senatore, passa all'ordine del giorno. »

(Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. Il est inutile de motiver l'ordre du jour sur ce que le droit du Sénat à exiger l'apport des pièces a été reconnu; ce droit n'a pas été contesté et ne pouvait l'être par M. le ministre. Il s'est borné à faire observer que si chaque fois qu'un sénateur avait besoin de consulter une pièce, il fallait la déposer sur le bureau, on s'exposerait à des inconvénients; il a en conséquence offert à M. Plezza de lui communiquer celles qu'il avait mentionnées, et celui-ci a adhéré à cette proposition. Il suffit que le procès-verbal de la séance relate ces faits, pour que les droits du Sénat restent intacts. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Io credo che l'emendamento proposto dal senatore signor Maestri produrrebbe l'effetto contrario a quel che egli si propone, di voler cioè mantenere inviolabile il diritto del Senato. Questo diritto io lo riconosco con tutti gli altri preopinanti come lo riconosce il signor ministro. Ora la nostra discussione stabilisce abbastanza che il Senato ha questo diritto. Adottando invece quell'emendamento, ciò non avverrebbe per la giacitura delle frasi, poichè dapprima si dice ritenuto il diritto che ha il Senato di far deporre sul tavolo della Presidenza i documenti anche solo amministrativi di cui abbisogna; e poi si soggiunge, ritenuta l'offerta che il Ministero fa di dar visione ne' suoi uffici de' documenti richiesti, il che potrebbe lasciar credere che mediante tale offerta il Ministero possa eludere l'obbligo di deporre sul tavolo della Presidenza i documenti desiderati dal Senato. Il che non è, poichè intanto ora s'accetta il partito offerto dal ministro, in quanto che il senatore Plezza che ha richiesta la Commissione vi con-

sente. Passando poi a parlare dell'ordine del giorno, io non ho assistito al principio della seduta quando il signor ministro dell'interno ha risposto alle interpellanze del senatore Plezza. Io sento a dire generalmente che le risposte sono state soddisfacentissime, e lo credo; ma io su questo punto non essendo informato non potrei votare; dico però che mi pare che l'effetto dell'ordine del giorno è di chiudere la discussione. Ora qui la discussione non sarebbe che sospesa, posto che il senatore Plezza persista nel voler vedere i documenti che il signor ministro non dissente di comunicargli. Stiamo a vedere quel che dirà il senatore Plezza dopo che avrà veduti i documenti. Io, ripeto, non sono competente, non essendo stato presente al principio della seduta, ad opinare nel merito. Ma credo che il Senato se vorrà dare un voto di soddisfazione avrà poi tempo a farlo. Il voto non sarà che differito; ma avviso che questo voto per ora sarebbe prematuro. Qui non è necessario nessun ordine del giorno, ma bensì di lasciare la questione sospesa finché il signor Plezza abbia esaminati i documenti. (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Non potendo esservi alcun dubbio circa il diritto di chiedere la presentazione dei documenti, io richiamo la Camera alle parole dell'onorevole conte Gallina, il quale riduceva la questione al punto della convenienza, cioè se sia il caso di esercitare un tal diritto, di chiedere tal comunicazione. Il Ministero avendo offerta al senatore Plezza la visione di tutte le carte, ha dal suo canto adempiuto a quanto si poteva desiderare. Coll'ordine del giorno che si è proposto, la Camera dichiarandosi soddisfatta, sembra che la discussione dovrebbe essere chiusa, giacché, se si aspettano ulteriori schiarimenti, non si può dire d'essere soddisfatti. Qui, io lo ripeto, la questione è tutta di convenienza; decida la Camera, se vuole, onde lasciare aperta la discussione. In quanto a me io dichiaro che sono abbastanza soddisfatto, ed insisto perchè si adottino il primo ordine del giorno proposto dal cavaliere Giovanetti. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Io persisto nel mio emendamento, perchè domando che sia riconosciuto dal Ministero il principio che anche in atti d'amministrazione si possa domandare il deposito dei documenti se ragioni gravi lo richiedono. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La prego dunque di scrivere e sottoscrivere l'emendamento. (Gazz. Piem.)

PINELLI, ministro dell'interno. Le istanze del signor senatore Plezza non riguardano l'oggetto intorno al quale noi disputiamo, perchè non hanno veruna relazione ad esso. Non si possono perciò dare altri schiarimenti intorno a questo, essendo un'altra questione affatto diversa.

Io insisto per questo, e chieggo che si passi all'ordine del giorno, credendo sulle interpellanze di aver date sufficienti spiegazioni. Intorno a questo punto ho dichiarato che non ho altro a dire. Il Senato poi intenderà la ragione per cui io debbo desiderare che si chiuda la discussione. Domani o postdomani un nuovo Ministero può essere formato, ed io non avrò più l'accesso a questa Camera, e non credo che sia giusto che si vengano a fare nuove discussioni su queste interpellanze quando io non vi sia più. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Siccome io non ho assistito, come già dissi, al principio della discussione, e siccome ora sento dal signor ministro che veramente le interpellanze erano cose molto diverse da questo esame, ed oltre ciò aggiungendosi l'ultima dichiarazione del signor ministro riguardo alla dissoluzione del Ministero, io non insisterò su questo punto. Solamente osserverò sul primo come l'emendamento del signor senatore Maestri non sia opportuno, perchè è sufficientemente stabilito dalla discussione e dall'adesione stessa del signor ministro

che egli non ha mai inteso di mettere in dubbio il diritto che ha il Senato di richiedere il deposito sul tavolo della Presidenza di qualunque documento, ancorchè si riferisca ad atti di semplice amministrazione. Io credo che vi sono tali principi (e questo è uno di quei casi) tanto incontrastabili, che a pur cercare di stabilirli è quasi un volerli pregiudicare.

(Gazz. Piem.)

COTTA. L'emendamento del senatore Giovanetti includerebbe che fosse tolta la via ad ogni ulteriore indagine, solo perchè venne dal ministro risposto alle interpellanze del senatore Plezza.

Il signor senatore Giovanetti fa dichiarare che il Senato è soddisfatto delle risposte date dal ministro, ma, non dicendo alle interpellanze del senatore Plezza, ciò involverebbe la conseguenza che così fosse chiusa la discussione. Siccome però vi sono due cose distinte, cioè le risposte del ministro alle interpellanze e l'offerta del medesimo di soddisfare alle istanze del senatore Plezza, così bisogna che vi sia l'espressa dichiarazione che il Senato è soddisfatto delle risposte date alle interpellanze, e non solamente delle spiegazioni date, come porta l'emendamento Giovanetti. Allora resterà intatta la seconda parte, colla quale sarà lecito al senatore Plezza di andare ad esaminare quei documenti che crederà opportuni, e non ci sarà contraddizione. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Le osservazioni che sono state fatte dal preopinante richiedono che io richiami il tenore dell'ordine del giorno che ho avuto l'onore di proporre, e che nello stesso tempo sommariamente citi le ragioni che mi vi hanno determinato. Il suo tenore riguarda, credo, appunto due distinte parti, cioè la prima parte si riferisce alle spiegazioni date dal signor ministro, le quali non possono essere altro che le risposte alle interpellanze; la seconda parte concerne la comunicazione offerta dal signor ministro al nostro collega per l'esame de' documenti relativi ad uno dei contratti de' fucili. A questo riguardo esiste l'espressa riserva. I motivi che mi hanno determinato poi a svolgere in questo modo l'ordine del giorno sono per sé evidenti. Ciascuno di noi può scorgere che non accade che siano date maggiori risposte alle interpellanze: ciascuno comprende che tutta la questione riservata concerne unicamente i fucili stati ricusati dalla guardia nazionale di Genova. Si tratta in sostanza di una cosa quasi estranea all'azione del Ministero, si tratta di giudicare se abbia avuto ragione la Commissione di artiglieria stimando buoni i fucili, oppure se abbia avuto ragione la guardia nazionale, la di cui Commissione, istituita a tale oggetto, riconoscevali come inservibili o poco servibili. Conseguentemente, quando l'ordine del giorno abbraccia le spiegazioni date sulle interpellanze in una parte, e nell'altra si riserva al senatore Plezza la visione dei documenti, terrei che l'ordine del giorno risponda ad ogni esigenza, e che sia concepito nel modo preciso che si vorrebbe dall'onorevole preopinante.

Il senatore Defornari poi mi suggerisce che sarebbe desiderabile di aggiugnere al testo del mio ordine del giorno le parole: *allo stato delle cose*. Gli pare che verrebbe tolto il timore che si precluda l'adito all'altro nostro collega senatore Plezza di giovare dell'esame de' documenti offertigli per ripigliare la questione. Nel mio particolare non ho difficoltà di aderire al desiderio del conte Defornari.

Rimane ancora a fare un'osservazione relativamente all'ordine del giorno proposto dal senatore Maestri, e che il mio amico senatore Cibrario avea ripetuto essere contro lo scopo che si era proposto.

E nel vero si tratterebbe niente meno di surrogare alla comunicazione dei documenti ministeriali sul tavolo della Pre-

sidenza la semplice comunicazione del ministro nella propria segreteria. E già fu riconosciuto essere diritto del Senato il chiamare sul tavolo della Presidenza carte e documenti dei ministri, diritto sostenuto non solo da tutti i senatori che ne hanno parlato, ma dichiarato anche incontestabile dallo stesso Ministero. Quindi su questo argomento sembra che non si debba transigere.

Ma se in queste circostanze il Senato si accontenta che gli siano comunicati i processi verbali speciali in ordine a ciò che spetta ai fucili della guardia nazionale di Genova, e che il Ministero, mentre riconosce nel Senato il diritto di chiedere documenti sul tavolo della Presidenza, lascia al senatore Plezza ampia facoltà di esaminare i verbali relativi a que' fucili, noi otteniamo egualmente il nostro scopo. Credo quindi che debbasi rigettare l'ordine del giorno formulato in modi diversi dal senatore Maestri. (Gazz. Piem.)

PLEZZA. Io sono l'autore delle interpellanze e delle istanze: io solo ho dichiarato avere osservazioni a fare contro le risposte del ministro: il Senato non ha sentito le osservazioni che io potevo far subito, e che mi son riserbato di fare dopo esaminati i documenti, i quali io aveva domandati per illuminare la mente intorno a questi contratti, e perchè visti tali documenti io potevo avere altre osservazioni, e modificare quelle che aveva oggi a fare sui contratti stessi.

Non capisco come possa con giustizia il Senato passare all'approvazione delle risposte, quando non ha voluto sentire il solo che aveva osservazioni a fare in contrario; e parmi che qualunque giudizio del Senato, deliberato quando non ha ancora sentito e prima che io abbia esposte le osservazioni che potranno emergere dai documenti, non potrà essere giusto, e senza servire di giustificazione al Ministero farà torto a noi.

Il dire *approvo*, dopo aver sentito i soli argomenti in favore, è strano modo di giudicare. Io mi oppongo anche all'ordine del giorno come è proposto dal conte Defornari, perchè, anche aggiungendovi le parole *allo stato delle cose*, il senso rimane lo stesso, e con queste parole non si fa altro che dichiarare esplicitamente di essere soddisfatto, prima d'aver sentito tutto quello che si doveva da un giudice ragionevolmente sentire per giudicare con cognizione di causa. (Gazz. Piem.)

FINELLI, ministro dell'interno. Egli ha avuto la compiacenza di formulare le interpellanze e le sue istanze. Ho detto che le carte si riferivano a quella prima scrittura: quanto all'altra, 4 ottobre, mi pare che il senatore non insistesse rispetto a questo particolare. L'istanza si riferisce al rifiuto che la guardia nazionale di Genova ha fatto dei fucili perchè inservibili.

Ora io non vedo come dalla comunicazione di queste carte egli credesse di dover venire a trovare argomenti sopra la questione delle formalità. Le interpellanze non si riferivano a ciò. Io dunque porto opinione che, se non erano soddisfacenti le risposte che io aveva dato, si dovesse ancora continuare la discussione. Il Senato ha creduto che avesse a chiudersi la discussione, ed io non ho nè ostato nè insistito per ciò; ma dico che a questo punto, quando il Senato ha dichiarata chiusa la discussione sopra una siffatta interpellanza, si è creduto bastantemente edotto per dare il suo giudizio o di soddisfacimento o di non soddisfacimento. Epperò le istanze, siccome sono relative a tutt'altra questione, non possono avere alcuna relazione a quello di cui qui si parlava. (Gazz. Piem.)

COTTA. Dalle spiegazioni che vengono date dal ministro emerge più che mai chiara l'importanza di fare la divisione nell'ordine del giorno tra le interpellanze e le istanze. Il Senato si dichiara soddisfatto quanto alle interpellanze, ma quanto alle istanze accorda al senatore Plezza la facoltà di e-

saminare: se non si fa questa distinzione, l'ordine del giorno non è logico. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Poichè l'onorevole collega senatore Giovanetti ben volte manifestare avere, a mio suggerimento, introdotto nella sua proposta d'ordine del giorno la clausola: *allo stato delle cose*, mi fo a giustificare io stesso tale clausola, adottata dall'onorevole mio amico proponente: e, di per sè, già parmi ne sia chiaro il razionale intento come la significazione. Il Senato, ossia la grande maggioranza, come assai si appalesa, non dividendo più, dopo gli schiarimenti ripetutamente ed ampiamente dati dal ministro dell'interno, l'opinione dell'onorevole senatore Plezza circa alla opportunità di una attuale inchiesta, e del deposito dei documenti sulla tavola di esso Senato, e chiudendo, a tali riguardi, la discussione, ben trovasi nel caso di passare all'ordine del giorno. Tuttavia, poichè, insistendo l'onorevole senatore Plezza, il ministro gli ha offerto, ed egli ha accettato, la comunicazione, a lui personalmente, dei documenti negli uffici del Ministero, ne risulta non doversi precludere ad esso senatore Plezza la strada, ove la comunicazione desiderata e ottenuta gliene dia argomento con nuova cognizione di causa, per dar corso a quelle nuove istanze e proposizioni ch'ei stimi; di che la riserva contiensi appunto nella clausola dell'ordine del giorno, che si pronuncii *allo stato delle cose*. Così quanto al Senato ed all'attuale questione, sia d'interpellanze, sia di istanze, è definita, e ne cessa la pendenza, senza, tuttavia, pregiudizio alle ulteriori diligenze e alle istanze nuove del senatore Plezza.

Poichè ho dovuto entrare in queste spiegazioni, e pel caso che la redazione dell'ordine del giorno proposta dal senatore Giovanetti, alla quale aderisco, non venisse approvata, mi riserverei di proporre altra più esplicita che già avanti quest'ora tenevo formulata; e sarebbe la seguente, che a tal uopo subordinatamente deposito alla Presidenza.

« Il Senato, non ravvisando motivi per dividere sopra alcun punto i motivi d'inchiesta che impegnano l'onorevole senatore Plezza nella sua istanza; e, quanto ai motivi suoi personali, il ministro dell'interno avendo offerto a lui, ed avendo egli accettato, personali comunicazioni negli uffici del Ministero, mediante le quali potrà egli riconoscere se la sua denuncia abbia fondamento, e sia il caso ch'egli intenda di riprenderla con la desiderata cognizione di causa allo stato delle cose, passa all'ordine del giorno. (1) » (Gazz. Piem.)

CERRATO. Io sono del parere del senatore Plezza riguardo all'inopportunità di aggiungere la clausola *allo stato delle cose*, perchè le parole *allo stato delle cose* equivalgono alla parola *intanto*, e verrebbe a darsi un'approvazione con riserva di rinvocarla. Questa non è, credo, l'intenzione del Senato. Quasi tutti gli onorevoli preopinanti hanno inteso a distinguere la risposta data alle interpellanze dall'esame di documenti richiesti dal senatore Plezza, ma estranei al soggetto delle stesse interpellanze. Se il Senato ha trovato le risposte soddisfacenti debbe approvarle, non *allo stato delle cose*, ma definitivamente. (Gazz. Piem.)

MAESTRI rilira l'ordine del giorno da esso proposto, non perchè lo creda lesivo dei diritti del Senato, mentre tende invece a confermarli, nè perchè reputi che posto un principio per fondamento ad una decisione ciò valga a disconoscerlo od a metterlo in dubbio come vollero supporre gli oppositori (2). (Verb.)

(1) Dalle osservazioni sul verbale fatte nella seguente tornata risulterebbe essersi a questo punto osservato dal senatore De La Charrière che nessuna denuncia era stata fatta dal senatore Plezza.

(2) Veggansi i richiami sul verbale al principio della seduta successiva.

DEFORNARI. Ed anch'io ritiro la proposizione mia atten-
dendomi alla redazione del senatore Giovanetti con la clausola
allo stato delle cose. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Prego il cavaliere Giovanetti di rileg-
gere il suo emendamento. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI esibisce un nuovo ordine del giorno modi-
ficato nel senso espresso dal senatore Cibrario in questi ter-
mini:

« Il Senato, soddisfatto delle spiegazioni date dal Ministero
alle interpellanze, e ritenuta l'offerta al signor senatore Plezza
della comunicazione negli uffici del Ministero dei documenti
relativi ai fucili ricusati dalla guardia nazionale di Genova,
passa all'ordine del giorno. » (Verb.)

COLLI. Se il Senato si dichiara soddisfatto e passa all'or-
dine del giorno, mi pare assolutamente inutile il dire nell'or-
dine suddetto che i documenti saranno comunicati al senatore
che li ha chiesti, il quale non può più esser sentito; ciò che
io dico è per oppormi all'ordine del giorno. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domanderò adunque se l'ordine del
giorno del cavaliere Giovanetti è appoggiato. (Gazz. Piem.)

ALCUNI SENATORI. Vi sono due parti a distinguere....
(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Si compiaccia il cavaliere Giovanetti di
rileggere le parti del suo emendamento separatamente.

(Letta la prima parte, è appoggiata.)
(Letta la seconda, è pure appoggiata.) (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Io faccio istanza che si metta ai voti l'intero
ordine del giorno. (Gazz. Piem.)

(Fatta la prova e controprova, l'ordine del giorno del sena-
tore Giovanetti è adottato.) (Gazz. Piem.)

ANNUNZIO DELLE DIMISSIONI DEL MINISTERO.

PINELLI, ministro dell'interno. La discussione che si
agitò finora ha fatto che io anticipai nella discussione mede-
sima una dichiarazione che mi era riservato di fare formal-
mente dopochè fossero state votate le quistioni poste all'or-
dine del giorno. Ora la ripiglierò tuttavia per dare più formali
spiegazioni al Senato. Io voglio parlare della dimissione data
dal Ministero nelle mani del Re dei poteri che gli erano stati
conferiti.

Debbo dare una spiegazione sopra questo fatto, tanto più
a questa Camera che ci onorò della sua fiducia. Non è già che
il Ministero abbia creduto esser venuto un tempo per cui si
dovesse cangiare la linea di condotta politica che esso aveva
adottato, perocchè realmente tale linea parve quella che me-
glio convenisse alle contingenze in cui versa di presente il
paese, e che meglio rispondesse allo scopo del programma del
Ministero. Egli può aver errato in siffatta convinzione, ma
certamente essa fu profonda, fu intima, fu leale, fu sincera.
Il motivo per cui il Ministero credette di dover domandare la
sua dimissione lo ebbe già a spiegare nell'altra Camera. In
tutti i tempi, e specialmente nei tempi i più difficili, è neces-
sario che il Governo sia forte e si appoggi sopra una maggio-
ranza sicura e costante del Parlamento. Se il Ministero at-
tuale l'ebbe costantemente in questa Camera, non altrettanto
può dire in ordine alla Camera dei deputati. L'esito dell'ulti-
ma votazione intervenuta dimostrò come fosse vacillante la
maggiorità che lo assisteva; noi abbiamo avvisato che questo
dissidio di opinione potesse provenire dal sistema adottato
dal Governo, e che si fosse perduta la fiducia nelle persone
che lo componevano. Varie sono le ragioni per cui si potè ge-
nerare questo dissidio, e varie pure sono le ragioni per cui

potè entrare, alle volte nell'animo dei deputati un sentimento
contrario a quello che indusse il voto di fiducia.

Noi abbiamo la coscienza di avere sempre compiuto il no-
stro programma, ma riconosciamo che può essere germogliato
in altri il dubbio che non fosse in noi nè la volontà nè la ca-
pacità di poter portare al suo scopo il programma da noi ab-
bracciato. Da questo momento e dal momento in cui si rese
necessario di recarvi una modificazione col cambiamento di
uno de' suoi membri, siccome esso si è tenuto solidario di
tutti gli atti della sua amministrazione, così ne venne per ne-
cessità la rassegnazione del potere in mano del Re, onde que-
sti consultasse bene se realmente questa mancanza di mag-
gioranza sicura nella Camera dei deputati provenisse dalla
linea di condotta politica da esso tenuta, ovvero fosse effetto
delle persone, e quindi avesse il modo di poter costituire un
Governo il quale raccogliesse i voti di tutti, e potesse dare
quella forza che è indispensabile in ogni tempo, ma special-
mente in quelli gravissimi in cui versiamo. Noi pensiamo che
il paese rifletterà alla gravità delle circostanze e prenderà da
ciò occasione di conoscere come sia più che mai necessario di
unirsi tutti colla volontà e colla forza, e che sorgerà dalla no-
stra dimissione un tale Governo che non lasci più nulla a de-
siderare. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Mi sia permesso dichiarare altamente
e solennemente che assai mi duole l'annunciata dismis-
sione.

Io sono spiacente di non trovare bastevoli parole ad espri-
mere questa manifestazione siccome la sento.

Il Ministero era condotto da vedute sagge e prudenti; la
sua politica era ispirata, anzi comandata dalle gravi circo-
stanze dei tempi che corrono; ed il favorevole accoglimento
che ebbero in questo illustre ed eccelso Consesso le proposte
del Ministero mi porge argomento che potrei essere l'organo
sincero, l'interprete fedele de' sentimenti della maggior parte
de' miei onorandi colleghi.

Se poi questa dimissione sarà irrevocabile, io aggiungerò
un voto, che la scelta dei successori commessa alla sapienza
del Re cada sopra uomini egualmente probi e coscienziosi,
guidati dagli stessi principii ed infiammati dalle stesse virtù.
E qui, appropriandomi le parole di un antico gran giudice
della Francia, sotto i cui auspizii mi glorio di avere princi-
piato la mia lunga carriera, dirò:

« Puisse le ciel exaucer les vœux que je forme pour cette
belle patrie que j'aime avec ardeur dans ma vieillesse, comme
je l'ai servie avec dévouement depuis ma jeunesse! »

Interrogo la Camera se voglia continuare la seduta per la
discussione intorno al progetto della legge fissato nell'ordine
del giorno. (Gazz. Piem.)

GALLINA. Siccome si era dichiarato d'urgenza il progetto
di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati, così
pare che si possa almeno sentirne la relazione. (Gazz. Piem.)

ALCUNE VOCI. La relazione. (Gazz. Piem.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER DISPO- SIZIONI DI BENEFICENZA VERSO GLI EMIGRATI.

IL PRESIDENTE. Adunque prego il signor senatore Gal-
lina di leggere la relazione. (Gazz. Piem.)

GALLINA dà lettura della relazione (V. Doc., pag. 185.)
(Verb.)

(La seduta è chiusa alle 4 3/4 pomeridiane, e fissata l'adu-
nanza al tocco del giorno successivo per la discussione del sur-
riferito progetto di legge.) (Verb.)

PRESIDENZA DEL CONTE COLLIER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Rettificazioni al verbale — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati.*

La seduta è aperta al quarto dopo il tocco. (Gazz. Piem.)
GIOVANETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Havvi qualche osservazione sopra il processo verbale? (Gazz. Piem.)
 Se non ve n'ha, lo metto ai voti per l'approvazione.

RETTIFICAZIONI AL VERBALE.

MAESTRI. Domando la parola sopra il processo verbale.
 Fo osservare che ritirando il mio ordine del giorno non intendeva di ritirarlo perchè quello potesse ledere per nulla i diritti del Senato, come appare dal verbale, ma dissi ch'io lo ritirava perchè, essendo riconosciuto per le dichiarazioni dei senatori e dello stesso Ministero il diritto di domandare, quando occorre, che un ministro deponga le carte sul banco della Presidenza, era inutile votare sopra un diritto che era riconosciuto.

Prego adunque si abbiano a fare queste rettificazioni. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Non m'intesi io dire che l'emendamento le desse i diritti, ma invece che avrebbe prodotto un effetto contrario. (Gazz. Piem.)

PLEZZA. Faccio osservare che nel verbale mi si fa dire, rispondendo al signor conte Gallina, che avea detto non esser grave la questione da me messa sul tavolo, che l'armamento della guardia nazionale non era cosa di piccolo momento. Io non mi sono espresso così, ma ho detto che il verificare se i 44000 fucili di Costa e Scaravaglio erano o no buoni, era per sè cosa grave, e tanto più perchè il distribuire alla guardia nazionale 44000 fucili cattivi ne avrebbe resa impossibile l'attivazione che non si è fatta sinora per la mancanza delle armi, e sarebbe impossibilitata se i militi fossero disgustati e ingannati con armi inservibili.

In un altro luogo mi si fa dire che era dovere del Senato di ascoltarmi perchè non avea ancor fatto le osservazioni che avrei ricavate dall'esame dei documenti richiesti; io invece ho detto che il Senato non poteva giustamente approvare le risposte del ministro perchè non avea udite le osservazioni che avrei ricavate dai documenti, e le altre che io avea già pronte da contrapporre, ma che mi era riservato di fare insieme alle prime, e che il Senato rifiutò di sentire, e domando che di ciò risulti dal verbale.

Infine osservo che, essendo nel verbale per intero l'ordine del giorno proposto dal senatore Defornari, deve risultare anche ciò che fu detto dal presidente La Charrière, che cioè lo non avea denunciato nessuno. (Gazz. Piem.)

BALBI-PIOVERA. Parmi di avere inteso nel processo verbale che S. E. il presidente ieri, allorquando ringraziò il Ministero dei servizi prestati alla patria, ciò facesse solennemente a nome del Senato.

Ora io non potrei a meno di richiamare S. E. al regolamento, perchè leggo essere sue attribuzioni « mantenere l'ordine nel Senato, concedere la parola, far osservare il regolamento, « posare le questioni, annunziare il risultato delle deliberazioni del Senato, portare in nome di esso la parola, ed in « conformità del sentimento dal medesimo espresso.

« Egli non può prendere la parola nella discussione, eccetto che per presentarne lo stato e ricondurla alla questione nel caso che se ne sia allontanato. S'egli desidera « discutere è d'uopo che lasci lo stallo presidenziale, nè può « riprenderlo se la discussione sulla materia vertente non è « terminata. »

Ora come il presidente poteva a nome del Senato presentare ai ministri dei complimenti senza averlo interrogato? Se S. E. voleva farlo poteva discendere dal seggio, perchè allora non era più il Senato che parlava, era il signor conte Collier; ma parlando a nome del Senato io non vorrei che il presidente, qualunque si fosse, per un precedente potesse dare una deliberazione pubblica e solenne senza il consentimento del Senato. Farci quindi istanza che nel processo verbale venisse chiaramente espresso che il presidente non a nome del Senato, ma a nome proprio porgeva ringraziamenti al Ministero. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. A tenore del regolamento le osservazioni che si fanno sul processo verbale debbono essere ristrette soltanto alla rettificazione del medesimo. Se il signor collega vuol fare una proposizione è padrone, ma restringa la questione al semplice processo verbale. Quando sia così, io convengo con lui che non ho parlato a nome del Senato, ma in mio proprio nome; dunque. . . . (Gazz. Piem.)

PLEZZA. (Interrompendolo) Allora nel verbale futuro si farà risultare questa dichiarazione. (Gazz. Piem.)

BALBI-PIOVERA. Converrebbe adunque togliere dal processo verbale quelle parole che fanno presumere che il signor presidente abbia parlato a nome del Senato. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io sono d'accordo che vengano sopresse. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Faccio osservare che, dalle parole dette da S. E. il presidente Collier, nessuno ha potuto raccogliere che parlasse in nome del Senato; egli ha espresso un'opinione individuale, e quando si è riferito all'opinione del Senato la ha dedotta come una mera probabilità dal favore che il Ministero avea incontrato nelle varie leggi presentate in questa Assemblea. Del resto niuno sicuramente può supporre che il signor

presidente ignora questo articolo così trito, che egli non può parlare a nome del Senato senza il suo espresso mandato. Pare dunque che qui non si tratti fuorchè di cancellare un errore materiale corso nella redazione del verbale, dove si è detto che il presidente ha parlato a nome del Senato.

(Gazz. Piem.)

BALBI-PIOVERA. Questo è rettificato dal momento che il presidente ha dichiarato che parlò soltanto in nome proprio.

(Gazz. Piem.)

(Ammesse le chieste rettificazioni, il processo verbale è approvato.)

(Verb.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI DI BENEFICENZA VERSO GLI EMIGRATI.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge poi sussidi agli emigrati italiani. (Relazione del senatore Gallina. — V. Doc., pag. 183.)

Il primo che ha chiesta la parola per trattare della questione generale è il signor senatore De Cardenas.

(Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Signori, ieri abbiamo sentito la relazione che ci faceva la benemerita nostra Commissione, ed io ora nel generoso pensiero di sacrificare qualche vantaggio di miglior redazione della legge al desiderio di renderne più sollecita l'applicazione a vantaggio dei tanti nostri fratelli che nell'esiglio aspettano il pane amico di una fraterna beneficenza, e quindi a non portare alcun ritardo col rinvio alla Camera dei deputati per dei non sostanziali emendamenti, ve ne propongo la semplice e pura adozione, ben persuaso che ogni emigrato italiano sia disposto a porre la più estesa fiducia nella equità e nella giustizia dei loro fratelli di sventura della Venezia e della Lombardia. Che se poi, in considerazione delle pratiche e locali cognizioni che potessero portare al Comitato centrale gli esuli dei Ducati, crederà il Senato non posporre la giustizia dell'emendamento proposto all'articolo 4, al desiderio di sollecitare per quanto è fattibile i soccorsi, io allora, dividendo il pensiero accennato dalla Commissione di una più appropriata redazione, mi permetterò alcune osservazioni che andrò esponendo di mano in mano verranno presentati gli articoli in discussione. Non senza tralasciare però una preliminare osservazione sopra il voto che pare chiederci implicitamente nella sua relazione il Ministero, per convalidare lo storno che faceva dei fondi di polizia volgendoli a questo più nobile ufficio. La nostra Commissione pare non abbia voluto considerare questo come uno storno, per essere il soccorso agli infelici anche uno degli usi cui sono destinati i fondi di polizia, ed in questo caso non un voto di convalidazione, non un *bill* d'indennità sarà quello che noi daremo al Ministero, ma bensì i nostri più vivi e sinceri ringraziamenti. Che se poi vorremo con la relazione ministeriale riguardare questo come uno storno reale, allora mi permetterò suggerirvi non doversi ammettere come un troppo pericoloso precedente questa facilità di stornare i fondi dall'uno all'altro oggetto, ma doversi invece aprire un credito maggiore delle lire 200,000 che si sono richieste, erogando il di più al reintegro di quel fondo che nella finale chiusura del conto sarebbe poi portata in economia.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. La legge che siamo per discutere è nel voto universale. Il paese, sebbene si trovi sotto il peso di una grande ed immeritata sventura, tuttavia, più del proprio dolore, sente quello de' nostri fratelli, ne intende la miseria ed è ansioso di allenarla e di sollevarla sollecitamente. Quindi io

appoggio virilmente la prima proposizione del senatore De Cardenas, perchè, senza badare ad alcuna imperfezione di compilazione, si venga senz'altro all'approvazione della medesima; che, se un solo articolo fosse emendato e venisse ad importare il rinvio all'altra Camera, vi sarebbero per verità moltissime osservazioni e non pochi emendamenti da proporre, i quali tornerebbero anche utili alla dignità ed alla perspicuità dell'espressione. Io non voglio tenere di poco momento la proprietà e la precisione nello stile legislativo, ma qualunque sia l'interesse che aver si possa in ciò, egli è vinto in oggi da quello di un provvedimento così urgente, provvedimento altronde di sua natura transitorio, e che ha d'uopo di una grande latitudine nell'applicazione.

Credo perciò che il cuore dei miei colleghi sarà, come il mio, impaziente di approvare questa legge, senza occuparsi delle questioni grammaticali....

(Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. (Interrompendo) Le questioni non sarebbero solo grammaticali.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Gli è vero, per esempio, che quella proposta nell'articolo 4 non è solamente grammaticale, perchè si tratterebbe di accomunare anche ai Parmigiani e Piacentini quella guarentigia che viene dal trovarsi anche de' loro compatrioti in seno del Comitato centrale. Ma dal momento che spetta al Governo di nominare i deputati i quali dovranno far parte de' Comitati, dal momento che per questo modo si potrà anche unire ai medesimi qualcheduno dei Ducati, dal momento poi che nell'emigrazione lombarda vi hanno personaggi ragguardevolissimi cui certo dee stare a cuore quanto a noi di conoscere ed apprezzare le circostanze in cui si possono trovare i Piacentini e Parmigiani, torna meglio il passar sopra anche a questa difficoltà per grave che sia, e non indurci a produrre l'effetto del rinvio alla Camera elettiva. Conseguentemente quando sarà il tempo della discussione degli articoli, qualunque emendamento si proponesse mi riservo di combatterlo con quanta forza starà in me.

(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Prendo la parola relativamente all'impiego dei fondi fatto dal Ministero. Tutti sono convinti che essi si destinarono per un oggetto veramente interessante, e tale che sembra giustificare pienamente l'applicazione che se ne fece. Ma, qualora si trattasse del bisogno di legittimare la cosa come storno, non sarebbe certamente ora che si potrebbe ventilare siffatta questione, la quale dovrebbe essere agitata nell'esame dei conti da presentarsi dinanzi alla Camera dei deputati.

(Gazz. Piem.)

MUSIO. Signori, la legge di soccorso, che oggi ci viene proposta, è informata di quei principii che sogliono dire scritti nella coscienza dell'uman genere; principii che il sentimento ha proclamato prima del raziocinio, la natura prima della filosofia; principii proclamati nei libri legislativi o religiosi di popoli non ancora pervenuti a civiltà, e che appartenendo alle origini delle sociali ed umane cose, come ai primordi del dritto internazionale, si trovano talmente incarnati nel dritto comune e negli usi civili dell'Europa, che i disastri di Lisbona siansi considerati come una calamità propria in Inghilterra ed in Spagna, e l'incendio di Amsterdam come una calamità comune in Parigi ed a Pietroburgo.

Ma io sarei od ingiusto verso noi stessi od immemore dei fatti domestici, se, rintracciando esempi di virtù, chiudessi la storia patria, ed anteponessi paesi stranieri al nostro, il quale, a verun altro secondo per alto e squisito sentire, accoglieva festè con larga e cordiale ospitalità i profughi portoghesi, colla differenza che in quell'infortunio l'uomo stendeva la mano all'uomo, ed in questo noi la stendiamo ai fratelli ed ai concittadini.

L'encomico dovuto alla legge per l'altezza de' suoi principii, le si deve, a mio avviso, anche per la sapienza di tutta la sua economia.

A chi per età, sesso e vigore, può e vuole impugnare le armi per la comune difesa, la legge apre le file del nostro esercito; e con questo delicato e sublime appello all'amor patrio italiano converte l'atto originario di beneficenza in una ricompensa dovuta a titolo di giustizia, e lascia più intatta tutta la dignità dell'infortunio.

Forse la legge avrebbe potuto essere alquanto severa o meno benefica con chi, potendo, rifuggisse dal consacrarsi alla patria in tanta solennità di pericoli; ma nemmeno in ciò parmi di censurare, o perchè, sperando che il caso non possa giammai avvenire, desso si ha da tenere per impossibile, meglio che per imprevisto ed impunito; o perchè, dandolo per possibile, giovi meglio peccare di meno meritata liberalità, che trascorrere alla minima idea di cauzione; potendo la minor sagacità della legge trovare largo compenso nel pregio di più squisita civiltà.

Nobilissima e paterna magistratura la legge assume a pro dei giovani studenti, ai quali in pari tempo apre il santuario della scienza e della virtù, protegge il presente e prepara l'avvenire.

Finalmente provvida e sagace parmi la composizione del Comitato centrale; imperocchè, facendo prevalere l'elemento dell'emigrazione, da un lato si attesta come in noi l'amore grandeggia colla confidenza in quei fratelli, e dall'altro si provvede a tutto, e specialmente a che il soccorso, che lasciasse mancare il silenzio talvolta imposto dalla verecondia dei bisogni, possa venire somministrato da un'indipendente cognizione di essi, facile a chi è compagno d'infortunio.

Io quindi all'elaborato voto della nostra egregia Commissione associo pienamente quello del mio cuore e della mia mente, e saluto col sorriso dell'affezione la legge che, compiendo i più magnanimi uffici dell'umanità, risponde alle più magnanime simpatie dell'amor patrio e della nazionalità italiana. (Gazz. Piem.)

GALLINA, relatore. Compiuta la discussione generale del progetto di legge sottoposto alla deliberazione del Senato dal relatore della Commissione, io credo opportuno di rispondere ad alcune delle osservazioni più essenziali che dai preopinanti sono state mosse in ordine alla relazione medesima ed al progetto di emendamento che la Commissione unanime ha proposto all'articolo 4.

L'osservazione più essenziale sul progetto di legge fu che il Ministero abbia parlato di storno e di applicazione di danaro non specialmente stanziato nei bilanci, e che la Commissione sopra questo eccitamento non abbia fatta parola, sebbene sia necessario ed indispensabile por mente ad una questione gravissima qual è quella dello storno del denaro portato nei bilanci da una categoria all'altra.

A questa osservazione io risponderò prima di tutto che il Ministero nella sua relazione non ha proposto nè la questione dello storno, nè altra questione finanziaria, e che perciò non veggo ragione come una proposizione di storno possa ora occupare il Senato. Perchè il Senato se ne occupasse, questa proposizione dovrebbe essere specifica ed apposita, e perciò chiaro apparisce che il cenno fatto semplicemente nella relazione non è ancora tale che possa chiamare il Senato a fare la menoma osservazione in questo merito. Il Senato è dal progetto di legge chiamato a deliberare su ciò che il Governo si propone di fare per dar sussidi all'emigrazione italiana, non su quanto già egli ha fatto. Quando la questione del fatto sarà presentata al Senato, egli vedrà se sia il vero caso di uno

storno di fondi da una categoria ad un'altra, o non piuttosto il caso di un supplemento di fondi alla categoria medesima delle spese di polizia e di sicurezza pubblica che, a mio parere, può essere anche appropriata a questo bisogno. Ad ogni modo poi egli è nel senso della probabile opportunità di un *bill d'indennità* che si è parlato nella relazione del ministro dell'interno, non mai nel senso del bisogno di uno storno o di altra operazione di contabilità relativa al bilancio. Io ripeto pertanto che sovra siffatta questione il Senato non è chiamato a pronunciare, e sarebbe affatto irregolare che si venisse ad applicare alla legge un emendamento qualunque che non avrebbe qui la propria sede.

La Commissione, intieramente d'accordo cogli oratori che hanno parlato finora, avrebbe desiderato ardentemente che non il menomo ostacolo fosse recato all'adozione della legge proposta, perchè le dure condizioni ed il bisogno di aiuto che provano i nostri concittadini non permettono nessun indugio.

Gli stessi sentimenti che furono qui espressi dagli oratori che mi precedettero animarono l'intera Commissione, ed anzi al riguardo dei principii di umanità testè invocati, e degli esempi tratti dal fatto delle estere nazioni, io dirò che anche sotto aspetto più grave ancora fu da noi esaminato il progetto di legge, e non considerato solamente come atto di generosità e di beneficenza, ma siccome un dovere imposto al Governo di venire al soccorso di cittadini dello stesso Stato. Noi considerammo i cittadini delle provincie unite e quelli delle provincie contemplate nella legge del 27 luglio come concittadini nostri. Il Governo ha accettata l'unione come fatto compiuto, e ne trae argomento per le sorti future del regno in cui siamo. Il Senato deve dunque considerare quest'atto non come l'effetto di pura beneficenza e di un sentimento di carità verso questi nostri concittadini, ma come un atto di dovere e la ricognizione di un diritto che essi hanno ad ottenere quei soccorsi che sono indispensabili alla loro esistenza; e noi questi nostri concittadini, i quali hanno sacrificato ogni lor comodo ed ogni bene, la felicità domestica e la pace delle loro famiglie per venire a ricoverarsi nel nostro seno e contribuire colla loro persona e la loro volontà allo stabilimento del nuovo regno, li accogliamo con amore e con la massima soddisfazione.

Venendo ora alle osservazioni intorno all'emendamento che la Commissione ha proposto all'articolo 4 del progetto, si è dovuto considerare dalla Commissione che era incompleta la formazione del Comitato centrale in detto articolo contemplato. La Commissione è certa, come deve essere persuaso il Senato, che il Comitato, qualunque sia, adempirà ai doveri impostigli coi principii della più stretta giustizia e della massima equità; ma non poteva passare inosservato, che tra i popoli delle provincie che vogliono l'unione, ed anzi che coloro i quali dichiararono i primi di volere essere uniti con noi e di voler l'unione simultanea e senza condizioni, sono i popoli dei Ducati. Ora, che nel Comitato non siano compresi i rappresentanti di quei Ducati, parve cosa che non fosse degna nè conforme a giustizia; certamente non pensò la Commissione che questa omissione sia succeduta con un'intenzione qualunque, ma la considerò come una semplice dimenticanza, e credette quindi che a questa si dovesse riparare con determinare che a rappresentanti dell'emigrazione dovessero esser pure scelti alcuni i quali appartenessero alle provincie dei ducati di Parma, di Piacenza e di Modena. Che se poi si riguarda anche all'utilità del provvedimento non è difficile di scorgere che con esso sarà più agevole al Comitato centrale di ottenere esatte e giuste le informazioni che meglio passano guidarlo nel pronunciare sulla dimanda di sussidi che i cittadini d

quelle provincie sono pur dalla legge chiamati a dividere con quelli delle provincie lombardo-venete. Che se il Senato crede che il Ministero possa ovviare a questo inconveniente, a questa dimenticanza, chiamando nel Comitato centrale membri che appartengano all'emigrazione delle provincie unite che nell'articolo 4 non sono specificate, io penso che la Commissione non avrà difficoltà veruna di aderire alle osservazioni che furono fatte per dare a questa legge il più pronto esequimento da tutti desiderato. La legalità, il modo d'intendere la legge, il timore che non possa forse essere accolto dal Ministero questo modo di interpretazione, sono i soli motivi che indussero la Commissione ad introdurre l'emendamento di cui si tratta; e quando il Ministero creda che nella facoltà che gli è data di nominare i rappresentanti dell'emigrazione che debbono far parte del Comitato possa estendere la scelta anche a quelli che l'articolo 4 specialmente non contempla, ma che in via di interpretazione si potessero contenere, io credo che la Commissione aderirebbe certamente alla deliberazione che il Senato volesse prendere in questo senso.

(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Sono persuaso che i redattori della legge non hanno avuto il pensiero di escludere gli emigrati di Piacenza e di Parma, i quali si trovano certamente per ogni verso in diritto di far parte del Comitato di cui si ragiona nell'articolo 4; ma realmente, qualora si lasciasse passare l'espressione come è scritta, credo che il Ministero non potrebbe introdurre in quel Comitato altre persone che quelle contemplate nella legge.

(Gazz. Piem.)

PLEZZA. Faccio osservare che anche Parma e Piacenza e Modena sono compresi sotto il nome di Lombardia; tanto è vero che si nomina Reggio di Lombardia per distinguerlo dall'altro Reggio di Calabria. Dunque dicendo gli emigrati della Lombardia non si parla solo di quelli del regno Lombardo-Veneto, ma si intendono pure quelli dei ducati di Parma e Piacenza e Modena; perciò mi sembra che non sia il caso di ritardare l'esecuzione della legge rimandandola alla Camera dei deputati.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. A sostegno dell'opinione che possa prescindere dall'emendamento proposto dalla Commissione a contemplazione esplicita dell'emigrazione dei Ducati, mi pare da valutarsi e sottopongo al Senato la seguente osservazione. Per le provincie Lombardo-Venete, lo stato delle cose è che legalmente esiste una permanente provvisoria rappresentanza, *La Consulta*, colla quale è stabilito che il Governo regio si concerti fino a che siano legalmente realizzati tutti gli effetti della fusione; mentre diversa è la condizione dei Ducati riuniti, la cui rappresentanza è identificata già, ad ogni riguardo, con quella del regno nostro preesistente; la quale differenza sembra poter altresì influire sull'attuale questione, abbenchè, o forse perchè, appartenente ad un ordine di cose subalterno e pratico di esequimento. Quanto al riflesso tendente alla buona imparziale distribuzione dei sussidi agli emigrati dei Ducati, come all'altra emigrazione, è ben da fidare che il Comitato centrale, anche quale risulterebbe composto giusta l'attuale articolo 4, assumerebbe opportune imparziali informazioni; ed è ovvio il riflesso che quella composizione già non è intesa nè organizzata a rappresentare ciascuna individualmente delle provincie interessate; le quali considerazioni di fatto e di applicazione alla questione, io intendo, del resto, subordinare segnatamente alla maniera di vedere dei membri che nel Senato stesso hanno veste nell'interesse dei Ducati.

(Gazz. Piem.)

MAESTRI. Come membro della Commissione mi pare che questa esclusione non torni in acconcio. Io credo dunque di

dover insistere nell'emendamento; lo stesso ministro ha dichiarato che, secondo la legge, sarebbe stato forza escluderli. Signori! mi pare che questa esclusione torni a sfregio delle persone ragguardevoli dei Ducati, se non si dia loro il diritto di far parte del Comitato coll'ammettere pure l'emendamento. Credo pure cosa utile nell'interesse della legge il farli entrare nel Comitato per la ragione che possono dare le opportune informazioni nella distribuzione dei soccorsi, giacchè gli estranei ai Ducati non possono conoscere la qualità delle persone che appartengono ai Ducati, le quali abbisognano di soccorsi. Gli abitanti dei Ducati non sono meno di un milione d'anime, ed è giusto anche per questo che abbiano i loro rappresentanti nel Comitato dei soccorsi.

L'emendamento non farà perdere molto tempo, giacchè, essendo di una luminosa evidenza, la Camera dei deputati lo adotterà senza discussione. Si tratta di correggere una omissione che è derivata da pura inavvertenza; non potendo essere nella mente di alcuno di quelli che concorsero al progetto di legge di escludere dal Comitato gli ospiti che qua vennero dai Ducati.

(Gazz. Piem.)

ALPIERI. Nessuno certo mi vorrà accusare di volere con una discussione ritardare l'esecuzione della legge; ma egli è per darle un maggior beneficio, che io sostengo l'introduzione dell'emendamento proposto dalla Commissione. In questo senso io credo che l'ammissione del medesimo non possa ritardare l'effetto della legge, poichè questa ad essere eseguita richiede necessariamente qualche apparecchio, volendovi informazioni che bisogna procurarci, non che tutti quegli atti che non si possono evitare per classificare le persone da soccorrere. Io quindi porto avviso che, siccome non può correre nessun dubbio sulla volontà del Parlamento non solo d'acconsentire ma anche di abbondare nel senso del progetto, così quand'anche fosse introdotto un emendamento dal Senato, il quale la venisse a trattenere momentaneamente nella Camera dei deputati (presso cui non starebbe certo gran tempo), non impedirebbe che il ministro fin d'ora potesse procedere provvisoriamente a procurarsi i mezzi di mettere quanto prima la legge in esecuzione. Dunque io sarei per appoggiarla senza esserne trattenuto dall'osservazione fatta dall'onorevole amico senatore Plezza, perchè io credo che se nella legge fosse detto unicamente Lombardia, forse questa semplice interpretazione storica geografica si potrebbe benissimo sostituire a quella che era nella mente dell'iniziatore, e che per pura inavvertenza era prima prevalsa; ma avendo detto Lombardo-Veneto. . . .

(Gazz. Piem.)

PLEZZA. (Interrompendo) Non dico regno lombardo-veneto.

(Gazz. Piem.)

ALPIERI. La riunione di queste parole induce un corpo politico che ha esistito ed a cui questo nome s'appartiene. Io penso dunque che per questo verso, siccome già osservò il ministro, che interpretativamente non si potrebbe dare maggior estensione alla legge. In conseguenza avendo qualche osservazione a fare nell'intento d'agevolare l'effetto della legge, io rinunzierei se una proposta più che essenziale non fosse stata emessa dal senatore Gallina, relatore della Commissione; proposta che io appoggio.

(Gazz. Piem.)

SAN-VITALE. Insisto affinché si adotti l'emendamento proposto dal senatore conte Gallina, relatore, ed appoggiato dal signor senatore Maestri. Io credo cosa importante, utile ed onorevole, e perciò da non omettere, rispetto ai cittadini dei Ducati, che pur ad essi conferita sia una rappresentanza nella Commissione, la quale verrà incaricata dei soccorsi per gli emigrati italiani.

(Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Io trovo molto giusta la osservazione;

ma vorrei che vi fosse maggiore chiarezza nella legge, e che si facesse una menzione speciale dei ducati di Parma e Modena. (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Sono nominati nel primo articolo.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Non avendovi ulteriori osservazioni, proporrò la discussione. . . . (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Domando la parola per l'ordine della discussione.

Io divido ed apprezzo altamente l'opinione ed il sentimento dell'importanza e reale e morale, che altri hanno degnamente rilevata, della proposta di legge che stiamo discutendo. Ma, perciò appunto, l'animo rimane sospeso fra l'intento di renderla perfetta e quello di prontamente attuarla; e vedo quest'ultimo dover prevalere, contandosi per la migliore esecuzione e distribuzione dei desiderati sussidi ai connazionali sofferenti nella forzosa emigrazione, sulle disposizioni e diligenze ulteriori per darvi opera; ed essere perciò prevalente opinione che abbia ad evitarsi che tale proposta, già sancita dalla Camera dei deputati, debba ivi tornare a nuova crisi di discussione, e quindi forse tra noi di nuovo, per effetto di emendamenti a cui la proposta abbia a soggiacere, lo che parmi essere qui luogo a considerare, quando siamo per imprendere la disamina degli articoli individualmente. Frattanto un emendamento trovasi proposto dalla Commissione all'articolo 4, il quale emendamento deve di diritto essere e discusso e messo a voti. Or, siccome probabilmente altri emendamenti saranno per proporsi agli articoli che precedono, ed io stesso mi troverò nel caso di proporne con più o meno d'insistenza, ed a proporli ed insistervi può molto influire il sapere se quell'emendamento proposto dalla Commissione necessiterà ad ogni modo il ritorno della proposta di legge all'altra Camera, è per tale riflesso ch'io a questo punto mi fo a sottoporre alle vostre considerazioni, se meglio non sarebbe l'anteporre la discussione e votazione del suddetto emendamento dalla Commissione proposto all'articolo 4, lo che mi sembra potersi fare subito isolatamente senza inconveniente. (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Mi permetto di osservare che, sia o no approvato questo emendamento, si avranno sempre ritardi qualora se ne proponano altri che siano approvati. Invece quando nuovi emendamenti non si proponano e non siano approvati, quello della Commissione non darà luogo a ritardi; quindi non veggio la ragione per cui la discussione di questo emendamento debba avere la precedenza. (Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Ho domandato la parola per approvare la proposizione del senatore Defornari, cioè che essendo intenzione generale che questa legge passi presto, così l'articolo principale, sul quale cade il cambiamento proposto dalla Commissione, venga proposto alla votazione pel primo. Giacché se su questo articolo 4 nessuno farà variazione, tutti, per la volontà generale di sollecitare, si asterranno dal proporre emendamenti. L'interruzione dell'ordine venne già chiesta altra volta, all'occasione appunto della legge d'unione. Si fecero allora i medesimi riflessi che si presentano attualmente dal signor ministro; il risultato fu che alcuni emendamenti sugli articoli primi non vennero proposti nella speranza di far passare la legge più prontamente; ma ammesso poi un emendamento su quell'articolo non si ebbe tempo di rivenire sul già operato. Onde io appoggio questa inversione d'ordine chiesta dal senatore Defornari, perchè diversamente si potrebbe essere trattenuti da proporre quegli emendamenti che più fossero del caso. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Credo di dover presentare brevi osserva-

zioni in opposizione. Primieramente che non è regolare in alcuna maniera che un articolo posto dopo debba essere discusso ed approvato o riprovato prima di un altro, mentre potrebbe venire il caso che questa discussione tornasse inutile, come, per esempio, ove un articolo capitale precedente nella legge fosse riprovato. Siccome però si dirà che ciò non è a temersi in questo caso, entrerò in un'altra osservazione che mi sembra più acconcia, ed è che, quand'anche il Senato rimandasse la legge di cui parliamo alla Camera elettiva col semplice emendamento proposto dalla Commissione, non potrebbe presentarsi grave difficoltà, e il Governo potrebbe già preventivamente dare soccorsi in esecuzione della legge medesima; ma se si introducono poi molti emendamenti, si darà luogo a questioni gravi, a diverse interpretazioni, con sommo discapito dei nostri fratelli lombardi, e con sommo dispiacere dell'intera legislatura. Se l'adozione dell'intera legge non ha luogo, il Governo essendo in forse non potrà in nessun modo dare provvedimenti; quindi io pregherei i miei colleghi che si astenessero totalmente dagli emendamenti relativi ai tre articoli precedenti il quarto per discutere questo, e, se saremo ridotti alla dispiacevole circostanza del rinvio, sia almeno per cosa così semplice che non possa più incontrare la menoma difficoltà. (Gazz. Piem.)

GALLINA, relatore. La proposizione del senatore Defornari ha per oggetto di fare, che la discussione sia trasportata dall'articolo 1° sull'articolo 4°. La proposizione così fatta fu già dichiarata da alcuni senatori non troppo regolare, ed è evidente che, invertita la discussione del progetto in questo modo, può avere per effetto di levar di mezzo la discussione degli altri articoli del progetto, ed equivale a por la questione se la legge debba essere adottata senza ulteriore discussione, tal quale è stata proposta dal ministro; quando così fosse posta la questione, io mi permetterei di fare qualche osservazione intorno al regolamento ed alle sue prescrizioni. Ma organo della Commissione mi oppongo formalmente a che la questione sia messa in questo senso, e se l'ho travolta, fu per dimostrare a qual fine tendeva, vale a dire che quando si mettesse ai voti la discussione dell'emendamento, e quindi la deliberazione sull'articolo quarto, quale è proposto dal ministro, a senso del senatore preopinante, si verrebbe ad escludere ogni discussione sul rimanente degli articoli. La discussione così condotta non potrebbe stare, perchè, dato anche che l'emendamento proposto all'articolo quarto fosse rigettato dal Senato, nulla impedirebbe che altro senatore si alzi e proponga emendamenti sovra altri articoli, e non torrebbe di mezzo la discussione sovra tutti gli emendamenti che fossero proposti. Ripeterò adunque l'osservazione che già ebbi a fare: la Commissione ha osservato in questo articolo quarto una dimenticanza e nulla più: una dimenticanza tale però che nuoceva alla rappresentazione degli emigrati dei Ducati: argomentando che mi potesse essere favorevole il voto dei membri della Commissione, ho creduto bene di proporre per via d'interpretazione, se il ministro credeva essere autorizzato in faccia a questo articolo a nominare fra i deputati del Comitato persone appartenenti all'emigrazione dei Ducati, e se era disposto a farlo, il voto della Commissione era adempito. Il ministro ha risposto che egli non poteva considerarsi autorizzato a tanto dalla disposizione dell'articolo che discutiamo. Per conseguenza io ripiglio intieramente l'osservazione fatta nella relazione, e l'emendamento proposto dalla Commissione, e insisto a che questo emendamento abbia luogo, perchè questa è una soddisfazione grandissima da darsi ai rappresentanti delle provincie che primi si sono a noi uniti. Quanto al ritardo che può recare la discussione ulteriore di questo progetto e della legge

che dovrà essere portata alla Camera dei deputati, io non vedo che esso possa essere di grave inconveniente. Già fin d'ora il ministro ha detto che provvede a que' sussidi che possono occorrere; ha detto pure che il danaro necessario andava scemando, e per conseguenza instava che se gliene provvedesse ulteriormente nelle forme regolari. Dunque quando colle forme regolari si venga a determinare la somma pei sussidi, nulla impedisce che frattanto il Ministero seguiti nella stessa via a fornire di sussidi coloro che ne hanno maggior bisogno. L'emendamento mi pare non abbia bisogno di maggiori schiarimenti; le osservazioni fatte sulle parole *lombardo-veneti* furono chiaramente spiegate: la Commissione esaminò eziandio se invece di dire l'emigrazione lombardo-veneta, la legge avesse detto l'emigrazione lombarda, e fummo noi pure d'accordo che preso in questo senso si potrebbero considerare comprese le provincie dei Ducati che sono geograficamente parte di Lombardia. Ma avendo detto *lombardo-veneti* è impossibile distaccare questa espressione dalla idea che rappresenta, e che non fu trovata nè equa nè giusta. (Gazz. Piem.)

ALPIERI. Dei due modi di procedere alla votazione parmi che nessuno si debba appoggiare, poichè al primo si oppone il nostro regolamento, al secondo si oppone, per quanto mi pare, sarei per dire, il buon senso; perchè se viene a deliberare primieramente sopra un articolo di legge che si crederà il più importante, che cosa ne risulterà? Non questa volta forse, ma un'altra volta ne risulterà che ci troveremo legati nelle deliberazioni le quali si avranno a prendere sugli articoli che precedono: giacchè la legge collega insieme il fine delle sue disposizioni, e vuole che siano correlative, mi pare che questa osservazione debba persuadere il senatore come non si possa per conseguenza invertire l'ordine delle deliberazioni. Io prego che i miei colleghi m'abbiano per iscusato se ho usata quell'espressione *buon senso*. Non intendo per niente di ledere quella stima che loro professo, dicendo che non hanno pensato che, ammesso questo principio, si veniva anche a produrre altri inconvenienti. Io insisterei che si proseguisse, e tanto più che nulla impedisce che ciò si faccia subordinatamente, e che si riservi un articolo a proposito, e per esempio l'art. 2° o 3°, se si ha qualche modificazione da proporre. Questa modificazione sia riservata, come si è fatto altre volte; così non accadrà che si abbia ad incorrere negli inconvenienti che non vennero ancora menomati dalle osservazioni relative proposte dal conte Gallina; inconvenienti che potranno sorgere da un tal modo di discutere. Quindi io credo che si debba adottare la proposta fatta, e credo anzi che si debba procedere secondo il regolamento, giusta il consueto. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. (Rivolto al senatore Deformari) Insiste?

DEFORNARI. Dopo quello che si è detto, io non insisto, e ritiro la mia proposta. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Si verrà alla discussione dei singoli articoli. (Legge il 1° articolo.) (Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Sul punto di quest'articolo 1° pare che l'espressione *dare facoltà di arruolarsi ad ogni cittadino* altro non dinota che una facoltà che hanno tutti i regnicoli che sono atti a portare le armi. Qui si volle indicare la ristrettiva facoltà di arruolarsi soltanto pel tempo di guerra. Studiando ben bene l'articolo, si vede che questo ne è lo spirito, e che abbia a intendersi che uno arruolandosi non sia obbligato che pel solo tempo della guerra, e non per un numero determinato di anni. Mi parrebbe quindi più conveniente l'esprimere l'articolo 1° in questa forma:

« Ai cittadini delle provincie unite o contemplate nella legge del 17 luglio prossimo passato è data facoltà di arruolarsi pel

solo tempo che sarà per durare la guerra, nell'esercito, con tutti i vantaggi, » ecc. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. (Interrompendolo) Vuol fare un emendamento? (Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. (Proseguendo) Poi sarebbe qui necessario un obbligo ai colonnelli di ricevere quelli che si presentano. Perchè sia data facoltà ad alcuno di arruolarsi, bisogna bene che vi sia l'obbligo di riceverli. La facoltà l'abbiamo tutti: ma i capi dei corpi se non costretti possono fare delle difficoltà all'ammissione. (Gazz. Piem.)

MARTRI. Appunto perchè la legge ha stabilito un diritto... (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Chieggo se è appoggiato. (Non è appoggiato.) (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Brevi sono le osservazioni all'art. 1°, le quali possono anche estendersi in certa guisa al complesso della legge. Io trovo che l'articolo 1° provvede per gli arruolamenti, rispetto a quelli che vogliono o possono essere ammessi nella milizia. Trovo che l'articolo 3° dispone per gli studenti delle provincie che intendessero di continuare gli studi, e non ne fossero in grado. E qui mi pare che vi sia una omissione. Non trovo nella legge provvedimenti per le persone, le quali già poste in carriera, ovvero insignite di gradi accademici, possono aspirare agli impieghi civili e sociali. L'emigrazione, o signori, è un male lagrimevole per chi ne è la vittima; il dovere poi stendere la mano a titolo di soccorso è condizione anche più misera. L'eloquentissimo nostro collega conte Gallina trattò delicatamente di questo punto, e si fece a considerare non essere tanto un atto di beneficenza, quanto un dovere il sovvenire alla condizione di questi nostri fratelli. Io trovo dunque che l'aver provveduto per gli altri e non per le classi distinte pei loro talenti non sia troppo giusto. Io non dubito che il Governo ci abbia già pensato; anzi ne abbiamo una consolante prova, perchè moltissimi dei nostri fratelli furono collocati in posti anche convenienti ed onorevoli; ma che vi sia una specie di ricognizione io lo reputo affatto indispensabile, non perchè io ravvisi dritto ad impiego, ma affinché questa classe di persone ottengano, al titolo più onorevole di assegnamento provvisorio o d'aspettativa, quei riguardi che forse arrossirebbero a ricevere a titolo di sussidio; epperò io proporrei un'aggiunta all'articolo 1°, la quale può essere scritta in questi termini od in altri equivalenti:

« Gli individui dell'emigrazione, i quali per cognizioni speciali o per gradi accademici credono di poter aspirare a qualche impiego civile, dovranno nel termine di.... presentare la loro domanda ad uno dei dicasteri, dai quali ne sarà tenuto un conto speciale o per un impiego o per un trattenimento di aspettativa. »

Questo trattenimento non avrebbe luogo come a modo di sovvenzione, ma sarebbe, io dico, a titolo più onorevole, per un delicato riguardo alla sventura. Io stesso ho visto delle persone graduate le quali si sono presentate dimandando; e dicevano ingenuamente che qualunque occupazione loro sarebbe tornata più gradita, perchè sarebbe stata una mercede ad onorate fatiche, e non le obbligherebbe a stendere la mano. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Bisogna che ella lo scriva.

(Il senatore Di Castagnetto trasmette al tavolo della Presidenza la sua aggiunta scritta.) (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Per quanto sia grande e cordialissima la mia inclinazione a favorire per quanto si può gli emigrati nostri fratelli, io non potrei ammettere la proposta del signor senatore Castagnetto. Io credo che dobbiamo trattare questi nostri fratelli come siamo stati trattati noi tutti; nessuno ha

diritto ad impieghi. Il Re, il Governo, i ministri li distribuiscono a misura che vi si fa luogo, secondo l'attitudine di ciascuno. Ma io posso accertare il Senato che i ministri si sono fatta la maggior premura di procurare impieghi quando è stato possibile, ed anche di accrescere il numero de' medesimi, acciocchè si potessero dare mezzi di sussistenza agli emigrati, ed assicuro altresì che tutti siamo interessati ad occuparli. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Non parrebbe veramente che l'emendamento del signor Castagnetto desse un diritto agli emigrati, ma che volesse solamente raccomandarli al Ministero per essere impiegati. Sotto questo aspetto si potrebbe adottare. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Non posso prescindere dall'osservare che quest'emendamento appartiene a tutt'altro ordine d'idee. Una simile disposizione non appartiene in nessuna maniera a questa legge, la quale non tende che a soccorrere i nostri fratelli che si trovano nel bisogno, e non conviene che si volga a determinare de'dritti, e massime de' dritti ad impieghi. Il Ministero ha già fatto osservare che per tutti quelli che si sono creduti capaci si sono aperti degli impieghi. Io soggiungerò che non solo questa beneficenza del Governo è stata ben veduta dal paese, non solo non ha ingenerata la minima gelosia, la menoma invidia, rendendo testimonianza del sentire gentile e benevolo del paese intero, ma che molti Piemontesi si sono fatti solleciti di procurare che il Governo collocasse onoratamente gli emigrati, e non cessarono per ottenere l'intento dai più cordiali e operosi uffici, non da quell'insistenza che non avrebbero avuto quando si fosse trattato de' propri attinenti.

Riesce quindi del tutto inopportuno il voler creare un diritto sia ad impieghi, sia ad un trattamento, quando i precedenti del Governo e de' cittadini possono ampiamente rassicurare quegli onorevoli emigrati, i quali meritano di essere chiamati a partecipare dell'amministrazione nostra, e di ottenere per questo modo un mezzo di sussistenza più onorevole, più delicato ancora che non è un semplice sussidio. Non è necessario ed anzi sarebbe pericoloso o per lo meno seriamente imbarazzante il creare un diritto che non compete a nessun altro cittadino. Pareggiarli a noi è tutto quello che possiamo fare per dimostrare che li teniamo davvero per fratelli.

GALLINA, relatore. La Commissione non può rimanere silenziosa in faccia a questa discussione. Un emendamento è proposto. Se questo è appoggiato, se dà luogo ad una discussione, la Commissione esprimerà la sua opinione a riguardo dell'emendamento medesimo. Ma finchè questo non è appoggiato, non mi pare che sia il caso di far precedere una discussione, la quale non può far altro che generare non pochi emendamenti. Dimanderei quindi che prima che l'emendamento sia discusso, si veda se è appoggiato o no. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. È appoggiato?

(Non è appoggiato.)

Non essendovi altro emendamento, propongo l'adozione dell'articolo 1°.

(Adottato.)

(Legge Particolo 2°.) (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Starebbe bene la divisione. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Propongo alla votazione la prima parte dell'articolo. (Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Domando la parola. Faccio un'osservazione che sembrerà cosa ben piccola, giacchè la Commissione che dovrà giudicare dei soccorsi, fra le altre cose dovrà riflettere se i richiedenti siano o non abili al lavoro. Ma per altro dicendosi solo quelli che non fossero abili o non volessero

arruolarsi riceveranno la sovvenzione dello statuito sussidio, pare non basti, e sembrami converrebbe aggiungere le parole del *non essere abili al lavoro*. Questo non porterebbe una essenziale varietà nella legge, perchè pare già sia sottinteso; ma ingenererebbe una tranquillità in molte persone; che convien dirlo.... (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Sarebbe un'aggiunta? Chiederò se è appoggiata.

(Non è appoggiata.) (Gazz. Piem.)

DI COLLEGNO LUIGI. Io desidererei che non si avesse ad aggiungere cosa veruna per non ritardare l'approvazione della legge; ma parmi che il dire *quelli di essi* lasci un dubbio. Questa espressione si riferisce all'articolo primo, ma rimane dubbioso se si parli dei cittadini in genere delle provincie unite allo Stato, ovvero di quelli solamente che sono atti al servizio militare, ed hanno l'età dai diciotto ai quarant'anni. Io capisco che non si è voluto restringere l'applicazione della legge a quelli soli i quali, atti al servizio militare nei limiti dell'età sovraccennata, non vogliono arruolarsi; ma lascio al Senato a decidere se non possa venir intesa altrimenti per modo a far credere che nel progetto si tratti solamente dei cittadini ai quali accenna l'articolo primo considerato nel suo complesso. Torno a dire che non vorrei creare una difficoltà di più alla più pronta approvazione della legge, ma ho creduto dover rilevare l'oscurità della espressione. (Gazz. Piem.)

CERRARIO. Io appoggio l'osservazione fatta dal signor senatore Collegno. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Propone un emendamento? (Gazz. Piem.)

DI COLLEGNO LUIGI. Sì, lo propongo in questi termini: « Quelli fra gli emigrati che, mancando di mezzi di sussistenza, » ecc. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Chiedo se è appoggiato questo emendamento.

CERRARIO. Se non si ammettesse l'emendamento del senatore Collegno io temo che si verrebbe a restringere contro l'intenzione della legge le sovvenzioni che si sono provvidamente volute estendere a tutta l'emigrazione; quelle parole *di essi* dovrebbero togliersi; bisogna dire *quelli che, mancando di mezzi, ecc.*, che così si estenderà a tutti. Io dunque appoggio la proposta del senatore Di Collegno. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Chieggo se è appoggiato questo emendamento che consiste nel sopprimere le parole *di essi*, rimandandolo alla Commissione.

(Appoggiato.) (Gazz. Piem.)

ALFIERI. Pregherei il Senato di voler usare della riserva da me proposta, ossia di riservarsi di rimandare l'articolo alla Commissione acciò proponesse una più esatta locuzione; così non verrebbe a comprometersi il voto del Senato. A vece di ammettere definitivamente l'emendamento si ammetterà l'articolo, riservandosi di migliorarne semplicemente la redazione, se lo giudicherà a proposito, prima che si venga alla votazione definitiva sul complesso della legge: questo non sarà che un voto dichiarativo nel senso del progetto. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Certamente le osservazioni state fatte dagli onorevoli preopinanti sono di molto momento, di molto merito. Ma io spero di dimostrare facilmente che la retta intelligenza dell'articolo secondo non importa i dubbi che si sono suscitati. Dirò ancora di più che l'emendamento, il quale importa la soppressione delle parole *di essi*, non migliorerebbe punto la locuzione, e lascierebbe, se vi sono, ancora gli stessi dubbi. Osservo pertanto che nell'articolo primo chi regge ve-

ramente la proposizione è la parola *cittadini*. L'oggetto principale di questa disposizione e di tutte le disposizioni che si contengono in questo articolo sono i *cittadini*, e ad essi *cittadini* in genere è data la facoltà di arruolarsi. Ma all'arruolamento era necessario, era indispensabile di porre delle condizioni, perchè non tutti i *cittadini* era possibile di ammetterli. Allora noi vediamo soggiungersi alla proposizione principale la proposizione secondaria e condizionale che restringe la facoltà dell'arruolamento ai *cittadini* che abbiano attitudine al servizio militare, e che siano dell'età dai diciotto ai quaranta anni. L'effetto di questa proposizione condizionale è di provvedere per una certa qualità, per un certo numero di rifuggiti. Tutti gli altri rimangono sprovvisti, non possono giovare dell'offerta benefico, ed è mestieri che vengano in altra guisa sussidiati.

Dopo di avere l'articolo contemplato in genere i *cittadini* senza veruna distinzione, ne separa una parte, quella che contempla gli abili al militare servizio e di età a ciò conveniente. Di questi si occupa, come doveva, logicamente operando, e lascia di necessità una grande lacuna. Egli è poi in seguito che il legislatore pensa a riempirla. A chi dee quindi rivolgersi, di chi dee farsi sollecito? Naturalmente a quelli dei *cittadini* che non possono o non vogliono arruolarsi, a tutti quelli che non sono in caso di profittare dell'arruolamento.

Sarebbe quindi assurda l'interpretazione che si volesse dare alla legge, riferendo le parole *quelli di essi* alla condizione dell'età necessaria e dell'attitudine al servizio militare. Come mai dopo di aver fatto una categoria a parte degli abili al servizio militare, e di aver loro aperto onorevole modo di vivere, si potrà credere che la legge, invece di passare all'altra più grande categoria, si occupi tuttavia dei primi? Come possono stare insieme quelli che si arruolano a quelli che non si arruolano? Sarebbe la disposizione o contraddicente od inutile a meno che si riferisca, come porta la natura del pronome relativo e del pronome personale: *quelli di essi*. Noi possiamo quindi lasciare la locuzione quale si trova senza verun pericolo di eccitare questioni di interpretazione, o di prestare ad un'incongrua interpretazione della legge. Se potesse nascere il menomo dubbio, la mente ed il fine di essa legge sono così aperti da non lasciar luogo ad esitazione, ed il complesso medesimo delle disposizioni giova a mandare in diletto ogni scrupolo.

Per queste ragioni chieggo che l'emendamento sia rigettato.

Ma ho promesso di dimostrare di più che la soppressione proposta del pronome personale *di essi* non serve all'intento che si vorrebbe raggiungere. Infatti o si dica *quelli di essi*, o puramente *quelli*, si domanderà sempre a chi si riferisce l'una o l'altra espressione. Volete dire quei *cittadini* delle provincie unite, ovvero quelli che sono atti al servizio militare ed hanno l'età dei diciotto anni? *Quei cittadini o quelli di essi cittadini* sarà sempre per sé una locuzione indeterminata, la quale non può ricevere senso fisso e preciso che dalle proposizioni precedenti. Saremo sempre nel bivio di riferire ai *cittadini* in genere senza distinzione, od ai *cittadini* atti per età e per disposizione corporale al militare servizio. Avremo sempre da scegliere il punto di appoggio più naturale, più logico, se mai si dubitasse un istante dove sia. Il togliere dunque o lasciare il pronome *di essi* non cambia menomamente il senso della redazione, e conseguentemente è chiaro che non si otterrebbe col proposto emendamento lo scopo di rimuovere il dubbio immaginato. Ma io credo altresì che non sia punto necessario, come diceva, alcuna specie di correzione, perchè a nessuno cadrà in mente di dubitare o d'insistere nel dubbio che la locuzione *quelli di essi*, invece di riferirsi alla proposizione principale, il cui oggetto sono i *cittadini* in genere d'ogni età

e d'ogni sesso, si riferisca alla proposizione secondaria e condizionale, che, contemplando una determinata categoria, la partisce da tutti gli altri per provvedervi in via speciale.

Sia che diamo retta alla prima impressione che si riceve dalla lettura della disposizione, sia che, nascendo un dubbio qualunque, usiamo della riflessione per dissiparlo, parmi certo che ognuno verrà sempre a persuadersi che per *quelli di essi* s'intendono i *cittadini* delle provincie unite che non possono o non vogliono arruolarsi, i *cittadini* in genere a cui non si è ancora provveduto: altrimenti verremmo o nell'assurdo o nell'inutile. Chiunque legge con calma l'articolo 2° non potrà a meno di andar convinto che la locuzione *quelli di essi* significa quei *cittadini* che, avendo pur facoltà di arruolarsi o non avendola, si trovano nel caso di essere sussidiati. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Leggo con grandissima calma gli articoli 1° e 2°, e trovo che l'art. 1° procede con un solo senso fino al fine, e parla unicamente delle persone che sono abili alle armi. (Legge l'art. 1°) Qui la legge evidentemente non parla che delle persone che sono in questa condizione: se si adottasse il senso che il mio onorevole amico preopinante vorrebbe dare a questo articolo, ne verrebbe per conseguenza che anche le donne sarebbero comprese fra le persone atte a portar le armi; il che non è per certo ammissibile. Esse ne sarebbero dunque escluse; e lo sarebbero del pari dalle disposizioni del secondo articolo, che colle parole *quelli di essi* contempla solamente le categorie di persone accennate nell'articolo primo. Ora io domando se l'intenzione della legge può essere quella di escludere questa interessante parte dell'emigrazione ed inoltre i vecchi ed i fanciulli dai soccorsi a cui hanno diritto.

In quanto alla seconda obiezione che mi è mossa che sopprimendo le parole *di essi* non si verrebbe ad ottenere lo stesso scopo, io credo che queste due parole *di essi*, che sono eminentemente relative, inducano precisamente la presunzione o la supposizione che si sia voluto parlare non in genere degli Italiani emigranti, ma solamente delle persone abili alle armi e che si trovano nella condizione specificata nelle ultime due linee della legge. Io credo che, sopprimendo le parole *di essi*, la parola *quelli* si riferirebbe precisamente ai *cittadini* delle provincie unite allo Stato, ed anche agli italiani delle altre provincie, e che in conseguenza la legge avrebbe propriamente il senso che chi l'ha progettata ha voluto darle. Io non posso che insistere sull'emendamento proposto dal senatore Collegno. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Io credo che tanto il dire *quelli* quanto il dire *quelli di essi* sia la stessa cosa. Tanto l'una che l'altra di queste espressioni è *relativa* all'articolo precedente; dirò di più, fondandomi sull'osservazione dell'onorevole senatore Cibrario, che avendo egli stesso convenuto che l'intenzione della legge è chiara, e che non si tratta che di semplice interpretazione, non vi è dunque ragione di mutar legge, non vi è ragione di correggere la legge, quando, senza correggerla, l'interpretazione ne presenta chiaro il senso senza bisogno di mutamenti. (Gazz. Piem.)

GALLINA, relatore. Guardando alla sostanza della legge ed a tutto il pensiero che vi domina, la Commissione ha creduto che il Comitato, che deve provvedere al sussidio, era fondato sulla disposizione generale della legge che sarà sancita per poter deliberare sulla domanda di ciascun cittadino senza eccezione. Qualora si volesse venire ad un emendamento sopra questo articolo, io non posso consentire coi preopinanti che lo hanno proposto, di togliere cioè di mezzo le parole *di essi*, le quali, secondo me, non tolgono tutti i dubbi. Qualora il Senato creda che quest'articolo abbisogni realmente di questo emendamento, io propongo che il medesimo sia maggior-

mente chiaro così che non possa più dare luogo a dubbietà, così che anche l'emendamento abbisogni ancora di interpretazioni. Mi riserverò per conseguenza.... (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Io non mi oppongo a qualsivoglia emendamento che si voglia proporre nel senso da me accennato.

(Gazz. Piem.)

DI COLLEGGNO LUIGI. Io aveva intenzione di proporre quei cittadini o quegli emigrati.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Quello che importa di più alla spedizione di questa legge non è piuttosto un emendamento o un altro, è di convincersi che nessuno è necessario. Per questa convinzione io credo che valgano ottimamente due riflessioni: la prima la deduco dal tenore stesso dell'articolo, che secondo i giureconsulti ne chiarisce sufficientemente lo spirito. La seconda osservazione io la deduco dalle stesse proposte di emendamenti che vengono fatte. E per verità esaminando il tenore stesso dell'art. 2°, quando ivi dice: « quelli di essi che mancando di mezzi di sussistenza non potessero o non volessero arruolarsi, » non si indica chiaramente che si è voluto riferirsi alla generalità dei cittadini, che appunto comprende il gentil sesso, che non può al par de' vecchi e fanciulli militare? Con tutti questi individui si contemplano inoltre coloro i quali, benchè atti al servizio, quantunque dell'età dai 18 ai 40 anni, non vogliono arruolarsi. Chi non iscorge l'evidenza del concetto? Chi può trarre omai la locuzione *quelli di essi* a significare la parte dei cittadini che siasi arruolata, a quella parte per cui più non occorre provvedimento? Ho detto ancora, che le stesse proposte che vengono fatte per sostituire l'emendamento provocato dal signor senatore Cibrario e dal signor senatore Collegno dimostrano la verità del mio assunto; imperciocchè che cosa si vuole sostituire? *Gli emigrati o quei cittadini*, quasi che il relativo *quegli* non si riferisca necessariamente al sostantivo *cittadini* od *emigrati*? Il relativo è niente altro che la significazione abbreviata dell'oggetto a cui il discorso si riferisce. Ora questo non è forse *cittadini*, od *emigrati* in genere? E quando invece di esprimersi per relazione, invece di usare il pronome, si adopera il nome, si guadagna forse terreno? Non resta egli sempre a sapere se parlasi di cittadini od emigrati arruolati, o di quelli che non vogliono o non possono arruolarsi? L'insignificanza, l'inutilità dell'emendamento appare adunque ognor più chiara dagli stessi tentativi che si fanno per sostenerlo, mutandone le parole. La mutazione non consiste che nell'esprimere il nome compreso nel relativo, e quindi non è vera, non è influente mutazione. Non è aggiungere nè idea, nè colore, nè forza, nè chiarezza. Quando si è detto *quelli di essi*, si è voluto dire, e non si poteva dire altrimenti, quelli di essi cittadini delle provincie che non potessero o non volessero arruolarsi. (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Nello stesso modo pel quale mi sono fatto debito di dichiarare che il Ministero stando a termini della legge non si sarebbe creduto autorizzato ad interpretare che nella Commissione per le sovvenzioni fossero compresi anche gli esuli dei ducati di Parma e Piacenza, così ora dichiarerò formalmente che il Ministero non esiterebbe punto ad interpretare l'art. 2°, di cui si tratta, nel senso che le sovvenzioni siano estese alle donne, ai vecchi ed ai fanciulli; imperciocchè non potrebbe mai darsi un'interpretazione così assurda la quale avesse ad escludere dalle sovvenzioni gli uomini che oltrepassano l'età dei 40 anni. (Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. L'articolo 2° non intende per nulla riferire il pronome *quelli* a coloro che sono atti al servizio militare, perchè parla chiaro dicendo *quelli che non potessero arruolarsi*. Si vede dunque non potersi riferire che appunto a coloro fra i cittadini che, ecc. (Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSSI. Da principio io aveva appoggiata la proposizione del senatore Di Collegno, ma, riflettendo, mi pare che sia necessario di entrare in questa discussione.

L'articolo 1° dice: « è data facoltà ai cittadini delle provincie unite allo Stato... qualora sieno atti al servizio militare e dell'età dai 18 ai 40 anni, » ecc.

La parola *qualora* denota una distinzione che si fa da cittadini a cittadini. Dice poscia l'art. 2°: *quelli di essi*, cioè quelli altri di essi cittadini che non sono contemplati nella parte condizionale dell'articolo primo. Così messe a riscontro le accennate locuzioni dei due articoli mi pare ne risulti sufficientemente designata la distinzione tra due qualità di cittadini, perchè non possa nascere grave dubbio che la locuzione *di essi* non si riferisca appunto a quell'altra parte di cittadini che non sono compresi nella prima distinzione. (Gazz. Piem.)

DI COLLEGGNO LUIGI. Io domando al Senato la facoltà di parlare per la terza volta.

Dopo la dichiarazione del ministro non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento. Credo tuttavia dover aggiungere che non vedo come la conseguenza che volea scartata col mio emendamento possa dirsi assurda, mentre potrebbe suppersi che per i cittadini non compresi nelle ultime condizioni dell'art. 1° si avesse il pensiero di provvedere poi con altra legge. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Collegno adunque ritira il suo emendamento? (Gazz. Piem.)

DI COLLEGGNO LUIGI. Lo ritiro.

CIBRARIO. Io m'accordo pienamente col senatore Collegno. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Metto adunque ai voti la prima parte dell'art. 2°.

(È adottata.)

Ora vi sarebbe la seconda parte, se non v'è chi chiegga la parola.... (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Nel prender la parola per proporre a questo articolo un'aggiunta, e così nella previsione di richiederla per qualche ulteriore emendamento, intendo non già far contro all'intento, al desiderio generalmente manifestato, e ch'io divido, che la proposizione di tali modificazioni non abbia ad esser causa di notevole ritardo alla desiderata e urgente attuazione della legge. Poichè, al punto in cui siamo della discussione, rimane incerto se l'emendamento proposto dalla Commissione sia per necessitare, ad ogni modo, il ritorno della proposta legge all'altra Camera legislativa, lo che anzi rimane probabile, — stimo essere regolare ed opportuno, come vedo essersi fatto da altri onorevoli membri, che ciascuno esponga i miglioramenti ch'ei desidera alla proposta legge. Il Senato quindi giudicherà se le proposte siano importanti al segno di dover essere ad ogni modo promosse, anche a rischio di indugiare l'attuazione della legge, o, per avventura così ovvie e motivate, che non abbiano ad occasionare notevol ritardo. In ogni caso le proposte possono essere tuttavia utili anche rimanendo senza seguito, legislativamente, nei verbali della discussione, come suggerimenti per le disposizioni di esequimento della legge.

Ciò che sono per proporre mi sembra importante, e che bene sarebbe stato come espressa integral parte della legge. Consiste nella seguente aggiunta in altro alinea all'art. 2°, così concepita:

« All'occasione di traslocazioni, si forniranno fogli di via, o quelle altre maniere d'indennità che sieno del caso, e, per lo stabilimento nelle assegnate località, ogni conciliabile facilitazione, con opportuni preventivi analoghi provvedimenti. »

Non mi dilungherò a svolgere i motivi di tale aggiunta che

mi pare evidentemente importante e complementaria del benefico intento della legge. È ovvio che, senza tale complemento, il sussidio, quale è stabilito dalla legge, colla traslocazione, diverrebbe, specialmente in talune circostanze, un danno, una triste alternativa. Ciò che può dirsi contro, sarebbe solo essere ciò tanto *ovvio* che indubitatamente nello esegui-mento avrassi a supplire alla ommissione nella legge.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domanderò prima se l'aggiunta del senatore Deformari alla seconda parte dell'art. 2° è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Dunque propongo l'adozione della seconda parte.

(È adottata.)

Leggerò ora il 5° articolo. (Legge) Se nissuno domanda la parola....

(Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Poichè nissuno domanda la parola, io farò osservare che invece di dire: « quelli che non fossero in grado di continuare gli studi nell'Università di Torino, » sarebbe meglio dire: « quelli che non sono nel caso di continuare gli studi universitari. » Supponiamo il caso di un padre che abbia un figlio studente, e che per motivi suoi personali non possa allontanarsene, dovrà esso perciò essere escluso, ovvero dovrà con suo danno portarsi a Torino per godere del beneficio della legge? (1)

(Gazz. Piem.)

MAESTRI. Forse la legge ha avuto di mira specialmente l'Università di Torino, perchè è meglio provveduta di professori.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domanderò prima se l'emendamento De Cardenas è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

(Gazz. Piem.)

ALFIERI. L'articolo dice: *non fossero in grado*. Se non sono in grado, non vengono. Bisognerebbe dire: « se non fossero in grado per mancanza di mezzi pecuniari. » Io rinoverò la proposta che il Senato si riservasse di rimandare per semplice correzione la legge, quando credesse fossero ammessi degli altri emendamenti. Io proporrei che prima di votare si rimandasse la legge alla Commissione per provvedere su ciò che in fin de' conti non è cosa grave ma tenuissima. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Veramente l'osservazione fatta dal senatore Alfieri è giusta. Tuttavia si comprende di leggieri che per le parole *fossero in grado* s'intende non essere in grado per mancanza di mezzi. Ben è vero che si dovrebbe dire *non essere in istato* piuttosto, perchè essere *in grado* vuol dire avere o no volontà di fare una cosa, ma non conviene andar per lo sottile, e qui si capisce facilmente che si intendono quelli i quali mancano di mezzi di sussistenza, e perciò avrà sicuramente la legge quella applicazione che si desidera. Perciò io porto opinione che, considerata ben la cosa, si può prescindere dall'invitare questa legge alla Commissione. (Gazz. Piem.)

ALFIERI. Io non vedo qual inconveniente ne possa nascere: se il Senato ammetterà un emendamento che manda questa legge là donde è venuta, che male vi sarà rimandarla con qualche modificazione? Ciò non compromette di rimandarla, è una semplice riserva che si fa di correggere la semplice redazione di un articolo, e non induce alcun ritardo.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La proposizione del senatore Alfieri è complessa.

Domanderò in prima se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Bisogna adunque che si discuta.

(Gazz. Piem.)

DI COLLEGGNO LUIGI. Si discuta la riserva prima, poi si passerà all'articolo. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Si discuta dunque prima la riserva.

ALFIERI. Mi pare che si possa rischiarare cotal questione in questo modo: varii emendamenti sono stati proposti. Il Senato non li ha ammessi, erasi definito dal Senato di chiudere la discussione su quest'articolo; dunque se si chiude a quest'ora la discussione sull'art. 3° non è più il caso che ultimamente sia da proporsi un emendamento.

Posta la cosa in questi termini, il Senato può mettere all'approvazione l'articolo; quando poi sarà presentata la nuova relazione, si riserva di rimandarla. (Gazz. Piem.)

SAULI. Essendo riconosciuta da tutti la necessità di procedere il più prontamente all'adozione di questa legge, il rimandarla alla Commissione importerebbe un ritardo. Vi sono già tanti emendamenti sulle parole da ammettersi o non ammettersi.... (Gazz. Piem.)

ALFIERI. (Interrompendo) Basta un quarto d'ora; d'altronde io non ho proposto emendamenti per cambiare una legge che già avesse ricevuto il voto del Senato; avrà visto come fu deliberato dal Senato. Accade frequente in altre assemblee che, quando una redazione offre qualche difficoltà, si rimanda alla Commissione perchè la proponga in termini più esatti, più chiari. Ora qui si tratta non solamente di migliorare l'articolo (che sull'importanza dell'espressione io mi rimetto e mi rimetterò sempre al giudizio del Senato), ma di riparare ad una dimenticanza essenziale. Perciò parmi che sulla mia proposta non dovesse sollevarsi la questione che si agita da gran parte de' nostri colleghi, cioè che non debbasi compromettere il voto del Senato prima che abbia deliberato sull'art. 4°.

La mia proposta tende unicamente a riservarne il voto sulla redazione, dopochè sarà discusso l'articolo e deliberato nella sostanza. (Gazz. Piem.)

GALLINA, relatore. Ripeterò solo le osservazioni già fatte nella relazione: ivi è stato detto che la Commissione aveva giudicato non doversi soffermare sopra alcune espressioni che potessero richiedere rettificazioni e spiegazioni, le quali d'altronde possono raccogliersi dal complesso della legge; dunque dirò che la Commissione ha osservato le molte irregolarità che furono accennate dai precedenti oratori; ben conobbe la Commissione che occorrevo spiegazioni maggiori, una dizione più confacente, e che insomma questa legge poteva dar luogo a molti emendamenti, i quali l'avrebbero in certa parte trasformata non nella sostanza, ma nell'espressione; ma è stata condotta alla sua conclusione dalle considerazioni dell'urgenza e della necessità di promulgarla senza arrestarsi ai pochi inconvenienti che una dizione più o meno accurata può produrre nel sancire una legge di questa specie. Questi stessi motivi pare a me abbiano indotto il Senato a passare sopra alcuni emendamenti che vennero proposti agli articoli precedenti. La riserva proposta dal senatore Alfieri poteva essere molto opportuna in principio alla discussione, parmi poco utile attualmente. Sta quindi a vedersi se il Senato adottando questa riserva intenda riferirla agli articoli che sono già stati discussi ed approvati, ovvero se la vuole serbare a quest'articolo unicamente. In questo caso io dico che la poca chiarezza della espressione non è più essenziale di quella rilevata in ordine a parecchi altri articoli. Il Senato se ha creduto di dover passar oltre alle osservazioni fatte prima d'ora, potrebbe darsi che fosse di quest'avviso egualmente in quanto all'articolo di cui si tratta. L'emendamento che la Commissione ha proposto è stato svolto sufficientemente nelle osservazioni a cui diede luogo la discussione generale. Il Senato potrà vedere allo stato

(1) Il verbale si esprime nei seguenti termini: « Il senatore De Cardenas propone si dica *studii universitarii* a vece di *studii nell'Università di Torino*, onde siavi pure compresa quella di Genova. »

delle cose se sia il caso o no di adottare questo emendamento; ma intanto se la riserva di cui è fatto cenno è adottata, essa è riserva tale che può meritare una speciale considerazione, ed io domanderei se essa non abbia ad estendersi anche agli articoli già adottati. Non so se ciò sia troppo conforme al buon ordine ed ai regolamenti, tuttavia non voglio far ostacolo alla deliberazione del Senato e mi limito ad una semplice osservazione. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. In aggiunta alle giuste osservazioni fatte dall'onorevole senatore Gallina dirò che anche la Commissione stessa ha osservato l'inesattezza dell'espressione che non fossero *in grado*, ma l'espressione riceve lume dal contesto, dal complesso dell'articolo. Chi è che non è *in grado*? Sono coloro che non hanno mezzi di sussistenza. Non essere *in grado* di continuare gli studi in Torino, parlandosi di persone a cui la legge concede soccorsi, significa chiaramente non essere *in grado di mantenersi*; l'espressione si riferisce adunque a mancanza di mezzi. Ciò si conferma da altre parole. L'articolo dispone che quelli i quali non fossero *in grado* di continuare gli studi saranno mantenuti a spese dello Stato, locchè dimostra che quelli che non sono *in grado*, sono coloro i quali non hanno mezzi di fare le spese da sè.

Però concludo acciò l'articolo sia mantenuto senza mutazione. (Gazz. Piem.)

CIBRANIO. Piglio la parola per rispondere al quesito del senatore Gallina. Io credo sia di tutta evidenza che la riserva proposta dal marchese Alfieri non si potrebbe estendere agli articoli già votati e ricevere così un effetto retroattivo. Il Senato non ha più potestà su quello che ha già deliberato definitivamente, e il solo mezzo di abolirlo sarebbe di reiscere tutta la legge quando si voterà sul complesso della medesima.

In quanto all'altro punto, certo le osservazioni del senatore Alfieri hanno qualche fondamento. Però, per le ragioni che già indussero il Senato ad esser facile nell'approvare gli articoli precedenti, io credo che il Senato userà uguale agevolezza per quest'articolo. Se si considera bene la locuzione non fossero *in grado*, e si paragona con quella che sussegue, saranno mantenuti, si vede il perchè non sono *in grado* di continuare gli studi, vale a dire pel difetto dei mezzi pecuniari occorrenti. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. (Rivolgendosi al senatore Alfieri) Persiste nella sua proposta? (Gazz. Piem.)

ALFIERI. Non ho difficoltà di ritirarla, avendo fatto una osservazione piuttosto che una proposta, e non avendo insistito se non perchè mediante la riserva già da me suggerita mi sembrava si potesse avvisare ad una più chiara e precisa dizione senza che le deliberazioni ulteriori del Senato si trovassero vincolate. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Propongo allora l'adozione dell'art. 3°.
(È adottato.)

Ora veniamo all'art. 4°. (Legge l'articolo).

A quest'articolo v'è l'emendamento della Commissione.

Crede il Senato di chiudere la discussione? (Gazz. Piem.)

(Il senatore Giovanetti si alza, ma cede la parola al senatore De Cardenas.) (Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Osservo che si è parlato sull'emendamento, ma non sulla totalità dell'articolo, sulla quale vi sono molte cose a dire, e forse il cavaliere Giovanetti voleva parlare su questo proposito... (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. La mi perdoni, non era mia intenzione di parlare su tal punto. (Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Allora sulla totalità dell'articolo osserverò che qui si tratta di due generi di Comitati, cioè municipale e centrale.

I Comitati municipali sono ristretti nelle loro attribuzioni al proprio municipio, per distribuire cioè le sovvenzioni a quelle persone che ne saranno giudicate meritevoli, ed anche per usare la debita sorveglianza; il Comitato centrale poi ha una più estesa ingerenza su tutto il paese.

Esso distribuisce i danari, non del solo municipio di Torino, ma dello Stato. Mi pare quindi non cosa troppo equa e ragionevole il voler fare municipale questo Comitato centrale, componendolo di membri della sola amministrazione della città di Torino; è un andar contro alle regole generali stabilite nel sistema di pubblica amministrazione.

Parmi dunque che sarebbe a proporsi il rimandare questo articolo alla Commissione, perchè provveda meglio alla composizione più razionale di questo Comitato, ed al modo di nomina dei membri che lo devono comporre, siano essi presi fra gli antichi nazionali o fra i nostri fratelli emigrati. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. È egli appoggiato questo rinvio alla Commissione?

(Non è appoggiato.) (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Sempre colla intelligenza già spiegata nell'intento di evitare, se puossi, ogni ritardo nella attuazione della proposta legge, propongo le seguenti modificazioni all'art. 4° nella parte che concerne la composizione dei Comitati locali.

Invece di un consigliere municipale, due.... e l'aggiunta: « i due emigrati saranno volta per volta tratti a sorte fra i presenti nella località, che non siano illetterati. »

Mi pare siano di per sè motivate e importanti tali modificazioni. A differenza dei motivi che dominano la composizione del Comitato centrale, in cui figurano, ben opportunamente, in numero preponderante, emigrati disinteressati, permanentemente designati, i Comitati locali nei quali gli emigrati sono nel novero de' sussidiati stessi, è chiaro che non essi devono avere neppure eguaglianza di numero, e che devono non essere chiamati permanentemente i medesimi a deliberare, e che conviene escluderne gli affatto illetterati. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento Defornari.

(Non lo è.)

Ora viene l'emendamento della Commissione.

(Gazz. Piem.)

GALLINA, relatore. Non credo di aver bisogno di spiegazioni per dire quale siasi il fondamento di questo emendamento. Mi pare che ciò che si disse in occasione della discussione generale debba far vedere al Senato che realmente sia opportuno questo emendamento: giudicherà il Senato, se egli in faccia alle ulteriori osservazioni svolte debba essere o no approvato. Io ripeterò che la mancanza o la dimenticanza di nomina dei rappresentanti dei Ducati nei Comitati, fece pensare alla Commissione che si tratta di quei Ducati, i quali i primi e non condizionatamente dichiararono di voler essere concittadini uniti. Si tratta di una popolazione che si approssima ad un milione di abitanti uniti per loro formale volontà agli antichi Stati, ed i quali possono molto bene essere rappresentati dai ragguardevoli personaggi di quelle provincie che pure si trovano nei regii Stati. Si tratta infine di un'utilità positiva da ricavarsi dalla loro presenza per ottenere direttamente le informazioni che i rappresentanti di quei Ducati possono dare pei loro concittadini e che non facilmente potrebbero dare gli altri membri del Comitato appartenenti alle provincie lombardo-venete. Questi motivi furono svolti abbastanza, perchè ciascuno possa giudicarne il fondamento. Dunque nel riferire nuovamente su questo emendamento, non ho altro da aggiun-

gere che darne una semplice lettura, e dire cioè: « sarà istituito nella città di Torino un comitato centrale composto di tre consiglieri municipali e di sei fra le più ragguardevoli persone dell'emigrazione delle provincie preindicate nell'articolo 1°, che sarà presieduto, ecc. » (Come nell'articolo presentato dal Ministero. — V. Doc., pag. 183.) (Gazz. Piem.)

BALBI-PIOVERA. Io proporrei che invece di emigrazione specialmente si dicesse emigrazione di cittadini.

(Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Io appoggerei la redazione della Commissione, poichè sembrami che la parola *cittadini* potrebbe mettere in dubbio riguardo agli abitanti proscritti dal paese che non dichiararono ancora di essere nostri concittadini, ma che in virtù della legge del 27 luglio implicitamente lo sono.

(Gazz. Piem.)

BALBI-PIOVERA. Ritiro il mio emendamento, che intendeva anzi che fosse una semplice mia osservazione.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento della Commissione.

(È adottato.)

Essendo questo adottato, rimane a votare sull'articolo intero.

(È adottato.)

Leggo ora l'art. 5°. (Legge) (Gazz. Piem.)

(Il senatore Mosca alzasi per fare una proposizione che ritira tosto dopo alcune osservazioni di senatori suoi vicini.)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io propongo l'adozione di questo articolo.

(È adottato.)

(Gazz. Piem.)

(Il senatore Defornari alzasi per fare qualche osservazione.)

(Gazz. Piem.)

Voci. È già votato l'articolo... (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Leggo l'art. 6°. (Gazz. Piem.)

PLEZZA. Desidererei di sapere dal signor ministro se intende con quest'articolo che un individuo, una volta che abbia accettata la sovvenzione, non possa più dipartirsi dal luogo che gli fu assegnato. Io credo che il senso di quest'articolo non è chiaro, ed è perciò che credetti opportuno sia dichiarato che il permesso non gli è necessario per allontanarsi, ma solo per allontanarsi da quel luogo senza perdere il diritto alla sovvenzione, e che con questa legge non si dà alcuna autorità al

Governo di costringere chi ha approfittato della sovvenzione a rimanere contro sua voglia nel luogo che gli fu assegnato.

(Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. C'est bien entendu. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domando l'adozione dell'articolo 6°.

(È adottato.)

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Propongo d'intercalare dopo l'art. 6° (relativamente al detto art. 6° ed al predetto 5°) l'articolo seguente: « Il Comitato centrale, in conformità alla direzione del competente dicastero, o di concerto opportunamente con esso, avrà incarico e facoltà di diramare uniformi ed appropriate le direzioni ai Comitati locali. »

Mi è sembrato essenzialissimo il costituire il *Comitato centrale*, organo riconosciuto competente per dominare i *Comitati locali*, e assicurare la uniformità nell'eseguimento; è da temere che, se non è dalla legge stessa pronunciata, sia facilmente violata tale necessaria subordinazione; ed è importante che, per mezzo del Comitato centrale, si abbia una esatta statistica del numero e delle condizioni del movimento dell'emigrazione sussidiata.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. La proposizione del conte Defornari è una conseguenza della disposizione; è naturale che il Comitato centrale, il quale è presieduto nientemeno che dall'intendente generale, darà tutte quelle direzioni che sono necessarie ai Comitati locali, affinchè sia fatta la sovvenzione colle stesse regole in tutti i casi di cui il Comitato locale devesi occupare. Parmi dunque che la proposizione del senatore Defornari sia superflua.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Chiederò se è appoggiata questa proposizione.

(Non è appoggiata.)

Rimane l'ultimo articolo. (Legge l'articolo 7°)

Se nessuno chiede la parola, lo porrò ai voti.

(È adottato.)

Si passa allo squittinio secreto per mezzo dell'appello nominale.

(Risultato della votazione: voti 42 su 42 votanti.)

La legge è adottata all'unanimità coll'emendamento della Commissione.

I signori senatori saranno avvertiti a domicilio per la prossima seduta.

(La seduta è sciolta alle ore 4 e 1/4.)

(Gazz. Piem.)

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1848

- 4^a -

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. Rettificazioni al verbale — Annunzio della formazione del nuovo Ministero — Annunzio della nomina a senatore del cavaliere De Launay — Presentazione del progetto di legge per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri — Congedo ai senatori Torrielli, Della Valle ed Aymerich — Relazione di petizioni — Relazione sul progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza — Interpellanze del senatore La Marmora Alberto sull'armata di riserva.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. (Gazz. Piem.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Interrogo la Camera se non vi sono osservazioni in contrario sul processo verbale. (Gazz. Piem.)

RETTIFICAZIONI AL VERBALE.

DE CARDENAS. Domando la parola per una piccola rettificazione sul processo verbale.

Nella discussione generale della legge, dove si dice che io domandava conto dello storno annunziato, io non domandava un conto di quello storno, ma faceva soltanto l'osservazione che il Ministero lo avea creduto come uno storno, e che la Commissione non lo aveva creduto siccome tale. Le mie parole non suonano altro. (Gazz. Piem.)

QUARELLI, segretario. Mi permetterò di osservarle che non si è detto se non che domandava spiegazioni sullo storno che pareva essere stato fatto. (Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Io non chiedeva neppure spiegazioni; non ho fatto che una semplice osservazione. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Ammessa la rettificazione, ne propongo l'adozione.

(Adottato.)

(Gazz. Piem.)

ANNUNZIO DELLA FORMAZIONE DEL NUOVO MINISTERO

SINEO, ministro dell'interno. Una lieve indisposizione, o signori, trattiene il presidente del Consiglio: nella sua assenza darò partecipazione a questa Camera dei varii uffizi cui sono applicati i membri che compongono attualmente il Gabinetto.

Fatto un cenno sulla via che sarà per tenere il Ministero, presenta la composizione del nuovo Gabinetto come segue:

Vincenzo Gioberti, presidente del Consiglio e ministro degli esteri.

(Gazz. Piem.)

Riccardo Sineo, ministro degli interni.

Ettore De Sonnaz, ministro di guerra e marina.

Vincenzo Ricci, ministro di finanze.

Urbano Rattazzi, ministro di grazia e giustizia.

Carlo Cadorna, ministro dell'istruzione pubblica.

Sebastiano Tecchio, ministro dei lavori pubblici.

Domenico Buffa, ministro d'agricoltura e commercio.

(Verb.)

ANNUNZIO DELLA NOMINA A SENATORE DEL REGNO DEL CAVALIERE DE LAUNAY.

IL PRESIDENTE. Debbo dare comunicazione alla Camera della nomina di un altro collega: prego il segretario cavaliere Giovanetti di dar lettura del decreto reale. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI, segretario, ne dà lettura:

CARLO ALBERTO

ECC. ECC.

« Sulla proposizione del Consiglio dei ministri,

« Visti gli articoli 5 e 33 dello Statuto,

« Abbiamo nominato e nominiamo senatore del regno De Launay cavaliere D. Gabriele, luogotenente generale, gran cordone, cavaliere dell'ordine di Leopoldo d'Austria, comandante della divisione militare di Genova.

« Il nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto nostro.

« Torino, addì 7 dicembre 1848.

« CARLO ALBERTO.

« PINELLI. »

(Gazz. Piem.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL CORPO DEI BERSAGLIERI.

DE SONNAZ, ministro della guerra, presenta un progetto di legge circa la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri. (V. Doc., pag. 274.) (Verb.)

Non ho mestieri, credo, di aggiungere parola a persuadere il Senato sull'utilità dell'aumento del corpo dei bersaglieri, giacchè a tutti è noto che l'unico battaglione che avevamo ha fatto nobili e generose prove nella scorsa campagna. Queste truppe leggieri si sono rese molto utili, anzi indispensabili, ed i loro servigi sono tali che tutti comprenderanno con agevolezza la necessità di ampliarlo. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro della guerra della presentazione di questa legge, e ne ordina la stampa e la distribuzione negli uffizi.

Prego il signor senatore Balbi-Piovera di dar lettura di alcune domande di congedo. (Gazz. Piem.)

**CONGEDO AI SENATORI TORNIELLI,
DELLA VALLE E AYMERICH.**

BALSI-PIOVERA, segretario, legge le lettere del senatore Tornielli, il quale chiede un congedo illimitato, e del senatore Della Valle, che lo domanda per giorni venti.)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domanderò ora se questi congedi sono accordati.

(Accordati.)

È pregato il senatore Giovanetti di dar lettura della domanda di congedo del senatore Aymerich. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI, segretario, legge la lettera del senatore Aymerich, per la quale chiede un congedo fino alla cessazione delle circostanze che lo obbligano a fermarsi in Sardegna.)

(Il congedo è accordato.) (Gazz. Piem.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

IL PRESIDENTE. Adesso verrebbe la relazione delle petizioni. Prego il primo relatore iscritto di dar lettura delle relazioni. (Gazz. Piem.)

(Petizioni dell'arciprete Travaglio e di Carlo Bonavia.)

DE LA CHARRIÈRE. Messieurs, les deux pétitions, dont je suis chargé de vous faire le rapport, ont été adressées à la Chambre, l'une par le rév. archiprêtre Paul Travaglio, curé de la paroisse de Cerreto, Alba, et l'autre par le sieur Jean, fils du vivant sieur Charles Bonavia, demeurant à Suse.

Dans la première, le rév. Travaglio expose qu'en 1823 l'héritier du précédent curé se reconnut débiteur envers les pauvres de la paroisse d'une rente annuelle de 100 fr. contre le correspectif de 2,000. La rente a été payée jusqu'en 1829, époque à laquelle le débit-rentier Besson tomba en faillite. Il paraît qu'une instance d'ordre fut ouverte et que le pétitionnaire a été admis à affirmer la sincérité et la réalité de la créance par lui demandée. Il ne resterait plus d'après les énonciations de la pétition qu'à lui délivrer le mandat de paiement; ce qu'il n'a pu obtenir malgré ses démarches.

Le rév. curé, impatient de recouvrer ce qui est dû aux pauvres de sa paroisse, afin de venir en aide aux familles de nos braves soldats qui sont dans la détresse, demande l'intervention de la Chambre pour que justice lui soit rendue.

La seconde pétition a été adressée par le sieur Bonavia, ainsi que j'ai l'honneur de vous l'annoncer. Il expose que voulant introduire, conjointement avec l'intendance de Saluces, une instance contre le syndic et le secrétaire de l'administration communale de Suse, il a besoin de diverses pièces, dont l'expédition a été refusée, malgré ses demandes réitérées. Si l'on en croit le pétitionnaire, il a subi un emprisonnement de dix-sept ans, soit à Suse, soit au château de Saluces, par suite d'une imputation calomnieuse, attentatoire à son honneur.

Le sieur Bonavia sollicite l'appui de la Chambre, à l'effet qu'elle ordonne, ou fasse ordonner l'expédition et la remise des pièces par lui indiquées, ce qu'il n'a pu obtenir encore.

Votre Commission a pensé que l'objet de ces deux pétitions était étranger à la Chambre, et qu'elle ne devait point s'y immiscer. En effet, messieurs, l'objet de la première, exclusivement judiciaire, ne peut être apprécié et défini que par le tribunal; l'objet de la seconde pourrait être tout ensemble

dans les attributions de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative. D'après ces considérations je suis chargé de proposer au Sénat le renvoi de la première pétition à M. le garde-des-sceaux, et le renvoi de la seconde, soit à M. le garde-des-sceaux, soit à M. le ministre de l'intérieur, afin que l'un et l'autre puissent, dans la sphère de leur action, prendre les mesures convenables pour qu'il soit fait droit aux réclamations des pétitionnaires, si elles sont fondées.

(Gazz. Piem.)

PETITTI. M'accordo pienamente col signor relatore; credo però opportuno osservare, onde evitare qualsiasi sinistra impressione che la prima petizione avesse potuto produrre, che, essendosi letto nel foglio ufficiale il senso di tale petizione, ieri sera ancora il sindaco di Saluzzo mi ripeteva, affermando, che egli aveva nessuna memoria intorno a ciò, ed anzi che, avendo domandato alle persone del suo ufficio se mai fosse stata da alcun individuo di tal nome data qualche domanda sopra questo riguardo, gli fu affermato che nessun Bonavia avea mai fatte cotali istanze alla civica amministrazione di Saluzzo. Dico questo soltanto, perchè qualche volta siffatte petizioni sono supposte. (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. Mais, monsieur le sénateur, ce n'est pas à Saluces, mais à Suse, qu'avait été faite la demande.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domanderò adunque se si adottano le conclusioni delle due petizioni. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Mi pare che si dovrebbe votare separatamente. (Gazz. Piem.)

(Poste ai voti le due conclusioni separate, vengono adottate.) (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Adesso prego il relatore, signor conte di Castagnetto, a dar lettura dell'altra relazione.

(Gazz. Piem.)

(Petizione del farmacista Pignocco.)

DI CASTAGNETTO. Pietro Pignocco, già farmacista di Strambino, ora residente in questa capitale, dicendosi vittima di cavillosi raggiri, per cui, malgrado egli posseda un discreto patrimonio, va in preda a crudele miseria, si rivolge al Senato onde gli venga deputato un procuratore, od in altro modo lo assista ad ottenere compimento di giustizia.

La condizione infelice del ricorrente fu un motivo di più alla Commissione vostra per esaminare diligentemente i molteplici titoli da lui prodotti in appoggio alla sua domanda, la quale sotto duplice aspetto potrebbe eccitare una deliberazione del Senato, o per denegata giustizia o per assoluto abbandono.

Ma dagli atti delle varie liti mosse o sostenute dal Pignocco risulta evidentemente che, s'egli forse con soverchia facilità dava adito a contestazioni giudiziali, furono però le cause regolarmente spedite, talchè in una lite contro il causidico Leone d'Ivrea egli venne con sentenza del 24 luglio 1857 condannato nelle spese, ed in una causa contro il Giuseppe Compostini il medesimo si rese contumace, e venne di più con sentenza 23 agosto 1856 inibito dal tribunale a non più molestare e ereditare il Compostini sotto le pene al magistrato arbitrarie.

Altre liti egli sosteneva ancora e contro Federico Marini e contro Vincenzo Barberis e contro i coniugi Bonino, essendo in quest'ultima stato nuovamente condannato in contumacia e nelle spese, addì 25 dello scorso novembre.

Che poi non fosse il Pignocco abbandonato, sembra lo provino e la sua ammissione al gratuito patrocinio, di cui non consta in nessuna guisa giustificato ch'egli rimanesse privato.

e gli alti stessi delle cause di sopra citate, in cui si vede assistito dagli ivi nominati causidici.

Ora i presenti suoi reclami sono più particolarmente diretti contro l'avvocato Marchisio, giudice d'Azeglio, il signor Crida, segretario del mandamento di Strambino, non che contro il notaio Coradi, cugino del supplicante.

La vostra Commissione, o signori, crede superfluo di entrare nel dettaglio degli addotti gravami, per cui è aperta al Pignocco la via dei tribunali.

Bensi non tacerò ancora che le disgrazie da lui sofferte e risultanti dall'esposizione contenuta nel suo ricorso, in cui egli dice ingenuamente d'esserne rimasto come fatuo, possono aver influito sul di lui morale e renderto più facile ad accagionare altri di que' danni che una serie di malaugurate circostanze han cumulato sul suo capo.

In qualunque modo, abbenchè vi sia ogni fondamento a presumere che il gratuito patrocinio non sarebbe denegato al ricorrente, sempre quando una presunzione di diritto militasse a suo favore, la Commissione, mossa dai sentimenti di scrupoloso riguardo che merita la tutela del povero, opinò potersi la domanda trasmettere al Ministero di giustizia, da cui, dopo assunte più precise informazioni, sarà provveduto con piena cognizione di causa. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Se non c'è osservazione, metto ai voti la conclusione.

(Adottata.)

Ora viene il terzo relatore, signor conte Sauli.

(Gazz. Piem.)

(Petizione dell'avvocato Bartolini.)

SAULI. L'avvocato Achille Bartolini ha nell'anno 1845 rassegnato al Ministero della guerra un suo lavoro, ossia progetto sull'associazione ed assicurazione militare, il quale non venne accolto favorevolmente. Rinnovò la medesima presentazione nell'anno che sta per finire, e non ebbe un esito migliore. Ora egli chiede che venga preso in considerazione. Mira un tale progetto ad agevolare e rendere meno costose le surrogazioni d'un individuo all'altro nella milizia. In un articolo stampato nel n° 114 del *Costituzionale Subalpino*, dove si vien dichiarando quanto importi di non ispegnere e nemmeno di raffreddare il naturale istinto dei Piemontesi pel nobile mestier delle armi, e dove per conseguenza si combatte l'abuso delle surrogazioni, l'avv. Bartolini crede di trovar le ragioni per cui il regio Ministero s'indusse a non ammettere il suo progetto. Non accade d'entrare nell'esame di siffatto suo pensiero. Le surrogazioni militari sono permesse tra noi; ma dei provvedimenti legislativi che le deggiono regolare pochi si occupano sinqui. Gli uomini d'ingegno preclaro, i quali sanno non solo trovare e valutare la sostanza delle ragioni, ma vestirle eziandio con venustà di discorso, hanno l'invidiabile privilegio di dare insolito splendore agli argomenti che pigliano a trattare. In una delle recenti tornate dell'Assemblea nazionale di Francia, il signor Thiers ebbe occasione di dimostrare quanto possano riuscire vantaggiose le surrogazioni militari, tanto per esimere dal servizio i giovani che dalla propria vocazione anelano ad altra carriera, e che per l'indole dell'ingegno danno ferma speranza di diventarvi famosi, quanto per mantenere lungamente sotto le guerresche bandiere quelli che vi sono maggiormente inclinati. La canizie ha il suo pregio anche in mezzo alle dure fatiche del campo; ed è cosa comprovata dagli esempi desunti dalla storia antica e moderna che i giovani soldati fanno talvolta prove

maravigliose per vincere, ma che gli uomini invecchiati nelle file degli eserciti portano con minore discapito i disagi e le privazioni, e reggono con più costanza ai colpi dell'avversa fortuna e possono, mercè di maggiore perseveranza, cogliere i frutti delle conseguite vittorie. Siffatte considerazioni vogliono essere di grandissimo rilievo anche per il Piemonte, il quale sta per avventura a fronte di fieri cimenti onde compiere la gloriosa impresa, a cui si è messo, dell'indipendenza italiana.

È noto come la regia segreteria di guerra si occupi della compilazione di nuova legge intorno alle surrogazioni militari. La Commissione è di avviso che la petizione del signor avvocato Bartolini le sia rimandata, affinché nel trattare di quest'assunto essa possa giovarsi del progetto di cui si ragiona, se in esso rinvenisse qualche idea utile e nuova.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, propongo l'adozione delle conclusioni.

(Adottate.)

Verrrebbe ora all'ordine del giorno la relazione e successiva discussione del progetto di legge relativamente alla pubblica sicurezza. Prego il signor relatore, avvocato Piazza, a volerne dar lettura. (Gazz. Piem.)

DE SONNAZ, ministro della guerra. Domando la parola. Vorrei pregare la Camera di occuparsi della legge che riguarda i bersaglieri. Desidero, se altra cosa di maggior momento non occupa il Senato, che questa legge sia dichiarata d'urgenza, come già lo fu, essendosene riconosciuta l'utilità, alla Camera dei deputati. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La Camera potrebbe occuparsene subito negli uffici. (Gazz. Piem.)

D'AZEGLIO. Dopo la stampa. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Assai di sovente si usò in questa Camera che, quando si trattò di leggi urgentissime, ella si raccogliesse immediatamente negli uffici. (Interruzione)

Oltre a questo, si può tanto più facilmente discutere la legge senza la stampa, poichè si tratta di uff solo e semplice articolo.

In conseguenza di ciò sono d'avviso che la discussione di detta legge potrà aver luogo anche dopo la discussione della legge che riguarda la sicurezza pubblica. Propongo perciò che si debba adottare, come si fece altre volte, l'idea di radunarsi dopo la relazione negli uffici, per indi tosto discuterla.

(Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Siccome non vi sarebbe all'ordine del giorno che la semplice lettura della relazione sulla legge di sicurezza pubblica, così io direi di sospendere la lettura di questa per oggi, e rimetterla ad un'altra tornata, per passare subito negli uffici ad esaminare la legge proposta dal signor ministro della guerra. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Questa legge può essere stampata nella giornata. (Gazz. Piem.)

LA MARMORA ALBERTO non crede che tal legge sia di tanta urgenza da non poter soffrire il ritardo di un giorno.

(Verb.)

DE SONNAZ, ministro della guerra. Io aveva domandato che fosse decretata d'urgenza, perchè vedea che molto premeva l'organizzazione dei nuovi battaglioni dei bersaglieri. Però, essendo questi già in parte composti di volontari e di fratelli lombardi ed altri che sono già sotto le bandiere, non credo che ventiquattr'ore più ventiquattr'ore meno possano parlar inconveniente, e perciò il Senato potrà anche occuparsene alla prima tornata, da che non si può fare più presto.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Dunque si potrebbe stampare e riferirla domani. Se così credono di fare i signori senatori, ripasso all'ordine del giorno.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

PLEZZA, relatore, legge la relazione della Commissione sul progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza. (*V. Doc., pag. 188.*) (*Verb.*)

IL PRESIDENTE. Onde aprire la discussione generale secondo la regolarità, darò lettura dell'intero complesso del testo della legge. (*Gazz. Piem.*)

DE LA CHARRIÈRE. La discussion ne sera pas à présent possible, parce que nous n'avons pas eu le temps d'examiner tous les articles. (*Gazz. Piem.*)

CIBRARIO. Appoggio quest'osservazione per la circostanza che vedo mancante il signor ministro dell'interno, il quale potrebbe dichiarare o che ritira la legge o che vuole udire la discussione se gli pare necessario sostenerla. (*Gazz. Piem.*)

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero non ha difficoltà alcuna di entrare nella discussione. In quanto all'osservazione poi fatta dall'onorevole preopinante intorno al ritiro della legge, risponderò che il Ministero non la ritira, ma, sentite la discussione e le osservazioni, esso esternerà il suo avviso. (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. Domando se è appoggiata l'osservazione del signor senatore Cibrario. (*Gazz. Piem.*)

DE LA CHARRIÈRE. On pourrait fixer la discussion à mercredi. (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. Interrogo la Camera se vuol fissare mercoledì per questa discussione, poichè domani gli uffici devono occuparsi della nomina dei commissari.

(La Camera adotta.) (*Gazz. Piem.*)

INTERPELLANZE DEL SENATORE LA MARMORA ALBERTO SULL'ARMATA DI RISERVA.

LA MARMORA ALBERTO. Io domanderei la parola per fare non una domanda, ma una preghiera al signor ministro della guerra qui presente. Poichè il Ministero si occupa con molta attività degli ordinamenti de' corpi nuovi, io desidererei un momento di chiamare eziandio la sua attenzione sopra una parte dell'armata che merita molto riguardo, e che sinora non credo sia stata trattata come forse avrebbe meritato. Io voglio parlare dei corpi della riserva. Noi siamo tutti stati testimoni dello zelo ammirabile col quale tutti questi soldati antichi, già liberati dal servizio ordinario, sono tutti accorsi sotto le bandiere. Siamo stati testimoni del modo col quale furono in tutta fretta organizzati, e sappiamo tutti che il difetto dell'organizzazione (ma non entrerà in questa questione), che la mancanza assoluta dei quadri ha fatto sì che per formarli si presero ufficiali dove si è potuto. Ciò non di meno questi ufficiali, tolti così dal servizio sedentario, e molti anche subalterni, provenienti da bassi ufficiali, hanno data sollecita e calda opera a organizzare i battaglioni, i quali, quantunque non lo potessero essere pienamente, sono nondimeno stati avviati in Lombardia. Io ho avuto l'onore di comandarne tre battaglioni che vennero a Venezia, e così furono mandati molto al di là dei confini. A niuno è ignoto che

la riserva non deve uscire dai confini dello Stato, eppure questi battaglioni si mandarono assai più lontano di tutti gli altri. Essi hanno sostenuto in quel paese l'onore delle armi nostre; non hanno avuto campo, gli è vero, di dare saggi luminosi di valore, ma hanno dato saggi di zelo e di una grandissima disciplina. Vi sono qui in questa Camera due distinti personaggi i quali possono, all'occorrenza, fare attestato se io dico la perfetta verità. Gli ufficiali e i bass'ufficiali erano pochi, eppure si sono molto adoperati e hanno sostenuto lavori, dirò ancora maggiori di quelli degli altri corpi che erano meglio provvisti. Questi ufficiali furono chiamati quali da un luogo, quali da un altro, epperò non vi era armonia, non unione; eppure hanno fatto quanto era in loro potere, e la loro disciplina fu in ogni incontro ammirabile; e tanto è vero, che anche in Venezia, quantunque non fossero benevisi da alcuni i quali hanno tentato di far vacillare la loro fede, essi alla proposta di dichiarare il loro re traditore risposero tutti col grido di *viva il Re*. Malgrado tutto questo, quando uscirono da Venezia, non ebbero un solo grido contrario, anzi conseguirono tutta la simpatia del paese. La stessa condotta hanno tenuto in Ancona, come pure traversando la Toscana. In una parola, per ogni parte dove sono passati, lasciarono una fama eccellente. Questi adesso si trovano nel Genovesato: alcuni sparsi per la Riviera, altri in Genova stessa. Un provvedimento uscito una mese fa per rimandare a casa quelli che veramente sono aggravati di famiglia, od indispensabili ai loro genitori, ha già prodotto un gran bene, ed io anzi mi stimo fortunato di poter cooperare a quest'atto di giustizia ed anche di utilità per tutta l'armata.

Io che ho l'onore di presiedere alla Commissione, la quale rivede tutte le carte di questi soldati, come pure tutti quelli che fanno parte di questa Commissione, comprendiamo l'importanza di fare le cose veramente a dovere. Ma, se si provvede ai soldati, non così può direi degli ufficiali e specialmente degli ufficiali subalterni e poi dei bass'ufficiali, i quali sono intieramente negletti; e ciò per la ragione seguente. Questi battaglioni portano il numero di un reggimento, ma non hanno niente che fare col colonnello. Essi hanno un rapporto in via d'amministrazione coi depositi, ma i colonnelli nè li vedono, nè li conoscono: epperò il loro avanzamento è quasi nullo, perchè i colonnelli propongono quelli dei reggimenti attivi, non curandosi molto di quelli che trovansi nei battaglioni di riserva, i quali, come già dissi, hanno reso de' grandi servizi.

Io domanderei al ministro della guerra che volesse promuovere un'ispezione per questi ufficiali e bass'ufficiali, specialmente ufficiali subalterni, cioè a dire un'ispezione affidata ai colonnelli, i quali per un momento potrebbero lasciare il corpo attivo per andar a rivedere i loro rispettivi battaglioni di deposito; desidererei insomma che la sorte di questa brava gente fosse presa in considerazione, perchè lo merita assai.

(*Gazz. Piem.*)

DE SONNAZ, ministro della guerra. Rispondo al preopinante che sono d'accordo con lui pel buon servizio che hanno prestato i soldati della riserva. Essi hanno in comune co'soldati dell'armata attiva il desiderio, lo zelo, l'amore del Re e della patria, e lo hanno dimostrato in ogni occasione. Pur tuttavia io non credo che questi soldati siano così abbandonati dai loro superiori diretti; anzi io ho veduto che il Ministero precedente provvedeva a questi battaglioni di riserva, decretando di unirli a tre a tre battaglioni, e dando loro dei colonnelli, i quali, sebbene non s'impiccino negli affari detti di contabilità ed amministrazione, debbono per altro avere cura assoluta del benessere dei soldati circa il loro vestimento, armamento,

riveri, acquartieramento, come gli altri colonnelli. Se poi nei battaglioni della riserva alcun bass'ufficiale ha a soffrire qualche scapito, questo non sarebbe da imputarsi al Ministero attuale, che trovò le cose come le ha lasciate il precedente.

Quanto agli uffiziali e bass'uffiziali, io credo che godano di tutti i vantaggi del restante dell'armata. Di vero essi noi siamo stati ammiratori di molti uffiziali, che, già messi in riposo, e quasi da giudicarsi invalidi, vennero all'armata, combatterono come gli altri, in nulla si mostrarono inferiori ai più giovani, ed anzi hanno sostenuto le fatiche al paro di essi.

Pur se, come io credo, fu sempre cura del Ministero che mi ha preceduto l'ascoltare benignamente tutte le domande sì dei bass'uffiziali che degli uffiziali, tanto dell'esercito attivo quanto e specialmente della riserva, così il presente Ministero protesta e solennemente dichiara di non aver in nulla scemato il suo affetto per tutta l'armata, e che perciò farà ogni cosa possibile per corrispondere questi uffiziali secondo i loro meriti. Se poi si vuole alludere ad una differenza di trattamento che c'è tra l'armata di riserva e l'armata attiva.....

(Gazz. Piem.)

LA MAMMORA ALBERTO. Non fu mio consiglio di fare alcun biasimo: vobli solamente pregare il signor ministro d'occuparsi specialmente non tanto de' soldati, quanto della sorte di questi uffiziali, essendo de' primi quelli che sono necessari alle famiglie rimandati alle case loro. Ho tenuto solamente parola di alcuni bassi uffiziali giovani, a cui si fecero sperare avanzamenti che poi non ottennero: si pure anche parlava degli uffiziali che sono in questo caso. Dirò di più: dal giorno che io sono in Torino infino a questo quasi tutti i giorni io ricevo uffiziali o bassi uffiziali di questi battaglioni; essi vengono a trovarmi a casa, ed io non so risponder loro che queste parole: che posso io fare? vi raccomanderò al ministro. Non c'è più posto, essi mi soggiungono, perchè vi sono (così mi dicono) mille duecento Lombardi da piazzare. Io rispondo loro: credo che il Governo sarà giusto, e che tutti questi posti non saranno dati a' Lombardi, e qualcuno ne serberà a voi altri: abbiate pazienza, questo forse non è il momento delle promozioni, ma spero che il Ministero stabilirà un'ispezione, e cercherà d'illuminarsi bene sulla condizione vostra; se meritate avanzamenti, li avrete, come li hanno avuti tutti i vostri compagni. Pertanto io ripeto che non è una quistione che io faccio al Ministero, ma solo una preghiera.

(Gazz. Piem.)

DE SONNAZ, ministro della guerra. Penso che questi battaglioni di riserva (per quanto ho potuto prendere lume nelle ventiquattr'ore che sono al Ministero) sono 13 a Genova. Fra questi 13 battaglioni credo che vi fossero i 5 battaglioni che comandava il preopinante.....

(Gazz. Piem.)

LA MAMMORA ALBERTO. Non tutta la riserva è provveduta di colonnelli. I reggimenti sono due o tre: tutti gli altri battaglioni rimangono isolati: e i comandanti corri-

spondono coi loro colonnelli, i quali sono ai battaglioni attivi. I colonnelli hanno oggi molte cose a fare, e non possono occuparsi al presente che di quelli che si trovano ai battaglioni attivi. I battaglioni di riserva sono alquanto negletti. Ecco la sola cosa che io volevo dire al Ministero. (Gazz. Piem.)

DE SONNAZ, ministro della guerra. Terremo conto delle osservazioni del collega preopinante; per altro debbo spiegare alla Camera che di questi battaglioni, 12 formano una divisione di riserva, la quale è comandata da un tenente generale, da due maggiori generali che comandano ogni brigata e da quattro colonnelli. Quando io era in riposo, ho letto nei fogli che riguardavano l'armata che questi colonnelli hanno avuto l'ordine di comandare questi reggimenti per tutto quanto spetta il servizio. Questa mattina è venuta al Ministero una lagnanza d'un maggiore che si lamentava che il colonnello gli avea preso un bass'ufficiale: questo sarebbe in contraddizione con quanto asserisce il preopinante. I colonnelli, quando volevano ritirare un individuo dai battaglioni della riserva per promuoverlo e per fargli qualche vantaggio, forse talvolta hanno trovato degl'impacci. Si sa che quando un uffiziale ha un comando superiore, desidera di conservare quelli che ha sotto i suoi ordini, specialmente quando essi prestano buon servizio, e quando sono persone da poter giustamente proteggere. Vi sarebbe il difetto che questi maggiori non possono dare nè ricompense, nè avanzamenti per questi uffiziali che si meritano riguardi come gli altri, ed anzi più degli altri, perchè hanno fatto maggiori sacrifici. Non istà precisamente quanto ha detto il preopinante, che la riserva fosse ritirata dal servizio: la riserva dalle leggi che reggevano l'armata nostra non era esclusa dal servizio: essa, siccome lo dobbiamo essere tutti, deve essere pronta ad oltrepassare le frontiere: ciò non toglie il merito a quei battaglioni che sono andati a Venezia, e di cui abbiamo sentito attualmente la relazione che hanno gareggiato col restante dell'armata, e sostiene al momento, come in generale ha sempre sostenuto, l'onore delle armi, ed ha sempre fatto vedere che non era diminuito il valore degli antichi nostri eserciti, che lasciarono sempre ed ovunque luminose prove di valore e di coraggio. Sicuramente quegli uffiziali che erano fra i veterani o i giubilati, e hanno preso parte alle nostre fatiche, saranno l'oggetto di tutte le nostre cure, ed otterranno la giustizia che meritano i sacrifici che hanno fatti e lo zelo che hanno dimostrato.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Nulla più essendo all'ordine del giorno, rammenterò quello di domani, pregando i signori senatori a volersi prima radunare negli uffizi.

(Gazz. Piem.)

MOLTI SENATORI. A qual ora? (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Al tocco. Parimenti al tocco di dopo domani è rimandata la discussione sulla relazione fatta dal signor senatore Plezza.

La seduta è sciolta alle ore 5 5/4. (Gazz. Piem.)

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1848

-48-

PRESIDENZA DEL MARCHESE ALFIERI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Omaggio — Relazione e discussione del progetto di legge per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri — Interpellanze del senatore Giovanetti al Ministero sopra un proclama ai Genovesi del ministro Buffa, Commissario Regio colà mandato — Presentazione del progetto di legge per la nullità degli atti legislativi e governativi fatti nei ducati di Piacenza, Parma, Modena, Guastalla e Reggio, da qualunque governo straniero dopo il 9 agosto 1848.

L'adunanza è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

(Gazz. Piem.)

Il processo verbale è letto ed approvato.

(Gazz. Piem.)

OMAGGIO.

BALBI-PIOVERA, segretario, dà lettura di una lettera del presidente della deputazione di storia patria, il quale presenta il volume dell'opera *Historiae patriae monumenta*.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il Senato manda a deporre l'offerta della deputazione nella biblioteca; e si farà cenno nel processo verbale di tale offerta e del gradimento del Senato.

Ora l'ordine del giorno chiamerebbe la discussione del progetto relativo alla riorganizzazione del corpo dei bersaglieri. Il relatore cavaliere Alberto La Marmora darà lettura della relazione.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Io prego il signor presidente a volere invitare i ministri ad intervenire all'adunanza, perchè ho delle interrogazioni di molta importanza a far loro. (Gazz. Piem.)

RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL CORPO DEI BERSAGLIERI.

LA MARMORA ALBERTO, relatore, dà lettura della relazione sul progetto di legge per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri. (*V. Doc.*, pag. 274.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. Dovendosi aprire la discussione generale sulla proposta di legge, darò lettura dell'unico articolo in cui essa consiste:

« Il corpo dei bersaglieri sarà riordinato e portato da 5 a 3 battaglioni.

« Il ministro della guerra è autorizzato a fare le spese a ciò necessarie. » (Gazz. Piem.)

DI PAMPARATO. Domando la parola per una semplice osservazione. Ha d'uopo il Ministero o no d'una legge per ampliare un corpo? Se ha d'uopo d'una legge il Ministero per ampliare un corpo, domanderei perchè si ampliarono e si formarono nuovi corpi senza che nessuna legge abbia a ciò dato

forza. Se poi si poteva far senza, trovo che anche in questa circostanza potevasi ampliare altresì questo corpo senza che v'intervenisse alcuna legge.

Si sono formati tre o quattro reggimenti nuovi affatto, si è ampliato il corpo dei carabinieri, si sono ampliati due reggimenti di cavalleria, si è formato un corpo nuovo di guide (qui però è da avvertirsi che ciò intervenne nel tempo che il Governo aveva un voto di fiducia dal Parlamento, e che per conseguenza un decreto reale ne ha autorizzata la formazione); varii reggimenti, se non isbaglio, cioè i 19, 20, 21, 22, 23, ai quali si aggiungono ora nuove reclute di tre o quattrocento per cadun reggimento, non hanno avuto d'uopo di legge; e perciò non vedo perchè da noi si debba fare opposizione a questa riorganizzazione od ampliamento. Questo corpo è stato benemerito della nostra armata: questo corpo si è distinto sommamente. La sua formazione era eccellente: ed io spero che non si allontanerà dalle sue orme primiere, e che si distinguerà sempre; sicchè ritengo questa essere un'ampliamento necessaria. Ora poi vedo convenevol cosa che il Parlamento stabilisca, se ogni ampliamento di forza debba passare per legge, o se il Ministero abbia facoltà di farlo; tanto più che un ultimo caso di Genova fa vedere che la truppa sgraziatamente è messa sotto ai piedi. Questa truppa però non è meno di noi cittadina. Questi soldati sono cittadini, sono popolo come noi, e non vorrei che una tale armata fosse tenuta qual branco di esseri nocivi e quindi cacciata di città in città, per modo che altro a lei non rimanesse salvo che i boschi per andarvisi a ricovrare. Il Senato farà quel conto che crederà di questa mia osservazione. (Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Voleva parlare per dire la stessa cosa che disse l'onorevole preopinante, non in via militare, chè sono troppo ignaro di ogni disciplina che si attenga alla guerra. Approvando però le parole generose che tutti abbiamo da lui sentite, e concorrendo negli stessi nobili sentimenti che ha espressi, mi restringo a parlare di sola forma costituzionale, volendo con ciò osservare come questa legge se ne allontani affatto. In essa noi vediamo un solo articolo diviso in due distinti paragrafi. Nel primo, considerato sotto l'aspetto di costituzionalità, noi vi scorgiamo un atto legislativo del quale mi astengo di parlare, perchè ne ha detto con bastante chiarezza il mio preopinante. Veniamo al secondo. Noi vediamo qui un'indeterminata autorizzazione di spesa che accenna un credito da aprirsi al ministro della guerra, credito indefinito, non limitato, e che quale è scritto non può fare oggetto di un

articolo suppletivo al bilancio, e che, se pel carattere dell'illustre nostro collega che regge quel Ministero non può dar luogo ad abusi, non lascia però di essere uno di quei pericolosi precedenti che si debbono evitare per ciò che ne potrebbe poi col tempo avvenire. Propongo dunque al Senato di non accettare questa legge, perchè non appartenente a materia legislativa la disposizione del 1° paragrafo, e perchè non presentata in somma determinata e previamente approvata dalla Camera elettiva la disposizione finanziaria che è nel secondo contenuta. (Gazz. Piem.)

BALBI-PIOVERA. Signori, io credo che questa legge ha sbagliato nel principio. Io porto opinione che al Parlamento non ispetta ingerirsi nella distribuzione contenuta in una siffatta legge, per rispetto all'amministrazione interna dell'armata. Al ministro della guerra, al generale in capo spetta distribuire le sue forze, ordinarle e collocarle ove più gli conviene di avere truppe leggiero o masse da resistere. Al Parlamento spetta invece votare il numero d'uomini e danaro che crede necessario, ma sarebbe usurpare i diritti del potere esecutivo volere immischiarsi della distribuzione delle diverse forze. Per conseguenza questa legge, secondo me, pecca di principio. Questa espressione: *al riordinamento dei bersaglieri* non mi sembra giusta. Dovrebbe semplicemente dire *al Ministero della guerra è assegnata la somma fissa o non fissa per l'aumento dei bersaglieri*. Ma dal momento che qui non vi è richiesta di uomini, e il numero dei bersaglieri è preso dalla leva ordinaria senza che per la formazione di questi nuovi battaglioni venga richiesto maggior numero di coscritti, io dico che questo non mi pare bene espresso. Ora risponderò al primo oratore che parlò. Certo è che in nessun paese dello Stato, e in Genova meno che in altri, l'armata è malvista, l'armata è calpestate dalla popolazione. L'armata è stimata a Genova, e stimata per modo che fu ricercata e pregata a venire; per conseguenza io credo che non è sulla popolazione di Genova che si può gravare la parola detta dal preopinante. A Genova l'armata è tenuta in riputazione, benemerita e cercata quanto in un altro paese. Rifletterò poi che questa Camera terza del potere legislativo è più fatta per moderare i partiti che per eccitarli. Ora specialmente, in momenti in cui fatti dispiacevoli hanno un po' alterato gli animi, tocca a noi, o signori, coi nostri freddi ragionamenti di calmare, non di favorire le passioni che possono turbare la nazione. (Gazz. Piem.)

DI PAMPARATO. Quando nominai Genova mi rincresco che si potesse interpretare che io abbia voluto inferire della città, degli abitanti: io volli accennare all'ultimo caso di Genova, cioè al proclama.

Lo so che Genova stima ed ama l'armata: nè qui io volli mostrare di sconsentire in ciò. Ho detto che l'ultimo caso avvenuto aveva fatto dubitare che la truppa fosse calpestate: certo che questo non è il sentimento dei Genovesi, ed io conosco perfettamente Genova per esserne persuaso.

La mia espressione è stata male interpretata. Ho detto poi che, se la truppa si partiva da Genova e dalle altre città, altro non le restava che andare nei boschi. Lo spirito poi di pacatezza che suggerisce il preopinante lo approvo e lo proclamo, ed è desiderabile ed utile massimamente ora che dobbiamo tutti cooperare allo stesso scopo. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto mi prevennero altresì nel considerare la proposta di legge che discutiamo sotto l'aspetto della competenza legislativa, nel quale l'ammissione a me pure è poi sembrata meno piana di quel che dapprima appariva; ed in tale questione io trovo ora la mia maniera di vedere conforme a quella, se non

erro, sviluppata dall'onorevole collega ed amico senatore Balbi-Piovera: come pure mi associo alle sue gravi quanto calde parole sull'incidente a cui stimò di fare passaggio, e su di che vivamente esprimevasi l'onorevole primo oratore, dei tumulti cioè di Genova nostra e d'una sinistra impressione che alcune parole del proclama, non che le disposizioni del ministro andato colà munito di pieni poteri, abbiano prodotto a riguardo dalle benemerite truppe colà stanziate, impressione che sarebbe fortemente risentita dall'intero esercito: il senso dei quali riflessi e detti del collega vorrei potere ben riepilogare in questo momento or che vedo sopraggiunti presenti gli onorevoli signori ministri. Sul quale penoso argomento incidentalmente introdotto tuttavia stimo dovermi qui restringere ad enunciare la mia intima convinzione che menomamente interessato non è il decoro dell'armata, perciocchè evidente sia l'intento essere stato unicamente per dimostrare alla sana immensa maggioranza della popolazione genovese la intera fiducia che merita, ed impegnare vieppiù la di lei cooperazione efficace alla pubblica quiete ed all'onore, non già mai di escludere le truppe, il cui buono spirito e la buona armonia reciproca con la popolazione stessa non erano da porsi in alcun dubbio.

Ed ora, rientrando nella discussione della proposta legge, senza fermarmi alla diversa significazione che si volesse contemplare delle parole in esse impiegate, del *riordinare e portare a maggior numero di battaglioni* il corpo dei bersaglieri, egli è evidente che lo scopo è di aumentare la consistenza di quel corpo. L'alta riputazione di utilità acquistata a tale istituzione speciale dal valoroso concorso dei prodi di quell'arme in tutto il corso della campagna, sia nel primo felice periodo, quando il suo illustre capo e fondatore l'apriva a Goito, ove ebbe egli la somma ventura de' prodi, d'esser colpito e gravemente, ma pure serbato valido di nuovo a pro della patria e della sacra causa italiana; sia nel secondo periodo, ancora, allorchè furono le nostre armi, per valerme della sublime idea e parola d'un gran poeta, *temprate dal martel della sventura*, l'alta riputazione, dico, di utilità acquistata a quel corpo ha fatto deliberare di accrescerlo poco meno che al doppio da quel che ultimamente era già accresciuto.

Ma nè i riordinamenti, e primi ordinamenti ancora, dei corpi dell'esercito, nè pure gli aumenti in essi del numero di uomini, sono di necessaria competenza del potere legislativo, se la destinazione degli uomini, ad uno o ad altro modo di servizio e di organizzazione, non importa una nuova leva o un arruolamento non ancora autorizzati da legge vigente. E qui, signori, non vedendo richiesto nè una leva, nè una nuova autorizzazione di arruolamento, dobbiam credere e ritenere che l'aumento di forza del corpo dei bersaglieri intendosi che abbia a farsi col solo traslocamento degli uomini da altre armi, lo che sta nelle ingerenze del potere esecutivo, o probabilmente ancora, mediante l'arruolamento, ultimamente autorizzato con legge, dei volontari profughi delle provincie unite, attualmente invase dal nemico.

Sotto questo aspetto adunque non abbisogna, parmi, evidentemente, l'emanazione di una legge.

Ben forse, anche sotto l'aspetto di un *riordinamento*, potrebbe reputarsi necessaria un'apposita autorizzazione per legge, sotto il rapporto della maggiore o della straordinaria spesa: massimamente ove fosse un grande mutamento od un aumento notevole di spesa, e certamente se una spesa nuova.

Al certo è sotto questo rapporto della spesa che si è riguardato necessaria l'emanazione di un'apposita legge. Però, siccome non trattasi di un maggiore armamento, ma di variazione d'arme alquanto più forse, come potrebbe essere

alquanto meno dispendiosa, a me non pare che una necessaria legge, ma che piuttosto, in ogni caso, sia all'occasione del bilancio che avesse a chiedersi un aumento di apposita allocazione, o un supplemento di credito.

È perciò che io inclino a proporre che non sia luogo ad adottare la presente legge, come non necessaria all'uopo proposto.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

DE SONNAZ, ministro della guerra. Non spetta al Ministero attuale il difendere il testo di questa legge: ravvisandola però in complesso utile all'armata, ve ne propone l'adozione. Se il Senato poi giudicherà utile il farvi qualche emendamento, o doverla rigettare, non penso che ciò possa incagliare l'andamento degli affari della guerra. Sono Italiani dei paesi uniti i quali debbono comporre i due battaglioni che si tratta oggi di formare, cioè il 4° ed il 5°. Se il destinare ad una speciale milizia un numero più o men forte sia una cosa che spetti al potere esecutivo giudichi il Senato, e se è il caso di adottare questa legge. Sicuramente in questo corpo non vi saranno che Italiani: l'arruolamento degli Italiani essendo concesso al Governo, non vi è dubbio che si può passare oltre senza più chiedere una nuova legge. In quanto agli elogi che questo corpo si è meritato, e che gli ho fatto nella precedente seduta, io credo che tutti convengano in questo. Dirò di più che quelli che saranno chiamati ad accrescere attualmente questo corpo furono più o meno provati nella campagna scorsa, motivo forse perchè il Ministero cessato non credè bene di chiedere l'autorizzazione di questo aumento. Per la spesa, si può dire che questi bersaglieri devono essere armati di armi speciali, che al certo costano un terzo più ed anche il doppio delle armi comuni delle armerie nostre. Queste armi non potendosi fabbricare nelle nostre officine, occupate alla confezione delle armi comuni, si è data la commissione in Liège e Saint-Etienne per formare il complesso delle armi così dette di precisione, di cui devono essere muniti i nuovi bersaglieri.

(Gazz. Piem.)

LA MARMORA ALBERTO, relatore. Io, come relatore, debbo dire che nella Commissione si sono agitate quasi tutte le osservazioni che ora si sono fatte. Ma specialmente la Commissione ha considerato che nella seconda parte dell'articolo stesso essendo detto: « il Ministero della guerra è autorizzato a fare la spesa a ciò necessaria, » questo articolo veniva ad essere considerato come un aumento di spesa, e in questo modo domandava al potere legislativo la facoltà di questa spesa. Per conseguenza è sembrato alla Commissione che questa legge non usciva tanto dalla incumbenza della Camera. Particolarmente poi io ringrazio il preopinante nostro collega delle parole che ha voluto dire sul capo fondatore di questo corpo, il quale posso dire in certo modo essere nato in famiglia, e per la ragione che amo molto questo corpo. Io faccio dei voti che coll'aumento di questi battaglioni si possa nello stesso tempo conservare quello spirito che lo distingueva nei primi tempi, perchè non basta di portare un cappello tondo con due penne per essere bersagliere. Io credo che ci vogliano delle altre condizioni, e che queste condizioni saranno mantenute come lo erano pel passato. (Gazz. Piem.)

DE SONNAZ, ministro della guerra. Non so se dalle spiegazioni precedenti io abbia chiarito abbastanza che veramente questa non è organizzazione, ma semplicemente un'ampliamento, vale a dire un solo aumento di questo corpo. Dove erano 2 battaglioni, se ne sono fatti 3 per le circostanze, ed ora si vuol recare a 5 il numero di essi. (Gazz. Piem.)

COLLI. Non ho chiesto la parola per parlare contro la legge che si ravvisò opportuna nelle circostanze attuali, ma

per rammentare al Ministero la necessità di occuparsi di una legge di riordinamento generale dell'armata, di una legge che modifichi il modo e la durata del servizio dei contingenti.

L'armata ha fatto ottima prova di sé, non solo per il valore, qualità innata nella nostra nazione, ma per l'istruzione compatibilmente colla sua organizzazione. La guerra è pressochè lo stato abituale dell'Europa.

Una pace di trent'anni come quella cui abbiamo goduto è quasi senza esempio negli annali del mondo; conviene dunque prepararci alla guerra in ogni tempo.

Si è osservato che quattordici mesi di servizio bastano bensì all'istruzione materiale del soldato, ma non bastano ad istillargli il rispetto per la disciplina e i costumi militari indispensabili all'uomo destinato a vivere sui campi della guerra.

Oltre a ciò i giovani soldati rientrati nelle loro famiglie dopo questo breve periodo non tardano ad ammogliarsi, cosa ottima certamente, ma che trae seco il grave e lamentato danno di aver un'armata composta per i tre quarti d'uomini ammogliati, e ciascun sa di quanta perturbazione ciò sia cagione.

Il numero insufficiente degli ufficiali e sott'ufficiali fu anche motivo di fondati lamenti.

Se le nostre riserve avessero avuti i rispettivi quadri, la loro mobilitazione sarebbe stata molto più facile e pronta.

E qui mi viene in acconcio di parlare di un'antica istituzione del Piemonte, vale a dire dei reggimenti provinciali, sistema adottato da quasi tutti i popoli della Germania sotto il nome di *landwehr*, precisamente quando fu da noi abbandonata.

Questi reggimenti hanno reso ottimi servigi nella guerra del 1796, e accadde più volte che i Francesi stessi applaudissero al loro valore sul campo di battaglia, e mentre ferveva la pugna.

Molti giovani ufficiali i quali dopo aver intrapresa la carriera militare bramano rientrare nelle loro famiglie, ma coll'intenzione di servire in caso di guerra, sarebbero solleciti di far parte di questi corpi. Un'annua rassegna di pochi giorni al capoluogo della provincia basterebbe a rinnovare la memoria degli esercizi militari e a far sì che gli ufficiali ed i soldati non divenissero estranei gli uni agli altri.

Aggiungerò un'osservazione, la quale a parer mio potrebbe essere di qualche utilità: in tempo di pace la levata dovrebbe essere protratta di un anno; le operazioni d'estrazione a sorte ed appuramento delle liste si farebbero all'epoca consueta, onde i giovani potessero conoscere il loro destino, ed i non chiamati provvedere al loro avvenire; ma i chiamati rimarrebbero alle case loro sino al primo gennaio successivo, e formerebbero così una riserva disponibile in pochissimo tempo.

(Gazz. Piem.)

DE SONNAZ, ministro della guerra. Io credo che la nostra organizzazione dell'armata si possa cangiar molto, ma in questo tempo la questione di formarne un'altra mi pare superflua. Infatti abbiamo veduto nella recente campagna che i soldati chiamati sotto le bandiere colle ultime leve mostrarono pari valore a quelle che chiamiamo col nome di *ordinanza*.

(Gazz. Piem.)

LA MARMORA ALBERTO, relatore. Domando la parola come relatore. Io dovrei richiamare alla quistione...

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La parola è al senatore Gallina.

(Gazz. Piem.)

GALLINA. Due gravi quistioni sono state trattate dai primi oratori che presero parte a questa discussione, ambe costituzionali, ed una essenzialmente finanziaria. Io di queste due

quistioni intendo di parlare, lasciando in disparte tutto ciò che ha relazione alla quistione generale od a fatti speciali che direttamente non si possono collegare colla questione attuale.

La prima questione trattata dal primo oratore è questione gravissima, quella di vedere se l'aumento dell'esercito sia nella competenza del potere esecutivo, ovvero se abbisogni del voto del Parlamento. Una tal questione è così grave che in costituzioni molto antiche, qual è l'inglese, è argomento di ripetuti atti del Parlamento: presso noi nelle circostanze presenti una discussione di tal sorta non può essere intera nè completa. Il Senato sa che la questione del numero dell'esercito è, in Inghilterra, questione gravissima, dove si distingue fra il tempo di guerra e il tempo di pace, ed in questo secondo caso l'arruolamento dei soldati, oltre il numero prefisso dalla legge, è assolutamente proibito.

Io non dirò di più a questo riguardo, non giudicandolo per ora opportuno. Parlerò bensì delle leggi che regolano la nostra organizzazione militare, e dirò che due modi vi hanno per formare l'esercito: uno essenzialmente sta nella leva; l'altro sta per qualche parte, e specialmente oggidì, negli arruolamenti volontari. La leva, è indubitato, debb'essere fatta per legge; quindi la leva per l'accrescimento dell'armata non potrebbe stare all'arbitrio del potere esecutivo.

Quanto agli arruolamenti straordinari non v'ha esempio finora che siasi in Parlamento trattato di essi se non indirettamente; ma è da osservarsi che la questione medesima viene portata al Parlamento colla questione finanziaria, che naturalmente accompagna qualunque disposizione che porta con sé il bisogno di danaro non previsto in bilancio, sia che riguardi all'organizzazione o amministrativa o militare o giudiziaria, e per qualunque fine, il quale non può ottenersi senza un atto del Parlamento, previa regolare ed accurata discussione. Ma nella questione che ci occupa noi non parliamo di organizzazione dell'armata; noi trattiamo semplicemente dell'ordinamento, dell'aumento, di quello che si voglia comunemente chiamare miglioramento del corpo dei bersaglieri.

Preso la questione in questo senso, son d'avviso che questa riorganizzazione, che questo ordinamento, che questo aumento, che vuole farsi ed è proposto per legge, non abbisogna di legge per essere portato a compimento. Vero è che la legge che noi discutiamo trovasi concepita in un solo articolo, nel quale la questione dell'ordinamento del corpo dei bersaglieri è confuso colla questione finanziaria; e sotto quest'aspetto non è dubbia ai miei occhi la necessità dell'approvazione del Parlamento, per quanto riguarda all'allocatione delle spese necessarie. E qui prego il Senato di osservare che ricorre la quistione generale essenzialmente finanziaria, che è quella la quale chiama l'esame ed il voto del Parlamento sopra tutto ciò che richiede una nuova spesa.

Lo Statuto volendo che nessuna spesa sia fatta senza il voto del Parlamento, ne viene per necessità che tutte le disposizioni, le quali richiedono una spesa nuova, debbano essere assoggettate alla discussione. Questo principio della necessità di un voto del Parlamento per l'autorizzazione del regolare impiego del danaro pubblico è uno dei cardini di ogni politica costituzione, e fu da lunghi anni una delle basi più essenziali dello sviluppo della costituzione inglese. Dacchè fu stabilito che nessuna spesa potesse farsi senza il concorso del Parlamento, il Parlamento ebbe il modo di impedire qualunque ordinamento il quale non volesse approvare, negando semplicemente di acconsentire alla spesa.

Questi principii si applicano al nostro caso, e quindi sarebbe stato molto più conforme ad essi che il Ministero, in-

vece di fare argomento principale della sua legge l'aumentazione da tre a cinque battaglioni, avesse semplicemente proposto l'aumento di spesa che giudicava necessario a questa ampliamento del corpo dei bersaglieri. Coll'occasione della discussione di questa spesa non c'è dubbio che il Parlamento poteva entrare nel merito dell'organizzazione che si proponeva; ma non è necessario che essa formi articolo di legge, giacchè, se a questo fine nessuna spesa nuova fosse necessaria, il Ministero non avrebbe d'uopo del consenso del Parlamento per il compimento di quanto si propone di fare.

Io passo pertanto all'esame della questione finanziaria nei suoi veri termini costituzionali; ed osservo che si chiede l'autorizzazione di una spesa senza proporla in somma determinata. Qui, signori, è il male e il difetto che accompagna la legge, difetto tale che io credo osti all'approvazione di essa. Un'allocatione di spesa per cosa determinata è un atto di amministrazione così ordinario e così semplice che non può essere compreso in termini generali e senza limiti. Qui non è questione di confidenza, non è questione di consentire al Ministero una spesa che si riconosce utile, e per cui non si ha a temere che le cose non siano fatte come la legge vuole e come l'opinione desidera; ma è questione di principio costituzionale e finanziario, che con una cifra semplicissima può mantenersi intatto, e torre di mezzo ogni questione.

Egli è chiaro che il Ministero facilmente prima d'ora avrebbe potuto determinare e dichiarare la somma della quale abbisogna per l'oggetto in questione; e, se non erro, parmi d'aver udito dall'in allora ministro della guerra, allorchè quest'eccezione con molta ragione fu fatto nell'altra Camera, che si sarebbe potuto in brev'ora formare il calcolo delle spese che possono richiedere due battaglioni nuovi. Quindi io proporrei che il ministro della guerra dovesse determinare la somma per la quale crede dover chiamare il voto del Parlamento. Senza di ciò questi precedenti, che in questo caso così semplice non hanno importanza di sorta, potrebbero averne una massima in altre circostanze; e la violazione di un principio costituzionale è fatto gravissimo dovunque e per qualunque motivo possa avvenire.

Dunque, sia sotto il rapporto del diritto, sia sotto il rapporto dello stabilimento dei precedenti, i quali sempre s'invocono negli usi parlamentari, io giudico che il progetto di legge debba ridursi a questi termini semplicissimi: che sia concesso al Ministero della guerra una maggiore spesa nella somma da determinarsi per l'aumento di due battaglioni del corpo dei bersaglieri. (Gazz. Piem.)

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Le osservazioni che io proporrò al Senato sono di due specie. In quanto alla prima, cioè all'aumento dell'esercito, sarò brevissimo, osservando che colla legge la quale è presentata all'approvazione del Senato non si propone di aumentare l'esercito per arruolamenti, ma unicamente di aumentare i battaglioni, il che non implica la necessità dell'ammissione di una nuova forza. Questa può anche considerarsi qual semplice diversa distribuzione della forza già esistente. Per conseguenza parmi che la legge, che è attualmente in discussione, non ponga occasione a trattare la questione che fu pur ora dall'onorevole senatore preopinante proposta.

Rispetto alla seconda, io non richiamerò al Senato se non le circostanze addotte in altra analoga discussione a questo riguardo. L'urgenza di provvedere all'aumento del corpo che ora forma l'oggetto della discussione fece sì che non siasi potuto istantaneamente proporre gli elementi necessari per presentare un'esatta nota delle spese che si sarebbero richieste per l'accrescimento dei battaglioni dei bersaglieri. Ma non

solo questa ragione è da addursi nel presente caso: un'altra ve ne ha; ed è che trovansi già in corso, ed è presentato presso l'altra Camera, il bilancio delle spese, il quale dovrà comprendere anche quelle dell'aumento di cui ora si tratta.

Le spese poi per l'aumento medesimo non potrebbero altrimenti essere progettate fuorchè sulla norma dei battaglioni già esistenti; poichè non trattasi di formare un corpo nuovo, ma di fare un'aggiunta ad un corpo già esistente. Questo si fu il motivo per cui l'altra Camera ha dato il suo favorevole voto, acciocchè fosse autorizzato il Ministero a far questa ampliamento sulle basi del corpo che già esiste.

In questo modo io spero di avere sufficientemente risposto alle interpellanze fatte dal signor preopinante. (Gazz. Piem.)

GALLINA. Mi permetterò qualche osservazione in risposta al signor ministro, il quale non poteva essere al corrente della discussione per la sua assenza nel principio della medesima. Io non ho proposto la questione dell'aumento dell'esercito; bensì al primo oratore che prese la parola, discutendo questa istessa osservazione, io diceva come io non credessi essere il caso d'invocare a questo riguardo il principio dell'accrescimento dell'armata, mentre era evidente che qui non si trattava d'una siffatta cosa. Oltre a ciò osservava ancora che era grave la distinzione a farsi tra il tempo di pace e il tempo di guerra; cosicchè, quand'anche si volesse trattare dell'aumento dei soldati, una tal questione, in tempi quali sono i nostri, non era molto opportuna. Quindi è che su questo primo articolo sono interamente d'accordo coll'opinione del Ministero. Quanto al secondo mi permetterò di fare un'osservazione, e sarà semplicissima; questa cioè: che l'annotazione di una cifra quale si domanda è cosa facilissima, e oltre a ciò che, quando fu agitata questa questione nella Camera dei deputati, il Ministero non fece difficoltà a dire che nella giornata stessa si poteva determinare la cifra medesima. Io non credo che si possa dimandare un credito indeterminato per una spesa determinata, nè penso che l'osservazione fatta del bilancio che è già presentato alla Camera dei deputati possa valere a sciogliere la mia difficoltà. E se nel bilancio si è calcolata questa spesa, il che io non so, non sarebbe questione che di accennare la somma nella legge che viene proposta. Lasciato un termine generale nel bilancio, questo darebbe luogo ad ulteriori discussioni sopra le categorie del bilancio medesimo. Allorchè si tratta dell'esame del bilancio quando una spesa è approvata e stanziata, porta con sè il merito essenziale di non lasciare più luogo a discussione generale. Per questa ragione io reputo che sia per rispetto agli ordini economici, sia per le regole finanziarie stabilite nei nostri regolamenti, questa spesa proposta, questo aumento debba essere categoricamente spiegato e determinato. (Gazz. Piem.)

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi permetta il Senato una breve replica. Egli non ignora che la presente legge venne presentata alla Camera dei deputati prima che l'attuale Ministero prendesse le redini del Governo: ciò non pertanto io credo doverla sostenere, perchè è della massima utilità e della massima urgenza, qualunque siano le osservazioni di cui essa possa essere suscettiva. Alle ragioni che ora ho addotte per giustificare la determinazione della cifra, un'altra aggiungerò a sostegno, la quale esclude, almeno approssimativamente, qualsivoglia abuso si possa temere. L'articolo unico è composto sul finire in questi termini, cioè: *Il ministro della guerra è autorizzato a fare le spese a ciò necessarie.* Colla parola *necessarie* resta limitato l'arbitrio nello spendere, perchè non può essere necessario quanto si spendesse fuor della proporzione di quanto spendesi per quel corpo di bersaglieri che già esiste.

Del resto, ove il Senato credesse che la questione d'urgenza non dovesse in questo caso prevalere, ove il Senato desiderasse che fosse questa somma più approssimativamente specificata, il Ministero dichiara che non ha alcuna difficoltà di farlo. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. La legge che noi discutiamo porta con sè il vizio della sua origine.

Si era voluto proporre un totale riordinamento del corpo dei bersaglieri, e conseguentemente nell'atto in cui la Camera elettiva ha dovuto riconoscere che ciò non era di competenza del legislatore, ma che s'apparteneva al potere esecutivo di riordinare la forza pubblica nel modo più conveniente e più efficace, ha voluto tuttavia marcare nel progetto di legge che è in discussione e che viene presentato in un articolo unico l'importanza di dare incremento ad un corpo il quale tanto si è distinto nella campagna dell'indipendenza italiana. Ma, come io diceva, questo stesso articolo racchiude il vizio del primitivo progetto; imperciocchè noi ci vediamo le parole *riordinato* e *portato* da tre a cinque battaglioni. Si è voluto dire che la seconda espressione annullasse il valore della parola *riordinamento*. In questo non mi posso accordare, anzi io ravviso due precetti in questa locuzione, il precetto cioè di riordinare, che sarebbe rovinare un corpo così distinto, e il precetto di accrescerlo, il che sarebbe di una utilità somma per l'armata. A questa insidiosa e pericolosa formola dell'articolo vorrebbe almeno rimediare togliendo la sospetta voce *riordinato*. Viene quindi in campo la questione costituzionale, la quale è veramente della più alta importanza e della maggiore delicatezza.

Non vi ha esempio in nessun paese costituzionale, che si proponga cioè una spesa in genere senza indicarne la cifra: quando occorre qualche aumento, si fa o per ordinanza, che viene poscia approvata, o si espone nel bilancio suppletivo, e si assoggetta, insieme alle altre spese straordinarie, alla sanzione del Parlamento. L'articolo della spesa è la prima salvaguardia delle libertà costituzionali, e non vi ha gelosia che dire si possa soverchia su questo argomento. In conseguenza di che, trovando io la legge da una parte inutile e difettosa (inutile perchè s'appartiene al potere esecutivo di riordinare, come egli crede meglio, la forza pubblica; difettosa, poichè implica il riordinamento del corpo dei bersaglieri che sarebbe la sua rovina), trovandola incostituzionale perchè parla di una spesa generica, mentre si dovrebbe assolutamente specificare la cifra, io voto per la sua intiera reiezione. Nè mi rimove dal mio proposito il riflesso, con cui si cercò di dare un certo qual carattere costituzionale alla proposizione, osservando che l'espressione *la spesa a ciò necessaria* restringe la cifra stessa a quello che abbisogna per due battaglioni di più. A ciò rispondo che se nell'urgenza in cui per avventura ci trovassimo fosse opportuno passar sopra alla necessità di conoscere almeno la cifra approssimativa, tanto facile ad aversi quanto è facile aumentar di due quinti la spesa conosciuta de' tre battaglioni esistenti, noi daremmo un pessimo esempio, noi rinunzieremmo alla garanzia della specialità nell'ordine delle finanze ed alla garanzia delle libertà nell'ordine costituzionale. Si badi attentamente a quell'epiteto *riordinato*, che potrebbe portare la spesa ad una grande enormità, senza che il Parlamento la potesse sorvegliare.

La sola questione pertanto che rimarrebbe da esaminarsi in questa discussione è se vi abbia quest'urgenza, ed io soggiungo che non vi è urgenza alcuna, perchè il potere esecutivo ha nelle mani i mezzi di provvedere a questo, senza l'assenso della Camera, e per conseguenza ripeto che io persisto nella reiezione che ho proposto. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Parlo in favore della legge, e acciocchè sia votata ne' suoi medesimi termini.

La legge presenta questo concetto: « Il ministro della guerra è autorizzato a fare le spese necessarie perchè il corpo dei bersaglieri sia portato da 5 a 8, e perciò riordinato; cioè riordinato in quelle cose che si rendono necessarie per l'aggiunta dei due battaglioni. Mutata la collocazione delle parole, e ritenute le parole stesse della legge, si vede chiaro come la disposizione sia semplice; come sfugga tutte le quistioni; come la parola *riordinato* non importi una nuova organizzazione, ma un adattamento che si rende necessario per l'aumento del numero. Pare naturale che questo aumento porterà la necessità di riordinare lo stato maggiore, di crescere il numero dei chirurghi, e di fare nel corpo altri temperamenti.

Considerata sotto questo aspetto, la questione è sciolta.

Riguardo poi alle spese, io non vedo che ci sia la necessità di determinarle in cifra, essendo abbastanza determinate nei suoi termini generali dall'oggetto a cui debbono servire.

Nell'urgenza del far subito, la legge accorda un implicito voto di confidenza al Ministero, il quale non ha altro limite che quello delle spese necessarie a fare i due battaglioni, e a co-ordinarli coi tre esistenti.

È vero il principio che in materia di finanza gli articoli di spesa e d'introito debbono essere definiti. Ma nel caso, oltre che l'oggetto determina la spesa e rimuove ogni pericolo di abuso, l'urgenza vuole che si faccia, potendo essere imminente la guerra. In fine la quantità della spesa non può essere causa determinante dell'accordarla; poichè il più o il meno non è nulla a fronte del vantaggio che si propone il ministro della guerra nel crescere il corpo dei bersaglieri che si rende così benemerito della guerra sacra. (Gazz. Piem.)

PLEZZA. Io aveva domandato la parola per fare alcune osservazioni, nella maggior parte delle quali sono stato prevenuto. Ora osserverò solamente che concorro pienamente nell'opinione del precopinante, cioè che si debba approvare la legge tal quale si trova: perchè nel primo alinea dell'articolo non indica che il motivo della legge; e il dire poi nel secondo che la spesa non è specificata, mi pare non regga interamente, perchè, quando si sono limitate le spese al puramente necessario, quando si è indicato precisamente l'oggetto della legge, quando si è specificato ciò che si debba fare, quantunque non sia espressa la spesa in cifre, non è possibile che il Governo faccia arbitrariamente delle spese straordinarie. Il signor senatore Giovanetti ha detto che allora bisognava togliere la parola *riordinato*, e conchiuse che votava contro la legge per la ragione che il Governo aveva in sé l'autorità di riordinare e di accrescere anche i corpi dell'armata, quando non aumentasse la spesa. Se così è, mi pare che le sue premesse sieno contrarie alle sue conclusioni. Si ha tanta gelosia di questa parola *riordinato*, e poi si conchiude che il Governo lo può fare senza dipendere dal Senato. Mi pare che non regga questo ragionamento; poichè, se il Governo può far questo senza dipendere dal Senato, si tolga pure la parola *riordinato*, sarà sempre in arbitrio suo il riordinare, e a nulla servirà l'averla levata. Perciò concludo votando in favore della legge, perchè, quando siamo in circostanze nelle quali in poco tempo possiamo trovarci costretti a ricominciare la guerra, mi pare non convenga ritardare la legge per esprimere in cifre una spesa, piuttosto che come si è espressa in parole, quando è abbastanza limitata in modo che il Governo non se ne possa dipartire. Oltre a questo sembrami che la ragione dell'urgenza sia tanto forte per farci passar sopra alle contrarie osservazioni, e fare che si adotti la legge, affinchè il Governo possa senza dilazione intraprendere l'organizzazione di questi nuovi

due battaglioni di bersaglieri, i quali saranno utilissimi nella guerra; e sarebbe una disgrazia somma che non fossero pronti quando si cominciassero le ostilità, per avere voluto, per così esprimermi, sofisticare sulle parole. (Gazz. Piem.)

LA MARMORA ALBERTO, relatore. Domando la parola. Come relatore della Commissione, alle molte osservazioni che si sono fatte non mi resta che a contrapporre le conclusioni contenute nella relazione che richiamo alla memoria della Camera. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Io ho già avuto l'onore di osservare al Senato che la parola *riordinato* include un precetto pericoloso, ed ora ho preso la parola per insistere su questo argomento per se stesso evidente: l'ho presa per far riflettere al Senato che il ragionare sopra questa legge non è sofisticare. Quando si contende ad un Ministero l'autorizzazione di una spesa generica, quando nel senso politico e finanziario si ricusa di rinunciare alla garanzia della specialità, noi siamo nei principii del dritto costituzionale, noi ci leviamo custodi del palladio delle libertà. Ci si allega incontro la facile idea dell'urgenza, colla quale si reca la questione fuor del suo proprio terreno, e si vuol tentare di far passar sopra alla più preziosa delle prerogative parlamentari. Io apprezzo l'urgenza; ma, quando si ricorre a questo specioso argomento, il mio dovere è di esaminare se essa realmente esista, il mio dovere è di esaminare se non vi sia modo di rimediare alle circostanze straordinarie in cui siamo, fuorchè lasciando pericolare la maggiore delle garanzie costituzionali, fuorchè ammettendo un precedente pieno di pericolo.

È egli urgente di aumentare questi battaglioni? Ebbene il ministro della guerra ha l'autorità di farlo senza il Parlamento: è nelle sue attribuzioni. È egli urgente di riordinare anche il corpo dei bersaglieri in quel senso che si propone, sia per aumento dello stato maggiore o di ufficiali, sia per qualunque altro motivo? Ciò è nella competenza del ministro della guerra: dunque per questo riguardo l'azione della legislatura non ha da ingerirsene; anzi vi sarebbe ingerenza inutile ed incompetente. Per la qual cosa io sono obbligato dalla mia convinzione ad invitare il Senato a seriamente riflettere sul punto se convenga stabilire un precedente così pericoloso come è quello di affidare genericamente l'autorità del Ministero di fare una spesa indeterminata; di farla quando, come diceva il signor senatore Gallina, lo stesso precedente ministro della guerra ha dichiarato che poteva nella giornata stessa presentare una cifra all'approvazione della legislatura, quando ognuno vede che dalla cifra della spesa dei tre battaglioni esistenti si può in pochi minuti dedurre la cifra della spesa che si è divisa.

È manifestissimo adunque che non vi ha motivo nè di urgenza, nè di convenienza, nè di riguardo, il quale possa indurci a superare la difficoltà costituzionale che è stata rilevata. Però insisto per l'intero rigetto della legge. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Dimanderò al Senato se crede che la discussione sia sufficientemente trattata. (Gazz. Piem.)

SINEO, ministro dell'interno. Questa spesa non è ora determinata dalla cifra, ma lo è abbastanza dalla sua qualità. È determinata da ciò che, conoscendosi la spesa dei tre battaglioni che esistono, questa induce necessariamente, almeno in un modo approssimativo, a riconoscere la spesa che si farà quando vi saranno cinque battaglioni. Non è questo il caso di un voto di fiducia che talvolta si dà anche nei Parlamenti: ed in vero, trattandosi di spesa, due sono le considerazioni che si presentano, due gli elementi che cadono nel calcolo, cioè: l'oggetto intorno al quale si dee spendere, e il denaro che vi si deve impiegare. Ora, in quanto all'oggetto intorno a cui si deve spendere, esso fu riconosciuto dal Ministero pre-

cedente, pigliando esso norma dall'urgenza delle circostanze attuali; ed il Ministero presente concorda nel dire che questo corpo deve essere sollecitamente aumentato.

Ecco uno degli elementi che devono cadere in considerazione. In quanto all'altro elemento, cioè in quanto al denaro che si deve spendere, lo possiamo ritrarre con molta prossimità dalla stessa natura della cosa intorno alla quale si deve provvedere. La spesa poi sarà maggiormente determinata dal bilancio. Si è detto che questa spesa non concerne il bilancio dell'anno venturo, bensì quello del corrente. Io credo che vi sia errore. Noi siamo nel fine dell'anno corrente, e certamente sarà impossibile che in questi giorni il corpo sia organizzato in modo da far sì che la spesa possa essere portata sul bilancio attuale. Sarà dunque necessariamente un articolo del bilancio futuro, di quel bilancio precisamente intorno al quale stanno per deliberare le due Camere del Parlamento.

Poichè ho presa la parola in questo argomento, mi si permetta di parlare sopra un punto intorno al quale non ho potuto raccogliere tutto ciò che fu detto dagli onorevoli senatori.....

GIOVANETTI. (*Interrompendo*) Io pregherei il signor ministro di attendere l'opportunità di dare tutte le spiegazioni.

SINEO, *ministro dell'interno.* Aspetterò a dare le spiegazioni che saranno richieste quando mi si dimanderanno. Prego tuttavia la Camera di permettere che io rieliami contro un sospetto che mi è paruto essersi eccitato, che cioè da un membro del Ministero siasi potuto dare qualche disposizione la quale fosse meno riverente verso il nostro esercito.

Io rieliamo, perchè credo di poter affermare che le persone le quali compongono l'attual Ministero, la loro ben conosciuta opinione, la loro vita intiera ostava ad un sospetto di questo genere.

Come! noi che poniamo in cima dei nostri pensieri l'onore della patria nostra, potremmo lasciar sfuggire qualche espressione che sia per l'esercito poco onorevole? E chi lo ignora che nell'esercito nostro sono tutte le nostre speranze? Chi ignora che vogliamo soprattutto l'indipendenza e la gloria della patria, e che questa indipendenza e questa gloria non si possono conseguire senza il valoroso nostro esercito? Questo sarebbe in noi un'assurda contraddizione che non può cadere in sano cervello, giacchè quegli uomini i quali giudicano la guerra come un mezzo delle nostre glorie, come mezzo necessario alla nostra indipendenza, non possono avere sentimenti riguardo all'esercito poco onorevoli.

Non si è mai trattato dell'onore dell'esercito. Si trattava di evitare qualunque occasione di collisione; di evitare che il soldato fosse posto in quella triste alternativa, in cui da una parte sono i doveri militari e dall'altra sono quelle considerazioni di affetto che legano e commuovono tutti i cuori dei cittadini, qualunque sia la divisa che portano. La scelta sarebbe sempre stata dolorosa per il soldato: si è voluto toglierlo da questa angosciosa situazione.

Il Governo crede fermamente che il caso di una collisione tra le popolazioni e le nostre brave milizie non possa accadere sotto il regno costituzionale di Carlo Alberto. No, non vi sarà mai collisione tra cittadini che vegliano alle franchigie date dal Re e l'esercito il quale non avrà mai a difendere il trono contro i cittadini che mai non possono avere intenzioni di attaccarlo; ma gli uni e gli altri lo difenderanno concordemente, valorosamente contro lo straniero che osasse attaccarlo. Quindi, se i soldati lasciano i loro quartieri invernali, non sarà certamente per altra intenzione ed altro fine che di difendere la patria ed il trono; di pugnare per la sacra causa

della libertà e della indipendenza italiana. Lungi dunque ogni vano, ogni ingiusto sospetto. Il Governo del Re onorando l'armata onora la nazione. Tanto il primo che la seconda ripongono nell'armata le più care e preziose speranze.

(*Gazz. Piem.*)

DE CARDENAS. Domando la parola per una semplicissima dichiarazione, cioè per dire al Senato che io credo di avere il cervello sano benchè abbia divisa l'opinione dell'onorevole preopinante.

(*Gazz. Piem.*)

CADORNA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Prego il Senato di ritenere essere evidente che l'espressione dell'onorevole mio collega, di cui lagnasi l'onorevole preopinante, cioè che non si poteva supporre che cadesse in cervello sano una determinazione, la quale contrastasse manifestamente ai principii che essi professano, riguardava manifestamente le persone dei ministri.

(*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. Prima d'interrogare il Senato se crede che la discussione sia protratta, farò una semplice osservazione sovra quanto è stato detto. Io so per dovere che il presidente deve rimanersi estraneo alla discussione, salvo che si tratti di rischiararla con fatti e di ricondurla ai suoi veri principii. Credo però di osservare, intorno all'opinione espressa dal ministro dell'interno, che la proposta di spesa devesi riferire non al bilancio futuro, ma al bilancio presente, e ciò unicamente osservo perchè il signor ministro dell'istruzione pubblica disse al Senato che parte di questa spesa era già attualmente in corso. Questa spesa adunque è già ordinata, o almeno c'è già un impegno. Mi pare quindi poter dire che devesi inscrivere nel bilancio dell'esercizio 1848 e non in quello del 1849. Io ripeto solamente le osservazioni fatte, ma non entrò per niente in discussione.

(*Gazz. Piem.*)

DE SONNAZ, *ministro della guerra.* Per quanto io sappia, pel breve tempo che io sono al Ministero, non sono precisamente queste armi state destinate ai cinque battaglioni che erano ancora in pensiero, anzi non ci si pensava ancora. Credo che il Ministero precedente e gli altri Ministeri ancora avessero avuta l'autorizzazione valevole per somministrare la spesa necessaria, e che questa commissione sia commissione antica.

(*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. Io ho creduto di parlare su questo oggetto affine di promuovere la chiarezza della discussione.

(*Gazz. Piem.*)

GALLINA. Mi permetto una semplice osservazione: la questione mi pare portata ad un punto il quale non possa recare la menoma difficoltà in qualunque senso si voglia considerare.

L'osservazione che si è fatta, cioè che la spesa di cui si tratta sia piuttosto una spesa che cada sull'esercizio venturo anzi che sul presente, non pare potersi argomentare da quanto fu detto finora. Tuttavia, quando il ministro dell'interno ciò afferma, io mi astengo da ogni osservazione contraria: semplicemente dirò che, se si può prendere sbaglio su questa circostanza, bisogna riconoscerne appunto la causa dall'essersi accennato nel progetto una somma indeterminata. Imperciocchè se nella legge si fosse accennata una somma speciale, si sarebbe potuto scorgere dall'entità di essa se questa legge alludeva al semplice aumento per quindici giorni del corpo di cui si tratta, ovvero se alludeva al mantenimento intero per l'anno venturo. Il Senato vede che la somma indeterminata proposta già fin d'ora dà luogo ad un inconveniente che da noi non poteva essere avvertito; ma, a sciogliere ogni difficoltà, mi pare che basti la dichiarazione data da uno dei signori ministri, il quale ha dichiarato non avere difficoltà di accennare approssimativamente la spesa in questione. Se il Ministero vorrà far conoscere questa cifra, tutte le difficoltà

saranno tolte, giacchè essenzialmente nessun'altra difficoltà si presenta in tale quistione se non che quella puramente finanziaria la quale involve ad un tempo un principio costituzionale.

Io ho dichiarato prima d'ora che non era quistione di un voto di fiducia; perchè il Ministero non dimanda un voto di fiducia per cosa di sì poca entità. Se lo domandasse, la quistione sarebbe diversa, nè avrebbe potuto dar luogo alle osservazioni fin qui discorse.

Io sono perfettamente d'accordo che in tempi straordinari, ed essenzialmente nei tempi che corrono, un voto di fiducia possa essere domandato, e forse anche per eccezione in una legge di finanze, e, quando dico forse anche per eccezione, dichiaro che l'eccezione che si fa su d'una spesa da portarsi in bilancio è gravissima, non per l'importanza della cosa per sè, ma per la gravità del principio; e ripeto che non conosco precedenti negli usi parlamentari in cui si siano proposte spese per somme indeterminate.

Questo è principio di legge finanziaria e costituzionale; ed io prego il Senato di ben badare che la finanza è il perno della responsabilità dei ministri del Governo costituzionale. Non veggio nella quistione alcuna importanza, nè vorrei mettere in campo la responsabilità del Ministero nello stanziamento approssimativo di una spesa di centomila lire, quando anche a maggior somma voglia quindi accrescersi la spesa medesima. Questo non importa certo, non implica responsabilità.

Una quistione d'aumento di due o tre battaglioni di un corpo è insignificantissima. Ma in punto di quistioni di principii, ripeto, non si bada allo spirito della cosa, non all'idea che si abbia, non a considerazioni generali, bensì si bada alla specialità. E questo articolo di specialità io prego di considerarlo, che è sempre importantissimo per se stesso. Senza guardare alla specialità che è in discussione, avendo il Ministero aderito a presentare la nota della somma che si richiederà, io non vedo difficoltà a troncane la discussione, potendo il Ministero in pochissimo tempo darci un cenno di questa somma. (Gazz. Piem.)

SINEO, ministro dell'interno. L'osservazione fatta dal signor preopinante ebbe pur luogo nella Camera dei deputati, ed allora il ministro della guerra aveva risposto che non sarebbe difficile, e che in breve tempo si sarebbe potuto fissare la somma necessaria per la spesa di cui si tratta. Ad onta di quest'offerta, il ministro persisteva nel formulare la legge inizialmente proposta, e la Camera dei deputati l'adottava in questi termini. Attualmente, se dal Senato si volesse una forma diversa, questa legge non potrebbe essere sancita dal Re prima che fosse ritornata alla Camera dei deputati, e la si fosse sottoposta ad una nuova discussione.

Siccome queste forme traggono seco una qualche dilazione che potrebbe essere nociva, crediamo che i motivi, che indussero il Ministero e la Camera dei deputati ad adottare la legge quale è, possano essere anche tenuti in conto da questa Camera. (Gazz. Piem.)

PLEZZA. Rispondo ad un'osservazione fatta dal senatore Giovanetti, la quale mi pare che possa condurre in errore. Egli ha distinta l'urgenza legislativa dall'urgenza nel prendere le misure necessarie per organizzare questo corpo: ha detto che queste misure erano cosa d'attribuzione del ministro della guerra e che non vi era urgenza di sancire la legge, la quale si poteva far con tutto comodo. Io rispondo a questo, che non trovo del tutto esatta quest'osservazione, che il ministro della guerra non può dare ordini, non può prendere misure se non quando sia sicuro che la legge sia approvata: che se desse

delle disposizioni, se continuasse a fare dei preparativi, e poi dopo la legge non venisse approvata, sarebbero inutili le fatiche ed il tempo perduto, e la cosa non sarebbe eseguibile, e il Governo ne avrebbe smacco. Perciò mi pare che l'urgenza di approvare la legge sia somma, perchè il ministro della guerra non può dare disposizioni, non può promuovere l'organizzazione di questo corpo se non quando questa legge sia approvata. Essendo già abbastanza determinata, e dalla natura della cosa che si deve fare e dalle parole della legge, la spesa, sebbene non sia essa espressa in cifre, mi pare che nelle circostanze attuali d'urgenza, massime di preparare tutti i corpi d'armata per la guerra, la quale può scoppiare anche fra pochi giorni, perchè non dipende da noi soli il prolungare l'armistizio, si possa acconsentire. Quando si hanno tre battaglioni, il dire che se ne faranno cinque vuol dire che vi sarà ancora per ognuno degli altri due la spesa che si è fatta per ognuno dei primi tre, ed essendo chiaro che la spesa di questi due battaglioni sarà eguale a quella degli altri, essa è determinata quanto basta.

Se fossimo in altri tempi lo desidererei che la legge venisse redatta in modo più preciso, e che si esprimesse la cifra in disteso; ma in queste circostanze sembrami che sia di tutta necessità avere considerazione all'urgenza, perchè, se noi ridurremo la legge ad un'altra forma, questa dovrà ritornare ai deputati, e si dovrà perdere molto tempo, e noi potremo poi trovarci nella situazione d'incominciare la guerra senza questi battaglioni per aver voluto una legge fatta in tutte le forme, cosa che sarebbe un grave inconveniente, sarebbe un sacrificare la sostanza per la forma. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Il signor preopinante ha intervertito, forse per aver male inteso, il senso delle mie parole. Non ho mai voluto sostenere che si dovesse fare una nuova legge più specifica riguardo alle spese: ho apertamente, replicatamente sostenuto che debbe rigettarsi quella che ci venne proposta; ne ho dato a dividere la perfetta inutilità, giacchè appartiene al potere esecutivo di ordinare, aumentare o distribuire la forza armata come egli crede più opportuno. Se il Ministero vuole una legge, ho detto come gli era facile di osservare il principio costituzionale, di rispettare la più preziosa e vitale prerogativa delle Camere; ma ho votato per la reiezione.

Il preopinante, valendosi del mezzo che egli ha immaginato, è entrato in una confutazione che non è al mio indirizzo. Egli ha voluto dimostrare che l'urgenza della legge richiede che il Senato la favorisca del suo voto, onde evitare gli andirivieni di rimandarla all'altra Camera. Quando io ho sostenuto che la legge è superflua e che il Ministero non ne ha mestieri, ho inteso di schivare, e si schiva in effetto, qualunque andirivieni. Non si tratta di indugi, si tratta di dire al Ministero: le facoltà che voi ci chiedete sono nelle vostre attribuzioni. Se intendete di farci dare il pericoloso esempio di scostarci dalla specialità, noi non possiamo aderire. (Gazz. Piem.)

PLEZZA. Domando la parola unicamente per osservare al senatore Giovanetti che, se il Senato seguisse la sua opinione rigettando la legge perchè superflua, il non avere i battaglioni ne sarebbe il risultato, perchè il potere esecutivo che crede di avere bisogno di questa legge non provvederà per questi battaglioni, e noi frattanto ne mancheremmo nel momento del maggior bisogno. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io credo che il Senato considera come bastantemente discussa la presente quistione; quindi io darò lettura dell'articolo unico della legge, e poi darò altresì lettura di un emendamento proposto dal senatore Gallina. (Legge l'articolo della legge) L'emendamento del senatore Gallina è concepito in questi termini:

« È autorizzata sul bilancio della guerra pel corrente esercizio 1878 la nuova spesa (ovvero il credito) della somma di lire. pel nuovo ordinamento del corpo dei bersaglieri. »
(Gazz. Piem.)

GALLINA. Osservo che, non essendovi questa somma, forse non sarà il caso di votarlo.

IL PRESIDENTE. Secondo il regolamento, l'emendamento può essere discusso, e quindi sospesa la deliberazione sul medesimo, rimandando l'esame della proposta o agli uffizi o alla Commissione, indicando così la via che si ama meglio di seguire.
(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. L'emendamento però non è compiuto se non vi è la somma, e qui non è punto determinata. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Credo che si possa ammettere in massima, e poi il Senato determinerà se la legge debba essere redatta in questi termini, e l'emendamento che propone il senatore Gallina debba essere ammesso, ovvero debbano mantenersi i termini della legge. Interrogo il Senato se intenda di appoggiare l'emendamento del senatore Gallina.

(Non è appoggiato.)

Ora pongo ai voti l'articolo del progetto di legge.

(È adottato.)

Ora occorre votare sul complesso della legge. Si farà perciò l'appello nominale, salvo che il Senato non creda di accordare prima la parola al cavaliere Giovanetti per un'interpellanza che intende fare al Ministero.

(Interrogato il Senato, si accorda la parola al signor cavaliere Giovanetti.)
(Gazz. Piem.)

INTERPELLANZE DEL SENATORE GIOVANETTI SOPRA UN PROCLAMA AI GENOVESI DEL MINISTRO BUFFA, COMMISSARIO STRAORDINARIO COLÀ MANDATO.

GIOVANETTI. Signori ministri, la lettura del proclama del 18 corrente ai Genovesi del ministro e commissario straordinario colà mandato ha fatto in tutto il paese una profonda impressione. Io non so dirvi se maggiore sia stata la mia meraviglia o maggiore il mio dolore. Certo, il ministro e commissario che promulgò questo proclama ebbe segnati i limiti del suo mandato; certo, nell'accordare questo mandato, nel segnare questi limiti, il Ministero non ha potuto a meno di fare innanzi tratto quella riflessione che rende conto a se medesimo delle conseguenze, non ha potuto a meno di pre-saggiare le interrogazioni che seguirebbero il proclama.

Quindi, senza entrare nel merito delle vere espressioni che si riscontrano nel medesimo, io mi farò ad esporre semplicemente queste interrogazioni. Senonchè alcune parole generose già dette dal ministro dell'interno a proposito del nostro esercito mi impongono il dovere di giustificare la mia opinione riguardo all'effetto che ha potuto ingenerare il proclama sul medesimo.

In verità egli disse che non eravi sospetto verso l'esercito, su cui realmente si fondano tutte le speranze dell'indipendenza italiana. Anzi non è che l'esercito nostro che sostanzialmente abbia combattuto quasi solo per la medesima, poichè non è che sangue piemontese, ligure e savoiano, non è che danaro piemontese, ligure e savoiano che sia stato finora impiegato per combattere la pugna in cui siamo entrati nello scorso marzo.

Sì, o signori, io sono d'accordo col ministro per rendere giustizia al valore del nostro esercito. Ma perchè allora, io

domando, si teme una collisione tra l'esercito e gli abitanti di Genova? Non dirò anzi gli abitanti, ma solamente una mano di faziosi che ha perturbato Genova finora. Non mi voglio però lasciar trascinare dall'impeto dell'impressione che fece sopra di me questo pensiero. Riassumendo il pacato ufficio che mi era imposto, scenderò alle interrogazioni che ho inteso di proporre al Ministero.

Io domando ai signori ministri come abbia potuto il loro commissario e collega accusare il popolo genovese di perturbamenti, di cui il medesimo notoriamente era vittima e non provocatore.

Io domando ai signori ministri su qual fondamento si accusi di queste perturbazioni la politica del precedente Gabinetto, quando appare letteralmente dal loro programma essere quella stessa da essi adottata.

Io domando ai signori ministri come eglino si permettano, senza consultare la Camera, di proclamare la Costituente, violando apertamente lo Statuto e sostituendo la deliberazione del solo poter esecutivo a quella del Parlamento.

Io domando come intendano essi che i concerti con Roma e Toscana valgano a mandare ad effetto la loro proclamazione, e quale delle due Costituenti abbiano adottata, se quella di Montanelli o quella di Mamiani.

Io domando perchè si fa l'onta al nostro esercito, in cui solo riposano le speranze d'Italia, di obbligare le truppe di linea a sgombrare Genova, quasi che i prodi che vestono l'assisa militare siano sospetti di tramare contro la libertà, quasi che la loro presenza possa offenderla o minacciarla.

Io domando perchè s'infranga un principio fondamentale d'ogni libera costituzione chiamando la guardia nazionale a deliberare.

Io domando al prode, che ora regge l'amministrazione della guerra, se egli crede che la guardia nazionale, che certamente basta ad assicurare la tranquillità, quando è ispirata dall'amore dell'ordine come quella di Genova, basti ancora alla difesa dei forti ed a quella di un attacco esterno.

Io domando in qual modo nuocer può alla libertà ed alla pace pubblica la presenza di un presidio di linea.

Io domando se il principio adottato per Genova sarà o non applicato alle altre città del regno.

Io domando, in caso affermativo, dove si manderanno le truppe se non debbono nè presidiare i forti nè avere stanza in alcuna città.

Signori, io sono persuaso che mi darete le spiegazioni le più soddisfacenti, perchè conto sulla rettitudine delle vostre intenzioni, perchè sono persuaso che, quando avete autorizzato una risoluzione come quella che si è presa riguardo a Genova, dovevate pensare che non il solo giudizio dei posteri e della storia era quello che vi potevate aspettare.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Pregho il Senato e il Ministero di voler considerare la gravità e le conseguenze in cui ci impegna il dar corso presentemente alle risposte alla fatta interpellanza. I casi di Genova sono assai incompletamente conosciuti. Oggi neppure era peranche giunto il corriere, in ritardo all'ora di questa tornata. Quanto a me, nè mi trovo abbastanza informato, nè tanto meno preparato, a ponderare le interpellanze e le risposte, mediante la necessaria verificaione dei fatti: credo che molti altri saranno nel caso stesso. Perciò propongo e prego che, come anche si suole, sieno le risposte del Ministero alle interpellanze medesime rimandate ad altro giorno.
(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Devo far osservare al preopinante che, siccome le spiegazioni che io domando non versano che sul senso

delle parole di un proclama che fu stampato nella gazzetta, così non è bisogno di aspettare indicazioni che possano venire di Genova. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io chiederò al signor senatore Defornari se stima di persistere nella sua proposta. (Gazz. Piem.)

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Il signor senatore Defornari giustamente osservava che lo stato delle cose non è ben conosciuto, poichè in verità non consta finora al Ministero che il regio commissario abbia prese definitive determinazioni a tal riguardo. Un'aspettativa di qualche giorno potrebbe sicuramente mettere il Ministero in grado di dare maggiori schiarimenti; tuttavia egli dichiara di essere disposto a rispondere al momento, ove il Senato lo giudichi opportuno. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Interrogherò il Senato se crede che si debba passare allo scrutinio segreto sulla legge testè discussa prima di dar luogo alle risposte su questa interpellanza.

(È adottato che si dia luogo immanamente all'interpellanza.) (Gazz. Piem.)

SINEO, ministro dell'interno. Nel rispondere alle interpellanze mosse dall'onorevole senatore Giovanetti, io mi fermerò semplicemente sul tema delle interpellanze, prescindendo da qualunque osservazione intorno alle premesse del discorso che le accompagna. Bensì credo debito di buon Piemontese il contrastare alla proposizione che solo sangue e denari piemontesi, liguri e savoirdi siasi versati nella guerra passata. Certamente sono degni di lode e di riconoscenza da tutta Italia i valorosi soldati delle provincie poc'anzi mentovate; ma è debito di noi, che abbiamo la ventura di appartenere a queste generose provincie, di non dimenticare anche gli atti di valore e gli eccelsi sacrifici fatti dagli altri nostri fratelli. Somma ingiustizia sarebbe il non coronare di lode la Liguria, il Piemonte e la Savoia. Ma dimenticheremo la Sardegna, che pur ebbe la sua parte nel sangue versato e nel denaro? Dimenticheremo noi i nostri fratelli al di là del Ticino, e quei sublimi Veneziani, che oggi ancora, dopo quattro mesi d'un armistizio, che non voglio qualificare, continuano a combattere ed a fare ogni sacrificio per l'indipendenza? (Applausi)

Mi rinerisce che l'onorevole senatore Giovanetti abbia voluto domandarmi perchè da noi si accusasse la politica del precedente Ministero. Collochiamo, prima di ogni altra cosa, la questione nella giusta sua sede. Io premetterò che le circostanze, in parte conosciute dall'universale, sono eziandio accompagnate da alcuni accidenti che non possono esser noti, e che non posso spiegare. Tali circostanze indussero il Gabinetto a proporre a S. M. di mandare uno dei ministri in qualità di regio commissario a Genova coi pieni poteri, con tutte le facoltà del potere esecutivo. In quanto al modo con cui questo potere fu esercitato, l'onorevole senatore Giovanetti si lagna del proclama, che è il solo documento in ordine a siffatto esercizio.

In esso egli vuole ravvisare un'accusa della politica del cessato Gabinetto. Ripeto che mi rinerisce siasi suscitata questa questione, perchè i varii membri dell'attuale Gabinetto, almeno nella fortissima maggioranza e nella quasi totalità, avevano bene, prima di essere ammessi al Governo, espressa la loro opinione circa questa politica. Essi l'hanno espressa in varii modi ed occasioni; per la qual cosa, allorchè qui non si fa che accennare alla loro opinione estesamente sviluppata, mi pare che non si debba richiedere spiegazione. Nel manifestare opinioni contrarie a quelle di uomini per cui abbiamo riverenza, ed anche affetto per parecchi di essi, era naturale di procedere con quei termini cortesi che noi abbiamo sempre adoperati nel dare biasimo alla loro politica.

Nelle presenti contingenze non potevansi per avventura usare parole così miti come quelle che da noi allora s'impiegavano. L'espressione doveva diventare alquanto più colorata; ma, in quanto alla sostanza delle opinioni che si combattevano, io credo che la cosa sia conosciuta da tutti, e specialmente da questa Camera, in guisa che io non abbia da entrare in simile discussione.

Si è dimandato con quale autorità siasi, nella proclamazione del regio commissario, accennato ad una Costituente, la quale dicesi proclamata senza il consenso del Parlamento. Ma l'accusa avrebbe potuto essere fatta prima d'ora; giacchè in ordine alla Costituente, di cui si fa cenno in questa proclamazione, erasi tenuto discorso nel giorno stesso della formazione del Ministero. Il Ministero credeva di poter spiegare i suoi sentimenti su questo proposito, di poter, direi quasi, annunziare la condizione sotto la quale aveva assunte le redini del governo; e ciò senza il preventivo avviso del Parlamento, cui il Governo non è tenuto richiedere se non nei casi voluti dallo Statuto. Lo Statuto dà al potere esecutivo la facoltà amplissima di fare i trattati con obbligo di sottoporre al Parlamento quelli che versano su mutazioni di territorio. La Costituente, di cui si fa ora parola, non ha altro scopo fuorchè di vincolare, pel mezzo di un genere di trattato, tutti gli Stati italiani in una sola famiglia, in guisa però che ogni Stato conservi intatta la sua autonomia. Qui dunque non si tratta di toccare i territori dei singoli Stati, nè di questioni che appartengano al Parlamento.

E certo, quando si parla di Costituente federativa, è questione affatto diversa da quella che concerne la Costituente del reggimento interno; perocchè, in ordine a questa, noi abbiamo una legge di unione del Piemonte colla Lombardia e colla Venezia, la quale porta che nel giorno in cui ciò si potrà eseguire sia convocata la Costituente del reggimento interno. Ma, io ripeto qui, non si tratta dello stesso argomento, ma di una Costituente federativa, di cosa che appartiene al genere dei trattati, e che è nella giurisdizione del potere esecutivo.

Si è detto che col proclama del commissario Regio si fosse chiamata, contro i dettami del regime costituzionale, la guardia nazionale a deliberare. Io credo che siavi errore: non si è eccitata la guardia nazionale a deliberare, bensì trattavasi di sapere se ella fosse in grado di assumere la custodia dei forti che circondano Genova. In questa ipotesi non vi era di certo intenzione di escludere l'esercito, nè motivo che potesse scemare in qualche modo quell'affettuoso ossequio che tutti gli hanno e gli devono professare. Si trattava di dare una testimonianza grandissima di fiducia al popolo genovese, la quale si dà quando si dimostra che l'ordine potrebbe essere tutelato da lui senza far uso della forza.

Ecco l'esperimento col quale voleasi dare un pegno di forza morale dal Governo; pegno non solo agli uomini della nostra patria, ma a quelli di tutta l'Europa. Sarebbe stato nuovo, in una città in cui si minacciano rivoluzioni, il far vedere che il Governo è così convinto dell'amore che i cittadini hanno per l'ordine, da allontanare ogni forza governativa. Era questo il modo di sostituire alla forza fisica la forza morale, come avviene in questo caso, e sarebbe non solo scemata, ma tolta affatto la forza pubblica, se non fossero state altre considerazioni, fra le quali l'eventualità di un'aggressione esterna. Ma prego di osservare che tale eventualità non è possibile, perchè è noto che la sola potenza colla quale siamo in guerra in questo momento non avea forza marittima nel Mediterraneo. In quel momento adunque non potendosi, e per molti giorni, temere un attacco esterno, era lecito, secondando anche tutte le regole della prudenza, far sì che meno rigorosa e meno re-

golare fosse la difesa dei forti. Qui non si trattava che di dare una dimostrazione politica, una dimostrazione eminentemente prudente, savia e appagante nel suo risultato; quindi si sarebbe veduto che la città, lasciata alla sola forza municipale, conservava l'ordine in momenti in cui altri fortemente temeva che l'ordine si potesse turbare. Ecco il solo scopo del Ministero, ecco il solo senso del proclama. Io credo che esso sia sufficientemente giustificato. Ma non è questo il momento in cui io possa intrattenermi di ciò. Bensì ripeterò che qui non si trattava che di una testimonianza di fiducia in circostanze straordinarie, che in gran parte sono conosciute, e in parte non posso maggiormente spiegare: ma le sole conosciute bastano a giustificare, il credo, la presa risoluzione. (*Forti applausi dalle gallerie*) (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Ho lasciato sfogo ai sentimenti generosi che muovono gli animi, ma io debbo richiamare l'udienza al regolamento, che dispone se debbano gli uditori astenersi dal dare segni di approvazione o di disapprovazione. In caso contrario, mi troverei nella dispiacevole circostanza di far evacuare le tribune. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. L'onorevole senatore Giovanetti parlava del sangue sparso dai Savoia, Piemontesi e Liguri. Il signor ministro vi aggiunse i Lombardi e i Veneti, tanto benemeriti della causa italiana. Ma, io credo, per inavvertenza omise i popoli delle altre provincie italiane. Ed io credo nostro debito il non ometterli.

I cittadini del ducato parmense versarono anch'egli il loro sangue per scuotere il dispotismo. I Parmensi, i Piacentini, i Modenesi, i Reggiani furono i primi a raccogliersi sotto le gloriose bandiere di Carlo Alberto. I Toscani fecero altrettanto, come i Pontifici, ed anche quei buoni Napoletani che tuttavia combattono col magnanimo general Pepe per l'invitta Venezia, non partecipando alla vile e perfida defezione. I popoli dei Ducati, benchè appartengano a piccoli Stati, non debbono però essere posti in obbligo, giacchè il valor militare non si misura dall'estensione dello Stato, ed il più grande capitano del mondo è un isolano della Corsica. (Gazz. Piem.)

DE LA CHARRIÈRE. Messieurs, quelque illimités qu'on suppose les pouvoirs conférés à celui de messieurs les ministres qui a été envoyé à Gènes en mission extraordinaire, ces pouvoirs n'allaient sûrement pas, ils ne pouvaient aller jusqu'à donner à M. le commissaire du Roi le droit de compromettre les grands intérêts de la monarchie et de l'État. C'est là cependant l'effet qui doit résulter des mesures qu'a prises M. Buffa.

Pour vous mettre à même d'apprécier, messieurs, si le jugement que j'en porte est juste ou non, il n'est pas inutile de vous rappeler quelles sont ces mesures.

M. le commissaire a ordonné: 1° L'éloignement de la garnison; 2° La remise des forts à la garde nationale, si elle consent à s'en mettre en possession. J'ignore la résolution qu'elle a prise à cet égard, mais quelle qu'elle soit, le résultat sera le même. La milice de Gènes, admirable de zèle et de dévouement lorsqu'elle est appelée à défendre la propriété, voudrait-elle combattre une émeute purement politique? Il est permis d'en douter. Eh bien! si une semblable émeute éclate dans la cité de Gènes, en l'absence de la garnison, et sans aucune opposition de la part de la garde nationale, l'émeute triomphera, et les forts tomberont au pouvoir des insurgés. Si le Gouvernement du Roi veut plus tard s'en rendre maître, il lui faudra peut-être recourir à l'emploi de la force, et nous serons réduits à la déplorable et malheureuse nécessité de verser le sang de nos concitoyens.

M. le commissaire est allé plus loin. Il a annoncé que le

Ministère avait proclamé la Constituante italienne, comme si ce droit était dans ses attributions. Messieurs, le Ministère ne peut que proposer un projet de loi sur cet important objet, et il appartient exclusivement au Parlement de rejeter ou de sanctionner ce projet, si toutefois on ne devrait pas appeler tous les citoyens à délibérer sur une question aussi grave.

Les ministres, dans leur programme, ont reconnu la souveraineté du peuple, et ils en violent le principe dans le premier acte de leur administration. Il est vrai que M. le ministre de l'intérieur, en répondant à mon savant collègue M. Giovanetti, a soutenu que cette Constituante n'avait d'autre mission que de régler les bases d'une fédération entre les divers États de la péninsule; qu'il ne s'agissait ainsi que d'un simple traité que le Roi pouvait faire sans l'intervention des Chambres, à moins qu'il n'y eût cession ou augmentation de territoire, circonstance qui ne pouvait se présenter. C'est là une erreur, si ce n'est pas un piège. L'assemblée dont il s'agit, à en juger par la lecture des journaux, aura une mission bien plus large, elle devra rédiger une Constitution démocratique qui embrassera toute l'Italie, et qui sera, dans tous les points qu'elle aura réglés, supérieure à la Constitution particulière de chaque État. Les princes italiens n'auront plus qu'un pouvoir subordonné, et leurs États seront, à peu de chose près, vis-à-vis de l'Assemblée générale, comme les Cantons suisses vis-à-vis de la Diète helvétique. S'il n'était question que d'un simple traité d'alliance, il suffirait que chaque Gouvernement envoyât un plénipotentiaire dans le lieu qui aurait été convenu. On attendrait ainsi plus promptement le but qu'on se propose, si l'on n'a en vue qu'un traité.

J'en ai dit assez, messieurs, pour vous convaincre que les mesures ordonnées par M. le commissaire ne peuvent avoir que des conséquences funestes. Si le Ministère ne les a pas prévues, il a fait preuve d'incapacité; s'il les a prévues, il a failli à ses devoirs. Je le défie d'échapper à ce dilemme. Dans l'une ou l'autre hypothèse, il a perdu tout droit aux sympathies et à la confiance du Parlement et de la nation, s'il les a jamais eues. (Gazz. Piem.)

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Avrò l'onore di rispondere brevemente all'onorevole signor senatore De La Charrière.

Io non aggiungerò molte cose a quelle dette dal mio collega, ministro dell'interno, intorno allo scopo ed alle intenzioni che ebbe il Gabinetto nel prendere la risoluzione, di cui ora è discorso, rispetto agli affari di Genova. Esse tornano pienamente ad onore dell'armata; esse non sono altro che un atto di fiducia nella guardia nazionale. Noi non abbiamo tolto, o signori, l'armata dalla faccia del nemico; noi l'abbiamo tolta da una città in cui i soldati erano in buona armonia e concordia col popolo; da una città ove l'esercito mostrò per l'opposto tutta la sua simpatia per quel popolo d'onde egli è uscito; nè crediamo si possa privare il Governo della facoltà che gli spetta, e per natura sua e per la necessità di adempiere ai proprii obblighi, di traslocare i corpi d'armata tanto in tempo di pace che nelle attuali circostanze, allorchè egli lo creda opportuno nell'interesse del pubblico servizio.

Il signor senatore De La Charrière disse che col sistema tenuto dall'attuale Governo si è compromesso l'onore e la sicurezza della monarchia. Noi respingiamo questa grave accusa.

La risoluzione presa dall'attuale Ministero non è altro che un atto di confidenza nel popolo; un atto di fiducia nella guardia nazionale, che è pure e debbe essere il palladio della sicurezza pubblica e di tutte le nostre libertà. Sarà dunque accusato il Ministero d'aver compromesso la monarchia, perchè in quella istituzione fondamentale e nazionale egli abbia

riposta la massima fiducia? Noi non lo crediamo possibile; né vediamo come si possa credere che male si apponesse il Ministero, riponendo tutta la sua fiducia nella guardia nazionale di Genova.

Noi per l'opposto confidiamo che, appunto allorchando la guardia nazionale di Genova sarà essa sola responsabile dell'ordine pubblico, sentirà più vivamente il suo dovere, e lo saprà generosamente e coraggiosamente eseguire. Del resto il Senato riterrà non essere questa la prima volta che i forti di Genova sarebbero affidati alla custodia della guardia nazionale di quella generosa città. E siccome già la fiducia del Governo non riposò invano su quella milizia cittadina per lo passato, così essa si è acquistata il diritto a questa fiducia medesima per l'avvenire.

Del resto, o signori, per ora non ragioniamo che sovra semplici ipotesi; finora il Governo non ha preso effettivamente, a questo riguardo, veruna deliberazione, e possiamo accertare il Senato che in qualsivoglia evento noi non dimenticheremo tutte quelle regole di prudenza che sono consigliate dalla necessità di prevenire ogni inconveniente. (*Applausi*)

Ora farò alcune osservazioni intorno alla Costituente italiana. L'onorevole signor senatore De La Charrière accennò che il Gabinetto non si è accontato di accostarsi all'idea della Costituente italiana, ma che ha proclamata la Costituente stessa, sebbene non ne avesse il diritto. Basterà, in risposta, l'osservare che, allorchando un Gabinetto si presenta per la prima volta al Parlamento, egli è in debito di fare nettamente la professione dei proprii principii. Noi questa professione l'abbiamo fatta, ed abbiamo proclamata la Costituente siccome uno dei nostri principii. Ma ad un tempo abbiamo dichiarato che i principii politici nostri, ove non consentissero con quelli del Parlamento, noi avremmo ben-tosto ceduto il luogo ad altri che potessero votare per altri principii, senza offendere la convinzione della propria coscienza.

Del resto, o signori, la Costituente da noi proclamata non lo fu che in principio, ed abbiamo precisamente determinate alcune regole generali che ci avrebbero condotti nelle trattative riguardanti questo importante affare. Noi abbiamo dichiarato che la Costituente per noi era il conserto delle forze italiane al comune scopo italiano; abbiamo dichiarato che la Costituente da noi proclamata doveva essere tale da conservare l'autonomia e l'indipendenza degli Stati attuali d'Italia; il che risponde a sufficienza, mi pare, alle osservazioni fatte dall'onorevole signor senatore De La Charrière. Pertanto noi, proclamando questi principii, abbiamo fatto un atto di dovere, abbiamo esercitato un nostro diritto. Noi ci sottomettiamo, o signori, al decreto della nazione, parlante col mezzo del di lei Parlamento: od essa approverà il nostro programma, e noi proseguiremo animosi nel nostro cammino; od essa farà il contrario, ed in tal caso noi cederemo ad altri il nostro posto. Il Gabinetto poi ha giudicato che fosse opportuno di non proclamare un compiuto sistema per la Costituente, per la ragione che, già essendovene due diverse di due Governi italiani, avremmo creduto di non far altro se non accrescere le difficoltà ove avessimo dato fuori un terzo sistema: laonde ci siamo muniti delle cautele necessarie, abbiamo esposti i confini generali entro cui ci saremmo trattenuti, dappoiché era nostro dovere di offrire delle garanzie, ma nel tempo stesso abbiamo creduto necessario d'astenerci dal fare tutto ciò che avrebbe potuto vincolarci, o creare ostacoli nelle trattative che ci siamo proposti di fare cogli altri Governi italiani. Noi abbiamo fiducia, o signori, nella condiscendenza di questi Governi, e la offriamo loro reciprocamente, ed in questo modo

portiamo speranza di raggiungere felicemente il nostro scopo. (*Applausi fragorosi e prolungati*) (*Gazz. Piem.*)

LA MARMORA ALBERTO. Vorrei fare una domanda al ministro. Ho sentito parlare finora che si era voluto dare parole di fiducia alla popolazione genovese, e che non vi erano parole che inchiudessero biasimo per i soldati. Ma io domando un poco se le parole *spero che partiranno*, ecc., usate nel proclama del signor Buffa, siano tali da poter ispirare fiducia nell'esercito. Esse paiono potersi tradurre in questo senso: — Tranquillatevi, o Genovesi! noi li manderemo fuori! — Ora io lascio al paese e all'armata il giudizio se queste parole suonino biasimo o no. Altro non dico, ma ne lascio giudice l'armata ed il paese. (*Gazz. Piem.*)

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Il signor preopinante ha osservato che il Ministero, col suo contegno, ha dato un voto di fiducia ad un partito e non alla guardia nazionale. Prego il Senato di riflettere che l'atto di fiducia fu dato direttamente alla guardia nazionale, poichè ad essa noi abbiamo confidato la repressione di tutti i moti che da qualunque partito si potessero suscitare. Conseguentemente il Ministero fu ben lungi dal confidare in quei partiti che possono turbare l'ordine, i quali sono in lievissima minoranza, come ovunque fra noi, così in Genova, ove l'immensa maggioranza sta per l'ordine e per la libertà. E, appunto perchè questa minoranza sussiste in Genova, il Governo confida nella popolazione, ed ha affidato alla guardia nazionale la difesa dell'ordine e della libertà. L'onorevole signor senatore preopinante ha pure accennato esplicitamente alle parole del proclama, in cui, alludendosi alla partenza delle truppe, si dice: *spero di farle partire*. Io non dubito, e non dubiterà il Senato, non esservi concetto al mondo il quale non possa essere volto in sinistro senso. Ed a che altro queste parole potevano alludere se non alla facoltà della materiale traslocazione?

Un ragguardevole corpo non si può traslocare da un luogo ad un altro senza indispensabili disposizioni, e per i viveri, e per il casermamento, e per ogni altra cosa occorrente.

Domando se ad uomini i quali sempre professarono in tutta la loro vita, e nel Parlamento, e nel loro programma professano principii quali sono i nostri, si possa affibbiare l'interpretazione che fu ora indicata, la quale sarebbe tanto ingiuriosa all'armata, che non potrebbe venir in mente se non ad uomini forsennati. (*Gazz. Piem.*)

LA MARMORA ALBERTO. Posso affermare che l'armata interpretò la parola nel senso che ho testè accennato, e ognuno vede se tali parole possano usarsi in questo momento, in cui possiamo, da un istante all'altro, entrare in campagna.

(*Gazz. Piem.*)

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Io deploro immensamente che una tale interpretazione impossibile sia stata recata nel Parlamento, perchè credo che, ove non se ne fosse fatto soggetto di discussione, l'armata e tutto il paese sarebbero stati più giusti e benevoli, giudicandoci dai nostri principii e dalle nostre azioni. (*Gazz. Piem.*)

PLEZZA. Senza entrare a discutere sulla prudenza delle misure del Ministero, perchè non ho dati sufficienti per decidere, farò solamente osservare che sono veramente fuori di ragione quelli che credono che vi sieno espressioni offensive per l'armata in quelle testè citate. Se il ritirare le truppe da una città si interpretasse per ingiuria all'armata, l'aumentare le truppe nella città sarebbe un'ingiuria pei cittadini. L'aumentare e il ritirare le truppe è nell'arbitrio del Governo, e se è bene o mal fatto io non lo posso decidere, ma gli è certo che nè la truppa nè i cittadini possono ascrivere ad ingiuria. Il Governo, servendosi della sua facoltà, o accresce o di-

minisce o toglie da una città le truppe, perchè, come dico, se il ritirare le truppe da Genova si potesse oggi ascrivere ad ingiuria verso l'armata, quando è stata aumentata la truppa a Genova, i cittadini avrebbero poi potuto dire di essere stati insultati; e così succederebbe tutte le volte che circostanze particolari richiedono queste variazioni. (*Bravo!*)

(*Gazz. Piem.*)

LA MARMORA ALBERTO. Non si tratta di aumentare o diminuire, ma di mandarle via.

(*Gazz. Piem.*)

DE SONNAZ, ministro della guerra. Se fosse cosa nuova che la città di Genova sia stata senza guernigione, si potrebbe dire che nella presente circostanza si sono prese misure singolari; ma siccome in altre occasioni la città di Genova è stata in balia di se stessa per lungo tempo, ed in custodia alla guardia nazionale, senza che ne avvenisse pregiudizio all'ordine ed alla pubblica sicurezza, così non vedo il perchè si abbiano ora a temere inconvenienti per la lontananza della guarnigione. Il mio collega ha già detto come di questo allontanamento della guarnigione di Genova non ci consti.

In quanto all'aver chiamato la guardia nazionale a deliberare, non parmi potersi chiamare deliberazione politica il domandare al capo di un corpo militare se ha la forza sufficiente per far tale o tal altro servizio. Accade talvolta in servizio, e piuttosto di frequente, di chiedere al comandante di un reggimento se abbia uomini disponibili abbastanza per tale o tal altro oggetto. Nel caso attuale si trattava di sapere se la guardia nazionale di Genova aveva sufficienti forze per fare il servizio dei forti, della città e dei baluardi.

Questa è una domanda che si fa militarmente, e il capo del corpo deve rispondere secondo la conoscenza che ha della situazione della sua milizia. In ciò non vi è, nè vi deve essere, deliberazione.

Per rispondere all'interpellanza del signor senatore Giovanetti, dirò: la guardia nazionale di Genova non ha ora occasione di difendere la città, perchè non minacciata; ma, ove il caso ne venisse, io nutro ferma certezza che la difenderebbe intrepidamente, come i valenti abitanti di Genova gloriosamente il fecero in altre circostanze. (*Gazz. Piem.*)

GIOVANETTI. Le spiegazioni che sono state date dal Ministero, quanto a me, non sono riuscite nè soddisfacenti, nè compiute.

Primieramente si sorpassa sulle domande, con cui io chiedevo come quel proclama, di cui si tratta, accusasse i Genovesi di perturbamenti, dei quali erano vittime, non provocatori. Io ho ben inteso, nel corso della discussione, dai signori ministri una grande verità, ed è che il popolo genovese è amico dell'ordine, è amico della pubblica pace; che non vi ha che una fazione la quale fosse perturbatrice. Allora, io domando, perchè non si sono prese delle misure contro questa fazione? Perchè, invece di allontanare la truppa, la quale, secondo il Ministero e secondo noi, avea tutta la simpatia di Genova ed il ricambio di cuore, perchè si sono diminuiti i mezzi onde reprimere questa fazione di audaci, che non trova altro modo di vincere fuorchè nella violenza e nell'ostinazione? Ora il Ministero poggia su questo punto la questione, dicendo che non si trattava di dare nessun argomento, nessun indizio di sfiducia alla truppa, ma unicamente di dare intiera fiducia alla guardia nazionale, come se lo merita. È certo che, se in un momento come quello in cui si combatteva la guerra oltre Ticino si avesse dovuto ricorrere unicamente alla fiducia della guardia nazionale, avrei approvato pienamente il provvedimento del Ministero; ma in questo frangente, nell'atto di dare una prova di fiducia alla guardia nazionale, era egli necessario di dare lo sfratto alla milizia regolare? Quale motivo

di alta necessità imponeva di venire a questi estremi? Quale motivo richiedeva che si facesse nascere un dubbio amaro nell'armata? Non dissimuliamolo: non nella sola armata è nato questo dubbio; in tutta la nazione è sorto, tutta la nazione ne è stata contristata. In secondo luogo, il Ministero ha vagamente parlato della sua politica in confronto di quella del Gabinetto precedente. Egli ci vuole riportare alle reminiscenze delle discussioni che sono state fatte e sostenute da parecchi de' suoi membri nella Camera elettiva: ma noi non siamo tenuti di andar raccapizzando queste reminiscenze, noi non dimentichiamo la sentenza di Machiavelli, che: *Altro è in piazza, altro in palazzo.* Quindi giustamente abbiamo dovuto tenerci non alla politica che ha sostenuto combattendo nell'opposizione, nella quale veramente ci sarebbero massime assai pericolose, e specialmente quella tremenda dell'imposta progressiva: noi dovevamo quindi attenerci al suo programma; ed il suo programma fu interpretato da tutti, e da quelli che hanno in esso fiducia e da quelli che non l'hanno, come una espressione di quello del precedente Ministero. Egli dice che quanto alla Costituente l'ha pure indicato nel suo stesso programma; ma ve l'ha indicato in ben altri termini. Egli si è limitato a dire che abbracciava volentieri l'insegna della Costituente italiana: altro è abbracciare volentieri l'insegna della Costituente italiana, cioè volgersi verso di essa per adottare quei principii che possono essere utili; altro è il dire che già l'ha proclamata, come afferma il proclama di cui si ragiona. La differenza è immensa. Egli, per difendersi, sostiene due cose: la prima, che il proclamare la Costituente non era che un diritto che ha il Governo di fare trattati, salvo il caso in cui portano diminuzione di territorio. Ma io fo osservare su questo punto che un trattato che sovverte l'ordine della rappresentanza nazionale, che vi dà un'altra base, che crea altri poteri; un trattato il quale sottoporrebbe le nostre forze e le nostre finanze alle deliberazioni di un corpo diverso da quelli che sono i corpi rappresentativi fondati collo Statuto, questo trattato crederà il Ministero di poterlo sancire da sè senza l'assenso del Parlamento? Certo io non credo che l'oserebbe. Come mai intende il nuovo Ministero il senso della Costituente, la quale mi pare voglia dire un corpo che delibera sulla costituzione interna dello Stato? Questo è il senso della parola *Costituente*. Egli si riduce a dire unicamente che si tratta di un conserto delle forze italiane, serbando l'autonomia di ciascun Stato: queste, in verità, sono parole. Ma sono parole decisamente contraddittorie coll'idea Costituente. Imperciocchè, quando si tratta di conserto delle forze italiane onde combattere d'accordo per la nostra comune indipendenza, non è che una federazione, ossia un trattato di lega offensiva e difensiva: questo è il limite dell'idea di conserto delle forze, e allora parmi si tratti tanto di forze d'uomini, quanto di forze di danaro; e allora certamente si può mantenere l'autonomia di ciascuno degli Stati; ogni Stato può trovarsi indipendente. Ma la Costituente, sia quella di Mamiani, peggio poi ancora di Montanelli, importerebbe sempre che ciascuno Stato fosse assoggettato alle deliberazioni di una Dieta, la quale disporrebbe di tutte le forze di terra e di mare, e dei mezzi pecuniari. Il Ministero non ha proclamato un semplice trattato di lega offensiva e difensiva; ha proclamato una Costituente. Con questo fatto, ha fatto un passo ardito e compromettente: colle sue parole se ne ritrae di lunga mano, ed entra pienamente nelle mie idee.

Ora vengo a parlare dell'effetto che può produrre il lasciare Genova alla guardia nazionale, e ritirarne le truppe. Per quanto riguarda la difesa, si disse che anche altre volte furono affidati dei forti alla guardia nazionale di Genova, e che in al-

tri tempi Genova si è difesa da sola. Ma io osservo che siamo in tempo di guerra regolare, e non di insurrezione popolare, la quale scoppiò straordinaria come quella del 1746: essa difficilmente può rinnovarsi, perché difficilmente si rinnova il concorso delle circostanze, che allora contribuì a rendere gloriosa Genova. Non si è riflettuto che Genova è il punto estremo dell'unica linea strategica di difesa che ci rimanga nel caso della perdita di una battaglia campale. Non si è riflettuto che Genova è il solo baluardo ove possiamo ricoverarci in caso di sventura, e il solo punto di comunicazione colla fida Sardegna. Ora io domando perché si debba privare Genova del presidio della truppa regolare, mentre si hanno delle truppe a nostra disposizione.

Come si può permettere che si sguernisca affatto, e che sia solo in mano della guardia nazionale? Ma su questo punto io mi rimetterò più volentieri agli uomini competenti, quali sono i generali che siedono in questa Camera. Invece io scenderò all'altro, il quale riguarda l'aver chiamato alla deliberazione la guardia nazionale. Si nega questo, e poi si cerca eziandio di spiegare la difficoltà. Si nega apertamente, mentre il proclama dice chiaro che, quanto ai forti della città, sarà interrogata la guardia nazionale se voglia e possa presidiarli, e che le saranno consegnati o tutti o in parte, a sua scelta. Ora io domando se ciò non voglia dire deliberare! Si spiega poi eziandio la difficoltà, dicendo che suolsi interrogare i corpi per vedere se siano sufficienti a presidiare dati luoghi, ad eseguire una data fazione.

Io convengo che questo debba di necessità praticarsi ogni volta che si tratta di disporre di un corpo; ma in allora non è il corpo che si consulta, ma si chiede semplicemente al comandante la situazione del corpo medesimo. Io non ho mai inteso che ad un reggimento si lasci la scelta di andare a guernire piuttosto Genova che Fenestrelle; ma ho sempre inteso che questi ordini si danno dai superiori comandanti della forza armata.

In questo stato di cose, o signori, io credo di aver sufficientemente dimostrato che, lungi dall'essere appaganti e compiute le spiegazioni date dal Ministero, ci hanno lasciato nella persuasione di prima, e sotto l'impressione che fece, sopra tutto il paese, il proclama del commissario del Governo. Per conseguenza io formolo il seguente ordine del giorno: « Il Senato, non essendo soddisfatto delle spiegazioni date dal Ministero, passa all'ordine del giorno. » (*Gazz. Piem.*)

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Signori, noi dobbiamo altamente proclamare i nostri principii, e continuare come abbiamo incominciato.

Noi crediamo che il primo mezzo per mantenere in qualsivoglia paese l'ordine pubblico sia quello di non contrastare a quelle pubbliche necessità, che sono fortemente ed altamente sentite dal popolo. Noi crediamo che siano colpevoli quelli, i quali al soddisfacimento di questi pubblici bisogni in qualsivoglia modo si oppongono. Perciò, se è colpevole una popolazione, od una frazione di essa, allorchando disturba l'ordine pubblico, noi siamo d'avviso che neppure scervri di colpa siano quei Governi che indirettamente provocano il disordine, non soddisfacendo ai giusti e legittimi desiderii del popolo.

Si è osservato dall'onorevole signor senatore Giovanetti che, nello stato attuale delle cose, esistendovi una fazione, era debito del Governo di agire fortemente, energicamente colla forza. Signori, il Ministero, prendendo le redini del governo in questi tempi, già difficili per se stessi, e fatti più difficili dalle fortunevoli emergenze in cui versiamo, il Ministero, dico, trovavasi a fronte di due opposti sistemi. Il primo di essi

era quello di adoperare la forza materiale e spingerla sino agli ultimi risultati. Il secondo era quello di usare un atto di fiducia colla popolazione di Genova e colla guardia nazionale, che avrebbe potuto essa sola ristabilire e conservare l'ordine in quella città. Il Ministero, posto in questo bivio, non ha dubitato di appigliarsi al secondo sistema, e spera di non essersi ingannato. Egli ha confidato pienamente la difesa dell'ordine pubblico, e la repressione di qualsivoglia disordine vi potesse nascere, alla guardia nazionale; ed ha pensato che questa essendo, per istituzione sua propria, la tutrice della libertà e dell'ordine pubblico, non dovesse essere appoggiata dalla forza dell'esercito se non nella necessità di essere sussidiata; ed il Ministero, in questo senso, non si è privato dei mezzi di usare dell'esercito, e non si è preclusa la via di far uso, in casi estremi, di maggiori e più arditissimi mezzi: perciò il sistema da esso abbracciato non può, a parer suo, venire in qualunque modo intaccato. Ha pure insistito l'onorevole senatore Giovanetti che il Ministero abbia realmente eccitato la guardia nazionale di Genova a deliberare sull'oggetto di cui discorriamo.

Ma, o signori, donde mai ciò consta? Dal proclama o da altro fatto conosciuto? Donde mai consta che il corpo della guardia nazionale sia stato convocato a deliberare? Certo non dal proclama, dove non havvi parte che giustifichi tale sentenza. Le parole ivi espresse non possono essere interpretate altrimenti se non nel modo che l'onorevole mio collega, il ministro della guerra, diceva usarsi anche coi corpi militari.

La guardia nazionale non può essere interpellata che col mezzo de' suoi capi; e questo mezzo è ben lungi dall'implicare una deliberazione del corpo stesso. Si è pur detto che abbiamo accennato a discussioni seguite altrove, dalle quali apparissero le nostre opinioni politiche; mentre il Senato deve soltanto attendere ai principii dichiarati dal Gabinetto nel suo programma, non essendo egli tenuto a seguire discussioni avvenute altrove.

Noi accennammo, o signori, ai principii qui pubblicamente professati e noti a tutto il paese, perché quelli proclamati nel nostro programma non sono nuovi per noi, e non sono che la continuazione di quella professione di fede che sempre facemmo dal punto che l'area parlamentaria ci fu aperta, principii che sempre abbiamo professati in tutta la nostra vita. Il cavaliere senatore Giovanetti credette stabilire una differenza tra il programma ministeriale ed il proclama del commissario regio in Genova in ordine alla Costituente. Egli osservò che nel programma il Gabinetto aveva unicamente dichiarato che abbracciava volenteroso la bandiera della Costituente italiana, e che per l'opposto il commissario regio in Genova, nel suo proclama, dichiarava che il Ministero aveva proclamata la Costituente.

Ma, signori, questo Ministero, che appena da due giorni esiste, ove ha mai proclamata la Costituente italiana? Certo non altrove che nel programma ministeriale. Era dunque forza ricorrere a questo programma onde conoscere quali fossero i sentimenti del Gabinetto intorno alla Costituente italiana. Ora i pensieri del Gabinetto intorno alla Costituente italiana furono abbastanza esplicitamente in esso dichiarati.

Non credemmo opportuno il formulare un sistema pei motivi che già ebbi l'onore di esporre al Senato, motivi di politica prudenza, i quali tendevano a diminuire e scemare quelle difficoltà che nelle trattative si sarebbero certamente accresciute, ove si fosse eretto un terzo decisivo sistema. Ma ad un tempo il Ministero ha dato una guarentigia delle proprie opinioni, dichiarando che la Costituente italiana, cui egli dava il suo consenso, e a cui avrebbe dato il suo attivo concorso, non avrebbe contrastato coll'autonomia degli Stati italiani.

Io non farò, o signori, una discussione di parole per vedere se siavi realmente contraddizione fra la parola *Costituente* e la riserva posta dal Ministero nel programma riguardante l'autonomia degli Stati italiani. Noi crediamo che una Costituente possa realmente essere tale anche con questa riserva, massime allorquando è il risultato di un patto fra varii Stati. Ma, sia pure come vuoi, l'opinione politica del Ministero trovasi espressa nel suo programma; e poichè questo spiega apertamente che cosa egli intenda per Costituente, ed esclude quella Costituente assoluta che dispone dell'autonomia dei paesi confederati, non è più il caso di ragionare e disputare sulla parola.

Noi, o signori, confidiamo che le cose che diedero argomento a questa discussione saranno, fra breve, portate a termine tale che soddisferanno il Parlamento e la nazione.

Il Senato comprende che per ora la discussione versa unicamente sopra un proclama, ma non ancora sui fatti, perchè di questi difettiamo tuttavia; e noi vorremmo che il Senato riservasse la sua sentenza allorchè tutti gli elementi di fatto esisteranno, allorchè egli possa, con cognizione piena di causa, pronunziare l'autorevole suo giudizio. *(Gazz. Piem.)*

DEFORNARI. Dopo questa penosa discussione, ed a fronte del proposto ordine del giorno, ora depositato dall'onorevole interpellante senatore Giovanetti, dal che tutto potrebbe risultare nientemeno che una nuova crisi ministeriale, la quale sarebbe una nuova disgrazia per il paese e per la gran causa italiana, io propongo un diverso ordine del giorno motivato, il cui tenore è esattamente conforme allo stato delle informazioni, e il cui spirito conciliativo mi sembrano dovere essere apprezzati e meritarsi l'approvazione del Senato.

Esso è come segue:

« Il Senato, soddisfatto delle dichiarazioni così solennemente fatte dal Ministero, in quanto respingono altamente ogni senso spiacevole all'esercito nostro, sì benemerito, e che è la speranza della patria, mentre solo l'intento del Ministero e del suo commissario in Genova fu di dare al buono spirito della immensa maggioranza della popolazione e della guardia nazionale, che n'è il nerbo e il fiore, riservandosi a meglio pronunziarsi nel resto con maggior cognizione di causa ed opportunità, sia sopra le definitive misure che il Ministero risultò aver adottate, o sarà per adottare, e segnatamente sul soggetto della Costituente, a riguardo di che le spiegazioni date rimangono tuttora, per la natura stessa delle cose, incomplete ed equivoche; quanto al presente, passa all'ordine del giorno. » *(Gazz. Piem.)*

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero dichiara di annuire a questo ordine del giorno in quanto esso riguarda le intenzioni del Ministero rispetto all'armata: quanto poi al rimanente del soggetto della discussione, esso non desidera altro che di essere giudicato dietro i fatti. *(Gazz. Piem.)*

COLLI. Prendo atto delle parole del ministro, il quale ha detto non avere emanato ordine di sorta relativamente all'evacuazione dei forti di Genova, che sono il palladio della monarchia. Io sono pieno di fiducia nello zelo della guardia nazionale di Genova e nella sua buona volontà; ma sarebbe però arduo impegno per essa quello di custodire quei forti, dai quali dipende assolutamente la sorte della monarchia.

Io credo adunque che il Senato deve sospendere la sua decisione sino a che gli siano somministrati più precisi schiarimenti. *(Gazz. Piem.)*

BALBI-PIOVENA. Quanto dice il preopinante a riguardo della guardia nazionale di Genova, sia per buona volontà che per zelo, è la pura verità. È certo che, se le circostanze lo ri-

chiedessero, la guardia nazionale di Genova si seppellirebbe sotto i forti. Ma essa ha già esternato, gli è qualche tempo, che non intendeva di far il servizio dei forti, atteso che in essa si trovano negozianti e padri di famiglia, che non possono sostenere quel servizio faticosissimo.

La domanda dell'occupazione dei forti di Genova non viene dai Genovesi nè dalla guardia nazionale, che hanno piena fiducia nella nostra brava armata; armata del resto tutta nazionale, e di cui molti Genovesi hanno pure l'onore di far parte; ma procede da pochi turbolenti e stranieri, che io non so da chi furono mandati o pagati. Vi sono in Genova molti (non voglio servirmi della parola con cui sono nominati, perchè alla parola *Lombardi* io riconosco fratelli, amici ed eccellenti Italiani) che formano un insieme di popolazione che non ha voluto mai arruolarsi, e si è trasportata ora in Toscana, ora in Romagna, ora in altro Stato, e che dal presente Ministero della Toscana fu ricacciata sopra Genova: e questo è il nerbo dei movimenti che succedono in Genova. Nel far evacuare da Genova le truppe, il Ministero prende sopra di sé una grande responsabilità, non già per i Genovesi nè per la guardia nazionale, perchè essa, son certo, farà il suo dovere; ma per evitare che il sangue possa nuovamente essere sparso nelle nostre contrade; poichè la guardia nazionale, se si trovasse sola a sostenere quell'urto, potrebbe essere soccombente. È doloroso il dirlo, ma io espongo le cose come sono. Prendo atto di quello che dice il ministro, che cioè questo atto di fiducia verso la città di Genova non toglierà che, nello stesso tempo, si prendano, occorrendo, misure più severe per impedire che quella città cada nell'anarchia. *(Gazz. Piem.)*

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Una sola parola risponderò all'onorevole preopinante, ed è che, nel caso che la guardia nazionale sia sufficiente per fare il servizio dei forti, è indubitato che lo farà colla massima sollecitudine; ove non possa, noi non li lasceremo al certo abbandonati. In quanto ai moti di Genova, non dimenticheremo mai, come ebbi già l'onore di dire, quelle regole di prudenza che non sono escluse nè dal proclama del nostro commissario, nè dal programma dell'attuale Gabinetto: ed è perciò che confidiamo pienamente che, a cose finite, il Senato sarà in grado di giudicare favorevolmente la condotta del Ministero. *(Gazz. Piem.)*

IL PRESIDENTE. Con mio rincrescimento debbo fare osservare che non siamo più in numero sufficiente per deliberare. Tuttavia credo di poter dare lettura di un terzo ordine del giorno, proposto dal senatore Pallavicino-Mossi.

Esso è concepito nei termini seguenti:

« Il Senato, considerando che le interpellanze dirette al Ministero intorno alle espressioni del proclama del regio commissario straordinario in Genova sarebbero premature, dovendo tali espressioni prendere qualità da circostanze di fatto, che in gran parte s'ignorano; considerando che gli altissimi ed espliciti elogi che il Ministero non cessa di tributare alle truppe in Genova stanziate valgono a rimuovere qualsivoglia men che onorevole interpretazione del detto proclama per ciò che le riguarda, passa all'ordine del giorno. » *(Gazz. Piem.)*

NIGRA. Dalle interpellazioni ripetutamente fatte dai membri di questa Camera, e dalle varie spiegazioni date dai signori ministri, io spero sia attenuata di molto la sensazione prodotta, non dirò in tutta l'armata, ma fra le persone che appartengono alla medesima, e con cui ho parlato; che la popolazione sentirà pure questo effetto, che è quello che provo io stesso; e mi faccio a dire ciò, perchè è necessario di spiegare il vero senso delle parole che mossero la questione, tanto più pronunciate in momenti così importanti. Io veggio da questa

prolungata discussione sorgere una verità, che credo incontrastabile: non so se vorrà concedersi dal Ministero, cioè che le parole di cui si è servito il commissario regio fossero meno adatte alla circostanza, e sembrami che tutta la questione cada sopra questo punto; e, posto che il generale di Sonnaz, ministro della guerra, ci ripetè più volte che finora le truppe non erano ancora uscite di Genova, ciò lascia credere che, non avendo esse sgombrata la città, quell'ordine fosse di tale natura da ingenerare il sospetto che l'effetto di quelle parole troppo dure potesse produrre un cattivo senso nella nostra generosa armata. Per questa ragione mi pare non debba decidersi prematuramente sopra una questione di tanta importanza: epperò io proporrei anche un ordine del giorno, che sarebbe così concepito:

« Il Senato, sentite le varie interpellazioni fatte da diversi membri del Senato; sentite le spiegazioni date dai ministri, che tendono a diminuire l'effetto prodotto dalle parole del proclama del commissario regio nel senso tutto generoso per la nostra distinta armata; sentite le ripetute assicurazioni del ministro della guerra, che il rinvio delle truppe non ebbe luogo, sospende a pronunciare sulla questione sino a nuova adunanza. »

Io credo che lo spirito di questo ordine del giorno, il quale si potrebbe ridurre a minori parole, sia il più conciliativo, e ci metta in grado di decidere con quella coscienza che richiedesi in una questione di tale importanza. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Non siamo in numero, quindi nemmeno possiamo deliberare su questo nuovo ordine del giorno.

Propongo alla Camera di radunarsi nuovamente domani ad un'ora.

(È adottato.)

Il ministro di grazia e giustizia ha la parola per la presentazione di una legge. (Gazz. Piem.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA NULLITÀ DEGLI ATTI LEGISLATIVI E GOVERNATIVI FATTI NEI DUCATI DI PIACENZA, PARMA, MODENA, GUASTALLA E REGGIO, DA QUALUNQUE GOVERNO STRANIERO DOPO IL 9 AGOSTO 1848.

BATAZZI, ministro di grazia e giustizia, presenta il progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati il 14 dicembre per la nullità degli atti legislativi e governativi fatti nei ducati di Piacenza, Parma, Modena, Guastalla e Reggio, da qualunque Governo straniero dopo il 9 agosto 1848. (V. Doc., pag. 226.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor ministro della presentazione dell'attuale progetto di legge, che si manda stampare, secondo il solito, per essere quindi distribuito.

(La seduta è sciolta alle ore 5.)

(Gazz. Piem.)

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1848

- 44 -

PRESIDENZA DEL MARCHESE ALFIERI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Rettificazioni al verbale — Presentazione del progetto di legge per sussidi alla città di Venezia durante la guerra — Annunzio della nomina a senatori del regno dei signori barone Luigi Demargherita ed abate Ferrante Aperti — Partecipazione della morte del senatore Gallini — Seguito della discussione sulle interpellanze al Ministero a proposito di un proclama ai Genovesi del ministro Buffa, Commissario Regio colà mandato, ed adozione di un ordine del giorno motivato al riguardo — Adozione del progetto di legge per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri.

La seduta è aperta alla mezza dopo il tocco. (Verb.)

RETTIFICAZIONI AL VERBALE.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

(Il quale viene approvato mediante le rettificazioni di espressione provocate dai senatori La Marmora, Balbi-Piovera, Maestri, Defornari e Colli, nonché l'aggiunta chiesta dal presidente circa la dichiarazione del ministro Cadorna.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. Invito il signor senatore Giovanetti a dar lettura di un dispaccio della Camera dei Deputati.

(Gazz. Piem.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER SUSSIDI ALLA CITTÀ DI VENEZIA DURANTE LA GUERRA.

GIOVANETTI, segretario, legge il predetto dispaccio contenente un progetto di legge per un soccorso a Venezia di 600,000 lire mensili. (V. Doc., pag. 216.) (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Domando che questa legge sia dichiarata d'urgenza. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Discussa la legge che presentemente abbiamo a trattare, e che è pur essa dichiarata d'urgenza, tratteremo anche questa, purchè la Camera non decida di doversene subito occupare. Ora prego il signor senatore Balbi-Piovera a dar lettura del decreto reale con cui vengono nominati due nuovi senatori.

**ANNUNZIO DELLA NOMINA A SENATORI DEL REGNO
DEI SIGNORI BARONE DE MARGHERITA ED A-
BATE FERRANTE APORTI.**

BALBI-PIOVERA, segretario, legge il decreto reale per cui si annunzia la nomina a senatori del regno del barone Luigi De Margherita e dell'abate Ferrante Aporti.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Progo il signor senatore Balbi-Piovera a dar comunicazione d'una lettera che ci apporta la funesta notizia della morte di un nostro degno collega. (Gazz. Piem.)

**PARTECIPAZIONE DELLA MORTE DEL
SENATORE GALLINI.**

BALBI-PIOVERA, segretario, legge una lettera del signor avvocato Bruno in cui comunica al Senato la morte del suo suocero senatore conte Gallini.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola.

(Gazz. Piem.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE INTERPEL-
LANZE A PROPOSITO DI UN PROCLAMA AI GENO-
VESI DEL MINISTRO RUFFA, COMMISSARIO RE-
GIO, COLÀ MANDATO, ED ADOZIONE DI UN OR-
DINE DEL GIORNO MOTIVATO AL RIGUARDO.**

SINEO, ministro dell'interno. Le notizie di Genova che si sono avute poc'anzi parlano che i presentimenti del Gabinetto si sono avverati. Oggi soltanto si saprà quale numero di soldati verrà decretato che rimanga in Genova. Si suppone che saranno 5000 quelli che formeranno la guarnigione della città. Aggiungerò che le comunicazioni avute oggi, di cui non posso far conoscere il tenore, non avendole ancor potuto trasmettere a' miei colleghi, confermano me nell'opinione che veramente siasi proceduto con massima prudenza dal commissario regio (*Applausi*) secondo le circostanze lo imponevano.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Invito gli spettatori a frenarsi dalle dimostrazioni, giacchè il presidente dovrebbe, con suo grave rammarico, ricorrere a que' mezzi che la legge prescrive pel mantenimento del regolamento, o restare testimonio della violazione di esso.

(Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Signori, la discussione di ieri mi pare abbia sparso molto lume intorno ai fatti successi a Genova.

Da questi fatti risulta notoriamente che la città di Genova era da più settimane turbata da tumulti interni; a questi tumulti concorrevano pochi Genovesi, ma molti forestieri d'ogni paese, che per danno di Genova vi si sono adunati.

La guardia nazionale venne più volte chiamata per ristabilire l'ordine, e vi riuscì quasi sempre; ma la calma era di poca durata, ed in brev'risorgevano di nuovo i tumulti: qual era lo scopo delle grida? Tre cose principalmente si schiamazzavano: *Abbasso il Ministero! Evviva la Costituente! Vogliamo lo sgombramento delle truppe dai forti!* L'ultimo assembramento fu assai minaccioso, il palazzo Ducale corse rischio d'essere preso d'assalto, e l'intendente generale, che diede prova di una grande energia, fu esposto a gravi pericoli. Le cose essendo così spinte agli estremi, la suprema autorità militare

concentrò in una forte posizione della città il maggior nerbo delle sue truppe, ammonendo con un proclama che colà avrebbe tenuto fermo ad ogni costo, e che nella sua qualità di comandante superiore di una piazza di guerra rispondeva personalmente dei forti, e non li avrebbe ceduti se anche l'intendente generale gliene faceva richiesta. Ma in quel punto giunge a Genova il commissario regio, e ora vediamo che cosa ha fatto e che effetto doveva naturalmente produrre il proclama ch'egli si affrettò di pubblicare. Questo proclama tutti lo abbiamo letto; egli dice che la causa dei tumulti nasceva dalla cattiva politica del Ministero precedente: io credo che il dare biasimo ad un Ministero caduto, e surrogato da se stesso, sia opera poco generosa. Ma passiamo oltre: i tumultuanti domandavano la Costituente, ed il commissario che fa? Si affrettò di prometterla immediatamente, e le dà un significato assai più largo di quello espresso nel programma del Ministero, dal che si può giustamente argomentare che il commissario operasse da se stesso e non dietro ordini del Ministero.

I tumultuanti domandano lo sgombramento delle truppe regolari dai forti, ed il commissario promette, non solo il loro sgombramento dai forti, ma ben anche di mandare tutte le truppe fuori della città, ed annunzia sperare che in due giorni la città possa essere affatto sgombrata.

Ecco, o signori, il modo di operare di un commissario regio mandato a Genova per ristabilirne l'ordine! Ma giacchè debbo parlare di commissario regio, osserverò che questi funzionari non convengono nelle monarchie costituzionali; infatti uno de' pregi di esse si è che le attribuzioni, i doveri e le responsabilità delle autorità militari, politiche ed amministrative, son chiaramente definite, e lo sono pure i tribunali che le debbono giudicare in caso di mancanza. Onde il tutto si ridurrà a significare loro che hanno operato con imprudenza; lieve pena e lieve compenso al certo della perdita di una fortezza qual è quella di Genova. Mi pare adunque che allorché succedano avvenimenti straordinari sarebbe miglior partito per il Ministero il consultarsi con uomini esperti, che lo spedire commissari con assoluti poteri, ma a cui sempre non corrisponde assoluta dote di prudenza e d'esperienza. Mantengo adunque quanto ho asserto nel mio primo ragionamento; ma essendosi già presentati varii ammendamenti, mi unirò a quello che sarà più conforme alla mia propria opinione.

(Gazz. Piem.)

SINEO, ministro dell'interno. Il sig. preopinante è caduto in errore quando si fece ad enumerare le cose che venivano domandate da un gran numero di abitanti di Genova.

La terza cosa che si domandava era la rimozione dell'intendente. Non risultò mai, nè seppe il Ministero che nessuno in Genova abbia chiamato lo sgombramento dei forti. Riesce affatto nuova per me questa cosa, che non si desume nè dalla supplica, nè dagli stampati che sono stati distribuiti.

L'evacuazione dei forti non si offriva come oggetto desiderato nè dai Genovesi, nè da nessuno che in Genova facesse moti, bensì come pegno di fiducia che voleva offrirsi alla cittadinanza ed alla guardia nazionale genovese. Noi abbiamo tanta fiducia in voi, o Genovesi, disse il commissario, che siamo disposti a lasciare senza truppe regolari, non solo la città ed i forti interni, ma altresì i forti esterni. Questa è la espressione del regio commissario; egli non ha detto niente di più. Il preopinante ha creduto che fosse divergente dall'ordine costituzionale l'usanza di creare un commissario con pieni poteri. Secondo lo Statuto, il potere esecutivo, rappresentato dal Re e da' suoi ministri, che sono responsabili al cospetto del Re e della nazione, si esercita nelle forme che meglio sembrano opportune a coloro che debbono rispondere.

Gli uomini rivestiti del potere esecutivo saranno colpevoli se oltrepasseranno i poteri che sono loro attribuiti; saranno egualmente colpevoli se di questo potere useranno in modo contrario al bene della nazione. Sia pure un militare o no, sia un comandante od un ministro, per colpa del quale venga a perdersi un forte, il giudizio sarà sempre lo stesso: la responsabilità non sarà dunque diversa. Credo pertanto che siano da eliminarsi appieno i timori che davano spinta all'osservazione dell'onorevole senatore. Certo nessun membro nè dell'una, nè dell'altra Camera si contenterebbe di dire ad un ministro *avete fatto male*, se per questo fatto fosse avvenuto grave danno al paese. Non ritornerò sul senso offensivo all'armata che si è da alcuni attribuito alle parole del commissario straordinario. Quella erronea interpretazione fu ampiamente confutata. Terminerò ripetendo che il Ministero crede che la sola speranza dell'Italia sta nel nostro esercito, che facciamo conto sul suo valore, sulla sua generosità, e che quindi non possiamo avere che lodi da tributargli, non possiamo avere per lui che espressioni di simpatia. (*Applausi dalle tribune*) (*Gazz. Piem.*)

DELLA TORRE. Risponderò poche parole. (*Rumori dalle tribune*) Io non so cosa vi fosse nella supplica ricevuta dal Ministero, ma so, e tutti sanno, che le grida: *fuori le truppe dai forti*, furono fatte a varie riprese ed in varii giorni dai tumultuanti.

Quanto poi alla responsabilità che si asserisce essere la stessa per il commissario ed i ministri che per i militari, osserverò che ho sentito più volte militari essere fucilati per avere mancato ai loro doveri, e che per buona ventura simile disgrazia non succede ai ministri. Dirò di più, in quanto al commissario, che non si saprebbe neppure a qual tribunale spetti il giudicarlo. Il commissario regio è una specie di dittatore che può agire arbitrariamente od a capriccio, e che non ha nessuna vera ed efficace responsabilità, siccome non vi ha nessun determinato tribunale avanti il quale si debba tradurre, onde si può dire che toglie la responsabilità a chi la legge l'impone, senza quasi assumerla su se stesso. Infatti, o signori, suppongo che il generale comandante in Genova vi perda per sua colpa i forti, esso sarà tradotto avanti un Consiglio di guerra, e, secondo la gravità di detta colpa, può essere condannato alla pena capitale. Per contro il commissario regio perde i forti: qual tribunale lo giudicherà? Ma supponiamolo anche sottoposto a giudizio: egli dirà che non intende nulla in fortificazione e forti, e che non sapeva che per conservarli andassero fatte tali o tali altre cose. Domando: a quali pene potrà egli esser condannato? L'anzi detto per il commissario serve anche per i ministri, i quali diranno di più che non erano sul luogo, e non possono rispondere delle altrui mancanze. (*Gazz. Piem.*)

SINEO, ministro dell'interno. Mi rincresce di dover insistere dicendo che l'onorevole signor proopinante giudicherebbe male assai se volesse ammettere la differenza nella responsabilità tra un ministro ed un comandante militare. Tanto più grave è la colpa quanto più grandi sono i poteri. Il ministro rivestito di pieni poteri ha una responsabilità proporzionale a questi poteri, e conseguentemente se dalle sue operazioni ne venisse danno alla patria, la pena dovrebbe essere la stessa, se non maggiore, di quella di un comandante militare. (*Applausi*) (*Gazz. Piem.*)

GIOVANETTI. Signori, ieri alle mie interpellanze i ministri invece di dare risposte compiute, spiegazioni categoriche, si sono schermiti alla meglio, si sono sottratti alle questioni colla pompa di splendide parole più dirette al sentimento delle moltitudini che alla ragione d'uomini assennati. (*Rumori alle tribune*)

Pure in mezzo alla discussione sfavillò una grande, una decisiva verità. Uscì questa verità dal labbro d'un leale patrio genovese nostro collega, che conosce la sua patria, e vi comandò la guardia nazionale: *Genova non tumultuava*. Le inquietudini, i perturbamenti venivano da una mano di facinorosi, che egli giustamente rifuggì dal confondere coi nostri fratelli lombardi. I Lombardi non respirano, come noi, che per la santa causa italiana, non servono coll'opera infausta della disunione e delle sommosse a far lieti i generali ed il Gabinetto austriaco.

Errò dunque il ministro commissario nel suo proclama, errò accusando Genova di tumultuare, errò assegnando per causa del tumulto la politica del precedente Gabinetto. Genova, ci si dice, è tranquilla. Le recenti nuove d'oggi l'assicurano tranquilla ed ordinata. Che vuol dir ciò? Tace quella piccola fazione che tende a sottomettere la seconda nostra capitale ed il regno al dispotismo dell'anarchia, all'impero violento di pochi che non hanno nè patria, nè altri principii fuor l'avidità dei frutti del disordine. (*Rumori prolungati alle tribune*)

(*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. Il contegno delle tribune non corrisponde nè ai desiderii del Senato, nè alle regole della libertà della discussione. Quando si rinnovasse lo scandalo sarei costretto di levare la seduta. Prego perciò nuovamente l'assistenza di volersi mantenere con quel decoroso contegno che si conviene a cittadini i quali sanno apprezzare la libertà e l'ordine, che ne è il più saldo appoggio. (*Gazz. Piem.*)

GIOVANETTI. Tace questa piccola fazione, ed il proclama ne attribuisce il merito al nuovo Ministero.

Ma come ed in che differisce la politica del Gabinetto precedente dalla politica del Ministero attuale? O non sono le parole del suo recente programma che hanno prodotto il magico effetto, o siffatte parole hanno un senso arcano per noi, per Genova, per la nazione.

E lo debbono avere questo senso arcano, poichè la fazione si è racchetata. Lo debbono avere, poichè i programmi dei due Ministeri non differiscono fra loro, eppur si grida: *uomini nuovi, cose nuove!*

Uomini nuovi io li veggio, e la loro vita privata mi persuade ad onorarli, come li stimai da più anni. Io riconosco fra essi con piacere degli amici e dei colleghi, dei quali in altra palestra ebbi in gran pregio la dottrina, l'ingegno e la rettitudine. Ma le cose nuove dove sono? Ditelo una volta, non ischermitevi più. Noi adottiamo il vostro programma: spiegateci qual differenza corre fra le nostre intenzioni e le vostre, fra la vostra maniera d'intenderlo e la nostra; se no, abbiamo diritto di dubitare che od ingannate con noi la nazione, od ingannate quella mano di perturbatori che il vostro collega commissario ha scambiato colla nobile e generosa Genova.

Invece di torre ad esempio il Ministero Guerrazzi, di frenare, di scacciare questi perturbatori senza patria e senza principii, voi li rendete più forti e più temibili col vezzeggiarli, col parlare un linguaggio misterioso.

Invece di liberar Genova da un'intimidazione funesta al suo commercio ed alla sua prosperità, pericolosa per lo Stato intero, voi ve la assoggettate viemaggiormente; voi vi impegnate con parole che non hanno limite, per cagione della stessa loro oscurità, a soddisfare tutte le improntitudini di gente che v'intende e con cui non siete chiaramente intesi, perchè, se il foste, rendereste anche noi partecipi dei vostri divisamenti, i quali io presumo onesti e degni.

Spiegatevi, io ve ne prego, per l'onore vostro, per la quiete della nazione. Quando ieri io vi domandava queste stesse spiegazioni voi mi rimandaste alla vostra vita parlamentare; vita

troppo breve, perchè ci serva di norma; vita troppo agitata, perchè la possiamo riguardare come la tranquilla espressione delle idee pratiche di Governo; vita nella quale se io dovessi tener conto di tutto ciò che sfugge nel calore d'improvviso discorso, di tutti i sacrifici che si fanno involontariamente all'amor del contendere, e che poi troppo mal si convengono all'uomo che s'incarica delle redini dello Stato, avrei a sgomentarmene. No, io vi sono troppo amico, vi stimo abbastanza per non giudicarvi dal suono dei colpi che menaste giostrando nella violenza della parlamentare tenzone. Uomini saggi come voi siete, lontani dagli assurdi brillanti che abbagliano il volgo soltanto, è nella calma del Gabinetto che, raccolti in voi stessi, vi siete reso conto della situazione, avete esaminate le condizioni del paese e dell'Europa, di quell'Europa che sa render vano l'impeto incondito di Stati individuali, come la società opera su ciascun cittadino. Egli è sotto l'impressione di queste gravi meditazioni che avete formolato, nella sfera del possibile, in un programma, i vostri principii purgati da tutto che di eterogeneo vi gettò per entro l'impeto di parlamentare battaglia.

Or quali sono le cose nuove che faceste a noi ed a Genova stessa, e che non capiscono se non pochi? Deh spiegatevi con favella che noi pure intendiamo!

Voi non esitaste a dirci che per Costituente non intendete se non un concerto per unire le forze comuni, non intendete in sostanza che una lega offensiva e difensiva. Voi confessate che date un senso, non solo improprio, ma nuovo alla parola *Costituente*. Io accetto la vostra dichiarazione e non mi curo di domandarvi che utilità d'uomini e di denari sperate di trarre da Toscana e da Roma per riprendere con successo la guerra dell'indipendenza. Non mi curo di domandarvi qual conto farete di chi pur regna a Napoli. Non mi curo di domandarvi con chi trattate a Roma, se con un governo acefalo, o col pontefice ricoverato in terra a noi ostile. Aspetterò di buon grado a giudicarvi agli atti vostri, cui studiosamente sfuggendo le parole del vostro collega mi rimandate; aspetterò a giudicarvi quando vedremo questo patto di profonda combinazione internazionale, che, rispettando la nostra autonomia e quella degli altri Stati, ne riunirà le forze comuni.

Or bene, perchè non ci chiarite il rimanente del proclama? Voi non esitaste ancora a dirci che il ministro commissario non ha inteso di far onta all'esercito, nè di mostrare diffidenza verso i prodi che vestono la divisa militare, verso coloro in cui riposa ogni speranza d'Italia.

Io accetto questa dichiarazione e desidero vivamente che la nazione e l'esercito che si erano inquietati fortemente ne vadano paghi. Ma allora, perchè non disapprovate con noi le imprudenti parole con cui si disse che la forza non vale se non cogli imbelli, quasi che i nostri soldati non siano degni di combattere i forti? Voi dite che nessun provvedimento era stato dato per lo sgombramento delle truppe, ed io vi encomio del non averne dato. Voi mi dite che le truppe rimangono ancora in Genova, e vi consiglio sinceramente a ritenervele, perchè le truppe non turbano, ma assicurano l'ordine, perchè le truppe sono necessario sussidio alla guardia nazionale, che le ama e le stima, e ne è a vicenda amata e stimata, perchè le truppe sono composte anch'esse di figli onorati del popolo, amici della tranquillità e della Costituzione, perchè le truppe sono indispensabili al presidio dei forti, perchè nessun generale, il quale goda del bene dell'intelletto, intraprenderebbe la guerra dell'indipendenza senza essere sicuro da ogni attacco esterno di Genova, questo punto importantissimo di difesa, di appoggio e di estremo rifugio. Io ve ne encomio: ma perchè lasciate sussistere quelle erude ed ingiuriose sentenze del pro-

clama: *ho ordinato che le truppe partano: fin d'oggi spedisco una staffetta per far preparare gli alloggi nei luoghi ove debbano recarsi: fra due giorni spero farle partire?*

Come mai approvate che si dica ai tumultuanti: vi libero dalla forza armata per tranquillarvi? Come mai tollerate parole che accennano che la guardia nazionale che non tumultuava, ma soffriva il tumulto, possa venir indebolita con allontanare da essa le fraterne milizie? Non è forse dire al tumulto: *tu sarai più forte, tu non avrai che ad opprimere cittadini non abbastanza invecchiati nell'uso e nelle discipline dell'armi?*

Non è forse dire alla guardia nazionale: *tu sarai sola esposta alle violenze de' sovvertitori?* Si dice che la guardia nazionale non chiederà i forti; e allora perchè darli, perchè offrirli? Le frasi ornate non bastano contro l'eloquenza dei fatti. Voi ci ripetete che il ministro commissario ha voluto mostrare intiera fiducia ai cittadini. Ma qual necessità vi era di mostrare, od almeno pericoloso di mostrare ad un tempo un sentimento contrario verso altri cittadini che han pur sì altamente meritato della patria? I ministri sostennero che si volle dare una soddisfazione al popolo. Io credo che si diede soddisfazione ad un pugno di miserabili faziosi e nulla più. Accetto tuttavia anche in questo le vostre dichiarazioni; ma finchè resteranno le parole del proclama, resterà una macchia di cui l'esercito si dorrà perpetuamente.

Ferite e poi recate il balsamo, e la ferita manderà sempre sangue, e, rimarginata, si produrranno acerbe fite ad ogni soffio di vento, ad ogni mutar d'atmosfera. Voi proseguite negando apertamente, coraggiosamente che si sia chiamata la guardia nazionale a deliberare. Voi soggiungete che si è voluto soltanto indagare la situazione di essa, la possibilità sua di prestarsi al servizio dei forti. Voi rammentaste, nel risponderci, il testo preciso della legge ordinatrice di questa milizia, voi rammentaste che la forza deliberante è la morte della libertà.

Io lodo la vostra memoria, accetto la confessione. Ma il proclama del commissario giureconsulto e ministro suona altrimenti. E la volontà della guardia nazionale che ha consultato non è della sua situazione che abbia richiesto notizie. È alla sua scelta che rimise il presidio di questo o di quel forte. Ecco le sue parole: *quanto ai forti sarà interrogata la guardia nazionale se voglia o possa presidiarli, e le saranno consegnati o tutti o in parte, a sua scelta.*

Essa deve essere interrogata, essa deve pensare ai motivi che la porteranno a presidiare i forti in tutto od in parte, risolversi ad occupar piuttosto gli uni che gli altri: risolversi, non nell'interesse del Governo, non in quello della nazione, ma nel suo interesse particolare, secondo la propria convenienza, secondo i fini che si propone. Non è questo deliberare? È chiaramente volerla deliberatrice; ed io sfido a dirla, a ritenerla altrimenti. È chiaramente volerla deliberatrice in argomento del più alto interesse, dove essa non può avere cognizioni sufficienti per risoluzione opportuna, dove la stessa sua generosa indole può recarla ad assumersi fatiche, che tra breve le divenissero incomportabili, e ad entrare nell'impegno d'una difesa, per la quale, se non le manca il coraggio, può mancarle l'attitudine: le mancherà di certo il tempo da torre ai suoi affari, che pur d'affari si vive; le mancherà la fiducia nel proprio sapere e nell'arte di difendere i forti, che non si acquista se non con istudi speciali e con molta esperienza.

In questo stato di cose, o signori, qual è la divergenza che esiste fra noi e il Ministero? Noi consentiamo molto volentieri di giudicarlo sugli atti; noi consentiamo di giudicarlo sugli effetti degli ordini che esso avrà effettivamente dati; noi non

possiamo non aver fiducia in quell'ingegno, in quella rettitudine che deve aver recato nel Gabinetto dalla vita privata; ma il documento scritto che abbiamo sotto gli occhi è un documento che significa ben diversamente; è un documento nel quale si trascorse in errori d'ogni maniera; è un documento impolitico, che invece di condurre all'unione, di cui abbiamo sommo bisogno, conduce imprudentemente alla divisione, che è il sospiro de' nostri nemici: è un documento che non possiamo a meno di altamente, liberamente condannare.

(Gazz. Piem.)

SINEO, ministro dell'interno. Prego quelli fra i signori senatori che avessero a fare delle osservazioni, di significarle, onde non abbia poi io ad attediare troppo l'Assemblea rispondendo ad uno ad uno.

(Gazz. Piem.)

PLEZZA. Ieri io aveva detto che, non avendo dati sufficienti per giudicare della prudenza e dell'opportunità delle misure prese dal commissario di Genova, io credeva prematura la discussione; epperò non vi avevo preso parte, come avrei fatto anch'oggi se non avessi sentito che nel calore della discussione politica si giunge fino ad intaccare il credito privato d'uomini onorandi. (Applausi fragorosi dalle tribune)

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Non è vero.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io osservo e dichiaro che se l'avessi sentito avrei interpellato il Senato su tal proposito.

(Gazz. Piem.)

PLEZZA. Io l'ho sentito. Non mi ricordo le parole precise del preopinante, ma il senso delle medesime è a un dipresso questo: egli ha detto che, se avesse da giudicare i ministri attuali dalle cose alle quali si sono lasciati trascorrere nell'arringa parlamentare, porterebbe cattivo giudizio di loro; perciò io sorgo a protestare contro quest'accusa, affinché si sappia che è sortita dalla bocca di un individuo del Senato, ma che non ne partecipano i suoi colleghi. E poiché ho la parola, imprendo a rispondere anche a varie delle accuse che sono state fatte dal preopinante. La prima accusa che egli ha fatto al Ministero attuale è di avere nel proclama accusato Genova di tumultuosa: egli sdegnosamente ha preso la difesa di Genova. Io mi farò semplicemente a riflettere che quando Genova, in seguito a questo proclama, si è intieramente pacificata, quando le notizie sono che non vi è più ombra di tumulto, mentre i tumulti prima esistevano di fatto, il volere qui in Torino prendere la difesa di Genova, che non ne abbisogna, è cosa per lo meno fuor di luogo. (Applausi dalle tribune.)

Se Genova si fosse offesa non si sarebbe pacificata, ed i disordini si sarebbero aumentati e non sarebbero cessati. Quando invece di offendersi si è tranquillizzata intieramente, il lagnarsi di questa supposta offesa, il farsi campione, contro sua voglia, di Genova, che non abbisogna e che non cerca difesa o riparazione, mi pare, e deve parere a chiunque, cosa fuori di luogo.

Il sig. preopinante ha dimandato ai ministri che cosa aspettano essi; qual forza di danaro, di truppe aspettano essi dalla Toscana, dal governo acefalo della Romagna e dal reame di Napoli. Anche il fare queste interrogazioni mi pare cosa, se non altro, imprudente a dirsi nell'adunanza di un Senato italiano, al giorno d'oggi. E certo erra chi pensa che per questo si possa dare taccia al Ministero attuale. Infatti, e chi non sa quante forze e di danaro e d'uomini sono capaci di somministrare quei paesi? Sia per mancanza d'organizzazione militare, sia per mancanza di governi che fossero veramente decisi di combattere per la guerra italiana, se non hanno potuto dar molti soccorsi per lo passato, vi sono pure gli elementi d'uomini e di danaro e d'immensi soccorsi che ponno tornarci uti-

lissimi e forse indispensabili. E se è indispensabile che si abbia a cercar modo di fare intelligenze affine di trar profitto di queste forze che esistono, si potrà forse farne un'accusa al Ministero? Si potrà dire che i ministri i quali hanno fatto calcolo di esse hanno fatto calcoli che non avevano fondamento, quando si sono messi sulla via di poter ritrarre profitto da queste forze? Se non lo facessero, se non tentassero di trar profitto, in questi momenti che abbiamo la guerra sulle braccia, tanto dalle forze di Toscana che di Romagna e di Napoli, allora sì che accusare si potrebbero; ma non si può far loro una taccia di aver detto che hanno già spedito gente a posta per far le intelligenze onde utilizzare questo capitale di forze della nazione, che sono immense. Dopo di ciò si è detto che si era ingiuriata la truppa, che si erano lasciati i tumultuanti liberi dalla forza armata, che si era fatta una macchia all'esercito.

Io non sosterrò che le espressioni che sono nel programma non potessero essere più felici, sostengo però che sono ancora tali che non si può fare su di esse oggetto d'accusa da uomini che freddamente e senza passione vogliono esaminarle, perchè esse non contengono neppur l'ombra di un'ingiuria all'esercito. Quando si dice che si faranno partire truppe (e si rifletta che è un commissario regio che parla alla truppa), quando si dice che si è provvisto per far partire le truppe, e che si spera che entro due giorni si potrà farle partire, non si fa nessuna ingiuria alla truppa, alla quale gli ordini si danno sempre da chi rappresenta il re in modo imperativo. Il ritirarle poi da una città per ristabilirvi la quiete non è cosa che si possa dire ingiuriosa. La truppa si manda e si richiama, come io ho osservato ieri, senza che nè coll'aumentare la guarnigione, quando minacciano disordini, i cittadini possano credersi offesi, nè col ritirarla possano offendersi i soldati. Se il Governo l'ha ritirata da Genova ha creduto che questo fosse un miglior mezzo di ristabilire la quiete in quella città. E perciò sia in un caso, sia in un altro, non si può far taccia al Governo di aver ingiuriata oggi la truppa, nè d'aver ingiuriati i cittadini quando aumentò la guarnigione.

Se questa misura sia stata o no prudente si deciderà quando avremo maggiori dati in proposito, giacchè questo non si può decidere con informazioni imperfette, e molte volte dettate da spirito di parte; ma si dee decidere quando si avranno informazioni raccolte pacatamente, e quando il commissario, di ritorno, potrà darne i dati precisi sui quali si è determinato a questa risoluzione.

Nell'allontanare le truppe da Genova, in un momento in cui minacciava una collisione, non può ripetersi uno sfregio fatto all'esercito, come ha detto il preopinante. No, o signori, questa non è conclusione che si possa ragionevolmente dedurre. Poniamo per avventura che potesse, col rimanervi la truppa, nascere l'occasione di una collisione: non è egli vero che i soldati stessi, i quali sul luogo erano bene informati delle cose, e che perciò devono anch'essi aver visto che col ritirarsi si ristabiliva la quiete e si evitava loro il pericolo di spargere sangue cittadino, invece di riputarsi offesi devono essere stati contenti, e aver ringraziato il Governo che ha ottenuto lo scopo di ristabilire la pace, risparmiando loro la situazione più dolorosa in cui possano, soldati d'onore, trovarsi, di combattere cioè contro i loro fratelli? (Applausi dalle tribune)

Io credo, o signori, che qualunque soldato, qualunque uomo ragionevole, quando potesse riescire allo scopo per cui sono istituite le truppe, che è di mantenere l'ordine all'interno e di vincere nelle battaglie il nemico esterno, quando potesse, dico, col ritirarle a proposito, riescire nello stesso intento di ristabilire la tranquillità tra i suoi concittadini, o di conchiu-

dere col nemico una onorevole pace, io credo che qualunque soldato, il più valoroso del mondo, sceglierebbe sempre di evitare il combattimento e l'inutile spargimento di sangue umano, e non si ascriverebbe ad ingiuria l'ordine imperativo del comandante che gli ordinasse la ritirata; e se il tempo e la riuscita è il miglior giudice in questa sorta di cose, da ciò si è ottenuto, come il fatto sinora lo prova, merita lode e non biasimo il Governo per questo fatto. E chi è che può dubitare che in Genova non siasi ottenuto di ristabilire l'ordine senza trovarsi nella circostanza di spargere sangue? Il dire che con ciò si offende la truppa è lo stesso che dire che bisognava mantenerla sul luogo anche a costo di farle spargere sangue fraterno, e ciò per una sciocca larva d'onore, che per gli uomini che ragionano non è onore, è delitto. Non dico che la presenza materiale della truppa potesse far nascere per se stessa dei disordini; ma quando per gli avvenimenti dei giorni precedenti gli animi erano esacerbati, quando il Governo già si era trovato a pericolo prossimo di dover ordinare di far fuoco sui cittadini, quando la commozione, giusta o non giusta, degli spiriti poteva far nascere una collisione anche non ordinata tra le truppe e il popolo, se coll'allontanare le truppe si otteneva di ristabilire l'ordine e risparmiare queste dure necessità, questa macchia di sangue nella nostra storia, io mantengo che era bene l'allontanarla momentaneamente, mentre ciò non esponeva lo Stato a nessun pericolo, perchè non vi sono ora nemici nè di terra nè di mare in prossimità di Genova, ma serviva a calmare l'effervescenza degli spiriti. Se dunque (ciò che io nè affermo nè nego) le circostanze giustificano la misura, se con tutte le regole della prudenza si è potuto ciò combinare, anzichè fare un'ingiuria alla truppa, le si è fatto un favore.

L'ultima accusa mossa dal preopinante si è l'aver chiamato la guardia nazionale a deliberare. A me pare che per rispondere a quest'accusa basti semplicemente l'osservare che sotto il nome di guardia nazionale si può intendere tanto il corpo della guardia nazionale, cioè tutti i soldati di cui è composta, come si può intendere d'interrogare i capi di essa, che sono i soli che abbiano diritto di parlare in di lei nome e di rappresentarla secondo la legge. Ordinariamente s'interroga chi può avere una risposta; e per avere risposta s'interroga chi può parlare. Fino a tanto dunque che non risulti che il commissario abbia chiamato i singoli soldati a votazione, si dee ritenere che ha interrogato i capi e non ha chiamato i singoli soldati a votazione. Un ministro appena nato, che non conosceva nè la forza nè l'inclinazione della guardia nazionale di Genova, e che voleva dare questa prova di confidenza alla città, doveva per necessità interrogarla. E il supporre gratuitamente che un commissario regio andato a Genova per ristabilire l'ordine legale lo facesse contravvenendo alle leggi, è un creare al Ministero le pecche per censurarle, come gli sono create le ingiurie per farsi ultroneo difensore.

Concludo dunque che il voler portare giudizio sopra il Ministero, mentre non si hanno dati sufficienti a ciò, non parmi cosa nè prudente, nè savia. Quindi io sostengo che qualunque ordine del giorno tendente ad imprimere anche una sola ombra di censura sul Ministero, senza conoscerne esattamente e scrupolosamente tutti i fatti, è una risoluzione prematura, una risoluzione che darebbe alle nostre deliberazioni una taccia di passioni di partito, le quali cercano di rovesciare un Ministero che nelle attuali circostanze è debito d'ogni buon cittadino il difendere e tutelare.

Il programma del presente Ministero soddisface allo stesso preopinante; ma in ordine alle parole: *uomini nuovi, cose nuove*, egli domanda: « dove sono le cose nuove? Avreste

forse idee segrete che noi non conosciamo, mentre il programma del nuovo Ministero è affatto simile a quello del passato? » Io farò osservare che la differenza dei due Ministeri non sta nel programma, ma nel modo con cui i ministri useranno i mezzi per conseguire lo scopo voluto dall'Italia, quello cioè dell'indipendenza. Il Ministero antecedente espresse anch'egli la promessa di liberare l'Italia dagli stranieri; eppure non è questa la prima volta che si alzò la voce anche in questa Camera contro di lui, appunto per non aver messi in opera i mezzi necessari a raggiungere quel santo fine, come pure per avere trascurato di riaccendere, mantenere e disciplinare l'entusiasmo dei popoli e dell'esercito, senza il quale non si potrà mantenere le promesse. Le cose nuove che il Ministero attuale promette non sono di fare novità grandi di massima, ma bensì di raccogliere e concertare, e adoprare davvero tutte le forze e tutti i mezzi che abbiamo per arrivare allo scopo sovraccennato.

Ripeto adunque che la quistione è prematura, perchè non ancora abbastanza rischiarata dai fatti, e che poco ragionevole sarebbe ogni giudizio e ogni taccia che si volesse dare sulle parole più o meno studiate dei proclami, i quali bisogna che si accomodino allo spirito delle popolazioni ed alle circostanze del momento, delle quali non si può capire le ragioni da lontano, se non con informazioni dettagliate e sicure. Se si avesse a giudicare un Governo qualunque dai proclami, si conoscerebbe facilmente che niun Governo ha vi che non cada ogni tratto in contraddizione, perchè i proclami contengono spesso volte cose che non sono del tutto sostenibili.

Questi proclami vogliono essere giudicati dall'effetto che producono; e quando giunsero a calmare i tumulti del popolo, quando risparmiarono gli orrori di guerra civile, quando ristabilirono la confidenza e la concordia in una città principale, quantunque pecchino di poca esattezza nelle parole, vogliono essere altamente lodati. Ripeto dunque sostenendo che la quistione è prematura, come pure prematura sarebbe ogni taccia o censura che si volesse dare per ora al Ministero; quindi propongo che il Senato si dichiari soddisfatto delle risposte alle interpellanze, e passi all'ordine del giorno.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Domando la parola per un fatto personale. Signori, io sono necessitato a dichiarare che il preopinante ingannasi evidentemente, fortemente, confondendo le parole che io ho dette relative alla vita parlamentare del Ministero attuale, colle parole che si riferivano alla vita privata. Havvi grande distinzione fra queste due maniere di vita da non confondersi giammai, che mai non si confonde ne' paesi costituzionali. La vita privata vuolsi rispettare in ogni modo.

Quanto alla vita parlamentare io ho detto che si trascorre talvolta in espressioni incompatibili colla calma di un Gabinetto. E in questo persisto, e la storia parlamentare, la storia di tutti i popoli conferma la mia sentenza. Ne ho una prova luminosa confrontando le diverse allocuzioni de' deputati aspiranti al Ministero col programma de' deputati divenuti ministri. Non voglio torre un tempo prezioso al Senato per ripetere un confronto che altri ha già fatto accuratamente, e che il pubblico non cessa di fare, perchè il pubblico ha miglior memoria di noi, ha la memoria di tutto. Altri creda pure che si rechi nella vita, nella giostra parlamentare la calma che regge nella vita privata. Altri creda pure che lo scoppio delle passioni politiche, quando s'intende ad accattare popolarità, quando qualcuno si sforza di conciliarsi l'opinione dei più solleticando le parti più sensitive, si proceda colla semplicità innocente del padre di famiglia. Può invitare i posterì a crederlo, ma coi presenti non farà molta fortuna la sua tesi.

Il preopinante ha voluto anche formarsi a suo piacere un altro argomento da combattere.

Io non ho mai chiesto che cosa intendesse di fare il Ministero o colla Toscana o con Roma: non ho mai chiesto che cosa egli facesse con Napoli: ho detto anzi che non mi curava di domandarglielo, e l'ho detto espressamente e replicatamente. Ho passato sotto silenzio quel che io ne pensi de' suoi tentativi: perciò l'esito delle sue pratiche gli darà migliore insegnamento, soprattutto più efficace che non le mie previsioni. Quindi non vi era ragione nessuna per pigliare a combattere. Era combattere contro un fantasma. Ora io non replicherò più quel che ho creduto di dire intorno alla sensazione fatta dalle parole che riguardano alle truppe, le quali parole, come asserì lo stesso preopinante, non sono troppo felici, e l'amico, che ammette l'infelicità delle parole, le riprova anche esso e le condanna. Anzi le riprova e condanna meglio che non faccia chi assume il carico di una diretta censura. Io non replicherò nemmeno che il consultare i superiori della guardia nazionale per la scelta dei forti da presidiare sia eguale al consultare la guardia stessa. Ognuno lo vede. Quello che voglio rimarcare intorno al programma che il preopinante volle pure difendere, malgrado che egli vi trovi pochi argomenti per farlo, si è il fatto di cui sembra menar vanto grandissimo il Ministero, il fatto che si adduce a piena sua giustificazione.

Il fatto è questo: *Genova è tranquilla*. Dunque la solenne prova di fiducia data dal ministro commissario alla guardia nazionale è stata prudente, è stata utile, è stata efficace.

Io trovo Genova tranquilla; e tale l'afferma il Ministero, malgrado che vi rimangano le truppe regolari, malgrado che queste truppe si dichiarino di mantenervele a presidio almeno nel numero di 5,000, e forse siasi per trovare conveniente di ritenerne quante ve ne sono. Almeno così avverrà, se si vorrà secondare il voto della grande maggioranza della popolazione, interessata all'ordine ed alla sicurezza delle proprietà. Dal che appare evidentemente erroneo che le truppe abbiano potuto in alcuna maniera contribuire ai perturbamenti che pochi faziosi operarono; che la presenza della truppa spiaccia a Genova, e che dal suo allontanamento sia per trarne il menomo piacere, il menomo buon augurio. Genova trema dell'allontanamento delle truppe.

Si dice che è prematuro il giudizio relativamente al programma del Ministero. Sono anch'io di questo avviso, e ciò io l'ho dichiarato apertamente. Anzi ripeto che noi giudicar non possiamo del Ministero, perchè ancor non ne conosciamo gli atti; e se augurar vogliamo da' suoi primordi, molto più avendo noi sotto gli occhi un programma soddisfacente, quando procederanno nella vita pubblica come fecero nella privata, nella quale per la onoratezza e rettitudine loro si guadagnarono la pubblica stima, dobbiamo aver fiducia che essi non verranno meno all'aspettazione che molti di loro concepirono.

Ma parlando del proclama. . . . (Gazz. Piem.)

MOLTE VOCI. No! no! (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. No certamente, egli non m'ispira fiducia, non è un saggio di accorgimento, non l'espressione di assennata e matura politica. Si dice che talvolta per adattarsi alle idee correnti, al bisogno del momento, anche le stesse persone vogliono fare delle cose contraddittorie.

Gli atti i più pensati sono appunto quelli in cui si parla alla popolazione intiera, sono quelli in cui si esprimono dagli uomini nuovi i principii che fermarono di torre a guida, sono quelli che in nessun tempo si dimenticheranno nè dalla nazione, nè dalla storia, sono per il pubblico e per gli autori la norma dell'avvenire. Se così non fosse, quando si dovrebbe credere ai governanti? Quand'è che seriamente esprimereli-

hero i loro veri sentimenti? Come potrebbero giudicare i popoli, se le loro promesse sono convenienti al pubblico interesse, e se poscia cogli atti le attendono o le disdicono? Verremmo in una perpetua diffidenza, in una perpetua incertezza, ove parole solenni promulgate in modo solenne, in solenne occasione dovessero tenersi per vuote di senso, per polvere gettata negli occhi a volgo appassionato. Oh! io non posso intendere le cose in questo modo! Sarebbe contrario alla schiettezza, alla sincerità che si dee sempre al pubblico. Altro è lodare soldati per incoraggiarli, quantunque pienamente nol meritino, altro è promettere solennemente con animo di non attendere e d'ingannare, altro è pubblicare parole irritanti e funeste. Per la qual cosa, allorchè un proclama che lo stesso preopinante ha dichiarato non felice nelle sue espressioni, che ogni uomo di senno ha giudicato per lo meno imprudente, che ha cagionato profondo dolore nel paese e nell'ammirabile nostro esercito, e che il Senato stesso non può a meno di riprovare, quantunque non ne voglia ora incolpare il Gabinetto intiero, aspettandone le conseguenze, e soprattutto a vedere come se ne saprà correggere gli effetti, la mia coscienza m'impone il dovere (*Interruzione*). . . . la mia coscienza m'impone il dovere di dichiararne con libere parole il biasimo. Non si tratta di biasimare il Gabinetto che domanda instantemente d'essere giudicato da' suoi atti e non dal proclama del ministro-commissario; si tratta di marchiare unicamente come si conviene un'infelice scrittura d'un solo ministro; una scrittura che il Gabinetto stesso scusa e spiega e volge a senso diverso dal naturale, anzichè difendere, molto meno mantenere; una scrittura che se avesse ad eseguirsi produrrebbe i più deplorabili effetti. (Gazz. Piem.)

PIEZZA. Il preopinante nel rispondere ha cominciato con una distinzione tra la vita parlamentare e la vita privata. Io respingo intieramente questa distinzione, giacchè non vi sono due coscienze, una parlamentare ed una privata. Che in altri paesi si sia arrivato a tal punto di corruzione da aver fatta questa distinzione e che molte persone si credano lecite nella vita parlamentare delle cose delle quali arrossirebbero nella vita privata, io non lo ignoro; ma nego che si possa ammettere questa distinzione e mi oppongo a che si introducano nel nostro paese i difetti e le debolezze umane degli altri, e che si cerchi in quest'aula di legittimarle. Quindi apertamente dico che, se concedo che si deve interpretare con benignità quelle cose alle quali un uomo qualche volta si lascia trasportare dal calore e dall'irriflessione, questa benignità è necessaria e si deve usare tanto nella vita privata come nella parlamentare: perchè questa benignità è giustificata e resa necessaria, non dalla natura delle cose che si trattano, ma dalla debolezza e imperfezione della natura umana, la quale fa che non sempre l'uomo abbia intero l'uso delle sue facoltà nobili, non sempre i suoi atti, i suoi detti siano conseguenze della sua deliberata volontà: ma sostengo virilmente che, essendo la fragilità e l'imperfezione della natura umana la sola misura che ci può, ci deve servire di regola nel compatimento da averci in giudicare le azioni e non mai la natura della cosa che fu soggetto dell'azione, non è sostenibile la distinzione della vita privata e della vita parlamentare, che implicherebbe due coscienze in un sol uomo, ciò che è assurdo. Sostengo virilmente che ciò che non è lecito nella vita privata non è lecito nella parlamentare, e che noi che siamo nella vita parlamentare uomini nuovi dobbiamo non legittimare ma respingere da noi questa distinzione che è un difetto, una disgrazia di altri paesi.

Egli ha detto dopo che Genova rimase tranquilla malgrado la truppa. Che rimase tranquilla è verissimo; ma non per la truppa rimase tranquilla Genova, bensì per quell'atto di con-

fidenza che ha mostrato il Governo, il quale atto io non dico ancora se fosse prudente sì o no (perchè di questo non voglio giudicare senza cognizione precisa), ma dico che quest'effetto, questa tranquillità che finora dura è l'effetto della confidenza che il Governo ha mostrato nei Genovesi; perchè, quantunque vi sieno ancora le truppe, vi sono tuttora anche i perturbatori che ha accennato il preopinante; e se essi non osano più turbare la tranquillità è perchè questo atto del Governo ha messo una linea di demarcazione tra coloro che vogliono il disordine e coloro che non lo vogliono, e i perturbatori essendosi trovati pochi si sono acquietati. (*Applausi*)

È evidente che questo effetto non è prodotto dalle truppe, perchè le truppe non sono aumentate. Colle truppe senza il proclama vi era il disordine, ora colle truppe e col proclama il disordine non vi è più. (*Applausi*)

Dunque questa tranquillità è effetto della confidenza che ha ispirato il proclama.

Per ultimo egli ha detto che i proclami sono gli atti più pensati di un Governo e che devesi pesarne bene le parole, perchè i proclami sono le cose più importanti che faccia il Governo. Egli mi permetterà che io non sia della sua opinione: se noi ci mettessimo soltanto ad esaminare i proclami generali che abbiamo visto in quest'anno vedremmo la verità di ciò che io dico: se giudicassimo i generali dai loro proclami, chi non dovrebbe per forza credere i più grandi generali anche quelli che han perdute le battaglie? Vediamo quelli che si stampano a Milano adesso, che designano i soldati tedeschi, stati tante volte battuti, come i soldati più eroici della terra. Nei proclami molte volte si adattano le espressioni agli effetti che si ha bisogno di ottenere, e non si misurano poi tanto le espressioni che per dire una parola intaccabile in linea di scienza si voglia correr rischio di perderne l'effetto. È una cosa ridicola il giudizio che si porterebbe di qualunque Governo, se si volesse giudicarlo dalle espressioni di tutti i proclami che da lui, o a suo nome dai suoi agenti si fanno, e niuno vi sarebbe a cui non si potessero imputare moltissime contraddizioni.

Tanto meno è poi giusto il voler giudicare un Governo da un proclama fatto in una data circostanza ad un piccolo numero di cittadini. Tutti i proclami fatti parzialmente, massime quelli fatti per calmare i disordini, cominciano sempre da grandi elogi, i quali molte volte non sono in tutto meritati: ma siccome si vuole con poche parole ristabilire la quiete ed accendere gli animi, si pone opera prima a guadagnarsi il cuore di coloro ai quali si parla, quindi si usano quelle ragioni e quelle espressioni che senza essere cattive sono più conducenti allo scopo. Dimodochè sostengo che il voler giudicare la condotta di un Governo da un proclama e dargli una taccia per la quale potrebbe essere obbligato a ritirarsi dagli affari, quando ancora non si sono visti i suoi atti (perchè non sono che pochi giorni che egli è al potere), è cosa leggiera e indegna del Senato. (*Applausi*) (*Gazz. Piem.*)

SINRO, ministro dell'interno. Ringrazio l'onorevole senatore Giovanetti che ha voluto risparmiare, anzi con troppo lusinghiere parole onorare la vita privata dei membri dell'attuale Gabinetto. Ringrazio il senatore preopinante, che, rispondendo capo per capo alle parole del suo collega, mi ha risparmiato, o piuttosto ha risparmiato al Senato una discussione forse troppo lunga nella quale avrei dovuto entrare. Io credo che il proclama del commissario a Genova sia appieno giustificato per mezzo delle osservazioni fatte dall'onorevole preopinante; e quindi stimo che non abbia bisogno di essere scusato coll'allegare la premura con la quale fu disteso. Tuttavia a compimento del fatto non debbo omettere di

rammentare che il Ministero attuale era costituito nel giorno di sabbato, e distendeva immediatamente il suo programma e lo recava alla Camera dei deputati; che poche ore dopo essere uscito dalla Camera dei deputati, il ministro dell'agricoltura e del commercio veniva nominato regio commissario a Genova e partiva immediatamente per quella città, e che tosto dopo il suo arrivo venne pubblicato il proclama di cui si tratta. Bisogna dunque confessare che l'autore non ha avuto molto tempo per pensarvi. Non ho preso la parola nè per giustificare nè per iscusare, bensì perchè sarebbe accusato il mio silenzio qualora continuassi a tacere su certe materie che pure io credo estranee alla quistione attuale. Ma poichè uno dei signori senatori ha voluto ritornare sull'accusa già fattami, di non avergli categoricamente risposto, egli mi pone nella necessità di dare qualche spiegazione. Il cavaliere Giovanetti approva, loda anzi il programma dell'attuale Ministero: sostiene che non sia diverso da quello del Ministero precedente. E perchè da noi si credette che vi fosse qualche differenza tra i due programmi, egli ci eccita a svelare gli arcani che suppone nascondersi sotto le nostre parole.

Noi non abbiamo arcani di sorta, niente di segreto; diciamo il nostro pensiero schietto, e nella nostra bocca le parole valgono sempre secondo l'effettivo loro valore. Le differenze che esistono fra il sistema dell'attuale Ministero e quello del Ministero precedente si riducono a tre punti principali. Li dichiarerò ripartitamente. In primo luogo noi crediamo che nell'attuale condizione d'Italia vi debbano essere negli Stati italiani due elementi soltanto: l'elemento monarchico e l'elemento democratico; Re e popolo, e niente altro. Non pareva a noi che questo fosse precisamente il sistema del Ministero precedente. In secondo luogo crediamo che dopo una legge del Parlamento consentanea ai voti dei popoli, con la quale sancivasi l'unione delle provincie che costituiscono il regno dell'Alta Italia, noi crediamo, ripeto, che si debba sostenere quest'unione e ridurla al fatto con tutti i mezzi che sono in nostro potere. Crediamo poi che quando siasi sgombrato questo regno dallo straniero, sarà il caso di procedere all'esecuzione di un patto solenne stabilito coll'unione. Crediamo che si dovrà convocare la Costituente sulle basi del suffragio universale. Così disse la Camera, cui ebbi l'onore di appartenere, così disse il Senato, così volle il Re, che promulgò la legge votata dal Parlamento. L'esatta esecuzione di quel patto dell'unione è fermo proposito del Ministero attuale. Che fossero ugualmente accetti questi principii al Ministero precedente, io non lo credo.

Finalmente a noi pare che per ottenere il compiuto risorgimento d'Italia, per ridonare non ad una parte soltanto, ma all'Italia intiera la sua nazionalità, per renderla solida e forte, per richiamare questa penisola a quel grado di gloria, a quel primato che le è assegnato dalla natura e dalla storia, noi crediamo, dico, essere necessario un vincolo comune tra tutti i popoli italiani. Ed un siffatto vincolo conviene cercarlo non in patti di lega incerta, precarii o facili a violarsi, ma in una forte confederazione; e perchè sia forte, inscindibile, debb'essere stabilita da una Costituente. Quanto al modo poi di creare questa Costituente, ciò non solo non dipenderà dalle proposte di questo Ministero, ma nè anco dipenderà dal Parlamento di questa nazione, nè dal Re dell'Alta Italia. Bisogna che i modi di questa Costituente federativa siano convenuti tra i varii popoli che vi debbono prendere parte. Sarebbe dunque inutile il discutere su queste basi che non si conoscono pur anco. Bensì noi siamo nella ferma credenza (e lo abbiamo detto) che ci vuole una Costituente italiana, non per regolare il nostro Stato interno, giacchè ad un'altra Co-

stituente ciò s'appartiene, a quella cioè voluta dal patto di unione, ma una Costituente federativa, dalla quale scenderanno i patti della confederazione. Ecco in senso nostro la differenza tra i due programmi. Noi crediamo che in questa parte le opinioni adottate dal precedente Ministero non fossero consentanee alle opinioni nostre. Mi pare dunque che ogni ombra di difficoltà per parte dell'onorevole precopinante debba sparire.

Ripeto che lo ringrazio di ciò che ha detto riguardo alla nostra vita privata. Mi rincresce tuttavia di non poter egualmente approvare un altro punto, dovendomi lagnare di ciò che ha detto della vita parlamentare. Egli citò il detto di Machiavelli: *altro in piazza, altro in palazzo*; ma questo detto non può applicarsi a noi. Noi fummo in piazza, siamo in palazzo, e siamo sempre ciò che fummo. Molte cose per certo ci mancheranno, non tuttavia il buon volere per la salute della patria. Ma in ciò crediamo di avere qualche pregio; perchè siamo sempre stati conseguenti a noi stessi: e qualunque sia il calore che abbiano potuto recare con sé certe discussioni, io non ammetto, nè per me nè per alcuno de' miei colleghi, che mai siasi pronunziata parola, nè in piazza nè in Parlamento, di cui abbiamo a pentirci e di cui ci dobbiamo rifrattare. Certo noi sosteniamo, difendiamo le parole che abbiamo pronunziate, non quelle che spesso ci attribuiscono. Pur troppo in questo paese, in cui abbiamo avuto per lunghi anni un regime ben diverso dall'attuale, allorchè non eravi nè pubblicità di stampa, nè libertà, erano i pettegolezzi quelli che stabilivano spesso la reputazione degli uomini, e le parole pronunziate in piccole riunioni erano non di rado tradotte in modo assai diverso, anzi contrarie all'intenzione di chi le avea profferite.

Ma per buona sorte l'onorevole senatore oppositore non si riferisce alle parole dette in quei tempi, bensì a quelle pronunziate nel Parlamento in presenza della nazione. Ebbene, queste le manteniamo noi, nè abbiamo mai detto niente di diverso dal nostro programma; e non si potrà mai supporre che noi siamo divergenti da quello, perchè esso è la nostra fede, in esso consiste la espressione vera della nostra politica. (Applausi)

IL PRESIDENTE. La chiusura venne domandata. (Gazz. Piem.)

LA MARMORA ALBERTO. Io domando la parola per confermare quanto disse il sig. senatore Plezza, che la truppa piemontese terrà sempre come una somma sventura di dover agire contro i cittadini; e prendo occasione per dire che le interpellazioni da me fatte ieri al Ministero vertivano soltanto sopra l'espressione: *spero di poterle far partire*. Faccio dei voti perchè le spiegazioni date dal Ministero servano a tranquillare gli animi de' miei commilitoni: io lo desidero con tutta la sincerità del mio cuore. (Applausi)

(Gazz. Piem.)

TECCHIO, ministro dei lavori pubblici. Signori senatori, il mio onorevole amico e collega Sineo vi disse in questo momento che a noi mancheranno molte cose, ed è vero; ma io dichiaro innanzi alla solennità di questo augusto Consesso che a noi non mancherà mai una cosa, cioè la fiducia, la stima, l'affetto, la simpatia al nostro esercito. Questa fiducia, questo affetto, questa simpatia crediamo di averla comune con tutti; ma noi dobbiamo averla anche maggiore di tutti. Due soli sono i mezzi di sfuggire alle presenti sciagure; di mettere un termine alle sventure che ci opprimono, e di far felice il nostro paese e l'Italia. Queste due cose sono o la mediazione o la guerra. Altri credono nella mediazione: e se alla mediazione bastassero i generosi ed amichevoli uffizi della Francia

e dell'Inghilterra, ci crederemmo anche noi. Ma noi sappiamo che le arti dell'Austria sono più potenti che i generosi uffizi delle nazioni amiche; noi sappiamo che i generosi uffizi delle nazioni amiche non sono pur anco bastati a far che l'Austria eseguisca le condizioni dell'armistizio; non sono bastati a fare che l'Austria restituiscia il parco di Peschiera, che evacui Piacenza, che non osteggi Venezia; nè sono bastati a fare che l'Austria eseguisca quelle condizioni che essa stessa avea dettate, volute e sottoscritte. Con questi precedenti possiamo noi aver fiducia nella mediazione e nel buon esito della medesima? Io per me dichiaro formalmente che ne ho pochissima; e, appunto perchè ne ho pochissima, non posso confidare che nella guerra; e, se confido nella guerra, sarei inconsequente con me medesimo se non confidassi nell'esercito, che è l'unico mezzo per farla, per condurla al suo fine, per dare gloria al paese e salute all'Italia. Mi è assai rincresciuto quando in altr'aula ho sentito che si accusò l'esercito d'indisciplina: per me non lo credo. Fu a questo proposito che feci una dimanda all'egregio mio e vostro collega il ministro della guerra. Così l'interrogava io alla fine della passata campagna: Quanti prigionieri aveano gli Austriaci? e quanti prigionieri avevamo noi? Noi, rispose, avevamo circa 11 mila prigionieri austriaci; gli Austriaci al contrario avevamo solo 500 dei prigionieri nostri. Questa è la risposta che vale per tutte; perchè quando il soldato non si fa prigioniero, ciò vuol dire che egli si batte sino all'ultimo sangue; che egli si batte col più gran valore e civile e militare; che egli muore piuttosto che abbandonare la canna del suo moschetto. Dunque io ripeto che il Ministero ha come tutti e più che tutti fiducia nell'esercito, e mi rincresce altissimamente che una parola di un mio caro collega abbia potuto essere interpretata sì stranamente e sì diversamente dall'intenzione che abbiamo tutti noi, e che di certo egli divide pienissimamente con noi. (Fragorosi applausi)

IL PRESIDENTE. La chiusura è stata domandata; se non vi è opposizione, la metto ai voti.

(La discussione è chiusa.)

Oltre agli ordini del giorno letti al Senato nella precedente tornata, ve ne sono altri quattro: il primo è questo del senatore Cibrario, concepito in questi termini:

« Atteso che le spiegazioni date dal Ministero alle interpellanze stategli indirizzate intorno al proclama del commissario straordinario in Genova del 18 corrente modificano il senso che si debbe attribuire ad esso proclama e dimostrano che il Ministero divide col Parlamento l'ammirazione e l'affetto pel valoroso nostro esercito;

« Atteso che il Ministero ha chiesto d'essere giudicato dai suoi atti, passa all'ordine del giorno. » (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. La redazione proposta dall'onorevole senatore Cibrario compendiando sostanzialmente quella da me proposta, mi associo alla sua, e, per abbreviare, ritiro la mia. (Gazz. Piem.)

NIGRA. Siccome l'ordine del giorno del senatore Cibrario contiene precisamente quanto io esprimeva, ritiro anche il mio; tanto più che le spiegazioni date ieri ed oggi dal Ministero circa la Costituente hanno bastantemente chiarita la questione, adducendo che per ora non si stanno che combinando i mezzi senza toccare all'interno dei rispettivi Stati che debbono unirsi a questa composizione. Pertanto mi riunisco volentieri all'ordine del giorno del signor cavaliere Cibrario, molto più poi che questa Costituente, combinata nel modo spiegato, ci darà, a parer mio, anche i mezzi d'uomini e di denari da quei paesi che per ora sono meno ordinati del nostro. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Rileggerò ora quello che rimane, presentato dal senatore Pallavicino-Mossi. (Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSSI. Io ritiro il mio ordine del giorno e aderisco a quello del senatore Cibrario. (Gazz. Piem.)

SINEO, ministro dell'Interno. Nulla osterebbe da parte mia per approvare l'ordine del giorno del signor senatore Cibrario; se non che parmi non troppo a proposito la parola *modificare*; per lo che, se al detto senatore non increscesse, proporrei di cambiarla con un'altra più adatta. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Non ho alcuna difficoltà a cambiare questa espressione, la quale si riferiva all'interpretazione da darsi alle parole invero non troppo felici del proclama. Se si crede che la frase dichiarano il senso che si debbe attribuire al proclama sia preferibile, siccome la medesima rientra nel mio concetto, io vi consento volentieri. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Osservo che nella redazione proposta dal senatore Cibrario, alla quale mi sono di buon grado associato, essendosi bene esplicitamente e con opportuna quanto giusta insistenza allontanata ogni idea di disordine della guarnigione e del tanto benemerito intero esercito, ragione e verità pur vogliono che non vi sia omessa qualche apposita espressione equivalente a quella da me proposta per dichiarare altresì il buono spirito della immensa maggioranza della popolazione di Genova, e la benemerita della guardia nazionale che n'è il nerbo e il fiore. Ciò pure essendo stato riconosciuto nella lunga e solenne discussione, avendo io aderito alla nuova redazione in quanto che compendiasse la mia, il quale esempio è stato seguito da tutti, insisto e prego perchè si faccia dritto alla mia richiesta. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Questo non è necessario, stantechè nella discussione che ha avuto luogo si è ampiamente stabilito che non la città di Genova, ma solo una mano di perturbatori, nella massima parte stranieri, s'agitava per fomentare il disordine. A questi non si conviene il glorioso nome di Genovesi, perchè non sono cittadini di nessuna patria, ma le tradiscono tutte. L'anarchia non ha diritto di cittadinanza in nessun luogo di questa libera terra italiana. L'ordine è la condizione vitale della libertà. Parmi dunque risulti abbastanza dalla discussione che ha avuto luogo in questa Camera ieri ed oggi, che Genova fu vittima del disordine, ma non provocatrice nè complice. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Ci vorrebbe una proposta in forma, acciocchè io potessi proporla. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Io avea proposto una redazione nella quale faceva questa menzione. L'avea ritirata, sembrandomi dapprima che l'ordine del giorno proposto dal sen. Cibrario contenesse quella espressione in compendio. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io dico che, se ci fosse un sotto-emendamento a questo riguardo, io mi farei un dovere di proporlo. Credo anch'io che alla fine dell'ordine del giorno sarebbe bene aggiungere qualche parola, dicendo unicamente che il Senato approva lo spirito d'ordine che distingue la popolazione di Genova. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Io pregherei l'autore della redazione d'introdurre queste mie espressioni. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Io non ho alcuna difficoltà di ciò fare, poichè vedo che l'onorevole collega lo desidera così vivamente. Questo pensiero, lo ripeto, è nell'animo di noi tutti, come penso sia pure nel cuore dei ministri. Prego perciò il signor presidente di voler introdurre nell'ordine del giorno che ho avuto l'onore di proporre le espressioni desiderate dal signor senatore Defornari. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Son molto riconoscente all'onorevole precipitante della sua condiscendenza. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Darò lettura dell'ordine del giorno:

« Attesochè le spiegazioni date dal Ministero alle interpellanze stategli indirizzate intorno al proclama del commissario straordinario di Genova del 18 del corrente dichiarano il senso che si debbe attribuire ad esso proclama e dimostrano che il Ministero divide col Parlamento l'ammirazione e l'affetto pel valoroso nostro esercito;

« Attesochè il Ministero ha chiesto di essere giudicato dai suoi atti;

« Il Senato, rendendo il dovuto encomio all'amore dell'ordine e delle pubbliche libertà che anima l'immensa maggioranza del popolo di Genova, passa all'ordine del giorno. »

Comincerò a mettere ai voti l'ordine del giorno come sotto-emendamento. (Gazz. Piem.)

MOLTE VOCI. No! no! (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Io l'ho adottato come parte integrante dell'ordine del giorno da me proposto; dunque non è necessaria la divisione. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Lo metto dunque ai voti per intero. (È adottato.) (Gazz. Piem.)

ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL CORPO DEI BERSAGLIERI.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la votazione per scrutinio segreto sulla legge ieri discussa, riguardante l'aumento del corpo dei bersaglieri.

(Fatto l'appello nominale e passati alla votazione, si ha il seguente risultato: 27 voti favorevoli su 57 votanti).

Ora dimanderò al Senato, stante l'ora tarda, se crede di intraprendere la discussione sulla legge di pubblica sicurezza. (Gazz. Piem.)

MOLTE VOCI. A domani. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Allora la seduta è rimandata a domani alle 2.

(La seduta è sciolta alle 4 1/4 pomeridiane.) (Verb.)

Nota. — Stante l'importante discussione cui ha dato luogo il proclama del Commissario straordinario a Genova crediamo opportuno di qui riferirlo.

VIVA LA COSTITUENTE ITALIANA!

GENOVESI,

I nuovi ministri, appena giunti al potere, udirono che Genova da più giorni tumultuava. Ma perchè tumultuava?

Perchè volevasi seguitare una politica contraria alla dignità, agli interessi, all'indipendenza della nazione. Ecco perchè Genova tumultuava. La città generosa, iniziatrice di libertà ed indipendenza, non poteva rassegnarsi a siffatta vergogna.

Ma ora uomini nuovi, cose nuove.

Il presente Ministero, del quale io pure fo parte, vuole l'assoluta indipendenza d'Italia a costo di qualunque sacrificio; vuole la Costituente italiana, e già l'ha proclamata, e già fin dal primo giorno che entrò al potere scelse persona che andasse in Toscana e a Roma a concertare con quei Governi il modo di prontamente effettuarla. Anche, in una parola, la monarchia democratica.

Un Ministero di tal fatta avrà sempre Genova amica ed aiutatrice.

Non può averla nemica che ad un patto solo, quello cioè ch'esse tendesse la sua missione.

GENOVESI,

Io, investito dal Re di tutte le faccende civili e militari spettanti al potere esecutivo, sono venuto a dare una mentita solenne a coloro che dicono la vostra città amica delle turbolenze.

Io farò veder loro che quando il Governo segue una politica veramente nazionale, non è mestieri di alcun apparato di forza per tener Genova tranquilla. La forza vale cogli'indelli, non già coi generosi.

Pertanto ho ordinato che le truppe partano dalla città. Fin d'oggi spedisco una staffetta a far loro preparare gli alloggi nei luoghi ove debbono recarsi. Fra due giorni spero farle partire. Quanto ai forti della città, sarà interrogata la guardia nazionale se voglia o possa presidiarli, e le saranno consegnati o tutti o in parte, a sua scelta.

A mantenere l'ordine pubblico in una città veramente libera, basta la guardia nazionale.

Così fatto ogni apparato di forza, noi faremo vedere a tutta Italia che quando il Governo batte veramente la via della libertà, della nazionalità, Genova è tranquilla.

Viva l'indipendenza assoluta! — Viva la Costituente italiana!

Genova, il 18 dicembre 1848.

Domenico BOPPA, ministro d'agricoltura e commercio, e commissario investito di tutti i poteri esecutivi della città di Genova.

PRESIDENZA DEL MARCHESE ALFIERI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Osservazioni sul verbale — Verificazione dei poteri ed ammissione dei senatori Demargherita e Aporti — Giuramento del primo — Presentazione dei progetti di legge: 1° per pensioni, sussidi ed altri vantaggi alle vedove ed ai figli dei militari; 2° per la formazione di un battaglione d'istruzione; 3° per l'esercizio provvisorio dei bilanci attivo e passivo del 1849 — Relazione e discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza.

Si apre la seduta alle ore 5 1/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente che, mediante leggieri modificazioni provocate dai senatori Defornari e Plezza, viene approvato. (Verb.)

IL PRESIDENTE. Darò la parola al relatore del IV ufficio per la relazione sulla nomina dei nuovi senatori signor barone Demargherita e abate Ferrante Aporti. (Gazz. Piem.)

VERIFICAZIONE DEI POTERI ED AMMISSIONE DEI SENATORI DEMARGHERITA E APORTI.

GIOVANETTI. Due nuove e grandi illustrazioni aggiunte il Governo del Re, con decreto del giorno 19 corrente, a questo Consesso, l'abate Ferrante Aporti ed il consigliere di cassazione Luigi Demargherita. Questi nato nel 1788, quegli nel 1792, entrambi regnicoli. Non ho mestieri di dire al Senato, il quale certo si onora di accoglierli lietamente, che sono contemplati nella categoria 20 dell'articolo 55 dello Statuto. Mi tornerebbe assai grato di rammentare in questa solenne congiuntura i servigi eminenti che essi hanno resi alla patria; ne enumererei con compiacenza le scritture, le fatiche e gli atti degnissimi di lode. Ma io (la mia voce è quella di antica e corrisposta amicizia) non vorrei che paresse giammai essere mossa da studio alcuno di lusinga. Il paese e l'Europa li ha in somma riverenza, e basta. Cari al popolo e specialmente alla gioventù in cui sono riposte le migliori nostre speranze, il Calasanzio da Cremona e l'eloquente professore emérito di leggi, accresceranno colla profonda dottrina e collo squisito senno di cui fecero sì lunga e nobile prova lo splendore della prima Camera. La schiettezza e l'elevazione del loro animo, e il cordiale amore che portano ai principii costituzionali, saranno una guarentigia di più dei diritti che la magnanimità di Carlo Alberto ha riconosciuti nella nazione.

Quindi unanime vi propone il IV ufficio di ammetterli nel vostro grembo. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del relatore.

(Sono adottate.)

(Gazz. Piem.)

GIURAMENTO DEL SENATORE DEMARGHERITA

DEMARGHERITA presta il giuramento. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il signor ministro della guerra ha la parola. (Gazz. Piem.)

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER PENSIONI, SUSSIDI ED ALTRI VANTAGGI ALLE VEDOVE ED AI FIGLI DEI MILITARI.

DE SONNAZ, ministro della guerra, presenta il progetto di legge, adottato dalla Camera dei deputati il 13 dicembre 1848, sulle pensioni, sussidi ed altri vantaggi da assegnarsi alle vedove ed ai figli dei militari. (V. Doc., pag. 204.)

(Gazz. Piem.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA FORMAZIONE DI UN BATTAGLIONE D'ISTRUZIONE.

DE SONNAZ, ministro della guerra, presenta quindi quello, adottato pure dalla Camera dei deputati il 9 detto mese, per la formazione di un battaglione d'istruzione. (V. Doc., pag. 208.)

(Verb.)

Non fa mestieri di aggiungere parole in quanto alla legge riguardante le pensioni delle vedove e dei figli di militari. Riguardo a quella del battaglione d'istruzione abbiamo notato che per ora non si procederebbe alla formazione di tutto il battaglione, ma soltanto di una compagnia per prova. Se però la legge passasse subito, ne potrebbe aver luogo tosto la formazione. Laonde prego il Senato a volerla trattare con sollecitudine.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il signor ministro delle finanze ha la parola. (Gazz. Piem.)

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI ATTIVO E PASSIVO DEL 1849.

RICCI, ministro delle finanze, dà lettura della relazione con cui presenta i due progetti di legge, adottati dalla Camera dei deputati il 21 e 22 dicembre 1848, per l'esercizio provvisorio del bilancio attivo e passivo del 1849. (V. Doc., pag. 276.)

(Verb.)

La prima principalmente di queste leggi, riguardante l'esazione dei tributi diretti e anche la rendita di generi regali, pregherei che fosse passata colla maggior sollecitudine, affinché prima della scadenza dell'anno potesse essere pubblicata.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il Senato dà atto al Ministero dei quattro progetti di legge presentati dai signori ministri della guerra e delle finanze.

Dimanderò quindi al Senato quando intenda d'occuparsi dell'esame di questi progetti, permettendomi di osservare che già altri progetti vi sono negli uffizi, quello relativo all'igiene pubblica, quello relativo ai ducati di Parma, Piacenza e Modena, e quello infine relativo a Venezia. Sembra che sia di maggior premura quello riguardante Venezia. (*Gazz. Piem.*)

BICCI, ministro delle finanze. Osserverò che il progetto di legge che io raccomandai è urgente, perchè quando sia approvato deve essere ancor mandato in Sardegna prima dell'anno prossimo. (*Gazz. Piem.*)

COTTA. Si richiederebbe che quello delle finanze fosse prima stampato. (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. Se ne ordinerà la stampa per averne domattina le copie da distribuire negli uffizi. Resta dunque inteso che domattina alle 10 i signori senatori si raduneranno negli stessi uffizi per esaminare il progetto di legge presentato dal signor ministro delle finanze. (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sui nuovi provvedimenti di sicurezza pubblica. (*Gazz. Piem.*)

RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

PLEZZA, relatore, legge la relazione della Commissione sul progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza. (*V. Doc., pag. 188.*) (*Verb.*)

SALUZZO ANNIBALE. Domando la parola. (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. È già accordata al signor senatore Colla. (*Gazz. Piem.*)

COLLA FEDERICO. Se la vostra Commissione, o signori, fosse venuta esponendovi che il progetto di legge di cui le avete commesso l'esame è troppo lungi dal soddisfare ai gravi, ai sommi bisogni cui s'intende di provvedere, io sottoscriverei facilmente a questo di lei giudizio.

La disposizione indicata dall'onorevole relatore, per cui si vorrebbe far lecito a persone sconosciute e sospette d'introdursi e rimanere per tre giorni in un comune, senza che la autorità incaricata di vegliare alla pubblica sicurezza abbia facoltà di chiedere loro chi siano, basterebbe a convincermi della imperfezione del progetto. E se, invece di questa disposizione per la quale avremmo legge di protezione e di sicurezza, non per gli onesti cittadini, ma per le persone a sinistre intenzioni, le quali non hanno bisogno e non usano di soggiornare lungamente in uno stesso luogo, la vostra Commissione fosse venuta proponendo disposizioni meglio appropriate ai bisogni ed atte a premunire fortemente il Governo nel difficile assunto di provvedere alla pubblica sicurezza, ben di buon grado io mi associerei alla Commissione per propugnarne con tutte le mie forze le conclusioni.

Ma poichè la Commissione si è appigliata al partito di consigliare che non si adotti la legge proposta, e non ne sia fatta alcun'altra, io mi trovo mio malgrado costretto a combattere la sua proposta.

Alcune leggi provvedevano per l'addietro alla pubblica sicurezza, principalmente per ciò che concerne gli oziosi, vagabondi ed i forestieri non muniti di passaporto. Per questi ultimi l'egregio relatore è incorso in errore quando ha cre-

duto che la legge non desse all'autorità governativa altro diritto che quello di considerarli come persone sospette, cosicchè non fosse lecito di chieder loro giustificazioni se non quando i sospetti fossero avvalorati da fatti positivi.

È bensì vero che l'articolo 450 del Codice penale annovera lo straniero entrato nel territorio dei regii Stati senza passaporto od altra carta regolare fra le persone che sono considerate sospette e debbono perciò soggiacere alla pena del carcere stabilita dall'articolo che viene immediatamente dopo nei vari casi ivi specificati. Ma ciò non ha impedito, e non doveva impedire che fossero negli altri casi pienamente osservate verso gli stranieri non muniti di carte regolari le leggi speciali di pubblica sicurezza emanate prima del Codice penale e dal medesimo non abrogate. Si leggano gli articoli 758 e 759, e vi si vedranno mantenute in vigore le disposizioni penali delle leggi e dei regolamenti speciali; si legga altresì l'articolo 466, e si vedrà espressamente dichiarato che per gli oziosi, i vagabondi e le altre persone sospette, come i viaggiatori senza carte regolari, si dovranno osservare, oltre le disposizioni del Codice penale, gli altri provvedimenti particolari che li concernono. Anche gli oziosi ed i vagabondi sono dallo stesso articolo 460 dichiarati persone sospette e punibili colla pena del carcere nei casi preveduti dall'articolo 461; ma ciò non impedì che lo stesso Codice prescrivesse contro di loro altre pene pel solo fatto di essere oziosi e vagabondi. Così egualmente gli stranieri non muniti di carte regolari sono negli stessi casi, come persone sospette, sottoposti alle pene portate dall'articolo 461, e, pel solo fatto di non poter dare sufficiente giustificazione di se stessi, rimangono soggetti al disposto delle leggi speciali di pubblica sicurezza, secondo le disposizioni dell'articolo 466.

Queste leggi speciali non mancavano, e forse si potrebbe dire che non mancano, poichè non furono abrogate, non e solo abbisognano com'altre moltissime di essere riformate in modo che meglio concilii il rispetto dovuto alla libertà di ciascuno colla necessità di provvedere alla sicurezza di tutti. L'egregio relatore ha opportunamente citate le regie patenti del 15 di luglio 1814 e quelle del 30 di ottobre 1821; io mi limito ad aggiungere quelle del 12 di ottobre 1822, nelle quali si legge espressamente imposto a qualunque viaggiatore l'obbligo di presentare ai carabinieri reali i suoi passaporti qualunque volta gli siano chiesti, e prescritto agli stessi carabinieri di condurre davanti all'autorità competente coloro che non fossero muniti di passaporti o li presentassero irregolari.

Inutile sarebbe di ricordare tutte le altre disposizioni di legge o di regolamento per le quali gli uffiziali di pubblica sicurezza potevano, anzi dovevano impedire che persone non munite di carte regolari, e non giustificanti in altro modo le loro qualità, entrassero nei regii Stati, od entrati, vi soggiornassero liberamente. Alle frontiere, nei luoghi d'ingresso alle città principali, nelle locande, negli alberghi, dovunque, gli uffiziali di pubblica sicurezza vegliavano alla ricerca di siffatte persone giustamente sospette, e tutti sappiamo come questa vigilanza sia anche più necessaria nei tempi di guerra, tempi in cui tanto cresce il rigirarsi d'uomini di malvagi disegni, spie ed istigatori a disordini per profittarne, razza di gente funestissima, contro la quale è necessario che il Governo abbia dalla legge mezzi sufficienti d'invigilare con efficacia.

Dopo la promulgazione dello Statuto che noi dobbiamo al magnanimo Re Carlo Alberto si è dubitato se le citate leggi sui viaggiatori senza passaporto e quelle concernenti i vagabondi e gli oziosi possano considerarsi tuttora in pieno vigore, o, come accennava il ministro dell'interno, debbano ripartirsi in disaccordo collo Statuto medesimo.

Io non credo opportuno di esaminare questa grave quistione la quale probabilmente non potrebbe dar luogo ad una soluzione assoluta, ma credo per tutti evidente essere necessaria una legge che faccia cessare la fatale inerzia prodotta dalla incertezza, una legge che faccia rivivere anche in fatto le preesistenti, ovvero supplisca ad esse in qualche modo.

Quella che fu adottata dalla Camera dei deputati lascia senza dubbio assai cose a desiderare; ma il fare una buona e compita legge di pubblica sicurezza non è cosa di lieve momento, nè da farsi con quella sollecitudine che richiedono le gravi contingenze in cui ci troviamo. Meglio del non averne alcuna che sia osservata, io amo di aver questa benchè imperfetta, la quale provveda ai bisogni più urgenti, ed una migliore ne promette per epoca determinata non troppo lontana.

Opino perciò che anche da questa Camera si debba adottare la legge proposta, limitandoci a farvi quelle emendazioni che si crederanno indispensabili, in modo che non sia per dar luogo a indugio funesto. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Di Saluzzo ha la parola. (Gazz. Piem.)

SALUZZO ANNIBALE. Mi astengo dal parlare, perchè non ho nulla da aggiungere a quanto il chiarissimo signor senatore Colla ha detto. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Ora la parola è al senatore Maestri. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. La legge che è presentata all'esame del Senato è una legge speciale transitoria e di circostanza straordinaria.

Essa fu votata nella Camera dei deputati dopo il voto unanime della Commissione, nel quale concorse il voto del ministro dell'interno.

Questa legge ha per iscopo di separare, in tanta affluenza di cittadini e di stranieri, i malfattori e gli emissari dell'esercito nemico dall'innocuo straniero e dall'onesto rifuggito, il quale per devozione alla patria fu costretto ad abbandonare il proprio domicilio.

Era difficilissimo tracciare la linea che dividesse ciò che richiede la pubblica sicurezza e ciò che comanda la condizione de' venerandi ospiti che qui cercarono una terra d'asilo.

Quindi è facile trovare motivi di censura, perchè la legge o da una parte o dall'altra sorpassi quella linea.

Ma a questa censura deve star sopra la necessità di un provvedimento: *Allegare inconveniens non est solvere difficultatem.*

Se la legge presenta difficoltà, è nostro ufficio di scioglierlo se è possibile; ma ciò non è motivo di rigettare la legge.

Se vi sono aggiunte ed emendamenti da fare si facciano; nè io credo che la legge non ne bisogni; ma un emendamento, una aggiunta, non è una reiezione.

Oltre di che gli stessi emendamenti ed aggiunte, se non provvedono a cose sostanziali, mi pare che se ne debba esser pochi, poichè si tratta di una legge d'urgenza.

La pubblica sicurezza è cosa che richiede continua vigilanza e subite provvisioni.

Mentre la legge tende allo scoprimento dei malfattori e degli emissari e va guardando per non attentare alla libertà dei cittadini, e per non dar occasione a molestarli sotto pretesto della pubblica tranquillità, essa pone due grandi principii, che sono fondamentali nel sistema ben augurato di libertà costituzionale.

L'uno appartiene alla divisione dei poteri amministrativi e giudiziari, ed è questo che le autorità di pubblica sicurezza abbiano l'attribuzione di vigilare sulla pubblica quiete e di impedire, prevenendoli, i delitti, ma non possano usurpare

alcuna parte dell'autorità del magistrato al quale è commesso di giudicare le azioni criminose e punirlo.

L'altro principio si è che la cura di proteggere la pubblica tranquillità vuolsi, quanto è possibile, affidare al magistrato del popolo, all'autorità municipale; e così l'esercizio delle attribuzioni della pubblica sicurezza risparmi ai cittadini quei funzionari che sono sempre avversati dal pubblico, e che sono grave carico al tesoro.

Sostanza della legge. — La legge in sostanza provvede i rifuggiti di un documento, di un permesso di permanenza.

Questo titolo tien luogo di passaporto. Egli serve a due scopi: quello di rendere tranquillo il portatore e immune di ogni ricerca intorno al fatto suo; quello di separare il galantuomo dal malfattore, e di provvedere alla sicurezza pubblica e delle persone.

Rispetto ai rifuggiti che arriveranno dopo la pubblicazione della legge, questa accorda tre giorni; rispetto a quelli che sono già qui, accorda loro cinque giorni.

I tre giorni sono necessari, perchè quegli che non è provveduto di alcuna carta deve cercar persona degna di fede che lo conosca e sia conosciuta da lui. In un paese lontano dal proprio, questa ricerca non è facile e richiede del tempo. Le leggi di polizia non concedono che 24 ore.

Per mezzi di sussistenza non s'intende il danaro che abbia uno sopra di sé, ma s'intende una capacità, un mezzo perenne di sussistenza, cioè la proprietà di mobili o stabili, le capacità intellettuali ed industriali. Il ladro che l'onorevole relatore suppone provveduto di mezzi, se non ha che danaro, non avrà i mezzi intesi dalla legge.

Se il cittadino o forestiere non giustifica i mezzi di sussistenza potrà essere denunciato al tribunale.

Dice potrà, perchè il magistrato deve avere per guida non tanto la legge, quanto la prudenza alla quale la legge stessa si affida.

L'arbitrio della legge è più crudele che quello dell'uomo; poichè quello della legge colpisce tutti e non ha rimedio; quello dell'uomo, pochi, e può avere rimedio.

L'arbitrio è necessario pei riguardi dovuti ai rifuggiti italiani e forestieri.

Se il magistrato di sicurezza non ha la prova soddisfacente dei mezzi di vivere, e la persona gli pare sospetta per le circostanze rimesse alla sua religione, può mandarlo al tribunale; se gli pare altrimenti, potrà dargli tempo di fare miglior prova.

Si percorrano tutti gli articoli della legge e si vedranno osservati i principii sopra enunciati: l'uno, che la vigilanza è attribuita ai sindaci e autorità locali, non ai superstiti funzionari di polizia; l'altro, che il giudizio, la pena dell'espulsione è rimasta all'ordine giudiziario.

Il Ministero esponeva la necessità di far una legge che fosse in accordo colla legge fondamentale dello Stato, e in questa sentenza concorreva la Camera elettiva.

Si obietta: lo Statuto abroga le leggi contrarie; dunque tutte le leggi di polizia contrarie.

Lo Statuto agli articoli 26 e 27 guarentisce la libertà individuale e l'inviolabilità del domicilio. Quindi tutte le leggi a ciò contrarie.

Ma vi sono altre leggi di polizia che possono vessare il cittadino, senza offendere direttamente quelle due garanzie; ve ne sono altre le quali rimane dubbio se sieno abrogate.

Il Governo per altra parte ha il diritto di vigilare sulla pubblica sicurezza. Quindi ci vogliono leggi di pubblica sicurezza, le quali sieno in accordo collo Statuto, e stabiliscano norme certe ai magistrati che debbono eseguirle.

La relazione dice che le leggi ci sono; che la presente è inutile e che è insufficiente; quindi da rigettarsi.

Quali sono le leggi citate?

Il Codice penale e le regie patenti del 1814 e 1821.

Il Codice penale è legge repressiva, e quindi estraneo alla polizia che ha norma da leggi preventive.

La polizia non punisce; una polizia presso un magistrato paterno è benefica, perchè trattiene il cittadino dal far male e dall'incorrere nelle pene.

Il Codice penale rimane nel suo vigore, ma è estraneo al magistrato di pubblica sicurezza.

La legge citata delle regie patenti del 1821 dispone: « Apparterrà ai comandanti delle provincie il vidimare i passaporti degli stranieri, i quali saranno per ciò tenuti di presentarsi ai medesimi nelle 24 ore dal loro arrivo. »

La patente adunque porta l'obbligo al forestiere di presentare al comandante (o all'autorità surrogata) il passaporto entro 24 ore.

È chiaro che questa legge è estranea agli ospiti in numero ragguardevole che entrarono nel regno sardo, o possono entrarvi, i quali, secondo la legge disputata, sono senza passaporto o con passaporto irregolare.

Inoltre questa legge sarebbe già stata violata da tutti quelli che nelle 24 ore non si presentarono al comandante.

E la violazione di questa legge porta una pena. Così il Codice penale, articolo 46: « Sono considerate come persone sospette, lo straniero entrato nel territorio dei regii Stati senza passaporto od altra carta regolare, e che manchi di ogni giustificazione sulle sue qualità. »

E all'articolo 45: « Si avranno per vagabondi coloro i quali non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza, e non esercitano abitualmente una professione. »

I rifuggiti sarebbero tutti sospetti, perchè entrati nel territorio senza passaporto o altra giustificazione porta nelle 24 ore.

Quindi sarebbero soggetti ad essere tradotti in tribunale; perchè il Codice non si applica che dal tribunale, non si applica dalla polizia.

L'altra patente del 1814 riguarda i cittadini e i forestieri, e questa pure sarebbe inapplicabile.

« Chiunque vorrà transitare da una provincia all'altra dei regii Stati dovrà esser munito di un certificato di buona condotta. Sarà sottoposto a tre giorni d'arresto chiunque, passando da una provincia all'altra, fosse trovato senza il prescritto certificato. »

Anche questa legge colpirebbe tutti i rifuggiti o estranei al Piemonte, o cittadini, perchè passarono di provincia in provincia senza certificato di buona condotta.

Questa legge è molesta, perchè obbliga ad un certificato di buona condotta, mentre la legge proposta non richiede che la prova dei mezzi di sussistenza.

Sottoporre ad un sindacato chi vuol circolare nello Stato è sembrato una specie d'inquisizione contraria ai principii di una legislazione costituzionale, è sembrato una prescrizione che pute dell'antica polizia. In faccia alla legge ogni uomo è reputato buono finchè si provi malvagio: *unusquisque praesumitur bonus donec probetur malus*.

Altronde, se uno avesse avuto cattiva condotta nel proprio paese, dovremo noi negargli un asilo? Lo dovremo ricacciare nelle provincie occupate dal nemico per farlo fucilare? S'egli è qui rifuggito per fatti utili alla causa italiana, ha con ciò meritato che si perdoni al passato e che gli si dia adito a far meglio in avvenire. Se è vagabondo, sarà trattato col codice delle pene.

I mezzi di sussistenza, ossia la capacità industriale o intellettuale a guadagnarsi il vitto, è il carattere che distingue i cittadini protetti dalla nuova legge da due classi ch'ella ripulsa, i vagabondi e le spie; i primi sono contemplati dalla legge penale, i secondi dalla legge militare.

Infine, la pubblica sicurezza non riposa solamente nella legge; essa ha la principale garanzia nei magistrati, alla cui vigilanza continua è raccomandata la tranquillità sociale.

La polizia in un governo libero e paterno debbe aver cento occhi e non aver mani, o non averne che per salvare, non per vessare il cittadino.

Deve esser l'Argo dai cento occhi e non il Briareo dalle cento braccia.

La legge adunque non è inutile, ma necessaria, perchè provvede alla circostanza singolare in cui trovansi nello Stato o possono venire migliaia di persone sconosciute e che bisogna pur conoscere onde scernere gli onesti dai malvagi, dai vagabondi e dagli emissari del nemico; provvede ai primi con un documento ond'essere tranquilli, e si difende dagli altri.

Toglie al magistrato di pubblica sicurezza l'applicazione delle pene, e l'affida al magistrato giudiziale.

Fa tacere le leggi di polizia che le sono contrarie, ma lascia stare quelle che consunano con essa e collo Statuto.

Certamente come legge di pubblica sicurezza è insufficiente se si guardi come legge generale ed organica. Ma la legge si presenta come legge di circostanza e transitoria. E all'apertura del Parlamento non dimanda che un mese di vita al più.

L'onorevole relatore ha fatto particolari osservazioni a cui credo di dover rispondere.

« Si è osservato, dice la relazione, che, bastando una semplice dichiarazione delle qualità proprie senza giustificazione alcuna pei cittadini, la legge lascia aperta la via ad eludere i di lei effetti... »

Si risponde che la legge richiede la dichiarazione della patria, del domicilio e della professione. Se il dichiarante mentisce, il sindaco che dubiti della verità delle sue parole ha il modo facile di scoprire la falsità. Non ha che a scrivere al magistrato del comune dove abita il dichiarante. Se questi non disse il vero, egli manca della giustificazione voluta dalla legge, e si aggrava d'una falsità. Cade però sotto la censura dell'articolo 452 del Codice penale citato dall'articolo 5 della proposta legge.

« Si è osservato, continua la relazione, che le persone che la legge tenderebbe a frenare, non saranno mai raggiunte dalla sanzione della medesima, perchè... i ladri e vagabondi, una volta scoperti e chiamati, fuggiranno, » ecc.

Ma il chiamato che fugge è già uomo sospetto, e non so vedere come il magistrato di pubblica sicurezza non possa denunciarlo al tribunale, a cui non può mancar modo di rinvenirlo. Veggasi il § 2 dell'articolo primo della legge.

« Si osserva, continua la relazione, che l'unica giustificazione richiesta dalla legge è quella dei mezzi di sussistenza, e che i ladri e vagabondi, che si vorrebbero con essa frenare, sono appunto quelli che meno degli altri sono mancanti d'ordinario dei mezzi di sussistenza, » ecc.

Bisogna intendere, come si disse, la frase dei mezzi di sussistenza nel senso della legge. Per mezzi di sussistenza la legge non intende solo il danaro, ma i mezzi onde il danaro si è avuto; intende le proprietà stabili o mobili, le rendite, i capitali, le capacità meccaniche, industriali, intellettuali, ecc.

Il ladro che mostra di avere danaro e non giustifica i mezzi di sussistenza, non soddisfa alla legge, anzi con quel danaro presenterebbe al magistrato il corpo del delitto. La legge

inoltre richiede ai forestieri non una mostra di danaro, ma un documento o la testimonianza di una persona notoriamente meritevole di fede. È chiaro che il ladro e il vagabondo non potranno ottenere questa prova.

« Si è osservato ancora, soggiunge la relazione, che le sanzioni di questa legge sono l'espulsione o l'atto di sommissione. Sì l'espulsione che la sommissione sono pene troppo severe per chi non ha altro delitto che la mancanza di disobbedienza, che è spesso involontaria, » ecc., ecc.

L'espulsione e la sommissione al lavoro è rimessa all'arbitrio prudente del magistrato.

La negligenza sarà scusata dal magistrato e non punita. Ma se la mancanza è volontaria, essa costituisce l'uomo in sospetto. Chi senza giusta cagione non si presenta e non giustifica i mezzi di sussistenza è uomo sospetto, e come tale è giusto che la legge lo colpisca.

Non sono dunque nel progetto di legge le *pecche* che le viene attribuendo la relazione. Dalle cose esposte è dimostrato come la legge non sia inutile, ma opportuna e necessaria.

La relazione dice più avanti che la Commissione ha esaminato con diligenza i rapporti al dicastero di polizia dal 1840 al giorno d'oggi sugli oziosi e vagabondi, e non vi ha trovato una sola osservazione indicante che le norme delle regie patenti combinate col Codice penale siano state trovate insufficienti all'uopo.

Ma questo è l'appoggio maggiore che si potesse dare alla legge proposta. So anch'io che le antiche leggi non erano insufficienti. La vecchia polizia aveva troppe di queste leggi.

È appunto questa oppressiva abbondanza di editti, manifesti, decreti, regolamenti, circolari, che rende necessaria una legge semplice e chiara, la quale, nel cercare e comprimere i malfattori, non offenda la libertà degli onesti cittadini.

Se la legge sembra insufficiente, si facciano le debite emendazioni, in modo però che, mentre provvediamo di facoltà il magistrato di pubblica sicurezza, non offendiamo le guarentie costituzionali.

L'insufficienza è ragione per renderla intera e compiuta, non per rigettarla.

Il potere esecutivo denunziava le disposizioni antiche come vessatorie, come discordanti dallo Statuto; è perchè la farragine di quelle produce tal confusione che sarebbe difficile a dirsi quali sieno abrogate, quali conservate.

Questo solo è motivo di gran rilievo, come osservava l'egregio senatore che testè sensatamente parlava in favore del progetto, perchè la legge si debba correggere, se occorre, ma non rigettare.

Non si faccia dunque, respingendo la legge proposta, che i rispettabili ospiti cadano nelle pastoie delle antiche disposizioni di polizia. Il nome solo di polizia fa raccapriccio a chiunque lo ricorda. E chi non lo ricorda? Chi non rammenta in quel nome la polizia austriaca, la quale, come una rete di ferro, ravviluppava tutta la penisola, popoli e governi? Se non che essa concorse, benchè rea cagione, a produrre un grande e stupendo effetto; diede una spinta possente alla nostra riscossa; poichè, mentre soggiogava i governi e martoriava i popoli, li trasse a rompere il giogo della lunga e crudele servitù. Il ritorno, ch'io reputo impossibile, alle vecchie leggi di polizia farebbe odioso e assurdo contrasto ai liberi ordini che godiamo, e che si svolgono felicemente all'ombra dello scudo di Savoia splendente nel vessillo dell'indipendenza italiana.

(Gazz. Piem.)

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Signori senatori, il Governo sente il bisogno di esprimere qual sia il

suo modo di vederé intorno a questa legge, e di esporne, per così dire, l'origine. Già prima d'ora si è compreso il bisogno d'una legge di polizia: il gabinetto che ci ha preceduti una ne presentava all'altra Camera, la quale parve fosse troppo severa. In seguito a ciò quella legge che riguardava due oggetti fu in due parti divisa; una Commissione della suddetta Camera veniva incaricata di presentare due separati progetti di legge, riguardanti l'uno i soccorsi ai profughi italiani, l'altro i provvedimenti di polizia. Questa seconda legge fu presentata dalla Commissione all'altra Camera, e fu da quest'ultima adottata; ed è quella che ora è sottomessa alla deliberazione del Senato. Il Governo del Re consente colla generale opinione, sulla quale non può essere dubbio, cioè che le antiche leggi di polizia non siano più consone agli ordini costituzionali, da cui felicemente siamo retti. Il Governo non dissente neppure dall'ammettere che la legge, che è ora sottoposta, o signori, alla vostra deliberazione, è suscettiva di molti emendamenti, i quali tendano in parte ad afforzare il Governo nel mantenimento dell'ordine pubblico, e per altra parte diminuiscano le vessazioni cui possono andar soggetti i cittadini ed anche i forestieri nell'esecuzione della legge stessa. Quindi nel presente stato delle cose, il Governo avvisa esservi due soli modi per ovviare a questi inconvenienti. L'uno è di troncare la discussione di questa legge, applicandovi quelle variazioni che si crederanno all'uopo per ambedue; l'altro di passare alla formazione di un'altra separata legge. Il Governo opina che sia abbastanza urgente l'applicarsi a questo soggetto, poichè urgentissima è la conservazione dell'ordine pubblico, la quale non può aver luogo se il Governo non ha in mano i mezzi necessari per tale effetto. Egli non sarebbe lontano dal credere che più celeremente si potrebbe conseguire il fine, ove la legge, che ora è sottoposta alla discussione, venisse accettata con quelle emendazioni che fossero credute necessarie, poichè, ove si dovesse passare alla formazione d'una nuova legge, si richiederebbe un notevole tempo, e così verrebbe a fallire lo scopo di questa legge, la quale essenzialmente può dirsi provvisoria. Quindi noi desidereremmo che questo secondo mezzo fosse ben tosto dal Senato adottato, affinchè il Governo possa essere più facilmente e più sollecitamente in grado di adempiere con efficacia i propri doveri. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Signori, io non darò principio alle mie parole dal movimento oratorio, con cui furono testè vituperate giustamente le opere dell'antica polizia, e massime dell'austriaca. Mi farò invece a pacatamente esaminare i principii che debbono regolare questa materia; e infatti la facoltà di muoversi è senza dubbio compresa nella garanzia costituzionale della libertà individuale. Ma tutto è suscettivo di abuso quaggiù: non vi ha nulla di così santo che non sia violato, non vi ha nulla di così sacro che non sia tratto a danno del privato e del pubblico. Per prevenire questi abusi e questi danni, importa alla sicurezza pubblica di mettere l'autorità in istato di assicurarsi dell'identità dei viaggiatori, di seguire le tracce dei malfattori, di reprimere l'ozio colpevole, il vagabondaggio, la mendicizia, acciocchè non siano un veicolo al delitto, una perturbazione continua e pericolosa della società: in una parola è necessario che la società sia difesa, che sia purgata dalle orde dei malviventi, dagli assassini, dagli esploratori che la infestano, la compromettono, la tradiscono. Senza di ciò non vi ha tranquillità, che è il primo bisogno dell'industria e il primo elemento dell'ordine; senza di ciò non vi ha tranquillità pubblica. La vita rimane piena di sgomento, di diffidenza, e il Governo manca alla sua prima più essenziale missione. Sorge dunque chiara la necessità che il privato pensi alla propria difesa. Certo la legge sui passaporti degli stra-

nieri e su quelli all'interno, sulle carte di sicurezza e di buona condotta, è una restrizione alla libertà individuale assoluta, o piuttosto sono mezzi per contenerla nei limiti necessari onde non allarmare il pubblico.

Quello dei passaporti è spedito che in tutti i tempi fu conosciuto compatibile coll'esercizio legittimo delle libertà individuali. Io non dirò che debba darsi all'autorità verun arbitrio, ma essa deve essere munita dei mezzi necessari per esercitare una continua vigilanza. Non si può concepire l'idea di un governo, di un consorzio civile senza che la sicurezza pubblica sia armata dei mezzi da reprimere le violenze, i furti e tutti i disordini che possono essere commessi dai malfattori. Questi principii sono applicabili tanto ai forestieri quanto ai cittadini, ma in una misura e per principio diverso; sono applicabili ai forestieri in quanto che questi, essendo sconosciuti e non portando con loro nessun attestato delle loro autorità di essere esenti di colpe e da cattive inclinazioni, si presentano con aria di sospetto, ed eccitano naturalmente la vigilanza della polizia. In quanto ai cittadini, la cosa è assai differente: essi stanno nel paese in cui abitano o nei paesi circostanti ove sono conosciuti; ma se questi cittadini si trasportano altrove, se vanno sì lungi da non esservi più distinzione tra loro e i forestieri, è necessario che anche essi siano muniti di qualche documento che attesti la loro qualità non solo, ma anche la loro buona condotta. Questo regime è quello che non solo fu in vigore nei governi, i quali non conoscevano i principii costituzionali, ma è pur quello che ad un tempo fu ed è vigente sotto governi costituzionali, e particolarmente laddove gravi circostanze, circostanze pericolose, abbisognano d'una maggior vigilanza, ed ispirano una maggior diffidenza e danno a dividersi l'assoluta necessità di ordini speciali.

Parlando in linea di fatto, ognuno facilmente scorge che nessun governo potrebbe esistere senza che vi siano leggi che regolino la polizia dello Stato.

Dell'ordine che regnava prima nelle nostre strade, ne è una prova l'essere esse sgombre di tutto quanto potesse recare vessazione. Io non parlo ora delle opinioni politiche: su questo punto, per buona ventura, non si hanno più osservazioni da fare, perchè le opinioni, qualunque esse siano, sono rispettate. Or dunque non si tratta più che di malfattori, di malviventi, di gente oziosa e vagabonda: su quest'argomento, sulle garanzie che sono necessarie per riconoscere queste persone, per agevolare questo riconoscimento all'autorità di pubblica sicurezza, esiste un completo corpo di leggi; imperciocchè se si tratta degli stranieri, noi abbiamo la legge del 50, abbiamo la legge del 17 ottobre 1821, quella del 15 ottobre 1816. Se si tratta dei cittadini, abbiamo la legge 15 luglio 1814, 14 ottobre 1822, e il Codice penale compie colle sue sanzioni il sistema. Egli ha provveduto contro la falsificazione dei passaporti, dove si esprime un falso cognome, ha contemplato i mendicanti, ha contemplato i vagabondi. Ora dunque che si deve desiderare di più? Certo, tutte queste leggi non sono in contraddizione coi principii della libertà individuale, non con quelli della guarentigia delle visite domiciliari. In che cosa consistono, a che cosa provvedono queste leggi? A niente altro fuorchè a trovar modo di munire l'amministrazione di forza opportuna e necessaria. Dacchè vi sono, perchè non potranno usarsi contro quegli individui che potrebbero introdurre il maleficio nella società? Si dice che vi ha un dubbio, vi ha un'incertezza, e che questa incertezza ha fatto paventare la vigilanza delle autorità di sicurezza pubblica. Questo dubbio è un errore, questa incertezza è stata male a proposito avvalorata. Le leggi non s'intendono mai cadute in disusuetudine fin tanto che non siano abrogate, e le leggi, delle quali io parlo,

hanno guarentita la pubblica tranquillità fino a tutto il 1847, e anche oltre questo tempo; quindi non si hanno ragioni nè tempo per crederle in disusuetudine. Si è voluto, con un argomento speciale, venire a combattere il sistema che io propugno: ci si è voluto parlare dei rifuggiti. Certo è che i medesimi meritano la più grande benevolenza, certo è che i medesimi meritano i più grandi riguardi; ma non sarà egli per questo da armarsi l'amministrazione dei mezzi di discernere le onorevoli vittime della causa italiana dagli emissari del nemico? Non dovrà essere armata la polizia dei mezzi di verificare e di porre la mano sopra coloro che, invece di fuggire l'odiato Austriaco per cagioni politiche, lo fuggono per venire a trasportare il disordine in questo paese? Talvolta sono malfattori, i quali sono rilasciati dal carcere o scacciati a bella posta da altri paesi perchè vengano ad infestare i nostri. Questo è un tempo in cui è necessario sia sommamente energica l'azione del Governo, perchè abbiamo una lunga linea di confini, dalla quale può entrare ogni sorta di gente a disturbare il paese. I rifuggiti, ci dicono, sarebbero già caduti in contravvenzione? Ma che cosa s'intende per contravvenzione? Che non si sono presentati dentro le 24 ore, e perchè? Appunto per l'errore di aver ritenuto che le leggi vigenti non sono più in vigore. Il ministro dell'interno è capo dell'autorità di pubblica sicurezza: esso darà gli ordini perchè siano avvertiti costoro a provvedersi delle carte necessarie, perchè siano rilasciate a coloro che si riconosceranno o faranno altriimenti constare, cosa facilissima, di essere persone che meritano non solo il rifugio, ma la protezione della nostra autorità. Si dice essere molto incomodo il munirsi d'una carta e presentarla; l'egregio relatore ha dimostrato che è più facile e più comodo l'eguire le antiche leggi; ma io farò un riflesso, ed è questo: la sola maniera con cui si possa esercitare una sorveglianza, con cui si possa conoscere l'identità delle persone, è appunto quella che essi vadano muniti d'una carta, o, non essendone muniti, diano contezza di se medesimi. Or bene, invece che cosa farebbe la nostra legge? Essa concederebbe tre giorni di tempo a chiunque per presentarsi alle autorità. Egli è indubitato che qualunque malvivente, esploratore ed emissario, a tre giorni per volta andrà percorrendo tutto il regno una, due, dieci volte, senza che l'autorità lo possa cogliere. Questo non basta: l'autorità di sicurezza pubblica che cosa deve fare nella condizione in cui la pone il progetto di legge? Deve usare una vigilanza assolutamente impossibile, andare a cercare ella stessa le persone, informarsi non solamente dello scopo per cui si sono introdotte nello Stato, ma eziandio del tempo in cui vi hanno dimorato, e in cui hanno tralasciato di adempiere all'obbligo di presentarsi. Di più deve ancora esporsi a sentirsi rispondere non essere vero che è il terzo giorno in cui alcuno si trova nel comune. La sua azione rimane quindi affatto paralizzata. Nè questo è tutto: vi saranno delle contestazioni; l'amministrazione affermerà che l'individuo sospetto da tre giorni dimora in un dato luogo; questo risponderà: non è vero. E chi deciderà siffatta questione? Se la decideranno i tribunali, vedete impiccio: se la decide l'amministrazione, allora si griderà all'arbitrio. Vivremo in una confusione continua e perpetua. La legge adunque che noi esaminiamo fallisce al suo scopo, ed è affatto inutile. Fallisce al suo scopo perchè non presenta alla polizia alcun mezzo di conoscere le persone, di sapere i motivi per i quali s'intrattengono nel nostro paese, e di vegliare sui malfattori e sugli esploratori. La legge è inutile perchè abbiamo un sistema completo di leggi esistenti. Si parla delle vessazioni. Comincio dal riflettere che neppure in passato l'onesta gente non ha mai subito nè arbitrio, nè vessazione; ma quando

anche ciò si temesse, il che pure si può sempre temere fra gli uomini, io rispondo che l'autorità di sicurezza pubblica ha una responsabilità tutta sua propria, la quale dev'essere di sufficiente garanzia nelle attribuzioni che la necessità della tranquillità pubblica e privata richiede che gli sia data. Se noi, troppo solleciti della libertà individuale, la spingiamo oltre i confini in cui debbe in un civile consorzio essere circoscritta; se noi, dico, siamo troppo solleciti di questa libertà, commetteremo l'imprudenza di abrogare le leggi esistenti, e di sostituirne altre imperfette ed inefficaci; andremo allo scopo opposto a quello che ci proponiamo, avuto riguardo alle circostanze anche gravi dei tempi e a quella stessa urgenza che il Ministero invoca: fa mestieri attenersi alle leggi attuali che riconosciamo al confronto le migliori. È impossibile di formare, per via d'emendamenti, una buona ed ordinata legge. Mal si soddisferebbe sì all'urgenza come al desiderio di far bene. Il pessimo dei metodi è quello di far leggi per via di ammendamento. Non vi ha più nè unità di concetto, nè ordine d'idee, nè ripartizione regolare, nè precisione di linguaggio. Io insisterò dunque nel parere della Commissione perchè sia rigettata quella che ci viene proposta, e perchè sia invece sollecitata l'autorità di pubblica sicurezza, se mai è divenuta lenta ed inerte, a dare tutte le istruzioni che sono necessarie, affinchè si abbia ogni maniera di riguardi ai rifuggiti, a queste vittime infelici della causa italiana, ed affinchè nel tempo stesso si eserciti la più severa vigilanza e l'azione più efficace sui malviventi e sugli emissari e sugli esploratori nemici.

(Gazz. Piem.)

DI COLLEGO GIACINTO. Il Ministero precedente avea promossa una legge, la quale provvedesse a che le autorità trovassero modo di conoscere gli stranieri che vengono negli Stati e che lasciano in sospetto la società. Il Ministero presente, perseverando nella dimanda di quei provvedimenti, riconosce che le leggi attuali non bastano a tutelare la sicurezza pubblica; che codeste leggi sieno in qualche parte deficienti, mi sia lecito di citarne un esempio fra mille.

Il 29 maggio il maresciallo Radetzky usciva dalle fortezze di Verona e di Mantova, coll'intenzione di portarsi alle spalle del nostro esercito, stringerlo contro il Mincio e il lago di Garda, spingere scorriere verso l'Oglio e l'Adda, e tentare di far insorgere contro noi i popoli delle campagne lombarde.

Non occorre ch'io rammenti come, trattenuto il 29 dai nostri alleati toscani a Curtatone e Montanara, sconfitto il 30 a Goito, Radetzky dovesse rinunciare al suo tentativo e ripararsi dentro le fortezze.

Il 29 maggio, all'ora medesima in cui venivano aggrediti gli avamposti italiani sul Mincio, un pugno di faziosi non milanesi, forse non lombardi, penetrava in Milano nelle sale del Governo provvisorio, strappava il presidente dal seggio, e, trascinatolo al balcone, voleva costringerlo ad abdicare il potere. Se non che il presidente, fatto coraggiosamente appello dalla violenza di pochi faziosi al voto del popolo che frattanto si affollava intorno al palazzo, ebbe dagli applausi popolari nuova consecrazione del suo mandato, e i faziosi vennero consegnati alla giustizia.

Ma il presidente del tribunale dichiarò che il Governo di Milano essendo provvisorio, essendo Governo di fatto e non di diritto, la legge non poteva riconoscere come delitto la ribellione contro quel Governo, e quindi furono posti in libertà gli arrestati del 29 maggio.

Ora che cosa ha fatto Radetzky dopo rientrato in Milano? Il presidente di quel tribunale venne confermato nella sua carica, venne anzi, se non erro, promosso a un grado superiore. Il redattore di un giornale, che appoggiava le dottrine dei faziosi

di Milano, è ora stipendiato dal Governo austriaco quale scrittore della *Gazzetta di Milano*!

Non so se possa rimanere dubbio per alcuno che il presidente del tribunale, che lo scrittore della gazzetta, che i faziosi del 29 maggio fossero agenti dell'Austria; a me per certo non ne rimane!

Ora, se uno di codesti faziosi di Milano si fosse recato di recente nella seconda città del nostro regno, se vi si accomunasse con altri agitatori, se in quella città si stampassero pubblicamente, si distribuissero alle truppe inviti ad associarsi ai tumulti, promettendo ai soldati che potranno così tornare immediatamente alle loro famiglie, non sarebbe ciò prova bastante che l'Austria agisce a Genova per mezzo di quegli stessi uomini che la servivano a Milano il 29 maggio?

Giacchè, diciamolo una volta, chi invita l'esercito nostro a sbandarsi, non è Genovese, non è Italiano: è organo dell'Austria bensì, è Austriaco!

Signori, se agenti dell'Austria possono penetrare nelle nostre provincie, se possono stampare proclami, se possono distribuirli all'esercito, dobbiamo concludere che le leggi antiche, quali sono state modificate dalla promulgazione dello Statuto, non bastano a tutelare la sicurezza pubblica; dobbiamo concludere che l'autorità abbisogna di provvedimenti particolari onde potersi assicurare di quelle persone che minacciano la tranquillità generale.

Io dunque voterò per la legge presentata al Senato dal Ministero cessato, e accettata dal Ministero presente; e se fu d'uopo, per gli emendamenti che potessero corroborare l'efficacia di quella legge.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha la parola.

(Gazz. Piem.)

PIEZZA, relatore. Il primo preopinante ha cominciato il suo discorso, dicendo che, se la Commissione vota contro di questa legge, egli crede bene invece di doverla adottare. La prima osservazione che debbo fargli è che la Commissione non avea domandato di proporre altra legge, ma solamente di dire la sua deliberazione su questa. Avendo essa trovato in molti luoghi l'insufficienza che trova il preopinante, ha creduto che aggiungere una legge insufficiente alle altre che ci sono non rimedia ai difetti, ed altro non farebbe che aggiungere un nuovo incaglio.

Egli poi è venuto esaminando alcune leggi, ed ha detto che non sta in fatto ciò che io avea asserito nella relazione, che le persone sospette non sono esposte a niuna pena, ma sono solamente assoggettate ad essere sorvegliate. Io però, se ho ben capito, da tutte le citazioni che ha fatte non trovo che egli abbia citato la pena inflitta alle persone sospette. Egli ha bensì citato le regie patenti del 1822, l'obbligo di mostrare il certificato ai carabinieri, ha citato un'altra legge, la quale inculca che si faccia ricerca dei vagabondi. Il far mostrare il certificato ed il far ricerca dei vagabondi non sono pene che si possano dire inflitte; ed egli si avvicina alla conclusione fatta, che era necessaria una legge che tolga le incertezze, e che, fino a tanto che questa legge non sia emanata, egli crede dover essere meglio questa che nessuna. Io concorro pienamente con lui che sia necessario di togliere l'incertezza. Che sia necessaria una legge apposita per questo, io non lo potrei giudicare, perchè dichiaro di non conoscere tutte le leggi di polizia.

Forse solamente togliendo o abrogando una parte di essa si potrebbe ottenere lo scopo; poichè sono d'opinione che non è difetto delle leggi antiche la mancanza, ma la troppa abbondanza e il rigore.

Ma quando anche ciò fosse, io mi oppongo alla conseguenza

che egli ne deduce. Dice che in tanta incertezza egli vota per mantenere, ch'è migliore spediente l'aver questa che niente. Ma se questa non è sufficiente, che cosa fa egli con l'adottarla? Per uscire dall'incertezza egli implicitamente abroga tutte le altre, anche nella parte in cui possono essere buone e utili. Per cotai modo finisce col lasciare il paese senza legge alcuna.

Se questa è insufficiente non raggiungendo il suo scopo, vero è ciò che ha creduto la Commissione, che questa legge è inutile allo scopo istesso, nè può raggiungerlo per molti motivi che si sono espressi nella relazione. L'abrogare implicitamente tutte le altre in tutte le loro parti non procaccia altro se non che lasciare il paese senza leggi di polizia in un incomodo di più, cagionato da questa. Io perciò mi oppongo alla conclusione dell'onorevole preopinante senatore Maestri. Dopo aver in principio riconosciuto dei grandi pregi in questa legge, perchè egli dice che in essa si contiene la divisione dei poteri amministrativi e giudiziari, che per essa si attribuisce all'autorità amministrativa il mantenere la tranquillità pubblica, egli ha cercato di confutare molte delle obiezioni che si sono fatte alla legge. Quanto ai pregi che sono contenuti in questa legge, a mio parere sembra che siano tutti pregi che non bastino a presentare tal ragione al Senato che valga a farla adottare; perchè nella divisione dei poteri amministrativi e giudiziari è già abbastanza stabilito, senza che faccia bisogno di stabilire questa legge, massime poi in una legge di polizia.

La cura della pubblica tranquillità è affidata all'autorità municipale per ciò che riguarda il dichiarare la buona condotta, stabilita anche dalle leggi antiche, giacchè è appunto l'autorità municipale quella che spedisce i certificati di buona condotta. Egli trova che con essa si riconosce un forestiero. Anche questo non fa bisogno, perchè i forestieri possono ottenere il passaporto o carta di sicurezza, quando giustifichino la loro qualità nel modo richiesto dalla legge. Ma, nel confutare poi la conclusione presa dalla Commissione, mi pare che egli ha esposto alcune viste che non sono affatto sostenibili: fra le altre cose ha detto che questa legge impone l'obbligo di giustificare i mezzi di sussistenza, e che, sebbene il ladro possa mostrare il danaro per giustificare i mezzi di sussistenza, pure non si dovrà credere valida la sua giustificazione, ma che è di tutta necessità che egli giustifichi la capacità di guadagnarne. Io non credo che a termini della legge non possa accadere che un ladro abbia abbastanza denaro per far vedere che può vivere per qualche giorno, onde non essere colpito da questa legge. Ordinariamente il ladro ha anche più degli altri capacità di guadagnare, perchè, dal rubare al guadagnare onestamente, l'unica differenza è quella di lavorare nel portar via ciò che, secondo le leggi, non si può; oppure lavorare e fare un servizio qualunque, il quale produca un provento. Dunque non istà che chiunque sia obbligato a giustificare la capacità di guadagnare.

Tutti gli uomini hanno la capacità di guadagnare, basta che abbiano due braccia. Egli ha poi soggiunto che tutte le leggi di polizia sono contrarie alla libertà. Io non lo credo; credo benissimo che si sia fatto un immenso abuso delle leggi di polizia per lo passato in molti luoghi. Ma sono eziandio di parere che le leggi di polizia, quando sono bene fatte e bene eseguite, prestano anzi la vera garanzia della libertà, perchè sono fatte apposta per impedire che un individuo tolga agli altri l'uso della propria libertà; ma è necessario che siano bene organizzate. E certo, in paesi popolati come sono questi, è necessario che vi siano persone che attendano per loro professione a vigilare che uno non impedisca all'altro l'esercizio delle sue libertà, che uno non porti via la proprietà dell'altro. Siccome pur troppo vi sono nella specie umana individui che si corrompono a segno di voler furtivamente por-

tar via ed appropriarsi le sostanze altrui senza guadagnare onestamente come debbe fare ogni cittadino, è così necessario che vi sieno delle leggi e delle persone destinate ad impedire questi abusi. Si è detto inoltre che un certificato sarebbe inquisitoriale. Il certificato della polizia antica sarebbe inquisitoriale, perchè esige giustificazione della condotta. Io anche in questo non posso concorrere nella di lui opinione; perchè non credo essere niente affatto inquisitoriale che quando uno va in uno Stato, ed è sconosciuto, corra obbligo alle autorità di farlo invigilare.

Io insisto nel non trovare inquisitoriale che, quando vi sono circostanze di crisi gravi (come adesso per cagione del passaggio di tanta gente da una provincia all'altra, potendo per ciò anche introdursi molti malviventi), abbiasi ad esigere da un cittadino, che quando va in un paese dove non è conosciuto, porti con sé una carta colla quale giustifichi la sua qualità morale: perchè questo è il modo di minor disturbo che si possa immaginare per essere sicuri che i malviventi non sono confusi cogli onesti. Il procacciarsi una carta, la quale duri un anno, non è poi un grande incomodo portarla seco, e mostrarla quando sia richiesta da chi ha diritto di vederla.

In quanto al mio parere (ed è pur quello della Commissione) trovo che è assai più incomoda la legge attuale, la quale obbliga, in ogni comune in cui si voglia dimorare più di tre giorni, a presentarsi dalle autorità per fare una dichiarazione delle proprie qualità, o farsi rilasciare un certificato, il quale debba essere riveduto dalle autorità, e che si trovi un'ora comoda per la stessa onde ottenerlo, con inscrivervi le qualità, e tutto ciò che è necessario; e questo pure è cagione di maggiore perdita di tempo e di molto maggiore incomodo di quello che sia avere con sé un certificato che serva per ogni comunità, per ogni provincia, per tutto lo Stato; anzi è molto meno incomodo, perchè, fatto una volta, vale per un anno; per contrario, in occasione che convenga fermarsi più di tre giorni in diversi paesi, il dover farsi rilasciare una carta in ogni comune è un incomodo tanto grave quanto quello del certificato prescritto dalle leggi antiche. Egli poscia, prima di concludere, ha detto che con questa legge i rifuggiti sarebbero sospetti, perchè sono senza giustificazione. Ma io dico che possono anche dar conoscenza di se stessi. Nella legge nuova si richiede che giustifichino i mezzi di sussistenza, più che abbiano una persona che risponda di loro, dimodochè è assai più gravosa questa che non sia la legge antica, perchè quella non richiede la giustificazione dei mezzi di sussistenza quando vede un onesto lavorante, il quale, giunto nel paese, si mette al lavoro, quantunque non abbia tutti i giorni tanti mezzi di sussistenza da mostrare. Invece colla legge nuova, dopo i tre giorni, egli è obbligato a giustificare i mezzi, e trovasi una quantità di gente che può guadagnare giorno per giorno di che vivere senza poter giustificare con che mezzi viva. Egli infine conchiude che, come legge di pubblica sicurezza, riconosce la legge attuale come insufficiente; ma che, siccome essa non dimanda che un mese di vita, egli è di parere che si debba approvare. A questo mi permetterà di rispondere che tanto nella vita fisica, come nella morale, quando non c'è abbastanza causa di vita, non è lecito di vivere, e che perciò, se questa legge è insufficiente, è dovere di tutti di votare contro di essa. Un'altra delle sue osservazioni è che il sindaco può con tutta facilità verificare da chi ha fatto la dichiara se le qualità siano vere, scrivendo alle comunità di cui uno si è manifestato abitante; ma gli farò osservare che, mentre non diminuisce colla legge nuova il disturbo al cittadino che deve fare la dichiara, come ho già detto, grande è il disturbo per farsi fare un certificato, che anzi egli aggiunge un incomodo che rende im-

possibile a tutti sindaci lo scrivere immediatamente ai comuni di cui un individuo si dice abitante per avere le informazioni. E, nel frattempo che si sta a ricevere la risposta, sarà obbligato il sindaco a trattenerne l'individuo stesso che si è consegnato? Anche da questo motivo mi pare che sia da mantenere la conclusione della Commissione. Risponderò ancora alcune parole a quanto ha detto il signor ministro in proposito: egli non trova consone all'ordine costituzionale le leggi vecchie di polizia.

In molte parti di esse io concorro pienamente con lui; ma egli conchiude che bisogna conservare la legge attuale, facendovi gli opportuni emendamenti, o farne una nuova. Che le leggi di polizia in molte parti non si possano eseguire, questo è verissimo; ma avendo noi sul tavolo una legge, la quale non contiene in sé nessuna parte che sia utile, il dire che questa si abbia da mantenere, ciò equivarrebbe a dire che bisognerebbe farne una nuova, e allora è molto più ragionevole di fare una proposizione intieramente nuova e studiata, che volere, a forza di emendamenti e correzioni, ridurla in uno stato che sia servibile, quando non contiene nessuna parte che possa servire di base per la legge di cui si abbisognerebbe. Mi pare che si otterrebbe molto più facilmente lo scopo quando il Governo o il Senato creassero una Commissione che, esaminando la legge passata, modificasse tutte le parti che sono contrarie allo Statuto, e si facessero quelle modificazioni od aggiunte che potranno essere del caso, e con ciò si verrebbe a togliere quell'incertezza che a tutti dispiace. Ma tutte queste ragioni, per buone che siano, non sono tali da far sì che si abbia da mantenere una legge, la quale è inutile e non raggiunge lo scopo, poichè può anche diventare vessatoria. Tutti gli onorevoli preopinanti sono partiti dall'idea che, ammessa questa legge, siano abrogate tutte le preesistenti. A me pare che anche questo è un motivo per cui il Senato abbia da rigettare questa legge.

Se noi ammettiamo in principio che siano abrogate, coll'ammessione di questa, tutte le norme passate, noi restiamo evidentemente senza legge: perchè nelle leggi passate, se vi sono cose che non si rendono più eseguibili, vi sono anche delle parti buone, ma in questo non v'hanno cose inesequibili. Si cerca di frenare i ladri ed i vagabondi, e per frenarli saranno citati avanti all'autorità quando sono scoperti. Ma prima dei tre giorni non si può neppure chiamarli. Questa citazione non sarà che un disturbo inutile per tutti gli uomini onesti i quali obbediranno alla citazione. Andranno dal giudice, faranno tutti quegli incumbenti che si desidereranno da loro; ma il ladro, quando è chiesto a comparire avanti il giudice, perchè vede che gli occhi dell'autorità sono rivolti sopra di lui, dice: questo non è più un paese adattato alle mie speculazioni, e si porta in un altro luogo a ricominciare la stessa vita. Mantengo dunque le conclusioni della Commissione, che si debba rigettare intieramente questa legge; imperciocchè nelle leggi passate vi sono bastanti norme eseguibili per mantenere la tranquillità pubblica. Se si desidera di torre ogni incertezza col precisare quali fra queste norme debbano essere osservate, e quali abrogate, ciò si faccia con una proposizione che noi esamineremo, e per cui potremo raggiungere il nostro intento meglio che colla legge presentata; ma approvare una legge solamente perchè preme, benchè sia incerta nelle parti in cui si possa eseguire, quando vi sono leggi antiche in proposito; approvare una legge nuova affatto inutile allo scopo, una legge che non aggiungerebbe niente a procacciare la sicurezza dei cittadini, ma aggiungerebbe sicuramente gravissimi incomodi, mi pare sia cosa che non si possa mantenere. (Gazz. Piem.)

PICOLET. Je demande la parole. Je viens, messieurs,

appuyer la délibération de la Commission chargée de l'examen du projet de loi soumis à l'approbation du Sénat.

L'honorable rapporteur a déjà fait ressortir, avec les talents qui le distinguent, les motifs qui ont déterminé la Commission à rejeter la loi proposée. Le développement que vient de donner M. le sénateur Giovanetti dans ses réponses aux objections des honorables préopinants, me paraît avoir pleinement établi, en premier lieu, que la loi proposée est inutile, parce que les réglemens de police en vigueur ont suffisamment pourvu aux précautions que l'autorité administrative est en droit de prendre à l'égard des étrangers qui s'introduisent dans les États; en second lieu, que le projet ne présente qu'une loi incomplète, qui peut donner lieu à des mesures vexatoires, sans atteindre le but proposé.

La Commission a justifié la première proposition, en faisant connaître les lois encore en vigueur de 1814 et de 1821 sur les passeports que doivent exhiber les étrangers et sur la circulation à l'intérieur. Mais on peut encore placer au nombre des lois qui régissent cette matière, le réglement du 9 décembre 1818, qui oblige les hôteliers et les aubergistes à consigner les étrangers qu'ils logent; le billet royal qui oblige les ouvriers, les domestiques à se munir d'un livret; les lettres patentes du 14 août 1844; enfin les lettres patentes sur les personnes suspectes, du 16 septembre 1845.

En rappelant ces lois, je dois, messieurs, les défendre de la défaveur qu'un des honorables préopinants a cherché de répandre sur celles citées dans le rapport de la Commission. On a dit que ces lois, qui devaient leur existence à un autre régime, portaient atteinte à la liberté individuelle, et qu'elles étaient ainsi contraires au Statut. Pour absoudre ces lois d'un reproche qui n'est fondé que sur leur origine, il suffira de faire observer qu'elles ne sont qu'un extrait des arrêtés divers rendus sous la République française par l'Assemblée nationale constituante. Qu'on examine ces lois sans prévention, on se convaincra que notre législation ancienne a su concilier les mesures de précaution que tout gouvernement a le droit d'adopter, avec la précaution et les égards qui sont dus aux étrangers. En ce qui les concerne, les réglemens de 1818 et la loi de 1845 que je viens de citer, donnent à l'autorité administrative des moyens très-faciles de connaître la condition et les qualités de ceux qui résident dans le territoire et de ceux qui peuvent s'y introduire; ces moyens ne portent aucune atteinte aux principes consacrés par le Statut, qui d'ailleurs ne peut être invoqué que par les régnicoles.

L'article premier du projet exige, au contraire, que l'étranger dépourvu de passeport vienne lui-même se faire connaître; et si, après trois ou cinq jours de la publication de la loi, il n'obéit pas à l'injonction qui lui sera faite de se présenter à l'autorité chargée de la sécurité publique, il sera exposé à être traduit devant les tribunaux pour être expulsé comme vagabond, en vertu de l'article 453 du Code pénal. Cette disposition de la loi proposée présente, à mon avis, un défaut radical, qui doit la faire considérer comme insuffisante et comme destituée de toute sanction.

Le défaut radical consiste en ce qu'elle confère aux tribunaux des attributions qui ne doivent appartenir qu'à l'autorité administrative. En effet, l'article premier suppose que le seul refus de l'étranger de justifier de ses moyens d'existence, doit suffire pour qu'un tribunal puisse ordonner son expulsion en vertu de l'art. 453 du Code cité; mais c'est là une erreur; cet article exige avant tout que les étrangers, pour être expulsés, soient déclarés vagabonds; or, pour être réputés tels par la justice, il faut, d'après l'art. 452 du Code cité, une déclaration légale fondée sur les circonstances exigées par la loi pour

constituer le délit de vagabondage. Mais le simple refus d'un étranger de donner à l'autorité les renseignements qu'elle a droit d'exiger, n'étant pas une circonstance admise par la loi pour établir le délit de vagabondage, il en résultera que les tribunaux s'abstiendront de prononcer l'expulsion de l'étranger ; car, dans le cas contraire, leurs jugements seraient exposés à être annulés pour excès de pouvoir. Ainsi, la loi proposée, en conférant aux tribunaux l'expulsion des étrangers dans le cas prévu par l'article premier, serait dépourvue de sanction, et demeurerait sans effet.

Pour éviter cet inconvénient, l'autorité administrative doit reconnaître qu'à elle seule appartient le droit d'accorder ou de refuser aux étrangers la permission de séjourner dans les États, qu'à elle seule appartient le pouvoir de les obliger, même par la force, à sortir du territoire, lorsqu'elle a de justes motifs pour les considérer comme des ennemis de l'ordre ou comme dangereux pour la sûreté publique. Un tel pouvoir, conféré aux tribunaux, pourrait présenter les plus graves inconvénients, à raison de la publicité que l'autorité administrative serait obligée de donner à des renseignements qui, de leur nature, doivent demeurer secrets. Telles sont les considérations que j'ai cru devoir présenter sur la première proposition de la Commission chargée de l'examen du projet.

Quant aux observations de la Commission qui tendent à faire considérer comme vexatoire le projet de loi, elles sont complètement justifiées par les dispositions de l'art. 5, qui en obligeant les régnicoles à être munis d'un passeport pour circuler dans les communes d'une même province, met en quelque sorte tous les habitants du territoire en état de suspicion,

comme en France dans les mauvais jours de la révolution de 1792; il est évident que pareille prescription aura l'effet d'exposer d'honnêtes personnes à être traitées comme des mal-fauteurs, comme des vagabonds, pour n'être pas munies des pièces requises.

Pour éviter de pareils abus, l'autorité administrative, par les moyens qui sont en son pouvoir, doit faire rechercher et reconnaître toutes les personnes suspectes, et transmettre leurs signalements aux carabiniers et aux agents de police subalternes. Les lois existantes suffisent pour exercer cette surveillance incessante sur cette classe de personnes, qui a toujours été un sujet d'allarme pour la société. Inutile donc de soumettre à des mesures gênantes une population entière, pour obtenir un résultat qu'on peut se procurer d'une manière plus efficace par les moyens autorisés par les lois en vigueur.

D'après ces observations et d'après surtout les considérations présentées par M. le rapporteur de la Commission, je conclus, avec la conviction la plus entière, que le projet de loi dont il s'agit est inutile, inefficace, dépourvu de toute sanction, et qu'il peut, sans motif, exposer l'autorité à provoquer des mesures injustes et vexatoires. J'estime, en conséquence, avec la Commission que le projet doit être rejeté.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Debbo avvertire il Senato che non siamo più in numero sufficiente per deliberare. Io propongo al Senato di radunarsi domani, alle ore dieci, negli uffizi, e tener quindi al tocco la seduta pubblica.

(Adottato.)

(Gazz. Piem.)

La seduta è sciolta alle ore cinque e mezzo.

(Verb.)

TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1848

-46-

PRESIDENZA DEL MARCHESE ALFIERI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Relazione ed adozione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio attivo per il 1° bimestre 1849 — Annunzio della morte del senatore cavaliere Luigi Colla — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo per il 1° bimestre 1849 — Seguito della discussione e reiezione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza.*

Si apre la seduta all'una e mezzo pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato senza osservazioni. (Verb.)

II. PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe la continuazione della discussione sul progetto di legge di pubblica sicurezza; tuttavia, considerata la ragione emessa ieri dal ministro delle finanze, affinché il Senato prendesse in particolare considerazione il progetto relativo alla percezione di alcuni pagamenti pel primo bimestre del 1849, io sarei per domandare al Senato se crede opportuno passare alla discussione di questa legge prima di continuare la discussione dell'altra sulla pubblica sicurezza già intrapresa ieri.

(Il Senato acconsente che si discuta prima la legge di finanza.)

Il relatore conte De Cardenas ha la parola. (Gazz. Piem.)

RELAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO ATTIVO PER IL 1° BIMESTRE 1849.

DE CARDENAS, relatore, legge la relazione della Commissione sui due progetti di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio 1849; il primo, cioè, concernente l'autorizzazione al Governo per il 1° bimestre del 1849 di percepire le imposte; il secondo concernente l'autorizzazione pure per il 1° bimestre di fare i pagamenti indispensabili per il servizio dello Stato. (V. Doc., pag. 276.) (Verb.)

II. PRESIDENTE. Darò lettura dell'intero progetto di legge riguardante l'autorizzazione provvisoria sulla percezione delle imposte. (Legge.)

Nessuno domandando la parola sulla discussione generale, ripasserò a quella dei singoli articoli.

Letti i 6 articoli della legge, sono approvati.)

(Gazz. Piem.)

ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE CAVALIERE LUIGI COLLA.

IL PRESIDENTE. Signori, prima che si proceda allo squittinio segreto per l'approvazione della legge, debbo nuovamente con mio sommo rammarico annunziare alla Camera che essa ha perduto uno de' suoi membri nella persona del cavaliere Luigi Colla.

(Gazz. Piem.)

QUARELLI, segretario, dopo questa comunicazione procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge concernente la percezione delle imposte.

(Si ha il seguente risultamento: 34 voti su 34 votanti.)

(Gazz. Piem.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PASSIVO PER IL 1° BIMESTRE DEL 1849.

IL PRESIDENTE. La legge è approvata all'unanimità. Ora bisognerebbe passare all'esame della legge per l'autorizzazione provvisoria delle spese del primo bimestre del 1849, approvata dalla Camera dei deputati. Darò lettura dell'intero progetto. (Lo legge.)

Nessuno domandando la parola sulla discussione generale, si passa a quella particolare degli articoli. Leggerò il primo articolo. (Lo legge.) (Vedi la relazione, vol. Doc., pag. 276.)

Non essendo da alcuno domandata la parola, lo pongo ai voti. (È adottato.)

Darò lettura dell'articolo 2°. (Legge l'articolo 2°.)

A quest'articolo si riferisce l'emendamento della Commissione. Onde si possa procedere meglio nella discussione, darò nuovamente lettura dell'articolo. (Rilegge l'articolo.)

L'emendamento della Commissione proporrebbe invece delle parole: *ed alle spese ordinarie fisse inscritte a favore della lista civile*, le seguenti: *ed alla somma provvisoriamente stata iscritta nel progetto di bilancio per la lista civile.*

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Se non importasse assai non ritardare l'approvazione di questa legge, io non dubiterei di unirmi alla Commissione per adottare un'espressione che sembra più propria. Ma siccome le espressioni usate nell'articolo del progetto di legge, salvo una specie d'improprietà, suonano lo stessissimo senso, così a mio avviso conviene assolutamente tralasciare l'emendamento e adottare la legge quale si trova. E per verità anzitutto parliamo di ciò che concerne la Corona. La sua dotazione, se dev'essere fissa a termini dell'articolo 19 dello Statuto, dev'essere desunta dalla media dei dieci ultimi anni. Quindi questa spesa, che è fissa, riesce anche, in virtù dello Statuto, affatto indipendente da ogni indagine del Parlamento circa la sua gestione. Probabilmente nella Camera de' deputati si è voluto supporre che oltre alle spese fisse ed ordinarie potessero avvenirne di quelle straordinarie, come sarebbe, per esempio, nel caso di riparazione ai palazzi; le quali spese per riparazioni non erano

prevedibili, o, se erano prevedibili, sono a carico del proprietario e non dell'usufruttuario. Se questa è stata l'idea, sia del Ministero, sia della Camera dei deputati, certamente non sembra che sia soggetto di censura. Ma intanto la spesa ordinaria e fissa, cui si riferisce l'articolo in discorso, non può a meno di corrispondere a quella intera della dotazione.

Se questo è, come non può a meno di essere, non gioverebbe nemmeno indagare quali possano essere le spese straordinarie della lista civile. Di certo non son quelle che, sebbene per semplice indicazione sono con tal vocabolo qualificate nel bilancio, tuttavia fanno sempre parte della dotazione, epperò d'una somma fissa e di una spesa ordinaria per lo Stato. Non rileva poi che questa spesa, per norma ed interesse o chiarezza dell'amministrazione della lista civile, si applichi a spese ordinarie o straordinarie. Ciò non appartiene più all'economia dello Stato, che è sorvegliata dalle Camere, ma spetta soltanto all'economia domestica del Sovrano, a cui solo appartiene di regolarla. Ripeto adunque che, malgrado la maggior esattezza di locuzione dell'emendamento proposto, convenga mantenere il tenore del progettato articolo, affinché non s'indugi l'approvazione definitiva della legge senza un'assoluta necessità, senza che possa derivarne danno, impaccio o ragionevole difficoltà.

(Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Avrei desiderato di non fare nessuna osservazione sopra di questa legge, precisamente per i motivi di urgenza accennati dall'onorevole senatore Giovanetti; e se mi sono deciso ad esporre i riflessi che motivarono le conclusioni della Commissione di cui ho l'onore di far parte, fu per aver io trovato un impedimento materiale, il quale nasce da questa legge istessa, e rende impossibile di provvedere alle emergenze della lista civile.

La lista civile non è fissata tuttavia; ma la sua base si trova nelle disposizioni dell'articolo 19 dello Statuto, ove è detto che la dotazione della Corona è conservata, durante il regno attuale, quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni, e per l'avvenire verrà stabilita per la durata d'ogni regno.

Ciò posto, io dico: o si è voluto considerare l'azienda della Casa come una delle aziende generali dello Stato, ed in tal caso, prima di inscrivere il suo bilancio sul progetto di bilancio generale passivo, conveniva ch'ella stessa fosse consultata. Perciocchè le regole dell'amministrazione nostra finanziaria, a cui non si è ancora, ch'io sappia, derogato, sono tali che, prima di presentare il suo bilancio, ciascuna azienda dee formare lo stato delle sue spese straordinarie nuove e straordinarie in corso, e questo stato debb'essere trasmesso al Ministero delle finanze e rassegnato all'approvazione del Re, e dopo si compila il bilancio.

Che se poi la lista civile si considera come amministrazione del tutto privata, in tal caso non regge la distinzione delle spese ordinarie e straordinarie, dappoichè, stabilita una volta la cifra della dotazione, io credo che il Parlamento nè voglia nè debba entrare nella discussione sul modo con cui piace a S. M., nel particolar suo interesse, di ordinare la distribuzione delle spese nella sua Casa.

Io vedo nella presentazione di bilancio, fatta alla Camera dei deputati, stabilita una somma, la quale debbo dire non essere quella delle somme del decennio; ma ciò non monta per ora, perchè, se non lo è, si potrà in processo definire. Sarà maggiore, sarà minore, tocca al Parlamento il deciderlo, e s'aspettano le sue risoluzioni. L'attuale difficoltà sta in che si sono distribuite le spese della lista civile in ordinarie e straordinarie, e col progetto di legge che ci occupa è fatta facoltà ai capi di dicastero di provvedere solamente al pagamento delle spese d'indole fissa ed ordinaria.

Ora io domando come si possano stabilire queste divisioni di spese per la lista civile, se il bilancio non è fatto ancora, e non fu fatto per la semplicissima ragione che, non conoscendosi la somma della dotazione della Corona, mancava il primo essenziale elemento per formare un bilancio.

Dunque, tostochè all'aprirsi dell'esercizio 1849 io domanderò al ministro di finanze un acconto per progredire nelle spese della lista civile, egli a sua volta esigerà, perchè la legge così prescrive, ch'io presenti la nota delle spese d'indole fissa ed ordinaria.

E qui due difficoltà si affacciano: la prima che si dovrebbe in conseguenza entrare in discussione del bilancio del montare degli stipendi mensili o trimestrali, com'è disposto all'articolo 3 di questo progetto, cosa che sarebbe assolutamente contraria allo spirito dello Statuto, in cui per l'assegnamento della Corona non si parla che d'una dotazione, senza che il Principe sia tenuto a render conto dell'impiego.

La seconda difficoltà è che questa divisione di spese non esiste, perciocchè quella indicata dal ministro nella sua relazione è soltanto figurativa e copiata dal bilancio 1848. Ma le spese del 1848 sono a quest'ora consuete, e non possono servir di base a quelle del 1849, in cui le esigenze del servizio possono richiedere tutt'altro riparto.

Intanto il Ministero, essendo vincolato da una disposizione di legge, non potrà autorizzare il pagamento in massa dell'importare dei due bimestri, e si corre rischio di vedere incagliato il servizio.

Tale è l'inconveniente che io rimiro gravissimo nell'esecuzione di questo progetto di legge, e per cui mi son risoluto a parlarne; inconveniente tutto materiale, e che, a parer mio, verrebbe tolto di mezzo coll'emendamento proposto dalla Commissione.

Che se, attesa l'urgenza di dar corso alla legge, il Senato crede che il ministro possa essere tuttavvia autorizzato a spendere il pagamento di un bimestre alla lista civile, io non insisterei altrimenti sulla mia osservazione; ma, quando il ministro non potesse essere autorizzato ad ordinar il pagamento, si renderebbe indispensabile la suggerita modificazione all'art. 2 della legge. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Faccio osservare che manca il ministro di finanze. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Io proporrei di sospendere la discussione sull'articolo secondo, riserbandola allorchè sarà presente il ministro di finanze. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io l'ho fatto avvertire che il Senato era radunato, e che si trattava di materia riguardante al suo ministero.

Intanto darò lettura dell'art. 3. (Lo legge) (Gazz. Piem.)

MANNO. Non già per fare la menoma osservazione su questo articolo, ma solo per far rilevare al Senato una incongruenza o contraddizione che s'incontra in questa legge, ho chiesta la parola. Questo articolo è così concepito. (Ne dà lettura)

Quando una legge contiene una eccezione, una esclusione, bisogna che l'eccezione e l'esclusione versino sopra quella stessa materia alla quale appartiene la regola generale. Ora la regola generale di questo articolo è che tutte le pensioni militari, tutti gli stipendi che si pagano mensilmente, siano per un bimestre pagabili. L'esclusione invece è per gli stipendi che si pagano a trimestri. Se si pagano a trimestri, non è possibile che se ne preveda il pagamento in un bimestre. Io vedo adunque una contraddizione così palese, che non vale la pena di spendervi intorno molte parole: dirò piuttosto che questa non deve essere che una inavvertenza, prodotta da che la

legge venne proposta per tempo maggiore, e che la Camera dei deputati ridusse ad un bimestre la chiesta autorizzazione, senza por mente che, riducendo la prima parte della legge ad un bimestre, non potea più aver luogo l'esclusione dei pagamenti scadenti un mese dappoi.

Io propongo pertanto, non già che si faccia a quest'articolo un emendamento non strettamente necessario, in quanto che questa incongruenza in una legge di urgenza, se ne sfigura la compilazione, non nuoce al servizio che se ne trarrà, ma che, dato il caso vi fosse qualche altra ragione perchè la legge dovesse ritornare alla Camera dei deputati per essere emendata in altra parte, si faccia anche sparire dalla legge questa contraddizione. (Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Alla Commissione non era sfuggita la contraddizione di cui fa cenno l'onorevole preopinante, ma pel motivo di non portare ritardo, perchè questa legge preme, si è pensato di soprassedere sopra queste imperfezioni, come anche sopra qualche altra simile. Pure sul riflesso che...

(Gazz. Piem.)

MANNO. (Interrompendo) Aderisco pienamente, anzi anticipatamente ho già aderito a che si passasse sopra questa osservazione; ma, qualora la legge dovesse nuovamente rifare la sua via, io chieggo che si corregga anche questa incoerenza.

IL PRESIDENTE. Allora domanderò al Senato se intenda di adottare l'articolo 3, colla riserva di emendarne la relazione in quella parte nel caso di altre correzioni.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI non vede nell'espressione dell'articolo una contraddizione, ma solo una superfluità. (Verb.)

MANNO. Forse la parsimonia delle mie parole ha potuto nuocere allo schiarimento della mia idea, ma la contraddizione non mi pare meno palese, dopo le osservazioni del preopinante: un bimestre non può contenere un trimestre. I pagamenti a mese, che sono la regola generale, non possono essere ridotti da un'eccezione che abbia riguardo ai pagamenti a trimestre, perchè la regola generale sarebbe allora più ristretta dell'eccezione. La cosa procederebbe altrimenti se si fosse detto, per esempio, che sono autorizzati i pagamenti degli stipendi minori di lire 2,000, non così i superiori, quantunque paghinsi mensilmente. Allora la regola e l'eccezione avrebbero corrispondenza; ma, essendosi detti esclusi i pagamenti a trimestri, ognun vede la contraddizione che incontra nel contesto di questa legge. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Devo rendere la Camera informata che il ministro di finanze, a cui è stato mandato l'invito d'intervenire alla seduta, non si è potuto ritrovare nè alla Segreteria, nè alla Camera de' deputati e nemmeno al suo domicilio.

(Gazz. Piem.)

MANNO. Io proporrei di sospendere questa discussione momentaneamente. (Gazz. Piem.)

(In questo mentre sopraggiungono i ministri delle finanze e della guerra.) (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Sarà bene che il signor senatore Di Castagnetto ripeta le obiezioni già dette, affinchè il signor ministro le conosca. (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO ripete le osservazioni fatte nell'articolo 2°.

RICCI, ministro delle finanze. Questa redazione, come è ben noto alla Camera, fu presentata dal mio predecessore, dimodochè io non ne aveva ponderato bene tutte le parole. Pare per altro che questa espressione della spesa ordinaria fissa debba interpretarsi a favore della lista civile. Per quanto alla significazione ordinaria e rigorosa, essa non sembra esatissima; nondimeno deve intendersi nel senso di 2/12 di tutti

quogli assegnamenti. E forse insata la espressione di spesa ordinaria fissa, ma è compatibile se si osservi che l'assegnamento fatto alla lista civile cambia in qualche modo natura, perchè non è ancor determinato l'andamento di essa.

In quanto alla sorveglianza, questa non è cosa che riguardi più la Camera. L'azienda della Casa spenderà nel modo che crederà meglio; ne renderà conto, per dir così, direttamente al Re, ma è necessaria l'assegnazione della lista civile.

Riassumendo, dico che per quanto forse si amino esatte le espressioni di *spese ordinarie fisse*, siccome tali spese son tutte fisse, almeno per quanto riguarda alle finanze ed al carico che spetta allo Stato, così vogliansi intendere nel senso che autorizza il Ministero a poter rilasciare i mandati pei 2/12 dell'intero assegnamento. (Gazz. Piem.)

STARRA. A maggiore spiegazione e conferma di quanto è venuto molto acconciamente discorrendo il signor ministro di finanze, mi sia lecito di aggiungere una semplice osservazione, che giova mirabilmente a determinare il vero, l'unico concetto che possano avere le parole del progetto di legge, intorno alle quali si aggira la presente discussione.

Se nel progetto di bilancio, che è stato presentato all'altra Camera, vi si nota, a riguardo della lista civile, la distinzione di spese ordinarie fisse e di spese straordinarie, questa distinzione, a parer mio, non vi si è già inserita nè potuto inserirsi per determinare l'uso e l'impiego delle varie somme che figurano nell'una o nell'altra delle categorie delle spese suddette, e che insieme unite formano il montare totale della somma in cui provvisoriamente è fissata la lista civile, ma sibbene al semplice ed unico oggetto di dimostrare le basi sulle quali ebbe luogo una simile fissazione. Infatti l'uso e l'impiego della somma stanziata dal Parlamento per la lista civile è fuori totalmente dell'ispezione di questo: a lui si appartiene solo ed unicamente di stabilire e fissare col bilancio generale dello Stato il montare della dotazione, ossia della lista civile. Questa una volta determinata, l'azienda privata del Re dispone della somma stanziata come meglio le pare e piace, erogandola in spese ordinarie e straordinarie, secondochè può meglio convenire all'interesse del patrimonio che amministra.

Ma siccome per istabilire e fissare la somma totale della dotazione, ossia della lista civile, era d'uopo di aver presenti varii oggetti a cui doveva provvedersi, così per semplice dimostrazione si sono distinte le varie categorie a cui gli oggetti medesimi si riferiscono, attribuendo a ciascuna di esse categorie altrettante somme determinate ed atte a far fronte ai relativi bisogni: le quali somme unite formano il montare della dotazione, ossia della lista civile.

Una volta stabilita la somma totale in cui viene fissata la dotazione, ch'essa sia poi impiegata in spese ordinarie, straordinarie od altre, non è cosa che ci riguardi.

Il progetto del bilancio generale dello Stato adunque non ha nè può avere altro intendimento che quello di dimostrare a quanto, per ragione di spese ordinarie o straordinarie, fisse o non fisse, debba ascendere la somma totale per la lista civile. (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Qualora la dotazione della lista civile fosse stata proposta in una somma fissa, io consento col signor ministro delle finanze che ad essa non sarebbe applicabile il rigoroso disposto di questa legge. Ma faccio osservare che il bilancio della real Casa fu dal suo predecessore presentato al Parlamento diviso in spese ordinarie, straordinarie nuove e straordinarie in corso.

La deliberazione della Camera dei deputati è basata su questa divisione indistintamente per tutti i bilanci; e le stesse

parole *spese ordinarie fisse* sono ripetute all'art. 2, parlando della lista civile.

Non vedo in verità come si possa dare un'altra interpretazione; e quanto all'osservazione fatta dall'onorevole signor senatore Stara, che la cifra assegnata in bilancio alla lista civile debba unicamente considerarsi qual base della dotazione della Corona, a mente dell'articolo 19 dello Statuto, senza far caso delle divisioni in spese ordinarie e straordinarie, io dichiaro di non poterne ammettere la conseguenza. L'unica base, a termini dello Statuto, è quella del decennio, e questa rimane tutta incerta finchè il Parlamento non abbia pronunciato.

Osserverò di nuovo che le spese ordinarie del 1848, che a quest'epoca sono consunte, non possono riferirsi al 1849. Del resto, poichè il ministro si crede autorizzato ordinare la spedizione dei mandati pei 2/12, io non insisto più oltre, e credo che il servizio della lista civile possa dirsi bastantemente cautelato. (Gazz. Piem.)

RICCI, ministro delle finanze. Mi pare che la lista civile porti di sua natura la fissazione di una somma determinata, per cui si possono spedire mandati per il bimestre. (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. È quello che io desidero di stabilire. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. L'osservazione del signor ministro di finanze mi pare che venga in sostanza a concludere che si possa transigere sull'improprietà di vocaboli di questa legge, perchè sono preponderanti le chiare disposizioni dello Statuto.

Se il ministro delle finanze crede che in forza dello Statuto egli possa assumersi la responsabilità di far pagare 2 dodicesimi della somma fissa stanziata in bilancio per la dotazione della Corona, della quale somma fissa il Parlamento non ha diritto di discuter le basi, io lascio giudice il Senato della convenienza di passar oltre. Ma in caso diverso mi pare che l'emendamento della Commissione debba essere modificato, e che, invece di parlare della *somma*, debba parlare di *2 dodicesimi*, oppure della *quota proporzionale dell'intera somma*. Io proporrei dunque un sottoemendamento consistente nelle parole: *La quota proporzionale della somma fissa, stanziata per il bilancio della lista civile.* (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Questa somma non è ancora stanziata. Io desidero solamente che qui non s'intenda che la somma portata nel progetto di bilancio sia la somma fissa per la dotazione della Corona, la quale potrà essere maggiore o minore: io non ci entro in questo, toccherà al Parlamento. Ma non vorrei che vi fosse un'espressione che indicasse che la somma la quale è portata da questo progetto sia una somma fissa. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Allora io proporrei di dire: « 2 dodicesimi della somma provvisoriamente progettata per la dotazione della Corona. » (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. O lasciare le cose come sono.

GALLINA. Dalle osservazioni che furono fatte mi pare opportuno di desumere i fatti accertati onde addivenire ad una risoluzione. Un fatto stabilito è che l'azienda della Casa del Re non ha dato bilancio, e che il ministro di finanze ha portata nel bilancio generale dello Stato una somma relativa al bilancio della real Casa. Che la real Casa dovesse fare un bilancio, mi pare cosa che non ha d'uopo di dimostrazione, giacchè ogni regolare amministrazione suol fare ogni anno il suo bilancio per propria norma; ma è pur chiaro che il detto bilancio della Casa del Re non è noverato fra quelli che debbono essere sottoposti alla discussione del Parlamento. Qui si è andato interpretando come si potessero intendere le espres-

sioni che il progetto di legge ha adottate. Le interpretazioni in materia di finanze non sono mai molto concludenti, perchè le finanze sono cosa certa e positiva e non ammettono interpretazioni. Qui si potrebbe allegare che il Ministero di finanze abbia adottato nella compilazione di questo bilancio un uso che è pure adottato in altri luoghi, e specialmente in Francia. In Francia nei bilanci si usa di portare (come dicono i Francesi *pour mémoire*) alcuni bilanci parziali che ne formano parte, senza dar luogo a discussione, e ciò è necessario perchè si sappia l'impiego di tutte le somme. Il Ministero di finanze adunque avrebbe potuto adottare questo sistema; ma il Ministero lo ha adottato in termini che non sono conciliabili colla legge e collo Statuto; il Ministero di finanze ha adottato una ripartizione di spese quale è portata per tutte le aziende in ispece ordinarie e straordinarie fisse e straordinarie in corso: e da queste mal apposte specificazioni nasce la presente difficoltà in faccia alla lettera della legge che noi discutiamo, la quale è certamente in urto coi termini dello Statuto.

L'intendente generale della Casa del Re potrà essere soddisfatto se il ministro di finanze dice che in via d'interpretazione non ha difficoltà di spedire i mandati; ma ciò non basta, perchè al pagamento dei mandati, oltre l'autorizzazione ministeriale, è necessaria l'adesione degli uffici del controllo generale. Qui nel seno del Senato sta il controllore generale, e sarebbe necessaria l'adesione del controllore generale anche per sapere se questa condizione, se questa interpretazione ammessa dal ministro di finanze sia dal medesimo accolta, perchè il controllore generale sarebbe sempre in diritto di rigettare i mandati che il Ministero potrebbe spedire a favore dell'azienda della real Casa, a termini della legge e dei regolamenti.

Dire poi che si debba naturalmente intendere che l'espressione di *spese fisse ed ordinarie* debba, secondo le disposizioni dello Statuto, abbracciare tutte le spese che il bilancio della Casa porta in sé, io lo trovo non fondato, giacchè il bilancio della Real casa non esiste nè distribuito in categorie, nè altro.

È per me evidente che questo inconveniente, che nasce ora tra le disposizioni del bilancio e quelle della legge in questione, proviene da ciò che si è cercato un modo di fuggire le difficoltà, vale a dire si trattava di determinare la somma in cui la lista civile debb'essere stabilita. Questa discussione non si è creduta opportuna, ed allora si è passata d'un salto, e si è portata per semplice cenno una cifra nel bilancio in via subordinata.

Ora le circostanze dei tempi furono causa che questa discussione del bilancio non potè essere fatta a suo tempo, ed intanto che ne segua l'approvazione stringe il bisogno di una straordinaria autorizzazione, sia per la riscossione delle rendite, sia pel pagamento delle spese.

Per tutte queste ragioni io sono d'opinione che il cenno dato dal Ministero delle finanze nella formazione del progetto di bilancio universale, relativamente alla somma assegnata alla lista civile, possa generare una vera difficoltà la quale non può sciogliersi per via d'interpretazione, e penso che le espressioni usate vincolano essenzialmente l'amministrazione della real Casa, il ministro di finanze e nel medesimo tempo il controllore generale. Perchè questa interpretazione sia avvalorata dal voto del Senato, è necessario almeno che si sappia se il controllore generale la accetti e si creda autorizzato a dar corso ai mandati; altrimenti la Camera si esporrebbe ad un inconveniente che è pur sempre gravissimo, quello cioè di veder sospeso da un'autorità indipendente, qual è il con-

trollere generale, a termine dei regolamenti in vigore, l'effetto di una legge sancita dal Parlamento. (Gazz. Piem.)

COLLA. Ringrazio l'onorevole preopinante d'avermi eccitato a far palese il mio sentimento sulla questione di che il Senato sta occupandosi. Io dichiaro formalmente che il controllo generale non darebbe mai corso a mandati che fossero in opposizione con una legge, malgrado qualsivoglia dichiarazione fatta dai ministri in senso contrario a quello della legge. Ma nel caso nostro l'interpretazione che il ministro di finanze vorrebbe dare alla disposizione di legge adottata dall'altra Camera è pienamente conforme a ciò che si doveva esprimere più esattamente, e non è per altra parte contraria alle parole che meno esattamente si usarono.

Per me, pel bilancio generale, l'intero assegnamento competente alla lista civile secondo lo Statuto è una spesa ordinaria fissa da iscriversi a favore della lista civile, non dovendo io curarmi di sapere se tale assegnamento sarà poi impiegato in ispece piuttosto ordinarie che straordinarie. Ora, siccome la legge autorizza il pagamento di due dodicesimi delle spese tutte che sono ordinarie fisse, io non mi crederei in diritto di oppormi al corso di mandati i quali fossero nei limiti di due dodicesimi dell'intero assegnamento competente alla lista civile, il quale, come già dissi, è, pel bilancio generale, spesa interamente ordinaria e fissa, quantunque nel bilancio particolare della real Casa possa variamente ripartirsi in ispece ordinarie o straordinarie, fisse od eventuali.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Ho chiesto la parola per fare un'osservazione che mi sembra molto essenziale e capace di togliere di mezzo ogni difficoltà. Noi abbiamo stabilito dei fatti ed abbiamo una legge. I fatti che si sono stabiliti consistono in ciò primieramente, che nel bilancio universale dello Stato del 1848 sono portate le spese ordinarie e straordinarie della lista civile, e che le stesse spese, più per indizio che per calcolo definitivo, furono portate nel bilancio 1849. Il secondo fatto si è che per il 1849 nulla si è stabilito, perchè la sola cifra da portarvisi realmente non è che la media del decennio, e al 1849 si riferisce la presente legge. Abbiamo inoltre lo Statuto, il quale vuole che la spesa della lista civile, la somma che debbe assegnarsi a questa lista sia determinata sulla base del decennio ultimo. Ora tutte le discussioni che noi abbiamo fatte finora mi pare che non abbiano tenuto conto sufficientemente di questo fatto. Imperciocchè l'iscrizione sul bilancio universale del 1848 della spesa della lista civile, con qualunque nome si siano indicati gli articoli che la compongono, non può essere che un elemento dello stabilimento della somma fissa che correrà realmente nel 1849; vuol dire che l'indicazione fattasi costituisce il decimo dell'elemento richiesto dallo Statuto. Or dunque, che cosa costituisce tutta la difficoltà? Che cosa manca qui? Manca la sanzione, il concerto perchè vada d'accordo il Governo del Re colle Camere intorno alla fissazione definitiva della lista civile, intorno all'ammontare cui deve farsi ascendere. Questa cifra per noi è ancora incognita; si può approssimativamente stabilire, si può approssimativamente fissare, ma legittimamente è ancora un'incognita. Ora queste mie osservazioni le vengo applicando. Se parliamo di questa legge, la quale dice che le disposizioni, di cui all'articolo precedente, s'intendono estese all'assegnazione delle spese ordinarie fisse della lista civile, i pagamenti si potranno fare per un bimestre quanto alla lista civile, senza veruna distinzione, perchè, siano 'spese ordinarie o straordinarie, sono sempre fisse rimpetto al pubblico interesse, non potendo oltrepassar la somma assegnata. Nessuna norma giusta ha potuto trarsi dal solo decimo dell'elemento

di questa fissazione che si scorge nel bilancio universale. Dunque rimane l'operazione a farsi; e quando questa operazione, che non è punto difficile, sia eseguita, i due duodecimi della somma stabilita possono essere pagati, perchè rientrano nel novero delle spese fisse ordinarie dello Stato. Non vi hanno più nulla a vedere le Camere, qualunque sia la destinazione che piaccia al Re di ordinarne. Ne verrà per conseguenza che saranno spese fisse ordinarie tutte quelle del 1849, e che resteranno tali per la vita del Re. Nessuna difficoltà dunque che il ministro di finanze spedisca il mandato dei due duodecimi pel bimestre, e che il controllore acconsenta, autorizzi la spedizione. A' miei occhi non c'è ombra di dubbio, tutto dipende da un'operazione ulteriore, la quale si deve fare ancora, e che verrà a togliere di mezzo ogni difficoltà, a regolarizzare ogni cosa. Virtualmente sono spese fisse ordinarie quelle già indicate in bilancio. Esse diverranno fisse ordinarie in modo assoluto, quando costituiranno la somma determinata a termini dello Statuto.

Ciò solo che può accadere si è che la somma definitiva sia maggiore o minore di quella che accenna nel bilancio il complesso delle spese ordinarie e straordinarie ora registrate. Ma che importa? Se i due duodecimi accordati pel primo bimestre di quest'anno corrisponderanno al sesto della somma intiera, saremo in regola; se saranno meno del sesto, la lista civile riscuoterà il di più in appresso; se eccederanno, le finanze si compenseranno ne' successivi pagamenti.

Nulla di più semplice ed ovvio. Basta ritenere che la somma fissa da determinarsi in favor della lista civile non ammette distinzione, rimpetto alle finanze, fra ordinarie e straordinarie; che tali spese, indicate nel bilancio sotto queste differenti denominazioni, non fanno che costituire uno degli elementi della somma totale da determinarsi, e che, determinata che siasi sul calcolo di tutti gli elementi richiesti, cioè della media del decennio, scompare ogni oggetto di controversia.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Le osservazioni del preopinante non distruggono l'efficacia di quelle che sono state fatte dall'intendente generale della lista civile. Convien ritenere che a tenore dello Statuto la dotazione della Corona si debbe fare sopra la media proporzionale delle singole dotazioni degli ultimi dieci anni. Ora sappiamo che non si è ancor proceduto al calcolo di questa media proporzionale. Che cosa dunque si è fatto? Si è progettata una somma che dee tener luogo di quella media proporzionale nel bilancio del 1849.

Questa somma fissa progettata per la dotazione della Corona doveva esser portata nel bilancio generale e discussa in Parlamento, senza entrare nella distinzione delle varie categorie di spese a cui verrà applicata, nelle quali, a tenore dello Statuto, le Camere non debbono ingerirsi nè punto nè poco.

Invece di portar nel bilancio generale progettato pel 1849 questa somma fissa, vi si sono registrate tutte le spese ordinarie, straordinarie fisse e straordinarie in corso dell'azienda della real Casa, e, non essendo ancora compilato il bilancio della real Casa pel 1849, si pigliò norma da quello del 1848.

Qui sta il nodo principale della difficoltà. Perchè, trattandosi ora nella legge che discutiamo di autorizzar il pagamento per un bimestre non già di tutte le spese, ma di certe spese soltanto, e, dicendosi all'articolo 2 che si fatta autorizzazione si estende alle spese ordinarie fisse inscritte a favore della lista civile, mi pare evidente che le spese straordinarie d'essa lista ne sono escluse, e che ogni diversa interpretazione sarebbe abusiva.

Non so se per errore o solo a titolo d'indicazione si sieno trasportate nel bilancio generale del 1849 le categorie del bi-

lancio della real Casa del 1848. Ma se fu errore il lasciar sussistere nell'articolo le parole *spese ordinarie fisse*, e poi estenderne l'applicazione in via d'interpretazione ad ogni altro ramo di spese, sarebbe, a parer mio, correggere un errore con un altro errore.

Autorizzandosi dalle Camere l'esecuzione del bilancio passivo tra certi limiti per un bimestre, l'azienda della real Casa, le cui partite di spesa non sono soggette all'esame del Parlamento, ha dritto al pagamento di due dodicesimi dell'intera somma progettata per la dotazione della Corona nel 1849. Ma perchè i ministri possano legalmente far valere questo diritto, autorizzare il pagamento dei due dodicesimi, mi sembra conveniente che si sostituisca alle parole *alle spese ordinarie fisse* la frase: *a due dodicesimi della somma totale provvisoriamente stanziata nel bilancio del 1849 per la dotazione della Corona*; il che costituisce l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre al Senato e che ho indirizzato alla Presidenza.

(Gazz. Piem.)

RICCI, ministro delle finanze. Le obiezioni che si sono fatte per dimostrare la necessità di qualche variazione alle parole del secondo articolo mi pare che si riducano a quest'una, l'asserire cioè che la somma rassegnata per la lista civile nel bilancio 1849 non possa in sua natura riguardarsi come somma fissa, perchè per determinarla bisogna fare il computo nel decennio. Io ammetto perfettamente questo; ma non è men vero che possa riguardarsi come una somma fissa la cifra che figura nel bilancio generale dello Stato per l'assegnamento della real Casa. Quella cifra figura come somma fissa per il bilancio 1848, salvo ad un esame che potrà farsi nel corso di quest'anno, e in seguito per determinare realmente se vada aumentata o diminuita a termine della disposizione stabilita nello Statuto, la quale indica le norme con cui dovrà essere determinata. Ma la circostanza che non si sia fatto questo esame, e che quindi non si sia stabilita per tutta la durata del regno l'entità della lista civile, non toglie che non possa considerarsi attualmente nel bilancio come somma fissa l'attuale assegnamento. L'altra obiezione poi, cioè che il bilancio è diviso, come lo sogliono tutti gli altri, in spese ordinarie, straordinarie e straordinarie in corso, non mi pare che possa far difficoltà, e che in questa designazione ordinaria, la quale si riduce nel bilancio della real Casa, per dir così, alla designazione del padre di famiglia, lo spirito debba prevalere all'inconveniente che presenta la denominazione ordinaria delle categorie dei nostri bilanci. La somma come è fissata nel bilancio del 1849, e come sarà fissata definitivamente per tutta la durata del regno, è di sua natura fissa, in maniera che io credo che l'intendente della Casa abbia facoltà di adoperarla secondo che meglio tornerà al servizio della Casa medesima. Se l'intendente crederà che si possa fare economia sulle spese straordinarie, egli può farlo; e così viceversa nessuno ha diritto d'ingerirsi, nè di esercitare censura se l'azienda ha designato d'impiegare il danaro piuttosto per questa che per quella categoria.

Dunque a me non parrebbe che la designazione conforme a quella degli altri bilanci di *spese ordinarie e fisse* possa riferirsi al bilancio della lista civile. Sotto tali spese devono intendersi tutte quelle del totale della cifra assegnata al bilancio della Casa, e quindi se ne debbono spedire i mandati.

Questa intelligenza, che mi sembra ovvia, e della quale avrei dubitato per la poca esperienza in questa materia, viene giudicata non erronea da persone che hanno ampi lumi sovr'essa; epperò spero che tutti addiverranno a consentirla.

(Gazz. Piem.)

FLEZZA. Comincerò dal ripetere la divisione che è stata

da altri osservata; ma io la applicherò più particolarmente all'espressione della legge. Le spese, altre sono fisse ed ordinarie per indole propria, altre sono fisse ed ordinarie non per loro indole, ma per altro motivo: per esempio, per legge.

Io faccio osservare che nell'articolo primo di questa legge si autorizza il Governo a tutte le spese d'indole fissa ed ordinarie, e che questa espressione non si ripete nel secondo articolo, dove non si autorizza alle spese d'indole fissa ed ordinarie della lista civile; ma bensì si autorizza il Governo in generale alle spese fisse ed ordinarie iscritte nella lista civile. Il che dimostra abbastanza l'intenzione di quelli che hanno redatta la legge di far pagare alla lista civile anche le spese che, quantunque di loro indole straordinarie, però sono fisse ed ordinarie per legge, perchè l'articolo diciannove dello Statuto le rende fisse ed ordinarie; cioè prescrive che ogni anno siano in egual somma fatte. Pare quindi che non si possa dare altra interpretazione alla legge, sia perchè le parole stesse della legge, adoperando l'espressione *indole fissa* nel primo articolo e non nel secondo, mostrano che si è tenuto conto di questa distinzione; sia anche perchè, non capisco per qual motivo, il Parlamento potrebbe riservare, ossia non approvare immediatamente il pagamento delle spese d'indole non fissa e non ordinarie della lista civile, perchè non avrebbe nessuna ragione di ciò fare. Il motivo per cui il Parlamento non ha approvate altre spese che quelle che sono fisse ed ordinarie per loro indole si è perchè quelle non fisse e non ordinarie volle sottoporle ad esame per rifiutarle ove d'uopo. In quelle della lista civile il Parlamento non ha il diritto d'esame e di rifiuto; l'unico suo diritto è di osservare se la cifra proposta è la media che risulta dal decennio passato; dunque non c'era nessun motivo di riservarsene l'approvazione ad altra epoca. E una riserva senza scopo non potendosi supporre, è necessario concludere che nel secondo articolo, sotto l'espressione di spese ordinarie fisse, si intendono tutte quelle proposte per la lista civile. È stato addotto che le spese della lista civile non sono ancora definitivamente determinate, perchè non si è ancora fatto il calcolo del decennio; ma pare evidente che, essendosi messo nel calcolo una somma approssimativa di quella che si è creduto dovesse risultare dal calcolo del decennio, questa somma veste assolutamente la natura di quella che rappresenta, ed è questa di sua natura spesa fissa ed ordinaria del bilancio, spesa nella quale il Parlamento non ha altra ispezione che il vedere se è esatto il calcolo del decennio, ma non mai per restringerla o rifiutarla, anche quando in essa sianvene delle straordinarie. Oltre di ciò, o signori, si osservi che nell'articolo 1, e nella prima parte dell'articolo 2, sono autorizzati i pagamenti di tutte le spese fisse ed ordinarie per la loro indole. Se dunque nella seconda parte dell'articolo 2, dove si parla delle spese fisse ordinarie iscritte a favore della lista civile, si intendesse ancora di spese fisse ed ordinarie per la loro indole, si autorizzerebbe in una sola legge due volte il pagamento delle stesse spese, ciò che è assurdo, ed equivarrebbe al dire che le spese fisse ed ordinarie iscritte nel bilancio si autorizza il Governo a pagarle tutte ed altre ancora.

Mi pare adunque evidente doversi concludere che le espressioni della legge sono abbastanza chiare perchè il Ministero possa eseguire i pagamenti di tutta intiera la somma portata nel bilancio della lista civile, senza che faccia d'uopo di emendamenti, e di rimandare una legge che sarebbe somma disgrazia il ritardare. (Gazz. Piem.)

MANNÒ. Farò solo un'osservazione sulla parte la quale è accessibile anche alle intelligenze le meno perite in materia finanziaria, fra le quali io mi colloco, dicendo che dall'emenda-

mento non può derivare alcuna utilità. Se queste spese portassero ledere o compromettere la maggiore o minor portata della cifra totale, la quale è ancora indecisa, la questione non sarebbe certamente di lieve importanza. Ma siccome il pagare 2/12 della somma provvisoriamente calcolata non può portare alcun danno alle finanze, le quali risconteranno nell'ultimo trimestre ciò che potrebbe risultare in più o in meno dalla detrazione dei primi pagamenti, perciò a me pare che specialmente dopo le spiegazioni date sulla natura di spese ordinarie, che trovasi inerente quasi agli assegnamenti della lista civile, in quanto almeno concerne alle ispezioni del Parlamento, nessuna difficoltà possa esservi per ammettere l'articolo tale e quale, senza bisogno di emendamento veruno. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Mi pare che la discussione sia esausta. (Letto l'emendamento Cibrario, non è appoggiato.)

Darò ora lettura dell'emendamento della Commissione. (Legge.) (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. L'emendamento era stato proposto nella Commissione onde ovviare ad una difficoltà che da tutti i membri fu giudicata reale. Intese ora le spiegazioni date dal ministro di finanze e quelle date dal controllore generale, che valgono ad assicurare l'esecuzione di un servizio tanto importante, dal mio canto io non avrei difficoltà a rinunziarvi. (Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Come relatore della Commissione io credo che non si debba ritirare. (Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSSI. Io era della Commissione, ed avendo giudicato necessario l'emendamento proposto, mi tengo in debito di sostenerlo. Io credo che il vezzo d'interrogare i ministri sul modo nel quale intendono una legge allorchè questa si esprime o dubbiamente o contrariamente a ciò che si vuole, non debba passare in consuetudine. Le interpretazioni delle leggi sono altrettante leggi, e non può il parere di un ministro venir accolto in luogo della sanzione regolare del Parlamento. Il presente ministro e il controllore generale dichiarano di credersi autorizzati a comprendere nel pagamento del bimestre della lista civile anche la categoria delle spese straordinarie, non ammessa esplicitamente dall'articolo secondo; ma siamo noi certi che nel silenzio o nella dubbietà della legge si crederà a ciò autorizzato qualunque altro ministro o controllore? E le Camere sanciranno esse indubitatamente que' pagamenti che le parole della legge evidentemente non comprendono? Ora, poichè siamo tutti d'accordo che anche una quota-parte delle spese straordinarie iscritte a favore della lista civile abbiasi a pagare provvisoriamente, è pregio dell'opera che la nostra legge limpidamente lo esprima, senza lasciar luogo a quelle ambagi che prestarono soggetto alle nostre non brevi discussioni. Questa legge non è poi di tale urgenza da non permettere che la sua finale sanzione sia ritardata di due o tre giorni. Di urgenza gravissima era la legge sulla riscossione delle imposte; ma in quanto a questa, che concerne le spese, fu già osservato con molta verità che una breve dilazione non può recare detrimento. Io dunque voto per le conclusioni della Commissione. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io credo che, siccome non si trattava di altro che di sapere se la Commissione volesse rinunciare all'emendamento, questo si sarebbe potuto ottenere dal voto istesso della Commissione, perchè i membri che avrebbero acconsentito a ritirarlo avrebbero dato il voto contrario all'emendamento. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Io combatto l'emendamento che non è stato ritirato. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La discussione sull'emendamento es-

sendo esaurita, è stata chiusa. Io desiderava di sapere se aveva da metterlo ai voti: mi parve che non poteva essere ritirato, fuorchè la Commissione fosse stata in caso di deliberare; e mi pare il caso che questo emendamento sia messo ai voti.

(Messo ai voti, è rigettato.)

(Letto l'articolo secondo come sta nella legge, viene adottato. Si passa poscia all'articolo terzo.) (Gazz. Piem.)

MANNÒ. Io aveva proposto un emendamento a questo articolo; ma siccome era subordinato, io lo ritiro.

(Gazz. Piem.)

(L'articolo 3 è messo ai voti ed adottato.) (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Leggerò ora l'articolo 4.

(È adottato.)

Leggerò l'articolo 5.

(È adottato.)

Resta ora la votazione per scrutinio segreto.

(Gazz. Piem.)

(La legge risulta adottata con 35 voti favorevoli su 36 votanti.) (Verb.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E REIEZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discussione della legge di sicurezza pubblica. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Signori, ieri sera io sono uscito da questa Camera colla convinzione che il luminoso dibattimento che ebbe luogo sulla proposta legge di sicurezza ne aveva dimostrata non solo l'insufficienza, ma la completa inutilità e il pericolo. Riaudando poscia le osservazioni che uscirono da più di un labbro e le argomentazioni che si opposero da coloro i quali, confessando i gravissimi e capitali difetti del progetto attuale, desidererebbero almeno una legge emendata, io mi confermevo viemmeglio nel mio concetto.

Ed in vero, i principii stanno per noi. Non vi ha dubbio che anche nel paese il più libero, appunto perchè ciascuno sia libero davvero, è necessario di armare l'autorità amministrativa del potere di riconoscere i malfattori, gli esploratori, gli emissari, i vagabondi, gli oziosi e tutta la sciagurata genia di quegli uomini perduti che rendono amaro e pieno di pericolo il vivere civile, se un'azione rapida ed efficace non garantisce a tutti la medesima libertà, la medesima tranquillità, la medesima sicurezza.

Da questo principio fondamentale, consacrato dallo stesso Statuto, il quale eccettua, per l'arresto e traduzione in giudizio, i casi previsti dalla legge, è facile il dedurre che la libertà individuale non è facoltà assoluta, ma un diritto che ha per correlativo il rispetto degli altri cittadini e delle loro proprietà, il rispetto dell'ordine pubblico e della quiete pubblica. Questo diritto ha per base la natura, ma per regola la giustizia e per tutela la legge. Se questa manca, se non è fondata su norme di giustizia, il principio naturale della libertà è compromesso, è in balia del selvaggio arbitrio dei violenti.

Or bene, siamo noi in condizione che manchi la legge? Se io volgo lo sguardo indietro, io veggio le strade ed il viandante sicuri di giorno e di notte, le case tranquille, i cittadini, sia che abitassero centri popolatissimi, od umili vallate, od isolati abituri, occupati tranquillamente dei loro affari, dei loro lavori, dei loro piaceri; i malfattori sorpresi, i vagabondi perseguitati, gli oziosi soventi ricondotti a miglior vita.

Questo fatto incontrovertibile, attestato dal corso di molti anni, rivela che vi avean leggi, perchè esse sole valgono a contenere in giusti limiti l'abuso della natural libertà; che vi avean leggi giuste, perchè esse sole producono salutare effetto. Cerchiamo quali sono queste leggi. Troveremo un sistema compiuto, un sistema foggato sulle norme adottate nella libera Francia, non sotto l'impulso dell'imperiale assolutismo, ma sotto le aspirazioni dell'aura caldissima di repubblicana libertà, e mantenuto nell'avvicinarsi di varie forme di governo, mantenuto ancora, ed anzi aggravato, in questi ultimi tempi, quando la Francia, monarchica per tradizioni secolari, si volse di nuovo con impeto a forma più popolare di governo.

Consentite, o signori, che io vi esponga sotto brevità il sistema che le nostre leggi hanno sancito, perchè importa assai alla fortuna del progetto che si trova in discussione che si stabilisca chiaramente questo punto e si sgombri dal petto di ognuno il timore che siamo senza leggi, che si rompa per sempre, in mano ai propugnatori del progetto, l'argomento che val meglio una legge imperfettissima che il non averne alcuna.

La locomozione appartiene a due classi distinte, profondamente distinte, d'uomini: allo straniero ed al cittadino. Ho detto essere due classi profondamente distinte. Il perchè è chiaro. Lo straniero non gode nè dei diritti civili nè di diritti politici. Egli non può reclamare le guarentigie accordate dal nostro Statuto ai cittadini, non può godere dell'estesa protezione che a questi compete. Non è più il tempo in cui lo straniero era riguardato qual nemico, ma egli è riguardato con qualche sospetto se non è munito di documento del suo Governo che ne attesti la probità o se non dà in altra guisa contezza di se medesimo. Chi lascia la sua patria, può farlo per cagione di negozi o di diporto, ma pur sovente il fa per averne violate le leggi. E chi si presenta incognito e senza nessun ricapito, di cui ogni Governo fornisce i suoi sudditi, desta per lo meno dubbio sulla sua moralità. Voi vi guardereste bene di ammettere fra le domestic mura un incognito se non è munito di una lettera di comune amico, se non è almeno presentato da un fidato conoscente. Or come si ammetterà un incognito nella grande famiglia sociale se non è munito della commendatizia, che consiste nel passaporto, o se non è almeno da probi cittadini conosciuto?

Quindi, a termini delle regie patenti 50 ottobre 1821, ogni straniero che non abbia passaporto può essere arrestato o respinto. La legge non impone nè l'arresto nè la ripulsione, appunto perchè conviene lasciar all'amministrazione un potere discrezionale sotto la sua responsabilità. Lo straniero è pur obbligato fra ventiquattro ore di presentarsi all'autorità politica locale. Chi gli dà alloggio deve renderlo consapevole di questa obbligazione. Soffermandosi da tre a dieci giorni, deve riportare il visto dell'autorità politica locale; per tempo maggiore, riceve una carta di soggiorno. Gli osti e gli albergatori sono obbligati a tener registro delle persone alloggiate ed a farne la consegna, ed il Codice penale, articolo 371, punisce col carcere estensibile a tre mesi coloro che scientemente scrivessero sui loro registri, sotto designazioni false o supposte, le persone alloggiate. Lo stesso Codice penale punisce col carcere la falsificazione di passaporti, l'uso dei passaporti falsificati od anche dei genuini appartenenti ad un altro, chi si dà un falso nome o false qualità, l'uffiziale pubblico che rilascia un passaporto ad un incognito (articoli 366, 367, 368, 369).

Lo stesso Codice provvede per gli stranieri vagabondi (articolo 455).

Per gli stranieri che, come io diceva, non possono invocare

lo Statuto, questo è sistema completo, giusto e necessario. Che sia completo, ognuno ne va persuaso ai cenni che ho fatto. Che sia giusto e necessario, appare al riflesso che dobbiamo conoscere chi viene in casa nostra, che non dobbiamo dare un pericoloso ricetto né agli oziosi, né ai vagabondi, né ai sospetti, né alle spie nemiche. E sospetti sono tutti coloro che mancano di carte giustificative o che non le presentano. Accade che vi sia chi abbia smarrite o dimenticate queste carte, o chi viene a chiederci un asilo per delitto di mero affetto, come sono i politici? Allora subentra il potere discrezionale dell'amministrazione. Non si possono prevedere tutti i casi né discernere quelli in cui l'amministrazione debbe esser benevola e protettrice, da quelli in cui dee spiegare vigilanza e severità. In tutti i tempi, in tutti i luoghi questa latitudine è lasciata per necessità all'amministrazione. Di questa indispensabile autorità si è abusato in addietro. Uomini virtuosi, ma di opinioni contrarie a quelle che allora dominavano, furono indegnamente perseguitati. Ma ora noi pure respiriamo aure sante di libertà, ed al soffio delle medesime s'informa la nostra amministrazione. Con queste medesime leggi non trovano essi asilo e soccorso i rifuggiti politici presso altre nazioni? Non facciamo adunque che l'amministrazione rinnovelli gli orrori che erano comandati dal dispotismo austriaco. Lasciamole quest'arma necessaria sotto la sua responsabilità, o rinunziamo alla pace ed alla sicurezza pubblica. Non crediate che a ciò sostituir si possa utilmente l'articolo 1° del progetto in discussione. Voi deroghereste al diritto di visione dei passaporti alle frontiere ed all'obbligo delle consegne. Ogni straniero, ozioso, vagabondo, malvivente, non potendo esser ricercato per tre giorni, potrebbe percorrere, quante volte gli piace, lo Stato senza poter essere punto molestato. Certo non si lascierà cogliere in un comune dopo tre giorni; e quando anche fosse espulso, è in suo arbitrio ancora di non ubbidire alla sentenza, poichè, invece di recarsi fuori del confine, andrà altrove; e col favore dei tre giorni passerà sempre incognito dappertutto.

Degli articoli 5, 6 e 7 del progetto proposto tornerebbe superfluo il ragionare, perchè sono affatto secondari e non si attengono al merito delle precedenti disposizioni.

Il senatore Picolet vi ha inoltre avvertiti, con ragione, che nessun tribunale potrebbe applicare al semplice straniero, non dichiarato vagabondo, l'articolo 453 del Codice penale, e che una sentenza da cui fosse applicato sarebbe cassata.

Vedete adunque che fa questa legge. Deroga a leggi savie, ben fatte e ben coordinate, per sostituirvi disposizioni del tutto inefficaci, che si prestano alla libera invasione dei malvagi, i quali potranno d'ogni dove seminar l'incendio, commetter furti ed assassini, senza che possano esser colti, e tutelati sempre sotto l'egida di un triduo fatale. Notate inoltre che per lo straniero di buona fede diviene la legge molestissima, perchè, invece che una semplice carta di soggiorno basterebbe, a termini delle leggi vigenti, a dargli libertà di locomozione, in ogni comune dovrebbe ottenere un permesso di soggiorno.

Sotto tutti i rapporti adunque non conviene adottare l'articolo 1° della nuova legge, e giova mantenere le antiche disposizioni.

L'articolo 2°, che si riduce a raccomandare degli speciali riguardi per gli Italiani delle provincie non unite e per gli altri stranieri profughi per cause politiche, è della più completa inconchiudenza. È la sanzione di quel potere discrezionale che non può a meno di conferirsi all'amministrazione della sicurezza pubblica, e di cui vedemmo essere fornita dalle antiche leggi.

Non vi ripeterò, rispetto all'articolo 3°, le obbiezioni della Commissione che lo danno a dividere insufficiente, vessatorio, evidentemente più vessatorio delle vigenti leggi, cui derogherebbe. Imperciocchè, volendosi richiamare a stretta osservanza le leggi vigenti, o si tratta per un cittadino di uscir dallo Stato, ed il concedergli un passaporto, secondo il prescritto delle regie patenti 16 ottobre 1816, è favore che lo garantisce all'estero e che gli agevola il viaggiare, gli toglie d'indosso ogni sospetto presso i Governi stranieri; o si tratta dell'interno, e basta essere munito di un certificato di buona condotta del sindaco, giusta le patenti 15 luglio 1814, ed anzi il porto d'armi, il libretto d'operaio, i congedi, i fogli di via, i biglietti di licenza suppliscono al detto certificato. Non parlo delle particolari facilitazioni accordate agli abitanti dei comuni limitrofi. Non è dunque neppur questa una restrizione della libertà di locomozione, è una garanzia del suo esercizio nei luoghi nei quali tornando l'individuo sconosciuto né potendo dare contezza di sé, si premunisce contro ogni possibile disturbo, recando seco una carta sommamente facile ad ottenersi e da mostrarsi. In quella vece il malfattore, l'ozioso, il vagabondo, che l'esperienza degli agenti amministrativi riconosce di leggieri al contegno ed agli atti, sono tosto scoperti e repressi. Qui invece sfuggiranno sempre alla vigilanza pubblica colle facilità che presta il progetto che esaminiamo, e la legge finirà per essere molestissima alla sola onesta gente, per cui non le basterà più una sola carta per girare lo Stato, ma dovrà dappertutto, ove le avviene di soggiornare più di tre giorni, presentarsi all'autorità e chiederne una nuova.

Piace al nostro collega senatore Maestri l'articolo 4° e sostiene tutta la legge per tema che gli stranieri e cittadini che sono qui rifuggiti si abbiano già caduti in contravvenzione; ma quello che lo deve pienamente rassicurare è il modo con cui furono finora trattati. Se si vorranno eseguire le leggi, della cui osservanza male a proposito si è dubitato, non accadrà che di avvertirli a presentarsi all'autorità locale a dar contezza di sé ed a procurarsi la carta di soggiorno. Con ciò hanno finito e si trovano sotto la protezione delle leggi.

A questo passo non sembrami che sia d'uopo di dimostrare che le leggi da me citate non siano consone agli ordini costituzionali. Tale dimostrazione emerge chiarissima dall'analisi che ho fatto di esse. Dicevasi che, se occorre purgarle d'alcun difetto, se accade di correggerle, si faccia; ma non si venga proponendo una legge insufficiente pei tristi, vessatoria pei buoni. Se non che io non saprei neppure ammettere che le leggi vigenti abbiano bisogno di essere purgate o corrette; poichè si limitano a cautele che, invece di nuocere, giovano all'esercizio della libertà individuale, rassicurano la gente onesta, danno facil modo alle medesime di farsi conoscere con minimo incomodo laddove sono sconosciute, e prestano invece all'amministrazione di sicurezza pubblica agevolezza per scoprire e cogliere i malvagi. Gli agenti di quest'amministrazione non sono più ridotti ad una vigilanza faticosissima ed impossibile, come quella che loro imporrebbe il progetto di legge. Alla frontiera possono chiedere le carte allo straniero, con ogni sconosciuto possono fare lo stesso nell'interno; gli albergatori e locandieri gli avvertono dei nuovi ospiti, e quindi possono utilmente vigilare e porre prontamente la mano sui ribaldi. Se sarà l'amministrazione priva di questi mezzi semplici ed innocui ai buoni, non gli basteranno i cento occhi d'Argo, difficilmente saprà dove e su chi volgerli, e quando avrà veduto un uomo sospetto, questi se ne riderà, e quando avrà veduto un uomo sospetto, questi se ne riderà, tranquillamente passeggiando di comune in comune, anche per un secolo, purchè non soggiorni più di tre di o gli riesca

altrimenti di occultarsi per maggior tempo. E poi, il grande pericolo sarà di essere espulso. Mi sbagliava: di avere in mano un foglio di via, che gli basterà stracciare per continuare la sua vita vagabonda, purchè eviti di ritornare dove fu colto una volta.

Bisogna confessare che è una povera legge questa, e che non meritava la difesa del mio amico Maestri.

Comprendo che senta egli rimescolarsi l'animo generoso al solo nome di polizia; ma questo nome significa altre cose oggidì, significa tutela e non persecuzione. Vigili dunque sui rei l'autorità di sicurezza pubblica, e sopra questa invigilino il Parlamento e la stampa, e riposiamo tranquilli. Il meno sopruso sarebbe denunciato altamente, e, come accade in tempi di gelosa libertà, fors'anche esagerato. Ora è mestieri incoraggiarla; ci riserveremo di reprimerla se mai uscisse dai limiti che le segna la sua missione.

Ho udito poi eziandio l'egregio senatore Giacinto di Collegno muovere eloquenti parole per dipingerci le astuzie d'un perfido nemico, che di complotti perturbatori si vale a promuovere il disordine. Egli stigmatizzò a dovere i perversi che il 26 maggio tentarono di rovesciare il governo di Milano e che furono secondati non solo da un insidioso giornale, ma anche dai tribunali. Notava pure con indignazione come fossero poi premiati dal generale austriaco. Dal che traeva giustamente la conseguenza che il più delle volte il grido di viva la repubblica equivale a quello di viva l'Austria. Tra gli autori di quella sommossa ve ne ha che romoreggiavano forte ed impunemente in una delle nostre principali città. Pur troppo l'Austria non risparmia né oro né inganni; ed è famosa l'avventura del Parlesotti, che a Parigi rappresentò sì bene le parti di rifuggito politico, che, divenuto vice-presidente di una rinomata società, alla sua morte fu pianto come il più generoso degli Italiani, e sulla sua tomba le deputazioni degli esuli di tutte le nazioni dissero parole magnifiche di cordoglio o di lode. Ebbene, levati i suggelli dalle camere in cui alloggiava, gli amici suoi medesimi scoprirono il suo giornaliero carteggio con Torresani e la prova del prezzo a cui aveva venduto e l'anima e l'onore. Questi deplorabili esempi ci debbono ammonire ad essere guardinghi; ma io non ne concluderei, come l'illustre nostro collega, che si debba adottare una legge insufficiente e superflua. Io ne traggo argomento della necessità assoluta di scuotere l'inerzia dell'amministrazione, di confortarla ad eseguire le leggi vigenti. È un errore manifesto che esse o siano cadute in dissuetudine o siano soverchiamente severe. Chi mi parla di dissuetudine riguardo alle leggi generali, non è giureconsulto; egli ravviva le viete controversie sugli statuti locali e ci rigetta nel caos dell'incertezza. Le leggi non possono essere in balia del popolare arbitrio, non in quella di giudici. Nessun uso, nessuna consuetudine può fare che la legge non rimanga legge, finchè non sia regolarmente abrogata. Senza questi principii non vi ha più legge su cui non si possa contendere, non vi ha più nulla di sicuro. Come mai leggi, che furono almeno vigenti ed eseguite sino a marzo di quest'anno, saranno cadute in dissuetudine? Per qual mala è succeduto questo caso stranissimo ed inaudito? Dite che le leggi furono trascurate, e lo credo. Fatemi la questione se siano o non state derogate dallo Statuto, e l'accetto, poichè apparisce a tutt'occhi che questo non è; che lo Statuto è in perfetta armonia con esse. Ditemi che il Governo del Re, abbagliato dalla stupenda luce delle nostre libertà, caddo nell'illusione che le libertà costituzionali siano assolute, e non mi farò molto lontano dal concederle. Ditemi che l'amministrazione di sicurezza pubblica ha d'uopo d'esser animata al suo dovere, e saremo d'accordo. Non mi si ripeta

però che le antiche leggi siano troppo severe. Non sono che l'espressione moderatissima della più alta e più imperiosa necessità. Forse sarebbe mestieri di renderle più caute, più rigorose in ragione della difficoltà dei tempi.

Io m'aspetto dall'energia del presente Ministero che non solo egli ravvivi con forte impulso le leggi vigenti, non solo ei provveda così all'urgenza che ci preme ed in calza, ma che, elevandosi a tutta l'altezza del dover suo, proponga altre leggi, che sono pure assolutamente indispensabili a ridonare la quiete e ad assicurare gli averi, massime nella nobil Genova, dove è notorio essere seriamente minacciati.

Un Ministero composto d'uomini d'ingegno e di cuore può rendere immortali servigi alla nazione e sgravarla dalle infelici impressioni che ne ricevono gli esteri.

Noi attendiamo fidenti un tanto beneficio.

In questa fiducia insisto affinché il progetto di legge in discussione sia rigettato, e propongo a tal fine il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, tenendo per fermo che le leggi sui passaporti di chi proviene dall'estero e di chi viaggia nell'interno, sulle consegne dei viaggiatori, sugli oziosi, vagabondi e mendicanti non sono abrogate e sono sufficientissime a prevenire ogni disordine;

« Persuaso d'altronde che il Governo assumerà la tutela della pubblica sicurezza con quel vigore che è indispensabile nelle gravissime circostanze presenti, passa all'ordine del giorno. »

(Gazz. Piem.)

DEMARGHERITA. Venuto novellamente fra voi, onorevolissimi signori, per virtù di un benevolo giudizio portato sul mio conto dal Consiglio di quei ministri che la volontà del Re di fresco chiamò al governo dei pubblici affari, giudizio che per tratto insigne di sovrana bontà venne dal volere reale sancito, giudizio infine a cui vi piacque ieri di porre il suggello coll'eminente vostra autorità, nel prendere che faccio a ragionare sulla materia che è argomento della discussione cui mi è dato di assistere per la prima volta, leggo assai d'incorrere presso alcuno di voi la taccia di soverchiamente ardentissimo, pure nondimeno tengo per fermo che mi scuserà, appo di voi tutti, l'importanza della materia di che si tratta e quello strettissimo dovere che è a ciascuno di noi imposto di recare in mezzo ai nostri dibattimenti il frutto delle proprie meditazioni.

Le cose saviamente discorse dagli illustri oratori che mi precedettero fanno chiaro esservi nella discussione un punto intorno al quale noi tutti siamo d'accordo, e su di cui anzi non potremmo essere discordi, che cioè niun civile consorzio, a qualunque forma di governo si regga, può passarsi di leggi che tutelino la pubblica sicurezza e la quiete generale. Vano sarebbe lo spendere parole per porre in sodo una verità che è da tutti universalmente sentita, attalchè niuno v'ha che facciasci a volerla sul serio contrastare.

Partendo da cotesta ferma ed inconcussa base, diverse ipotesi ci si affacciano. È l'una di esse, che delle leggi le quali presiedevano per lo addietro in questi regii Stati alla tutela dell'ordine pubblico e della generale sicurezza, niuna più trovavasi al dì d'oggi in vigore ed abbia efficacia di comando, siccome quelle che al primo apparire dello Statuto abbiano ad un tratto perduta ogni loro virtù e potenza di obbligare i cittadini ad osservarle.

Presupponesi nell'altra ipotesi, non essersi bensì dallo Statuto mandate in dileguo tutte le leggi di pubblica sicurezza che dianzi imperiavano, serbata di esse la nativa loro vigorezza; essere però tal leggi di molte e gravi riforme bisognevoli, onde recarle a quel grado di maggior perfezione di cui

sono capaci, renderle più appropriate alle esigenze dei tempi, e soprattutto ravvicinarle viemmeglio allo spirito ed alla mente dello Statuto medesimo; posta maggiormente in sicuro quella individuale libertà, che è per lui così solennemente garantita.

Ora di queste due ipotesi qual è la vera? Da qual parte trovasi la verità? In quale delle due regna l'errore? Se il vero fosse che al comparire dello Statuto sono ite in difleguo tutte le anteriori leggi di pubblica sicurezza, se di tai leggi patisse ora il paese assoluto difetto, noi non potremmo troppo affrettarci a tosto sostituirvene delle altre, le quali una sì funesta lacuna compissero senza il menomo indugio. E per quanto questa nuova legge si mostrasse viziosa, imperfetta, insufficiente, tuttavia meglio varrebbe averne una anche imperfetta che mancarne totalmente. Ma se per lo contrario esistono tuttavia dopo la promulgazione dello Statuto, come esistevano per lo innanzi in questi Stati, leggi che proteggono l'ordine pubblico e la quiete generale, e solo occorre di emendarle, riformarle, migliorarle, onde renderle più adatte ai tempi che corrono ed armonizzarle collo Statuto che venne dopo, allora io tengo per fermo che, invece di fare sin d'ora una legge da surrogarsi a quelle che sono in vigore, la quale, come da varii degli egregi preopinanti, e segnatamente dal senatore Giovanetti, luminosamente si comprovò, appalesisi inopportuna, insufficiente, viziosa ed onninamente imperfetta, meglio valga che, lasciate per a tempo in osservanza le presenti leggi, e tale osservanza, ove d'uopo, con maggior caldezza promossa, si provvegga onde con la debita pacatezza e ponderazione sia compilata una nuova legge di pubblica sicurezza, la quale non si risenta del funesto vizio di soverchia precipitazione, ma in tutto risponda ai presenti sociali bisogni in questa momentosa parte della pubblica amministrazione.

Ora, pigliando a risolvere il quesito proposto sulla preferenza a darsi più all'una che all'altra delle accennate ipotesi, non posso per verità dissimulare che tanto il precedente Ministero che propose la legge della quale ragioniamo, quanto il nuovo Ministero che l'adotta e ne continua la proposta, come altresì la Camera dei deputati che vi diede la sua sanzione, siansi mostrati propensi a credere abrogate dallo Statuto le anteriori leggi di pubblica sicurezza da doversene loro far sottrarre altra, che più o men bene, ma il più speditamente che far si possa a cosiffatto imperioso ed urgente bisogno satisfaccia. Ma questa sentenza venne altresì dai più dei preopinanti con tanta saldezza di raziocinio e copia di vittoriosi argomenti combattuta, che, se da me pure si abbraccia la contraria opinione, niuno saravvi che di temerità appuntare mi voglia, ravvisandola io ai più sacri principii di ragione pienamente consentanea. Qual è infatti l'articolo del nostro Statuto che si può in senso contrario invocare? Niun altro, onorevoli signori, tranne quello con cui è garantita la libertà individuale. Ma a canto di quest'articolo dello Statuto che proclama il generale principio dell'individuale libertà sorge immediata l'eccettuazione all'importante scopo indiritta di frenarne l'abuso e d'impedire che ella trasmodi, ed in eccessi trascorrendo, ne venga gravemente compromessa la quiete dei privati e turbato l'ordine pubblico. E tale appunto essendo il fine cui mirano le leggi di pubblica sicurezza, niuno è cui non facciasi manifesto cotai leggi non che contraddire al sacro ed inviolabile principio dell'individuale libertà, sancito dallo Statuto, essere con esso perfettamente accordanti, e costituirne anzi il più saldo e sicuro palladio. Non si detrae punto alla libertà del cittadino nell'assoggettarlo a quelle leggi che han per ufficio d'impedire che la libertà abusata dagli uni non torni a grave nocumento per gli altri. Ubbidiamo alle leggi,

diceva il romano oratore e filosofo, per poter godere di quella libertà che esse ci porgono.

Che se, come dal fin qui discorso chiaramente rilevasi, la promulgazione dello Statuto non esautorò di pien diritto tutte le leggi di pubblica sicurezza che erano a quel dì in vigore presso di noi; se queste leggi durano tuttavia e serbano la piena loro efficacia infino a tanto che non siano in tutto od in parte abrogate; se esse (come si è qui da molti fra voi vittoriosamente chiarito) provveggon abbastanza, almeno per ora, alle varie esigenze del pubblico interesse in questa parte, e così tanto per riguardo agli estranei che mettono piede nei regi Stati, come pei cittadini che vi dimorano e dall'uno all'altro luogo si trasferiscono, egli è razionale il dedurre da simili premesse la conclusione, che ovvia ne scaturisce, non esservi urgenza di far che altra legge nuovamente formata prenda il luogo della preesistente per supplire ad un supposto difetto della legislazione attuale, ma unicamente per raccogliere in un sol corpo i suoi ordinamenti, migliorarli, perfezionarli, od introdurre maggiore armonia tra coteste leggi ed i nuovi ordini politici dello Stato, ed a quelle libere istituzioni onde l'ottimo principe il volle generosamente dotato.

Ma questa nuova legge che ne vien proposta può ella dirsi migliorativa, o non più tosto peggiorativa delle antecedenti? Soddisfà ella alle accennate esigenze, o le lascia invece incompiute? Se questa legge non è tale qual potrebbe desiderarsi per indurre una savia e profittevole mutazione delle precedenti, come si fece toccar con mano da più d'uno degli oratori che intorno ad essa tennero fra noi discorso, l'inferenza che se ne vuol trarre non può esser altra da quella già per me toccata, meglio valere che stiano frattanto in piè le tuttora vigenti leggi di pubblica sicurezza finchè si possa col debito agio e ponderatezza provvedere al migliore ordinamento di questo importante ramo della patria legislazione.

Tale è la conclusione della Commissione, alla quale io stimo essere prudente consiglio di accontentarsi. Ma se a siffatta conclusione io tengo doversi assentire in quanto non vi si ravvisa da doversi adottare la proposta legge come non necessaria né opportuna, penso non doversi dire altrettanto di quella parte della conclusione di essa Commissione, dove non si fa che stimolare il potere esecutivo a promuovere con calore l'eseguimento delle leggi di pubblica sicurezza anteriori allo Statuto, o non state da esso nè implicitamente nè espressamente abrogate. Nulla più nuoce all'osservanza delle leggi che il dubbio insorto nell'anima dei cittadini (peggio ancora se in quella dei governanti) che esse più non trovinsi in vigore. Or tal dubbio nacque appunto rispetto alle leggi di pubblica sicurezza, tenute da molti per tacitamente abrogate dallo Statuto e per poco inaccordabili collo spirito di esso e coll'ivi sancita individuale libertà dei cittadini. Nè di tal dubbio scervo par che si mostrasse il Governo stesso del Re, che in cuor si pose di riempire affrettatamente colla nuova legge proposta il voto che la legislazione offrissi in questa parte. Un dubbio di tal fatta vuol essere immanamente cessato; ed a cessarlo è richiesta un'opportuna e solenne dichiarazione dell'autorità.

Resta a sapersi qual sia l'autorità cui tal missione appartenga, se il potere governativo od in quella vece il legislativo. Ma a quello non ispetta se non ciò che attiene all'eseguimento delle leggi in vigore; e qui trattasi appunto di definire se siano in vigore o no le leggi di pubblica sicurezza allo Statuto preesistenti. Spetta perciò, secondo che a me pare, al Parlamento, rivestito della podestà legislativa, il dichiarare in modo autorevole e solenne, essersi, a malgrado della pubblicazione dello Statuto, mantenute fra noi in pieno vigore le preesistenti leggi di pubblica sicurezza, e doversene per con-

seguito dal Governo promuovere col voluto zelo la piena ed intera osservanza, sotto quelle sole modificazioni di tai leggi che si ravvisino necessarie onde meglio coordinarle al presente ordine di cose e meglio si accendano alla proclamata individuale libertà dei cittadini e di ogni persona dimorante nel territorio dello Stato.

Conchiudo pertanto senza più che si approvi la conclusione della Commissione in quanto vi è proposto rigettarsi la legge di cui è caso.

E nel resto mandarsi alla Commissione stessa di proporre altra legge in cui si dichiarino mantenute in vigore le leggi di pubblica sicurezza anteriori allo Statuto, e se ne inculchi la rigorosa osservanza sotto quei temperamenti che ravvisasse opportuni per viemmeglio adattare alcuna di esse alla mutata condizione dei tempi ed all'effetto di avvicinarle allo spirito che informa ed anima lo Statuto nella parte in ispecie che tutela il sacro diritto della libertà individuale. Così adoperando, si sfugge il grave inconveniente di mandar fuori una legge la quale senza essere necessaria, per esservene altre che sull'oggetto medesimo, se non perfettamente, almeno sufficientemente provvedono, trovasi d'altra parte soggetta per molti capi a non lievi censure; e si rimedia ad un'ora stessa agli incalcolabili danni che non ponno a meno di provenire dall'incertezza che attualmente regna nell'universale al punto se le leggi di pubblica sicurezza anteriori allo Statuto siano, all'apparire di questo, state tolte via di mezzo, tal che più non se ne possa dal Governo promuovere negli occorrenti casi l'esatto adempimento, nell'interesse così dell'ordine pubblico e della quiete generale, come in vantaggio dei privati.

(Gazz. Piem.)

COLLI. Signori, se mal non mi appongo, risulta dalla discussione che la legge che vi è proposta è imperfetta e insufficiente; imperfetta perchè contraria alla libertà individuale ed alla libera locomozione; insufficiente perchè non atta a reprimere il disordine, ad antivenire i delitti.

Risulta altresì dalla discussione che le leggi preesistenti non hanno nulla d'arbitrario o di odioso, come lo disse uno dei nostri onorevoli colleghi, il di cui amore per le libere istituzioni è assai noto. Non al difetto di leggi, ma alla non esecuzione delle medesime sono dunque da attribuirsi i lamentati danni.

Signori, noi abbiamo voluto la libertà, e noi l'abbiamo ottenuta; guardiamoci dall'anarchia.

Si è detto più volte che l'eccesso della libertà conduce all'anarchia, e l'anarchia al dispotismo.

Le voci più forsennate di libertà escono spesso dal labbro de' suoi più crudeli nemici.

Chi tumultuava in Milano nel maggio e nell'agosto se non i prezzolati satelliti dei nostri nemici od alcuni pochi traviati, dei quali si può dire come si disse altre volte dei Giudei: « Signore, perdonateli perchè non sanno quello che fanno? »

La stessa cosa potrebbe pur troppo accadere a Genova: si vorrebbe fare di quella città un'altra Livorno con maggior danno per noi, in quanto che Genova è più forte di Livorno.

L'oro straniero circola a Genova; si tenta corrompere il popolo e i soldati; molti ambiziosi di potenze lontane e vicine si aggirano intorno a noi. Molte squadre solcano o possono solcare il Mediterraneo; esso sta per ridivenire la strada dell'Oriente; i suoi porti acquistano ogni giorno maggior importanza; vegliamo a che Genova non divenga per noi una nuova Gibilterra. Finalmente, signori, unione, energia e libertà moderata, perchè la sola durevole, siano la nostra divisa. Rammentiamo le parole dell'uomo grande, che diceva alla sua nazione adunata in un momento solenne: « Non imi-

tiamo i Greci del medio evo, i quali, invece d'agire, perdevano il tempo in vane discussioni, mentre il nemico rovesciava le porte della città. »

(Gazz. Piem.)

MAESTRI. Rispondendo alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore signor Piazza, mi pare che quelle dimostrino bensì che la legge possa aver bisogno di emendamenti, dal che non dissento, come io diceva nella tornata di ieri, ma non valgono a far rigettare la legge.

Egli trova non bastevole la dichiarazione e giustificazione dei mezzi di sussistenza. Vorrebbe che si richiedesse anche la prova o la certificazione della buona condotta.

Ho già dimostrato che questo è ingiurioso al dichiarante, perchè in faccia alla legge ogni uomo è reputato probò, finchè non sia provato cattivo.

Ciò darebbe odore d'inquisizione e ripugnerebbe ai principii della novella società civile e liberale.

Finalmente, se non è un vagabondo o un malfattore, il quale soggiacerebbe alle leggi repressive, non si dovrebbe negar asilo ad un uomo che avesse mezzi di sussistenza, benchè avesse qualche macchia che non sia criminosa.

Ma, ove pur prevalesses l'avviso del preopinante, ciò mostrerebbe la ragione di un emendamento e non altro.

Egli sostiene che il ladro, senza avere una professione, se avrà denari mostrerà d'aver mezzi di sussistenza.

Ma si è già osservato che i danari non sono i mezzi di sussistenza voluti dalla legge, ma o la proprietà, o le rendite, o la capacità meccanica, industriale o intellettuale.

Soggiunge che il ladro può anche avere una professione.

Ma il testimonio degno di fede, che deve certificare che il dichiarante ha mezzi di sussistenza, non potrà certificarlo in buona fede s'ei conosce la rea condizione del dichiarante.

In ogni caso, queste sono osservazioni che non perimono la legge, ma fanno luogo soltanto a discussioni.

Ei soggiunge che la legge è insufficiente; ma ciò stesso non è disdire che le parti che ha sieno buone. Se è insufficiente, la conseguenza che ne deriva si è che le si facciano aggiunte ed emendamenti, e si faccia compiuta e perfetta. Dico se è insufficiente e non sono dimostrate cattive le parti che ha; e per dimostrarle cattive bisogna sottometerla a discussione articolo per articolo, come prescrive il regolamento.

Io sostengo che come legge speciale e transitoria, la quale è fatta per una circostanza forse unica e certo straordinaria, ha buone disposizioni e provvede all'andamento incerto di ciò che riguarda la pubblica sicurezza.

Si trovano in questo Stato migliaia e migliaia di persone nuove, sconosciute; fra i forestieri e i rifuggiti degni d'ogni riguardo si rimescolano i malfattori e gli emissari del nemico. Si tratta di scerre gli uni dagli altri, di separare il grano dal loglio. Prender per norma le leggi sui sospetti e i vagabondi, che potevano essere opportune in tempi ordinari, riescono dure e vessatorie nella presente circostanza, perchè toccano necessariamente e molestano gli uomini onesti qui rifuggiti.

Dirò ancora che le regie patenti del 15 luglio 1814 e del 1821, che l'onorevole relatore penserebbe che potessero tener luogo della proposta legge, sono inapplicabili; perchè l'una riguarda ai passaporti, e il caso attuale si è di persone che non hanno passaporto.

E rispetto alla regia patente del 1814, dirò che, oltre essere vessatoria, come già provai, è in opposizione collo Statuto, e però abrogata.

Vi è chi sostiene che fosse caduta in disuetudine, appunto perchè incomoda e gravosa. Ma è certo che essa è abrogata dallo Statuto. Infatti ella autorizza l'autorità di polizia a sottoporre la persona che manca del certificato di buona con-

dotta all'arresto di tre giorni. Ora lo Statuto stabilisce la libertà individuale, stabilisce che le pene non possano essere pronunciate che dai giudici naturali.

Era questa lacuna nelle leggi, oltre la difficoltà intorno a quelle che fossero o non abrogate, uno dei motivi che moveva il Governo a proporre insieme colla Commissione di altra Camera la legge di cui si parla.

Poniamo che il Governo sol' dubitasse, mentre è certo che quella legge fosse abrogata, che dubitasse quali leggi fossero sussistenti; questo dubbio non sarebbe già un errore, come disse alcuno dei preopinanti, giacchè chi dubita non erra; ma questo dubbio paralizza per sé solo l'azione di tutti gli agenti subalterni, di tutti i magistrati di pubblica sicurezza. Una legge è dunque necessaria, indispensabile, che tracci la via a quei magistrati ed agenti e provveda alle aggressioni fatte più spesse e a guarentirci dagli emissari e dalle spie che perturbano la quiete sociale e danneggiano la santa causa della nazionale indipendenza. Quest'osservazione mi pare che basti anche a ribattere le obiezioni degli altri onorevoli contraddittori, tanto è grave.

Un nuovo motivo è giunto a mia conoscenza ieri sera, il quale raccomanda come utile e urgente la proposta legge. Uno del Comitato dei soccorsi mi disse che vedeva fra quelli che si presentavano taluno dei quali avrebbe desiderato conoscere la professione o quali fossero i loro mezzi di sussistenza.

Se fin d'ora i buoni e gli onesti fossero provveduti del permesso di permanenza, del documento prescritto dalla legge, il Comitato non avrebbe a far altro che a dimandarne l'esibizione; e così senza errore i soccorsi sarebbero dati agli onesti infelici a cui li destina la carità della legge. Non vi sarebbe il pericolo che i soccorsi fossero dati a nemici, a malviventi.

Vi è un uomo per le strade, un cattivo uomo, senza passaporto. Un carabiniere lo incontra: lo potrà arrestare? Non lo potrà. Vi si oppone lo Statuto, il quale guarentisce la libertà individuale. Lo accompagnerà al magistrato di sicurezza? Credo che nol potrà, perchè questo è un arresto. Ma sia che ve lo conduca: che potrà fare il magistrato? Dovrà metterlo in libertà, perchè non è colto in flagrante.

E se poniamo che il carabiniere può arrestare l'uomo malvagio perchè non ha passaporto, potrà arrestare tutti gli uomini onesti, che son pur molti, i quali, rifuggiti qui, non ebbero tempo di procurarsi il passaporto.

La legge considera vagabondo quello che non ha passaporto, che non ha certificato di buona condotta.

In questo caso sono moltissimi dei rifuggiti. Questi adunque sarebbero colpiti da quella legge: il che è assurdo, perchè colpirebbe gran parte dell'emigrazione.

E se la legge non è applicabile all'emigrazione, saranno lasciati vagare senza passaporto, senza carta di permanenza che li separi dai buoni, i malfattori e gli emissari dell'Austria, che sono i principali agenti delle turbolenze sociali. Io non lo posso credere.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Con brevissime parole che ho scritte, appunto per non dilungarmi, poichè mi par tempo di abbreviare, riepilogare e concludere, io parlo non contro, non per la proposta legge sul suo totale, ma sulla medesima, che io ravviso incompleta, difettosa, direi anche, ma in qualche modo utile, ed attualmente anzi urgente ad accrescere nuova efficacia all'autorità per la pubblica sicurezza e, come è qualificata provvisoria, da ammettersi mediante alcuni necessari e del resto ovvii emendamenti; nella mancanza di tempo e di opportunità forse anche per rivedere, fissare e riformare in complesso coordinatamente la legislazione rela-

tiva, poichè una ritengo che ne sussista tuttora legalmente ed applicabile.

Dico che la proposta legge non può accusarsi d'essere superflua nè da escludersi, quasi nulla aggiunga ai mezzi di vigilanza e prevenzione, esistenti più o meno legalmente, bastando notare, quando altro non fosse, che essa più specialmente contempla, senza necessitare di spinger più oltre formali indagini nell'interesse della pubblica sicurezza, la circostanza della mancanza di mezzi reali, e non sospetti, di sussistenza degl'individui che si presentano stranieri, sconosciuti, senza regolari passaporti.

Dico poi che non solo aggiunge alla legislazione riguardata come vigente, ma in parte la cambia; e mi basta notare, quand'altro non fosse, che sostituisce *tre giorni* di tolleranza *alle 24 ore* corrispettivamente, direi, all'introduzione della pregiudiziale indagine sui mezzi di sussistenza in aggiunta e quasi anche in luogo alle altre giustificazioni che si esigerebbero per mezzo di carte od altre informazioni.

Adunque non è esatto, non è fondato il sostenere che è la proposta legge per lo meno superflua, e a questo titolo, anche solo, da rigettarsi.

Ma per contro pur troppo la proposta mi appare incompleta, e in taluna particolarità, anche solo a tal titolo, non ammissibile se non con addizioni e qualche emendazione; lo che vado qui proseguendo ad accennare onde chiarire l'opinione mia: che la legge è utile e desiderabile, ma con la riserva di emendamenti indispensabili.

E mi basterà accennare principalmente: in primo luogo, che nella redazione di taluni articoli, nell'economia stessa del totale, non appare se siasi riconosciuto sussistere, ovvero si riguardino abrogate le disposizioni, anco legalmente prima vigenti, allora di *polizia*, ora di *pubblica sicurezza*; poichè esplicitamente nè vi si fa relazione alcuna, nè vi si deroga in ciò che si varia, lo che anzi farebbe supporre opinata la non sussistenza, ed allora la non comportabile situazione di cose che si supponesse, e si lasciasse deficiente di legali norme questa parte sì importante della pubblica amministrazione e abbandonata all'arbitrio ed alle necessità eventuali. Su di che invero neppure la relazione aveva portato abbastanza luce, bensì nella discussione ha dovuto apparire accertato che legalmente molte e abbondanti e savie disposizioni sussistono, sebben desiderabile sia che vengano bene e notoriamente riconosciute.

Primo difetto questo adunque della proposta legge, che vuolsi, e ben si può, anche con semplici cenni di riferimento o deroga, rimediare agevolmente.

Nelle nuove disposizioni poi mi giova e mi basta notare che in una, invece di sussidiare l'autorità, come è lo scopo della legge e le circostanze davvero motivano ed esigono, risulterebbe una menomazione alla sua vigilanza ed efficacia: basta notare (senza già disapprovare l'introdotta tolleranza dei *tre giorni* a luogo di *24 ore*) che, dandosi all'autorità la facoltà d'interpellare i forestieri che giungono senza passaporti sulla realtà di onesti mezzi di loro sussistenza *dopo scorsi i tre giorni*, le si toglie dunque facoltà di valersi di questo mezzo di ovvia eppur significantissima indagine prima che trascorsi siano *i tre giorni*, e si dà ragione all'individuo, comunque sospettato a buon diritto, di negare codesta sorta di giustificazione; lo che torna gravissimo danno alla vigilanza a questi tempi e a fronte dell'introdotta facilità e rapidità delle comunicazioni, favorevole all'agglomerazione anche d'individui pericolosi; difetto tuttavia questo pure nella proposta legge, a cui può con facili emendamenti riparare.

Giova ancora (e basterammi qui per ultimo) notare un'altra

imperfezione della proposta; ed è questa: qual è la sanzione, la penalità con che vi si cerca di fortificare, come necessario è, l'autorità in presenza degli accorrenti, sospetti e recalcitranti ancora? Non altro che il misero mezzo della *denuncia* al tribunale correzionale a titolo di sospetto di vagabondaggio e simili, contemplati dal Codice penale; il qual mezzo di *denunciare* non abbisogna di una legge che l'autorizzi, ed è nell'attualità lento, insufficiente e d'esito incerto; il qual mezzo per contro (è anche da notarsi), applicato leggermente da qualche funzionario, come d'altronde l'unico che la legge gli concede, può spesso inopportuno compromettere onestissimi individui, trascorrendo ad assoggettarli ad un formale procedimento correzionale. Imperfezione tuttavia pur questa cui non difficile sia il riparare con appositi emendamenti.

Concludo che la proposta legge, mediante le aggiunte o variazioni a farsi, e che io ravviso non difficili e soddisfacenti, essendo utile a fortificare l'autorità per la pubblica sicurezza, il Governo avendo proposto questo mezzo per fortificarla, e l'attuale come il precedente Ministero insistendovi, io opino che non sia da adottarsi la conclusione della Commissione per la reiezione; ma procedendosi, come è di regola, alla discussione degli articoli, mediante gli opportuni emendamenti, sia dal Senato la legge adottata. (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. Ora se la legge deve essere ancora discussa, la parola è al senatore Sauli. (*Gazz. Piem.*)

SAULI. Ciò che io volevo dire fu detto già dai precedenti due preopinanti, il signor senatore Giovanetti e il mio amico Demargherita; per conseguenza io ho nulla da aggiungere per dimostrare il bisogno di rimettere in vigore le antiche leggi in ordine alla pubblica sicurezza. Solo aggiungerò che a quest'ora si vede un fenomeno in Europa il quale è degno di considerazione, ed è quello per cui si cerca di far ritorno all'ordine che era stato per qualche tempo gravemente turbato. Mi pare che il Piemonte non dovrebbe rimanere indietro alle altre nazioni e tentare ogni modo per far cessare lo stato di perturbazione nel quale ci troviamo, perocchè abbiamo pur troppo sentito raccontarsi delitti i quali non da altro furono prodotti fuorchè dalla languidezza in cui era caduta l'esecuzione delle leggi anteriori. Io vorrei dunque fare questa proposizione:

« Le passate discussioni avendo abbastanza dimostrato l'indispensabile necessità non solamente di lasciare per qualche tempo in vigore le leggi ed i regolamenti attuali di polizia, ma di avvalorarne anzi l'applicazione e l'eseguitamento, ed avendo parimente suggerito la convenienza di promulgare nuova legge più consentanea alla ragione dei tempi ed alle franchigie sancite dallo Statuto, la quale provveda al mantenimento dell'ordine e della pubblica sicurezza, propongo che dal Senato sia creata una Commissione incaricata di compilare il progetto di una tal legge, da sottoporsi quindi alla discussione del Parlamento nazionale ed alla sanzione del Governo. » (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. Domanderei al Senato se crede che la discussione sia abbastanza rischiarata. (*Gazz. Piem.*)

DEMARGHERITA. Io credo urgente di dichiarare che le antiche leggi si conservino in vigore, ma non mi oppongo a che si provveda per l'avvenire con altre leggi. (*Gazz. Piem.*)

DEFORNARI. Domando la permissione di soggiungere che la mia opinione, quale l'ho espressa, non già affatto repugna a quella dei preopinanti che sostengono esistere vigenti leggi sulla materia, la cui efficacia deve essere riconosciuta e mantenuta; e neppure repugna alla proposizione dell'egregio preopinante senatore Demargherita, tendente a far appunto riepilogare dichiarativamente e coordinare le leggi

tutte applicabili alla materia; se non che mi sembra evidente, giusta le norme prescritte dallo Statuto e dal regolamento, che quella proposizione non possa connettersi colla presente discussione e deliberazione, ma dovrebbe seguire il corso d'un'iniziativa di proposizione da contemplarsi a parte; anche d'altronde per servire alla riconosciuta urgenza di quella di cui ci occupiamo. (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. Essendo chiusa la discussione, rimane al presidente di domandare al Senato se intende di passare alla discussione dei singoli articoli. Si potrebbe votare semplicemente sulla legge, ovvero deliberare, motivando sulla deliberazione della relazione. In quest'ultimo senso sono presentati varii progetti di ordini del giorno: il primo dal senatore Giovanetti in questi termini. (*Lo legge. Vedi sopra*)

Il secondo è quello presentato dal senatore Demargherita: « Attesochè le leggi di pubblica sicurezza anteriori allo Statuto rimangono tuttavia in vigore, come non contrarie al principio della libertà individuale;

« Attesochè importa tuttavia di far cessare su tal punto la data incertezza, onde non ne resti infiacchita l'efficacia;

« Il Senato adotta le conclusioni della Commissione in quanto rigetta la proposta legge, incaricando la stessa Commissione di proporre una legge, per cui si dichiara essere tuttavia in vigore le leggi di pubblica sicurezza anteriori allo Statuto con quelle cautele e modificazioni che stimasse opportune. » (*Gazz. Piem.*)

MAESTRI. Domando la parola per un richiamo al regolamento. (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. Mi lasci leggere il terzo ordine del giorno e poi le darò la parola. Il terzo ordine del giorno è del senatore Sauli in questi termini. (*Lo legge. Vedi sopra*)

MAESTRI. Io credo che quando si tratta di votare una legge non è il caso, secondo l'articolo 51 del regolamento, di passare all'ordine del giorno. (*Gazz. Piem.*)

GIOVANETTI. Non c'è nessun dubbio che in ogni discussione sopra qualunque argomento la Camera possa passare all'ordine del giorno, ed i precedenti del Senato provano che quest'ordine del giorno può essere motivato. Non vi ha dubbio nemmeno che sia utile, nel caso di adesione alle conclusioni della Commissione, di esporre i motivi, i quali indussero il Senato a credere che la legge dovesse rigettarsi. Per la qual cosa io credo che non vi sia nessuna violazione del regolamento. Per abbreviare poi la discussione, mi riunisco all'ordine del giorno proposto dal professore Demargherita, poichè conduce allo stesso intento che io mi proponevo, vale a dire che anch'esso proclama per indubitata l'osservanza delle leggi esistenti di cui può sicuramente far uso l'amministrazione di sicurezza pubblica. Differisce unicamente il mio dal suo ordine del giorno, in quanto il suo proporrebbe inoltre di occuparsi di una nuova legge. Io non credo che ciò sia di mestieri, tanto meno urgente. Ma siccome nell'occuparsi di una nuova legge, mentre si dovrebbe riconoscere che non sono suscettive di essenziali variazioni le esistenti, si verrebbe a coordinarle ed a rivestirle di più fresca sanzione, così non dissento che anche a tal lavoro si addivenga. Sarà sempre un lavoro utile ed atto a sgombrare ogni maniera di scrupoli.

Osservo poi che anche l'ordine del giorno proposto dal signor senatore Sauli tende allo stesso scopo; finisce nella stessa proposizione del professore Demargherita. Infatti questi chiede dichiararsi che stiano ferme le leggi attuali, e che ad un tempo il Senato mandi alla Commissione di formare una nuova legge; ed il senatore Sauli professa la medesima opinione intorno alle leggi esistenti, nè vorrebbe di più se non che si nominasse un'altra Commissione. Volendo lo stesso che della

nuova legge, se pure il Senato crederà che abbisogni, si occupi la Commissione attuale od una differente, non dubito che il senatore Sauli si unirà, come fo io, all'emendamento del professore Demargherita onde pigliare prontamente una risoluzione. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI non istima bene che si possa rigettare la legge con un ordine del giorno, ma si debba procedere alla semplice votazione della stessa. (Verb.)

MANNÒ. Domando la parola. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Domando la parola per un richiamo al regolamento, e quindi mi compete la priorità nella discussione.

Si sono proposti dagli onorevoli preopinanti un ordine del giorno, una reiezione motivata del progetto di legge, e si è fatta una proposizione per dichiarare quali sieno le leggi precedenti abrogate dallo Statuto e quali no. Nessuna di queste proposte sta col regolamento.

Ora si tratta di *adottare* o *rigettare* la legge proposta dal Ministero e adottata dalla Camera dei deputati.

Una legge non può essere respinta con un ordine del giorno motivato; la legge proposta vuol essere respinta o ammessa puramente e semplicemente. È chiaro l'articolo 51 del regolamento: « Il risultato delle deliberazioni del Senato è proclamato dal presidente con questa formola: *il Senato adotta o il Senato rigetta.* »

Dunque l'ordine del giorno non può essere ammesso. L'ordine del giorno può proporsi quando si tratta d'interpellazioni o di cose riguardanti al solo voto del Senato ed estrinseche al potere legislativo, non mai quando si tratta di *adottare* o *rigettare* una legge.

La reiezione o l'adozione di una legge non può essere motivata. I motivi sono nella discussione, e risultano dal processo verbale. Si motivano le sentenze dei tribunali, perchè hanno bisogno di dimostrare che sono una giusta applicazione della legge. Le Camere non applican le leggi, le fanno in concorso col Re.

Dunque la reiezione motivata del progetto di legge non può essere ammessa per lo stesso articolo 51 del regolamento.

La proposizione di dichiarare quali sieno le leggi abrogate e quali no devia la deliberazione del Senato dal subbietto che si discute, cioè il progetto di legge, il quale vuol essere o adottato o rigettato.

Oltre di che siffatta proposizione essendo affatto indipendente dalla legge proposta, ed indirizzata ad escluderla sostituendo altra legge, deve passare per la trafila delle formalità del regolamento, cioè essere comunicata negli uffici, portata all'udienza, letta, svolta, appoggiata e presa in considerazione (art. 38, 39, 40, 41); quindi rimandata agli uffici per essere discussa e riferita. E solo dopo tutte queste prove la proposizione potrà essere discussa in Senato. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Debbo far presente al Senato che io non ho proposto, ma solamente esposto. Essendosi fatta la proposizione di varii ordini del giorno, io doveva farne menzione siccome di un mezzo per uscire di difficoltà. Il Senato giudicherà poi se siano opportuni. Che vi siano antecedenti nel Senato per fare altrimenti, per appoggiare una proposizione, io dichiaro ingenuamente che non li conosco a proposito di legge. Potrà forse conoscerli altri più informato di me; dichiaro medesimamente che altri potrà avere un'opinione diversa dalla mia; ma io non credo, almeno per quanto posso averne memoria, che in altri Parlamenti si sia usato così. Ma sarebbe savio consiglio di procedere con certa cautela riservandosi di stabilire. Io domanderò al Senato nella forma più semplice se egli intenda di passare alla discussione degli articoli; questo è il primo punto da risolvere; quindi se non

passa alla discussione degli articoli, potrà essere proposto secondariamente di esaminare gli ordini del giorno, e il Senato giudicherà quest'ultima questione.

(Gazz. Piem.)

MANNÒ. Siamo in presenza di tre ordini del giorno che tendono a rigettare la legge. In questo stato di cose io domando in primo luogo se possa esporsi a votazione un ordine del giorno col quale si rigetti una legge. Io dico di no, per una semplice ragione indipendente anche dall'osservanza delle regole parlamentari, ed è questa che talvolta può avvenire che qualcuno di noi nella sua coscienza creda di dover rigettare la legge, ma non già di rigettarla con quella premeditazione di motivi che trovansi esposti nell'ordine del giorno sì e come fu proposto; in guisa che i votanti troverebbonsi imbarazzati fra una conclusione che approvano ed un motivo di essa che disapprovano, senza che possa venir loro fatto di scinderli.

Questo solo riflesso mi pare debba dimostrare che, allorché si tratta di rigettare una legge, non è possibile il rigettarla in altra maniera che in quella la quale è stata stabilita dal regolamento, cioè palla nera o palla bianca; perchè le ragioni che conducono a disapprovare un progetto di legge, quali sono presentate nei diversi ordini del giorno a noi proposti, possono dare impedimento al libero esercizio del nostro voto. Ciò posto, io credo che non vi siano che due mezzi: o di passare alla votazione dei singoli articoli o di procedere alla votazione sul progetto della Commissione, il quale è puro e semplice, non motivato o condizionato; così, se mai fosse per avvenire che il Senato inclinasse ad abbracciare la proposta della sua Commissione, sarà libero di scegliere quel partito, o di discendere all'esame degli articoli della legge.

(Gazz. Piem.)

STARA. Pare a me che, per procedere regolarmente e serbare l'ordine ordinario e consueto che si è sin qui tenuto nell'esame dei varii progetti di legge i quali si sono da questa Camera ventilati, convenga innanzi tutto passare alla discussione dei singoli articoli. Può darsi che, scendendo noi in questa parziaria disamina, ciascuno degli onorevoli membri di questa Camera abbia in pronto emendamenti tali da proporre che l'idea di legge, che ora parrebbe da rigettarsi, venga migliorata in modo da renderla degna dei favorevoli suffragi, e meritevole dell'approvazione della Camera stessa.

E, per quanto io ritengo, non credo che per l'addietro una proposizione di legge qualunque sia mai stata da noi adottata o rigettata, senza che sia prima stata sottoposta alla discussione generale e particolare che stabilisce il regolamento, cioè senza passare alla discussione dei singoli articoli. Questa discussione dei singoli articoli non avendo luogo, allora ne verrà che la legge sarà senz'altro rigettata, quando che, migliorata per mezzo di variazioni ed aggiunte che le si potrebbero fare, potrebbe meritare la nostra approvazione. Ma se noi tronchiamo per metà la discussione, oltrechè non si eseguisce il regolamento, si cade pure nell'altro inconveniente, che tanti emendamenti che si sono preparati dai membri del Senato non possono aver luogo, nè essere sottoposti all'alta e savia considerazione vostra. (Gazz. Piem.)

MANNÒ. Io credo che sia nell'arbitrio pienissimo del Senato di rigettare una legge anche prima che si discenda all'esame dei singoli articoli. L'esame di ogni legge è diviso in due parti. La generale disamina riconosce il merito o i vizi intrinseci o sostanziali del progetto. La particolare è indirizzata a porlo d'accordo in ogni minuta sua disposizione col principio già genericamente discusso. Ora può ben accadere che in una discussione generale tali si appresentino i difetti

d'una legge, tale la sua inopportunità, tale il pericolo delle conseguenze a trarsene, che paia di primo tratto miglior partito quello di rigettarla nel suo complesso. Nè vale il dire che nell'esame degli articoli possono correggersi quei difetti con acconcie modificazioni, perchè può anche avvenire che i vizi siano di tal tempra che non torni possibile il correggerli con modificazioni; oppure queste, per la gravità e complicazione della materia, non altrimenti possano essere trattate con qualche felicità, che abbandonando interamente il primitivo progetto, e facendo della materia contenutavi l'argomento di una nuova proposizione, o di un lavoro cheto ed accurato di un'apposita Commissione. Pongasi, dico, tal caso (e ciò dico non riguardo al progetto presente, sul quale io non ho spiegato opinione, ma nei rispetti generali di una discussione parlamentare), pongasi, dico, tal caso, e sarà ovvio il riconoscere che la Camera ha allora il diritto di procedere senza più alla reiezione della legge prima anche di studiare minutamente gli articoli che ha già giudicato nella complessiva loro portata. La via resta libera a chi creda potersi valere della discussione degli articoli per ridonare alla legge i pregi che le mancano, giacchè chi opina in tal guisa non darà passo alle conclusioni della Commissione, e riaprirà così, se avrà con sé la maggioranza dei votanti, la via alla discussione intera della legge. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE interpella la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera si oppone.)

(Verb.)

MARSTRI. Domando ancora la parola per altro richiamo al regolamento. Mi oppongo alla votazione sul complesso della legge.

Nessuna legge può essere adottata o rigettata se non è discussa ne' singoli articoli.

Sono chiari gli articoli 42 e 45 del regolamento, fondati sull'art. 53 dello Statuto, il quale ordina in termini espressi le discussioni delle leggi articolo per articolo.

L'art. 42 del regolamento dispone che si faccia una discussione generale e particolare. La particolare non è dubbio che deve versare sugli articoli. E questo è dichiarato espressamente dal successivo articolo 43.

L'art. 28 parla pure di queste due discussioni, e dice che il Senato esprime la sua opinione per seduta e levata, salvo il voto sulla legge intera, il quale si fa coll'appello nominale e a scrutinio segreto. Ciò significa che gli articoli si votano per alzata e seduta, e il complesso della legge a scrutinio segreto.

Io insisto adunque colla più profonda convinzione nell'avviso che la legge debb'essere discussa articolo per articolo, se non vuoi contravvenire allo Statuto e al regolamento.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Leggerò l'articolo 46 del regolamento, così concepito. (Lo legge)

Sembra dunque che questo interpreti legittimamente e naturalmente non potere il Senato passare alla discussione degli articoli. (Gazz. Piem.)

MARSTRI. Prego il Senato di ritenere che l'articolo 45 dispone così. (Lo legge) (Gazz. Piem.)

COLLA. Se ha luogo la discussione particolare.....

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Parmi che la disposizione sia chiara. Ora si tratterebbe di un'altra quistione; di sapere cioè se, malgrado il voto espresso su questo primo punto per levata e seduta, si passerà allo squittinio sulla legge. (Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Domando al Senato se crede che, quando fosse rigettata intieramente la legge, non sarebbe il caso che

a termini dello Statuto non si potesse più nè dal Ministero nè dal Parlamento proporre un'altra legge in via di polizia. Questo è un solo dubbio che io aveva, perchè alcuni fra noi desideravano una nuova legge. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Lo Statuto non parla che dell'iniziativa individuale, non dell'iniziativa del Governo. D'altra parte ciò sarebbe contrario a tutti i precedenti degli altri Parlamenti; e il nostro regolamento è copia della Carta francese.

(Gazz. Piem.)

MANNO. Gli stessi ordini del giorno che furono proposti possono convertirsi in tre proposizioni di legge. Non osta punto che si sia rigettata la legge che oggi si agita. È questa legge stessa che non può riproporsi; ma può di certo proporsi una legge diversa o più larga o più ridotta. Perciò egli è facile il vedere che dopo la reiezione della legge presente sia aperto il campo ad entrare nella discussione di un'altra.

(Gazz. Piem.)

MARSTRI. Rispondendo al senatore Manno, faccio osservare che i progetti di legge dovrebbero essere esaminati da una Commissione; perciò sarebbe necessario raccoglierci negli uffici, discuterla...

(Gazz. Piem.)

MANNO. (Interrompendo) La proposizione Demargherita è appunto diretta a ciò.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Mi pare che la presente discussione sia estranea. Da quanto si è detto, il Senato può essere abbastanza illuminato per decidere sulla quistione. In questi casi è stretto dovere del presidente (e non può esimersene) di interpellare il Senato se passa o no alla discussione dei singoli articoli; il che sto per fare. Coloro i quali avvisano non doversi passare alla discussione degli articoli, sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, il Senato decide che non si passi alla discussione degli articoli.)

Ora rimarrebbe la votazione sul complesso della legge.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Non si può rigettare una legge senza che procedasi allo squittinio segreto.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Se noi rigettiamo la legge, sarà rigettata definitivamente senza che si siano discussi gli articoli.

(Gazz. Piem.)

MANNO. La quistione non è, parmi, ben intesa se fannosi tali difficoltà. Debbono porsi ai voti le conclusioni della Commissione. L'approvazione è un rigettare la legge; la disapprovazione riaprirà la via all'esame di essa, e perciò alla discussione dei singoli suoi articoli.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. E se non si rigetta?

(Gazz. Piem.)

MANNO. Allora si discute la legge, e si entra nell'esame degli articoli.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. E allora si distrugge l'effetto della votazione.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io credo che la legge sia giudicata da questo punto.....

(Gazz. Piem.)

MANNO. Ma chi rigetta le conclusioni della Commissione ammette la legge.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Non abbandoniamoci ad una conversazione. Il Senato ha deciso, e deciso irrevocabilmente, che non passava alla discussione degli articoli. Ora, una legge non può essere adottata dal Senato se prima non si è fatta la discussione sopra ciascun articolo; rigettando la discussione per articolo, ha implicitamente ricusata la legge.

(Gazz. Piem.)

PLEZZA. L'aver votato contro la discussione degli articoli non vuol dir altro se non che il Senato è abbastanza illuminato per votare sulla legge in complesso, e chi crede il

contrario, nella votazione che si farà per squittinio segreto, o rigetta o ammette tutta la legge qual è. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Il Senato ha giudicato di non passare alla discussione degli articoli; conseguentemente ha implicitamente mostrato di voler rigettare la legge. Non rimane quindi che a passare allo squittinio per vedere se il Senato mantiene o non mantiene collo scrutinio segreto questa sua determinazione. Essa frattanto è finale, è irrevocabile; e non può essere soggetta che alla fortuna della votazione segreta.

Se il maggior numero dei votanti, volgendo ad opinione diversa da quella spiegata in pubblico, votasse contro la proposizione primitiva, quale sarà la conseguenza? Sarà quella che ordinariamente succede anche dopo la discussione sugli articoli.

Moltissimi Parlamenti videro il caso in cui, dopo di aver votato gli articoli separatamente, la legge sia stata poi rigettata nel complesso. Nel caso adunque in cui lo scrutinio segreto recasse ad esito diverso da quello che risultò dalla votazione pubblica, si dovrebbe presumere che il Senato, dopo di aver deliberato contro la legge, potrebbe ancora, seguito lo squittinio segreto sul complesso, passare alla discussione sui singoli articoli. Non essendo rigettata la legge, è chiaro che si dovrebbe seguire il corso consueto tracciato dal regolamento. Se invece è rigettata, ogni questione è finita.

(Gazz. Piem.)

MANNÒ. La questione è troppo parlamentare e troppo importante perchè possa passarvisi sopra così di leggieri, e perchè possa essere scusata l'insistenza della parola che io riprendo. Io sostengo, e forse non irragionevolmente, che, allorquando la Camera ha deliberato di non passare all'esame dei singoli articoli, non intese già di dare un giudizio definitivo sopra la legge, ma solamente di lasciare libero il campo a coloro i quali credessero di doverla di primo tratto rigettare senza entrare nella discussione dei singoli articoli.

Il risultato dello scrutinio segreto dimosterà se la maggioranza della Camera voglia adottare le conclusioni della Commissione di rigettare la legge, ovvero sia favorevole a questa. A tal risultamento di votazione non può recare impedimento la deliberazione già adottata, perchè la Camera non può essere condotta a volere e non volere la stessa cosa. Perciò non vi ha altro modo di poter conciliare amendue le votazioni se non dando alla prima di esse la sola portata che deve avere, quella cioè per cui, se la maggioranza è ammessa ad approvare la legge in complesso, sia anche abilitata ad esaminarla ne' suoi particolari. La Camera era dubbiosa se o no dovesse adottare di primo tratto le conclusioni della Commissione, oppure passare all'esame dei singoli articoli. Questo giudizio definitivo potrà essere favorevole o contrario alla legge: se riesce contrario, allora è rigettato; ma se riesce favorevole, in che stato saremmo noi? D'aver forse rigettato dapprima ciò che abbiamo voluto ammettere dappoi? No certamente; la Camera non può essere inconsequente, non può contraddire a se stessa.

Può ben avvenire che la Camera ammetta gli articoli e rigetti poscia il complesso di una legge; ma non mai che abbia in una deliberazione, per cui non credeva necessaria la disamina degli articoli e in cui voleva lasciar libera la facoltà a se stessa di rigettare la legge in complesso, a togliersi la facoltà di esaminare quegli articoli e la legge intera, ove non venga ad usare di quel diritto di più pronta reiezione. Io non

veggo altra maniera di porre d'accordo la deliberazione presa e quella da prendersi, se non che sostenendo che dee venirsi ai voti sulle conclusioni della Commissione, e che, qualora i voti non siano favorevoli ad esse, la discussione s'intenda riaperta sulla legge la quale implicitamente verrebbe allora richiamata in disamina. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Debbo far osservare al Senato che non bisogna perdere di vista le regole ordinarie.

Quando si procede alla discussione sugli articoli, non si tratta unicamente dell'esame degli articoli, si tratta della parziale adozione o reiezione degli articoli. Dopo la discussione fatta d'ogni articolo, si passa a questa votazione parziale; dunque, non procedendosi alla discussione degli articoli, non è solamente dichiarare l'inutilità d'illuminarsi di più, ma l'inopportunità di venire ai voti sui singoli articoli.

(Gazz. Piem.)

MANNÒ. Io metto questa ipotesi: può accadere che il numero delle palle decida in favore della legge. Se mai ciò avvenisse, noi saremmo in contraddizione con noi medesimi, saremmo anzi nell'impossibilità di dar esequimento al nostro voto, se non vuol darsi alla prima nostra deliberazione il senso da me indicato.

La Camera deciderà adunque se vuole ammettere o no le conclusioni della Commissione. Se il voto riuscirà favorevole alla legge, allora bisogna lasciare libero il campo alla discussione de' suoi articoli. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Una seconda osservazione dee fare il presidente ed è questa, che le conclusioni della Commissione non sono redatte in termini tali da poter esser messe ai voti. (Gazz. Piem.)

MANNÒ. Ma se mai dallo squittinio risultasse che non si vuole rigettare la legge? (Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Lo squittinio segreto è quello che decide più dell'alzata e seduta; se lo squittinio segreto è contro il voto per alzata, sarà lo squittinio che deciderà. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Non si tratterebbe che di rimuovere la difficoltà se la legge possa essere rigettata senza averne discussi gli articoli. (Gazz. Piem.)

STARA. Questo sarà il risultato dello squittinio segreto.

CERRARIO. Io direi di veder prima i voti, e, secondo le regole, passare allo scrutinio segreto senza preoccuparsi per ora della conseguenza di tal voto. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io domando al Senato se intende passare allo scrutinio segreto sul complesso della legge. (Assentimento) (Gazz. Piem.)

DEFORNARI dice di volersi astenere dal votare, protestando contro questo abuso. (Dopo qualche osservazione del Presidente ed alcuni schiarimenti di varii senatori vota anch'esso) (Gazz. Piem.)

(Fattosi l'appello nominale, risulta la legge rigettata con 27 voti su 36 votanti.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. Il Senato rigetta la legge.

Mi servo di questo momento in cui sono ancor raccolti i membri del Senato per far osservare che vi sono degli uffizi che ancor non si radunarono per nominare la Commissione che deve esaminare la legge riguardante i sussidi a Venezia. Li prego perciò a volersi radunar domani. Il Senato sarà convocato subito che le Commissioni nominate e da nominarsi abbiano dichiarato di esser preparate a dare le loro relazioni.

(La seduta è sciolta alle 5½.)

(Gazz. Piem.)

TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1848

- 44 -

PRESIDENZA DEL MARCHESE ALFIERI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Verificazione dei poteri, ammissione e giuramento del senatore De Launay — Lettura del decreto reale di proroga della Sessione — Voti per l'Italia e per il Re.*

L'adunanza è aperta alle ore 8 e 1/4 di sera. (*Gazz. Piem.*)
QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

(Viene approvato senza osservazioni.) (*Verb.*)

IL PRESIDENTE. Il signor senatore Picolet, in nome del suo ufficio, ha la parola per leggere la relazione sulla nomina a senatore del regno del signor cavaliere De Launay.

(*Gazz. Piem.*)

VERIFICAZIONE DEI POTERI, AMMISSIONE E GIURAMENTO DEL SENATORE DE LAUNAY.

PICOLET. J'ai l'honneur de présenter au Sénat le résultat de la vérification des titres de M. le lieutenant-général, le chevalier De Launay, nommé sénateur du royaume.

Les renseignements communiqués justifient que M. le chevalier De Launay est né en 1786; qu'en 1835 il a été fait major-général; en 1843 promu au grade de lieutenant-général et élevé aux éminentes fonctions de vice-roi en Sardaigne; qu'enfin, dès le mois d'octobre dernier, M. le chevalier De Launay a reçu le commandement général des troupes dans la division de Gênes.

D'après cet exposé, il est manifeste que les grades militaires auxquels a été élevé M. le chevalier De Launay, depuis 1835, le placent dans la catégorie des hauts fonctionnaires, parmi lesquels S. M. s'est réservée de choisir les sénateurs du royaume.

J'ai, en conséquence, l'honneur de proposer au Sénat d'approuver la nomination de M. le chevalier De Launay, et de l'admettre au serment. (*Gazz. Piem.*)

IL PRESIDENTE. Se nulla osta per parte del Senato, propongo l'ammissione a senatore del regno del sig. De Launay. (È ammesso.) (*Gazz. Piem.*)

DE LAUNAY presta il giuramento. (*Verb.*)

SINEO, ministro dell'interno. Domando la parola. (*Gazz. Piem.*)

LETTURA DEL REGIO DECRETO DI PROROGA DELLA SESSIONE.

IL PRESIDENTE. Il signor ministro degli interni ha la parola. (*Gazz. Piem.*)

SINEO, ministro dell'interno. Do comunicazione a questa Camera di un decreto del Re, in data d'oggi:

« Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, e udito il Consiglio dei ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

« Il Parlamento è prorogato sino al 25 del prossimo gennaio 1849.

« Il nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno è incaricato dell'eseguimento del presente decreto, ecc.

« Torino, 28 dicembre 1848.

CARLO ALBERTO

RICCARDO SINEO. »

IL PRESIDENTE. Il Senato dà atto al Ministero di questo decreto; ed io, per serbare obbedienza allo Statuto, sciolgo l'adunanza. Dio salvi l'Italia e protegga il Re! (*Applausi*)

I SENATORI. Dio salvi l'Italia e protegga il Re! (*Applausi generali*)

(La seduta è sciolta alle ore 9.) (*Gazz. Piem.*)

FINE DELLE DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1848

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

A

ACATTOLICI ED EBREI. — Progetto di legge tendente a stabilire l'eguaglianza dei diritti civili e politici, senza distinzione di culto — presentazione, pag. 30 — relazione della Commissione, discussione ed adozione del progetto, 32-33.

ADOZIONE DELLE FAMIGLIE DEI MILITARI, vedi MILITARI E MARINAL.

ALBERGHEI. — Progetto di legge relativo all'esercizio di pubblici stabilimenti, vedi SICUREZZA PUBBLICA.

ALBINI conte Giuseppe, contrammiraglio, nominato senatore del regno il 3 aprile 1848. — Non furono verificati i suoi poteri nella sessione.

ALPIERI DI SOSTEGNO marchese Cesare. Relazione sopra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 5 — parla nella discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 14-16-17-18-20-21-22 — rettifica il verbale circa la presentazione del progetto di legge d'unione di Piacenza, 16 — parla sopra una proposta del senatore Sauli per un comitato segreto, 22 — rettifica il processo verbale, 23-24 — parla nella discussione del progetto di legge d'unione agli Stati sardi dei ducati di Parma e Guastalla, e propone un emendamento concernente l'amministrazione interinale di quegli Stati, 28 — propone si esprima nel processo verbale la simpatia del Senato pei popoli di quei ducati, 29 — fa istanza perchè si regolino stabilmente i rapporti fra le due Camere del Parlamento, 31 — parla nella discussione del progetto di legge per una leva di 12 mila uomini sulla classe del 1828, e suppletiva di 3 mila su ciascuna delle classi del 1823-26-27, ed in favore della chiamata della riserva, 49 — interpella il Ministero circa l'estensione della leva alle provincie nuovamente unite mediante una nuova legge, nella quale si avesse per base, onde stabilire il contributo delle provincie, la popolazione militare di ciascun circondario, 50 — fa delle osservazioni sul processo verbale nella parte che riferisce dette sue interpellanze, 51 — sua osservazione circa l'andamento della discussione del progetto di legge d'unione agli Stati sardi della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, 53-55 — rettifica in proposito il verbale, 68 — chiede si differisca la discussione di detto progetto di legge nella parte riguardante il governo interinale di quelle provincie e le basi della legge elettorale per l'Assemblea costituente, 74 — parla nella discussione sul numero di senatori necessario per la validità delle deliberazioni del Senato, 68 — nella discussione del progetto di legge per alienazione di rendite del debito pubblico, e per surrogazione di quella spettante al dovario della regina Maria Cristina, 73-74 — rettifica

il verbale sopra una petizione relativa alla mobilitazione della guardia nazionale, 96 — parla nella discussione del relativo progetto di legge, 97-98-99 — propone che i reggimenti della Savoia sieno dichiarati benemeriti della patria, 99 — propone ed è adottata la discussione immediata del progetto di legge per l'adozione dalla nazione dei figli dei militari morti o resi inabili al lavoro combattendo per la patria, 100 — parla nella discussione del progetto di legge per conferire poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra, 102-103-104 — dal 15 agosto all'11 ottobre 1848 è presidente del Consiglio dei ministri, interinalmente incaricato del portafoglio di agricoltura e commercio — annunzio della di lui nomina a vice-presidente del Senato, 111 — parla sopra una relazione a proposito di approvazione di elezioni, 112 — dà delle spiegazioni riguardo alla di lui uscita dal Ministero, 114 — parla nella discussione sulla provvista d'armi, sulla leva in massa, sulla mediazione e sull'opportunità di rompere la guerra, 124-141 — sua allocuzione al Senato occupando il seggio della Presidenza, 142 — fa presente la massima d'uso che una Camera s'astenga dal fare allusione a ciò che si dice o si fa nell'altra, 143 — parla nella discussione del progetto di legge per abrogazione della legge del 2 agosto 1848, che conferiva poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra, 215-214 — nella discussione del progetto di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati, 244-246-247-250-251 — fa voti per l'Italia e per il Re, 509.

AMAT DI SORSO barone Vincenzo, nominato senatore del regno il 3 aprile 1848. — Non furono verificati i suoi poteri nella sessione.

AMMINISTRAZIONE DIVISIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE. —

Mozione del senatore Decardenas per l'eleggibilità degli aventi cura d'anime, pag. 33.

Licenze per l'esercizio di alcune professioni e pubblici stabilimenti, vedi SICUREZZA PUBBLICA.

APORTI abate Ferrante. Annunzio della di lui nomina a senatore del regno, pag. 274 — relazione sopra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, 283.

ARMATA DI TERRA E DI MARE. — Parole di gratitudine al re ed all'esercito, pag. 2.

Interpellanze del senatore Stara sulle voci che corrono intorno alle fazioni di guerra, 7.

Osservazioni dei senatori Colli e Safuzzo Annibale intorno all'urgenza di chiamare le classi di riserva, 11-46.

Interpellanze del senatore Colli sulla calzatura dei soldati, 43 — presentazione di un relativo progetto di legge dello stesso senatore, 45 — sviluppo, discussione e presa

in considerazione del progetto, 66-67 — relazione della Commissione, discussione e ritiro del progetto, 68-69.

Provvedimenti diversi fatti dal ministro Collegno per la guerra e per la difesa dello Stato, 98.

Dichiarazione di benemerenzza in favore dei reggimenti della Savoia e di tutto l'esercito, 99.

Evviva al re ed all'esercito, 109.

Genno del ministro della guerra sulla condizione degli ufficiali destinati alla riserva, 119.

Parole del senatore De-Sonnaz in lode della scelta del generale in capo preso nelle file dell'esercito, non che del corpo dello stato-maggiore, pag. 134.

Progetto di legge sull'avanzamento ai gradi superiori nell'esercito. Presentazione e dichiarazione d'urgenza, 180 — relazione della Commissione e discussione, 185 — adozione del progetto, 194.

Progetto di legge intorno al soprassoldo annesso alla medaglia pel valore militare. Presentazione, 204 — relazione della Commissione, discussione ed adozione del progetto, 218.

Progetto di legge per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri. Presentazione, 263 — relazione della Commissione e discussione, 268 — adozione del progetto, 282.

Il senatore Alberto Lamarmora raccomanda la sorte degli ufficiali e bassi-ufficiali dell'armata di riserva, accennando al valore, alla disciplina ed alla condizione dei relativi corpi, 256.

Allontanamento delle truppe da Genova in seguito al proclama del ministro Buffa ai Genovesi, in data del 18 dicembre 1848. Testo del proclama, 282 — nella discussione sul progetto di legge per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri si accenna con diversa interpretazione a siffatta disposizione del proclama, 288 e seguito — interpellanze del senatore Giovanetti e discussione relativa al detto proclama, 266-274.

Questione sulla competenza del potere esecutivo per l'aumento dell'esercito, 258 e seguito.

Progetto di legge per la formazione di un battaglione d'istruzione. Presentazione, 283.

Leva militare ed arruolamenti volontari, vedi LEVA.

Adozione delle famiglie dei militari, vedi MILITARI E MARINAI.

Rendiconto del Ministero sui provvedimenti fatti durante la proroga del Parlamento, vedi POLITICA.

Pensioni e sussidi alle vedove e figli dei militari, vedi MILITARI E MARINAI.

ARMI. — Provvista d'armi per la guardia nazionale, vedi GUARDIA NAZIONALE.

ARRUOLAMENTI NELL'ESERCITO, vedi LEVA.

ASINARI DI SAN MARZANO conte Ermolao. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 5 — per ragioni di pubblico servizio chiede e gli è accordato un congedo, 25.

ASSEMBLEA COSTITUENTE, vedi POLITICA.

ASSOCIAZIONE FEDERALE, vedi POLITICA.

AVANZAMENTI NELL'ESERCITO, vedi ARMATA.

AVOGADRO DI COLORUANO conte Filiberto. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 5 — in occasione della discussione sulle interpellanze del senatore Giovanetti circa la pubblica sicurezza dà degli schiarimenti sul servizio dei carabinieri, 44 — parla sulla questione della divisione del progetto di legge di unione della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, 89 — nella discussione del progetto di legge per mobilitazione di battaglioni della guardia nazionale, 97-99.

ATMERICH DI LACONI marchese Ignazio. Scrive di astenersi dal prendere parte ai lavori del Senato per non avere ancora l'età richiesta di 40 anni, pag. 45 — chiede e gli viene accordato un congedo illimitato, 254.

B

BALBI-PIOVERA marchese Giacomo. È segretario provvisorio del Senato, pag. 2 — relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, 3 — è eletto segretario del Senato, 3 — parla nella discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, e propone degli emendamenti, 7-8-18-19-21 — muove la questione se i senatori che non hanno l'età prescritta possano essere eletti segretari del Senato, 23 — parla nella discussione del progetto di legge d'unione agli Stati sardi dei ducati di Parma e Guastalla, 29 — chiamato al comando della guardia nazionale di Genova, chiede ed ottiene per tale servizio un congedo di venti giorni, 31 — domanda un nuovo congedo, e discussione al riguardo, 68 — parla nella discussione sopra la mediazione, sopra i mezzi di ripigliare la guerra, e sopra il riattamento delle fortificazioni di Genova, 122-123-124 — dà degli schiarimenti sopra dei fucili stati distribuiti alla guardia nazionale di Genova, 225-241, 242 — parla nella discussione del progetto di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati, 252 — nella discussione del progetto di legge per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri, 259 — nella discussione sopra le interpellanze del senatore Gio-

vanetti a proposito di un proclama ai Genovesi del ministro Buffa, commissario regio colà mandato, 272-273.

BALSO conte Cesare, presidente del Consiglio dei ministri e reggente il ministero di guerra, deputato. Risponde alle interpellanze del senatore Stara intorno alla guerra e allo stato del paese, pag. 7 — parla nella discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 7-10 — nella parte dello stesso indirizzo concernente l'andamento della guerra, 11-12 — sua lettera di rettificazione in proposito diretta alla redazione della *Gazzetta Piemontese*, 12 — annunzia l'unione agli Stati sardi della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, 50 — chiede l'urgenza del relativo progetto di legge, 70 — presenta il progetto di legge per una leva di 12 mila uomini sulla classe del 1828, e per una leva suppletiva di 3 mila uomini su ciascuna delle classi del 1825-26-27, p. 45 — parla nella discussione dello stesso progetto, e dà dei ragguagli circa la forza dell'esercito, 47-48-49-50 — risponde alle interpellanze del senatore Colli sul corredo dei soldati, 45 — risponde alle interpellanze del senatore Giovanetti sulla pubblica sicurezza, parla della liberazione dei reclusi in via economica e del

ritardo nella spedizione dei giudizi, 43-44 — cessa dal Ministero, 98.

BALDUINO cav. Sebastiano. Relazione sopra i di lui titoli di nomina, ammissione al Senato e prestazione del giuramento, pag. 4 — per urgenti affari di commercio chiede e gli è accordato un congedo di 20 giorni, 24 — domanda un nuovo congedo, discussione in proposito, 68 — domanda e gli è accordato un altro congedo, 95 — chiede e gli è accordato un nuovo congedo, 144.

BANCHE. — Interpellanze del senatore Pettiti sopra l'emissione e la circolazione dei biglietti della Banca di Genova, 202.

BATTAGLIONE D'ISTRUZIONE, vedi ARMATA.

BAVA barone Eusebio, luogotenente generale, nominato senatore del regno il 3 aprile 1848. — Non furono verificati i suoi poteri nella sessione.

BENI DEMANIALI. — Osservazioni sull'inalienabilità dei beni demaniali, 106.

BERAUDO DI PRALORNO conte Carlo. Relazione sopra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pagina 5 — parla sulla distribuzione della relazione del Ministero sul progetto di legge per l'unione di Piacenza, 16 — nella discussione del progetto di legge per una leva di 12 mila uomini sulla classe del 1828, e suppletiva di 3 mila su caduna delle classi del 1825-26-27, e propone un emendamento per l'esenzione degli ammogliati prima del 1° giugno 1848, 49-50 — invia le sue dimissioni dalla carica di senatore, 51 — si delibera che si debba leggere nella sala di conferenze la relativa lettera, 67.

BERSAGLIERI, vedi ARMATA.

BIGLIETTI DELLA BANCA DI GENOVA, vedi BANCHE.

BILANCI DELLO STATO, vedi FINANZE.

BILLET monsignor Alessio, arcivescovo di Chambéry. Chiede e gli è concesso per affari del suo ministero un congedo, pag. 16 — per affari della diocesi chiede ed ottiene nuovamente un congedo, 141.

BLANC barone Nicolò. Osservazioni sopra i di lui titoli di nomina a senatore ed ammissione, pag. 5 — parla nella discussione del progetto di legge per l'abolizione del dazio di estrazione dei bozzoli dalla frontiera lombarda, 40 — per affari particolari chiede e gli è concesso un congedo temporario, 44 — dà ragione della sua assenza dal Senato, 96 — chiede e gli è accordato un congedo, 118.

BONCOMPAGNI DI MONBELLO cav. Carlo, deputato, ministro della pubblica istruzione. Cessa dal Ministero, pag. 98 — il 29 agosto 1848 riprende il portafoglio del Ministero della pubblica istruzione — dà lettura di alcune note concernenti la lega italiana, 117 — suo discorso in occasione della discussione sull'operato del Ministero durante la proroga della Sessione, sulla mediazione e sull'opportunità di rompere la guerra, 151 — cessa dal Ministero e gli succede il deputato Carlo Cadorna, 255.

BOZZOLI. — Dazio d'esportazione dei bozzoli, vedi DOGANE.

BRESCIA. — Voto di riconoscenza verso le città e terre di Lombardia e specialmente verso la città di Brescia, per le cure prodigate all'esercito, pag. 107-108.

BRIGNOLE marchese Giovanni Carlo. A motivo della sua avanzata età e per ragioni di salute si dimette dalla carica di senatore, pag. 25.

BRIGNOLE-SALÈ marchese Antonio, ambasciatore a Parigi. È data lettura del decreto reale della di lui nomina a vice-presidente del Senato, pag. 2 — dà le ragioni della sua assenza dal Senato, 50.

BUFFA Domenico, avvocato, deputato. Annunzio della di lui nomina a ministro d'agricoltura e commercio, pag. 255.

C

CADORNA avvocato Carlo, deputato. Annunzio della di lui nomina a ministro della pubblica istruzione, pag. 255 — parla sulla discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza, 256 — nella discussione del progetto di legge per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri, 261-262-264 — nella discussione sopra le interpellanze del senatore Giovanetti circa alcuni tumulti avvenuti in Genova, sopra un proclama ai Genovesi del ministro Buffa, commissario regio colà mandato, 267-268-269-271-272 — nella discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza, 287.

CAFFÈ — Progetto di legge relativo all'esercizio di pubblici stabilimenti, vedi SICUREZZA PUBBLICA.

CALZATURA DEI SOLDATI, vedi ARMATA.

CAMERA DEI DEPUTATI. — Annunzio della costituzione della Camera dei deputati, pag. 5.

Tribuna per i senatori per assistere alle tornate della Camera dei deputati, 58.

Dotazione della Camera dei deputati, vedi PARLAMENTO.

CASATI conte Gabrio, presidente del Consiglio dei ministri. Annunzia la composizione del nuovo Ministero, pag. 98 — dà comunicazioni del programma del Ministero, 98 — parla nella discussione del progetto di legge per conferire poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra,

101 — il 15 agosto 1848 cessa dal Ministero, e gli succede il marchese Alfieri.

CATALDI barone Giuseppe. Relazione sopra i di lui titoli di nomina a senatore — è ammesso con che, stante il difetto dell'età prescritta, si astenga dal votare, pag. 5 — riferisce sopra i titoli di nomina dei senatori Ricci Francesco, Decardenas, Pallavicini Ignazio, di Collegno Luigi, Giovanetti, Della Planargia, Serra, 5 — parla nella discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della corona, 19.

CHIODO barone Agostino, comandante generale del Genio militare. Relazione sopra i di lui titoli, ammissione al Senato, e giuramento, pag. 175 — parla nella discussione del progetto di legge concernente norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito, 190.

CIBRARIO cav. Luigi, consigliere presso il magistrato della regia Camera dei conti. È data lettura del decreto con cui è nominato commissario regio per sostenere la discussione delle leggi di finanze, pag. 68 — parla nella discussione del progetto di legge per alienazione di rendite del debito pubblico, e per surrogazione di quella spettante al dovario della regina Maria Cristina, 74 — annunzio della di lui nomina a senatore, verificaione dei suoi titoli, ammissione e giuramento, 116 — parla nella

discussione sul rendiconto dell'operato del Ministero durante la proroga della Sessione, sulla mediazione e sull'opportunità di rompere la guerra, 155 — suo ordine del giorno al riguardo, 141 — rettifica in proposito il verbale, 142 — parla nella discussione del progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 151-152-153-154-155-157-158-159-162-163-165-166-167-168-171-180-181-182 — parla nella discussione del progetto di legge concernente norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito, 190-191-192-193-194 — sul servizio stenografico del Senato, 196 — sopra un indirizzo del municipio di Parma inviato al Governo del Re circa le condizioni di quel ducato, 209 — nella discussione del progetto di legge per abrogazione della legge del 2 agosto 1848, che conferiva poteri straordinari al governo del Re durante la guerra, 211-215 — nella discussione del progetto di legge per prorogare i termini del prestito obbligatorio, 214-215 — nella discussione del progetto di legge riguardante il soprassoldo annesso alla medaglia al valor militare, 219 — sull'urgenza del progetto di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati e nella relativa discussione, 221-247-248-249-251 — nella discussione sulle interpellanze del senatore Plezza relative alla compra di fucili per l'armamento della guardia nazionale, 257-258-259-240-241 — chiede si voti separatamente sopra due petizioni, 254 — parla nella discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza, 256-307-308 — nella discussione sul progetto di legge per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri, 266 — nella discussione sulle interpellanze del senatore Giovanetti a proposito di un proclama ai Genovesi del ministro Buffa, commissario regio colà mandato, e presenta un ordine del giorno ch'è adottato, 281-282 — parla nella discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo del 1849 nella parte che concerne lo stanziamento per la lista civile, 295-297.

CODICE CIVILE. — Osservazioni sulla libertà civile prima dello Statuto, pag. 8-9.

Progetto di legge del senatore Giovanetti portante la abrogazione dell'articolo 797 del Codice civile, e la validità dei testamenti olografi fatti all'estero. Presentazione e motivi del progetto, 44 — sviluppo e discussione dello stesso progetto per la presa in considerazione, 50 — comunicazione del guardasigilli di due note sulla forma olografa dei testamenti in Lombardia, 96.

Petizione al Senato relativa alla proprietà letteraria e industriale, 70.

Osservazioni sull'interesse del 6 per 100 stabilito per il prestito di 12 milioni, come includente antinomia col Codice civile, 106.

Osservazioni intorno all'inalienabilità dei beni demaniali, 106.

Eguaglianza dei diritti civili e politici senza distinzione di culto, vedi ACATTOLICI ED EBREI.

Della capacità delle corporazioni religiose di ricevere per testamento o per donazione, vedi GESUITI.

COLLA commendatore Federico. È eletto segretario del Senato, pag. 3 — per ragioni di servizio chiede un congedo e dà le dimissioni dalla carica di segretario, 5 — il 29 agosto 1848 è nominato ministro senza portafoglio — rettifica il verbale a proposito d'una discussione sull'armistizio, 125 — parla nella discussione del progetto di

legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 154-156-157-158-160-161-162-163-170-171 — nella discussione del progetto di legge sull'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito, 192-193-194 — risponde ad alcune osservazioni del senatore San Vitale sopra un indirizzo dal municipio di Parma inviato al Governo del Re circa le condizioni di quel ducato, 204-205 — risponde ad altre analoghe interpellanze del senatore Maestri, 208-209 — parla nella discussione sulle interpellanze del senatore Plezza relative alla compra di fucili per l'armamento della guardia nazionale, 251 — nella discussione del progetto di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati, 242-244-245-246-249 — cessa dal Ministero, 253 — parla nella discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza, 284-307.

COLLA cav. Luigi, avvocato. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 3 — per motivi di salute chiede e gli è accordato un congedo, 25 — annunzio della di lui morte, 295.

COLLEGNO cav. Giacinto (V. Provana).

COLLEGNO cav. Luigi (V. Provana).

COLLER conte Gaspare, primo presidente della Corte di cassazione. Decreto reale della sua nomina a presidente del Senato, pag. 2 — sua allocuzione al Senato in occasione della riapertura della Sessione, 142.

COLLI DI FELIZZANO march. Vittorio, ispettore generale delle regie poste, presta il giuramento, pag. 3 — relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, 4 — nella discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona propone e sostiene un suo emendamento concernente l'andamento della guerra, 11-12-13 — parla in detta discussione, 17-18-22 — rettifica il verbale, 16 — parla nella discussione del progetto di legge d'unione di Parma e Guastalla, 28 — riferisce sul progetto di legge per l'armamento della guardia nazionale, e parla nella discussione relativa, 41-42 — interPELLA il Ministero sul corredo dei soldati, e particolarmente sulla loro calzatura, e si riserva di presentare al riguardo un progetto di legge, 43 — dà lettura di detto progetto di legge, 45 — parla per la presa in considerazione, che è approvata, 66-67 — parla nella successiva discussione e lo ritira, 69 — rettifica in proposito il verbale, 71 — parla nella discussione del progetto di legge per una leva di 12 mila uomini sulla classe del 1828, e suppletiva di 5 mila su ciascuna delle classi del 1825-26-27, p. 49 — si oppone alla divisione in due parti della seconda legge d'unione della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, 88 — nominato commissario regio a Venezia, chiede un congedo illimitato, 99 — parla nella discussione sul rendiconto dell'operato del Ministero durante la proroga della Sessione, e sull'opportunità di rompere la guerra, 135-136 — nella discussione sulle licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 159 — riferisce sul progetto di legge concernente norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito e parla nella relativa discussione, 185-186-187-190-191-192-193-194 — reclama contro il servizio stenografico del Senato, 196 — parla nella discussione del progetto di legge riguardante il soprassoldo annesso alla medaglia al valor militare, 219 — nella discussione sulle interpellanze del senatore Plezza relative alla compra di fucili per l'armamento della guardia nazionale,

236-240 — nella discussione del progetto di legge per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri, 260 — nella discussione sopra le interpellanze del senatore Giovanetti a proposito di un proclama ai Genovesi del ministro Buffa, commissario regio colà mandato, 272-273 — nella discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza, 303.

COMMISSARI REGI. — Comunicazione della nomina del senatore cavaliere Luigi Cibrario a regio commissario per sostenere la discussione delle leggi di finanza proposte dal Ministero, pag. 68.

Cenno sulla responsabilità dei commissari regii investiti dei poteri esecutivi, 274.

COMMISSIONI PERMANENTI, vedi REGOLAMENTO DEL SENATO.

CONFEDERAZIONE ITALIANA, vedi POLITICA.

CONGEDI DEI SENATORI, vedi REGOLAMENTO DEL SENATO.

CONSIGLIO DEI MINISTRI (veggasene la composizione a pagina xxxv del volume *Documenti*).

Dal 16 marzo al 27 luglio 1848:

Risponsabilità dei ministri intorno agli atti del re come comandante l'esercito, vedi INDIRIZZI. — Risposta al discorso della Corona, § 7.

Annunzio delle dimissioni del Ministero, pag. 66.

Dal 27 luglio al 15 agosto 1848:

Annunzio della formazione del nuovo Ministero, e suo programma, 98.

Osservazioni sulla dimissione dello stesso Ministero, 119.

Dal 15 agosto al 15 dicembre 1848:

Rendiconto del Ministero circa il suo operato durante la proroga del Parlamento, e suo programma, vedi POLITICA.

Spiegazioni del senatore Alfieri circa la di lui uscita dal Ministero, 114.

Annunzio delle dimissioni del Ministero, 240.

Del 16 dicembre 1848:

Annunzio del nuovo Ministero, 253.

CONTRIBUZIONI, vedi TASSE.

CORDERO DI PAMPARATO marchese Stanislao. Relazione sopra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 3 — parla nella discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 21 — nella discussione del progetto di legge d'unione di Parma e Guastalla, 27 — nella discussione del progetto di legge per una leva di 12 mila uomini sulla classe del 1828, e suppletiva di 3 mila su ciascuna delle classi del 1825-26-27, p. 49-50 — parla nella discussione del progetto di legge per l'unione immediata agli Stati sardi

della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, 65 — in favore della presa in considerazione del progetto di legge del senatore Colli sulla calzatura dei soldati, 66-69 — nella discussione del progetto di legge per mobilitazione di battaglioni della guardia nazionale, 98 — sul progetto di legge concernente norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito, 181-187-189-192-193 — annunzia che per affari di servizio non può intervenire per qualche giorno alle sedute della Camera, 201 — parla nella discussione del progetto per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri, 238-259.

CORPORAZIONI RELIGIOSE. — Soppressione di corporazioni religiose, ed altre disposizioni, vedi GESUITI.

COSTA DI BEAUREGARD marchese Leone. (V. Di Beauregard.)

COSTITUENTE, vedi POLITICA.

COTTA cav. Giuseppe, banchiere. Chiede per motivi di salute ed ottiene un congedo, pag. 3 — verificaione dei di lui titoli di nomina, ammissione al Senato e giuramento, 31 — parla nella discussione del progetto di legge concernente l'unione agli Stati sardi dei ducati di Modena e Reggio nella parte riguardante le linee doganali, 38 — nella discussione del progetto di legge per alienazione di rendite del debito pubblico e per surrogazione di quella spettante al dovario della regina Maria Cristina, 73 — sulla divisione in due parti del secondo progetto di legge d'unione della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, 88 — nella discussione del progetto di legge per conferire poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra, 101-102 — sull'ordine delle discussioni del Senato, 113 — nella discussione del progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 154-163-176 — nella discussione del progetto di legge per prorogare i termini del prestito obbligatorio, 214 — nella discussione relativa alla compra di fucili per l'armamento della guardia nazionale, 238-239 — sulla discussione dei bilanci del 1849, 284.

CREDITI OSSIA STANZIAMENTO DI SPESE NEL BILANCIO, vedi FINANZE.

CRISI MINISTERIALI, vedi CONSIGLIO DEI MINISTRI.

CULTI. — Progetto di legge tendente a stabilire l'eguaglianza dei diritti civili e politici senza distinzione di culto, vedi ACATTOLICI ED EBREI.

Mozione del senatore Decardenas intorno ai diritti civili e politici degli aventi cura d'anime, pag. 53.

D

DABORMIDA cav. Giuseppe, generale, deputato, ministro della guerra. Presenta il rendiconto dell'operato del suo Ministero durante la proroga della Sessione, pag. 116 — risponde alle interpellanze del senatore De La Charrière concernenti la riserva, 119 — risponde al senatore Balbi-Piovera circa il riattamento delle fortificazioni di Genova, 122 — presenta e chiede l'urgenza del progetto di legge per una leva straordinaria di 13 mila uomini, 145 — il 27 ottobre 1848 cessò dal Ministero, e gli succedette il cav. Alfonso Lamarmora.

DALPOZZO DELLA CISTERNA principe Emanuele. Espone i motivi della sua assenza e chiede l'assenso di prolungarla, pag. 30 — domanda e gli è accordato un congedo, 194.

DAME DEL SACRO CUORE, vedi GESUITI.

D'ANGENNES monsignor Alessandro, arcivescovo di Vercelli. Relazione sopra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 3 — propone un emendamento al progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 16 — per affari della diocesi chiede e gli è accordato un congedo, 23 — parla sulla questione dell'indennità per

i deputati all'Assemblea costituente, 90 — per affari della diocesi chiede nuovamente ed ottiene un congedo, 141.

D'AZEGLIO cavaliere Massimo (V. *Tapparelli*).

D'AZEGLIO marchese Roberto (V. *Tapparelli*).

DAZIO di IMPORTAZIONE E D'ESPORTAZIONE DALLO STATO, vedi DOGANE.

DEBITO PUBBLICO, vedi FINANZE.

DE-CARDENAS conte Lorenzo. Propone la celebrazione di una messa solenne per invocare sul Parlamento i lumi celesti, pag. 2 — relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, 3 — è eletto questore del Senato, 3 — propone che nella formazione degli uffizj siano ammessi anche i senatori assenti, 5 — parla nella discussione generale dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, nella parte specialmente che concerne la posizione personale dei senatori rispetto alle mutazioni che pel fatto dell'unione di altri Stati italiani si dovessero introdurre nello Statuto, 6 — nella discussione speciale e sopra una questione d'ordine, 8-12-15-16-19-21 — rettifica il processo verbale, 25 — parla nella discussione del progetto di legge concernente i diritti civili e politici degli acattolici, 25 — presenta un emendamento, 55-56-57 — parla nella discussione del progetto di legge per una leva di 12000 uomini sulla classe del 1828 e suppletiva di 5000 sulle classi del 1825-26-27 e sulla competenza del Ministero a chiamare sotto le armi la riserva, 49 — riferisce sul progetto di legge riguardante la dotazione del Parlamento, 50 — chiede d'interpellare il Ministero sovra alcune cose amministrative, 51 — parla nell'incidente relativo all'assenza dal Senato del Ministero in occasione della discussione del progetto di legge per l'unione immediata agli Stati sardi della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, 55 — in favore di detta legge, 64 — sulla divisione di detta legge in due parti e sull'ordine della discussione, 75-76-88 — parla nella questione sulle basi della legge elettorale per l'Assemblea costituente e presenta un sottoemendamento concernente l'indennità dei deputati alla stessa Assemblea, 90-91-92-95-94 — rettifica il verbale, 92 — parla sulla competenza del Senato nelle leggi di finanze, 69 — interPELLA il Ministero sulla pubblica sicurezza, 70 — rettifica il processo verbale, 71 — parla sopra un contratto fatto dal Ministero col Governo provvisorio della Lombardia concernente il mantenimento dell'esercito, 75 — chiede e gli è accordato un congedo, 95 — parla nella discussione del progetto di legge per mobilitazione di battaglioni della guardia nazionale, 97 — rettifica il verbale, 99 — parla sulla dichiarazione d'urgenza del progetto di legge per l'adozione dalla nazione dei figli dei militari morti o resi inabili al lavoro combattendo per la patria, 100 — nella discussione del progetto di legge per conferire poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra, 102 — sopra i progetti di legge concernenti i forti che non hanno per iscopo la difesa delle città dal nemico, ed i gesuiti, 105 — nella discussione del progetto di legge per un prestito di dodici milioni di lire, 106-107 — sulla proposta di un indirizzo alla città di Brescia per le cure prodigate all'esercito, 108 — riferisce sopra i titoli di nomina dei senatori Sanvitale e Maestri, 112 — chiede e gli è accordato un congedo, 144-194 — dà schiarimenti sulla stampa dei rendiconti delle sedute del Senato, 196 — parla nella discussione del progetto di legge per disposizioni di benefi-

cenza verso gli emigrati, 242-243-246-247-249-250-251-252-255 — nella discussione del progetto di legge per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri, 258-264 — riferisce sui progetti di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci attivo e passivo per l'1° bimestre del 1849, 292 — parla nella discussione del bilancio passivo nella parte concernente lo stanziamento per la lista civile, 294-298 — nella discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza, 507.

DEFORNARI conte Giuseppe, consigliere di Stato. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 5 — parla nella discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della corona, 7-8-12-14-15-16-17-18-19-21-25 — è eletto segretario del Senato, 25 — parla in favore del progetto di legge concernente i diritti civili e politici degli acattolici e presenta un emendamento, 34-36-37 — parla nella discussione del progetto di legge per l'abolizione del dazio di estrazione dei bozzoli dalla frontiera lombarda, 40 — in occasione della discussione sulle interpellanze del senatore Giovanelli sulla pubblica sicurezza dà degli schiarimenti circa la liberazione dei reclusi in via economica, 44 — parla nella discussione del progetto di legge per una leva di 12000 uomini sulla classe del 1828, e suppletiva di 5000 su ciascuna delle classi del 1825-26-27, p. 49 — parla sull'incidente relativo all'assenza dal Senato del Ministero in occasione della discussione del progetto di legge per l'unione della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, 55 — nella discussione di detto progetto di legge nella parte riguardante le condizioni dell'unione, 87 — sulla questione dell'indennità dei deputati all'Assemblea costituente, 91 — nella discussione sul numero di senatori necessario per la validità delle deliberazioni del Senato, 68 — sulla competenza del Senato nelle leggi di finanze, 69 — sua riserva di muovere interpellanze al ministro della guerra, 70 — presenta un progetto di legge per l'adozione dalla nazione dei figli dei militari morti o resi inabili al lavoro combattendo per la patria, 71 — ne fa lo sviluppo ed è preso in considerazione, 94 — parla nella discussione del progetto di legge per alienazione di rendite del debito pubblico, per surrogazione di quella spettante al dovario della regina Maria Cristina, e dà schiarimenti sull'amministrazione dello stesso debito pubblico, 75-74 — sua mozione per la nomina di una Commissione per gli affari della guerra, 74-75 — parla nella discussione del progetto di legge per mobilitazione di battaglioni della guardia nazionale, 97-98 — sulla discussione d'urgenza del progetto di legge per l'adozione dalla nazione dei figli dei militari morti o resi inabili al lavoro combattendo per la patria, 101 — nella discussione del progetto di legge per conferire poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra, 102 — appoggia un indirizzo di riconoscenza alla città di Brescia per le cure prodigate all'esercito, 108 — rettifica il verbale al proposito, 109 — interPELLA il Ministero sulla Lega Italiana, 115-118 — parla nella discussione sulla mediazione e sull'opportunità di rompere la guerra, 125-128-132 — nella discussione del progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 148-154-158-159-160-162-163-164-166-168-173-184 — riferisce sopra i titoli d'ammissione del senatore Chiodo, 175 — parla nella discussione del progetto di legge concernente norme provvisorie per

l'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito, 190 — in occasione di una discussione sopra le condizioni del ducato di Parma, 208 — nella discussione del progetto di legge per abrogazione della legge del 2 agosto 1848 che conferiva poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra, 212-215-216 — chiede l'urgenza dei progetti di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati, e per provvedimenti d'igiene pubblica contro la sifilide e la prostituzione, 220-221-227 — parla nella discussione relativa alla compra di fucili per l'armamento della guardia nazionale, 239-240 — nella discussione del progetto di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati, 244-245-246-247-249-251-252 — nella discussione del progetto di legge per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri, 259 — nella discussione sopra le interpellanze del senatore Giovanetti a proposito di un proclama ai Genovesi del ministro Buffa, commissario regio colà mandato, 266 — propone un ordine del giorno, 272-275-281-282 — parla nella discussione del bilancio passivo pel 1° bimestre del 1849, 294 — nella discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza, 304-305-306-307-308.

DE LA CHARRIERE cav. Bernardo, presidente di classe nella Corte d'appello di Savoia. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 3 — parla nella discussione del progetto di legge d'unione di Parma e Guastalla, 28-29 — nella discussione del progetto di legge concernente i diritti civili e politici degli acattolici, 37 — nella discussione del progetto di legge per l'abolizione del dazio di esportazione dei bozzoli dalla frontiera lombarda, la quale abolizione vorrebbe estesa alla Savoia, 40-41 — ritira questa sua proposizione e rettifica il verbale al riguardo, 41 — parla nella discussione del progetto di legge sull'armamento della guardia nazionale, 42 — insta perchè il Ministero venga in aiuto della polizia giudiziaria, 44 — in occasione della presentazione del progetto d'unione della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, chiede al Ministero se vi abbia annessi tutti i documenti, 45 — propone la sospensione della discussione di detta legge, 52-55-55 — combatte la condizione di un'Assemblea Costituente apposta all'unione, 56-57 — sostiene la competenza del Senato a stabilire la maggioranza necessaria per la validità delle sue deliberazioni, 68 — parla sulla competenza del Senato nelle leggi di finanze, 69 — riferisce sovra diverse petizioni concernenti l'abolizione delle linee doganali tra le provincie lombardo-venete e gli Stati sardi, 70 — chiede un congedo o le dimissioni, e gli viene accordato un congedo illimitato, 71 — dà ragione della sua assenza dal Senato, 115 — parla nella discussione sulle interpellanze del senatore Della Torre sulla difesa della Savoia, 119 — nella discussione sulla mediazione e sull'opportunità di rompere la guerra, 124-134-140-141 — rettifica in proposito il verbale, 142 — fa delle osservazioni sopra il congedo della riserva, 145 — parla nella discussione del progetto di legge sull'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito, 192-193 — suo discorso in occasione della discussione del progetto di legge per modificazione al regio decreto 7 settembre 1848 portante creazione della rendita di L. 2,500,000, pag. 199 — parla nella discussione del progetto di legge per abrogazione della legge del 2 agosto 1848 che conferiva poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra, 211-213 — sull'urgenza dei progetti di legge per

disposizioni di beneficenza verso gli emigrati, e per provvedimenti d'igiene pubblica contro la sifilide e la prostituzione, 220 — nella discussione relativa alla compra di fucili per l'armamento della guardia nazionale, 225-226-227-237 — nella discussione del progetto di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati, 252 — riferisce sopra le petizioni dell'arciprete Travaglio e di Carlo Bonavia, 254 — parla sulla discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza, 256 — nella discussione sopra le interpellanze del senatore Giovanetti a proposito di un proclama ai Genovesi del ministro Buffa, commissario regio colà mandato, 268.

DE LAUNAY cav. Gabriele, comandante della divisione militare di Genova. Annunzio della di lui nomina a senatore del regno, 253 — relazione sopra i di lui titoli di nomina, ammissione al Senato e giuramento, 309.

DELLA CISTERNA principe Emanuele (V. Dalpozzo).

DELLA MARMORA cav. Alberto (V. Ferrero).

DELLA MARMORA cav. Alfonso (V. Ferrero).

DELLA MARMORA marchese Carlo (V. Ferrero).

DELLA PLANARGIA marchese Giovanni (V. Palliacciù).

DELLA TORRE conte Vittorio (V. Sallier).

DELLA VALLE marchese Giuseppe. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, sebbene sia nato a Mantova, e con che sino al conseguimento dell'età prescritta dallo Statuto si astenga dal votare, pag. 4 — chiede e gli è accordato un congedo di venti giorni, 254.

DE MARGHERITA barone Luigi, avvocato. Annunzio della di lui nomina a senatore del regno, 274 — relazione sovra i di lui titoli di nomina, ammissione al Senato e giuramento, 285 — parla nella discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza, 301-303.

DE MAUGNY conte Clemente (V. Nicoud).

DES AMBROIS DI NEVACHE cav. Luigi, deputato, ministro dei lavori pubblici. Parla nella discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 13 — cessa dal Ministero e gli succede il cavaliere Paleocapa, 98.

DE SONNAZ cav. Ettore (V. Gerbatic).

DI BEAUREGARD marchese Leone, nominato senatore con decreto del 3 aprile 1848, rinunziò ed accettò la deputazione.

DI CALABIANA monsignor Luigi (V. Nazari).

DI CASTAGNETTO conte Cesare (V. Trabucco).

DI COLLEGNO cav. Giacinto (V. Provana).

DI COLLEGNO cav. Luigi (V. Provana).

DI COLOBIANO conte Filiberto (V. Avogadro).

DI LACONY marchese Ignazio (V. Aymerick).

DIMISSIONI DALLA CARICA DI SENATORE, vedi REGOLAMENTO DEL SENATO.

DI PAMPARATO marchese Stanislao (V. Cordero).

DI PRALORMO conte Carlo (V. Beraudo).

DIRITTI CIVILI E POLITICI. — Osservazioni sui diritti civili prima dello Statuto, pagina 8 e 9.

Eguaglianza dei diritti civili e politici senza distinzione di culto, vedi ACATTOLICI ED EBREI.

Mozione del senatore Decardenas sull'eleggibilità degli aventi cura d'anime, 35.

Della capacità delle corporazioni religiose di ricevere per testamento o per donazione, vedi GESUITI.

DIRITTO COSTITUZIONALE. — Osservazioni del senatore Decardenas intorno all'inconvenienza di far precedere le leggi da preamboli, pag. 36.

Questioni di costituzionalità, vedi STATUTO.

DI RORA' marchese Maurizio (V. *Rorengo*).

DI SALES conte Paolo. Nominato senatore del regno con decreto del 5 aprile 1848. Non furono verificati i suoi poteri nella Sessione.

DI SAN MARZANO conte Ermolao (V. *Asinari*).

DISCORSO DELLA CORONA, vedi **INDIRIZZI**.

DI SORSO barone Vincenzo (V. *Amat*).

DI VILLAMARINA marchese Emanuele (V. *Pes*).

DOGANE. — Linee doganali dei ducati di Piacenza, Parma, Modena, ecc., vedi **UNIONE**, ecc.

Progetto di legge sul dazio di esportazione dei bozzoli dalla frontiera lombarda. Presentazione del progetto e relazione della Commissione, pag. 59 — discussione ed adozione del progetto, 40-41.

Petizioni per la totale soppressione delle linee doganali tra le provincie lombardo-venete e gli Stati sardi, pag. 70.

DONI AL SENATO, vedi **OMAGGI AL SENATO**.

D'ORIA marchese Giorgio. Propone un indirizzo al Re ed all'esercito, pag. 2 — relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, 5 — parla in favore del progetto di legge per l'unione immediata agli Stati sardi della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, 55 — stante l'assenza dal Senato del Ministero propone il rinvio alla sera della discussione di detto progetto di legge, 55 — parla sulla discussione d'urgenza del progetto di legge per l'adizione dalla nazione dei figli dei militari morti o resi inabili al lavoro combattendo per la patria, 100.

DOTAZIONE DEL PARLAMENTO, vedi **PARLAMENTO**.

DURINI conte Giuseppe. Annuncio della sua nomina a ministro di agricoltura e commercio, pag. 98 — il 4 agosto 1848 rimane ministro senza portafoglio — il 18 stesso mese cessa dal Ministero.

E

EMIGRAZIONE. — Progetto di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati italiani. Presentazione e discussione per la dichiarazione d'urgenza, pag. 220 — relazione della Commissione, 210 — discussione, 242 —

votazione ed adozione di detto progetto di legge, 252.

Provvedimenti di sicurezza pubblica contro gli emigrati, vedi **SICUREZZA PUBBLICA**.

ESEERCITO, vedi **ARMATA DI TERRA E DI MARE**.

F

FAMIGLIE DEI MILITARI (Adozione delle), vedi **MILITARI E MARINAL**.

FERRERO DELLA MARMORA cav. Alberto, maggior generale, comandante la regia scuola di marina. Dà ragione della di lui assenza dal Senato, ed esprime i suoi voti per il bene dell'Italia, pag. 25 — relazione de' suoi titoli di nomina, ammissione al Senato e giuramento, 125-126 — parla nella discussione del progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 152-166-168 — nella discussione del progetto di legge concernente norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito, 190-191-193 — nella discussione del progetto di legge riguardante il soprassoldo annesso alla medaglia al valor militare, 216-218 — sull'urgenza del progetto di legge per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri, 255 — riferisce su detto progetto di legge e parla nella relativa discussione, 258 — muove interpellanze al Ministero sopra l'armata di riserva, e parla nella relativa discussione, 256-257-260-263 — parla nella discussione sulle interpellanze del senatore Giovanetti a proposito di un proclama ai Genovesi del ministro Buffa, commissario regio colà mandato, 269-270-275-281.

FERRERO DELLA MARMORA cav. Alfonso, generale. Il 27 ottobre 1848 è nominato ministro della guerra — presenta il progetto di legge concernente norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito, pag. 180-181 — parla nella relativa discussione, 183-186-187-188-189-191-193-194 — presenta il progetto di legge riguardante il soprassoldo annesso alla medaglia al valor militare, 204 — parla nella relativa

discussione, 216-218-219 — cessa dal Ministero e gli succede il generale Ettore Di Sonnaz, 255.

FERRERO DELLA MARMORA marchese Carlo, principe di Masserano, comandante le guardie del corpo di S. M., maggior generale di cavalleria. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 112.

FINANZE. — Interpellanza del senatore Picolet se nella nuova costituzione che sorgerà in seguito all'unione allo Stato di nuove provincie sarà guarentito il Debito pubblico, pag. 66.

Progetto di legge per l'alienazione di rendite del Debito pubblico e per la surrogazione d'un'assegnazione sul tributo prediale regio alla rendita spettante al dovario della regina Maria Cristina. Presentazione, 69 — relazione della Commissione, discussione ed adozione del progetto, 71-74.

Cenni sulla condizione economica e finanziaria dello Stato e della Lombardia e sulla necessità di un largo prestito all'estero, ed esposizione del ministro Revel circa le fasi di un prestito nazionale, il cui pensiero da parecchi anni era nel Governo, e circa le anticipazioni fattesi al Governo provvisorio di Lombardia, 72-75.

Progetto di legge per un prestito di 12 milioni di lire a favore delle finanze, con ipoteca sui beni de'SS. Maurizio e Lazzaro, e sussidiariamente su beni demaniali. Presentazione, 103 — relazione della Commissione, discussione ed adozione del progetto, 106-107.

Osservazioni sulla facoltà che il Governo avrebbe di contrarre prestiti venendogli conferiti i poteri legislativi, 106.

Osservazioni circa all'interesse del 6 0/0 stabilito pel

prestito di 12 milioni e circa all'inalienabilità dei beni demaniali, 106.

Progetto di legge per modificazioni al regio decreto del 7 settembre 1848, portante creazione di una rendita redimibile di L. 2,500,000. Presentazione, 184 — relazione della Commissione e discussione, 197 — adozione del progetto, 201.

Osservazioni intorno al prestito del 7 settembre 1848, 197 e 214.

Osservazioni sulla progressività delle imposte, 197.

Progetto di legge per prorogare i termini del prestito obbligatorio. Presentazione, 201 — relazione della Commissione, discussione ed adozione del progetto, 214.

Interpellanza del senatore Petilli sopra l'emissione e la circolazione dei biglietti della Banca di Genova, 202.

Progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio attivo del 1849, cioè per la facoltà al Governo di esigere, durante il 1° bimestre del 1849, i tributi diretti ed indiretti. Presentazione, 283 — relazione della Commissione ed adozione del progetto, 292.

Progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo del 1849, cioè per la facoltà al Governo di pagare le spese dello Stato durante il 1° bimestre del 1849. Presentazione, 283 — relazione della Commissione e discussione, 293 — Adozione del progetto, 299.

Questione di costituzionalità sulla competenza del Senato in materia di finanze, vedi STATUTO.

Credito al Ministero di 4 milioni di lire per l'armamento della guardia nazionale, vedi GUARDIA NAZIONALE.

Credito al Ministero di L. 500,000 per la provvista di scarpe per l'esercito, vedi ARMATA.

Credito al Ministero di L. 250,000 per la dotazione del Parlamento, vedi PARLAMENTO.

FORTI E FORTIFICAZIONI. — Progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati per la demolizione dei forti che non hanno per iscopo la difesa delle città dal nemico. Presentazione, pag. 96 — eccitamento perchè la facoltà legislativa concentrata nel Governo non sottragga questo progetto alla discussione del Senato, 104.

Cenno sul riattamento operatosi di alcune fortificazioni di Genova, 122.

Consegna dei forti di Genova a quella guardia nazionale, vedi INTERPELLANZE, n° 17.

Fortificazioni in Lombardia, vedi GUERRA CONTRO L'AUSTRIA.

FRANZINI conte Antonio, generale, deputato, ministro della guerra. Parla nella discussione del progetto di legge del senatore Colli sulla calzatura dei soldati, pag. 68-69 — cessa dal Ministero e gli succede il senatore Di Collegno Giacinto, 98.

G

GALLINA conte Stefano, presidente-capo degli archivi di Corte. Verificazione dei di lui titoli di nomina, ammissione al Senato e giuramento, pag. 145 — parla nella discussione del progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 155-156-157-160-164-165-166-171-175-177 — chiede ed ottiene un congedo, 184 — nella discussione sulle interpellanze del senatore Plezza relative alla compra dei fucili per l'armamento della guardia nazionale, 252-253 — sull'urgenza del progetto di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati, 240 — riferisce su detto progetto di legge, 240 — parla nella relativa discussione, 243-245-247-48-250-251 — nella discussione del progetto di legge per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri, 260-262-264-266 — nella discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo pel 1° bimestre del 1849 nella parte concernente lo stanziamento per la lista civile, 295.

GALLINI cav. Giuseppe Antonio. Verificazione dei di lui titoli di nomina, ammissione al Senato e giuramento, pag. 145 — annunzio della di lui morte, 274.

GATTINO avv. Giuseppe Antonio. Relazione sopra i suoi titoli di nomina, ammissione al Senato e giuramento, pag. 112 — chiede ed ottiene un congedo per motivi di salute, 175.

GENOVA. — Cenno sull'unione della Liguria al Piemonte e sulle antiche glorie di Genova, pagine 13-14-16.

Comunicazioni del Ministero sopra alcuni tumulti avvenuti in Genova il 28 e 29 ottobre 1848, 144.

Proclama del ministro Buffa ai Genovesi, 282 — cenno sull'allontanamento della truppa dalla città di Genova,

288 e seguito — interpellanze del senatore Giovanetti su detto proclama, 266-274.

Forti di Genova, vedi FORTI.

GERBAIX DE SONNAZ cav. Ettore, luogotenente-generale, governatore della divisione di Novara. Relazione sopra i suoi titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 112 — parla nella discussione sul rendiconto dell'operato del Ministero durante la proroga della sessione, sulla mediazione e sulla opportunità di rompere la guerra, 154-156 — nella discussione sul progetto di legge sulle licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 162 — nella discussione del progetto di legge concernente norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito, 189-190-191 — nella discussione del progetto di legge riguardante il soprassoldo annesso alla medaglia al valor militare, 216-218-219 — dà schiarimenti sopra dei fucili stati distribuiti alla guardia nazionale di Genova, 225 — parla nella discussione sulla compra dei fucili per l'armamento della guardia nazionale, 233-234-235 — annunzio della di lui nomina a ministro di guerra e marina, 285 — presenta il progetto di legge per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri, 253 — chiede l'urgenza di detto progetto di legge, 255 — parla nella relativa discussione, 260-264 — risponde alle interpellanze del senatore Alberto Lamarmora sopra l'armata di riserva, 256-257 — parla nella discussione sulle interpellanze del senatore Giovanetti a proposito di un proclama ai Genovesi del ministro Buffa, commissario regio colà mandato, 270 — presenta il progetto di legge per pensioni, sussidi e altri vantaggi alle vedove e figli dei militari, e per la formazione di un battaglione d'istruzione, 283.

GESUITI E LORO AFFILIAZIONI. — Progetto di legge portante la soppressione delle corporazioni dei Gesuiti, delle Dame del Sacro Cuore, degli Oblati di Maria SS. e di San Carlo, dei Liguoriani e dei Redentoristi, la confisca dei loro beni, ed altre disposizioni sull'ammissione di corporazioni religiose nello Stato e circa le loro capacità di ricevere per testamento o per donazione. Presentazione, 93 — eccitamento perchè la facoltà legislativa concentrata nel potere esecutivo non sottragga questo progetto alla discussione del Senato, 104.

GIORRETI abate Vincenzo, nominato senatore con decreto 3 aprile 1848, rinunziò ed accettò la deputazione. Annunzio della di lui nomina a ministro senza portafoglio, pag. 98 — il 4 agosto 1848 prende il portafoglio del Ministero di pubblica istruzione; il 15 stesso mese cessa dal Ministero; annunzio della di lui nomina a presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri, 233.

GIOIA avv. Pietro, deputato. Annunzio della di lui nomina a ministro di grazia e giustizia, pag. 98 — il 15 agosto 1848 cessa dal Ministero, ed è surrogato dal cav. Merlo.

GIOVANETTI cav. Giacomo, avvocato. Relazione sopra i di lui titoli di nomina e ammissione al Senato, pag. 3 — riferisce sopra i titoli di nomina dei senatori Della Torre, Stara, Quarelli, Peyron, D'Azeglio Roberto, Di Pralormo, Defornari, San Marzano, 5 — è eletto segretario del Senato, 5 — porge ringraziamenti all'ufficio provvisorio, 4 — riferisce sopra i titoli di nomina dei senatori Colli, Piazza, Balduini, Della Valle, Di Calabiana, 4 — parla nella discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 7 — propone degli emendamenti, 8-10-11-12-15-18-19-21-22 — sua lettera spiegativa diretta al direttore del giornale *Il Costituzionale Subalpino*, 9 — propone un indirizzo ai Piacentini e voti di ringraziamento al Ministero, 22 — chiede per affari di famiglia, e gli è accordato, un congedo di dodici giorni, 25 — riferisce e parla nella discussione del progetto di legge d'unione dei ducati di Modena e Reggio, 38-39 — nella discussione del progetto di legge per l'abolizione del dazio di estrazione dei bozzoli dalla frontiera lombarda, 40-41 — parla nella discussione del progetto di legge sull'armamento della guardia nazionale e loda il contegno della Savoia in occasione dell'ultima aggressione, 42 — interpella il Ministero sulla pubblica sicurezza, sulla liberazione dei reclusi in via economica e sull'andamento in genere della giustizia penale, 43-44 — presenta un progetto concernente i testamenti fatti all'estero da sudditi sardi, e ne espone i motivi, 44 — ne fa lo sviluppo, ed aderisce alla sospensione della relativa discussione, 50-51 — riferisce sopra i titoli di nomina del senatore Pettiti, 45 — riferisce sopra i titoli di nomina del senatore Ricci Alberto, 80 — risponde alle osservazioni nel processo verbale fatte dal senatore Collegno Luigi, 81 — riferisce sul progetto di legge per l'unione immediata agli Stati sardi della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, 82 — combatte la proposta di sospensione della discussione di detta legge fatta dal senatore De La Charrière, 82-83 — parla nella discussione della stessa e combatte specialmente le obiezioni mosse alla condizione di un'Assemblea Costituente, 64 — dà schiarimenti sulla parte di detta legge concernente il governo interinale di quelle provincie e le basi per la legge elettorale dell'Assemblea Costituente, 74 — riferisce sulla parte relativa al Governo interinale, e parla nella successiva discussione, 75-76-82-83-87-89 — nella discussione

delle basi per la legge elettorale, 90-91-92-93-94 — nella discussione sul numero di senatori per la legalità delle deliberazioni del Senato, 68 — riferisce e parla nella discussione del progetto di legge del senatore Colli sulla calzatura dei soldati, 68-69 — riferisce sopra i titoli di nomina del senatore Giacinto Collegno, 71 — parla nella discussione del progetto di legge per alienazione di rendite del debito pubblico e per surrogazione di quella spettante al dotalio della regina Maria Cristina, e discorre specialmente della condizione finanziaria della Lombardia, 75-74 — riferisce sui titoli di nomina del senatore Rignon, 75 — parla nella discussione del progetto di legge per mobilitazione di battaglioni della guardia nazionale, 98 — riferisce e parla nella discussione del progetto di legge per conferire poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra, 101-104 — riferisce e parla nella discussione del progetto di legge per un prestito di dodici milioni di lire, 106-107 — appoggia un indirizzo di riconoscenza alla città di Brescia per le cure prodigate all'esercito, 108 — riferisce sopra i titoli d'ammissione del senatore Cibrario, 116 — parla nella discussione sulle interpellanze del senatore Defornari concernenti la lega italiana, 118 — nella discussione sulla mediazione e sull'opportunità ed i mezzi di ripigliare la guerra, 123 — riferisce sopra i titoli d'ammissione del senatore Lamarmora Alberto, 125 — parla nella discussione sul rendiconto dell'operato del Ministero durante la proroga della sessione, 133-140-141 — nella discussione del progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 147-150-152-153-154-155-156-157-159-161-162-163-165-166-167-168-170-174-176-177-182 — nella discussione del progetto di legge concernente norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito, 188-190-191-192-193-194 — risponde alle osservazioni del senatore Manno sul servizio stenografico e sulla stampa dei rendiconti delle sedute del Senato, 195 — suo discorso sopra il progetto di legge per modificazioni al regio decreto 7 settembre 1848 portante creazione della rendita di L. 2,500,000, 187-200 — parla nella discussione sopra un indirizzo dal municipio di Parma inviato al Governo del Re circa le condizioni di quel ducato, 209 — nella discussione del progetto di legge per abrogazione della legge del 2 agosto 1848, che conferiva poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra, 209-211-213-214 — nella discussione del progetto di legge concernente il soprassoldo annesso alla medaglia al valor militare, 216-217-218-219-220 — sull'urgenza dei progetti di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati, e per provvedimenti d'igiene pubblica contro la sifilide e la prostituzione, 221 — nella discussione sulle interpellanze del senatore Piazza relative alla compra di fucili per l'armamento della guardia nazionale, e propone un ordine del giorno, 223-226-233-237-238-240 — nella discussione del progetto di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati, 242-243-247-249-250-251-252 — sopra l'urgenza del progetto di legge per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri, 253 — nella relativa discussione, 262-263-264-265 — fa istanze al presidente del Senato d'invitare i senatori ad intervenire alle sedute, 258 — muove interpellanze al Ministero sopra alcuni tumulti avvenuti in Genova e sopra un proclama ai Genovesi del ministro Buffa, commissario regio straordinario colà mandato, e

parla nella relativa discussione, 266-270 — propone un ordine del giorno al riguardo, 271-273-277-278-279 — riferisce sopra i titoli di ammissione dei senatori Demarigherita e Aporti, 283 — parla nella discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza, 287-299 — presenta un ordine del giorno, 305-308 — parla nella discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo per il 1° bimestre del 1849, e nella parte che concerne lo stanziamento per la lista civile, 293-294-296.

GRILLO cav. Carlo, professore di meccanica nell'Università di Torino, riferisce sopra i titoli di nomina dei senatori Serventi, Di Villamarina, Tempia, De La Charrière, Plana, Colla Luigi, Doria, Blanc e Cataldi, pag. 3 — relazione sopra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, 3 — parla nella discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 12-17-19 — per motivi di salute chiede ed ottiene un congedo, 141.

GROMO commendatore Carlo, presidente della Corte di cassazione (1). Chiede per ragioni di salute e gli è accordato un congedo, pag. 11 — verificaione dei di lui titoli di nomina a senatore, ammissione e giuramento, 25 — parla nella discussione del progetto di legge d'unione agli Stati sardi dei ducati di Parma e Guastalla, 28 — riferisce sopra una petizione dell'avvocato Duboin concernente la proprietà letteraria e industriale, 70 — rettifica al riguardo il processo verbale, 71 — per motivi di servizio annunzia di essere obbligato a rimanere assente dal Senato, 209.

GUARDIA NAZIONALE. — Progetto di legge per un credito al Ministero di 4 milioni di lire per l'armamento della guardia nazionale. Presentazione, pag. 39 — relazione della Commissione, discussione ed adozione del progetto di legge, 41-42.

Progetto di legge per la mobilitazione di battaglioni di guardia nazionale. Presentazione e reclami del senatore D'Azeglio pel ritardo frapposto alla stessa presentazione, 95 — relazione della Commissione, 97 — discussione ed adozione del progetto, 97-99.

Comunicazione delle providenze fatte dal Ministero dell'interno per la mobilitazione della guardia nazionale, 109.

Ragguagli del ministro dell'interno circa la distribuzione di fucili fattasi alla guardia nazionale in Savoia, e

(1) Da una lettera del presidente Collet diretta al Ministero dell'interno esistente negli archivi del Senato si risulta che il senatore Gromo era stato nominato vice-presidente del Senato, e che a questa carica aveva rinunciato prima dell'apertura del Parlamento.

spiegazioni su diversi contratti per la provvista di fucili, 119 — il senatore Plezza rettifica le espressioni del verbale, 123.

Interpellanze del senatore Plezza sull'armamento della guardia nazionale e sulla compra di fucili, 221 — risposta del ministro dell'interno, 228.

Quistione di costituzionalità per essersi col proclama del ministro Buffa ai Genovesi chiamata la guardia nazionale a deliberare, 266-274 — testo del proclama, 282.

GUASTALLA DUCATO, vedi UNIONE, ecc.

GUERRA CONTRO L'AUSTRIA. — Interpellanze del senatore Stara intorno alle fazioni di guerra, pag. 7.

Cenno sull'infrazione dei trattati per parte dell'Austria, 9.

Osservazioni del senatore Colli intorno all'armata di riserva, ai trinceramenti e fortificazioni in Lombardia, 11-22.

Ragionamento del senatore Saluzzo Annibale sull'urgenza che venga somministrato un contingente di soldati dalle provincie unite, che siano chiamate le classi di riserva e che si formi un campo trincerato sull'Adda, 46.

Ragguagli del ministro Balbo sulle forze che si trovano in Lombardia contro l'Austria, 47.

Cenno del senatore Ricci e del ministro Balbo sulle forze dell'Austria, 48.

Osservazioni del senatore Della Torre sulla necessità di provvedere ai mezzi finanziari per incalzare con maggior forza la guerra od ottenere più larghe condizioni in caso di pace, 72.

Cenno sulle stipulazioni col Governo provvisorio di Lombardia pel mantenimento dell'esercito sardo, 73.

Mozione del senatore Defornari per la nomina di una Commissione per gli affari della guerra, 74.

Ragguagli del senatore Ricci Alberto sui provvedimenti fatti dal Governo provvisorio di Lombardia per sostenere la guerra, 85.

Provvedimenti per la guerra e per la difesa dello Stato fatti dal ministro Collegno, 98.

Provvedimenti del ministro Plezza per la mobilitazione della guardia nazionale e per la leva in massa, vedi GUARDIA NAZIONALE E LEVA.

Rendiconto del ministro della guerra sui provvedimenti fatti durante la proroga del Parlamento, 116.

Discussione sui mezzi per ripigliare la guerra, 119.

Interpellanza del senatore Defornari e risposta del ministro dell'interno intorno alla cessazione dell'armistizio ed alla ripresa delle ostilità, 123-124 — il ministro Colla rettifica le espressioni che il verbale attribuisce al ministro dell'interno, 125.

I

IGIENE PUBBLICA, vedi SANITA' PUBBLICA.

IMPOSTE, vedi TASSE.

INDIRIZZI. — Discorso della Corona. Il Principe luogotenente generale del Re ne dà lettura, pag. 1.

Parole di gratitudine al Re ed all'armata, 2.

Risposta al discorso della Corona. Presentazione del relativo progetto, 3 — Discussione generale. Inamovibilità dei senatori, mozione per la rinuncia dei senatori alla loro carica per facilitare la fusione di nuove provincie

DISCUSSIONI — SENATO DEL REGNO

collo Stato, 6 (la quistione è ripigliata al paragrafo 17) — interpellanze del senatore Stara sulle voci che corrono intorno alle fazioni di guerra, sulle inquietudini delle popolazioni, specialmente in Sardegna, e sui rapporti internazionali, 7 — questione se si debba ammettere la lettura di un progetto di risposta del senatore Plezza, 7 — discussione dei paragrafi. § 1°, 8 — §§ 2° 3° e 4°. Libertà civile prima dello Statuto, infrazione dei trattati da parte dell'Austria, santità della guerra che si

combatte e diritto dell'indipendenza, 8-9 — si riviene sopra un'espressione adottata nel § 3°, 15 — §§ 5° 6°, 7° e 8°, prerogative del Re e responsabilità del Ministero in ordine alle negoziazioni colle provincie occupate, parole relative al Re ed all'esercito, bandiera tricolore italiana, 9-10 — §§ 9° e 10°, dell'opportunità di un'armata di riserva, di un campo trincerato sull'Adda e di nuove opere alla fortezza di Pizzighetone, per cui è proposto un articolo addizionale, 11-12-22 — § 11° concernente la Sardegna, 12-13 — § 12°, invazione dei *voraces* in Savoia, 13 — § 13° concernente la Liguria, 13-14-16 — § 14°, richiamo di un agente diplomatico, stato delle relazioni con alcune potenze, 14-15 — § 15° relativo alla Spagna, 16 — § 16° relativo all'Italia. Trattati antichi, cenno sulla fusione di Piacenza collo Stato, invio del paragrafo alla Commissione, 16-17 — adozione del paragrafo, 20-21 — § 17°, si agita nuovamente la quistione della rinuncia dei senatori alla loro carica, stata sollevata nella discussione generale, 17-18-19-21-24 — § 18°, diminuzione del sale, incompetenza del Senato in materia di finanza, 19-24 — § 19°, 19 — § 20°, 19 — § 21°, 19 — § 22°, 20 — testo dell'indirizzo adottato dal Senato in risposta al discorso della Corona, vedi *Documenti*, 25 — estrazione a sorte di sei senatori per la presentazione dell'indirizzo al luogotenente generale del Re e sostituzione di un membro della detta deputazione, 24 — risposta del principe luogotenente generale del Re alla deputazione dell'indirizzo, 24.

Saluto ai Piacentini e ringraziamenti al Ministero per la sollecitudine adoperata per la riunione dei popoli italiani, 22.

Parole di simpatia ai popoli dei ducati di Parma e Guastalla, 29.

Indirizzo del Senato al Re dopo la resa di Peschiera. Itelazione della relativa deputazione, 30.

Voto di riconoscenza verso la città e terre di Lombardia, e specialmente verso Brescia per le cure prodigate all'esercito, 107-108.

Evviva al Re ed all'esercito, 109.

Schiarimenti del senatore Sanvitale sopra un indirizzo del municipio di Parma, inviato al Governo del Re circa le condizioni di quel ducato, 204 — testo dello stesso indirizzo, discussione ed adozione di un relativo ordine del giorno motivato, 206.

INTERPELLANZE.

Elenco cronologico delle interpellanze:

1. 22 maggio. Interpellanza del senatore Stara intorno

alla guerra, allo stato del paese ed ai rapporti internazionali, pag. 7.

2. 23 maggio. Interpellanza del senatore d'Azeglio sulla linea doganale del ducato di Piacenza, 22.

3. 21 giugno. Interpellanza del senatore Stara circa la leva per le provincie unite, 38.

4. 26 giugno. Interpellanza del senatore Colli sulla calzatura dei soldati, 43.

5. 26 giugno. Interpellanza del senatore Giovanetti sulla pubblica sicurezza, 43.

6. 1 luglio. Interpellanza del senatore Alfieri circa il sistema di leva da introdursi nelle nuove provincie, 30.

7. 6 luglio. Interpellanza del senatore Picolet sulla guarentigia del debito pubblico, 66.

8. 13 luglio. Il senatore Decardenas, in seguito ai soddisfacenti schiarimenti dati dal Ministero alla Camera dei deputati, rinuncia all'annunziata interpellanza sull'inoperosità della polizia e sulla legge pei comuni, 70.

9. 1 agosto. Interpellanza del senatore Della Torre sulla facoltà che il Governo, munito dei poteri legislativi, ha di contrarre prestiti, 106.

10. 17 ottobre. Interpellanza del senatore Defornari sull'associazione federale italiana, 115 — risposta del Ministero, 117.

11. 21 ottobre. Interpellanza del senatore Della Torre intorno alla minaccia d'invasione della Savoia da parte di rifugiati lombardi, 119.

12. 21 ottobre. Interpellanza del senatore Defornari intorno alla mediazione e sull'opportunità di riprendere la guerra, 123.

13. 18 novembre. Interpellanza del senatore Petitti sopra l'emissione e la circolazione dei biglietti della banca di Genova, 123.

14. 18 novembre. Interpellanza del senatore Sanvitale sopra un indirizzo del municipio di Parma inviato al Governo del Re circa le condizioni di quel ducato, 204 — testo dell'indirizzo, discussione ed adozione di un relativo ordine del giorno motivato, 206.

15. 30 novembre. Interpellanza del senatore Plezza sull'armamento della guardia nazionale e sulla compra di fucili, 221 — risposta del Ministero dell'interno, 228.

16. 18 dicembre. Interpellanza del senatore Alberto La Marmora sull'armata di riserva, 236.

17. 20 dicembre. Interpellanza del senatore Giovanetti sul proclama del ministro Buffa ai Genovesi, 266-274 — testo del proclama, 282.

Interpellanza del senatore Alfieri circa al sistema di leva da introdursi nelle nuove provincie, 30.

Leva in massa. Provvedimenti del ministro Plezza, pag. 109 — spiegazioni sull'attuabilità della leva in massa, 119 — osservazioni del senatore Plezza, 142.

Progetto di legge per una leva negli antichi Stati di terraferma di 13 mila uomini sulla classe del 1829 e di 1000 sulla classe del 1828, e per arruolamenti volontari in Sardegna. Presentazione del progetto, relazione della Commissione ed adozione, 143.

Facilitazioni agli emigrati italiani pel loro arruola-

LEGGI DELLO STATO. — Osservazione del senatore Decardenas intorno all'inconvenienza di far precedere le leggi da preamboli, pag. 36.

LEVE ED ARRUOLAMENTI NELL'ESERCITO. — Interpellanze del senatore Stara circa la leva nelle provincie unite, pag. 38.

Progetto di legge per una leva negli antichi Stati di terraferma di 12 mila uomini sulla classe del 1828 e di 3 mila su caduna delle classi del 1825-26-27 e per arruolamenti volontari in Sardegna. Presentazione, 43 — relazione della Commissione, discussione ed adozione del progetto, 46-50.

mento nell'esercito, vedi EMIGRAZIONE, disposizioni di beneficenza.

LIBERO ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI E DELLE INDUSTRIE. — Questione agitatasi nella discussione generale e in quella degli articoli del progetto di legge riguardante la licenza e la relativa tassa agli esercenti di alcune professioni e pubblici stabilimenti, pag. 177 e seguito.

LIBERTÀ CIVILE. — Osservazioni dei senatori Plezza e Manno sulla libertà civile prima dello Statuto, pag. 8-9.

LIGURIANI, vedi GESUITI.

LIGURIA, vedi GENOVA.

LUSIO (V. *Moffa di Lusio*).

LOMBARDIA. — Unione della Lombardia agli Stati sardi ed altre disposizioni, vedi UNIONE, ecc.

Cenni sulla condizione economica della Lombardia e sulle anticipazioni di danaro fatte dalle finanze a quel governo provvisorio, pag. 73.

Questione sulla giurisdizione legislativa in Lombardia nell'intervallo di tempo tra l'unione e lo statuto che sarà per fare la Costituente, 76.

Voto di riconoscenza verso le città e terre lombarde per le cure prodigate all'esercito, 107-108.

M

MAESTRI commendatore Ferdinando, avvocato. Relazione sopra i suoi titoli di nomina, ammissione al Senato, e giuramento, pag. 112 — parla nella discussione sulle interpellanze concernenti la lega italiana, 118 — rettifica il verbale al riguardo, 125 — suo discorso sul rendiconto del Ministero durante la proroga della Sessione, sulla mediazione e sull'opportunità di rompere la guerra, 126 — sua proposizione al riguardo, 128 — spiegazioni in proposito, 132-140 — parla nella discussione del progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 146-148-152-157-158-165-167-168-176-179-180 — nella discussione del progetto di legge concernente norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito, 188 — dà lettura d'un indirizzo dal municipio di Parma inviato al Governo del Re sopra le condizioni di quel ducato; porge schiarimenti e fa alcune proposizioni al riguardo, 206-208 — parla nella discussione del progetto di legge per abrogazione della legge del 2 agosto 1848, che conferiva poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra, 215-218 — nella discussione relativa alla compra di fucili per l'armamento della guardia nazionale, 257-258-259-241-244 — nella discussione del progetto di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati, 246-247-248-250-251 — nella discussione del progetto di legge per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri, 263 — nella discussione sopra un proclama ai Genovesi del ministro Buffa, commissario regio colà mandato, 268-273 — chiede l'urgenza del progetto di legge per sussidi alla città di Venezia durante la guerra, 273 — parla nella discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza, 283-303-305-306-307 — in occasione della discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo del 1849 nota l'assenza del ministro delle finanze, 294 — parla nella relativa discussione, 298.

MAFFEI DI BOGLIO conte Carlo, generale d'armata, gran mastro del corpo d'artiglieria. Relazione sopra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 5 — chiede ed ottiene un congedo, 95.

MANNO barone Giuseppe, primo presidente della Corte d'appello di Piemonte. Appoggia la proposta del senatore Doria per un indirizzo al Re ed all'esercito, pag. 2 — relazione sopra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, 3 — riferisce sul progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 5 — parla nella relativa discussione, 7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 —

nella discussione del progetto di legge d'unione del ducato di Piacenza, 22 — è data comunicazione del regio decreto della di lui nomina a vice-presidente del Senato, 25 — riferisce sulla missione della deputazione inviata al campo presso Sua Maestà, 30 — parla nella discussione del progetto di legge concernente i diritti civili e politici degli acattolici, 34-56 — in occasione della discussione delle interpellanze del senatore Giovanetti sulla pubblica sicurezza dà delle ragioni sulla lentezza della polizia giudiziaria, 44 — sua osservazione a proposito del corso che debbono avere le petizioni, 46 — parla nella discussione del progetto di legge per una leva di 12 mila uomini sulla classe del 1828, e suppletiva di 5 mila su ciascuna delle classi del 1825-26-27, ed è di parere che la riserva debba essere chiamata per l'ultima, 49 — appoggia il rinvio della discussione del progetto di legge del senatore Giovanetti concernente i testamenti fatti all'estero da sudditi sardi, 50 — parla sull'incidente relativo all'assenza dal Senato dei ministri in occasione della discussione del progetto di legge per l'unione immediata della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, 55 — suo discorso in favore di detto progetto di legge, 57-63 — rettifica il verbale nella parte che riferisce tale discorso, 67 — parla sull'ordine della discussione di detto progetto di legge d'unione nella parte concernente il governo interinale di quelle provincie e le basi della legge elettorale per l'Assemblea Costituente, 74 — propone ed è adottato che si legga nella sala di conferenza la lettera di demissione del conte Pralormo dalla carica di senatore, 67 — parla nella discussione sul numero di senatori necessario per la legalità delle deliberazioni del Senato, 68 — nella discussione sulla competenza del Senato nelle leggi di finanze, 69 — appoggia una petizione dell'avvocato Duboin concernente la proprietà letteraria e industriale, 70 — chiede e gli è accordato un congedo, 115 — parla nella discussione del progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 147-148-151-152-153-156-157-160-161-164-165-166-167-171-174-175-176-177-180-185 — parla nella discussione del progetto di legge concernente norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito, 190-191-192-195 — fa alcune osservazioni sul servizio stenografico e sulla stampa dei rendiconti delle sedute del Senato, 195-196 — parla nella discussione sulle interpellanze del senatore Plezza relative alla compra di fucili per l'armamento della guardia na-

zionale, 226 — nella discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo pel 1° bimestre del 1849, nella parte che concerne lo stanziamento per la lista civile, 294-298-299 — nella discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza, 506-507-508.

MASCHERE, vedi SICUREZZA PUBBLICA.

MEDAGLIA AL VALOR MILITARE, vedi ARMATA.

MEDIAZIONE DELLA FRANZIA E DELL'INGHILTERRA TRA LA SARDEGNA E L'AUSTRIA, vedi POLITICA.

MILITARI E MARINALI. — Progetto di legge del senatore Defornari, tendente a far adottare dalla nazione i figli dei combattenti in Lombardia. Presentazione, pag. 71 — sviluppo e presa in considerazione dello stesso progetto, 94 — il senatore Defornari lo ritira, 101.

Progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati il 27 luglio per l'adozione delle famiglie indigenti dei militari e dei marinai morti o resi inabili al lavoro combattendo per la patria. Presentazione, 96 — relazione della Commissione, discussione ed adozione del progetto, 100-101.

Progetto di legge per pensioni, sussidi ed altri vantaggi alle vedove ed ai figli dei militari. Presentazione, 285.

MODENA DUCATO, vedi UNIONE, ecc.

MOFFA DI LISIO conte Guglielmo, deputato. Annunzio della di lui nomina a ministro senza portafoglio destinato presso il Re, pag. 98 — il 15 agosto 1848 cessa dal Ministero.

MONZA cav. Pietro. Nominato senatore con regio decreto 14 ottobre 1848, comunicato al Senato nella seduta del 17 stesso mese; non furono verificati nella Sessione i suoi poteri.

MORIS prof. cav. Giuseppe. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 5 — è membro della deputazione incaricata di presentare la risposta al discorso della Corona al luogotenente generale del regno, 24 — rettifica il testo del progetto di legge d'unione della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, 74 — parla sulla questione della divisione di detta legge, 89 — sull'indennità da accor-

darsi ai deputati all'Assemblea Costituente, 90 — propone al riguardo un emendamento, 91 — parla nella discussione del progetto di legge sulle licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 152-153-172-181-185.

MOSCA cav. Bernardo, ispettore nel corpo reale del Genio civile. Osservazioni circa la di lui ammissione al Senato per mancanza dei requisiti prescritti dal paragrafo 18 dell'articolo 53 dello Statuto. È ammesso, pag. 5 — rettifica il verbale, 11 — parla nella discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 12-17 — chiede la stampa della relazione del senatore Manno sulla missione della deputazione inviata al campo presso S. M., 50 — parla nella discussione del progetto di legge per alienazione di rendite del debito pubblico, per surrogazione di quella spettante al dovario della regina Maria Cristina, e sostiene la necessità d'un grande prestito all'estero, 72 — rettifica al riguardo il processo verbale, 75 — chiede e gli è accordato un congedo, 96 — parla nella discussione del progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 159 — mozione sopra il numero di senatori da richiedersi per la validità delle deliberazioni del Senato, 175.

MUSIO commendatore Giuseppe, consigliere di cassazione. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 5 — è eletto segretario del Senato, 5 — parla nella discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona e specialmente sulle antiche guarentigie dell'isola di Sardegna, 12-15-19 — dà le dimissioni dalla carica di segretario del Senato, 25 — riferisce sovra i titoli di nomina de' senatori di Castagnette e Pallavicino-Mossi, 114 — parla nella discussione del progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 149-150 — riferisce sul progetto di legge per abrogazione della legge del 2 agosto 1848, che conferiva poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra, 209 — parla nella relativa discussione, 212 — nella discussione del progetto di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati, 242.

N

NAZARI DI CALABIANA monsignor Luigi, vescovo di Casale. Relazione sovra i di lui titoli di nomina, ed ammissione al Senato con che sino al compimento dell'età prescritta dallo Statuto si astenga dal votare, pagina 4 — presta il giuramento, 4 — parla nella discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 21 — parla nella discussione del progetto di legge riguardante i diritti civili e politici degli acatolici, e presenta un emendamento nel senso che la differenza dei culti già esistenti non formi eccezione al godimento di detti diritti, 57 — chiede e gli è accordato per affari della diocesi un congedo illimitato, 115.

NICOLOSI Giovanni Battista, nominato senatore con reale decreto 6 giugno 1848, rinunciò.

NICOUD DE MAUGNY conte Clemente, luogotenente generale, governatore della divisione militare di Savoia —

annunzio della di lui nomina a senatore, pag. 116 — dà ragione della di lui assenza dal Senato, 220.

NIGRA commendatore Giovanni. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pagina 5 — insta perchè si mandino a chiamare i ministri onde continuare la discussione del progetto di legge per l'unione immediata agli Stati sardi della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, 55 — parla nella discussione di detto progetto nella parte concernente il governo interinale di quei paesi, 85-88 — nella discussione delle basi della legge elettorale per l'Assemblea Costituente e sull'indennità dei deputati alla stessa, 90-91 — parla nella discussione del progetto di legge per alienazione di rendite del debito pubblico, per surrogazione di quella spettante al dovario della regina Maria Cristina e sostiene la necessità di un grande

impresitto all'estero, 72-73-74 — parla nella discussione del progetto di legge per conferire poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra, 101 — appoggia un indirizzo di riconoscenza alla città di Brescia per le cure prodigate all'esercito, 108 — parla nella discussione del

progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 161-166 — nella discussione sulle interpellanze del senatore Giovanetti a proposito di un proclama ai Genovesi del ministro Buffa, commissario regio colà mandato, 272-281.

O

RELATI DI MARIA SANTISSIMA E DI SAN CARLO, VEDI GESUITI.

MAGGI AL SENATO. — Il Ministero dei lavori pubblici - Disegni del penitenziario di Oneglia, pag. 26.

Pelitti senatore - suo scritto intorno all'attuale condizione del risorgimento italiano, 50.

Bertetti Giuseppe Maria - Opuscolo *Del giudaismo considerato nelle sue dottrine, nella sua storia e nelle conseguenze della sua emancipazione*, 52.

Cantoni Lelio - Libro d'istruzione per le scuole degli israeliti, intitolato: *Bene-zion*, 52.

Il Ministero dell'interno - Opere del Sismondi, intitolate: *Studi intorno all'economia politica e studi intorno alle costituzioni dei popoli liberi*, 43.

Prandi avvocato Enrico - Suo opuscolo intitolato: *Unione della morale colla politica*, 51.

Milanesio intendente - Suo opuscolo, intitolato: *Metrologia comparata*, 71.

Il procuratore generale di Parma - Sua scrittura in risposta ad alcune parole pronunziate nella Camera dei deputati contro l'ordine giudiziario dei ducati di Parma e di Piacenza, 96.

Prandi avvocato Enrico - Suo opuscolo sulla società agraria, 144.

Bellini professore Bernardo - Sua traduzione in versi italiani del poema del conte Du Pont, intitolato: *L'arte della guerra*, 144.

Donnini Pier Luigi - Sua opera, intitolata: *I commentari della rivoluzione italiana*, 144.

Corelli Pietro - Sue produzioni letterarie: *Tragedie e poesie varie: Frà Gerolamo Savonarola e Oliviero Cappello*, 144.

Il Ministero d'agricoltura e commercio - 100 copie del censimento della popolazione dei regii Stati di terraferma eseguitosi nel 1838, e 100 di quelle del movimento durante il decennio compreso fra gli anni 1828 e 1837, 184.

Il Ministero delle finanze - *Considérations sur l'emprunt obligatoire, porté par les décrets du 7 septembre 1848 dans ses rapports avec la Savoie*, 184.

Il presidente della deputazione di storia patria - Volume dell'opera: *Historiae patriae monumenta*.

ORDINE GIUDIZIARIO. — Petizione tendente ad ottenere che siano ai sostituiti segretari presso i tribunali e le giudicature fissato uno stipendio e determinate le loro attribuzioni, pag. 41-70-99.

Eccitamento del senatore Giovanetti perchè sia inculcato ai tribunali il più pronto corso della giustizia, 45.

P

ADOVA (città e provincia), vedi UNIONE, ecc.

ALCOCAPA cav. Pietro. Annunzio della sua nomina a ministro dei lavori pubblici, 98 — il 15 agosto 1848 cessa dal Ministero ed è surrogato dal cavaliere Santarosa.

ALLAVICINI marchese Ignazio. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 3 — rettifica il processo verbale laddove riferisce la discussione del progetto di legge concernente le basi della legge elettorale per l'Assemblea Costituente, 95 — parla nella discussione del progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 156-161.

ALLAVICINO-MOSSI marchese Ludovico, presidente del Tribunale d'appello di Piacenza. Relazione sovra i suoi titoli di nomina, ammissione al Senato e giuramento, pagina 111-112 — parla nella discussione del progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 149-153-156-163-165-166-176 — sopra un indirizzo dal Municipio di Parma inviato al Governo del Re circa le condizioni di quel ducato, 209 — nella discussione del progetto di legge per abrogazione della legge del 2 agosto 1848 che conferiva poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra, 214 — nella discussione sulle interpellanze del senatore Plezza in ordine alla compra di fucili per l'armamento della guardia nazionale, 225-

226 — nella discussione del progetto di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati, 249 — nella discussione sopra le interpellanze del senatore Giovanetti a proposito di un proclama ai Genovesi del ministro Buffa, commissario regio colà mandato, propone un ordine del giorno, 272 — parla nella discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo pel 1° bimestre del 1849 nella parte che concerne lo stanziamento per la lista civile, 298.

PALLIACCIÙ DELLA PLANARGIA marchese Giovanni, luogotenente generale, governatore della divisione di Genova. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 3 — è membro della deputazione incaricata di presentare l'indirizzo del Senato al luogotenente generale del regno, 24 — in occasione della discussione delle interpellanze del senatore Giovanetti sulla pubblica sicurezza dà degli schiarimenti circa il servizio dei carabinieri, 44 — parla nella discussione del progetto di legge sulle licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 167.

PARETO marchese Lorenzo, ministro degli affari esteri, deputato. Appoggia l'ammissione in Senato del cav. Mosca, pag. 3 — parla nella discussione speciale del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della corona, 9-10-12-13-14-15-16-17-19 — chiede l'urgenza del progetto di legge d'u-

nione del ducato di Piacenza e parla nella discussione dello stesso, 22 — dice che verranno ordinati i rapporti fra le due Camere del Parlamento, 51 — parla nella discussione del progetto di legge per l'unione immediata agli Stati sardi della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, e risponde al discorso d'opposizione del senatore De La Charrière, 56 — dà partecipazione al Senato delle dimissioni del Ministero e spiegazioni in proposito, 66 — è nuovamente nominato ministro degli affari esteri, 98 — il 15 agosto 1848 cessa dal Ministero ed è surrogato dal barone Perrone.

PARLAMENTO. — Apertura del Parlamento, pag. 1 — mozione del senatore Alfieri onde siano stabiliti i rapporti tra le due Camere, 51.

Progetto di legge per la dotazione del Parlamento. Presentazione, 51 — relazione della Commissione ed adozione del progetto, 50.

Proroga della Sessione; comunicazione dei relativi regii decreti, 109-503.

PARMA (ducato), vedi UNIONE, ecc.

PERRETTI DI CONDOVE conte Ludovico, presidente di sezione nel Consiglio di Stato, nominato senatore il 3 aprile 1848. Non furono verificati nella Sessione i suoi poteri.

PENSIONI. — Progetto di legge per pensioni e sussidi alle vedove e figli dei militari, vedi MILITARI E MARINAI.

PERRONE DI SAN MAITINO barone Ettore, deputato, presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri. Annunzia delle comunicazioni circa l'operato del Ministero durante la proroga della Sessione, pagina 113 — risponde alle interpellanze del senatore Defornari sulla lega italiana, 117 — parla nella discussione sulle interpellanze del senatore Plezza, concernenti la provvista d'armi, la leva in massa ed i mezzi per ripigliare la guerra, 122-123 — parla nella discussione sul rendiconto dell'operato del Ministero durante la proroga della Sessione, sulla mediazione e sull'opportunità di rompere la guerra, 132-134-136-139 — cessa dal Ministero ed è surrogato dall'abate Vincenzo Gioberti, 253.

PES DI VILLAMARINA marchese Emanuele. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pagina 3 — è membro della deputazione incaricata di presentare al luogotenente generale del regno l'indirizzo del Senato, 24 — parla nella discussione del progetto di legge per una leva di 12 mila uomini nella classe del 1828, e suppletiva di 3 mila su ciascuna delle classi del 1825-26-27, e fa un confronto tra l'antica e nuova organizzazione militare del Piemonte, 47-49 — parla sulla presa in considerazione del progetto di legge del senatore Defornari per l'adozione dalla nazione dei figli dei militari morti o resi inabili al lavoro combattendo per la patria, 94.

PETTITI DI RORETO conte Ilarione, consigliere di Stato. Chiede e gli è accordato per motivi di salute un congedo illimitato; fornisce degli schiarimenti sovra i di lui titoli di nomina, pag. 25 — fa omaggio al Senato d'un suo scritto intorno al risorgimento italiano, 50 — relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, 45 — presta il giuramento, 111 — parla nella discussione sulla mediazione e sull'opportunità di rompere la guerra, 125-124 — suo discorso sul rendiconto dell'operato del Ministero durante la proroga della Sessione,

sulla mediazione e sull'opportunità di rompere la guerra, 128 — suo ordine del giorno al riguardo, 140-141 — parla nella discussione del progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 153-167 — interpella il Ministero sopra l'emissione e la circolazione dei biglietti di banca, 202-203 — parla sopra una petizione di Carlo Bonavia, 254.

PETIZIONI. — Petizione Guerrieri tendente ad ottenere che siano ai sostituiti segretari presso i tribunali e giudicature fissato uno stipendio e determinate le loro attribuzioni. Sunto, pag. 41 — relazione della Commissione, 70 — relativo dispaccio del guardasigilli, 99.

Petizioni di proprietari di Valenza, Alessandria, e San Salvatore, dirette ad ottenere la totale abolizione delle linee doganali tra le provincie lombardo-venete e gli Stati sardi. Relazione della Commissione, 70.

Petizione Duboin perchè sia proposta una legge sulla proprietà delle produzioni dell'ingegno rispetto agli Stati italiani. Relazione della Commissione, 70.

Petizione Aonzo per residuo suo credito verso le finanze. Relazione della Commissione, 70.

Petizione Travaglio arciprete per l'esazione di un censo a profitto della parrocchia di Cerreto d'Alba. Sunto, 184 — relazione della Commissione, 254.

Petizione Bonaria per una sua lite. Sunto, 184 — relazione della Commissione, 254.

Petizione Bartolini relativa ad un suo progetto di associazione e di assicurazione militare. Sunto, 194 — relazione della Commissione, 253.

Petizione Pignocco per ottenere il gratuito patrocinio. Relazione della Commissione, 254.

PEYRON abate Amedeo, membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 3 — per motivi di salute chiede ed ottiene un congedo, 23 — parla nella discussione sul numero di senatori per la validità delle deliberazioni del Senato, 68 — sopra il progetto di legge d'unione della Lombardia o delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso nella parte concernente il governo interinale, 78-83 — parla e propone un emendamento sulle attribuzioni della Consulta lombarda, 86 — riferisce sopra i titoli di nomina dei senatori Lamarmora Carlo, Di Sonnaz e Regis, 112 — parla sul rendiconto dell'operato del Ministero durante la proroga della Sessione, 133 — suo ordine del giorno al riguardo, 140-141 — parla nella discussione sul progetto di legge sulle licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 169-170 — nella discussione del progetto di legge per abrogazione della legge del 2 agosto 1848 che conferiva poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra, 210-213.

PIACENZA (ducato), vedi UNIONE, ecc.

PICOLET commend. Lorenzo, consigliere di cassazione (1). Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 3 — parla nella discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 13-21 — nella discussione del progetto di legge d'unione di Parma e Guastalla, 28 — nella discussione del progetto di legge concernente i diritti civili e politici degli acat-

(1) Da una lettera del presidente Collet diretta al Ministero dell'Interno esistente negli archivi del Senato abbiamo conosciuto che il senatore Picolet era stato nominato vice-presidente del Senato, e che questa carica aveva rifiutato prima dell'apertura della Sessione.

tolici, 37 — per affari particolari chiede e gli è accordato un congedo temporario, 44 — parla nella discussione del progetto di legge per l'unione immediata agli Stati sardi della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza Rovigo e Treviso, e domanda schiarimenti al Ministero sulla lista civile e sul debito pubblico, 66 — parla sulla questione della divisione del secondo di detto progetto di legge d'unione in due distinti, 88 — appoggia la proposta di un'indennità per i deputati all'Assemblea Costituente, 93 — parla nella discussione del progetto di legge del senatore Colli sulla cattura dei soldati e sulla competenza del Senato nelle leggi di finanze, 69 — nella discussione del progetto di legge per mobilitazione di battaglioni della guardia nazionale, 98-99 — ringrazia il Senato della sua dimostrazione a favore dei soldati della Savoia, 99 — parla nella discussione del progetto di legge sulle licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 159-166-174-175 — nella discussione sulle interpellanze del senatore Plezza relative alla compra di fucili per l'armamento della guardia nazionale, 234 — nella discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza, 291 — riferisce sopra i titoli di nomina a senatore del cav. De Launay, 309.

PELLI cav. Pier Dionigi, avvocato, deputato, ministro dell'Interno. Si riserva di rispondere alle interpellanze del senatore Defornari sulla lega italiana, 114 — presenta il progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 114 — parla nella relativa discussione, 146-149-150 — presenta il rendiconto dell'operato del Ministero durante la proroga della Sessione, 116 — risponde alle interpellanze del senatore Della Torre sulla difesa della Savoia, 119 — risponde alle interpellanze e spiegazioni del senatore Plezza sulle dimissioni del Ministero Casati, sulla provvista d'armi, sulla leva in massa e sui mezzi di ripigliare la guerra, 120-121-122-123-124 — parla nella discussione sul rendiconto del Ministero durante la proroga della Sessione, sulla mediazione e sull'opportunità di rompere la guerra, 132-133 — dà schiarimenti sopra alcuni tumulti avvenuti in Genova il 28 e 29 ottobre 1848, 144 — risponde ad alcune osservazioni del senatore De La Charrière sopra il congedo della riserva, 146 — presenta i progetti di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati, e per provvedimenti d'igiene pubblica contro la sifilide e la prostituzione, 220 — parla sull'urgenza di detti progetti di legge, 221 — risponde alle interpellanze del senatore Plezza sopra l'operato del Ministero precedente in ordine alla compra di fucili per l'armamento della guardia nazionale, 221-223-224-225-226-228-230-231-232-233-235-236-237-238-239 — suo dispaccio al Senato concernente la spesa di stampa dei rendiconti delle sedute, 228 — presenta il progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza, 228 — annunzia che l'Austria accettò la città di Brusselle per sede delle negoziazioni della mediazione, 228-239 — annunzia le dimissioni del Ministero, e sue dichiarazioni al riguardo, 240 — cessa dal Ministero ed è surrogato dal signor Sinco, 253.

PINA barone Giovanni, professore di matematica nell'Università di Torino. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 3 — propone un emendamento all'articolo 3 del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 8 — altro all'art. 18,

p. 19 — parla sulla questione dell'ammissione degli implegati nell'Assemblea Costituente, 91.

PLEZZA avvocato Giacomo. Relazione sovra i di lui titoli di nomina, ammissione al Senato e prestazione del giuramento, pag. 4 — propone un nuovo progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 7 — propone degli emendamenti agli articoli 1, 2, 3 e 4, p. 8 — altri emendamenti agli articoli 5, 6, 7 e 8, p. 10 — dà degli schiarimenti in proposito, 11 — appoggia un'aggiunta del senatore Colli concernente l'andamento della guerra, 12 — altro emendamento agli articoli 11, 13, 14, 16 e 18, e li sviluppa, 15-14-16-17-18-19-21 — rettifica il verbale, 20-25 — propone dei ringraziamenti ai Piemontesi per il loro atto d'unione agli Stati sardi, 14 — suo discorso in favore del progetto di legge concernente i diritti civili e politici degli acattolici, 35-36 — riferisce sul progetto di legge per l'abolizione del dazio di esportazione dei bozzoli dalla frontiera lombarda, 39 — parla nella relativa discussione, 40 — nella discussione del progetto di legge per una leva di 12 mila uomini sulla classe del 1828, e suppletiva di 3 mila su ciascuna delle classi del 1825-26-27, ed insta perchè sia chiamata la riserva, 49 — chiede si continui la discussione del progetto di legge per l'unione immediata della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso non ostante l'assenza dei ministri, 55 — chiede l'urgenza di detto progetto di legge nella parte riguardante il governo interinale di quelle provincie e le basi della legge elettorale per l'Assemblea Costituente, 74 — parla nella discussione della parte concernente il governo interinale, 79-85 — e appoggia la divisione in due distinte leggi, 88-89 — parla sull'indennità da accordarsi ai deputati all'Assemblea Costituente, 90-91-92-93 — rettifica il verbale, 92-93 — riferisce sovra una petizione di Nicolò Anzo concernente dei crediti del petente verso lo Stato, 70 — rettifica al riguardo il processo verbale, 71 — riferisce sul progetto di legge d'unione della città e provincia di Venezia, 95 — annunzio della di lui nomina a ministro dell'Interno, 98 — parla nella discussione del progetto di legge per mobilitazione di battaglioni della guardia nazionale, 98 — dà lettura del regio decreto di proroga della Sessione, e partecipa le providenze prese per la mobilitazione della guardia nazionale e per la leva in massa, 109 — il 15 agosto 1848 cessa dal Ministero ed è surrogato dal cav. Pirelli. Dà spiegazioni sopra le demissioni del Ministero Casati, circa la provvista d'armi, la leva in massa ed i mezzi di ripigliare la guerra, e parla nella relativa discussione, 119-120-121-122 — rettifica il verbale nella parte che concerne l'acquisto di fucili, 125 — interpella il Ministero sopra alcune espressioni contenute nel suo rendiconto relativamente all'operato del Ministero precedente, di cui egli faceva parte, in ordine specialmente alla compra di fucili per l'armamento della guardia nazionale, e parla nella discussione che ha luogo in proposito, 221-224-225-226-227-230-231-232-233-234-235-236-237-239-241 — suo discorso nella discussione sul rendiconto dell'operato del Ministero durante la proroga della Sessione, sulla mediazione e sull'opportunità di rompere la guerra, 136 — suo ordine del giorno al riguardo, 140-141 — dà delle spiegazioni in proposito, 142 — parla nella discussione del progetto di legge per disposizioni di beneficenza verso

gli emigrati, 244-252 — riferisce sul progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza, 256-284 — parla nella relativa discussione e sostiene le conclusioni della Commissione per la reiezione della stessa legge, 289-307-308 — parla nella discussione del progetto di legge per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri, 265-268 — nella discussione sopra le interpellanze del senatore Giovanetti a proposito di un proclama ai Genovesi del ministro Buffa, commissario regio colà mandato, 269-277-279 — nella discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo per il 1° bimestre del 1849 nella parte che concerne lo stanziamento per la lista civile, 297.

POLITICA. — Interpellanza del senatore Stara sui rapporti internazionali, pag. 7.

Cenno intorno all'infrazione dei trattati da parte dell'Austria, 9.

Cenno intorno al richiamo di un agente diplomatico, 14.

Osservazioni del senatore Plezza e del ministro Pareto intorno alle relazioni con alcune potenze, 14-15.

Osservazioni sulla moderna politica e sugli antichi trattati, 16-17.

Rendiconto del Ministero sul suo operato durante la proroga della Sessione parlamentare. Annunzio al Senato del detto rendiconto, 115 — lettura del rendiconto generale del Ministero e di quello speciale concernente il dicastero della guerra, 116 — discussione. Interpellanze del senatore Defornari sull'associazione federale italiana, 113 — risposta del Ministero, 117 — interpellanze del senatore Della Torre sulla difesa della Savoia, 119 — spiegazioni sulle dimissioni del Ministero Casali, sulla provvista di armi, sulla leva in massa e sui mezzi per ripigliare la guerra, 119 — si stabilisce una seduta segreta per avere dal Ministero delle spiegazioni intorno alle cose militari, 124 — Seguito della discussione. Intervento francese, mediazione della Francia e dell'Inghilterra, opportunità di rompere la guerra, 126 — ordini del giorno dei senatori Maestri, Pettiti, Peyron, Collegno Giacinto, Cibrario, Plezza e Stara, 140-141 — è adottato quello del senatore Stara, 141.

Il ministro dell'interno annunzia che l'Austria ha accettata la città di Bruxelles per sede della mediazione della Francia e dell'Inghilterra tra la Sardegna e l'Austria, 228.

Interpellanze del senatore Giovanetti circa la Costituente italiana accennata nel proclama del ministro Buffa ai Genovesi, 266-274 — testo del proclama, 282.

POLIZIA, vedi SICUREZZA PUBBLICA.

POSTE. — Lettura del dispaccio del Ministero degli esteri in data del 13 maggio 1848 con cui annunzia essere esenti dalla tassa le lettere dirette ai senatori e deputati, 5.

POTERI STRAORDINARI AL GOVERNO DURANTE LA GUERRA. — Progetto di legge per conferire al Governo del Re i poteri legislativi durante la guerra. Presentazione, pag. 100 — relazione della Commissione, discussione ed adozione del progetto, 101-105.

Progetto di legge per la cessazione dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re durante la guerra. Presentazione, 201 — relazione della Commissione e discussione, 209 — adozione del progetto, 214.

PRAT conte Ferdinando, maggior generale d'artiglieria. Relazione sopra i suoi titoli di nomina, ammissione al Senato e giuramento, pag. 112 — parla nella discussione del

progetto di legge concernente norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito, 190 — nella discussione sulle interpellanze del senatore Plezza relative alla compra di fucili per l'armamento della guardia nazionale, 255.

PRESIDENTI E VICE-PRESIDENTI DEL SENATO, vedi REGOLAMENTO DEL SENATO.

PRESTITI A FAVORE DELLE FINANZE, vedi FINANZE.

PROCESSI VERBALI DEL SENATO, vedi REGOLAMENTO DEL SENATO.

PROCLAMI. — Proclama del re Carlo Alberto ai popoli della Venezia in data del 25 maggio 1848, pag. 20.

Proclama del ministro Buffa ai Genovesi, 282 — osservazioni su quel proclama relativamente all'allontanamento della truppa da Genova, 288 e seguito — interpellanze del senatore Giovanetti, 266-274.

PROFESSIONI. — Progetto di legge relativo all'esercizio di alcune professioni, vedi SICUREZZA PUBBLICA.

PROGRAMMI MINISTERIALI, vedi CONSIGLIO DEI MINISTRI.

PROPRIETÀ LETTERARIA E INDUSTRIALE. — Relazione sopra una petizione con cui è chiesta la presentazione di un apposito progetto di legge, pag. 70.

PROSTITUZIONE. — Provvedimenti contro la sifilide e la prostituzione, vedi SANITÀ PUBBLICA.

PROVANA DI COLLEGNO cav. Giacinto, luogotenente generale. Relazione sopra i di lui titoli di nomina, ammissione al Senato e giuramento, 71 — annunzio della di lui nomina a ministro di guerra e marina, 98 — dà lettura dei provvedimenti presi per la difesa dello Stato, 98 — il 15 agosto 1848 cessa dal Ministero, ed è surrogato dal generale Franzini — suo discorso sul rendiconto dell'operato del Ministero durante la proroga della Sessione, sulla mediazione e sull'opportunità di rompere la guerra, 133 — suo ordine del giorno al riguardo, 140 — riferisce sul progetto di legge per una leva straordinaria di 13 mila uomini, 143 — chiede e gli è accordato un congedo, 144 — riferisce sopra il progetto di legge riguardante il soprassoldo annesso alla medaglia al valor militare, 215 — parla nella relativa discussione, 216-219 — nella discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza, 289.

PROVANA DI COLLEGNO cavaliere Luigi, presidente di sezione nel Consiglio di Stato. Relazione sopra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 3 — rettifica il verbale, 4 — parla nella discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 12-19-21-23 — sue osservazioni sul verbale, 51 — si oppone alla proposta di un'indennità pei deputati all'Assemblea Costituente, 93 — riferisce sul progetto di legge per mobilitazione di battaglioni della guardia nazionale, e parla nella relativa discussione, 97-98 — parla sull'urgenza del progetto di legge per l'adozione dalla nazione dei figli de' militari morti o resi inabili al lavoro combattendo per la patria, 100 — nella discussione del progetto di legge per conferire poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra, 103 — appoggia un indirizzo di riconoscenza alla città di Brescia per le cure prodigate all'esercito, 108 — rettifica il verbale in proposito, 109 — parla nella discussione del progetto di legge concernente le licenze agli esercenti d'alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 132 — sul servizio stenografico del Senato, 196 — nella discussione del progetto di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati, 247-249-250.

QUARELLI DI LEGGNO conte Celestino, procuratore generale di S. M. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 3 — riferisce sopra i titoli di nomina dei senatori di Pamparato, di Saluzzo Annibale, Alfieri, Maffei di Boglio, Balbi-Piovera, Sauli, Nigra e Mosca, 3 — riferisce sul progetto di legge di unione agli Stati sardi del ducato di Piacenza, 22 — è eletto segretario del Senato, 23 — riferisce sui titoli di nomina del senatore Gromo, 25 — riferisce sul progetto di legge d'unione agli Stati sardi dei ducati di Parma e Guastalla, e parla nella relativa discussione, 26-27-28 — parla nella discussione del progetto di legge d'unione dei ducati di Modena e Reggio, 38 — nella discussione del progetto di legge concernente l'abolizione del dazio di esportazione dei bozzoli dalla frontiera lombarda, 40 — nell'incidente relativo all'assenza dal Senato del Ministero in occasione della discussione del progetto di legge per l'unione immediata della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, 55 — per l'adozione pura e semplice di detta legge, 64

— riferisce sul progetto di legge per l'alienazione di rendite del debito pubblico, e surrogazione di quella spettante al *dovario della regina Maria Cristina*, 71 — riferisce sul progetto di legge per l'adozione dalla nazione dei figli de' militari morti o resi inabili al lavoro combattendo per la patria, 100 — parla nella discussione del progetto di legge per un prestito di dodici milioni di lire, 107 — riferisce sopra i titoli di nomina del senatore Gattino, 112 — dà spiegazioni sopra il processo verbale, 125 — riferisce sopra i titoli di nomina dei senatori Gallina e Gallini, 145-161-162-165-166-172 — sopra il progetto di legge per modificazioni al regio decreto 7 settembre 1848, portante creazione della rendita di lire due milioni e cinquecentomila lire, 197 — sopra il progetto di legge per prorogare i termini del prestito obbligatorio, 214 — dà spiegazioni sopra reclami contro il processo verbale mossi dal senatore Defornari, 227 — sopra altro del senatore De Cardenas, 253.

QUESTORI DEL SENATO, vedi **REGOLAMENTO DEL SENATO**.

RATTAZZI avv. Urbano, deputato. Annunzio della di lui nomina a ministro della pubblica istruzione, pag. 98 — il 4 agosto prende il portafoglio d'agricoltura e commercio, e gli succede in quello dell'istruzione pubblica l'abate Gioberti — il 15 detto mese cessa dal Ministero, ed è surrogato dal marchese Alfieri — annunzio della di lui nomina a ministro di grazia e giustizia, 255 — presenta il progetto di legge per la nullità degli atti legislativi e governativi fatti nei ducati di Piacenza, Parma, Modena, Guastalla e Reggio da qualunque governo straniero dopo il 9 agosto 1848, 275.

REGENTOMISTI, vedi **GESUITI**.

REGGIO (ducato), vedi **UNIONE**.

REGIS conte Gaspare Domenico, luogotenente generale. Il 29 agosto 1848 è nominato ministro residente presso S. M. — relazione sopra i suoi titoli di nomina, ammissione al Senato e giuramento, pag. 112 — chiede ed ottiene un congedo per motivi di salute, 175 — cessa dal Ministero, 240-253.

REGOLAMENTO DEL SENATO. — Testo del regolamento, vedi pag. 15 del volume *Documenti*.

Ufficio di Presidenza. Lettura dei regii decreti di nomina del conte Gaspare Collet a Presidente e del marchese Antonio Brignole-Sale a Vice-presidente, pag. 2 — elezione dei senatori Giovanetti, Colla Federico, Balbi-Piovera e Musio a segretari, e dei senatori Roberto d'Azeglio e De Cardenas a questori, 3 — ringraziamenti all'ufficio provvisorio, 4 — dimissione dei senatori Colla e Musio dal posto di segretario, 3-25 — si stabilisce che non possano essere eletti segretari i senatori non aventi l'età prescritta, e sono nominati segretari il conte Quarelli ed il conte Defornari in sostituzione dei senatori Colla e Musio, 23

— lettura dei regii decreti di nomina del barone Manno e del marchese Alfieri di Sostegno a Vice-Presidenti, 25-110 — allocuzione del presidente Collet, 112 — id. del Vice-Presidente Alfieri, 142.

Deputazioni. Deputazione di sei senatori per ricevere il luogotenente generale del Re nell'occasione dell'apertura del Parlamento, pag. 1 — id. per presentare al Principe l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 24 — relazione della deputazione inviata al Re dopo la resa di Peschiera, 50.

Uffici del Senato. Si stabilisce che i soli senatori presenti possano la prima volta far parte degli uffici, pag. 3 — costituzione degli uffici, 4-30-115-185.

Potestà. Quistioni sulla validità dei titoli per l'ammissione alla dignità di senatore, vedi **VERIFICAZIONE DI POTERI**.

Commissioni permanenti. Si rimanda in conferenza la nomina delle due Commissioni permanenti, l'una di finanze e contabilità, e l'altra di agricoltura, industria e commercio, pag. 5 — si partecipa la nomina delle dette due Commissioni, 25.

Questioni relative alla presentazione dei progetti di legge, alle relazioni delle Commissioni, alla discussione e votazione ed al numero legale per le deliberazioni del Senato. Quistione di massima sulla priorità dei progetti delle Commissioni, pag. 7 — il Presidente osserva che un progetto presentato alla Camera dei deputati dal Ministero deve essere pure dallo stesso Ministero presentato al Senato, 42 — il senatore La Charrière invoca il regolamento perchè tra il rapporto della Commissione e la discussione del progetto di legge per l'unione della Lombardia si lasci decorrere un intervallo di 24 ore, 52 — lo stesso senatore solleva la quistione se, assenti tutti

i ministri, abbiasi o no a continuare la discussione del detto progetto di legge, 55 — mozioni intorno al modo di determinare il numero legale dei senatori, 68-173 — il *Presidente* significa essersi ommesso un paragrafo nella stampa di un progetto presentato dal Ministero, 74 — Volazione per acclamazione del progetto di legge per l'unione di Venezia e di quello per l'adozione delle famiglie dei militari, 96-101 — osservazione circa la massima di uso che una Camera si astenga dal fare allusioni a ciò che si dice nell'altra, 143.

Applausi e richiami all'ordine. Relative osservazioni del Presidente, pagine 102-103.

Congedi e dimissioni de' senatori. Il senatore Alfieri propone che prima di concedere dei congedi si riconosca se il numero dei senatori sia sufficiente alla legalità delle deliberazioni, pag. 68 — il senatore La Charrière è invitato a ritirare le sue dimissioni, 71.

Rendiconti delle sedute del Senato, servizio stenografico, estensore dei verbali. Si rimanda la proposta per la nomina dell'estensore dei verbali, pag. 5 — osservazioni sul servizio stenografico e sulla stampa dei rendiconti, 195 — dispaccio del Ministero dell'interno relativo alla spesa per la stampa dei rendiconti, 228.

Cerimoniale; tribune pubbliche e riservate; rapporti tra le due Camere. Mozione del senatore De Cardenas per la celebrazione d'una messa solenne per invocare sul Parlamento i lumi celesti, pag. 2 — eccitamento del senatore Alfieri onde siano regolati i rapporti tra le due Camere del Parlamento, 31 — dispaccio del Ministero dell'interno relativo ai posti nelle due Camere per i consiglieri di Stato, 228.

RENDICONTI DELLE SEDUTE DEL SENATO, VEDI REGOLAMENTO DEL SENATO.

RENDICONTO DEL MINISTERO, VEDI POLITICA.

RENDITE DEL DEBITO PUBBLICO, VEDI FINANZE.

REVEL (Thaon di) conte Ottavio, deputato, ministro delle finanze. Parla nella discussione del progetto di legge di unione agli Stati sardi dei ducati di Parma e Guastalla, e dà degli schiarimenti sul debito pubblico e sui beni demaniali di quegli Stati, pag. 28-29 — parla nella discussione del progetto di legge per l'abolizione del dazio di esportazione dei bozzoli dalla frontiera lombarda, 40-41 — nella discussione del progetto di legge sull'armamento della guardia nazionale e dà degli schiarimenti sull'organizzazione della stessa e sulla distribuzione delle armi, 42 — parla nella discussione sulla competenza del Senato nelle leggi di finanze, 69 — presenta il progetto di legge per alienazione di rendite del debito pubblico e surrogazione di quella spettante al dovario della regina Maria Cristina, 69 — parla nella relativa discussione e dà degli schiarimenti circa il progetto di un prestito nazionale, sulla condizione finanziaria della Lombardia e sulle negoziazioni per un prestito all'estero, 72-73-74 — risponde alle interpellanze del senatore De Cardenas sulla pubblica sicurezza, 70 — cessa dal Ministero, e gli succede il marchese Ricci, 98 — il 15 agosto 1848 riprende, in surrogazione del marchese Ricci, il portafoglio delle finanze — parla sopra le spiegazioni date a proposito dell'uscita dal Ministero del marchese Alfieri, 113 — presenta il progetto di legge per modificazioni al regio decreto 7 settembre 1848, portante creazione della rendita di L. 2,500,000, 184 — suo discorso in occasione della discussione di detto progetto di legge, che difende specialmente dall'accusa di avere applicata l'imposta progressiva, 198 — fa omaggio al

Senato di uno scritto sopra il prestito obbligatorio del 7 settembre 1848 nei suoi rapporti colla Savoia, 184 — dà degli schiarimenti sul servizio della *Gazzetta Piemontese* e sulla stampa dei rendiconti delle sedute del Senato, 196 — presenta il progetto di legge per prorogare i termini del prestito obbligatorio, 201 — parla nella relativa discussione, 214 — risponde alle interpellanze del senatore Petitti sopra l'emissione e la circolazione dei biglietti della banca di Genova, 202 — parla nella discussione del progetto di legge per abrogazione della legge del 2 agosto 1848 che conferiva poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra, 212 — nella discussione del progetto di legge riflettente il soprassoldo annesso alla medaglia al valor militare, 217 — cessa dal Ministero, ed è surrogato dal marchese Vincenzo Ricci, 235.

RICCI marchese Alberto. Parla nella discussione del progetto di legge per una leva di 12 mila uomini sulla classe del 1828, e suppletiva di 3 mila su ciascuna delle classi del 1825-26-27, ed appoggia un'aggiunta del senatore Saluzzo Annibale per la chiamata della riserva, pag. 48 — relazione sovra i di lui titoli di nomina, ammissione, con che non possa votare sino al compimento dell'età prescritta; giuramento, 50 — parla nella discussione del progetto di legge d'unione della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, e dà schiarimenti circa la condizione dell'Assemblea Costituente, e sull'operato del Governo provvisorio di Lombardia, 84-85 — sulla questione delle basi della legge elettorale per l'Assemblea Costituente, 91.

RICCI cav. Francesco. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 3 — chiede sia indicato il nome di battesimo laddove si riferiscono i discorsi dell'altro senatore Ricci, 22.

RICCI marchese Vincenzo, ministro dell'interno, deputato. Presenta il progetto di legge d'unione agli Stati sardi del ducato di Piacenza, pagina 14 — il progetto di legge d'unione dei ducati di Parma e Guastalla, 25 — parla nella relativa discussione, 27-28 — presenta il progetto di legge d'unione di Modena e Reggio, e quello per la dotazione del Parlamento, 31 — risponde alle interpellanze del senatore Sauli sulle conseguenze pel Piemonte dall'unione con esso di altri Stati, 32 — parla nella discussione del progetto di legge d'unione dei ducati di Modena e Reggio, 38-39 — risponde alle interpellanze del senatore Stara circa la leva nelle provincie novellamente unite, 39 — presenta il progetto di legge di unione agli Stati sardi della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, 43 — parla nella relativa discussione, e combatte la proposta di sospensione della discussione di detta legge fatta dal senatore de La Charrière, 53 — risponde alle osservazioni fatte dal senatore Della Torre sulla Costituente, 54 — ad altre osservazioni mosse sul debito pubblico e sulla lista civile, 65-66 — presenta il secondo progetto d'unione della Lombardia e delle provincie venete suddette, concernente il governo interinale di que' paesi, e le basi della legge elettorale per l'Assemblea Costituente, 68 — parla nella discussione di detto progetto nella parte riguardante il governo interinale, 81-85-86-87-88 — nell'altra parte relativa alle basi della legge elettorale ed all'indennità ai deputati all'Assemblea Costituente, 91 — chiede il rinvio delle interpellanze del senatore De Cardenas intorno a cose d'amministrazione, 81 — parla nella discussione per la presa in considerazione del progetto

di legge del senatore Colli sulla calzatura dei soldati, 66 — nella discussione sul numero dei senatori necessario per la validità delle deliberazioni del Senato, 68 — presenta il progetto di legge per l'unione della città e provincia di Venezia, 95 — il progetto di legge per mobilitazione di battaglioni della guardia nazionale, e risponde al biasimo mossogli della tardiva presentazione dello stesso, 95 — cessa dalla carica di ministro dell'interno, ed è nominato ministro delle finanze, 98 — parla nella discussione del progetto di legge per conferire poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra, 101-103 — dà schiarimenti sopra i progetti di legge concernenti i forti che non hanno per iscopo la difesa delle città dal nemico, ed i gesuiti, 104 — presenta il progetto di legge per un prestito di dodici milioni di lire, con ipoteca sui beni dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, 105 — parla nella relativa discussione, 106 — il 15 agosto cessa dal Ministero, ed è surrogato dal conte Di Revel

— annunzio della nuova di lui nomina a ministro delle finanze, 253 — presenta i progetti di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci attivo e passivo pel 1° bimestre del 1849, 283-284 — parla nella discussione del bilancio passivo nella parte che concerne lo stanziamento per la lista civile, 294-295-297.

RIGNON conte Edoardo, inviato straordinario a Napoli. Dà le ragioni della sua assenza dal Senato, pag. 50 — relazione sovra i di lui titoli di nomina, ammissione al Senato e giuramento, 75 — chiamato a rappresentare il Governo presso la Confederazione elvetica, chiede ed ottiene un congedo illimitato, 115.

RISERVA DELL'ESERCITO, vedi ARMATA.

RISPONSABILITÀ MINISTERIALE, vedi STATUTO.

RORENCO LUSERNA DI ROHÀ marchese Maurizio. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 5 — dà ragione della sua assenza dal Senato, 37.

ROVIGO CITTÀ E PROVINCIA, vedi UNIONE.

S

SALE. — Proposizione del senatore De Cardenas relativa alla diminuzione del dazio sul sale, pag. 19.

SALLIER DELLA TORRE conte Vittorio, maresciallo d'armata, governatore della città e provincia di Torino. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pagina 5 — parla nella discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 8-12-14-18 — nella discussione del progetto di legge d'unione agli Stati sardi dei ducati di Parma e Guastalla, 28 — nella discussione sulle interpellanze del senatore Colli sulla calzatura dei soldati, 43 — in occasione della discussione delle interpellanze del senatore Giovanetti sulla pubblica sicurezza dà degli schiarimenti sui Consigli di Governo, 43 — parla nella discussione del progetto di legge per una leva di 12 mila uomini sulla classe del 1828, e suppletiva di 3 mila su ciascuna delle classi del 1825-26-27, ed approva il sistema della guerra, 48 — in favore del progetto di legge per l'unione immediata agli Stati sardi della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, e vorrebbe che i Lombardi accettassero una Costituente lombarda unica, ovvero una Costituente generale al fine della guerra, 54-55 — nella discussione del progetto concernente il governo interinale delle provincie lombardo-venete, 80-83-89 — parla nella parte concernente le basi della legge elettorale per l'Assemblea Costituente, e combatte la proposta di un'indennità ai deputati alla stessa, 90-91-92-93 — parla sulle dimissioni del Ministero, che invita a continuare in ufficio, 66 — chiede un congedo, e discussione al riguardo, 68 — parla nella discussione sul numero di senatori necessario per la legalità delle deliberazioni del Senato, 68 — nella discussione del progetto di legge del senatore Colli sulla calzatura dei soldati, 69 — nella discussione del progetto di legge per alienazione di rendite del debito pubblico e surrogazione di quella spettante al dovario della regina Maria Cristina, e sostiene la necessità di un grande prestito all'estero, 72-73-74 — parla nella discussione del progetto per mobilitazione di battaglioni della guardia nazionale, 97-98 — nella discussione del progetto di legge per conferire poteri straordinari al Go-

verno del Re durante la guerra, 102-104 — sopra i progetti di legge concernenti i forti che non hanno per iscopo la difesa delle città dal nemico, ed i gesuiti, 104 — nella discussione del progetto di legge per un prestito di 12 milioni di lire, 106 — sopra un indirizzo di riconoscenza alla città di Brescia e di Milano, ed altre, per le cure prodigate all'esercito, 108 — interPELLA il Ministero sulla difesa della Savoia, 119 — parla nella discussione sulla mediazione e sulla opportunità di rompere la guerra, 123 — nella discussione del progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 148-159-162-163-176 — nella discussione del progetto di legge concernente norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito, 185-186-187-189 — sulla stampa dei rendiconti delle sedute del Senato, 196 — nella discussione del progetto di legge riguardante il soprassoldo annesso alla medaglia al valor militare, 216-218-219-220 — nella discussione sulle interpellanze del senatore Plezza relative alla compra di fucili per l'armamento della guardia nazionale, 232 — nella discussione del progetto di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati, 244 — sull'urgenza del progetto di legge per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri, 255 — nella discussione sulle interpellanze del senatore Giovanetti a proposito di un proclama ai Genovesi del ministro Buffa, commissario regio colà mandato, 274-275 — nella discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza, 308.

SALUZZO DI MONESIGLIO conte Alessandro. Nominato senatore del regno il 3 aprile 1848. Non furono verificati i suoi poteri nella Sessione.

SALUZZO DI MONESIGLIO cav. Annibale, generale d'armata, capo dello stato maggiore generale. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 5 — è membro della deputazione incaricata di presentare al luogotenente generale del regno l'indirizzo del Senato, 24 — suo discorso in appoggio della legge per la leva di 12 mila uomini sulla classe del 1828, e di 3 mila su ciascuna delle classi del 1825-26-27, e propone un'ag-

giunta per la chiamata altresì della riserva, 46-48-49 — parla in favore del progetto di legge del senatore Colli sulla calzatura dei soldati, 67 — in favore del progetto di legge del senatore Defornari per l'adozione dalla nazione dei figli dei militari morti o resi inabili al lavoro combattendo per la patria, 94 — nella discussione del progetto di legge per mobilitazione di battaglioni della guardia nazionale, 97-98-99 — nella discussione del progetto di legge concernente norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito, 185-189-193 — nella discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza, 284-285.

SANITÀ PUBBLICA. — Mozione del senatore Moris per la sorveglianza dell'autorità sanitaria sugli esercenti le arti le quali hanno rapporto coll'igiene pubblica, pag. 181.

Progetto di legge per provvedimenti d'igiene pubblica contro la sifilide e la prostituzione. Presentazione, 220.

SAN MARTINO (V. Perrone).

SAN MARZANO (V. Asinari).

SANTA ROSA (Derossi di) cav. Pietro, deputato, ministro dei lavori pubblici. Cessa dal Ministero e gli succede l'avvocato Tecchio, 285.

SANVITALE conte Luigi. Relazione sovra i di lui titoli di nomina, ammissione al Senato e giuramento, p. 112 — dà degli schiarimenti sopra un indirizzo dal municipio di Parma inviato al Governo del Re circa le condizioni di quel ducato, 204-208-209 — parla nella discussione del progetto di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati, 244.

SARDEGNA. — Cenno sulle antiche istituzioni della Sardegna, pag. 12-13.

SAULI D'IGLIANO conte Lodovico, commissario generale dei confini dei regii Stati. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 3 — riferisce sovra i titoli di nomina dei senatori Giulio, Rorà, D'Angennes, Di Colobiano, Manno, Picolet, Moris, Tornielli, Musio, 3 — presenta un emendamento e parla nella discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 7-8-12-13-14-15-19-21 — propone che il Senato si raduni in comitato segreto, 22 — parla al riguardo, 23 — interpella il Ministero sulle conseguenze pel Piemonte dall'unione con esso di altri Stati, 31 — nominato commissario regio a Modena chiede un congedo, 41 — parla nella discussione sul progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 165-167-180 — nella discussione del progetto di legge riguardante il soprassoldo annesso alla medaglia al valor militare, 218-219 — nella discussione sulle interpellanze del senatore Plezza relative alla compra di fucili per l'armamento della guardia nazionale, 225 — nella discussione del progetto di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati, 280 — riferisce sopra una petizione dell'avvocato Bartolini concernente l'esercito, 285 — parla nella discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza, e presenta un ordine del giorno, 308.

SAVOIA. — Cenno sull'invasione dei coraces, pag. 15.

Interpellanza del senatore Della-Torre sulla minaccia d'invasione della Savoia da parte di rifugiati lombardi, e ragguagli del Ministero sulla condizione morale della Savoia e della forza militare colà esistente, 119.

Il senatore La Charrière eccita il Governo a non lasciare la Savoia sprovvista di truppe, 145.

SCLOPIS DI SALEMANO conte Federico, deputato, mini-

stro di grazia e giustizia. Parla nella discussione del progetto di legge del senatore Giovanetti concernente i testamenti fatti all'estero da sudditi sardi; ne propone, ed è adottato il rinvio, pag. 50-51 — parla nella discussione del progetto di legge d'unione della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso nella parte concernente il governo interinale di quei paesi, 84-87 — cessa dal Ministero e gli succede l'avvocato Gioia, 98.

SECRETARI DEL SENATO, vedi REGOLAMENTO DEL SENATO.

SECRETARI SOSTITUITI DEI TRIBUNALI E DELLE GIUDICATURE, vedi ORDINE GIUDIZIARIO.

SERRA marchese Domenico. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 5 — è membro della deputazione incaricata di presentare l'indirizzo del Senato al luogotenente generale del regno, 24 — per affari privati chiede e gli è concesso un congedo di otto giorni, 50.

SERVENTI barone Giorgio, maggior generale, ispettore del materiale d'artiglieria. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 3.

SERVIZIO STENOGRAFICO, vedi REGOLAMENTO DEL SENATO.

SESSIONE PARLAMENTARE, vedi PARLAMENTO.

SICUREZZA PUBBLICA. — Interpellanza del senatore Giovanetti su alcuni fatti nocivi alla pubblica sicurezza, cioè: i liberati dalle varie case di reclusione, ed il difetto di zelo nei carabinieri reali, e di attività della polizia giudiziaria, pag. 45.

Il senatore De Cardenas rinunzia all'annunziata interpellanza sull'ineoperosità della polizia, in seguito ai soddisfacenti schiarimenti dati dal Ministero all'altra Camera, 70.

Progetto di legge riguardante le licenze e le relative tasse agli esercenti di alcune professioni di pubblici stabilimenti e spettacoli, alberghi, caffè, teatri, ecc. Presentazione, 114 — relazione della Commissione, 146 — discussione, 146-159-173-181 — adozione del progetto, pag. 183.

Proposizione del senatore Giovanetti per assoggettare ad un diritto di licenza coloro che usano maschere, 167.

Provvedimenti di sicurezza pubblica contro gli emigrati. Il ministro dell'interno annunzia che dietro i fatti avvenuti in Genova il 28 e 29 ottobre 1848 fu presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge relativo agli emigrati, 144. — presentazione dello stesso progetto di legge al Senato, 228 — relazione della Commissione, 256 — discussione, 284-299 — reiezione del progetto, 308.

Cenno sulle antiche leggi di polizia concernenti gli oziosi, vagabondi, ed i forestieri non muniti di passaporto, vedi la suddetta *Discussione sul progetto di legge per provvedimenti di sicurezza pubblica*.

Provvedimenti contro la sifilide e la prostituzione, vedi SANITÀ PUBBLICA.

SIFILIDE, vedi SANITÀ PUBBLICA.

SINEO avvocato Riccardo, deputato, ministro dell'interno.

Annunzia la formazione del nuovo Ministero, pag. 283 — parla nella discussione del progetto di legge per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri, 263-264-265 — nella discussione sopra le interpellanze del senatore Giovanetti a proposito di un proclama ai Genovesi del ministro Buffa, commissario regio colà mandato, 267-274-275-277-280-282 — dà comunicazione del reale decreto di proroga della Sessione, 309.

SPETTACOLI. — Progetto di legge relativo al loro esercizio, vedi SICUREZZA PUBBLICA.

SPINOLA marchese Massimiliano. Nominato senatore del regno con decreto del 5 maggio 1848. Non furono verificati nella Sessione i suoi poteri.

STABILIMENTI PUBBLICI. — Progetto di legge relativo al loro esercizio, vedi SICUREZZA PUBBLICA.

STARA conte Giuseppe, primo presidente della Corte d'appello di Genova. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 3 — interpella il Ministero intorno alla guerra ed allo stato del paese, 7 — parla nella discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 7-11-13-15-17-19-21 — è membro della deputazione incaricata di presentare detto indirizzo al luogotenente generale del regno, 24 — parla sopra una questione regolamentaria, 22 — nella discussione del progetto di legge d'unione agli Stati sardi dei ducati di Parma e Guastalla, 27-28 — riferisce sul progetto di legge concernente i diritti civili e politici degli acattolici, 32 — parla nella relativa discussione e sostiene la convenienza della legge, 33-34-35-36-37 — in occasione della discussione del progetto di legge d'unione di Modena e Reggio interpella il Ministero circa la leva nelle provincie novellamente unite, 48 — parla nella discussione del progetto di legge per l'abolizione del dazio di esportazione dei bozzoli dalla frontiera lombarda, 41 — parla nella discussione del progetto sull'armamento della guardia nazionale, e chiede schiarimenti al Ministero circa la composizione e la disciplina della medesima, 42 — parla nella discussione del progetto di legge per una leva di 12 mila uomini sulla classe del 1828, e suppletiva di 3 mila su ciascuna delle classi del 1828-26-27, pag. 49 — parla nella discussione per la presa in considerazione del progetto di legge del senatore Giovanetti sui testamenti fatti all'estero da sudditi sardi, e propone su di esso la questione pregiudiziale, 50-51 — suo discorso in favore del progetto di legge per l'unione immediata agli Stati sardi della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza Rovigo e Treviso, 58 — altro discorso in favore del secondo progetto di legge d'unione nella parte concernente il governo interinale delle provincie lombardo-venete, 76-82 — propone e sviluppa un emendamento relativo alle attribuzioni della Consulta lombarda, 84-85 — lo ritira, 86 — parla nella discussione dello stesso progetto concernente le basi della legge elettorale per l'Assemblea Costituente, e propone un emendamento per un'indennità per i deputati a detta Assemblea, 89-90-91-92-93-94 — parla nella discussione sul numero di senatori necessario per la validità delle deliberazioni del Senato, 68 — nella discussione sulla competenza del Senato nelle leggi di finanze, 69 — riferisce sopra una petizione di Domenico Guerrieri con-

cernente i sostituiti segretari di giudicatura, 70 — chiede la discussione immediata del progetto di legge d'unione della città e provincia di Venezia, 95 — chiede l'urgenza del progetto di legge per la mobilitazione di battaglioni della guardia nazionale, 95 — parla nella relativa discussione, 97-98 — sull'ordine delle discussioni del Senato, 113 — nella discussione sul rendiconto dell'operato del Ministero durante la proroga della Sessione, sulla mediazione e sull'opportunità di rompere la guerra, 136, 140 — propone al riguardo un ordine del giorno motivato, che è adottato, 141 — riferisce sul progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, e parla nella relativa discussione, 146-151-153-155-156-157-159-161-163-165-166-167-169-172-173-174-175-176-177-179 — parla nella discussione del progetto di legge concernente norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito, 189 — chiede e gli è accordato un congedo, 194 — parla nella discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo pel 1^o bimestre del 1849, nella parte che concerne lo stanziamento per la lista civile, 295 — nella discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza, 306-308.

STATUTO. — *Testo dello Statuto*, vedi pag. 1 del volume *Documenti*.

Inamovibilità dei senatori. Mozione per la rinuncia di tutti gli investiti di questa carica onde facilitare la fusione di nuove provincie collo Stato, pag. 6-17.

Risponsabilità ministeriale. Osservazioni del senatore Giovanetti e dichiarazione del ministro Balbo sulla risponsabilità del Ministero in ordine agli atti del Re come comandante dell'esercito, 9-10 — osservazione del senatore Della-Torre sulla risponsabilità dei commissari regii investiti di tutti i poteri, 266.

Numero legale per le deliberazioni del Senato, vedi REGOLAMENTO DEL SENATO.

Questioni di competenza del Senato in materia di finanze. Osservazione del senatore Manno, 19 — discussione circa l'iniziativa in Senato del progetto di legge con cui è proposto un credito al Ministero per la calzatura dei soldati, 68-69 — *idem* del progetto di legge con cui è proposta una tassa per l'esercizio di alcune professioni, 146.

Questioni diverse di costituzionalità. Osservazione del senatore Giovanetti relativamente all'imporre al Ministero l'obbligo di proporre una legge, 195 — questione sulla competenza del potere esecutivo per l'aumento dell'esercito, e sulla chiesta autorizzazione di una spesa indeterminata, 258 e seguito — interpellanza del senatore Giovanetti circa all'essersi col proclama del ministro Bulla ai Genovesi chiamata la guardia nazionale a deliberare, 266 — testo del detto proclama, 282.

T

TAPPARELLI D'AZEGLIO cav. Massimo. Nominato senatore del regno con decreto reale del 5 aprile 1848. Rinunciò ed accettò la deputazione.

TAPPARELLI D'AZEGLIO marchese Roberto. Appoggia la proposta del senatore Doria per un indirizzo al re ed all'esercito, pagina 2 — relazione sovra i di lui

titoli di nomina ed ammissione al Senato, 3 — è eletto questore del Senato, 5 — parla nella discussione speciale dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, e propone degli emendamenti, 8 — nella discussione del progetto di legge d'unione del ducato di Piacenza, 22 — sopra la stampa del progetto di legge riguardante

l'unione di Parma e Guastalla, 25 — nella discussione di detto progetto di legge, 27 — in favore del progetto di legge per l'eguaglianza dei diritti civili e politici negli acattolici, 32-33 — rinuncia alla parola nella discussione del progetto di legge per l'unione immediata agli Stati sardi della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, 64 — chiede la stampa del discorso pronunziato in detta discussione dal senatore Manno, 66 — biasima il Ministero per il ritardo nel presentare la legge per mobilitazione di battaglioni di guardia nazionale, 93 — propone sia votata per acclamazione la legge per l'unione della città e provincia di Venezia, 96 — propone sia similmente votata per acclamazione la legge per l'adozione dalla nazione dei figli dei militari morti o resi inabili al lavoro combattendo per la patria, 100-101 — parla nella discussione del progetto di legge per conferire poteri straordinari al Governo del Re durante la guerra, 102 — propone e legge un indirizzo di riconoscenza alla città di Brescia per le cure prodigate all'esercito, 107-108 — parla sull'ordine delle discussioni del Senato, 113 — nella discussione sul progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 165-167 — nella discussione del progetto di legge concernente norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito, 187 — sopra l'urgenza del progetto di legge per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri, 253.

TASSE. — Tasse per l'esercizio di alcune professioni e pubblici stabilimenti, vedi SICUREZZA PUBBLICA.

Questioni di competenza del Senato in materia di finanze, vedi STATUTO.

Il senatore Giovanetti solleva la questione sulla progressività delle imposte, pag. 197.

Autorizzazione per l'esazione dei tributi durante il 1° bimestre del 1849, vedi FINANZE.

TEATRI. — Progetto di legge relativo all'esercizio di pubblici spettacoli, vedi SICUREZZA PUBBLICA.

TECCHIO avvocato Sebastiano, deputato. Annunzio della di lui nomina a ministro dei lavori pubblici, pag. 253 — parla

nella discussione sulle interpellanze del senatore Giovanetti a proposito di un proclama ai Genovesi del ministro Buffa, commissario regio colà mandato, 281.

TEMPIA cavaliere Amedeo. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 3.

TESTAMENTI OLOGRAFI, vedi CODICE CIVILE.

TORRELLI cavaliere Luigi, ministro d'agricoltura e commercio. Fa omaggio al Senato di parecchi esemplari del censimento della popolazione del regno nel 1838 e del movimento della popolazione durante il decennio dal 1828 al 1837, pag. 184 — cessa dal Ministero e gli succede l'avvocato Buffa, 235.

TORNIELLI DI BORGOLAVEZZARO marchese Gerolamo. Relazione sovra i di lui titoli di nomina ed ammissione al Senato, pag. 5 — chiede un congedo, 68 — chiede e gli è accordato per motivi di salute un congedo illimitato, 113 — chiede ed ottiene un nuovo congedo illimitato, 234.

TRABUCCO DI CASTAGNETTO conte Cesare. Chiede per ragioni di servizio e gli è accordato un congedo illimitato, pagina 5 — Relazione sopra i di lui titoli di nomina, ammissione al Senato e giuramento, 111 — parla nella discussione del progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli, 154-161-168-170-171-172 — sul servizio stenografico del Senato, 196 — nella discussione sulle interpellanze del senatore Piazza relative alla compra di fucili per l'armamento della guardia nazionale, 237 — nella discussione del progetto di legge per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati, 246 — riferisce sopra una petizione del farmacista Pignocco, 254 — parla nella discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo pel 1° bimestre del 1849, nella parte concernente lo stanziamento per la lista civile, 293-294-295-298.

TRATTATI ED ATTI DIPLOMATICI, vedi POLITICA.

TREVISO, CITTÀ E PROVINCIA, vedi UNIONE, ecc.

TRIBUNE PUBBLICHE E RISERVATE NELL'AULA DEL SENATO, vedi REGOLAMENTO DEL SENATO.

U

UFFICI DEL SENATO, vedi REGOLAMENTO DEL SENATO.

UFFICIO DI PRESIDENZA, vedi REGOLAMENTO DEL SENATO.

UNIONE DI NUOVE PROVINCE AGLI STATI SARDI. — Mozione per la rinuncia dei senatori a questa loro carica onde facilitare l'unione di nuove provincie allo Stato, pag. 6-17.

Si propone nella risposta al discorso della Corona un cenno sull'offerta unione di Piacenza allo Stato, 17.

Progetto di legge per l'unione di Piacenza. Presentazione, 14 — dichiarazione d'urgenza, relazione della Commissione ed adozione del progetto, 22.

Saluto di fraterno amplesso ai Piacentini e ringraziamento al Ministero per la sollecitudine adoperata nel facilitare la riunione dei popoli italiani, 22.

Proclama del re Carlo Alberto ai popoli della Venezia in data 23 maggio 1848, 20.

Progetto di legge per l'unione di Parma e Guastalla. Presentazione, 25 — relazione della Commissione, 26 — discussione ed adozione del progetto, 27-29.

Parole di gratitudine ai popoli di Parma e Guastalla, 29. Annunzio dell'unione della Lombardia e di quattro provincie venete, 30.

Progetto di legge per l'unione di Modena e Reggio. Presentazione, 31 — Relazione della Commissione, discussione ed adozione del progetto, 38-39.

Eccitamento del senatore Sauli a che il Ministero voglia indagare le conseguenze che verranno al Piemonte dall'unione di nuove provincie, 31.

Interpellanze dei senatori Stara ed Alfieri relative alla leva militare da introdursi nelle nuove provincie, 38-50.

Progetto di legge per l'unione della Lombardia, di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso. Presentazione, 45 — relazione della Commissione, discussione ed adozione del progetto, 51-66.

Progetto di legge concernente le norme pel governo della Lombardia e delle provincie di Padova, Vicenza,

Rovigo e Treviso sino all'apertura del Parlamento comune, e le basi della legge elettorale per l'Assemblea Costituente. Presentazione, 68. — Il Presidente significa essersi ommesso un paragrafo nella stampa del progetto, 74—relazione della Commissione, 75—discussione generale e discussione degli articoli del progetto concernenti le norme del Governo interinale della Lombardia e per la divisione del progetto in due leggi distinte, 75-89 — adozione dei detti articoli, 91 — discussione e adozione degli altri articoli concernenti le basi della legge elettorale per l'Assemblea Costituente, 89-92-94.

Progetto di legge per l'unione della città e provincia di Venezia. Presentazione, 98 — relazione della Com-

missione ed adozione del progetto per acclamazione, 95-96.

Schiarimenti del senatore Sanvitale sopra un indirizzo del municipio di Parma inviato al Governo del Re circa le condizioni di quel ducato in seguito all'invasione austriaca, 204 — testo dell'indirizzo, discussione ed adozione di un relativo ordine del giorno motivato, 206.

Progetto di legge per la nullità degli atti legislativi e governativi fatti nei ducati di Piacenza, Parma, Modena, Guastalla e Reggio da qualunque Governo straniero dopo il 9 agosto 1848. Presentazione, 273.

Progetto di legge per sussidi alla città di Venezia durante la guerra. Presentazione, 275.

V

VENEZIA (città e provincia), vedi UNIONE, ecc.

VERIFICAZIONE DEI POTERI. — Osservazioni sulla validità dei titoli di nomine a senatore. Il barone Blanc, non ostante il difetto di censo, è ammesso, avuto riguardo a particolari benemerienze, pag. 5 — l'avvocato Cataldi, il marchese Rolando della Valle e monsignore Nazari di Calabiana sono ammessi colla condizione che abbiano ad astenersi dal voto finchè non abbiano toccata l'età pre-

scritta dallo Statuto, 3-4-73 — il cavaliere Mosca, quantunque solo da cinque mesi sia membro dell'Accademia delle scienze, è tuttavia ammesso come contemplato nel paragrafo 20 dell'articolo 35 dello Statuto, 3 — il marchese Rolando della Valle, nato a Mantova, è ammesso perchè riguardato come regnicolo per l'origine paterna, 4.

VICENZA (città e provincia), vedi UNIONE, ecc.